

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 2-septies/2

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE
ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE**

(Leggi 22 maggio 1980, n. 204, e 23 giugno 1981, n. 315)

Trasmessa alle Presidenze delle Camere il 27 ottobre 1982

**RESOCONTI STENOGRAFICI
DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE**

VOLUME II

**RESOCONTI STENOGRAFICI
DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE**

(dalla seduta del 27 gennaio 1981 alla seduta pomeridiana del
25 marzo 1981)

INDICE

	<i>Pag.</i>
	—
Seduta n. 12 del 27 gennaio 1981	1
Seduta n. 13 del 28 gennaio 1981	73
Seduta n. 14 del 29 gennaio 1981	177
Seduta n. 15 del 4 febbraio 1981 (antimeridiana)	225
Seduta n. 16 del 4 febbraio 1981 (pomeridiana)	273
Seduta n. 17 del 12 febbraio 1981	343
Seduta n. 18 dell'11 marzo 1981	427
Seduta n. 19 del 12 marzo 1981	445
Seduta n. 20 del 18 marzo 1981	495
Seduta n. 21 del 19 marzo 1981 (antimeridiana)	549
Seduta n. 22 del 19 marzo 1981 (pomeridiana)	611
Seduta n. 23 del 24 marzo 1981	671
Seduta n. 24 del 25 marzo 1981 (antimeridiana)	685
Seduta n. 25 del 25 marzo 1981 (pomeridiana)	741

VOLUME II

12.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 16,30.

Mec.I/1

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Argiroffi è stato chiamato a sostituire il senatore Iannarone in seno alla Commissione.

Mec.I/2

Comunico inoltre che alla Commissione è pervenuta la seguente documentazione: tribunale penale di Roma (dr. E.Cudillo): atti relativi ai processi per i "fondi neri" della Finmeccanica (Maio-lino e Bordoni); procura della Repubblica di Roma: atti relativi alla indagine sulla vendita delle azioni dell'Immobiliare; Banca privata italiana in liquidazione: n.537 copie certificati attinenti a conti correnti della B.P.F. intestati a Scarpitti Raffaele ed altri; Banco di Roma (avv. Nicoletti): 1) Nota sulle procedure vigenti nel 1974 per la convocazione dei Consigli di amministrazione e dei Comitati esecutivi del Banco; 2) Verbali riunioni Consigli di amministrazione relativi a tutto il 1974; 3) Verbali riunioni dei Comitati esecutivi relativi a tutto il 1974; tribunale di Milano (dott.B.Apicella): copie del procedimento penale a carico di Franco Briatico ed altri, relativo alla vicenda GESCAL; procura di Milano (dott. Viola): invio di tre fascicoli contenenti: 1) procedimento relativo al deposito Gescal; 2) procedimento relativo alla lista dei 500; 3) procedimento a carico di G.B.Fignon ed altri.

TEODORI. Vorrei sapere, signor presidente, se in questa Commissione sono o no possibili le sostituzioni.

PRESIDENTE. Sono possibili le sostituzioni definitive, non quelle giorno per giorno.

TEODORI. Non ho esperienza in materia, ma mi sembra che nelle altre Commissioni bicamerali istituite per legge non siano mai state ammesse sostituzioni.

Mec.I/3

PRESIDENTE. Non sono ammesse sostituzioni per una singola seduta, come avviene per le altre Commissioni.

PRESIDENTE. Neppure io posso vantare una grande esperienza, ma secondo la logica parlamentare, poiché si tratta di designazioni fatte dai gruppi (e non dai Presidenti delle due Camere, come per il mio caso), i gruppi stessi così come possono designare, possono anche revocare la designazione e sostituire un membro della Commissione, sempre per dimissioni dell'interessato.

TEODORI. Vorrei fare presente che nella Commissione Moro, nel momento in cui vi sono state dimissioni, è stata tutta la Commissione a dover si dimettere.

PRESIDENTE. In quel caso si trattava delle dimissioni dei rappresentanti del gruppo socialista. Evidentemente la Commissione non era in grado di funzionare perché, essendosi dimessi quei commissari per ragioni politiche, mancava la presenza di un gruppo. Ma se il gruppo socialista avesse deciso di sostituire con altri rappresentanti quelli che si erano dimessi, credo che non sarebbe nato alcun problema di dimissioni per tutta la Commissione. Le dimissioni si rendevano necessarie per il fatto che era un partito che si ritirava, non i singoli rappresentanti.

Mec.I/4

TEODORI. Non vorrei insistere, signor presidente. Mi pare però che nella designazione dei commissari non abbia alcuna importanza che si tratti di un gruppo o di singoli parlamentari designati in base a certe regole di rappresentanza. Quindi il fatto che venga a mancare un gruppo non cambia nulla della sostanza di quanto dicevo....

PRESIDENTE. Non è così, perché la necessità della presenza del gruppo è prevista dalle leggi istitutive delle Commissioni parlamentari, anche se bicamerali, e credo che anche nella nostra sia fatto un riferimento ad un rapporto di partecipazione di tutti i gruppi.

MACALUSO. Nella Commissione Antimafia l'onorevole Azzaro è entrato successivamente; vi sono state almeno una decina di sostituzioni.

TEODORI. Comunque per il momento mantengo questa riserva. Il caso della Commissione Moro è in senso inverso; non vi sono state sostituzioni di singoli parlamentari, ma è stata tutta la Commissione che si è dimessa per ragioni politiche. Qui siamo nell'ambito della legge istitutiva, non esistono ragioni politiche.

PRESIDENTE. Esistono invece, perché le leggi istitutive stabiliscono la partecipazione di tutti i gruppi. La nostra legge all'articolo 2 prevede: "comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento". La legge istitutiva vuole che tutti i gruppi siano rappresentati. Se invece di esserci dimissioni di un singolo per ragioni personali, come nel nostro caso, vi fossero le dimissioni dei rappresentanti di un intero gruppo, ovviamente la nostra Commissione si dovrebbe dimettere,

Mec.I/5

perché altrimenti non sarebbe composta come la legge prescrive e per ovvie ragioni politiche; viceversa, se c'è il ritiro di uno dei commissari per ragioni personali, nel caso specifico anche motivate, perché il collega che si è dimesso lo ha fatto perché è sindaco di un paese terremotato e si trova quindi nell'impossibilità di attendere con diligenza ai lavori della Commissione; secondo la mia opinione, nulla impedisce che il gruppo cui appartiene lo sostituisca. Onorevole Teodori, mantiene la sua riserva?

lux II/1

TEODORI. La mantengo, salvo scioglierla dopo che la presidenza si è informata sui precedenti e la prassi.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'audizione del signor Fignon.

(Viene fintrodotto in aula il teste, signor Fignon)

PRESIDENTE. Debbo comunicarle che la Commissione nelle sue norme di comportamento ha stabilito di non richiedere il giuramento ai testimoni che ascolta; questo non muta il carattere giuridico della deposizione che rimane sempre quella di un testimone con tutti gli obblighi che la legge prescrive.

Declini, pertanto, le sue generalità.

FIGNON. Mi chiamo Giovanbattista Fignon, nato a Palermo il 13 giugno 1912, di professione direttore centrale del Banco di Roma in pensione.

PRESIDENTE. Lei è stato amministratore delegato della Banca privata italiana?

FIGNON. Esatto.

PRESIDENTE. Designazione che...

FIGNON. E' stata fatta dal Banco di Roma su invito della Banca d'Italia. La Banca d'Italia non ha invitato a mandare Fignon ma un direttore centrale del Banco di Roma. Il Banco di Roma ha scelto me, purtroppo, dico ora.

PRESIDENTE. Il che vuol dire che la gestione che le fu affidata era di fatto una gestione che interessava il Banco di Roma o qualcosa interamente....

FIGNON. No, era una gestione che interessava il Banco di Roma perché il Banco di Roma aveva fatto un'anticipazione al gruppo Sindona di cento milioni di dollari, se non erro ed aveva, quindi, interesse a vedere

come andavano le attività bancarie di Sindona, anche per seguire lo utilizzo di questi cento milioni di dollari, e per vedere com'era la situazione della banche di Sindona, anche perchè il governatore della Banca d'Italia aveva fatto presente agli amministratori delegati del Banco di Roma di aver avuto notizie che presso quelle banche di Sindona (allora erano due) vi erano pasticci in quanto ciò gli era stato riferito ^{oltre che} dagli ispettori che erano a Milano, anche da Macchiarella che era vicepresidente, ex amministratore delegato, della Banca dell'agricoltura e vicepresidente della Banca privata finanziaria e della Banca unione; di mandare, quindi, qualcuno per vedere come stavano le cose con precisione affiancando l'opera degli ispettori della Banca di Italia.

PRESIDENTE. C'è un punto di particolare interesse ai fini istituzionali della nostra Commissione e riguarda il comportamento della Banca privata italiana quando lei ne aveva la gestione e poi successivamente quando vi fu la liquidazione. Naturalmente la mia domanda riguarda solamente la parte in cui lei fu attivo, cioè dei pagamenti eseguiti alla Finabank sulla base di questo famoso e misterioso elenco dei 500 che era stato autorizzato in una riunione della Banca d'Italia del 28 agosto 1974, con una clausola nella quale si stabiliva l'obbligo di accertare previamente, prima di eseguire il pagamento, la regolarità dello stesso. La Commissione desidera sapere se lei ha eseguito dei pagamenti o autorizzato che si eseguissero pagamenti, se ha compiuto questo accertamenti di regolarità e in che cosa consistevano.

FIGNON. Gli accertamenti di regolarità consistevano in questo: il Banco di Roma aveva distaccato presso la Finabank un funzionario del Banco di Roma di Lugano il quale faceva le richieste di rimborso...

PRESIDENTE. Era Boillat.

FIGNON. Sì, era questo signore. Adesso il nome preciso non lo ricordo, né lo so nemmeno scrivere perché non lo conoscevo quell'uomo. Questo signore faceva, almeno così mi disse il vertice del Banco di Roma, e precisamente l'amministratore delegato, avvocato Barone, faceva gli accertamenti, vedeva se i rimborsi che chiedevano si riferivano a persone che non avevano niente a che vedere con il gruppo Sindona e quindi le richieste ^{di rimborso} che questo signore faceva a noi potevano essere eseguite. Gli accertamenti non erano fatti da noi, perché non potevamo farli, perché per farli avremmo dovuto andare in Svizzera, perché io chiesi alla Finabank di darmi l'elenco di questi depositanti; ma la Finabank ha detto che non poteva darli, perché c'è in Svizzera il segreto bancario che credo sia più rigoroso di quello che c'è in Italia.

LUX II/3

PRESIDENTE. Allora i pagamenti che venivano fatti da voi erano quelli autorizzati da questo funzionario.

FIGNON. Sì. Era vice direttore del Banco di Roma di Lugano.

PRESIDENTE. Il quale a sua volta era tenuto a compiere gli accertamenti...

FIGNON. Diceva alla banca privata: scadono un milione di dollari e sono di pertinenza di questi signori. Lui andava a vedere di pertinenza di chi erano e...

PRESIDENTE. Questo chi glielo diceva, la Finabank?

FIGNON. Me lo diceva la Finabank. Lui andava a vedere di chi erano e chiedeva a noi il rimborso se questo accertamento corrispondeva a quanto aveva detto la Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Quindi voi non sapevate assolutamente i nomi dei creditori della Finabank.

FIGNON. No, noi avevamo dei depositi della Finabank presso la banca privata finanziaria, non la banca unione, poi banca privata italiana, a scadenza, perché erano vincolati a tempo.

MACALUSO. Questo funzionario poteva accedere alla Fina Bank?

lux II/4

FIGNON. Era distaccato dal Banco di Roma di Lugano presso la Fina Bank, e
ovvero

MACALUSO. E dipendeva dal Banco di Roma?

FIGNON. No, dal Banco di Roma di Lugano.

PRESIDENTE. Quindi il Banco di Roma italiano, chiamamolo così, mediante questo collegato del Banco di Roma di Lugano, aveva incaricato un suo dipendente per accertare presso la Fina Bank di che deposito si trattasse e quindi poter comunicare se...

FIGNON. Potete rimborsare questo deposito, ovvero questo deposito non potete rimborsarlo.

PRESIDENTE. Non c'erano rapporti tra questo funzionario e il Banco di Roma?

Bal III/1

FIGNON. Sì.

PRESIDENTE. Cioè in che modo il Banco di Roma avrebbe potuto rispondere alla Banca d'Italia, che aveva stabilito quelle norme ed aveva imposto di accertare la regolarità dei pagamenti, se non fosse stato posto in grado di dare delle informazioni sufficienti?

FIGNON. So che spesso questo signor ^{P. C. C.} ~~Pollabere~~, mi pare che si chiamasse, andava a Roma, cioè veniva a Roma - dico andava perché io allora ero a Milano -, a riferire all'amministratore delegato avvocato Barone.

PRESIDENTE. Quindi il rapporto era con l'avvocato Barone.

FIGNON. Sì.

PRESIDENTE. Soltanto con Barone e non con gli altri amministratori delegati.

FIGNON. Con gli altri amministratori delegati non credo.

PRESIDENTE. Non crede o non lo sa?

FIGNON. Non lo so. Ripeto, non credo perché le filiazioni dell'estero dipendevano dall'avvocato Barone, dal dottor Puddu, che era direttore centrale e il mio collega che seguiva l'estero; quindi ho parlato con Puddu o parlavo con Barone. Io non c'ero, perché ero a Milano, quindi non posso dire. So che andava: questo lo so, questo mi risulta.

PRESIDENTE. E lei sa di quale entità furono i pagamenti eseguiti in seguito...

FIGNON. Non lo so, non mi ricordo. Man mano che venivano le scadenze si rimborsavano in base alle richieste che ci faceva questo funzionario.

PRESIDENTE. Bene, per me. Non ho altre domande.

TEODORI. Dottor Figon, lei è stato imputato in altri procedimenti connessi con l'affare Sindona?

FIGON. Sì, c'è stata una istruttoria condotta a Milano e sono stato prosciolto completamente, prosciolto in istruttoria e non in processo, per queste cose che mi sono state chieste in questo momento.

TEODORI. Per questo episodio relativo...

FIGON. Per questo episodio no. Per l'episodio relativo ai milioni Sati alla Finabank no. Sono stato imputato per la mia amministrazione durante il periodo che sono stato a Milano; mi hanno imputato di centomila cose che poi sono risultate completamente false.

TEODORI. Ma è stato prosciolto definitivamente.

FIGON. Prosciolto con formula piena. Per quanto riguarda, invece, le questioni del famoso tabulato dei 500 sono stato sentito come testimone, sempre a Milano, da Urbisci, ma non ero imputato.

TEODORI. Una domanda di carattere generale: lei si è insediato alla Banca Unione

FIGON. Banca Unione e Banca Privata Finanziaria prima ...

TEODORI. In tutte e due le banche contemporaneamente?

FIGON. Alla Banca Unione l'8 luglio, alla Banca Privata il 12 luglio, sono stato cooptato nei consigli di amministrazione.

TEODORI. Cioè lei aveva la gestione di tutte e due le banche.

FIGON. Sì. L'ho avuta per un mese circa, perché poi è diventata una banca unica.

TEODORI. Gli ordini che le pervenivano da chi le pervenivano?

FIGON. Un po' dal Banco di Roma.

PAL III/

TEODORI. Per conto di chi gestiva, cioè chi le diceva direttamente di fare alcune cose o di non farle?

FIGON. Avevo una autonomia guidata.

TEODORI. Ci spieghi in cosa consiste esattamente questa autonomia guidata.

FIGON. Autonomia guidata per l'ordinaria amministrazione non c'era, avevo autonomia, ma era ordinaria amministrazione: chi veniva a depositare o chi veniva a prelevare. Per quanto riguarda i rimborsi, specialmente sull'estero, allora gli ordini mi venivano dati dal Banco di Roma, il quale a sua volta, mi si dice, ...

TEODORI. No, lei dice quello che le risulta personalmente.

FIGON. Mi venivano dati dal Banco di Roma, il quale, però, mi diceva: "Adesso chiediamola alla Banca d'Italia e poi ti diciamo, o le diciamo: a seconda dei casi - come fare".

TEODORI. Comunque lei gli ordini, o gli indirizzi, o gli orientamenti, li riceveva direttamente dal Banco di Roma.

FIGON. Banco di Roma.

TEODORI. E personalmente, diciamo in linea gerarchica?

FIGON. Un po' da tutti, diciamo. Li ricevevo dai miei colleghi, in modo particolare dai vari direttori centrali dei vari settori: da Puddu se riguardava l'estero, da Nubbi se riguardava le questioni legali, da Garramone se riguardava questioni di contabilità generale o di impostazione, però chi accentrava tutto, poi, erano Barone e Ventriglia.

PRESIDENTE. Non ho sentito bene, Barone e ...

FIGNON. Ventriglia. Ventriglia perché aveva i rapporti con la Banca d'Italia e Barone perché seguiva in modo particolare questa operazione, perché seguiva l'estero. Infatti il grosso dei guai per le due banche di Sindona era, nell'estero, perché c'era di tutto lì dentro: roba non contabilizzata, roba da andare a cercare dentro i cassetti; così si è dovuta ripristinare la contabilità.

TEODORI. Dottor Fignon, questi depositi di Finabank presso sia ^{la Banca} l'Unione che la Banca Privata ...

FIGNON. Banca Privata Finanziaria.

TEODORI. Solo sulla Banca Privata Finanziaria?

FIGNON. Solo sulla Banca Privata Finanziaria.

TEODORI. Solo sulla Banca Privata Finanziaria questi in oggetto, diciamo, del presunto tabulato.

FIGNON. Sì.

TEODORI. Erano dei depositi contabilizzati?

FIGNON. Depositi contabilizzati. Finabank appariva ... ^{era} era depositante presso la Banca Privata Finanziaria di un milione di dollari con scadenza 15 luglio, fucio per dire, 500 mila dollari con scadenza 30 settembre e via di seguito.

TEODORI. Lei ricorda o ha la possibilità di metterci sulla strada di rintracciare ...

FIGNON. Il tabulato.

TEODORI. Non il tabulato, un asse per volta. Di rintracciare i momenti in cui la Finabank ha fatto questi depositi presso la Banca Privata Finanziaria che andavano in scadenza e che riguardavano quell'importo di 42 milioni e rotti di dollari?

FIGNON. Questo dalla contabilità deve essere rilevato.

TEODORI. Ma lei ...

FIGNON. Adesso, così a memoria no. Innanzi tutto personalmente io non sono andato a vederli: c'era il personale, che, tra l'altro, io mi ero portato ... il Banco di Roma me lo aveva dato perché del personale delle banche non ci si fidava perché era abituato a lavorare in una maniera particolare.

TEODORI. Ma lei non ricorda ...

FIGNON. Io no.

TEODORI. Siccome questa è una storia di cui si è parlato molto, non ricorda se questi depositi della Finabank ...

FIGNON. Erano di vecchia data.

TEODORI. Di vecchia data.

FIGNON. Si rinnovavano, magari qualcuno si estingueva, ne veniva un altro ... adesso andare a vedere i 42 milioni che lei mi dice, e mi pare che press'a poco la cifra è questa ... I 42 milioni erano formati da diverse parti e ce n'era qualcuna di vecchia data, qualcuna che, invece, era di sei mesi prima, perché era un deposito nuovo: adesso con precisione questo non saprei dirlo perché personalmente io non sono andato a vederlo, quindi non ho nemmeno la visione ottiva ..

BAL III/6

TEODORI. Comunque erano dei depositi da tempo ...

FIGNON. Sì, da tempo, da anni andavano avanti.

TEODORI. A partire da alcuni anni.

 Nel momento in cui lei riveve una telefonata, mi pare, dal dot-
tor Barone ...

FIGNON. Verso la metà di agosto.

TEODORI. Verso l'inizio di agosto o la metà di agosto ...

FIGNON. Metà di agosto, adesso la data precisa non la ricordo.

TEODORI. ... di rimborsare alcuni di questi depositi ...

FIGNON. Io ho risposto no.

TEODORI. Ecco, se ci può dare qualche particolare su questo.

FIGNON. A suo tempo, verso la metà di luglio - 16 o 17 luglio, non ri-
cordo -, il Banco di Roma mi mandò un telexscritto, che si può anda-
re a ritrovare presso la Banca Privata, o presso il Banco di Roma
-dove deve essere l'originale -, in cui diceva "D'ordine della Banca
d'Italia i depositi di tutte queste banche non devono essere rimbor-
sati".

PRESIDENTE. C'era il processo che ci hanno inviato.

FIGNON. Io prima di partire avevo avuto ordine di rimborsare tutto, perché
bisognava mettere tutto in pace, non creare guai, non creare panico
in Italia.

TEODORI. Non turbare l'ordine internazionale.

FIGNON. Non turbare l'ordine internazionale. In quel momento c'era difficol-
tà di trovare valute estere e avevamo in corso la richiesta di un

 prestito dalla Germania che poi ci fu dato contro pegno.

TEODORI. No, me su questo invito al rimborso ...

FIGNON. Ai primi di luglio, 16 o 17, adesso non ricordo la data esatta,

BAL III/7

TESTINI IV/1

il Banco di Roma mi fece questo telexscritto e ~~mi disse~~^{he} tutte queste banche non bisogna rimborsarle. Fra queste c'era anche la Finabank. Quindi, quando l'avvocato Barone mi telefonò e mi disse di cominciare a rimborsare 2, 3 milioni di dollari alla Finabank e mi disse che c'era questo vicedirettore di Lugano che faceva gli accertamenti e via di seguito, io dissi: no, non posso rimborsare perchè mi avete mandato un telexscritto nel quale mi avete detto che alla Finabank non devo rimborsare neanche una lira. Allora, l'avvocato Barone mi disse: ti faremo un altro telexscritto che annullerà il precedente; il telexscritto, di fatto, è arrivato il 28 o il 29 agosto...

TEODORI. Cioè, lei fino al 28, perchè a me pare....

FIGNON. Io ho pagato...

TEODORI.che da qualche parte ci siano 3 milioni di dollari pagati...

FIGNON. Sì, pagati prima del 28 agosto, in base a questa assicurazione datami dall'avvocato Barone al telefono che poi, effettivamente, c'è stato perchè il 27, il 28 o il 29 è arrivato il telexscritto che sanava...

TEODORI. Ma questi 3 milioni di dollari - e questo lei dovrebbe ricordarlo con precisione -, rimborsati prima del 28, corrispondevano a....

FIGNON. Corrispondevano sempre a dei depositi.

TEODORI. Sì, ma a delle scadenze?

FIGNON. A delle scadenze già avvenute....

TEODORI. Già avvenute?

FIGNON. Sì, perchè io ero lì dall'8 luglio.

TEODORI. Lei non ricorda in quale periodo sono avvenute?

FIGNON. No. Comunque, i 3 milioni di dollari - che, poi, non erano proprio 3 milioni - si riferivano a partite, a depositi della Finabank presso la Banca privata finanziaria già scaduti e non "a scadere".

TEODORI. Già scaduti molto...

FIGNON. Già scaduti, dal 1° luglio in avanti.

TEODORI. Quando il dottor Puddu viene a Milano, il giorno 27 agosto,....

FIGNON. Sì, è andato al Banco di Roma di Milano....

TEODORI. Viene anche nelle banche da lei dirette?

FIGNON. Sì - prima che io prendessi servizio. *quell'giorno*

TEODORI. Ma lui torna a Roma con un quadro contabile delle due banche?

FIGNON. Lui è stato a Milano, è andato al Banco di Roma di Milano dove si è incontrato - me pare il 27 agosto, o il 29, non ricordo bene la data - con il professor Tancredi Bianchi e con il ~~mi~~ funzionario del Banco di Roma che era distaccato presso la Banca privata, un certo dottor Grazia.

PRESIDENTE. E Puddu non l'ha visto?

FIGNON. Io non l'ho visto quel giorno.

PRESIDENTE. E' sicuro? Puddu - me pare - sostiene il contrario.

FIGNON. Puddu può sostenere tutto quello che vuole. Mi ha visto in fotografia, non personalmente. Anzi, le dirò di più: sapevo di questa riunione ed avevo invitato a colazione sia il professor Tancredi Bianchi sia il dottor Puddu, ma tutti e due mi hanno fatto sapere per telefono che non potevano perchè dovevano rientrare, avevano da fare. Quindi, non li ho visti.

TESTINI IV/2

TEODORI. Ma il dottor Puddu torna a Roma, quella sera, con un grosso quadro di cifre complessive delle due banche...

FIGNON. Ma cos'erano, dell'estero o....

TEODORI. Di tutto, mi pare.

FIGNON. No, non credo, solo l'estero dev'essere.

PRESIDENTE. Erano depositi e prestiti dell'estero.

TEODORI. Chi è che da questo quadro...

FIGNON. Lui.

TEODORI. Sì, ma lui su quale...

FIGNON. L'ha fatto lui..

TEODORI. Se lei aveva la responsabilità delle due banche, se il dottor Puddu non viene...

FIGNON. S'incontra con me, lei dice: nån può....

TEODORI. No, non viene o non s'incontra.

FIGNON. Sì, non può venire.

TEODORI. Come tira fuori questo quadro?

FIGNON. Le spiego: verso la metà di luglio -il 16 o il 17- è venuto alla Banca Unione, alla banca privata finanziaria. In quel momento io non ero presente, ero a Roma. Lui ha fatto un quadro di tutti i depositi, dare ed avere dell'estero, e se lo è portato a Roma. A Roma ha fatto i controlli direttamente con i corrispondenti esteri. Quindi, questo lavoro non è stato fatto a Milano né da me né dai miei collaboratori: è stato fatto ^{prezario} dal signor Puddu, con i suoi collaboratori che erano a Roma, ovviamente.

TEODORI. Cioè, secondo lei, questo quadro che verrà poi mostrato in una riunione del 28 agosto, ha origine....

FIGNON. A chi è stato dato il 28 agosto?

TEODORI. In una riunione alla Banca d'Italia. Questo quadro ha origine non già in una visita fatta il giorno precedente il 27 agosto nelle banche da lei gestite, ma ha origine in una visita fatta in precedenza presso le due banche e sui dati rilevati in quelle due banche e poi controllati a Roma; come?

FIGNON. Hanno preso contatti con le banche estere per sapere se c'erano delle partite reali e irreali. Infatti, sono risultate anche partite contabili perchè facevano comodo alle banche, al signor Sindona, ma poi, in effetti, le controparti hanno detto: non ci riguarda.

TEODORI. Quindi, questo debito che risulta in quel quadro, di 42 milioni di dollari e rotti, a cui poi si darà l'autorizzazione di rimborso...

FIGNON. Per la Finabank?

TEODORI. Sì, per la Finabank. Quel quadro non è stato raccolto il 27 agosto, ma, presumibilmente,.....

FIGNON. Il 16 luglio.

TEODORI. Quindi, il 16 luglio a lei, o ai suoi funzionari, risultava già questo tipo di scadenze dei depositi della Finabank. Cioè, è stato lei o i suoi funzionari a trasmettere...

FIGNON. I miei collaboratori hanno collaborato con Puddu quando hanno fat

TESTINI IV/3

TESTINI IV/4

TESTINI IV/5

to questo quadro.

TEODORI. Il 16 luglio e, quindi, con l'accertamento dell'esistenza della...

FIGNON. Dell'esistenza contabile.

TEODORI. Dell'esistenza contabile e anche delle modalità di scadenza.

FIGNON. E anche delle modalità di scadenza. Sì, perchè contabilmente, risulta un deposito anche con questa scadenza, dollari e franchi svizzeri. E non era un deposito unico, ma diversi depositi la cui somma era di 42 milioni di dollari. Erano diversi depositi suddivisi secondo le scadenze.

TEODORI. Ecco, ma allora, quei tre milioni di dollari rimborsati successivamente al 16 luglio, - agli inizi di agosto - dovevano, in una qualche misura essere presenti nel quadro se esso è stato fatto prima, no? Qui c'è una incongruenza!

FIGNON. Può darsi che i depositi erano 45 milioni, al 16 luglio - e adesso non mi ricordo - e poi 42 milioni al 28 agosto. Può darsi che Puddu, il 27 agosto, in quella riunione a Milano, abbia detratto anche i dollari rimborsabili perchè a quella riunione dove erano Tancredi Bianchi e Puddu è andato anche questo dottor Grazia, che era un direttore del Banco di Roma distaccato presso la Banca privata e seguiva l'estero. Quindi, può darsi che abbia detto che, al momento, i depositi erano quelli.

TEODORI. Il professor Tancredi Bianchi che funzione aveva quanto a gestione delle due banche?

FIGNON. Era sindaco della banca privata italiana, cioè, della Banca unificata.

TESTINI IV/6

TEODORI. Della Banca unificanda...

FIGNON. No, unificata. La Banca privata italiana, non la finanziaria. nelle due banche sono entrato io solo nei consigli d'amministrazione. Quando è stata fatta l'assemblea - forse, il 5 agosto -, è stato fatto il nuovo consiglio d'amministrazione ed il nuovo collegio sindacale e, di quest'ultimo, Tancredi Bianchi era il presidente.

TEODORI. Qual era il funzionario del Banco di Roma, distaccato presso le due banche, addetto ai rimborsi sull'estero?

FIGNON. Il dottor Ugo Grazia.

TEODORI. Lui, allora, dovrebbe avere memoria di queste operazioni. La persona che materialmente dava le istruzioni era questo dottor...

FIGNON. Sì, era quella che seguiva materialmente l'operazione e teneva i contatti col Banco di Roma perchè la Banca privata italiana non aveva la valuta per poter fare questi rimborsi. La valuta ce la dava la Banca d'Italia....

TEODORI. Questo dopo il 28 agosto o sempre?

FIGNON. Dal 16 luglio in avanti. Sempre.

TEODORI. La valuta....

FIGNON. La valuta ce la dava la Banca d'Italia tramite il Banco di Roma.

RASTRELLI. Come sa lei che era tramite Banca d'Italia?

FIGNON. C'entravano dalla Banca d'Italia.

RASTRELLI. Come fa a saperlo?

FIGNON. Perchè c'entravano da Milano.

Gli accordi erano qui a Roma e la valuta c'entrava a Milano

Pic. V/1

RASTRELLI. L'azione diretta era Banca d'Italia, Milano ...

FIGNON. Era tramite Banco di Roma, Milano. Grazie telefonava alla direzione centrale del Banco di Roma, diceva: io oggi devo ^{rimborzare} tre milioni e mezzo per queste partite, qua, mi servono tre milioni e mezzo di dollari, oppure 500 mila marchi. Allora la direzione centrale del Banco di Roma, cioè gli uffici di Puddu avvisavano la Banca d'Italia, là. La Banca d'Italia, ^{ma} diceva alla Banca d'Italia di Milano: pagate alla Banca privata italiana questa valuta contro incasso delle lire relative.

TEODORI. Tutta questa valuta che le perveniva alla Banca d'Italia a Milano tramite il Banco di Roma, questa valuta faceva parte dello stock dei cento milioni di dollari?

FIGNON. No, era valuta che compravamo, come banca di Sindona (chiamandola così perché ci comprendiamo meglio), pagando le lire.

TEODORI. Non faceva parte del prestito?

FIGNON. No, i cento milioni se li sono spesi subito.

TEODORI. Chi li ha spesi subito?

FIGNON. I signori di Sindona. Perché i cento milioni non sono stati dati alla banca, alle due banche; sono stati dati ad una banca delle Bahamas... Qualcosa è arrivato, poi mi pare sia andato a finire alla Finambro.

TEODORI. Dei prestiti Banco di Roma, questi non sono pervenuti né alle due banche separate, né alle banche unificate?

FIGNON. No, perché il prestito è stato fatto dal Banco di Roma di Nassau e quella li ha dati...

Pic. V/2

AZZARO. Alla Continental?

FIGNON. No, non li ha dati alla Continental, ... li ha dati alla... di Gaiman, si... quella poi ha fatto i versamenti che doveva fare. E' arrivata qualche briciola...

TEODORI. Dal momento in cui lei si è insediato, lei è stato fino al 27 settembre?

FIGNON. Anche oltre, anche durante il periodo della gestione Amrosoli per fare le consegne.

TEODORI. Dei due prestiti, Banco di Roma, eccetera, cento milioni e poi 62 miliardi di dollari...

FIGNON. Quelli sono entrati a noi.

TEODORI. Ecco, quali sono entrati alle banche?

FIGNON. 62, 63 miliardi sono entrati alla nostra banca, cioè alla banca di Milano, perché quello era un rapporto che le due banche di Milano avevano fatto alla Finambro. La Banca d'Italia disse, io arrivato lì e quattro mi non ce n'erano perché già la Banca d'Italia aveva fatto una anticipazione alle due banche ma quelli se li erano già mangiati perché arrivavano i depositanti e c'erano le code che volevano i rimborsi... Di fatti, lo stesso giorno 8, il Banco di Roma rilevò questo rapporto di 63 miliardi circa che le due banche avevano con la Finambro ed entrarono in possesso di questi 63 miliardi, che sono serviti per andare avanti nella gestione delle due banche.

TEODORI. Quindi, il dottor Puddu non ha messo piede nelle due banche il giorno 27

FIGNON. No, no.

TEODORI. Lui è stato a Milano, lei dice, il 16 luglio?

Pic. V/3

FIGNON. Il 16 luglio, senz'altro.

TEODORI. Ricorda altri periodi nel frattago in cui ci sono stati il dottor Puddu o altri dirigenti centrali del Banco di Roma presso le due banche?

FIGNON. Il giorno in cui c'è stata l'assemblea, mi ricordo che è venuto ^{quello} ~~no~~, che è quello che seguiva l'ufficio partecipazioni, il direttore centrale sovrintendente alle partecipazioni. Perché la banca era già considerata una partecipazione in quanto questi erano ^{gli} ~~gli~~ accordi.

TEODORI. Lei, questo tabulato che il dottor Puddu ha definito sotto l'intestazione "operazione Finabank", (perché questa è stata la sua testimonianza), non ne ha memoria?

FIGNON. Di questo tabulato?

TEODORI. Sì.

FIGNON. No, no, assolutamente.

TEODORI. Cioè, per quanto è a sua conoscenza, esclude che questo tabulato sia uscito da qualche cassetto della banca privata finanziaria e della banca unione?

FIGNON. Io lo escludo; io non gliel'ho dato, salvo che lui non sia riuscito ad averlo... che non glielo abbia dato Grazia, non lo so. Non lo so perché io non l'ho mai visto, indipendentemente dal fatto che c'erano dei nomi o no. Una copia del conto corrente con le varie scadenze, io non l'ho vista. Può darsi che quando è venuto il giorno 27... perché ho detto che il giorno 27 il ^{signor} Grazia, che era presso di me e che seguiva l'estero, sia stato insieme a Puddu e Trancredi Bianchi. Quindi può darsi che glielo abbia dato lui.

TEODORI. Comunque il signor Grazia non le ha dato notizia di aver consegnato un documento analitico relativo ai depositi della Finabank?

Pic. V/4

FIGNON. No.

TEODORI. All'indomani della riunione del 28 agosto, lei ha istruzione da parte del Banco di Roma di rimborsare questi...

FIGNON. Mi è stato fatto un nuovo telexscritto in sostituzione di quello che mi era stato fatto in luglio, escludendo Finabank. Quindi...

TEODORI. Il telexscritto riguardava le cose da non rimborsare?

FIGNON. Da non rimborsare.

TEODORI. Per intenderci, il cordone sanitario?

FIGNON. Sì, il cordone sanitario, esatto. Cioè tutte le banche estere che avevano depositi presso quelle banche lì, che non dovevano essere rimborsate. Questo elenco del 16 o 20 luglio, adesso la data non me la ricordo, come teneva anche Finabank, ⁱⁿ quello che mi è stato fatto, invece, alla fine di agosto, era stata eliminata ^{la} Finabank; quindi, praticamente, confermando ciò che mi aveva detto l'avvocato Barone al telefono...

TEODORI. Quindi, lei ricorda se a partire dal momento in cui riceve questo telex ci sono stati dei rimborsi sulla Finabank?

FIGNON. Pense di sì; adesso circa l'entità, il come e il quando non saprei dire perché, ripeto, il telexscritto lo trasferivo agli uffici competenti, in modo particolare, e Grazia che so ritornava agli uffici esteri e loro si regolavano in conformità.

TEODORI. Quindi, dovrebbe essere il dottor Grazia che può avere memoria del come e quando... perché lei prima ci ha detto (mi pare rispondendo al presidente) che i rimborsi avvenivano sulla parola...

FIGNON. Sulla richiesta di questo funzionario, distaccato presso Finabank. La ri-

chiesta la faceva lui personalmente; la faceva direttamente a Graia.

TEODORI. Il signor Boillat faceva una richiesta direttamente...

FIGNON. Diceva: domani o dopodomani scadono su sei depositi, rimborsatevi questi.

TEODORI. Sarà risultato anche dalle contabili... queste scadenze?

FIGNON. E' ovvio, è indubbio; ci sono tutte le lettere, tutte le contabili, tutta la corrispondenza relativa. La richiesta veniva fatta per telefono perché c'era la questione che Boillat doveva dire quali tipi di depositi dovevano essere rimborsati, secondo il Banco di Roma. Lo diceva prima perché per i rimborsi all'estero ci sono i due giorni di valuta se io rimborso oggi, infatti, 27 gennaio, ciò va fatto con valuta al 30 gennaio. L'operazione materialmente si fa il giorno 30 e se c'è un giorno festivo in mezzo si salta e si va al 31 o all'1.

TEODORI. Lei non ricorda approssimativamente di questa via libera data alla somma totale di 42 meno 7 milioni di dollari di depositi Finabank, lei non ricorda, nel periodo di sua pertinenza, grosso modo, quanti ne sono stati rimborsati? La cosa singolare è che in questi quindici giorni arrivano a scadenza che probabilmente erano depositi di un anno, due o tre, questo l'ha detto anche lei, mi pare?

FIGNON. Erano depositi vecchi, però i depositi vengono fatti a tre, sei, dodici mesi, a seconda... Quindi, quando scadono i tre mesi scadono per un rinnovo di altri mesi.

TEODORI. C'è una concentrazione di scadenze in questo periodo?

FIGNON. Può darsi, comunque guardi che i rimborsi fatti fuori dalle scadenze non credo ne siano stati fatti.

Lei deve pensare che già la Finabank era ferma perché fino al 15 agosto non si è rimborsata una lira.

ZORZI 6/1

TEODORI. Quindi, l'accumulo di scadenze già avvenuto in precedenza. Quindi, diciamo, in particolare potrebbe darsi - adesso io sto cercando di ragionare ad alta voce - che, se questa cifra che poi il dottor Puddu ha inserito nel suo riepilogo, di 42 milioni di dollari, è stata rilevata il 16 luglio, può darsi che ci siano state tutte le scadenze da quel periodo fino a ...

FIGNON. Erano scadenze magari già maturate e maturande; quelle fatte al 16 luglio c'erano scadenze maturate e maturande, perché non so se hanno fatto dei rimborsi prima che io arrivassi, ma ho l'impressione di no perché non avevano un soldo. Quindi, non so come potevano fare a rimborsare. C'erano difficoltà a rimborsare i depositanti italiani, immaginarsi l'estero, non ci pensavano nemmeno.

TEODORI. Un'ultimissima domanda, poi lascio la parola ai miei colleghi. Lei di questo famoso tabulato, non so, ne ha sentito parlare, non ne ha sentito parlare? Ha fatto qualche supposizione? Cioè, lei avrà visto anche le pratiche contabili, più o meno letite o illecite presso le due banche siondiane, quindi avrà fatto delle supposizioni, visto che se ne è parlato molto.

FIGNON. Guardi, delle supposizioni le posso fare, anche perché ho delle...

PRESIDENTE. Veramente, allora, formuliamo la domanda in modo diverso, perché la supposizione non è un fatto.

FIGNON. Non posso testimoniare con mie supposizioni.

CARANDINI. Qui sì.

TEODORI. Chiediamo il suo parere di tecnico ...

PRESIDENTE. Fuori della testimonianza.

TEODORI. ... in particolare di tecnico che ha avuto una particolare esperienza delle due banche sioniane in quel periodo.

ZORZI 6/2

PRESIDENTE. Allora, lei risponde dando l'opinione di un tecnico, non una testimonianza.

FIGNON. La testimonianza no perchè i fatti non li conosco. Ritengo che il grosso di questi depositi fossero somme di pertinenza di italiani, residenti qui in Italia, che avevano trasferito i fondi all'estero. I nominativi non glieli so dire, non posso fare nessuna supposizione.

TEODORI. E può darsi - questo lo dico io -, può darsi che questo tabulato fosse un tabulato - perchè lei, durante il periodo di permanenza a Milano ne avrà viste molte di queste cose, immagino - può essere un tabulato della privata finanziaria o della unione...

FIGNON. Con i nomi?

TEODORI. No, adesso i nomi non mi interessano. Potrebbe essere un tabulato di andata presso la Finabank; cioè, c'erano dei documenti di questo tipo.

FIGNON. No, ma nemmeno, perchè...

TEODORI. Ha capito? Di trasmissione.

FIGNON. Sì, sì, di trasmissione. No, tecnicamente non sarebbe nemmeno possibile un affare del genere, perchè il trasferimento all'estero era fatto mediante operazioni di bonifici, quindi è un bonifico vero e proprio. Poi l'estero questi soldi li rimanda - praticamente sono due bonifici che si annullano - in Italia, depositando i quattrini in Italia al nome della banca e con una scadenza X secondo gli accordi che ha preso con il cliente, perchè le scadenze sono in relazione ai tassi che si pagano: scadenze più lunghe, tassi più alti, scadenze più brevi, tassi meno alti.

TEODORI. Un'ultimissima domanda: lei ha mai sentito parlare di uno studio finanziario del dottor Vittorio Braga, che ha sede a Roma in via Veneto, incaricato dalle banche sioniane di fare trasferimenti sull'estero?

ZORZI 6/3

FIGNON. Non ho mai sentito parlare dello studio Braga. C'era il direttore - questo ve lo posso dire perchè l'ho anche detto ai magistrati a Milano - c'era il direttore della Finabank il quale veniva ogni settimana, ogni mese, ogni quindici giorni - non so - a Roma e a Milano, andava dentro le due filiali delle banche e trattava con i clienti questi trasferimenti. Perchè lo so? Perchè questo signore ha avuto la faccia tosta di venirmi a trovare, dice: "Io posso continuare a far questo?". "Ma nemmeno per ridere - ho detto - io non consento!". "Allora vado in albergo". "Vada in albergo, si prenda un appartamento in affitto, ma presso le banche, finchè ci sono io, lei questo non lo fa".

TEODORI. E questo è il direttore della Finabank: ricorda il nome?

FIGNON. No adesso non lo ricordo, se me lo dice può darsi...

SARTI. Gregorio?

FIGNON. No, questo è di Roma.

AZZARO. Neusbauer?

FIGNON. Mi pare, mi pare che fosse Neusbauer, il quale - questo l'ho detto anche al giudice Urbisci, lo posso dire anche a voi, non c'è niente di straordinario - venuto a chiedermi di continuare a fare, gli ho detto: "Nemmeno per idea". Quindi, ecco perchè poco fa ho detto che sono quattrini di italiani trasferiti all'estero.

PRESIDENTE. Non c'è niente di straordinario, c'è solo il fatto che gli imbroglioni non sono soltanto in Italia, ma in Svizzera si vede che ce ne sono di più.

FIGNON. Ah, ce n'è di più, di più, sotto questo punto di vista, poi, specialmente.

CARANDINI. Dottor Fignon, un'autorevole testimonianza resa davanti a questa Commissione ha stabilito con estrema certezza qual'era la sua posizione presso la Banca privata - diciamo - italiana, per semplicità anche se poi è diventata ...

FIGNON. Ci comprendiamo.

ZORZI 6/4

CARANDINI. Ci comprendiamo. In altri termini, è stato affermato che il Banco di Roma non aveva in gestione la Banca privata italiana, tant'è vero che lei è stato cooptato dal consiglio d'amministrazione, se non vado errato, per poter, a termini di statuto della Banca privata italiana, svolgere la sua mansione, se non sbaglia, di amministratore delegato.

FIGNON. Di amministratore delegato della Banca unione.

CARANDINI. È stato anche affermato che i rapporti tra il Banco di Roma e la nuova amministrazione - per così dire - instaurata presso la Banca privata italiana, questi rapporti derivavano, per così dire, dal fatto, non soltanto dalla necessità di controllare questa Banca privata italiana per i noti motivi di carattere economico, ma per invito della Banca d'Italia al Banco di Roma di esercitare, per così dire, una specie di supervisione che spetterebbe alle banche di interesse nazionale quando la Banca d'Italia affida loro questo compito. Ma è stata affermata molto nettamente la sua piena e totale autonomia nel luogo in cui lei era stato distaccato. La sua testimonianza contraddice un po' questa posizione perchè lei ci ha chiarito molto bene, molto sinceramente, che la sua era un'autonomia - come lei l'ha definita - guidata.

FIGNON. Telecomandata.

CARANDINI. Telecomandata. Richiamo l'attenzione della Commissione su questo fatto che contraddice nettamente l'autorevole testimonianza cui mi sono riferito.

Volevo poi da lei sapere esattamente il nome e la cittadinanza del signor - adesso lei mi dirà il nome - che lavorava presso il Banco di Roma di Lugano.

FIGNON. Sì, il nome mi pare che sia Buallà o qualcosa del genere.

CARANDINI. Buallà.

FIGNON. Buallà, . . .

CARANDINI. Buallà, io lo scrivo in italiano, tanto per intenderci.

FIGNON. Credo che sia scritto anche con la "i" greca.

CARANDINI. Vorrei chiederle: questo signor Buallà era un cittadino svizzero, che le risulti?

ZORZI 6/5

FIGNON. Non lo so.

CARANDINI. Comunque era funzionario del Banco di Roma sede di Lugano.

FIGNON. Della Svizzera di Lugano.

CARANDINI. A lei risulta che questo signor Buallà avesse rapporti con la Finabank, cioè fosse funzionario della Finabank, amministratore della Finabank, sindaco della Finabank?

FIGNON. Non mi risulta.

CARANDINI. Non le risulta, ma non può escluderle.

FIGNON. Non mi risulta.

CARANDINI. Bene. Ecco, allora la prima domanda che le faccio e che ha carattere tecnico-legale - non le nascondo la mia quasi assoluta ignoranza in questa materia e quindi se mi esprimerò in modo impreciso lei potrà correggermi o colleghi più esperti di me potranno farlo - ma come si conciliava questa sua figura di amministratore delegato di una banca con questa figura di amministratore fiduciario che prende ordini, tutto sommato, da un'altra banca ad essa totalmente estranea?

FIGNON. Si concilia con questo: data la situazione nella quale si era venuta a trovare la Banca finanziaria..

ASSENZA VII/1

CARANDINI. Scusi, per evitare una risposta che non sia corrispondente alla mia domanda devo dirle che non le chiedo i motivi di merito, che ci sono noti, ma le chiedo, dal punto di vista del diritto, come potesse conciliarsi questa sua figura e come lei abbia interpretato questo suo ruolo che, se non sbaglio, contraddiceva l'autonomia di diritto che lei aveva e che doveva anche in qualche modo rispettare. Non so se ha capito bene la domanda.

FIGNON. Sì, sì, mi sono reso perfettamente conto: solo che veniva equiparato il mio ingresso in queste banche ^{a quelli} non del liquidatore ma quello che va a fare le operazioni; viene sciolto il consiglio d'amministrazione e si nomina un gestore, di nomina della Banca d'Italia, che va a vedere come stanno le cose.

CARANDINI. Ma non era stato sciolto il consiglio d'amministrazione.

FIGNON. No, non era stato sciolto, non è stato fatto questo atto, come è stato fatto così in altre banche..

CARANDINI. Ma lì non era stato fatto.

FIGNON. Lì, invece, è stato trovato questo sistema in quanto aveva una... nel tempo era limitato in quanto poi è stata fatta la fusione al 30 luglio.

CARANDINI. Sì, va bene, ma lei si rendeva conto che assumeva, comunque, ogni responsabilità di fronte alla legge e di fronte ai depositanti?

FIGNON. Mi rendevo conto che assumevo ogni responsabilità e...

CARANDINI. Quantunque questa responsabilità fossero condivise, in realtà, da funzionari del Banco di Roma.

FIGNON. Del Banco di Roma e della Banca d'Italia.

CARANDINI. Posso chiederle se questo aspetto è stato trattato, poichè io non ho letto la deposizione...

ASSENZA VII/2

FIGNON. E' stato trattato a Milano, presso la magistratura, dal giudice Urbischi, e mi ha prosciolto.

PRESIDENTE. E' difficile costruire, dal lato giuridico, un simile rapporto. Non esiste...

CARANDINI. Vero signor presidente, non esiste.

PRESIDENTE. ... una figura giuridica che permetta di riassumere questa situazione di fatto: era un rapporto di ordine economico-finanziario; il Banco di Roma metteva i suoi uomini lì perchè aveva degli interessi, ma, dal lato giuridico, tendeva nettamente a distinguere se stessa dalla banca presso cui mandava i propri uomini. Questo è il fatto. Il collega Carandini non intendeva contestare il profilo giuridico, diciamo così, ma poneva in risalto il contrasto tra il fatto che si trattava, cioè, di una gestione praticamente diretta da istruzioni di dirigenti del Banco di Roma e la natura giuridica del rapporto, perchè questo è il presupposto.

FIGNON. Della mia posizione.

CARANDINI. E poi mettevo in evidenza la contraddizione tra la testimonianza cui alludevo e...

PRESIDENTE. Fignon era l'amministratore delegato pienamente autonomo, dal lato giuridico, della banca.

CARANDINI. La seconda domanda che volevo farle è questa: da chi lei aveva avuto istruzione di pagare su autorizzazione di questo signor Boyllat che poi passava l'autorizzazione al dottor Grazia?

FIGNON. Dall'avvocato Barone

ASSENZA VII/3

CARANDINI. Lei l'ha svuta dall'avvocato Barone.

FIGNON. Dall'avvocato Barone, amministratore delegato.

CARANDINI. Esiste un'autorizzazione verbale o un'autorizzazione scritta?

FIGNON. Verbale.

AZZARO. Il telex del 28 agosto.

FIGNON. No.

CARANDINI. No, il telex non c'entra, non mi riferisco in particolare ai 3 milioni e 37, mi riferisco al fatto che il teste ha dichiarato che aveva avuto istruzioni di pagare su autorizzazione del signor Boyllard che passava l'autorizzazione al dottor Grazia.

FIGNON. Su richiesta del signor Boyllard.

CARANDINI. Benissimo, quindi, è stato l'avvocato Barone che le ha telefonicamente trasmesso quest'autorizzazione. In che data, più o meno?

FIGNON. Quando mi ha telefonato; il 12 agosto, mi pare che abbia avuto la telefonata; cioè, quando mi ha dato le prime istruzioni di pagare i primi 3 milioni di dollari circa.

CARANDINI. Ho capito; e questa istruzioni...

FIGNON. Per dirmi "paghi bene", perchè noi abbiamo mandato lì un nostro funzionario dalla Svizzera, dal Banco di Roma per la Svizzera, il quale va lì e quelle partite che non sono certe, regolari, le esclude, non chiede il rimborso.

CARANDINI. Bene. Ora il compito di questo signor Boyllard...

TEODORI. Mi scusi, onorevole Carandini, non voglio interromperla, ma vorrei chiedere se il dottor Fignon ha detto: "quel funzionario Boyllard è stato mandato lì per conto nostro".

FIGNON. Per conto del Banco, sì, lo dico "nostro" perchè sono del Banco di Roma.

PRESIDENTE. Del Banco di Roma di Lugano.

ASSENZA VII/4

CARANDINI. Questo è chiarissimo, l'ha già detto.

FIGNON. Io faccio confusione nel dire "nostro", e parlo del Banco di Roma, per che sono stato 40 anni, da impiegato a direttore centrale, nel Banco di Roma. Quindi, per me, quella banca lì è stata una triste esperienza.

CARANDINI. Veniamo più precisamente ad altri punti. Dopo il 24 di agosto vi è stata una sanatoria per il pagamento dei 3 milioni precedenti e poi è stata esclusa da quell'elenco la Finabank, con il che, implicitamente si riconosceva il diritto di Finabank a vedere rimborsati...

FIGNON. I depositi.

CARANDINI. ... previo controllo di regolarità.

FIGNON. Beh, questo il telescritto non lo dice.

CARANDINI. Va bene, ma lo dice un verbale della Banca d'Italia. Ora, questo controllo di regolarità doveva evidentemente avere un duplice carattere: un carattere valutario, poichè si doveva pagare a non residenti e doveva avere anche...

FIGNON. No, no, si pagava ad una banca estera, si rimborsava un deposito ad una banca estera, non si pagava a nominativo ics.

CARANDINI. Bene, adesso verrò anche a questo. Vi era, però, evidentemente, un problema di regolarità contabile, detto o non detto, perchè lei, tra i tanti testimoni che ci hanno parlato di questa Banca privata italiana, ha confermato che, dal punto di vista contabile, esisteva in quella banca una situazione disastrosa per la regolarità delle scritture

FIGNON. Ah, sì, sì, senz'altro.

ASSENZA VII/5

CARANDINI. Quindi, evidentemente, si trattava di fare un duplice controllo: un controllo di un certo tipo che possiamo anche riassumere definendolo un controllo sul fatto che fossero depositi della Finabank - poi vedremo che tipo di depositi - e poi un controllo di carattere contabile che, evidentemente, era affidato a voi, perchè lei doveva accertare, localmente, che vi fossero quelle scadenze.

FIGNON. Esatto.

CARANDINI. Lei ha effettuato questi controlli e le è capitato di trovare...

FIGNON. No.

CARANDINI. Non ha mai trovato, per quanto riguarda i depositi di Finabank, alcun deposito che non fosse...

FIGNON. Che non fosse regolare.

CARANDINI. ... regolare dal punto di vista contabile.

FIGNON. Contabile.

CARANDINI. Erano tutti regolari. Quindi, le irregolarità riguardavano altre parti.

FIGNON. Riguardavano altre banche.

CARANDINI. Naturalmente finchè lei è rimasto lì.

FIGNON. Mi pare... adesso... mi pare che ci fosse un deposito che non era chiaro ed è rimasto lì, non è stato toccato perchè non si sono messi d'accordo i nostri della Banca privata e quelli della Finabank.

CARANDINI. Benissimo: io cerco di ricostruire sulla base di quello che lei ha detto, come le ho già detto e ripeto, non sono un tecnico bancario. Il signor Boyllat eseguiva un certo tipo di accertamento presso la Finabank, trasmetteva la sua autorizzazione al dottor Grazia, il dottor Grazia la ritrasmetteva a lei e lei provvedeva a pagare...

FIGNON. No, non trasmetteva niente a me faceva tutto lui.

CARANDINI. Bene, faceva lui presso la Banca privata italiana. La regolarità contabile, quindi, veniva evidentemente accertata dal dottor Grazia...

FIGNON. Dagli uffici.

CARANDINI. Dagli uffici del dottor Grazia. Questi depositi che erano depositi fiduciari, non è vero?

FIGNON. No, no, erano depositi della Finabank. Il deposito fiduciario ha una altra...

CARANDINI. Ecco, mi vuole precisare questa differenza?

FIGNON. Quello è un deposito, la Finabank ha mandato a noi 3 milioni di dollari con scadenza al 15 aprile, noi non sappiamo di chi sono questi dollari, nè dobbiamo saperlo.

PRESIDENTE. Ma nel verbale di questa famosa riunione che autorizzò il pagamento è detto in modo esplicito: "depositi fiduciari": noi abbiamo fatto molte ricerche per venire a capo del significato.

FIGNON. Il deposito fiduciario è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Però, erano definiti così in quella riunione in cui si autorizzò il pagamento.

FIGNON. Alla riunione della Banca d'Italia io non c'ero.

CARANDINI. Scusi, dottor Fignon, come lei può dire che non erano depositi fiduciari?

FIGNON. Il deposito fiduciario si ha quando io mando alla banca una milione e dico: questo milione dallo a pinco pallino o alla società b), c), d), a mio rischio e pericolo; a te, per questo servizio, faccio fare...

ASSENZA VII/6

PRESIDENTE. Può essere fiduciario anche quando si danno i denari perchè la banca li impieghi come crede: in operazioni di speculazione, investimenti...

ASSENZA VII/7

FIGNON. A nostro rischio e pericolo sempre.

CARANDINI. No, a rischio e pericolo della Finabank, perchè qui si fa l'ipotesi che fossero depositi fiduciari della Finabank che poi impiegava presso la Banca Privata o presso la Banca Unione, poi diventate banche... A lei questo non risulta?

IOCCA VIII/1

FIGNON. No, non risulta; sono risultati depositi fiduciari all'inverso e cioè che la Banca Privata mandava alla Banca "X" di Berna tre milioni di dollari con l'indicazione di darli ad Arana.

CARANDINI. Mi sembra che questo non contraddica, perchè mi sembra di capire che i depositi fiduciari erano presso la Finabank, la quale poi li impiegava presso la Banca Privata Italiana che non aveva da sapere la natura del deposito fiduciario. Però, lei non può escludere che fossero depositi fiduciari presso la Finabank che venivano poi impiegati...

FIGNON. Da altri, perchè poi la Finabank li impiegava presso di noi.

CARANDINI. Perfettamente.

FIGNON. Questo non lo posso dire. Da dove venissero questi depositi, non lo so.

CARANDINI. Quali indicazioni ricavano dal punto di vista amministrativo e contabile questi depositi?

FIGNON. In che senso?

CARANDINI. La Finabank depositava presso la Banca Privata Italiana un milione di dollari - supponiamo - . Quali indicazioni recava questo deposito?

FIGNON. Si faceva l'accredito nel conto corrente intestato alla Finabank con scadenza "X".

CARANDINI. Recava un numero?

FIGNON. Sì, il numero del conto corrente intestato alla Finabank; non ci sono numeri in Italia.

IOCCA VIII/2

CARANDINI. Quindi, la Finabank depositava in una certa data a tre mesi presso la Banca Privata Italiana...

FIGNON. Un milione di dollari.

CARANDINI. Ecco, e voi come identificavate questo deposito? Sulla base della scadenza?

FIGNON. Sulla base della scadenza.

CARANDINI. E sulla base del numero della contabile?

FIGNON. No, solo sulla scadenza, perchè in base alla contabile di accredito che ci faceva la Finabank si faceva la scrittura presso la Banca Privata, come presso qualsiasi altra banca, si intestava il conto "Finabank", scadenza 15 luglio.

CARANDINI. Allora, se voi ricevevate, ad esempio un milione, con scadenza 15 luglio-30 agosto, questo milione per voi non aveva né nome né cognome.

FIGNON. No, era semplicemente Finabank.

CARANDINI. Lei ha già detto che la prima autorizzazione era pervenuta telefonicamente (quella di carattere generale, cioè "lei" - ^{Barone} lei - come amministratore delegato nella sua responsabilità, poi provvedeva il dottor Grazia), vi fu un'autorizzazione di carattere generale che fu data telefonicamente ...

FIGNON. Dall'avvocato Barone.

CARANDINI. ... Sì, ma poi le singole autorizzazioni, man mano che venivano a scadenza?

FIGNON. Una volta che era stata eliminata la Finabank dal cordone sanitario, al-

lora, gli accordi erano direttamente con la Finabank.

IOCCA VIII/

CARANDINI. Una volta eliminato il cordone sanitario, questi accertamenti del signor Beillat non si sono più svolti?

FIGNON. Sì che si sono svolti, sempre si sono svolti; la richiesta veniva sempre fatta da questo funzionario...

CARANDINI. Di scadenza in scadenza?

FIGNON. Man mano che andavano scadendo.

CARANDINI. Man mano che venivano a scadenza, sempre il dottor Grazia riceveva un'autorizzazione?

FIGNON. Riceveva la richiesta della Finabank tramite questo funzionario.

CARANDINI. In quale forma la riceveva?

FIGNON. Per via telefonica.

CARANDINI. Sempre telefonica?

FIGNON. Sì.

CARANDINI. Quindi, non esiste un pezzo di carta sulle autorizzazioni volta in volta? Sempre telefoniche?

FIGNON. L'autorizzazione era che il deposito non appartenesse a nominativi facenti capo al gruppo Sindona - questa telefonica-. Poi, la normale richiesta di rimborso veniva fatta scritta.

CARANDINI. Quindi, in pratica, sulla base di un giro di telefonate un funzionario del Banco di Roma che si sedeva a Lugano autorizzava pagamenti all'interno di quel credito complessivo della Finabank. Non esiste documento dal quale risulti che venissero compiuti accertamenti, perché non è da escludere che, se vi era questo vincolo valutario, anche dei depositi della Finabank potessero essere intestati a residenti italiani. Nulla le può escludere.

FIGNON. No, nessuno lo può escludere; l'accertamento era...

IOCCA VIII/

CARANDINI. Telefonico.

FIGNON. Era devoluto a questo funzionario. D'altro canto, pare che in banca molte cose si fanno al telefono.

CARANDINI. Lo so, ma questa era una situazione un po' peculiare, perché vi era stata addirittura una riunione presso la Banca d'Italia, presente il governatore.

FIGNON. Era un funzionario di fiducia del Banco di Roma.

CARANDINI. Sì, ma vi era stata anche - lei questo non lo sa - un verbale della Banca d'Italia in cui si diceva "previo accertamento di regolarità".

TEODORI. Quale Banco di Roma?

PRESIDENTE. Lo ha già detto, per lui è tutto Banco di Roma, anche quello di Lugano.

CARANDINI. Ora le rivolgo una domanda nella sua qualità di tecnico e rientra nelle congetture e valutazioni che lei rende alla Commissione non su fatti, ma su opinioni.

FIGNON. Su illazioni.

CARANDINI. Su illazioni. Lei ha detto che in Svizzera il segreto bancario è estremamente rigoroso; che dell'esistenza del tabulato lei è venuto a conoscenza dalle molteplici testimonianze rese. Lei è venuto a conoscenza dell'esistenza, non dico che l'abbia visto e l'esistenza del tabulato è inoppugnabile. E' circolato un tabulato.

FIGNON. Con i nomi.

CARANDINI. Alcuni hanno parlato di "lista", altri hanno parlato di "tabulato" con dei nomi.

FIGNON. Come di una cervello elettronica?

CARANDINI. Non sappiamo, un tabulato oggi si usa per l'informatica, ma può essere anche scritto a mano.

IOCCA VIII/5

Evidentemente, poiché questo tabulato ha costituito la base, ancorché non esaminato nei dettagli, di un accordo presso la Banca d'Italia di pagare alla Finabank, si suppone che esso recasse nomi, o comunque nominativi, magari non di persone singole, ma di aziende, di società, di banche, dai quali si riscontra che non appartenevano al gruppo Sindona. Ora, questo signor Beillat era un funzionario del Banco di Roma: se egli autorizzava, sia pure telefonicamente, al pagamento vuol dire che era in grado di accertare che quei depositi non fossero depositi di residenti o di residenti autorizzati.

FIGNON. Esatte.

CARANDINI. Ora, come può lei immaginare (e voglio sapere la sua opinione) che un funzionario di una banca italiana possa recarsi presso una banca svizzera e chiedere che gli fosse fatto vedere l'elenco dei clienti.

PRESIDENTE. Ma quello era un funzionario di una banca svizzera.

CARANDINI. Era un funzionario del Banco di Roma, presso il Banco di Lugano.

PRESIDENTE. No, il Banco di Roma di Lugano era una collegata al Banco di Roma.

FIGNON. Banco di Roma per la Svizzera, Lugano. Era una banca svizzera.

TEODORI. Era una banca del Vaticano, per essere precisi.

PRESIDENTE. Operante in Svizzera.

TEODORI. La banca è del IOR.

FIGNON. Una parte.

TEODORI. Il 51 per cento è IOR.

FIGNON. Sì, sì.

CARANDINI. Comunque, aveva personalità giuridica svizzera.

IOCCA VIII/6

FIGNON. Sì.

CARANDINI. Come può immaginare che un funzionario di un'altra banca svizzera possa recarsi presso un'altra banca svizzera e chiedere informazioni?

FIGNON. La Finabank si trovava in una situazione in cui doveva accettare tutto, perché altrimenti saltava per aria, come poi è saltata per aria ugualmente.

CARANDINI. Allora lei deve supporre che la Finabank abbia dovuto, per così dire, "mollare il malleppo" e far vedere questo elenco a questo funzionario.

FIGNON. Ad uno svizzero, ad un funzionario di banca svizzera.

CARANDINI. Sì.

FIGNON. Io ho chiesto al signor Beillat di darmi l'elenco e lui mi ha detto "no, io l'elenco non lo posso dare". Io gli ho detto "questo accertamento voglio farlo io, mi dia l'elenco dei depositanti". Lui mi ha detto "non lo posso dare perché, in Svizzera, se io tiro fuori i nomi dei depositanti, vado in galera". Questo l'ho detto anche al giudice Urbisci.

CARANDINI. Mi sembra che questo Beillat abbia svolto un ruolo importante.

Lei ha detto molte onestamente: "Io ritengo che il grosso di questi depositi della Finabank fossero intestati a residenti Italia, quindi a persone che avevano esportato illecitamente valuta italiana all'estero".

FIGNON. Allora però...

CARANDINI. Sì, le se, solo erano/sanzioni di carattere amministrativo.

FIGNON. C'è da tenere presente anche questo.

CARANDINI. Allora, le posso chiedere sulla base di quale fatto...

IOCCA VIII/7

FIGNON. L'ho detto: il direttore della Finabank che è venuto da me a chiedermi se potevo venire un giorno a Roma e un giorno a Milano presso i locali della banca a intrattenere i suoi clienti, i suoi clienti li aveva in Italia. L'ho detto poco fa.

CARANDINI. Questa è l'unica circostanza...

Predd. IX/1

FIGNON. ... che mi fa arrivare a questo.

CARANDINI. Non vi sono altre circostanze?

FIGNON. Non ho altri elementi da poter dire.

CARANDINI. Quindi, sulla base di questi viaggi...

FIGNON. Se quello viene e mi chiede: "Io così parlo con i miei clienti"; i suoi clienti sono in Italia, quindi sono residenti in Italia. E' gente che ha mandato valuta all'estero.

CARANDINI. Allora lei conferma che questo signor ^{Boillet} ~~Buelli~~ (2)...

FIGNON. Quello è il funzionario del Banco di Roma Svizzera.

CARANDINI. ... le ha detto che aveva l'elenco dei depositanti della Finabank, ma naturalmente non glielo ha voluto dare.

FIGNON. Non mi ha detto che lui lo aveva; mi ha detto: "Non glielo posso dare, perché dalla Svizzera...

CARANDINI. Se uno dice: "Non glielo posso dare", significa che lo ha.

Predd. IX/2

FIGNON. Be', domani poi dice: "Non l'ho detto che lo avevo". Non mi ha detto che lo aveva; mi ha detto: "Non posso dirle chi sono in quanto altrimenti andrei in galera".

PRESIDENTE. Purtroppo non possiamo sentirlo.

FIGNON. Ma io mi devo mettere a posto, perché, anche se non ho giurato, dico la verità.

PRESIDENTE. Nemanche i magistrati di Milano lo hanno sentito.

FIGNON. No, non hanno potuto sentirlo.

PRESIDENTE. E se volontariamente lo facesse?

FIGNON. Non lo farebbe mai.

PRESIDENTE. Possiamo chiedergli se vuole collaborare con il Parlamento italiano.

FIGNON. Sarà difficile.

SARTI. Dottor Fignon, ho alcune domande specifiche da farle. Le prime due sono di ordine generale.

Pradd. IX/3

Qual era il rapporto intrattenuto, dopo le sue dimissioni con il Banco di Roma e con i suoi uomini?

FIGNON. Da pensionato. Al Banco di Roma vado una volta ogni mille anni.

SARTI. Cioè ha rapporti casuali?

FIGNON. Rapporti normali, casuali.

SARTI. Perché si dimise dal Banco di Roma?

FIGNON. Perché ero stanco di lavorare.

SARTI. Non per contrasti, e seguito anche di questa vicenda, sentendosi abbandonato?

FIGNON. E' una vicenda che mi ha molto rattristato e mi ha fatto soffrire e che molto probabilmente ha contribuito. Ma non è stata questa la ^{causa} principale. Mi ero stancato di lavorare ed ho dato le dimissioni.

SARTI. Lei ha dichiarato, sia qui che in altra sede, che il dottor Barone le assicurò categoricamente, il 12 agosto, di essere certo, non di avere messo in atto accertamenti bensì di essere lui certo che i depositi da rimborsare non appartenevano né a Sindona né a società del suo gruppo.

Pradd. IX/4

FIGNON. Non ho detto così.

SARTI. Lei ha reso questa testimonianza al giudice, in questi termini: "Barone mi assicurò categoricamente, il 12 agosto," - e non, come lei ha risposto all'onorevole C. Randini, di aver messo in atto - "che i depositi da rimborsare non appartenevano né a Sindona né a società del suo gruppo".

FIGNON. Molto probabilmente mi avrà detto così; però questo è stato prelevato da un contesto di deposizione, perché Barone avrà aggiunto: "... in quanto ho mandato il questo signor Boillat, il quale mi ha riferito così".

SARTI. a io desidero sapere la sua versione.

FIGNON. Può darsi che mi abbia detto così. Se allora eravamo più vicini al 1974, oggi sono passati quasi sette anni e quindi può darsi che qualche particolare io non lo ricordi. Allora, quando l'ho detto, eravamo più vicini - deve essere stato nel 1977 o nel 1978 - al 1974 e ricordavo meglio di adesso. Può darsi che Barone mi abbia detto: "Ti posso assicurare che non ci sono, in quanto me lo ha detto Boillat, che abbiamo mandato il apposta



per questo".

Irudu. IX/5

SARTI. Lei ha riferito poc'anzi di essere ora in grado - o forse anche dopo, ma dopo molto tempo - di congiungere il tabulato dei 500 con esportatori di capitali italiani.

FIGNON. Non sono in grado; lo deduco; è una mia illazione, ho detto.

SARTI. Rispetto a questa sua illazione, come non è, invece, determinata, anziché essere un'illazione, una congiunzione?

Lei va alla Banca privata italiana ed accerta due fatti. Accerta che vi è un ufficio in cui vi sono tre signorine adette all'esportazione di capitali (parlo sempre di sua testimonianza).

FIGNON. Sì, e lo confermo.

SARTI. Ed annulla subito questo atto. Questo lo accerta dopo 20 giorni della sua permanenza presso la Banca privata italiana.

FIGNON. Qualche giorno di più.

SARTI. Dopo circa 20-25 giorni accerta questo fatto.

FIGNON. È stato accertato perché una di queste tre signorine è stata trovata mentre portava al quarto piano, dove era l'ufficio di Milano, 20 o 21 milioni (non lo so con esattezza). Le ha chiesto chi l'ha lasciata partire (perché non l'ha acchiappata io): "Cosa sono questi quattrini, dove li ha presi?". Quella ha detto; allora l'ha fermata, l'ha fatto portare di sopra; le ho fatto versare i 23 milioni ed ho fatto sciogliere l'ufficio.

Irudu. IX/6

SARTI. Cioè i 23 milioni, lei dice, erano in saldo delle provvigioni che spettavano per queste esportazioni.

FIGNON. Delle provvigioni.

SARTI. Lei, pertanto, accerta in luogo, in quel momento, in quella situazione, con altri elementi, che vi è una struttura organizzata per l'esportazione di capitali e quando entrano in discussione questi pagamenti, questo tabulato, non congiunge i due fatti? No, li congiunge non come deduzione tecnica che poco fa ha reso il collega Carandini, bensì come deduzione oggettiva, specifica, in quel momento in cui, accerta che vi è questa struttura organizzata per l'esportazione. E non le viene in mente che alla Finbank ci sono i conti degli esportatori italiani?

FIGNON. Può darsi che in mente mi sia venuto e può darsi che in mente mi venga anche oggi.

SARTI. Allora, non oggi. In quel momento in cui lei ha operato.

Pradd. IX/7

FIGUCCO. Può darsi che mi sia venuto in mente anche in quel momento in cui operavo; ma non potevo collegare che quei depositi erano quelli che la Rimbank faceva presso la Banca privata italiana. L'altro conto, in quel momento non vi era alcuna penalizzazione.

SARTI. Non è vero. C'erano delle sanzioni amministrative, che sono divieti elettivi, anche se meno pregnanti e meno dissuasivi.

FIGUCCO. Comunque questo fatto fu portato a conoscenza degli ispettori della Banca d'Italia, i quali erano sul posto ed erano pubblici ufficiali. Quindi, non spettava a me andare avanti. Io potevo concludere, immediatamente...

SARTI. Non concludere, bensì verificare, sulla base di questo, la regolarità dei pagamenti della Rimbank.

FIGUCCO. Che cosa verificavo? Quelli facevano 20 milioni, quello 30 mila dollari, 100 mila dollari, 50 mila dollari. Se i depositi sono di 40 milioni di dollari, come faccio a vedere se sono tutti questi o se non sono tutti questi?

SARTI. Ma lei era l'unico amministratore delegato.

FIGUCCO. Eh, lo sono stato, purtroppo!

Pradd. IX/8

SARTI. Lei aveva la responsabilità dei pagamenti, perché lei ha avuto altre imputazioni per la gestione, dalle quali è stato prosciolto...

FIGUCCO. Con formula piena.

era o che quello di...

SARTI. ... ma il compito morale/... i scusi, il mio non è un giudizio ma solo una domanda. Il dottor Carli, infatti, dice: "Spettava ai funzionari del Banco di Roma insediati presso la Banca privata italiana ed a quelli che ne seguivano le vicende accertare la regolarità dei conti fiduciari".

FIGUCCO. Dei conti fiduciari. Questi non erano conti fiduciari bensì depositi della Rimbank presso di noi. Se erano fiduciari non lo potevamo sapere; lo potevamo sapere la Rimbank. Ed infatti non è stato rimborsato. Poi è stato detto di rimborsare e la Banca d'Italia ha aderito a rimborsare. Che cosa dovevo fare io?

SARTI. Lei non solo non viene messo in sospetto da questa situazione, allora, ma il giorno 19 agosto - un giorno importante per lei - riceve contemporaneamente tre telefonate.

FIGUCCO. Il 19 agosto?

SARTI. Il 19 agosto. Riceve la telefonata di Barone per sapere se ha fatto i pagamenti, per dire: "D il 12 agosto ad oggi sono stati fatti questi pagamenti?" - che, lei qui ha aggiunto, erano già scaduti (come se si potessero fare dei pagamenti di conti non scaduti)...

Fr. dd. IX/9

FIGNON. Non i pagamenti erano scaduti; erano scadute le scadenze dei conti della banca.

SARTI. Sì, in questo senso. Poi, dopo mezz'ora, riceve una telefonata del professor Ventriglia che chiede come mai è stato fatto questo rimborso.

FIGNON. Ed ho risposto per iscritto.

SARTI. Ma non voglio parlare di questo, che già è conosciuto. Poi, la stessa sera, riceve una telefonata dell'avvocato Guidi. Cioè i tre amministratori parlano, nella stessa giornata, di questo fatto rispetto a tutta la situazione drammatica di gestione in quel momento (miliardi da pagare, insolvenze, situazioni, contabilità eccetera). Non le viene in quel momento, come collegamento logico, se, per la considerazione seguente: rispetto a questi pagamenti che sono regolari, che sono stati fatti solo per 3 milioni di dollari (che in fondo non è una cifra immensa rispetto alla situazione complessiva che viene avanti), come mai le pesa di pressioni, di informazioni? Era nell'ordine dei noti dissidi del Banco di Roma o essere perché in quel momento era in gioco una questione importante, non solo per la città?

Fr. dd. IX/10

FIGNON. Il professor Ventriglia...il rimborso di quei tre milioni...

GUER. I.1

SARTI. Conosciamo i fatti. Lei a Guidi dice: "Non parlerò mai più con Barone, perchè Barone mi ha imposto questa cosa, perchè Barone ha esercitato su di me condizioni di pressione perchè io paghi, poi sento il vicepresidente che mi dice "come mai ha pagato", io mi rivolgo a Guidi il quale mi dice di stare tranquillo..". In questo furore di amministratori delegati, tra i quali due erano in ferie, ed uno solo in servizio.. non le viene in mente che si può trattare di pagamenti sospetti, pagamenti che stanno a cuore..

FIGNON. Sospetti..perchè sospetti?

SARTI. Perchè stanno a cuore, un'operazione di un miliardo e mezzo..

FIGNON. La preoccupazione di Ventriglia -non dell'avvocato Guidi, perchè l'avvocato Guidi quando mi telefonò la sera "è tutto a posto", mi disse..

SARTI. Cioè tutto a posto nel senso che lui aveva accertato che tutte si era regolarizzate, pertanto aveva fatto certamente altre telefonate, anche lui.

FIGNON. Aveva fatto altre telefonate, ma la preoccupazione di Ventriglia, venendo in banca, e gli è stato riferito di questo rimborso, è stata originata dal fatto che la Finabank era una delle banche comprese nelle elenchi di banche che non dovevano essere rimborsate, e siccome questo elenco era stato fornito dalla Banca d'Italia, Ventriglia si era preoccupato. Era questa la sua preoccupazione.

SARTI. La costante che noi osserviamo in questa situazione, è che ognuno ha uno spazio sempre più ristretto, o verso l'alto e verso il basso nelle

spazio gerarchico. Lei ha richiamato qui, molte volte, le funzioni del dottor Grazia, il quale era uno dei tre funzionari dirigenti disoccupati, cioè operativo tutto il giorno; egli certamente le avrà reso noto che la determinazione di molti pagamenti avveniva, primo, sulla base della documentazione esistente presso la Banca unione, secondo, sulla base di notizie fornite da alcuni esponenti del gruppo Sindona, che il dottor Grazia ricorda: Pavesi, Bonacossa, Pontello, ed altri.

GUER.X.2

FIGNON. Non so cosa abbia detto Grazia. Dove l'ha detto, a Milano?

SARTI. Sì, a Milano, al magistrato. Lei non ne era a conoscenza?

FIGNON. Ho detto anch'io che la ricostruzione di certe partite si è dovuta fare in base a notizie che si chiedevano a Tizio, a Caio e a Sempronio. L'ho detto al giudice Urbisci.

SARTI. Erano notizie relative alla Finabank?

FIGNON. No, con la Finabank non c'erano porcherie di contabilizzazione, con la Bincor c'erano le porcherie di contabilizzazione.

SARTI. Lei è stato l'uomo decisivo, in quei mesi, per la gestione. Nell'esaminare questo caos di contabilità, lei l'ha ritenuto un elemento di negligenza, o una preordinazione?

FIGNON. Una preordinazione, per non far capire niente a nessuno.

SARTI. In modo che se fosse emerso qualcosa sarebbe stata possibile una gestione più personale. E' questo che lei ha pensato?

FIGNON. Sì, infatti quando arrivai dissi che il signor Sindona adoperava le sue banche come il suo portafoglio. Si trattava quindi di un caos preordinato.

SARTI. Lei ha dichiarato di non aver avuto, sino al 31 dicembre 1975, giorno in cui si dimise, notizia del tabulato. Anzi, per essere più precisi, ha

(SARTI)

detto testualmente: "Non ne sentii parlare". Lei non ne ha mai sentito parlare neanche dopo che la cosa è venuta dentro il Banco di Roma?

GUER.X.3

FIGNON. Io dal Banco di Roma non c'ero più.

SARTI. Lei però ha ancora avuto contatti, è rimasto per 4 mesi a Milano, ^{3 mesi} dopo la famosa riunione con il Banco di Roma. La sua è un'esclusione totale...

FIGNON. Io ho sentito parlare del tabulato, mentre nella deposizione mi riferisco all'elenco con i nomi. Altro è un tabulato; noi per tabulato intendiamo qualcosa di elaborato dai centri elettronici, con il numero di conto, i saldi e le scadenze, se sono conti vincolati. Io non ho mai sentito parlare di elenchi con nominativi dei titolari di conti esteri. L'ho letto sui giornali.

SARTI. E' norma, in queste operazioni, il pagamento in codice? Facciamo l'ipotesi di una situazione non inquinata, si è verificato questo, cioè il pagamento in codice?

FIGNON. No, non si verifica, perché il conto numerato non interessa per niente. Mettiamo che io abbia un conto irregolare a Lugano, il numero 1475, e dico alla banca di Lugano di inviare dei soldi per mio conto al Banco di Roma a Roma. La banca svizzera li manda, però li fa depositare a nome del Banco di Roma di Lugano. Quando viene la scadenza io avverto la banca di Lugano che ritiro il 1475, e quella telefona al Banco di Roma dicendole che ritira la somma. Dico il Banco di Roma per fare un esempio, ma queste cose al Banco di Roma non succedono; dopo quaranta anni di banca io queste porcherie le ho viste a Milano, presso la

Banca unione e la Banca privata finanziaria.

- SARTI. Quindi a lei, nemmeno in relazione a quella situazione, le viene comunicato, in dica- cato alcun nome di quei 500?
- FIGNON. Se avessi saputo i nomi, se avessi conosciuto chi erano i depositanti, li avrei denunciati. Non ne ho mai sentito parlare; ho avuto l'impressione che si trattasse di italiani. c'è stato l'affare delle tre signorine, e'è stato l'affare del direttore...
- SARTI. Poi c'è stato anche quell'Oliviero, forse questo nome le dice qualcosa...
- FIGNON. Oliviero, il direttore della Finabank.
- SARTI. ..che chiedeva di avere ancora le due stanze..
- FIGNON. Una a Roma e una a Milano.
- SARTI. E anche in questa pervicace richiesta di presenza non ci sono stati collegamenti..
- SARTI. Il dottor Barone ha riferito qui alla Commissione che dei 21 nomi che lui ha ricordato, alcuni erano stati fatti da Ventriglia, alcuni da Puddu ed un paio da lei.
- FIGNON. Analoga domanda mi è stata posta dal giudice di Milano ed ho risposto: "Non è vero, è falso". Non potevo fare nessun nome perchè non conoscevo nessun nome.
- SARTI. Lei non ha mai parlato, neanche successivamente, di questa lista con Puddu, ad esempio?
- FIGNON. Mentre siamo qui no; prima di venire qui no, credo due anni fa...
- SARTI. Così come con nessun altro amministratore?
- FIGNON. Credo che Puddu abbia chiesto a me se sapevo qualcosa; qualcosa del genere è successa due anni fa, io ho detto di no.
- SARTI. Non ha mai saputo, siccome è un dirigente del Banco di Roma, dei due miliardi che l'avvocato Sindona ha versato alla democrazia cristiana per la nomina di Barone?
- FIGNON. Per la nomina di Barone non lo so, se lo ha versato per questo; ho letto sui giornali che Pontello ha fatto ... ha fatto la gita da Milano... solo sui giornali.
- SARTI. Mentre era al Banco di Roma questa notizia non le era giunta?
- FIGNON. Il discorso è venuto fuori dopo; non mi ricordo adesso; quando ero al Banco di Roma, non ne; può darsi che ne abbiamo parlato pettegolandolo tra di noi.
- SARTI. Lei si segnava come uomo di qualcuno degli amministratori delegati o no?
- FIGNON. No, no, ero indipendente, non telecomandato, ero indipendente.
- SARTI. Lei ha avuto, dopo il 1975, nessun altro rapporto indiretto...
- FIGNON. Il Banco di Roma mi ha dato degli incarichi...
- SARTI. Quali?

XI/2/TAC

FIGNON. Io sono amministratore, consigliere di amministrazione alla Banca Centro Sud, ex Banca di Calabria, sono...

SARTI. Dal momento delle dimissioni, e prima?

FIGNON. Dal momento delle dimissioni. Poi alla FIGE-Roma, che è una società del Banco di Roma, e alla Roma leasing, di cui ero amministratore fin dalla costituzione, mentre ero ancora in servizio.

SARTI. Pertanto lei ha dei rapporti indiretti col Banco di Roma?

FIGNON. Beh, quando si riunisce il consiglio di amministrazione...

SARTI. Siccome è uomo nominato dal Banco di Roma manderà una relazione al Banco di Roma.

FIGNON. Siccome siamo diversi del Banco di Roma, la mandano quelli in servizio.

SARTI. Lei è l'unico non in servizio, in queste tre società?

FIGNON. No, ce ne sono altri.

AZZARO. Il dottor Fignon è stato insediato come amministratore delegato della Banca Unione e Banca privata finanziaria l'8 luglio...

FIGNON. Alla privata finanziaria, semplice consigliere di amministrazione, alla Banca Unione, amministratore delegato.

AZZARO. Quindi lei era amministratore delegato della Banca Unione, non della Banca privata (questo bisognerebbe precisarlo nel verbale), esattamente l'8 luglio...

XI/3/TAC

FIGNON. E il 12 luglio consigliere di amministrazione della Banca privata finanziaria.

AZZARO. Perfetto, quindi il dottor Fignon riceve i due telex: quello del cordone sanitario e quello della fine del cordone sanitario per la Finabank. Desidererei sapere dal signor Fignon la natura di questi due telex; esattamente se nel primo telex erano elencate le banche che non dovevano essere pagate da Banca Unione, e poi se nel telex del 28 agosto queste banche furono rivedute e fu esclusa Finabank; come fu esclusa Finabank, e questo mi interessa particolarmente perchè poi devo fare una successiva domanda al signor Fignon, e se nell'ultimo telex era fatto riferimento alla "breve verifica di regolarità."

FIGNON. Il primo telescritto era un elenco di Banche dove era compresa anche Finabank e non c'era scritto altro: di non effettuare i rimborsi. L'ho passato agli uffici, ne hanno preso nota, c'è anche una mia annotazione.

AZZARO. Che annotazione?

FIGNON. Ho detto agli uffici di prendere nota e di attenersi a queste istruzioni. Il secondo telescritto era ancora una elencazione di banche, tutte le banche meno la Finabank; non era fatto cenno agli accerta-

menti di regolarità per i rimborsi che si dovevano fare.

XI/4/TAC

RABRILLI. Nel secondo telex non era contenuta la dizione "previa verifica di regolarità"?

FIGNON. No, non c'era. Né nel primo, né nel secondo. Il primo diceva "non pagare a tutte queste banche. Il secondo diceva "Non rimborsate tutte queste banche", si è fatto un controllo non c'era indicata più la Finabank, basta. In sostituzione del precedente telexscritto viene detto quali sono le banche alle quali non effettuare il rimborso.

AZZARO. Quindi il signor Fignon pagava senza "previa verifica di regolarità" perchè "previa verifica di regolarità" era evidentemente indirizzato a chi doveva fare i pagamenti, e se era stato stabilito dal Governatore della Banca d'Italia che lo approvava evidentemente questo ordine doveva essere rivolto a chi poteva esserne destinatario. Il signor Boillat era invece il dipendente di una banca svizzera che faceva accertamenti di regolarità se la sua banca svizzera glielo chiedeva e non invece nessun altro istituto di credito o nessuna altra autorità monetaria italiana. Come, l'amministratore delegato della Banca Unione accettava di pagare con una verifica di regolarità fatta da un cittadino svizzero che non avrebbe potuto rispondere dei suoi atti? Può rispondere, per cortesia?

FIGNON. Sì, posso rispondere perchè a me non è stato detto di accertare la regolarità; nel telexscritto non c'è scritto. A me verbalmente è stato detto: "Adesso puoi rimborsare Finabank..."

XI/5/TAC

AZZARO. Verbalmente da chi?

FIGNON. Dall'avvocato Barone; "... puoi rimborsare perchè abbiamo quest'uomo lì che fa l'accertamento..."

AZZARO. Abbiamo, chi?

FIGNON. Questo signore funzionario del nostro Banco di Roma Lugano.

AZZARO. Perchè "il nostro", se non dipende da voi... ?

FIGNON. Perchè è una partecipazione. Il Banco di Roma di Lugano è una partecipazione del Banco di Roma.

AZZARO. A noi interessa sapere chi fa la verifica di regolarità, ed io le dico subito perchè.

FIGNON. Me ne rendo perfettamente conto.

AZZARO. Lei si rende conto di avere assunto delle responsabilità di pagamento...

FIGNON. A me, la regolarità... non è stato detto...

AZZARO. Scusi, lei in un primo momento si è rifiutato di pagare ...

FIGNON. Perchè era nell'elenco.

AZZARO. Mi faccia dire; perchè si è rifiutato di pagare se non aveva alcuna responsabilità o alcuna autorità che poteva dirgli di non pagare; perchè

XI/6/TAC

erano depositi Finabank, ed in più depositi lei dice non fiduciar
ri e quindi senza mandato e quindi depositi non gestiti non gesti
bili, con scadenze e quindi pagabili in ogni momento. Il fatto che
lei non abbia pagato significa che lei ha assunto la responsabilità
a scadenza, di non pagare, perchè autorità del Banco di Roma che
non erano autorità che potevano influire su di lei, né il Govern
tore della Banca d'Italia, né gli amministratori del Banco di Roma
perchè lei era esattamente l'amministratore delegato della Banca
unione, e consigliere della Banca privata italiana, presso cui era
costituito il deposito; quindi a pagare e neanche lei era deputato
a dirlo perchè lei era solamente un consigliere di amministrazione
fino al 12 agosto e poi fino al 28 agosto; quindi esattamente, paga
va o non pagava, la Banca finanziaria senza una sua responsabilità
o con una sua responsabilità. Perchè lei in quale maniera influiva?
Perchè ora sta dicendo che assumeva la responsabilità? Ora ci dirà
perchè la assumeva questa responsabilità. A prima vista lei non ave
va nessun titolo per assumere questa responsabilità, perchè essendo
i depositi fiduciari Finabank presso la Banca privata italiana, di
cui lei era solamente consigliere di amministrazione, mi dica, visto
che non era un dipendente del Banco di Roma ...

FIGNON. Ero sempre dipendente del Banco di Roma.

XI/7/TAC

AZZANO. Ma in quel momento era stato cooptato là e non rispondeva per quegli at
ti al Banco di Roma o rispondeva come consigliere di amministrazione
al consiglio e come amministratore delegato al consiglio di amminis
trazione della Banca unione. Mi dica, signor Fignon, come mai lei
era nella sostanza il titolare del diritto di rimborsare o meno.
Questo è molto importante; ora torneremo su questa "previa verifica
di regolarità" e vedremo quale è il suo ruolo, la sua figura per
dire questo è regolare e questo no.

- FIGNON. Il primo telex, del luglio 1974, inviatomi dal Banco di Roma, era stato fatto in accordo con la Banca d'Italia, perchè era stato fatto esaminare dalla Banca d'Italia... Stiro XII/1
- AZZARO. Sia più preciso, per favore: il telex è stato inviato a lei?
- FIGNON. Sì, in luglio.
- AZZARO. Come consigliere di amministrazione della Banca finanziaria?
- FIGNON. E' stato mandato a me...allora ero amministratore delegato della Banca Unione e consigliere della Privata...
- AZZARO. Scusi, Finabank dove aveva i depositi, a Banca Unione o a Banca Finanziaria?
- FIGNON. Erano presso la Banca finanziaria.
- AZZARO. E quando il 19 luglio hanno stabilito, ancora non c'era la fusione, quindi erano due banche distinte...
- FIGNON. Erano due banche distinte.
- AZZARO. Ed allora come mai è stato mandato a lei il telex, nella sua qualità di consigliere, e non è stato mandato all'amministratore delegato della Banca Finanziaria?
- FIGNON. Perché non c'era l'amministratore delegato della Banca Finanziaria.
- AZZARO. Come, il 2 luglio non era Macchiarella?
- FIGNON. No, Macchiarella era vicepresidente...era operativo, ma era vicepresidente.
- AZZARO. Va bene, era vicepresidente ed amministratore delegato: perché...
- FIGNON. No, non era amministratore, era solo vicepresidente: non esisteva la figura dell'amministratore delegato.
- AZZARO. Ma perché è stato mandato a lei e non a Macchiarella?
- FIGNON. Perché io ero stato mandato per controllare le due banche, sia l'una che l'altra, con quella soluzione di carattere provvisorio, perchè poi il 31 luglio, il 5 agosto, con la nuova amministrazione, le banche sono diventate unica banca, ed io ero l'amministratore delegato dell'una e dell'altra ^{la} Banca Privata Italiana. Stiro XII/2
- AZZARO. Nel secondo telex, allora, che cosa...
- FIGNON. Nel secondo telex si dice: in sostituzione del - che è stato mandato già alla Banca Privata Italiana, ed io ero amministratore delegato quindi di tutte - è stato detto: in sostituzione di quel telex, del 19 luglio - adesso non ricordo la data precisa...
- AZZARO. 19 luglio: ricorda perfettamente.
- FIGNON. Prendete nota che i rimborsi da non effettuare sono presso le seguenti banche; e sono state elencate tutte le banche.
- AZZARO. Ed era esclusa completamente FINABANK?
- FIGNON. Sì, era stata eliminata la FINABANK.
- AZZARO. Allora, signor Fignon? ora io desidero dire questo: qua siamo di fronte ad un verbale della Banca d'Italia del 28 agosto, in cui è scritto che detratti i 7 milioni, per 37 milioni - che comprendono nominativi per oltre 500 - è possibile fare il pagamento. A questo punto qualcuno ha dovuto distinguere, perchè a lungo l'onorevole Carandini le ha chiesto come era stato formato il pro-memoria (così chiamato), cioè l'aggiornamento della situazione dei depositi delle banche estere sulle due Banche, ora sulla Banca Privata Italiana. Ed in questo pro-memoria c'è scritto: 43,027 milioni di dollari. Nella riunione del 28 agosto si dice: detratti 7 milioni,

Stiro XII/3

si pagano 37. Lei invece ci sta affermando che nel telex che è stato mandato è stata esclusa FINABANK. Quindi lei avrebbe anche potuto pagare 7 milioni.

FIGNON. Esatto.

MACALUSO. E perché non li ha pagati?

FIGNON. Perché si vede che non erano ancora scaduti. O era quel deposito - perchè poco fa ho accennato che con la FINABANK c'era un deposito che era dubbio, non si sapeva che cosa fosse, non si era staté in grado di stabilire la concordanza tra la Banca Privata e la FINABANK.

PRESIDENTE. Quello che è stato deposto alla Commissione da altri dirigenti del Banco di Roma è che i 7 milioni sottratti erano sottratti perchè erano depositi di banche di Sindona, mentre gli altri erano di altri depositanti.

FIGNON. E' un accertamento che avrà fatto il Banco di Roma, perchè io non ne so niente, né mi è stato riferito niente, perchè questo lo sto apprendendo in questo momento, dopo quasi 7 anni; non lo sapevo.

AZZARO. Quindi lei era stato autorizzato...

FIGNON. A pagare.

AZZARO. Va bene, il telex è: esclusa FINABANCA...quindi, insomma... allora dobbiamo comprendere che la verifica di regolarità è stata rivolta non a chi doveva pagare, ma ad altre persone fuori a questo Paese.

FIGNON. A chi doveva chiedere il rimborso, molto probabilmente, e cioè a quell'uomo che era in Svizzera, non lo so io, questa è una domanda alla quale non sono in grado di rispondere.

Stiro XII/4

AZZARO. Già questo è importante, perché si può chiedere al Banco di Roma quali sono state le disposizioni, ai fini dell'accertamento della verifica di regolarità, ed a chi sono state rivolte: questo si può dire.

FIGNON. Esatto; ripeto, il telex scritto parla...

AZZARO. La cosa importante è che non sia stato mandato a lei...

FIGNON. No, nella maniera più assoluta. E' un'elencazione di banche: tutte le banche del primo telex, esclusa la FINABANK, punto e basta.

ONORATO. Il collega Azsaro mi ha ridotto, con le sue domande, il compito, come me lo ha ridotto Carandini. Però, stralciando ora le domande già fatte, volevo chiederle questo, dottore Fignon. Lei ha già risposto che il secondo telex, fatto dopo il 28 agosto 1974, conteneva l'elenco delle banche comprese nel "cordone sanitario", in questo "cordone" non c'era la FINABANK, non c'era nessun ordine di una previa verifica di regolarità. Quindi questo, almeno secondo me, mette in chiaro la responsabilità di chi quest'ordine ha fatto, trasgredendo quella decisione della riunione del 28 agosto, che invece questa previa verifica di regolarità imponeva.

FIGNON. Anche la previa verifica di regolarità: che cosa si deve intendere per questo?

ONORATO. Hanno spiegato che si deve intendere una previa verifica valutaria, contabile, ed anche di sussistenza di rapporti, di controllo, tra i beneficiari del rimborso e Sindona.

FIGNON. La verifica valutaria e quella contabile si facevano indipendentemente dal fatto che ci fosse uno scritto, perchè prima di rimborsare un milione di dollari ad un chiunque qualsiasi, si va a vedere: glieli devo rimborsare questi quattrini o no? Sia sotto l'aspetto valutario sia sotto quello relativo, contabile. Ma per quanto riguarda altre verifiche, che cosa?

Stiro XII/5

ONORATO. Di chi sono...

FIGNON. Ma se è la Banca popolare di Bergamo che versa 100 milioni in un conto corrente ad una banca qualsiasi, e poi mi richiede il rimborso, ed io che posso sapere di chi sono quei quattrini? Se sono di rapinatori...

ONORATO. Allora, forse almeno io comincio a capire meglio: altrimenti poi si assiste ad un gioco di scaricabarile, e la Commissione non riesce mai ad acchiappare il responsabile. Anche se non c'era scritto: pr via verifica di regolarità...

FIGNON. Si faceva.

ONORATO. E' probabile che almeno la verifica contabile era implicita...

FIGNON. Per me, le facevo...

ONORATO. ...lei o chi per lei, dato che c'era quell'irregolarità...

FIGNON. Bisognava vedere se esisteva la partita.

ONORATO. E lei ha detto che la contabilità era regolare, per questo aspetto.

Lei ci dice adesso che anche la verifica valutaria era implicita in qualche modo...

FIGNON. Implicita, per forza...

ONORATO. Anche se non c'era. La terza verifica, cioè se i beneficiari del rimborso appartenevano al gruppo Sindona, non era implicita, ma lei ci ha detto che, a quanto pare, avevano incaricato il signor Boillat.

Stiro XII/6

FIGNON. Sì. Comunque, dicendo verifica di regolarità, non è da comprendere anche la verifica del titolare dell'importo.

PRESIDENTE. In termini astratti no, ma in termini concreti sì, perchè si era stabilito di non pagare a banche e soggetti del gruppo Sindona...

FIGNON. Esattamente.

PRESIDENTE. Ed allora bisognava accertare se quei soggetti...

FIGNON. Allora bisognava mantenere il "cordone sanitario" per la FINABANK, perchè FINABANK era la banca del gruppo Sindona.

ONORATO. No, un momento, dottor Fignon. Quello che ha detto il presidente è vero. Parto da questo. Lei sapeva che il controllo sulla titolarità nominativa dei beneficiari non lo poteva fare, e questo controllo lo faceva il signor Boillat, accertando...

FIGNON. Esatto.

ONORATO. ...comunicando a voi, telefonicamente, che il beneficiario di quel deposito scadente il giorno X o Y non apparteneva al gruppo Sindona.

FIGNON. Esatto.

ONORATO. Però io le voglio far osservare una cosa, che forse voi, Banca Privata Finanziaria, dovevate fare un controllo valutario che forse non avete fatto.

FIGNON. Cioè?

Rec.XIII/1

ONORATO. In questo senso. Lei ha detto che questi depositi non erano fiduciari. Ma poi probabilmente ha rettificato la dichiarazione, perché ha spiegato che poteva essere che questi depositi fatti da clienti alla Fina Bank fossero depositi fiduciari, nel senso che la banca fiduciaria o affidata non era la Banca finanziaria, ma era la Fina Bank, e il cliente affidante o fiduciante, come altri dicono, era un cliente che poteva anche essere un residente italiano. Quindi questa ipotesi che lei ci ha prospettato è un'ipotesi che lei poteva, anzi doveva aver presente già da allora. Cioè lei sapeva già da allora che il rimborso alla Fina Bank era stato stabilito perché dietro alla Fina Bank potevano esservi altri soggetti fiducianti o affidanti.....

FIGNON. facenti capo al gruppo Sindona.

ONORATO. La verifica di questo collegamento con Sindona la faceva Boillat, però lei, come responsabile di una banca italiana, doveva fare la verifica se questi signori erano dei residenti che esportavano in questo modo...

FIGNON. Lo avrei potuto fare se avessi conosciuto i nominativi. Avendoli chiesti ed essendomi stato risposto "no, perché andiamo in galera"....

ONORATO. Il punto è questo. Giuridicamente parlando, nella sua responsabilità di amministratore di una banca (a parte il fatto che non era amministratore delegato).... Io non sono competente in questa materia, ma sono andato a rivedere la legge valutaria del 1956; all'articolo 14 si dice: "Alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità con il presente decreto-legge". Quindi vi è un divieto non soltanto per altri livelli di responsabilità ma anche per i gestori delle banche di compiere operazioni valutarie non regolari. Se lei non ha la certezza di compiere un'operazione valutaria in regola, questa operazione non la può compiere. Come fa lei a fidarsi su una telefonata, qui c'è un rimborso fiduciario, non è più un deposito fiduciario.....

Rec.XIII/2

FIGNON. Se ricevo dalla Creditalia Stalt di Berlino un deposito di cento ^{marchi} mila/o un milione di marchi, arriva regolarmente, valutariamente in regola. Vengono qui, lo depositano, lo tengono qui un anno. Dopo un anno decidono; riportatelo. Qual è l'accertamento che deve fare la banca? Deve andare a vedere se quei quattrini sono entrati in regola dal punto di vista valutario. Adesso, siccome sono entrati, possono uscire, perché i depositi esteri delle banche possono essere fatti, rientrano nelle norme valutarie. Quindi io rimborso a quella banca. Se questi cento milioni di marchi sono del signor Pinco Pallino, residente in Italia, io non lo so né lo posso andare a chiedere alla banca estera, che mi risponderebbe: "Tu che cosa c'entri? Il deposito te l'ho fatto io,

adesso ti chiedo il rimborso".

Mec.XIII/3

ONORATO. Questa è una valutazione giuridica che non condivido assolutamente....

FIGNON. Mi scusi, ma è così. Guai se non fosse così!

ONORATO. Guai per chi? Guai per noi se è così, tant'è vero che avremmo potuto bloccare certe operazioni di esportazione di capitale in questo modo, cioè vietando l'esportazione valutaria quando la banca straniera è tramite di un residente, come in questo caso.

FIGNON. Come faccio a sapere che è tramite di un residente?

ONORATO. Lei, come tutto il complesso del direttorio bancario, sapeva che dietro queste operazioni si nascondevano dei soggetti diversi, dei fiduciari, degli affidanti, tant'è vero che prima era stato imposto un blocco sanitario e che poi si condizionava lo sblocco del cordone sanitario all'accertamento dell'identità di questi soggetti.

Ovviamente non possiamo fare qui una valutazione, che poi compete alla Commissione, però il punto è questo: lei non ha ritenuto di applicare l'articolo 14 della legge valutaria, bloccando il rimborso, perché - dice lei - non sapeva, anche se dubitava, che i clienti che si nascondevano dietro questi depositi fiduciari fossero clienti residenti o no. Questo mi sembra un punto importante sul quale dovremmo riflettere come Commissione.

Lei dunque ci ha detto che questo telex scritto arrivava dal Banco di Roma, non sa da chi, probabilmente da Barone o da Puddu....

Mec.XIII/4

FIGNON. Può darsi che materialmente lo abbia scritto Puddu, in seguito ad istruzioni date da Ventriglia e da Barone.

ONORATO. Lei ad un certo punto ha detto che questi rimborsi si facevano secondo bonifici....

FIGNON. Alla Fina Bank.

ONORATO. Mi pare che abbia accennato che vi erano dei bonifici di ritorno presso la Banca finanziaria italiana. Lei ha notato che dopo i rimborsi di questi depositi alla Fina Bank, che voi facevate, c'erano dei bonifici di ritorno alla Banca finanziaria italiana e a favore di chi erano questi bonifici?

FIGNON. Non mi pare, non me lo ricordo? Non credo che ci siano stati.

ONORATO. Allora come ha fatto ad accennare prima a questi bonifici di ritorno?

Mec.XIII/5

FIGNON. Erano bonifici che erano stati fatti prima ancora, non di ritorno. Ho detto la provenienza, come erano nati questi bonifici. Erano bonifici fatti due, tre o quattro anni prima del 1974.

ONORATO. Allora erano bonifici di andata, verso la Banca privata finanziaria. Questi depositi erano a scadenza, a termine, rinnovabili, ha detto. Il rinnovamento era automatico, salvo disdetta, o no?

FIGNON. Generalmente era la stessa banca che diceva "rinnovatelo, lo lasciamo ancora per altri sei mesi...".

ONORATO. Quindi non era tacito, era esplicito.

ONORATO. Sì, perché se non lo dicevano, il deposito non si rimborsava, perché si aspetta sempre la richiesta di rimborso. Se no, non si rimborsava e non dava interessi; diventava un deposito normale, a vista, e l'interesse era diverso.

ONORATO. Quindi, quando voi effettuavate questi rimborsi, non conoscevate i nominativi dei clienti che si nascondevano dietro i depositi Pina Bank...

FIGNON. Questo vale per i rimborsi a tutte le banche, non solo a Pina Bank. Adesso parliamo di Pina Bank, ma questo discorso lo possiamo estendere a tutte le banche.

Mec.XIII/6

ONORATO. Lei ha visto la relazione Ambrosoli? La conosce?

FIGNON. Non l'ho letta.

ONORATO. Ho dato prima uno sguardo molto rapido alla relazione Ambrosoli. Posso sbagliare, ma mi è parso di vedere che alcune operazioni fiduciarie lui le riportasse, e riportasse accanto anche i nominativi dei beneficiari. Come ha fatto?

FIGNON. Sono fiduciari che faceva la Banca privata all'estero.

ONORATO. Fiduciari attivi, non passivi.

FIGNON. Esatto. Lo sapevamo anche noi. Io ho fatto una relazione ad Ambrosoli, lui ha fatto quella dopo aver lavorato ancora altri anni, poveretto. Gli ho fatto una relazione e gli ho detto: "I fiduciari che noi abbiamo potuto accertare sono questi". Cioè i depositi che la Banca privata faceva presso banche estere con istruzioni a dare i quattrini alle aziende di Sindona, che erano società di nessun valore. Non valevano niente.

ONORATO. Per quanto riguarda questo signor Boillat, non vi dava alcun nominativo. Ha parlato con lei qualche volta?

FIGNON. Sì, ha parlato con me. E' venuto una volta da me, e io gli ho detto: "Mi dia l'elenco, così l'accertamento lo faccio io". "Nossignore, perché l'elenco è in Svizzera. Se lo do fuori, se lo faccio uscire dalla banca, io vado in galera".

ONORATO. Lei non ha chiesto come mai questo signor Boillat, che apparteneva, com'è stato detto al Banco Roma-Lugano, andava a fare queste verifiche presso un'altra banca, la quale aveva ovviamente un segreto bancario, tutelabile anche nei confronti di cittadini svizzeri....

FIGNON. Però il segreto bancario restava sempre in Svizzera.

ONORATO. Usciva sempre dalla banca. Questo è un bel concetto di segreto bancario! Il segreto bancario non vale per Boillat e vale per il signor Fignon o Ventriglia..

FIGNON. Perché Fignon e Ventriglia eravamo in Italia, siamo italiani..

lux 14/1

ONORATO. E che c'entra?

FIGNON. ... rappresentiamo banche italiane; quell'altro era in Svizzera, credo che sia anche cittadino svizzero. Poi la Fina_bank ha dovuto accettarlo, perché il Banco di Roma glielo aveva imposto.

ONORATO. Ma insomma questo del segreto nazionale.. è un segreto nazionale, non è un segreto bancario.

MACALUSO. Se non vale per i cittadini svizzeri, non vale neanche...

FIGNON. Vale anche per i cittadini svizzeri.

ONORATO. E allora?

FIGNON. L'ha dovuto fare per forza, evidentemente, Fina_bank.

Ma allora sorge anche un dubbio.

ONORATO. E' sicuro che questo Boillat questo accertamento lo faceva?

FIGNON. Stava lì. So che ha fatto anche una relazione alla direzione generale del Banco di Roma. Non so a chi l'ha data, se l'ha data a Barone, se l'ha data a Puddu.

ONORATO. Una relazione. In che data l'avrebbe fatta?

FIGNON. Verso l'estate, in agosto.

ONORATO. Perché qui si può anche vedere il titolo in base al quale questo signor Boillat ha fatto...

FIGNON. L'ho incontrato una volta sola; è venuto per rassicurarmi; stia tranquillo perché io sono lì e se che quando chiedo il rimborso di questo deposi-

to x che scade il giorno tot è perché so con certezza che non si tratta del depositante presso la Finabank... e mi disse che in centrale portava una sua relazione che non mi ha fatto vedere.

ONORATO. Allora chiedo formalmente al presidente se si può acquisire, nel caso non sia stata già acquisita, questa relazione, perché ci può far capire qual è il titolo in base al quale il Boillat accedeva al segreto e qual è la consistenza di queste sue informazioni.

FIGNON. C'è da tener presente che l'avvocato Barone era anche consigliere di amministrazione del Banco di Roma per la Svizzera, in rappresentanza del Banco di Roma.

ONORATO. E il dottor Puddu aveva funzioni presso il Banco di Roma a Lugano?

FIGNON. Aveva la sorveglianza.

ONORATO. Che significa?

FIGNON. Siccome il Banco di Roma per la Svizzera è una collegata, avevamo nostri rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Il direttore generale è un nostro funzionario in Banco di Roma, ex, distaccato presso il Banco di Roma e poi nell'ufficio estero, nel Banco di Roma c'è un ufficio partecipazioni che segue le partecipazioni in Italia, e poi c'è l'ufficio estero partecipazioni che segue tutte le partecipazioni estere; il Banco di Roma France, il Banco Roma Belgio, il Banco Roma Lugano e via di seguito, e fanno capo a questo ufficio.

ONORATO. In quanto faceva parte di questo ufficio, il dottor Puddu....

FIGNON. Doveva conoscere....

ONORATO. Però nell'organico del Banco di Roma-Roma.

FIGNON. Mi pare che non facesse parte del consiglio di amministrazione. Lui lo seguiva come ufficio estero, che aveva appunto la sorveglianza, perché seguiva se guadagnavano, se non guadagnavano, dava direttive di carattere generale per l'andamento dell'azienda, come fanno anche adesso, non è che prima si faceva e ora non si fa più.

RASTRELLI. Dottor Fignon, dalle deposizioni già rese dagli altri amministratori del Banco di Roma risulta per certo che è loro convincente che il telex che le fu mandato dopo la riunione del 28 agosto portasse esattamente la dichiarazione: "previa verifica di regolarità", circostanza che invece lei ha escluso tassativamente. Poiché quale funzionario del Banco che ha fatto per 40 anni il bancario conosce bene l'organizzazione del Banco di Roma, agli effetti di acquisire la prova di questa che sembra una falsa dichiarazione (ma lo consenta), è possibile rinvenire la copia autentica del telex presso il protocollo del Banco di Roma?

FIGNON. Penso di sì, ci deve essere.

RASTRELLI. Pensa o lo sa che esiste?

FIGNON. Deve esistere.

PRESIDENTE. Ma bisognerebbe vedere se è già allegato al processo. Perché uno c'è sicuramente.

FIGNON. Siamo a sette anni di distanza. A me sembra che "previo accertamento di regolarità" non c'era scritto. Ma d'altro canto non poteva essere scritto, perché non mi si dice: potete rimborsare i depositi della Fina bank; si dice: non dovete rimborsare i depositi di queste banche.

RASTRELLI. Poiché (è un fatto accertato) nella riunione dei dirigenti del Banco di Roma con il Governatore della Banca d'Italia, la condizione perché

lux 14/4

queste aziende prima implicate nel divieto fossero liberalizzate, era proprio quella dell'accertamento della regolarità, che secondo il governatore che deve capirne di queste cose, e secondo gli altri amministratori del Banco di Roma, che devono capirne di queste cose, era specificamente realizzata all'accertamento di quelle tre condizioni che le ha riferito il collega Onorato. Ora per noi è importante sapere se nel telex del 28 o del 29 agosto, fosse stato a lei impartito l'ordine di fare questa verifica, o se questo ordine è stato omesso, perché evidentemente chi ha omesso di segnalare assume una responsabilità diretta, oltretutto conferita quella che è la sua parola, che potrebbe essere smentita dai fatti. Quindi, signor presidente, chiedo che sia richiesta e acquisita la copia del secondo telex.

PRESIDENTE. Se non c'è già nel processo, senz'altro.

FIGNON. L'accertamento di regolarità.. L'ho già detto e lo ripeto, se fosse stato detto: depennate dalla...

RASTRELLI. Capisco la sua deduzione, ma non mi soddisfa. Se poi questa disposizione non è stata chiara, è un altro problema. Poiché è stato concordato in un verbale ufficiale con la Banca d'Italia, è indispensabile che le fosse impartito, salvo poi a vedere lei che aveva una funzione, come ha dichiarato, telecomandata, a chiedere raggugli su questa formula non chiara. Poiché lei questi raggugli non ha chiesto, si presume che o non ha dato importanza se l'ordine era stato trascritto, oppure che non ha conosciuto l'ordine e si è regolato in modo diverso. Dato che la sua dichiarazione contrasta con quella che è stata la deduzione degli altri amministratori, bisogna accertare se ha avuto o non ha avuto quest'ordine.

Un secondo punto la pregherei di voler precisare. A noi risulta per certo che il Banco di Roma ha finanziato le aziende Sindona, esattamente prima le banche divise e poi la banca unica costituita dalla fusione, attraverso due sole operazioni: la prima per cento milioni di dollari, la seconda per 63 miliardi di lire. Poiché lei ha detto, rispondendo ad un collega, che i 100 milioni di dollari, essendo stati trasferiti a Nassau, tramite l'operazione estera, lei personalmente, come banca privata italiana, non li ha visti, salvo qualche...

lux 14/5

FIGNON. Qualche piccolo residuo, spicciolo.

RASTRELLI. E poiché i 63 miliardi di lire sembra che siano stati azionati per altre situazioni che non concernono il rimborso dei 37 milioni di dollari della Fina Bank, vorrei sapere, la provvista finanziaria che gliela ha fornita?

FIGNON. 63 miliardi sono serviti per far fronte alle prime necessità della banca, per far fronte alle richieste di rimborso che facevano i depositanti italiani delle due banche e per far fronte anche alle scadenze delle operazioni con l'estero, perché c'erano scadenze delle operazioni con l'estero accertate e regolari che sono state fatte.

RASTRELLI. Mi consenta, le prime operazioni di rimborso, quelle che furono autorizzate da Barone nella prima decade di agosto, erano antecedenti all'operazione finanziaria di 63 miliardi; quindi cronologicamente la sua risposta non serve.

FIGNON. Erano susseguenti.

RASTRELLI. No erano antecedenti.

FIGNON. I rimborsi?

RASTRELLI. Sì. Lei ha rimborsato, secondo quello che risulta accertato, a cavallo della metà di agosto.

FIGNON. I 63 miliardi mi sono entrati il 9 luglio.

lux 14/6

RASTRELLI. Risulta che sono entrati dopo.

FIGNON. No, i guardiani, hanno lavorato tutta una notte, perché si sono dovuti trasferire i titoli generali immobiliari presso le banche al Banco di Roma il quale ha ritirato i titoli, ha fatto il rapporto alla Finambro e ha rimborsato a noi, banca privata, i 63 miliardi. Quindi i 63 miliardi sono entrati il 9 luglio.

RASTRELLI. Lei il 9 luglio ancora non era ...

Ballesi. XV/1

FIGNON. Sì, l'8 luglio io sono stato nominato.

RASTRELLI. L'8 luglio è stato nominato amministratore ...

FIGNON. ... delegato della Banca Unione.

RASTRELLI. A basta.

FIGNON. Ehé, ma quegli affari lì erano una parte alla Banca Unione ... Quei rapporti non erano solo alla Banca Privata Finanziaria, erano un po' alla Banca Unione un po' alla Banca Privata Finanziaria. L'8 stata fatta tutta l'operazione, il Banco di Roma ha rilevato i titoli e ha dato alla Banca Unione ed alla Banca Privata i 63 miliardi.

RASTRELLI. Quindi lei afferma che tutte le operazioni che ha fatto, anche sullo estero, erano fatte con disponibilità ...

FIGNON. Quelle sull'estero sono state fatte prima dell'8 luglio e io non conoscevo nemmeno i conti.

RASTRELLI. No, no, quelle rimborsate da lei. Parlo di agosto.

FIGNON. Quelle rimborsate in agosto sono state fatte ... i guardiani che poi è finito l'epoca dei depositi, cioè il flusso dei clienti che venivano a rilevare i depositi è cessato, non solo, e sono anche aumentati i depositi perché qualcuno ha ricominciato a portarci i quattrini. Avevamo quattrini noi.

RASTRELLI. Con la gestione ordinaria della banca?

FIGNON. Con la gestione ordinaria. Non avevamo valute, non avevamo dollari o marchi, avevamo lire.

RASTRELLI. La permuta lire valute estere ...

FIGNON. La facevamo tramite Banca d'Italia.

RASTRELLI. Direttamente?

BAL 15/2

FIGNON. Tramite il Banco di Roma. La facevamo con la Banca d'Italia tramite il Banco di Roma.

RASTRELLI. Banco di Roma di Milano?

FIGNON. Banco di Roma di Roma, direzione centrale. Noi avevamo bisogno di tre milioni di dollari? Lo dicevamo al Banco di Roma direzione centrale, cioè all'ufficio di Puddu; Puddu avvisava la Banca d'Italia, la Banca d'Italia ci faceva entrare la valuta - dollari o quello che sia e noi pagavamo le lire italiane.

RASTRELLI. Vorrei da lei una conferma, adesso.

Il 19 agosto è una data che lei deve ricordare bene perché è la giornata delle molte telefonate. La posizione che lei ci ha riferito sono queste - le confermi se ho ben capito -: Barone conferma sempre lo ordine di pagamento.

FIGNON. Sissignore.

RASTRELLI. Guidi la chiama prima, ha dei dubbi, poi le dice: tutto e posto.

FIGNON. Sissignore.

RASTRELLI. Ventriglia pone invece un fermo e poi le chiede una lettera scritta.

FIGNON. Che io mando.

RASTRELLI. ... che lei manda,

FIGNON. Sissignore.

RASTRELLI. Confermando il suo dubbio sulla regolarità dell'operazione.

FIGNON. No. Ventriglia mi ha detto "mi scriva una lettera"... ci dovrebbe essere.

RASTRELLI. L'ha esibita Ventriglia.

BAL 15/3

FIGNON. L'ha esibita Ventriglia, quindi io non confermo dubbi. Lui mi ha chiesto: "perché ha pagato?", io gli ho detto: "ho pagato perché Barone mi ha detto così"; "me lo confermi per iscritto", ed io gli ho confermato per iscritto che ho pagato quei tre milioni di dollari alla Finabank in quanto l'avvocato Barone mi ha detto di pagare perché poi sarebbe stata messa a posto ogni cosa.

RASTRELLI. Secondo lei, le operazioni per il rimborso dei depositi esteri - quelli che noi chiamiamo depositi fiduciari e che lei ha precisato non essere tali - quante possono essere state? Può ricordare il numero complessivo dei rimborsi che lei ha effettuato? Almeno grosso modo.

FIGNON. No, non glielo saprei dire.

RASTRELLI. Neanche come ordine di grandezza?

FIGNON. No.

RASTRELLI. 50, 100, 150, 300, 500?

FIGNON. Non glielo saprei dire. Le direi una cifra sballata, tenga presente che sono passati sette anni o quasi - mancano pochi mesi -.

RASTRELLI. Quando ella fu nominato amministratore della Banca Unione era già stato fatto l'aumento di capitale?

FIGNON. Sì, sì, era tutto a posto. Era tutto già fatto. La fusione, materialmente ...

RASTRELLI. La fusione è un'altra cosa, per lo dell'aumento di capitale.

FIGNON. Sì, era già stato fatto tutto.

RASTRELLI. Una domanda specifica: negli atti della Banca Unione lei non ha mai

visto, non ha mai saputo di un biglietto autografo del governatore della Banca d'Italia Carli a Sindona, con il quale si diceva: "Vai avanti, perché puoi fare l'aumento di capitale", non l'ha mai visto?

FIGNON. No.

MACALUSO. Non c'è altro.

MACALUSO. Il dottor Fignon, lei ha detto, proprio rispondendo alle domande del presidente, che la responsabilità di tutto quanto riguardava l'estero era del dottor Grazia.

FIGNON. Non la responsabilità; chi faceva materialmente le operazioni era il signor Grazia. Il quale riceveva istruzioni da me ed anche direttamente dal signor Puddu da Roma.

MACALUSO. Esatto. Ma io volevo chiederle: il dottor Grazia riferiva a lei, poi?

FIGNON. Se c'era qualcosa di irregolare sì, se era normale no.

MACALUSO. Cioè il rapporto tra lei e Grazia qual'era?

FIGNON. Un rapporto normale, come può essere tra un superiore ed un collaboratore.

MACALUSO. Perché lei nelle sue deposizioni parla del dottor Grazia come di uno che era nella sua segreteria personale.

FIGNON. Sì, c'erano tre persone.

MACALUSO. C'erano tre persone nella segreteria personale. In definitiva questi funzionari dunque erano esecutori di ordini.

FIGNON. Erano esecutori di ordini e sorvegliavano gli uffici relativi della banca. Perché uno era all'ufficio legale, guardava le cose legali:

Scrittura
Sarica. Un altro, il cui nome mi sfugge in questo momento ...

MACALUSO. Chiesa.

FIGNON. Sì, Chiesa, invece sorvegliava i fidi, e Grazia sorvegliava l'estero e i titoli. Ma certo non me li venivano a raccontare; avevano una certa autonomia, ovviamente. Non mi venivano a raccontare tutte le stupidaggini, quando incontravano qualche cosa di una certa importanza allora me lo venivano a dire.

MACALUSO. Secondo lei il dottor Grazia era informato di chi fossero questi ai quali si davano i rimborsi?

FIGNON. I nominativi?

MACALUSO. I clienti.

FIGNON. No, no.

MACALUSO. Almeno lui era informato.

Senza, lei ha detto di aver pagato tre milioni di dollari su richiesta ...

FIGNON. Telefonica.

MACALUSO. ... telefonica di Barone. Ma a chi li pagò questi tre milioni?

FIGNON. Alla Finabank.

MACALUSO. Senza sapere a chi andavano?

FIGNON. Alla Finabank.

MACALUSO. Cioè lui gli disse: "Deve pagare alla Finabank".

FIGNON. Alla Finabank, in base ...

MACALUSO. Siccome il credito della Finabank era molto più ampio di quello del Banco

FIGNON. Ha visto scadeva senza averla.

MACALUSO. ^{E' il dottor Barone} Me disse di pagare tre milioni solo di un debito che allora doveva essere di 50 milioni di dollari - perché 47 più tre che avevate pagato - ... il dottor Barone le disse di pagare solo tre milioni.

BAL 15/5

FIGNON. Fino a tre milioni.

MACALUSO. Senza dirle perché, a chi, come mai, a che cosa servivano.

FIGNON. A che cosa servivano sì, me lo ha detto; servivano per la liquidità della Finabank che si trovava in cattivissime acque.

MACALUSO. Non a fare un pagamento?

FIGNON. No, no.

MACALUSO. Perché il dottor Barone ha detto che bisognava fare un pagamento.

FIGNON. Se lo sapeva lui, questo a me non lo ha riferito. A me ha detto di pagare fino a tre milioni sui depositi già scaduti ...

MACALUSO. Quindi sui depositi già scaduti.

FIGNON. Sui depositi già scaduti. Fino a tre milioni ...

MACALUSO. Quindi non sul credito diretto che aveva la Finabank ma sui depositi fiduciari?

FIGNON. Per me era credito diretto della Finabank. Erano quattrini che la Finabank aveva ...

MACALUSO. E' stata fatta una distinzione, non da me ma dal governatore della Banca d'Italia e dal Banco di Roma, tra il credito diretto della Finabank che era di sette milioni, e il credito fiduciario, sempre a nome della Finabank.

ROSI. Erano varie operazioni a scadenza, ma sempre Finabank.

BAL 25/5

MACALUSO. Sempre a nome della Finabank ma erano due cose diverse, tanto è vero che ad un certo punto si dice di non pagare questi sette milioni di dollari e di pagare soli i 43 milioni. Io vorrei chiedere a chi furono imputati questi tre milioni, così genericamente.

FIGNON. Furono imputati ai depositi che la Finabank aveva presso la Banca Privata Finanziaria e già scaduti, cioè scaduti antecedentemente al 15 agosto 1974.

MACALUSO. Grazie.

FIGNON. I 47 erano combinati ... 7 milioni: c'era questo deposito diretto, io non so cosa fosse, non me lo ricordo adesso. I 40 milioni, invece, erano tutti suddivisi a scadenze relative; Barone mi disse "paga fino a tre milioni sui depositi già scaduti".

MACALUSO. Quindi sui depositi già scaduti.

RASTRELLI. Ma è certo di questo?

FIGNON. Che erano già scaduti? Certo.

MACALUSO. Cioè lei ha pagato tre milioni per depositi ^{della Finabank} già scaduti?

FIGNON. Certo, erano depositi fincolati già scaduti.

RASTRELLI. Come fa a sapere che appartenevano ai 36 miliardi e non ai 7?

FIGNON. Da quello che ho sentito... adesso non ricordo con precisione. Può darsi che ci fosse un deposito presso la Banca Privata di 7 milioni di dollari ...

RASTRELLI. O 10 ridotti poi a 7?

FIGNON. No, no nella maniera più assoluta, perché era un deposito che non si riusciva a capire da cosa provenisse.

BAL 15/8

RASTRELLI. Sempre di sette è stato?

FIGNON. Sempre di sette, sì. Sette e qualche cosa, non era una cifra esatta.

- PRESIDENTE. In un primo tempo ha detto che ignora assolutamente che c'erano i 7 e 3..... TESTINI XVI/1
- MACALUSO. Aveva detto che non ne sapeva niente...
- PRESIDENTE. ...poi, successivamente, quando i colleghi hanno insistito sulla domanda, ha detto: forse, poteva trattarsi di un deposito, di una cifra contestata.
- FIGNON. Sì, sì perchè con precisione non lo ricordo.
- MACALUSO. Detto Fignon, lei, nella sua deposizione al giudice Urbisci, ha detto che alla data del 2 agosto si era già convinto che la Banca privata andava ad avere perdite per 130 miliardi di lire.
- FIGNON. Sì.
- MACALUSO. Poi dice che sapeva anche che, a tale data, il Banco di Roma era disposto ad acquistare l'azienda a determinate condizioni che si concretavano nel pagamento di 40 miliardi circa ^{per il} valore di avviamento dell'azienda e nella copertura delle eventuali perdite con l'intervento della Banca d'Italia secondo i mezzi tecnici consentiti dall'ordinamento della predetta Banca. Successivamente lei, nella stessa deposizione, dice che, in definitiva, è stata la Banca d'Italia a volere per forza la fusione. Cpsa vuol dire che lei.....
- FIGNON. Volere per forza la fusione...?
- MACALUSO. Sì, perchè lei dice: "Sapevo, inoltre, che con lettera 27 luglio 1974, il Banco di Roma aveva portato a conoscenza della Banca d'Italia la situazione così come ricostruita dal dottor Puddu e malgrado ciò la Banca d'Italia in data 29 luglio 1974 aveva concesso il nulla osta alla fusione tra le due banche". Lei, quindi, dice "malgrado ciò". La sua valutazione, allora, era che questa fusione non avrebbe dovuto aver luogo.
- FIGNON. No. Se la soluzione che è stata data per la Banca privata italiana doveva essere quella che poi è stata e, cioè, mandarla in fallimento, allora, tanto valeva non fare la fusione. Se si fa la fusione allora vuol dire che c'è l'intendimento....
- MACALUSO. Ma lei a quel punto non sapeva se andava in fallimento e no. Lei qui si riferisce alla relazione di Puddu. Lei dice "la situazione come ricostruita da Puddu.....e malgrado ciò.....". Cioè, lei riteneva che data quella relazione.....
- FIGNON. La Banca doveva andare in fallimento.
- MACALUSO. ...la banca doveva andare in fallimento. Quindi, non doveva esserci la fusione. Questa mi pare di arguire fosse la sua opinione.
- FIGNON. Sì, la mia opinione. Però, siccome si voleva salvare la banca, per questioni di panico e di cose particolari che si attraversavano in quel momento, il governatore ha dato autorizzazione alla fusione in quanto voleva arrivare alla soluzione che poi con la lettera del 5 settembre - mi pare - ha mandato al Banco di Roma e ha detto di fare così. Poi, hanno cambiato idea nel giro di 24 ore.....Io non c'entro per niente qui. Quella risposta l'ho data perchè mi è stata chiesta. Mi è stato chiesto questo: "lei, amministratore, sapeva che la Banca si avviava e c'erano perdite presumibili oltre i 100 miliardi.....?"
- MACALUSO. 130 miliardi lei dice.

- FIGNON. "130 miliardi già superavano largamente il capitale sociale, le riserve, eccetera. Quindi, avrebbe dovuto riunire l'assemblea e dire che quella era la situazione. Perché non l'ha fatto? Non lo ha fatto in quanto il Governatore voleva salvare la banca, tanto è vero che malgrado questa lettera ha autorizzato a fare la fusione. Quindi, il governatore era a conoscenza di come stavano le cose.
- MACALUSO. Ma io le sto chiedendo: lei era di diverso avviso....
- FIGNON. No, non ero di diverso avviso. Se avessero salvato la Banca il costo sarebbe stato minore di quello che è stato perché abbiamo buttato al vento tutto l'avvisamento che il Banco di Roma valutava intorno ai 40 miliardi. Quello è stato buttato via.
- PRESIDENTE. E' la Fesi già sistemata da Guidi.
- FIGNON. Sì.
- PRESIDENTE. Cioè, che a metà del guado va a finire che anche le banche....
- FIGNON. No, non a metà del guado. Guidi dice che è successivo, cioè, che quando ci fu la fusione bisognava, a questo punto, continuare. E' stata informata la Banca d'Italia, è stata data la composizione che si voleva dare al consiglio d'amministrazione, fornendo tutti i nominativi, è stata data al governatore della Banca d'Italia la composizione del collegio sindacale. Il governatore ha approvato: sta bene, facciamo così. Ripete, se l'avessero salvata il costo sarebbe stato inferiore.
- PRESIDENTE. Quando si è verificata la fusione lei è diventato l'amministratore delegato
- FIGNON. Sì, di tutta la banca.
- PRESIDENTE. Della banca risultante? Non era chiaro dalle risposte precedenti.
- FIGNON. Della Banca privata italiana, di tutta la banca.
- CARANDINI. Dottor Fignon, lei nella sua deposizione, in linea generale, ha teso a dimostrare -ritengo in assoluta buona fede- la sua irresponsabilità in questi pagamenti alla Finabank sulla base di due considerazioni: la prima, che titolare dei crediti era la Finabank, quindi, una banca estera alla quale lei pagava bene....
- FIGNON. Rimborsava...
- CARANDINI. Rimborsava un deposito avvenuto. La seconda considerazione è che le era pervenuto quel famoso telex che escludeva la Finabank. Chiedo ai colleghi di prestare una certa attenzione perché è una questione che ritengo di una certa importanza. Le dissi l'atto che lei non conosceva il verbale della Banca d'Italia -lei ha dichiarato di non averlo conosciuto-; lei non ha neppure sentite parlare; lei non ha neppure sentite parlare che a quel verbale era accluso un formulario, un promemoria con i debiti e i crediti della Banca privata italiana. Va bene.
- SARTI. Ma il dottor Grazia nel ritornare da questa riunione alla quale lei non partecipò e che è suo stretto collaboratore....
- FIGNON. Ma Grazia non ha partecipato alla riunione.
- CARANDINI. No, alla Banca d'Italia non ha partecipato.
- SARTI. No, ma io mi riferivo...
- PRESIDENTE. Non facciamo confusione, la prego di continuare, Carandini.
- CARANDINI. Lei non è a conoscenza di questo verbale e adesso glielo leggerò per sua informazione; la domanda che le voglio fare è questa: nel

TESTINI XVI/3

TESTINI XVI/4

momento in cui lei ritiene di avere le carte in regola, e perchè è una banca estera dei depositi e perchè è caduta la preclusione posta dal primo telex, lei ritiene di pagare bene a Finabank, si è preoccupato, almeno, di vedere qual'era la situazione complessiva della Finabank nei confronti della Banca privata finanziaria?

IGNON. Conoscere la posizione?

CARANDINI. Sì, la posizione.

IGNON. Sì.

CARANDINI. Quindi, lei si è fatto portare la contabilità, i dati contabili...

IGNON. No, ho detto a Grazia...

CARANDINI. No, lei ha detto: lei si è fatto portare i dati della Finabank in modo da vedere qual'era l'esposizione della Banca privata nei confronti della Finabank?

IGNON. Ma io questo l'avevo già.

CARANDINI. Lei l'aveva, l'aveva sott'occhio, la conosceva?

IGNON. Io sapevo che Finabank era creditrice o debitrice. Era creditrice di questi depositi, invece no mi pare che fosse....

CARANDINI. Quindi, lei conosceva quest'ammontare di 43.620...

IGNON. Sì, lo conoscevo. Non me lo ricordo...

CARANDINI. Bene. E nella sua responsabilità di amministratore delegato lei doveva vedere tutta la posizione di Finabank, creditoria e debitoria. Lei era al corrente che la Finabank era anche debitrice?

IGNON. Debitrice? Nei confronti della Banca privata?

CARANDINI. Sì.

IGNON. Adesso, non me lo ricordo, se era debitrice, molto probabilmente sì.

CARANDINI. No, non "molto probabilmente". Se lei ha detto alla Commissione che ha visto la posizione contabile di Finabank, lei ha certamente visto sia i depositi sia i prestiti concessi a Finabank.

IGNON. L'avrò visto!

CARANDINI. Lei deve averli visti!

IGNON. Le sto dicendo che li avrò visti. Dopo sette anni non me lo ricordo.

CARANDINI. Va bene, allora io vorrei che la Commissione prendesse atto di questo fatto e, cioè, che nel momento in cui si dà l'autorizzazione a pagare alla Finabank per depositi ammontanti - restiamo un momento alla cifra totale segnata in questo promemoria - di 43 milioni e 620 mila dollari, la Banca privata era creditrice, per prestiti alla Finabank, per l'ammontare, esattamente, di 24 milioni e 350 mila dollari. In altri termini, la posizione complessiva Finabank presso la Banca privata portava un saldo di 19 milioni e 270 mila dollari. Ripeto: esistevano depositi della Finabank presso la Banca finanziaria per 43 milioni e 620 mila dollari, esistevano prestiti della Banca privata a Finabank...

Pic. XVII/1

24.350.000
 esistevano prestiti della Banca privata a Finabank per dollari.
 La prima domanda che le faccio è questa. Nella sua responsabilità di amministratore delegato, lei non ha ritenuto che, data la situazione fallimentare di Finabank, tant'è che lei sapeva che i 3 milioni di dollari che lei aveva pagato erano per rendere più liquida la Finabank e che, quindi, si trovava all'estremo, non doveva tener conto o far presente agli amministratori del Banco di Roma e al consiglio d'amministrazione che la posizione di Finabank era tale per cui lei non avrebbe recuperato 24 milioni e 350 mila dollari, molto probabilmente? E che, quindi, esisteva un saldo di soli 19 milioni e 270 mila dollari?

FIGNON. Non era un conto corrente; erano depositi di natura diversa. Adesso bisognerebbe sapere questi debiti della Finabank nei confronti della Banca privata italiana se erano depositi fiduciari fatti dalla Banca privata verso l'altra...

BARANDINI. Non le sembra che una cosa così clamorosa dovesse essere portata, prima di tutto alla sua conoscenza nel dettaglio, e che dovesse essere portata a conoscenza del dottor Puddu, di Guidi?

FIGNON. Loro lo sapevano meglio di me!

CARLUCCI. No, io parlo di lei che era responsabile, amministratore delegato?

FIGNON. Bisogna vedere se era possibile compensare le due partite...

CARANDINI. Sconsigli, la mia domanda non è finita. C'è una ulteriore osservazione, dopo di che io ho finito e lascio a voi trarre alcune conseguenze.

Lei mi può dare l'altro verbale che ha, così io posso lasciarlo al presidente, perché in questo verbale il tabulato o l'elenco è talmente mal scritto che non si legge: Finabank, mentre in quello si legge chiaramente. Voglio rammentare alla commissione una parte del verbale del famoso 28 agosto, quello della Banca d'Italia, per intenderci!

Notate questa singolarità: c'è un primo capoverso in cui si dice che il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione "depositi ricevuti" figurano alla voce 3, gruppo Sindona, crediti della Amincor per 90 milioni di dollari e della Finabank per 43 milioni e 620 mila. Poi c'è quella famosa frase: "Illustrazione di dette voci informa che il credito della Finabank, detratti 7 milioni, per residui 37 milioni rappresenta depositi di somma, . . . i cinquecento" e via dicendo. Poi c'è un secondo capoverso nel quale si prescrive che, "per sostenere la credibilità del nostro sistema all'estero, la banca privata deve far fronte a quei 37 (o 35, 33 che siano)...". Poi si dice: "Per quanto riguarda, invece, l'Amincor (già citata prima) viene osservato innanzitutto che a fronte di un credito di 90 milioni di dollari esiste nella sezione "prestiti concessi" un debito per operazioni girate di 43 milioni di dollari, per cui le partite si dovrebbero compensare tra loro". Quindi è lo stesso Ventriglia che stabilisce il principio, ciò per sua informazione, che nei confronti dell'Amincor, esistendo la partita di dare e di avere, che in questo caso quasi si compensavano, non si deve provvedere a pagare. Il professor Ventriglia si guarda bene dal rammentare, a coloro a cui parla, che la stessa situazione, per una cifra che non compensa quasi completamente ma che compensa in larga misura, esiste per la Finabank. Questo è molto singolare! Perché della Finabank non si parla dei prestiti concessi! Allora, io ribadisco che se anche il professor Ventriglia non l'ha rammentato, e forse aveva buoni motivi per non rammentarlo, lei doveva saperlo. E questo, dottor

Pic. XVII/2

FIGNON, rientra nelle sue responsabilità di amministratore delegato, perché lei, a questo punto, pagava malissimo! Perché ancorché i crediti fossero titolarmente leciti e ancorché lei avesse avuto l'autorizzazione della Banca d'Italia a pagare a Finabank, lei pagava male perché sapeva che Finabank era debitrice nei confronti della banca finanziaria di una somma non equivalente, ma onerosamente rilevante: 24 milioni di dollari. In altri termini, lei ha esposto la banca da lei amministrata ad una sicura perdita!

Pic. XVII/3

FIGNON. Bisogna vedere se i debiti che aveva la Finabank verso la banca privata italiana erano debiti fiduciari. Perché può darsi che siano quattrini che la banca privata ha mandato alla Finabank, cioè prestiti fiduciari, di tanto 24 milioni di dollari (in diverse maniere) sotto la sua responsabilità, li dà a tizio, caio e soprofio. Quindi, quelli erano debiti non della Finabank, erano debiti della Banca privata italiana.

GRANDELLI. Ma io non ho dubbi che fossero debiti della Banca privata italiana! Le domando perché lei non ha fatto presente, non ha accertato... lei, tre l'altro, non se lo ricorda, ma mi pare molto grave che lei non si ricordi che ancora avevano! Infatti, lei dice: potevano essere depositi fiduciari!

FIGNON. Dopo sette anni, io non...

CALABRETTI. Lasciamo stare la questione di sette anni, qui stiamo parlando di quel momento. Stia molto attento a quello che lei (cioè lei) stiamo parlando di quel momento e lei in quel momento doveva avere sotto gli occhi la posizione complessiva di Finabank che avrebbe dovuto indurla, se non altro, dato che lei era sempre il responsabile e dato che lei rispondeva a

Bavone, ma non al consiglio d'amministrazione della banca privata finanziaria, secondo quello che risulta chiaramente, lei avrebbe dovuto dire: un momento, signori, voi vi autorizzate a pagare Finabank, ma io pago fino a 19 milioni e 270 mila dollari perché per il resto io so e crederci! A questo punto, lei si sarebbe tolta una grossa responsabilità che in questo momento lei ha!

Pic. XVII/4

FIGNON. Non era un debito della Finabank, era un debito della Capisea, della Banca erano debiti...

GRANDELLI. Le dispiace ripetere?

FIGNON. Erano debiti di società del gruppo Sindona, che erano stati dati a Finabank per far vedere che il prestito lo faceva Finabank.

GRANDELLI. Quindi, erano prestiti del gruppo Sindona?

FIGNON. Sì, erano prestiti del gruppo Sindona.

GRANDELLI. Rendevano, quindi rientravano...

FIGNON. ... che non doveva rimborsare alla Finabank, perché in Finabank li aveva dati sotto la responsabilità della Banca privata.

CALABRETTI. Mi scusi, ma allora lei aggrava la sua situazione. Perché a questo punto erano debiti del gruppo Sindona e che, quindi, in ogni caso non dovevano essere ... scusate, altre bene dovuto, comunque, essere in qualche modo richiamate, compensate.

FIGNON. Non potevano essere compensati con i depositi reali della Finabank, è questo quello che io sostengo!

GRANDELLI. Bisognerebbe cominciare a stabilire di questi 43 milioni di dollari, o 36 che siano, quanti sono stati effettivamente pagati. Ciò per essere chiari sulla questione. Questa domanda era stata fatta anche

prima, ma non sono riuscito a capire quanto era stato effettivamente pagato.

CAMILLERI. Ness, la seconda domanda che volevo fare è questa. Lei non ha notizia di questo versamento e, quindi, lei non ha notizia che dei 43 milioni e 600 mila dollari, 7 milioni non dovevano essere pagati?

FIGNON. No.

CAMILLERI. Quindi, lei si dispone a pagare senza limiti?

FIGNON. Io mi dispongo a pagare con mano che arrivano le scadenze.

CAMILLERI. Nel corso della sua permanenza in questa banca, quanti milioni sono stati pagati?

FIGNON. Non me lo ricordo.

CAMILLERI. Nessuno glielo ha chiesto?

FIGNON. No, nessuno me lo ha mai chiesto.

CAMILLERI. Neppure il giudice?

FIGNON. Neppure il giudice. Il giudice crede che l'avesse la banca, glielo mandava dalla Swiss American, molto probabilmente. Non me l'ha chiesto né io né nessuno, ma non credo che siano stati rimborsati tutti i 43 milioni di dollari.

Questi 24 milioni, lei dice che ha un elenco, se posso vederlo? Perché, forse, quelli devono essere tutti prossimi fiduciari.

TEODORI. Abbiamo un elenco, credo che siano 400 o 500 voci, sotto la dizione: "elenco depositi in valuta a scadenza a vista estrattati con Finabank, Geneva".

✓ Ecco, vorrei che ci dicesse qualcosa su questo elenco, perchè ha l'aria di essere ... Che tipo di elenco è? Lei lo conosceva o no?

ZORZI 18/1

FIGNON. Questo qui è un elenco Banca privata finanziaria; questa è la banca privata finanziaria, non è Finabank.

TEODORI. No, lei ci dica se questo è un elenco che...

FIGNON. E' un elenco che io non conoscevo, questo è un elenco che è stato fatto per Milano, per la magistratura a Milano; questo è un elenco complessivo, non è solo Finabank.

TEODORI. Io lo chiedo a lei, appunto.

FIGNON. Questo è un elenco di depositi. "Milano; 11 luglio 19...": ah, ma questo deve essere l'elenco fatto da cosa, allora, da Biase.

RASTRELLI. Biase era una persona onesta perchè fu l'unico con le carte in regola nonostante fosse dipendente di Sindona.

PRESIDENTE. Non anticipiamo giudizi.

FIGNON. Questo è un elenco di tutti i depositi fiduciari che c'erano presso la Banca privata finanziaria.

TEODORI. Che significa deposito fiduciario?

FIGNON. La Banca privata finanziaria prendeva dieci milioni di dollari e li mandava alla Finabank o all'Amincor o ad una altra banca e diceva: "Questi dieci milioni li dovete dare, fate voi un prestito alla società X, che era poi una società del gruppo Sindona, sotto la nostra responsabilità. Cioè, voi altri, banca estera, siete esenti: se alla scadenza la società alla quale date i quattrini non vi rimborsa, la perdita è nostra".

PRESIDENTE. Ma è l'inverso nel caso specifico.

TEODORI. Sto chiedendo al testimone se identifica ... Siccome lì ci sono dei depositi con scadenza in dollari. Giusto?

FIGNON. Giusto.

TEODORI. La maggior parte in dollari e qualcuno in deutsche mark.

RASTRELLI. Sono depositi fiduciari all'estero.

FIGNON. E' l'inverso: erano crediti che vantava la Banca privata finanziaria dall'estero; figuravano ufficialmente, e qui si è perso un sacco di tempo...

TEODORI. Ecco, voglio dire, questo elenco sarà stato ricostruito su ...

ZORZI 18/2

FIGNON. E' stato ricostruito: dalla contabilità si è tirato fuori l'elenco dei quattrini, dei crediti che vantavano le banche a Milano.

TEODORI. Quindi questo, secondo lei, sarebbe un elenco di prestiti della finanziaria e della banca unione sull'estero.

FIGNON. Sì, sono crediti che vantavano sull'estero, che apparivano ufficialmente come debiti di banche estere, invece non erano debiti di banche estere, erano debiti di società di comodo del signor Sindona.

PRESIDENTE. Da che cosa risulta questo?

FIGNON. Si è rilevato perchè abbiamo preso contatti con le banche estere e quelle ci hanno detto: "No, non siamo noi che vi dobbiamo restituire questi 307 mila dollari, ve li deve restituire la società Capiseo - dico una delle varie società".

TEODORI. Mi scusi: quell'elenco, a suo avviso, è stato fatto dopo?

FIGNON. No, l'11 luglio è stato fatto, è stato fatto dopo pochi giorni che ero là.

TEODORI. Quindi, diciamo, questo elenco è stato fatto sotto la sua gestione.

FIGNON. Sotto la mia gestione, esatto.

TEODORI. Lei dice "i depositi fatti su banche estere ...

FIGNON. Depositi fatti su banche estere.

TEODORI. ... di cui lei ha accertato...

FIGNON. E' stato accertato, ma per accertare c'è voluto del tempo, perchè risultava contabilmente che la banca era creditrice di questi importi da banche estere.

CARANDINI. Da Finabank o da banche estere? Perchè un conto è dire Finabank, un conto è dire banche estere.

FIGNON. Qui ci sono tutti i crediti, non era solo Finabank.

RASTRELLI. Posso leggere questo appunto cronologico della sentenza Urbisci, perchè il teste ha detto che l'ha fatto lui, invece risulta...

TEODORI. Se è inerente, certo.

RASTRELLI. Il signor Biase, subentrato al dottor Clerici della direzione del settore estero della Banca privata finanziaria trasmette a Fignon un elenco delle operazioni in valuta estera con mandato fiduciario eseguite dalla Banca unione e dalla Banca privata finanziaria.

FIGNON. Sissignore.

RASTRELLI. Quindi, questo elenco è quello che lei ha ricevuto...

FIGNON. Da Biase.

RASTRELLI. ... da Biase e che prospettava tutta la situazione degli accreditamenti all'estero delle banche di Sindona.

FIGNON. Di tutte le banche. Quindi, allora, poi si è fatto l'accertamento per vedere questi depositi se ci dovevano essere rimborsati dalle banche o no, se erano veri o non erano veri.

TEODORI. E da questi accertamenti che cosa è risultato?

FIGNON. E' risultato che qualcuno era sballato, perchè, per esempio, ci deve essere una partita di 20 milioni presso la Franklin di New York che era un deposito fasullo, perchè la Franklin aveva bisogno di far figurare degli utili, allora...

TEODORI. Lei ricorda se lì dentro ci sono anche dei depositi sulla Finabank?

FIGNON. Può darsi che ci siano, c'era anche la Finabank. Dentro questo elenco qui, qui vedo che i nomi non ci sono. Nell'elenco che mi ha fatto, però, Biase c'erano anche i nomi delle banche. Adesso, qui vedo che è stato fatto un cose tutto fatto, un elenco, questo qui si vede che l'ho rifatto; l'elenco che mi ha dato Biase l'11, il 12 luglio, mi pare che me l'ha dato, con una lettera di accompagnamento, c'erano però anche le banche: la Finabank, l'Amincor e via di seguito. E poi per alcune dice: "Si ritiene, però, che la controparte sia la Arana - che era una di queste società". Abbiamo fatto gli accertamenti perchè alle banche non risultava niente e allora le banche ci hanno mandato una lettera con la quale la Banca privata o la Banca unione dicevano a questa banca estera "Vi accreditiamo 40 milioni di dollari o 40 mila dollari con questa scadenza e vorrete fare un prestito a questa società sotto la nostra responsabilità." Difatti, man mano che arrivavano le scadenze - per quanto molti erano effettivi i depositi, ma moltissimi, invece, erano maggiori quelli che non erano depositi - ... Arrivata alla scadenza, la banca diceva: "Non vi rimborso perchè la controparte non ha i quattrini per poter rimborsare".

TEODORI. Come la controparte non ha...

FIGNON. La controparte era la società estera che era di Sindona, la società

ZORZI 18/3

LORGI 18/4

di comodo di Sindona. Allora siamo andati a cercare: queste società di comodo non valevano niente. Chi erano i rappresentanti? Erano tre funzionari della banca privata finanziaria: un certo Pavese, un certo Buonaccorsi e Clerici.

PRESIDENTE. Ma perchè non limitiamo il discorso alla questione essenziale, cioè i rapporti con la Finabank? Perchè è con la Finabank che si è disposto di pagare quei depositi, non con tutte le cento banche o società.

TEODORI. Presidente, mi scuso, ma l'elenco in oggetto comprende anche quelli, è allegato alla lista del fascicolo dei 500, quindi si ritiene evidentemente da parte dei giudici che ci sia un rapporto stretto tra questo elenco e la lista dei 500, cioè, potendo rappresentare questo elenco la lista di partenza...

PRESIDENTE. Adesso io non ho ben presente chi ha fatto quell'elenco e che cosa vuol dire. Allora la via della ricerca diventa differente, perchè fino ad adesso noi ricercavamo il rapporto della Banca privata finanziaria e poi della Banca privata italiana con Finabank, perchè era in relazione a questo che si parlava dei depositi di 40 milioni.

TEODORI. C'è anche questo.

FIGNON. C'è anche questo.

PRESIDENTE. A questo proposito, però, è nata una questione importante che fino ad adesso era sfuggita e che forse andrebbe approfondita e che è questa: come mai c'era una tale preoccupazione di pagare questi depositi, di rimborsare questi depositi, mentre non c'era analoga preoccupazione per quanto riguardava il credito di queste banche nei confronti della Finabank.

ASSENZA XIX/1

TEODORI. Questi sono crediti.

PRESIDENTE. In questo elenco, come ha messo in risalto il collega Carandini e come risulta dall'elenco stesso, c'è una voce di 24 milioni di dollari e 907, mi pare, che riguarda esattamente la Finabank.

CARANDINI. E 350.

PRESIDENTE. Questo è un punto che è rimasto poco approfondito sino ad ora ed invece andrebbe meglio chiarito. Poi, forse, vi saranno anche altre questioni.

F. TIRELLI. In questo senso si intende cosa significhi la regolarità.

TEODORI. Presidente, se va avanti, poi andiamo avanti anche su questa lista.

PRESIDENTE. Comunque, scusate ma mi è sfuggito, quale era la questione che avete posto.

TEODORI. Il teste dice: questi sono dei depositi della Banca privata finanziaria presso banche estere e poi...

FIGNON. C'è anche l'elenco della Finabank e questi non erano soldi che doveva la Finabank alla Banca privata, erano soldi che la Banca privata aveva mandato alla Finabank: "ti mando 24 mila dollari, questi 24 mila dollari li devi dare a pino pallino sotto la mia responsabilità.

PRESIDENTE. Ed allora, come risulta...

FIGNON. La Finabank non era debitrice in effetti, era debitrice contabilmente.

ASSENZA XIX/2

te: è la natura del deposito fiduciario.

CARANDINI. Non in Italia.

TEODORI. Ma cosa significa deposito fiduciario per una banca italiana?

FIGNON. Depositi fiduciari che facevano loro, perchè nelle banche italiane non si fanno queste operazioni. Sono operazioni che non si fanno.

TEODORI. Appunto; la domanda è questa: lei dice: qui si tratta di depositi fiduciari...

FIGNON. Sì.

TEODORI. ... ma il deposito fiduciario...

FIGNON. Cioè, in fiducia.

TEODORI. Non esiste, lei come responsabile della banca...

FIGNON. No, in Italia, no, non esiste.

TEODORI. Quindi, quando si è trovato di fronte questo...

FIGNON. Mi sono trovato di fronte a questo e c'era una lettera che aveva in mano, (c'erano dei moduli speciali che facevano) la banca estera nella quale c'è scritto: "dai questi quattrini a pinco pallino sotto la nostra responsabilità; alla scadenza, se pinco pallino non paga, i quattrini ce li rimettiamo noi".

CARANDINI. Non era valido.

PRESIDENTE. Ma allora, nella contabilità, nelle registrazioni delle banche in Italia di Sindona erano anche indicati i nomi di questi.

FIGNON. No, no, ...

PRESIDENTE. Cosa era...

FIGNON. ... Si è dovuto andare a fare l'accertamento nominativo... deposito per deposito, prestito per prestito, uno per uno.

PRESIDENTE. Sì, ma facendo quest'accertamento, per giungere alla sua asserzione e cioè che erano praticamente operazioni che interessavano altri titolari...

ASSENZA XIX/3

FIGNON. Altri prestiti, la Banca privata...

PRESIDENTE. evidentemente devono essere venuti in chiaro anche i nomi di queste persone.

FIGNON. I nomi delle aziende sono venuti fuori.

PRESIDENTE. Come delle aziende? Delle aziende o persone fisiche che siano.

TEODORI. Degli intestatari.

FIGNON. No, non erano nominativi singoli, non erano persone fisiche, erano enti giuridici, società estere. La Banca privata non poteva fare queste operazioni, non poteva fare dei prestiti all'estero a società estere ed allora seguiva questo sistema.

CAFFIERO. Ma che sistema è?

FIGNON. E' il sistema che ho trovato là, l'ho trovato e si faceva.

TEODORI. Mi scusi: a quell'elenco li corrispondevano anche degli intestatari?

FIGNON. No, non ufficialmente.

TEODORI. Che a lei risulti, ufficialmente o no.

FIGNON. Questo, la memoria...

TEODORI. Quando l'11 luglio Biase le presenta quest'elenco, questo è un elenco allegato cui mancano gli intestatari.

FIGNON. No, non è questo, questo è stato rifatto.

TEODORI. Non è l'elenco, non è l'elenco che le viene presentato?

FIGNON. No, no, questo è stato rifatto.

TEODORI. Quindi, a lei viene presentato un elenco in cui vi sono dei nomi?

FIGNON. In alcuni ci sono dei nomi, in alcuni c'è scritto: "da accertare, da accertare", da accertare; e i nomi sono di società.

TEODORI. Vi sono i nomi di depositanti italiani?

FIGNON. Depositanti... non sono depositanti... sono società estere, sono quattrini; è valuta che è uscita dall'Italia ed è andata all'estero.

RASTRELLI. E' l'operazione inversa.

FIGNON. E' all'inverso, è al contrario.

TEODORI. D'accordo.

PRESIDENTE. Per venire in chiaro, sarebbe utile che lei ci dicesse dove è andato a finire quest'elenco, se esiste, se è stato dato, poi, al momento della liquidazione.

FIGNON. Urbisci l'aveva. Ce n'è due di elenchi fatti da Biase: uno...

PRESIDENTE. Allora, lei si riferisce a quegli elenchi che sono allegati al processo dei 500, perchè lì ci sono degli elenchi?

FIGNON. Sono allegati alla mia deposizione...

PRESIDENTE. Vediamo di trovare...

FIGNON. ... del 19 luglio anche ce n'è; c'è 12 luglio, mi pare che è una lettera del 12 luglio e una lettera del 19 luglio.

PRESIDENTE. Ma, se non erro, vi sono anche degli elenchi che i giudici hanno richiesto alla polizia, no?

FIGNON. Non lo so. Poi, nella mia deposizione questo particolare è stato anche spiegato ai giudici di Milano.

TEODORI. Io vorrei rimanere su questa lista, cercando di capire bene le cose.

RASTRELLI. Risulta dalla sentenza Urbisci che il dottor Biase non le manda questo elenco per scrupolo di diligenza come funzionario, glielo manda con una lettera...

FIGNON. Sì.

RASTRELLI. ... glielo manda con una lettera nella quale dice: "Questi sono i nostri crediti nei confronti di banche estere, però, questi crediti, noi non possiamo esigerli..."

FIGNON. Esatto.

RASTRELLI. ... perchè, come lei sa - dice esattamente il dottor Biase -...

FIGNON. Affermazione gratuita.

RASTRELLI. ... i debitori effettivi non sono in condizione di pagare.

FIGNON. E, quindi, chiedono il rinnovo.

RASTRELLI. Con questa dichiarazione, anche se copertamente, implicitamente, il Biase le dice: "Veda, i debitori non sono in condizione di pagare perchè sono tutti quanti aziende di Sindona". Siamo d'accordo su questo punto?

FIGNON. Sì, io ho dato allora istruzione a Biase di fare gli accertamenti per vedere chi erano questi nominativi, e Biase iniziò a farli. Il signor Biase fu chiamato dal signor Sindona e si prese un cicchetto e poi mi ha fatto una lettera che è allegata alla mia deposizione.

RASTRELLI. Abbia pazienza, mi faccia seguire, perchè per noi è già difficile.

FIGNON. Corro troppo.

RASTRELLI. Lei viene cooptato presso la banca il giorno 12 luglio.

FIGNON. Privata sì.

RASTRELLI. Nello stesso giorno, 12 luglio, il signor Biase le presenta questo elenco di crediti dalla banca e dice chiaramente a lei: "Veda, su questi crediti lei non ci conti perchè dobbiamo postergarli perchè i debitori effettivi non pagheranno".

FIGNON. Non sono in grado di pagare.

RASTRELLI. Lei segue il discorso?

ASSENZA XIX/4

ASSENZA XIX/5

ASSENZA XIX/6

PRESIDENTE. Scusate un momento: io trovo nel processo - è meglio partire dai documenti che esistono - questo elenco Biase, ma non è l'elenco di somme prestate o depositate dalla Banca italiana alla Finabanca o altre banche straniere, è l'inverso perchè è elenco di depositi fiduciari di Finabanca alla Banca privata finanziaria alla data dell'11 luglio 1974 di cui all'elenco Biase. Questo è l'elenco che è allegato alla deposizione.

I NON. No.

PRESIDENTE. Come no? Guardi!

FIGNON. Ah, questo sì, ma può darsi che ce ne sia un altro. Forse ce ne sarà un altro, perchè questo qui... vediamo un po', cos'è questo?

PRESIDENTE. Cerchiamo di capire cosa significhino questi documenti.

FIGNON. Questo non lo conosco io.

BASTRELLI. E' la contromedaglia, presidente. Allora si capisce pure perchè il governatore ha detto: "previa verifica della regolarità"; voleva significare: realizzate la cooptazione. Solo così si spiega.

FIGNON. Signor presidente, badi che questa è roba del 20 gennaio 1978.

PRESIDENTE. Sì, ma è il frutto di indagini...

FIGNON. Sì, ma le indagini...

PRESIDENTE. ... svolte nella contabilità della banca.

FIGNON. ... sono state fatte dopo.

PRESIDENTE. Saranno pure state fatte dopo, ma si riferiscono a documenti rinvenuti nella contabilità della banca e a un elenco redatto da Biase; non è certo cosa che la polizza tributaria si sia inventata!

FIGNON. No, no, non dico questo, ci mancherebbe altro.

PRESIDENTE. E allora? C'è un altro elenco Biase?

ASSENZA XIX/7

FIGNON. No, sì, c'è l'elenco Biase che è proprio la lettera... sono due lettere: una del 12 luglio ed una del 19 luglio, che ha fatto Biase. Sono due e sono allegati alla mia...

PRESIDENTE. Forse sarà un altro fascicolo.

FIGNON. Quelli sono accertamenti che ha fatto fare... in base all'elenco Biase, il magistrato a Milano ha fatto fare degli accertamenti alla polizia tributaria, alla guardia di finanza. Sì, sì, questo è l'elenco fatto da Puđu, vedo la calligrafia.

- TEODORI. Questi crediti, di cui all'elenco, su cui torneremo, le banche italiane potevano farli su banche estere in dollari.[?]
- FIGNON. Il deposito presso le banche estere sì, non potevano fare il prestito alla banca estera.
- TEODORI. Cui si tratta di deposito su banca estera, l'ha detto lei.
- FIGNON. Ufficialmente appare come deposito su banca estera.
- TEODORI. Che non potevano essere fatti.
- FIGNON. I depositi su banca estera sì.
- RASTRELLI. Però non potevano essere soggetti a condizione. Il dottor Fignon non doveva prendere per buona la segnalazione di De Biase, doveva dire "è un credito della Banca Privata nei confronti di una banca estera regolare, passato per i cambi, io ne chiedo l'escussione".
- Se lei adesso non avesse avuto il telecomando, risponda una volta tanto in piena serenità, se non fosse stato teleguidato, e avesse visto questi depositi regolari della Banca Privata presso banche estere che venivano a scadenza, lei non avrebbe potuto neanche conoscere chi erano i beneficiari indiretti di tali depositi, perché, secondo quanto lei ha dichiarato, la posizione regolare è costituita dal fatto che una banca italiana può depositare presso una banca estera senza vincolo di mandato.
- FIGNON. Certamente.
- RASTRELLI. Senza dire "mandate questi soldi a Finabank per darli a Rastrelli". Lei può soltanto dire "date questi soldi a Finabank". Quindi, il credito, come risultava alla Banca Privata, era un credito autentico e non condizionato.
- FIGNON. Ufficialmente sì.
- RASTRELLI. Lei, come primo suo dovere, se non fosse stato liquidato avrebbe detto: "visto che questo è un credito esigibile, io lo escuto", mi pare evidente.
- FIGNON. Se non avessi saputo quello che c'era.
- RASTRELLI. Se non avesse saputo quello che c'era. Ma quello che c'era lei non poteva saperlo, perché la legge italiana impediva che si sapesse, cioè non poteva sussistere un deposito all'estero in valuta che fosse condizionato ad una certa operazione. Quando lei si è accorto di questo, si è messo a posto - lei ritiene - mandando tutte le carte al Banco di Roma centrale.
- FIGNON. Per fare tutti gli accertamenti.
- RASTRELLI. Questa irregolarità e questa illiceità le hanno consentito, però, certamente di conoscere i nomi dei beneficiari indiretti, di quelli che non potevano essere indicati...
- FIGNON. Finanziati.
- RASTRELLI. ... e che hanno costituito il motivo per cui lei non ha poi agito nella sua qualità, come avrebbe dovuto fare.
- FIGNON. Avrei dovuto fare presso la banca.
- RASTRELLI. Allora, questo elenco di aziende, tutte quante di Sindona, fin dal primo momento le è risultato chiaro che fossero in condizione di non pagare, perché glielo ha detto Biase.
- FIGNON. Sì.
- RASTRELLI. Nel momento in cui lei ha avuto il "cordone sanitario", cioè il vincolo di corrispondere comunque e rimborsare, ha immediatamente collegato la necessità di non pagare quelli che erano i debiti del-

ICCCA 20/1

ICCCA 20/2

- la sua banca, perché a fronte c'era una situazione di crediti che andava regolata?
- FIGNON. Sì, perché erano crediti...
- RASTRELLI. Mi scusi, io credo che la sua logica sia stata giusta. Nel momento cui le è arrivato l'ordine di pagare il debito della Banca Privata verso le banche estere, ha domandato a qualcuno cosa doveva fare dei suoi crediti?
- FIGNON. Lo sapevano già.
- RASTRELLI. Ma lei ha domandato prima di pagare che cosa doveva fare per quanto riguardava l'escussione dei crediti già scaduti e che poteva esigere dalla Finabank?
- FIGNON. L'escussione del credito la posso fare sempre che io possa incassare questi quattrini; ma, siccome io non posso escutere la banca estera, perché la banca estera mi dice che ho in mano un "pezzo di carta", regolare, firmato dai funzionari, dai dirigenti delle banche di allora di Sindona, io ho fatto semplicemente il tramite: io ho ricevuto 10 milioni di dollari per darli alla società di "pinco pallino" e mi avete detto di darglieli per fare questo servizio, mi pagate una commissione e lì ci fermiamo; quindi, io non posso escutere la banca estera, posso escutere, invece, il debitore estero.
- MACALUSO. Ma che valore legale avevano queste carte?
- RASTRELLI. Nessuno, non è opponibile in Italia un documento del genere, è un documento che non poteva essere opposto in modo ufficiale.
- FIGNON. Sì, ma non era nella politica monetaria di allora di fare questa operazione, perché non si trattava di 10 milioni di dollari con una banca sola, la Finabank era di 24, ma poi c'erano tutte le altre.
- RASTRELLI. Ma la Finabank era la più esplosiva.
- FIGNON. Ce ne erano di molte più grosse della Finabank.
- RASTRELLI. Là c'era la partita di compensazione.
- FIGNON. Ma la partita di compensazione, erano nature diverse. Erano partite di natura diversa: quelli erano quattrini che effettivamente la Banca Privata aveva ricevuto in deposito e che risultavano della Finabank, che erano della Finabank, era un cliente della Finabank; non è che a noi la Finabank aveva detto "questi quattrini te li do e tu li devi dare a Tizio, Caio e Sempronio"; no, "io ti deposito questi soldi", mentre a Finabank avevano dato altre istruzioni. Avevano detto "ti do questi quattrini per darli ad Arana".
- RASTRELLI. Io che sono un incompetente, riesco a capire il meccanismo infernale che è stato realizzato, perché da un lato, soldi, valuta estera italiana viene depositata presso banche straniere.
- FIGNON. Che poi veniva utilizzata per fare quel lavoro.
- RASTRELLI. Poi, questa valuta, rientra un'altra volta in Italia, quindi, c'è soltanto uno spostamento e diventa un credito di quella banca nei confronti della banca italiana.
- FIGNON. Esatto.
- RASTRELLI. Ad un certo momento scatta un'operazione per cui i debiti /si pagano ed i crediti non si esigono, è evidente.
- FIGNON. Perché la Finabank raccoglieva depositi in valuta in Italia, dove voleva, li mandava in Italia.
- CARANDINI. Ha denunciato all'Ufficio italiano dei cambi questa irregolarità?
- FIGNON. E' stata denunciata alla Banca d'Italia, all'Ufficio italiano dei

ICCCA 20/3

ICCCA 20/4

cambi, è stata denunciata a tutti.

ICCCA 20/5

CARANDINI. In che momento?

FIGNON. Quando ce ne siamo accorti; ed infatti la Banca d'Italia ha fatto anche una denuncia.

PRESIDENTE. Qui bisognerebbe anche esaminare attentamente - e non sempre, purtroppo, il tempo ce lo permette - il fascicolo che ci è stato inviato dai magistrati di Milano. Tra l'altro, c'è perfino una lettera scritta da Guidi al giudice istruttore in cui invia un rapporto trovato nello studio di Puddu, nel quale vi sono molti dati relativi a questo argomento, sia dei depositi della Finabank presso la Banca Privata Italiana, sia dell'inverso. Singolarmente si legge che per quei crediti non c'erano molte speranze di ottenere il rimborso.

RASTRELLI. Ed è questo l'errore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qui siamo di fronte ad un fatto molto più ampio delle questioni che si pongono al teste.

FIGNON. Se mi è permesso vorrei far notare una cosa: tutta l'amministrazione dell'estero - io ero l'amministratore delegato telecomandato, l'ho preteso all'inizio per giustificare quello che non ho fatto - tutta l'amministrazione dell'estero è stata fatta dal Banco di Roma, tutta l'amministrazione dei depositi esteri è stata fatta dal signor Puddu e dai suoi uffici, con Ventriglia, con Barone e via dicendo. Io ero completamente escluso.

RASTRELLI. Lei il contatto con chi l'aveva?

TEODORI. Noi abbiamo avuto qui dei testimoni che ci hanno detto di rivolgerci a lei, dottor Fignon.

ICCCA 20/6

FIGNON. Certo, è facile dire "rivolgetevi al dottor Fignon"; è molto facile dirlo.

TEODORI. Noi ora siamo qui per accertare, per cercare di capire.

FIGNON. Sì, sì, d'accordo, ma io devo dirlo, però.

TEODORI. Secondo le dichiarazioni qui rese dal professor Ventriglia e dagli amministratori delegati in realtà la responsabilità dei pagamenti e di tutto quello che avveniva, compreso l'estero, dalle banche del dottor Fignon, e noi non facevamo altro che trasmettere gli ordini - sempre secondo loro - dalla Banca d'Italia a chi li eseguiva a Milano, evidente si deve arrivare a capo di qualcosa.

FIGNON. Questo discorso è stato anche fatto ai giudici di Milano, a Urbisci e a Viola, i quali hanno sviscerato le cose e mi hanno proscioltto; se mi hanno proscioltto, si sono convinti che c'era stato qualcosa per cui io ero fuori.

TEODORI. Ma noi non siamo giudici, noi non stiamo qui a giudicare lei, la nostra è una Commissione parlamentare di inchiesta che sta cercando di capire.

PRESIDENTE. Anche se volessimo, il che non è, non potremmo né assolverla, né condannarla.

TEODORI. Stiamo cercando di accertare la verità, anche al di là di quello che hanno fatto i giudici.

FIGNON. Vorrei precisare che io dico tutta la verità.

TEODORI. Ma tutti quelli che sono venuti qui hanno detto tutta la verità, molte volte esistono più verità.

ICCCA 20/7

FIGNON. No, no, la mia è la vera.

TEODORI. Se lei riuscisse a dimostrarci questo...

Fradd. XXI/1

FIGNON. Non avevo nessuna colleganza; e il giudice se n'è convinto.

TEODORI. Allora ci deve dire altre cose che evidentemente non ci vuole dire.

FIGNON. Chiedetemele.

TEODORI. Se lei ci dice che la sua è la verità, perché lei non aveva colleganze, il che significa implicitamente - così mi pare di capire - che quella degli altri non è la vera perché avevano colleganze, ci deve dire quello che sa. Se lei ha detto di voler dire la verità, ci deve dire quello che sa; altrimenti, se ci sono degli elementi in contrasto...

FIGNON. Le colleganze sono note. Che Barone fosse legato ad Andreotti ed a Spagnolli lo sanno tutti, in Italia; che Ventriglia fosse legato a Colombo lo sanno tutti, in Italia. Ma che sia stato Andreotti, Colombo o qualche altro a dire di mettere a posto Sindona non lo so, perché a me non risulta. Io di colleganze non ne ho conosciute.

TEODORI. Sì, però anche ^{per} le cose che ha detto adesso, che sono cose notorie, come lei ha detto, c'è qualche passaggio intermedio evidentemente.

Lei, infatti, sostiene di aver detto la verità e che gli altri non l'hanno detta.

FIGNON. Su quello che mi avete detto che essi hanno riferito, perché non conosco...

TEODORI. Lei ha detto di non avere colleganze e che gli altri le hanno. Però, siccome questa Commissione non si sta occupando di cose generiche bensì di cose molto specifiche, ci interessa appurare i fatti specifici. Quindi, o lei ci aiuta ad andare avanti sul perché alcune cose sono vere e perché altre cose non sono vere (perché questo è il problema), oppure noi dobbiamo essere in dubbio sulla verità di tutto quando ci sono dei fatti contrastanti. Quando ci sono dei fatti contrastanti, evidentemente non abbiamo nessun elemento per dire che quello che ha detto il signor A è più vero di quello che ha detto il signor B.

Fradd. XXI/2

FIGNON. Lei mi chiede ed io risponderò con sincerità. Se mi chiede delle cifre, non le ricordo nei particolari; in generale le ricordo, ma in particolare no.

TEODORI. Quando lei è entrato nelle banche sindoniane, il dottor Bordoni operava ancora... ?

FIGNON. No, non l'ho conosciuto.

TEODORI. Lei ha operato anche in rapporto con l'Edilcentro?

FIGNON. No.

TEODORI. Perché qui, nei rapporti del Banco di Roma, vanno in parallelo.

FIGNON. Sì, vanno in parallelo. Comunque, con l'Edilcentro non ho avuto a che fare. In un primo tempo mi avevano detto che mi avrebbero inserito nel consiglio di amministrazione della Società generale immobiliare. Mi hanno inserito, ma non ho partecipato a questo consiglio di amministrazione dove ero stato cooptato. Quindi, non ho accettato, materialmente non ho sottoscritto l'accettazione. Poi sono andato a Milano; il lavoro era a Milano.

TEODORI. Contemporaneamente a lei, nell'Edilcentro operava... il dottor Ciulli?

Fradd. XXI/3

FIGNON. Dopo tre giorni diedi le dimissioni ed al mio posto entrò Ciulli.

TEODORI. Quindi, contemporaneamente a lei, operava il dottor Ciulli.

FIGNON. Ciulli, dall'altra parte.

TEODORI. Con la stessa funzione di gestione telecomandata?

FIGNON. E' esatto.

RASTRELLI. Sarebbe interessante sapere come si articolava il "telecomando", in che cosa consisteva praticamente.

FIGNON. Mi dicevano quello che si doveva rimborsare e quello che non si doveva rimborsare. Ma le disposizioni arrivavano tramite Puddu.

PRESIDENTE. Infatti, nel processo c'è, in allegato, un "lettere di Puddu" con conti su quello che si doveva pagare, che riguardava sia le somme contestate sia quelle che venivano dopo. E Puddu dice che non solo bisognava pagare le somme scadute ma bisognava dare anche promessa formale che "rimborseranno, alla successiva scadenza, per 38 milioni 498 mila dollari, marchi tedeschi, eccetera, altrimenti si troverà in cattive acque la banca svizzera e forse/ ^{in dissesto}, con conseguenze immaginabili non solo per il gruppo Sindona ma soprattutto per noi" - Banco di Roma - "che possediamo direttamente ed indirettamente il pacchetto di maggioranza". Poi ci sono tutti gli elenchi.

FIGNON. Chi manovrava tutto l'estero era, presso la direzione centrale del Banco di Roma, l'ufficio di Puddu. Io sono stato completamente sollevato da questo incarico.

Fradd. XXI/4

PRESIDENTE. Però, dal momento che la tesi che abbiamo ascoltato qui era la tesi dell'assoluta separazione, ci è stato detto che la sua nomina non significava in alcun modo una partecipazione del Banco di Roma, nemmeno di fatto. Viceversa, quello che risulta, a me pare, il nocciolo della sua deposizione è che lei formalmente era amministratore ma, di fatto, era diretto dal Banco di Roma.

FIGNON. Ero l'uomo di paglia.

PRESIDENTE. Non dico l'uomo di paglia; però era diretto dal Banco di Roma.

FIGNON. Un giorno, al telefono, non so su quale argomento, con il professor Ventriglia, ho fatto delle obiezioni a quello che mi diceva il professor Ventriglia. Non ricordo quale fosse l'argomento. Il professor Ventriglia al telefono mi ha detto, adirato: "Si ricordi che lei, prima di essere amministratore delegato della Banca privata italiana, è direttore centrale del Banco di Roma!". Non avevo l'abitudine di registrare.

RASTRELLI. Quante volte ha parlato con Ventriglia?

FIGNON. Quasi tutti i giorni. Lui dice due o tre volte, ma è stato quasi tutti i giorni.

TEODORI. Il professor Ventriglia ha detto di aver parlato con lei solo due volte ed ha detto, letteralmente, che la Banca unione non è mai stata gestita dal Banco di Roma e, quindi, aveva una sua completa autonomia. Queste sono le parole testuali della deposizione.

FIGNON. E' falso. Non so perché abbia reso questa deposizione.

Fradd. XXI/5

RASTRELLI. Per quali motivi lei accettò la "deportazione"?

FIGNON. Perché sono stato stupido.

RASTRELLI. Ma un direttore centrale del Banco di Roma non...

FIGNON. Si può attraversare un momento di stupidità. Me ne sono pentito subito dopo.

TEODORI. Il professor Ventriglia - vedo nei miei appunti, ma sono tratti dalla sua deposizione - ha detto: "Noi non abbiamo mai gestito direttamente la Banca unione perché il potere di indirizzo ce lo aveva Carli ed il potere giuridico ed operativo Fignon e noi facevamo soltanto da tramite"

FIGNON. Non è vero.

RASTRELLI. Formalmente così è.

FIGNON. Formalmente è così; per quello lui fa questa deposizione.

TEODORI. E' falso quello che ha detto il professor Ventriglia. Soprattutto, mi pare che vi sia una circostanza precisa: quella delle telegonate, che il teste afferma essere state molteplici.

FIGNON. Ho detto quasi ogni giorno, ma forse ho esagerate. Certo, sono state molte.

TEODORI. Ho tradotto in molteplici, in maniera da non creare imbarazzi, mentre il professor Ventriglia ha affermato di aver parlato con lei soltanto due volte, cioè quella famosa volta, ad agosto, in cui l'ha chiamata dalla sua vacanza estiva, ed un'altra volta.

Non sul piano della testimonianza bensì sul piano della sua opinione, le chiedo se quella lista, a suo avviso,...

Fradd. XXI/6

FIGNON. Quella che ho visto poco fa?

TEODORI. Sì. Può essere il corrispettivo di andata della lista di ritorno? Nella sua esperienza, quella lista, quell'elenco di depositi della Banca privata finanziaria sulle banche estere ed in particolare sulla Finabank, può essere, secondo lei, il corrispettivo di un deposito della Finabank presso... ?

FIGNON. E' un po' difficile collegare le due cose, perché c'erano depositi che arrivavano (tanti milioni di dollari) e depositi che uscivano (tanti milioni di dollari). Poi, quando non riuscivano ad avere i depositi, facevano delle operazioni "pronti contro termine": compravano dollari a pronti e li rivendevano a tre mesi od a sei mesi.

TEODORI. Quell'elenco è abbastanza singolare, perché sono: 3 milioni, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni e 500 milioni.

FIGNON. Tutte cifre tonde.

TEODORI. Evidentemente corrispondono non a grandi aziende bensì ad individui. Chi, infatti, fa un deposito di 5 mila dollari?

FIGNON. Quello può darsi che sia l'individuo "X".

TEODORI. Siccome sono 400 cifre di questo tipo, che vanno dai 3 mila dollari ai 3 milioni di dollari...

FIGNON. Sì, ma allora devono essere depositi alla rovescia.

TEODORI. Cioè?

Fradd. XXI/7

FIGNON. Depositi dall'estero in Italia.

TEODORI. Ma lei ha detto che sono dei depositi dall'Italia verso l'estero.

Le sto chiedendo se, secondo la sua esperienza, questi depositi possono essere il corrispettivo.

FIGNON. Alla rovescia. Il rovescio, insomma.

TEODORI. Può essere la contabilizzazione, tenuta presso la Banca privata finanziaria, dei soldi mandati all'estero in rapporto ai quali c'erano dei depositi della Finabank in Italia.

FIGNON. Può anche darsi.

FIGNON. Può anche darsi.

GUER. XXII.1

TEODORI. Può essere l'annotazione del passaggio.

FIGNON. L'annotazione del passaggio, d'accordo, ma non...

TEODORI. Quindi capisce che è importante cercare di capire...

FIGNON. Sì, ma guardando quella lista, così, è un po' difficile poterlo..

TEODORI. Siccome lei dice che allegate a quella lista c'erano anche... c'era anche una lista che era di società..

FIGNON. Ho anche indicato le società.

TEODORI. Cerchi di ricordare bene: piuttosto che società, non erano delle sigle?

FIGNON. No, no, società. Arana, il grosso era questa Arana.

TEODORI. L'Arana depositava presso la Banca Unione per mandarlo alla banca estera?

FIGNON. No, alla rovescia. Era la Banca privata che mandava 100 milioni di dollari alla banca estera..

TEODORI. No, non c'intendiamo. Lì c'è un elenco di depositi a termine..

FIGNON. Quello deve essere un elenco di depositi a termine dall'estero in Italia, perchè sono piccoli importi.

TEODORI. Non sono prestiti, sono depositi. Io mi basavo su quello che lei..


FIGNON. In un primo tempo, ho visto la data 11 luglio, ritenevo che fosse quella.

TEODORI. Lei diceva, invece, che era un deposito dell'Italia sull'estero.

- FIGNON. Si, in un primo tempo, però ho sbagliato, perchè sono piccoli importi, adesso che sto riflettendo. Mi sono confuso, perchè in data 12 luglio Biase mi ha dato un elenco di depositi della privata presso l'estero, mi sono confuso. Quelle però erano cifre grosse, cifre rotonde, che qui non ci sono.
- TEODORI. Mentre questo qui...
- FIGNON. Era allegata, la deposizione, l'ho data a Urbisci.
- TEODORI. Questo essendo, grosso modo, 400 voci di -diciamo- piccoli depositi (dipende dal punto di vista) che vanno dai 5 mila ai 50 mila dollari, che possono prefigurare uscite.
- FIGNON. Raccoglievano valuta dappertutto, e quando non potevano raccogliere valuta facevano queste operazioni a termine, cioè compravano dollari o franchi che sia, e li rivendevano a 6 mesi, ci rimettevano soldi...
- TEODORI. Quindi quello non è l'elenco fatto da Biase, e allora cos'è? Vediamo di individuare, perchè è dell'11 luglio, la deve pur essere capitato in mano.
- FIGNON. Di elenchi me ne hanno dati...
- TEODORI. Non è rifatto dopo.
- FIGNON. Si, l'ho visto, l'ho visto. Per quello ho fatto confusione. Può darsi che non me l'abbiano dato, può darsi che l'abbiano dato al giudice Urbisci a suo tempo, o lo ha rilevato la Guardia di finanza quando ha fatto il controllo mentre c'era Ambrosoli.
- TEODORI. La singolarità dell'elenco è che tutti ^{sono} depositi a termine, di tre mesi, grosso modo, fatti nel periodo in cui si surriscalda la questione Sindona, cioè iniziano dal marzo 1974 fino all'11 luglio 1974.
- FIGNON. Però potrebbero essere rinnovi.
- TEODORI. Certo, possono essere rinnovi, però dalle date risulta così, e questo è abbastanza significativo perchè in quel momento...
- FIGNON. Raccoglievano perchè avevano bisogno.
- TEODORI. Non solo raccoglievano, ma trascrivevano in un elenco a parte.
- FIGNON. Per esempio c'è stata un'altra operazione, questo per dire l'intervento del professor Ventriglia che dice di non aver mai parlato con me. C'era un'operazione ^{con} la Banca di Scozia, di 50 milioni di dollari, operazione alla quale era fra l'altro interessato anche il Credito Italiano. E' venuto da me Rondelli -che io conoscevo perchè eravamo stati insieme direttori a Venezia, lui al Credito ed io al Banco di Roma- e mi ha spiegato come stavano le cose, ed io mi sono convinto che aveva ragione, e che i 50 milioni di

GUER.XXII.2

GUER.XXII.3

 dollari bisognava darglieli indietro. Io ho detto però che dovevo chiedere al Banco di Roma, al professor Ventriglia; Ventriglia, però, che si trovava di passaggio a Milano, mi convocò al Banco di Roma di Milano, mi investì dicendo: "Niente da fare", e non me li fece rimborsare. Poi è venuto Ambrosoli e glieli ha rimborsati, perché li doveva avere. Questo per dire che non solo al telefono, ma anche di persona. 50 milioni di dollari con la banca di Scozia, la quale banca in un primo momento aveva detto: "No, questa operazione non l'abbiamo noi fatta", e allora il Banco di Roma si è fatto forte...

GUER.XXII.4

- TEODORI. Questo era un credito o un debito?
- FIGNON. Era un debito della Banca privata. Si trattava di quattrini provenienti dal Credito italiano.
- TEODORI. A proposito del Credito Italiano, le risulta che molte delle operazioni con l'estero venivano fatte proprio dal settore esteri del Credito Italiano?
- FIGNON. Io ho visto questa sola operazione in cui era interessato il Credito Italiano. Il Credito Italiano ha dato i soldi alla Banca di Scozia la quale a sua volta li ha dati alla Banca privata.
- TEODORI. Non ha visto altre operazioni?
- FIGNON. No, l'unica è quella di cui ho appena parlato.
- PRESIDENTE. Tutto ciò è interessante, però non attinente all'oggetto diretto della nostra inchiesta. Se ci mettiamo a fare l'indagine su tutti i pagamenti e affari, eccetera, di queste banche con le banche straniere, possiamo stare qui ancora un anno. Cerchiamo di attenerci all'argomento dell'inchiesta. Se seguiamo il metodo di condurre un'indagine su ogni affare trattato dalle banche in questione, non concluderemo mai i nostri lavori. Dobbiamo cercare di fermare la nostra attenzione unicamente sugli elementi attinenti alla inchiesta, che ci è stata affidata, e della Banca di Scozia non ce ne importa assolutamente niente.
- FIGNON. Io l'ho portata soltanto come esempio, onorevole presidente, perché Ventriglia ha detto di aver parlato con me soltanto due volte.
- PRESIDENTE. Sì, va bene, Ventriglia avrà parlato due o cento volte con lei, però noi dobbiamo indagare sugli argomenti che interessano direttamente l'inchiesta, e non su tutto, altrimenti questa inchiesta non finirà mai.

GUER.XXII.5

XXIII/1/TAC

SARTI. Interrompendo il collega Carandini ho posto male la domanda perchè mi sono inserito dando l'impressione di ritenerla presente alla riunione del 28 agosto; desideravo invece sapere da lei se il prospetto (o le schede) allegato, che rappresenta la situazione rilevata dal dottor Puddu nella sua venuta a Milano il 26 agosto le fu trasmesso dal dottor Grazia?

FIGNON. No.

SARTI. Lei, come amministratore delegato, non era e non è stato in possesso subito della rappresentazione complessiva della situazione della banca?

FIGNON. Ne venni in possesso verso il 15/20 settembre.

SARTI. Pertanto lei non conosceva i dati generali della situazione?

FIGNON. No.

SARTI. Ma come ritiene possibile che in una situazione rappresentata al Governatore sono indicati in un prospetto i debiti per circa 284 milioni di dollari e crediti per circa 312 milioni di dollari senza rappresentare che la stragrande maggioranza di questi crediti vantati dalle banche syndoniane sono inesigibili; come lo spiega questo? Cioè lei come amministratore, pur avendo questa parte estero direttamente affidata al dottor Grazia, che è un suo collaboratore, non conosce questa situazione?

FIGNON. No, perchè quando Grazia mi ha riferito non mi ha portato copia perchè se l'è portata Puddu a Roma.

SARTI. Non le è rimasta una copia?

FIGNON. Non ^{ne} è rimasta una copia; hanno fatto questo appunto, mi ha detto Grazia, e se lo è portato via Puddu; io lo ho avuto verso il 10/15.

SARTI. E lei non ha detto: "ma io sono l'amministratore delegato, devo avere almeno il quadro di riferimento generale"?

XXIII/2/TAC

FIGNON. Mi è stato detto che mi sarebbe stato inviato.

SARTI. E pertanto lei fino al 15 settembre è stato senza conoscere ...

FIGNON. ... fino alla metà di settembre, il 12, il 13, il 17, adesso non ricordo più la data precisa, non mi è stato portato.

SARTI. E' sorprendente, ^{solo} non per una banca, ma per qualsiasi altra attività economica non aver un riferimento generale, tra l'altro esposto al Governatore della Banca d'Italia; nel verbale, come ha accennato il collega Carandini; viene ricordata una sola posizione di compensazione e non tutte le altre posizioni.

PRESIDENTE. Sì, ma leggete un po' tutti gli atti del processo; ci sono cose molto sorprendenti che provano (atti e documenti) che si era pienamente a conoscenza del valore scarso dei crediti verso questa banca e ciò non di meno si è continuato ad insistere per pagare i depositi lasciando poi a noi che cosa la riscossione o compensazione dei crediti. Andate a guardare.

CASINI. Vorrei chiarire a me stesso la questione relativa alla Finabank ed in particolare il rimborso di questi ... non si sa esattamente l'importo, comunque era indicato in 37 milioni più 7 ...

FIGNON. Non credo che sia stato rimborsato tutto; credo sia stato rimborsato quello che è scaduto prima della chiusura della banca; adesso non saprei precisare.

CASINI. Intanto, come prima domanda, vorrei cercare di sapere quello che ha detto il teste; mi pare di aver capito questo: "noi abbiamo pagato il

Q

debito verso Finabank, sulla base delle autorizzazioni ricevute, senza tenere conto del credito che viceversa la banca italiana aveva verso la Finabank in quanto questo credito era soltanto apparente perchè si riferiva ad un rapporto fiduciario, in realtà il direttore della banca era soltanto mandatario senza responsabilità".

FIGNON. Esatto.

CASINI. Questo è quello che ho capito. Allora le volevo chiedere: le risulta che questo sistema di rapporti fra banche per cui una banca riceve un deposito fiduciario senza responsabilità che, a quanto ho capito - io non sono esperto in materia - non è consentito in Italia, sia un sistema usato all'estero tra banche?

FIGNON. All'estero, sì.

CASINI; L'altra cosa che volevo chiedere: esisteva in questo problema della competenza, una questione di scadenze? Cioè, i milioni di dollari che dovevano essere pagati dalla Banca italiana alla Finabank, corrispondevano a debiti, sia pure apparenti, diciamo... scusi, il discorso è rovesciato, cioè i crediti che la Banca italiana aveva verso la Finabank corrispondevano a crediti già scaduti? O c'era un problema di controllo delle diverse scadenze.

FIGNON. Lei dice fra debiti e crediti?

CASINI. Esatto.

FIGNON. Questo non me lo ricordo?

CASINI. Vorrei farle altre due domande. Questa situazione in cui... perchè se ho ben capito il cordone sanitario diceva non si deve pagare a Sindona e ai suoi uomini, ai suoi enti, evidentemente si deve pagare ad altri; lei si ricorda o si ricorda che esistessero banche non indicate fra quelle collegate a Sindona verso cui esistevano debiti della privata italiana, oppure della finanziaria o della Banca unione, a seconda dei momenti, esistessero, cioè debiti che sono stati pagati?

FIGNON. Sì.

CASINI. Nei confronti di queste medesime banche era stato instaurato o no, in qualche caso, un rapporto fiduciario del tipo di quello riguardante la Finabank?

FIGNON. No.

CASINI. Ultima domanda. Lei ha accennato al fatto che lei dice la verità mentre altri non la dicono, ed ha portato anche un esempio in ordine a questo, cioè in particolare i rapporti suoi con il Banco di Roma in particolare con il professor Ventriglia dicendo non è vero che mi ha telefonato due volte... ecco, siccome la sua affermazione è stata generica le chiedo: può dirci, per quello che lei sa, immagino che abbia letto i verbali, almeno parte, del processo, può dirci quali sono altri punti specifici non generici in cui giudica che altri non abbiano detto la verità?

FIGNON. Il fatto stesso di dire che io lavoro in autonomia, questo qui ...

CASINI. Sì, ma voglio dire questo è il punto fondamentale che lei ha confermato con un episodio particolare; a parte la questione del tipo di rapporto intercorrente fra lei e l'avvocato ... ci sono altri punti, che sono, la lista dei cinquecento...

XXIII/5/TAC

PRESIDENTE. Uno lo ha detto; ha escluso che avesse detto a Barone il nome di qualcuno.

FIGNON. Il nome di qualcuno non l'ho detto.

PRESIDENTE. Infatti, questo lo ha escluso; e poi c'è il punto del numero delle telefonate, perchè mentre Ventriglia ha detto che ha parlato due volte, il teste dice che le conversazioni furono numerose.

ASINI. Per scrupolo volevo sapere se c'era qualche altro aspetto.

FIGNON. Mi pare che ci sia un'altra cosa. Che il professor Ventriglia abbia detto, mi pare, che io sono andato alle banche su invito di Sindona, mentre non è vero, sono andato su invito della direzione del Banco di Roma.

PRESIDENTE. Non ricordo che lo abbia detto Ventriglia; mi pare che abbia detto che lei fu 'prestato' dal Banco di Roma.

MACALUSO. Su questo punto volevo chiedere: la sera del 5 luglio si fece una riunione fra i tre amministratori ...

FIGNON. Tutti e tre ... e c'erano anche altri colleghi ...

MACALUSO. ... lei ha dichiarato al giudice questo fra i tre amministratori e lei per indicare a lei le cose da fare alla banca. Ci può dire brevemente quali direttive furono date in questa riunione?

FIGNON. Fui convocato la sera del 5; oltre ai tre amministratori delegati... e Barone poi so che quando ha fatto la sua deposizione non si ricordava che c'era anche lui (invece c'era anche lui); c'erano anche altri miei colleghi, c'era Garamone, addetto all'ufficio partecipazioni, l'avvocato Rubi, che era dell'ufficio legale, c'era Paddu che era dall'estero. Le istruzioni che mi sono state date furono: "Lei deve andare lì per eliminare le code agli sportelli, quindi dare fiducia sia alla clientela, sia al personale", che effettivamente ho trovato per terra ^{perchè} ~~pove-~~retti, ritenevano di essere tutti a casa da un giorno all'altro, senza più posto. "Lei deve rimborsare tutte le operazioni sull'estero; queste sono le istruzioni del Governatore, il quale ha paura che si crei del panico in Italia per quanto riguarda i rimborsi dei depositanti, e all'estero, tenuto conto che stiamo attraversando un periodo di difficoltà", perchè c'era difficoltà di ottenere ... Mi hanno detto: "Ci sono delle operazioni non regolari, non contabilizzate, bisogna appurarle e contabilizzarle".

XXIII/6/TAC

Queste sono le direttive di carattere generale che mi sono state date; poi mi hanno detto: "Si tenga in contatto con noi, le faremo sapere, man mano, quello che ci dice il ... la Banca d'Italia".

MACALUSO. Quindi, le fu detto che lei andava ad eseguire delle direttive del Governatore della Banca d'Italia: la sera del 5?

FIGNON. Sì.

MACALUSO. Le fu detto che lei andava lì anche per conto della Banca d'Italia?

FIGNON. Mi è stato detto il suo nome è sul tavolo del Governatore.

MACALUSO. E' sul tavolo vuol dire che non è stato ancora preso ...

FIGNON. Che ha già accettato che vada lei.

Stiro XXI/1

Il Governatore aveva detto di mandare un direttore centrale a vedere, a sovrintendere a queste Banche, un direttore centrale del Banco di Roma, per cercare di capire come stavano in effetti le cose.

MACALUSO. Scusi, ed in quella data...

FIGNON. 5 luglio...

MACALUSO. Le fu detto che c'era la prospettiva di rilevare la banca?

FIGNON. No, in quella data non mi ^{fu} detto.

MACALUSO. Perché il Ventriglia ha detto che fra le prospettive, nei conti fatti dal Banco di Roma, c'era anche questa prospettiva del rilevamento degli sportelli: non gli fu detto nulla circa questa possibilità?

FIGNON. Esplicitamente non mi fu detto nulla, però mi si fece capire: ma non mi fu detto, questo. Devo dire: non mi fu detto.

ONORATO. Vedo qui, nella relazione Ambrosoli, operazioni fiduciarie, in cui compare spesso il nome - operazioni fiduciarie presso la Banca Finanziaria di Andreotti. Che cos'è?

FIGNON. Andreotti? Non lo so.

ONORATO. Non ne sa nulla...nelle operazioni...

FIGNON. No.

TEODORI. No, è l'Andreotti...

ONORATO. E' un Andreotti società..

TEODORI. Sì, c'è una società del gruppo Sindona che si chiama Andreotti...

ONORATO. Andreotti Rotostar, forse?

TEODORI. Sì...qualcosa di questo genere.

FIGNON. Non l'avevo mai sentita dire nemmeno, quella società.

PRESIDENTE. A me pare - prima di licenziare il teste - che siano emersi alcuni punti contrastanti con deposizioni di altri testimoni; adesso bisogna vedere se la Commissione ritiene di includere anche il testimone nel numero di coloro che saranno messi a confronto dopodomani oppure no: questo è un apprezzamento che riguarda l'entità della contraddizione.

Stiro XXIV/2

SARTI. Possiamo parlarne?

PRESIDENTE. Su questo, o su altre cose ancora?

SARTI. Su questo problema che lei pone.

PRESIDENTE. D'accordo. Allora, dottor Fignon si accomodi, e poi le faremo sapere tra breve se deve venire dopodomani oppure no.

(Il teste viene accompagnato fuori dall'Aula).

SARTI. Desidero dire, signor presidente, che lei ha fatto prima una giusta osservazione, nel senso che noi dovremmo acquisire sempre tutti gli elementi, compresi gli ultimi che giungono. Ma quelli che sono giunti - mi scusi questa precisazione, ma attiene al discorso che lei ci ha posto - sono successivi, temporalmente; cioè il valore del documento legato alla famosa riunione è un documento che non è a conoscenza dell'amministratore delegato...

PRESIDENTE. Cioè..?

SARTI. Quando lei ha detto che l'elenco dei crediti vantati dalla FINAMBANK per 312 milioni di dollari, che erano tutti palesemente inesigibili, è stato accertato anche con altre documentazioni, queste documentazioni, questi accertamenti sono successivi al momento in cui si è andato..

PRESIDENTE. Sì, successivi, ma estratti dagli atti della banca, dai conti...

SARTI. No, desideravo ricordare a lei ed ai colleghi che ha molta rilevanza il fatto che si vada dal Governatore della Banca d'Italia per vedere una contraddizione di questo...anche il dottor Fignon, in cui si presenta

no due conti, uno di dare ed uno di avere; nel dare c'è una cifra di 284 milioni, nell'avere c'è una cifra di 300 e tanti milioni, e non si dice al Governatore: le portiamo un conto che è inesistente, cioè questi crediti vantati dalla FINA/BANK sono complessivamente inesigibili. Questo era in quel momento dato, non, successivamente, poi le dichiarazioni di Puddu.

PRESIDENTE. Questa è la considerazione che faccio anch'io, però voglio esserne più certo...

SARTI. Ecco...

PRESIDENTE. Perché su un pezzo di carta, in cui non riesci nemmeno a leggere tutto chiaramente, che cosa dicono queste voci, lì, sotto il titolo di prestiti..?

SARTI. Ragion per cui, io credo che siano emerse tali contraddizioni di merito e di clima complessivo, di situazioni generali, che sia inoppugnabile la richiesta di fare il confronto.

PRESIDENTE. Per correttezza, io ho voluto porre il problema...

MACALUSO. Dobbiamo vedere sulla questione della gestione della banca...

SARTI. Appunto..

PRESIDENTE...secondo me gli elementi di fatto esistono; basterebbe questo, che mentre la tesi Ventriglia è l'assoluta estraneità del Banco di Roma alla gestione delle banche di Sindona, ed ero solo una prestazione - scusate il termine - per conto, su richiesta della Banca d'Italia...

MACALUSO. Per conto...

PRESIDENTE...invece la versione sua è che lui gestiva su indicazioni non generiche, ma quasi quotidiane del Banco di Roma: quindi c'è una contraddizione molto forte.

RASTRELLI. Sarti, il 18 luglio c'è una relazione mandata a Carli, nella quale si dice già che tra questo sbilancio si perdono 40 miliardi...

SARTI. Sì, questo sì, ma non c'è una specificità...

RASTRELLI. Quindi Carli ha avuto modo di valutare, obiettivamente, che non ci fosse una falsa prospettiva. E' Carli che vuole l'operazione, non il democristiano, questo è sicuro; non è che hanno prospettato una realtà fasulla: quella è fasulla...

SARTI. ~~Una parte~~ Questo è un aggiornamento della situazione...

PRESIDENTE. Allora, se siamo d'accordo di farlo venire dopodomani, mi pare che possiamo dire al dottor Fignon di tornare giovedì alle 10.

(Così rimane stabilito)

RASTRELLI. Domani sera, signor presidente, stabiliremo le modalità di questi confronti.

PRESIDENTE. Sì, domani sera dovremmo metterci d'accordo sui punti...

RASTRELLI. Perché i confronti sempre a due vanno fatti..

PRESIDENTE. Vanno fatti a due, invece sono già quattro, ed alcune cose sono abbastanza intrecciate...bisognerebbe pure accordarsi sui modi di porre le domande, perché se li facciamo sentire a due a due, incrociando, poi, più volte...

RASTRELLI. Secondo me, dobbiamo definire prima i capi...

PRESIDENTE. Esatto, e poi li formula soltanto uno, posso essere io o un altro non ha importanza, basta che non si faccia...domani sera, dopo che abbiamo finito con Carli, cercheremo di stabilire i punti di contraddizione; non è che questi punti sono moltissimi, prenderemo i più rilevanti.

La seduta finisce alle 20,50.

VOLUME II

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle ore 10,00.

Mec. I/2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Guido Carli.

(Il dottor Guido Carli viene introdotto in aula).

Dottor Carli, le comunico che, nelle sue norme di comportamento, la Commissione ha stabilito di non chiedere un giuramento a coloro che depongono; questo però non muta la natura giuridica delle loro deposizioni, che resta quella della testimonianza, con tutte le conseguenze che ella comprende.

La prego di declinare le sue generalità.

CARLI. Mi chiamo Carli Guido, fu Filippo, di anni 66, domiciliato a Roma, in piazza Stefano Jacini n.5.

PRESIDENTE. La Banca d'Italia esegui varie ispezioni sulle banche di Sindona. In una ispezione, direi quella iniziale, nel periodo che ci interessa, fatta dal dottor Cacciello, che si concluse nel febbraio del 1972, sulla Banca Unione in seguito alle numerose e gravi irregolarità che erano state riscontrate, vi fu una proposta di nomina di un commissario a norma della legge bancaria. La Commissione vorrebbe sapere perché tale proposta non venne accolta dalla Banca d'Italia.

CARLI. Signor presidente, risponderò in dettaglio alla domanda che ella mi ha posto. La pregherei, nel corso di questo interrogatorio, di consentirmi di presentare un quadro complessivo delle vicende collegate con il caso Sindona.

Mec. I/3

PRESIDENTE. Questo certamente *interessa* alla Commissione. Forse è bene che lo esponga allorché parleremo, tra poco, degli indirizzi che la Banca d'Italia segue nell'affrontare questo caso.

CARLI. Ma questi indirizzi concernono sia la Banca Unione, sia la Banca privata finanziaria, sia la Banca privata italiana, sia il complesso di operazioni che, in relazione alla loro importanza, sono probabilmente più rilevanti di quelle concernenti le banche. Su questo complesso, se ella lo consente, signor presidente, dopo aver risposto al suo quesito desidererei esporre un quadro completo.

PRESIDENTE. D'accordo. Credo che interessi alla Commissione.

CARLI. Rispondo alla sua domanda. Agosto 1971-febbraio 1972: la Banca Unione viene assoggettata ad accertamenti ispettivi. 9 febbraio 1972: la Commissione istituita ai sensi dell'ordine di servizio n.474 propone di fare rapporto al procuratore della Repubblica. 24 marzo 1972: su istruzione dell'amministrazione centrale la sede di Milano fa rapporto al procuratore della Repubblica. 21 dicembre 1973: la sede di Milano consegna all'autorità giudiziaria

Carli

il testo integrale del rapporto ispettivo su richiesta di quest'ultima. Ottobre 1974: la stampa informa che l'autorità giudiziaria ha emesso mandato di cattura contro Michele Sindona in relazione ai reati denunciati nel 1972.

Mec.I/4

Se consente, signor presidente, inserisco informazioni concernenti la Banca privata finanziaria, perché le decisioni della Banca d'Italia sono state assunte congiuntamente. Se crede, seguito nella risposta concernente la Banca Unione.

PRESIDENTE. Prima di esporre queste cose importanti, vorrei che ci dicesse specificamente i motivi per i quali questa proposta non fu accolta.

CARLI. Mi propongo di rispondere. Nella sintesi dei risultati delle ispezioni effettuate presso la Banca d'Italia, l'ispettore dichiara: "La situazione patrimoniale è debole, con perdite per 1.311 milioni e plusvalutazioni per lire 32 milioni che assorbono il 23 per cento del patrimonio ufficiale non rafforzato da alcun accantonamento interno. Le riserve potenziali, lire 1.532 milioni, sono costituite per lire 1,5 miliardi dalla minusvalutazione degli immobili di proprietà". In parole semplici, l'ispettore afferma che il patrimonio della banca è intatto. L'ispettore commenta che sono censurabili i criteri di condotta della banca, incentrati sulle esclusive decisioni assunte dall'avvocato Sindona, vicepresidente. L'ispettore conclude: "In definitiva sembrerebbero ricorrere nella circostanza gli estremi previsti dal comma a) della legge bancaria". 5 giugno 1972: si tiene una riunione alla quale partecipano il direttorio; governatore, direttore generale, vicedirettori generali, il direttore centrale per i servizi di vigilanza, i capi dei servizi. Il governatore informa che Sindona ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti in seguito all'insuccesso conseguito nel tentativo di costituire una grande finanziaria attraverso la fusione delle due più antiche finanziarie italiane e di acquisire il controllo della maggiore delle banche di credito ordinario. Il governatore confida che la denuncia all'autorità giudiziaria e l'eventuale iniziativa da parte di quest'ultima inducano gli amministratori ad assumere comportamenti corretti. I presenti concordano sull'inopportunità di proporre l'amministrazione straordinaria della Banca Unione ai sensi della lettera a) dell'articolo 57 della legge bancaria.

Mec.I/5

PRESIDENTE. Questa è una riunione di giugno.

CARLI. Del 5 giugno 1972.

PRESIDENTE. Sappiamo che ^{le} conclusioni dell'ispettore sono del febbraio, perché nel rapporto vi è la data, ma può darsi che siano giunte in ritardo.

CARLI. Secondo la procedura stabilita nell'ordine di servizio n.474, il governatore assume le proprie decisioni sulla base del parere espresso dalla commissione consultiva.

Mec.I/6

Il governatore non esamina ogni rapporto; se esaminasse ogni rapporto dedicherebbe la propria attività esclusivamente all'esame dei rapporti.

ZORZI 2/1

PRESIDENTE. Ho capito, questo è assolutamente logico, ma c'è un periodo di tempo (febbraio-giugno) che è periodo di tempo assolutamente rilevante.

CARLI. Il tempo durante il quale la commissione ha espresso il proprio parere, il tempo durante il quale il governatore ed i suoi collaboratori si sono occupati di altri problemi; nell'intervallo vi è stata la preparazione della relazione annuale della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Lei vuole, a questo punto, esporre le linee generali o è preferibile - lo chiedo anche ai colleghi, - che io continui a porre domande sui punti che hanno formato oggetto di controversie o contrasti tra i testimoni e poi sentire le esposizioni generali?

CARLI. L'esposizione di carattere generale che io le chiederei di poter fare investe problemi generali e specifici.

PRESIDENTE. Allora la faccia; può darsi che essa contenga anche risposte alle domande che mi proponevo di porre.

CARLI. La relazione si divide in due parti: ^{nella} prima parte si risponde alla domanda: quali appoggi ebbe Sindona?, nella seconda si enumerano, disposte in ordine cronologico, circostanze concernenti la Banca unione, la Banca privata finanziaria, la Banca privata italiana.

QUALI APPOGGI EBBE SINDONA?

ZORZI 2/2

Incontrai Sindona nella seconda metà del 1963: in quell'occasione dichiarò di essere in condizioni di promuovere la costituzione di una "banca di affari" con la partecipazione della Banque de Paris et des Pays Bas, della Hambros bank, della Leehman Brothers. Nel 1963 i collocamenti di titoli azionari furono la metà dell'anno precedente; pesavano sul mercato finanziario le conseguenze della nazionalizzazione dell'industria elettrica; mi assillava l'idea di ampliare la gamma degli investitori istituzionali. Sindona non aveva notorietà; nonostante ciò la proposta mi sembrò meritevole di riflessione. Risposi che l'attuazione avrebbe potuto avvenire in due tempi: in un primo tempo l'iniziativa avrebbe potuto assumere la forma di società finanziaria; se i risultati fossero stati positivi, sarebbe stato proponibile la conversione in istituto di credito speciale. Non se ne fece nulla.

Il 26 aprile 1965 la Banca d'Italia apprendeva che due banche svizzere legate al gruppo di controllo del Credito Commerciale e Industriale, Roma, versavano in condizioni di grave dissesto, e, immediatamente dopo, che esponenti del Credito Commerciale e Industriale avevano avviato con la Banca Privata Finanziaria, controllata da Sindona, la cessione della proprietà della banca in stato di pericolo. Nel maggio la Banca d'Italia propose l'amministrazione straordinaria e nell'agosto la liquidazione coatta amministrativa del Credito Commerciale e Industriale. La tutela dei depositanti fu assicurata mediante surroga nei loro crediti della Banca Nazionale dell'Agricoltura e della Banca Privata finanziaria. Il ripiano degli oneri subiti dalle due banche avvenne mediante concessione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di due agenzie di città in Roma e di una in Milano e alla Banca Privata Italiana di uno sportello in Roma. Le concessioni furono approvate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nelle riunioni dell'8 giugno e del 24 settembre 1965.

I responsabili del dissesto furono condannati a pene severe con sentenza del Tribunale di Roma dell'11 giugno 1973.

La notorietà lo "studio Sindona" l'acquistò fra il 1968-69, mentre alcuni dei gruppi familiari, che avevano contribuito alla creazione di imprese bancarie, industriali, commerciali di grande rinomanza, mostravano propensione a cedere le aziende e la repugnanza al possesso dei titoli azionari, si estendeva.

L'ascesa di Sindona dipese dall'intuizione che egli ebbe delle opportunità offerte dalle incongruenze di una legislazione arcaica in materia di disciplina della società per azioni, della società finanziaria, del fondo comune di investimento, dell'offerta pubblica di acquisto, del consorzio di collocamento, del prospetto di emissione, della consolidazione del bilancio e della sua espressività mediante adeguamento delle valutazioni alle modificazioni del metro monetario. Innegabilmente l'indifferenza mostrata nel corso degli anni nei confronti di questi problemi giovò al perfezionamento delle iniziative del più spregiudicato dei mediatori del capitalismo italiano. Un banchiere di grande fama disse di lui: "un mediatore che ha sempre pagato"; oggi si può aggiungere: "sì, sempre, meno l'ultima volta".

TARRELLA. Questo l'ha già scritto in quel libro!

CARLI. Sì, se mi consente riprendo quelle cose perchè sono vere oggi come allora integrate da altre, credo concorrano ... Se il presidente mi consente ...

PRESIDENTE. Riprenda, riprenda.

CARLI. ... e rispetto a quella è stata arricchita.

In un mercato finanziario interno privo della protezione di una legislazione atta a delimitare il campo delle iniziative speculative, in un mercato finanziario internazionale rigurgitante di fondi in cerca di investimento fiduciario, Sindona concepì disegni sempre più ambiziosi.

Anche l'amministrazione patrimoniale della Santa Sede si avvalse dell'assistenza di questo mediatore.

Furono cedute azioni della Società Generale Immobiliare; in parte furono ricedute alla "Gulf and Western"; furono cedute azioni della "Condotte d'acqua; anche esse furono acquistate da Sindona; essendo in quantità insufficiente per consentire il controllo della Società, Sindona ne acquistò altre fuori mercato e nel mercato provocando il rialzo delle quotazioni. Il pacchetto di maggioranza nel gennaio 1971 fu ceduto all'IRI sulla base di un prezzo stimato dal Presidente del tempo della Banca Commerciale Italiana. Sindona mantenne la partecipazione di controllo della Società Generale Immobiliare.

Nel 1969, combinando acquisti privati e acquisti sul mercato, il più delle volte mediante interventi di non residenti, Sindona acquisì o fu prossimo ad acquisire il controllo della Società Italcementi, quindi dell'Italmobiliare, quindi della Riunione Adriatica di Sicurtà, dell'Assicuratrice Italiana, della Banca Provinciale Lombarda, del Credito Commerciale, dell'Istituto Bancario Italiano. Desistette da questo proposito quando il gruppo di controllo (ing. Carlo Pesenti) offrì di ricomprare le azioni al prezzo imposto dallo stesso Sindona attraverso incroci di acquisti e di vendite in una borsa carente di controlli.

Il pagamento del prezzo avvenne con disponibilità attinte dalla Banca Provinciale Lombarda mediante riporti sulle azioni Italcementi da parte di due società finanziarie appartenenti al gruppo di controllo. Secondo la normativa del tempo l'operazione non richiedeva l'autorizzazione della Banca d'Italia, nè questa poteva opporre obiezioni. Desidero però chiarire che manifestai senza ambiguità che alla presenza di Sindona preferivo la continuità di quella del gruppo di controllo.

In seguito, la Banca Provinciale Lombarda fu invitata a ridurre la propria esposizione, accresciuta per effetto dell'accumulazione degli interessi. Attraverso una complessa operazione, della quale è stata data notizia di

recente, l'estinzione del riporto è avvenuta impiegando il ricavo della vendita del Credito Commerciale al Monte dei Paschi. Si è avanzato così lungo il cammino delle nazionalizzazioni surrettizie.

Nel caso della Italcementi, in quello delle Condotte e in numerosi altri, Sindona acquisì larghi profitti derivanti dalle differenze dei prezzi di acquisto e di vendita, situandoli presso società domiciliate all'estero.

Mentre l'ascesa di Sindona si approssimava alla sommità, egli ebbe il sostegno di giornalisti fra i maggiori e di personalità italiane e straniere e si giovò dell'indifferenza mostrata dai più fra i politici. Nel 1971 Sindona concepì il grande disegno dell'acquisizione del controllo della Bastogi e della Centrale e della loro fusione; dell'acquisizione del controllo della Banca Nazionale dell'Agricoltura e dell'interessamento della Hambros Bank nella complessa operazione.

Se il programma fosse stato realizzato si sarebbe costituita una delle maggiori, forse la maggiore, delle società finanziarie europee. Ne sarebbe derivata una concentrazione di potere esorbitante, situato in un sistema costituito dall'intreccio di disposizioni vetuste, in larga parte ideate agli albori del capitalismo italiano.

Il metodo secondo il quale fu condotta la grande operazione si imperniava su offerte di prezzi largamente eccedenti quelli di mercato e quelli basati su valutazioni ragionate dei patrimoni sociali. L'assenza di qualsiasi proporzione tra i prezzi offerti e quelli di mercato, rettificati per effetto del maggior valore attribuibile alla partecipazione di comando, indusse in me la convinzione che l'operazione si proponesse obiettivi di dominio e che, con l'impiego degli scarsi mezzi disponibili, fosse mio dovere contrastarla. Così feci.

L'ampiezza dei consensi sui quali Sindona faceva assegnamento in quel tempo si deduce dalla composizione del consiglio di amministrazione della Società Centrale eletto dall'assemblea degli azionisti riunita il 5 agosto 1971:

Federico Bruno, Roberto Calvi, Evelyn De Rothschild, Jocelyn O. Hambro, Richard Hambro, Giuseppe Lauro, Alessandro Lodola D'Oria, Ettore Lolli, Salvatore Magri, H.H. Mc Caffery, Cesare Merzagora, Michele Sindona, Massimo Spada, Antonio Tonello.

Nello stesso mese di agosto avvertii gli azionisti della Banca Nazionale dell'Agricoltura che non rientrava nei miei poteri né ordinare di vendere, né ordinare di non vendere le azioni della banca, ma annunciai che non tutti i compratori erano ugualmente graditi alla Banca d'Italia. In coincidenza con quell'annuncio si interruppero le trattative iniziate da Sindona con l'intento di acquisire il controllo di quella banca.

Il 10 settembre 1971 egli lanciò l'offerta pubblica di acquisto di 20 milioni di azioni Bastogi attraverso la Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf-Münster. In precedenza aveva acquistato ingenti quantitativi di azioni della Società, in parte cedute dalle Assicurazioni Generali. L'annuncio suscitò ondate di entusiasmo con larga partecipazione della stampa e delle associazioni professionali. Esaltarono l'iniziativa il Corriere della Sera, la Stampa, 24 Ore, fra i quotidiani; l'Espresso, il Mondo, l'Europeo, fra i settimanali.

La difesa più strenua dell'iniziativa di Sindona fu assunta da Eugenio Scalfari; vi si associò, con più pacatezza, Renato Cantoni, affascinato dal carattere dissacrante dell'iniziativa. L'"Unità" mantenne un atteggiamento distaccato e soltanto in seguito alle rampogne di Scalfari scese in campo il 24 settembre con un articolo di Luca Pavolini. L'Europeo il 30 settembre scrisse: "Sindona è uscito allo scoperto e si è rivelato all'opinione pubblica per quello che è: l'unico finanziere del nostro Paese che abbia una mentalità e una dinamicità contemporanee: una visione moderna degli affari. Certo si tratta di un personaggio inquietante. Lo scrittore Leonardo Sciascia, un altro siciliano, così sensibile alle inquietudini del nostro tempo, ha l'intenzione di farne il protagonista di un suo racconto".

L'on. Scalfari presentò una interrogazione nella quale affermava che: "eventuali ostacoli frapposti al libero funzionamento della preannunciata offerta pubblica non avrebbero in realtà altro significato che la decisione del Governo di favorire un gruppo privato contro un altro, con grave nocumento di decine di migliaia di piccoli azionisti". Concluse chiedendo al Ministro del Tesoro: "di voler smentire che il Governo abbia l'intenzione di interferire in una questione che esula totalmente dalle sue competenze".

Un'altra interrogazione fu presentata dai parlamentari comunisti Barca e Ferri con la quale si invitava il Governo a pronunciarsi sia sull'offerta pubblica di acquisto da parte del gruppo Sindona, sia sul tentativo della Montedison di giungere al controllo della Bastogi attraverso il metodo delle partecipazioni incrociate. Riccardo Lombardi richiamò l'attenzione sul fatto che le scalate internazionali, come quella tentata alla Bastogi, comportano il rischio, "se non si dispone di strumenti efficaci di intervento, che alcune leve essenziali dell'economia e della finanza vengano sottratte ai controlli degli organi di Governo".

In quel tempo il fondo pensioni della Banca d'Italia deteneva alcuni milioni di azioni Bastogi; decisi che il fondo non avrebbe ceduto le proprie azioni alla Westdeutsche, agente di un gruppo internazionale non "qualificato". Invitai i presidenti di alcuni istituti di credito di diritto pubblico a comportarsi allo stesso modo. La decisione fu oggetto di critiche da parte dell'Espresso, di

violenza senza precedenti. L'11 ottobre fu annunciato ufficialmente il fallimento dell'offerta pubblica di acquisto. Sindona prese atto della sconfitta subita; decise di trasferirsi negli Stati Uniti, dove assunse la partecipazione di controllo nella Franklin National Bank.

La riapparizione di Sindona in Italia avvenne nell'estate del 1973. Il 3 agosto si recò alla Banca d'Italia e illustrò a me ed al Direttore Generale il progetto di aumento di capitale della Società Finambro e le sue finalità. Risposi che non avevo preso visione della domanda, né potevo averne preso visione, poiché gli organi della società deliberavano in quello stesso giorno; conseguentemente non esprimevo alcun parere. Informai che gli aumenti di capitale delle società finanziarie non sarebbero stati accordati fino a quando non fossero state approvate nuove norme sul mercato mobiliare comprendenti disposizioni più rigorose riguardanti

92

le società finanziarie. L'autorità amministrativa non disponeva dei poteri necessari per vincolare queste società a comportamenti conformi ad assicurare un ordinato svolgimento delle operazioni in corso. Del colloquio fu redatto processo verbale; ne fu data lettura a Sindona; fu consegnato al Ministro del Tesoro. Sindona indicò alcune condizioni che sarebbero state osservate qualora l'aumento di capitale fosse stato autorizzato. Affermai che avrei riferito in proposito quando il Comitato Interministeriale ne avesse discusso.

Nel luglio del 1973 il Ministro del Tesoro, on. La Malfa, d'accordo con me, aveva sospeso temporaneamente le autorizzazioni agli aumenti di capitale; nell'ottobre successivo revocò la sospensiva limitatamente alle società direttamente produttive; in esecuzione di questa direttiva

il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia non autorizzano gli aumenti di capitale delle società finanziarie compresa fra esse la società Finambro. Il Ministro non credette opportuno investire della questione il Comitato Interministeriale e ciò suscitò proteste insieme con l'invito a convocare il Comitato. Sollecitato a dichiarare i propri intendimenti, il 18 ottobre 1973, l'on. La Malfa rispose: "Le domande di aumento di capitale inoltrate da società finanziarie, che sono parecchie e includono anche una società finanziaria controllata dall'IRI, saranno esaminate non appena il Ministero del Tesoro avrà messo a punto una nuova disciplina di tutto il settore, il che avverrà molto presto perchè gli studi su questo tema sono da tempo avviati e la conclusione è imminente".

Gli studi si conclusero il 19 novembre 1973 ed in quel giorno consegnai al Ministro del Tesoro on. La Malfa la prima bozza di disegno di legge sulla istituzione di una Commissione Nazionale per le società e la borsa, sulla definizione dei suoi poteri e sull'obbligo di informazione da parte delle società. In quella circostanza proposi che il Ministro convocasse il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, sottoponesse al suo esame il progetto e invitasse il Comitato a fissare i criteri secondo i quali sarebbero state esaminate le autorizzazioni agli aumenti di capitale delle società finanziarie; nel fare ciò il Comitato si sarebbe ispirato al disegno di legge e ne avrebbe anticipato l'applicazione. Mi sembrava arrivato il momento di mettere fine al lungo silenzio e di comunicare dei sì o dei no espliciti ai proponenti le istanze; quando l'esame avesse dimostrato la loro conformità ai criteri fissati dal Comitato sarebbero state accolte; negli altri casi sarebbero state respinte (fra i sostenitori di un no esplicito all'aumento di capitale della Finambro il più intransigente fu Scalfari). Si sarebbe eliminato così un elemento di incertezza che danneggiava il funzionamento dei mercati e lo stesso sistema bancario esposto per concessioni di crediti ad alcune delle società finanziarie.

Affermare che l'incertezza nascente dal silenzio opposto alla domanda di aumento di capitale della società Finambro sia stata la causa del dissesto della Banca privata italiana, sarebbe affermare cosa contraria alla verità; mi sembra indubitabile però che vi ebbe parte. Oggi riesce possibile determinare le dimensioni del dissesto sulla base di elementi certi ed appare che se fossero state conosciute nell'ormai lontana estate del 1974 sarebbe risultato che l'entità del dissesto rasentava quella del valore di avviamento della Banca Privata Italiana stimato secondo i metodi correnti.

/Ciò induce a porre la domanda se fu decisione saggia quella di porre la banca in liquidazione. Se si risponde, come credo si debba, affermativamente, occorre ammettere nello stesso tempo che la liquidazione amministrativa sarebbe stata decisione avventata se fosse stata assunta senza procedere all'approfondimento delle conoscenze intorno alla situazione patrimoniale della banca.

La liquidazione danneggia il sistema economico dal lato dei debitori della banca, cioè dal lato delle imprese; essa costringe le imprese sovvenute alla restituzione delle somme ricevute in prestito. Ciò è più grave quando accade in un periodo nel quale la politica di restrizione del credito limita la possibilità per le imprese di ottenere finanziamenti sostitutivi. La liquidazione inoltre distrugge l'av-

viamento e nuoce a tutti gli azionisti, anche a quelli che non sono responsabili della gestione della banca dissestata. In tutti i paesi ad economia di mercato le autorità seguono la politica di ricorrere ai provvedimenti di liquidazione come soluzione estrema e soltanto dopo aver accertato l'impossibilità del ricorso alle soluzioni alternative. Così si operò allora; così si opera oggi. Ma nell'anno 1974 si incontrarono difficoltà maggiori; in quell'anno non esistevano gli apprestamenti oggi esistenti e fu necessità concepirli sotto l'incalzare degli eventi. L'esperienza ne ha confermato la validità, l'opinione pubblica li ha accettati e accoglie la notizia del loro impiego senza manifestare reazioni emotive. Ripercorrere all'indietro la successione degli eventi costituisce l'oggetto della seconda parte di questa narrazione.

La seconda parte inizia con i riferimenti agli accertamenti ispettivi presso la Banca unione, dei quali ho dato notizia; le decisioni in merito alla Banca unione - ricordo, in proposito, non rientrano istituzionalmente nei compiti dell'ispettore di fare proposte: i compiti dell'ispettore sono essenzialmente istruttori, nell'amministrazione della banca ha l'obbligo di condividere gli avvisi.

Integro l'esposizione con l'informazione concernente gli accertamenti ispettivi presso la Banca privata italiana. Seguito nella narrazione.

PRESIDENTE. Forse per ragioni di brevità la prima parte si potrebbe omettere, perchè vi sono i rapporti scritti degli ispettori.

CARLI. Se mi consente, presidente, sarò estremamente conciso, forse arricchirò l'informazione.

PRESIDENTE. Se lei la vuol fare, io non mi oppongo; noi, comunque, abbiamo alcuni problemi specifici da affrontare.

CARLI.

ZORZI 4/3

ACCERTAMENTI ISPETTIVI PRESSO LA BANCA UNIONE

(agosto 1971 - febbraio 1972)

La Banca Unione viene assoggettata ad accertamenti ispettivi.

9 marzo 1972: la commissione istituita ai sensi dell'ordine di servizio 474 propone di fare rapporto al Procuratore della Repubblica.

24 marzo 1972: su istruzioni dell'Amministrazione Centrale, la sede di Milano fa rapporto al Procuratore della Repubblica.

21 Dicembre 1973: la sede di Milano consegna all'Autorità giudiziaria il testo integrale del rapporto ispettivo su richiesta di quest'ultima.

Ottobre 1974: la stampa informa che l'Autorità giudiziaria ha emesso mandato di cattura contro Michele Sindona in relazione ai reati denunciati nel 1972.

ACCERTAMENTI ISPETTIVI PRESSO LA BANCA PRIVATAFINANZIARIA

(settembre 1971 - marzo 1972)

la Banca Privata Finanziaria viene assoggettata ad accertamenti ispettivi.

6 Luglio 1972: la commissione propone di fare rapporto al Procuratore della Repubblica. Si decide di acquisire le prove delle violazioni dell'art.38 della legge bancaria.

26 Febbraio 1973: acquisite le prove si fa rapporto.

25 Giugno 1976: l'Autorità giudiziaria riconosce la validità delle prove e condanna Michele Sindona a tre anni e sei mesi di reclusione.

NUOVI ACCERTAMENTI ISPETTIVI (ottobre-novembre 1972)

ZORZI 4/4

Gli accertamenti ispettivi riscontrano apprezzabili miglioramenti e l'eliminazione di molte delle gravi irregolarità.

PRESIDENTE. Questa fu un'inchiesta molto breve, mentre l'altra, quella precedente, era stata più approfondita ed è durata di più nel tempo.

CARLI. La Banca d'Italia segue il metodo di assoggettare le aziende di credito ad ispezioni ordinarie, straordinarie, più ampie, meno ampie. Occorre considerare che le aziende di credito ispezionate nel corso di questo periodo sono nell'ordine delle centinaia; conseguentemente, la Banca deve distribuire le forze delle quali dispone tra accertamenti ispettivi estesi tra un grande numero di banche.

PRESIDENTE. Questo è giusto ma, di fronte ad accertamenti eseguiti nell'inchiesta precedente che erano durati molto a lungo ed avevano posto in rilievo una serie di deficienze - del resto, lei lo sa meglio di noi -, ha un po' colpito la Commissione il fatto che l'ispezione immediatamente successiva sia durata tanto poco tempo e sia stata limitata nel suo oggetto. Questo ha formato, naturalmente, oggetto di domanda.

CARLI. Il metodo seguito dalla Banca d'Italia, allora ed oggi, è quello di assoggettare le aziende di credito ad ispezioni più ampie e meno ampie.

PRESIDENTE. Questo d'accordo, ma se in un'ispezione si accertano gravi difet

ti, errori o addirittura violazioni della legge, il buon senso di noi, che non siamo banchieri fa pensare che poi l'ispezione successiva debba continuare quell'opera.

ZORZI 4/5

CARLI. Non è possibile concentrare gli ispettori su una sola azienda di credito, occorre distribuirli sul sistema.

PRESIDENTE. Questo è giusto, ma, se l'azienda di credito nella quale si riscontrano gravi difetti, violazioni di leggi e perfino reati, lei stesso ha detto che ci fu una denuncia all'autorità giudiziaria, allora il buon senso - il nostro, almeno - consiglierebbe di procedere ad una seconda ispezione della stessa entità, perchè non era una banca qualsiasi, era una banca dove si erano riscontrate queste gravi irregolarità.

CARLI. Banca presso la quale si erano riscontrate gravi irregolarità identificate dall'ispettore, attribuite all'ispettore alla presenza dell'avvocato Sindona; una volta esclusa la presenza dell'avvocato Sindona ed essendo stati gli amministratori denunciati all'autorità giudiziaria, credo fosse ragionevole supporre che essi ^{avrebbero} assunto comportamenti corretti. Dalle date da me indicate, si deduce che l'autorità giudiziaria, la quale essa stessa ha innumerevoli compiti da assolvere, ha lasciato intercorrere un lungo intervallo tra la comunicazione, da parte della Banca d'Italia, delle irregolarità riscontrate e l'iniziativa dell'azione penale.

Mi chiedo se l'assunzione delle iniziative dell'azione penale più tempestiva non avrebbe contribuito ad indurre gli amministratori a comportamenti corretti. Desidererei sottolineare che non soltanto nel nostro paese, ma in tutti i paesi, non viene considerato il compito dell'istituto di emissione quello di distruggere le aziende di credito, ma quello di sorreggere le aziende di credito in quanto possibile scerverando le responsabilità degli amministratori dalle aziende di credito; colpire i primi, ma non necessariamente colpire le seconde, in quanto, così facendo, si danneggia l'economia nel suo complesso.

ZORZI 4/6

PRESIDENTE. Questo è un indirizzo assolutamente razionale che, però, va poi verificato alla luce dei risultati conseguiti e mi pare che i risultati non siano stati tali da garantire i risparmiatori ed i clienti delle banche di Sindona perchè, in definitiva, quelli che hanno sofferto maggiormente del crash sono stati loro.

CARLI. Non mi pare, signor presidente, perchè gli interventi attuati hanno consentito di eliminare che questa conseguenza si producesse, attraverso una procedura che noi abbiamo definita nel 1974, ma che ha ricevuto applicazione in casi recenti dei quali io le indicherò la dimensione ed ella constaterà che vi sono casi recenti forse di dimensioni maggiori.

PRESIDENTE. Bene, continui.

CARLI.

ZORZI 4/7

FUSIONE DELLA BANCA UNIONE E DELLA BANCA FINANZIARIA
E COSTITUZIONE DELLA BANCA PRIVATA ITALIANA

Dicembre 1972: viene presentata la proposta di fusione delle due banche mediante incorporazione nella Banca Unione della Banca Privata Finanziaria.

27 Novembre 1973: l'assemblea della Banca Unione delibera l'aumento di capitale.

21 Dicembre 1973: la Banca d'Italia comunica la propria autorizzazione.

21 Dicembre 1973: le assemblee delle banche deliberano la fusione.

29 Dicembre 1973: il Ministro del Tesoro, On.le La Malfa, comunica la propria autorizzazione.

14 Marzo 1974: la Banca Unione comunica alla Banca d'Italia l'avvenuto acquisto della Banca Privata Finanziaria in attuazione del programma di fusione per incorporazione.

Mec.V/1

La Banca d'Italia resta quindi in attesa: dello schema di quello che sarà il contratto notarile di fusione, nonché dei certificati della Cancelleria dei Tribunali competenti attestanti l'avvenuto espletamento delle residue formalità (art. 2502 c.c.) in ordine alle deliberazioni delle due assemblee e la mancanza di opposizioni ai sensi dell'art. 2503 c.c.. Una volta in possesso di tutta l'anzidetta documentazione e dopo aver constatato che tutti gli adempimenti sono stati svolti regolarmente, con provvedimento del Governatore viene autorizzato l'insediamento dell'azienda risultante dalla fusione nell'esercizio degli sportelli dell'incorporata, previo nulla osta alla stipula dell'atto notarile di fusione ed all'eventuale cambio di denominazione. Il nulla osta costituisce, nel procedimento descritto, un provvedimento avente natura meramente ricognitiva ed inteso a rendere operanti nei confronti dei terzi gli effetti dell'avvenuta fusione. Accertato che gli impegni assunti sono stati rispettati e che quindi l'incorporazione è avvenuta secondo il progetto approvato, l'Organo di Vigilanza non può esimersi dall'emanare il provvedimento formale in questione. Ciò accade il 29 luglio 1974.

ACCERTAMENTI ISPETTIVI LUGLIO 1974-OTTOBRE 1974

Venerdì 28 giugno: il direttore della sede di Milano informa che le difficoltà nelle quali è la Franklin National Bank si ripercuotono sulla Banca Unione e sulla Banca Privata Finanziaria.

Lunedì 1° luglio: iniziano gli accertamenti ispettivi.

Lunedì 22 luglio: gli incaricati degli accertamenti ispettivi rispondono alle sollecitazioni del Direttorio comunicando che entro la fine della settimana saranno in grado di rassegnare rapporti interlocutori.

Venerdì 26 luglio: gli incaricati chiudono i rapporti.

Lunedì 29 luglio: sotto la presidenza del Governatore si tiene una riunione con la partecipazione del Vice Direttore Generale, dott. Occhiuto, del consulente giuridico, di capi dei servizi, degli incaricati degli accertamenti ispettivi. Nella circostanza i rapporti degli ispettori vengono consegnati al Governatore. Si concorda sulle seguenti conclusioni:

- di avviare il normale iter amministrativo per l'esame dei rapporti da parte della commissione consultiva al fine di decidere i provvedimenti da adottare e in particolare per quanto concerne l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- di inoltrare copia dei rapporti alle competenti autorità valutarie;
- di continuare le indagini per conseguire una visione globale delle aziende ispezionate sulla base della documentazione idonea a definire più concretamente la loro attuale situazione patrimoniale.

5 settembre: la commissione consultiva conclude l'esame dei rapporti ispettivi; si dà ordine al direttore della sede di Milano di riferire al Procuratore della Repubblica, allegando i testi integrali dei rapporti.

10 settembre: il direttore di Milano conferma di aver eseguito l'ordine.

Ottobre: l'Autorità giudiziaria emette mandato di cattura. Sindona è espatriato.

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

17 settembre 1974: il Governatore informa il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sulle iniziative assunte nel rispetto delle direttive fissate dal Comitato nelle riunioni del 9 dicembre 1964, 8 giugno 1965 e 5 settembre 1969, per limitare le conseguenze negative del dissesto delle banche confluite nella Banca Privata Italiana.

La linea di condotta seguita dalla Banca d'Italia in materia di liquidazione coatta amministrativa si ispirava ^{è suffragata} ai seguenti principi: proporre la liquidazione quando:

- a) siano stati acquisiti elementi certi intorno alla impossibilità di mantenere la solvibilità dell'azienda di credito presso la quale si sono manifestate perdite e intorno alla loro entità;

(Il 29 luglio 1974 tali elementi non risultano acquisiti: secondo le dichiarazioni dell'ispettore incaricato degli accertamenti presso la Banca privata finanziaria: "non era possibile quantificare compiutamente l'entità delle perdite, molte delle quali non erano ancora maturate, ma apparivano tali solo in sede previsionale". "Soltanto

una completa indagine ispettiva avrebbe potuto consentire un giudizio sullo stato di efficienza dell'azienda cui collegare un valore di avviamento. Determinare tale valore era pregiudiziale ai fini della puntualizzazione della situazione patrimoniale.").

- b) sia stata apprestata una "rete di sicurezza" mediante la quale si assicuri l'adempimento delle obbligazioni della banca dissestata verso i depositanti e verso gli altri creditori di buona fede mediante surroga di una banca o di un consorzio di banche.

(Il 27 settembre 1974 la "rete di sicurezza" viene istituzionalizzata con decreto del Ministro del Tesoro; le disposizioni del decreto garantiscono l'ammortamento delle perdite subite da aziende di credito in liquidazione coatta amministrativa. Questa soluzione presuppone: a) una banca posta in liquidazione ai sensi dell'art.67 della Legge Bancaria dichiarata insolvente; b) una o più banche rilevatarie di crediti verso questa banca; c) un intervento diretto a compensare le banche rilevatarie ed esse soltanto. In questo modo la tutela dei diritti dei depositanti e degli altri creditori non esclude ma anzi presuppone l'iniziativa dell'azione penale nei confronti dei responsabili del fallimento.)

La protezione della "rete di sicurezza" non si estende ai crediti direttamente o indirettamente di pertinenza di soggetti responsabili del dissesto.

25 Settembre: essendo stata apprestata la "rete di sicurezza" mediante la costituzione di un consorzio di banche, il Governatore propone di mettere in liquidazione coatta amministrativa la Banca Privata Italiana, in applicazione dell'art.67, lettera a), della Legge Bancaria.

27 Settembre: il Ministro del Tesoro firma il decreto di liquidazione coatta e lo stesso giorno il Governatore nomina liquidatore l'avv. Ambrosoli.

La "rete di sicurezza" istituita con D.M. 27 settembre 1974 esplica effetti protettivi dei creditori della banca insolvente, quindi presuppone la dichiarazione di insolvenza, quindi l'imputazione dei reati fallimentari nei confronti dei responsabili del dissesto. Il fare decadere tale dichiarazione è stato l'obiettivo costante di Sindona; sarebbe stato conseguito se fossero state accolte le proposte di soluzione concordataria. La prima in ordine di tempo fu avanzata nella prima metà del 1975 al Ministro del Tesoro, on.le Colombo; d'accordo con il Governatore, non le fu dato seguito.

LA DRAMMATICA ESTATE 1974 E L'INTERVENTO DEL BANCO DI ROMA

Aprile-Settembre 1974: le banche italiane subiscono prelievi di depositi di banche estere per dieci miliardi di dollari. Vi fanno fronte smobilitando le contropartite estere. All'inizio dell'estate il "controller of the currency" allarma le banche americane sui pericoli insiti nella concessione di prestiti a banche o altre istituzioni italiane; fra le motivazioni adduce le relazioni esistenti fra banche italiane e la Franklin National Bank; il 3 settembre il New York Times pubblica la notizia; la stampa internazionale descrive le condizioni dell'Italia in termini drammatici. Le banche internazionali restringono i crediti all'Italia. La Banca Unione e la Banca privata finanziaria amministrano una posizione sull'estero dell'ordine delle centinaia di milioni di dollari; l'insolvenza internazionale delle due banche produrrebbe conseguenze di entità incalcolabile.

20 giugno: il Banco di Roma Finance Corporation di Nassau (filiazione al 100 per cento del Banco di Roma-Roma) e la "Generale immobiliare Banking Ltd di Georgetown" stipulano una "convenzione di credito" in base alla quale il primo si

impegna a costituire presso la seconda un deposito di 100 milioni di dollari a sei mesi rinnovabile fino a due anni consentendolo le condizioni del mercato internazionale.

Vengono acquisite in garanzia del prestito 100 milioni di azioni della Società Generale immobiliare (costituite in pegno dalla Finambro Spa di Milano) e numero 6.171.012 azioni della Banca Unione cioè il 51 per cento dell'intero capitale sociale (costituite in pegno dalla Fasco Europe S.A. di Lussemburgo). Le azioni della B.U. conglobavano quelle della Banca privata finanziaria.

ZORZI 6/1

Con proprio comunicato il 5 luglio il Banco di Roma informa che non ha chiesto l'autorizzazione della Banca d'Italia perché l'autorizzazione non occorre.

Fra il 24 giugno e il 1° luglio vengono erogati 50 milioni di dollari. Il 2 luglio gli amministratori del Banco decidono di bloccare l'operazione "perché si era osservato un calo in borsa del valore delle azioni S.G.I. e si era avuto notizia di deflussi di depositi delle banche di Milano del Sig. Sindona."

3 luglio: presso la Banca d'Italia ha luogo fra il Governatore e il dott. Macchiarella un colloquio. Vi assiste il Direttore Generale. Il dott. Macchiarella dichiara esistere una grave situazione di illiquidità presso la Banca Unione e la Banca privata finanziaria; rappresenta l'urgenza di provvedimenti appropriati. Sulla base di questa comunicazione il Governatore manifesta al Banco di Roma l'opportunità di completare i versamenti sopra la "convenzione di credito".

4 luglio: il Governatore conferma quell'avviso. Esso non ha natura d'ordine, di direttiva, di istruzione; ma domanda di collaborazione nell'interesse generale. Nell'ipotesi che il Banco di Roma decida affermativamente, la situazione impone di non frapportare indugi.

5 luglio: presso la Banca d'Italia ha luogo fra il Governatore e Sindona un colloquio. Vi assiste il Direttore Generale. Il Governatore redige sintesi del colloquio e ne invia il testo al Ministro del Tesoro. Vi si accenna all'opportunità di risolvere un problema di liquidità presso la Banca Unione, mediante una diversa sistemazione delle azioni della Generale immobiliare a riporto presso la banca. Il Governatore prospetta tale eventualità al Banco di Roma.

ZORZI 6/2

9 luglio: il Banco sottopone l'operazione all'approvazione del comitato, dopo aver chiesto di procedere ad una prima stima del valore delle azioni da parte di un professionista di chiara fama.

11-18 luglio: l'11 luglio il Banco chiede l'autorizzazione della Banca d'Italia alla deroga al limite di fido. Il 18 luglio secondo la prassi il Direttore Generale firma l'autorizzazione ed annota l'accordo del Governatore.

29 agosto: il Banco di Roma comunica alla Banca d'Italia che "è lecito concludere che non esiste alcun rischio per il Banco di Roma in ordine al rientro dei suoi finanziamenti attraverso l'escussione del pegno del pacchetto di comando della Società Generale Immobiliare."

5 Settembre: contestualmente all'ordine di consegnare i rapporti ispettivi al Procuratore della Repubblica, nel rispetto delle direttive fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Governatore risponde al Banco di Roma indicando "in linea di massima, i provvedimenti che la Banca d'Italia avrebbe considerato per consentire la continuità di funzionamento della Banca Privata Italiana"; condizione necessaria per la loro attuazione è l'estromissione di Sindona senza corrispettivo. Copia della risposta del Governatore viene inviata al Ministro del Tesoro.

11/12 Settembre: il Banco di Roma propone a Sindona di cedere il pacchetto di controllo della Banca Privata Italiana "al prezzo di una lira", e cioè senza corrispettivo. Sindona risponde opponendo un netto rifiuto e così facendo impedisce l'avverarsi della condizione necessaria per l'attuazione dei provvedimenti indicati dalla Banca d'Italia. Si procede alla ricer-

ca di soluzioni alternative.

ZORZI 6/3

CONTI FIDUCIARI

Il Governatore aveva fissato la direttiva secondo la quale nessun rimborso avrebbe dovuto essere eseguito su conti in essere presso la Banca Unione e la Banca Privata finanziaria prima e la Banca privata italiana poi di pertinenza di soggetti direttamente o indirettamente legati al gruppo Sindona. La direttiva si applicava, insieme con altri soggetti, all'Istituto per le opere di religione, azionista della Banca privata italiana e alla Finabank della quale la Banca privata italiana era azionista.

28 Agosto 1974

Viene convocata una riunione presso il Governatore, al termine della quale viene redatto verbale; il testo viene concordato fra il dott. Arista e il prof. Tancredi Bianchi. Scopo della riunione è "fare il punto" sulla situazione della Banca privata italiana, sulla base delle informazioni attinte durante il periodo della pausa estiva.

Durante la riunione si solleva il problema del trattamento da riservare ai "conti fiduciari" della Finabank presso la Banca privata italiana.

Si conviene che la sospensione dei pagamenti nei confronti della clientela depositante per mezzo di intestazione fiduciaria sarebbe equivalente ad una dichiarazione di uno stato di insolvenza. Si conclude che alle scadenze dei conti sarebbero stati effettuati rimborsi previa verifica della regolarità dei medesimi.

Compete alla Banca privata italiana accertare sulla base degli elementi acquisiti o di quelli acquisibili nell'esercizio della normale attività della banca, che i conti non siano di pertinenza di persone fisiche o giuridiche collegate con il gruppo Sindona.

Presso la Banca privata italiana stazionano due gruppi ispettivi; indizi di irregolarità devono essere denunciati agli ispettori.

Il Commissario liquidatore informerà che, fra il 26 agosto e il 27 settembre, giorno della sua nomina, alla scadenza dei conti sono stati eseguiti rimborsi per circa 13 milioni di dollari, equivalenti, al cambio del tempo, a circa 8,5 miliardi di lire.

Nella prima relazione alla Banca d'Italia lo stesso liquidatore avv. Ambrosoli informerà di aver ammesso allo stato passivo della Banca privata italiana in liquidazione, i crediti della Finabank nascenti da depositi effettuati in linea fiduciaria presso la Banca privata. Eccepirà la compensazione quando avrà accertato l'esistenza di crediti di quest'ultima verso la Finabank.

ZORZI 6/4

ACCERTAMENTI DELLE TRASGRESSIONI VALUTARIE

RASTRELLI. Ambrosoli cosa fa, compensa?

CARLI. Quando accerta l'esistenza di un credito della Banca privata finanziaria verso la Finabank eccepisce la compensazione.

RASTRELLI. Poi si è verificata?

CARLI. IL liquidatore ammette allo stato passivo i conti fiduciari, cioè non eccepisce sulla legittimità degli stessi. Successivamente accerta l'esistenza di un credito della Banca privata italiana verso Finabank; correttamente eccepisce la compensazione.

CARANDINI. Successivamente a quale data?

CARLI. Non sono in grado di risponderle in quanto le informazioni devono essere

attinte ai rapporti del commissario del periodo nel quale io ho cessato le funzioni di Governatore.

ZORZI 6/5

CARANDINI. Cioè?

CARLI. Ho lasciato le funzioni di governatore il 19 agosto 1975.

RASTRELLI. Conosce, per caso, se la compensazione è avvenuta per 24 milioni di dollari?

CARLI. Non sono in condizioni di rispondere ciò che è accaduto nel periodo successivo al periodo nel quale ho esercitato le funzioni di governatore della Banca d'Italia. Sulla base delle informazioni apprese in quel periodo, il liquidatore indicò le somme liquidate alla scadenza dei conti nel periodo compreso tra il 27 agosto e il 28. Nella relazione del liquidatore, della quale presi visione nell'esercizio delle funzioni, egli affermava che avrebbe ammesso lo stato del passivo, che si sarebbe riservato, quando avesse accertato l'esistenza di crediti, avrebbe esercitato il diritto alla compensazione.

PRESIDENTE. Vogliamo procedere razionalmente: se abbiamo accettato di sentire un'esposizione e non porre noi domande, facciamola concludere, poi i colleghi faranno tutte le domande sui singoli punti.

CARLI

ACCERTAMENTI DELLE TRASGRESSIONI VALUTARIE

ZORZI 6/6

La Banca Unione e la Banca privata italiana sono state sottoposte ad accertamenti delle trasgressioni valutarie ai sensi del R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge gennaio 1939, n. 380 e della legge 18/10/1949, n. 769. Sono stati elevati processi verbali e gli atti sono stati rimessi alla commissione consultiva presso il Ministero del Tesoro. Dalla stampa si è appreso che sono state irrogate pene pecuniarie di cospicuo ammontare.

GIUGNO 1974: VIAGGIO A WASHINGTON DEL
GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Fra il 10 e il 15 giugno il Governatore si reca negli

Stati Uniti per partecipare alla riunione dei Ministri finanziari e dei Governatori del gruppo dei dieci. Il Ministro

del Tesoro, on.le Colombo, all'ultimo momento decide di non partecipare essendo trattenuto a Roma da impegni di carattere politico.

Nella riunione si prende la decisione di ammettere che l'oro possa essere scambiato fra banche centrali sulla base di un prezzo desunto dal mercato. In applicazione di tale criterio le riserve della Banca d'Italia, assumendo un prezzo di 550 dollari l'oncia, ammontano a circa 46 miliardi di dollari.

Il 9 giugno il Governatore rientra a Roma con volo AZ 611 in partenza da New York alle 18. Viaggiano sullo stesso volo gli amministratori del Banco di Roma avv. Guidi, Avv. Barone e Sindona.

UN BILANCIO DELLA DRAMMATICA ESTATE 1974

1. Si sono protette le riserve auree essendosi finanziato il disavanzo della bilancia dei pagamenti, suscitato dalla quadruplicazione del prezzo del petrolio, con il ricorso al credito internazionale e ciò perché si è difesa l'affidabilità del Paese.
2. Si è modificato il criterio di valutazione delle riserve auree delle banche centrali nel senso di accrescerne il valore. (Dedotta la posizione debitoria netta delle banche, le riserve attuali della Banca d'Italia sono costituite dalla sola componente aurea.)
3. Si è istituzionalizzata una procedura di intervento in caso di dissesti bancari secondo la quale si proteggono i diritti dei depositanti e si mantiene l'iniziativa dell'azione penale nei confronti dei responsabili del fallimento.
4. Si è verificato un dissesto bancario del quale si conosce oggi l'esatto ammontare: circa 127 miliardi di lire, pari alla metà del dissesto della Banca Fabbrocini.

PRESIDENTE. Comincio con il porre alcuni problemi specifici che hanno formato oggetto di esame di altri testimoni e di interesse notevole per la Commissione.

Mec. VII/2

Il primo riguarda l'intervento della Banca d'Italia sul Banco di Roma, per definire il comportamento del Banco di Roma nei confronti delle banche di Sindona. La tesi emersa dalle deposizioni che abbiamo ascoltato da parte dei maggiori esponenti del Banco di Roma è che il Banco era incline a bloccare il versamento della somma di cento milioni di dollari convenuti nel prestito a 50 milioni e che è stato indotto a fare il secondo pagamento da un intervento specifico della Banca d'Italia.

La seconda questione è di ordine più generale, e riguarda la posizione del Banco di Roma nei confronti delle banche di Sindona. Qui sono emerse due tesi abbastanza contrastanti da parte di esponenti del Banco di Roma. Una è che vi era una netta separazione e che il Banco di Roma è intervenuto nella gestione delle banche di Sindona soltanto come uno strumento di cui si serviva la Banca d'Italia per esercitare, mediante una banca di interesse nazionale, un controllo sulle banche di Sindona. La seconda tesi è che, pur essendovi una netta distinzione giuridica, perché l'amministratore, prima della Banca Unione, poi della Banca privata italiana, cioè Fignon, era autonomo, quindi interamente distinto dal Banco di Roma, tuttavia di fatto era guidato (anzi mi pare che abbia usato il termine "teleguidato") dai dirigenti del Banco di Roma nei comportamenti generali e concreti che riguardavano la gestione di queste banche.

Vorremmo che lei chiarisse alla Commissione questi problemi. Poiché è meglio poter contemporaneamente tutte le questioni, nasce un'altra controversia importante ai fini dei compiti della nostra Commissione, e cioè quella del comportamento per la questione dei depositi fiduciari definiti nella riunione del 28 agosto, che anche lei ha ricordato; dove però non si redasse un verbale vero e proprio, a quanto ci è stato precisato, ma un appunto, che ha più il carattere di una memoria che di un verbale. In questo appunto è autorizzato il pagamento di una somma di 37 milioni di dollari su quella complessiva di 43, relativa ai depositi fiduciari, previo accertamento di regolarità. Finora non si è riusciti a venire in chiaro del significato esatto di questa clausola. Quindi la Commissione vorrebbe sapere da lei, che certamente è stato il principale artefice di questo accordo, che cosa significava l'accertamento di regolarità, chi lo doveva eseguire e come avrebbe dovuto eseguirlo.

Infine, nella riunione del 28 agosto, in cui si è parlato di questo elenco che, in quel testo che è stato concordato e che anche lei ha ricordato, è indicato esattamente come un elenco di oltre 500 depositanti. Vorremmo sapere se in quella riunione questo elenco è stato esibito, se lei ne ha preso conoscenza, quale era il tenore di tale elenco e se si riferisse in qualche modo a depositanti che abbiano una posizione di ordine politico o comunque rilevante ai fini dell'inchiesta che la legge ci ha affidato e che riguarda non solo le connessioni politiche ma anche il comportamento di funzionari di grado elevato dell'amministrazione.

Questi sono i problemi che sono emersi dalle deposizioni che la Commissione ha scoltato che la vorrei pregare di aiutarci a definire.

CARLI. Mi pare di comprendere, signor presidente, che i quesiti che ella pone si distinguano in quattro categorie: intervento della Banca d'Italia sul Banco di Roma, al fine dell'intervento di questo, nella ricostituzione della liquidità delle due banche legate al gruppo Sindona...

PRESIDENTE. Sì. Anche qui vi è un'oscillazione nelle risposte che ci sono state date. Però si potrebbe alla fine sintetizzare in questo modo, cioè, che l'indirizzo dato in un primo momento, che era rivolto al salvataggio delle banche, fu poi contraddetto dalla decisione di liquidazione. Vi fu un brusco mutamento, e questo è stato giudicato in modo non positivo, almeno da alcuni di coloro che hanno deposto.

CARLI. Credo di aver risposto parzialmente alla prima domanda. Ripeterò ed amplierò la risposta. Risponderò immediatamente alla seconda domanda. Mi pare di aver compreso che qualcuno avrebbe affermato

che il Banco di Roma sarebbe stato lasciato in mezzo al guado.
Rispondo che in mezzo al guado è stato lasciato Sindona, che desiderava attraversarlo per conseguire indebito arricchimento. La condizione necessaria affinché le provvidenze proposte dalla Banca d'Italia ricevessero attuazione fu quella che il Sindona fosse estromesso senza corrispettivo. Il giorno 11 settembre 1974 ebbe luogo presso il Banco di Roma una riunione tra gli amministratori, avvocato Guidi, avvocato Barone, Sindona e i suoi avvocati. Gli amministratori del Banco di Roma proposero a Sindona che egli cedesse la propria partecipazione contro una lira, cioè senza corrispettivo.

PRESIDENTE. Questo non è controverso, è stato detto dagli amministratori.

CARLI. Avendo il Sindona opposto un netto diniego, non si è avverata la condizione.

Conseguentemente, l'operazione proposta dalla Banca d'Italia non poteva aver luogo, perchè, se avesse avuto luogo, in queste condizioni Sindona ne avrebbe tratto vantaggio. La linea costantemente seguita, in questi casi, è stata quella che, i responsabili del dissesto ^{o dissesto} non possono trarre vantaggio dagli interventi della Banca d'Italia. In sostanza, la linea è quella di distinguere nettamente la banca, dai responsabili della gestione della banca; distinguere nettamente la persona giuridica dalle persone fisiche che conducono la banca.

ZORZI 8/1

PRESIDENTE. Sì, ma quando si decise la liquidazione non era più il problema della persona giuridica o del titolare, era questione della banca.

CARLI. La liquidazione si è decisa essendosi sperimentate soluzioni non rivelatesi suscettibili d'attuazione. Come ho ricordato nel corso della esposizione generale, si è seguita in questo caso la procedura, costantemente seguita: sperimentare soluzioni che producano gli effetti meno laceranti sul sistema, attuare quelle che producano tali effetti quando le prime appaiano inattuabili.

Quindi, la linea seguita dalla Banca d'Italia è stata in questo caso quella sempre seguita e - suppongo - quella attualmente seguita: ricercare, cioè, soluzioni le quali abbiano come conseguenza di limitare le conseguenze del dissesto per la collettività, ma impedire in ogni circostanza che ciò si risolva in un vantaggio per il responsabile del dissesto.

Quindi - ripeto ancora - sì, qualcuno è rimasto in mezzo al guado: questo qualcuno è Sindona.

Quando agli interventi della Banca d'Italia presso il Banco di Roma, tali interventi sono stati da me in precedenza ricordati. Ho, in tutte le circostanze, affermato che essi non avevano natura di ordine, direttiva, istruzione, ma domanda di collaborazione nell'interesse generale. Quando il Banco di Roma avesse deciso autonomamente, il Banco di Roma poteva decidere autonomamente o no; qualora la decisione fosse stata positiva, indicavo l'opportunità di non frapporre indugi.

D'altro canto, credo che la consultazione dei verbali dei consigli d'amministrazione del Banco di Roma, nei quali sono state assunte queste decisioni, attestino chiaramente che esso ha deciso nella pienezza della propria autonomia.

Quanto alla seconda questione che ella ha posto, ossia come si collocano gli uomini del Banco di Roma nella Banca unione...

ZORZI 8/2

PRESIDENTE. Prima unione e poi nella Banca privata italiana.

CARLI. Il Banco di Roma in questa circostanza interviene sotto un duplice profilo:

concorre a ricostituire la liquidità, assume garanzie, tra queste la garanzia pignorataria che include le azioni della Banca unione, nella quale è inclusa la Banca privata finanziaria, quindi la Banca privata italiana, interesse alla migliore conduzione di questa banca. Ecco perchè, in concomitanza con l'intervento del Banco di Roma ricostitutivo della liquidità della Banca unione, fu chiesto che uomini del Banco di Roma fossero nominati in posizioni di responsabilità amministrativa, in quanto si confidava nella correttezza dei loro comportamenti, ma, secondo l'ordinamento giuridico del nostro Stato, essi assumevano così condizione di amministratori e quindi, assumevano tutte le responsabilità degli amministratori.

ZORZI 8/3

Se ella prende visione degli interventi da me compiuti, gli interventi da me compiuti sono sempre interventi di direttiva: Mi riferisco, ad esempio, agli interventi del 19 luglio, del 28 agosto, concernenti il comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto nei confronti di persone fisiche o giuridiche responsabili del dissesto.

Ho tenuto i contatti con il professor Ventriglia per due ordini di motivi: primo, perchè il professor Ventriglia seguiva più direttamente queste vicende; secondo, perchè durante il periodo estivo non pochi tra i dirigenti del Banco si ritenevano delle fatiche dell'esercizio della funzione bancaria. Conseguentemente, io mantenevo il contatto con quello, tra essi più presente in Roma.

PRESIDENTE. Anche Ventriglia mi pare che...

CARLI. Anch'egli, però le sue vacanze sono state più brevi; anch'egli si è ritemperato; in quel tempo, il solo che non si è ritemperato sono stato io.

Conseguentemente, la posizione degli uomini del Banco di Roma è la posizione di amministratori.

PRESIDENTE. Su questo non c'è dubbio; il fatto è se erano amministratori, di fatto, realmente autonomi, oppure se erano amministratori che agivano secondo una direttiva del Banco di Roma e generale e quasi quoti-

diana, a quanto è risultato. Questo si vorrebbe comprendere bene, perchè lei si renda conto della diversità della posizione: nessuno contesta che, dal lato giuridico-formale, Fignon era l'amministratore della Banca e, quindi, come tale, era pienamente autonomo e responsabile dei suoi atti.

ZORZI 8/4

CARLI. In quale misura egli si consultasse con i propri colleghi e superiori, con gli uni e con gli altri, non sono in grado di rispondere.

PRESIDENTE. Le faccio questa domanda perchè il professor Ventriglia ha asserito che l'invio di funzionari elevati del Banco di Roma nelle banche di Sindona era avvenuto soltanto per esigenze prospettate dalla Banca d'Italia e da lei personalmente che intendeva di avvalersi della collaborazione di una banca di interesse nazionale per esercitare un controllo su queste banche che erano in difficoltà. Si vorrebbe conoscere se questo - che è stato asserito davanti alla Commissione - risponde o no alle istruzioni che lei ha dato oppure alle richieste che lei ha formulato.

PATRIARCA. In merito alla surroga delle banche, vorrei sapere se, sempre la Banca d'Italia, si attiene a questi criteri. Lei ha citato la banca Fabbrocini, per esempio, se anche per la banca Fabbrocini, mi pare che la Banca d'Italia si sia servita dell'Istituto San Paolo di Torino...

CARLI. Sissignore.

PATRIARCA. Il quale Istituto San Paolo di Torino ha mandato suoi funzionari per intervenire in questa fase, diciamo, di riaggiustamento da parte della stessa banca. Se questo accade sempre e se poi accade che le banche surroganti sono poi le banche subentranti, così come è capitato per il Banco di Roma.

ZORZI 8/5

PRESIDENTE. Ma lì la questione è un po' diversa, comunque dividiamo le due domande: la prima è una domanda su una questione di fatto, se, cioè, risponda al vero quello che è stato affermato nella Commissione che il Banco di Roma intervenne con propri funzionari nelle banche di Sindona per richiesta del governatore che intendeva servirsi, com'è nella prassi, di una banca d'interesse nazionale per vedere lì che cosa succedeva. Poi facciamo la seconda domanda, se questo intervento risponda a criteri generali oppure no, perchè nella banca Fabbrocini c'era uno che subentrava, nella questione delle banche Sindona, almeno giuridicamente e poi anche di fatto, non è subentrato nessuno. Quindi, c'è una certa differenza tra queste due ipotesi. Vediamo prima la questione di fatto.

CARLI. Quanto alla prima domanda, apprendere le condizioni delle due banche, la risposta è: il governatore apprende la condizione delle banche dai propri ispettori. Conseguentemente, due nuclei ispettivi si sono insediati presso la banca, sono restati presso la banca fino alla conclusione del rapporto ispettivo.

Secondo, essendo il Banco di Roma ^{interventuto per} ~~ricostituito~~ la liquidità, ed avendo effettuato operazioni le quali includevano, fra le garanzie dei crediti concessi, il pegno delle azioni, esisteva un interesse del Banco di Roma, alla migliore condotta di esse. Conseguentemente, come suole accadere quando qualcuno ha un interesse patrimoniale in un'impresa, e suole nominare amministratori di propria fiducia, ^{anzi} ~~posi~~ la condizione. ~~Posi~~ non ~~posi~~ la condizione, rivolsi l'invito che si sostituissero gli amministratori in carica con amministratori di fiducia del Banco di Roma. Le persone furono designate dal Banco di Roma.

TATARELLA. La persona fisica?

CARLI. Sì, le persone furono designate dal Banco di Roma; personalmente non conoscevo il dottor Fignon, non conoscevo le altre persone designate dal Banco di Roma; non conosco tutte le decine, le centinaia di migliaia di funzionari del sistema bancario italiano.

PRESIDENTE. Poi c'era l'altra domanda posta dal collega sulla prassi che si adoperava.

CARLI. Ho ricordato prima che questo intervento ha perfezionato una prassi seguita, e secondo la prassi seguita in questo intervento sono avvenuti i successivi interventi. Non conosco i dettagli dell'intervento ^{nei confronti} della banca Fabbroncini, credo però che in relazione alla domanda posta, nella quale mi sembrava vi fosse una affermazione, vi sia stata una considerevole prossimità con la linea seguita in questo caso.

La linea seguita solitamente è stata quella di incoraggiare la sostituzione di una banca, nei rapporti con i depositanti, alla banca insolvente; in alcuni casi questo è avvenuto mantenendo in essere la banca in difficoltà, in altri, procedendo alla liquidazione coatta amministrativa. Nel corso degli anni io facevo rapporto al Comitato interministeriale del credito indicando gli interventi compiuti ed i criteri ai quali questi si erano ispirati.

Insisto nell'affermare: questo intervento avvenne in condizioni drammatiche. Fu quello nel quale si affini una nuova procedura che mise capo al decreto 27 settembre 1974, tuttora vigente, in esecuzione del quale è stato effettuato l'intervento, al quale è stato fatto riferimento, nella banca Fabbrocini.

PRESIDENTE. C'era una seconda domanda in ordine alla spiegazione del cosiddetto verbale "28 agosto", ed in particolare della clausola "previo accertamento di regolarità"; questo punto ha formato oggetto di molte discussioni in seno alla Commissione, quindi si vorrebbe conoscere il senso di questa clausola che, nella riunione, è stato convenuto di introdurre.

CARLI. In parte ho risposto; in parte no; riprendo la risposta, la integro.

Ho affermato: compete alla Banca privata italiana accertare, sulla base degli elementi acquisiti e acquisibili nell'esercizio della normale attività della banca, che i conti non siano di pertinenza di persone fisiche o giuridiche collegate al gruppo Sindona.

PRESIDENTE. Come poteva avvenire questo accertamento?

CARLI. Poteva avvenire, come credo sia avvenuto, almeno in alcuni casi, attraverso una dichiarazione negativa. Il Banco di Roma-Lugano aveva distaccato

ca-1

un proprio funzionario presso la Finabank; questi poteva effettuare una comunicazione negativa sulla base della quale il Banco di Roma avrebbe acquisito la certezza della non sussistenza di interessi di persone fisiche o giuridiche legate al gruppo Sindona. Questi interventi muovono del presupposto della lealtà dei funzionari nei confronti della propria amministrazione. Sulla riunione del...

IX/3/TAC

MACALUSO. Lealtà rispetto a quale amministrazione?

CARLI. Del Banco di Roma-Lugano, controllato integralmente dal Banco di Roma-Roma.

MACALUSO. No, è stato chiarito che il funzionario di Lugano rispondeva solo al Banco di Roma di Lugano. Non aveva nessun rapporto di dipendenza col Banco di Roma-Roma.

CARLI. Confermo l'esattezza della sua affermazione. Commento però che se una banca italiana che ha una partecipazione in una banca estera, ha motivi, nella sua qualità di detentrica della partecipazione, di dubitare della lealtà dei propri funzionari, ha un obbligo: quello di licenziarli.

MINERVINI. Ci è stato spiegato che il Banco di Roma-Italia non ha il controllo del Banco di Roma di Lugano perchè ha il 49 per cento, mentre il 51 per cento ce l'ha l'IOR.

CARLI. Confermo la mia risposta. Una banca italiana presente in una banca estera, sia essa maggioritaria che minoritaria, è presente negli organi dell'amministrazione; quindi io credo che essa debba credere nella lealtà dei propri funzionari. Altro mezzo al di fuori di questo, non lo saprei indicare.

Se lei permette, le vorrei descrivere come io ho interpretato e interpreto la complessa vicenda legata a questa circostanza. Innanzitutto una indicazione di fatto: la riunione fu indetta per le 11 del mattino del giorno 28 agosto 1974. Credo di ricordare che i rappresentanti del Banco di Roma si siano presentati con qualche ritardo; io attendevo nella mia stanza insieme con i miei collaboratori; non escludo che il professor Ventriglia si sia affacciato nella mia stanza. La riunione ha avuto inizio immediatamente, in quella accanto; escludo che sia stato esibito qualunque documento, ad eccezione di quello menzionato nel verbale ed allo stesso allegato (verbale o appunto). Escludo che il professor Ventriglia mi abbia intrattenuto un colloquio bilaterale sulla esistenza di un elenco di intestari dei conti. Non posso escludere che egli abbia fatto ciò in presenza di altri o durante la riunione o mentre ci si recava nella sala dove essa si sarebbe tenuta. E' certo, comunque, che né il professor Ventriglia, né Chicchessia, mi comunicò qualsiasi nominativo di intestatario dei conti.

IX/4/TAC

L'esame delle posizioni individuali esorbitava dai confini entro i quali avrebbe dovuto essere contenuta una discussione avente per oggetto di stabilire direttive. Il Governatore non doveva sostituirsi agli ispettori, ma soltanto impartire direttive; né poteva sostituirsi ai funzionari immessi nella Banca privata italiana per garantire la continuità di funzionamento nel rispetto della legge.

La legge bancaria indica, esplicitamente, in quali casi il Governatore può inserirsi nella gestione; ad eccezione di quelli, non può inserirsi.

IX/5/TAC

Da atti processuali, si apprende la esistenza di un documento di provenienza anonima, nel quale sarebbero elencati nomi di titolari di conti fiduciari. In proposito osservo, se fosse stato illecitamente sottratto alla banca svizzera, se accogliesse informazioni apprese illecitamente, in entrambi i casi la disponibilità del documento configurerebbe una violazione della legge svizzera. Attribuire validità giuridica ad un simile documento dimostrerebbe: 1) che una banca italiana proprietaria di una partecipazione in una banca svizzera divulga informazioni in contrasto con l'osservanza del segreto, tutelato dalla legge penale svizzera; ^{quod} l'immagine del sistema bancario italiano ne soffrirebbe; 2) che possono essere mosse accuse di comportamenti illeciti a cittadini italiani in assenza di prove certe.

SARTI. Mi permettevo di suggerire a lei, signor Presidente, ed ai colleghi della Commissione di dividere questo accertamento in momenti temporali, perché sono tanti gli argomenti e mi permetto di suggerirli: l'attività della Banca d'Italia prima del prestito del Banco di Roma e prima dell'entrata del Banco di Roma, come prima parte; il prestito e tutta la fase dell'intervento del Banco di Roma, come seconda parte; la riunione del 28 agosto ed i problemi connessi (cordone sanitario e tabulato), come terza parte; infine, come quarta parte, domande più generali e più varie. Credo che dobbiamo procedere in questo modo, distinguendo gli argomenti.

Fradd. X/1

ONORATO. Questa volta non sarei d'accordo di procedere così, per due ragioni. Credo, infatti, che se dividiamo per temi e quindi invitiamo tutti i commissari a fare domande su un solo tema, finiamo per allungare troppo e per sfilacciare troppo. Pertanto, suggerirei che, dati i temi già individuati, ognuno di noi facesse lo sforzo di porre domande su tutti; poi, casomai, si darà - come si è sempre data - la possibilità di fare un secondo giro di domande ai colleghi i quali avessero domande ulteriori da porre. In questo modo concentreremo di più ed eviteremo gli sfilacciamenti.

PRESIDENTE. Il pericolo esiste effettivamente, se dividiamo le domande in quattro settori.

ONORATO. Desidero fare un'altra mozione d'ordine. Le altre volte abbiamo tollerato le interruzioni perché, in effetti, potevano essere funzionali; però, questa volta, proprio per l'importanza dei temi sui quali il dottor

Carli ci riferisce, chiedo che ognuno di noi faccia uno sforzo per riservare al suo "angolino" ad hoc il suo intervento.

Fradd. X/2

PRESIDENTE. Non posso che essere pienamente d'accordo su questo appello che lei ha rivolto ai colleghi.

M. ALUSO. Bisognerebbe vietare le interruzioni ed i commenti.

PRESIDENTE. Cercheremo di ottenere che ci si attenga a questo.

MINERVINI. Dottor Carli, lei ha detto che il cordone sanitario instaurato fu abbattuto nella riunione del 28 agosto trattandosi di conti fiduciari il cui mancato pagamento avrebbe portato gravissimo pregiudizio all'immagine del sistema creditizio italiano. Però a me pare di aver capito - perché da varie deposizioni ormai risulta - che il credito od i crediti della Finabank nei confronti della Banca privata in realtà erano dei crediti di depositi ordinari, - questo è stato sottolineato - e che invece l'origine fiduciaria era quella dei depositanti presso la Finabank. Allora, come avete fatto ad accertare che i crediti che apparivano alla Banca privata italiana e, quindi, a voi, di secondo grado, come depositi/puri e semplici erano invece, in realtà, depositi fiduciari? Vi è stata fornita una prova di questo? E quale e come?

CARLI. Sulla base delle informazioni che mi sono state comunicate in quel tempo, sarebbero esistiti presso le due banche - non ricordo se Banca unione o se Banca privata finanziaria, comunque si trattava di conti confluiti nella Banca privata italiana - conti distinti ed indicati dalla Finabank come conti fiduciari.

MINERVINI. Cioè come aventi...

Fradd. X/3

CARLI. Come aventi origine da intestazione fiduciaria.

MINERVINI. Ma questa era una pura dichiarazione della Finabank. E voi non avete effettuato alcun controllo?

CARLI. Né avremmo avuto lo strumento per farlo.

MINERVINI. E' vero, ma dato che la deroga è stata motivata unicamente da questa circostanza, è stato sulla parola della Finabank che è stata fatta la deroga.

CARLI. Sulla dichiarazione della Finabank, presso la quale stazionava un funzionario del Banco di Roma Lugano il quale, almeno in alcuni casi, risulta che fece una dichiarazione negativa.

Riconosco il fondamento dell'obiezione che ella ha mosso. Egli doveva lealtà nei confronti dell'istituzione dalla quale dipendeva. In questa istituzione il Banco di Roma aveva una partecipazione non maggioritaria bensì minoritaria ma certamente che gli consentiva presenza attiva nella conduzione della banca. Ne deduco che esso aveva fiducia in questa persona.

MINERVINI. E' vero che il 49 per cento è un pacchetto molto grande; però, quando l'altro socio ha il 51 per cento, in realtà il padrone della società è l'altro, non chi ha il 49 per cento.

CARLI. Risponderle su questo...

MINERVINI. Aggiungo una seconda cosa. Quando, poi, colui che è il padrone, avendo il 51 per cento, è a sua volta controinteressato perché è in realtà - come lei ha ricordato - uno dei soci della Banca privata, veramente

questo gioco della fedeltà di colui che dipende dal Banco di Roma di Lu-
gano è un gioco molto difficile. Fedeltà a chi? Fedeltà a chi ha il 49
per cento o fedeltà a chi ha il 51 per cento? Quindi, veramente il gio-
co diventa oscuro. Poi lei ci ha detto, con parole molto nobili, che bi-
sogna osservare queste regole di fedeltà; ma, d'altra parte, queste ve-
rifiche come le faceva osservando le regole di fedeltà? A quanta gente
doveva la fedeltà? Doveva la fedeltà alla maggioranza, doveva la fedel-
tà alla minoranza, doveva la fedeltà al sistema bancario che avrebbe
vietato al signor Boillat di dare informazioni non solo sulla sua banca
ma anche sulla terza banca, cioè sulla Finabank. Pertanto mi pare che
la molteplicità delle lealtà alle quali era tenuto questo/signore fosse
povero
tale da disorientarlo.

Fradd. X/4

CARLI. Credo che in questo come in altri casi si è proceduto ricercando le so-
luzioni possibili. Da un lato consideravo essenziale che si escludessero
dai pagamenti istituzioni di grande rinomanza (fra le quali ho citato
l'Istituto opere di religione, che è stato escluso). Non so se nel se-
guito l'amministratore abbia o non...

MINERVINI. Lei non è informato? Perché questo è un punto che è restato dubbio.

CARLI. Certamente, nel periodo nel quale ho esercitato le funzioni di governa-
tore della Banca d'Italia, non sono stati effettuati pagamenti. Se lo
siano stati effettuati dopo è una domanda alla quale non sono in condi-
zione di rispondere.

Quanto all'attuazione di questo principio, la linea di condotta
seguita è stata quella di usare tutti gli strumenti leciti per escludere
pagamenti a persone le quali fossero direttamente o indirettamente lega-
te; personalmente, non considero un metodo lecito quello che una banca
italiana, quando abbia una partecipazione in una banca svizzera, in vio-
lazione della legge di quel paese, apprenda informazioni che non ha il
diritto di apprendere. Non dimentichiamo quali sarebbero state le con-
seguenze, in quella situazione, quando si fosse appreso che la banca
italiana, la quale ha una partecipazione in una banca svizzera, se ne av-
vale per divulgare informazioni tutelate, dalla legge penale svizzera,
dall'obbligo del segreto. Cose, conseguentemente, gli strumenti che sono sta-
ti posti in essere sono strumenti imperfetti; nessuno ne contesta l'im-
perfezione; sono gli strumenti possibili in quella situazione, essendo-
si posto quell'obiettivo.

Fradd. X/5

Quanto alle questioni sottili che ella ha posto sul 49 per cento
e sul 51 per cento, non sono certamente attrezzato per risponderle.

MINERVINI. Io penso di sì. Vorrei aggiungere, però, che se i principi che lei
ha enunciato sono stati osservati fino in fondo, nessuna verifica è
stata fatta, perché se non era corretto né leale non osservare il prin-
cipio del segreto bancario, nella legge penale svizzera, e se questo,
secondo lealtà, il signor Boillat si è attenuto, nessuna verifica è
stato possibile realizzare.

CARLI. Sulla base delle informazioni disponibili nell'esercizio della normale attività bancaria sono state effettuate quelle possibili; possono essere insufficienti, ma quelle possibili.

Mec.XI/1

MINERVINI. E quali erano quelle possibili?

CARLI. La dichiarazione negativa di cui ella mette in dubbio la validità, ma non altra. Desidero attirare la sua attenzione di giurista sul fatto che l'avvocato Ambrosoli, assistito da insigni giuristi, ha riconosciuto che non poteva escludere dallo stato passivo i conti fiduciari; ha eccepito la compensazione soltanto quando ha accertato, cioè ha dichiarato nel rapporto alla Banca d'Italia che avrebbe eccepito la compensazione quando avesse acquisito gli elementi necessari per fare ciò.

PRESIDENTE. Ma il divieto di eseguire determinati pagamenti che riguardavano persone legate al gruppo Sindona lei l'ha stabilito creando il famoso cordone sanitario, il che vuol dire che non tutti i depositi, risultanti, depositi fiduciari, erano a giudizio della Banca d'Italia da rispettare.

CARLI. - Non tutti i rapporti del vasto complesso, tra i quali rientrano anche i conti fiduciari.

PRESIDENTE. Il che vuol dire che erano possibili dei casi nei quali, nonostante l'esistenza formale di un conto e di un deposito, non si doveva osservare....

Mec.XI/2

CARLI. Le ripeto che la direttiva implicava che, impiegando gli strumenti dei quali si disponeva, non si effettuassero quei pagamenti. La banca, nell'esercizio della propria attività, deve rispettare le leggi del luogo in cui essa è insediata. Un documento dichiarato di provenienza anonima sotto tutti i profili, credo anche sotto il profilo del codice di procedura penale, non può essere considerato come un documento avente validità giuridica.

PRESIDENTE. Quello non solo era anonimo, ma evanescente, perché è passato così, poi è scomparso, nessuno sa niente...

CARLI. Mi pare che tra le tante incertezze vi sia una certezza: è stato costantemente affermato che la provenienza era anonima. Questo dalla lettura attenta...

PRESIDENTE. Non anonima. La persona che l'ha ricevuto ha continuato ad asserire di non sapere come l'ha ricevuto, ma non ha mai detto che fosse anonimo. Ha detto che non ricordava chi e dove glielo avesse consegnato.

CARLI. Mi pare difficile stabilire il confine tra ignoto e anonimo, comunque non desidero approfondire questo aspetto. Di provenienza ignota.

Mec. XI/3

PRESIDENTE. Di provenienza ignota alla Commissione ed all'autorità giudiziaria, evidentemente non ignota a chi l'ha ricevuto.

MINERVINI. Vorrei riprendere il discorso per dire che il fatto della compensazione dimostra che in realtà i crediti erano considerati come crediti della Finabank e non crediti di coloro che erano dietro. Quindi non mi pare significativo il fatto che sia stata fatta la compensazione. In secondo luogo, l'essere ammessi al passivo in una liquidazione coatta amministrativa o vedersi opporre un credito di compensazione è cosa ben diversa dal ricevere il pagamento da un imprenditore che è ancora in bonis e che non paga in moneta fallimentare, ma paga al cento per cento. In terzo luogo, nel caso di specie i crediti erano della Finabank ed evidentemente erano validi. Comunque, in base alla legislazione vigente all'epoca, il commissario, se trovava dei crediti, doveva tenerne conto; poteva fare la segnalazione all'Ufficio italiano cambi, ma i crediti non venivano vanificati per il fatto di essere stati costituiti in violazione delle leggi valutarie. Quindi non mi pare sia un grande argomento quello che si trae dal comportamento di Ambrosoli.

CARLI. Lei distingue i crediti pagati dall'imprenditore nel periodo in cui è in attività e crediti pagati nel periodo in cui è in stato di fallimento. Nel caso di specie non esiste distinzione tra i due periodi, in quanto in dipendenza dell'intervento avvenuto in esecuzione del decreto ministeriale del 27 settembre 1979 tutti sono stati ugualmente pagati. Quindi non vi è distinzione tra quelli pagati prima e quelli pagati dopo.

Mec. XI/4

MINERVINI. Però quelli che sono stati pagati prima non sapevano che anche quelli che sarebbero stati pagati dopo sarebbero stati pagati al cento per cento. Per questo c'era l'interesse per i primi.

CARLI. Quelli che sono stati pagati prima, secondo quanto si apprende dalle informazioni del commissario, sono stati pagati alle scadenze, e soltanto alle scadenze, come quelli successivi. Non vi è distinzione tra le due categorie di creditori. Quanto alla natura dei conti fiduciari, ancora una volta mi sento come mi sentivo quando sostenevo l'esame di diritto. L'intestazione fiduciaria implica il trasferimento della titolarità della proprietà, ma ciò implica a sua volta che nell'esercizio del diritto di proprietà il titolare di essa debba obbedire alle istruzioni ricevute. Quindi mi pare che si comporti correttamente il commissario. Non mi consta che il commissario, sulla base delle informazioni in suo possesso, abbia fatto denuncia all'Ufficio italiano cambi.

Vorrei attirare la sua attenzione sulla circostanza che a quel tempo l'investimento mobiliare all'estero veniva consentito a condizione che l'investitore versasse il 50 per cento della somma in conti improduttivi di interesse. Di conseguenza avrebbe dovuto essere effettuato, eventualmente, questo controllo. Ma insisto nell'affermare che il procedimento è un procedimento imperfetto, cioè un procedimento che si propone di avvicinare all'obiettivo, non necessariamente di conseguirlo, nel rispetto delle norme di correttezza dell'azienda di credito.

Mec.XI/5

MINERVINI. Quando il 28 agosto si svolse quella riunione, le fu detto che per circa due miliardi il cordone sanitario era già stato rotto nei confronti della Fina Bank ad iniziativa del dottor Barone?

CARLI. Sulla base dei miei ricordi in quella circostanza non fu detto.

MINERVINI. Vi sono state successivamente altre aperture del cordone sanitario?

CARLI. Sulla base delle mie informazioni non ve n'è stata nessuna.

MINERVINI. Lei prima ha accentuato questo aspetto, cioè che il pacchetto si doveva vendere a zero lire o ad una lira, a valore simbolico, perché l'imprenditore non doveva guadagnare. Bisognava salvare l'impresa, ma non avvantaggiare l'imprenditore. Ma lei non pensa che, adottando certe procedure di salvataggio anziché altre, comunque all'imprenditore si dà il vantaggio di sottrarlo alla disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa, cioè alla bancarotta? Non è questo un vantaggio sufficiente a far sì che, almeno dal punto di vista dell'interessato, la bilancia possa pesare da un lato invece che da un altro? È meglio non avere neanche una lira, ma salvarsi dal punto di vista penale. Infatti, da certi documenti e da certe dichiarazioni, parrebbe che, consigliato dal professor Shäesinger, il giorno 11 settembre il Sindona abbia rifiutato, affermando che questo pagamento ad una lira lo preoccupava, in quanto non lo salvava dalle eventuali conseguenze penali. Ciò vuol dire che questo problema delle conseguenze penali ha un suo peso.

Mec.XI/6

CARLI. Senza altro sì. Ecco perché è stata rifiutata da Sindona la cessione contro una lira, perché così facendo egli diveniva imputabile di una serie di reati...

MINERVINI. Ma non in base alla legge fallimentare, che è quella più gravosa.

CARLI. ma l'effetto congiunto di questi ^{era} sufficiente perché si emettesse il mandato di cattura. Forse avrà inteso che, quando ho esposto gli interventi della Banca d'Italia nei confronti della Banca Unione ho ricordato che dalle informazioni di stampa, che credo veritiere, l'emissione del mandato di cattura nei confronti di Sindona è stato effettuato sulla base di reati denunciati nel 1972.

Mec.XI/7

MINERVINI. Sì, però, può darsi, però l'esperienza ci dice che i reati che sono più temuti dagli imprenditori sono i reati di bancarotta previsti dalla legge fallimentare. Quelli sono i più gravi. I tipi di salvataggio che eludono il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, hanno un vantaggio notevole.

CARLI. D'altra parte, ella stessa ha presente la legge n. 95 con la quale si è consentito, appunto, di conciliare...

MINERVINI. Però quella prevede la bancarotta.

CARLI. Ma quella è il prodotto di questi tentativi, cioè si trattava di conciliare la doppia esigenza di non distruggere l'impresa, ma, nello stesso tempo, di sottoporre l'imprenditore responsabile alla sanzione penale e la conferma di questa impostazione, dell'esattezza della impostazione alla quale ella fa riferimento è dimostrata dal fatto che Sindona rifiutò. Perché rifiutò? Perché egli sapeva che rifiutando sarebbe stato esposto all'imputazione di gravi reati.

PRESIDENTE. Cioè, accettando, non rifiutando.

CARLI. Rifiutando di cedere per una lira.

PRESIDENTE. Appunto, accettando.

CARLI. Ah, scusi, scusi.

MINERVINI. E' chiaro!

PRESIDENTE. No, non è la stessa cosa. Chiariamo questo punto, io non sono competente. Se accettava era responsabile di qualcosa?

CARLI. Sissignore.

PRESIDENTE. E se rifiutava?

MINERVINI. Evidentemente Sindona pensava che se rifiutava a prezzo vile di alienare i suoi beni, con ciò dimostrava un sentimento di colpevolezza...

CARLI. No, no, posso spiegare?

MINERVINI. Ma posso finire di esprimere il mio concetto?

PRESIDENTE. Sì, certo.

MINERVINI. ... un sentimento di colpevolezza che, pur non volendo portare all'applicazione della normativa fallimentare, perchè essa non era applicabile, tuttavia avrebbe significato la prova di certi comportamenti che sono reati in base al diritto comune.

PRESIDENTE. Io avevo capito così, ma, se le cose sono così, si offriva a Sindona una soluzione che non avrebbe mai accettato, perchè non si può chiedere ad una persona di esporsi ad un procedimento penale quasi con la

confessione delle sue colpe. Quindi, se le cose sono così, gli hanno offerto una soluzione che non esisteva, che non era realizzabile.

ZORZI 12/3

AZZARO. C'era anche il divieto del fatto commissorio.

PRESIDENTE. C'era anche il divieto del fatto commissorio. (Interruzione del deputato Azzaro). La colpa è stata mia, lo riconosco, ma, siccome c'era uno scambio di terminologia tra il collega Minervini ed il testimone sul fatto dell'accettazione o rifiuto, io sono intervenuto perchè si chiarisse se si trattava di accettazione o di rifiuto.

CARLI. Signor presidente, io sono in condizioni di dare una risposta all'onorevole Minervini che credo in parte risponde alla considerazione di carattere giuridico.

Il principio inderogabile, al quale la banca non ha derogato, suppongo non deroghi in tutti questi casi, è quello di effettuare interventi dai quali possa derivare arricchimento per i responsabili del dissesto; tutti gli interventi sono subordinati all'accettazione di questa condizione senza la quale gli interventi non possono aver luogo. Nel caso di specie credo che gli avvocati di Sindona lo abbiano indotto a non accettare la soluzione proposta in luogo di quella che egli proponeva, cioè l'acquisto del Banco di Roma contro il versamento di una somma di alcune decine di miliardi che egli avrebbe destinato ad estinguere alcune posizioni debitorie della banca. Così facendo, avrebbe cancellato alcuni reati, non tutti, ma alcuni.

MINERVINI. Scusi presidente, io ora do una brevissima risposta al collega Azzaro e poi faccio una domanda finale.

ZORZI 12/4

CARLI. Non so se la risposta che ho dato sia stata chiara.

MINERVINI. Sì, sì. Per quel che riguarda quello che mi domandava il collega Azzaro, è chiaro che, se i reati c'erano, c'erano, però se uno confessa il reato, la cosa è più grave, perchè c'è non solo il reato, ma la prova del reato o, per lo meno, quel comportamento che ha certamente un valore sul magistrato. Ora, certamente Sindona si sarà preoccupato di confessare implicitamente i reati; questa è la risposta.

CARLI. Nel caso di specie, i suoi avvocati gli consigliavano ^{una} soluzione che ne avrebbe eliminati alcuni.

MINERVINI. Per quanto riguarda poi l'ultima domanda, la faccio come l'ho fatta ad altri testimoni, perchè voglio ricordare che uno degli articoli della legge che ci regge, tra l'altro, pone il problema della proposizione da parte della Commissione di modifiche legislative. Dato, pertanto, che abbiamo un personaggio così qualificato, vorrei sapere se il governatore ha, a suo tempo, riscontrato lacune o carenze della legislazione, della strumentazione vigente. So che, in parte, vi è stato anche posto riparo con qualche disposizione amministrativa all'epoca e poi successivamente vi è stata la modifica della legislazione valutaria. A me interesserebbe da un lato di sapere quali lacune e carenze ha ritenuto all'epoca e ancora oggi se ritiene che vi siano degli strumenti legislativi o amministrativi che egli ci possa suggerire.

PRESIDENTE. Ovviamente questa non è una risposta che rientri nell'ambito della testimonianza perchè è più un'opinione tecnica.

ZORZI 12/5

CARLI. La mia risposta è la seguente: vi sono state gravi lacune, vi sono gravi lacune, non sono state riparate. Sia durante il periodo nel quale io ho esercitato le funzioni di governatore della Banca d'Italia sia in seguito sono state approfondite le indagini per l'introduzione nel nostro paese di una legge che assicuri i depositi, perchè, se questo si facesse, i termenti che noi abbiamo vissuto allora non si porrebbero, in quanto questi tormenti nascono dal fatto che il legislatore italiano non ha introdotto nel nostro paese una legislazione moderna in materia di assicurazione di depositi, perchè, in questo caso, si separano nettamente le due categorie. In Germania, in seguito ai dissesti, sono stati presi ampi provvedimenti di questa natura in forma diversa da quella che noi avevamo proposto. Credo che ella sappia che si è tenuto un convegno, su nostra iniziativa, su iniziativa di alcuni dei miei ex colleghi, nel corso del quale è stato presentato un disegno di legge. Non mi sembra che abbia riscosso un grande interesse negli ambienti...

D'ALEMA. Insieme a tanti altri su altre materie.

MINERVINI. Questo è l'unico suggerimento legislativo?

CARLI. Direi che questo è forse il maggiore.

MINERVINI. Anche, ad esempio, per quel che concerne la vigilanza. La gravità del dissesto che è emerso e che poi, in verità, io non ho capito se lei lo ha paragonato a quello della banca Fabbrocini in lire a valore costante oppure in lire a valore nominale. Penso in lire a valore nominale, perchè in lire a valore costante forse la valutazione non è quella, la dimensione non è quella, il rapporto non è quello.

ZORZI 12/6

CARLI. La sua osservazione è molto sottile; ovviamente la condivido; attiro, però, la sua attenzione su che cosa sarebbe accaduto nella posizione cambi se la liquidazione si fosse fatta oggi.

MINERVINI. Io ho detto solo che il rapporto era in lire non a valore costante. Ha, ad esempio, dei suggerimenti? La vigilanza, a noi che siamo all'esterno, è sembrato che non desse quei risultati così rassicuranti, mentre invece noi siamo stati abituati a considerare la vigilanza della Banca d'Italia come un palladio delle istituzioni. Secondo lei, si poteva fare di più oppure, invece, bisognava cambiare le leggi, o bisognava avere più funzionari, o bisognava organizzare diversamente gli uffici? O invece, come dice lei, non si poteva fare di più in nessun caso?

CARLI. In quell'ordinamento credo ovviamente sempre si poteva far meglio, si può far meglio, credo che questo sia un principio generale. Io credo

che occorra tenere presente che in assenza ... insisto nell'affermare "legge sull'assicurazione dei depositi" perchè in assenza di quella, ovviamente, la confusione nello stesso istituto delle molteplici funzioni, produce una commistione di interessi istituzionali.

Ella sa che in alcuni paesi le funzioni sono nettamente dissociate, proprio perchè ci si preoccupa di quali sono le conseguenze. Negli Stati Uniti la vigilanza è esercitata su diversi livelli, esiste

il "controller of the currency", competente per certe banche, esiste la "federal reserve" competente ^{per altre} ~~esistono~~, in alcuni casi, gli stati, cioè un sistema assai articolato. Il principio è quello di separare le due funzioni, perchè innegabilmente chi esercita la funzione, concernente l'attività del sistema bancario e la sua credibilità, ~~inclin~~ a dare priorità a questa esigenza su altre.

Detto questo, sono ancora dell'opinione che è preferibile mantenere le funzioni concentrate nell'istituto di emissione, se però questo fosse sollevato dalla preoccupazione degli interventi su depositanti, da una legge che assicurasse la garanzia ed eventualmente che garantiscesse per scaglioni, cioè non ponesse una condizione di eguaglianza per tutti, credo che l'azione di vigilanza potrebbe divenire più penetrante. Nello stesso tempo non bisogna dimenticare l'altro aspetto di questo problema, che oltre certi limiti, quando questa azione conduca alla estensione dell'attività dell'autorità penale, questo produce per la collettività una conseguenza forse ancor più grave che è quella della inattività degli istituti, fenomeno che in parte, in alcuni settori (ma non occorre che lo indichi io) si sta chiaramente manifestando.

RASTRELLI. Vorrei interrogare il dottor Carli su taluni fatti dei quali non vi è stata menzione, nella pur ampia relazione cronologica dei fatti e dei rapporti intervenuti con Sindona. Voglio specificamente riferirmi al fatto dell'aumento del capitale, autorizzato alla Banca unione. Vorrei innanzitutto conoscere il periodo nel quale avvenne tale aumento; quindi l'epoca, poichè tale epoca è successiva ai verbali ispettivi negativi redatti dai funzionari della Banca d'Italia, verbali che erano a conoscenza del dottor Carli, voglio domandare se questa autorizzazione è un fatto regolare e se non lo è - come credo - perchè fu data.

CARLI. Credo di aver elencato le date, ripeto l'elenco. Dicembre 1972, viene presentata la proposta di fusione delle due banche mediante incorporazione nella Banca unione della Banca privata finanziaria; ne segue che l'aumento di capitale è condizione necessaria per effettuare l'operazione di fusione; 27 novembre 1973, l'operazione viene assoggettata da parte degli uffici, ad un esame approfondito; le proposte iniziali vengono modificate; decorre circa un anno, 27 novembre 1973, l'assemblea della Banca unione delibera l'aumento di capitale; 21 dicembre 1973, la Banca d'Italia comunica la propria autorizzazione; 21 dicembre 1973, le assemblee delle banche deliberano la fusione; 29 dicembre 1973 il Ministro del tesoro, onorevole La Malfa, comunica la propria autorizzazione.

XIII/1/TAC

XIII/2/TAC

G-1

t

XIII/3/TAC

Conseguentemente, noi siamo in presenza di due banche assoggettate ad accertamenti ispettivi, i quali non vertono sopra le consistenze patrimoniali delle stesse, come emerge dalle dichiarazioni degli ispettori che io ho letto in precedenza deducendole dai testi delle comunicazioni degli ispettori stessi.

La fusione delle due banche ... ma la risposta alla domanda che ella pone è stata data ampiamente nella relazione del Ministro del tesoro onorevole Colombo quando ha riferito alle Camere, ... conseguentemente, si è in presenza di una operazione che ha esclusivamente lo scopo di ricondurre due banche, collegate con lo stesso gruppo, in un assetto unitario, la qual cosa fra l'altro - secondo gli esperti del tempo - avrebbe agevolato l'esecuzione dei controlli, o si proponeva di agevolarli.

RASTRELLI. Ma prima dei passi ufficiali, ai quali ha fatto cenno, c'è stato per caso un suo impegno personale nei confronti di Sindona che potrebbe essere consistito anche in un biglietto autografo, nel quale ella indica a Sindona "Proceda pure; garantisco aumento di capitale"?

CARLI. Non sono in condizioni di ricordare se vi siano stati biglietti autografi o non, lo escluderei perchè nei miei rapporti con Sindona di biglietti autografi non credo ve ne siano. Confermo, che consideravo questa operazione meritevole di essere fatta alle condizioni che la banca pose e che la banca ottenne fossero osservate.

RASTRELLI. La seconda domanda riguarda la funzione che la Banca d'Italia ha avuto nella complessa vicenda, anche dell'intervento del Banco di Roma. Taluni fatti sembrano veramente confermare che l'operazione del Banco di Roma è stata veramente intermediaria, cioè di esecuzione di volontà e quindi di responsabilità della Banca d'Italia; questi fatti sono il blocco della seconda "tranche" sul prestito dei 100 milioni, che attraverso il suo intervento viene sbloccato, l'ulteriore operazione dei 63 miliardi di lire italiane, una terza operazione non portata a termine, concessa, ma non utilizzata, quindi un intervento costante della Banca d'Italia sul Banco di Roma perchè queste operazioni avessero luogo.

XIII/4/TAC

La domanda precisa che le faccio: lei ritiene di poter assumere la responsabilità della volontà perchè queste operazioni fossero verificate? Cioè, io capisco che l'interesse della Banca d'Italia era il salvataggio per tutti i motivi che lei ha indicato, però vorrei che ci indicasse se, in questa visione, la funzione della Banca d'Italia è stata determinante per cui quella del Banco di Roma è stata di mera esecuzione.

CARLI. La mia risposta è duplice: sotto il profilo dell'interesse generale ad impedire un'improvvisa cessazione dei pagamenti in sede internazionale delle due banche, assumo la responsabilità dell'intervento da me compiuto. Quanto alla natura di esso ripeto oggi quello che ho sempre affermato: non aveva natura di ordine, ^{ma} di direttiva, di istruzione, domanda di collaborazione. Aggiungo che la responsabilità della tutela patrimoniale

del Banco di Roma, incombeva al Banco di Roma e ad esso soltanto. Soggiungo, che il 29 agosto 1974 esso rassicurò la Banca d'Italia, ripeto in virgolette quanto affermava "è lecito concludere che non esiste alcun rischio per il Banco di Roma in ordine al rientro dei suoi finanziamenti attraverso l'escussione del pegno del pacchetto di comando della Società Generale Immobiliare".

XIII/5/TAC

Riassumo: consideravo essenziale impedire una crisi di liquidità di banche largamente impegnate nel mercato internazionale. Conseguentemente, confermo la responsabilità dell'invito ad intervenire ricostituendo la liquidità. Non si tratta di ordine perché non avevo la capacità giuridica di impartire ordini di effettuare simili interventi, né rientrava nel metodo da me seguito. Se quale obiezione mi si oppone (non so se per lusingare e non la mia vanità, mi si dice che ogni desiderio che io esprimevo rappresentava un ordine); ma è un'argomentazione che credo sia destituita di fondamento.

Fradd. XIV/1

PRESIDENTE. Per obiettività bisogna dire che Ventriglia ha affermato che lei esercitò una persuasione morale; naturalmente il grado di questa persuasione morale varia a seconda di chi la esercita. Quindi ciò è stato detto non per lusingare la sua vanità bensì obiettivamente.

CARLI. In tutti i paesi del mondo si afferma che gli istituti di emissione sono tanto più efficienti quanto più ricorrono allo strumento della meral suasion e non allo strumento dell'ordine amministrativo.

MASTRELLI. In connessione con la sua risposta, dottor Carli, possiamo constatare attraverso gli atti una sorta di caduta della sua proposizione principale, nel senso che se un danneggiamento c'è stato in tutta la vicenda del crack Sindona, questo si è ritorto proprio sui risparmiatori privati in quanto, attraverso una relazione del professor Ventriglia, abbiamo avuto modo di conoscere che tutti gli interventi del Banco di Roma da lei

organizzati attraverso la persuasione morale si erano determinati, alla fine, in un vantaggio per il Banco di Roma e certamente nella constatazione di nessuna perdita di ordine reale.

Ora domando: lei riconosce che l'impostazione data alla sua azione non abbia conseguito, almeno nei confronti dei risparmiatori privati, la soluzione che ella auspicava?

CARLI. Nei confronti del risparmiatore privato ha conseguito integralmente il risultato che io mi proponevo di conseguire. Nessun risparmiatore privato è stato danneggiato, sia durante il periodo di attività delle due banche, sia durante il periodo della loro fusione nella Banca privata italiana, sia nel periodo successivo. Ciò è accaduto perché in una situazione estremamente drammatica prima ho cercato delle soluzioni sulla base degli strumenti allora esistenti, poi ne ho apprestati di nuovi. Questi consistono nel decreto ministeriale 27 settembre 1974. Oggi l'istituto di emissione, quando si verificano situazioni analoghe, incontra difficoltà minori in quanto applica quella disposizione.

RASRELLI. Io capisco bene. Paga lo Stato, paga la collettività. L'onere del risarcimento, allora come oggi, cade sulla collettività.

CARLI. Ecco perché il tentativo è stato quello, in quanto possibile, di non distruggere il valore di avviamento.

RASRELLI. Quando lei pose - il 19 luglio - il cordone sanitario era perfettamente a conoscenza che i depositi della Finabank erano tutelati dalla legge bancaria svizzera e dalla legge penale svizzera; e, pur sapendo, quindi, dell'impossibilità giuridica di un fermo, diciamo, amministrativo dell'operatività di questi crediti, lei ugualmente dispose di bloccare tutti i pagamenti che la Banca privata italiana avesse dovuto effettuare nei confronti della banca estera. Poi, improvvisamente, il 28 agosto, c'è una modificazione sostanziale in questa linea nel senso che vengono autorizzati i rimborsi previa verifica di regolarità, che, per altro, non appare chiaro se siano/riferiti alla titolarità dei depositi fiduciari, per altro non accertabili in base a quanto abbiamo saputo o, quanto meno, non legalmente accertabili.

Non le sembra che ci sia contraddizione tra queste due impostazioni? Se c'è contraddizione, come mi sembra, qual è stato il motivo autentico per cui ella ha revocato la precedente impostazione?

CARLI. Non mi sembra vi sia alcuna contraddizione e non vi è stata alcuna revoca. La disposizione da me posta il 19 luglio era una disposizione di ordine generale; non competeva a me individuare quali fossero i soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) esclusi dal provvedimento di assicurare la continuità di funzionamento delle due banche. Certo, essendovi un'istituzione di grande rinomanza come l'Istituto opere di religione, non potevo ignorare che quella disposizione investiva quell'istituto.

Quanto al problema dei conti fiduciari, esso è stato sollevato il 28 agosto 1974. Tutti i giuristi consultati sono stati e sono consenzien-

Fradd. XIV/4

ti nel sostenere che i conti fiduciari sono, in ultima istanza, di pertinenza dei fiduciari; conseguentemente, non rientrano nel novero delle operazioni che debbano essere escluse dai provvedimenti in sostegno della banca in difficoltà. Sotto questo aspetto mi pare rilevante il fatto che l'avvocato Ambrosoli, persona di grande dirittura morale, il quale, inviandomi il testo della prima relazione allegò un biglietto nel quale diceva: "Le sono grato per avermi consentito di servire l'interesse generale" - che procedeva in stretto contatto con i giudici che seguivano e seguono questa vicenda ed era assistito da giuristi insigni, abbia ammesso, perché anch'egli doveva seguire la stessa direttiva, la direttiva cioè dell'esclusione delle persone fisiche o giuridiche legate al gruppo Sindona - questi conti al passivo.

PIRELLI. Quindi, la sua direttiva era una mera astrazione. Questo è il concetto. Non poteva, di fatto, essere eseguita...

CARLI. La mia direttiva non è stata affatto una mera astrazione perché ha investito un complesso di interessi di vasta dimensione, fra i quali il giudice stesso, nella sentenza di proscioglimento dalle accuse mosse da Sindona, riconosce quanto fosse densa di significato.

RASTRELLI. Se ho ben capito, nella sua relazione il non completamento dell'operazione, il fallimento dell'operazione di salvataggio globale si è determinate per il diniego di Sindona a cedere per una lira tutto il complesso delle attività vantate sulle banche.

CARLI. No, la partecipazione.

Fradd. XIV/5

RASTRELLI. La partecipazione, il complesso della partecipazione.

Sembra, viceversa, che uno dei motivi di fondo per i quali poi l'operazione successiva, quella del consorzio delle banche, non abbia portato esito, sia stato la fermissima opposizione dell'IRI. Quando ella/Intuita la possibilità di questo salvataggio, ebbe cura di assicurarsi l'assenso del partner così importante? Si tratta di banche d'interesse nazionale e pertanto è inutile che io dica qual era l'influenza dell'IRI su questi istituti.

CARLI. Non ebbi cura di assicurarmelo; né credo nel comportamento odierno della Banca d'Italia si faccia ciò. La Banca d'Italia tratta con le aziende di credito, non con gli azionisti. Compete agli amministratori di prendere accordi con i loro azionisti. In nessun caso ho distinto una banca per essere essa proprietà dell'IRI o per essere essa proprietà di questo o di quel gruppo pubblico o privato. Nei confronti dell'azione della Banca d'Italia esiste la banca, non gli azionisti; conseguentemente, competeva agli amministratori del Banco di Roma informarne l'IRI.

Quanto all'opposizione sollevata dal presidente dell'IRI, essa divenne evidente in quella circostanza. Ovviamente, mentre le risposte che le ho dato finora concernono fatti, la risposta che sono per darle concerne un fatto che sarebbe accaduto se... Conseguentemente, mi si può opporre l'infondatezza della risposta. Credo che avevo, allora, temperamento sufficientemente combattivo per battermi con il professor Petrilli. L'impedi-

Fradd. XIV/6

mento è stato il fatto - come abbiamo indicato prima - che il Sindona chiedeva una soluzione che avrebbe comportato da parte sua la riscossione di una somma che, nei suoi intendimenti o probabilmente in quelli dei suoi avvocati, sarebbe stata destinata ^{all'}estinzione di posizioni debitorie, cosicché sarebbero caduti non tutti i reati ma alcuni.

TESTINI XV/1

- RASTRELLI. Il complesso di operazioni da lei ideato - Banca d'Italia, Banco di Roma e banche di Sindona - fu soggetto ad una preventiva valutazione di ordine legale da parte dei suoi uffici?
- CARLI. Sempre noi abbiamo proceduto in collegamento con la consulenza legale, come ho ricordato nel corso dell'esposizione fatta.
- RASTRELLI. E sfuggì ai legali consultati che tutto il tipo di operazione potesse consistere in un patto commissorio che è vietato dalla legge?
- CARLI. Questa obiezione non mi è stata sollevata.
- RASTRELLI. E la sua esperienza, la sua pratica, la sua capacità.... Non le risultava chiaro che potesse configurarsi un....
- CARLI. Non sono in condizioni di dare risposta. Sono laureato in giurisprudenza, ma le mie conoscenze non mi consentono di rispondere.
- RASTRELLI. Ma la sua organizzazione dovrebbe...
- CARLI. L'organizzazione non ha dato un simile avvertimento.
- PRESIDENTE. ~~Ma~~ Troppo modesto perché il patto commissorio un dirigente del sistema bancario, come lei, lo conosce sicuramente!
- RASTRELLI. Anche se Sindona non si fosse rifiutato il tutto poteva ricadere sullo studio legale, questo è il problema.
- CARLI. Questa obiezione non è stata sollevata.... Io vorrei ricordare a loro signori che questi eventi accadevano mentre noi, giorno per giorno, apprendevamo ritiri di depositi dalle banche italiane dell'ordine di miliardi di dollari ai quali potevano far fronte soltanto in quanto queste riuscissero a smobilitare le contropartite estere. Noi, ci proponevamo, allora, un obiettivo: difendere la componente aurea. Questo obiettivo è stato conseguito. I metodi possono essere stati imperfetti, e certamente lo sono stati. Se ella prende visione oggi della situazione della Banca d'Italia constaterà che la sola componente è quella che noi abbiamo difeso allora.
- TEODORI. Vorrei porle, governatore, alcune domande di tipo particolare, ma che, forse, ci aiutano in questo puzzle molto complicato ma del quale ogni tanto apprendiamo qualche pezzo. Prima domanda: lei non ha citato nella sua pur dettagliata ed ampia relazione di oggi sulle ispezioni, un'ispezione che avvenne nell'estate 1973, credo di carattere valutario, di cui noi abbiamo avuto gli atti. Mi chiedo, perché lei non ha fatto questa citazione. Lei ha citato l'ispezione del 1972 e quella del 1973..
- CARLI. Ho fatto questa citazione, le ripeto il testo da me letto.
- "La Banca unione e la Banca privata italiana sono state sottoposte ad accertamenti delle trasgressioni valutarie, ai sensi dei regi decreti 12 maggio.... eccetera. Sono stati elevati processi verbali e gli atti sono stati rimessi alla Commissione consultiva presso il Ministero del tesoro"
- TEODORI. No, siccome non cita....
- CARLI. Non le cito perché....
- TEODORI. Siccome le trasgressioni valutarie sono rilevate da tutte le ispezioni e lei non cita....
- CARLI. Sono numerose..
- TEODORI. No, io le chiedo questo anche per un'altra coincidenza e, cioè, che neppure della relazione del ministro Colombo, fatta davanti alla Camera, era citata questa ispezione. Erano citate dettagliatamente le altre ispezioni, ma non questa.
- CARLI. Sà, la linea seguita è stata quella di citare le ispezioni che vertevano sopra la correttezza dei comportamenti e quelle che potevano avere rilevanza penale.... mentre, secondo la legge del tempo, queste non avevano rilevanza penale.
- TEODORI. Ho capito.
- CARLI. La procedura è assai complessa perché implica la contestazione, l'intervento della commissione consultiva.... Quindi, sono procedure

TESTINI XV/2

- TEODORI. che si concludono attraverso i mesi, attraverso gli anni.
- TEODORI. Nella ispezione fatta dal 6 al 10 agosto 1973 -non so citarle testualmente il contesto - si chiama in causa anche il rapporto operaziani, il rapporto tra la Banca d'Italia e la Banca Morgan per 243 milioni di dollari. Non ho il rapporto sottomano, ma vorrei, se lei potesse darci....
- CARLI. No, non sono in condizioni di rispondere perchè questa parte è stata da me seguita meno direttamente. Comunque, tutte le ispezioni sono state comunicate, debitamente, al Ministero del tesoro presso il quale siede la commissione consultiva e credo di poter pensare che siano state irrogate le penalità amministrative.
- TEODORI. Un'altra domanda che può essere di apporto alla precedente: io credo che lei -non sono un esperto in queste cose, anzi, tutt'altro- soprattutto in questo periodo e in quelli precedenti ha dato orientamenti per delle manovre internazionali -diciamo- dell'equilibrio finanziario a diverse banche italiane -immagino-. Lei ha mai usato le banche di Sindona nel periodo tra il 1971 ed il 1974 per questo tipo di manovre che credo siano usuali da parte della Banca d'Italia?
- CARLI. In verità, le manovre non esistono. In nessun caso esistono manovre nelle quali siano state protagoniste le banche di Sindona. Il mercato dei cambi è un'organizzazione imponente nella quale s'incrociano ogni giorno vendite, acquisti dell'ordine delle centinaia di milioni di dollari. Certamente, fra le banche operanti vi erano quelle di Sindona.
- TEODORI. Quindi, può esservi stato un orientamento dato...
- CARLI. Non vi è stato nessun orientamento perchè la Banca d'Italia non dà orientamenti, interviene sul mercato.
- TEODORI. Lei ha ricordato la riunione del 29 luglio alla Banca d'Italia.
- CARLI. No, io non ho ricordato nessuna riunione del 29 luglio. Ho ricordato quelle del 19 luglio e del 28 agosto. Non ho ricordato la riunione del 29 luglio. In questo momento non l'ho presente.
- TEODORI. Quando lei ha ricordato la riunione con diversi dirigenti della Banca d'Italia era forse quella del 19 luglio....
- CARLI. Si riferisce alla riunione del 29 luglio con i dirigenti della Banca d'Italia?
- TEODORI. Sì. Non del 28 agosto, del 29 luglio. Quindi, c'è una riunione del 29 luglio, anche perchè ci risultava da altre testimonianze di partecipanti.
- CARLI. Riunione alla quale ha partecipato il vicedirettore generale, il direttore centrale per i servizi di vigilanza, capi dei servizi ed i due ispettori...
- TEODORI. Infatti, ci veniva ricordato dagli ispettori che hanno partecipato a questa riunione del 29 luglio.
- CARLI. Essi hanno condiviso le conclusioni. Anzi, hanno concorso nelle conclusioni.
- TEODORI. Se lei ricorda questa riunione....A seguito di questa riunione la fusione fra la Banca privata finanziaria e la Banca unione, che era stata deliberata nel mese di dicembre 1973, non si è conclusa -non so con quali atti- fino al 5 agosto -se non vado errato-. Ecco, c'erano degli atti ulteriori da farsi alla fine di luglio per fare arrivare a termine questo processo di fusione già deliberata con l'approvazione ministeriale?
- CARLI. Da parte della Banca d'Italia esisteva un solo atto, cioè, quello di comunicare ai terzi l'avvenuta fusione e le sue conseguenze.
- TEODORI. Cioè, non occorre nessun altro benessere o, comunque,....
- CARLI. Occorreva quella decisione che è stata assunta sotto verifica di alcuni dei più....
- TEODORI. Che è stata assunta nella riunione del 29....

CARLI. E' stata assunta nel corso della giornata del 29 luglio, ossia, quella di prendere un provvedimento che i giuristi chiamano "ricognitivo"

TEODORI. Quindi, il 29 luglio...

CARLI. La Banca d'Italia non poteva non prendere quel provvedimento.

TEODORI. Non le chiedo se poteva non prenderlo. Comunque, sono stati presi dei provvedimenti atti a perfezionare il processo di fusione.

CARLI. Atti a comunicare gli effetti dell'avvenuto processo di fusione.

D'ALEMA. C'è il benessere, poi, alla fine, c'è l'atto formale...

CARLI. Certo, e questo è l'atto col quale si comunica che ciò è accaduto.

TESTINI XV/5

TEODORI. Un testimone che ha deposto in Commissione ci ha detto che vi è stata un'ulteriore riunione con gli ispettori che operavano a Milano, cioè gli ispettori Taverna e De Sario, i quali tornarono a Roma per incontrare il governatore il giorno 9 luglio e comunicarono al governatore stesso che a loro avviso erano già emerse enormi partite fuori contabilità, operazioni per molti milioni di dollari non chiare, per cui a loro avviso vi era la necessità, già allora, il 9 luglio 1974, di una liquidazione coatta immediata eppure di una gestione straordinaria. Vorrei sapere se conferma questo incontro del 9 luglio, cioè una settimana dopo l'inizio dell'ispezione da parte degli ispettori presenti a Milano sulla situazione delle due banche.

Mec. XVI/1

CARLI. Non confermo né smentisco, perché mantenevo un costante contatto con il personale della Banca d'Italia. Quindi non sono in grado di sapere se vi sia stato o no questo incontro. Conosco le conclusioni degli ispettori, che ammisero entrambi nella riunione, ed in particolare lo ammise...

TEODORI. Le conclusioni le conosciamo. Il problema è di cercare di capire quando quegli elementi, sia pure non ancora formalizzati, oggetto della relazione siano stati comunicati.

CARLI. Non sono in grado di confermare né di smentire che la riunione vi sia stata, perché mantenevo costante rapporto con il personale, comunque da quanto lei afferma deduco che si trattava di elementi incerti, non di elementi certi. Suppongo si riferissero in particolare alla posizione cambi.

TEODORI. Credo di sì. Tra le mie annotazioni ho che erano in atto operazioni di cambio per un miliardo e 800 milioni di dollari. Non so se la cifra sia esatta o no.

CARLI. Se concernevano operazioni di cambio, in questo caso sono immo-desto, credo di conoscere il commercio dei cambi e quanto siano grandi le incertezze. Ebbene, le perdite minori accertate in sede di liquidazione sono sulla posizione cambi. Praticamente non si sono accertate perdite sulla posizione cambi.

TEODORI. L'ultima domanda riguarda la questione Finambro. Nel momento in cui Sindona lancia l'aumento di capitale, si raccolgono delle sottoscrizioni. Per raccogliere delle sottoscrizioni o degli impegni o altre forme legali di cui non conosco la natura occorre un'autorizzazione della Banca d'Italia. Ci può dire se questa autorizzazione avvenne e quando avvenne?

CARLI. Nel settembre del 1973 l'onorevole La Malfa ed io inviammo una lettera al procuratore generale della Corte di appello di Roma per informarlo che né il Ministero del tesoro né la Banca d'Italia avevano dato alcuna autorizzazione.

TEODORI. Ma furono raccolte delle sottoscrizioni?

CARLI. Non sono in grado di risponderle.

TEODORI. Vi è una banca di interesse nazionale, il Credito italiano, che oltre alle banche sindoniane raccolse questa sottoscrizione Finambro. Quindi illegalmente, fuori dai binari stabiliti dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro?

CARLI. Non sono in grado di risponderle sul fatto. In diritto il combinato disposto degli articoli 2 e 45 della legge bancaria stabilisce che la raccolta di sottoscrizioni tra il pubblico da parte di banche deve essere autorizzata. Sono in grado di confermare che non è stata autorizzata. Dipende dal modo in cui sono state raccolte...

TEODORI. Nel caso in cui una banca d'interesse nazionale, come il Credito italiano abbia raccolto...

CARLI. Non sono in grado di rispondere. Vi possono essere state delle prenotazioni, non lo escludo.

Mec. XVI/4

TEODORI. E potevano essere effettuate prenotazioni secondo la legge bancaria?

CARLI. Se questo è accaduto, è accaduto senza l'autorizzazione.

TEODORI. Quindi in maniera illecita?

CARLI. Nessuna autorizzazione è stata data all'emissione di capitale con raccolta delle sottoscrizioni attraverso sportelli bancari. Di questa notizia è stata data comunicazione al procuratore generale della Corte di appello di Roma dal ministro La Malfa e da me.

TEODORI. Lei non ha notizia, successivamente, di raccolta di prenotazioni o di sottoscrizioni?

CARLI. No.

TEODORI. Grazie.

CARANDINI. Dottor Carli, mi rendo conto di come debba essere difficile per lei rispondere a delle domande su un comportamento da lei tenuto molti anni fa, quando tra l'altro non era a conoscenza di una serie di circostanze e di dati di cui oggi invece abbiamo conoscenza. La domanda che intendo rivolgerle riguarda un evento noto, cioè la ben nota riunione alla Banca d'Italia del 28 agosto. Le chiedo di ricordare circostanze che non sono agli atti; se non le ricorderà, ciò non è imputabile a lei né alla sua memoria, poiché sono trascorsi molti anni. Noi siamo a conoscenza di quella riunione tramite quel verbale o pro-memoria, che è agli atti della Commissione, redatto dal professor Tancredi Bianchi e dal dottor Arista. Lasciamo da parte questo documento. Il professor Ventriglia e gli altri amministratori presenti alla Banca d'Italia quel giorno argomentarono la necessità di derogare alla disposizione da lei data di porre un cordone sanitario intorno alla Banca privata italiana, sulla base di un unico documento, cioè il prospetto allegato a quel pro-memoria, nel quale molto sommariamente vengono richiamate le posizioni in essere in quel momento della Banca privata italiana. Ritengo che sia l'unico documento sul quale avete discusso, perché prendo atto della sua dichiarazione, del resto suffragata da altre testimonianze, che altri documenti non furono prodotti, anche se ci risulta che furono portati materialmente alla Banca d'Italia. Vorrei sapere se ricorda quel prospetto e se eventualmente lo ha tra i documenti in suo possesso in questo momento.

Mec. XVI/5

Carli

CARLI. No, non ce l'ho.

Doc. XVI/6

CARANDINI. Comunque ricorda che c'era questo prospetto e che fu l'unico documento sul quale voi assumeste le decisioni. Se non ce l'ha glielo posso dare io oppure il segretario che ne ha una fotocopia.

CARLI. Sì.

CARANDINI. Benissimo. Questo è il documento, l'unico, sul quale furono assunte le decisioni quel giorno. È un documento molto sommario, tra l'altro scritto piuttosto male, ma dal quale risultava l'intera situazione a quella data della Banca privata italiana. Risulta dal verbale - eventualmente dirà se le cose si svolsero in modo diverso - che il professor Ventriglia parlò inizialmente di depositi presso la banca e, ~~invece~~, per quanto riguardava i depositi del gruppo Sindona (perché ve n'erano anche altri, di banche estere, dell'ION, eccetera), mise in evidenza le due posizioni maggiori, che erano quelle della AMINCOR e della First Bank. La prima.....

La prima posizione era di 50 milioni di dollari, la seconda di 43 milioni di dollari ed il professor Ventriglia mise in evidenza immediatamente che, per quanto concerneva i 43 milioni di dollari della Finabank, essi dovevano essere divisi in due partite: vi era una partita di circa 7 milioni di dollari di cui non si doveva tener conto e vi era poi una partita di circa 37 milioni di dollari che, come lei ben sa, rappresentava depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi, oltre 500, di qui la famosa vicenda della lista dei 500.

ZORZI 17/1

Le faccio osservare che il professor Ventriglia propose che la Banca privata italiana facesse fronte agli impegni con la Finabank allo scopo di sostenere la credibilità del nostro sistema ed osservò successivamente che, per quanto riguardava, ~~invece~~, la posizione della Amincor, che aveva depositi presso la Banca privata italiana per 50 milioni di dollari, esisteva una contropartita nella sezione prestiti concessi per un debito della Finabank verso la Banca privata italiana per 44 milioni di dollari e che quindi si poteva, per così dire, considerare compensate le partite tra loro, per cui la questione Amincor, a quanto risulta dal verbale, fu immediatamente accantonata. Ed a seguito di questo accantonamento che si ritornò sulla questione Finabank e si decise che, previa verifica di regolarità, si procedesse, alle scadenze dovute, al pagamento.

Scuserà questa mia premessa, ma era necessaria per poterle rivolgere alcune domande. In primo luogo lei ha affermato che il principio costantemente seguito dalla banca di emissione è stato quello di non adottare, di fronte a situazioni di insolvenza, soluzioni che potessero comportare illecito arricchimento per il responsabile del dissesto. La

mia impressione personale è che, non volutamente, ma almeno involontariamente, questo principio in quell'occasione non fu rispettato e le dico subito perchè. Prima di tutto, esiste agli atti della Commissione - non so se lei ne abbia o ne abbia avuto conoscenza - un rapporto riservato di quel tale signor Pierre Boillat, in data 23 agosto 1974, quindi precedente alla vostra riunione; un rapporto riservato evidentemente inviato al Banco di Roma in cui si dà atto del fatto che esistevano questi depositi fiduciari e si dice anche: "Va notato che praticamente tutti i depositanti sono terzi e non società o persone del gruppo"; quindi, Boillat lo afferma già prima della riunione, per cui i funzionari del Banco di Roma che vengono da lei ne sono già a conoscenza ed è evidentemente sulla base di questo rapporto che il professor Ventriglia le suggerisce di effettuare i rimborsi di questi depositi. Aggiunge, però, Boillat - si tratta forse di una questione sottile sulla quale, però, richiamo la sua attenzione - "viene comunque effettuata una verifica di queste ultime - cioè persone appartenenti al gruppo - ma non dovrebbero logicamente emergere somme ingenti appartenenti alle stesse".

Quindi, questo esperto del Banco di Roma, questo funzionario del Banco di Roma di Lugano non esclude che nella lista dei 500 vi siano persone o gruppi appartenenti al gruppo Sindona. Questo era a conoscenza dei funzionari del Banco di Roma ma evidentemente non risulta dal verbale che essi abbiano fatto menzione di questo dubbio espresso da Boillat.

In secondo luogo, risulta dal prospetto che ella aveva sott'occhio e che immagino guardò, lesse, che, come per il gruppo Amincor, anche per la Finabank esisteva tra i prestiti concessi una partita che avrebbe potuto essere compensata, una partita di 24 milioni e 350 mila dollari. Allora, la mia prima domanda è questa: fu fatto presente a lei che quello che valeva per l'Amincor avrebbe potuto essere fatto valere per la Finabank e che, quindi, si sarebbe potuti arrivare ad una compensazione per cui il debito della Banca privata italiana avrebbe potuto ridursi a 19 milioni di dollari? Perchè lei, dottor Carli, nella prima parte della sua deposizione ha affermato che l'avvocato Ambrosoli, quando si accorse che esisteva una partita...

CARLI. No, non ho affermato questo. Nel rapporto egli afferma: "Se accerterò..."

CARANDINI. Ecco, "se accerterò", benissimo, però questo era già stato accertato perchè esisteva agli atti questo documento.

CARLI. Mi sorprende che l'avvocato Ambrosoli così attento non abbia...

CARANDINI. Ma veda, questo documento è anch'esso un documento misterioso perchè il dottor Fignon, amministratore delegato della Banca privata italiana, ci ha detto ieri di non esserne mai venuto a conoscenza. Eppure, fu il documento in base al quale lei responsabilmente, insieme con i dirigenti del Banco di Roma, assunse quella decisione che è oggi al centro delle nostre indagini.

CARLI. In primo luogo, la decisione assunta in quella circostanza è una decisione che verteva su principi: non rientrava nelle competenze del governatore della Banca d'Italia di effettuare controlli specifici, perchè questi rientravano nella responsabilità degli amministratori della Banca. Quindi: direttive. Conseguentemente, si è discusso di questo problema: i conti fiduciari, quando siano stati aperti presso un istituto di credito collegato al gruppo Sindona, debbono seguire la stessa sorte o no? La risposta data in base ad un approfondito esame di carattere giuridico è stata: no. Il

ZORZI 17/4

conto fiduciario trasferisce la proprietà, ma esso viene amministrato nell'interesse di persone diverse dall'istituto presso il quale esso si colloca. Questa è la posizione che è stata discussa in quella circostanza, questa è la sola posizione. Controlli contabili non sono stati effettuati, non dovevano essere effettuati, non compete al governatore della Banca d'Italia di essere un contabile, la sua funzione, per legge, è una funzione direttiva.

Quanto al problema Amincor, se i miei ricordi sono esatti, più che la compensazione fu concepita la circostanza che si trattava per intero di posizioni di interesse del gruppo, come credo sia stato successivamente accertato.

CARANDINI. Veda, dottor Carli, io non ho alcun dubbio che ella in quella circostanza si sia comportato più che correttamente e che lei in quella circostanza dovesse, come lei dice, dare direttive generali, però, lei ricorda bene che in quel periodo la Banca d'Italia era sottoposta a pressioni notevoli e la situazione valutaria italiana era estremamente difficile. Quindi, anche il pagamento di una cifra non immensa, ma di 43 milioni di dollari per il rimborso di prestiti esteri era un qualche cosa che diminuiva l'entità delle riserve italiane e che doveva, quindi, essere sottoposto ad un vaglio molto accurato, tant'è vero che viene richiamata qui come ragione la credibilità del nostro sistema. Quindi, evidentemente, furono effettuate su di lei delle pressioni da parte del Banco di Roma e lei disse - così risulta dal verbale - "noi non possiamo non pagare perchè ne andrebbe di mezzo la credibilità del nostro sistema".

La verità è che dietro quest'operazione si nascondeva qualcosa di estremamente illegale perchè la compensazione avrebbe fatto risparmiare al nostro paese alcuni milioni di dollari, ma evidentemente, perchè non fu opposta questa compensazione? Questa è la mia domanda. A questa io provo a dare una risposta: perchè il professor Ventriglia...

CARLI. Le dispiacerebbe citarmi la partita alla quale fa riferimento?

CARANDINI. E' nella seconda parte di quel prospetto alla voce "prestiti concessi"; c'è il gruppo Sindona, Finabank 24 milioni e 350 mila dollari.

ZORZI 17/5

E' la terza riga a partire dall'intestazione "gruppo Sindona"; se lei ha una fotocopia può essere quasi illeggibile, nella mia è leggibile in modo abbastanza chiaro.

(Viene mostrato il documento al dottor Carli).

Abbiamo mosso questa obiezione al dottor Fignon, fosse o non di fatto il responsabile, era lui l'amministratore; lui ci ha detto che non si poteva effettuare questa compensazione perchè da un lato vi erano i creditori della banca, dei singoli, delle persone che avevano dei depositi fiduciari presso Finabank, il prestito, invece, noi sappiamo bene che era stato fatto a Finabank, ma poi, sia pure illecitamente, era stato girato da Finabank a persone o gruppi dell'ambiente Sindona, quindi non vi era corrispondenza, non si poteva operare questa compensazione. La verità è che, l'operazione di prestito a Finabank era illecita perchè dal promemoria del dottor Boillat, promemoria confidenziale, si legge che: "Risulta chiaro che le banche del gruppo contabilizzavano questi prestiti come depositi fissi presso la Finabank, a parte (quindi in maniera illecita) firmavano un mandato fiduciario per il quale incaricavano Finabank di prestare fondi a società del gruppo.

Ora, lei capisce dottor Carli, che se questo documento fosse stato portato a sua conoscenza, immagino che lei non avrebbe dato quella autorizzazione, perchè se l'avesse data, almeno in via breve, in qualche modo si sarebbe esposto alla violazione di quel principio al quale mi sono richiamato prima, anzi quello al quale si è richiamato lei, che non debba in ogni modo essere favoriti gli interessi illeciti di colui che ha provocato il dissesto. Ora, la mancata compensazione di quella operazione Finabank, assicurava, proprio al gruppo Sindona, che restassero in loro mani quei 24 milioni e 350 mila dollari di cui il Banco di Roma sapeva benissimo che non sarebbe mai più tornato in possesso. Non so se ha capito.

XVIII/1/TAC

XVIII/2/TAC

CARLI. Credo di aver capito.

CARANDINI. Invece operando la compensazione si sarebbe penalizzato proprio quel gruppo, si sarebbe impedito a quel gruppo di realizzare illeciti guadagni, e - mi scusi - per concludere, per me lascio senz'altro la parola, vorrei dire che il richiamo alla credibilità del nostro sistema non può essere unilaterale, perchè noi manchiamo di credibilità anche quando occultiamo all'opinione pubblica, oltre che estera, italiana, operazioni illecite compiute in Italia a favore di gruppi esteri. Il problema della credibilità, se ella fosse stato a conoscenza di questo rapporto riservato avrebbe potuto fare un esame da un duplice punto di vista. Mi domando se lei avrebbe dato a cuor leggero, e sulla base di quel semplice prospetto, una autorizzazione, che violava, forse il principio cui lei si è richiamato.

CARLI. Le rispondo dettagliatamente. Innanzitutto ella ha la grande fortuna di esaminare queste questioni nella quiete di quest'aula, dopo anni ed anni, senza essere sotto l'assillo che ella non ha avuto l'occasione di conoscere, ma io sì. Quanto al problema "conti fiduciari", è stata convinzione

di giuristi che essi rappresentassero un rapporto che collegava la banca presso la quale si intratteneva il conto con il fiduciante.

XVIII/3/TAC

Quanto alla compensazione, nel rapporto presentatomi dall'avvocato Ambrosoli, egli non ha eccepito la compensazione, nonostante fosse a conoscenza di questo prospetto, la qual cosa dimostra quanto fosse sottile la questione. Credo, che in seguito alle eccezioni sono state opposte delle controeccezioni; questo solo per sottolinearle che la questione in termini di ^{di} "rito" è infinitamente più complessa di quanto ella sembra credere.

Nel caso Amincor non esistevano dubbi, in quanto non esisteva il problema del conto fiduciario, del rapporto col fiduciario, del fiduciante. Qui, la mia risposta è: leggendo questo prospetto si deduce innanzitutto che non si tratta di rapporto diretto con Finabank, bensì di rapporto con altro soggetto, attraverso la intermediazione di Finabank.

PRESIDENTE. Il debito in realtà era verso i soggetti che avevano eseguito il deposito e quindi come tali dovevano essere rimborsati; il prestito invece era fatto a banche del gruppo Sindona ed era un'altra categoria. Questa è la spiegazione che viene data.

CARLI. Comunque vorrei insistere nell'affermare che lo stesso liquidatore, così attento, ha incontrato difficoltà immense.

PRESIDENTE. Lo ha detto più volte, ma la ragione giuridica sta in questo: non si può compensare quando i soggetti reali del rapporto sono differenti e siccome lì si ritiene che i soggetti fossero depositanti, allora il rapporto era con loro; non si può fare una compensazione quando il soggetto del debito è un'altra persona, una persona diversa, o un ente (perché in quel caso era una banca). Questa è la spiegazione giuridica, quanto questa corrisponda agli elementi di fatto è un altro discorso.

XVIII/4/TAC

CARANDINI. Dal punto di vista del diritto italiano non c'è dubbio che quella fosse una operazione illecita.

CARLI. Quale?

CARANDINI. Quella di effettuare un deposito fiduciario; tanto è vero che lo riconosce anche il Boillat.

CARLI. Tutte le operazioni sono state denunciate, e in sede penale, e in sede amministrativa. Queste ed altre.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 16, dal momento che abbiamo ancora diversi commissari che si sono prenotati per porre domande al dottor Carli.

(La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 16,00).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Proseguiamo con le domande al dottor Carli.

D'ALEMA. Vorrei dire al dottor Carli una cosa del tutto ovvia: che lo sentiamo come testimone non perché sia nei nostri poteri e nelle nostre intenzioni di considerarlo un imputato, bensì perché egli è un testimone. Pertanto, le nostre domande non tendono a dimostrare delle responsabilità bensì ad ottenere che il dottor Carli ci aiuti a capire un fenomeno molto grave - perché il fenomeno è molto grave - ed avente delle grandi implicazioni politiche che al dottor Carli non possono sfuggire.

Posso capire che vi siano determinate norme e determinate regole di comportamento. Infatti, il dottor Carli ha fatto/riferimenti a norme di comportamento, a regole, ai compiti suoi ed ai compiti degli altri.

Mi scusi, signor Presidente, ma mi pare che questa sia un'introduzione indispensabile.

PRESIDENTE. Io non ho detto . . . nulla.

D'ALEMA. In effetti, dottor Carli, ci troviamo di fronte ad un grosso episodio, avvenuto nel campo finanziario, che ha degli aspetti scandalosi perché la Banca d'Italia ha mille orecchie e non può ignorare come, nel complesso di tutti gli avvenimenti di carattere finanziario, si introducano degli aspetti politici rilevantissimi: per esempio, l'amministratore delegato amico di Sindona, per cui Sindona si è scomodato presso Fanfani perché fosse nominato amministratore delegato (come ci risulta dalle cose dette dai testimoni); l'amministratore protetto ed appoggiato dallo stesso Andreotti; l'altro amministratore appoggiato da Colombo; un amministratore che dice dell'altro amministratore che porta innanzi una politica che è clientelare e di cui probabilmente la Banca d'Italia non si è accorta perché forse non doveva accorgersene.

Sono accaduti dei fatti di tale rilevanza politica che poi, via via, scivolano sempre di più - dico sempre di più e non improvvisamente - in fatti per i quali abbiamo un rapporto tra politica, finanza e mafia.

Ora, lei capisce perché il Parlamento si occupi di questo problema: per individuare responsabilità politiche, di Governo, di uomini politici, di partiti politici. Vi sono stati finanziamenti a partiti politici; non è che non sia successo niente. Il governatore ci colloca, oggi, in una sorta di situazione in vitro, perché egli è al di sopra di tutto, si muove entro determinate regole, con una razionalità assoluta e persino sconvolgente in alcuni momenti, e a noi sfugge completamente quella che è la vera vicenda di un grande scandalo finanziario che è costato molto - non so quanto - la Banca d'Italia abbia pagato sull'estero per i comportamenti del signor Sindona - alla collettività e soprattutto è costato l'immagine del sistema bancario, dottor Carli, perché è l'immagine del sistema bancario ad essere stata colpita duramente da una vicenda alla quale si poteva - arriviamo alla domanda - porre termine.

Allora lei si è trovato di fronte a delle ispezioni. Ora, ci dice

che non legge i documenti degli ispettori (parlo del

Fradd. XIX/3

1972).

CARLI. Che non leggo?! No, che li leggo.

D'ALEMA. No, lei ha detto che non poteva leggere tutti i documenti degli ispettori ma si avvaleva della commissione consultiva, del capo dell'ispettorato. Lei ha letto tutte le relazioni degli ispettori?

CARLI. Le sintesi.

D'ALEMA. Ah, ecco, le sintesi, perché quelle del dottor Zoffoli le ha lette.

CARLI. Sì.

D'ALEMA. Allora, lei si è trovato di fronte ad un'ispezione dalla quale - colgo soltanto la sostanza e non voglio dire che erano stati compiuti questi determinati reati, c'erano queste cose fuori contabilità e c'erano tre contabilità (per carità!) - risultava che quella non era una banca, che non svolgeva questioni creditizie e che era, bensì, un centro di attività di speculazione finanziaria.

Mi permetta di fare un salto, sempre in riferimento alla mia domanda. E' vero che il deposito fiduciario non appare come tale; però appare un trasferimento di liquidità all'estero. E quando questi trasferimenti di liquidità all'estero, che sono continuamente rinnovabili, si ripetono fino a raggiungere una così grande proporzione, il governatore non si rende conto che si è di fronte alla trasformazione di un istituto di credito in banca d'affari?

Fradd. XIX/4

Lei non si è accorto di questo, però ha letto, allora, le sintesi e si è perfino giunti alla denuncia del Sindona, il quale, denunciato una, due volte, intrattiene con lei rapporti di banchiere come un qualsiasi altro banchiere. Lei, infatti, continua i suoi rapporti con Sindona, il quale va da lei, le spiega le sue situazioni e così via.

Il Sindona era uomo potente. Lei stamattina ce ne ha dato un'immagine piuttosto ridotta; però, ad un certo punto, anche lei ha riconosciuto che era un uomo ^{ormai}accreditato, potente. Ma lei non si è mai chiesto da che cosa derivasse la potenza di un padrone di due "banchette", tutto sommato.

TESTINI XX/1

E al Sindona -altra domanda- lei, mi pare, non sono sicuro, alla Banca unione o alla Banca privata, autorizzò l'acquisizione di una banchetta romanda.... Insomma, mi pare che ad un certo punto ci fu un'acquisizione di questo genere... Mi corregga lei se...

CARLI. Ho ricordato questa mattina: 1965.

D'ALEMA. Non so di chi fosse quella banchetta. Se lei me lo dicesse le sarei grato. In ogni caso, ecco la domanda: le ispezioni la mettevano nelle condizioni di commissariare le banche, ma lei non l'ha fatto. Perché? Per che cosa? Per salvare l'immagine del sistema bancario? Ma l'immagine del sistema bancario-lei m'insegna- si difende anche commissariando una banca. Io non credo che noi difendiamo l'immagine di banche che all'estero avevano un'immagine orrenda. Ci sono i fatti che poi le dirò, ma io credo che lei si fosse già accorto che queste banche stavano guastando la nostra immagine all'estero. Ecco, a questo punto lei poteva salvare la situazione. Non l'ha fatto ed ha ragione il dottor Guidi quando ci dice che lei doveva intervenire ed interrompere subito quello che stava avvenendo nelle banche sindoniane. Infatti, a furia di salvare l'immagine di queste banche, lei ha portato al massimo la catastrofe di queste banche. Lei ha una grande responsabilità in questo campo, fino al consorzio, fino al suo conflitto con Petrilli -conflitto che non è avvenuto perchè lei dice che non tratta con gli azionisti, ma di cui le parlerò dopo-. Quindi, queste sono le due domande: io sospetto che il governatore ha una gravissima responsabilità di fronte a queste due ispezioni, a non intervenire, come era suo dovere -e vedremo subito dopo le conseguenze di questo atteggiamento- e, secondo, la questione della banchetta. Ma nella prima domanda è insita l'altra: è possibile che il governatore non si accorga che queste banche trasferiscono continuamente liquidità sull'estero, si stanno trasformando in banche d'affari; gli ispettori denunciano questo fatto, ma il governatore non commissaria...

TESTINI XX/2

CARLI. Lo denunciò nel 1974..

D'ALEMA. Io parlo del 1972. Parlo di Filippini, parlo dell'ispezione alle due banche nel 1972.

CARLI. Non denuncia i fatti che lei accenna.

D'ALEMA. Come no, si parla di attività preminente speculativa finanziaria... Il Filippini e anche quell'altro. E quell'altra ispezione non ha nessun valore, governatore, perchè quell'altro va a vedere il bilancio se corrisponde alla contabilità, ma non interviene nel senso di verificare se la contabilità è fasulla. E lei lo sa meglio di me che anche la posta in sé ha valore nella misura in cui io vado a verificare le singole operazioni, per cui, ho saputo, ad esempio, di un perito che ha fatto una perizia per un tribunale che per sei mesi ha lavorato intorno ad un conto. Lei sa meglio di me, quindi, che gli ispettori potevano vedere fino ad un certo punto. La seconda ispezione e i documenti del Masella non hanno nessun valore. E anche il dottor ^{Deseri} ci ha detto che avrebbe fatto la stessa cosa, ma non aveva nessun valore. Quello che ha valore sono le ispezioni del 1972.

PRESIDENTE. Vogliamo arrivare alla domanda?

D'ALEMA. L'ho già fatta, anzi, ne ho fatte due.

PRESIDENTE. Mi sembravano più contestazioni che domande.

CARLI. Seguirò l'ordine delle contestazioni. Risponderò a ciascuna di esse sia che esse configurino domande oppure no. Amministratore delegato del Banco di Roma, avvocato Mario Barone -mi pare che ella abbia accennato alle contestazioni del senatore Fanfani-, la mia risposta è la seguente: potevano ambire alla nomina, alla carica di amministratore delegato tre direttori centrali in posizione identica...

D'ALEMA. Dottor Carli, questo lo sapevo. Io desideravo sapere...

CARLI. No, mi consenta di risponderle..

PASTORINO. Hai fatto le domande, non vorrai mica impedire le risposte?

TESTINI XX/3

Lascialo sviluppare la risposta come crede.

CARLI. Potevano ambire alla carica di amministratore delegato tre direttori centrali: nell'ordine alfabetico, Alessandrini, Barone, Guidi. La scelta cadde su Guidi notoriamente esperto di organizzazione e, in parte, di problemi dell'interno. In tutte le banche d'interesse nazionale, solitamente, vi sono due amministratori delegati: l'uno esperto dell'interno, l'altro esperto dell'estero. Barone aveva esperienza dell'estero. Desidero dare atto, in questo luogo, che in tutti gli incontri internazionali che ho avuto, sia durante l'esercizio delle funzioni di governatore della Banca d'Italia, sia nel periodo successivo, ho sempre inteso definire Barone come uno dei migliori dirigenti del settore estero. Il presidente del Banco di Roma, avvocato Vittorio Veronese, si recò da me per chiedermi di esprimere un parere: gli espressi il parere e, cioè, che, secondo me, non sussistevano motivi obiettivi per opporsi alla nomina dello avvocato Mario Barone. Desidero aggiungere che in materia di nomine l'esperienza antica e recente sembra dimostrare che in questo paese spesso esse avvengono con l'assenso di questa o di quella personalità politica. Non l'impressione che le nomine di persone che occupano posizioni preminenti siano avvenute senza che ciò sia accaduto. Dichiaro, però, richiesto dal presidente del consiglio d'amministrazione, avvocato Vittorio Veronese, di esprimere un parere; espressi parere positivo.

Quanto ai discorsi concernenti la politica clientelare è possibile che all'interno dell'amministrazione di questo istituto vi fossero divergenze di atteggiamento fra gli amministratori: non escludo affatto che essi possano essersi rivolti censura di condurre politica clientelare. E' un metodo che si è diffuso nel nostro paese:

il metodo dell'insinuazione e non so se convenga incoraggiarlo o no.

TESTINI XX/3

D'ALEMA. Comunque, questo l'ha detto Barone...

CARLI. Dichiaro: conosco l'esistenza del metodo, ma lo deploro.

Il finanziamento ai partiti è problema del quale io non ho nessuna notizia.

Quanto al problema ispezioni, attiro la sua attenzione sulla circostanza che nel 1971 sono state eseguite 185 ispezioni generali; nel 1972, 179 ispezioni generali. Se il governatore della Banca d'Italia avesse destinato all'esame dei singoli rapporti ispettivi l'attenzione che ella crede avrebbe dovuto essere dedicata, si sarebbe trasformato in un grande ispettore, in un superispettore: viviamo in tempi di superispettori. Quanto ai rapporti ispettivi sono agli atti le sintesi dei rapporti, conviene leggerli: alcune delle indicazioni che lei ha dato non sono contenute nelle sintesi dei rapporti. Lo stesso ispettore capo, persona di grande rigore, il dott. Zoffoli, presentò un appunto concernente la Banca privata finanziaria nel quale concludeva che egli ravvisava la inopportunità dell'amministrazione straordinaria. Compito del governatore della Banca d'Italia -credetti allora- credo ancora oggi- essere quello di contribuire con i mezzi imperfetti dei quali egli dispone a mantenere il sistema bancario in condizioni di normalità senza destare apprensioni nel pubblico. Come ho dichiarato questa mattina, confidavo nella circostanza -nel caso, in specie- che le denunce all'autorità giudiziaria avrebbero suscitato l'iniziativa dell'azione penale. Ciò è accaduto, ma è accaduto nel corso di mesi, di anni.

Mi domando ancora una volta: se l'iniziativa dell'azione penale fosse stata più sollecita, quale sarebbe stato il corso degli eventi?

Quanto ai conti fiduciari, non ho nulla da aggiungere. Sottolineo soltanto che, sotto l'aspetto meramente valutario, essi rappresentavano un afflusso, non un deflusso, cioè un modo al quale può essere mosso censura, ma attraverso il quale riaffluivano disponibilità dall'estero.

Sindona potente? Sì, Sindona potente. 1971: anno durante il quale egli fu al massimo della potenza. Quali furono le persone che lo contrastarono? Quali furono le forze politiche che scesero in campo contro Sindona? Nessuna. Io credetti di prendere posizione contro Sindona. Sindona concepì disegni ambiziosi, avendo egli compreso da dove derivasse la sua forza. La sua forza derivava in primo luogo dall'essere questo paese il più sprovvisto di tutti di legislazioni atte ad esercitare un efficace controllo sull'attività finanziaria. Occorre arrivare al 1973 perché si proponga il primo progetto di legge istitutiva della commissione sulle borse, progetto da me redatto in collaborazione con persone assai esperte e da me consegnato all'onorevole La Malfa. Il progetto incontrò alcune resistenze politiche.....

9-1
D'ALEMA. Noi eravamo contrari allo stralcio.

CARLI. Non ho inteso assumere una posizione polemica nei confronti di alcuno. Suppongo che lei non conosca il progetto originario, perché lei conosce il progetto che è stato presentato alle Camere. Non è stata un'affermazione polemica. D'Altra parte quando ho affermato ciò non ho fatto riferimento alla parte politica alla quale lei appartiene.

Ma Sindona, secondo le indicazioni da me date questa mattina, è stato appoggiato dalla stampa più autorevole ed ha conquistato in Italia e all'estero reputazione di essere un grande mediatore. Il giudizio che ho riferito questa mattina è espresso da una delle persone più autorevoli nel campo della finanza. Nonostante ciò, mi convinsi che doveva essere contrastato nel tentativo di conquistare il potere. Non lo conquistò, fu costretto ad andarsene dall'Italia. Andatosene dall'Italia, assunse il controllo della Franklin national bank. Egli ed altri contribuirono al più grande dissesto finanziario nella storia degli Stati Uniti.

MACALUSO. Fu chiesto a lei un parere su Sindona quando entrò alla Franklin?

CARLI. No, non fu chiesto, né poteva essere chiesto da alcuno.

MACALUSO. Un'informazione, non un parere.

CARLI. Credo che ella si riferisca ad alcune affermazioni del Sindona, il quale sostiene che io lo denigravo in sede internazionale.

MACALUSO. No, c'è una pubblicazione, in cui lui dice che in quella occasione vi fu una richiesta di informazioni a lei ed al governatore della banca d'Inghilterra.

CARLI. Non credo in connessione con questa operazione.

MACALUSO. Lei diede parere positivo e l'inglese parere negativo,....

CARLI. Non mi consta questo evento. Io non ho dato pareri positivi.

MACALUSO. Io ho ricordo di una lettura di qualche cosa....

CARLI. Onorevole Macaluso, se lei dà credito alle letture.....

MACALUSO. Ho fatto solo una domanda.

CARLI. Se si dà credito alle vociferazioni, perché non dà credito alle vociferazioni che hanno avuto largo riflesso sulla stampa? Nel 1973 i killers dovevano uccidere il governatore della Banca d'Italia, pensarono di uccidere Carli.... E così di seguito. Queste sono notizie che non meritano attenzione.

MACALUSO. A quelle credo, invece.

CARLI. Credito commerciale industriale. Nel 1965 fummo informati della crisi di due banche svizzere legate al Credito commerciale industriale. Apprendemmo successivamente che gli amministratori del Credito commerciale industriale avevano iniziato una trattativa con la Banca privata finanziaria per la cessione del Credito commerciale industriale.

D'ALEMA. Di chi era quest'ultima banca?

CARLI. Di un gruppo, legato ad un gruppo spagnolo di certo Mugnoz.

D'ALEMA. E c'era Valerio Borghese?

CARLI. Sissignore, infatti tra gli amministratori condannati vi è stato Valerio Borghese. Seguimmo la prassi consueta. Una parte degli attivi e dei passivi fu assunta dalla Banca nazionale dell'agricoltura, una parte dalla Banca privata finanziaria, in quanto essa, secondo le nostre informazioni, aveva assunto l'iniziativa del contatto. Amministratore delegato era il dottor Francolini, il quale concorse ad accrescere le nostre informazioni sulla situazione di questa banca.

Quando alle affermazioni che l'avvocato Guidi avrebbe espresso nella sua esuberanza in questa sede, mi domando se egli è sempre certo che tutte le ispezioni sul Banco di Roma non abbiano qualche volta constatato delle irregolarità....

D'ALEMA. Del tipo della Banca Unione e della Banca privata italiana?

Mec.XXI/5

CARLI. Non sono in grado di dire se di quella gravità, anzi lo escludo.

Però l'ispettore tende sempre ad esasperare la gravità delle irregolarità. Aggiungo una considerazione.

Il metodo da me seguito è stato sempre quello di concepire la struttura della Banca d'Italia come quella propria dell'autorità giudiziaria, cioè come una struttura in cui vi sia una contrapposizione dialettica. Quindi ho sempre incoraggiato l'ispettore ad assumere atteggiamenti inquisitivi, supponendo però che fosse mio dovere non dividerne sempre le convinzioni.

D'ALEMA. Vorrei fare osservare alla Commissione che il problema non era quello di stabilire se Barone è bravo o no. Il problema - e non può sfuggire all'intelligenza del professor Carli - era se fosse o no amico di Sindona, se Sindona sia intervenuto o no su Fanfani. Perché se era amico di Sindona, come a me personalmente pare accaduto, è evidente che una serie di interventi di Barone a favore di operazioni a vantaggio di Sindona hanno un particolare significato. Questo era il senso della mia domanda. Lei mi dice che era bravo, ma non è questo il problema.

CARLI. Però il senso della mia risposta è, poiché devo riferire dei fatti dei quali sono a conoscenza, ^{che} di interventi del senatore Fanfani io non ebbi notizia. Mi è stato chiesto dal presidente, avvocato Vittorio Veronese, di esprimere un parere. Ho espresso un parere positivo.

Mec.XXI/ 6

D'ALEMA. Quanto all'altra questione, so benissimo che Zoffoli le ha fatto una sintesi, ma Zoffoli raccomanda il commissariamento. C'è sul documento, l'ho letto, desidero che lei lo veda.

CARLI. Ho dato lettura questa mattina della sintesi dei due rapporti, rapporto Banca Unione e rapporto Banca privata finanziaria. Il primo rapporto conclude con una proposta di amministrazione straordinaria ai sensi della lettera a) dell'articolo 57. Il secondo rapporto concludeva in senso analogo, ma successivamente Zoffoli ha proposto di non procedere alla nomina dell'amministrazione straordinaria.

Quanto al primo rapporto, insisto nell'affermare: a) non rientra - ri-
peto "non" - nei poteri dell'ispettore di fare proposte.

D'ALEMA. Io parlo del capo ispettore, di Zoffoli.

CARLI. La proposta è contenuta nel documento che reca la firma del capo missione, il visto del direttore centrale e dell'ispettore capo. Anche in questo caso la decisione è una decisione della banca nel suo complesso; Zoffoli con gli altri ha concorso nella decisione della non nomina dell'amministrazione straordinaria. Sono agli atti questi due documenti.

D'ALEMA. Perché lei comprenda bene le cose che stiamo dicendo, continuerò allora sulla questione del finanziamento dei 100 milioni e non mi soffermerò sulle altre ispezioni. Ora, governatore, qui ci troviamo in presenza di una banca la quale in tre giorni - perché lei viaggiò in aereo, si ricorda, no? ci dissero che lei dormiva in aereo, beato lei -; allora, le dicevo, questi in pochissimi giorni, senza neanche accorgersi che non potevano dare in pegno al Banco di Roma azioni che circolavano all'estero, per cui successivamente vi fu la fidejussione del Banco di Roma, in tre giorni danno, concedono 100 milioni di dollari. E come fanno a concederli? Guardano il listino di borsa e dicono: questo pegno - non so come abbiano valutato quelli della Banca unione; ha ragione Tancredi Bianchi sul fatto che certamente lì di scientifico c'era poco nella valutazione delle azioni della Banca unione - guardando il listino di borsa, giudicano che quel pegno li garantiva. Ora, lei mi insegna, governatore che, quando devo dare un prestito, io non guardo il listino di borsa, guardo una banca com'è, penso al futuro, alla dinamica della vita di questa banca, credo che io mi informerei presso la Banca d'Italia per sapere il giudizio che dà su queste due banche. Questo non è stato fatto; Ventriglia ci dice che ignorava completamente le ispezioni del 1972 e in questa maniera, alleggeramente, vengono dati cento milioni di dollari, e, dopo qualche settimana, c'è il fenomeno inevitabile, non avendo studiato bene né avendo fatto un'istruttoria seria, del calo delle azioni e del blocco a 50 miliardi. Questa è la verità di ciò che è avvenuto ed è qui che interviene il fatto politico, cioè di come in tre giorni, in tutta fretta, anzi ci dicono: "Puddu fai in fretta", dice Barone a Puddu e in questa fretta si danno azioni in pegno che non si potevano dare; il 27 di non so che mese si dice "no, non le possiamo dare, bisogna fare la fidejussione", ma intanto tutto era partito, tutto era fatto, tutto era già pagato. E, dopo qualche settimana, dopo dieci giorni si accorgono che le azioni calano in borsa e questa è la serietà di una banca controllata dal governatore Carli, mi permetta di dirglielo perché è la verità. Dopo i 50 miliardi, a questo punto dice Guidi, dicono tutti, dice soprattutto Ventriglia, c'è la responsabilità del governatore della Banca d'Italia - dice Guidi - il quale da quel momento in poi coinvolge la Banca d'Italia nell'affare Sindona e mi convince perché lei con la seconda tranche ha coinvolto la Banca d'Italia nell'affare Sindona e nei suoi aspetti che adesso non voglio definire. Allora, la mia domanda: il Banco di Roma agisce in questa maniera, si blocca i 50 miliardi, vivaddio, si blocca, si ferma, si comincia a pensare, ci sono delle riunioni, Sindona dice: "Bordoni fa queste cose qui", appaiono le follie dei cambi a termine, lui è preoccupatissimo, terro-rizza. Il Banco di Roma? Il Banco di Roma blocca. Lei dice: "No, avanti!" Perché dice "avanti"?

CARLI. Io ho risposto questa mattina.

D'ALEMA. Siccome non mi ha convinto...

CARLI. Non l'ho convinta e non la convincerò.

D'ALEMA. Se lo dice lei che non mi convincerà!

CARLI. Il fatto che lei lo creda dimostra che il suo giudizio non è obiettivo e si propone di non esprimere un giudizio obiettivo.

D'ALEMA. Se lei dice "non la convincerò" è lei che mi dice che non sono obiettivo.

CARLI. Questa mattina ho dichiarato ripetutamente che abbiamo operato in un periodo nel quale le banche italiane hanno subito prelievi per 10 miliardi di dollari. Hanno potuto farvi fronte soltanto perchè hanno potuto smobilitare le contropartite dall'estero. In quel momento si poneva una sola esigenza precedente su tutte negli interessi generali di questo paese, quella di garantire la liquidità di queste banche le quali amministravano un'ingente posizione sull'estero, perchè il primo sintomo di incapacità del sistema di essere sottile di assolvere le proprie obbligazioni avrebbe potuto determinare - lo ripeto senza timore di esagerare - una catastrofe. Io credo di averla impedita, di aver ottenuto un grande risultato mentre l'avvocato Guidi si ritemprava delle fatiche dell'esercizio della funzione bancaria. Abbiamo mantenute intatte le riserve, ne abbiamo accresciuto la valutazione. Oggi le riserve di questo paese si risolvono in quelle che noi abbiamo difeso in quella circostanza.

Secondo: le indicazioni da me date al Banco di Roma non avevano carattere di ordine, come credo sia agevole dedurre se si leggono i verbali dei consigli d'amministrazione durante i quali il Banco di Roma deliberava. Certo, oggi l'avvocato Guidi ha una posizione di responsabilità; io non sono nessuno, quindi, comprendo perfettamente che egli mi aggredisca: rientra nella normalità delle cose soprattutto in questo paese nel quale il coraggio morale non è certamente la virtù più diffusa.

D'ALEMA. Ho piacere che lei l'abbia detto. Lasciamo, quindi, perdere i 50 miliardi, tanto le posizioni sono queste, ne sono convinto. In ogni caso, governatore, le faccio presente che il dottor De Sario, nella sua relazione, ci dice che nel 1974 due banche americane ritirano i fidi dalla Banca unione. Pertanto, per ciò che riguarda l'immagine del sistema bancario, questa era l'immagine della Banca unione all'estero.

CARLI. No, onorevole D'Alema, ritirano e alla Banca unione e ad altre disgraziatamente perchè il "controlle" of the "currency" aveva stabilito che il sistema bancario italiano versava in condizioni di difficoltà in relazione alle proprie connessioni con la Franklin national bank. In quella circostanza il "controlle" of the "currency" ha scoperto il "country risk", il "rischio paese" ed ha classificato l'Italia nella categoria che si chiama "problems loans", quindi, non in questo caso, in altri, questo è il fatto che mi ha...

D'ALEMA. Tant'è vero che la SEC americana blocca la quotazione in borsa della Franklin nel momento stesso in cui il Banco di Roma dà i 100 milioni.

CARLI. Onorevole D'Alema, se lei vuole trasportarmi su questo terreno...

D'ALEMA. Io non trasporto nessuno, sono affari suoi.

CARLI. Come?

D'ALEMA. Non trasporto nessuno, non voglio trasportare nessuno.

CARLI. ... mi è facile risponderle che, se lei mette a confronto il modo in cui noi abbiamo operato ed il modo in cui hanno operato le autorità di un paese che ha strumenti infinitamente più efficaci dei nostri...

D'ALEMA. Certo, perchè se li è dati.

CARLI. Mi consenta di attirare la sua attenzione sulla circostanza che alla as-

sicurazione in depositi, prima di decidere, essi hanno impiegato il periodo che intercede tra maggio e ottobre. Il dissesto della Franklin national bank, se non ricordo male, è dell'ordine di grandezza di 1.750 milioni di dollari.

ZORZI 22/5

D'ALEMA. Noi ci abbiamo messo dal 1972 al 1974.

CARLI. Lei insiste nell'affermazione, io insisto nel contestare: credo che sarà difficile raggiungere un punto d'intesa.

D'ALEMA. Passo ora da un'altra questione. Ad un certo punto, le difficoltà continuano, la situazione si aggrava, cambiano termini, depositi fiduciari, eccetera, esportazioni di capitali e così via. Ora, si arriva al momento del cordone sanitario, allora lei, dottor Carli, ci dia un po' retta, ascolti un momento quello che diciamo noi.

CARLI. Ascolto attentamente.

D'ALEMA. L'opinione pubblica nazionale, le forze politiche sono turbate dal tabulato; lei può sorridere...

CARLI. Non sorrido.

D'ALEMA. ... può dirci che non esiste, che non conta niente, noi qui siamo il Parlamento italiano il quale è tenuto a recepire quella che è una commozione generale, perchè i 500 per opera della stampa, per opera di malevolenze, per tutto quello che vuole lei, però il fatto è che la lista dei 500 diventa una questione centrale nella vita nazionale, per cui l'opinione che si fa il cittadino è che la lista dei 500 contiene i nomi di tutto l'establishment italiano.

Questo è il punto su cui io richiamo la sua attenzione. Che succede? Succede che il Barone dà ordine a Fignon di pagare e che il Ventriglia telefona a Fignon in tono duro, dicendo che non avrebbe dovuto pagare; ma stia attento: pagare a terzi, non a persone del gruppo legato a Sindona.

ASSENZA 23/1

Lei trova dinanzi a sé una Commissione che vuole avere luce e vuole avere la lista dei 500 per poter dire all'opinione pubblica che non è vero che c'era questa roba qui, che era un'altra cosa. Lei cosa ci dice? La lista dei 500 se c'era chi sa cos'era: anima, fasulla. Benissimo: ma a noi risulta, intanto, che c'era e che proviene da Finabanca e che è servita per smuovere il cordone sanitario. Infatti, il 28 agosto, dal verbalino che abbiamo noi risulta che la questione centrale è questa dei 500 e non quella di esaminare il quadro della situazione valutaria delle banche a Milano dove è accorso Puddu. La lista dei 500 che abbiamo qui, senza nomi e senza niente, porta la data dell'11 luglio; lei non avrà voluto vedere - non è questione mia - ed è stato prudente ed io apprezzo il suo gesto, se risponde al vero e lei dovrà confermarlo: "per carità, questo è un documento di banca straniera, o che so io, non voglio vederlo". Il problema ora qual è, governatore Carli, si metta nei nostri panni: noi siamo stati presi in giro per quindici giorni qui dentro da uno che ha la lista e che non si ricorda più chi gliela ha data, da un vice presidente di banca il quale non sente neanche il dovere di chiedere: "chi te l'ha data"? Lei, vice presidente di una banca lo avrebbe chiesto? Per carità! E' una questione importante anche perchè quella lista, probabilmente sarebbe stato bene trasferirla all'UIO, per

9-

controllare, ammesso che fosse possibile, se questi avessero esportato dei capitali infrangendo le norme di allora, che non erano quelle di cui alla legge n. 159. Non chiede chi gliela ha data; il Ventriglia non l'ha vista; il Puddu non l'ha mai aperta; il Barone: "per carità!"; lei: "per carità!"; ma la lista c'era. Si metta nei nostri panni, governatore: è inutile che ci venga a dire, perchè lo sappiamo, ci mancherebbe altro! che non c'era il timbro e l'intestazione della Finabanca, ma c'era, era un modo della Finabanca di usare una moral suasion che non sarà quella definita da quel testimone che dice: "il governatore Carli usava la moral suasion come il capitano la usa verso il soldato al quale ordina di andare al fronte".

ASSENZA 23/1

Allora io le chiedo: questa lista dei 500 - lasci stare le formalità - a lei hanno detto che c'era? Chi glielo ha detto? Lei che opione si è fatta? Perchè c'era; che ci fosse lo sappiamo! Dice il giudice Urbisci che è qualcosa che arriva non si sa come e che scompare non si sa come; ma c'era. Lei - cosa sa di questo? Ci può dare un aiuto o no?

CARLI. Le ho risposto questa mattina; confermo la risposta. Nell'imminenza della riunione, certamente o quasi certamente, perchè io non mi sono soffermato su questo problema di proposito, perchè ho considerato che il compito del governatore della Banca d'Italia non è il compito di un servizio di informazioni. Mi sarebbe facile adoperare delle argomentazioni che non intendo adoperare. Il suo compito, in paesi ad economia di mercato ed in paesi nei quali il sospetto del cittadino deve essere fondato sopra prove certe; il suo compito è esclusivamente quello di impartire direttive. Ho letto gli atti del processo concernente questo documento; le confermo la mia risposta: si trattava di documento sottratto alla Finabanca, si trattava di documento nel quale erano state iscritte delle informazioni apprese illegittimamente; attribuire valore giuridico a questo documento equivaleva ad ammettere: primo, che una banca italiana, quando possiede una partecipazione in una banca svizzera, se ne avvale per divulgare, contro la legge svizzera informazioni protette dalla legge panale. Mi chiedo quale sarebbe l'immagine delle non poche filiazioni di banche italiane in Svizzera ed altrove quando si apprendesse che la presenza nel consiglio d'amministrazione dei rappresentanti delle banche italiane che hanno partecipazione conduce ad appropriarsi di documenti o di informazioni ed annotarle e divulgarle in contrasto con la legge di quei paesi. Continuo ad essere dell'opinione che il danno per la collettività nazionale sarebbe immenso.

ASSENZA 23/3

Soggiungo che in presenza di un documento che, a torto o a ragione, si dice essere di provenienza ignota, e l'impiego di esso per insinuare sospetti è un metodo che nella mia condizione non di governatore della Banca d'Italia, ma di cittadino di questa Repubblica, è un metodo che mi ripugnerebbe profondamente. Il giorno nel quale si ammette - per completare il mio discorso - che si possono accogliere le vociferazioni, riesce molto difficile il confine di quelle credibili e di quelle non credibili.

PRESIDENTE. Questo che lei dice è assolutamente razionale, ma urta contro un fatto: che ci sono delle persone che hanno utilizzato questo documento e sulla base di tale documento, in una riunione presieduta da lei, si è data l'autorizzazione di pagare. Quindi, se vi è stato un illecito, tale illecito è stato commesso dalle persone che hanno uti-

lizzato un documento che, a suo giudizio, è un documento illegale, contrario alla legge penale e suscettibile di pregiudicare il buon nome dell'Italia all'estero.

CARLI. In quella riunione...

PRESIDENTE. Lei avrebbe pienamente ragione se si discutesse dell'esistenza o meno di un documento di questo tipo; purtroppo il documento è esistito: questo è il fatto grave.

CARLI. In quella riunione si è discusso di un problema di indirizzo: i conti fiduciari sono assimilabili oppure no? Si è discusso di un problema in termini di stretto diritto.

MACALUSO. Si è fatto riferimento a 500...

D'ALEMA. Legga il verbalino.

PRESIDENTE. Parlava di 500 nominativi in quel verbale.

CARLI. Il verbale afferma che esistono 500 fiduciari/

PRESIDENTE. 500 nominativi, per essere precisi, nel testo che è allegato.

CARLI. Nominativi intestatari di conti fiduciari, non afferma che i conti, che i nominativi siano noti alla banca presso la quale i conti sono domiciliati. Resta il problema se il conto fiduciario dovesse o non dovesse essere pagato alle scadenze; resta il problema di come si accertasse l'estraneità dei titolari del conto, ed io ho ricordato questa mattina che esisteva la possibilità di una dichiarazione negativa. In ogni caso, onorevole D'Alema, con il massimo rispetto nei suoi confronti, la mia risposta è la seguente: credo di... che impiegare documenti di provenienza ignota e comunque documenti concernenti attività di banche all'estero nelle quali banche italiane hanno partecipazione, rappresenta una lesione grave della credibilità del sistema bancario italiano. Secondo, (in questo momento ha parlato l'ex governatore della Banca d'Italia) adoperare strumenti che non hanno un fondamento di certezza per insinuare dubbi su questo o quel cittadino, più o meno eminente - parla il cittadino - è uno strumento, è un metodo che mi ripugna.

D'ALEMA. Governatore, io vorrei farle altre domande. Io sono più nauseato, anzi inorridito, al pensiero che hanno ucciso Ambrosoli, piuttosto che delle cose di cui lei si preoccupa, ma, in ogni caso, per essere così coerente...

CARLI. E' evidente, è evidente.

D'ALEMA. Siamo d'accordo su questo. Allora io le chiedo che giudizio lei dà sul comportamento di questi banchieri: Ventriglia riceve la lista dei 500 e dice - sono parole di Puddu - "portiamolo, portiamolo subito dal governatore" e il povero Puddu dice: "lo portiamo dal governatore perchè era presidente dell'UIC". Portiamolo subito, portiamolo da Carli: ma questo è niente! Quello che è grave è che successivamente si diano 100 mila dollari a Olivero, che l'uomo che esporta i capitali, evidentemente per la Banca finanziaria o per la Banca privata italiana, perchè trovi l'elenco dei 500. Olivero accetta di dare l'elenco... parliamo di Finabanca. Accetta di darglieli e successivamente

e successivamente dice no; prima disse "sì, te li do", poi dice no, chissà cosa è successo, rinuncia non solo all'anticipò, ma a quello che vi sarebbe stato dopo. Tutto questo lo fa Barone insieme a Guidi; sono i banchieri che mandano alla Finabank per avere la lista. E Oliviero accetta di dargliela, successivamente - non si sa per quali pressioni - si ritira. Questo è avvenuto.

Lei deve capire...

24/1/TAC

CARLI. Sono cose sulle quali non ho nessuna ... informazione

D'ALEMA. Mi lasci dire; quello che lei dice mi trova assolutamente consenziente...

CARLI. ... le ho apprese dalla lettura degli atti processuali. Comunque si tratta di cose avvenute, in parte, dopo che ho cessato di essere Governatore.

D'ALEMA. Allora, siccome qui dentro non vi è nessun collega che non condivida i suoi giudizi di tipo e di carattere politico e morale ... per carità noi partiamo ^{nell'inchiesta} da questo, ci mancherebbe altro, non abbiamo bisogno di sentenze per convincerci che si tratterebbe di un delitto contro il paese, approfittare di cose anonime per colpire la classe politica italiana, siamo d'accordo su questo, ma il Parlamento si trova di fronte a questi fatti: ad un banchiere impressionatissimo della lista dei cinquecento, il quale non dice "ma è un documento che non conta"; no, gli dà un enorme valore, "corriamo da Carli". Qui ci troviamo di fronte a questi banchieri che vanno alla Finabank e pagano per avere la lista dei cinquecento e ottengono un consenso; dopo di che questo consenso viene ritirato per pressione di altri. Tenga presente ... ecco, io **NON LE HO DETTO** Ambrosoli per provocarla, perchè so bene che lei è d'accordo con me, che tutta questa vicenda poi finisce con l'assassinio di Ambrosoli; ci troviamo di fronte a problemi estremamente delicati, che non possono sfuggire al Parlamento. E' per questo che io in modo cordiale ho detto: "si metta nei nostri panni, ci dica delle cose, ci aiuti" perchè qualcuno della lista dei cinquecento le ha parlato, non è possibile che non ne abbia sentito parlare, non dico in quella seduta, ma parte, in un altro momento; non è possibile ...

24/2/TAC

CARLI. Le ho dato le informazioni in mio possesso. Non ne ho altre.

D'ALEMA. Allora passiamo alla fusione. Dopo che lei ha avuto quel po' po' di documenti dall'ispettorato, concede l'aumento di capitale che, inesorabilmente, non poteva ignorarlo, si concludeva con un passaggio all'estero di 6 miliardi; in un momento in cui Siddona ha bisogno di liquidità all'estero.

Concede l'aumento di capitale ... la fusione ... ma la fusione è stata criticata da tutti, qua dentro. Lei autorizza un aumento di capitali ai fini della fusione, io mi rendo conto ...

CARLI. La fusione è stata autorizzata dal Ministro del tesoro, onorevole La Malfa, e da me.

D'ALEMA. Non è questione di nomi; io parlo del fatto oggettivo; "voi" avete concesso questo benessere, dopo di che era inevitabile, io sono d'accordo con lei, l'ultimo nulla osta formale non poteva che darlo, ma lei lo dà il 29 di luglio, mi pare, il giorno stesso, anzi dopo aver avuto il colloquio con gli ispettori, ed il giorno stesso in cui le viene data la relazione interlocutoria, vivaddio Governatore! Quando lei si trova di fronte alle cose di Desario e di Taverna - che sono di una gravità eccezionale perchè poi hanno comportato tutto quello che lei sa - beh, in quel momento

blocchi la fusione e mandi un commissario straordinario, faccia qualcosa per bloccare una situazione che ulteriormente ... ma lei anche questa volta non lo fa.

24/5/PA:

CARLI. No, onorevole D'Alema, le ho dato ampie risposte questa mattina. La decisione di non prendere questo provvedimento è stata presa con il consenso di Desario e di Taverna sulla ^{dell'esame} base dei rapporti interlocutori di entrambi. Ho dato lettura questa mattina, indicando "aperte le virgolette", "chiuse le virgolette" dei pareri di ^{la loro}; entrambi consenzienti che sulla base delle informazioni allora accolte non potevano essere presi provvedimenti.

Consideri che se ella somma le cifre delle perdite, indicate dai due ispettori nei rapporti ispettivi, queste si collocano, con certezza, al di sotto della valutazione dell'avviamento delle due banche e di quella risultante dalla fusione. In nessun paese ad "economia di mercato", insisto ad "economia di mercato" si prendono provvedimenti prima di aver accertato che le perdite eccedono il valore di avviamento della banca presso la quale si sono accertate.

Ripeto, le decisioni sono decisioni nelle quali hanno concorso e il Desario e il Taverna. Successivamente richiesto di commento il Taverna ha dato i giudizi dei quali ho dato lettura questa mattina. Non intendo affermare che la responsabilità sia la loro, è la mia.

9-
D'ALEMA. Certo.

CARLI. Come le ho detto ripetutamente il provvedimento di amministrazione straordinaria o il provvedimento più grave di liquidazione o cessa amministrativa nel nostro, come in altri paesi, si prende quando si sia certi di aver posto in atto tutti gli strumenti che impediscono che le conseguenze ricadano sulla collettività. Lo abbiamo fatto ponendo in essere una serie di tentativi culminati nel decreto ministeriale del 27 settembre 1974. Oggi, tutto è più facile, si applica quel decreto.

24/4/TAC

D'ALEMA. Benissimo. Intanto le osservo la irritualità del fatto che il Governatore prenda una decisione sentendo gli ispettori, tanto più - dice lei - che questi non hanno il potere di proposta, e apprezzo molto che lei ... comunque noi che siamo meno informati, almeno di certe cose, leggendo e sentendo, perchè il dottor Desario è stato durissimo nei confronti delle due banche e non ha avuto dubbi nel senso di dire che qui ci trovavamo di fronte a banche il cui capitale sociale e patrimonio erano ormai pressoché distrutti; questo ci ha detto Desario, le possiamo fornire persino il verbale. In ogni caso, lei ha ritenuto nell'interesse del paese ancora una volta, allora io le voglio fare un'altra domanda

CARLI. Io ho preso conoscenza dei rapporti del Desario e del Taverna di allora, perchè ho l'impressione che nel corso degli anni vi sia stato un processo di aggiustamento.

D'ALEMA. Ma non dei verbali, perchè i documenti che abbiamo letto erano quali li ha visti lei.

CARLI. Le relazioni dei due concludevano indicando cifre che sommate sono inferiori al valore di avviamento delle due banche stimato secondo i criteri correnti.

D'ALEMA. Cioè, meno di 40 miliardi?

24/5/TAC

CARLI. Il valore di avviamento veniva stimato intorno agli 80 miliardi; sommando i depositi delle due, in quanto si seguiva il criterio di commisurare il valore di avviamento all'entità dei depositi.

D'ALEMA. Comunque, gli ispettori da noi sentiti a cominciare da Filippini non hanno dubbi sul fatto che ad un certo punto bisognava interrompere la carriera "nefasta" di quelle banche; comunque ci sono i verbali, non ha importanza; ma andiamo avanti.

CARLI. Dai documenti ^{che mi dicevano} allora, sembra che non avessero dubbi del contrario.

D'ALEMA. Quello che abbiamo letto noi ... dalle proposte delle due relazioni ...

CARLI. La proposta della relazione presentata dall'ispettore Cerciello concludeva nel senso della amministrazione straordinaria, così la proposta dell'ispettore Filippini...

D'ALEMA. Tutti e due hanno fatto la stessa proposta.

CARLI. ... credo, sulla Banca privata italiana. Le ripeto, la decisione è stata presa collegialmente dal direttore della Banca, dal direttore centrale per i servizi di vigilanza, dai capi di servizio; ha concorso nelle decisioni l'ispettore-capo. Ripeto ancora una volta, compito della Banca d'Italia non è quello di distruggere le banche; probabilmente abbiamo commesso un errore, quello di credere che la denuncia all'autorità giudiziaria avrebbe determinato l'iniziativa dell'azione penale, la quale si è manifestata sì, però attraverso un decorso rispetto al quale gli intervalli delle decisioni della Banca d'Italia dimostrano quanto ^{più} rapide fossero le decisioni in quella sede, senza muovere censura ad alcuno, non sarebbe certamente questo il mio intendimento.

D'ALEMA. Comunque dalle ispezioni, alla seconda "tranche" di 50 milioni, all'aumento di capitali, alla fusione e così via, sempre per la salvezza della Patria, arriviamo al consorzio, dottor Carli. Arriviamo prima al tentativo di acquisizione da parte del Banco di Roma delle due banche sindoniane e qui che vorrei che mi dicessi la sua opinione, perché qui veramente occorre un ^{suo} concorso anche come tecnico.

24/6/TAC

CARLI. Su quale questione?

D'ALEMA. Ad un certo punto si pone il problema dell'assorbimento da parte del Banco di Roma, delle banche sindoniane e viene il veto dell'IRI.

CARLI. Viene il veto di Sindona.

D'ALEMA. No, mi lasci dire, c'è un veto...

CARLI. Quello è stato la causa ...

D'ALEMA. Poi arriviamo al consorzio; parliamo del veto dell'Iri. Questo è importante Governatore per noi, per capire.

Allora qui abbiamo un parere giuridico. Le ragioni giuridiche ostative espresse dall'IRI sono queste che ora le consegno. A questo punto, Petrilli è l'unico che dice che queste banche devono sparire - e, vivaddio ce n'è uno (e non lo dico neanche con grande soddisfazione per i motivi di polemica che ho con il professor Petrilli) che dice che queste banche devono sparire - e le dà un parere giuridico, in base al quale c'è, appunto, l'opposizione dell'IRI a questo assorbimento.

Vorrei sapere quali sono gli argomenti giuridici dell'ufficio legale della Banca d'Italia a confronto con i pareri giuridici degli uffici dell'IRI.

CARLI. Al professor Petrilli non ho opposto argomentazioni giuridiche, ho opposto la seguente argomentazione. Egli affermava: "Vi sono inoltre, a parere dell'IRI, motivi di opportunità che non inducono ad autorizzare interventi prima della richiamata scadenza, nel quadro di una situazione che è particolarmente delicata anche per i riflessi suscitati nella opinione pubblica". E' mio convincimento che amministratori di enti di diritto pubblico devono decidere secondo la propria coscienza, indipendentemente dalle reazioni suscitate nell'opinione pubblica. Crede ella, onorevole D'Alema, che io non fossi convinto di quali sarebbero state le reazioni dell'opinione pubblica? Crede ella che io non fossi convinto che sarebbe stato più facile atteggiarmi come il grande moralizzatore? Oggi, in Italia, di moralizzatori ne abbiamo in esuberanza e forse li potremmo anche esportare.

Quanto alle sue affermazioni, non mi sembra che il Petrilli abbia tratto la conclusione che lei trae. Mi pare che egli abbia tratto una conclusione diversa, ossia la conclusione di soprassedere, applicando, in questo caso, un metodo che è assai diffuso nel nostro paese: soprassedere. In questo paese si soprassiede.

D'ALEMA. Nel documento giudiziario c'è la frase di Petrilli, tra virgolette, - che è stata confermata qui da un testimone - che queste banche devono sparire.

CARLI. Ignoro se questa frase sia stata profferita o non.

D'ALEMA. E' nel processo Urbisci.

CARLI. Certamente non a me. Il documento che egli ha esibito è il solo documento che è in atti. Non proponeva questo. Evidentemente, ancora una volta siamo in presenza di ripensamenti nel corso del tempo.

D'ALEMA. Ma qui ci sono delle argomentazioni giuridiche, dottor Carli. Se vuole gliele leggo; se non lo faccio è per rispetto alla Commissione, poiché è molto lungo; ma c'è. Vorrei sapere cosa lei pensa di queste argomentazioni giuridiche.

CARLI. Il professor Petrilli concludeva nel senso di soprassedere. Il parere da me maturato concludeva nel senso di non soprassedere perché davvo precedenza a delle urgenze che consideravo preponderanti. Comunque, l'approfondimento non ha avuto luogo in quanto non si è avverata la condizione da me posta.

D'ALEMA. Successivamente, arriviamo al consorzio.

CARLI. Sissignore.

Fradd. XXV/3

D'ALEMA. Quindi, ulteriore tentativo, il consorzio. Perché il consorzio non è andato a termine? Qui non c'è Petrilli. Cos'è che non funziona? Perché l'IMI, mi pare, per primo si allontana dal consorzio? Che succede?

CARLI. Il consorzio non si è concluso per due ordini di motivi: In primo luogo perché non esisteva grande entusiasmo da parte dei consorziati; in secondo luogo perché, secondo il verbale del consiglio di amministrazione della Banca privata finanziaria, negli ultimi giorni di settembre, cioè il 17, 18 e 19, si verificarono ingenti prelievi e, conseguentemente, si considerò che la consistenza della banca non meritasse la soluzione proposta ai consorziati. Comunque, una decisione che loro assunsero.

D'ALEMA. E l'IMI per prima, non so per quale motivo.

C. I. Ed io cercai una soluzione alternativa. Certo, non è facile governare il sistema bancario, soprattutto in periodi nei quali - come dimostrano le affermazioni che sono state fatte in seguito - non tutti sanno dare dimostrazione di carattere.

D'ALEMA. Per concludere, le chiedo un'opinione (sempre per dimostrarle lo spirito con cui io, personalmente, cerco di capire le cose).

Non finisce con il consorzio, non finisce col fallimento, dottor Carli (lei me lo insegna, lo sa); altri tentativi vi sono stati, e progetti e interventi (Andreotti, Evangelisti, Stammati), dei quali avrà letto sui giornali.

CARLI. No, onorevole; sono successivi.

D'ALEMA. Successivo - per carità! - successivo. Dico questo per concludere.

Fradd. XXV/4

CARLI. Ho accennato questa mattina alla circostanza che il primo tentativo è stato compiuto nei confronti del ministro del tesoro onorevole Colombo, il quale, d'accordo con me, non lo ha preso neppure in considerazione.

D'ALEMA. Ma lei sa benissimo come vanno le cose di questo mondo.

MACALUSO. Questo tentativo presso Colombo e presso di lei da chi fu fatto?

CARLI. Da uno degli avvocati del Sindona - l'avvocato Bovio - perché il Sindona ha seguito una doppia linea: da un lato, quella di tentare di giungere ad una soluzione concordataria la quale avrebbe avuto come conseguenza la decadenza della dichiarazione di insolvenza e, quindi, dei connessi reati fallimentari; dall'altro, quella di denigrare la mia persona, la Banca d'Italia, nell'aspirazione di dare la dimostrazione che gli interventi nei suoi confronti erano interventi che rispondevano ad esigenze persecutorie.

D'ALEMA. Magari!

CARLI. Non credo che il compito del governatore della Banca d'Italia sia quello di perseguire nessuno.

D'ALEMA. Non ho mai detto questo. Nella fattispecie, ho già detto il mio punto di vista. Ma, per concludere e perché lei capisca fino in fondo anche il modo in cui ho fatto delle domande - noi qui cerchiamo di capire e, purtroppo, spesso non riusciamo ad avere le notizie necessarie - le faccio soltanto presente che noi, che abbiamo cercato di capire il complesso della vicenda, dobbiamo constatare che dopo il consorzio continuano i tentativi di salvataggio. E, ad un certo punto, lei sa meglio

di me che cosa è accaduto. Allora, adesso le spiego meglio perché ho parlato di Ambrosoli. Si è finito in quel modo.

Pradd. XXV/5

Questa è la vicenda Sindona, perché lei deve capire le nostre domande, il valore che diamo alla lista dei 500 e tutte le questioni che abbiamo posto. Con questo non voglio dire che lei, con la sua argomentazione, sfugga; però, mi pare che lei non ci abbia fatto veramente nessuna concessione, di nessun genere.

PRESIDENTE. Concessioni non doveva farcene.

D'ALEMA. No, nel senso che non è possibile. La mia opinione è che il dottor Carli ha ben altre notizie. Insomma, la Banca d'Italia è la Banca d'Italia! E' una cosa seria, importante; ha mille orecchi e il governatore è uomo di mondo e certe cose certamente le ha sapute ma non ce le vuole dire, perché è suo diritto non dircele; però qualche aiuto in più ce lo poteva dare, francamente. Ho finito.

SANTI. Dottor Carli, mi riferisco anche io, per queste due brevi domande, ad un argomento già sollevato dal collega D'Alema. Lei ci ha parlato della nomina di Barone, motivando ed argomentando il suo parere con una valutazione quasi unanime sulla professionalità di Barone: stessa valutazione può essere data per la nomina di Ventriglia? Cioè, il fatto che vi fossero già due amministratori delegati e che, in fondo, in questo caso, si è sottomessa la struttura all'esigenza degli uomini e non gli uomini alla struttura, avendo allargato in modo così straordinario....

TESTINI XXVI/1

CARLI. Credo non sia questo l'unico caso nel quale le strutture vengono adeguate ad esigenze di uomini. Credo che in tutti i campi, in quello politico, in quello economico, eccetera, vi sono casi nei quali si ricorre alla soluzione di moltiplicare il numero dei posti. Mi limito a constatare che la nomina dell'avvocato Barone e l'assegnazione all'avvocato Barone del settore estero non è un atto nel quale io riscontrassi elementi d'improprietà, in quanto, la valutazione che io ne davo, che internazionalmente se ne dava, era una valutazione positiva. Sono innumerevoli i casi nei quali si moltiplicano i vicepresidenti, si moltiplicano i direttori generali, eccetera. A me pare sia una prassi largamente diffusa.

SANTI. Ma, allora, era meno diffusa!

CARLI. Non ne sono così certo.

SANTI. Per la seconda domanda, dottor Carli, anche io debbo rifarmi alla questione del tabulato: come mai - e su questo ci ha già dato molte spiegazioni - un fatto allora così marginale, in quella seduta del 24 agosto, trovò tanto spazio nel verbale stesso, cioè, direi, divenne il secondo ed il principale argomento del verbale stesso? Seconda questione: lei, anche rispondendo al presidente, ha messo in discussione il tipo del tabulato. Volevo ricordarle, pro-

prio per la professionalità internazionale che lei attribuisce a Barone, che Barone ha reso 21 nomi di questo elenco, sia al giudice, sia alla Commissione e alla Commissione, in più, ha dichiarato la persona che erano amministratori del banco di Roma e che gli hanno fornito questi nomi.

CARLI. Quanto alla seconda questione mi sembra che non vi fosse dubbio che essa rivestiva importanza non irrilevante in quanto si trattava di delimitare il campo dell'applicazione della direttiva da me stabilita. Quanto alle elencazioni dei nomi da parte dell'avvocato Barone il quale li avrebbe appresi da altri, resto nel mio convincimento; se applichiamo questo metodo incoraggiamo il commercio delle insinuazioni: sappiamo dove cominciano, ma non dove finiscono.

SARTI. Mi consenta di completare la domanda non con una insinuazione, ma con una dichiarazione esplicita resa alla Commissione da un uomo del valore professionale di Barone. Anzi, debbo dire -per dirle il tipo di discorsi che furono avviati allora- che il professor Ventriglia ci ha qui detto che mentre Barone si ricordava dei 21 nomi, lui si ricordava di certe esclusioni e, cioè, ci ha qui elencato le più alte cariche dello Stato, da Saragat, a Leone, a Fanfani, ad altri personaggi politici che non figurano nell'elenco. Questa prospettazione così approfondita, da parte degli amministratori delegati, come era possibile che questo argomento di tale rilevanza politica e così entrato nel verbale non costituisse argomento della riunione? Questo, non per mettere in dubbio quello che lei ci ha affermato.

CARLI. Affermato e confermato da tutti i partecipanti alla riunione. Le informazioni alle quali lei fa riferimento sono informazioni di anni successivi. Vi sono persone le quali dicono di aver appreso da altre persone, le quali dicono di aver appreso in senso positivo, in senso negativo. Io, personalmente, continuo a credere, almeno nell'esercizio della professione bancaria, che non incoraggerei queste pratiche.

ONORATO. Dottor Carli, premetto, prima di farle le mie domande, che io sono un profano della materia, mentre lei, per essere stato tanti anni governatore della Banca d'Italia, è un esperto. Io credo, tuttavia, che proprio la concezione del governo della economia e del credito sia diversa. E siccome compito della nostra Commissione è anche quello di fare un'inchiesta legislativa, cioè, per avere uno sbocco di riforma legislativa, ho bisogno che lei ci chiarisca la sua concezione perchè la mia impressione è che non sempre risponde, a mio avviso, a quelle che sono i criteri normativi che dovrebbero legare, che dovrebbero guidare il governo del credito. Lei ha detto, ad un certo punto, che il suo ruolo di moral suasion l'ha svolto e lo svolge proprio perchè mancano i poteri giuridici al governatore della Banca d'Italia. Ora, io leggo a me stesso -lei infatti, lo sa meglio di me perchè l'ha citato a memoria- questo articolo 57 della legge bancaria il quale attribuisce al governatore un potere-dovere di proposta ed al ministro del tesoro un altro potere-dovere di decisione in ordine all'amministrazione controllata, al commissariamento delle banche "qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dal governatore". Quindi, "gravi irregolarità". Ancora: "Nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio". Quindi, due ipotesi di commissariamento distinte: "gravi irregolarità e perdite patrimoniali". Lei ha detto che si è mosso per salvare la credibilità del sistema creditizio bancario italiano, per conserva-

re le riserve monetarie e così via. Ragioni oggettive condivisibili in via astratta. Ma voglio anch'io fare un'osservazione già fatta, se non sbaglio, dal giudice Urbisci e, cioè, che queste esigenze di salvaguardia della credibilità del sistema dovrebbero però distinguere i casi in cui le cause del dissesto sono di carattere straordinario da quelli in cui le cause del dissesto sono di carattere delittuoso; e questa è la prima osservazione su cui vorrei una sua risposta. La seconda è questa: ammesso che, pur in presenza di cause delittuose di dissesto, il governatore della Banca d'Italia e le autorità di controllo del sistema creditizio e di vigilanza ritengono di salvaguardare quell'azienda - deve, appunto, colpire gli uomini ma salvare l'azienda -

TESTINI XVI/4

Allora mi chiedo: quali strumenti si adoperano? Lei ha escluso in un primo tempo l'amministrazione controllata, indipendentemente dal fatto che alcuni ispettori l'avessero proposta. Gli ispettori non hanno una funzione proponente specifica, ma questo a me non interessa. Nella sua autonoma valutazione perché non ricorre all'amministrazione controllata? Non mi risponda, dottor Carli, perché le perdite patrimoniali erano ancora compensate dal valore di avviamento. Questa è una risposta che non mi soddisfa, perché rientrerebbe nell'ipotesi b) dell'articolo 57. Rimango invece all'ipotesi a), in cui vi erano gravi irregolarità. Le ispezioni della Banca d'Italia presso le banche siondiane di gravi irregolarità ne avevano elencate parecchie, indipendentemente dalle valutazioni finali e conclusive di questi ispettori, di cui lei non è obbligato a tener conto: investimenti immobiliari non deliberati dal consiglio di amministrazione né dal comitato esecutivo, partecipazioni non autorizzate in violazione dell'articolo 38, per le quali vi sono stati processo penale e condanna da parte degli organi giudiziari milanesi, riserve obbligatorie deficitarie, incompatibilità di cariche, contabilità riservate, le doppie contabilità, le contabilità nere, concentrazione eccessiva dei crediti e fidi irregolari dal punto di vista della competenza territoriale..

REC. XVII/1

Lei, in presenza di queste irregolarità, non procede all'amministrazione controllata, salvo poi procedere - proposta poi accolta dal ministro del tesoro pro-tempore - alla amministrazione coatta amministrativa in base all'articolo 67. Là dove l'articolo 57 per l'amministrazione controllata parla di gravi irregolarità, l'articolo 67 parla di irregolarità di gravità eccezionale. Quindi vi è già una prima contraddizione nell'uso del potere amministrativo che compete al governatore della Banca d'Italia, perché in presenza di queste irregolarità, che non si considerano gravi, perché non si procede all'amministrazione controllata, si considerano poi di gravità eccezionale e si procede alla liquidazione coatta amministrativa. Quindi le chiedo: come mai "no" all'amministrazione controllata e "si" alla liquidazione coatta amministrativa? Ma le chiedo anche un'altra cosa: come mai ha proceduto all'operazione di salvataggio tramite il Banco di Roma e non all'amministrazione controllata, a questo commissariamento? Quest'ultimo avrebbe salvaguardato la configurazione giuridica dell'intervento di salvataggio; all'origine di questa inquinata configurazione giuridica vi sono state tante delle conseguenze di cui oggi patiamo. Mi deve spiegare poi - cosa che non ci hanno spiegato gli altri, se non intermini contraddittori - qual era il rapporto tra la funzione di tutela del credito, che lei esplicava nella sua qualità di governatore, e la funzione che, in questo quadro, ha esercitato il Banco di Roma. Non si capisce che rapporto vi fosse tra Banca d'Italia e Banco di Roma, tra Banco di Roma e questo benedetto signor Rognon, che era amministratore delegato di una banca, dell'altra solo consigliere di amministrazione, quindi non aveva nemmeno poteri decisori. Questo inquinamento della configurazione giuridica è una delle basi fondamentali dell'indegno gioco di "scaricabarile" a cui abbiamo assistito finora.

Nec.XXVII/2

Nec.XXVII/3

Su queste tre sottodomande chiedo una sua risposta. Mi scuso se mi sono un po' accalorato in questa mia inquisizione-requisitoria, però vorrei dire che noi non muoviamo un'accusa di responsabilità al governatore della Banca d'Italia, perché lei sa benissimo che non vi sono responsabilità penali né forse, purtroppo, responsabilità di carattere politico. Questa è appunto una delle stranezze del nostro sistema bancario. A me non interessa con queste domande fare un'accusa di responsabilità; mi interessa vedere innanzitutto come sia stato governato questo sistema del credito e poi come occorra modificarlo perché in futuro tutto questo non succeda.

CARLI. Innanzitutto desidero attirare la sua attenzione sulla circostanza che ad alcuni dei quesiti di ordine giuridico che ha posto ha risposto il giudice istruttore nella sentenza di proscioglimento dalle accuse mosse da Sindona.

ONORATO. Cioè?

CARLI. Sull'opportunità dell'istituzione dell'amministrazione straordinaria nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle ispezioni del 1974 almeno in parte ho risposto. In ogni caso desidero sottolineare che l'esercizio del potere di proposta da parte del governatore è un esercizio del tutto discrezionale.

Doc. XXVII/4

ONORATO. Sì, ma io le chiedo conto di questa discrezionalità.

CARLI. Inizio dall'ultima delle sue domande: perché non amministrazione straordinaria nel periodo 1974? La mia risposta è la seguente: solitamente l'insediamento del commissario straordinario produce ritiri di depositi. La legge stabilisce che possono essere sospesi i pagamenti. Ciò non desideravo accadesse. In linea di fatto, specialmente in questo caso, l'insediamento del commissario avrebbe determinato questo evento e, in assenza di un meccanismo che garantisse la liquidità dell'istituto, saremmo stati costretti ad applicare la disposizione relativa alla sospensione dei pagamenti. Ho detto e ripeto che questo evento veniva da me giudicato lesivo dell'interesse nazionale.

In relazione alla domanda: perché non amministrazione straordinaria nel primo periodo? Le risposte sono due. Uno dei motivi che inducevano l'ispettore a proporre l'amministrazione straordinaria ai sensi della lettera a) risiedeva nella circostanza che egli attribuiva alla presenza di Sindona la causa dell'amministrazione che egli censurava. In quel tempo Sindona fu costretto a lasciare l'Italia, ed io considerai questa circostanza.

9.6.

ONORATO. Ma il sistema da lui instaurato rimaneva.

Doc. XXVII/5

CARLI. Ma io credevo che amministratori denunciati all'autorità giudiziaria, essendo incombente l'evento che essa iniziasse l'azione penale, si sarebbero comportati correttamente. Ella non ignora quale sia il carico di lavoro dell'autorità giudiziaria di questo paese, quindi nessuna meraviglia che le denunce non abbiano avuto seguito. Ma in linea di fatto per un lungo periodo non hanno avuto seguito.

Quanto alla domanda: che cosa fare? Mi pare che essa sia de iure condendo....

ONORATO. In parte. È la motivazione che sottende a tutte e tre le sottodomande. Vorrei però che mi rispondesse alla domanda se ha delle giustificazioni da dare o se è un costo che le ragioni da lei addotte poc'anzi le consigliavano di dover sopportare quello derivante dal fatto che, intervenendo com'è intervenuta la Banca d'Italia, vi era questa situazione di irregolarità giuridica, di cui stiamo pagando i costi, che dipendeva dal rapporto Banca d'Italia-Banco di Roma-Banca privata italiana.

CARLI. Mi pare che non abbiamo pagato alcuna delle conseguenze, perché abbiamo assicurato la liquidità necessaria prima della liquidazione, coatta e dopo di essa, grazie alla quale abbiamo soddisfatto le istanze dei depositanti, applicando il metodo identico a quello applicato nei confronti della Banca Fabbrocini, della quale l'opinione pubblica sembra non preoccuparsi, ma in questo come in altri casi.

9.6.

Ecco perchè questa mattina ho risposto che tra i mezzi che io credo idonei vi sarebbe quello dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'assicurazione dei depositi perchè, quando si fosse fatto ciò, tutte le preoccupazioni alle quali ho fatto cenno cadrebbero nel nulla ed allora assumerebbe priorità assoluta quella dell'eliminazione, vorrei dire, istantanea o quasi istantanea delle amministrazioni irregolari, ma in questa situazione si deve tener conto di questo, soprattutto ne dovevamo tener conto allora, perchè non dimentichi che la soluzione posta in essere è stata una soluzione alla quale si è arrivati per tentativi successivi ed è quella che si è riflessa nel decreto ministeriale del 27 settembre 1974.

Il Banco di Roma si è inserito in questa operazione come quello il quale, indirettamente prima, direttamente dopo, ha immesso liquidità in questi istituti consentendo loro di fronteggiare i prelievi di depositi ai quali questi venivano sottoposti. Se anche si fosse istituita l'amministrazione straordinaria, si sarebbe stati in presenza di un'analoga situazione, con un'aggravante, che in assenza di uno strumento appropriato, avrebbe potuto essere necessaria la sospensione temporanea dei pagamenti.

ONORATO. Perchè? L'amministrazione temporanea non esclude che ci fosse questo afflusso di liquidità.

CARLI. Occorreva predisporla, probabilmente la stessa.

ONORATO. Però, l'aggravante sarebbe stata eliminata.

CARLI. Quale aggravante?

ONORATO. Cioè, l'afflusso di liquidità sarebbe ugualmente stato reperito, però noi avremmo avuto una situazione giuridica molto più governabile.

CARLI. Non mi pare che avremmo avuto una situazione giuridica più governabile, perchè la situazione giuridica alla quale io miravo in quel tempo era quella di non presentare in sede internazionale due banche, confluite in una, che amministravano un'imponente posizione in cambi che, per una serie di circostanze, si è liquidata senza gravi perdite. Non desideravo suscitare l'impressione che queste banche venivano assoggettate ad un provvedimento che è un provvedimento di rigore che insinua il dubbio sul sistema. Ex post le posizioni cambi si sono liquidate senza gravi perdite; forse, se fosse stato possibile sostenerne il costo nel tempo, addirittura si sarebbero liquidate con utili perchè, in un periodo di larga oscillazione nel mercato dei cambi, la posizione cambi è di esito incerto, ma, quando gli eventi si sono determinati, la posizione cambi aveva dimensioni che mi atterrivano.

ONORATO. Certo, io riconosco che faccio un ragionamento ex post e poi, oltre tutto, non sono nè un bancario nè un economista.

CARLI. Ma sul piano dell'argomentazione giuridica credo sia un discorso ineccepibile al quale io ho qualche imbarazzo a rispondere perchè, come ho ricordato questa mattina, sono soltanto un laureato in giurisprudenza e, quindi, le mie cognizioni sono limitate. Ovviamente, nell'assumere queste decisioni, mi sono sempre consultato con le persone nelle quali avevo fiducia. Certo, ho dato preponderanza a questa esigenza.

ONORATO. Io ho capito, difatti, le esigenze alle quali lei ha dato preponderanza.

CARLI. E le ricordo, scusi, in occasione della banca Herstaadt, la più grave accusa che è stata mossa alla Bundesbank è esattamente di segno contrario rispetto a quella che lei muove, cioè di aver tollerato inizial-

mente che la situazione di dissesto di quella banca si ripercuotesse sulla posizione esterna. Sono state estremamente aspre le critiche nei confronti della Bundesbank, in sede interna ed in sede internazionale, però, altro è la posizione della Germania Federale, altro è la posizione del nostro paese.

ONORATO. Io capisco l'esigenza che l'ha mossa, salvaguardare la liquidità, però, ex post, non voglio fare polemiche, ma osservo soltanto questo, che probabilmente l'amministrazione controllata con un contemporaneo afflusso di liquidità, magari attraverso l'accordo del Banco Roma, o che so io, avrebbe consentito di non sospendere i pagamenti e salvaguardare e la conduzione amministrativa e la credibilità bancaria delle banche, perchè - è questa la seconda osservazione che volevo farle, dottor Carli - lei giustamente forse nel suo ruolo si preoccupa della liquidità bancaria, però - io noto soltanto questo - l'unico aspetto del quale il governatore della Banca d'Italia non si è preoccupato è questo della regolarità amministrativa e credo che rientri anche questo nei suoi compiti: mi preoccupo della liquidità bancaria, ma mi preoccupo anche della regolarità amministrativa.

CARLI. Quale regolarità amministrativa?

ONORATO. Tutte quelle che le ho elencato, ad esempio.

CARLI. Cioè?

ONORATO. Contabilità nera, riserve obbligate deficitarie, cioè a dire, di tutto un sistema sindoniano.

CARLI. In questo momento risale al 1971 - 1972?

ONORATO. Ma anche in quel periodo ce ne erano.

CARLI. No, no, l'ispezione si è conclusa...

ONORATO. C'erano state delle correzioni .

Allora mi deve spiegare come mai si procede alla liquidazione coatta amministrativa, sulla base di gravi irregolarità di eccezionale gravità, e non si procede, invece, all'amministrazione controllata che richiede delle semplici gravi irregolarità. Evidentemente c'erano delle situazioni di gravità eccezionale che potevano permettere già interventi di questo genere.

CARLI. Le informazioni si sono andate definendo nel corso del tempo. Le ripeto ancora - credo ormai di ripetermi monotonamente - ma ho ricercato delle soluzioni che consentissero di mantenere intatta l'immagine di questa banca; ho proceduto di tentativo in tentativo; i tentativi si sono conclusi nella creazione di un istituto che oggi viene applicato senza scosse.

ONORATO. Quello del decreto del 1974. Una sola piccolissima domanda che ci serve perchè altri sono stati più equivoci su questo punto. Lei conferma che allora non c'era nessun rapporto tra Banca d'Italia, Banco Roma e Fignon, amministratore delegato di Banca Unione?

CARLI. Non esisteva nessun rapporto, non poteva esistere.

ONORATO. Di fatto sa che il dottor Fignon che era andato lì su incarico, diciamo, del Banco di Roma, teneva contatti giornalieri o frequenti con il Banco Roma?

CARLI. Che egli si consultasse mi sembra cosa ovvia; dedurre conclusioni è una delle tesi preferite di Sindona.

ONORATO. Ho capito, va bene; speriamo di non dedurre le stesse conclusioni.

CARLI. Beh, mi pare in alcuni casi vi è convergenza.

ONORATO. Un'altra domanda. Io avevo - o forse non mi ero mai posto la domanda - però mi risulta difficile, allo stato attuale delle mie conoscenze,

rispondere ad una domanda di questo genere: in base a che potere, a che titolo, a che fonte normativa, il governatore della Banca d'Italia stabilisce, non so se il 19 luglio, questo cordone sanitario, perchè, in questa situazione, in cui c'è un tentativo di salvataggio tramite Banco Roma nei modi che sappiamo, lei svolge il suo ruolo di moneta sua-sion e invita, sempre in questo suo ruolo, a stabilire questo cordone sanitario, ma, in base a che cosa, le banche oggetto del salvataggio, cioè le banche sindoniane, possono interrompere i pagamenti, quando questi sono dovuti, quando non c'è nessuna procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione, quando non c'è nessuna sospensione dei pagamenti? Ecco, dottor Carli, come vengono a galla le conseguenze di non aver utilizzato certi istituti giuridici.

CARLI. Rispondo immediatamente. In base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 dicembre 1964, dell'8 giugno 1965, del 5 settembre 1969...

ONORATO. Queste direttive cosa dicevano?

CARLI. Queste direttive sono orientate al principio, che io ho ripetuto monotonamente nel corso della discussione di questa mattina, che gli interventi debbono essere interventi intesi a tutelare gli interessi delle persone estranee al dissesto e, conseguentemente, nè devono provocare loro arricchimento, nè attenuazioni delle responsabilità civili e penali. Se si fosse nominato il commissario, delle due l'una - si sarebbe posto lo stesso problema -: o sospensione di pagamenti, o pagamenti a tutti.

ONORATO. Difatti, io capisco il principio, e lo condivido, però non capisco come si possa attuarlo giuridicamente in modo corretto, perchè se io non ho ..

CARLI. Si attua come si sarebbe attuato da parte del commissario.

ONORATO. Da parte del commissario: allora, vede che non si utilizzano gli istituti del commissariamento, però si utilizzano le stesse modalità.

CARLI. L'invito è stato di considerare che rapporti, come, ad esempio, con istituti che vi avevano interesse, potessero essere rapporti sospetti.

ONORATO. Va bene: prendo atto di queste risposte...

CARLI. Credo vi sia una dovizia di rapporti giuridici che in parte sostengo - quello che lei sostiene; ma vi è altrettanta dovizia che sostiene il contrario.

ONORATO. La mia impressione, che si consolida sempre più, è che in materia bancaria e creditizia ci muoviamo - l'ho detto l'altra volta - in una rete informale di rapporti, non giuridicizzata, non formalizzata; sarà un bene perchè c'è l'economia di mercato, però, a norma di legge, legge che viene dal periodo gnaudiano o pre-gnaudiano... non voglio, comunque, fare osservazioni di questo tipo.

Il terzo gruppo di domande è quello che riguarda questi famosi e cosiddetti tabulati. La prima cosa - forse già lei ha in parte risposto - che vorrei mi precisasse brevemente è questa: che cosa intendeva, almeno secondo le interpretazioni del governatore della Banca d'Italia, quell'inciso di cui al promemoria del 28 agosto 1974 che il cordone sanitario era derogato per quei famosi 37 miliardi di dollari, previa verifica di irregolarità. Molti ci hanno dato la loro interpretazione, la loro versione, vorremmo sapere quale è la sua che probabilmente...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Onorato, ma questa è una domanda che gli abbiamo già rivolto; se c'è una contestazione alle sue risposte, bene,

altrimenti è inutile ripetere le domande. Io ed altri colleghi abbiamo cominciato il nostro ciclo di domande proprio con quest'argomento e il dottor Carli ha già dato una risposta.

ONORATO. Evidentemente, mi sono distratto al momento della risposta.

PRESIDENTE. La risposta è stata - per rinfrescare la memoria dei colleghi - che era impossibile eseguire un controllo da parte nostra, perchè era questione riguardante una banca estera ed il solo modo era rimettersi alla fiducia di un funzionario - che era poi Boillat - il quale avrebbe dichiarato l'elemento negativo, cioè che un deposito non era di uno del gruppo Sindona.

ONORATO. Allora, signor presidente, non mi ero distratto, perchè io intendevo fare un'altra domanda, forse mi sono spiegato male; capisco che non era un potere di verifica che poteva essere esercitato dalla Banca d'Italia o dal Banco di Roma, ma volevo chiedere, dottor Carli, quale verifica lei intendesse: verifica dell'appartenenza dei fiduciari al gruppo Sindona; verifica di regolarità contabile di questi depositi fiduciari presso la Banca privata; verifica di irregolarità valutarie? Erano tutte queste le verifiche?

CARLI. Le rispondo come ho risposto questa mattina. Competeva alla Banca privata italiana accertare, sulla base degli elementi acquisiti o di quelli acquisibili nell'esercizio della normale attività della banca, in che modo i conti non siano di pertinenza di persone fisiche o giuridiche...

ONORATO. Ecco, è questo.

CARLI. ... collegate con il gruppo Sindona. Ho soggiunto: presso la Banca privata italiana stazionano due gruppi ispettivi, indizi di irregolarità devono essere denunciati agli ispettori. Questa è la direttiva fissata. Quindi, gli amministratori, sulla base degli elementi che nell'esercizio della professione bancaria apparivano elementi acquisiti o acquisibili, dovevano accertare se i conti fossero o non legittimamente costituiti; se fossero o non legati a persone direttamente o indirettamente collegate al dissesto.

ONORATO. Quindi, appartenenza al gruppo Sindona, ^{dunque} - scusi l'insistenza - non capisco se dovessero fare la verifica della regolarità valutaria. Ancora, ripeto, non l'ho capito e questa era la mia domanda.

CARLI. Sulla base degli elementi disponibili, dovevano fare anche questa verifica.

ONORATO. Anche questa verifica di irregolarità valutaria, sulla base degli elementi disponibili.

CARLI. Io vorrei che lei avesse presente che ogni giorno, presso le banche italiane, si muovono centinaia di milioni di dollari, forse miliardi di dollari...

ONORATO. Infatti, era anche difficile fare la verifica dell'appartenenza al gruppo Sindona.

CARLI. ... confluiscono... non si sa quali siano i titolari dei conti, possono essere conti fiduciari; si è diffusa largamente la prassi del conto fiduciario: è lo strumento attraverso il quale, fra l'altro, anche nei paesi che spesso ci vengono additati come dei paesi nei quali il cittadino assolve l'obbligo di imposta, il cittadino si sottrae all'obbligo di imposta. In Europa, insomma, esiste un'imponente massa, e sotto un certo profilo, ralleghiamocene, perchè in questo momento il sistema bancario italiano ha nei confronti dell'estero una esposizione debitoria netta di circa 13 mila miliardi di lire e questa esposizione tende ad aumentare.

ONORATO. Mi rendo conto della difficoltà di questa verifica valutaria, però - e questo è il punto centrale della mia domanda - qui noi avevamo un documento; un documento che poteva indicarci irregolarità valutarie, cioè depositi fiduciari da parte di residenti che si trattava di verificare se erano regolari o meno, autorizzati o meno. Ora, lei ha detto che questo documento non ha valore giuridico, perchè era un documento anonimo...

ASSENZA 29/4

CARLI. No, non ho detto esattamente questo. Io ho detto: dalla lettura degli atti processuali ho ~~appreso~~ dell'esistenza di un documento di provenienza ignota; simile documento, delle due l'una: o è sottratto indebitamente alla banca svizzera o contiene informazioni indebitamente apprese...

ONORATO. Scusi se la interrompo per un...

CARLI. ... L'uso di questo documento produce... sono ormai costretto a ripetermi.

ONORATO. Scusi se la interrompo, lei ha detto: si mi ricordo, dagli atti processuali. Ma di questo documento...

CARLI. Anche a questa domanda ho risposto precedentemente. Dell'esistenza del documento è stato accennato, probabilmente, mentre ci recavamo da una stanza all'altra stanza. Su di esso non si è soffermata l'attenzione del governatore della Banca d'Italia del tempo perchè, a torto o a ragione, egli credeva che il suo mestiere non fosse quello del capo dei servizi di informazione.

ONORATO. Ho capito. Quindi lei conosceva, se pure in via di fatto, se pure in via incidentalissima, marginalissima, l'esistenza di questo documento; lei, a torto o a ragione, ha ritenuto di non doverlo prendere in considerazione. Siccome io ritengo, scusi la franchezza, proprio di farlo, che sia "a torto", io le chiedo se ha degli elementi ulteriori da addurre a queste considerazioni con cui motivo lo "a torto". Perchè lei mi dice: questo documento o è anonimo - non so se interpreto male - oppure proviene da banca svizzera e, quindi, non ha valore giuridico; poi aggiunge: perchè io non devo fare, in pratica, il poliziotto. A parte il fatto che, anche nella prassi della giustizia italiana, dei documenti anonimi non si tiene conto in sé, ma si fanno indagini sulla base di essi, poi qualcuno addirittura ci ha detto, mi pare, che l'ha visto, lei non l'ha visto, che questo documento non era anonimo, ma era di provenienza Finabanca; ma a parte questo ancora, la contraddizione che io rilevo, e sulla quale chiederei una sua risposta, è questa: lei mi dice: "io non posso utilizzare questo documento perchè questo documento proviene, se è reale, da una violazione del segreto bancario vigente in Svizzera". Però, io, governatore della Banca d'Italia, d'accordo con gli altri, autorizzo la deroga al cordone sanitario pervia verifica della connessione dei nominativi dei fiduciari con il gruppo Sindona". Quindi, dico: "Vade retro questo documento perchè non mi interessa ed è illegittimo, però, oralmente dico: guardate, nei limiti del possibile, se questi nominativi appartengono al gruppo Sindona; e, quindi, da una parte dico: non violate il segreto bancario, ma dall'altra dico oralmente: accertate, attraverso una violazione del segreto bancario, se questi nominativi dei fiduciari appartengono al gruppo Sindona". Perchè da qui, a mio avviso, non si scappa.

ASSENZA 29/5

CARLI. Lei mi attribuisce delle cose che io non ho detto.

ONORATO. Io cerco solo di mandare alle estreme conseguenze le sue direttive...

CARLI. Le rispondo, ripetendo...

ONORATO. ... mettendole in contraddizione con quello che ci ha detto adesso.

CARLI. ... le risposte date.

ASSENZA 29/6

ONORATO. No, io vorrei che lei mi risponda sul fatto se c'è una contraddizione, se lei ritiene...

CARLI. Se lei mi consente, le rispondo. Le ripeto, la mia affermazione è stata: la verifica deve essere effettuata da una banca che fa la banca. Non rientra nelle mie convinzioni che tra le funzioni di una banca situata in Italia vi sia quella di apprendere informazioni, violando le leggi nelle quali sono situate banche nelle quali essa abbia una partecipazione.

Questa attività non rientra nell'attività di una banca italiana.

30/1/TAC

ONORATO. Allora, scusi, non capisco, come faceva a fare le verifiche?

CARLI. Se ha la cortesia di ascoltarmi. Conseguentemente, ripeto, dagli atti processuali si apprende che esiste un documento di provenienza ignota ...

ONORATO. Non dagli atti, scusi, dottore, ma anche dal breve colloquio da stanza a stanza lo ha appreso.

CARLI. Nel colloquio da stanza a stanza è stato accennato all'esistenza di un documento...

ONORATO. Accennato.

CARLI. ... che io non ho creduto rientrasse nei doveri ... e continuo a credere, perchè la sua convinzione, mi sembra, che configuri il Governatore della Banca d'Italia come capo del KGB Ha un'altra funzione, ne,

ONORATO. Io credo che abbia una funzione ... in quanto direttore dell'UIC lei ha una funzione di polizia valutaria. Comunque ha appreso dell'esistenza ...

CARLI. Come crede.

ONORATO; Dottor Carli, in quanto direttore del Cambital, lei ha una funzione di polizia valutaria sì o no? Sarà un poliziotto valutario, ma sarà sempre un poliziotto.

CARLI. Le leggi del 1930 e le successive definiscono come si accertano le infrazioni valutarie; escludono che questo sia il compito del presidente dell'Ufficio italiano dei cambi. Comunque, le ripeto, la mia convinzione è sta-

ta ed è: primo, se si trattava di un documento appartenente ad una banca svizzera, questo era stato indebitamente sottratto, dare evidenza a ciò significava dare evidenza pubblica alla circostanza che le banche italiane, quando hanno una partecipazione, violano la legge del paese nel quale è insediata la partecipazione. Secondo, da quanto si apprende - ed in questo caso dagli atti processuali - trattandosi di documento di provenienza ignota mi chiedo e chiedo al magistrato, se sia lecito, in questo paese nel rispetto rigoroso della legge, di basare su un simile documento l'accusa.

10/2/TAC

PRESIDENTE. Mi dispiace di intervenire ancora una volta, ma non è un documento di provenienza ignota, è un documento che la persona che lo ha avuto in mano, dice di non ricordare da chi lo abbia avuto.

CARLI. Quindi di provenienza ignota.

PRESIDENTE. No, c'è il problema se quello lì dice il vero oppure no; perchè altro è se io ricevo un anonimo (e quello è un documento di provenienza ignota) altro è...

CARLI. Le mie informazioni sono...

PRESIDENTE. ... se una persona asserisce di averlo ricevuto, non di averlo ricevuto come un anonimo...

MACALUSO. Dice di averlo ricevuto in banca.

PRESIDENTE. ... ma di averlo ricevuto o alla sede di Milano, o alla sede di Roma, ma di non essere in grado di ricordarsi come lo abbia ricevuto. Non è un documento ignoto, è un documento noto di cui la persona però che lo ha ricevuto non dice come lo ha ricevuto. Vi è una notevole differenza...

CARLI. Le mie informazioni...

PRESIDENTE. ... perchè nessuno di noi sosterebbe che in base ad un documento anonimo, anche se la procedura poi permette di fare indagini, purtroppo (lo dico perchè non sono d'accordo, ma questa è la nostra legge), sulla base di denunce anonime; ma il nostro caso non è questo: è un documento che il signor Puddu ha riferito e ai giudici e alla Commissione, di aver "ricevuto", quindi non ignoto, da qualcuno o nella sede di Milano o nella sede di Roma del Banco di Roma, ma di non essere in grado di dire chi, materialmente glielo abbia dato. Allora c'è una notevole differenza, e la Commissione ha l'obbligo di accertare se queste dichiarazioni di Puddu, rispondono al vero, oppure se è una menzogna o addirittura una falsità.

20/3/TAC

CARLI. Vorrei ripetere, le mie informazioni ... queste sono informazioni che non posso dare io le debbono dare altri.

PRESIDENTE. Certo che non può darle lei. Ma siccome lei ha continuato a dire più di una volta che non può prendere in considerazione un documento ignoto allora io ho sentito l'obbligo di precisarle il carattere di questo documento.

ONORATO. Mi scusi se mi inserisco, dottor Carli, ma quando ne parlarono alla riunione del 26 agosto di questo documento dissero da chi proveniva o non lo dissero?

PRESIDENTE. Un attimo, onorevole Onorato, c'è una contestazione da parte dell'onorevole Azzaro.

AZZARO. Volevo dire, con tutto il rispetto per i colleghi, che quando il dottor Carli definisce anonimo quel documento, di provenienza ignota, fa una delle due ipotesi perchè l'altra ipotesi è che questo documento non sia affatto ignoto, anzi che sia documento di banca estera. O l'una o l'altra.

ipotesi. Nella prima ipotesi è inutile prenderlo in considerazione, nella seconda è sbagliato, nell'interesse del paese, prenderlo in considerazione. Questa è la tesi del dottor Carli.

PRESIDENTE. Ho capito benissimo, ma siccome questa tesi altro è se la si presenta come una ipotesi, altro se come un fatto. Siccome fatto non è perchè risulta da deposizioni giudiziarie...

AZZARO. Il dottor Carli non ha visto il documento; argomenta sul documento, che è un'altra cosa.

ONORATO. Non facciamo arringhe difensive, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora dovrei dire non facciamo nemmeno arringhe requisitorie.

ONORATO. Le requisitorie si fanno finalizzate ad una domanda, poi lasciamo stare la risposta al teste e non ai commissari.

PRESIDENTE. Non posso contestare a dei colleghi di interpretare o precisare il senso di una risposta.

AZZARO. Si stava attribuendo al teste una interpretazione che a me pare non fosse quella giusta. Questo è quello che ho contestato, e siccome veniva da autorevole fonte mi sono permesso di interrompere.

PRESIDENTE. Siccome la interruzione l'ho fatta io allora ribadisco che l'ho fatta in quanto il testimone ha asserito come "fatto" il carattere ignoto del documento, perchè se avesse detto "era possibile una di queste due ipotesi" allora l'interpretazione era pienamente legittima, ma siccome ha continuato a dire "non potevo prendere in esame un documento ignoto..."

CARLI. No, non ho detto questo.

PRESIDENTE. ... ho dovuto precisare che ignoto non era. Allora non ho capito bene

CARLI. Probabilmente mi sono espresso male. Io ho detto le seguenti cose, le vorrei riassumere. Primo, ho detto che in quella riunione esorbitava dai compiti dei partecipanti di prendere in esame qualunque documento...

ONORATO. Ma se ne parlò, lo dice il verbale.

CARLI. ... in quanto in quella riunione ... il verbale non menziona un documento menziona altro documento ...

ONORATO. Un elenco dei cinquecento.

ROSI. Si può leggere il verbale, l'ho chiesto ^{volte} più

CARLI. Il verbale ...

PRESIDENTE. Il verbale lo abbiamo letto dieci volte. Se volete lo rileggiamo l'ennesima volta.

ONORATO. Io ho detto se ne parla, non ho detto si esibisce.

AZZARO. Il dottor Carli non l'ha visto.

ONORATO. Ma Azzaro, per carità, tu dici "non l'ha visto", vai un po' oltre!

AZZARO. Tu dici che si parla del documento dei cinquecento, ma là non si parla ...

ONORATO. Si parla di un elenco, chiamalo elenco - sarà un elenco, sì o no Azzaro - si parla di un elenco di cinquecento nominativi. "Si parla".

PRESIDENTE. Allora posso leggerlo: "Il professor Ventriglia mette in particolare evidenza che nella sezione depositi ricevuti", si riferisce a quell'allegato, "figurano alla voce III, gruppo Sindona, crediti della Amincor per dollari 50 milioni 176 mila e della Finabank per dollari 43 milioni 620 mila e, ad illustrazione di dette voci, informa che il credito della Finabank detratti dollari 7 milioni circa, e quindi per residui dollari 37 milioni circa, rappresenta depositi di somme avute fiduciarmente da nominativi diversi (oltre numero cinquecento), con scadenze varie già in corso di maturazione, alcune addirittura scadute nel corrente mese".

Questo è il ^{promemoria} che è stato redatto in quella riunione e che ripetutamente ci è stato detto non era un vero e proprio verbale perché era stato fatto dopo, con la partecipazione del professor Tancredi Bianchi e del capo ufficio ispezioni della Banca d'Italia, dottor Arista.

CARLI. Se ho la possibilità di rispondere compiutamente desidererei mettere in evidenza ancora una volta: sulla base della esistenza di conti fiduciari, in numero di cinquecento, è stata presa la decisione di stimare che questi conti in relazione alla intestazione fiduciaria non fossero assimilati ai conti intestati alle persone fisiche e giuridiche responsabili del dissesto. In quella circostanza, elenchi nominativi non sono stati esibiti ad alcuno. Quanto alla sua domanda: "Dunque, in assenza di elenchi come si sarebbe accertata la non pertinenza dei conti alle persone responsabili del dissesto?" La mia risposta è stata ed è: "Avrebbe dovuto essere posto in essere ogni controllo consentito nel rispetto dei principi ai quali si uniforma la normale attività bancaria".

Dagli atti processuali si apprende che esiste un documento che io ho definito di provenienza ignota - non so se propriamente o impropriamente, ma mi rimetto interamente all'apprezzamento del Presidente - in quanto tutti hanno affermato di ignorare da chi questo documento sia stato consegnato.

Fradd. XXXI/1

ONORATO. Quel 28 agosto o più?

CARLI. Mi consenta di continuare.

ONORATO. Faccio una domanda.

CARLI. Dagli atti processuali ho appreso...

ONORATO. Allora, non il 28 agosto.

CARLI. Dagli atti processuali. Il 28 agosto, le ripeto, è stato posto il principio, è stato risolto il principio, non ho affrontato problemi che esorbitano dalle responsabilità del governatore della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Questo ormai lo ha detto dieci volte. E' inutile ripeterlo.

CARLI. Sì, ma sono costretto a ^{ripetono} ripetermi perché si/ le domande...

ONORATO. Mi consenta, signor Presidente. Io ho fatto un'altra domanda.

CARLI. Ma, se mi consente, io vorrei rispondere...

ONORATO. Ma se lei, nel rispondere alla domanda, ripete le risposte precedenti...

Io ancora non ho ricevuto risposta alla mia domanda.

CARLI. La mia risposta è la seguente: nell'esercizio della normale attività

bancaria, considero che il richiedere ad un funzionario del Banco di Roma Lugano, distaccato presso la Finabank, una dichiarazione negativa sia cosa possibile. Considero invece che, qualora il documento fosse stato indebitamente sottratto o contenesse indicazioni indebitamente apprese, l'avvalersene avrebbe recato immenso nocimento alla reputazione del sistema bancario italiano.

ONORATO. Ho capito, adesso, la risposta. Non la condivido, ma ho capito.

Le pongo

/un'altra domanda. Lei ritiene che questo sia possibile anche se il funzionario del Banco di Roma di Lugano va ad assumere le informazioni presso una banca diversa dalla sua? In questo caso, non c'è una violazione del segreto bancario ugualmente, o il segreto bancario è un segreto che ha carattere nazionale soltanto?

CARLI. Quando io ho dato questa risposta l'ho data alla luce di esperienze. La esperienza è che vi sono casi nei quali non si è creduto, in Svizzera, che si violasse il segreto bancario quando si davano risposte negative.

ONORATO. E se uno è costretto a dare risposta positiva? O viola il segreto bancario o non la dà.

CARLI. Il governo svizzero, secondo quanto mi consta, vi si è sempre opposto. Comunque, governo o non governo, chi faccia ciò viola la legge penale in Svizzera.

ONORATO. Quindi, il funzionario della Finabank che ha dato le informazioni al dottor Boillat...

CARLI. Ha dato un'informazione negativa, negativa.

ONORATO. E qui credo che le sottigliezze del diritto bancario svizzero superino quelle del diritto bancario italiano. Comunque, prendiamo atto di queste risposte. Per me rimane la contraddizione.

CARLI. Vorrei insistere, nel risponderle, che la mia è una valutazione ex post, cioè sulla base di quanto è stato affermato ed è stato affermato in sede processuale: ignoranza della provenienza del documento. Conseguentemente, questa circostanza non è del tutto irrilevante. Di fronte a questa ignoranza io avanzo le due ipotesi. Non mi ripeto; insisto però che attribuire valore giuridico ad un documento come quello secondo me produce conseguenze negative: questo, nella conoscenza che io ho di queste cose. Certo, questo giudizio può non essere condiviso.

ONORATO. Infatti, non lo condivido.

PRESIDENTE. Lei si riferisce non al documento, perché quello ha avuto conseguenze giuridiche, bensì alla presunta elencazione di nomi? Questo lei ritiene giuridicamente non ammissibile? Infatti, altro è il documento ed altro è un documento che contenga un elenco di nomi che è illegittimo.

CARLI. La presunta elencazione di nomi, quando questa sia ottenuta in violazione della legge del paese nel quale questi nomi sarebbero stati appresi.

ONORATO. Probabilmente lei, in coerenza con quello che ha già detto, mi risponde in un certo senso; però, siccome alcuni testi - credo l'avvocato Barone, poi non so se anche il dottor Puddu - hanno detto che il documento è stato esibito e che lei non lo ha voluto vedere, con un gesto di spavento o di... lei contesta questa versione oppure ha da dire qualche

cosa in merito? Il documento sarebbe stato a lei esibito e - dicono i testi - lei ha fatto un gesto come di spavento, come per dire: "Non lo voglio vedere perché il documento è giuridicamente irrilevante, invalido". Questa è stata la versione.

CA' I. Solitamente, come ella può constatare, non faccio gesti. Resto alquanto sorpreso dell'affermazione che io facessi gesti in quella circostanza. Comunque, sulla base delle affermazioni contenute in quel processo, ho constatato non poche imprecisioni quale, ad esempio, quella che la riunione sarebbe stata tenuta nel pomeriggio. Non vi è dubbio che la riunione è stata tenuta non nel pomeriggio ma nella mattinata. In ogni caso, i miei ricordi sono quelli ai quali ho fatto riferimento nell'esposizione fatta questa mattina. Probabilmente Ventriglia si è affacciato alla mia stanza; non escludo che abbia fatto riferimento ad un elenco; non sono in condizione di dire quale sia stato il momento nel quale ciò è accaduto; non avevo la consuetudine di azionare registratori; non sono in condizione di indicarle quali gesti io abbia fatto.

ONORATO. Sarò franco con lei. Ho fatto la domanda su quella contraddizione delle direttive - non voglio sapere del cosiddetto documento, però do quelle direttive sulla verifica - perché io, non condividendo la sua tesi giuridica, ho questa impressione: che il suo sia un abile argomento giuridico, elaborato ex ante o ex post, per evitare di affrontare un problema scottante, che è quello dell'esistenza di 500 nominativi di fiduciari, magari noti nel mondo politico italiano, che hanno fatto esportazione di capitali o di valuta, illegittima. Questa è la mia impressione per la quale facevo le domande. Posso anche ammettere che lei in buona fede abbia sostenuto quell'argomento giuridico perché ci credeva e non per coprire questi 500 nominativi o anche... non dico per coprire - scusi, me ne dispiace - bensì per non affrontare il problema scottante, che lei evidentemente ha subito individuato come scottante. E allora dice: evito, o eludo perché - dice lei - non ho compiti di polizia valutaria (io invece ritengo che il dirigente dell'UIO abbia questi compiti di polizia valutaria). Però - ammesso che lei abbia usato questi argomenti perché si preoccupava di difendere la credibilità del sistema bancario italiano, perché si è preoccupato del danno internazionale all'immagine del nostro sistema bancario - le chiedo a questo punto, ex post, qui ed ora quanto segue. C'è anche - ne ha accennato il collega D'Alema - un danno all'immagine interna, all'immagine nazionale del nostro paese, non dico del sistema bancario ma di alcuni nominativi che esportano illegalmente capitali attraverso le banche di Sindona. Io mi chiedo se lei è sensibile a questo danno all'immagine nazionale, che tanti guasti sta provocando adesso (non dico nel 1974, quando lei si preoccupava, ripeto, di salvaguardare un'immagine internazionale). Per questo danno all'immagine nazionale lei non ha niente da aggiungere? Non è sensibile a questo danno? Si rende conto che questo danno c'è?

CARLI. Non ho niente da aggiungere.

ONORATO. Grazie. Anche io non ho niente da aggiungere.

Pradd. XXXI/6

MACALUSO. Le pongo solo due domande. La prima è questa: nella sua esposizione, dottor Carli, lei ha detto che l'avvocato Sindona ha avuto una certa ascesa perché ha goduto di appoggi di personalità italiane e straniere; può dirci quali sono queste personalità?

CARLI. Sono state indicate nella mia relazione (dirette o indirette). Ho citato giornalisti, non certamente degli ultimi; ho citato l'indifferenza di giornali autorevoli; ho citato l'interrogazione di parlamentari di alto rispetto, i quali posero una sola interrogazione nella quale la offerta pubblica di acquisto da parte di Sindona si poneva esattamente sullo stesso piano dell'intervento Montedison;

Quindi, si stabiliva questa equivalenza: Sindona uguale a Montedison.

TESTINI XXXII/1

MACALUSO. Ho ascoltato bene quello che lei ha detto, ma non mi pare che il dottor Scalfari, che pure è un giornalista valoroso, può essere annoverato fra le personalità che hanno fatto fare il "volo". Lei ha parlato di appoggi di personalità italiane e straniere che hanno appoggiato questo "volo" di Sindona. Francamente, un giornalista...

C. LI. La composizione del consiglio d'amministrazione della centrale dimostra che vi sono alcuni dei nomi di maggior lucentezza nel sistema finanziario internazionale, dai Rothschild agli Hambro.

MACALUSO. La seconda domanda è un po' diversa, ma riecheggia quella già fatta da Onorato a proposito di questa ultime ripetute sue affermazioni sulla condotta come governatore a proposito della lista dei 500. Io vorrei porle una domanda molto precisa: perché, a suo avviso, è più grave ai fini dell'immagine del sistema bancario italiano e, più in generale, parlerei anche di una pubblica moralità, la violazione della legge svizzera e non la violazione della legge italiana a proposito dell'esportazione dei capitali. Perché lei ha optato per la prima e non per la seconda? Qui è stato detto ripetutamente - lo ha detto Fignon in maniera chiara - che si trattava di esportatori italiani; su questo dice che "non c'era dubbio". Perché non c'era dubbio? Perché l'ufficio che raccoglieva le somme per l'esportazione era nella stessa banca. Quindi, lui ha detto che dubbi, che fossero italiani, che hanno esportato all'estero non ce n'erano. Quindi, lei si è trovato di fronte ad una opzione: rispettare la legge svizzera o rispettare la legge e la moralità italiana. C'era da scegliere fra i due momenti?

CARLI. No, se mi consente, il problema mi pare posto impropriamente. Se il Fignon ed altri avessero avuto dubbi fondati di irregolarità avevano

l'obbligo di denunciare agli ispettori. La linea seguita è sempre stata quella di considerare che le irregolarità vengono apprese dagli ispettori. Anche l'accertamento dell'irregolarità valutaria, secondo la legge viene accertata secondo una procedura complessa la quale impone che le irregolarità siano accertate da ispettori e soltanto da loro. Quindi, la direttiva è stata: se vi sono irregolarità siano denunciate, ovviamente, in quanto si tratti non di dubbi astratti, ma di dubbi che abbiano un fondamento giuridico. Questa è la linea seguita agli effetti dei comportamenti regolari o irregolari. Quindi, nessuna tolleranza nei confronti di comportamenti irregolari.

Indirettamente, rispondo all'onorevole Onorato. Se ella crede, con espressioni che io considero assai offensive nei miei confronti, ma so che è nei diritti del parlamentare offendere il cittadino

D'ALENA. E' il dovere del parlamentare di cercare la verità e non di offendere il cittadino...

ONORATO. Io non l'ho offeso, o, comunque, non era mia intenzione farlo.

C. LI. Se ella crede che io m'impressionassi di questa o quella questione difficile, mi consenta di attirare l'attenzione sull'impopolarità derivante dal fatto della esclusione dal novero dei soggetti aventi titolo al rimborso dell'Istituto opere di religione. Credo che ella riconosca che si tratta di una decisione di non lieve portata. Queste le dico soltanto per dare la dimostrazione che considerazioni simili a quelle che lei ha avanzato non sono state da me considerate.

ONORATO. Allora, è stata offensiva la mia considerazione sul...

CARLI. Mi riferisco a quella.

ONORATO. Ma io ho avuto la franchezza...

PRESIDENTE. Non sono questioni personali. Le domande sono per accertare i fatti e, naturalmente, i membri della Commissione esprimono dei giudizi che riguardano i fatti e non la rispettabilità delle persone.

CARLI. Quanto alle domande poste dal senatore Macaluso desidero ripetere risposte date: non si trattava di stabilire una ^{preziosa} ~~preziosa~~ o no. Perché? Perché se vi erano dubbi fondati essi dovevano essere portati a conoscenza degli ispettori. Continuo ad essere dell'opinione che o i dubbi sono fondati, e in questo caso si portano a conoscenza, o se non sono fondati sono delle enunciazioni astratte che adempiono esclusivamente al compito, all'ufficio d'indicare, di diffondere insinuazioni lesive della onorabilità di cittadino. Il problema ^{d'una} banca italiana che abbia una partecipazione ^{d'} una banca svizzera, nella mia convinzione profonda si presenta nei termini che ho esposto ripetutamente: considererei ^{MACALUSO} oggi come allora, se si dimostrasse che la presenza dei consigli d'amministrazione implica il diritto di appropriarsi di documenti che secondo la legge svizzera non possono entrare nella disponibilità di amministratori, ma che, soprattutto, non possono essere divulgati. Questa è la mia convinzione. Quindi, non o l'uno o l'altro. No, entrambi. Nei limiti dei quali le persone presenti, di qualsiasi livello, avessero avuto dubbi fondati avevano l'obbligo di comunicarli agli ispettori. Se non lo hanno fatto, questo vi dimostra che i dubbi non erano fondati.

MACALUSO. Ma lei non ha avuto dubbi che si andava a rimborsare....che; comunque queste persone che non erano quelle del gruppo Sindona, era gente che aveva esportato dei capitali all'estero? Lasciamo stare se erano uomini politici...Non mi metto a fare quelle che lei definisce insinuazioni...Ma lei non ha avuto il dubbio che si trattasse di persone italiane che esportavano all'estero dei capitali?

CARLI. Quando una banca italiana riceve a diverso titolo depositi dall'estero, sia che essa...

MACALUSO. Trattandosi di una banca di Sindona?

CARLI. Quando una banca italiana riceve depositi dall'estero, siamo sempre certi che questi non siano stati alimentati da esportazioni di capitali dall'Italia? Probabilmente sì. Aggiunga che, in ogni caso, secondo la legislazione del tempo, l'investimento mobiliare all'estero non era vietato, implicava l'obbligo del versamento del 50 per cento. Quindi, semmai, avrebbe dovuto essere effettuata questa verifica, quando, però, questa verifica fosse stata effettuata sulla base di documentazioni valide agli effetti della legge italiana ed acquisite - e poi non lo dirò più - nell'esercizio della normale attività bancaria.

MACALUSO. Sì, ma in questa seconda parte, il funzionario del Banco di Roma a Lugano non poteva accertare se nelle banche italiane questi signori avevano depositato la metà, il 50 per cento.

CARLI. Mi duole di essere in condizione di ripetere le risposte date. Le sole risposte che so dare sono quelle che ho dato. Se lei crede le ripeto. Non ne so dare altre.

MACALUSO. No.

TATARELLA. Prima di tutto, governatore, mi complimento con lei per la circostanza che era a conoscenza e del tono e dei termini esatti dell'interrogatorio Guidi che, certamente, non ha potuto apprendere dalla stampa. Mi complimento per questa sua capacità non investigativa, ma di conoscenza. Adesso, vorrei farle due o tre domande precise. Lei ha evidenziato l'opportunità di una maggiore sollecitudine da parte dell'autorità giudiziaria dalla denuncia della Banca Italia relativa ai fatti del 1972

9-1
E ha detto testualmente: "Mi chiedo quale sarebbe stato l'esito di una più sollecita iniziativa penale sui fatti del 1972". I fatti del 1972, però...

IOCCA 33/1

PRESIDENTE. La come si fa a porre domande su ipotesi non avverate, sui se?

TATARELLA. Questa è una premessa, signor presidente. La domanda è la seguente: non ritiene che la stessa responsabilità di una mancata ^{vada} sollecita iniziativa/presa dalla Banca d'Italia? Perché risulta dal processo della denuncia ex articolo 38 della legge bancaria che la segnalazione della Banca d'Italia è del 26 febbraio 1973. I fatti si riferiscono all'ispezione conclusa nel 1973.

CARLI. Le rispondo immediatamente.

TATARELLA. Vorrei finire. E' stato commentato in altra parte che ugualmente e il pretore Di Bella, che si giustificò al "Giorno" dicendo che Sindona è un cittadino come tutti gli altri e che quindi sarebbe stato giudicato non appena fosse stato possibile, e la Banca d'Italia hanno messo in moto un meccanismo incrociato per cui la magistratura è praticamente intervenuta nel 1974, dopo due anni dal fatto. Io ritengo che il ritardo della Banca d'Italia sia stato concausa del mancato intervento all'epoca, per cui anche lei dovrebbe porre a se stesso il quesito che ha posto per la magistratura.

9-1
CARLI. In primo luogo, desidererei attirare la sua attenzione che io non ho nessuna informazione sull'interrogatorio dell'avvocato Guidi, ad eccezione di quella datami testé dall'onorevole D'Alema.

I miei commenti sono commenti riferiti alle affermazioni che l'onorevole D'Alema ha attribuito all'avvocato Guidi.

IOCCA 33/2

TATARELLA. In sede di verbale si convincerà che la versione è diversa.

CARLI. Comunque, io ho commentato la versione che ho appreso in questo luogo. Se l'informazione non è esatta, ovviamente, il commento è un commento non esatto.

Quanto alla sua asserzione, la prego di considerare la sequenza delle date: le denunce che hanno dato luogo ad iniziativa dell'autorità giudiziaria nel 1974, sono denunce del 1972. Se mi consente, ripeto la sequenza delle date: 9 marzo 1972, la commissione istituita, ai sensi dell'ordine di servizio 474, propone di fare rapporto al procuratore della Repubblica; il 24 marzo 1972, su istruzione dell'amministrazione centrale la sede di Milano fa rapporto al procuratore della Repubblica. Intercedono 14 giorni.

Quanto alla seconda denuncia, la sua domanda è molto sottile e merita una risposta argomentata che io le do. Ella avrà constatato che è menzionato l'articolo 38 e credo che ella non ignori che intorno all'articolo 38 esista un'ampiga dottrina la quale si domanda quale sia il significato da attribuire all'espressione "collegamento diretto o indiretto". Se consente, leggo l'articolo 38, che io credo di avere con me: "Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'articolo 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura né compiere atti di compravendita direttamente o indirettamente con l'azienda, eccetera".

IOCCA 33/3

Nasce il problema di come si accerta direttamente o indirettamente ed allora, al fine di dare sostanza alla denuncia della Banca d'Italia, gli uffici della banca - debbo dire di propria iniziativa - hanno creduto di acquisire le prove in base alle quali si potesse dimostrare l'esistenza di collegamenti diretti o indiretti. Credo di ricordare che un autorevole giurista abbia commentato la sentenza criticamente, in quanto, nonostante l'acquisizione delle prove ha dubitato del fondamento delle stesse. Ecco l'intervallo; cioè per ciascuna delle operazioni contestate è stata acquisita la documentazione comprovante il collegamento diretto o indiretto.

La magistratura è assai esitante ad applicare l'articolo 38 e procede con estrema cautela. Nel caso in specie, in sede di seconda istanza, la sentenza alla quale ho fatto riferimento, è stata riformata nel senso dell'attenuazione della pena.

Quanto all'interrogativo che io mi sono posto, non è una censura ad alcuno, perchè io conosco quale sia l'imponente lavoro degli uffici giudiziari; quindi, non è una censura. Mi sono limitato soltanto a sottolineare che gli intervalli sono stati intervalli non brevi.

92

TATARELLA. Le conclusioni integrali dell'ispezione 1971-72 perché sono state consegnate all'autorità giudiziaria solo nel dicembre 1973 e su richiesta dei magistrati?

CARLI. Perché la Banca d'Italia, nel fare rapporto all'autorità giudiziaria, si atteneva, e suppongo si attenga, rigorosamente alle disposizioni dell'articolo 2 del codice di procedura penale, e cioè esposizione succinta allegata le prove. La linea seguita dalla banca è: esposizione succinta allegata le prove. Queste sono gli estratti del rapporto che nella convinzione della commissione integrano estremi di reato. Ovviamente, il giudice in alcuni casi chiede l'interezza del rapporto, quando creda che occorra collegare l'interpretazione di quei casi in una visione più ampia.

IOCCA 33/4

Quando la banca stima che tutto il rapporto contenga elementi di gravità, allega l'intero rapporto come è avvenuto nel settembre 1974.

TATARELLA. Quindi, nel 1972 non ritenne di mandare tutto il rapporto che era di una gravità eccezionale?

CARLI. Tutti gli estratti concernenti fatti che nella convinzione della Commissione integravano estremi, il sospetto di reato.

TATARELLA. Lei ha definito la prima ispezione, che secondo me è l'ispezione cardine che avrebbe dovuto bloccare tutto nel 1971, ha definito la prima ispezione alla Banca Unione: una delle 130-135 ispezioni di quell'anno, quindi, un'ispezione normale, non soggetta a particolare attenzioni o valutazioni da parte del governatore.

CARLI. Se mi consente, mi sono espresso male, ho detto un'altza cosa. Ho detto: il governatore non legge i rapporti integrali ma le sintesi degli stessi, ed ho citato il numero dei rapporti. Questo soltanto ho detto.

TATARELLA. Ma questa ispezione, la prima, dell'anno di grazia 1971, cioè l'anno da lei definito l'anno in cui tutta la classe politica osannava Sindona, mentre lei era in una posizione di distacco, anzi.

IOCCA 33/5

CARLI. Non ho neppure detto che tutta la classe politica lo osannava, ho anzi detto che manifestava indifferenza.

TATARELLA. Lei ha detto nel 1972 testualmente: "Nel 1971 io presi posizione, le forze politiche nessuna, contro Sindona".

CARLI. Ma non ho detto che osannavano, non ho detto affatto che osannavano.

D'ALBA. La classe politica non leggeva i verbali degli ispettori?

TATARELLA. Questa prima ispezione è quella cardine, a mio parere, ma posso ovviamente sbagliare, perché ci sono state delle proteste nel 1971 di Sindona alla classe politica, ci fu la protesta per questa ispezione alla Banca Unione di Milano; al ministro del tesoro - è stato confermato dai funzionari - che passò il testo delle proteste a lei per questa ispezione per la quale protestava Sindona. E' esatto, governatore? Ricorda nel tempo?

CARLI. Sì signore. In quel tempo il direttore generale del tesoro inviò alla Banca d'Italia il seguente telegramma: "Si trasmette fotocopia di un telegramma inviato all'onorevole signor ministro dal consiglio di amministrazione della Banca Unione concernente accertamenti ispettivi in corso da parte di codesto istituto presso quella banca. Detti accertamenti sarebbero stati determinati da un esposto di un cliente moroso. Si prega di fornire, appena possibile, notizie in proposito, anche con riferimento alle risultanze emerse".

In relazione alla proposta disposi una visita a Milano dell'ispettore capo dottor Zorfoli, disposi che l'ispezione continuasse, senza tenere conto alcuno delle proteste. Sopra il documento con il quale il dottor Zorfoli mi informava della verifica da lui compiuta presso la Banca Unione, annotavo: "In merito attendo di conoscere il parere della Commissione. Carli."

Rec. XXXIV/1

TATARUZZA. Vorrei rileggere il giudizio conclusivo di questa ispezione cardine, perché sin da allora il dottor Carcello suggeriva l'applicazione dell'articolo 57 della legge bancaria: "La gestione dell'azienda è apparsa improntata a criteri di condotta che sono piuttosto propri di una società privata e che non si addicono in ogni caso ad un ente che esercita funzioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge bancaria". Successivamente vi è stata un'altra ispezione, definita ispezione riduttiva o ispezione salvataggio, quella di Masella dal 16 ottobre 1972 al 24 novembre 1972. Non crede che, avendo avuto in mano i dati precisi della disfunzione della Banca Unione dal 31 agosto 1971 al 7 febbraio 1972, si potesse bloccare sin da allora il tentativo di Sindona di creare lo sconquasso che poi ha creato?

CARLI. La mia risposta è la seguente. Della sintesi inviata dall'ispettore, visitata dal direttore centrale e dall'ispettore capo, si deduce che la situazione patrimoniale della banca non aveva subito perdite, in quanto le perdite erano compensate dai maggior valori insiti in alcune attività, ed in particolar modo negli immobili. Quindi non esisteva un problema di consistenza patrimoniale. Sussisteva un problema di condotta della banca. Ripeto che la questione è stata esaminata collegialmente. Tutti, compreso l'ispettore capo, hanno concordato....

Rec. XXXIV/2

TATARUZZA. Questo nel 1974?

CARLI. No, nel 1972. Forse questa mattina lei è uscito, quando ho dato lettura del documento relativo alla riunione della Banca d'Italia il 5 giugno 1972. In quella circostanza è stato messo in evidenza: Sindona non è in Italia; si afferma che la condotta censurabile è attribuibile alla sua presenza; la sua presenza è venuta meno, dunque è venuta meno una delle cause di censura. Quanto al comportamento degli amministratori, credevo allora - e lo credo ancora oggi - che quando gli amministratori sono denunciati all'autorità giudiziaria, soprattutto quando questa inizia l'azione penale, questo sia il modo migliore per indurli ad assumere comportamenti corretti. Questo è stato il motivo della decisione assunta allora: assenza della persona alla quale si imputavano comportamenti non corretti, denuncia in atto e quindi incombenza di azione penale. Da queste due circostanze si deduceva la convinzione, maturata

nella riunione collegiale, che non fosse opportuno prendere un provvedimento di amministrazione straordinaria.

Mec. XXXIV/3

TATARELLA. Lei sostiene che le decisioni, per il 1972 e il 1974, sono state prese collegialmente in riunioni con gli stessi ispettori. Vorrei rilevare che, per esempio, Taverna non ha mai preso parte alla sostanza alla decisione. Vi è una dichiarazione agli atti in cui quasi si offende dell'ipotesi da noi avanzata di partecipazione ad una riunione che non decretava lo scioglimento e l'applicazione dell'articolo 67. Cito una sola frase, che è emblematica: "Io non ho deciso un bel nulla". Si riferisce alla riunione del 29 luglio.

CARLI. Credo che occorra verificare il verbale di quella riunione per sapere se egli fosse o no presente.

TATARELLA. Era presente.

CARLI. Conseguentemente insieme con il collega ha concorso nelle decisioni. Comunque, interrogato da me sull'ispezione che aveva compiuto, ha fatto le dichiarazioni delle quali ho dato lettura nel corso della mattinata. Se consente, le ripeto.

TATARELLA. Io c'ero, le ho sentite

CARLI. Sono acquisite a documenti che suppongo siano agli atti. D'altra parte, se legge le conclusioni ultime del rapporto stesso, constaterà che egli dice: "In assenza di un intervento converrebbe...".

Mec. XXXIV/4

TATARELLA. Ha anche spiegato la sua posizione in merito a quella frase.

A quale titolo partecipava alla riunione del 28 agosto il professor Tancredi Bianchi?

CARLI. Come presidente del collegio sindacale. Il professor Tancredi Bianchi fu incaricato dal Banco di Roma di effettuare le stime della Società generale immobiliare. Conseguentemente seguiva questa vicenda. In quella riunione l'oggetto principale era quello di esaminare la situazione come si andava determinando. Gli amministratori del Banco di Roma hanno ritenuto, come del resto è accaduto in altre riunioni, di farsi assistere dal professor Tancredi Bianchi. Non ho creduto che vi fossero motivi da eccepire.

TATARELLA. Quindi non l'ha convocato la Banca d'Italia autonomamente per quella riunione?

CARLI. Se la domanda è se sia stato o no convocato dalla Banca d'Italia, la mia risposta è: no, non è stato convocato dalla Banca d'Italia.

TATARELLA. Se l'IMI avesse dato il placet all'operazione, erano stati studiati sistemi giuridici per mettere nel nulla l'opposizione di Sindona alla cessione per una lira?

Mec. XXXIV/5

CARLI. Questa domanda credo sia stata posta ripetutamente dagli avvocati, soprattutto dagli avvocati di Sindona.

TATARELLA. Non appartengo a quel numero.

CARLI. Non ho inteso minimamente affermare ciò. Dico che non è una domanda senza precedenti. È una domanda alla quale mi riesce difficile rispondere. Noi abbiamo creduto che la soluzione alternativa fosse quella che prendemmo in esame, cioè la costituzione di un consorzio, il trasferimento delle attività e delle passività in una nuova istituzione, applicando una disposizione della legge bancaria che in questo momento non ho presente, ma che certamente esiste.

TATARELLA. Non è stata mai discussa questa possibilità?

CARLI. E' stata discussa questa possibilità, alla quale sto facendo riferimento ed è stata quella che doveva mettere capo alla costituzione dell'azienda di credito, alla quale avrebbero partecipato le tre banche di interesse nazionale e l'IMI. Questa soluzione, come ho detto in precedenza, non ha avuto successo.

RASTRELLI. Questa ipotesi aveva anche il nome futuro da lei enunciato, Banca Oltremare?

Mec. XXXIV/6

CARLI. Sissignore.

TATARELLA. Quando vennero quella mattina del 20 agosto gli amministratori del Banco di Roma, lei sapeva che, tra l'altro, venivano per consegnare o per farle vedere il famoso tabulato?

ZORZI 35/1

CARLI. Sapevo che venivano per esaminare la complessa questione alla quale ho fatto riferimento; da tutte le evidenze in mio possesso, le cose sono quelle che ho riferito in precedenza, cioè Ventriglia si affaccia alla mia stanza, ci rechiamo nella stanza accanto, si accenna all'esistenza di un elenco, non prendo in considerazione l'elenco, credo che il mio dovere sia quello di non prenderlo in considerazione, di fissare le direttive; credo di aver risposto esaurientemente in precedenza a queste domande.

TATARELLA. Lei dice, ripete, che suo dovere istituzionale era quello di non prendere ...

CARLI. Di fissare direttive.

TATARELLA. ... di non prendere, quindi, in visione questo elenco. Ma gli amministratori del Banco di Roma giustificano la richiesta di portare questo elenco in visione a lei dicendo che lo portavano al fine di consentire a lei, nella sua qualità di presidente dell'UIIC, di esperire tutte le iniziative conseguenziali a questa visione.

PRESIDENTE. Quando hanno detto questo gli amministratori?

TATARELLA. L'hanno dichiarato tutti, Puddu.

PRESIDENTE. Allora precisiamo: l'ha detto Puddu.

TATARELLA. Puddu. Cioè, finalizzava, alla nostra domanda "Ma perchè avete portato questo elenco?" "Abbiamo portato questo elenco" - e dopo lo riconferma anche nell'interrogatorio al giudice l'avvocato Barone, così completo la domanda, quando sostiene "Ebbi l'immediata sensazione che ci fosse qualcosa che non quadrava quando Puddu mi disse che Carli si era rifiutato di prendere l'elenco che, a rigor di logica, avrebbe dovuto essere trasmesso all'UIIC perchè esperisse le procedure previste in casi del genere".

CARLI. Nel corso della riunione io ho ripetuto le mie valutazioni in proposito; ho dichiarato di avere grande stima dell'avvocato Barone: non necessariamente il rigore della logica Barone coincide con il rigore della mia logica. Ho creduto, continuo a credere che le irregolarità dovessero essere portate a conoscenza, in quanto esse avessero fondamento, degli ispettori della Banca d'Italia. Non compete, quindi, al governatore della Banca d'Italia di sostituirsi agli ispettori ed ancor meno di sostituirsi agli amministratori della Banca Privata Italiana.

Delle due l'una: o questi avevano accertato delle irregolarità, le dovevano comunicare agli ispettori; o si trattava di irregolarità supposte ma non accertate sulla base di documentazioni da essi giudicate valide e, in questo caso, correttamente si sono comportati se non le hanno portate a conoscenza degli ispettori.

TATARELLA. Senta, è stata discussa in questa Commissione una frase del 26 agosto della Banca d'Italia relativamente a questa proposizione: "Ventriglia propone, il dottor Carli approva". E' stata ridimensionata successivamente questa frase dal professor Ventriglia dicendo che, in effetti, non è che lui aveva proposta, .. avevate condeciso insieme. Noi vorremmo sapere se è fedele il verbale stilato da Tancredi Bianchi oppure se è esatta l'interpretazione successiva ed autentica, per sua parte, che ci ha dato il professor Ventriglia.

CARLI. Il verbale è stato redatto, come ella sa, da un fiduciario del Banco di Roma, da un fiduciario della Banca d'Italia. Ho motivo di credere che il verbale sia credibile.

ZORZI 35/2

TATARELLA. Ultima domanda. Senta, quando è stato in America, in occasione dell'inaugurazione della sede del Banco di Roma, lei ha avuto conoscenza, in quella circostanza, delle situazioni di irregolarità che attorniano la banca?

ZORZI 35/3

CARLI. Io sono stato in America per altri scopi e credo di aver adempiuto ai miei doveri con qualche successo, perchè, in quella circostanza, è stata presa forse la maggiore delle decisioni che interessano la gestione delle riserve valutarie di questo paese, quella di modificare il criterio di valutazione delle riserve auree; in base a quel criterio, le riserve auree del nostro paese sono quelle che ci consentono oggi di affermare che abbiamo una riserva di grande consistenza. Essa si riassume soltanto nella componente aurea. Il programma è stato disposto dalla segreteria della Banca d'Italia; comportava la presenza negli Stati Uniti del ministro del tesoro; vi fu un accenno di crisi politica, il ministro credette di non partire, io partecipai solo alla riunione, in rappresentanza del ministro e di me stesso. Il programma comportava la partenza in quel giorno - nel quale avvenne -, il ritorno in quel giorno - nel quale avvenne. Come ho già ricordato questa mattina, sullo stesso aereo viaggiavano l'avvocato Guidi, l'avvocato Barone, Sindona, credo anche Puddu.

TATARELLA. Ma la mia domanda era altra: forse, non avendo risposto questa mattina, non può dire "Ho risposto questa mattina". La mia domanda era altra ed è la seguente: stando in America in quei giorni, ha appreso, per caso ...

CARLI. Stando in America in quei giorni, mi sono preoccupato...

TATARELLA. ... ha appreso delle difficoltà in cui versava la Franklin?

CARLI. Stando in America in quei giorni ho appreso innumerevoli cose, certamente non ho appreso nulla concernente Sindona, perchè certamente le vicende Sindona sono importanti, però, in quel momento, non mi sono occupato di Sindona, non avevo motivo di occuparmene. Sono stato a Washington, ho incontrato ministri e governatori, ho dedicato il mio tempo al dibattito, sono rientrato in Italia con lo stesso aereo. Questa è la sola concomitanza...

ZORZI 35/4

TATARELLA. E nell'aereo non si è parlato minimamente del ...

CARLI. In aereo Sindona si è avvicinato e si è compiaciuto con me per i risultati conseguiti nel corso di quella trattativa.

AZZARO. Dottor Carli, nella prima parte della sua narrazione resa stamani alla Commissione ha annoverato tra le cause che hanno determinato l'ascesa di Sindona l'indifferenza tra i più dei politici. Questa è stata la testuale frase del dottor Carli. Vorrei chiederle se questa colpa in vigilando attribuita ai politici è una colpa genericamente intesa, ovvero i politici erano stati posti di fronte a dei consigli, a delle proposte che, invece, hanno disatteso.

CARLI. Questa affermazione deve essere letta in connessione con quella precedente, ossia con l'indifferenza mostrata in materia di disciplina della società per azioni, della società finanziaria, del fondo comune d'investimento, dell'offerta pubblica di acquisto, del consorzio di collocamento, del prospetto di emissione, della consolidazione del bilancio e della sua espressività mediante adeguamento delle valutazioni alle modificazioni del metro monetario.

AZZARO. Quindi, non c'è nessuna indicazione specifica di politici; in generale, i politici avrebbero potuto prendere carico della problematica che era aperta e resta ancora aperta per risolvere i problemi finanziari del nostro paese. Seconda domanda di carattere generale.

ZORZI 35/5

CARLI. Ma, problemi di carattere generale, non specifici. La mia affermazione è: vi è stata indifferenza rispetto al complesso dei problemi ed in questa situazione certamente Sindona ha saputo insinuarsi, cioè ha saputo insinuarsi in un sistema sprovvisto di strumenti, com'è attestato dalla circostanza che, proprio in quella circostanza, si decise di presentare il primo disegno di legge in materia di controllo sulle borse.

AZZARO. Seconda domanda, presidente. Il dottor ...

CARLI. Vorrei insistere nell'affermare che questa dichiarazione intende sottolineare che non vi fu, come qualcuno crede, un sostegno diretto; non ve ne fu alcuno.

D'ALEMA. A chi? A Sindona?

CARLI. Sissignore. Cioè, il sostegno che io credo sia stato il sostegno più efficace è quello rappresentato dalla circostanza che in questo paese non si sono messi in atto questo complesso di provvedimenti.

NASTRELLI. Se fossi venuto da lei come avvocato Rastrelli, lei mi avrebbe ricevuto?

PRESIDENTE. Beh, l'avvocato Rastrelli lo poteva ricevere come avvocato, Sindona era il titolare di banca.

AZZARO. Scusi, presidente, che attinenza ha l'interruzione del senatore Rastrelli?

PRESIDENTE. Per dire che Sindona godeva di un trattamento di favore, ma vorrei interpretarlo.

ZORZI 35/6

CARLI. La sua domanda è una domanda alla quale mi è facile rispondere in quanto si tratta di evento non accaduto e, quindi, le potrei rispondere che sarei stato onorato di riceverla.

AZZARO. Desidererei, presidente, che si raccogliessero in verbale le dichiarazioni rese dai testi e che conservassimo quella buona abitudine, che da questa seduta in avanti abbiamo assunto, di non interromperci e di non commentare.

D'ALEMA. Senti chi parla!

PRESIDENTE. D'accordo.

AZZARO. Grazie, signor presidente.

Il dottor Carli ha affermato che, nel 1975, dall'avvocato Bovio, mi pare, fu presentato un piano di sistemazione di tutto il complesso dei problemi aperti per Sindona.

Cioè dopo l'intervento del decreto di liquidazione coatta. Ora, è stato detto dal dottor Carli che il progetto non fu preso in considerazione, però fu esaminato e fu, naturalmente, considerato non adeguato, non degno di considerazione. Però, io credo - e chiedo al dottor Carli - era corretto prendere in considerazione un progetto? Perché altri progetti poi, presidente, furono presentati e furono presi in considerazione.

ASSENZA 36/1

CARLI. Non ho notizia degli altri progetti. Quanto a questo progetto, non poteva essere preso in considerazione in quanto l'intervento delle banche in surroga nei confronti del debito verso i depositanti è sottoposto alla condizione della liquidazione coatta amministrativa. Quindi, ogni proposta comportante un diverso assetto, cioè ogni proposta concordataria produrrebbe l'effetto della caduta della liquidazione coatta amministrativa della dichiarazione di insolvenza. Perché il sistema presuppone un'insolvenza in quanto presuppone la coesistenza dell'azione penale per reati fallimentari e l'intervento di banche le quali abbiano come conseguenza di impedire che le conseguenze... che ne soffrano i depositanti.

AZZARO. Ringrazio il dottor Carli per aver voluto accennare alle caratteristiche del progetto, ma a me bastava la risposta che prima aveva dato e che, cioè, il piano presentato non era stato respinto in odio auctoris, ma correttamente il governatore della Banca d'Italia e il ministro del tesoro lo avevano esaminato come qualsiasi piano che propone una sistemazione di una problematica aperta. Siccome avremo occasione, signor presidente, di parlare di altri piani, desideravo mettere a punto quello che era accaduto prima del 1978.

Desideravo ora, signor presidente, domandare al dottor Carli qualche delucidazione sulla questione del cordone sanitario. Il cordone sanitario fu stabilito il 19 luglio; vorrei chiedere al dottor Carli - perché questo ci è stato detto dal dottor Fignon il quale ci ha detto di avere ricevuto un telex firmato Banco di Roma, quindi, evidentemente le disposizioni venivano dal Banco di Roma, avvalendosi il governatore della Banca d'Italia (ora è stato molto chiaro) del suo potere di direttiva - in questo telex erano elencate una serie di banche alle quali non doveva essere fatto nessun rimborso; quindi, devo comprendere che il cordone sanitario era radicale e indiscriminabile. Era così: di fatti, il 19 luglio avete stabilito questa radicale ed indiscriminabile. Ora, questa direttiva è rimasta ferma fino al 19 agosto del millenovecento... un momento scusate... fino al 19 agosto sicuramente...

ASSENZA 36/2

PRESIDENTE. Si riferisce al pagamento...

AZZARO. ... fino al 19 agosto. E mi sto riferendo al fatto che il 19 agosto si verifica l'intervento del dottor Ventriglia su Fignon e la critica dell'amministratore delegato, dottor Ventriglia, circa il pagamento che era stato fatto dal dottor Barone il 12 agosto. Quindi, non vi è alcuna deroga fino al 19... al 12 agosto. Ora, è stato affermato che il 28 agosto è stata accordata l'eliminazione del cordone sanitario: perché non farlo significava una implicita affermazione di insolvenza. Io vorrei domandare al dottor Carli, poiché il 19 luglio vi erano state già situazioni di crisi nelle due banche di Sindona, perché il deflusso era cominciato il 2 luglio e Macchiarella era venuto da lei il 2 luglio, poi il 5 luglio, come, credo che sia noto, anche il signor Sindona...

ASSENZA 36/3

AZZARO. Io vorrei chiedere perchè allora non fu ritenuta, anche implicita, situazione di pericolo, talchè non pagare non costituiva un'implicita dichiarazione di insolvibilità.

CARLI. Non pagare soggetti in quanto collegati con il dissesto, ma nella riunione del 28 agosto è stato affermato che i titolari dei conti fiduciari non potevano essere assimilati ai soggetti collegati con il dissesto. Questa è la linea di demarcazione.

MACALUSO. Perchè questa linea non fu adottata ab initio?

CARLI. Ab initio non è stata comunicata l'esistenza di conti fiduciari. La direttiva è stata impartita quando è stato sollevato il problema dei conti fiduciari.

AZZARO. Questo era quello che, di fatti, volevo chiedere al dottor Carli; cioè, se ha ricevuto pressione per deroga a questo cordone sanitario prima del 12 agosto.

CARLI. Non ho ricevuto nessuna pressione, anche perchè i più tra coloro i quali avrebbero avuto... esercitare pressioni mi pare si fossero dispersi...

PRESIDENTE. Sempre per le vacanze.

CARLI. Sempre per le vacanze.

AZZARO. Ecco, io ho l'impressione...

PRESIDENTE. Si vede che questa cosa l'ha particolarmente colpita: mentre lei doveva stare in servizio a Roma, gli altri erano in vacanza.

CARLI. Sì, sì.

PRESIDENTE. C'è un sentimento di invidia, o almeno, se non di invidia, insomma.

CARLI. Sì, di invidia.

AZZARO. Signor presidente, volevo chiedere al dottor Carli, esattamente questo: se da parte del Banco di Roma gli fosse stato proposto di verificare la regolarità dei depositi fiduciari che si accingevano a pagare, perchè ritenuti legittimi, utilizzando ai fini della verifica di regolarità un documento se pur autentico ma proveniente da una banca Svizzera, protetta, nel segreto bancario, da norme penali, a coloro i quali avessero proposto questa soluzione per la verifica della regolarità quale risposta avrebbe dato?

ASSENZA 36/4

CARLI. Mi riesce difficile risponderle come mi sarei comportato; io sono in grado di rispondere come mi sono comportato in fatto. Nel caso in specie non siamo in presenza del fatto che lei suppone, siamo in presenza di un documento il quale ha un'origine, comunque, ha un'origine non ufficiale, ammesso che questo documento contenga delle indicazioni credibili.

AZZARO. Veda, dottor Carli, qual'è il presupposto che mi ha spinto a questa domanda: io sono persuaso che i dirigenti del Banco di Roma, perchè francamente, da tutto quello che si vede fino a questo momento, il governatore della Banca d'Italia non riceve pressioni dal Banco di Roma per pagare, non conosco quale è la situazione delle banche, perchè gli viene sottoposta il 28 agosto, viene a conoscenza di un deposito fiduciario complessivo ma relativo a 500 persone il 28 agosto in occasione di quella riunione. Io non so perchè e questo è un interrogativo che dovrebbero sciogliere - e speriamo che domani scioglano - i dirigenti del Banco di Roma, loro hanno ritenuto indispensabile pagare dal 19 al 28 agosto, perchè il dottor Ventriglia riteneva che non fosse necessario pagare fino al 19 agosto. Cosa è successo dal 19 al 28 agosto? Questo, naturalmente, non lo possiamo chiedere al dottor Carli; il quale dottor Carli si trova di fronte ad una dichiarazione del dottor Ventriglia ed è questo quello che voglio chiedere al dottor Carli - il quale le fa una relazione in cui dice:

ASSENZA 36/5

"Detratti i 7 milioni circa, restano 37 milioni da pagare a nominativi diversi, oltre cinquecento" - scritto tra parentesi - "che costituiscono gli intestatari dei depositi fiduciari", eccetera.

Quindi, questa è una dichiarazione del dottor Ventriglia che non si avvale di nessun documento per farla; la fa alla Commissione assumendone intera la responsabilità. Noi stiamo ricercando, ma non siamo riusciti a trovare da dove deriva la informazione che consentì al dottor Ventriglia di dichiarare questa stessa cosa nella riunione del 26 agosto, la quale si concluse con la direttiva che ci è stata letta dal dottor Carli, in cui dice: "Compete al Banco di Roma ...

CARLI. No, alla Banca privata italiana.

AZZARO. ... alla Banca privata italiana, attraverso dati acquisiti e acquisibili verificare la regolarità, quindi ..."

CARLI. Nell'esercizio della normale attività bancaria.

AZZARO. Veda dottor Carli, se loro avessero assunto sin dal primo momento questa posizione, molto chiara, di dire al paese e a tutti che loro non avrebbero mai potuto utilizzare un documento che, come giustamente lei afferma, o era falso e quindi fonte di insinuazioni che si sa dove cominciano e non si sa dove finiscono, o è autentico, ma non può essere utilizzato senza la perdita assoluta di reputazione del sistema bancario, non avrebbero dovuto neanche loro prendere in considerazione quel documento che, invece, ad un certo momento si sono rimbalzati fra di loro creando un putiferio e portandolo alla Banca d'Italia, quando giustamente c'è una persona prudente che dice: "mi presentate questo documento?" - se abbia fatto o meno il gesto del rifiuto - "c'è un documento che o è falso, non è autentico ed utilizzarlo significa sollevare un vespaio incontentibile, ovvero è autentico allora appartiene a Finabank, ma in questo caso qualunque lo usa assume responsabilità di ferire a morte il sistema creditizio italiano.

37/2/TAG

A questo punto se fossi stato il Governatore della Banca d'Italia avrei detto a questi signori, "non posso, non potete utilizzare... dovete pagare? Beh, pagate con un altro sistema." In effetti il sistema escogitato (io non so chi lo abbia escogitato) non aveva bisogno del tabulato; parliamoci chiaro.

CARLI. Certo.

AZZARO. Perché è chiaro che questo fabulato fantasma che ha la vita di un giorno, ma a che cosa doveva servire se non ai dirigenti del Banco di Roma per dire "guardate che dobbiamo pagare, data questa situazione". Perché loro potevano dire benissimo "guardate, noi abbiamo questi conti assumiamo noi la responsabilità attraverso un nostro fiduciario", che poi è Boillet, "ed in base a questo noi assumiamo la responsabilità di pagare".

Ho l'impressione, Presidente, che difficilmente, date le situazioni, perché io mi sto ponendo il problema ... ed era questa l'ultima domanda che volevo fare al dottor Carli. Ci ha ripetuto fino alla noia che utilizzare ... se noi cioè utilizziamo quel tabulato per promulgare

e divulgare notizie provenienti da banche estere, tutelate nel segreto bancario dal diritto penale, significherebbe vulnerare gravemente la credibilità del nostro sistema. Questo è quello che vorrei chiedere; avremmo un vantaggio, a questo punto, o uno svantaggio? Questo è il punto.

PRESIDENTE. Quando lo troveremo discuteremo di questo.

AZZARO. Ho Presidente, quando lo troveremo; se lo troveremo, dovremo pubblicarlo.

MINERVINI. Direi che è meglio non trovarlo!

MACALUSO. Scusa, Azzaro, dal momento che sono stati fatti dei nomi, in ogni caso avremmo il dovere di pubblicarlo anche per togliere i dubbi sui nomi che sono stati fatti.

AZZARO. Questo è quello che credo dal punto di vista della morale.

TATARELLA. Discutiamo del sesso degli angeli!

PRESIDENTE. Colleghi, non facciamo una discussione del tutto ipotetica; se questo testo si troverà allora si leggerà; la Commissione certo non potrà dire che si rifiuta di prenderne conoscenza e poi si deciderà. Ma siccome non c'è ancora e niente lascia prevedere che lo avremo nelle mani, allora mi pare che questa discussione sia elegante ma non produttiva di una decisione concreta.

AZZARO. Chiedo scusa se ho annoiato. Desidero fare un'ultima considerazione non come deputato, ma come cittadino. Desidero ringraziare Carli per quello che ha ottenuto nel 1973, perchè è stato sottolineato da lui, credo che possa essere sottolineato nel momento in cui emerge questo fatto (che purtroppo non è emerso), ci è stato detto da Ventriglia che le nostre riserve nel 1974, quando tutto questo accadeva, erano di 703 milioni di dollari; la rivalutazione delle riserve ottenuta nel giugno del 1974 credo che abbia messo il nostro paese in condizioni di poter risolvere i suoi problemi di valuta, che secondo me hanno condotto il paese su una posizione di vantaggio.

MACALUSO. L'operazione Banco Roma è stata fatta dopo.

AZZARO. Non sto riferendomi a quella operazione; soltanto come cittadino desideravo esprimere questo ringraziamento.

PRESIDENTE. Per completare il quadro, siccome nelle precedenti riunioni la Commissione venne informata dell'esistenza di un secondo telexscritto, è stata chiesta la copia dello stesso al Banco di Roma e la abbiamo ricevuta. Forse è bene che anche il Governatore ci dica qualcosa su questo punto. Si tratta di una copia del 5 settembre che mi sembra importante perchè introduce degli elementi che forse la Commissione potrà valutare. Il telexscritto è diretto alla Banca privata italiana di Milano; riferimento vostro telex odierno precisiamo che secondo ultima posizione in nostro possesso, sono esclusi dal cordone sanitario non i depositi dei cinquecento, ma Finabank, Finterbank, IOR et Privat Credit Bank et pertanto per eventuali rimborsi potrete operare Stop Per Franklyn informateci con congruo anticipo dei rimborsi dei depositi Stop Invariate precedenti nostre istruzioni per altri nominativi indicatici". La firma è CEM, non so cosa voglia dire questa sigla, Banco Roma.

Quindi da questo telegramma risulta che il Banco di Roma dà istru-

zioni alla Banca privata italiana di escludere dal cordone sanitario tutta una serie di banche. La data che qui è annotata non so se sia quella del telegramma oppure la data dell'annotazione, perchè questo non porta intestazione di data, è 5 settembre 1974. L'ufficio compilatore Partecipazione e gestione speciali.

RASTRELLI. Questo non è quello che avevamo chiesto

PRESIDENTE. E' probabile che non sia quello, però introduce un elemento di conoscenza che finora non c'era stato e dice che il cordone sanitario era stato molto allentato.

Allora il dottor Carli ci potrebbe spiegare se questo è avvenuto successivamente alla riunione del 29, con il consenso della Banca d'Italia, o se è stata un'interpretazione piuttosto libera del Banco di Roma.

Fradd. XXXVIII/1

RASTRELLI. Ma le direttive del governatore non sono state rispettate neanche prima.

PRESIDENTE. Però, almeno nella riunione del 28 o 29 agosto si era parlato del pagamento di quei depositi in numero di un po' più di 500, e basta, per l'ammontare di 37 milioni di dollari. Questo telegramma, invece, allarga la possibilità di eseguire pagamenti a tutti gli enti che sono qui indicati e in buona parte conferma quello che ha detto ieri il dottor Pignon: che nel secondo telex era stata esclusa - lui si è riferito soltanto alla Finabank ed infatti questo lo conferma...

RASTRELLI. Era esclusa la formula "previa verifica della regolarità".

MACALUSO. Ed infatti questo dice che non c'è questa formula.

PRESIDENTE. Questo non fa nessun riferimento ad accertamento di regolarità.

RASTRELLI. E' un'altra cosa.

PRESIDENTE. E' un'altra cosa più ampia, però, perché se si può pagare alla Finabank la questione dei 500 depositi fiduciari evidentemente è assorbita perché si può pagare quella ad altro.

Poi vi sono la Finterbank, lo IOR e Private credit bank. E prosegue: "E pertanto, per eventuali rimborsi, potrete operare. Per Franklin, informateci con congruo anticipo dei rimborsi dei depositi".

il che vuol dire che per la Franklin, invece, questa larghezza, questa libertà non era assoluta ma era subordinata a qualche accertamento.

Pradd. XXXVIII/2

CARLI. Le direttive delle quali ho notizia sono quelle impartite il 19 luglio ed il 28 agosto. Di altre direttive non ho notizia. Resto sorpreso, ascoltando l'elencazione, della menzione dello IOR perché, secondo quanto credo di ricordare lo stesso liquidatore ha mantenuto il vincolo nei confronti dello IOR. Conseguentemente, mi riesce difficile comprendere questo telex.

PRESIDENTE. Anche a me ha fatto un po' d'impressione perché ha introdotto un elemento che era...

TEODORI. Comunque, vi sono state due dichiarazioni.

MAIALUSO. Sono state fatte a domanda dell'onorevole Minervini.

AZZARO. Allora, chi ha assunto la responsabilità di violare il cordone sanitario?

PRESIDENTE. Perciò ho informato la Commissione, perché mi è parso un fatto molto importante, che porta la questione al di là dell'interpretazione del verbale o promemoria del 28 agosto.

RASTRELLI. C'è da domandarsi perché hanno mandato questo fonogramma.

PRESIDENTE. Su richiesta della Banca privata italiana, il Banco di Roma. Lo abbiamo chiesto noi.

RASTRELLI. Questo è gravissimo perché, allora, ha ragione Fignon.

PRESIDENTE. Comunque, la risposta del dottor Carli è che non ha notizia di disposizioni date in quel senso, in quella data.

CARLI. Non ho notizia di diverse istruzioni da quelle delle quali abbiamo ampiamente discusso. Resto sorpreso dalla menzione dello IOR perché, se i miei ricordi sono fondati, lo stesso liquidatore è stato messo in presenza della posizione IOR. Non ho presente quali siano le due banche citate; è possibile che si tratti di banche citate non legate al gruppo. Sono citate due banche, delle quali in questo momento non ricordo la...

Pradd. XXXVIII/3

AZZARO. La Private credit bank è certamente legata al gruppo.

PRESIDENTE. Sì, perché se non erano legate al gruppo forse non c'era nemmeno bisogno di menzionarle.

MAIALUSO. Non si fa più la distinzione, che avevate fatto nel verbale, tra i 7 milioni ed i 37 nel senso di non pagare i 7 e di pagare solo i fiduciari. Si paga anche la Finabank, che era di Sindona.

PRESIDENTE. La spiegazione sta in questo: che c'è un'altra copia, di un telegramma precedente (in data 19 luglio) in cui si faceva divieto di eseguire pagamenti alla Finabak, Finterbank, IOR (però non si legge bene in questa fotocopia) e Private credit bank (che si legge). Quindi, in un primo tempo si erano incluse queste banche nell'elenco di quelle alle quali non si dovevano eseguire pagamenti. Su richiesta della Banca privata italiana si è modificata questa disposizione e per quelle banche si è ammesso, invece, il pagamento.

AZZARO. Nel verbale del 28 agosto si parla solo di Finabank?

Pradd. XXXVIII/4

PRESIDENTE. Si parla solo di Finabank e di quei depositi...

AZZARO. Si parla di Amincor?

PRESIDENTE. L'Amincor viene esclusa; e rimane esclusa anche ora perché nel telegramma non è nominata.

Pensavo che il dottor Carli potesse darci delle spiegazioni. Egli dice che non furono date disposizioni in quel senso.

CARLI. Le disposizioni delle quali ho notizia sono del 19 luglio e del 28 agosto. Altre disposizioni...

PRESIDENTE. Vuol dire che chiederemo agli amministratori del Banco di Roma quale sia la spiegazione di questo.

CARLI. Soprattutto mi sorprende l'informazione IOR, perché mi pare di ricordare che lo stesso liquidatore è stato in presenza di crediti IOR. Non ricordo con esattezza come sono stati sistemati. Credo di ricordare che durante la mia amministrazione non sono stati pagati.

RASTRELLI. Comunque, l'oggetto di questo te. ex è contrario alle sue direttive? Deve risponderci sì o no.

MACALUSO. Ha detto che non lo conosce.

PRESIDENTE. E' implicito perché, avendo detto che le direttive furono quelle date il 28 agosto...

CARLI. La sola menzione dello IOR è sufficiente per indicare che è contrario alle direttive. Le rispondo in questi termini perché non ho presente, in questo momento, quale sia la posizione delle due banche.

Pradd. XXXVIII/5

PRESIDENTE. Evidentemente dovremo approfondire questo punto.

CARLI. Le ho ricordato questa mattina che, secondo gli accertamenti del liquidatore, nell'intervallo furono pagati circa 13 milioni di dollari, conti fiduciari alle scadenze. Questa è l'informazione ottenuta dal liquidatore.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Borgoglio.

BORGOGGIO. Rinuncio alle mie domande perché alcune di esse sono state già poste.

PATRIARCA. Le rivolgo una domanda, che non si attiene a tutti gli argomenti che sono stati trattati e reiterati nelle varie riunioni.

Mi ha fatto molta impressione, a un certo punto del suo discorso, quando lei, parlando dei conti in cambi, ha detto che era un conto pauroso, che poi si è risolto alquanto bene ma che si poteva risolvere in un disastro. Ora, c'è di fatto che gran parte delle attività delle banche di Sindona si è svolta in operazioni di cambi a termine che hanno dato luogo ad una serie di fatti che certamente hanno turbato ed hanno preoccupato il sistema finanziario internazionale: questo innanzitutto - vorrei domandare al dottor Carli - in assenza di strumenti legislativi idonei a regolamentare questo flusso così importante e così scatenante di rapporti tra varie istituzioni creditizie

italiane ed estere, anche perché attraverso queste operazioni su cambi, che erano
 bi, avendo delle controparti estere/della stessa proprietà di Sindona
 si potevano operare dei trasferimenti notevoli di valuta e di capita-
 le; non solo, ma si poteva anche, mi pare, beneficiare, attraverso que-
 ste operazioni di cambi a termine, di rimborsi da parte della Banca d'I-
 talia, che venivano effettuati senza il controllo che
 le operazioni di cambi a termine avvenissero tra banche della stessa
 proprietà, per cui

Fradd. XXXVIII/6

a me pare che da queste operazioni ha tratto vantaggio
 l'impero finanziario di Sindona. E poi, come è mai possibile,
 nell'attuale sistema italiano, che, addirittura, il Sindona, attra-
 verso queste operazioni, come risulta da una deposizione di Bordo-
 ni, poteva addirittura organizzare una grossa speculazione sulla li-
 ra attraverso, proprio, queste operazioni di cambio che
 doveva colpire in modo particolare, mi pare, il governatore della
 Banca d'Italia. Ora io mi domando come sia potuto avvenire tutto
 questo e se sono stati suggeriti e approntati strumenti legislativi
 per disciplinare questa materia molto controversa.

ESTERI 39/1

CARLI.

In primo luogo desidero attirare la sua attenzione sul fatto che
 l'attività in cambi è stata regolamentata con disposizioni che sta-
 bilivano che le posizioni dovevano essere equilibrate per gruppi
 di valute. Conseguentemente, se le banche avessero osservato le
 disposizioni non avrebbero dovuto assumere posizioni che nel lin-
 guaggio cambistico si chiamano *outright*. Quando le ispezioni ~~hanno~~ *valutarie*
~~hanno~~ *ma* accertato infrazioni di queste disposizioni sono stati
 levati anatemi attraverso la complessa procedura che mette capo
 alla commissione consultiva presso il Ministero del tesoro. Quindi,
 posizioni in cambi certamente possono produrre conseguenze gravi.
~~Il regolamento è stato~~ *La speculazione* posizioni equilibrate per gruppi di valu-
 ta. Successivamente sono stati introdotti ulteriori vincoli. Quando
 sono state constatate infrazioni sono state perseguite ai sensi delle
 norme di legge al tempo vigenti. In linea di fatto, questo comples-
 so di posizioni non si è risolto in perdite ingenti. Man a mano
 che si è avanzati attraverso il tempo la dimensione delle perdite
 si è andata restringendo. *La speculazione* *dunque* è stata orientata secondo
 questo principio: crisi petrolifera, economie europee colpite più
 duramente di quelle degli Stati Uniti, dunque, dollaro forte, valu-

62

te europee deboli. Su questo assunto sono state impostate queste operazioni. ^{Accusa} Tutti gli istituti, tutte le aziende di credito europee, grandi e piccole, sia quelle come la Hers ^{Bank} che sono state poste in liquidazione, sia altre, hanno perduto, ^{nel 1972} su questa impostazione, cioè, dollaro forte, valute europee deboli. Sotto un certo aspetto, i cambisti hanno anticipato i tempi di qualche anno.

Rispondendo alla sua domanda, la disciplina del commercio dei cambi è stata, e credo sia ancora, quella di ordinare che le posizioni siano operazioni chiuse, cioè, che non siano assunte posizioni outright, posizioni, cioè, tipicamente speculative.

PATRIARCA. Ma questo dopo Sindona?

CARLI. Credo che queste disposizioni siano indipendenti da Sindona. Se non ricordo male queste disposizioni risalgono al 1973. Non sono collegate con la vicenda Sindona.

PATRIARCA. Ma perchè era frequente questo gioco sui cambi?

CARLI. Come ho ricordato, le banche italiane amministrano posizioni dell'ordine di miliardi di dollari. La posizione in cambi a termine è una posizione che si lega con gli interessi della clientela; quindi, il nostro commercio internazionale, soprattutto in momenti nei quali incombono pericoli di ampie oscillazioni, riesce facilitato quanto più si articola un mercato dei cambi. Uno dei nostri obiettivi è stato quello, nel corso degli anni - io ho vissuto questa vicenda dall'inizio - di creare un mercato dei cambi a pronti, a termine, consentendo il massimo dell'economia e, nello stesso tempo, restringere l'area del rischio e, in questo intento, sono state poste norme che stabiliscono l'obbligo del pareggiamento per gruppi di valute, ^{totali, sia estero.} Attualmente, ad esempio, non esiste obbligo di pareggiamento della posizione sull'estero, la qual cosa produce, come conseguenza, che le banche italiane hanno una posizione debitoria netta sull'estero. Questo non implica che abbiano una posizione in rischio, perchè la contropartita è la posizione creditoria netta sull'interno. Il rischio di cambio è assunto, dagli importatori e dagli esportatori che si sono finanziati in valuta, di contro alla quale sta la valuta che le banche si sono procurate finanziandosi. Quindi, sotto l'aspetto del rischio bancario è una posizione equilibrata.

PATRIARCA. Nell'autunno del 1972, di questa operazione di 3 miliardi di dollari ^{contro lire italiane} lei ne aveva sentito parlare?

CARLI. Le operazioni delle quali io ho notizia sono quelle indicate nei rapporti degli ispettori. Anch'io ho letto nei giornali di grandi operazioni attraverso le quali ^{si} proponeva un obiettivo che mi pare non fosse di arricchimento nel campo dei cambi, ma quello di distruggere la mia persona. Non so esattamente come si leghino le due cose.

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori vuol porre una domanda su uno dei documenti.

TEODORI. Ascoltando ho notato come lei sottolinei, probabilmente a ragione, che uno dei motivi - in questo paese che non funziona - che la vicenda Sindona sia cresciuta come è cresciuta, è quello del ritardo dell'autorità giudiziaria. Mi pare, in questo senso, di non essere stata la magistratura sovraccarica, eccetera, eccetera. Almeno il senso, adesso non ricordo....

CARLI. Io ho constatato intervalli. Ovviamente, non ho espresso critiche...

TEODORI. Infatti, non volevo prestarle delle critiche. E' che tutti quanti ci domandiamo come mai, poi, le cose accertate ed emerse si siano tradotte così tardi in atti giudiziari, eccetera. Ora, riguardando un attimo i documenti, risulta che l'assegnazione all'autorità giudiziaria dell'accertamento ispettivo fatto tra il settembre 71 ed il marzo 72 alla Banca privata finanziaria, che è l'unica che dà

origine ad un procedimento penale, è stato fatto soltanto in data 26 febbraio 1973.

CARLI. Ho risposto in precedenza.

TEODORI. Lei ha risposto in precedenza per quanto riguarda la Banca unione. Qui, a me pare, ci sia una divaricazione fra le due banche.

CARLI. Ho risposto per la Banca privata finanziaria: poichè sono state individuate irregolarità ai sensi dell'articolo 36 della legge bancaria - ed ho dato lettura dell'articolo 38 -, poichè queste irregolarità sono tali che assumono, al fine dell'applicazione della sanzione penale, la dimostrazione dell'esistenza del legame diretto o indiretto, la Banca d'Italia ha inviato la denuncia all'autorità giudiziaria dopo aver acquisito, caso per caso, prove convincenti dell'esistenza del legame diretto ed indiretto; così convincenti da indurre il giudice ad applicare la sanzione della condanna a tre anni e sei mesi.

TEODORI. Comunque, sulla base di questa sequenza di date si può, senza dubbio rilevare che la magistratura sia stata abbastanza sollecita perchè emettere una sentenza nel giro di tre anni, in Italia,....E' stata molto sollecita a confronto di una non troppo sollecitudine - mi consenta questo commento - da parte della Banca d'Italia che impiega 11 mesi dal momento della risultanza ispettiva al momento della segnalazione.

CARLI. Mi sembra che lei si ostini a non seguire la mia risposta, onorevole Teodori, perchè questo intervallo è stato impiegato per acquisire caso per caso la documentazione comprovante il legame diretto e indiretto; proprio perchè l'esperienza dimostra che nella generalità dei casi la magistratura è riluttante ad applicare l'articolo 38. Il giudice, nel caso di specie, ha espresso il giudizio basandosi sulle prove del legame diretto e indiretto.

IOCCA 40/1

Ho ricordato che la dottrina considera questa disposizione una disposizione alla quale inerisce un largo margine di discrezionalità e, quindi, dubita dell'applicabilità della sanzione penale in questi casi. La banca in questo caso ha acquisito documentazione, abbastanza consistente, caso per caso.

TEODORI. Mi consenta di fare un commento, governatore, che la segnalazione probabilmente poteva avvenire un anno prima e poi successivamente la Banca d'Italia avrebbe potuto fornire quella documentazione analitica che ha invece ritardato la segnalazione, come mi pare sia accaduto per la Banca Unione, perchè l'itinerario della Banca Unione è un itinerario separato, cioè viene fatta subito la segnalazione all'autorità giudiziaria, che poi richiede, alla fine del 1973, il fascicolo analitico.

CARLI. Ma quando si tratta di articolo 38, proprio in presenza di un atteggiamento prudente della magistratura, la linea seguita allora, non so se seguita ancora, è stata di acquisire la documentazione, lavoro estremamente complesso. Il magistrato ha potuto condannare sol

tanto perché in possesso di quella documentazione.

IOCCA 40/3 2

PRESIDENTE. Io credo che a questo punto, se non vi sono obiezioni da parte dei colleghi, possiamo lasciare libero il teste.

(Il testimone, dottor Carli, esce dall'aula).

Carli

PRESIDENTE. A questo punto, dobbiamo stabilire le modalità del confronto di domani, nonché le domande che intendiamo porre. Tale confronto innanzi tutto non deve essere fatto in modo collettivo, ma deve essere fatto con due persone alla volta, e magari con la stessa persona più volte. Noi abbiamo quattro testimoni che abbiamo tratti tenuti per questo confronto, cioè Ventriglia, Barone, Puddu e Fignon. Mi pare che la questione più controversa tra di loro sia la consegna del documento. Quindi, prima c'è Barone-Puddu, perché Puddu dice che l'ha dato a Barone e Barone afferma di non averlo mai ricevuto. Poi anche Ventriglia vi entra in qualche modo, perché non conferma né esclude nessuna delle due ipotesi, mi pare, perché dice che egli - se non ricordo male - affermava che senza nemmeno alzare la testa avrebbe detto a Puddu di darlo all'ufficio esteri e non ha nemmeno nominato Barone, se non sbagliato. Quindi, in parte entra anche Ventriglia, per cui si potrebbe fare un confronto Barone-Puddu sulla consegna della busta.

IOCCA 40/3

RASTRELLI. Però Barone e Puddu non pongono alcun dubbio che Ventriglia sia estraneo a questo passaggio, cioè alla ^{traduzione} del documento.

PRESIDENTE. Sì, ma c'è un po' di difformità, perché, se non ricordo male, Puddu dice che Ventriglia gli disse: "Dalla a Barone"; mentre Ventriglia dice che affermò: "Dalla all'ufficio esteri", senza nominare precisamente Barone. Questa è una circostanza minore, comunque presenta una difformità.

AZZARO. Però, il confronto Barone-Puddu è stato fatto ampiamente dal giudice attraverso cinque interrogatori.

IOCCA 40/4

Signor presidente, credo che sia inutile fare il verbale stenografico di questa parte della seduta.

PRESIDENTE. Lo credo anch'io.

(La seduta termina alle 20,40).

VOLUME II

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 10,30.

ASSENZA I/1

PRESIDENTE. La riunione di questa mattina è diversa da quella di ieri sera che fu uno scambio non formale di idee, quella di oggi, invece, deve essere considerata normale per cui ne verrà redatto verbale stenografico in quanto dobbiamo stabilire orientamenti e principi inerenti alla individuazione dei nostri poteri. Se qualche collega fosse di opinione diversa, l'invito ad esprimerla.

AZZARO. Siamo d'accordo con l'impostazione da lei descritta.

PRESIDENTE. Resta, dunque, inteso che la seduta riveste carattere formale.

Ricordo ai colleghi che in una seduta precedente - se non erro, la penultima - noi abbiamo già affrontato la questione dei poteri della Commissione. Io proposi di stabilire che la Commissione ha, tra i suoi poteri, quello di procedere all'arresto provvisorio del testimone che ritenga reticente o falso, avvalendosi di una norma del codice di procedura penale che riguarda, appunto, il modo di raccolta delle prove; mentre esclusi che la Commissione potesse avere il potere di emettere un mandato di arresto o di cattura non provvisorio, ma definitivo, motivando tale esclusione, specificando che questo atto non è rivolto ad influenzare la persona affinché dica la verità, bensì a promuovere un'azione penale; potere che evidentemente non spetta al Parlamento. La Commissione accettò questa impostazione, e credo risulti dal verbale che venne fissato il potere della Commissione di procedere all'arresto provvisorio dei testimoni ritenuti falsi o reticenti e non altro. Nella prima ipotesi, naturalmente, proceduto all'arresto, se il testimone insiste nella versione data, ne viene di conseguenza logica, non giuridica, la denuncia all'autorità giudiziaria per falsa testimonianza, essendo abbastanza assurdo che la Commissione decida di procedere all'arresto provvisorio di una persona, e poi, se questi mantiene la propria posizione, tutto finisca lì. Evidentemente, non avendo noi il potere di trasformare questo arresto provvisorio in cattura, né di promuovere un'azione penale, non ci resta che decidere la denuncia all'autorità giudiziaria.

ASSENZA I/2

MACALUSO. La persona, intanto, rimane in stato di arresto?

PRESIDENTE. No, lo teniamo in stato di arresto per quel tempo che la legge permette, cioè poche ore o al più un giorno; poi, la denuncia all'autorità giudiziaria.

Su tutte queste questioni, e devo informare i colleghi per obiettività, esistono pareri differenti formulati e dagli uffici della Camera e da alcuni giuristi che sono stati interpellati. Gli uffici della Camera ritengono che, a differenza di quello che ho sin qui esposto, la Commissione avrebbe non solo il potere di arresto provvisorio, ma anche quello di emettere un mandato definitivo, considerando questo come uno strumento che rientra negli stessi scopi che la legge persegue con l'arresto provvisorio, cioè, di indurre la persona a dire il vero o, comunque, di utilizzare tutti gli strumenti che permettano di acquisire la verità.

Questo parere degli uffici, però, non è condiviso da alcuni giuristi interpellati i quali, per altro, non sono d'accordo tra loro, come non raramente accade nell'ambito di questioni di carattere giuridico. C'è un parere formulato dal professor Cuocolo il quale, se

non erro, è dell'opinione, interamente negativa, che la Commissione non abbia nè il potere di emettere mandati definitivi, nè provvisori. Nessun potere, cioè, anche se provvisoriamente, limitativo della libertà personale. C'è, poi, un parere del professor Pace, ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell'università di Firenze, il quale sostiene che la deposizione della persona non sia da configurarsi come testimonianza, ma come una collaborazione, una cooperazione all'esercizio di una funzione pubblica, e, quindi, la falsa testimonianza andrebbe configurata come una turbativa di un servizio pubblico, del funzionamento di una istituzione. Dico subito che questa è la tesi, per me, meno persuasiva perchè urta contro la disposizione esplicita della legge che attribuisce alla Commissione parlamentare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per giunta sopprimendo, come mi è stato fatto osservare, anche la clausola che la Costituzione ha definito e cioè, le limitazioni poste accanto ai poteri dell'autorità giudiziaria. A me pare davvero una cosa costruita in modo aereo il dire che la deposizione di una persona che, secondo la legge, avviene davanti a noi, avvalendoci noi dei poteri della autorità giudiziaria, debba poi configurarsi in modo interamente diverso da quello in cui si configura dinanzi all'autorità giudiziaria medesima.

Poi vi è un terzo parere, quello del professor Conso, ordinario di procedura penale all'università di Torino, il quale è dell'opinione che si può fare venire qui una persona che non risponda al nostro invito, facendola accompagnare dalla forza pubblica, ma che non avremmo il potere di procedere né ad arresti provvisori né ad arresti definitivi.

Come vedete - cosa non rara nell'interpretazione delle leggi e dell'ordinamento - abbiamo poca luce da questi pareri perchè ognuno di essi è diverso dall'altro e, quindi, nella difformità, ci toccherebbe adesso metterci a fare anche noi una discussione per vedere se siamo d'accordo con uno dei tre oppure con nessuno di essi. Allora, cerchiamo di dare la nostra interpretazione delle questioni. Mi pare che quella che precedentemente la Commissione aveva accolto vada riconfermata.

Vi è poi una seconda questione - che forse è più importante della questione generale - che riguarda un problema che già emerse allorché fu chiamato a deporre l'avvocato Barone. Quando gli posi la domanda come testimone, se i colleghi ricordano, Barone disse che era stato già processato ed assolto e non dico che fece proprio apertamente un'eccezione ma alluse al fatto che, essendo stato processato ed assolto per un fatto che era lo stesso di quello ^{sul quale} gli si chiedeva di deporre, non avrebbe potuto essere ascoltato come testimone.

MACALUSO. Era stato amnistiato.

PRESIDENTE. Sì; ma si trattava sempre di un processo che era stato chiuso con

un'assoluzione. A questa, non dico eccezione formale ma discreta allusione di Barone, replicai che, appunto, la sua assoluzione era derivata da un provvedimento di amnistia ed aggiunsi che la Commissione non era vincolata rigidamente a questo perché non avevamo il potere di condannare e quindi non veniva in discussione un problema di revisione sostanziale di un giudizio perché la sua assoluzione restava ferma e non è che si aprisse un nuovo procedimento; ma la Commissione, per raggiungere il suo scopo (quello stabilito dalla legge) era in diritto di ascoltarlo. Barone non fece eccezioni e noi lo abbiamo ascoltato. Però, a mio parere, la questione può rinascere, in termini un po' più impegnativi di come allora non fosse, nell'ipotesi che dopo i confronti la Commissione dovesse orientarsi verso la soluzione di procedere ad arresti provvisori e quindi, conseguentemente, a denuncia delle persone che fossero ritenute reticenti o testimoni falsi. In tal caso, la questione può rinascere in modo un po' più delicato per Barone. Allora, come ci troveremo? A procedere ad un arresto provvisorio per un fatto che giuridicamente si definisce in modo differente, perché Barone fu ^{processato} ed assolto per il reato di soppressione di documenti e non per il reato di falsa testimonianza. Però il fatto è lo stesso, cioè il fatto riguarda l'elenco dei 500 e sarebbe, a mio parere, giuridicamente non legittimo e comunque, dal lato dell'equità, non giusto, che dopo che il Barone ha subito un processo in cui, sia pure per amnistia, è stato assolto (ma l'amnistia estingue l'azione penale e, quindi, non può essere rimessa in discussione), si procedesse ad atti che portassero alla stessa conseguenza, cioè ad aprire un nuovo processo dal quale il Barone non potrebbe che essere immediatamente prosciolto perché sarebbe facile eccepire che vi è stata già una sentenza del giudice che lo ha assolto per quel fatto.

Quindi, la mia opinione personale - salvo parere contrario dei colleghi - è che, nell'ipotesi che la Commissione, in seguito al confronto, dovesse procedere a questa deliberazione, questa non si debba applicare all'avvocato Barone per le ragioni che ho detto.

Le altre sono questioni di opportunità e di valutazione, che non so se convenga esaminare ora, come forse sarebbe utile, oppure dopo che i confronti saranno avvenuti, quando la Commissione potrà disporre di tutti gli elementi.

Se posso esprimere una mia impressione personale, la mia impressione è che vi sono in queste testimonianze - e, credo, pressoché in tutte - una serie di elementi poco credibili. Il meno credibile a me è parso - devo dire francamente - Puddu, che dice delle cose che vanno contro l'elementare buon senso comune: cioè, una persona si rende conto, come lui si è reso conto, dell'importanza di avere tra le mani un testo tale da essere immediatamente presentato ai suoi superiori e portato al governatore della Banca d'Italia e, nello stesso tempo, non sa come lo ha avuto e dove lo ha avuto. Sono cose che, intendiamoci, possono anche essere vere, perché non escludo che una persona presa da mille preoccupazioni si sia dimenticata di questi particolari. Mi pare però poco vero-

Fradd. II/2

Fradd. II/3

simile e poco probabile, tenuto conto dell'importanza del documento, che, nel momento in cui uno, avendo avuto per le mani un documento che stima tanto importante, non si sia fissate nella testa le modalità del ricevimento di quel documento. Ma altre contraddizioni ed inverosimiglianze risultano nelle deposizioni di altri testimoni, direi nessuno escluso. C'è l'evidente contrasto, che non acciteremo o cercheremo di risolvere anche nel confronto che si farà mercoledì prossimo, sul tipo di rapporto fra/Banco di Roma e le banche di Sindona, sul quale abbiamo ascoltato versioni assolutamente discordanti, il che implica che qualcuno di quelli che hanno dato queste versioni non ci ha detto interamente come stavano le cose. Comunque, non voglio anticipare un giudizio che si dovrà fare a suo tempo.

Fradd. II/4

C'è, poi, un problema di ordine più generale. Se si accetta la tesi che la Commissione ha il potere di procedere semplicemente ad un arresto provvisorio e poi, eventualmente, denunciare alla autorità giudiziaria, il problema di opportunità che va valutato è questo: se, ricorrendo a questa forma abbastanza insolita - perché non vi sono precedenti di questo genere in tutte le Commissioni parlamentari, che sono state costituite nel corso della vita della Repubblica, in quanto non vi sono precedenti di arresti provvisori deliberati dalle Commissioni, anche in casi nei quali, come nel nostro, è abbastanza evidente o, se non evidente, appare abbastanza fondata l'idea di una responsabilità penale - vi siano delle particolari implicazioni. Se, infatti, la persona, sotto questa pressione, dice la verità abbiamo un risultato positivo; se non la dice, la nostra decisione, ai fini che ci si propone, diventa sterile perché ha solo il significato di mostrare - il che ha un valore politico di cui va tenuto conto - che la Commissione intende fare sul serio e non attendere, quasi mettendosi nelle mani delle persone che vengono ad ingannarci, come parrebbe se noi prendessimo atto che esse hanno detto/così e ci fermassimo a questo punto.

Fradd. II/5

MACALUSO. Abbiamo espletato tutti i mezzi.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque questi due aspetti del problema, che, naturalmente, implicano valutazioni che sono non giuridiche bensì politiche.

ASSENZA III/1

Se diamo ~~la~~ prevalenza al secondo, mi pare cosa molto importante in quanto rappresenta prova della volontà della Commissione di adoperare tutto quello che l'ordinamento pone a nostra disposizione per il raggiungimento della verità. Se, invece, pensiamo che a questo non si giungerà, abbiamo soltanto creato una ragione di turbamento senza riuscire nel nostro intento e, probabilmente, un inasprimento della polemica intorno a questo caso. Però, ripeto, questa è una valutazione di ordine politico che la Commissione dovrebbe prendere liberamente. Se posso esprimere un'opinione, direi che gioverebbe alla serietà dei nostri lavori se noi dimostrassimo di non aver lasciato nulla di intentato per venire a capo di una questione che, comunque la si ponga, è stata, e tuttora è, fonte di critiche e sfiducia nella classe politica, anche nell'ipotesi che la tesi, in sostanza espressa dal dottor Carli nella sua deposizione di ieri, fosse da accettarsi e, cioè, che non è vero affatto che esistano questi 500 depositanti politici e che è tutta una montatura e che, ancora, si tratta soltanto di insinuazione. Ripeto, anche in quest'ipotesi e forse soprattutto in quest'ipotesi, noi dovremmo dimostrare di aver tentato di fare tutto il possibile per sapere se questa cosa era vera oppure no. Naturalmente, mi rendo conto di tutti i problemi che questo può suscitare e rimetto, quindi, la faccenda alla decisione della Commissione.

In conclusione, desidero dire che non penso che si debba portare il discorso più in là di questo, perchè mi pare che le questioni che ho posto siano questioni di poteri e di carattere giuridico - e queste forse sono le più semplici da risolvere -; vi sono poi questioni di opportunità politica i cui termini sono quelli che, dal mio punto di vista, ho ritenuto di dover esporre, sui quali la Commissione, ora o successivamente, non potrà non pronunciarsi.

ASSENZA III/2

MACALUSO. Concordo perfettamente con quanto detto dal presidente e sono, quindi, dell'opinione che si debba seguire la procedura da questi suggerita. Vorrei sottolineare, dunque, soltanto una questione: è vero che il teste che, con più evidenza, è il dottor Puddu, per le ragioni testè esposte dal presidente stesso, ma è anche vero che il professor Ventriglia non è da meno. Non è da meno anche perchè, francamente, lui che aveva le maggiori responsabilità nella banca, che si è recato alla Banca d'Italia per conferire con il governatore, per consegnare eventualmente questo documento, per farne oggetto e motivo per la rottura del cosiddetto cordone sanitario che diventa motivo del verbale stesso, non è credibile che non abbia avuto cognizione del documento stesso. Questa posizione è ancora meno verosimile di quella del Puddu. Ripeto, che il professor Ventriglia vada ad una riunione dal governatore, possibilmente per consegnargli questo documento, lo stesso Carli ha detto che fu fatto questo tentativo, questo documento diventa oggetto del verbale della discussione per rompere il cordone sanitario per questa parte e, nonostante tutto questo, che lui non abbia guardato, non abbia preso in considerazione la carta che era, diciamo così, oggetto della visita stessa alla Banca d'Italia; che tutto ciò sia possibile francamente...

PATRIARCA. Ma risulta che ha dato una scorsa al documento!

ASSENZA III/3

- MACALUSO. Lascia perdere la scorsa, è proprio alla scorsa che io non credo!
- PRESIDENTE. Cerchiamo di condurre una discussione ordinata, data la delicatezza dell'argomento.
- MACALUSO. Se io vado ad incontrarmi con il governatore e l'oggetto della discussione è l'apertura del cordone sanitario per questa parte, che io non pigli cognizione di un documento che un mio dipendente ha e che portiamo insieme, questo mi sembra, francamente, inverosimile.
- PATRIARCA. E' un elenco di nomi e di cifre: non ci vuole poi tutto questo approfondimento!
- MACALUSO. Certo, non ci voleva approfondimento ma che si rendesse conto e guardasse di che cosa si trattava e lui ha detto che non si è reso conto di quello che c'era: non ricorda nulla! E questo vuol dire che non l'ha nemmeno guardato.
- PATRIARCA. Mi pare esagerato da parte del senatore Macaluso attribuire a Ventriglia una responsabilità per non avere approfondito un documento puramente contabile che non andava certamente ^{approfondito}. Una volta conosciuta l'indole del documento, Ventriglia ha detto: "andiamo da Carli". L'indole soltanto andava conosciuta e non andava fatto un approfondimento delle cifre.
- MACALUSO. Non ho parlato di cifre.
- PATRIARCA. Dell'approfondimento del riferimento alle cifre, dei nomi dei 500, non mi pare che allora vi fosse bisogno, che vi fosse una tale esigenza. C'era solamente il dato che esistevano questi nominativi relativi ad un conto su una banca svizzera.
- TEODORI. Il mio intervento sarà molto breve perchè non credo che questo sia il momento per aprire in Commissione dei discorsi molto complessi che rischiano di farci perdere il filo. Concordo, nella sostanza e e nella forma, con le cose che ci ha prospettato il presidente. Quanto al merito, desidero dire che ^{sono} ~~siano~~ importanti soprattutto le considerazioni relative all'opportunità politica; e, quando dico opportunità politica, intendo riferirmi al senso complessivo dell'attività di questa Commissione che, naturalmente, non deve procedere come un tribunale del popolo: lungi da me il ritenere cose di questo genere! Quindi, essa deve procedere con tutte le garanzie possibili ed immaginabili, ma sono soprattutto i problemi e le implicazioni di opportunità politica a richiedere oggi a noi di essere pronti a compiere quegli atti che, probabilmente, non hanno neanche precedenti nella storia delle Commissioni di indagine ma che danno un senso alla Commissione stessa. Non dimentichiamo che noi, ormai, lavoriamo da tre mesi, lavoriamo intensamente, alcuni di noi si sono sobbarcati dell'esame di migliaia e migliaia di documenti, di ore ed ore di audizioni, e mi pare che la sensazione complessiva, non di alcune parti particolari, ma generale, sia che molti testi, in particolare i testi del Banco di Roma ^{abbiano} ~~hanno~~, complessivamente, tenuto un atteggiamento a dir poco di reticenza, volto a nascondere una parte di verità alla Commissione.
- Credo che di fronte a questo noi si debba cercare di mettere in atto, per la nostra stessa credibilità di fronte al Parlamento e di fronte al paese, tutti gli strumenti di cui possiamo disporre; ripeto, con tutte le garanzie possibili ed immaginabili.
- Nel merito io concordo sul fatto che, almeno dalle risultanze sin ora acquisite e come mia opinione personale, vi sia da par-

ASSENZA III/4

te del dottor Puddu, da parte del professor Ventriglia ed ancora da parte dell'avvocato Barone, una serie di zone di reticenza o di contraddizioni: è inutile ricordare i vari punti che saranno oggetto, in particolare, dei confronti.

ASSEMBLEA III/5

dobbiamo
Quindi, credo che/essere pronti anche praticamente e concretamente ad individuare uno scenario, per mercoledì prossimo, in cui si possa procedere al fermo dei due - perché anche qui concordo sulla tesi che la posizione dell'avvocato Barone sia quella che, in termini giuridici, non ci consente di prendere dei provvedimenti per i quali vi è stata già una sentenza, anche se di amnistia - e direi di più: che la Commissione ha il dovere di fare questo, perché se la Commissione non facesse questo, in una certa misura darebbe un avallo e interno alla Commissione e rispetto al Parlamento e rispetto all'opinione pubblica (non dobbiamo dimenticare le aspettative dell'opinione pubblica perché, in fondo, queste sono vicende che per anni sono state oggetto di dibattito nei giornali e nell'opinione pubblica a proposito di fughe di voci e di insinuazioni). Quindi, dobbiamo essere pronti a dimostrare che facciamo tutto il possibile e che fra questo possibile vi sono sicuramente dei provvedimenti di fermo, ripeto, nei confronti di due se non di tre (cosa che mi pare impossibile) amministratori del Banco di Roma, essendo molte chiare - anche per dichiarazioni esplicite di più parti di questa Commissione - le contraddizioni che sono emerse non soltanto in Puddu ma anche in Ventriglia, non ultima delle quali - qui vorrei richiamare ancora all'attenzione della Commissione - il telegramma di ieri. La copia del telex che ci è arrivata ieri sera è una cosa di particolare importanza e gravità perché improvvisamente scopriamo, con un documento ufficiale, che c'è stato un provvedimento, un ordine contrario a quello che è stato affermato ripetutamente in questa Commissione. Probabilmente, ieri sera, nel corso dell'audizione di Carli, non abbiamo sufficientemente valutato il peso della copia del telex che ci è stata consegnata; ma quello è un elemento chiarissimo, che dimostra come più di uno, anche rispetto a questo, di fronte a questa Commissione non abbia detto la verità o abbia cercato, per lo meno, di oscurarla.

Fradd. IV/1

Quindi, ripeto, sono d'accordo sulla procedure proposte dal Presidente e direi che stamattina la Commissione dovrebbe soprattutto occuparsi di vedere concretamente come si può svolgere la seduta di mercoledì prossimo, che può implicare - ovviamente nel caso di decisione della Commissione - quegli atti dei quali si è discusso.

Fradd. IV/2

D'ALEMA. Vorrei dire con molta chiarezza una cosa: che l'obiettivo nostro non può essere quello dell'arresto, ovviamente. Noi, se possiamo farne a meno, dobbiamo farne a meno, anche per un motivo che dico in modo molto esplicito: che se possiamo evitarlo, nel senso che questi signori verranno qui a dirci cose decenti, credo che sia un vantaggio per la Commissione perché possiamo instaurare - fra di noi, parliamoci chiaro - il massimo di intesa che ha come obiettivo quello di esaltare la funzione del Parlamento affinché si dica che il Parlamento ha fatto il suo dovere, ha ricercato la verità, ha trovato per lo meno pezzi di verità. L'opinione pubblica, io credo, dovrà tenere conto di questo fatto come - voglio sottolinearlo - si deve tenere conto che la nostra Commissione è quella che meno "sbava" fuori, sulla stampa,

e questo è un fatto molto positivo che dà il senso della serietà del lavoro di una Commissione parlamentare.

Quindi, vorrei dire ai colleghi e specialmente ai colleghi di certe parti - e non credo di non essere obiettivo - che il nostro scopo non è quello di procedere al fermo; però, se è necessario, dobbiamo procedere al fermo - su questo non ci sono dubbi - per serietà, come ammonimento ai futuri testi e soprattutto nel tentativo di ottenere, dopo il fermo, una deposizione decente da parte di questi testimoni.

A parte alcune valutazioni di carattere giuridico che farà il collega Onorato - così come egli mi ha detto - penso di essere d'accordo con il Presidente e con l'onorevole Macaluso. L'impostazione data dal Presidente mi pare - per quello che io capisco - assolutamente corretta, altrimenti potremmo chiudere bottega. Se, infatti, una Commissione d'inchiesta che ha poteri giudiziari non può neanche fare questo per perseguire il suo obiettivo, davvero penso che si facciano le commissioni d'inchiesta senza sapere perché. Quindi, condivido il giudizio chiaramente negativo nei confronti, per esempio, dell'opinione data dal professor Pace.

Per quanto riguarda la sostanza, credo che siamo tutti d'accordo - e i colleghi lo hanno dichiarato con molta onestà (devo darne atto anche all'onorevole Azzaro) - che ci siamo trovati di fronte a persone che non ci hanno voluto dire la verità: su questo non ci sono dubbi e vorrei che la Commissione su questo fosse d'accordo, perché non vi sono dubbi. Ho sentito colleghi i quali hanno detto onestamente - tutti lo abbiamo detto - che questi, insomma, ci prendono in giro; e in questo vi è, credo, un sentimento ed un orientamento unanime da parte dei colleghi, i quali, me ne rendo conto, si porranno dei problemi, come me ne pongo io, onestamente, perché vorrei che la Commissione concludesse con unità intorno ad un documento che veramente facesse il punto in modo serio ed autorevole sulla questione dell'affare Sindona.

Quindi, che il Puddu abbia avuto il documento lo ha detto lui stesso; e pertanto c'è poco da fare: egli ha avuto il documento. Finalmente sappiamo - finalmente? Ma lo sapevamo! - che uno...

PRESIDENTE. A meno che non si debba ammettere il peggio e cioè che l'abbia costruito lui o qualcuno, perché l'altra ipotesi è questa.

Fradd. IV/3

Fradd. IV/4

D'ALEMA. Questo è il punto fermo: che Puddu è colui che ha il documento, è quello a cui arriva il documento ed è quello che va da Ventriglia e gli porta il documento. Su questo non ci sono dubbi.

Fradd. IV/5

Inoltre, il Puddu è colui che dice - insisto a dirlo e l'onorevole Azzaro me ne ha dato atto; comunque, cerchiamolo nei documenti - che non ricorda ma che però di fronte a Ventriglia, in quel momento, ricordava e glielo disse. E non vi è persona che abbia un minimo di buon senso che non possa, che non debba pensare che Ventriglia gli chieda subito, di fronte ad un documento di cui ^{lui} valuta la gravità perché dice di portarlo subito a Carli, chi glielo abbia dato. Accidenti! Ma un banchiere che può sospettare che glielo abbia dato la Finabank violando il segreto bancario, che ha rilevanza penale, un banchiere che, quindi, si rende conto non gli chiede chi glielo ha dato?! E' impossibile che non l'abbia chiesto, salvo a dare un giudizio nei confronti del professor Ventriglia che nessuno di noi è tenuto a dare perché conosciamo che è persona intelligente ed abile.

CARANDINI. Potrebbe non averlo chiesto perché lo sapeva già.

D'ALEMA. Questo viene a rafforzare il mio ragionamento.

Che Ventriglia abbia portato il documento a Carli non ci sono dubbi. Che Carli lo abbia letto ho dei dubbi. Voglio dire che Carli dice di no; ma mi riesce difficile... Posso pensarlo io - chiedo scusa ai colleghi - che qualcun altro gli avrà detto: "Guarda, Carli, che qui si tratta di questa storia". Ma queste sono mie cose, che non hanno nessun valore.

Posso anche capire che Carli non lo abbia voluto vedere, in quel momento, in una sede ufficiale. Ma ho dei dubbi che Carli non ne abbia avuto notizia e glielo ho detto, ieri, con molta onestà.

Fradd. IV/6

C'è poco da ^{fare} onorevoli colleghi! Questa è la verità.

L'onorevole Azzaro, in extremis, con un ragionamento che mi ha colpito perché non capivo bene a che cosa mirasse, ma con una serietà che io voglio qui apprezzare, dice a Ventriglia: "Ma io capisco che voi tacciate, perché la Finabank, commettendo un reato, vi ha pregato di tacere". Questo è un discorso che ho molto apprezzato da parte dell'onorevole Azzaro, il quale dice: "Ventriglia, renditi conto che non puoi andare avanti con questi ragionamenti. Scegli una strada più ragionevole". Ed è una posizione, quella di Azzaro, molto apprezzabile.

Sulla questione di Barone, anch'io penso che il Presidente abbia ragione, a parte il fatto che, personalmente, avrei anche un motivo umanitario. Costui è già stato in carcere; e non lo dico come Guidi, il quale dice prima che gli è morto il figlio, dopo di che gli scaraventa un bidone di pece addosso; ma, da un punto di vista umano e, credo, anche dal punto di vista giuridico non dobbiamo procedere nei suoi confronti.

Non voglio andare avanti per dire che altre cose sono oscure, anche da parte di Carli; ma, per concludere, voglio sollevare un problema.

ASSENZA V/1

Prego vivamente il presidente - e non si tratta di una critica che gli rivolgo ma solo di un problema che io stesso mi sono posto - che di fronte ad atteggiamenti come quello assunto ^{ieri} dal governatore, di cui anch'io, collega Azzaro, apprezzo il lavoro fatto nel 1972 (non era comunque questa la sede per esaltarlo: conosciamo Carli e le sue capacità e, per quello che mi concerne, anche le sue omissioni e le sue responsabilità, in particolare, sempre dal mio punto di vista, anche per quel che riguarda l'affare Sindona) che viene qui e parla della classe politica la quale avrebbe la responsabilità di aver gonfiato quello che lui sostanzialmente definisce "un pallone", si assuma un atteggiamento più duro. Sia chiaro che io personalmente, non so il collega Macaluso ed altri colleghi, non sapevo neanche chi fosse Sindona; e lo dico con molta sincerità. Ma chi sapeva era Carli, che aveva letto le relazioni dei suoi ispettori, io non le avevo lette quelle relazioni; ed è Carli che denuncia il Sindona; ed è Carli che lo denuncia due volte; ed è Carli che continua ad avere relazioni con questo signore, come fosse un banchiere stimato ed onesto. Scusate: perchè la classe politica? Ma io sono convinto che neanche Azzaro sapesse, anche se in ambienti vaticani e in ambienti della democrazia cristiana, Sindona, com'è noto a tutti, era conosciuto e, successivamente, da questi ambienti ha avuto anche dei complimenti e degli elogi: qualche volta clamorosi, come è accaduto negli Stati Uniti d'America. Io sono convinto che molti colleghi della democrazia cristiana non sapessero chi fosse Sindona: e perchè dobbiamo accettare una cosa di questo genere da parte di Carli?

A parte certe battute quali: sono soliti i parlamentari offendere i cittadini.

ASSENZA V/2

ONORATO. Ha detto: possono impunemente offendere.

D'ALEMA. Possono impunemente offendere. Ma scherziamo! Dico, onorevole presidente, che non possiamo tollerare qui dentro atteggiamenti come quelli assunti dal professor Carli.

PRESIDENTE. Devo riconoscere che mi sono trovato in difficoltà per questa ragione: essendo stato critico in passato e anche nel breve periodo in cui fui al Governo della politica che Carli interpretava, mi sentivo in difficoltà, quasi come se approfittassi del momento in cui per gentilezza ^{di colleghi} sono stato investito di questa carica, di richiamarlo. Ho, comunque, avvertito quel paio di punti inaccettabili, ma non ho replicato per questa ragione, della quale vi prego, naturalmente di tener conto. Mi sembrava quasi di profittare del fatto di tenere la presidenza di questa Commissione per ammonirlo mentre lui rispondeva come testimone: ciò non significa che io pensi che si possano accettare giudizi quali quelli dati da lui; e anche a differenza di quello che, legittimamente, pensa il collega Azzaro che gli ha rivolto un elogio, io sono molto dubbioso che gli si possano rivolgere elogi anche per quel che riguarda la politica monetaria. Comunque, si tratta di una questione del tutto estranea ai nostri temi, ed in ogni caso opinabile.

D'ALEMA. Per carità, mi sono rivolto al collega Azzaro perchè, dopo gli insulti che lui ci ha rivolto, fargli un complimento mi è sembrato un po' eccessivo. Comunque, il problema che io sollevo è questo: che il teste ha sostenuto una tesi; e una tesi attorno alla quale noi lavoriamo e lui, con molta tranquillità, dice: "voi non avete fatto determinate leggi e da qui esce Sindona". Ma questa è una tesi; men-

tre noi, che siamo consapevoli di quelle carenze legislative, abbiamo ammesso, con il nostro primitivo progetto legge che esistono problemi di questa natura. Su questo non vi sono dubbi; comunque, non voglio entrare in una polemica di questo genere e, in ogni caso, il Carli non era lo ultimo arrivato: ed ha tirato fuori la storia della Consob e lei sa, collega Azaaro, che sulla storia della Consob si potrebbero dire molte cose. Per carità, io sono ben convinto, ma lui non può sostenere che l'affare Sindona esca fuori da carenze legislative. Perché è questo quello che lui ha sostenuto; posso capire che carenze legislative possano favorire cose così gravi come quelle che sono accadute nel nostro paese e di cui Sindona è il massimo protagonista.

ASSENZA 5/3

ONORATO. Avevo chiesto la parola, però essendo d'accordo con l'impostazione data al problema dal presidente, in apertura di seduta, preferirei intervenire successivamente nel caso in cui tale impostazione non venisse accettata.

CASINI. Vorrei affrontare la questione dal punto di vista giuridico perché le norme di procedura sono forme ed evidentemente il discorso sul loro significato è prioritario rispetto a quello di contenuto. Pertanto, mantenendomi del tutto asettico rispetto alle questioni di sostanza, che non possono essere mischiate con quelle di forma, vorrei svolgere queste osservazioni: c'è un problema di carattere generale rispetto ai nostri poteri riguardanti i testimoni ed un altro di tipo particolare riguardante quei testimoni che sono stati prosciolti in istruttoria da imputazioni che potrebbero essere connesse con le indagini che stiamo svolgendo.

Diciamo subito che la Commissione, da quanto risulta dalla stessa legge istitutiva, dispone degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ed è chiaro che ne dispone nei limiti previsti per quest'ultima. Per la verità, il testo della legge parla solo di poteri e non anche di limiti; però, è ovvio che i poteri ci sono in quanto li ha la autorità giudiziaria e quindi implicitamente si richiamano anche i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

ASSENZA 5/4

PRESIDENTE. Condivido quest'opinione, però devo dire che esistono interpretazioni diverse. Il fatto che la legge istitutiva della nostra Commissione e credo anche quella istitutiva della Commissione d'inchiesta sul caso Moro, non abbia ripreso il termine costituzionale "limitazioni", viene inteso da alcuni come una volontaria omissione per dare alla Commissione più poteri di quanto normalmente non se ne diano. Comunque, personalmente non condivido tale impostazione e sono d'accordo con la tesi esposta dal collega Casini perché non si può cambiare la Costituzione.

CASINI. Direi, però, che vi è un argomento di carattere implicito, perché la legge istitutiva, se non erro all'articolo 4, stabilisce una disciplina particolare per quanto riguarda alcune categorie di possibili testi (segreto d'ufficio e segreto bancario ed anche, se non sbaglio, il segreto di Stato) che esaminate esattamente, in definitiva, sono norme che, più o meno, richiamano quelle del codice di procedura penale. Infatti, il segreto bancario, com'è noto, non è opponibile al magistrato e, per quel che riguarda il segreto di Stato, sono ripetute le norme

della legge. Se mai, da questo si può ricavare una indicazione per la soluzione di un possibile successivo problema, cioè ^a quali norme relative all'assunzione dei testimoni e riguardanti l'autorità giudiziaria: si fa richiamo, perchè l'autorità giudiziaria non è solo penale: vi è la giurisdizione amministrativa e quella civile. Questa, quindi, può rappresentare un'indicazione per dire che il riferimento - come, del resto è sempre avvenuto per le precedenti Commissioni d'inchiesta - è all'autorità giudiziaria penale.

Questo problema non è certo nuovo: mi sono permesso di documentarmi anche con l'aiuto dell'ufficio studi della Camera - questo materiale è a disposizione dei colleghi ove ritenessero opportuno esaminarlo - ed ho avuto modo di constatare che esso è già stato affrontato nella sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975; in tale sentenza si sostiene che, in presenza di esami testimoniali che andavano fatti oltre i limiti previsti dalla procedura penale, essi potevano essere svolti, in quanto non erano veri e propri esami testimoniali, ma libere informazioni e questo è il normale sistema con cui si svolgono le inchieste. Ho chiesto all'ufficio studi della Camera di fornirmi anche i precedenti e, in particolare, questo dato di fatto: cioè, che i limiti ^{limiti} ~~limiti~~ previsti per l'autorità giudiziaria possono essere superati, quando si addiuvano ad una spontanea collaborazione, risulta espressamente dalla relazione della Commissione antimafia del 31 maggio 1972, pagina 59. In essa si dice che devono essere rispettati i limiti, ma che, se il cittadino viene sentito come se desse una normale dichiarazione, possono essere superati. Infatti, in quella sede (ricordo che ero pubblico ministero in processi connessi per i quali sorsero questioni relative a ~~abbine~~ ^{abbine}, per cui chiesi gli atti alla Commissione antimafia) furono interrogati Coppola, Mangano, Spagnolo, e compagnia bella. Il riferimento ai limiti per quanto riguarda in particolare i testimoni è nel testo costituzionale, perchè l'articolo 82 recita: "procede agli esami". Il riferimento è, quindi, evidentemente specifico.

Pradd. VI/1

Il problema preliminare è di vedere quali norme riguardano l'autorità giudiziaria, perché c'è la materia civile, quella penale e quella amministrativa. Qui l'orientamento sembra essere quello penale. In particolare - è un precedente - la Commissione Sifar ha fatto riferimento - dato che si tratta di indagini e di acquisizione di prove - all'istruttoria penale. Probabilmente, secondo me, questo non è necessario perché le istruttorie si fanno anche nel dibattimento. Per esempio, tra il giuramento ed il non giuramento, abbiamo scelto il non giuramento, il che potrebbe far pensare al riferimento all'istruttoria. Però, di per sé, la legge consentirebbe anche di fare riferimento alle norme dibattimentali.

Qui, naturalmente, cominciamo ad entrare nel vivo del problema. Ho sentito il riassunto dei pareri dei ^{tre} giuristi che il Presidente ha indicato e trovo che essi non siano discordi nel valutare giuridicamente le conseguenze dell'eventuale falsa o reticente testimonianza perché tutti e tre escludono che si possa procedere all'arresto provvisorio e, quindi, alla cattura definitiva/ (così ho capito). C'è, se mai, divergenza sull'esistenza di possibilità coattive nei confronti del teste che non si presenti; e su questo non avrei dubbi perché, tra l'altro, questi poteri coattivi sono previsti in tutte le tre branche nelle quali si può svolgere la giurisdizione/ (quella civile, quella penale e quella amministrativa) e riguardano, appunto, il modo di avere la presenza del testimone. Quindi, su questo non avrei dubbi. Chiederei al riguardo anche una precisazione, perché, nel rileggere i verbali precedenti della Commissione, ne ho trovato uno solo che affronta la questione: quello del 22 febbraio 1980, relativo alla decisione di non imporre l'obbligo del giuramento e di far uso dei poteri coattivi di accompagnamento e, per quanto riguarda le dichiarazioni false e reticenti rese in sede di testimonianza formale, di dar luogo all'obbligo per la Commissione di comunicare all'autorità giudiziaria competente la relativa notizia di reato; sul che non ho alcuna perplessità che si debba fare, salvo precisare - il che non si presisa in questo verbale - di quale reato si tratti, perché, per esempio, la stessa Commissione sul Sifar ha ritenuto che non fosse configurabile - poi vedremo perché - il delitto di falsa testimonianza, ma, se mai, altri e diversi reati (quello di cui all'articolo 650 o, mi pare, allo articolo 266, cioè turbativa di pubblico servizio e rifiuto di adempiere ad obblighi imposti per dovere di giustizia). Non trovo, però, che si sia risolto - se ho visto bene e se non mi è sfuggita qualche cosa - il problema riguardante quel che succede dopo, cioè i poteri successivi.

Pradd. VI/2

Esaminiamo il primo dei problemi, cioè non quello dell'ammissibilità di un teste in base all'articolo 348 del codice di procedura penale (cioè quando vi sia una precedente sentenza assolutoria ed istruttoria, come è nel caso del Barone), bensì quello di carattere generale.

A me non sembra di poco momento tale problema, perché siamo in materia penale e, quindi, in materia di stretta legalità, garantita costituzionalmente e garantita dall'articolo 1 del codice penale (principio fondamentale di civiltà) in cui non è neppure possibile l'applicazione analogica, come tutti sanno, cioè non è possibile estendere ana-

logicamente le norme penali. E allora qui il problema che dobbiamo risolvere - intendo solo proporre i problemi fondamentali e sto ripetendo quello che ha detto la Commissione Sifar, a pagina : : 149 della relazione, - è il seguente: l'articolo 372 del codice penale, che prevede la falsa testimonianza, dice che chiunque, deponendo come testimone - ma non basta deporre come testimone - innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso ovvero nega il vero... eccetera. Quindi, la qualità di autorità giudiziaria di chi procede all'esame testimoniale è certamente uno dei presupposti per la configurazione del reato, non c'è dubbio. Pertanto, dobbiamo preliminarmente decidere non se abbiamo o non i poteri dell'autorità giudiziaria ma se siamo o non autorità giudiziaria. Questo è il punto decisivo.

Fradd. VI/3

PRESIDENTE. Questo è fuori discussione.

CASINI. Tanto è fuori discussione che noi stessi, nel dibattito finora svolto, abbiamo detto che, se mai, potremo avere il potere provvisorio di arresto ma non quello dell'ordine di cattura, perché non siamo autorità giudiziario. Abbiamo anche detto, più volte, alle persone da noi sentite di non preoccuparsi perché non sta a noi di elevare imputazioni perché non siamo autorità giudiziaria. Quindi, mi pare che sicuramente non siamo autorità giudiziaria; dal che deriva che la configurabilità della falsa testimonianza - voglio stare sul prudente - sia per lo meno dubbia. Secondo me è sicuro che non c'è, ma, nell'ipotesi che mantenessimo un diverso avviso, sarebbe la prima volta che si verifica una... Voglio dire: lasciamolo decidere al giudice ordinario - nessuno vuole impedire il rapporto al giudice ordinario, anzi io seriamente lo caldeggio nei casi nei quali lo ritenessimo opportuno - se ricorra questo reato oppure un altro diverso reato, come suggerisce la Commissione sul Sifar. A me pare però, francamente, che questo sia un argomento difficilmente superabile: quello che nasce, appunto, dalla lettera dell'articolo 372.

Fradd. VI/4

Ciò posto, in ordine ai poteri coercitivi rispetto al testimone, ho già detto che per quanto riguarda il "prima", cioè l'uso di poteri coattivi per farlo venire a testimoniare, non vi sono dubbi perché tali poteri sono previsti non solo dalle norme processuali penali ma anche da quelle civili ed amministrative e non riguardano le conseguenze del reato di falsa testimonianza. Viceversa, per quanto riguarda l'ipotesi di reticente o falsa testimonianza, le norme che sono in questione sono quelle dell'articolo 359 del codice di procedura penale e di un altro articolo, di cui non ricordo il numero, che riguarda il dibattimento ma che qui non viene in questione. L'articolo 359 del codice di procedura penale recita: "Il testimone che rifiuta di deporre senza legittimo motivo o se vi è fondato motivo di ritenere che egli abbia affermato il falso o negato il vero ovvero taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è esaminato, il giudice può nuovamente ammonirlo circa la responsabilità penale alla quale si espone, e ordinare che sia trattenuto in arresto provvisorio /

fino a che venga richiamato, nello stesso giorno o nel giorno immediatamente successivo. Se il giudice non ritiene di provvedere in tal modo, ovvero se il testimone richiamato persiste nel rifiuto, nella falsità o nella reticenza, il giudice emette anche di ufficio mandato di arresto e fa compilare processo verbale, che viene trasmesso al pubblico ministero per il relativo procedimento penale.

Anche se non è stato emesso il mandato d'arresto o compilato il processo verbale, il pubblico ministero può esercitare l'azione penale.

Se il testimone, prima che l'istruzione sia chiusa, ritratta il falso e manifesta il vero nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, il giudice, sentito il pubblico ministero, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perché l'imputato non è punibile".

Quindi, l'emissione dell'ordine definitivo di cattura - qui si parla di arresto perché il giudice potrebbe non essere competente - è obbligato, una volta che, tentato l'arresto provvisorio, resta la reticenza; il che dimostra in modo del tutto evidente che l'arresto provvisorio è uno strumento che nasce dalla falsa testimonianza, che è preordinato agli ulteriori provvedimenti restrittivi e che suppone, quindi, la falsa testimonianza.

Pertanto, a me per lo meno, pare dubbio - chiedo che su questo vi sia un ulteriore momento di riflessione - che sia possibile persino l'arresto provvisorio in via generale nei confronti del teste reticente o mendace.

C'è un'altra questione da dire, che ha due aspetti: uno di livello costituzionale ed uno di livello pratico. Dal punto di vista costituzionale, la restrizione della libertà del cittadino, come è noto, è disciplinata dall'articolo 13 della Costituzione, che stabilisce che non può essere ristretta e limitata la libertà del cittadino se non per provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, salve le eccezioni - delle quali nei prossimi giorni discuteremo in Assemblea alla Camera - riguardanti il fermo di polizia, in cui l'autorità di pubblica sicurezza ha particolari poteri cautelari, sempre sottoposta al controllo dell'autorità giudiziaria. Questo è un altro versante, sotto il quale dobbiamo domandarci se, non essendo autorità giudiziaria, abbiamo questo potere di limitare la libertà personale del cittadino. Dal punto di vista pratico, qui sento affermare...

MACALUSO. Cosa significa, allora, "poteri dell'autorità giudiziaria"? Lei dice che non siamo autorità giudiziaria; la legge dice che abbiamo poteri dell'autorità giudiziaria. Ma in che cosa si estrinseca questo potere?

Cercherò di rispondere portando al limite il ragionamento.

DINI VII/1

Certamente noi non abbiamo il potere che ha l'autorità giudiziaria di emettere una sentenza penale di condanna; certamente non abbiamo il potere di formulare un capo di imputazione. I nostri poteri sono quelli proporzionati al fine specifico della nostra natura che è quella di indagare, non a fini penali, ma a fini di accertamento politico ed amministrativo, sulla verità dei fatti.

E' ovvio che nel quadro di questi poteri rientra la possibilità di fare esami e di costringere a fare esami. Il problema è se l'arresto provvisorio, previsto dall'articolo 359, faccia parte di questo tipo di poteri oppure no.

Il mio dubbio è che l'arresto provvisorio sia anch'esso una restrizione della libertà collegato direttamente con il presupposto di una falsa testimonianza che non può - e questa tesi mi sembra insuperabile - essere commesso innanzi a noi e preordinato al successivo provvedimento di restrizione definitiva della libertà.

PRESIDENTE. Se noi accettiamo l'interpretazione che la falsa testimonianza non si commette nelle testimonianze rese alla Commissione, allora anche la norma generale che abbiamo introdotto di avere deposizioni sia a titolo di testimonianza che come libere audizioni è errata. Infatti si tratterebbe di testimonianze senza sanzione, quindi inesistenti e non garantite: testimonianza vuol dire che se si dice il falso si incorre in determinate sanzioni.

L'estensione non è analogica, ma deriva dalla norma costituzionale che, attribuendo alla Commissione parlamentare i poteri dell'autorità giudiziaria, ha il fine di conferire ad essa il potere di ricevere una testimonianza; donde la conseguenza della applicabilità delle norme sulla falsa testimonianza, salvo quelle che implicano l'esercizio dell'azione penale e la condanna, perchè altrimenti verrebbe cancellato il principio della divisione dei poteri. Pertanto, limitandosi al fatto testimonianza, se si accetta che la Commissione ai sensi della Costituzione, riceve una testimonianza, mi pare che la conseguenza logica è che il falso si configura come falsa testimonianza. Questa è anche l'opinione degli uffici della Camera che riconoscono tuttavia trattarsi di una questione discutibile.

DINI VII/2

CASINI. Vorrei dirlo con chiarezza. In certi momenti la qualità mia e del collega Onorato ha giocato un ruolo nella Commissione, quindi non è che propongo queste riflessioni in forma radicale.

Forse politicamente sarebbe inopportuno, ma se Teodori parlava di opportunità politica, devo dire che nel mio abito mentale il rispetto della legge fa parte dell'opportunità politica.

Per replicare alle argomentazioni del presidente, devo dire che la testimonianza non è prevista soltanto di fronte alla autorità giudiziaria; anche organi amministrativi non giudiziari possono raccogliere testimonianze.

PRESIDENTE. Quali?

CASINI. ^{Sono} Ci sono molti organi amministrativi che conducono inchieste; ci sono commissioni di inchiesta, commissioni tributarie, arbitrati.

DINI VII/3

Il problema è il superamento dell'articolo 372: come si fa a dire che è autorità giudiziaria una Commissione di inchiesta.

PRESIDENTE. Nessuno penserebbe di affermarlo; tutti lo abbiamo escluso, io per primo, in modo assoluto anche per quanto riguarda il problema più serio concernente la possibilità di emettere un mandato. Ma la questione è un'altra e cioè se, avendo la Costituzione conferito a questa Commissione poteri uguali a quelli dell'autorità giudiziaria, questo significhi che la Commissione, operando come autorità giudiziaria nella raccolta delle prove, crei i presupposti della testimonianza.

Chi depone dinanzi a noi, quindi, depone come testimone, altrimenti avremmo poteri diversi di quelli dell'autorità giudiziaria la quale per accertare ai fini della condanna - mentre altri noi ^{altri} ascolta una persona come testimone; di qui la conseguenza che la falsa deposizione è falsa: testimonianza.

CASINI. Sono rispettosissimo delle posizioni diverse dalla mia, ma è mia opinione che la lettera dell'articolo 372 non ^{sia} superabile.

PRESIDENTE. Vorrei allora che mi spigasse a contrario come si interpreta l'articolo 82 della Costituzione quando dice che la Commissione ha i poteri dell'autorità giudiziaria. In che consistono?

CASINI. il potere di coercizione, l'uso dell'autorità giudiziaria per le convocazioni, per le traduzioni, per far venire qui le persone chiamate, se non vengono, accompagnate dai carabinieri, la acquisizione dei documenti, il modo con cui si formulano le domande, la possibilità di fare confronti, di fare perquisizioni; ci sono quindi tutta una serie di possibilità che ha l'autorità giudiziaria..

DINI VII/4

Vorrei concludere il mio ragionamento dicendo che non avrei dubbi sul fatto che il reato è, per lo meno, di dubbia configurabilità. Quindi, quando meno ragionamenti di opportunità ci dovrebbero far essere estremamente cauti nell'uso di strumenti di immediata coercizione personale.

Come potremmo superare l'argomento che io propongo, e cioè la lettera dell'articolo 372? Potremmo dire che l'arresto provvisorio per sua natura non suppone necessariamente la falsa testimonianza ma è solo uno strumento di acquisizione della prova. C'è da dire che questo argomento, che è l'unico possibile, sta sul filo ed è molto pericoloso, prima di tutto perchè deve superare tutti quei collegamenti che io ho prima indicato, in particolare l'articolo 13 della Costituzione, ma poi perchè è un istituto in forte discredito; il nuovo codice di procedura penale esclude il potere di arresto immediato, da parte anche del giudice per il testimone falso o reticente. E le forze politiche hanno difeso, anche in dura polemica con certe aree della magistratura, questa impostazione. D'altra parte la logica dell'ar-

resto provvisorio è la stessa dell'articolo 374, che prevede l'esimente nell'ipotesi in cui il testimone falso prima del giudizio ritratta e dice la verità; ti arresto ma ti rioroffro subito una possibilità. Quindi l'aspetto di mezzo per ottenere la verità è della stessa natura del mezzo dopo offerto, cioè l'esimente, ma certamente siamo sul piano di un reato commesso e che ha come conseguenza la carcerazione preventiva che cessa, appunto, per effetto della ritrattazione avvenuta.

Mi sembra questo un punto che non possa essere facilmente superato e - ho qui i precedenti, che metto a disposizione della Commissione - stiamo decidendo su una questione di principio di grande importanza per il futuro. Nei precedenti vedo che la Commissione /SIFAR ha ritenuto inapplicabili queste norme, dopo averne lungamente discusso ed in base agli argomenti che anch'io adduco. C'è un solo precedente che potrebbe essere di segno contrario ed è la Commissione di inchiesta su Fiumicino, dove non fu disposto l'arresto provvisorio del teste, ma fu fatta l'ammonizione; il presidente, cioè, ammonì il teste che se avesse insistito nelle sue dichiarazioni sarebbe stato arrestato.

PRESIDENTE. Poi ci fu la denuncia.

CASINI. Sulla denuncia sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Se il presupposto è che non si depone come testimoni, non possiamo denunciare la persona per falsa testimonianza perché, per l'appunto, se non è un testimone, come fa a commettere falsa testimonianza?

ASSENZA 8/1

CASINI. Presidente, lei mi insegna che le denunce valgono per i fatti che dicono e non per il nomen iuris che attribuiscono.

PRESIDENTE. Sì, ma si deve denunciare una persona se c'è la possibilità di attribuirle un reato, altrimenti si denuncia semplicemente un fatto.

CASINI. Non nego che non vi sia un eventuale reato, l'ha detto anche la stessa Commissione sul Sifar che ha fatto la denuncia per altri reati, cioè quelli previsti - come ho detto - dagli articoli 650 e 266.

Ad ogni modo, su questa questione di carattere generale, che è giuridica ed anche di principio - e quindi, deve essere del tutto risolta, - la Commissione riguardante Fiumicino non risulta che abbia dibattuto. Di fatto, c'è un presidente che ha fatto l'ammonizione; che ha fatto la denuncia.

Più delicato - e su questo sarei più deciso e più approfondito - è il problema del limite stabilito dall'articolo 348 del codice di procedura penale secondo il quale non possono essere ^{imputati} ~~sentiti~~ come testimoni imputati dello stesso reato o di reato connesso, salvo che siano stati assolti in dibattimento con formula piena. Nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad imputati i quali sono stati prosciolti, ma in istruttoria e non in giudizio e, quindi, non possono essere sentiti come testimoni. L'articolo 348 già citato dichiara che in questo caso la testimo-

nianza è nulla e, quindi, non vi è delitto di falsa testimonianza; il che rende illegittimi i poteri coercitivi in ipotesi di questo genere.

ASSENZA 8/2

PRESIDENTE. Questo si riferisce a Barone o anche ad altri?

CASINI. Questo è un problema di fatto ed io, in questo momento, svolgo una questione di carattere generale. In ogni caso, quest'impostazione, più o meno, è stata accettata da tutti e quindi non mi soffermerò particolarmente su questo punto. Come dicevo, il problema diventa, allora, di fatto ed io devo dire che sono forse più di tutti voi purtroppo poco acculturato sulle carte dell'inchiesta, però non possiamo dimenticare ^{ue} cose: in primo luogo, che l'articolo 348 parla di imputati dello stesso reato o di reato connesso secondo che la connessione sia descritta dall'articolo 45 del codice di procedura penale, quindi, chiaramente l'articolo 348 richiama tutte le ipotesi di connessione previste dall'articolo 45, cioè, non solo la connessione quando i fatti siano stati connessi in unità di contesto cronologico, da più persone riunite al fine di commettere un altro reato, ma persino la più flebile delle connessioni, che è la connessione probatoria, cioè quando la prova di un fatto incida sulla prova di un altro fatto.

Ad esempio; nessun dubbio sul caso Barone per quanto riguarda la lista dei 500 su cui, tanto per introdurre qualche questione di merito, anch'io sento che c'è qualcosa che non quadra nelle deposizioni dei testimoni. Però, mi chiedo, tanto per riprendere un'altra questione qualsiasi tra quelle che mi vengono in mente, sulla questione della partecipazione o meno, più completa o meno completa, del Banco di Roma alla gestione della Banca privata italiana (sarebbe poi il problema dei rapporti tra Ventriglia e Fignon) cosa si debba dire. Rileggiamo la sentenza Urbisci che io per scrupolo ho guardato questa mattina. Il processo Urbisci nasce anche da una serie di denunce^{nc} fatte da un gruppo di azionisti e da Sindona attraverso la Fasco nelle quali viene fatto osservare al giudice che i casi sono due: questi hanno commesso il reato di false comunicazioni sociali perchè hanno detto che le cose andavano bene nel luglio, mentre andavano male; comunque, hanno commesso altri reati per il fatto che avevano assunto l'impegno di gestire direttamente la Banca privata italiana, quindi facendosi carico di tutti i debiti, e, poi, non adempiendo a questo obbligo hanno provocato decozione della Banca privata italiana stessa. E' un reato su cui il giudice deve indagare. Questo, in sintesi, è scritto nelle carte processuali. Sarà accusa ingiusta, sarà fantasiosa: Urbisci ritiene che sia provato esattamente il contrario e cioè che il rapporto giuridico tra Banco di Roma e Banca privata italiana fosse quel rapporto di prestito su mutuo di cui qualcuno dei testimoni ha parlato. Però, è uno dei fatti che hanno formato oggetto della sentenza Urbisci certamente connesso con le questioni generali di cui si deve occupare questa Commissione d'inchiesta e di cui, appunto, si è occupata l'autorità giudiziaria.

ASSENZA 8/3

Credo, pertanto, che anche su questo punto dovremo essere chiari. Io non so giungere a conclusioni precise: Ritengo che, estendendo al massimo i nostri poteri, possiamo introdurre una distinzione tra quesito e quesito; ci possono essere, cioè, dei termini di confronto così estranei a ciò che ha formato o forma oggetto di altri processi,

per cui il problema non si pone. Però, bisogna anche tener conto della estrema latitudine dell'articolo 45 e, dunque, non solo dell'ipotesi dello stesso reato - che è il caso di Barone - ma anche delle ipotesi di reato connesso previste dallo stesso articolo 45. Un giudizio di fatto potrà essere dato solo dopo che avremo formulato i quesiti per vedere se si determinino o meno connessioni.

ASSENZA 8/4

PRESIDENTE. Per chiarezza dei problemi, quale sarebbe la connessione, non nel caso della gestione, ma in quello della lista dei 500? Cioè, la connessione di quella sentenza che riguarda la questione della banca con il fatto specifico dello smarrimento - chiamiamolo così - di quella lista.

CASINI. Su questo punto non mi pronuncio, provo a fare l'avvocato avversario; su questo sono insicuro. In definitiva, però, si potrebbe dire: facciamo l'ipotesi accusatoria. Questi quattrini alla Finabank perchè sono stati pagati? Non è vero che c'era una questione di salvataggio per ragioni internazionali; è esattamente il contrario: si volevano favorire dei privati, si voleva nascondere, si voleva prima della liquidazione favorire alcuni politici che avevano esportato capitali all'estero. Questo discorso riguarda la gestione generale: allora è vero che avete determinato il fallimento al momento opportuno e non prima. E, scusate, questa è propria la questione penale. Comunque, anche su questo non è che io mi voglia irrigidire perchè è una questione di fatto ed a me premono le questioni di diritto. In ogni caso, il problema non mi pare sia astratto e che, al contrario, si ponga.

PRESIDENTE. Per avere chiari tutti i termini del problema, questi sono gli articoli di cui si è avvalsa la Commissione per il Sifar per fare la denuncia e di cui si avvale quel parere che ho ricordato prima ai colleghi: l'articolo 328 del codice penale, "Omissione o rifiuto di atti di ufficio": "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio - evidentemente si configura che colui che depone assume la validità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio è punito con la reclusione, eccetera". Devo dire francamente che, se io fossi un giudice, lo assolverei perchè il fatto non costituisce reato, e non costituisce reato, perchè mi chiedo come si possa fare a dire che chi viene qui a deporre assume, per questo, la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. L'altro è l'articolo 650 che riguarda una contravvenzione; "Inosservanza del provvedimento dell'autorità": "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto, eccetera". Anche per quel che riguarda questo articolo lascio ai giuristi decidere se possa essere applicato al caso nostro.

ASSENZA 8/5

Diciamo la verità; il problema è molto semplice: o c'è l'ipotesi della testimonianza con tutte le conseguenze, oppure non abbiamo nessun potere giuridicamente fondato per perseguire delle persone che qui vengano a dire il falso. Questa è la verità, come almeno a me, in buona fede, pare di comprendere. Comunque, non voglio anticipare decisioni.

Fradd. IX/1

ONORATO. Signor Presidente, non ho avuto modo di approfondire, con lo studio dei precedenti e del materiale del servizio studi, il problema. Mi rendo conto che il problema non è semplice, però, per quello che ho potuto adesso raccogliere, credo che gli argomenti che abbiamo sentito adesso non siano convincenti.

Vi sono due punti che vorrei affrontare: il ruolo della Commissione e poi, connessi con questo, i poteri che alla Commissione stessa competono.

Sul ruolo della Commissione ho nettamente un'opinione da esprimere, che è contraria a quella del collega Casini quando dice che siamo in materia penale e poi, con una contraddizione ineludibile, riconosce che non possiamo elevare imputazioni.

Credo che sull'impostazione del nostro problema ed anche, probabilmente sull'impostazione del problema presso le Commissioni Sifar ed altre precedenti, abbia pesato negativamente una indebita - sottolineo "indebita" - equiparazione del ruolo della Commissione a quello del giudice penale. Su questo punto sono perfettamente convinto, nonostante che sappia che il problema generale, non questo, è complesso.

Non c'è dubbio, invece, che l'articolo 82 parli di poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria; e già in dottrina qualcuno ha detto: di quale autorità giudiziaria? dell'autorità penale, dell'autorità civile o dell'autorità amministrativa?

Fradd. IX/2

Il fatto di ricondurre quest'analogia e questa equiparazione alla sola autorità penale, che in un primo tempo poteva sembrare rafforzare il ruolo della Commissione, secondo me è indebito e, in certa misura, la indebolisce.

Ma vorrei dire un'altra cosa. Questa Commissione probabilmente, forse accanto alla Commissione Moro, ha una ragione di più per svincolarsi dall'equiparazione all'autorità penale perché, se non sbaglio - mi scuso per non aver potuto analizzare bene i precedenti -, le leggi istitutive della Commissione Moro e della Commissione Sindona, più o meno correttamente - ma è un discorso che non mi interessa - certo hanno allargato i poteri della Commissione rispetto all'autorità giudiziaria penale, perché - altra inesattezza, che mi permetto di rilevare, delle osservazioni dell'onorevole Casini - l'articolo 3, secondo comma,

della legge istitutiva delle Commissioni Sindona e Moro, dice espressamente che non sono opponibili il segreto di ufficio ed il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato; quindi, allarga i poteri inquisitori della Commissione rispetto ai segreti d'ufficio e professionale, al di là di quelli che sono i poteri dell'autorità giudiziaria penale. Pertanto, dobbiamo un tantino svincolarci, nell'esame dei nostri

poteri, da quello che è il riferimento al codice di procedura penale e dobbiamo, a mio avviso, fondare l'esame dei nostri poteri sulla Costituzione e sull'ampia gamma, poi, casomai, dei poteri che spettano alla autorità giudiziaria non solo penale ma anche civile.

Ora, parto dalla tesi seguente: il potere di arresto provvisorio è un potere che a mio avviso - e lo avevamo già accennato l'altra volta - compete alla Commissione d'inchiesta come strumento funzionale alle sue funzioni inquisitorie. Direi che è funzionale...

CASINI. Allora, ha scelto la procedura penale

ONORATO. No. L'articolo 256 del codice di procedura civile prevede per il giudice che interroga un teste l'obbligo di denuncia, se questo teste commette reato, e la facoltà di arresto provvisorio; e questo articolo 256 del codice di procedura civile non collega assolutamente - come, invece, fa l'articolo 359 del codice di procedura penale che ha citato l'onorevole Casini - il potere di arresto all'obbligo del mandato di cattura, perché il giudice civile arresta provvisoriamente e poi denuncia all'autorità giudiziaria penale.

CASINI. Ma è il giudice! E' autorità giudiziaria!

ONORATO. Il giudice. E noi abbiamo i poteri del giudice, vivaddio! Abbiamo i poteri dell'autorità giudiziaria.

ONORATO. Non l'ho interrotta, se permette; e mi pare che questa interruzione, oltre tutto, non cambi i termini della questione.

Si dice - in base all'articolo 13 della Costituzione - che i poteri coercitivi e limitativi della libertà personale competono alla autorità giudiziaria. Ma noi dobbiamo leggere - c'è stata un'interruzione, secondo me, funzionale - anche l'articolo 82, che afferma che la Commissione d'inchiesta ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. E, a mio avviso - per un'interpretazione sistematica - "gli stessi poteri" significa gli stessi strumenti operativi e processuali, non la stessa funzione, perché noi non abbiamo funzione penale, non abbiamo funzione civile, ma abbiamo una funzione d'inchiesta che le congloba tutte e che è la funzione d'inchiesta politica e legislativa. La funzione è diversa ma, vivaddio, l'articolo 82 della Costituzione significa che questa funzione dev'essere esercitata attraverso strumenti operativi processuali che sono gli stessi dell'autorità giudiziaria e non possono essere inferiori, anzi, secondo la legge istitutiva delle Commissioni Sindona e Moro, sono anche superiori.

Allora, a questo punto, direi che c'è questo strumento processuale coercitivo che ci è affidato dall'articolo 82 e che è semplicemente quello di indurre il teste a dire la verità perché che il teste abbia l'obbligo di dire la verità non vi è dubbio e noi abbiamo, appunto, un potere di indurlo, di stimolarlo, attraverso una riflessione in camera di sicurezza di 24 ore - perché questo è tutto - , a dire la verità sulla base di questo articolo del codice di procedure civile, se

volete. Che, poi, il potere di arresto sia anche funzionale al reato e che, poi, noi abbiamo l'obbligo della denuncia non c'è dubbio. Poi, sarà il giudice penale competente a dire se si tratta di falsa testimonianza, per la quale, quindi, scatterebbe quell'ipotesi di esimente dalla ritrattazione - perché se nelle 24 ore il teste ritratta e il giudice ritenga che di falsa testimonianza si tratti, lo assolverà - o se si tratta, invece, dell'articolo 650 del codice penale

(turbativa della funzione pubblica, rifiuto ed inottemperanza ad ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia), nel qual caso non applicherà questa esimente. Ma questo problema non ci interessa. Noi sappiamo che abbiamo un potere di indurre alla riflessione il teste e di trattenerlo in camera di sicurezza per 24 ore e poi un dovere di denunciare all'autorità giudiziaria penale perché giudichi quale reato sia.

Ora, non voglio fare discorsi troppo lunghi. Mi pare che, almeno qui, ho espresso le mie opinioni ed ho espresso per lo meno - pur non avendo visto gli atti - quali sono le debolezze di argomentazioni contrarie.

C'è l'altro problema: quello della posizione di Barone, tanto per intenderci, cioè che non si può incriminare un teste quando sia stato imputato per un fatto connesso. Qui, badate, vale l'argomento di prima, perché se non valesse l'argomento di prima, che adesso richiamo, ci troveremmo in cattive acque. Male, cioè, l'argomento che io mi richiamo ai poteri del giudice civile; e nel codice di procedura civile, a differenza che in quello di procedura penale, è prevista un'incapacità a testimoniare che deriva dall'interesse in causa, il divieto di testimoniare - che però adesso è superato - per questioni di parentela, la facoltà di astenersi dal testimoniare che è fondata sul segreto professionale e sul segreto di ufficio (articoli 351 e 352 del codice di procedura penale). Non è richiamato l'articolo 348, che dice che non si può assumere come teste un imputato per fatti analoghi o connessi.

Quindi, davanti al giudice civile, un imputato può essere interrogato sui fatti oggetto dell'imputazione perché non c'è questa limitazione. (non so se sono stato chiaro).

Ed allora già questo è un primo argomento per poter dire che non potevamo, non dico arrestare provvisoriamente Barone, perchè poi per motivi di opportunità non lo arresterei, ma nemmeno interrogarlo, perchè la sua testimonianza è nulla e non possiamo quindi fondare sulla sua deposizione nessuna motivazione della nostra relazione finale. Veramente proverebbe un po' troppo questo!

Sulla posizione Barone si sgombrerei il terreno dalle preoccupazioni giuridiche; lo stesso sulla posizione Ventriglia, proprio perchè noi abbiamo il potere di interrogare anche imputati per i quali poi magari spetterà al giudice dire se dicendo il falso hanno commesso un reato o no, perchè c'è l'esimente dell'art. 384 e cioè che è nel suo diritto dire il falso quando il falso lo libera da una imputazione penale; ma questo non ci interessa.

Aggiungerei solo una cosa, se dovessero rimanere preoccupazioni per Ventriglia; anche abbandonando il terreno della procedura civile e passando alla procedura penale, il divieto di assumere un teste quando sia stato imputato non sussiste quando dalla imputazione egli sia stato assolto perchè il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto; rileggendo la sentenza Urbisci, ho constatato che Ventriglia, per alcune imputazioni è stato assolto per non aver commesso il fatto.

RASTRELLI. Perchè il fatto non costituisce reato.

ONORATO. Per alcune imputazioni; si dovrebbe fare una verifica, ma non la faccio perchè credo siano argomenti dirimenti gli altri.

Queste le considerazioni in ordine alla assumibilità come testimoni, non dico alla "arrestabilità", se mi è permesso questo termine. Vorrei invece dire due parole ancora per quanto riguarda l'uso che di questi poteri - che io ho giuridicamente ricostruito - noi possiamo fare.

Qui c'è un motivo di opportunità politica da considerare. HO già detto che si tratta di instaurare o di restaurare la credibilità inquirente della Commissione: forse non otterremo nulla, ma quando te che già ieri, insistendo su certi documenti e sul potere inquirente della Commissione, è venuto fuori un telex importante; il giudice Urbisci, insistendo con un imputato in stato di detenzione, ha ottenuto certe confessioni.

PATRIARCA. Quali!

ONORATO. Certe confessioni. Tu puoi pensare che siano inattendibili, ma di fatto Barone prima aveva detto determinate cose e poi ha detto qualche cosa in più. Con un personaggio come Puddu, la cui debolezza testimoniale è evidente; sulla provenienza e sul contenuto del documento, perchè è assurdo che trattandosi di un documento di quella importanza non ci avesse dato una occhiata e non si fosse chiesto da dove venisse, ventiquattr'ore di riflessione possono essere utili.

Ma direi di più; se non riusciamo ad avere alcuna ritrattazione o confessione o allargamento della testimonianza attraverso

il potere di arresto provvisorio che esercitiamo su questi testi, possiamo avere degli effetti indiretti per il futuro: diremo al paese che la Commissione di inchiesta fa sul serio.

DINI X/3

Il paese mormora che le Commissioni di inchiesta sono inutili, perchè tanto non arrivano a nessun risultato. Forse non arriveremo a nulla, ma di fronte al paese diremo che abbiamo fatto quello che si poteva fare. E' questo un motivo di opportunità che adduco e per il quale non mi fermano preoccupazioni di ordine giuridico che io, con tutta coscienza, di giudice e di garantista, ritengo superate.

PRESIDENTE.

C'è un punto che vorrei che il collega Onorato considerasse, circa la sua interpretazione che autorità giudiziaria può essere anche non penale, quindi civile.

DINI X/4

Se accogliamo questa interpretazione, ne nasce come conseguenza inevitabile la inapplicabilità di una norma del codice di procedura penale che riguarda il processo penale, cioè dell'arresto; infatti l'articolo 376 del codice penale, allorchè parla della ritrattazione dice: " qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile". Il che vuol dire che la procedura per colpire la falsità dei testimoni nel processo civile e nel processo penale è differente; nel penale il giudice ha la possibilità di procedere a quei provvedimenti restrittivi della libertà, in quello civile no, ha soltanto la possibilità di denunciare il falso testimone e la ritrattazione può intervenire fino a quando non sia stata emessa la sentenza nel procedimento penale così introdotto. Allora dobbiamo decidere...

ONORATO.

Signor presidente, legga l'articolo 256 del codice di procedura civile. Risponde alla sua preoccupazione, recitando: "Se il testimone rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo o se vi è fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone..."

PRESIDENTE. Sì, ma sempre ai fini dell'esercizio dell'azione penale, non dell'arresto provvisorio. Altrimenti questa norma sarebbe in contrasto con quella dell'articolo 376 e si dovrebbe dire, in quest'articolo, che la ritrattazione, se non è avvenuta durante il periodo in cui la persona è stata arrestata, può aver luogo entro quel termine. Invece l'unica ipotesi di ritrattazione che la legge prevede è quella che avviene prima dell'emanazione della sentenza definitiva.

ONORATO. Non vedo la contraddizione.

PRESIDENTE. La contraddizione sta in questo: la norma dell'articolo 256 significa che il giudice civile decide l'arresto e trasmette gli atti al collega della magistratura penale perchè continui la procedura.

ONORATO. Anche questa potrebbe essere una soluzione.

PRESIDENTE. No, perchè abbiamo escluso, anche con il suo consenso, che si possa disporre dei poteri veri e propri del giudice, cioè di promuovere l'azione penale.

ONORATO. Per favore, mi può rileggere la norma del codice di procedura penale che stava leggendo?

PRESIDENTE. 376: "Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso o manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziaria sia pronunciata la sentenza definitiva anche se non irrevocabile."

ASSENZA 11/1

ONORATO. Io vedo due ordini di problemi differenti: questa norma che lei ha letto riguarda un'esimente del reato di falsa testimonianza che si applica indipendentemente...

PRESIDENTE. Ma sono collegate le due cose.

ONORATO. No: indipendentemente dallo stato di detenzione del teste falso o reticente. Quindi, non vedo come influisca sul nostro problema. La ritrattazione è un'esimente se il teste ritratta, sia esso a piede libero, sia esso in stato di detenzione, punto e basta. Noi, invece, abbiamo poi un potere di arresto - che io ritengo provvisorio - che compete anche al giudice civile; il quale, secondo me, in quanto titolare del potere d'arresto, è anche titolare del potere di concedere la libertà provvisoria, cioè di rilasciarlo, salvo poi denuncia e salvo poi il potere del giudice penale di rimettere un mandato di cattura. Quindi, non vedo problemi: il giudice civile ha un potere di arresto; se lei, poi, intendesse che questo potere d'arresto è un potere, per così dire, irrevocabile perchè poi spetta all'autorità giudiziaria penale procedere, è una tesi che io non condivido.

PRESIDENTE. Io la vedo così.

ONORATO. Però non sposta i termini del nostro potere o, per lo meno, non sposta l'origine ed il nostro potere.

PRESIDENTE. Questa è, dopo tutto, una questione secondaria ...

ONORATO. Secondaria perchè il potere c'è.

ASSENZA 11/2

PRESIDENTE. ... se i poteri sono equiparabili a quelli del giudice penale o di quello civile. Secondo me, questa è questione del tutto secondaria nell'ambito della discussione che stiamo affrontando, perchè, a parer mio, non c'è necessità alcuna di configurare i nostri poteri come quelli del giudice penale o civile.

ONORATO. Infatti, non ci richiamiamo a nulla. Per quanto riguarda Barone, però, io direi che è decisivo quell'argomento, però, sembra che si possa superare nel senso che Barone non è da incriminare perchè è colui che pare che abbia detto tutto quello che sa, mentre altri non hanno fatto altrettanto.

PRESIDENTE. Allora, diventano inutili questo tipo di discorsi che rappresentano soltanto, visto che la questione Barone è pacifica, una elegante disquisizione giuridica.

ONORATO. Ho detto queste cose soltanto per sgomberare il campo da preoccupazioni giuridiche che erano state affacciate; invece, per quanto riguarda il problema dei poteri, in astratto, di coercizione, della Commissione, io credo che si possa dire che si tratti di un potere funzionale a quello d'inchiesta, e che sia un potere che spetti all'autorità giudiziaria, senza specificare quale.

CASINI. Ringrazio il collega Onorato: il suo intervento, polarizzato sugli aspetti civilistici, integra il mio, polarizzato, invece, su quelli penalistici. Del resto, non ho negato, anzi ho ~~espresso~~^{espresso} detto che quando si parla di limiti e di poteri all'articolo 82 della Costituzione, non si danno indicazioni circa le procedure da presciegliersi. Credo, quindi, che, se il problema dovesse essere rilevante, noi siamo legittimati a scegliere un certo tipo di procedura anziché un altro. In ogni caso, sarebbe impossibile fare uso cumulativo - almeno credo - di diverse procedure e comunque ciò costituirebbe un problema. Devo dire, però, che tutto ciò che abbiamo compiuto fino ad oggi è più o meno nel quadro della procedura penale che non in quello della procedura civile.

ASSENZA 11/3

PRESIDENTE. Come, del resto, è sempre avvenuto; e ci sarà anche una ragione che io adesso non sono in grado di individuare. Se la si ricerca, comunque, nei precedenti dei lavori della Costituzione, è certamente possibile individuarla.

ONORATO. L'autorità giudiziaria penale ha più poteri di quella civile.

CASINI. È da individuarsi nella maggior ampiezza dei poteri ed anche nel fatto che il processo civile è un processo ad impulso di parte, mentre quello penale è ad impulso dell'organo, cioè è semplicemente inquisitorio. A me pare, però, che le osservazioni del collega Onorato irrobustiscano le mie perplessità. Perché? Il collega Onorato dice che dovremmo scegliere la procedura civile perchè ci consente di superare l'articolo 348, ed ancora perchè il giudice civile conserva, ai sensi dell'articolo 256, il potere d'arresto. Certamente la questione non supera quella fondamentale che io ho posto, e cioè l'articolo 372 del codice penale. In ogni caso, dobbiamo, sia che scegliamo l'una o l'altra strada, risolvere il problema se noi siamo o meno autorità giudiziaria.

ONORATO. Che un reato ci sia, non v'è dubbio, se è quello previsto dall'articolo 372 o dall'articolo 650 o dall'articolo 328, questo non spetta a noi decidere: è il giudice a stabilire il nomen iuris.

PRESIDENTE. Ai nostri fini, è molto importante perchè il potere d'arresto provvisorio spetta se c'è l'ipotesi di falsa testimonianza, non spetta se esiste qualsiasi altra ipotesi di reato.

ONORATO. No, spetta se c'è falsità nel teste. Che reato ci sia, non c'è dubbio, che il fatto reato consista nel dire il falso non c'è dubbio, quale sia il nomen iuris non ci interessa.

CASINI. Mi consentirai, Onorato, che ci sono delle regole processuali che dicono quando si può catturare e quando non lo si può fare in rapporto al nomen iuris.

ONORATO. Ma, in questo caso, non si tratta di un mandato di cattura, ma di un potere d'arresto provvisorio, è un potere processuale non sostanziale rispetto al reato.

CASINI. A me pare così evidente che non credo sia necessario replicare. Desidero, quindi, segnalare alla Commissione due rilievi: se noi scegliamo la procedura civile - l'osservazione è già stata fatta dal presidente, ma vorrei svilupparla ulteriormente - viene a mancare proprio quel potere d'arresto provvisorio di cui discutiamo; non solo per quanto segnalato dal presidente, ma anche perchè l'articolo 256, citato dal collega Onorato, non lo prevede. Esso, infatti, prevede soltanto che, ove la falsa testimonianza sia stata resa, si fa un verbale, si trasmette - come, del resto, l'articolo 3 del codice di procedura penale prevede - al giudice penale e si ha questa facoltà di cattura che è l'arresto generale dell'autorità giudiziaria competente. Ma non si prevede la possibilità di liberazione, perchè fa parte dei poteri coercitivi definitivi, non si dicono i termini, quindi, cosa dovremmo fare? Dovremmo soltanto arrestare e arrestare in via definitiva, cioè, in sostanza, esercitare l'azione penale e trasmetterlo al giudice penale, il che mi pare, davvero, fuori dalla logica e dalla natura della Commissione.

Il secondo rilievo nasce dall'articolo 384 del codice penale, se non erro. Si tratta dei casi di non punibilità, cioè il reato di falsa testimonianza non è commesso se la falsa testimonianza è resa da persona che non poteva essere sentita come testimone. Ora, anche se noi adottassimo la procedura civile, questo problema resta. Inoltre, non dimentichiamo che la norma prevede che vi è l'esimente speciale di chi ha commesso certi reati, che sono la falsa testimonianza, la frode processuale, eccetera, al fine di salvare sé o altri da un pericolo grave e non altrimenti evitabile per la propria libertà ed il proprio onore. Questa, cioè, è l'esimente speciale che tutti conoscono. E' chiaro, quindi, che colui che è imputato di un processo che può essere riaperto e che comunque riguarda il suo onore e che mente in un processo civile - perchè di questo si tratta - al fine di difendere la sua libertà ed il suo onore, non commetterebbe di falsa testimonianza. Io chiedo al collega Onorato quando mai in una situazione del genere un giudice civile abbia arrestato un teste che fosse imputato in sede penale dello stesso reato o di diverso commesso reato perchè, chiamato a testimoniare sugli stessi fatti in processo civile, non ha detto la verità.

ONORATO. Questo vale per il secondo ordine di problemi, cioè quelli relativi a Barone.

CASINI. Certo, io li ho affrontati tutti e due ed ho voluto porre questi ulteriori spunti di riflessione.

ONORATO. L'esimente spetta al giudice penale valutarlo. Certo, io giudice civile, quando sono in presenza di una possibilità esimente, non arresto. Io potrei astratto ce l'ho, però in concreto non lo esercito.

CASINI. Però qui l'esimente non è un fatto successivo: come tutti sanno, è un elemento negativo del fatto,

fa parte della struttura del reato l'assenza dell'esimente, per cui non è che io ho il potere di arrestare, però poi il giudice vedrà. Io non posso proprio arrestare, non c'è il reato se c'è l'esimente, questo è il discorso di fondo.

Ecco, con queste ulteriori osservazioni, credo di avere detto tutto quello che mi sembrava giusto dover dire; io metto a disposizione questi precedenti che, forse, la Commissione ha già acquisito.

RASTRELLI. Avverta una notevole difficoltà nell'intervenire, sia per la posizione contrastante, ma ampiamente motivata, sollevata dai colleghi Casini e Onorato, sia perché, come diceva Minervini, un minimo di responsabilità professionale deve pure condurre ad un giudizio sereno in una questione che è estremamente controversa.

E, superando per un attimo l'aspetto specifico e scientifico del problema, mi riferisco alla questione della credibilità di questa Commissione. Non c'è dubbio che se la Commissione vuole impostare un discorso ed un'attività che sia credibile agli effetti dei propri poteri, debba in un caso, quale quello che esaminiamo, assumere determinati provvedimenti. Però, mi permetterei di segnalare anche il nocuo alla credibilità che potrebbe derivare alla Commissione se, assumendo determinati provvedimenti, si scatenasse una bagarre a livello dottrinario, a livello di stampa, a livello di pubblica opinione, che potesse mettere definitivamente al tappeto questa azione che pure deve essere portata avanti e che deve essere perseguita.

Io noto che la maggiore difficoltà del discorso è proprio determinata dal reato che dovrebbe essere contestato, che è quello della falsa testimonianza; perché per tale reato vengono fuori i problemi della impossibilità prevista dal codice di procedura penale per coloro che sono stati già sottoposti al giudizio e prosciolti o assolti in una certa maniera e viene fuori anche il problema se sia applicabile la procedura civile per i poteri del magistrato istruttore in caso di arresto per falsa testimonianza.

Se noi per un attimo superassimo questa materia e ricorressimo alla Commissione la possibilità di individuare e denunciare reati diversi dalla falsa testimonianza, argomento sul quale mi pare che nessuno dei colleghi sia intervenuto, noi, allora, avremmo raggiunto due effetti: avremmo evitato la stretta procedurale, che, per altro, deve essere rispettata, perché mi pare che l'orientamento generale sia quello di dover rispettare le regole della procedura alle quali è obbligata l'autorità giudiziaria, quindi, eviteremo questa stretta e, allo stesso tempo, realizzeremo quello strumento di pressione, quello

strumento deciso di operatività della Commissione che poi appartiene all'aspirazione non disconosciuta di tutti.

Allora, io mi domando: dinanzi ad una posizione di Carli, quale è quella che ieri abbiamo raccolta ed esaminata, non è ipotizzabile la violazione della legge bancaria, così come molto egregiamente ha prospettato il collega Onorato? E non sarebbe configurabile nei confronti di Carli, tanto per fare un esempio, il reato di omissione di atti di ufficio, obbliga^o Forio?

Per quanto riguarda Fignon, sappiamo tutti che dal punto di vista giuridico-formale egli è un amministratore delegato con pienezza di poteri; il Fignon non potrebbe essere imputato di bancarotta fraudolenta, di concorso in bancarotta fraudolenta per avere determinato quello che ha determinato, con un titolo autonomo e per il quale non ha subito processo? O, comunque, non potrebbe essere stabilito un altro titolo di reato? Lo stesso discorso valga per Ventriglia e per Barone e per tutti coloro, in effetti, che si trovano ad essere chiaramente reticenti o falsificatori della verità in questo momento, ma che non hanno veramente portato elementi tali per i quali con certezza matematica la Commissione può assumere provvedimenti. Perché la mia preoccupazione è questa, signor presidente: se da una lato il desiderio, di ordine politico, direi, è quello di fare luce e di farla anche con i mezzi coattivi per poter dare, se mai, degli esempi, d'altra parte, non vorrei che questo tipo di attività potesse essere contraddetta come atteggiamento incauto, il che veramente creerebbe nei confronti della credibilità della Commissione delle remore e delle preoccupazioni notevoli.

Quindi, vorrei pregare la signoria vostra di volere approfondire i termini di questa questione. Se, ove mai all'arresto non si dovesse arrivare, non sia il caso di denunciare i singoli testi per titoli di reati diversi da quello della falsa testimonianza, perché, a ben notare, la stretta procedurale ci stringe soltanto sul punto della falsa testimonianza.

Se, viceversa, allargassimo il campo delle nostre competenze, vedessimo autenticamente i nostri poteri, che sono anche quelli di promozione dell'azione penale, ed individuassimo titoli di reato specifici da addebitare, attraverso le dichiarazioni fatte in quest'aula dai vari personaggi indipendentemente dalla loro qualità di testi, allora, noi avremmo assolto il compito di essere autorevoli e di essere rispondenti ai principi costitutivi della Commissione d'inchiesta, ma non cadremmo in strettoie che potrebbero domani danneggiarci.

Un secondo problema^{che} vorrei sollevare, lo affido ai colleghi Casini e Onorato, oltre che alla sua competenza, presidente, ed è questo: mi sembra, a proposito del reato di falsa testimonianza, che il giuramento al quale noi non abbiamo chiamato, per decisione unanime della Commissione, i vari testi, sia condizione

indispensabile...

IOCCA 12/5

PRESIDENTE. No, no.

RASTRELLI. Permetta... Sia nella fase dibattimentale del processo penale, sia nella fase della procedura civile

Ora, se questa Commissione non ha nella sua funzione inquirente un doppio grado, cioè la fase istruttoria e poi quella dibattimentale, è evidente che per la configurazione del teste, forse potrebbe essere influenzabile una siffatta formalità. Quindi, non so se sia opportuno far confermare questa procedura, per evitare un'altra crisi di legalità formale, se/sia il caso di far confermare prima dei confronti tutte le deposizioni già fatte, anche con il giuramento.

PRESIDENTE. Sulla questione del giuramento, non mi pare opportuno.

RASTRELLI. E' previsto nel diritto civile, è previsto nella fase dibattimentale, questa non è soltanto una fase istruttoria.

PRESIDENTE. Nell'istruttoria è previsto che il teste possa essere sentito senza giuramento, però questo non esclude la falsa testimonianza. Di fatto noi abbiamo scelto il sistema penale nella fase istruttoria, non avendo poteri equivalenti in pieno all'autorità giudiziaria.

RASTRELLI. Se, per avventura, scegliamo la procedura civile e, quindi, quella norma che non ci vincola come la procedura penale, sarebbe indispensabile in questo caso far asseverare col giuramento prima del confronto le deposizioni già rese dai vari testimoni.

PRESIDENTE. No, ma la questione sollevata dal collega Onorato con molta eleganza di argomenti, la possiamo considerare - abbiamo detto - secondaria e non da affrontarsi esplicitamente perché ai fini pratici, cioè la possibilità o meno di affrontare un provvedimento su Barone, essendo tutti d'accordo che sarebbe non equo almeno, a parte la giuridicità di farlo, è inutile stare a discutere, su una questione che poi non ha riflessi pratici. Quindi, la questione riguardante i nostri poteri, se cioè sono quelli del giudice civile, di tutte le autorità giudiziarie, la possiamo lasciare da parte, non la risolviamo.

IOCCA 12/6

RASTRELLI. Vorrei, allora, aggiungere una sola cosa: secondo me è indispensabile che la Commissione si dia una norma di comportamento e cioè che il trattamento nei confronti di tutti coloro che non hanno detto la verità - o l' hanno detta solo parzialmente - sia un provvedimento unico, uguale, perché la disparità di trattamento, secondo me, non è consentita, non possiamo assumere a valore di falsa testimonianza una posizione e non individuare anche analoghi contenuti e analoghi valori anche nelle dichiarazioni di altri. Quindi, se provvedimento deve essere assunto, deve essere assunto a carattere generalizzato.

PRESIDENTE. Lasciando da parte questa ultima parte, che è di merito,

cioè di giudizio sulle singole deposizioni,

La definizione giuridica è quella che noi stiamo tentando di stabilire mi pare che lei propenda per la tesi di escludere l'ipotesi della testimonianza e di ammettere l'ipotesi, già prospettata del resto in qualche precedente, di reati differenti. I reati differenti, però non possono che essere...

TATARIELLA. Aggiuntivamente...

RASTRELLI. La falsa testimonianza è un reato; ciò non toglie che possono esserci anche degli altri reati per alcuni dei quali potrebbe addirittura ipotizzarsi la forma del mandato di cattura obbligatorio.

PRESIDENTE. Questo non lo possiamo fare per nessuno.

RASTRELLI. Ma questa è una limitazione che abbiamo posto un po' alla nostra operatività...

PRESIDENTE. Essa dipende da ragioni costituzionali. Con l'emissione di un mandato di cattura siccome ha espressamente una imputazione perché ordina che sia catturato il signor X per questi reati, vuol dire che si promuove una azione penale. Il Parlamento e quindi le sue Commissioni non essendo autorità giudiziaria non possono promuovere alcunché. Possono denunciare all'autorità giudiziaria un fatto. Ma fare la denuncia non significa promuovere l'azione penale che rimane un potere del magistrato. Quindi, eliminiamo l'ipotesi di un mandato di cattura o di altri atti che equivalgano a promuovere un'azione penale e limitiamoci ai poteri che abbiamo noi! Diversamente, aprimo una questione di conflitto...

RASTRELLI. Ma quando i poteri si limitano soltanto all'arresto provvisorio che è funzionale, per altro, al mandato di cattura... Lei deve porre il caso che nonostante il fermo provvisorio, nessuno dei testi recedano dalla propria posizione! In questo caso, sorge la funzionalità dell'arresto. E quando lei dice che non c'è questo potere, allora diventa uno strumento di mera pressione!

Pic. XIII/2

PRESIDENTE. Abbiamo già detto: nelle previsioni degli sviluppi possibili, qualora la Commissione ritenesse di dover fare uso di questo potere (ammesso che decida di averlo naturalmente, perché mi pare che la cosa sia, allo stato, controversa), il secondo atto è la denuncia all'autorità giudiziaria...

ONORATO. Tenuto a piede libero!

MINERVINI. Vorrei tentare di sdrammatizzare un po' il discorso, perché chi sente se questo accanito dibattito potrebbe pensare che da una parte di noi vi sia il desiderio di calare le mani cupide su una serie di imputati e che altri, invece, tentano di sottrarli per un estremo garantismo. Ora a me pare che tale fatto debba essere sdrammatizzato. Tutti noi siamo qui per fare giustizia nei limiti dei nostri poteri perché non siamo naturalmente dei magistrati, però certamente siamo animati da giustizia e direi anche da quella assoluta serenità che anima sempre la magistratura e che, anzi, talora la porta all'indulgenza, in certi casi addirittura eccessiva. Penso che anche noi siamo animati dagli stessi sentimenti. Non si deve dare questa impressione, come se vi fosse qui un gruppo di falchi pronti a calare su taluni dei testimoni per aggredirli. Questo bisogna chiarirlo! Bisogna sdrammatizzare il discorso. Noi confidiamo che i testimoni, in caso di confronto, si ravvedano, ognuno corregga le proprie posizioni e che non si debba assolutamente procedere a provvedimenti di carattere costrittivo o a denunce all'autorità giudiziaria. Questo a me pare che vada premesso perché mi è sembrato che il clima si arroventasse trop

po, mescolando questioni di principio e di merito. Infatti, dopo aver detto che oggi si sarebbe esaminata solo la questione di principio, poi sono stati fatti vari esempi.

Pic. XIII/3

Per quanto riguarda la questione di carattere procedurale, volevo premettere che io non ho esperienza del processo penale perché io faccio l'avvocato civile, sia pure da molto anni. Su tale questione non ho potuto fare una accurata preparazione, neanche questa notte, perché essey - domi allontanato qualche minuto prima della fine della seduta non sapevo che oggi si sarebbe discusso questo argomento e anche dall'ordine del giorno risultava la previsione di altro argomento. Questo lo dico per giustificare me stesso perché ^{se} fosse stato possibile avrei tentato di migliorare la mia preparazione.

Tuttavia, volevo sottolineare un elemento che deriva dalla mia esperienza di avvocato civilista. Cioè, volevo dire che nel processo civile l'arresto provvisorio viene praticato; almeno, talune volte mi è capitato, perché non è che i giudici civili siano così feroci con i testimoni; anzi, di solito, sono di manica larga. Però, mi è capitato di vedere arrestare nel corso dell'udienza un testimone, che poi è stato richiamato dopo pochi minuti, ha ritrattato ed è stato rilasciato.

PRESIDENTE. Allora, quello che io ho detto prima dipende dalla mia ignoranza del processo civile?

MINERVINI. Io sottolineo questo caso, per la mia esperienza. Può darsi che i giudici dinanzi ai quali mi sono trovato si siano sbagliati!

PRESIDENTE. Se non hanno sbagliato i giudici, vuol dire che il testo delle leggi non è chiaro...

MINERVINI. Questo è sicuro e tutti noi che concorriamo a legiferare ci rendiamo conto della difficoltà di varare leggi chiare. Forse, una via di interpretazione esiste, in quanto l'articolo 256 del codice di procedura civile, che prevede l'ordine di arresto da parte del giudice civile nel caso di falsa testimonianza, si collega con il secondo comma dell'articolo 376 che dice: "Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso o manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale (cioè in sede civile) sia pronunciata sentenza definitiva anche non irrevocabile". Quindi, non nel corso del processo penale, ma nel corso del processo civile.

Pic. XIII/4

PRESIDENTE. Io l'avevo inteso nel senso che questo non prevede l'arresto...

MINERVINI. I giudici, dinanzi ai quali io mi sono trovato, hanno ritenuto, sempre che questo desse loro la possibilità (in genere sono stati arresti provvisori, di breve durata) che dinanzi al fatto che l'imputato di falsa testimonianza avesse ritrattato, di poterlo rilasciare. Così è avvenuto sempre nei casi che sono capitati sotto la mia esperienza. Questo dimostrerebbe che certi collegamenti che esistono per il processo penale, non esisterebbero per il processo civile, in maniera di falsa testimonianza. Questa è una esperienza di fatto che io vi porto; faccio l'avvocato da più di trenta anni, forse qualche cosa può valere anche questo.

AZARRO. Desidererei anzitutto premettere che abbiamo sempre espresso parere favorevole affinché avvenissero i confronti fra testi che anche a noi sono apparsi evidentemente reticenti. Io credo che il confronto debba esser fatto non solamente, signor presidente, per la giusta ragione di salvaguardare la credibilità della Commissione, ma soprattutto per difendere la dignità dei membri del Parlamento. Infatti, crediamo che alcune testimonianze rese per loro insufficienza e supercialità abbiano offeso il buon senso e la dignità di noi che li abbiamo ascoltati. Sarebbe veramente strano se il Parlamento e noi parlamentari ci accontentassimo di quello che abbiamo sentito sorvolando sulla necessità di approfondire ancora la materia /per la ricerca della verità.

Pic. XIII/5

E siamo qui, signor Presidente, appunto per ricercare la verità; lo vogliamo fare insieme con i colleghi e, quindi, abbiamo espresso e continuiamo ad esprimere parere favorevole per questi confronti. E credo, signor Presidente, che la Commissione debba di questo ringraziarci, perché la credibilità di una Commissione non sta solamente nel fatto che essa vuole perseguire a qualsiasi costo e con tutti i mezzi la verità ma anche nel fatto che questa Commissione si comporti entro i limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi e che non vada oltre, se pure nel lodevole intendimento di acquisire fatti interessanti ed utili ai fini di verità che interessano il nostro paese.

Fradd. XIV/1

Quello che è stato sollevato stamattina è un problema che si attiene alla nostra attività. Vogliamo sapere, prima di procedere al confronto, di quali poteri può avvalersi la Commissione, perché se lo sappiamo prima potremo comportarci in maniera conseguente. Naturalmente, non potremo risolvere "sul campo" un problema tanto delicato, che riguarda la restrizione della libertà personale e, quindi, la violazione dello articolo 13 della Costituzione.

Da parte del collega Casini è stato posto il problema dell'insuperabilità dell'articolo 372 del codice penale. Il punto che a me sembra importante, signor Presidente, o i due punti che sono ambedue persuasivi sono quelli avanzati dal collega Casini, il quale, ponendo in rilievo la natura certamente non di autorità giudiziaria di questa Commissione - perché continua ad avere una natura di Commissione parla-

mentare - , ha osservato che l'articolo 372 del codice penale non potrebbe essere invocato. E questo è confortato dai precedenti che fino a questo momento Commissioni analoghe alla nostra hanno costantemente seguito. Vi è soltanto l'ammonimento, cioè l'inizio, l'innesco, della procedura di cui all'articolo 359 del codice di procedura penale; però esso non è stato proseguito fino all'arresto. Vi è stato solamente lo ammonimento, ma c'è stata un'utilizzazione indubbia dell'articolo 359 del codice di procedura penale, che è il passo preliminare al passo successivo dell'arresto.

A questo punto, signor Presidente, non avendo noi alcun precedente e ritenendo forse non completamente opportuno neanche scegliere la via dell'utilizzazione della procedura civile per risolvere questo caso - perché poi dovremmo riandare nella procedura penale per riutilizzare appieno, perché l'attività di questa Commissione non finirà certo domani ed ho l'impressione che avremo necessità dell'utilizzazione dei poteri che provengono dalla procedura e dal codice penale, successivamente, per altri episodi estremamente interessanti, come, ad esempio, tutte le connessioni del caso Sindona con la mafia italo-americana) - è necessario che sappiamo già da ora quali sono i poteri dei quali potremmo avvalerci.

La proposta che desidererei avanzare è la seguente:

preferirei che arrivassimo alla conclusione unanime che questa Commissione si possa avvalere dei poteri di cui all'articolo 372 del codice penale, perché a me sembra estremamente valida l'obiezione che lei, signor Presidente, ci ha rivolto, cioè come è possibile convocare dei testimoni ed interrogarli se poi non c'è la sanzione ai fini, naturalmente, dell'accertamento della verità di quello che loro dicono. Certamente, questo contraddice con l'articolo 372 e gli argomenti che sono stati utilizzati ai fini della sua non utilizzazione. Però a me sembrerebbe almeno rischioso, signor Presidente, che noi prendessimo delle decisioni da posizioni diverse perché i poteri che dobbiamo avere devono essere poteri certi, che nessuno può contestare.

Anch'io sono rimasto impressionato da quello che ha detto Barone nel momento in cui diventava stringente l'interrogatorio. Egli si è avvalso di un suo diritto, sancito dall'articolo 348 del codice di procedura penale, per limitare o fermare, dicendo: guardate che non avreste, forse, neanche potuto convocarli e, quindi, ciò che io dirò non potrà essere, domani, utilizzato da voi. Non lo ha detto direttamente, ma, utilizzando questo argomento, ci ha detto: guardate che è inutile l'interrogatorio che io in questo momento sto rendendo.

Ora, dobbiamo essere certi di quello che stiamo per fare. A questo punto, signor Presidente, chiederei se non sia possibile chiedere alla Presidente della Camera ed al Presidente del Senato di dare entro mercoledì - preparando noi intanto tutti gli atti per procedere all'interrogatorio - una decisione su questo punto, superando naturalmente - nel fatto o con il buon senso, ma con l'autorità che viene da Presidenti delle Assemblee legislative - le difficoltà che in questo

momento stiamo avendo.

Fradd. XIV/4

Parlando con estrema franchezza, desidero far notare come gli argomenti addotti dall'onorevole Casini non siano meno pregevoli di quelli addotti dall'onorevole Onorato. Quindi, sinceramente, a prescindere dalle posizioni politiche - perché queste non possono essere decisioni politiche -, mi domando se da queste posizioni - che sono posizioni certamente ben argomentate dall'una e dell'altra parte - possiamo giungere ad una decisione che sia nostra e che possa essere presa a maggioranza. Ci troveremo tutti a disagio, signor Presidente, o perché qualcuno poi potrebbe contestare^{di} aver superato limiti addirittura costituzionali, ovvero perché potrebbe contestare di non aver dato alla Commissione i poteri necessari per procedere all'accertamento della verità. Né l'una parte né l'altra credo voglia trovarsi in queste condizioni. Per questo invoco un'autorità che sia al di sopra di questa Commissione e che possa su questa questione, nel giro di due giorni - senza ulteriori studi ed ulteriori consultazioni perché vi sono i precedenti ed io ancora indico e ripeto e sottolineo l'articolo 359, utilizzato da una di queste Commissioni, che ha iniziato l'attività prevista dall'articolo 359, che poi conduce all'arresto - metterci in grado di decidere con tranquillità, senza che questa decisione sia stata presa da noi con un voto di maggioranza.

Grazie, signor Presidente.

MINERVINI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NERVINI. A me pare che effettivamente dobbiamo ormai giungere alla conclusione di questa discussione che, come studioso, mi rallegra molto perché ho solo da imparare, ma che sta diventando più un convegno accademico che la riunione di una Commissione parlamentare (è l'altra veste mia che si rallegra).

Fradd. XIV/5

Veramente non sono d'accordo con la proposta del collega Azzaro, per una volta (perché, in genere, egli esercita su di me un notevole fascino di convincimento). Penso che dobbiamo trovare la forza di risolvere questo problema e non mi pare corretto trasferirlo ad altri. D'altra parte, la determinazione dei nostri poteri siamo noi che dobbiamo farla. Quindi, proporrei sommessamente che la proposta che il Presidente ha avanzato all'inizio sia messa finalmente in votazione. D'altronde mi pare che tutti gli argomenti pro e contro siano stati ampiamente dibattuti.

PRESIDENTE. Vorrei che l'onorevole Azzaro precisasse la sua proposta, perché il tema non è di quelli che si possano risolvere in sede di regolamento.

Qual è, dunque, il senso di questa proposta? Quello di chiedere l'opinione dei Presidenti delle Camere o quello di chiedere, addirittura, una pronuncia delle Assemblies?

Fradd. XIV/6

La questione è questa: se i poteri della Commissione parlamentare, ai fini della raccolta delle prove, siano o meno quelli dell'autorità giudiziaria, con le conseguenze che ne derivano,

Se ~~queste~~ le deposizioni che vengono rese dinanzi alle Commissioni parlamentari si possano o meno intendere come testimonianze; questo il problema fondamentale, il resto è una conseguenza.

Evidentemente la questione non può essere risolta individualmente dai presidenti delle Assemblies, i quali possono esprimere un parere molto autorevole, ma personale; nè potrebbe essere risolta dalla Giunta per il Regolamento.

Quale è, allora, l'autorità parlamentare alla quale porre il problema? A mio avviso, dovendo affrontare una discussione di natura costituzionale, questa non potrebbe che essere affrontata dalle Assemblies; si tratta, infatti, di interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione.

Vorrei, pertanto, che l'onorevole Azzaro precisasse il senso della sua richiesta. Non sottovaluto l'importanza dei problemi sollevati, in un senso e nell'altro, perchè il nocciolo è il carattere giuridico delle deposizioni, che poi sono la parte predominante dei lavori di una Commissione parlamentare di inchiesta.

MACALUSO. Vorrei fare presente che potrebbero anche aversi opinioni diverse, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera.

AZZARO. Quando ho avanzato la mia preposta sono partito dal presupposto che questa Commissione, che procede per raggiungere obiettivi unitari, deve conservare come bene prezioso questa unitarietà. Per accertare la verità occorre che vi sia una posizione di neutralità, per lo meno di partenza, da parte di tutti.

Questa prima questione ha degli aspetti estremamente delicati, anche di natura costituzionale, che non possono essere sottovalutati o scavalcati con un sorriso ironico o con una battuta o con un sospetto; questi aspetti esistono e noi li abbiamo posti con evidenza e serietà dinanzi alla responsabilità di parlamentari di questa Repubblica.

Poichè vi è un obiettivo unanime che vogliamo raggiungere, noi non abbiamo chiesto un parere che sia tale da fugare completamente i dubbi di natura costituzionale; vorremmo un parere da parte di persone che, per la loro funzione, in quanto Presidenti delle Assemblies, possono esprimerlo, persone cui possiamo riferirci senza bisogno di decidere in questa sede. L'unica obiezione è che i Presidenti si rifiutino di dare un parere che non compete loro.

Quando da parte nostra si fa questa proposta, è per evitare un primo confronto che sta diventando drammatico, nonostante le parole apprezzatissime all'apertura dell'intervento di Minervini. Nessuno ha il diritto di sottovalutare gli aspetti di carattere costituzionale di questo problema, nè anche la infuocata polemica che si sta approssimando.

La nostra proposta, in secondo luogo, è motivata dalla considerazione che ci troveremo di fronte ad altri problemi di questa natura: se noi potessimo istituire un punto di riferimento che non ci divida ogni volta, il lavoro della Commissione potrà trarne giovamento. In questo caso, inoltre, non abbiamo precedenti.

DINI XV/1

DINI XV/2

PRESIDENTE. Abbiamo precedenti discordi. Infatti la Commissione Sifar ritiene di non trattarsi di reato di falsa testimonianza a denunziò a norma di quegli articoli precedentemente richiamati.

DINI XV/3

AZZARO. Quei testimoni erano già pubblici ufficiali, non lo diventavano in quanto testi.

PRESIDENTE. No, furono ritenuti tali. Poi c'è l'altro precedente che ha ricordato anche lei che non è proprio quello dell'arresto, ma si basa sullo stesso principio.

AZZARO. Lei ha voluto sapere il senso della mia proposta, e l'ho detto; comunque ribadisco che noi ci adegueremo al parere che eventualmente i due Presidenti vorranno esprimere.

ONORATO. Su questo punto sono d'accordo con la mozione d'ordine del collega Minervini. Desidero solo aggiungere che la richiesta di una decisione del Presidente delle Camere è non solo, come osservava Macaluso, praticamente non risolutiva, perchè le due decisioni possono essere contrastanti, ma è giuridicamente infondata, perchè è un principio generale del diritto che qualsiasi organo decisorio e di giudizio ha in se stesso i poteri di decidere sulla propria competenza, nonchè poteri di autocomprensione e di autointerpretazione dei suoi poteri. In alcuni sistemi giudiziari e burocratici questo potere di decidere sulla propria competenza è anche rinviabile in seconda istanza ad organi superiori (regolamento di competenza della Corte di Cassazione, regolamento di giurisdizione, conflitto di competenza); qui non c'è un organo superiore al quale poter deferire il giudizio sulla nostra competenza: siamo noi che dobbiamo decidere e poi, eventualmente in un secondo momento, potrebbe sorgere conflitto di competenza costituzionale con l'autorità giudiziaria.

DINI XV/4

Quindi non possiamo far altro che decidere, avvalendoci del potere di autointerpretazione dei nostri poteri e, se mi permette il presidente, aggiungerei una ultima considerazione.

E' vero, la decisione ha conseguenze di rilievo in materia costituzionale; tuttavia, poichè al fondo delle preoccupazioni legittime ed apprezzabili sta il dubbio se noi siamo autorità giudiziaria e se siamo equiparati ad essa, vorrei rilevare che se questo dubbio esiste ed è fondato non avremmo neppure, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, il potere di accompagnamento coattivo del teste, che invece tutta la dottrina ci riconosce. Questo potere di accompagnamento coattivo del teste, che è quindi giustificabile ex articolo 13 della Costituzione, essendo equiparati i poteri della Commissione (ex articolo 82 della Costituzione) a quelli dell'autorità giudiziaria, è un potere che comprende quello dell'arresto.

ciò a dire il potere di arresto è interno al mandato coattivo del teste, è strumentale alla presenza del teste; noi potremmo bombardare qui il teste per ventiquattr'ore per costringerlo a dire la verità oppure possiamo dire: "vadi e rifletti da un'altra parte". Invito, quindi i colleghi a riflettere su questo che rappresenta una riflessione di merito, ma per quanto riguarda la procedura, credo che non vi siano dubbi che siamo noi a dover decidere.

MINERVINI. Le maggior parte delle cose che volevo dire le ha dette il collega Onorato. In sostanza, noi non possiamo, in quanto organo che ha una sua competenza, rimetterci all'arbitrato di un terzo o di due terzi. Questo potere di arbitrato non c'è; non vi è, cioè, un arbitrato che possa dirimere le nostre controversie e meno che mai, se vi fosse una possibile forma di arbitrato, potremmo ricorrere ad esso a maggioranza; in questo caso tutti i presenti dovrebbero rimettersi all'arbitrato di un terzo.

Personalmente non credo sia possibile ricorrere a tale strumento per definire le nostre decisioni. I due Presidenti nella funzione che ad essi attribuisce il collega Azzaro, sia pure per fini meritevoli di ogni considerazione, cioè, la conservazione della nostra unità, comunque rappresentano un terzo rispetto a noi al quale ripetuto non è possibile ricorrere affinché svolga una funzione di arbitrato.

CASINI. Desidero, signor presidente, svolgere due rilievi, credo chiarificatori. Il primo di carattere tecnico e il secondo di carattere politico; dal punto di vista tecnico, contesto con assoluta decisione che il potere di accompagnamento sia comprensivo del potere di arresto e che esso sia disciplinato dall'articolo 13 della Costituzione, cui prima ho fatto riferimento. Basta scorrere tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale sull'argomento, le quali hanno inquadrato il potere di accompagnamento che già spetta ad organi non giudiziari, quali gli organi di polizia, fino alla traduzione. Come ricordate, vi è stata un'ampia polemica in ordine alle misure di sicurezza (foglio di via, eccetera). Il potere di accompagnamento, o meglio la sua legittimità, va inquadrata nell'ambito dei poteri di libera circolazione delle persone, cioè nel disposto dell'articolo 16 della Costituzione, quindi non è lecito..

ONORATO. Anche la definizione dei limiti della libertà di circolazione spetta all'autorità giudiziaria secondo norme di legge.

CASINI. Ed allora come si inquadra il potere dell'autorità sanitaria che può disporre la quarantena perchè arriva qualcuna con il colera? Insomma, esistono delle disposizioni che sono prese per delle ragioni diverse. In sintesi, la questione è vecchia: ma sicuramente il potere di accompagnamento non comporta il potere di arresto, tant'è vero che è attribuito al giudice civile che non ha poi...

ONORATO. Come no? Chi te l'ha detto? Ha il potere d'arresto.

CASINI. Se vogliamo, approfondiamo anche questa questione; io la formulo soltanto per conclusioni e senza argomentazioni perchè credo sia una questione pacifica.

Per quanto riguarda la seconda connotazione, vorrei soffermarmi sulla richiesta avanzata dal collega Azzaro, richiesta che a

me pare ragionevole. Ha ragione Onorato quando dice che ogni giudice è competens , cioè ha il potere di decidere sui propri poteri, però non si fa una questione giuridica dicendo che non abbiamo poteri, si fa una questione politica. In altri termini, nella ricerca di una decisione che non sia lacerante, che ci ritrovi uniti, e che investe principi gravi, perchè ciò che decidiamo oggi farà poi, probabilmente, stato anche in altre Commissioni di inchiesta, noi decidiamo - per questa ragione di opportunità e ritrovando così, se venisse accettata la proposta, l'unità - di conformarci al parere autorevole di chi esprime al massimo le Camere. Sarebbe una sorta lodo che noi chiediamo; per non dovere arrivare ad una votazione che ci vede divisi e che potrebbe essere male interpretata dal punto di vista politico, noi diciamo: riconosciamo che la questione è controversa, che presenta rischi addirittura di ordine costituzionale e che, anzichè irrigidirci su queste posizioni, vogliamo rimetterci ad un parere autorevole che, oltretutto, dal punto di vista politico evita che successivi dibattiti sulla stampa, all'interno della dottrina su questo tipo di argomenti, possano, come giustamente ha detto Azzaro, far apparire o che noi, pur in atteggiamento prevaricatore, pur di colpire, violiamo i limiti costituzionali che esigiamo che i giudici applichino - e ricordiamoci che sono limiti all'estremo, tant'è vero che il codice di procedura penale li esclude -; ovvero che si dica che noi non vogliamo accertare la verità.

Signor presidente, credo che quanto ci è stato ricordato dal collega Azzaro e cioè che l'unità di comportamento e di decisione di questa Commissione è un bene importante da conservare

in questo momento soprattutto ai fini del futuro dei nostri lavori, sia argomento da condividere. Ma c'è anche un altro bene che credo sia politicamente più importante che è quello di assumersi le proprie responsabilità senza rinviarle ad altro o ad alto loco. Credo che, nel momento in cui con legge è stata istituita una Commissione che non è amministrativa, cioè di un ramo solo del Parlamento, e che ha una sua autonomia per cui vive di vita autonoma, dobbiamo avere la forza - così come ricordava il collega Minerva - di assumerci le nostre responsabilità e, quindi, di dividerci quando esistano opinioni contrastanti. Molte argomentazioni giuridiche sono state qui portate e sono argomentazioni di segno anche contrapposto; probabilmente, se andiamo avanti nel chiedere pareri sia in sede politica e legislativa, sia in sede giuridica, troveremo altrettanti pareri di segno divergente - perchè sappiamo benissimo che in questa materia le interpretazioni possono discordare; allora - ripeto - il problema è quello di assumerci o meno una responsabilità politica che la legge ci dà, perchè nel momento in cui la legge ha istituito la Commissione ed ha dettata, all'articolo 3, le disposizioni che definiscono per essa gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ci impone, in un certo senso, di comportarci come ho detto. Credo che qualsiasi altra cosa, non so se oggettivamente o soggettivamente, rappresenta nei fatti un qualcosa che cerca di scaricare la responsabilità che la Commissione deve avere, su altri organi che non hanno nulla a che fare con questi argomenti, perchè i legami che in questo momento noi abbiamo e con il Parlamento e con la Presidenza delle due Camere sono legami di assoluta autonomia, non esistono, infatti, nè

di ordine gerarchico, nè di ordine di consulenza, nè di ordine legislativo; nel momento in cui è stata istituita una Commissione per legge e sono stati nominati i commissari, la nostra vita è una vita completamente autonoma. Dobbiamo, quindi, avere in questa circostanza la forza di assumerci la nostra responsabilità e, se mai, dividerci. In base a queste considerazioni, chiedo, come già è stato fatto da altri, che si decida sulle proposte avanzate dal presidente.

PRESIDENTE. La questione è di tanta importanza che se pazientiamo un po', certamente non è un male. Infatti, in termini rigorosi, la richiesta di procedere ad una votazione è ovvia, visto che un organo parlamentare ad un certo momento vota. Se si guarda, invece, all'entità della questione, forse è opportuno riflettere: essendo sorto un problema che riveste un profilo costituzionale e non soltanto politico, un approfondimento è obbligatorio, almeno a mio parere.

Quello che non mi è chiaro nella proposta di Azzaro, alla quale, poi, si è associato Casini, è il valore giuridico di questa procedura e dello stesso parere dei Presidenti, perchè gli unici organi che sono competenti a pronunciarsi sui propri poteri sono le assemblee e non altri. La Corte costituzionale, cui persino potrebbe giungere poi un problema di questa natura, si è già pronunciata su questo punto e, naturalmente, anche essa con delle decisioni e delle affermazioni che non risolvono interamente il nostro problema, ma solo in parte.

Primo, nella sentenza della Corte Costituzionale del 1975, che si riferiva ai poteri della Commissione antimafia, se non erro, è stabilito che dal complesso dei principi e delle disposizioni richiamate nei precedenti numeri si ricava che "le Commissioni parlamentari d'inchiesta, le quali sostituendo necessariamente, a norma dell'articolo 82, primo comma, della Costituzione, il plenum delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta; sono libere di organizzare i loro lavori, eccetera".

Quindi, abbiamo una decisione della Corte Costituzionale che afferma, del resto, un principio che mi pare abbastanza ovvio, che il potere di definire le proprie competenze spetta alle assemblee, che, quando vi sono Commissioni parlamentari, queste sostituiscono il plenum delle assemblee, perchè evidentemente ne sono emanazione.

Quindi, in termini giuridici, il potere di definire le nostre competenze spetta alla nostra Commissione, in quanto rappresentativa del plenum delle assemblee da cui deriva e non spetta ad altri. Per questo mi riesce difficile comprendere il valore di un eventuale parere che i Presidenti esprimessero, che dovrebbe solo assunto come un parere autorevole di due personalità, non come una opinione che abbia un rilievo giuridico, in quanto - lo ripeto -

il solo organo che può farlo è la Commissione e, se questa non volesse farlo, in linea di ipotesi, sono le assemblee, alle quali la Commissione dovrebbe chiedere di definire questo punto controverso.

C'è un'altra frase che io per dovere di obiettività, ^{leggo} perché non si possono leggere i documenti solo nella parte che va a sostegno di una tesi, in cui, anche se fuggacemente, quindi senza motivazione, perché il tema esaminato non era questo, la Corte Costituzionale dice: "Come esattamente fu notato da un'antica dottrina, le persone dalle Commissioni interrogate non depongono propriamente quali testimoni, ma forniscono informazioni".

Questa è una dichiarazione che io rilevo, non motivata, che non riguarda l'oggetto di cui la Corte Costituzionale si occupava, ma che, però, va tenuta presente nella definizione di un problema di questa natura.

Ora, se noi applichiamo con rigore le norme ed i principi, dobbiamo dire che la Commissione decide da sé quali sono i suoi poteri; se si dovesse accogliere la richiesta di un parere di altre personalità, questi pareri avrebbero solo valore di un'opinione e non so nemmeno se i Presidenti interpellati ad esprimerla, poi la esprimerebbero, perché non è tra i loro obblighi quello di trasformarsi in una sorta di giudici costituzionali che si pronunciano su problemi di natura costituzionale.

Io vorrei, però, trovare una forma qualsiasi, che permetta di tenere conto di esigenze che sono state sollevate, e che potrebbe anche essere di rinviare il voto, anche perché una questione di questa rilevanza vada posta formalmente all'ordine del giorno, in modo che poi la Commissione sia poi presente. Ora, io non conosco i rapporti interni, né so come si comporterebbero i singoli gruppi, ma mi sembra giusto che una Commissione costituita da quaranta parlamentari^e/chiamata a deliberare sui suoi poteri ne sia informata per tempo. Nel frattempo, ed è questa la mia proposta, si potrebbe sentire², ma non formalmente, con una richiesta che non ha nessun valore, le opinioni dei Presidenti. Di questo poi si potrebbe tenere conto nella seduta successiva, mettendo, però, bene in chiaro che si tratta di ascoltare delle opinioni, così come chiunque di noi potrebbe chiedere privatamente l'opinione di eminenti giuristi o di giudici costituzionali. Al di là di questo non mi sento di poter andare, perché creeremo una procedura che non ha alcun fondamento^{né} nei principi, né in norme esistenti, né negli stessi poteri dei presidenti delle assemblee, che evidentemente non hanno la possibilità né sono tenuti a pronunciarsi in modo vincolante su problemi che riguardano i poteri delle assemblee o delle Commissioni, che delle assemblee sono espressione.

IOCCA 17/4

Ecco, io penserei ad una soluzione di questo genere, l'unic
nica che permetta, in una situazione così delicata di conosce
re il parere, ma poi riserva alla Commissione quello che è anche
un nostro dovere, cioè quello di esprimerci sui poteri che ci
spettano.

TATARELLA. Appresso la sua posizione mediana...

PRESIDENTE. Non è mediana.

TATARELLA. Intendevo come richiesta di parere; però, io ritengo, come questio
ne di principio e per il futuro, che bisogna espellere
dai poteri
/ della Commissione quello di rivolgersi ad un'autorità diversa, an
che se illuminante, come quella dei Presidenti delle Camere. An
che nel caso specifico creeremo un precedente che vale per il fu
turo e/ogni occasione potrà essere invocato il precedente di ri-
volgersi ai Presidenti.

PRESIDENTE. Anch'io non vorrei crearlo.

TATARELLA. Nel caso specifico, credo che uno dei due Presidenti interpellati
avrà in sé motivi di opportunità per non esprimere alcun pare-
re, perché non dimentichiamo, con tutto il garbo possibile, che
uno dei due Presidenti sarà inevitabilmente chiamato davanti a que
sta Commissione per dirci qualcosa in merito a tutto il problema.
Io ritengo inopportuno scomodare il Presidente Fanfani una prima
ed una seconda volta per la Commissione Sinona.

ONORATO. C'è l'articolo 148 del codice di procedura penale che lo vieta.

TATARELLA. Appunto.

D'ALEMA. Io sono sempre sensibile alle proposte del Presidente, per cui ri-
tengo che si possa anche accettare la proposta di so-
spendere...

MACALUSO. La sospensione proposta è per mettere all'ordine del giorno...

D'ALEMA. Sì.

PRESIDENTE. Ovviamente si tratta di un rispetto delle forme; se, poi, durante
questo periodo, si vuole sentire, ma non formalmente con una richie
sta esplicita della Commissione, l'opinione dei Presidenti, si
può anche fare.

D'ALEMA. Io penso che si possa anche fare, ma la mia proposta è quella
di chiamare la Commissione un giorno stabilito per votare
sulle cose emerse nel corso di questa seduta. Infatti,
ci potremmo trovare in una situazione ancora peggiore, perché po-
tremmo anche avere pareri discordanti, per cui eviterei di
rivolgerci alla Presidenza delle due Camere e sono d'accordo con la
proposta del Presidente di convocare la Commissione per decidere.

TEODORI. Non sono d'accordo sulla proposta di richiedere dei pareri, perché,
con le argomentazioni già ampiamente portate, sarebbero elemento
di confusione e di dilatazione dei poteri di questa Commissione.
Sono, dunque, contrario a che si chiedano pareri di chicchessia.
Abbiamo avuto oggi dei pareri, ne abbiamo discusso.

Una seconda questione: oggi non era all'ordine del gior
no, prevista la decisione in merito; questa mi pare un'eccezio-

IOCCA 17/5

ne formale che abbia qualche fondamento, però debbo osservare che fino a questo momento la Commissione ha proceduto ai suoi lavori molto spesso cambiando i propri ordini dei lavori senza notificarlo. Quindi, in questo momento si ricorre ad una questione formale, che può avere la sua importanza, ma che non è stata mai sollevata in precedenza, perché, se questo fosse vero, tutta la discussione che abbiamo fatta questa mattina, non essendo stata posta all'ordine del giorno, sarebbe una discussione inficiata in qualche misura di validità.

IOCCA 17/6

PRESIDENTE. Precisiamo la questione.

LEODORI. Voglio mettere in risalto come in realtà si introduce un elemento formale nuovo che fino ad ora è stato ^{superato} nella prassi della Commissione. Tuttavia, io non sono insensibile a questo rispetto rigoroso della forma e, quindi, subordinatamente, io chiedo che siano stabiliti dei termini molto stretti per la convocazione della Commissione sull'ordine del giorno per la votazione in merito a questo aspetto e, comunque, sia fissata prima dalla giornata di mercoledì, in cui avremo i confronti fra i testi.

Pic. XVIII/1

PRESIDENTE. La proposta di sospensione non l'ha fatta nessuno. L'ho fatta io di fronte al problema sorto; La differenza con mutamenti di programmi, avvenuta altre volte e quella di oggi sta in ciò: nelle altre circostanze si trattava di ascoltare delle persone e di non ascoltarne delle altre, ma mai si trattava della questione di un voto che avesse implicazioni di carattere costituzionale.

E' parso giusto al presidente che, di fronte ad una simile questione, di cui colleghi assenti non erano stati informati, perché noi abbiamo deciso di fare questa discussione ieri sera, ^{fare in modo che} gli altri colleghi vengano informati.

Pertanto, mi assumo la responsabilità della proposta e ho spiegato le ragioni che mi hanno indotto a formularla, ragioni diverse ^{da quelle} che in altre occasioni ci hanno spinto a modificare il programma.

PASTORINO. A nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo che la seduta sia sospesa brevemente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per cinque minuti.

Pic. XVIII/2

(Così rimane stabilito).

La seduta sospesa alle 13,20, è ripresa alle 13,25.

PRESIDENTE. Comunico che la votazione ^{da parte della} Commissione avverrà mercoledì prossimo alle ore 10.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,25.

VOLUME II

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981 (antimeridiana)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 10.

PAR/I/2

PRESIDENTE. Credo di dover formulare la proposta seguente, e cioè che la Commissione adotti questa formulazione: "La Commissione, ad integrazione del documento approvato nella seduta del 1° ottobre 1980 in ordine alle procedure da osservarsi per l'audizione e le testimonianze, decide che, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge istitutiva e dell'articolo 359 del codice di procedura penale, rientra nei suoi poteri quello di procedere all'arresto provvisorio di testimoni ritenuti reticenti o falsi".

La votazione può avvenire per alzata di mano, se non vi sono diverse richieste.

ONORATO. Proporrei una modifica ...

PRESIDENTE. Se volete proporre modifiche, presentate emendamenti ben precisi (Commenti - Rumori). L'onorevole Onorato propone il seguente emendamento: sostituire le parole: "e dell'articolo 359 del codice di procedura penale", con le altre: "e delle procedure vigenti".

RICCARDELLI. Mi sembra che nella formulazione proposta manchi il riferimento al teste renitente (Commenti).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Onorato.

(E' approvato).

I voti favorevoli sono stati 16, e 14 gli astenuti.

Dobbiamo votare ora il testo nel suo insieme, con la sostituzione introdotta.

PAR/I/3

AZZARO. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARO. A questa dichiarazione di voto non vogliamo attribuire particolare solennità, né una particolare enfasi. E ci sembra tuttavia una dichiarazione molto importante.

Abbiamo riflettuto a lungo sul problema oggetto della votazione che ci accingiamo a compiere e, da parte nostra, riteniamo opportuno non partecipare a tale votazione: infatti pensiamo che, attraverso questo modo, intanto si contribuisca a salvaguardare l'unità della Commissione, la sua possibilità di procedere verso obiettivi che potrebbero essere - ed auspichiamo che siano - comuni.

Una votazione di questo genere comporta implicazioni di carattere costituzionale, politico e giuridico estremamente importanti, delle cui conseguenze non vogliamo assumere la responsabilità.

DI FAZIO II/1

Noi abbiamo molto riflettuto e, assieme ai colleghi della democrazia cristiana, abbiamo convenuto sul fatto che questo argomento coinvolge l'articolo 13 della Costituzione il quale, nel suo secondo comma, afferma che la detenzione è ammessa nei soli casi e modi previsti dalla legge. Poiché stiamo per decidere sui modi, riteniamo che la Commissione non abbia sufficiente titolo per operare una restrizione della libertà personale.

In secondo luogo riteniamo che l'argomento coinvolga anche l'articolo 25 della Costituzione, dal quale si ricava il principio nullum crimen sine lege penale; l'arresto provvisorio potrebbe pertanto colpire persone che non hanno commesso alcun reato.

Poiché siamo di questo avviso, ci chiediamo anche come le procedure che saranno utilizzate possano salvaguardare i diritti di tutti coloro che sono protagonisti di una vicenda giudiziaria (e questa è una vicenda giudiziaria). Per tutto questo complesso di ragioni, signor Presidente, dichiariamo di non partecipare alla votazione, con ciò significando la nostra volontà di evitare un confronto troppo aspro e diretto, che potrebbe addirittura assumere il tono dello scontro con colleghi di altri gruppi che sono di opinione diversa.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il testo di cui ho dato lettura.

(E' approvato).

PATRIARCA. Con quanti voti?

DI FAZIO II/2

PRESIDENTE. Con 20 voti.

PATRIARCA. Non ce ne vogliono ventuno, signor Presidente?

ROSI. Cos'è questo modo di procedere? Cos'è questa confusione?

PRESIDENTE. Io non li ho contati, tuttavia possiamo votare di nuovo per divisione. Alcuni sostengono infatti che i voti sono ventuno, altri che sono venti. Si solleva una questione formale? Si ritiene cioè che per questa votazione occorra non solo la maggioranza che risulta dal voto, ma addirittura una maggioranza qualificata? Se così è, si sollevi un richiamo al regolamento...

MACALUSO. In base a quale articolo del regolamento?

PRESIDENTE. La Presidenza ha dichiarato che il testo è approvato. Qualsiasi obiezione che riguardi il quorum deve poggiare sul regolamento.

TEODORI. Maggioranze qualificate debbono essere espressamente previste.

PATRIARCA. E' scritto da qualche parte che ci vuole una maggioranza qualificata.

PRESIDENTE. Non conosco questa norma. Me la citi. Noi applichiamo il regolamento della Camera e non quello di questa Commissione. Vorrei sapere però in base a quale norma (costituzionale, di legge, o di regolamento delle assemblee legislative) si reputa che la maggioranza ottenuta non sia sufficiente. Comunque, poiché non vi sono eccezioni formali, resta stabilito che il testo di cui è stata data lettura è da considerarsi approvato.

DI FAZIO II/3

CASII. Vorrei intervenire sui modi di esecuzione di questa ipotesi di ar
resto.

PRESIDENTE. Avremmo chiuso questo problema che è sorto in riferimento a casi specifici, ma che ha un valore generale che non crea alcun pregiudizio sulle decisioni di merito che dovranno essere adottate. Avendo ormai accettato questa interpretazione dei nostri poteri, rimangono da definire altre questioni, che forse sarebbe il caso di cominciare ad esaminare, indipendentemente dai casi pratici che si potranno porre. A mio avviso la più importante tra tali questioni è quella che nasce dall'interpretazione della norma del codice di procedura penale che ha per oggetto coloro che sono stati imputati di reati connessi. Tale discussione era già stata sfiorata in precedenti occasioni, quando il collega Onorato, per superare la difficoltà che nasceva dalla limitazione prevista dal codice di procedura penale, si è richiamato all'indeterminatezza della norma costituzionale che parla dei poteri dell'autorità giudiziaria

ed ha rilevato che vi sono altre autorità, come il giudice civile, non sottoposte alle stesse limitazioni.

PAR/III/1

Anche se indirettamente, avevamo cominciato a trattare di questo problema e non sarebbe male che la Commissione, prima di procedere oltre e di passare all'esame delle persone convocate per i confronti, risolvesse anche questo problema: quali sono cioè le norme che si ritengono applicabili, nell'ipotesi di testimoni reticenti o falsi e come si definiscono, come si interpretano i nostri poteri per quanto riguarda l'ipotesi di fatti connessi, di reati connessi, tenendo conto dell'esistenza poi non solo di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (che evidentemente non possiamo ignorare), ma anche del fatto che le persone che ascolteremo nella prossima seduta (e probabilmente quelle che sentiremo in seguito), in qualche modo sono tutte persone implicate nei procedimenti relativi alle banche Sindona; dovremo risolvere allora il problema della connessione.

In primo luogo, bisogna vedere questo limite che il codice di procedura penale opera, dopo che la Commissione ha approvato un testo differente da quello che io avevo proposto (che conteneva un riferimento esplicito al codice di procedura penale)... voglio esprimere però un'opinione. Nonostante questa modifica, quando si tratta di garanzie poste da una qualsiasi parte del nostro ordinamento giuridico, da qualsiasi codice che riguarda la libertà delle persone, le garanzie vanno osservate. Se si tratta di persone che

sono state imputate in un procedimento per un reato che integrava ^{se} un fatto sul quale noi interroghiamo; oppure/si tratta di reati connessi, queste norme vanno applicate. Non posso concepire un ordinamento in cui, mentre si prescrive la garanzia a tutela dei diritti delle persone, poi si sfugge a questo invocando norme del nostro ordinamento, che sono di tutt'altra natura. E' evidente che il codice di procedura civile non prevede le ipotesi del codice di procedura penale: perché non è un giudice che procede ad alcuna azione penale; il codice di procedura civile ovviamente non poteva contenere quella limitazione che il codice di procedura penale contiene. Ma poiché questa limitazione esiste ed i casi che siamo chiamati ad affrontare rientrano in questa previsione, nonostante l'indeterminatezza della Commissione e della legge istitutiva, abbiamo l'obbligo di osservare le norme del codice di procedura penale. Su questo, naturalmente, la Commissione deve esprimersi avendo compreso che vi sono colleghi che hanno una opinione differente da quella che io ho esposta, che credo conforme ad un'interpretazione rigorosa ed obiettiva del nostro ordinamento, sia dal lato logico, sia dal lato dello spirito delle norme. Un ordinamento è costruito su determinati presupposti fondamentali ed uno di questi è la garanzia dei diritti delle persone, quando sono esposte naturalmente a procedure giudiziarie; penso che non possiamo non tenerne conto. E' una questione discussa, nella Commissione; se volete possiamo aprire un dibattito su ciò, lasciando ad un secondo momento la questione se, nei casi concreti, ricorrerà o meno la connessione che, in buona parte, dipende da quello che sarà il risultato delle nostre decisioni.

PAR/III/2

PAR/III/3

RICCARDELLI. Vorrei toccare due punti di cui il primo è proprio quello dell'articolo 348, per ricostruire con più precisione la ratio del divieto che mi sembra non possa essere genericamente riportata alla difesa della libertà personale, ma specificamente ad un principio più preciso. Nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso: lo si deduce chiaramente dal fatto che il divieto di assunzione del teste, imputato dello stesso reato o coimputato per reati connessi, viene meno solo nel caso in cui il processo precedente sia stato definito con sentenza dibattimentale, e con la frase: "Il fatto non sussiste", o "Per non aver commesso il fatto". Questa formula indica che non vi può essere alcun residuo di responsabilità penale, con una riapertura dell'istruzione, né di responsabilità amministrative, civili o disciplinari, che anche formule come: "Il fatto non costituisce reato", lascerebbero sussistere.

PAR/III/4

Ma se questa è veramente la ratio della norma, dovrei ricordare un punto del regolamento che la Commissione stessa ha approvato nella seduta iniziale, per regolare in via generale la propria attività: "Salvo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria competente eventuali notizie di reato, la Commissione dichiarerà di norma, coperte dal segreto funzionale e quindi intrasmissibili all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, gli atti relativi: a)... (questo punto non ci interessa) b) a dichiarazioni rese da persone che siano imputate in procedimenti penali".

L'interesse tutelato dall'articolo 348 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la Commissione di inchiesta (e questa è una Commissione di inchiesta), comporta una diversa tutela: cioè, la non comunicabilità all'autorità giudiziaria di eventuali ammissioni e circostanze contrarie alla posizione della persona chiamata a deporre. Fin quando resterà in vigore questo regolamento, dell'articolo 348 non si può neppure parlare e semplicemente per completezza ed ampliare l'oggetto del discorso, aggiungo che le norme che prevedono l'incompatibilità, sono norme eccezionali; il principio generale è che chiunque ha la capacità è legittimato a testimoniare, e le norme eccezionali non sono suscettibili di interpretazione analogica. La fattispecie dell'articolo 348 è che la persona chiamata a deporre sia coimputata di uno stesso reato, per cui si procede. Mi direte che la questione è puramente formalistica, ma non credo che sia tanto formalistica perché la preoccupazione del legislatore, ancora una volta, è che non vada incontro immediatamente ad una responsabilità; non trovarsi cioè nell'alternativa o di ammettere circostanze che costituiscono prova per la sua responsabilità, o compiere il reato di falsa testimonianza, sotto forma di dichiarazione di falso o sotto quella della reticenza; anche per questo secondo aspetto, il richiamo all'articolo succitato è quanto meno improprio.

Innanzitutto, intendevo (per questo ho chiesto di intervenire immediatamente) portare alla meditazione della Commissione il pericolo di contraddire, nella prospettiva ormai vicina di qualche caso concreto, quella che invece è la sua disponibilità a comporre delle norme imparziali ma necessarie al funzionamento della Commissione, quando come in questo momento ha adottato deliberazioni del tutto diverse. Riusciremmo difficilmente a sottrarci al sospetto di avere inciso negativamente sulla funzionalità della Commissione, in considerazione di uno o più casi concreti.

CASINI. Volevo porre sul tappeto, insieme alla questione concernente l'applicabilità dell'articolo 348 già sollevata dal Presidente, un altro tema. Visto che la Commissione ha già risolto in senso positivo il problema dell'esistenza di un potere d'arresto da parte della Commissione medesima (ed è la prima volta che viene adottata una decisione del genere), il che è suscettibile di riflettere i suoi effetti sui lavori di altre Commissioni, io credo che la questione vada esaminata sino in fondo, in tutte le sue conseguenze e in tutte le sue applicazioni.

DI FAZIO IV/1

Pongo quindi sul tappeto un quesito: chi ha il potere di ordinare l'arresto? Il Presidente ovvero la Commissione come organo collegiale? Non è problema di poco momento: se dobbiamo fare riferimento alle norme processuali vigenti, a me pare che la natura collegiale della Commissione comporti il riferimento a norme che prevedono l'intervento di un collegio. Nel caso in esame, dato che le norme che si possono prendere in esame sono quelle relative al giudice istruttore ovvero quelle relative al dibattimento (e solo nel dibattimento abbiamo un organo collegiale), dovremmo tenere presenti le norme relative al collegio, cioè, in pratica, l'articolo 458 del codice di procedura penale il quale prevede che il potere di ammonizione e di successivo arresto sia riservato al Presidente.

Non so se la Commissione riterrà di soffermarsi sulla questione che ho sollevato; vorrei tuttavia rispondere al collega Riccardelli circa l'applicabilità dell'articolo 348. Devo preliminarmente dire che nel proporre la prima questione di carattere generale, pur essendo fermamente convinto della bontà della tesi che sostenevo, mi sono reso conto che il tono da me stesso usato avrebbe potuto spaccare la Commissione. Ma su quest'ultima questione il discorso è ancora più importante perchè essa investe più decisamente principi di carattere costituzionale. ^{Tuttavia,} ~~Ma~~ poichè di ciò abbiamo già parlato, mi limiterò a commentare le osservazioni fatte dal collega Riccardelli. Se non sbaglia, egli ha detto che nel regolamento della Commissione è già prevista, come garanzia, la intrasmissibilità dei verbali all'autorità giudiziaria. Se così fosse, sarebbe impossibile effettuare l'arresto, perchè questo, evidentemente, suppone il reato di falsa testimonianza. Mi pare che l'indirizzo prevalente della Commissione ~~è~~ ^{fosse} quello di attribuirsi il potere di arresto provvisorio, dopo di che si fa la denuncia. Ma la denuncia bisogna farla e si dovrà basare su un giudizio. Ed allora mi domando: che senso ha denunciare qualcuno per falsa testimonianza quando non mettiamo a disposizione del giudice i documenti sulla base dei quali stabilire se è stato commesso o meno il reato di falsa testimonianza?

DI FAZIO IV/2

RICCARDELLI. Non mi è chiaro.

CASINI. Supponiamo che arrestiamo un testimone; dobbiamo o meno fare denuncia all'autorità giudiziaria?

DI FAZIO IV/3

RICCARDELLI. La non comunicabilità riguarda eventuali ammissioni o notizie che il testimone riferisce contro se stesso. Abbiamo cioè deciso con le norme istitutive che se il teste è reticente nel riferire alla Commissione circostanze che possono essere utili...

CASINI. Ma è redatto un verbale delle dichiarazioni. Sulla base di queste noi possiamo dire se il testimone ^{abbia} detto la verità o il falso. Come facciamo, allora, a sottrarre al giudice la possibilità di giudicare su questo documento ovvero sui documenti dai quali risulta la prova che il testimone ha detto il falso o ha mentito?

D'ALEMA. Ma l'ipotesi che fa Riccardelli è quella della verità!

CASINI. Allora se il testimone dice la verità non c'è reato e non si fa denuncia. Questo è un altro discorso.

RASTRELLI. La norma regolamentare che la Commissione si è data dovrebbe presupporre una forma di garanzia per il teste, nel senso di renderlo avvertito che la sua collaborazione alla verità - e quindi anche l'enunciazione di fatti autoincriminanti - non costituirebbe motivo per una denuncia all'autorità giudiziaria. Questo sarebbe un sistema di garanzie offerto dalla Commissione al teste, proprio per agevolare la possibilità di una assoluta veridicità.

Se non vado errato, la norma che ci siamo dati potrebbe essere applicata dicendo al teste, qualunque sia la sua posizione processuale e quali che siano i limiti di questa Commissione, di dire tutta la verità e di non temere perchè la Commissione si è data come norma di impostazione quella di accertare determinate cose senza procedere in senso di responsabilità.

DI FAZIO IV/4

RICCARDELLI. Non sono stato perfettamente interpretato.

CASINI. Vorrei terminare il mio discorso, che era giunto solo alla prima articolazione. E' chiaro che se ^{chi} testimonia, a nostro giudizio, dice la verità ed è esauriente, non si pone il problema della denuncia. Ma non possiamo esaminare solo questo corno del dilemma, anche se ci auguriamo tutti che ciò avvenga. Come facciamo allora a risolvere il caso opposto se non trasmettiamo gli atti all'autorità giudiziaria? In ogni caso non basta dire: non trasmettiamo gli atti all'autorità giudiziaria. Anzitutto le cose che raccogliamo dovremo ben scriverle in una relazione che, per quanto sfumata possa essere, sarà letta dai giudici, sarà pubblica. Come facciamo quindi ad escludere che, in realtà, il principio assoluto del nemo tenetur ^{ed ora} contra se ~~venire~~ venga lesa?

E veniamo alla seconda osservazione. Dice il collega

DI FAZIO IV/5

Riccardelli che il principio generale è quello della capacità testimoniale. Ma il limite stabilito dall'articolo 348 si fonda su un altro principio di carattere generale il cui peso e valore non credo siano minori rispetto al principio della capacità di testimoniare. Mi riferisco al principio secondo il quale nessuno può essere costretto a diventare accusatore di se stesso. E questo è veramente un principio generale di livello costituzionale. Di conseguenza, mentre dalla questione dei nostri poteri discendono problemi di rapporti tra autorità giudiziaria e autorità non giudiziaria, cioè problemi di strutture sebbene collegati al principio di legalità, e quindi riguardanti anche le persone, come ha segnalato Azzaro, qui mi pare davvero che si tratti di un problema di garanzie che hanno significato costituzionale. In proposito sono decisamente contrario a ritenere che non sia applicabile il limite di cui all'articolo 348, anche perchè la Costituzione, all'articolo 82, non parla solo di poteri ma anche di limiti. In che cosa consistono tali limiti?

RICCARDELLI. Molto abile è il presupposto di partenza, a meno che non vi sia confusione. Partiamo dall'ipotesi che ci troviamo in un caso previsto dall'articolo 348, oppure molto simile: cioè, una persona che è stata imputata di un reato e, attraverso una testimonianza, rischia di fornire elementi di responsabilità per i reati di rapina, violenza carnale od altro di cui è stata imputata; non è in discussione la falsa testimonianza. Nelle condizioni di cui all'articolo 348, la falsa testimonianza quella persona non può commetterla; se non può essere assunta come teste, è chiaro; se è assunta, non commette il reato di falsa testimonianza (Prolungati rumori - Commenti). Scusate un momento, chiarisco tutto.

Il pericolo di fronte a cui ^{ci} troviamo, la ratio che ispira l'articolo 348 è che si possano fornire elementi di prova per una riapertura dell'istruzione, per il reato di rapina, o per la apertura di un procedimento civile o disciplinare, connesso a quel comportamento che penalmente abbiamo definito una rapina. La garanzia che noi offriamo non è quella di non trasmettere una notizia di reato all'autorità giudiziaria, che non potremmo fare; il caso è del tutto estraneo perchè la notizia di quel reato (vi è stato un processo, conclusosi con sentenza), è una cosa. La garanzia è semplicemente di non trasmettere quelle notizie che potrebbero determinare una riapertura del procedimento, o l'instaurazione di un procedimento civile o disciplinare; sono due cose completamente diverse.

PAR/V/1

PAR/V/2

Quando si dice che non vi è falsa testimonianza, che l'ordine provvisorio ... preciso che non bisogna qui confondere il potere di arresto provvisorio a fini di meditazione, se vogliamo chiamarla così, limitato al massimo nella giornata successiva, con l'arresto che è un provvedimento giurisdizionale, costitutivo di uno stato di detenzione destinato a permanere nel tempo e ad essere sostituito con altro titolo meno provvisorio (mandato d'arresto, sentenza di condanna, rinvio a giudizio). Siamo di fronte ad un potere puramente ordinatorio, giusta tutta la giurisprudenza. Posso citare anche qualche sentenza: l'ordinanza dibattimentale con cui il giudice condanna il testimone non comparso eccetera, ha carattere amministrativo, revocabile anche ex officio ed impugnabile*. Si riferisce ad atto amministrativo, ordinatorio e strumentale rispetto alla funzione propria dell'organo. Non c'entra il presupposto.

Anche se si assomigliano, non c'entra la falsa testimonianza. In altra sentenza si dice che dallo stesso comportamento non possono derivare due ordini di sanzioni, come l'arresto provvisorio e poi il mandato d'arresto. Non è possibile ritenere, come presupposto, un comportamento obiettivo che prescinde dall'accertamento di un reato, e lo stesso accertamento di un reato. E' una questione che ho trattato in due minuti e possiamo approfondirla, ma non voglio tediarne nessuno. Ho un appuntino di due pagine fatto in mezz'ora, a dimostrazione che è un provvedimento puramente amministrativo ed ordinatorio, non legato all'esistenza (almeno in termini di probabilità, di sufficienti indizi) di un reato; è legato ad una situazione obiettiva. Anche le finalità sono completamente diverse: l'arresto provvisorio di cui noi parliamo, mira a prevenire la lesione dell'interesse protetto, l'interesse ad accertare la verità: tanto è vero che se si prende l'articolo 359, una volta che il teste cambia atteggiamento dopo che è arrestato, tutto finisce lì e non si instaura neppure il procedimento per accertare un eventuale reato. Il che non sarebbe possibile, se tutto fosse partito dall'affermazione di un'ipotesi di reato. E' chiaro? (Commenti). Si può condividere o meno la norma approvata dalla Commissione nel suo regolamento, ed allora possiamo rimettere tutto questo in discussione; ma se si condivide tale norma, il resto è tutto perfettamente logico e coerente a questa ...

PAR/V/3

PRESIDENTE. Temo che l'accentuarsi di questi contrasti abbia, come ultima conseguenza, esattamente la contestazione sulle cose che abbiamo fatto di comune intesa, all'inizio, perché così succede; già il collega Casini nella precedente seduta ha contestato la qualità di testimone; cioè l'ammissibilità come testimoni di persone (Interruzioni - Rumori), che poi sono state imputate. Come presidente devo tener conto di tutte le opinioni, non di quelle di una parte sola; egli ha addotto argomenti a sostegno della tesi per cui le persone imputate in processi, od in processi per reati connessi, non potrebbero essere ascoltate come testimoni. La estremizzazione di questo contrasto, porta alla conseguenza che ricominceremo a discutere se si possano ascoltare come testimoni coloro che sono stati imputati nei processi, con l'ulteriore conseguenza che, avendone ascoltati alcuni, sorgono obiezioni come quella di Barone. Quando lo abbiamo ascoltato, Barone sollevò questa eccezione, dicendo: io sono stato imputato e non potrei essere sentito come teste. Al che io replicai esattamente come gli argomenti addotti da Riccardelli: che, avendo noi scopi e funzioni diverse, non quelle di processare una persona e tanto meno di condannarla, non vedo incompatibilità con la sua posizione di testimone (Barone non ha replicato e abbiamo presentato così la faccenda).

PAR/V/4

Altre persone che sono venute, non hanno sollevato l'eccezione; non l'hanno sollevata Ventriglia, Cilli, Paddu, sebbene tutti fossero stati imputati o in processi per la faccenda del tabulato, od in processi connessi, ecco. E noi li abbiamo sentiti, ma se si ^{portare} arriva a la controversia ai suoi estremi, ne consegue che contestando la qualità di testimoni, dovremo poi stabilire se quanto fatto sino ad ora era legale o meno, oppure ha costituito una violazione di principi o addirittura di norme di legge. Raccomanderei ai colleghi di tener conto di tutti gli aspetti del problema. Mi pareva che l'interpretazione originaria accolta da tutti, fosse conforme all'interesse della Commissione a disporre del massimo dei poteri, per cercare di giungere all'accertamento della verità. Su questo, vi fu allora il consenso; purtroppo, al primo scoglio rilevante, questo consenso va all'aria ...

PAR/V/5

Tuttavia vorrei tentare di mantenere la validità di norme, senza le quali la Commissione non sarebbe in grado di far niente: dobbiamo forse stare qui a perder tempo, per ascoltare persone che possono raccontarci quello che vogliono, dire tranquillamente il falso, anche contraddirsi (come è avvenuto apertamente), mentre nei confronti di esse non avremmo la possibilità nemmeno di considerarle come testimoni? Perché la Commissione dovrebbe perdere tanto tempo? Basterebbe fare una specie di estratto dai procedimenti giudiziari, dagli atti acquisiti per dire che quello è ciò che risulta; siccome non possiamo fare di più, perché la legge non ce ne dà i poteri o perché una parte consistente della Commissione contesta che si abbiano questi poteri, ecco quello che siamo in grado di fare!

Con un minimo di comprensione in una Commissione come questa pur fra tesi differenti, forse riusciremo a tenere in piedi un minimo di garanzie, non più per imputati o singole persone, ma per

lo scopo che la Commissione prevede.

PAR/V/6

Mi rendo conto che anche nella mia posizione esiste qualcosa di non pienamente logico perché, avendo ammesso che si possano udire come testimoni certe persone e quindi, conseguentemente, che si possano anche denunciare come falsi testimoni, la riserva che traggio dall'articolo 348 è un poco in contrasto con questa premessa; me ne rendo conto, non è che non veda la non perfetta coincidenza tra l'interpretazione che dice che i testimoni possono venire, ancorché siano stati o siano imputati, con tutte le conseguenze, e l'altra interpretazione che dice che, se sono persone imputate, non possiamo procedere contro di loro, non possiamo procedere con provvedimenti siano pure rivolti all'accertamento della verità. Mi rendo conto che vi è qualcosa di incongruo, però questo è il punto caratteristico di procedimenti di assemblee politiche, soprattutto quando mancano norme chiare. Abbiamo la norma costituzionale secondo la quale si agisce con i poteri dell'autorità giudiziaria, ma non si definiscono questi poteri, non si definisce quale sia l'autorità giudiziaria. La norma costituzionale parla di "poteri e limitazioni" e sopravviene una legge che elimina le "limitazioni", credo intenzionalmente perché, se non erro, vi fu un dibattito (alla Camera od al Senato) sull'omettere o meno, nella legge, la clausola con le "limitazioni", come nella Costituzione. Non so che valore abbia il fatto di non averla messa, dal momento che essa esiste nella Costituzione: nessuno potrebbe argomentare dalla mancanza di quella clausola, dato che vi è la norma costituzionale.

Vi è un rapporto non definito fra autorità giudiziaria e poteri della Commissione parlamentare, anche perché i codici sono precedenti all'instaurazione di un regime democratico e non sono stati adeguatamente aggiornati (Interruzioni). Non vi hanno pensato: capisco anch'io che la norma dell'articolo 348, che prevede la falsa testimonianza ("Chi depone davanti ad un'autorità giudiziaria ..."), non prevedeva la deposizione davanti ad una Commissione parlamentare; e nessuno ha pensato a definire questo.

PAR/V/7

abbiamo quindi una certa carenza di norme chiare in materia estremamente delicata. Questo è il quadro complessivo nel quale bisogna muoversi con un certo senso dell'opportunità, anche forzando un po' il rigore della logica, come io per primo ammetto di aver fatto. Detto questo, non vedo in che modo intendiate risolvere tale questione.

DI FAZIO VI/1

VITALE. Vi prego di discusarmi se non ricorre ad espressioni rituali, data la pochezza della mia esperienza in materia penale. Ritengo tuttavia, data la correttezza con cui il Presidente ha introdotto l'argomento, che la Commissione debba soffermarsi sull'applicabilità o meno dell'articolo 348 del Codice di procedura penale. Ritengo anzitutto che tale articolo disponga o affermi un diritto inalienabile, non disponibile per le parti; in secondo luogo interpreto la norma del regolamento della Commissione richiamata dal collega Riccardelli come un'ulteriore garanzia verso quelle persone - si parla infatti di dichiarazione e non di testimonianza, di audizione e non di testimonianza - che abbiano a dichiarare a questa Commissione, libere da preoccupazioni di ogni sorta, la verità. Ciò non contrasta né può minimamente assorbire la dichiarazione di un diritto indisponibile quale quello fissato dall'articolo 348. E' giusto quindi che ci preoccupiamo dei poteri di questa Commissione per non rendere vani i tentativi di ricerca della verità, ma è altrettanto giusto che ciascuno di noi debba assicurare la difesa delle garanzie stabilite dalla legge.

Il nostro problema non è quello di concedere astrattamente la qualifica di teste ad una persona che viene a rendere dichiarazioni a questa Commissione: o questa persona ce l'ha in base alla legge o non ce l'ha. Ritengo perciò, indipendentemente dalle dichiarazioni già rese in precedenza, che la Commissione non farebbe male a procedere alle verifiche preliminari delle singole posizioni processuali delle persone che vengono interrogate. Ciò per evidenti ragioni di opportunità, di prestigio, di difesa della Commissione e per evitare ulteriori complicazioni o conflitti di ogni tipo.

DI FAZIO VI/2

Ho creduto di poter richiamare sinteticamente l'attenzione degli onorevoli colleghi su tale questione: l'articolo 348 fissa un diritto indisponibile, non modificabile da alcuna norma regolamentare. Dirò di più: non può disporre neppure come sfida morale l'individuo che ha o riveste le qualifiche previste dall'articolo 348. Non penso che ciò sia in contrasto con la norma del regolamento, né penso che quest'ultimo possa, per ragioni sostanziali e formali, assorbire la norma di cui all'articolo 348.

ONORATO. Signor Presidente, intervengo per sensibilità morale e professionale, anche se non mi è facile mettere a fuoco questa complessa materia nello spazio di pochi minuti. Ritengo però - e parlo proprio per testimoniare questa mia preoccupazione - che probabilmente la complessità del problema dipende dal caos normativo che ci regola. Dobbiamo quindi cercare di trovare una coerenza in questo caos, cioè un'interpretazione che dia coerenza a questa complessità normativa, che salvaguardi, allo stesso tempo, la funzionalità di una Commissione di inchiesta.

DIF VI/3

Mi rendo conto delle preoccupazioni dei colleghi che hanno parlato prima di me, tuttavia vorrei sottolineare il fatto che se noi accediamo un po' troppo corrvivamente a tali preoccupazioni, rischiamo di paralizzare l'attività della Commissione. Non potremmo cioè, proprio per indisponibilità del relativo diritto, interrogare poniamo un Sindona che pure accetti di essere interrogato, perchè egli è implicato in vari reati. E dico interrogare, colleghi, non arrestare. Non potremmo interrogare le persone che sono al corrente di certi fatti proprio perchè hanno imputazioni proprie relativamente a quei fatti; addirittura non potremmo interrogare esponenti del mondo economico, finanziario o politico che, pur non essendo imputati, con la loro testimonianza potrebbero deporre contro se stessi, perchè nel momento in cui rivolgiamo loro una domanda che può ritorcersi contro di loro, avremmo l'obbligo, a norma del codice di procedura penale, di far presente la circostanza e di astenerci dall'interrogare, lasciandoli liberi di rispondere.

dell'articolo 82

PRESIDENTE. Infatti uno dei commentatori/della Costituzione, il Pace, nel trattato diretto da Branca, dice esattamente: "Noi dovremmo a quel punto ammonirlo delle conseguenze delle sue dichiarazioni ed invitarlo a far venire il difensore". Il che mi pare paradossale. Questo per dire quanto complesso sia il problema.

DIF VI/4

ONORATO. Di fatti credo che alcune scelte le abbiamo già fatte, e non solo quelle indicate dal collega Riccardelli; tra queste quella della presenza del difensore. Con il regolamento che ci siamo dati abbiamo infatti escluso la presenza del difensore.

PRESIDENTE. L'abbiamo esclusa perchè è un nonsenso; ci saremmo cioè trasformati in un giudice. Non capisco come un giurista possa sostenere questa tesi. C'è però chi la sostiene e non si può non tenerne conto.

ONORATO. Volevo aggiungere che noi ci muovevamo, più o meno inconsciamente, in un'ottica un po' diversa che vorrei esplicitare, affinché le funzioni della nostra Commissione siano da noi comprese come funzioni di un certo tipo. Credo che una coerenza forse ce la possiamo dare. Quando - e qui insisto perchè si riproduce una impostazione che non condivido - collegiamo il potere di arresto all'esistenza del reato di falsa testimonianza, sbagliamo, perchè il potere di arresto provvisorio, come strumento processuale di indagine, prescinde dall'esistenza del reato, tant'è vero che è previsto per il giudice civile. E questo è il primo punto.

Il secondo punto è che, sia esso implicato in fatti per i quali vi è il procedimento penale, il teste continua a dire il falso: non possiamo invitarlo alla riflessione, attraverso il potere d'arresto provvisorio. Se il teste insiste nel falso, sorge il problema del reato: solo a questo punto sorge tutta la problematica della denuncia, dell'obbligo relativo, affrontata nel regolamento. Se anche dopo aver esercitato il potere di arresto provvisorio contro di lui, riteniamo che questo teste aveva penalmente, in un altro ordine di idee, il diritto di mentire, non facciamo la denuncia ed è questo il senso della norma che ci siamo autoimposta nel regolamento, ma non significa che, poiché gli riconosciamo il diritto di mentire per l'articolo 304 e ai fini penali, noi gli riconosciamo anche il diritto di mentire, a fini diversi dalla nostra inchiesta, che ha fini non di accertamento penale, ma di accertamento politico ed anche amministrativo. Per salvaguardare la funzionalità politica ed amministrativa della nostra inchiesta, dobbiamo costringerlo a dire il vero attraverso lo strumento dell'articolo 82 della Costituzione e del potere d'arresto; salvaguardiamo però tutti i suoi diritti di procedura penale, quando appunto lo affranichiamo dalla denuncia obbligatoria e dall'eventuale procedimento penale. (Vivi rumori).

E' l'unica impostazione coerente che ci permette di salvaguardare il senso del nostro esistere e contemporaneamente anche le garanzie penalistiche, verso l'imputato. Io sono di genealogia garantista, se volete: non mi sento di essere qui un traditore delle garanzie processuali penalistiche dei vari testi. Veramente, voglio semplicemente costringere una persona a collaborare alla Commissione d'inchiesta e non la espongo affatto alla denuncia penale, non solo omettendo la denuncia; non la espongo nemmeno al fatto di rendere pubbliche le testimonianze attraverso la relazione. Io posso dire, e comunque il giudice penale sa, che colui che era incapace a testimoniare o colui che aveva il diritto a non testimoniare, non commette falsa testimonianza.

PRESIDENTE. Onorato, ma senza quelle conseguenze la cosa diventa simbolica e una persona che vuole continuare a nascondere la verità, non la dirà mai se sa che, dopo alcune ore o dopo una giornata, non gli succederà niente: si tratterebbe solo, allora, di un piccolo sacrificio momentaneo! (Interruzioni - Commenti). Lei è un magistrato, un giurista: vorrei pregarla di leggere l'articolo 359, in cui la connessione tra l'arresto provvisorio e la falsa testimonianza, la denuncia eccetera, è esplicita e non suscettibile di interpretazione!

ONORATO. Secondo me, l'articolo 359 del codice di procedura penale non è un riferimento obbligato: mi riferisco per esempio all'esistenza di un analogo articolo del codice di procedura civile, che prevede l'obbligo di arresto per il giudice civile, senza che vi sia questo obbligo di denuncia. Ciò significa che, nell'ordinamento italiano,

il potere di arresto non è ...

PAR/VII/3

PRESIDENTE. Ma ciò riguarda una causa civile: i fatti di cui ci occupiamo noi e dei quali si è occupata la magistratura, riguardano reati e non si possono non applicare quelle norme là! (Proteste - Rumori). E' come se accertassimo i rendiconti, la loro fedeltà o meno, per l'accertamento di un debito: come si fa a sostenere che applichiamo le norme della procedura civile ad un caso di questo genere, contro una prassi che è di tutte le Commissioni, (le quali hanno sempre inteso in quel modo), dei commentatori e dei giuristi; vi sarà pure una ragione per questo!

Rispetto benissimo ogni opinione; credo che si potrebbe ricorrere alle norme del processo civile, se nel corso di un'inchiesta parlamentare sorgessero problemi rientranti nell'ambito del processo civile. Quando siamo davanti a fatti che dobbiamo accertare, che integrano l'ipotesi di reato per persone che sono state imputate o che lo sono, come si può dire di seguire le norme della procedura civile? Vorrei una risposta giuridica convincente, a simile dubbio! Il fatto che la Costituzione sia generica, non è una risposta; poi la interpretiamo noi ...

ONORATO. La risposta è nel fatto che non abbiamo i poteri, semplici, del giudice penale. Quando vogliamo accertare la realtà sul tabula^{ta}, non vogliamo accertarla semplicemente perché emergano le responsabilità penali, dell'occultamento di documenti eccetera, ma perché emergano responsabilità politiche.

PRESIDENTE. D'accordo, ma leggi e Costituzione ci danno - senza precisarli - i poteri dell'autorità giudiziaria: li dobbiamo dedurre da qualche cosa. (Interruzioni).

PAR/VII/4

Ho espresso un'opinione che mi pare ovvia: lei può anche pensarla diversamente, ma vorrei delle ragioni convincenti. Vorrei che mi si dimostrasse come, nella specie, noi possiamo applicare la norma riguardante i processi civili, ad un caso in cui delle persone sono imputate di decine di reati, sono state arrestate, giudicate oppure sono sotto processo attualmente. Diciamo noi di sentirci coadiutori del giudice civile, insomma? Mi dimostri questa interpretazione, con una ragione giuridica, perché io non riesco a vederla!

Che noi abbiamo poi anche quei poteri del giudice amministrativo e possiamo applicarli nei casi in cui siano in causa quelle competenze, non lo metto in dubbio; oltre a quelli del giudice penale, sempre per quanto riguarda la raccolta delle prove, possiamo avere anche altri poteri, se altre autorità giudiziarie li hanno, in casi che rientrino in quelle competenze: ecco l'interpretazione che io do, delle norme costituzionali. Capisco che abbiamo l'obbligo di perseguire la verità come primo compito, ma dobbiamo osservare le regole che presiedono qualunque ordinamento, non dico democratico, ma che presupponga almeno una certezza di diritti (Commenti). Per l'invio alla magistratura, abbiamo due modi: o diciamo che denunciavamo questa persona perché secondo i dati emersi non ha

detto la verità alla Commissione, e questo se non erro può integrare la falsa testimonianza; oppure possiamo ricorrere ad uno degli espedienti (anche Riccardelli, mi pare, aveva fatto riferimento a questo in una delle sedute in cui cominciò ad affrontarsi questo problema), e cioè il reato di turbamento del funzionamento di una assemblea politica; rifiuto di collaborazione, non so, con l'autorità amministrativa. Sono tutte cose possibili, ma escono dal campo della testimonianza!

ONORATO. Posso continuare? Vorrei far osservare che abbiamo già attribuito il potere d'arresto, provvisorio; ed è il senso del mio emendamento. Se colleghiamo questo potere d'arresto all'articolo 359 del codice di procedura penale, le sue preoccupazioni, signor presidente, provano troppo, se mi permette! Saremmo costretti non a denunciare, ma ad emettere mandati di cattura! L'articolo 359 collega il potere d'arresto al mandato d'arresto. Non voglio fare un discorso sul passato, ma a questo punto per esprimere questa logica coerenza nella nostra impostazione, confermiamo il potere d'arresto senza assumere le conseguenze che il codice di procedura penale (solo esso) fa derivare da questo potere d'arresto, e cioè il mandato di cattura e l'obbligo di denuncia.

Direi quindi che queste conseguenze penalistiche non le dobbiamo seguire proprio nei casi in cui il teste reticente è falso penalmente abbia il diritto di dire appunto il falso, essendo o pretendendo essere coimputato nel fatto. Credo che questa sia una ricostruzione logicissima dei nostri poteri, che ci permette di salvare la funzionalità inquisitoria della nostra Commissione ed anche le garanzie dell'imputato. In caso contrario, date le decisioni già assunte (quella del regolamento e quella di cui alla votazione odierna), saremmo impigliati in contraddizioni insanabili.

DIF 8/1

CASINI. Intervengo adesso e poi non interverrò più, cercando di essere il più chiaro possibile, facendo appello all'obiettività del ragionamento. Mi pare che il collega Riccardelli abbia cercato di mettere una cesura tra la falsa testimonianza come reato e il potere di arresto. In altre parole il potere di arresto di cui disponiamo prescinde dalla falsa testimonianza, quindi possiamo procedervi anche in presenza di persona che non sia testa. Se questo è vero, il discorso non riguarda solo i testimoni, ma anche gli imputati, i magistrati, chiunque. Tutti infatti sono arrestabili.

RICCARDELLI. Parlavo di falsa testimonianza in senso oggettivo e non della qualità della persona.....

CASINI. Lasciami finire: ho qui sette argomenti, ognuno dei quali richiede una risposta. Ti prego perciò di riflettere, per vedere come superare questi problemi. Il primo argomento è quello secondo il quale la facoltà di arresto prescinde dal reato di falsa testimonianza.

RICCARDELLI. Non dalla qualità di teste.

CASINI. Mi pare che questo assunto contrasti con la lettera della legge. Leggo l'articolo 458 del codice di procedura penale: "Se il testimone, il perito o l'interprete commette alcuno dei fatti previsti dagli articoli...". Qui è chiarissimo che il reato è il presupposto della facoltà anche di arresto provvisorio. Quanto al reato, noi dobbiamo essere convinti che ci sia, anche se poi il giudice, successivamente, può essere di diverso avviso. Ma ciò può avvenire sempre: tutte le volte che c'è azione penale l'imputato può essere assolto. Tuttavia, nel momento in cui, secondo l'articolo 358, dispongo l'arresto, anche provvisorio, suppongo con convinzione che sussista il delitto di falsa testimonianza. Questo è il primo degli argomenti e voglio esaminarlo fino in fondo. Mi si potrebbe obiettare che cito l'articolo 458 e non cito altre norme che riguardano l'arresto, vuoi l'articolo 359, che riguarda l'istruttoria, vuoi l'articolo 256 (se ben ricordo) che riguarda il giudice civile. Ed io - sebbene sia convintissimo che il terreno sia quello penale - accetto anche questo e dico che in entrambi i casi, sia pure con un'interpretazione diversa, si presuppone sempre l'articolo 372, non foss'altro per il fatto che l'interpretazione deve essere sistematica. E' infatti assurdo che situazioni identiche siano disciplinate in modo diverso. Ma anche il giudice civile ha un collegamento con il reato, collegato. Onorato, tant'è vero che deve fare denuncia. Quindi il presupposto è la convinzione, da parte di chi arresta, di essere in presenza del delitto di falsa testimonianza. Dico convinzione per prudenza, ma è ovvio che la falsa testimonianza è il presupposto della facoltà di arresto.

DIF 8/3

Il secondo argomento è dato dalla facoltà del giudice penale di liberare l'arresto provvisorio. Teniamo presente che tale arresto provvisorio è alternativo rispetto ad altre misure, tutte possibili, che sono: il giudizio direttissimo, l'ordine di arresto definitivo, non provvisorio, ovvero di cattura, immediato. Si tratta cioè di un'alternativa a poteri definitivi. Si tenga anche presente che nella disciplina della falsa testimonianza è prevista, come esimente speciale, la esaltazione, per tutto l'arco del processo e fino alla sentenza di primo grado, cosicchè la facoltà di arresto provvisorio iniziale non può non apparire una esplicitazione del generale principio secondo il quale il reato cessa se un soggetto ritratta prima del giudizio. Ma è in questa logica che si deve accettare il principio dell'arresto provvisorio.

Se così non fosse, se svincolassimo totalmente l'arresto provvisorio dalla commissione del delitto di falsa testimonianza - e questo è il terzo argomento - noi saremmo in presenza, per la prima volta nel nostro ordinamento, di una privazione di libertà, sia pure limitata ad ore, che si fonda su un fatto che non costituisce reato.

Nel momento in cui discutiamo del fermo di polizia, questo mi pare sia un fatto singolarissimo. Si aggiunga che esiste anche un articolo 384 del codice penale, il quale dice che il reato non esiste se vi è ritrattazione o se il teste non poteva essere interrogato come tale. Quindi arrestiamo, per definizione, una persona che già sapevamo in partenza non potesse essere interrogata come teste, il cui arresto non sarà mai convalidato dall'autorità giudiziaria.

DIF.8/4

Il collega Onorato suggerisce di arrestarlo lo stesso - e questa è la quinta osservazione -, sarà poi l'autorità giudiziaria a decidere. Eh, no! Anche se addivenissimo alla tesi che abbiamo questo potere provvisorio di arresto slegato dalla falsa testimonianza che, quindi, non dà luogo a denuncia e a vicende successive, avremmo il dovere, per una elementare deontologia, di dirlo prima, altrimenti - e questo è il sesto argomento - arriveremo ad una forma di tortura: eliminato il legame con la falsa testimonianza, lo strumento è usato solo in funzione di pressione e di tortura, il che è tanto più grave quanto più lasciamo, in coloro che arrestiamo, il dubbio

PRESIDENTE. E' una tortura per modo di dire !

CASINI. Certo! Parlo di qualità, non di sostanza. Volevo dire che tutto ciò avverrebbe nel momento in cui proponiamo norme che escludono, per il giudice, questo potere di arresto.

L'ultima questione, per altro già svolta, è quella del richiamo al civile, che non prova nulla, perchè anche il giudice civile ha l'obbligo di denuncia ^{nel} caso in cui una persona resti ferma nella menzogna. Il che prova che c'è reato.

DIF/8/5

E veniamo agli altri argomenti. Poco fa facevo cenno al problema del nostro obbligo di accertare la verità e ai principi costituzionali. Ribadisco il principio non tenetur edere contra se; fa esso parte o meno del contenuto del diritto alla difesa? E questo diritto alla difesa è o meno costituzionalmente protetto? Ci si può obiettare: ma in questo modo c'è confusione.... Secondo me non c'è confusione: avete stabilito il principio che, nei confronti di testimoni che commettono il reato di falsa testimonianza abbiamo il potere di arresto e di denuncia, quindi c'è il doppio binario, già fissato da tutte le Commissioni di inchiesta che finora si sono occupate del problema e che trova la sua base costituzionale nella sentenza n. 351 ^{del 1975} della Corte costituzionale. Appunto perchè il nostro fine non è giudiziario ma è politico e amministrativo, abbiamo il potere di interrogare anche altre persone, ma non nella forma della testimonianza bensì nella forma della libera audizione. Questo ha detto la Corte costituzionale. Comunque sia, questo problema si pone anche per il giudice: quante volte egli vorrebbe fare il "saltafosso", o il "trabocchetto", o vorrebbe violare in qualche modo la legge? La verità è un valore, ma è un valore che va coordinato con molti altri valori. E giustamente veniamo contestati se non siamo corretti se, ad esempio, indichiamo negli ordini di cattura gli elementi di prova a carico dell'imputato. Quante volte ciò rende l'interrogatorio meno sincero? ^{Un'} Ultima

considerazione sul doppio binario: la nostra facoltà di interrogare persone che, non essendo testimoni, non potendo commettere falsa testimonianza, devono comunque venire ed hanno un dovere di collaborare, che potrà essere valutato sotto altro aspetto, risulta con chiarezza non solo dai precedenti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta ma anche dalla norma che noi abbiamo introdotta per meglio accertare la verità, nel nostro sistema penale, nel '77: è l'articolo 348-bis. Non trattiamo dunque una questione nuova; anche in precedenza per i giudici vi era un grave limite all'accertamento della verità, il non poter sentire gli imputati di reati connessi; in tale articolo abbiamo ammesso la possibilità di audizione libera, non si costituisce evidentemente falsa testimonianza in caso di menzogna, ma si consente l'uso di poteri di accompagnamento. Certamente, rispetto a quelli che non sono testimoni, abbiamo questo potere di accompagnamento. L'obiezione di come potremmo allora interrogare, secondo me non esiste.

Il mio atteggiamento vuole essere costruttivo; non ho alcun interesse a difendere questo o quell'altro e nel prosieguo dei lavori sarà dimostrata la mia partecipazione personale ai fini dell'accertamento della verità. Qui veramente sono in gioco questioni di garanzie fondamentali, a livello costituzionale. Queste questioni necessitano di una risposta e dirò di più. Qualora restassero dubbi, si toccassero questioni così importanti, la prudenza si imporrebbe, perché la norma sia di normale deontologia.

MACALUSO. Per quanto detto dal presidente, dobbiamo tener conto del fatto che la nostra Commissione ha poteri giudiziari ed anche diversi, cioè poteri politici. Siamo stati chiamati ad accertare la verità sul grave fatto che ha scosso l'opinione pubblica. Ammiro l'obiettività con la quale Casini viene qui a sostenere le sue tesi ma, se confronto le discussioni che facciamo qui (scusate il paragone), con quelle sentite sul fermo di polizia al Senato, devo ricordare che lì si è detto che siamo al limite della costituzionalità, ma siamo di fronte ad un pericolo grave e drammatico come quello del terrorismo; dobbiamo quindi fermarlo con ogni mezzo.

Sono i discorsi che sento qui. Siccome considero questi reati, questi fatti gravi quanto quelli del terrorismo, dico di cercare di mettere avanti le garanzie che dobbiamo mettere, ma teniamo conto che dobbiamo almeno tentare di raggiungere la verità.

Vi sono diritti indisponibili, inalienabili come giustamente ha detto il collega Vitale. Non sono cultore del diritto ma, quando abbiamo praticato questo fermo provvisorio; se trasmettiamo alla magistratura il nostro convincimento (è chiaro che concordo con Casini, che partiamo dal convincimento che c'è una reticenza, una menzogna), allora i diritti saranno garantiti dal magistrato. Non siamo noi ad incriminare, dovrà essere eventualmente il magistrato, se si convincerà che certi diritti spettano alla persona che gli si presenta davanti. Francamente, non vedo quali diritti andiamo a ledere, nel mo-

mento che partiamo dal convincimento che c'è una reticenza o una falsa testimonianza, e poi in ogni caso, se vi sono diritti da garantire o da non garantire, quando si tratta di diventare imputato, si è sottoposti al giudizio del magistrato!

PAR/IX/3

RICCARDELLI. Presidente, vorrei accogliere il suo invito a trovare un accordo, tenendo presenti gli interessi che la Commissione adempia il suo compito. Per una prova tangibile (è la mia convinzione personale), sono effettivamente persuaso che il richiamo^{sia}/all'articolo 359 del codice di procedura penale e non si possano fare richiami, ...

PRESIDENTE. Nel caso specifico. Vi è qualche caso in cui ...

RICCARDELLI. Vi sono, in questa materia, dieci mila interpretazioni e la ragione è evidente. La tecnica può servire al massimo ad impostare correttamente le questioni, ma la scelta di ogni interpretazione giuridica, è politica anche se in senso ideologico, oppure politica intesa in senso più concreto. Il problema è di trovare una base accettabile per tutti. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e di quella Costituzionale, dovrebbe costituire un punto di riferimento in queste discussioni.

PAR/IX/4

Per quanto riguarda il collegamento dell'ordine provvisorio di arresto alla falsa testimonianza, quando si richiama l'articolo 458, in realtà si contesta che il giudice in un dipartimento abbia il potere d'arresto provvisorio, proprio perché il testo di quell'articolo collega il potere di arrestare del giudice all'articolo 372, e non al 359! Questo collegamento non esiste, caro Masini, visto che il 359 inizia col dire: "Se i testimoni rifiutano di deporre senza legittimo motivo", quel rifiuto a deporre è la renitenza, che non ha nulla a che vedere con la falsa testimonianza. L'articolo 372 prevede o l'affermazione del falso, o la reticenza. La renitenza caso mai è prevista dall'articolo 366, che è cosa diversa (commenti).

Già, letteralmente, è caduto il collegamento alla falsa testimonianza, caso mai; l'articolo 366 del codice penale, se non erro, recita: "Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria". Quali sono queste disposizioni? "Fa in modo da esentarsi all'obbligo di prestare ..."; "dinanzi all'autorità giudiziaria, rifiuta di dare le pro-

prie generalità ...", e cioè di testimoniare. La falsa testimonianza riguarda ogni singola domanda. Se uno viene qui e dice: non intendo deporre, non ha commesso falsa testimonianza; semmai, è il rifiuto di uffici legalmente dovuti. Quindi è saltato il collegamento, ma per una cosa molto semplice: quando uno stesso testo di legge prevede alternativamente, di fronte ad un'ipotesi di fatto, l'ordine di arresto, si sa benissimo che l'ordine informale non è espressione di una attività giurisdizionale in senso proprio; è espressione di quella attività ordinatoria che serve a portare avanti il processo. Quanto al mandato d'arresto, qual è la differenza fra ordine di arrestare e mandato d'arresto? Se il mandato d'arresto, indubbiamente, è il provvedimento giurisdizionale, l'ordine di arresto deve essere qualche cosa di diverso. Del resto, una sentenza del '48 tratta la questione che da allora non è più sorta, perché è pacifica: la sentenza dichiara esplicitamente incompatibili i due ordini di sanzioni, cioè l'accompagnamento coattivo ed ordine provvisorio, ed il procedimento penale. Dice che, nel momento in cui lo rilevi, rilevi un adempimento obiettivo: cioè, chi non si è presentato senza giustificato motivo; non è detto che è commesso per forza un reato; oppure si rileva un reato? Quali mezzi usare, quello amministrativo, quello disciplinare o quello penale? La denuncia al pubblico ministero quindi il processo penale? Tutte e due, no. La sentenza è del novembre del 1948 ed è riportata in Giurisprudenza della Cassazione penale, 1948, II, nn. 35/79, tanto per basarsi sull'autorità della giurisprudenza.

Un altro problema che tu contesti è quello della possibilità di assumere la qualità di teste. Sempre, quando ci troviamo di fronte a problemi difficili, abbiamo il vezzo di dire che le leggi non sono coordinate; però mi sembra incontestabile che i costituenti abbiano tenuta presente - e lo si può dimostrare leggendo la Costituzione articolo per articolo - la terminologia/usata nell'ordinamento vigente. Sai benissimo, Casini, che per autorità giudiziaria la Costituzione intende il giudice ordinario; mai, per autorità giudiziaria, si intende il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, ovvero altro organo amministrativo. Mi sai dire allora come è concepibile - ed è giurisprudenza costante - la falsa testimonianza e l'assunzione della qualità di teste non solo davanti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, ma anche davanti ad organi amministrativi quale il Consiglio superiore della magistratura, ovvero nell'arbitrato obbligatorio? Sono autorità giudiziarie queste? La Costituzione non parla mai di autorità giudiziaria a proposito del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o di altri organi, ma, all'articolo 13, parla di autorità giudiziaria con riferimento al giudice ordinario.

Ma c'è di più (e di argomenti che ne sono moltissimi): tu sai benissimo che il codice di procedura penale, fatto da persone che, pur se discutibili sul piano ideologico, nel diritto erano rigorose, quando vuole riferirsi alle sommarie informazioni le chiama "sommarie informazioni testimoniali" e quando parla di testimonianza specifica: "esami testimoniali" secondo la lettera dell'articolo 82 della Costituzione.

DIF X/11 2

Altra preoccupazione è quella che la Commissione possa influire determinando una privazione dello stato di libertà (ed il collega Macaluso ricordava in proposito il fermo di polizia). Ma lasciamo stare il fermo di polizia! Dimentichiamo che nel nostro ordinamento c'è un articolo 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ripreso poi dalla legge 24 maggio 1975, n. 952, che prevede il cosiddetto fermo per l'identificazione e consente all'autorità di polizia di privare ^{un soggetto} della libertà personale fino a 24 ore, senza che ciò sia collegato ad alcun accertamento di reato.

PRESIDENTE. ^{Senatore} ~~Onorevole~~ Riccardelli, non estendiamo il campo della disputa perchè la nostra Commissione, per fortuna, è un organo parlamentare, non un organo di polizia.

RICCARDELLI. Come si fa a dire che una Commissione parlamentare di inchiesta non ha la possibilità di attuare una misura provvisoria che prima della libertà personale fino ad un massimo di 24 ore quando questo potere è riconosciuto ad un agente di pubblica sicurezza?

Se voi avanzate la preoccupazione che non sia perfettamente conforme al sistema riconoscere ad una Commissione parlamentare il potere di privare un ^{sogetto} della libertà personale per 24 ore, io vi dico che l'ordinamento prevede che questo potere, molto più ampio, ce l'hanno tutti gli agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. ^{Senatore} Riccardelli, questo problema l'abbiamo già risolto con il voto precedente. La questione è un'altra: se questa potestà si possa applicare nei confronti di persone che abbiano subito processi, che siano imputate o lo siano state per gli stessi fatti o per fatti connessi.

DIF X/3

RICCARDELLI. Il fermo di identificazione si applica nei confronti di persone, per definizione, che non hanno commesso alcun reato. Rientra cioè nell'attività di innalzamento di repressione della polizia. Mi sembra quindi che si tratti di una questione ancor più radicale.

AZZARO. Non abbiamo una legge che....

RICCARDELLI. E l'articolo 82 della Costituzione?

AZZARO. Non basta l'interpretazione, ci vuole una legge.

RICCARDELLI. Comunque vorrei concludere. A me sembra che, accettando in tutto o in parte le idee esposte da alcuni colleghi e, in particolare, dall'onorevole Casini, si svuoti completamente la Commissione della sua natura di organo di inchiesta. Cerchiamo quindi di difendere concretamente questi interessi, ma non svuotiamo di significato uno strumento che è essenziale per difendere interessi contingenti e particolari, per quanto importanti. Il teste che non assume la qualità di teste non è imputato e non si sa che cos'è. E' un signore al quale si chiede, per cortesia, se vuole dire qualcosa...

Se non c'è il potere di arresto, possiamo anche chiedere le Commissioni di inchiesta!

DIF X/4

PRESIDENTE. Stabiliamo i limiti di questa discussione, altrimenti finiamo per parlare di tutto. Il principio ormai è acquisito, ed è importante che una Commissione per la prima volta lo abbia affermato in modo formale ed esplicito. Altro problema è se il principio che riconosce il potere della Commissione sia applicabile sempre, o se invece ci siano dei casi, come quelli ai quali vari colleghi si sono riferiti, che non lo rendono applicabile. Limitiamo quindi il dibattito a questo ambito, altrimenti può succedere che anche quello che abbiamo deciso viene rimesso in discussione.

RICCARDELLI. Signor Presidente, l'ha rimesso in discussione Casini. Io gli ho solo risposto.

PRESIDENTE. Io non sto dicendo che l'iniziativa sia sua o di altri; sto semplicemente facendo una constatazione obiettiva.

RICCARDELLI. Ma qui vogliamo sovvertire tutto! C'è una giurisprudenza costante della Cassazione, una giurisprudenza della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Nella precedente seduta lei non c'era, ma io ho letto la sentenza della Corte costituzionale cui lei si riferisce che, solo per inciso (e di conseguenza non gli ho dato importanza) dice che le persone che vengono a deporre in questa sede non hanno la qualità di testimoni. La sentenza, in un solo rigo, dice che ci si deve servire dell'audizione libera. Aggiungo che i nostri esperti, che sono di vari orientamenti politici, hanno detto la stessa cosa.

DIF X/5

L'altra volta ho detto che non avevo alcun particolare rilievo a quella frase della sentenza, perchè essendo un inciso, per altro non motivato, poteva apparire una cosa detta per dire. Ma anche di questo bisogna tener conto! Non abbiamo cioè una sentenza della Corte che ha affrontato esplicitamente il problema e ha detto: questi sono i poteri, che si applicano sempre, anche nell'ipotesi in cui vi sia il limite di cui all'articolo 348. Se così fosse, non ci sarebbero problemi. La questione trattata dalla Corte costituzionale era un'altra e concerneva la Commissione antimafia, in particolare per quanto riguardava la possibilità di opporre o meno il segreto alla magistratura. E la Corte ha precisato che i testimoni non depongono in quanto tali, ma possono essere ascoltati con la procedura della libera audizione.

PAR/XI/1

Noi invece in una delle prime riunioni abbiamo discusso di questo ed abbiamo affermato, anche innovando, che di regola le persone che sentiamo, le sentiamo come testimoni. Siamo andati, diciamo, di là dalla sentenza della Corte Costituzionale; abbiamo allargato la prassi quale era codificata nella Commissione Moro; abbiamo dato la nostra preferenza alla testimonianza, perché sembrava un mezzo più consistente per venire in chiaro.

Conseguentemente, abbiamo applicato questa procedura quando abbiamo sentito le persone chiamate: mi pare che la Commissione abbia fatto molto, per trarre da quello che si è chiamato il groviglio delle norme, una disciplina che le permettesse di fare il massimo possibile. Da questo lato, non credo che la Commissione sia censurabile. Ma siccome sorgono questioni che hanno un fondo costituzionale, che sono delicate e non trovano una chiara definizione legislativa; questioni che nella dottrina, nella giurisprudenza e perfino presso i nostri esperti trovano soluzioni differenti, mi pare abbastanza giusto che vi riflettiamo sopra per evitare poi che il legittimo, fondamentale interesse della Commissione di accertare la verità, venga poi contestato con l'obiezione di illegalità, incostituzionalità e così via: ecco il senso della nostra discussione. A mio parere, non si dovrebbe mettere in discussione tutto quanto abbiamo acquisito e praticato nel corso di queste settimane e che, anche se finora non ci ha permesso di giungere a quell'accettazione che desideravamo, tuttavia è servito a lumeggiare abbastanza questa vicenda così spiacevole, che tanta emozione ha provocato, come giustamente diceva il collega Macaluso.

PAR/XI/2

Siccome ognuno naturalmente ha il diritto di sostenere le proprie opinioni, devo chiedere se vi sono proposte e come vengono formulate; vorrei poi seguire lo stesso metodo dell'altra volta: se vi è cioè una proposta che implichi una votazione (essendosi assentati vari colleghi), avvertiamoli che fra un certo tempo od all'inizio della seduta pomeridiana, avrà luogo una nuova votazione della Commissione - se pensate che questa sia una procedura corretta, ovvero se non desiderate una sospensione affinché i gruppi ed i colleghi possano discutere tra loro. Chiedo se vi sia una proposta chiaramente formulata, che mi permetta di porla a base della votazione.

AZZARO. Pensa di non trovare accordi su questo ?

PRESIDENTE. Spero che un accordo si trovi, ma non sono io che devo farlo, insomma!

AZZARO. Di là dalle dispute di natura giuridica che abbiamo ascoltate, mi pare che la maggioranza della Commissione, la stragrande maggioranza per questo caso sia dell'avviso di utilizzare le norme di procedura penale, le quali prevedono anche l'articolo 348.

PRESIDENTE. La maggioranza - convengo col suo giudizio - è dell'opinione che vadano utilizzate le norme del codice di procedura penale, però non vi è consenso sull'applicabilità o meno delle limitazioni di cui all'ar-

articolo 348. Vari colleghi - per ultimo, Riccardelli - hanno illustrato le ragioni per cui ritengono che quelle limitazioni (cioè, che non si possono sentire persone imputate degli stessi fatti o di reati connessi), non siano applicabili nel caso di testimonianza davanti alla Commissione di inchiesta parlamentare ...

PAR/XI/3

AZZARO. In questo caso, ciò significa che di volta in volta ci diamo regole, cui ci uniformiamo? Signor presidente, mi pare che questo apra una questione molto difficile, perché ci mancherà sicuramente il punto di riferimento per il nostro comportamento, che sia un punto di riferimento obiettivo. Se per ogni questione da affrontare, ognuno ritiene di poter proporre procedure particolari, analogiche rispetto a quelle previste dal codice di procedura penale (o, se intendiamo usarlo, da quello di procedura civile), ho l'impressione che ci divideremo ad ogni momento, perché alla ricerca, naturalmente, di maggiori garanzie, ognuno proporrà procedure speciali o particolari! Su questa via, incontreremo difficoltà.

Se invece seguiamo la via obiettiva dell'utilizzazione di norme che stanno a garanzia dei cittadini e sono state già sperimentate nella loro applicazione, faremo cosa opportuna ed unitaria rispetto al lavoro da svolgere. Nessuno si dolga se poi, naturalmente, sono proposte procedure (se non sono quelle certe previste dal codice di procedura penale), di volta in volta, e se naturalmente ognuno, a tutela dei diritti dei cittadini, vuole introdurne altre e ne propone la votazione. Credo che non finiremo mai /..

D'ALEMA. Non puoi applicare una procedura per un teste, ed un'altra per un altro: è impossibile! Quello che hai posto, è un falso problema; quello vero è che dobbiamo definire la procedura!

PAR/XI/4

AZZARO. E' il codice di procedura penale, in questo caso! Mi pare che il presidente proponga di utilizzare la procedura di cui al codice di procedura penale: questo si può condividere o meno. Poi, si può applicare la regola prevista dal codice ...

PRESIDENTE. In verità, per il voto precedente, non avete convenute: non avete votato! (Commenti - Rumori). Beh, insomma, la questione era la stessa...

AZZARO. Sì, ed abbiamo detto perché. Intanto non era un codice di procedura penale, e ci siamo opposti contro un articolo del codice penale, che è un codice di sostanza, signor presidente: è diverso! Qua stiamo parlando di procedure, non di codice sostanziale. Ci siamo opposti all'applicazione dell'articolo 372 perché abbiamo ritenuto eccesso di potere della Commissione l'utilizzarlo. Ma il codice di procedura penale è un'altra cosa. Se si vuole che si partecipi tutti alla ricerca della verità, desideriamo che vi siano punti di riferimento certi, per ora e per il futuro!

RICCARDELLI. Mi sembra che il collega capovolga la realtà: in realtà abbiamo affrontato e risolto questo problema, anche se in termini più generali, il 1° ottobre 1980 e forse è il caso di rileggere quella parte

specifiche che lo riguarda. Se non ci fosse stato un riferimento implicito, nel 348, mi volete dire che scopo aveva prevedere esplicitamente dichiarazioni rese da persone che siano imputate in procedimenti giudiziari penali, o dichiarazioni rese da persone che potrebbero astenersi dal testimoniare, a norma della legge ordinaria? (Interruzioni - Rumori). E che tenevamo presente, quando abbiamo approvato questo? Sei tu che proponi di capovolgere una decisione già presa, un problema già affrontato e ampiamente discusso nella seduta del 1° ottobre 1980!

CASINI. Signor presidente, lei ricorderà che nell'ultima seduta io posi entrambi i problemi: il primo, con flessibilità perché in verità è del tutto nuovo. Il secondo, è quello dell'articolo 348; chiesi anche che la votazione per oggi fosse fissata sull'uno e sull'altro; dopo discussione in Commissione lei, presidente, disse che, ^{punto al} ~~era~~ secondo punto, non vi era bisogno di rimmetterlo in discussione perché era pacifica l'applicabilità dell'articolo 348. (Rivolto al commissario Riccardelli). Dico questo, perché tu citi un verbale da cui indirettamente, forse, si ricaverebbe; debbo dire che vi è un fatto recente ed esplicito in senso contrario, per la verità!

del

RICCARDELLI. Volendo osservare questa disposizione del nostro regolamento che vi prego caso mai di rileggere, possiamo ritenere di mantenere in vigore questa normativa, e nello stesso tempo, applicare l'incompatibilità che deriva dal 348? (Commenti - Rumori). Allora, vorrei sapere lo scopo di questa disposizione: qual è lo scopo di dire alla persona che è imputata in un procedimento giurisdizionale penale, che noi abbiamo la possibilità di non trasmettere quello che dice all'autorità giudiziaria; qual è lo scopo? Allora, effettivamente ...

PRESIDENTE. Lo scopo è quello di indurre la persona a dirci tutta la verità, senza timore che poi la cosa sia adoperata contro di lei: è una cosa diversa dal fatto che ci sia ...

RICCARDELLI. Sì, ma di fronte a che? Indurla a dire tutta la verità, una persona che ha paura ^{che le} conseguenze di quanto dice in questa sede, possano riversarsi in un procedimento giurisdizionale penale? Bisogna completare la fattispecie!

PRESIDENTE. Comunque sia, mi pare che adesso la discussione sia stata abbastanza ampia ed è inutile continuare.

RICCARDELLI. No, presidente; allora, a mio parere per correttezza, si pone il problema del 348 e bisogna anche votare sull'abrogazione di questa normativa ...

PRESIDENTE. Ma io lo ho detto all'inizio e poi, alla fine il risultato diventa che noi ...

RICCARDELLI. ... arriveremo alla conclusione che, di fronte a casi ...

PRESIDENTE. Sarebbe molto grave se si arrivasse a quella conclusione, perchè noi dovremmo svolgere indagini in tutti i sensi. Rimettere in discussione ciò che è acquisito, potrebbe, in futuro, pregiudicare i nostri lavori. — Andrei quindi cauto prima di rimettere in discussione le cose acquisite, a meno che non sia formulata una proposta specifica che chieda la correzione del regolamento che è stato adottato in una delle prime sedute.

CASINI. Non mi pare si ponga la questione della modifica al regolamento; il problema è un altro. Richiamiamo i termini della questione: abbiamo o meno la facoltà di arresto per i testimoni? Abbiamo risposto di sì. Secondo problema: tale facoltà è senza limiti o incontra i limiti di cui al codice di procedura penale? E' su questo tema che dobbiamo misurarci. Quale che sia la risposta, il regolamento resta, perchè esso ci attribuisce il potere di sentire anche ...

RICCARDELLI. La questione è quella della compatibilità ad assumere la qualità di teste.

CASINI. La questione è di stabilire se la facoltà di arresto della Commissione sia riconosciuta in via generale rispetto a chi viene qui a testimoniare ^{o se} soffre o meno dei limiti previsti dal codice di procedura penale. Da sempre tutte le Commissioni e noi stessi abbiamo detto che si possono fare interrogatori sia nella forma libera, sia nella forma della testimonianza formale. Che c'entra quindi il regolamento precedente? Questo dice che noi possiamo sentire anche persone che sono imputate.

RICCARDELLI. Ma può assumere la qualità di teste, ai sensi dell'articolo 348, chi sia stato imputato in un procedimento penale?

PRESIDENTE. Questa è la questione!

CASINI. Lo si può sentire, ma, secondo me, non lo si può arrestare.

PRESIDENTE. Mi pare che nella discussione siano stati affrontati tutti i lati del problema. Non resta quindi che formulare una proposta e di stabilire l'ora della relativa votazione. Poiché mi è difficile avvertire i colleghi che non hanno potuto essere presenti, propongo che questa abbia luogo all'inizio della seduta pomeridiana.

AZZARO. Per mia maggiore intelligenza, desidererei sapere se la Presidenza ritiene che la proposta debba essere avanzata da coloro i quali reputano che vi sia un contrasto con il complesso di norme che la Commissione si è data. Noi, Presidente, riteniamo - e lo ha detto Casini poco fa - che non vi sia contrasto fra l'utilizzazione delle norme di procedura

DIF.XII.3

penale, in particolare dell'articolo 348, e le norme che la Commissione si è data nella sua prima seduta. Sarebbe molto grave se sussistesse una contraddizione, perchè norme di procedura, contenute in un codice, ~~potrebbero essere~~ ^{vi sottostano} sostituite da norme di procedura approvate dalla Commissione. In questo caso sorgerebbe un problema molto grave, che comporterebbe una lunga discussione.

Noi riteniamo invece che la Commissione, utilizzando l'articolo 348 del codice di procedura penale, non entra in collisione con le norme regolamentari, ~~anche~~ non vi sarebbe bisogno di alcuna votazione, perchè non possiamo votare sull'applicabilità dell'articolo 48, altrimenti dovremmo votare anche sull'applicabilità del complesso delle norme di procedura penale ai casi della Commissione. Votando perciò in un modo o in altro, affermeremmo che la Commissione ha il diritto di darsi precise norme procedurali per proseguire nei suoi lavori. In questo caso dovremmo dire che è necessario un testo in cui, una volta per tutte, si stabiliscono delle norme. Ma questa è una via estremamente lunga che non vogliamo percorrere, così come rifiutiamo qualsiasi forma di votazione.

Ci appelliamo quindi a lei, signor Presidente, perchè non vogliamo presentare alcuna proposta contro le norme del regolamento. Vogliamo piuttosto trovare una via di uscita che consenta a tutti noi di avere punti di riferimento precisi nel prosieguo dei lavori.

DIF.XII/4

PRESIDENTE. Mi rendo conto dello spirito delle sue dichiarazioni e delle sue richieste, ma la questione dell'applicabilità dell'articolo 348 è nata in rapporto al significato di quanto era stato stabilito nella precedente votazione. Non credo quindi che, per risolvere tale questione ben delimitata, si debba ora rimettere in discussione tutto l'ordinamento della procedura penale o di altre procedure che, in futuro, possano avere una qualche attinenza con la nostra inchiesta.

La questione è se il potere di procedere all'arresto di testimoni falsi, reticenti o renitenti debba intendersi in senso ampio, senza alcun limite, ovvero se tale potere sia sottoposto ai limiti di cui all'articolo del codice di procedura penale che disciplina questo caso. Mi pare quindi che la possibilità di fare una proposta del genere non possa essere messa in discussione.

Se qualche collega ritiene di avanzare formalmente la proposta di definire questo potere, nel senso che esso non sottostà alle limitazioni di cui all'articolo 348, lo faccio. Non credo che l'obiezione secondo la quale la votazione non ~~era~~ ^è ammissibile trovi fondamento, perchè se abbiamo votato sulla questione più generale circa l'esistenza o meno dei poteri di arresto da parte della Commissione, non vedo perchè non si possa poi votare sull'esistenza o meno di limiti ^{per} tali poteri. L'obiezione, a mio avviso, non trova fondamento nè nel regolamento, nè in altra norma.

AZZARO. Mi consenta - naturalmente con tutto il riguardo - una brevissima replica. La Commissione ha stabilito di utilizzare il potere provvisorio di arresto e lo deve esercitare. Ma come? Questo è il problema. Ebbene, noi riteniamo che tale potere debba essere esercitato con le limitazioni dell'autorità giudiziaria, perché questo dice l'articolo 82 della Costituzione.

PRESIDENTE. Anch'io ho espresso chiaramente questa opinione.

AZZARO. Se abbiamo questa indicazione precisa, le limitazioni sono proprio quelle contenute nel codice di procedura penale, una delle quali è quella di cui all'articolo 348, secondo comma. Può la Commissione, attraverso una votazione, rimuovere anche questa limitazione? Badate che rimuovere anche questa limitazione, cioè infrangere un punto fondamentale della Costituzione, può costituire un precedente, che può portare questa Commissione su una strada molto difficile. Una volta accettato il principio che la Commissione possa rimuovere certe limitazioni, accadrà molte volte - io ritengo - la stessa cosa per altre questioni. Non credo cioè che ci fermeremo a questo caso.

A questo punto ritengo di proporre, di suggerire alla Commissione una considerazione: se non sia più saggio valutare che le limitazioni esistono e sono contenute all'interno delle norme che vogliamo utilizzare. Se così resta stabilito, ognuno resta vincolato da queste limitazioni, fermo restando che ad esse corrispondono i poteri, sempre previsti dalla legge penale, civile, attribuibili all'autorità giudiziaria.

PAR/XIII/1

Mi pare che lei, signor presidente, abbia adombrato in uno dei suoi interventi che utilizzeremo i poteri dell'autorità giudiziaria, ad essa attribuiti dal codice penale e di procedura penale, per questa occasione; ferma restando l'utilizzazione di poteri attribuiti per esempio ad altra autorità, giudiziaria o civile o amministrativa, in altre circostanze.

Certo, signor presidente, si può votare ma voteremo su una questione tanto delicata, del rimuovere le limitazioni!

TEODORI. Non ho preso la parola finora, perché non sono un giurista, non ho esperienza giuridica; nelle cose di cui discutiamo, sicuramente occorre muoversi nello stretto ambito di quella che è stata chiamata la giungla delle norme. Credo tuttavia che una discussione, che andasse avanti esclusivamente su questo binario, sarebbe tale da finire con l'incidere fortemente sul senso stesso di questa Commissione: non c'è dubbio che la Commissione sia nata perché si è trovata di fronte ad un caso (all'interno di esso, un'altra serie di casi), oggetto di procedimenti giudiziari; intorno all'affare Sindona ed alle questioni connesse, sono state aperte procedure giudiziaria in serie, per fasi diverse. Vi è un certo numero di processi (in parte conclusi, in parte in corso, in parte all'inizio); la Commissione di indagine indubbiamente, nel momento in cui è stata asstituita, è stata istituita per andare di là dagli stessi processi (Commenti - Rumori).

PAR/XIII/2

La Commissione è stata istituita per far luce oltre quello che la stessa magistratura è riuscita fino adesso a porre in chiaro; siamo di fronte ad una decina (non so quante siano) di istruttorie, di procedure processuali compiute o meno; credo che tutte le decisioni di procedura, tutte le regole del gioco devono essere indubbiamente chiare, ferme ed eguali per sempre: sono giuste le osservazioni per cui non ci si possono dare regole del gioco le quali di volta in volta cambiano. Le regole del gioco, tuttavia, devono essere subordinate al rispetto della certezza del diritto e devono inquadrarsi nelle ragioni per cui la Commissione è stata istituita: andare di là da quello che la magistratura ha accertato o può accertare. Altrimenti, come lo stesso presidente ha detto, questa Commissione avrebbe potuto fare una cosa molto semplice, lavorare cioè sui documenti della autorità giudiziaria, sulla base dei quali trarre valutazioni di carattere politico. Evidentemente non è stato questo lo spirito con il quale è stata fatta quella decina di proposte di Commissioni di inchiesta: vi è stata invece la consapevolezza che in questo caso sono in gioco problemi di accertamento della verità, problema di inchiesta, con importanti implicazioni politiche, con le quali andare di là dell'autorità giudiziaria ...

PAR/XIII/3

PRESIDENTE. Sarebbe stato bene, però, tenendo conto della delicatezza dei problemi, dire nella legge istitutiva (come fatto per il segreto d'ufficio) che la Commissione sarà o meno tenuta, eccetera eccetera ... Anche il legislatore, quindi, cioè noi stessi, abbiamo la nostra parte nel rendere le cose più complicate!

TEODORI. Certo, certo; però - acquisito questo fatto - l'intenzione che sta dietro a questa Commissione, è indubbiamente quella detta, perché altrimenti si dovrebbero rivedere i lavori della Commissione stessa; invece di perdere tanto tempo ad ascoltare persone che sono state già sentite ampiamente dall'autorità giudiziaria, e probabilmente sono state sentite meglio di quanto noi abbiamo fatto, devo dire che rileggendo i vari verbali si osserva che i magistrati hanno compiuto un ottimo lavoro! Faremmo noi un doppione inutile senza senso, privo di ulteriori elementi rispetto a ciò su cui si sono già confrontati nu-

merosi magistrati. Dobbiamo fare una riflessione su questo perché altrimenti inganneremo noi stessi, oltre che la pubblica opinione ed il paese, il Parlamento o chi volete voi.

Tutti i testi che sentiremo (credo tutti), sono già in qualche misura sottoposti a qualche processo. Su un centinaio di testi, che abbiamo sentiti o che sentiremo, credo che in qualche misura (per connessione, direttamente, come imputati quali testimoni), siano ^{tutti} stati/coINVOLTI in qualche processo; questi processi del resto si aprono continuamente, mentre altri sono stati aperti recentemente.

Voglio essere molto rispettoso dello Stato di diritto, delle garanzie dei cittadini e di tutto il resto, ma dobbiamo porci tale quesito perché altrimenti, dopo una lunga discussione siamo giunti alla votazione di una norma (la maggioranza della Commissione è stata d'accordo), che di fatto è una norma vuota perché si arresta sul caso concreto, al 100 per cento delle eventualità che ci si possono presentare (Commenti). Non voglio dare una risposta, perché giuridicamente non mi sento in grado di darla; ma sento che abbiamo una responsabilità politica, quella di capire che cosa stiamo facendo, e che non dobbiamo fare una cosa del tutto vuota. In prima approssimazione, sarei d'accordo col collega Azzaro nel sostenere che non possiamo votare su questo o quell'articolo del codice penale, perché non avrebbe senso votare, sull'applicazione dell'articolo 348, ponendo immediatamente dopo il problema di votare un altro articolo, secondo un'altra interpretazione che ne sostiene l'applicabilità, e via di seguito.

ACAIUSO. La questione non è tutta qui: circa l'applicabilità dell'articolo, in tutti i casi in cui si porrà, sia la magistratura ordinaria a deciderla. Diciamo che, secondo noi, c'è una cosa: il magistrato magari dirà il contrario (Prolungati commenti). Non dobbiamo sostituirci noi, in questo giudizio!

EODORI. Non ho alcuna ricetta in tasca, ma ritengo comunque che, votare sulle interpretazioni per l'applicazione di singoli articoli, sia una cosa che non abbia senso; nel suo insieme, la Commissione deve porsi il problema (per risolverlo) di come andare oltre quanto ha fatto l'autorità giudiziaria, o quanto potrà fare.

PAR/XIII/4

PAR/XIII/5

Altrimenti sarei il primo - se passasse un'interpretazione di questo tipo, con o senza votazione - a proporre o che la Commissione chiuda, o che si faccia un lavoro di lettura dei documenti, dai quali ognuno trarrà le sue conclusioni politiche in base alle norme della legge istitutiva. Dico questo anche perchè il potere di fermo, malgrado le diverse interpretazioni che abbiamo ascoltato, è collegato all'arresto immediato. Non sono un esperto ma mi pare ci sia questo collegamento. Ma c'è una volontà politica che ci consente di dare questa interpretazione giuridica: dobbiamo cioè tentare di avere un potere un pochino superiore a quello che ha l'autorità giudiziaria per andare avanti. Tentiamo allora di fare questo, certamente non violando le garanzie dei cittadini! Se lo facciamo, dovremo adire la strada di quell'interpretazione giuridica. E sappiamo che di interpretazioni giuridiche ce ne sono tantissime, perchè la scienza giuridica non è esatta.

PRESIDENTE. Dovrebbe esser lo, ma non lo è mai stata e mai lo sarà.

TEODORI. Allora il quesito che la Commissione oggi deve sciogliere è il seguente:

tentiamo o meno di usare ^{quei} poteri costringenti che, nel rispetto della legge, ci ^{possono consentire} di andare al di là? Se non confermiamo nella pratica quanto abbiamo votato, ^{no} avremo fatto una cosa priva di senso perchè in cento casi su cento ci troveremo ^{no} di fronte a problemi analoghi. Ed allora, a questo punto, ^{no} dovremmo trarre delle conseguenze politiche e dire che la Commissione non può più ascoltare testimoni, perchè non possiamo costringerli a testimoniare contro loro stessi, e deve lavorare soltanto sui documenti.

Questa è la riflessione che voglio sottoporre alla Commissione; tutto il resto viene in secondo ordine.

TATARELLA. Fai delle proposte.

TEODORI. Non ho proposte da fare, Tatarella. Tuttavia abbiamo votato qualcosa di preciso, che afferma un potere in base ad una volontà espressa in tal senso dalla Commissione, per andare al di là di quello che l'autorità giudiziaria ha accertato. Quindi a mio avviso non vanno votate interpretazioni ulteriori. Dopo di che, quando ci si presenterà un caso, decideremo se rimetterlo o meno all'autorità giudiziaria. Questo è il punto fondamentale! Ognuno, poi, si assumerà la responsabilità politica di aver più o meno intralciato i lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. A me pare che la questione che pone il collega Teodori stia in questi termini: nel momento in cui, ascoltando una persona, noi ci convinciamo che ha taciuto su fatti che conosceva ovvero ha detto il falso, nasce il problema di stabilire se, trattandosi di un imputato in un processo oppure di un imputato per un reato commesso, vada perseguito o meno a norma della legge. Quindi l'interpretazione dell'articolo 348 viene immediatamente in discussione appena sorge il caso, perchè i colleghi i quali sono convinti che tale articolo ponga dei limiti in quel momento - e secondo me nel modo meno idoneo - sollevano un'eccezione, dopo di che ^{si} si troverà nella necessità di accogliere o respingere quell'eccezione. Non è che il problema, se non risolto ora, venga poi cancellato: si cancellerebbe solo ove si raggiungesse un'intesa politica sugli sbocchi da dare alla questione che è sorta, ovviamente con il consenso di tutti ovvero di

una larga parte della Commissione. In caso contraria il problema, prima o poi, verrà fuori, e verrà fuori nel momento in cui qualcuno di noi, o ^{io} stesso, riterrà che una persona non abbia detto la verità. In quel momento, i colleghi che ritengono che la Commissione non ha il potere di arrestare provvisoriamente e di denunciarlo all'autorità giudiziaria solleveranno l'eccezione. Per chiudere il problema non c'è che da votare su questo o altri articoli del codice. Se vogliamo evitare questo pericolo, dobbiamo ricercare una soluzione non più di stretta interpretazione del diritto ma di ordine politico, con particolare riguardo agli sviluppi che potremmo dare al caso. Io adombrò un'eventualità che non vorrei nemmeno risultasse a verbale, perchè non spetta al Presidente farlo: se la Commissione fosse d'accordo, ^{immediatamente} qualora si ripetessero queste testimonianze così poco convincenti

TEODORI. Direi così disinvolte.

potrebbe

PRESIDENTE. ... deferire all'autorità giudiziaria le persone che sono cadute in una condizione del genere, lasciando impregiudicato, come propone il collega Macaluso, il titolo del reato. Se si tratta di testimoni che hanno commesso il reato di falsa testimonianza, saranno processati per questo, se non lo sono, l'autorità giudiziaria deciderà. Ciò, naturalmente, significa scavalcare il vero scoglio - parliamoci francamente - dell'arresto provvisorio, cui mi pare una parte della Commissione dia una grandissima importanza (e gliela dia anch'io, perchè è esemplare di una volontà), mentre un'altra parte della Commissione, per rispettabili ragioni di natura giuridica, ritiene che non si possa provvedervi in quei determinati casi.

In questo modo forse si potrebbe uscire dalle difficoltà in cui ci troviamo. Secondo me, sarebbe esemplare della volontà della Commissione di fare sul serio, denunciare all'autorità giudiziaria coloro che sono qui venuti a raccontarci delle frottele, indipendentemente dal fermo di tre o di 24 ore, che evidentemente non cambierebbe gran che ai fini dell'acquisizione.

FATRIARCA. Con possibilità di trasmettere gli interrogatori all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Qui mi pare ci sia molta confusione. Quello che abbiamo stabilito non riguardava la testimonianza sui fatti per i quali la Commissione deve provvedere ad accertamenti, bensì eventuali dichiarazioni che potessero essere fatte valere, con la comunicazione all'autorità giudiziaria, contro i testimoni medesimi. Se ad esempio il Puddu ci venisse a dire che, effettivamente, quell'elenco lo ha letto e che recava determinati nomi, non avremmo niente da trasmettere; se viceversa ciò non accadesse, noi lo rinvierebbe all'autorità giudiziaria, perchè non ha detto il vero su questo punto. E non per il fatto che ha soppresso dei documenti, ma per un altro titolo, che dovrà stabilire la magistratura. Credo che il significato esemplare della decisione sarebbe più o meno quello dell'arresto. Sarebbe però necessaria, a tal fine, un'intesa politica tra tutte le parti della Commissione, altrimenti il mio suggerimento non avrebbe più alcun significato.

Tanto varrebbe affrontare la questione nei suoi termini legali e poi la Commissione (o la parte che la ritiene giusta) si prende la responsabilità.

Vogliamo rinviare questa faccenda, siccome non è indispensabile giungere immediatamente ad una conclusione, all'inizio della seduta pomeridiana, in modo che i colleghi possano riflettere?

PAR/XV/1

D'AMELIO. Non sono giurista, non ho esperienza di diritto (nemmeno nell'ambito della laurea) ...

PRESIDENTE. Tanto meglio: forse ne capisce di più! (Si ride).

D'AMELIO. Grazie, signor presidente! Ma vorrei fare ad alta voce qualche osservazione, scusandomi innanzitutto per l'imprecisione del linguaggio e forse anche per qualche affermazione che potrebbe suonare impertinente rispetto, innanzitutto, alla considerazione dovuta al presidente, all'ufficio di presidenza ed a tutta la Commissione.

Tutta la discussione di stamane verte su un problema essenziale, attinente non solo alla procedura, all'essenza stessa della Commissione, ma anche al quesito se la Commissione possa avvalersi di poteri che le derivano dalla legge, ovvero (sia pure nel lodevole sforzo di andare un po' oltre il punto in cui si sarebbero fermati i giudici) debba darsi delle prerogative, delle norme addirittura nuove.

La Commissione sbaglierebbe in entrambi i casi: non si tratta di apoggiare la Commissione delle sue prerogative, né tanto meno di dare alla Commissione stessa prerogative che non sembra avere. Si tratta di interpretare correttamente la legge. Senza neppure invalidare la decisione assunta dalla Commissione (quella di poter fermare il teste), dobbiamo quindi precisare che dobbiamo operare: non siamo qui in sede legislativa! Dobbiamo operare nell'ambito delle norme. Lo stesso presidente ha fatto presente a più riprese che esistono norme contraddittorie e che la stessa norma costituzionale non è stata ben definita; che la stessa sentenza della Corte Costituzionale (citata dal collega Riccardelli), tra l'altro, continua un inciso che lascia ampi spazi alla perplessità di tutti noi; dico che il problema è nel riaffermare prima di tutto l'esigenza che lo sforzo che deve essere compiuto dalla Commissione nell'appurare la verità, non venga minimamente sacrificato al rispetto del dovere di operare nell'ambito delle norme in vigore e delle prerogative assegnate alla Commissione. Tutte le altre preoccupazioni (compresa quella di paralizzare la Commissione) non possono né devono prevalere, al punto da calpestare l'esigenza inalienabile di salvaguardare il diritto del teste e, in definitiva, le garanzie di libertà. L'esigenza della verità è l'esigenza suprema: non mi lascerei prendere dalla preoccupazione che questa Commissione non riesca ad andare là dove sono arrivati i giudici; né mi lascerei prendere dalla preoccupazione che la norma, che si è data nell'interpretazione del diritto, di procedere al fermo, possa essere invalidata solo perché in una previsione del tutto tecnica, su 100 testi tutti potrebbero valersi del diritto fissato dall'articolo 348 già citato.

PAR/XV/2

Credo che la Commissione debba lodevolmente sforzarsi di ricercare la verità, senza calpestare il diritto, anche degli altri cittadini, che è inalienabile: veramente ritengo che ci si debba riportare alla proposta avanzata anche dal collega Azzaro: cioè, senza invalidare minimamente la votazione fatta da questa Commissione, una volta per tutte dobbiamo definire, precisare che la Commissione opera nello sforzo (non mai sufficientemente lodevole) di ricercare la verità, nell'ambito però delle norme che sono quelle di procedura penale, né possono essere altre!

PAR/XV/3

PRESIDENTE. Dopo questo intervento, abbiamo riaperto la discussione che mi pareva esaurita ... Ricominciamo a discutere se sia ammissibile o meno mentre, a quanto mi pareva, stavamo entrando in una differente fase: vedere se vi erano possibilità di giungere a soluzioni che trovassero concordi tutti i gruppi della Commissione.... Comunque, se la discussione deve proseguire (Commenti - Rumori)...

MACALUSO. Vorrei chiarire la mia opinione: abbiamo due alternative. Applicando la votazione che stamane abbiamo fatta, se vi è un teste effettivamente reticente, la Commissione applica quel fermo, io sono d'accordo sul fatto che sia il presidente ad applicare quel fermo (Commenti - Prolungati rumori). Se poi il teste può anche rientrare nell'ambito delle previsioni dell'articolo 348, le alternative sono due, ripeto: o applichiamo il fermo e poi la Commissione dice che non possiamo richiedere l'incriminazione, perché vi è l'articolo 348, e questa è una tesi. Ma la Commissione dichiara già il teste reticente, in quanto ha compiuto un atto, quello del fermo: vi è quindi una valutazione, un giudizio che verrà poi definito dalla Commissione (Interruzioni)... Scusate: ci troviamo di fronte ad un teste reticente, che non posso denunciare all'autorità giudiziaria, perché vi sono questi limiti: ma lo dichiaro reticente.

PAR/XV/4

La seconda ipotesi che ho fatta è: la Commissione non decide se rientra nell'ipotesi dell'articolo 348; se si convince che il teste va considerato reticente, ci rivolgiamo all'autorità giudiziaria e facciamo decidere a lei, come dice il presidente. Cioè: secondo noi, è reticente (in questo caso, senza arresto); e l'autorità giudiziaria ... vi è un altro/atto di volontà della Commissione: ritengo che vi debba essere un atto di volontà della Commissione, perché non possiamo spogliarci di tutto! O diciamo: tu sei reticente, io ti fermo ma non ti posso denunciare perché rientri (lo decidiamo noi) nell'articolo 348, e vi è una logica; oppure: per me tu sei reticente, decida l'autorità giudiziaria i limiti in cui vi è o meno un reato.

delle loro risposte.
PRESIDENTE. Però nella trasmissione/bisogna dire che, a giudizio della Commissione, queste persone hanno detto il falso.

PONTANARI. Circa la seconda ipotesi ventilata dal senatore Macaluso, l'autorità giudiziaria è automaticamente obbligata ad applicare l'articolo 348?

MACALUSO. Deciderà l'autorità giudiziaria se, ad esempio, c'è connesione.

DIF 16/1

Quanti sono i casi di connesione? Dobbiamo deciderlo noi se c'è o non c'è connesione? Ma lo deciderà il magistrato... Credo poi che di casi di imputazione per il reato di falsa testimonianza circa la questione del tabulato ce ne sia uno solo, quello di Varone; gli altri sono reati connessi. Ora, dobbiamo decidere noi quali sono le connessioni? Comunque dovremo farlo a maggioranza.

ONORMATO. Bisogna rendersi conto che le connessioni di cui all'articolo 348 sono amplissime. Si ha infatti connesione dei procedimenti nei casi seguenti: "Se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempa e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da più persone in ^{alcune} ~~alcune~~ reciprocamente le une delle altre; se dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri, o in occasione di questi, ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; se una persona è imputata di più reati; se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza".

Quindi c'è connesione sostanziale o probatoria dei reati, o soggettiva, o oggettiva, o occasionale. La portata dell'articolo 348 è dunque vasta; di questo bisogna rendersene conto.

DIF 16/2

AZZARO. Vorrei fermare la mia attenzione sulle proposte che sono state avanzate dal senatore Macaluso. Secondo la prima ipotesi, il Presidente di questa Commissione, utilizzando l'articolo 348 del codice di procedura penale, contesta al testimone che ha affermato il falso, o che è reticente, o che ha negato il vero; dopo di ciò deve procedere ed allora deve porsi il problema se si debba o meno applicare l'articolo 348. Ed è il Presidente che assume la responsabilità di procedere a questo esame in base a leggi esistenti. In questo caso si procede, come è immaginabile, ad un fermo che, nel massimo, può raggiungere le 24 ore. Mi pongo allora il problema se la Commissione, o il suo Presidente, abbia il potere di determinare il proscioglimento dopo cinque minuti o 24 ore di chi è stato fermato, o se debba invece deciderlo il magistrato, cui deve essere consegnato il fermato.

PRESIDENTE. Questo non è un problema, Azzaro, perchè l'arresto provvisorio non ha il carattere di una incriminazione, bensì quello di una forma di pressione per indurre una persona a dire la verità. L'altra è un'ipotesi che abbiamo scartato.

AZZARO. E' vero, Presidente, che l'abbiamo scartata ...

PRESIDENTE. ... perchè creerebbe un contrasto di poteri e configurerebbe una assunzione arbitraria, da parte nostra, del potere di promuovere l'azione penale, che non spetta ad una Commissione parlamentare.

AZZARO. E' vero, Presidente, però stiamo utilizzando a metà un articolo del codice di procedura penale - il 359 - perchè il giudice, il quale opera come probabilmente opererà nel futuro il Presidente di questa Commissione, ha ulteriori poteri, cioè quello di confermare l'arresto provvisorio e quello di procedere al giudizio intorno a quel

fatto. Allora il Presidente, una volta che abbia utilizzato l'articolo 359 ed abbia quindi individuato ^{a carico} della persona cui è stata contestata la falsità della testimonianza la commissione di un reato, che potere ha di prosciogliere colui che è già indiziato di reato?

DIF 16/3

PRESIDENTE. Eh no, non ci intendiamo. Non è un indiziato di reato.

AZZARO. Mi scusi tanto, Presidente, non voglio aprire un'altra conversazione. Deciderà poi la Commissione in proposito, secondo ciò che ritiene più opportuno e più conforme alla legge. Accantonò per ora questo problema e vado alla seconda ipotesi, cioè quella secondo la quale il Presidente non procede all'arresto provvisorio e contesta invece al testimone l'evidente reticenza, dopo di che ^{lo} denuncia all'autorità giudiziaria. Ebbene, l'applicazione della prima o della seconda ipotesi è lasciata alla discrezione del Presidente? Se questi sceglie la prima, io credo che sin da ora - a meno che il Presidente voglia assumersi la responsabilità di decidere ^{se} applicare l'articolo 348 con o senza limitazioni - dobbiamo prendere una decisione. Se, invece, sin da ora si opta per la seconda ipotesi, si può andare avanti, perchè non credo che nessuno possa non essere d'accordo sulla necessità di denunciare una persona all'autorità giudiziaria qualora si constati che abbia detto il falso o che sia stato reticente.

Le due ipotesi non sono compatibili, se non nella discrezione del Presidente. Ma se è la Commissione a dover decidere, scelga. Sulla seconda troverebbe il massimo dei consensi; sulla prima li troverebbe ugualmente a condizione che la procedura penale venga applicata così come prevista dal codice.

DIF 16/4

PRESIDENTE. E' vero che le norme di procedura penale parlano del Presidente, tuttavia mi domando in che misura norme di quel genere siano applicabili ad una Commissione come la nostra. In secondo luogo, ritengo che tutto sarebbe più facile se non fosse nata una discussione, nella quale una parte consistente della Commissione ha addirittura contestato la costituzionalità della decisione di procedere all'arresto in determinati casi. Mi chiedo allora come un qualsiasi Presidente, il quale non può non tener conto di quello che è emerso, si possa arrogare, di fronte ad una questione di costituzionalità sollevata non da un solo collega ma da una parte consistente della Commissione, il potere discrezionale di dire: ignoro che è stata sollevata una questione di costituzionalità e decido io. Mi pare che una cosa del genere non abbia alcun precedente nella storia parlamentare! Non credo che un presidente d'assemblea si sia mai assunto l'onore di decidere da solo su di una questione contestata di natura costituzionale. E' evidente che potrei avvalermi di quel potere solo ove la Commissione ritenesse che non vi è alcun problema di lesione di diritti costituzionali.

Pensiamoci bene, quindi, prima di lasciare il Presidente libero di decidere. Di decidere su che cosa? Su un problema che è stato discusso, agitato, e sul quale ci sono opinioni contrapposte nonché questioni di incostituzionalità circa l'eventuale esclusione

dell'articolo 348 dalle norme che permettono di procedere contro testimoni reticenti o falsi.

DIF 16/5

Questo lo escludo; lo farei se almeno questa eccezione cadesse, se non si mettesse in discussione la legittimità costituzionale di questo atto.

PAR/XVII/1

Il presidente, tra l'altro, ha la fiducia dei due Presidenti delle Assemblee (e nemmeno dei gruppi) e quindi, in qualche modo, indirettamente - e molto modestamente - rappresenta le persone dei Presidenti delle due Assemblee: egli da solo deciderebbe la soluzione di un problema tanto controverso, in seno alla Commissione? Non credo che gli si possa chiedere questo; glielo si può chiedere, se lo si riduce ad un apprezzamento di merito e cioè se cadono le eccezioni che invece sono state formulate. Questo, dal lato del presidente.

La seconda proposta è quella che ho già presentata: nella controversia sull'applicabilità o meno, sul carattere di testimone o meno, e così via, la soluzione di lasciare in ultima analisi al giudice la definizione della natura giuridica del reato (falsa testimonianza, come ritengono alcuni - ed anch'io stesso penso - ovvero rifiuto di servizio pubblico, come ritengono altri, o turbamento dell'attività dei corpi parlamentari, come sostengono diversi altri giuristi), è una decisione che compete all'autorità giudiziaria. Il significato esemplare (quello che poi ci interessa) della volontà della Commissione di procedere seriamente, sarebbe raggiunto pressoché nello stesso modo dell'arresto temporaneo: infatti vi è differenza naturalmente; se poi questa decisione fosse confortata da un voto unanime della Commissione acquisterebbe un peso anche maggiore, perché non potrebbe essere interpretata come una sorta di sopraffazione di parte con un voto di maggioranza, bensì come un generale giudizio, di fronte a cose che del resto tutti voi avete potuto constatare perché quanto qui è successo, in un altro paese sarebbe considerato come oltraggio alla corte; cose dette con tanta disinvoltura (come bonariamente dice Teodori), sono tali veramente da costituire un oltraggio per la Commissione. Tutti lo avete potuto constatare!

PAR/XVII/2

Se vi fosse una pronuncia di tutti in questo senso, allora il significato esemplare sarebbe eguale od almeno non molto lontano da quello dell'arresto provvisorio: vorrei che vi pronunciate su questa questione, perché sul problema generale abbiamo discusso in lungo e in largo.

D'ALEMA. Mi pare chiaro che il presidente deve avere, su mandato della Commissione, il potere di decidere il fermo o (mi piace di più chiamarlo cpsi) la misura disciplinare: questo mi pare assodato.

PRESIDENTE. Io lo prendo, se la Commissione o una parte di essa non sostiene che è una cosa incostituzionale, lesiva dei diritti dei cittadini!

D'ALEMA. Se i colleghi non si oppongono in questo momento, ritengo che dobbiamo dare questo potere al presidente.

Secondo: in occasione ad un fermo eventuale, si pone il problema della denuncia all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui è possibile a questa Commissione esercitare, attraverso il presidente,

il potere del fermo, in connessione risulta che il presidente ha anche il potere di trasmettere all'autorità giudiziaria la denuncia per falsa testimonianza! (Rumori).

PAR/XVII/3

Nell'ipotesi in cui l'invocato articolo 348 impedisce al presidente ed alla Commissione questo potere, credo che il presidente (interpretando quello che già la Commissione oggi ha deciso) possa allora prendere la decisione proposta dal collega Macaluso. In questo caso, tramettiamo al giudice la prova che questo personaggio ha detto il falso: si veda poi se è il caso di procedere o meno, da parte del giudice. (Interruzioni). E' chiaro: su questo, possiamo rapidamente decidere, con qualche dichiarazione di voto.

ROSI. Chiarisco solo a me stesso che la Commissione può mandare al magistrato i verbali dell'interrogatorio del teste; rimettendo al magistrato la definizione di quali reati siano da imputare al teste, non si può mandare soltanto qualche paginetta dei verbali. Altrimenti, siamo noi stessi che delimitiamo già l'ambito di giudizio del magistrato. Chiedo un chiarimento per me, più che per altri colleghi che già avranno le idee chiare ...

PRESIDENTE. Ma ... Mi pare che la risposta sia semplice. Forse, i verbali integralmente non possiamo (in virtù di quel regolamento che ci siamo dato); ma nell'indicazione dei fatti, dovremo dire praticamente quello che hanno risposto i testimoni. Quindi gli atti, in sostanza: altrimenti, che cosa mandiamo, se non le dichiarazioni e se non diciamo le ragioni per cui la Commissione ritiene non attendibili certe risposte?

PAR/XVII/4

ROSI. Ma vi sono doveri di riservatezza!

PRESIDENTE. Cercheremo in ogni caso di osservarli!

ONORATO. I termini della questione sono questi: si tratta di decidere soltanto del cosiddetto potere ordinatorio d'arresto, e del potere di denuncia all'autorità giudiziaria: non per tutti i testi, ma soltanto per quelli in qualche modo sospettati di falso, per fatti identici o connessi ad altri, per cui sono stati imputati. E' bene tenere presente questo. Si tratta soltanto - ripeto - del potere ordinatorio d'arresto, e di denuncia.

Il ribbiamo di Azzaro all'articolo 348 del codice di procedura penale, così meccanico, rischia di impedirci per questi testi imputati di reati connessi o identici, di sentirli anche come testi e questo va tenuto presente; ciò rischia di esporre a nullità tutte le dichiarazioni testimoniali, che loro hanno date fino adesso: è un punto che vorrei sottolineare ...

PRESIDENTE. Una nullità senza conseguenze; essendo una procedura parlamentare, la nullità cosa sarebbe?

ONORATO. Ma allora è tutto senza conseguenze?

PRESIDENTE. E no!

ONORATO. Non credo che la nullità sia senza conseguenze: una relazione di maggioranza o minoranza potrebbe espungere dalle ^{considerazioni} finali, tutte le dichiarazioni rese da questi: altrimenti la norma non avrebbe senso!

PAR/XVII/5

Allora mi dico: abbiamo già deciso il potere d'arresto, in genere; il problema specifico è vedere se questo potere d'arresto provvisorio riguarda anche questi testi qualificati. Il secondo punto è, per questi testi qualificati, se abbiamo il potere di denuncia: secondo la proposta Macaluso, sembrava che si potesse giostrare; solo per questi, invece del potere d'arresto, facciamo la denuncia - è la soluzione più saggia, più salomonica. L'unico punto che vorrei richiamare per scrupolo alla nostra attenzione, è che la norma regolamentare che ci siamo dati, sembrerebbe impedire (per questi testi qualificati indiziati di reati eccetera) il nostro potere-dovere di denuncia. Mi stavo ponendo questo problema per vedere come superarlo.

PRESIDENTE. E' risolto da sé: se quello ci dice la verità, non denunciato niente; se si ostina a dire il falso, perché dobbiamo dargli una garanzia, per la quale non abbiamo potuto ottenere la dichiarazione?

ONORATO. Anch'io superavo la perplessità in questo senso, perché mi richiamavo a quell'inciso che è pure nel nostro regolamento: "Salvo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria eventuali notizie di reato", perché riteniamo che vi è reato.

Ma dobbiamo far finta di non sapere che in quel caso reato non c'è, perché il teste era incapace a deporre come tale o aveva diritto di non deporre. Si tratta - se volete - di un escamotage, ovvero di uno scrupolo della Commissione. Io comunque ^{rispetto} ~~rispetto~~ il problema, anche se penso che soltanto davanti a quei testi - che purtroppo costituiranno la maggioranza - noi esercitiamo questi potere-dovere di denuncia, rinviando al giudice l'accertamento del reato, anche se potremmo farlo anche noi già da ora. Proprio per questo farei un uso discrezionale un po' più incisivo, pur con il dovuto equilibrio e correttezza, del potere di arresto provvisorio, magari disponendo un fermo di sole due ore.

DIF. 18/1

TATARELLA. Premesso che, a seguito della prima votazione e del regolamento che ci siamo dati, dovrebbe essere logica anche la terza ipotesi che oggi viene contestata e che a mio parere doveva essere contestata fin dall'inizio. Forse, allora, quando non c'era il nome dietro il caso giuridico, i lavori della Commissione non sono stati seguiti diligentemente. Non bisogna infatti nascondersi che dietro situazioni di principio ci sono le fotografie di determinati personaggi. Ripeto quindi che, conseguentemente all'impostazione che ci eravamo dati, doveva essere applicata la terza ipotesi. A me preme sottolineare due argomenti. Rendiamoci conto, in primo luogo, che attraverso l'articolo 348, le inchieste parlamentari vengono sempre dopo le inchieste giudiziarie e sempre sono collegate a processi giudiziari. Dobbiamo perciò renderci conto che l'essere imputati è un salvacondotto: basta ad esempio una lettera anonima per autoimputarsi ed avere quindi il salvacondotto per venire qui e non dire niente, senza pericolo di sanzioni.

DIF/18/2

Lo scopo della nostra Commissione è quello di raggiungere la verità e di comminare ^{sanzioni} politiche; credo quindi che, nella formula di unitarietà che dobbiamo trovare, principio deve essere l'obiettivo di una nostra dichiarazione di inattendibilità ^{di una} determinata persona. L'articolo 348, in altre parole, non deve servire come salvacondotto, altrimenti rendiamo un favore ad un imputato di un reato commesso. Guardate che ci sarà discriminazione tra coloro che non sono stati imputati e coloro che lo sono stati, venendosi ad aggravare la posizione dei primi. Tenga presente che si muove nell'ottica del nome dietro il principio e della fotografia dietro l'eccezione - io mi muovo in nome di principi equitativi generali - queste considerazioni.

(Interruzione del senatore Azzaro). Sono certamente giudice di me stesso e noto che questi problemi, non nati prima del confronto, prima di certi incontri, casualmente nascono oggi. Non mi rivolgo a te, che sei stato sempre presente, mi rivolgo a coloro che tali problemi non hanno avvertito quando abbiamo votato quel regolamento. Tieni presente che all'inizio si era addirittura discusso sulla possibilità di emettere mandato di cattura.... A volte, con una certa leggerezza, si aderisce a tesi che poi vengono velocemente ritrattate nel momento in cui, dietro ad una norma, ci sono dei casi. Non mi spingere ad entrare nel merito di alcune commissioni anche in funzione di ^{prossime} nomine bancarie collegate all'applicazione del nostro principio. E chi ha capito ha capito...

Vorrei aggiungere che, qualunque sia la soluzione che la Commissione vorrà adottare, dovrà a mio avviso essere stabilito il principio secondo il quale, la Commissione, nel momento in cui non applica una norma, non preconstituisce un salvacondotto, una grazia, un titolo per ulteriori valutazioni. Credo quindi che la nostra adesione ad un comportamento unitario sia collegata ad una dichiarazione della Commissione e del Presidente relativa alla attendibilità di certi fatti, indipendentemente dall'articolo 348.

DIF.18.3§

TEODORI. Sono d'accordo con le soluzioni che sono state ventilate da più parti che, se ho ben capito, riguardano il potere ordinatorio di arresto ovvero, nel caso in cui venga eccepito l'articolo 348, la dichiarazione di reticenza o di falso dal testimone e, quindi, la segnalazione alla magistratura. Mi pare di aver capito che ci muoviamo su queste due possibilità.

Sarei d'accordo poi nel demandare l'intero potere, non solo esecutivo ma anche propositivo, al Presidente, anche se resta impiedi l'altra soluzione di consentire alla Commissione di esprimersi in proposito. E mi pare che su questo argomento ancora non abbiamo deciso. Io, comunque, sono del parere di demandare tale potere al Presidente sia nella prima, sia nella seconda ipotesi.

Forse i colleghi ed il Presidente medesimo farebbero bene a pronunziarsi su questa ultima parte che mi pare ancora non chiarita.

PRESIDENTE. Mentre ringrazio i colleghi che mi vogliono attribuire questa possibilità di scelta, interpretandola come una manifestazione di fiducia, ripeto nuovamente che, essendo state sollevate eccezioni di carattere costituzionale. . . .

DIF.18/4

RASTRELLI. No.

PRESIDENTE. Come no? Ho ascoltato bene le argomentazioni addotte da Casini, da Azzaro e da altri sulla incostituzionalità di un simile provvedimento. Ritengo quindi che diventerebbe molto imbarazzante per me rimettere la scelta della procedura al Presidente, a meno che non cadano quelle eccezioni. ~~Se~~ quelle eccezioni cadessero, non avrei alcuna difficoltà ad assumermi questa responsabilità.

AZZARO. Dovremmo sciogliere la riserva postaci, in questi termini: considerato che la Commissione, senza la partecipazione del gruppo dei commissari della democrazia cristiana, ha deciso di attribuirsi il potere d'arresto provvisorio, questo può essere esercitato con le limitazioni ed i poteri previsti nel codice di procedura, cosa che mi pare sia stata sostanzialmente accettata perché, per coloro che rientrassero nell'articolo 348, il presidente si limiterebbe ad una denuncia all'autorità giudiziaria. Vi sarebbe quindi il rispetto dell'articolo 348, ma anche un giudizio di carattere politico e morale che naturalmente avrebbe il valore che avrebbe. Su questo ci riserviamo di parlare, all'inizio della seduta pomeridiana.

PAR/XIX/1

PRESIDENTE. Questo vuol dire che la prima ipotesi, formulata anche da Teodori ora, e cioè che io abbia la facoltà di decidere e quindi di procedere per questo ordine di arresto provvisorio, voi la scartate! (Rumori - Commenti). Come, perché?

AZZARO. Abbiamo già preso una posizione all'inizio di questa seduta, signor presidente; abbiamo detto che ritenevamo che la Commissione non potesse attribuirsi/^{ciò}(per ragioni costituzionali, oltre che giuridiche) di proposito ho escluso, dalle brevissime motivazioni, le ragioni di carattere giuridico che erano state proposte ed avanzate dal collega Casini nella riunione precedente.

Vi erano coinvolgimenti, secondo noi, di una certa importanza degli articoli 13 e 25 della Costituzione: per questo avremmo do-

vuto votare contro questa autoattribuzione che la Commissione faceva. Abbiamo detto che ci limitavamo a non partecipare, appunto per non drammatizzare questo grave problema.

PAR/XIX/2

Il collega Teodori ha affermato giustamente sempre che questi poteri, la Commissione se li attribuisce nel rispetto della legge: è quello che anche noi diciamo. Nel rispetto della legge: quando la legge speciale autorizzasse la Commissione ad operare in varie direzioni, questi sono i poteri che la Commissione dovrebbe avere! Ma non possono essere poteri che essa di volta in volta si attribuisce, per i motivi nobilissimi. Comprendo la difficoltà del fatto enorme di una Commissione che sente sfuggirsi la propria possibilità e capacità di raggiungere certi obiettivi, perché condizionata dalla legge; ma questa è la legge! Per i nobili propositi che tutti noi sinceramente abbiamo e che per primi riconosciamo agli altri, non possiamo prevaricare la legge, scavalcarla e superarla, attribuendoci poteri che la legge non ci dà. Ecco precisamente la posizione che abbiamo espressa.

Ecco il senso della proposta fatta dall'onorevole Macaluso, nella seconda ipotesi. Per coloro i quali non rientrano nell'articolo 348, il presidente ad un certo punto dice: tu sei fermato provvisoriamente, perché così ha deciso la Commissione; non è che noi possiamo opporci a quanto deciso dalla Commissione; né possiamo esprimere un consenso a posteriori, dopo quanto detto in precedenza. A questo punto, legittimamente (non diciamo: illegittimamente) il presidente opera, perché, riconoscendosi da parte della Commissione che questo potere era autoattribuibile, legittimamente il presidente opera quando lo esercita, quando lo utilizza.

PAR/XIX/3

Altra cosa è l'articolo 348: questo potere deve essere esercitato, ma come? Attraverso norme legislative e quella per esercitarlo è l'articolo 348: ecco il potere. Quale, la limitazione? Quella del 348, che non ammette a testimoni coloro che siano stati assolti per reato identico o connesso, in dibattimento. Questa limitazione deve: restar presente per ogni decisione che deve essere assunta; a questo punto da parte dell'onorevole Macaluso si dice: un momento, possiamo sempre esprimere un giudizio che sia politico, e nello stesso tempo un giudizio morale, a coloro che sono venuti qua a dirci la menzogna. Noi non possiamo contestare la falsità, perché sono progettati dall'ultimo comma dell'articolo 348, ma possiamo ben dire: sei reticente e ti mandiamo di fronte alla magistratura, la quale potrebbe contestarti questo reato! Su questo, oggi pomeriggio vogliamo esprimere il nostro punto di vista.

TEODORI. Oggi pomeriggio, e comunque in ogni caso, andrà stabilito il rapporto fra i poteri del presidente e l'opinione della Commissione: questo dà forza (auspico che ne dia molta) a tutte le decisioni che il presidente potrà assumere. Preannuncio (spero che non si verifichi) che, nel caso in cui alcuni colleghi esprimano opinioni tali da non consentire l'unanimità di demandare al presidente poteri che egli non si assume, né nel caso a) né nel caso b), io posso capire che il presidente se li assuma, se confortato dal generale consenso. Se la faccenda si rimette sostanzialmente alla decisione della Commissione (auspico che così non sia), a quel punto entrando in gioco delle votazioni, vorrei che queste non avvenissero su ordinè del giorno appositi, che tendano quindi sempre a rinviare; vorrei che d'ora in poi, sempre, nell'audizione di testimoni (con possibilità che sia deciso, nei due casi suddetti), vi siano votazioni relative all'eventuale provvedimento, in modo tale che questo non comporti sempre un aggiornamento, per un ordine del giorno stabilito. Non so se mi sono spiegato ...

PAR/XIX/4

AZZARO. Il presidente ha questo potere in base all'articolo ...

TEODORI. Nel caso in cui non si domandi al presidente! (Interruzione del deputato D'Alema).

D'ALEMA. Siccome tu, per demandare al presidente, ti sei limitato a dire: nel pomeriggio ...

AZZARO. E' per sciogliere la riserva su questo punto!

PASTORINO. Prendo la parola per una questione di metodo, considerando superato questo argomento.

PAR/XIX/5

Desidero darle atto dell'obiettivtà, del prestigio con il quale lei presiede la Commissione. Obiettivamente sino ad oggi, nel corso degli interrogatori e nonostante le sue reprimende, è accaduto talvolta che si registrassero delle intemperanze, alcune caratteriali (diciamo così) e perfettamente comprensibili; altre invece davano un taglio un poco persecutorio a qualche intervento; oppure alcune premesse adombravano già delle tesi che esulavano completamente dalla domanda.

Oggi abbiamo un confronto, l'argomento è molto delicato e l'atmosfera evidentemente deve essere contenuta entro certi limiti. Nel regolamento che ci siamo dati, si dice che le domande dovranno essere rivolte per il tramite del presidente e, a giudizio della Commissione, le domande potranno trarre spunto da argomenti raggruppati in capitoli. Ho l'impressione che forse, come tempo, non ne avremo la possibilità e non faccio questione su questo, però mi permetterei (credo di poterlo dire a nome del gruppo che mi ha eletto vicepresidente) di chiedere all'autorevolezza del presidente di imporre che le domande siano rivolte per il tramite del presidente, nella maniera più categorica!

PRESIDENTE. L'altra volta si era deciso che i colleghi avrebbero fatto pervenire in anticipo alla presidenza le domande che intendevano porre ai testimoni. Ed io li preghi di far questo, perché se non ricevo le domande, non so come potrei fare (Commenti - Rumori prolungati).

D'ALEMA. E' una questione sulla quale eravamo già d'accordo. Non accetto questo che è un richiamo al presidente. Pastorino, devi dire quando sono state rivolte domande persecutorie!

PAR/XIX/6

PASTORINO. Basta leggere i verbali, e le reazioni di qualche teste, che sono anche state riprese da voi stessi!

D'ALEMA. Discutiamo a parte, ma se tu vuoi raggiungere quello scopo, rischi di ottenere il risultato contrario.

DIF/20.1

In secondo luogo vorrei dire all'onorevole Azzaro di riflettere sul fatto che la questione su cui egli oggi risponderà non è una questione qualsiasi. Nell'ipotesi disgraziata che l'opinione fosse contraria voglio far presente che si riapre l'intera questione.

PRESIDENTE. Questo è ovvio!

RASTRELLI. Ma il Presidente accetta questo mandato per entrambe le ipotesi?

PRESIDENTE. Ho già detto che per accettare un simile mandato devono cadere le eccezioni costituzionali che sono state sollevate, perchè la questione non è generale, ma riguarda sempre l'applicabilità o meno dell'articolo 348 alla nostra procedura.

RASTRELLI. Ma secondo me questo argomento è assorbito!

PRESIDENTE. Come assorbito? Azzaro ha detto che il Presidente deve fare la sua scelta tenendo conto dei limiti di cui all'articolo 348.

La seduta termina alle 13,30.

VOLUME II

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981 (pomeridiana)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 16,30.

lux I/1

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, lei ha fatto questa mattina una riserva. Intende ora scioglierla?

AZZARO. Sì, signor presidente. Dichiariamo di accettare la seconda ipotesi, avanzata dal senatore Macaluso, nel senso che riteniamo regolare la trasmissione all'autorità giudiziaria di atti che descrivano un comportamento ritenuto illegittimo da parte della Commissione. Ciò quando si ritiene da parte della Commissione che il teste sia reticente, sia falso, o renitente, come si diceva sta mattina, non potendo naturalmente approfondire e individuare il titolo del reato, mentre è chiaro che ciò può fare il magistrato, mandiamo gli atti al magistrato che procederà successivamente all'individuazione del reato quale esso è.

RESIDENTE. Allora devo intendere questa definizione di illegittimità nel senso che si considera tale anche il fatto di essere reticente o di non dire il vero, mentre rimane impregiudicata la definizione giuridica di questo fatto per la quale si richiede l'intervento della magistratura. E' così?

AZZARO. Esattamente.

PRESIDENTE. Penso allora che nell'eventualità si riscontri questo caso bisognerà comunque adottare le norme che regolano la procedura in caso di imputazione di falsa testimonianza. Si redige un verbale in cui il presidente indica i fatti che sono avvenuti e, in questa ipotesi, quelli che sono risultati dal confronto che avrà luogo, e si rimette all'autorità giudiziaria copia degli atti, cioè delle dichiarazioni rese nel confronto e nelle precedenti testimonianze perché individui se in questi fatti ricorrano gli estremi di reato e quali. Questa sarebbe la procedura da adottare: si redige un verbale che evidentemente spetta al presidente far compilare.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per quanto riguarda le domande da rivolgere ai testi, dato che si era stabilito che dovesse essere il presidente a porle, prego i commissari di farmi pervenire le loro eventuali domande in modo preciso, poiché io ho solo un elenco di argomenti dai nostri esperti sulla base della lettura degli atti: provenienza del tabulato, conoscenza del tabulato, nomi del tabulato, ragioni e modalità della riunione presso Carli limitatamente al tabulato, avvenimenti successivi alla riunione da Carli, tentativi per recuperare il tabulato. Un altro argomento è quello del cordone sanitario: la sua istituzione, le deroghe (i tempi, i soggetti), la rimozione (i tempi e le modalità).

Poiché si tratta non di domande, ma di temi, non sarebbe male che i colleghi, magari anche nel corso dell'interrogatorio, mi facessero pervenire la loro richiesta di domande.

Per quanto riguarda le modalità del confronto, mi sembra che eravamo d'accordo a mettere a confronto tutti e quattro i testi.

ALBERINI. Di solito il confronto avviene a due.

lux I/2

PRESIDENTE. Mi sembra che l'altra volta la Commissione propendesse di ascoltarli tutti assieme, anche per evitare ripetizioni di domande.

lux I/3

ZAPPULLI. E anche perché, diversamente, chi si vuole scagionare cercherà di far ricadere la responsabilità sull'assente.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rimane stabilito di ascoltarli tutti assieme.

(Così rimane stabilito).

Vi è un ultimo punto che sottopongo all'attenzione della Commissione. Poiché alla Camera alle 17,30 è prevista una votazione, proporrei, per una questione di fair play, che non vi partecipino né i deputati della maggioranza, né quelli dell'opposizione, in modo che il risultato finale non cambia. Se la Commissione fosse di diverso avviso, non mi sembrerebbe opportuno iniziare il confronto alle 17 per poi sospenderlo alle 17,20.

Avevo proposto di non interrompere questa riunione per andare a votare a Palazzo Montecitorio, pregando sia i colleghi della maggioranza sia quella dell'opposizione di non recarsi a votare.

Fraad. II/1

AZZARO. La votazione non è prevista prima delle 20,30.

PRESIDENTE. Speriamo di avere già finito, a quell'ora.

Siano introdotti in aula, per il confronto, il dottor Puddu, il dottor Fignon, l'avvocato Barone ed il professor Ventriglia.

(I testimoni Barone, Fignon, Puddu e Ventriglia sono introdotti in aula).

L

PRESIDENTE. Buona sera. Devo nuovamente ammonirvi sull'importanza di questo atto al quale procediamo ora, che è stato reso necessario dal fatto che le deposizioni rese nelle sedute precedenti hanno registrato delle contraddizioni. La Commissione attribuisce grandissima importanza a questo confronto perché si augura che da esso le contraddizioni possano venire meno e si possa giungere ad una posizione comune che permetta il raggiungimento della verità.

Fradd. II/2

Devo anche dire che, in base a norme di comportamento che del resto trovano il loro fondamento in principi giuridici, se dalla rivelazione del vero risultassero fatti, indizi o elementi che possono in qualche modo esporre qualcuno dei presenti al rischio di una persecuzione giudiziaria, di questi elementi non sarà data notizia all'autorità giudiziaria. Quindi, siano assolutamente tranquilli sul fatto che la rivelazione della verità non li pregiudicherà in eventuali processi davanti all'autorità giudiziaria.

Se, al contrario, dovessero persistere contraddizioni o versioni poco credibili, allora, indipendentemente dalla definizione giuridica del fatto, la Commissione si troverà nella necessità di inviare gli elementi che risulteranno all'autorità giudiziaria perché accerti se quegli elementi - cioè il non aver consentito ad una Commissione parlamentare di inchiesta di raggiungere la verità - risultino o meno dei reati.

Detto questo e nell'augurio che la mia esortazione possa avere lo effetto desiderato, cominciamo con la prima questione, che è quella del famoso tabulato e, quindi, cominciamo con l'ascoltare il dottor Puddu perché egli è stato il primo che ha avuto nelle mani questo documento, per invitarlo a dirci se conferma quanto ha detto nella precedente seduta e cioè che questo tabulato egli lo ricevette non ricorda dove (se a Milano od a Roma) e poi lo consegnò al dottor Barone dopo le vicende che egli illustrerà. Poi sentiremo le deposizioni degli altri comparsi.

Fradd. II/3

PUDDU. Confermo che il tabulato l'ho ricevuto - dico molto probabilmente, ma al 90 per cento - a Milano durante la mia visita del 27 agosto, se non erro, a Milano. E posso averlo ricevuto o da Fignon, che è qui presente, o dal Grazia, che era quello che aveva tutta la documentazione per fare, poi, la posizione per la Banca d'Italia, o dal signor Nicola Biase.

Il fatto del signor Nicola Biase - come ho detto, negli interrogatori, ai giudici di Milano - è perché è uscito fuori, cioè è stato confermato che il Biase il 23 - due giorni prima della mia visita a Milano - era andato a Ginevra, alla Finabank. Ora, dire chi dei tre me lo abbia dato onestamente non sono in posizione di poterlo dire. Uno dei tre; però certamente quello. Questo documento è stato poi portato a Roma. Il mattino del 28 l'ho portato, insieme al professor Ventriglia, alla Banca d'Italia; ed ho saputo dal professor Ventriglia che il dottor Carli aveva detto che questo documento era irrilevante e che non serviva perché era un documento di banca estera. ✓

PRESIDENTE. Scusi, dottor Puddu, ma noi ci troviamo sempre a ricominciare da capo perché lei - lasciamo stare il giudice - nella precedente disposizione fatta a questa Commissione ha detto: "Non avendo certezza di chi me lo abbia dato, posso soltanto fare questa ipotesi: o il mio servizio oppure Fignon". Adesso dà una versione un po' diversa. Adesso dice: o Grazia o Biase.

PUDDU. Sissignore. Mi sono dovuto ricordare esattamente quello che tre anni fa... perché sono passati oltre tre anni, da allora. E allora mi sono ricordato, leggendo anche quello che ho detto ai giudici a Milano, che la posizione era questa; e confermo che questa è la versione.

PRESIDENTE. Cioè la seconda.

PUDDU. Sì, quella data ai giudici a Milano.

PRESIDENTE. Poi? Oltre a questa, poi, lei, a proposito della consegna del documento, ha fatto delle asserzioni anche quelle non pienamente uguali perché in una ha detto che questa busta lei l'ha leccata e data all'avvocato Barone in presenza di Ventriglia.

PUDDU. Sissignore. Ma questo...

PRESIDENTE. In un'altra - se non erro, davanti a questa Commissione - ha detto, invece, che lei l'ha data ed ha escluso il fatto di averla leccata; e mi ha anche introdotto una variante sul luogo in cui l'aveva consegnata. Vuolà spiegare un po'...?

P. U. No, nossignore, scusi, Presidente, ma sono venuto qui, sono venuto il giorno prima dal Lussemburgo, sono sceso in questa Commissione e mi è stato detto quello. Ad oltre tre anni di distanza dai fatti, lei permetta che posso non aver ricordato. Sono andato a rileggere i documenti, le versioni fatte a Milano - perché molto probabilmente, essendo più vicine ai fatti, erano certamente le veritiere - e allora le ho riportato questo. Le ho riportato questo fatto: che quel documento, dopo essere stato alla Banca d'Italia, alla riunione plenaria, lo abbiamo riportato - in questo caso, la seconda volta che siamo andati alla Banca d'Italia - all'avvocato Barone, il professor Ventriglia ed io, gliel'abbiamo portato al Banco di Roma. Quando sono rientrato al Banco di Roma ho chiesto al professor Ventriglia che cosa dovevo fare di questo documento, visto che al dottor Carli - che era governatore della Banca d'Italia - questo documento non interessava, non serviva. E il professor Ventriglia allora disse: "Lo dia al suo superiore". Allora, dato al "suo superiore" questo documento, che era nella busta gialla, (che è sempre stato in una busta gialla) alla Banca d'Italia (la seconda volta che siamo andati) è stato leccato e, nella stanza del professor Ventriglia, l'ho consegnato all'avvocato Barone, il quale mi ha detto: "Andiamo nella mia stanza". E siamo andati nella stanza dell'avvocato Barone e questo documento, questa busta gialla, è stata posata sul tavolo

PUDDU. Alla Banca privata italiana dove... questo me lo ha confermato il dott. Grazia.

FIGNON. Il giorno 27 no.

PUDDU. Sì, tu il 26 sei venuto a Roma, mi pare; il 27 sei arrivato lassù e sei
X arrivato a Milano, forse verso le nove, non lo so, comunque, prima di
andare alla banca privata italiana, siamo venuti nel tuo ufficio dove io
avevo già incontrato Grazia che stava raccogliendo la documentazione...

LUX III 3/2

FIGNON. Questo particolare è stato accertato dal giudice Urbisci a Milano.
C'era presente anche Grazia; Ed è stato accertato che avevo ragione io; che io il 27 non mi sono incontrato. Quando io sono andato in banca mi si disse, le mie segretarie mi hanno detto: "il signor Grazia non c'è perché è andato con il signor Puddu presso il Banco di Roma di Milano". Anzi, come ho detto l'altra volta, io avevo invitato a colazione, il giorno prima che mi ero incontrato con Puddu a Roma, avevo invitato il signor Puddu e il professor Tancredi Bianchi a una colazione. Poi invece mi ha telefonato Grazia che mi ha detto: "Puddu e Tancredi Bianchi non possono venire perché hanno da fare e allora mangiano un panino". E, ^{quindi,} ~~però~~ non l'ho visto il giorno 27.

PRESIDENTE. Passiamo ad un altro punto. Lei, dottor Puddu, ha asserito di avere detto al professor Ventriglia il nome della persona che aveva dato questo documento.

PUDDU. Il nome ... che mi aveva dato questo documento? Io ho asserito questo? Ho asserito che ho dato il nome di chi mi ha dato questo documento? Mi scusino, eh, ma proprio ...

D'ALEMA. Posso leggere il verbale?

PRESIDENTE. Lo leggo io. Su domanda dell'onorevole Azzaro: "quindi Ventriglia non ha chiesto a lei, perché altrimenti lei lo avrebbe ricordato", Puddu: "a quel tempo là me lo avrà certamente chiesto". Lei ha risposto così.

PUDDU. Me lo avrà certamente chiesto.

PRESIDENTE. Adesso dice che non glielo ha chiesto.

LUX 3/3

PUDDU. Ma non ho detto io chi me lo ^{ha} dato, perché se non lo ricordavo non l'ho detto.

PRESIDENTE. Una cosa è dire che non lo ricorda, una cosa è dire ~~che~~ secondo la sua esercitazione della memoria, "me lo avrà certamente chiesto". C'è un po' di diversità tra le due risposte: quella decisa che dà ora e che aveva dato anche in altra circostanza e quella data alla domanda dell'onorevole Azzaro che non certo asserisce in modo esplicito di averlo detto, ma ammette che probabilmente glielo avrà detto.

PUDDU. Mi avrà chiesto dove l'ho preso, Signor presidente, evidentemente avrà detto che l'ho preso a Milano.

PRESIDENTE. La domanda era: "quindi Ventriglia non ha chiesto a lei" -
a lei chi glielo aveva dato evidentemente - "perché altrimenti lei lo avrebbe ricordato". Puddu: "a quel tempo là me lo avrà certamente chiesto". Cioè lei ha ammesso che Ventriglia glielo avrebbe chiesto in quel momento.

PUDDU. E io avrò risposto che l'ho avuto a Milano, allora.

PRESIDENTE. Non era in questione soltanto la sede dove la busta o il tabulato era stata data, era in questione soprattutto l'identificazione della per-

sona. La domanda dell'onorevole Azzaro, come quelle di tanti altri colleghi, mirava soprattutto a questo. Se si parlava di una sede era perché forse attraverso la sede si poteva giungere a individuare le persone.

PUDDU. Allora posso chiedere al professor Ventrìglia se si ricorda che nome gli ho detto, che me l'ha dato? ✓

PRESIDENTE. Perciò ho posto la domanda perché il professor Ventrìglia ad analoghe nostre domande ha risposto "no", che lei non gli aveva detto niente. E' vera questa circostanza, la conferma professor Ventrìglia?

LUX 3/4

VENTRIGLIA. Signor presidente, conoscendomi da anni, lei sa quanto rispetto abbia per il Parlamento e per questa Commissione parlamentare. Prima di iniziare a deporre lei mi deve soltanto consentire ...

PRESIDENTE. Io le consento tutte le dichiarazioni che vuole, ma poi mi risponda sul punto e non in generale.

VENTRIGLIA. Poi subito le rispondo. Avendo verificato la mia posizione processuale, mi trovo nella condizione di cui agli articoli 348 e 348-bis del codice di procedura penale.

(Interruzione del deputato D'Alema) Mi consenta, onorevole D'Alema, sto facendo soltanto questa dichiarazione, ma sono pronto a rispondere ...

PRESIDENTE. Poiché lei fa questa dichiarazione, ne devo fare, a nome della Commissione anch'io una. La Commissione ritiene che non dire la verità a una commissione parlamentare sia comunque un illecito.

VENTRIGLIA. Non ho detto che non dico la verità ...

PRESIDENTE. Mi lasci completare il mio discorso, così le cose sono più chiare anche con voi. Noi non entriamo nella questione dell'applicabilità o meno di questi due articoli del codice che ha ricordato perché dopo un lungo esame da parte della Commissione, si è ritenuto di non definire questo problema; però, siccome la Commissione ritiene che sia interesse dello Stato che una Commissione parlamentare abbia i poteri necessari per ottenere l'accertamento della verità, che è la ragione per cui queste Commissioni parlamentari vengono istituite, allora ha deciso di lasciare la definizione giuridica di questo fatto, (che la Commissione considera illecito, ^{cioè} il rifiuto di dire la verità), alla magistratura. Quindi non ragioniamo sulla base degli articoli 348 e 348-bis del codice di procedura penale perché entreremmo in una controversia interminabile, ma ragioniamo sulla base di un altro principio, cioè il diritto della Commissione di ottenere da coloro che depongono la verità e, nell'ipotesi che questo non si verifichi, allora si rimette all'autorità giudiziaria la definizione di questo fatto che può essere configurato come falsa testimonianza o differentemente se le obiezioni che lei solleva risultino fondate. Quindi non facciamo un problema di definizione giuridica, né riteniamo che, se qualcuno nel confronto, o precedentemente, o in futuro, non dica il vero, questo si configuri come falsa testimonianza; non possiamo nemmeno accettare, perché altrimenti sarebbe del tutto inutile procedere a simili indagini, che chi non dice la verità alla Commissione possa avvalersi di garanzie che in questa sede non c'entrano, perché noi non facciamo il processo a nessuno, non condanniamo nessuno, ma vogliamo soltanto accertare la verità. Chi appare alla commissione come persona che non dice la verità è rinviato ai giudici perché i giudici vedano se questo fatto sia o non sia un reato e non ci arroghiamo noi, invece, un potere che spetta soltanto alla magistratura. Non so se sono

LUX 3/5

stato chiaro. Quello che chiediamo è più una collaborazione fondata su un dovere civile nei confronti del Parlamento, anziché su una specifica norma di legge, analoga a quella che lei ha ricordato, del codice di procedura penale, o quella del codice penale, riguardante la falsità dei testimoni. L

VENTRIGLIA. Signor Presidente, sono qui proprio per dare il massimo della collaborazione. Allora la domanda che mi aveva posto ...

LUX 3/6

PRESIDENTE. La domanda che le avevo posto era semplice, se cioè il dottor Puddu le disse in quella circostanza da chi aveva ricevuto questo tabulato.

VENTRIGLIA. Non me lo disse, né io lo richiesi.

PRESIDENTE. Non glielo disse, né lei lo richiese. Allora quella affermazione di Puddu nella precedente seduta non risponde a nessun dato di fatto. E' così?

VENTRIGLIA. Debbo dedurre che è così, perché ricordo esattamente che in quella mattinata io non glielo chiesi, né lui me lo disse. Del resto questo colloquio, credo, con quanto il dottor Puddu ha dichiarato a Milano. Credo; però non ricordo la deposizione del dottor Puddu e quindi potrei essere io in errore.

PRESIDENTE. Adesso passiamo ad un altro punto, cioè la consegna di questo documento.

Fradd. IV/1

Dottor Puddu, lei vuole ripetere quello che ha detto precedentemente, (confermandolo o modificandolo, sia per quanto riguarda la persona a cui dette la busta, sia per quanto riguarda le modalità di tempo e di luogo della consegna). Vuole ripetere?

PUDDU. Ritornati dalla Banca d'Italia, dalla riunione plenaria, il professor Ventriglia, l'avvocato Barone ed io, sulla stessa macchina, siamo rientrati al Banco di Roma. Siamo andati nello studio del professor Ventriglia ed ho chiesto al professor Ventriglia: "Che devo fare di questo documento che al dottor Carli non interessa, perché non è nella sua giurisdizione o è un documento di banca estera o quello che può essere". Al che il professor Ventriglia mi ha detto: "Lo consegni al suo superiore". Io, nella stanza del professor Ventriglia, l'ho consegnato in questa busta, leccata, all'avvocato Barone, che, insieme, ha detto: "Andiamo nella mia stanza". E siamo usciti - la stanza del professor Ventriglia è quasi contigua a quella dell'avvocato Barone - abbiamo attraversato un salotto, siamo entrati nella stanza dell'avvocato Barone e l'ho posato sul tavolo.

PRESIDENTE. Barone.

BARONE. Confermo di non avere mai ricevuto questa busta dal dottor Puddu.

PRESIDENTE. Ventriglia.

VENTRIGLIA. Signor Presidente, confermo esattamente quanto dissi a Milano in occasione dei due interrogatori ai quali sono stato sottoposto (mi pare

per la vicenda del tabulato): cioè non sono in grado - dissi allora e ripeto oggi - di dire di aver assistito alla consegna materiale della busta fra il dottor Puddu...

Fradd. IV/2

PA SIDENTE. Scusi, non ho sentito. Non è in grado di...?

VENTRIGLIA. ... di affermare di aver visto...

PRESIDENTE. Non lo ricorda, insomma.

VENTRIGLIA. Non lo ricordo, perché la consegna di una busta dinanzi ad una scrivania è roba di un minuto. Veramente, non era assolutamente indispensabile che io guardassi, in quel minuto. Avevo il telefono dietro le spalle e posso essere stato chiamato anche al telefono; e, come dissi al dottor Urbisci, onestamente non posso testimoniare con certezza su un fatto di un secondo, che certamente sfugge alla mia vista.

Ripeto esattamente la testimonianza resa a Milano, mi pare, il 10 novembre 1977 o il 9 novembre 1977. Mi rifaccio a quelle parole.

PRESIDENTE. Allora, quindi, persiste, a me pare, la diversità perché Ventriglia non è in grado di dire se questa busta è stata data o meno; gli altri due riconfermano la precedente deposizione. A me pare che le cose rimangano al punto di prima. Però, siccome non è possibile che queste tesi divergenti siano tutte vere, evidentemente qualcuna non è vera.

Voi insistete, insomma, in queste versioni?

PUDDU. Sì.

BARONE. Sì.

VENTRIGLIA. Sì.

PRESIDENTE. Lo ripeto: noi non facciamo il processo qui, della soppressione del tabulato, per cui non abbiamo né poteri né intenzione. Quindi, non c'è una preoccupazione personale di esporsi ad una riapertura di procedimento per un fatto sul quale, sia pure per amnistia, l'autorità giudiziaria ha dichiarato estinta l'azione penale. Né intendiamo di riaprire una simile questione. Però vogliamo sapere la storia di questo tabulato e non possiamo accettare che se ne dia una versione così contraddittoria da coloro che lo hanno avuto per le mani o che, comunque, hanno partecipato a quella vicenda.

Fradd. IV/3

FIGNON. Volevo dire, per il tabulato...

PRESIDENTE. Dica, dica.

FIGNON. Per il tabulato, io l'ho visto una volta alla Banca privata. Me lo ha fatto vedere il signor Grazia; e me lo ha fatto vedere in occasione della visita che c'è stata - e l'ho dichiarato anche a Milano - da parte del signor Boillat presso di me. Mi ha fatto vedere questo tabulato. Era un tabulato dove c'era un elenco non di nominativi bensì di cifre con le scadenze relative.

PUDDU. Non è questo...

FIGNON. Se fosse italiano o era estero non lo so. Io questo elenco, che sembrava un elenco di centro elettronico, l'ho visto perché me lo ha fatto vedere il signor Grazia.

PRESIDENTE. Ma questo è un altro...

FIGNON. Non mi è stato chiesto, l'altra volta, e questa precisazione non l'ho fatta. Desidero farla adesso perché è la verità.

PUDDU. Ma, scusi...

FIGNON. L'ho visto per tre minuti. Grazie me lo ha fatto vedere ed io ho detto: "Cosa faccio? Non serve a niente".

PUDDU. Si tratta di altra cosa di quello che dice il dottor Fignon.

PRESIDENTE. Ma, allora, anche questo introduce un nuovo elemento di contraddizione.

FIGNON. No, no, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sì, perché mentre il dottor ^{Barone} ~~Barone~~, il dottor Puddu ed il professor Ventriglia - anche se in modo differente, come vedremo tra breve - parlano di nomi, lei, invece, non parla di nomi bensì di numeri, di sigle, di cifre.

FIGNON. Sì, sì, di numeri.

PRESIDENTE. Allora, o si trattava di due documenti diversi...

PUDDU. Sono due cose diverse, Presidente. Sono due cose diverse.

PRESIDENTE. Allora, se sono due cose diverse, atteniamoci a quella che ci interessa.

FIGNON. Ho creduto opportuno riferire questo fatto perché non ho sentito parlare... Adesso non so. L'ho detto: questo l'ho visto. Ripeto, me lo hanno fatto vedere.

PRESIDENTE. Comunque, ha visto un documento in cui non c'erano nomi...
8/2

FIGNON. No, no.

PRESIDENTE. ... mentre il documento del quale ci stiamo occupando, per ammissione sia di Puddu - che lo ha avuto per primo - sia del professor Ventriglia, conteneva dei nomi.

FIGNON. No, no, no. Quello non l'ho mai visto.

PRESIDENTE. E allora è inutile che facciamo precisazioni che non sono pertinenti alla questione di cui ci stiamo occupando.

FIGNON. Chiedo scusa.

PRESIDENTE. Vorrei sapere un altro punto dal professor Ventriglia: se egli disse a Puddu, quando gli parlò di questo documento, "Lo consegnai al suo superiore".

VENTRIGLIA. Signor Presidente, io dissi: servizio estero.

PRESIDENTE. Non parlò di persone?

VENTRIGLIA. Non parlai di Barone. E il servizio estero - dissi a Milano - è un complesso di uffici che aveva l'avvocato Barone per numero uno ed il dottor Puddu per numero due. Ma non precisai l'avvocato Barone. Ripeto che dissi: servizio estero.

PRESIDENTE. Invece, secondo lei, Puddu, le disse esattamente...

PUDDU. Al mio superiore.

PRESIDENTE. ... "Lo consegnai al suo superiore".

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. Conferma questa circostanza?
8/2

PUDDU. Sissignore.

Fradd. IV/6

PRESIDENTE. Quando lei ha avuto per le mani questo documento - di cui continua ad affermare di non ricordare la fonte - si è curato di accertare come era stato messo assieme, come era pervenuto alla Banca privata oppure non fece niente e se lo trovò in tasca, così, caduto dal cielo?

PUDDU. No. Come era pervenuto alla Banca privata non me ne sono accertato.

PRESIDENTE. Non se ne è accertato.

PUDDU. Nossignore.

PRESIDENTE. Ma si accertò di che cosa si trattava?

PUDDU. Prego. Sono stato inviato alla Banca privata italiana per fare un'esposizione dei debiti che questa banca aveva, in divisa, nei confronti delle banche estere. Questo è il compito che mi è stato dato per dare la posizione al dottor Carli il giorno dopo; e questo ho fatto. Insieme a quel documento ne abbiamo presi tanti altri - insieme a Grazia - che abbiamo poi portato al Banco di Roma/che, poi, io ho portato anche a Roma per confermare le cifre di quella tabella o prospetto fatto a mano dallo stesso Grazia.

PRESIDENTE. Allora lei del documento si limitò semplicemente ad accertare la parte, diciamo, finanziaria.

PUDDU. Perché tale era il mio compito, Presidente.

PRESIDENTE. Sì, ma accertando questa parte non le vennero sott'occhi i nomi?

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. C'erano dei nomi...

Fradd. IV/7

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. ... o non c'erano?

PUDDU. C'erano dei nomi; l'ho sempre detto e credo di essere stato forse l'unico, ad aver visto il tabulato, a dire che c'erano dei nomi.

PRESIDENTE. Quindi lei ha visto i nomi...

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. ... e poi qui ha detto che poteva escludere che in questo elenco vi erano nomi di politici di una qualche notorietà.

PUDDU. E questo lo escludo. Questo lo escludo.

PRESIDENTE. Lei ha detto qui che Ventriglia ha detto a sua volta che lei gli disse che non esisteva un elenco di nomi di politici...

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. ... e ha fatto ad uno ad uno, non genericamente, i nomi. Disse Ventriglia: Andreotti, Saragat... e che so io, insomma, Una diecina di nomi di illustri personaggi italiani.

PUDDU. Presidente...

PRESIDENTE. E lei gli avrebbe confidato che dalla lettura di questo elenco di nomi risultava che queste persone non c'erano. E' esatto o no?

12 S V

- PUDDU. Io ho detto che se avessi visto questi nomi me ne sarei ricordato. BAL V/1
- PRESIDENTE. Quali nomi?
- PUDDU. I nomi di personalità politiche o dell'industria italiana li avrei ricordati allora e li avrei ricordati adesso. Mi scusi presidente, ma a me non interessa affatto che ci fossero o meno, se li avessi letti perché avrei dovuto dire che non c'erano?
- PRESIDENTE. A me non interessa di quello che importa a lei. A me interessa stabilire se lei ha detto a Ventriglia: non c'erano i nomi A, B, C e D, oppure se lei ha detto genericamente che non c'erano nomi di politici.
- PUDDU. Io ho detto genericamente che non c'erano nomi di politici noti.
- PRESIDENTE. Allora l'affermazione di Ventriglia che ha specificato i singoli nomi non è vera, secondo lei.
- PUDDU. Senta, presidente, io non posso dire che il professor Ventriglia abbia detto che i nomi ...
- PRESIDENTE. Allora io domando a Ventriglia se conferma quello che ha detto alla Commissione e cioè che Puddu gli assicurò che un elenco di nomi determinati, che iniziava con Saragat, se non erro, Leone, Andreotti, Mancini e così via non c'era nell'elenco. Lei conferma questa circostanza?
- VENTRIGLIA. Signor presidente, nel confermare a lei ciò che ho affermato vorrei ricordare al dottor Puddu che quando mi venne a rilevare, mentre andavamo alla Banca d'Italia, così all'impiedi gli dissi: "Ma insomma chi c'è in questo elenco di importante?", e lui mi rispose: "Sono stato dieci anni direttore a New York, non conosco i nomi di tutti i politici italiani; ma questi grandi nomi, cioè Leone, Saragat, Rumor, Andreotti, Colombo, Mancini e Nenni", questi sette nomi che io ricordo adesso, "non ci sono". BAL V/2
- PRESIDENTE. Mi pare che nella precedente deposizione questo elenco fosse un po' diverso.
- VENTRIGLIA. Mi pare che siano i nomi che ho detto l'altra volta, signor presidente. Se lei me li ricorda io posso confermarli.
- PRESIDENTE. E infatti adesso li cerco sul verbale della precedente deposizione.
- VENTRIGLIA. Puddu mi disse: Sì, questi nomi non ci sono.
- PUDDU. Ma può essere.
- VENTRIGLIA. Puddu dice: può essere.
- PUDDU. Può essere che abbia detto così per fare dei nomi. I nomi principali non c'erano quei nomi che ricordavo.
- VENTRIGLIA. Questi sono i nomi che lei mi ha detto, dottor Puddu, non i nomi principali.
- PRESIDENTE. Non ha una grandissima importanza, comunque l'elenco che noi ricordiamo era questo: Leone, Saragat, Mancini, Colombo, Andreotti, Nenni, Rumor.
- VENTRIGLIA. Sono quelli che ho detto anche adesso. Mi sembra di aver ricordato bene, signor presidente. L'altra volta li avevo segnati perché avevo fatto lo sforzo mnemonico di ricordare chi ci fosse. Erano i politici più importanti dell'epoca e il dottor Puddu stava dicendo, mentre lei
- 15-8 V

- leggeva, ... posso affermare, non so ...
- PUDDU. Di dire che questi nomi non c'erano.
- VENTRIGLIA. Posso affermare di dire che questi nomi non c'erano.
- PRESIDENTE. Ma adesso il punto non è se c'erano o non c'erano, il punto è se Puddu questi nomi li ha fatti dicendo "non c'erano" oppure, come ha ripetutamente affermato anche poco fa, se si limitò a dire che non c'erano nomi di politici illustri, perché sono due dichiarazioni differenti.
- PUDDU. Sì, signor presidente, però sono delle precisazioni che a sette anni di distanza io non posso ricordare! E' possibilissimo ...
- PRESIDENTE. Lei ricorda tanti punti però i punti più critici non li ricorda mai.
- PUDDU. Ma nossignore, nossignore. I punti più critici ... L'unico che ha visto il documento sono io, l'unico che l'ha portato sono io; ad un bel momento cosa vuole che dica? Quello che ricordo glielo dico. Ma certo che questi nomi se ci fossero stati, se li avessi letti, li avrei ricordati e li ricorderei anche adesso.
- PRESIDENTE. Ma noi non stiamo dicendo che c'erano perché sarebbe un non senso se noi andassimo a sostenere che c'erano. Noi stiamo facendo un'altra ricerca, cioè di quello che è effettivamente avvenuto, e siccome lei dice "non c'erano nomi di politici noti" - l'ha detto più volte - e Ventriglia dice: "Puddu mi disse che non c'erano i nomi A, B, C e D", noi desideriamo sapere di queste due differenti posizioni quale sia la vera.
- PUDDU. Allora, presidente, può essere che io abbia detto al professor Ventriglia che questi nomi di questi signori qui non c'erano, che io non li ho letti.
- PRESIDENTE. In termini di possibilità c'è tutto, perché può essere qualunque cosa. Noi invece abbiamo bisogno di sapere fatti precisi, non le possibilità. Comunque, registriamo che c'è, anche se non esenzialmente perché vi è una qualche uniformità, divergenza tra le due versioni.
- FIORI. Signor presidente le chiedo la parola.
- PRESIDENTE. Non posso darle la parola. Se volete che sia posta qualche domanda datela a me.
- FIORI. Chiedo scusa ma si tratta di un problema di valutazione. Siccome lei ha fatto una valutazione ...
- PRESIDENTE. Non ho fatto nessuna valutazione, ho rilevato che le dichiarazioni fatte dall'uno e dall'altro non sono interamente uguali, ed ho aggiunto che sebbene non ci sia un contrasto di sostanza, perché tutti e due dicono che non c'erano nomi di politici illustri, c'è differenza tra il dire in modo generico che non ci sono politici illustri il dire, invece, dieci nomi. Questo è quello che ho rilevato.
- FIORI. Puddu ha detto un'altra cosa!

12



PRESIDENTE. Continuiamo. Dottor Puddu, nella sua deposizione Barone ha asserito che lei tornò dalle ferie il 26, il 27 si recò a Milano e questo documento a suo parere, cioè a parere di Barone, l'avrebbe ricevuto da Newsbaumer.

PUDDU. Newsbaumer? Ma no signore, io non ho mai detto questo.

PRESIDENTE. Lei lo esclude?

PUDDU. Da Newsbaumer? Certamente.

PRESIDENTE. Barone?

BARONE. Se era un documento di Finabank non poteva che averlo ricevuto da Newsbaumer.

PRESIDENTE. Ma questa era una illazione o la conoscenza di un fatto?

BARONE. No, io conoscenza del fatto non ce l'ho, signor presidente, perché io seppi di questo documento soltanto quando fu portato al Banco di Roma; e ritenni che essendo un documento di Finabank lo avesse ricevuto da Newsbaumer che era ^{il} direttore di Finabank. Se era un documento di Finabank non poteva che averlo ricevuto da un direttore di Finabank.

PRESIDENTE. Ma né il professor Ventriglia né lei quando hanno avuto per le mani o hanno avuto notizia di questo documento si sono curati di chiedere a Puddu da chi e come l'avesse ricevuto?

BARONE. Presidente, io le ricordo di aver sempre sostenuto di non aver ricevuto questo documento.

PRESIDENTE. Ma di averlo conosciuto sì.

BARONE. Di aver avuto conoscenza che esisteva il documento ma non di averlo visto, signor presidente.


PRESIDENTE. La mia domanda non è se lei l'ha visto ma perché, una volta venuto dell'esistenza a conoscenza di questo documento, nessuno ha mai chiesto a Puddu come l'avesse avuto e da chi, anche per verificarne l'attendibilità, la serietà, perché per un documento di quella importanza, credo fosse utile sapere come era pervenuto a Puddu. Invece nessuno glielo ha chiesto.

BARONE. Le ripeto, signor presidente, ^{il signor} che Puddu era il direttore centrale capo del servizio estero e quindi aveva la piena responsabilità di quello che faceva e ^{noi} avevamo la massima fiducia.

BAL V/5

BAL V/6

11



PRESIDENTE. Naturalmente, Puddu, lei l'ha avuto per le mani, verosimilmente a Milano, come lei stesso lascia intendere, l'ha portato a Roma ... Fino a Roma non l'ha guardato, in aereo non ha preso visione, non lo conosceva e lo conosceva?

PUDDU. Le ho detto che ho portato a Roma parecchia documentazione perché dovevamo confermare quello che era scritto da Grazia su quel documento. Io evidentemente, sì, quel documento l'ho visto e l'ho scorso, e ripeto, perché questa è la pura verità, che era la cifra totale che mi interessava di vedere. Io ho visto che c'erano dei nomi italiani, ho visto che c'erano dei nomi stranieri, ho visto che c'erano dei nomi delle banche, questo l'ho sempre detto e lo confermo.

PRESIDENTE. Alla Commissione pare poco verosimile che si porti un documento di questa entità fino ad una riunione con il Governatore della Banca d'Italia e a nessuno venga in mente di stabilire come questo documento le sia pervenuto, né lei si preoccupa di fissarlo bene nella sua memoria, oppure in un suo appunto, né gli altri amministratori e dirigenti del Banco di Roma che portano il documento a Carli e lo avallano per la loro autorità come un documento attendibile e autentico, chiedono come mai questo documento è pervenuto a Puddu. Ventriglia, ci vuole spiegare? Anche Barone ...

VENTRIGLIA. La riunione alla Banca d'Italia del giorno 28 era stata indetta dal Governatore solo allo scopo di accertare i dati più nuovi sulla situazione esterna della Banca privata italiana, ad evitare che si creasse una situazione di sospensione dei pagamenti. Il Dottor Puddu fu inviato a Milano per soddisfare la richiesta da discutere in questa riunione il giorno 27. La mattina del 28, prima di andare alla Banca d'Italia, alle 11, ho avuto due incontri; uno con Tancredi Bianchi alle 9,30 e uno con Corsi alle 10,30. Ho avuto scarsissimo tempo da dedicare al rapporto che pure il dottor Puddu mi avrebbe fatto più analitico se ce ne fosse stato tempo e ho dato solo uno sguardo alla tabella che avremmo illustrato al Governatore della Banca d'Italia, la tabella che è allegata al verbale del giorno 28 agosto 1974. Andare a controllare i dati analitici dietro quella tabella veramente non era mio mestiere..

PRESIDENTE. No, io ho chiesto una cosa differente, non il controllo dei dati analitici.

VENTRIGLIA. Vado al punto. I dati analitici, nel senso di guardare se quelle cifre avevano un supporto di dati analitici; dietro la cifra di Finabank, dietro, c'era questo benedetto o maledetto tabulato ma, questo, non mi passò nemmeno per la testa di farlo perché il dottor Puddu aveva tale nostra fiducia per cui, se aveva compilato una tabella col dottor Grazia, la si portava all'attenzione del Governatore della Banca d'Italia, era solo per indicare una cifra dell'esposizione esterna della Banca privata italiana. Poi era responsabilità di chi gestiva banca privata italiana acquisire la documentazione contabile, valutaria e reale, intorno alla esigenza di rimborsare o non rimborsare quei depositi, non era responsabilità dell'amministratore delegato del Banco di Roma, fare questo mestiere. Io soltanto pregai Puddu di andare a Milano a fare questa rilevazione, la rilevazione fu fatta, la discutemmo con il Governatore e si arrivò alla decisione di rimborsare i depositi alle scadenze, previa verifica di regola-

rità. V

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, comunque ne parleremo dopo.

LUX 6/3

VENTRIGLIA. Quindi, non ci fu tempo quella mattina perché, dalle 9 alle 11 meno 5, che partimmo per la Banca d'Italia e arrivammo con 5 minuti di ritardo, ricordo, come se fosse ora, che Carli era già riunito con i suoi ...

PRESIDENTE. Vari testimoni, tra l'altro, anche Carli, hanno rappresentato le cose in modo da mettere perfino in dubbio l'esistenza di questo documento data quella che si ritiene la sua anomalia, la sua anormalità. Si è sostenuto (se non erro, ^{anche il professor Tancredi Bianchi l'ha sostenuto,} Carli sicuramente) che una banca svizzera non avrebbe mai potuto, data la legislazione svizzera, trasmettere un elenco dei nomi. Quindi lei e gli altri dirigenti del Banco di Roma, e Barone, e Puddu, e tutti, non potevano non essere impressionati dal fatto che c'era un elenco con dei nomi. Ciò non di meno nessuno si è curato stabilire come questo elenco era stato fatto, perché, a giudizio di uomini molto competenti, questo elenco era una vera e propria violazione di una norma giuridica, di un ordinamento svizzero e, quindi, non era una cosa usuale, cioè che la banca svizzera manda l'elenco dei nomi dei suoi depositanti. Nonostante questa anomalia, nessuno si è curato, non dico di accertare l'autenticità del documento, ma la sua fonte, la sua provenienza e tutti sono stati alla versione di Puddu il quale, però, non ricorda niente di come è venuto in possesso di questo documento. Ma come può una commissione parlamentare che vuole agire seriamente accettare queste versioni?

VENTRIGLIA. Signor presidente, credo che lei abbia ragione quando mette in discussione la serietà del documento. Io non l'ho visto e non lo posso apprezzare. Aggiungo che se vedessi in questo momento un documento non saprei dire se è della banca svizzera o se è un documento costruito a Milano. Non posso apprezzare il documento; lei non mi può domandare a distanza di 7 anni che avrei avuto l'obbligo di vedere quel documento. In quel momento feci la scelta di non vederlo. Ho detto che non c'era tempo e avevamo fiducia nel dottor Puddu che era direttore centrale; non era il funzionario del Banco di Roma; era il direttore centrale e, credo, che al Banco di Roma, in quel momento, ce ne fossero quattro su tredicimila impiegati; cioè, il dottor Puddu era uno al vertice della carriera. Non vedo perché mi dovevo mettere a guardare il tabulato. Il dottor Puddu mi ha detto: "c'è un elenco di nomi", non mi ha detto: "c'è il tabulato di una banca svizzera". Io ho parlato sempre di elenco di nomi, non ho detto che era tabulato di Finabank o non di Finabank ^{e quì} nelle mie deposizioni di Milano. Non sono in grado di dire se quel tabulato era un documento svizzero o un documento italiano. L'altra volta che mi sono permesso di dire che poteva contenere nomi di residenti o di non residenti sono stato redarguito, quindi questa volta me ne astengo. La verità è che non l'ho visto, né ho pensato di verificare ciò che affermava il dottor Puddu ed era nota la fiducia che ^{tutti e tre} gli amministratori delegati avevano nel dottor Puddu. Più di questo non posso aggiungere, sono spiacente di non aver fatto questo all'epoca.

LUX 6/4

PRESIDENTE. ^{è il non averlo fatto nessuno,} Non è questo, ^{è il non ricordo,} la perdita di memoria di Puddu rispetto a un simile documento che appare una circostanza poco convincente perché, lo ripeto, non si trattava di un documento qualsiasi, normale, una carta che si trasmette da una banca ad un'altra, si trattava di qualcosa che tecnici molto competenti affermano non usuale, anzi addirittura illecita, tant'è vero che lei stesso di-

ce: "io pure potrei mettere in dubbio l'autenticità del documento".

LUX 6/5

VENTRIGLIA. Credo che quel minimo di conoscenza dei fatti ...

PRESIDENTE. Ma anche questo non le pare un po' contraddittorio col fatto che poi ...

ENTRIGLIA. No, signor presidente, perché io non ero l'amministratore della banca privata italiana, non dovevo gestire io quel documento. Quel documento per caso si è trovato nella borsa di Puddu, perché Puddu poteva portare da Milano soltanto il quadretto, senza il documento, e il quadretto era sufficiente per le decisioni che il Governatore della Banca d'Italia doveva adottare. Quindi era una cosa che veramente non passava per il conto economico del Banco di Roma, non aveva nessuna influenza sul Banco di Roma. Perché io, amministratore del Banco di Roma, dovevo vedere cose che non mi interessavano?

PRESIDENTE. In questo documento, tra l'altro, come risulta dal promemoria che fu redatto presso la Banca d'Italia, ci fu una distinzione tra una parte che poteva essere rimborsata e una parte no. Chi la fece, sempre Puddu, questa distinzione nelle due categorie dei 43 milioni di dollari?

VENTRIGLIA. Esattamente.

PRESIDENTE. Cioè i 7 milioni ^{di dollari} non erano rimborsabili perché attribuiti a crediti del gruppo Sindona, 36 milioni invece si dovevano rimborsare. Chi la fece, sempre Puddu? ^{questa distinzione?}

VENTRIGLIA. Esattamente, ^{precisazione} sempre il signor Puddu mi comunicò questa ^{audizione}.
Debo dire che dopo la passata ^{audizione} in questa commissione sono andato a rivedere quel poco di carte che ho, perché ho poche carte con me, e ho trovato delle ^{cartelle} dattiloscritte, che forse erano fatte qualche giorno prima, in cui quella cifra di 43-44 milioni si distribuisce, supponiamo, in 8 e 36; ecco, mi sembra di ricordare che una tabella che deve essere di qualche giorno prima credo ... ma quando si è enunciata la cifra alla Banca d'Italia: 7 e 36, doveva essere la cifra più aggiornata che il dottor Puddu aveva comunicato.

LUX 6/6

Lei ricordi che in quel memorandum fatto da Arista e Tancredi Bianchi, non c'è scritto che solo Ventriglia parla. Si dica Ventriglia ed altri; il che significa che la specificazione ^X poi delle cifre l'avrà fatta Barone o Puddu, ma più Puddu che Barone, perchè Puddu era andato a Milano. Io avrò illustrato il problema e mi sarò fermato. Non crede^{te} che io ero tutto il Banco di Roma. Non potevo essere tutto il Banco di Roma quando io lavoro dodici ore al giorno. Non è che ero capace di essere ^u tutto il Banco di Roma ^u.

In quella riunione parlarono pure Barone e Puddu. Certamente la spaccatura della cifra l'avrà data il Dottor Puddu, credo.

Dottor Puddu, non so se può aggiungere qualcosa intorno alla spaccatura delle cifre.

J DU. Le due cifre, l'una e l'altra, se non vado errato... Una parte era dei fiduciari e l'altra era dei diretti, cioè erano degli importi direttamente tra la Finabank e la Banca privata finanziaria o la Banca unione che sia. Il resto erano indicati come fiduciari.

Vado a memoria. Non è che possa dire che le cose le ricordo con precisione. Non ho un documento sotto le mani.

PRESIDENTE. Se ce lo avessimo, quel documento, non avremmo perso tanto tempo e creato tante preoccupazioni a voi ed a noi.

PUDDU. Mi scusi, Presidente, però questo documento, in effetti, sono io solo che l'ho visto, sono io solo che l'ho portato. Ad un bel momento è sparito; e sono io il responsabile di tutto? Mi sembra un po'...

PRESIDENTE. No, pre^{ci}siamo le questioni. Nessuno dice che il documento lo ha avuto lei solo e che è responsabile solta^{to} lei. Noi qui stiamo verificando la concordanza o diversità delle varie deposizioni fatte alla Commissione. E siccome rileviamo dei contrasti, di questo stiamo discutendo; il che non significa che la Commissione stia ^{ispruando} un giudizio per cui dica che tutti gli altri sono innocenti e Puddu è colpevole. Però ammetterà che, siccome questo documento lo ha avuto lei per primo e ricorda molti elementi di questo documento - ricorda che c'erano dei nomi, anche se poi non è in grado di dire quali nomi c'erano; ricorda che c'era una diversità di soggetti, perchè alcuni erano conti di gruppi di persone ^{di} o banche appartenenti al gruppo Sindona ed altri no; ricorda a che lo ha dato, eccetera - e non ricorda il fatto più importante, cioè come è pervenuto a lei questo documento, la Commissione abbia qualche dubbio su questa memoria abbastanza precisa su tutto meno che su un punto che è il più importante perchè servirebbe a ricostruire tutta la vicenda, servirebbe a stabilire se questo era davvero un documento che partiva dalla banca svizzera o no, e così via. Ed invece proprio quel particolare lei non lo ricorda e continua a dire che non se lo può ricordare.

PUDDU. Non me lo posso ricordare e mi scuso, Presidente. Certamente l'ho preso a Milano, ma non posso ricordare chi me lo ha dato.

PRESIDENTE. Anche su questà lei stesso non è in chiaro, perchè adesso dice:

Fradd. VII/3

"Certamente l'ho preso a Milano"; in un'altra riunione lei ha detto:
"Non ricordo bene se l'ho avuto a Milano o a Roma". Ed anche queste cose incerte sulla sede in cui il documento le è stato dato suscitano qualche preoccupazione in chi ascolta.

PÙDDU. Ma, Presidente, è perchè ho^{riletto} i verbali del tribunale di Milano che mi sono venute queste precisazioni; mica per altro. Ho letto quello che ho detto tre anni fa e lei permetterà che tre anni fa ricordavo meglio di oggi, che^{ne trascorsi} sono sette da quella data.

PRESIDENTE. Non posso che prendere atto che ci sono versioni alquanto discordanti nelle deposizioni dei testimoni.

Passo ad un altro punto. L'avvocato Barone aveva già detto ai magistrati ed ha ripetuto qui, anche se con qualche variante, che gli furono indicati alcuni nomi, una ventina di nomi, che ha fatto alla magistratura. Lei le conferma?

BARONE. Sì, signor Presidente. Confermo quanto dissi nell'ultimo interrogatorio che subii a San Vittore, mi pare alla fine di gennaio del 1978.

PRESIDENTE. Conferma, cioè, quello che ha detto ai magistrati o quello che ha detto a noi?

BARONE. Quello che ho detto ai magistrati ed anche, in parte, quello che ho detto a voi. Praticamente, credo che non ho detto cose diverse, a loro..

PRESIDENTE. Un po' diverse per la verità, perchè i nomi sono gli stessi però ai magistrati lei disse che tutti questi nomi lei li aveva sentiti da Ventriglia, da Puddu e da Fignon; anzi, precisò perfino il numero perchè disse che Fignon gliene aveva dati due.

Fradd. VII/4

BARONE. Signor Presidente, devo precisare questo: io dissi Ventriglia, Fignon e Puddu. Questo è esatto. Lei ha rilevato esattamente una differenza fra quanto dissi ai magistrati milanesi e quanto ho detto qui in Commissione. La differenza esiste, è reale, e devo chiarirla e scusarmi se ho detto delle cose forse non precise.

Ebbi la sensazione, quando fui convocato l'ultima volta dai magistrati milanesi, che ero alla vigilia di ottenere la libertà provvisoria e capii - mi fu fatto capire, diciamo - che dovevo in qualche maniera fare qualche atto di spontanea ammissione. Riaffermai - come ho riaffermato qui - di non aver avuto né visto ... e dissi: ho sentito. Ora, riflettendo bene, posso dire che il collega Puddu mi fece qualche nome, che poi fece anche all'avvocato Guidi, come l'avvocato Guidi testimoniò a Milano. Non posso dire che Fignon o Ventriglia mi abbiano fatto dei nomi con nessunissima certezza. Penso che molti di questi nomi mi siano venuti da rivelazioni giornalistiche; e, quindi, è una memoria posteriore che mi fa ... Non posso escludere di aver parlato di queste cose con Fignon e Ventriglia; ma non posso attribuire né a Fignon né a Ventriglia nessuna responsabilità di aver fatto dei nomi. Il signor Puddu me li disse (e,

d'altra parte, il signor Puddu lo ha confermato perchè li disse anche all'avvocato Guidi).

Fradd. VII/5

PRESIDENTE. Allora lei rettifica quello che ha detto.

BARONE. Sì, infatti ho detto che rettifico, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vogliamo leggere per un momento quello che ha detto davanti alla Commissione?

BARONE. Signor Presidente, io dico che rettifico quanto ho detto l'altra volta davanti alla Commissione. Io, con una stratta coerenza, devo dire che non ho alcuna certezza di avere avuto ... Ricordo con precisione che alcuni furono fatti da Puddu, altri li rilevai dalla stampa e, siccome capii che i magistrati volevano che io dicessi qualche cosa, li dissi. Questa è la vera verità, insomma. I magistrati enumerarono anche loro alcuni nomi ed io dissi: sì, mi sembra di sì, mi sembra di no, mi sembra di sì, mi sembra di sì, mi sembra di no.

PRESIDENTE. Allora - per precisare i termini del confronto - lei rettifica la deposizione precedente, perchè riafferma che alcuni di quei nomi le furono fatti da Puddu...

BARONE. Sì, e li fece anche all'avvocato Guidi.

PRESIDENTE. ...mentre esclude che le furono fatti da Ventriglia e da Fignon.

BARONE. Puddu li fece anche all'avvocato Guidi, che, infatti, così dichiarò, a Milano.

PUDDU. E' cosa che io, a Milano stessa, ho negato e ho detto: io questi nomi non glieli ho mai fatti. E l'avvocato Guidi ha detto: allora deve avermeli fatti l'avvocato Barone. C'è tanto di resoconto del tribunale.

Fradd. VII/6

PRESIDENTE. Cioè lei continua ad escludere che abbia fatto dei nomi a Barone o a chicchessia.

BAL VIII/1

PUDDU. Sissignore. Io escludo assolutamente.

PRESIDENTE. Barone ora ha rettificato, ha riconfermato che Puddu gli fece dei nomi ma ha escluso che gliene fecero anche Ventriglia e Fignon, come aveva detto ai giudici e anche a noi, se non erro - comunque adesso ho fatto prendere il verbale e quindi possiamo controllare -. Fignon ha già detto che non fece nessun nome; l'ha detto precedentemente.

FIGNON. Non ho fatto nessun nome.. Né mi è stato mai chiesto,

PRESIDENTE. Allora, Barone, lei nella seduta dell'8 gennaio, in cui ha depono, più di una volta ha risposto a questa domanda, sia fatta da me sia da altri colleghi, e più di una volta ha affermato che Ventriglia aveva fatto dei nomi, anzi li ha persino specificati qualche volta. Per esempio lei ha detto: "Il nome di Lolli Ghetti mi fu fatto da Ventriglia perché era un amico di Ventriglia"; allora le è stato chiesto: "Il nome di Mike?", "Questo nome mi fu fatto dal giudice Viola e dal giudice Urbisci, adesso non ricordo" e così via; ma ci sono dei punti in cui lei specificamente ha affermato che i nomi le furono fatti da Ventriglia, da Puddu e da Fignon e in qualche caso, come quello di Lolli Ghetti che ho citato, ha perfino specificato chi era stato ad informarla. Come mai adesso ha modificato questa risposta?

11
SAL

BARONE. Io ho molto riflettuto su questo particolare. Non so, veramente, che importanza abbia, ma lei ^{ci} ha fatto un appello speciale, prima che iniziassero i lavori - indipendentemente dalle nostre posizioni giuridiche, vero? -, e quindi riflettendo io posso dire: io ho questa sensazione; se il signor Puddu dice di no posso ricordare male io, ma io ho questa sensazione, né vedo cosa ci sia di male nel fatto che Puddu me li abbia fatti perché lui ^{ricorda di aver} visti questi nomi, quindi non è che ^{io} dico una cosa diversa.

BAL VIII.2

PUDDU; No, io non li ho visti quei nomi, perché altrimenti non avrei nessun problema a dirli. A me non interessano proprio niente, perché io non ho mai avuto niente a che fare con questa gente. Sia ben chiaro. Far dei nomi qualunque vuol dire prendere in giro la Commissione, i nomi li faccio se sono certo e dico solo quello di cui sono certo, quello di cui non sono certo non lo dico.

PRESIDENTE. Il fatto di non fare dei nomi o di farli inventandoli vuol dire prendere in giro la Commissione, ma si prende in giro la Commissione anche quando non le si permette di ricostruire questo tabulato, e quindi la si lascia nel dubbio se sia una macchinazione, per esempio, oppure sia una invenzione per pagare certi determinati creditori o altro, oppure sia un documento autentico che proveniva dalla banca svizzera. Anche questo è prendere in giro la Commissione, non solo fare la questione se i nomi sono stati letti oppure no.

PUDDU. Io non ricordo questo particolare, presidente.

BAL VIII/3

PRESIDENTE. L'abbiamo capito.

PUDDU. Le dico, per quanto riguarda il fatto se è autentico o non autentico, che non le ho mica riferito che c'è stato qualcuno, per esempio che ha detto che quel documento poteva essere stato fatto a Milano dalla Moefi Finanziaria, che era un agente di cambio - e questo lo dissi anche ai giudici - che faceva la borsa nera per Sindona: mi sembrava irrilevante anche se ai giudici l'ho detta questa cosa; leggendo queste carte l'ho detto.

PRESIDENTE. Sempre al fine di cercare di capire la storia di questo documento, Puddu, vorrei sapere se nella riunione alla Banca d'Italia c'è stato un colloquio, o almeno un incontro, prima della riunione ufficiali, tra il professor Ventriglia e il dottor Carli, oppure no.

PUDDU. Io confermo quanto detto a Milano, che c'erano state due visite alla Banca d'Italia nella stessa giornata: di prima mattina io e il professor Ventriglia, poi verso le 11 io, il professor Ventriglia e l'avvocato Barone alla riunione plenaria.

PRESIDENTE. Ventriglia, ha ascoltato questa affermazione?

VENTRIGLIA. Ho ascoltato questa affermazione e torno a ripetere ciò che ho detto anche questa sera: l'incontro fu uno soltanto, alle 11, nella sala che mi sembra si chiami della Madunnella; arrivammo anche con cinque minuti di ritardo. Credo di ricordare che anche il

12/8/81

- dottor Carli a Milano ha dichiarato quello che io ho dichiarato.
- PRESIDENTE. Barone, lei che dice di questa circostanza?
- BARONE. Presidente, io seppi di questo primo incontro dal dottor Puddu perché non ero presente, come ha detto lo stesso dottor Puddu, a questo incontro; quindi non posso dire di sapere se ci sia stato o non ci sia stato. Ne ebbi notizia dal signor Puddu quando mi venne a dire che c'era la riunione delle ore 11.
- PRESIDENTE. Cioè Puddu allora, in quel momento, avvertendola della riunione delle 11, le disse che c'era stata un incontro precedente fra Ventriglia e Carli.
- BARONE. Esattamente.
- PRESIDENTE. E in questo incontro Ventriglia aveva portato il documento?
- BARONE. Non me lo disse. Mi disse solo che si doveva tornare dal dottor Carli alle 11.
- PRESIDENTE. Carli ha parlato di una sola riunione ed ha persino detto che in questa riunione non ci fu nemmeno un colloquio, se non addirittura fugacissimo, ma non ricordava bene, fra lui e Ventriglia.
- VENTRIGLIA. Signor presidente, io vorrei aiutare il teste dottor Puddu se lei me lo consente, ricordando che quella mattina Puddu ha parlato con me in due spezzoni di incontro, una prima volta alle nove perché voleva riferirmi ciò che aveva realizzato a Milano, poi ha dovuto interrompere il colloquio perché avevo Tangredi Bianchi e avevo Corsi, e poi alle 11 meno un quarto quando è venuto a rilevarmi. Puddu confonde il primo colloquio con me con una riunione da Carli. Da Carli siamo andati soltanto alle 11 e io posso dire che non ho parlato con Carli prima, abbiamo fatto una riunione in comune, non so se ho aperto la porta di Carli per salutarlo: avevo frequenza di rapporti con Carli e può darsi che io abbia bussato alla porta per dire che eravamo arrivati, può darsi ma credo di ricordare che erano già tutti nella stanza ad aspettarci.
- PRESIDENTE. Senta Puddu, lei ricorda che in questo tabulato c'era una intestazione "Operazione Finabank" oppure no?
- PUDDU. Ricordo che questo tabulato era un tabulato di quelli normali e che c'era "Finabank-operazioni in divisa" o una cosa di questo genere.
- PRESIDENTE. Ricorda se vi fosse la chiave di lettura e in che lingua, italiana, inglese o francese?
- PUDDU. I nomi certamente erano in italiano, quelli che erano italiani. C'erano anche nomi stranieri.
- PRESIDENTE. Non i nomi, se c'era una chiave di lettura.
- PUDDU. Non ho capito in che senso chiave di lettura: nomi in codice tradotti?
- TEODORI. In qualsiasi tabulato bancario ci sono delle chiavi di lettura in qualche lingua.
- (Interruzione del deputato Teodori).
- PUDDU. Da quello che mi ricordo mi pare che fosse in italiano. /
- Le banche svizzere fanno anche tabulati in tre lingue, in italiano, in francese e in tedesco.

BAL VIII/4

BAL VIII/5

Lu
JK

LUX 9/1

PRESIDENTE . Questo si comprende, ma noi non vogliamo sapere cosa poteva essere, ma se nel caso specifico ^{ha visto} come si leggeva questo tabulato, se cioè, la lingua era l'inglese, il francese, l'italiano o tutt'e tre, o l'inglese e il francese, ^{in Svizzera.} o l'italiano e il tedesco, visto che si stava


PUDDU. Mi sembra di aver detto che c'era scritto: "Finabank, operazioni in divisa" in italiano.

PRESIDENTE. Era in italiano, quindi era fatto appositamente per l'Italia questo documento, per farlo portare in Italia, sul presupposto che i funzionari italiani non conoscessero altre lingue che l'italiano.

PUDDU. Beh, no, le banche svizzere nel cantone di Lugano scrivono in lingua italiana ...

PRESIDENTE. Barone, ^{sempre} sulla questione dei nomi fatta ai magistrati e anche a noi in buona parte e che adesso invece ha modificato abbastanza, siccome si riferisce informazioni giornalistiche o addirittura interrogazioni dei magistrati, ma come faceva lei a dire sì o no se non conosceva poi qual'era l'elenco, oppure ha dato delle risposte ai magistrati così, tanto per mostrare che voleva collaborare con la giustizia facendo dei nomi a casaccio...

BARONE. Un po' la realtà è anche questa.

PRESIDENTE. La seconda. Per quanto non ci sia nel nostro ordinamento un obbligo giuridico dell'imputato di dire la verità contro se stesso, anzi c'è quello che si chiama il diritto di mentire, tuttavia non è un buon precedente sentire ... Siccome questa commissione non fa né un processo, né condanna, speriamo che lei dica le cose come sono e non per ingraziarsi la benevolenza della commissione. 

BARONE. Ho il dovere di rispondere, non di ingraziarmi, né di urtare con un atteggiamento non conforme, la commissione. D'altra parte credo di essere stato punito già abbastanza per sapere cosa sono le pene cui posso eventualmente andare incontro. Ripeto, in quel momento, dopo 29 giorni di carcere, mi si disse che potevo uscire ma che, insomma, bisognava ancora fare qualcosa, fare uno sforzo ecc. e così agevolai questo sforzo. Ma lei si renda pure conto dello stato in cui ero. Non è che vada fiero di questo.

LUX 9/2

PRESIDENTE. Torniamo alla questione della riunione con Carli che assume particolare importanza dopo che il dottor Puddu ha detto che vi furono due riunioni. Vediamo di chiarire questo punto. Rivolgo di nuovo la domanda a Puddu. Di fronte all'asserzione di Carli che parla di una sola riunione, di Ventriglia che riconferma che la riunione fu unica, lei insiste sul fatto che ce ne fu una precedente?



PUDDU. Sì.

PRESIDENTE. E lo disse a qualcuno?

PUDDU. Ai giudici, e anche all'avvocato Barone quando rientrai dalla prima riunione di Carli, la mattina.

PRESIDENTE. Barone, glielo disse?

BARONE. Io ho detto che non ho contezza diretta della riunione; ne ebbi conoscenza dal signor Puddu quando mi disse che bisognava tornare dal Governatore Carli alle ore 11.

PRESIDENTE. Quindi conferma quanto ha detto Puddu, che cioè c'era stata una riunione ...  



BARONE. No, confermo quanto mi ha raccontato ...

LUX 9/3

PRESIDENTE. Sì, ho capito. Lei conferma che Puddu le disse che c'era stato un incontro Ventriglia-Carli, prima della riunione, chiamiamola, ufficiale.

BARONE. Lo confermo.

PRESIDENTE. Ventriglia?

VENTRIGLIA. Chiedo scusa, io riconfermo la stessa cosa perché la mattinata fu quella ... Chiamiamo pure Carli a confronto e vediamo cosa conferma il dottor Carli. Il dottor Carli ed io, ed altre dieci persone alla Banca d'Italia che hanno partecipato alla riunione, hanno visto che la riunione è stata una e una sola. Ho detto anche al dottor Puddu perché ha confuso e debbo ancora fare un'altra precisazione che forse aiuta il dottor Puddu. Il Governatore della Banca d'Italia non è che fissa le riunioni all'improvviso e dice tornate alle 11. La riunione delle 11 era stata fissata dal giorno precedente, credo. Mai, da quando ho conosciuto Carli ho sentito Carli che diceva: "venite alle 11, venite alle 9, venite alle 7". Credo che ognuna di queste persone abbia un'agenda e Carli dal giorno prima aveva fissato la riunione alle 11. Il dottor Puddu mal ricorda questa cosa, lo pregherei proprio di fare uno sforzo per ricordarselo.

PUDDU. Quello che ho ricordato e che continuo a ricordare è questo: due riunioni alla Banca d'Italia. Non posso avere tanta amnesia!

PRESIDENTE. Dato il contrasto delle due versioni, dottor Puddu, ci vuol dire in che modo lei venne a conoscenza che c'era stata questa prima riunione?

PUDDU. In che modo? Ci sono stato.

LUX 9/4

PRESIDENTE. E' andato lei direttamente?

PUDDU. Sissignore, l'ho sempre dichiarato, almeno tre anni fa.

PRESIDENTE. E' andato lei insieme a Ventriglia?

PUDDU. Sissignore. E infatti i giudici, mi ricordo ... Anzi, guardi, l'ho letto, mi sono rinfrescato la memoria leggendo quello. I giudici mi chiesero: "chi c'era sulla macchina?" ed io ho risposto: "io e il professor Ventriglia, insieme all'autista alla prima visita alla Banca d'Italia". Questo è nei verbali dei giudici.

PRESIDENTE. A che ora questo è avvenuto?

PUDDU. Nella prima mattinata, verso le 9, 9,30 al massimo.

PRESIDENTE. Poi siete tornati al Banco di Roma ...

PUDDU. Sì, e alle 11 siamo tornati alla Banca d'Italia con l'avvocato Barone, il professor Ventriglia e Tancredi Bianchi.

PRESIDENTE. E in questa prima visita alla Banca d'Italia che cosa avete fatto?

PUDDU. Alla prima visita alla Banca d'Italia ... Il tabulato è stato portato dentro, al Governatore, dal professor Ventriglia, io sono rimasto fuori, in anticamera; poi mi hanno chiamato e sono entrato anch'io e lì è stato detto che questo documento non serve. Carli ha detto: "questo documento è irrilevante perché è di una banca estera". Ed è sulla qualcosa che si è sempre detto che il documento è irrilevante, perché il Governatore ^{aveva} detto che ^{era} irrilevante.

8/12 V

PRESIDENTE. Come spiega che, avendo detto che il documento era irrilevante perché di una banca estera, poi ^{invece} siete tornati, e questo documento ha formato oggetto di discussione e base per una decisione con la quale il Governatore della Banca d'Italia, concordemente e d'accordo con i dirigenti del Banco di Roma, ha autorizzato una deroga, anche se parziale, al cordone sanitario? Con un documento irrilevante perché di banca estera? Come spiega questo fatto?

PUDDU. Il Governatore non credo che abbia fatto questa deroga su quel documento.

PRESIDENTE. No, su quel documento. Per fortuna questo non è una cosa controversa perché c'è un promemoria redatto dai partecipanti e che dobbiamo presumere risponda al vero.

PUDDU. E' stata infatti l'unica banca, la Finabank, tolta da quel gruppo Sindona in quella riunione. Le altre erano già ... Bastava accertare la regolarità ...

PRESIDENTE. Non parlo di quello che ha significato, perché oramai questa cosa la sappiamo a memoria. Parlo della conciliabilità ^{della} sua asserzione nella prima riunione; quella che lei dice avrebbe avuto luogo tra Ventriglia e Carli e lei fuori della porta e poi è entrato e in cui si sarebbe detto che il documento non serviva perché irrilevante, in quanto documento di una banca estera, e poi il fatto che successivamente, non molto tempo dopo, ma nella stessa mattinata, c'è stato un nuovo incontro più ampio e più ufficiale in cui il documento è stato preso a base di una decisione che risulta da un memorandum, per non chiamarlo verbale, redatto da rappresentanti della Banca d'Italia e del Banco di Roma. Allora se era irrilevante non avrebbe potuto formare oggetto...

Handwritten initials: S, V

PUDDU. Scusi, ma la decisione del governatore è stata basata su quel prospetto che è allegato alla riunione, Presidente. C'è un prospetto allegato alla riunione. E' su quello che il dottor Carli ha basato la sua decisione, mica altro.

Fradd. X/1

PRESIDENTE. Sì che la decisione è stata basata sul prospetto contabile, diciamo, allegato al documento; ma è stato preso in esame il documento, tanto è vero che si è parlato, ^{sono} specificati, in questo sommario verbale della riunione, i caratteri del documento. Si è detto che era un documento che conteneva oltre 500 nominativi; quindi, non era irrilevante, se no in quella riunione si sarebbe detto: c'è un conto da cui risulta che c'è questo debito, e paghiamolo.

PUDDU. Questa precisazione, mi pare, l'ha fatta il professor Ventriglia in riunione.

PRESIDENTE. No, questa è una cosa che c'è nel verbale (io lo chiamo così, impropriamente).

PUDDU. Sissignore. Da qualcuno lì è stata fatta. Lo ha detto il professor Ventriglia stesso, nella riunione in Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Che cosa ha detto?

PUDDU. Ha detto che questo importo della Finabank era composto di 500... Io non ho la riunione della Banca d'Italia qui; ma la devo trovare.

Handwritten initials: S, V

Vado a memoria. Ah, eccola qui. "Il professor Ventriglia mette in evidenza che, nella sezione depositi ricevuti, figurano, alla voce terza (gruppo Sindona), crediti Amincor per 50 milioni e Finabank per 43. E, ad illustrazione di dette voci, informa che il credito della Finabank (detratti 7 milioni circa e, quindi, per la cifra di 37 circa) rappresenta depositi di somme avute fiduciariamente da nominativi diversi (oltre 500)". Per cui il governatore, al corrente di questo, ha dato le istruzioni.

PRESIDENTE. Allora, comunque, lei conferma che questo documento è stato portato a Carli precedentemente; poi ha formato oggetto della riunione; e spiega l'irrilevanza - come lei l'ha chiamata prima - come una non autenticità dell'elenco.

PUDDU. No, non posso dire non autenticità dell'elenco. Non lo dico, Presidente. Dico che Carli l'ha giudicato irrilevante ed ha giudicato che era un documento di banca estera. Le disposizioni era lui che le dava; mica noi, o, per lo meno, mica io.

PRESIDENTE. Allora non ha risposto alla mia obiezione come si consideri irrilevante un documento che poi, un'ora dopo, diventa tanto rilevante che su quello si stabilisce una decisione.

PUDDU. Ma questo sarà il dottor Carli che dovrà dirlo.

PRESIDENTE. Ventriglia, rinnovo la domanda. Ci spieghi lei questo mistero.

VENTRIGLIA. Signor Presidente, non posso spiegare; perchè affermo che la riunione è stata una sola e, quindi, non è che un documento irrilevante alle 9, poi diventava rilevante alle 11. Essendo stata la riunione una sola, la verità è quella che emerge, sia pure molto riassuntivamente, da quel memorandum perchè io quella mattina, per caso, - quella non era materia strettamente mia, ma non lo dico a discarico di responsabilità - ho fatto solo l'introduzione ed il governatore ha risposto: si paghino i depositi...

PRESIDENTE. Lo sappiamo. Ma, adesso, su questo particolare importante, cerchiamo di venire a capo; perchè io mi domando: Puddu, per esempio, che interesse ha di dire che c'è stata un'altra riunione precedente? Non riesco a comprenderlo. Può avere una mancanza di memoria o una *memoria* non precisa sugli avvenimenti; però la sua deposizione è confermata da Barone, il quale asserisce che Puddu, allora, gli disse che c'era stato questo incontro.

VENTRIGLIA. La fonte è sempre Puddu?

PRESIDENTE. Oh, mio Dio! Ciò asserisce che allora Puddu gli disse che c'era stato un incontro suo con il governatore. Non ho detto che Barone sa, che c'è stato veramente. Egli ha riferito che Puddu gli confidò, gli disse che c'era stato questo incontro. Quindi, non si può pensare ad una dimenticanza o ad una memoria poco consistente della dichiarazione di Puddu, perchè risulta che quella cosa

Puddu l'ha detta . . . allora stesso a Barone. Allora noi dobbiamo ammettere, se non vogliamo credere che Puddu e Barone dicono tutti e due una cosa falsa, che realmente è stato così; però Carli lo nega e lei pure lo nega. Allora non capisco qual è il motivo per cui Puddu debba aver inventato questa circostanza e debba averla inventata allora - non adesso, perchè se la inventasse adesso si potrebbero trovare centomila ragioni - cioè quando non c'era nessun problema, nemmeno di carattere giudiziario, ed avendola inventata, poi, per crearsi una prova futura ^{a futura} memoria - chiamiamla così - l'ha detta a Barone. Non capisco assolutamente la ragione di questo comportamento, che, se fosse sorta in un momento successivo (durante i processi o dopo, magari per difendersi da accuse temute, eccetera), la capirei; ma una cosa che nasce allora, quando non c'è nessun problema del genere, io non riesco a comprendere come sia potuta nascere; e questo vorrei che dal confronto mi si spiegasse.

Fradd. X/4

VENTRIGLIA. Signor Presidente, qua, nel confronto, veramente dovrebbe il dottor Carli perchè io dico la stessa cosa di Carli.

Ho l'agenda. Nella mia agenda sta scritto: ore 11, dottor Carli; ore 9,30, Tancredi Bianchi.

PRESIDENTE. Sappiamo - l'ho già detto - che anche Carli ha fatto questa dichiarazione.

VENTRIGLIA. La mia posizione è questa. La realtà è questa: io sono andato una sola volta alla Banca d'Italia alle ore 11 e non avrei motivo

di dire che non ho avuto un colloquio con Carli in più.

Fradd. X/5

PRESIDENTE. Io, se si fosse trattato soltanto della risposta di Puddu, potrei ammettere che Puddu, siccome non ricorda tante cose, abbia un ricordo sbagliato anche di questa e confonda due eventi diversi. Ma c'è il particolare della conferma di Barone, il quale tra l'altro in questo confronto ha dimostrato di volersi piuttosto avvicinare alle tesi o alle dichiarazioni sostenute da altri anzichè allontanarsene. Quindi, mi domando perchè mai Barone debba venire ad affermare una circostanza falsa, che non risponde al vero.

BARONE. Signor Presidente, scusi, siccome lei mi chiama in causa, io . . .

PRESIDENTE. La chiamo in causa perchè lei ha detto che Puddu glielo affermò, questo.

BARONE. Certo, e lo confermo. Questo fatto lo dichiarai al magistrato tre anni fa; non è che lo dichiaro. . . Io ho ripetuto. . .

PRESIDENTE. Sì, ma mentre alcune cose dichiarate al magistrato lei, poi, qui le ha rettificato. . .

BARONE. Beh, no. E' un fatto diverso.

PRESIDENTE. Un momento! Mi lasci concludere il mio ragionamento!

12

g

BARONE. Mi scusi, mi scusi.

Fradd. X/6

PRESIDENTE. Mentre alcune cose le ha rettificato e questa invece, la mantiene, allora io - credo - devo supporre che lei affermi una circostanza che le risulta.

BARONE. Sì, signor Presidente, perchè evidentemente non c'è dialogo tra me e Puddu, in realtà; non ci può essere. Quindi, non è che io faccia niente, né a vantaggio né a svantaggio. Non posso, però, non dire quello che Puddu mi disse e cioè che era stato (cosa che dichiarai al magistrato).

PRESIDENTE. Vediamo: se è possibile avere qualche luce su un altro punto. Da questo famoso elempo risultava che c'erano nomi di persone che forse avevano fatto esportazione di capitali, traffico di valuta, non lecito, eccetera, anche se in quel tempo non esistevano norme penali ma soltanto sanzioni amministrative. Però come mai ai dirigenti del settore estero del Banco di Roma e della Banca privata finanziaria non venne l'idea di riferire alle autorità (alla guardia di finanza, eccetera) l'esistenza di questi presunti traffici di valuta? Puddu.

PUDDU. Scusi, Presidente, ma questo documento è stato portato al dottor Carli, che era il governatore della Banca d'Italia. Mi pare che...

PRESIDENTE. Perché, non c'era un potere, anzi un dovere anche da parte sua o di altri funzionari? Non c'era una violazione di un obbligo anche sancito dalle leggi?

Fradd. X/7

PUDDU. Ah, credo di sì, credo che ci sia (per omissione di atti di ufficio, non lo so, io). Però, una volta che io l'ho portato al dottor Carli, quando Carli lo ha avuto - ed anche in quella riunione plenaria era lì e non è stato tirato fuori perchè ha fatto segno di non tirarlo fuori - evidentemente il nostro compito era finito. Non potevo certamente andare io a fare qualche cosa che il governatore aveva detto che non interessava.

Bal. XI/1

PRESIDENTE. Ventriglia, lei dà lo stesso giudizio di Puddu sulla presunta irrilevanza del documento, come è anche in fondo nella posizione di Carli oppure no?

VENTRIGLIA. Signor Presidente, le ripeto che il Banco di Roma non aveva la responsabilità di gestire quei depositi fiduciari costituiti legalmente e illegalmente. Era una responsabilità della Banca Privata Italiana, la quale al momento del rimborso ne doveva accertare la liceità, da tutti i punti di vista, e poi procedere. Io non ero amministratore della Banca Privata Italiana.

PRESIDENTE. D'accordo, però, lei....

VENTRIGLIA. No, ero pubblico ufficiale.

PRESIDENTE. No, non era pubblico ufficiale, o almeno così credo. Minervini mi può correggere ma non credo che l'amministratore di una Banca come il Banco di Roma sia da considerarsi pubblico ufficiale. Comunque la questione rimane.

VENTRIGLIA. Signor Presidente, la risposta non è formale ma sostanziale: non dovevo gestire io; non era un documento che ingluiva sulla situazione patrimoniale e sul conto economico del Banco di Roma, era un documento che stava nella borsa di Puddu, della cui esistenza

12
S
V

informammo il dott. Carli e che non riguardava il Banco di Roma ma una banca di cui il Banco di Roma aveva soltanto il pegno e neanche il diritto al voto. Quindi io non avevo nessun motivo di sporgere denuncia; non facevo di mestiere la guardia di finanza, credo.

PRESIDENTE Non era questa la mia domanda. La mia domanda riguardava la asserita irrilevanza dell'elenco.

VENTRIGLIA Se io fossi stato amministratore della Banca Privata Italiana forse mi sarei comportato in modo diverso.

PRESIDENTE Ma era rilevante o irrilevante?

VENTRIGLIA Bisognava valutare prima la natura del documento. Era un documento fabbricato in Italia? Era un documento proveniente dalla Svizzera? Era pervenuto dalla Svizzera lecitamente o illecitamente? Io non lo so, non l'ho visto il documento, quindi veramente diventava rilevante a seconda del tipo di documento in questione.

ONORATO Ma fu il prof. Ventriglia che fece la proposta che poi Carli accettò.

PRESIDENTE Sì, ma la risposta, già data precedentemente e che ripete ora, è che si attenne alle comunicazioni fatte da Puddu che era il responsabile di tutto il servizio e cioè che in quell'elenco vi era una distinzione contabile e che questo bastava, e che quindi di lui, su questa base, fece la proposta o comunque aderì all'idea di autorizzare il pagamento.

ONORATO Vorrei chiedere una spiegazione sulla contraddizione tra l'irrilevanza del documento.....

PRESIDENTE Glielo ho chiesto ed ha risposto che lui non era tenuto eccetera.

ONORATO Però ha fatto la proposta....

VENTRIGLIA Ho fatto la proposta di pagare a scadenza i depositi di Finabank se non appartenenti al gruppo, non i nomi. Io i nomi non li ho mai visti.

PRESIDENTE Comunque cerchiamo di continuare nell'unico metodo possibile altrimenti il confronto non finisce mai, cioè nel metodo di passare le domande alla presidenza. Io sto con scrupolo rivolgendo tutte le domande che mi vengono sottoposte dai colleghi a meno che non siano già state fatte.

Mi pare che su questa prima parte del nostro confronto possiamo registrare il persistere di varie contraddizioni tra i testimoni, o le persone che depongono, e di questo si terrà conto alla fine. Adesso possiamo passare ad un altro capitolo non meno importante, quello relativo al rapporto tra il Banco di Roma e le banche di Sindona, il cordone sanitario e le deroghe, che sono i punti sui quali abbiamo ascoltato in precedenza e le stesse persone e il governatore della Banca d'Italia.

Una prima questione riguarda il rapporto tra il Banco di Roma e la Banca Privata Finanziaria o le banche di Sindona prima della fusione. Qui abbiamo una posizione rappresentata da Ventriglia

- mi corregga se sbaglio - secondo la quale c'era assoluta separa-

57 8/2

zione, non solo giuridica, ma anche di fatto, tra il Banco di Roma e le altre banche, tanto è vero che l'amministratore che fu nominato prese l'aspettativa dal Banco di Roma e quindi non c'era nessuna confusione né dal lato giuridico né di fatto; Ventriglia ^{ha} anche sostenuto che il Banco di Roma fu utilizzato dalla Banca d'Italia per esercitare una sorta di controllo sulle banche di Sindona. E' esatto, questo mio riassunto, oppure no?

VENTRIGLIA Se mi permette, vorrei precisare qualcosa. Ho riflettuto molto su questo argomento e credo di dover dire che la Commissione attraverso le audizioni effettuate ha accertato i seguenti fatti: il Banco di Roma aveva bloccato l'operazione che aveva deciso nella sua autonomia, quella dei 100 milioni di dollari, a livello di 50; i secondi 50 milioni di dollari furono erogati nella responsabilità patrimoniale del Banco di Roma ma per effetto della ^u moral suasion ^u esercitata dal governatore della Banca d'Italia; il Banco di Roma erogò il secondo credito di 63,5 miliardi non richiesti dal signor Sindona....

DALEMA Cosa c'entra questo con la domanda?

PRESIDENTE D'Alema, pazientemente sentiamo le risposte.

VENTRIGLIA Il Banco di Roma erogò un secondo credito di 63,5 miliardi non richiesto dal Sindona, domandati sempre con ^u moral suasion ^u dal dottor Carli per evitare la sospensione del rimborso dei depositi presso la Banca Privata Italiana. Le garanzie erano capienti e il Banco di Roma se ne assunse la responsabilità patrimoniale. La seconda operazione ideata dal dottor Carli fu sottoposta alla condizione che un uomo del Banco di Roma fosse messo a disposizione della operazione che si stava conducendo e divenisse amministratore della Banca Privata Italiana. Quest'uomo fu scelto nel signor Fignon, la cooptazione nel Consiglio di amministrazione fu ad opera dell'azionista di maggioranza, cioè, del signor Sindona. L'altra volta io ho detto che Fignon fu messo fuori ruolo, fu pagato dalla Banca Privata Italiana, non so se ho detto una cosa non certa perchè di queste cose si occupava l'avv. ^{co} Guidi, comunque il dottor Fignon è pronto a testimoniare. Io aderirò alla sua tesi, perchè posso aver detto delle cose inesatte. Il Banco di Roma aveva quindi il pegno del 51 per cento della Banca Privata Italiana, non aveva domandato anche il diritto al voto, non disponeva del potere di gestione della Banca medesima; non disponeva del potere di gestione ma, quando il dottor Carli... Banco di Roma e Banca d'Italia avevamo interesse che la gestione della Banca Privata Italiana fosse la più conforme alle regole e la più efficiente possibile. Il governatore della Banca d'Italia, come è possibile rilevare dalle lettere che io ho scritto e che se mi date tempo leggerò nei passi essenziali, mi ha domandato non

H S K

una volta ma più volte notizie sullo stato della situazione della Banca Privata Italiana. Queste notizie generalmente io le ho assunte tramite il dottor Puddu perchè, ripeto, la Banca Privata Italiana aveva per due terzi depositi in valuta e quindi gran parte dei rilievi si dovevano fare in valuta. Il dottor Carli mi pregava di trasmettere delle direttive, le principali essendo state quelle del telex del 19 luglio 1974 che istituiva il cordone sanitario e quella di cui al fonogramma del 28 agosto 1974: ambedue furono fatte sotto la supervisione del dottor Puddu.

RASTRELLI Il 28 agosto?

VENTRIGLIA Il 28 agosto, sì. Il giorno della riunione alla Banca d'Italia fu fatto un telex che io ricordo di aver visto, non al Banco di Roma, ma perchè me lo ha mostrato il giudice Urbisci a Milano.

Dovrebbe essere agli atti.

RASTRELLI. Sono due.

VENTRIGLIA. Una solo, il 28 agosto. Quello del 5 settembre; il 5 settembre è il giorno in cui sto a Venezia e non ne so niente.

STRELLI. C'è stata una telefonata?

PUDDU. Dalla Banca d'Italia al Banco di Roma una telefonata.

VENTRIGLIA. Il dottor Fignon, nell'interrogatorio reso ai magistrati milanesi per quanto concerne l'ingerenza del Banco di Roma nella gestione della banca privata italiana ebbe ad affermare: "durante il periodo di tempo in cui ho gestito la banca unione e sin dal momento iniziale mi sono tenuto a diuturno contatto col Banco di Roma effettuando numerose telefonate al giorno alla direzione centrale del Banco di Roma (professor Ventriglia, avvocato Barone, dottor Guidi, dottor Puddu, Alessandrini, Rubbi, Garramone, ...). Inoltre, per le operazioni più importanti, chiedevo preventivamente le relative autorizzazioni alla direzione centrale del Banco di Roma. In particolare ricordo di essermi rivolto al dottor Puddu tutte le volte che dovendo effettuare pagamenti sull'estero occorreva convertire le lire in valuta. In particolare ricordo di aver chiesto l'autorizzazione al professor Ventriglia e al dottor Puddu di perfezionare una operazione in cambi tra banca privata e Banca Nuova Scozia. Tale autorizzazione^{risale} ai primi di settembre 1974^e mi fu negata dal professor Ventriglia e dal dottor Puddu. Ricordo inoltre una autorizzazione in merito ad un ^{riporto} chiesto dalla Finarco nel mese di luglio 1974.

LUX/ 12/2

A tale proposito dichiaro che mi ero opposto a concedere il riporto per motivi di liquidità della banca. Successivamente invece il Puddu mi telefonò da Roma invitandomi a concedere il riporto, aggiungendo che il professor Ventriglia era d'accordo. Precisò anche il Puddu che dovevo attenermi ai dovuti scarti di garanzia, talché in luogo di tre miliardi richiesti furono erogati due miliardi e mezzo". Questa è la posizione del dottor Fignon di fronte ai magistrati milanesi.

PRESIDENTE. Pressajoco è quella data anche a noi.

VENTRIGLIA. L'altra volta io ho detto che il dottor Fignon agiva nella sua autonomia e nella sua responsabilità e che a me ha telefonato numero 2 (due) volte. Non so se il dottor Fignon ha detto due volte al giorno.

PRESIDENTE. No, Fignon ha detto che c'era un contatto continuo col Banco di Roma.

VENTRIGLIA. Ma non ha detto con il professor Ventriglia.

PRESIDENTE. Coi dirigenti del Banco di Roma. Adesso vediamo se troviamo il verbale.

VENTRIGLIA. A Milano ha detto: Ventriglia, Barone, Puddu.

PRESIDENTE. Troviamo il verbale così possiamo leggere esattamente quanto ha detto.

VENTRIGLIA. Io concordo con questa posizione di Milano del dottor Fignon, anche se forse sembra formalmente difforme dalla mia dell'altra volta, con due precisazioni. Quando il dottor Fignon dice che chiedeva le autorizzazioni alla direzione centrale del Banco di Roma, forse è portato ad usare un linguaggio di funzionario dipendente del Banco di Roma; viceversa lui aveva l'autonomia e la responsabilità propria dell'amministratore delegato. Sarebbe strano che l'amministratore delegato il quale ha un codice civile da rispettare fa un'operazione bancaria o non la fa a seconda che il suo vecchio datore di lavoro gliela autorizza o no.

LUX 12/3

PRESIDENTE. Se non ricordo male lui ha usato il termine "telecomandato" o "teleguidato".

FIGNON. Teleguidato.

PRESIDENTE. Teleguidato dal Banco di Roma.

VENTRIGLIA. Questo è ciò che il dottor Fignon afferma. Quando dice che si rivolgeva al dottor Puddu per operazioni in valuta, credo di poter provare una spiegazione nel fatto che le operazioni in valuta significano comperare valute e forse il Banco di Roma, per conto della banca privata italiana, comprava valuta a un prezzo migliore di quanto la potesse comprare la Banca privata italiana. L'altra volta io ho affermato due telefonate perché le mie segretarie conservano le agende e le agende hanno registrato due telefonate, quindi confermo le due telefonate. Se ce n'è stata qualcuna in più, tramite il centralino del Banco di Roma, non lo posso escludere come non lo posso affermare. A distanza di 7 anni le telefonate del signor Fignon non mi sembrano proprio l'argomento da ricordare. Però in questa deposizione in cui parla di Ventriglia il signor Fignon a due operazioni si riferisce: alla Banca Nuova Scozia e all'operazione Finarco; non so se il Fignon ricorda altre operazioni ...

FIGNON. A titolo di esempio quelle due operazioni.

VENTRIGLIA. No, se lei ricorda altre operazioni tipo Nuova Scozia o Finarco. Perché la verità è questa, della Nuova Scozia era di un importo rilevante ...

FIGNON. Della Nuova Scozia ho parlato con lei, ma per quanto riguarda la Finarco ha parlato Puddu.

LUX 12/4

VENTRIGLIA. Quello di Nuova Scozia era un importo rilevante; io non capivo bene dietro Nuova Scozia chi c'era, ci poteva anche essere qualcosa legato al gruppo Sindona e per cautela dissi: "consiglio di non pagare". I nostri erano consigli, suggerimenti, consulenze che davamo al signor Fignon. Il signor Fignon li interpretava come ordini, io li interpretavo come collaborazione per il miglior funzionamento della banca, l'altra era una operazione normalissima e ho detto di applicare lo scarto consueto. Non poteva la Banca privata perdere tutta la clientela nel momento in cui si stava facendo tutto quello da parte della Banca d'Italia e da parte del Banco di Roma per evitarne la sospensione dell'attività. Che le telefonate siano state più di due, che siano state 4, 5 o 6, non lo posso negare, ma neanche affermare. Dall'agenda delle mie segretarie, che è l'unico dato certo e di cui dispongo, ne risultano due; possono anche essere state 5, 6, 7, le telefonate al Ventriglia, non al Banco di Roma.

PRESIDENTE. Senta, Ventriglia, non è la questione delle telefonate che ci interessa molto, ma la questione dei rapporti tra Banco di Roma e la Banca di cui era amministratore Fignon. C'è una divergenza abbastanza sensibile tra la sua deposizione della totale autonomia, anche di fatto, e la deposizione di Fignon che dice invece che c'era un contatto continuo, una guida quotidiana. Questa è la divergenza, non tanto se le telefonate sono state due o tre.

TEODORI. Il teste Ventriglia ha esordito nel suo lungo intervento dicendo che la Commissione ha assodato una serie di cose. Credo che la Commissione non possa accettare che in teste venga a dire quello che la Commissione ha assodato.

LUX 12/5

VENTRIGLIA. Ho detto: credo che la Commissione ...

PRESIDENTE. Siamo perfettamente d'accordo, Teodori, tanto più che i lavori della Commissione ...

TEODORI. Il teste ha esordito in questa maniera e non è ammissibile che persone che vengono qui di cui molti di noi sono convinti che dicono solo una parte della verità dicano quello che la Commissione ha assodato.

VENTRIGLIA. Chiedo formalmente scusa al Presidente e, attraverso lui, all'onorevole Teodori. Non volevo affatto intendere ciò che l'onorevole Teodori ha inteso. Le chiedo scusa, più di questo non posso fare, era un mio modo di parlare pensando che alcune cose fossero state ...

TEODORI. Seconda osservazione. Dalla deposizione del teste Ventriglia risulterebbe che sia a conoscenza dei verbali o di quanto ha detto Fignon in questa Commissione.

VENTRIGLIA. No, no, ho detto il verbale di Milano.

PRESIDENTE. Si riferiva a quelli del processo di Milano, altrimenti anch'io avrei immediatamente rilevato che non è possibile conoscere ...

TEODORI. Ha parlato di circostanze che Fignon ha riferito soltanto in questa Commissione.

FIGNON. No, le avevo riferite anche a Milano. Quello che ha letto il professor Ventriglia è la mia deposizione alla magistratura.

VENTRIGLIA. Rettificando la deposizione dell'altra volta se si tratta, come credo, di rettifica formale, aderisco alla posizione espressa dal dottor Fignon a Milano e per quanto mi concerne ricordo che ho parlato specificamente di quelle due operazioni, per le altre cose di cui Fignon ha parlato col Banco di Roma, si domandasse ^{agli altri del} Banco di Roma.

PRESIDENTE. Cioè lei modifica la precedente deposizione accettando sostanzialmente ...

VENTRIGLIA. La deposizione di Fignon a Milano, perché non conosco quella resa qui.

PRESIDENTE. Per i rapporti Banco di Roma ...

VENTRIGLIA. Quella di Milano, perché non conosco quella di Fignon qui. Quella che ho letto io era la deposizione del signor Fignon ...

PRESIDENTE. Sì, e siccome quella fatta qui non è differente, perché la tesi è del collegamento molto stretto e addirittura di una guida quotidiana ...

VENTRIGLIA. ^{Con un'unica precisazione:} il dottor Fignon la interpreta come guida quotidiana, mentre io, nella mia responsabilità di amministratore del Banco di Roma, la ^{intendevo} invece come una serie di suggerimenti o di consulenze, o di aiuti che il signor Fignon chiedeva a chi in specifiche materie era forse più esperto di lui, perché il Fignon si è occupato sempre di crediti in lire e il Puddu di crediti in valuta.

PRESIDENTE. Insomma, si ammette che il legame era molto stretto. Poi, le modalità diventano, in qualche modo, secondarie (se le telefonate erano con l'uno o con l'altro) quando si riconosce che c'era un legame molto stretto tra Banco di Roma e ...

FIGNON. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione.

PRESIDENTE. Faccia.

FIGNON. Il Professor Ventriglia ha detto che io ero in aspettativa. Non ero in aspettativa. Ero pagato dal Banco di Roma ed ero considerato in missione, a Milano, presso la Banca privata.

PRESIDENTE. Anche questa è una circostanza nuova.

VENTRIGLIA. Questo lo dovette domandare - scusate - all'avvocato Guidi, perché non la so questa roba qua.

FIGNON. Mi pagavano regolarmente la diaria.

PRESIDENTE. Professor Ventriglia, lei non lo sa, però, nella deposizione precedente, ha detto che non aveva più niente ^{da} fare con il Banco di Roma.

VENTRIGLIA. Perché, signor Presidente, io credevo che fosse così. Credo che, forse, l'avvocato Guidi abbia continuato a pagare il signor Fignon e poi si sia fatto rimborsare dalla Banca privata. Era materia di competenza dell'avvocato Guidi.

FRADD.
XIII/1

PRESIDENTE. Lei dice qui: "Venne messo a disposizione per domanda della Banca d'Italia e diventò amministratore della Banca unione, nominato dagli azionisti della Banca unione. In questo modo furono divise le responsabilità".

FRADD.
XIII/2

"Ebbe dunque termine il rapporto che intercorreva tra Fignon ed il Banco di Roma?", fu la mia domanda. La sua risposta fu: "Fu messo fuori ruolo e quindi non fu più pagato, mentre veniva pagato dalla Banca unione".

"Poi tornò al Banco di Roma?", fu la mia domanda successiva. E lei disse: "Tornò al Banco di Roma quando la Banca unione fu posta in liquidazione coatta...", eccetera.

Allora, lei rettifica tale risposta?

VENTRIGLIA. Se il signor Fignon dice così, rettifico; però pregherei di chiedere all'avvocato Guidi perchè ...

PRESIDENTE. Eh, no! O rettifica o non rettifica. O dice che non lo sa - e si deve fare un ulteriore accertamento - oppure lo rettifica.

VENTRIGLIA. Allora io le dico che non lo so, non mi consta di persona perchè la materia era di competenza dell'avvocato Guidi. Rettifico in questo senso. Se il Fignon dice un'altra cosa, io accetto la rettifica di Fignon e prego di verificare con l'avvocato Guidi, perchè io...

FIGNON. Ero stato sollevato dall'incarico che assolvevo al Banco di Roma. Io avevo la sovrintendenza...

FRADD.
XIII/3

PRESIDENTE. Comunque, il rapporto anche giuridico...

FIGNON. No, no, no. Lo stipendio me lo pagava il Banco di Roma...

PRESIDENTE. Eh, questo dicevo!

FIGNON. ... e mi consideravo in missione. La Banca privata dava qualche cosa al Banco di Roma? Non lo so.

VENTRIGLIA. Aspettate un po'. La differenza fra il direttore centrale e la responsabilità maggiore di amministratore delegato chi la pagava?

FIGNON. La Banca privata pagava di meno, pagava di meno.

VENTRIGLIA. Ma lei aveva uno stipendio, quando è stato amministratore delegato, più alto o più basso di quando era direttore

FIGNON. No, lo stesso stipendio che avevo ...

VENTRIGLIA. Non aveva guadagnato una lira?

FIGNON. No, nemmeno una lira. Ero considerato in missione a Milano, e basta. In missione.

PRESIDENTE. Mi pare che anche dalla rettifica del professor Ventriglia possiamo ritenere abbastanza accertato che vi erano i legami fra Banco di Roma e Banca privata e che Fignon, quando assunse

il compito di amministratore di quella Banca, continuò a mantenere il rapporto giuridico con il Banco di Roma. E' questa la posizione che emerge.

FRADD.

XIII/4

VENTRIGLIA. Signor Presidente, legami non nel senso di patrimoniali o finanziari. Legami nel senso ...

PRESIDENTE. Legami di gestione, insomma, di guida.

VENTRIGLIA. No. Legami di gestione significa che noi decidevamo le operazioni. Le operazioni le decideva Fignon.

PRESIDENTE. No. Legami in questo senso: che Fignon eseguiva le disposizioni che dava il Banco di Roma.

VENTRIGLIA. Eh, ma ne faceva anche alcune autonomamente.

PRESIDENTE. Certo che ne avrà fatte anche di autonome. Però l'andamento generale, diciamo, e le operazioni importanti passavano per autorizzazione, o guida, o consiglio, o suggerimento..

VENTRIGLIA. Guida o consiglio, signor Presidente. Non avevamo nessun potere di...

PRESIDENTE. ... del Banco di Roma. Istruzioni, anche (ha detto ...

VENTRIGLIA. Ma lui non aveva il potere e il diritto di riceverle, queste istruzioni, e noi di darle, insomma, perchè - sulla Banca della Nuova Scozia - era veramente un fatto che per il Banco di Roma era ininfluente. Era influente per la Banca d'Italia.

FRADD.

XIII/5

PRESIDENTE. Ma noi non possiamo fare, adesso, un'inchiesta su tutte le varie operazioni che furono fatte in quel tempo, perchè ve ne saranno state alcune per le quali il Banco di Roma era indifferente. Dobbiamo avere un'idea generale; e mi pare che l'idea generale che emerge dal confronto di oggi è che c'era un legame stretto, anche se non c'era una responsabilità di ordine giuridico e patrimoniale del Banco di Roma (perchè questo non viene in discussione). Ma, di fatto, c'era una dipendenza di Fignon dal Banco di Roma - questo è quello che emerge - il che non toglie che c'era poi, naturalmente, quel tanto di autonomia di un amministratore per alcune operazioni che potevano essere fatte. Così mi pare che emerge dalla conferma che dà Fignon e dalle precisazioni del professor Ventriglia.

Si potrebbe meglio precisare - siccome lei, Fignon, ha usato quel termine ...

FIGNON. Teleguidato.

PRESIDENTE. ... "teleguidato" - che cosa vuol dire questo. "teleguidato".

FIGNON. Teleguidato, cioè quale politica dovevo seguire presso la Banca privata italiana. D'altro canto, una guida avrei dovuto riceverla. Se fossi..

2
V

PRESIDENTE. Lasciamo stare se doveva o no. Dica i fatti avvenuti.

FRADD.

FIGNON. Se fossi stato totalmente autonomo, questa guida l'avrei dovuta avere dalla Banca d'Italia; mentre, invece, io alla Banca d'Italia non sono mai stato convocato. A me la Banca d'Italia non ^{/mi} ha mai sentito. Avevo lì gli ispettori della Banca d'Italia che facevano le ispezioni; e quando trovavo qualche cosa che non andava bene la dicevo a loro e loro, quando trovavano qualcosa che non andava, la dicevano a me. Ma, per il resto, la guida me la dava il Banco di Roma. Difatti, i contatti con la Banca d'Italia, erano tenuti dal Banco di Roma. Il cordone sanitario non è stato comunicato a me da parte della Banca d'Italia; me lo ha comunicato il Banco di Roma. Io non sono stato interpellato, mai.

XIII/6

Questo intendo per "teleguidato".

PRESIDENTE. Veniamo ^{alla} questione del cordone sanitario. Veniamo alle questioni connesse a questo problema, cioè al modo in cui fu applicato il cordone sanitario, ai suoi limiti, deroghe e così via.

Fino a poco fa - mi rivolgo in particolare al professor Ventriglia - noi abbiamo ragionato sulla base del memorandum del 28 agosto, cioè sulla esistenza di una deroga che riguardava l'elenco dei 500; ed abbiamo anche preso in esame - sebbene non ci sia mai pervenuto il testo - l'esistenza di un telegramma in cui si comunicava questa parziale deroga al cordone sanitario. Poi abbiamo chiesto al Banco di Roma di farci avere la copia di questo telegramma, per venire in chiaro sulla disposizione che era stata data.

FRADD.

Invece di ricevere copia del telegramma del 28 agosto ne abbiamo avuto uno del 5 settembre.

XIII/7

Adesso vorrei, tanto da lei quanto da Fignon, delle spiegazioni su questo telegramma del 5 settembre.

Come lei ricorderà, nella riunione del 28 agosto la deroga era stata fatta sulla base di quell'accertamento contabile, allegato alla lista dei 500, che riguardava la Finabank. Viceversa, in questo telegramma del 5 settembre, l'elenco delle banche, alle quali il pagamento poteva essere effettuato, è più lungo.

Non si legge chiaramente, in questa copia; ma, se non sbaglio, vi si legge: "Finabank, Finterbank, IOR e Private credit bank". E Puddu ha affermato che lui ha agito sulla base di questo telegramma.

Noi abbiamo chiesto anche all'ex governatore Carli spiegazioni di questo telex; e Carli ha detto che non ha mai dato questa disposizione.

Allora,



Vorremmo capire qualcosa su questo telegramma del 5 settembre che allarga la breccia, diciamo così.

VENTRIGLIA Ho visto dal dottor Urbisci le fotocopie del fonogramma del 28 agosto, che dovrebbero essere agli atti di questa Commissione insieme a tutto il materiale, se la Commissione lo ha avuto dalla magistratura milanese. Debbo dedurre che il Banco di Roma, avendo avuto dalla Commissione la richiesta di un telex e non di un fonogramma, non abbia mandato il fonogramma del 28 agosto ma il telex del 5 settembre. Esiste?

PRESIDENTE Eccolo, qui c'è il telex del 5 settembre. Ci sono tutti e due.

VENTRIGLIA Il giorno 28 fu fatto un telegramma dopo la riunione alla Banca d'Italia.

PRESIDENTE Adesso parliamo del telex del 5 ^{settembre} perchè il fonogramma del 28 ^{agosto} non è in contestazione, anche se non ne abbiamo avuta ancora ^{la} copia.

VENTRIGLIA Presidente, ma lei ha detto che aveva chiesto quello del 28 ed ha avuto quello del 5. Io ho capito così.

PRESIDENTE No, noi abbiamo chiesto quello del 28 perchè ignoravamo l'esistenza di un telegramma del 5, poi abbiamo ricevuto questo telegramma, che ha un elenco più numeroso di deroghe al cordone sanitario, se non erro abbiamo anche parlato con Fignon che ce lo ha confermato. Allora abbiamo anche fatto la domanda a Carli per capire come mai di questo non si sia mai parlato e Carli ha risposto che non ricordava, che non era mai stata data - mi pare che questa sia stata la sua conclusione - una autorizzazione in questo senso. Non so se sono stato chiaro.

Bal. XIV /2

VENTRIGLIA E' stato chiarissimo. Per quanto riguarda il telex del 5 settembre io non ne so niente perchè il 5 settembre ero a Venezia, come è facilmente documentabile, il telex non è firmato Ventriglia.

PUDDU Ma dal signor Garramone dell'Ufficio partecipazioni.

(Interruzioni di vari commissari)

VENTRIGLIA Noi alla Banca d'Italia parliamo solo del gruppo Sindona, gruppo numero 3.

PRESIDENTE Ventriglia risponda soltanto a me.

VENTRIGLIA Credo che su questa questione Puddu possa rispondere meglio di me.

PRESIDENTE Ripeto la domanda a Puddu.

PUDDU L'altro giorno ho dato al dottor Paganuzzi una memoria con degli allegati relativi proprio al fatto Ior e alle altre due banche che sono in quel telex fatto dall'Ufficio partecipazioni. L'ho data perchè l'Ufficio partecipazioni, prima di fare quel telex, ha chiesto a me se andava bene farlo, ed io ho detto di sì perchè queste istruzioni le ha date il governatore Carli.

PRESIDENTE Come le ha date?

PUDDU Le ha date in quella riunione stessa.

PRESIDENTE Quella del 28?

PUDDU Sissignore.

PRESIDENTE Allora quell'appunto del 28 non è fedele, perchè lì non se ne

parla.

- PUDDU Il governatore si preoccupava dell'immagine delle banche italiane nel sistema italiano verso l'estero e ci aveva detto: qualora controlliate e vediate che queste banche in effetti non hanno niente a che fare con il gruppo Sindona pagate pure, togliete^{le} dal cordone sanitario.
- PRESIDENTE Allora come mai in una riunione dedicata appunto alla determinazione dei limiti di questo cordone e delle deroghe si parla di Finabank, dell'elenco dei 500 e non si parla di queste altre cose che rimangono affidate ad una istruzione data non si sa come.
- PUDDU Verbale. Credo che ci sia, e ci deve essere, una comunicazione, una mia telefonata dalla Banca d'Italia al servizio cambi del Banco di Roma presa dal signor Gregori. In questa telefonata ho avvisato il signor Boillat presso Finabank e il signor Grazia... alle 12,20^{su} seguenti punti: di Finabank, ecc. ecc., anzi non parlo dello Ior. Dello Ior c'è una mia visita - e l'ho dato al dottor Paganuzzi - alla Banca d'Italia, il giorno 23 luglio; ed a seguito delle istruzioni del dottor Carli ho chiamato Fignon e Grazia; mi hanno comunicato che esistono le conferme della Banca Unione allo Ior per i depositi ricevuti cioè che le operazioni erano regolari, per cui Carli ha detto: "se sono operazioni regolari pagate pure."
- D'ALEMA Il 23 luglio?
- PUDDU Sissignore.
- D'ALEMA Allora prima del 28 agosto, Non ci capisco niente.
- PRESIDENTE Vogliamo leggere questa memoria che Puddu ha inviato alla Commissione? Si riferisce a quello che ha letto sui giornali.
- "Poiché il telex in questione fu predisposto dall'Ufficio partecipazioni del Banco di Roma in base a mie personali e precise istruzioni, sento il dovere di far presente a codesta Commissione quanto segue: con il telex 19 luglio 1974 fu trasmessa a Milano al dottor Fignon una lista di istituti compresi nel cordone sanitario e cioè esclusi al momento del rimborso dei crediti da essi vantati nei confronti della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria. La lista era stata predisposta con criteri di estrema prudenza, infatti di essa facevano parte sia aziende che notoriamente appartenevano al signor Sindona, o nelle quali egli fosse in qualche modo interessato (Amincor, Finabank, Franklin, Capisec, Edilcentro), sia altri istituti in ordine ai quali esistevano meri sospetti di collegamenti di affari con il Sindona (Ior, Finterbank, Private Credit Bank). Alla riunione tenutasi in Banca d'Italia il 28 agosto 1974 io portai un manoscritto del signor Grazia consegnatomi a Milano il giorno prima, nel quale erano elencate le posizioni in divisa della Banca Privata Italiana e che fu poi allegato al verbale della riunione. Ma delle posizioni annotate nella lista furono discusse solo quelle del gruppo 3, Sindona, e fra di esse solo quelle che presentavano carattere di incertezza operativa: Finabank e Amincor. Sul resto non c'era nulla da discutere e da decidere. Ed infatti la posizione di ~~Finabank~~ e Private Credit Bank era ancora definita incerta

nella lista del signor Grazia, ma a Roma tale incertezza era stata già eliminata. Precise informative rinvenute presso l'ufficio estero del Banco di Roma (allegati nn. 2 e 3) avevano chiarito che Finterbank e Privat Credit Bank erano due tranquille, rispettabili banche di Zurigo che nulla avevano a che vedere con il gruppo Sindona. La posizione dell'Ior era stata già in precedenza discriminata ed esclusa dal cordone sanitario, e proprio per espressa autorizzazione del governatore della Banca d'Italia". Quando era stata data, in che modo e con quali atti? Perché qui non è risultata questa deroga data dal governatore per l'Ior precedentemente.

Bal. XIV/5

PUDDU In data 23 luglio in una visita al governatore Carli insieme all'amministratore delegato ~~Prof. Ventriglia~~ e il sottoscritto, presente il dottor Occhiuto.

PRESIDENTE "Il 23 luglio - lei prosegue: - infatti, l'amministratore delegato dell'Ior, dottor Mennini, aveva perentoriamente reclamato il rimborso di un deposito di 5 milioni di dollari che scadeva il giorno dopo e preannunciato analoghe intimazioni per i depositi scadenti nei mesi successivi di milioni di dollari. Le richieste del dottor Mennini era^{no} apparse ineccepibili, non si vedeva infatti in base a quale principio si potesse negare il rimborso di depositi ad una banca straniera per il solo fatto che essa aveva una modesta partecipazione azionaria nella banca creditrice. Lo Ior, poi, era azionista della Banca Unione da molto tempo, prima che vi entrasse il signor Sindona. In una riunione che si tenne lo stesso giorno in Banca d'Italia venne pertanto discussa e definita la posizione dello Ior e il rimborso dei depositi di tale istituto venne autorizzato previa ovvia verifica della realtà dei depositi stessi. Produco a codesta Commissione un promemoria da me stilato sul citato colloquio con il dottor Mennini (allegato n. 4) e il verbale della riunione del 23 luglio alla Banca d'Italia (allegato n. 5) Questo secondo documento fu acquisito, in data 19 dicembre 1974, agli atti del procedimento penale istruito dal giudice istruttore di Milano dottor Urbisci, nel corso della lunga istruttoria nessuno ne ha messo in discussione il contenuto.

Bal. XIV/6

Handwritten signature and initials.

Se del caso, codesta Commissione potrà comunque sentire o risentire le persone che parteciparono alla riunione: Carli, Ventriglia o Occhiuto". Infatti noi, Carli, l'abbiamo sentito e, se non erro, ha escluso questa circostanza. Ventriglia lo sentiremo ora. "Il 5 settembre 1974, dovendo oramai senza ulteriori indugi provvedere al rimborso dei depositi scaduti, la Banca privata italiana inviava al Banco di Roma un telex, nel quale era ^{riprodotto} quello ricevuto il 19 luglio, e si chiedevano istruzioni sul pagamento dei depositi agli istituti in esso elencati. L'ufficio partecipazioni del Banco passava la richiesta con il prescritto parere all'ufficio estero ed io, in armonia con gli accertamenti effettuati e le autorizzazioni ricevute, annotavo in calce: "secondo la posizione ultima data al signor Governatore, le banche indicate con la crocetta, cioè Finabank, Interbank, IOR, Private Credit Bank, sono escluse dal cordone sanitario, pertanto la Banca privata italiana ^{può} pagare. Sarebbe esclusa anche la Franklin, ma è opportuno che per prudenza ^{si} informino in anticipo dei rimborsi dei depositi". L'ufficio partecipazioni, con telex 5 settembre comunicava a Milano istruzioni rigorosamente conformi al prescritto parere. Per quanto riguarda la Franklin Bank debbo dire che io non ricordo in quale occasione e con chi fu discussa ed approvata la esclusione di detto istituto dal cordone sanitario. Ma una decisione del genere devette esserci apparendo inconcepibile che potesse negarsi il rimborso dei depositi a una grande banca americana solo perché il signor Sindona ne era divenuto azionista. Doveva comunque residuare in proposito qualche ultima riserva se l'autorizzazione al rimborso fu da me condizionata ad ulteriore ed anticipato avviso al Banco di Roma. Comunque il dottor Fignon non effettuò alcun rimborso alla Franklin, i depositi vennero pagati successivamente dal liquidatore Avvocato Ambrosoli, a seguito di una perentoria richiesta della Federal Reserve degli Stati Uniti". Lei conferma naturalmente quanto è scritto qui dentro?

LUX/15/1

LUX 15/2

JDDU. Certamente, glieli ho dati e li ho firmati io quei documenti.

PRESIDENTE. Risulta da questo memorandum, che qui ha confermato, che c'era stata, in data precedente al 28 agosto, una autorizzazione da parte della Banca d'Italia di pagare anche queste banche in quanto non si riteneva che facessero parte del gruppo Sindona. E' così?

PUDDU. Sissignore, in quanto avevamo certezza che non facevano parte del gruppo Sindona, dalle informazioni che avevamo attinto in Svizzera, e infatti, le ho allegate le informazioni. Per quanto riguarda lo IOR, aveva già predisposto 5 milioni di dollari da prelevare, perché erano suoi soldi; erano però indicati nella Banca privata italiana sotto il nome Amincor, mentre invece ci sono e sono state date a Carli le fotocopie dei contratti tra lo IOR e la Banca privata italiana.

PRESIDENTE. Ma in quel conto allegato al famoso elenco dei 500 queste banche erano o non erano menzionate?

PUDDU. Quali?

PRESIDENTE. Queste che abbiamo nominate ora.

PUDDU. Nossignore, quelle banche non sono in quell'elenco. Queste qui, se lei vede nel prospetto di Grazia, sono tra le Banche così chiamate "incerte."

LUX 15/3

AZZARO. Signor Presidente, io non ho letto ancora quel documento e vorrei qualche precisazione circa quanto è affermato in quel documento anche per vedere la posizione dei protagonisti. Praticamente si afferma che in data 23 luglio, cioè quattro giorni dopo che era stato stabilito radicalmente il cordone sanitario, vi è stato un intervento per derogare a questo primo cordone sanitario, perché nel primo telex del 19 luglio 1974 vi era anche elencato IOR, Credit Private Bank, e Finterbank. Senonché, dopo quattro giorni, si deroga. Questa deroga, signor presidente, è una deroga evidentemente permanente perché si dice che è stato accertato che IOR "è in perfetta posizione, quindi in perfetta legittimità e quindi potete pagare". Siccome la posizione dell'ex Governatore della Banca d'Italia fatta qui presente è quella di dire che il 28 non si è parlato più di IOR, ora io non capisco, visto che il 25 luglio già vi era stata una deroga definitiva per questa posizione, la ragione per la quale nel telex del 5 settembre sono state aggiunte queste banche che erano rispettabili. Non ci sarebbe stato alcun motivo per aggiungerle. Vorrei che il teste lo spiegasse, se può.

PUDDU. E' una risposta a un telex che il signor Fignon ci ha fatto da Milano, dicendo che ⁱⁿ queste banche che erano nel cordone sanitario, ci sono dei depositi in scadenza e devono far fronte a questi depositi in scadenza. Allora noi abbiamo risposto a Fignon dicendo che in base alle posizioni fatte al Governatore il 28, giorno prima, e discusse con loro, queste banche si intendono fuori del cordone sanitario.

PRESIDENTE. Ma allora questo era stato deciso il 23 luglio.

PUDDU. Il 23 luglio per 5 milioni di dollari.

LUX 15/4

PRESIDENTE. Ma lì non è solo i 5 milioni di dollari dell'Istituto Opere di Religione, ci son quelli e ci sono altre banche.

PUDDU. No, scusi.

PRESIDENTE. Come no, nel telex del settembre che abbiamo ricordato e di cui lei si è assunta la responsabilità ...

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. In quel telex ci sono i nomi di altre banche. Lei ha spiegato adesso, rispondendo alla domanda dell'onorevole Azzaro, che queste cose erano state fatte perché c'erano i depositi che scadevano. Allora la questione del cordone sanitario era già in buona parte risolta prima della riunione del 28 agosto, perché avevate deciso che alcune banche, non solo lo IOR, ma anche altre erano escluse da questo cordone.

PUDDU. Il dottor Fignon, finché le banche creditrici non si facevano vive con lui, non andava certamente a rimborsare depositi e li rimborsava solo alla scadenza. In quel momento ha chiesto a Roma dicendo: "ho questa gente qui, mi chiedono i soldi, sono dentro il cordone sanitario, datemi istruzioni". Per quanto riguarda lo IOR le leggo quanto è detto alla visita alla Banca d'Italia: "il Governatore ci invita infine a controllare attentamente che lo IOR abbia tutte le conferme dei suoi depositi dalla Banca Unione e che non vi siano dubbi circa la funzione tramite dell'Amincor".

PRESIDENTE. Ma scusi, nella riunione del 28 agosto (qui veramente si finisce per perdere anche il filo del discorso) è allegato un prospetto che evidentemente è quello che è stato raccolto dagli uffici.

PUDDU. Sissignore.

LUX 15/5

PRESIDENTE. E' un prospetto in cui vi sono vari gruppi di enti creditori di questi depositi.

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. In questo elenco - il che farebbe supporre che la questione era ancora aperta - è elencato: n.4 IOR; n.3 Gruppo Sindona, Franklin, Amincor, Finabank e Capisec ; n.5 il primo nome non lo capisco bene, l'altro è Interbank e Private Bank, cioè esattamente quelle banche che /ISI ha detto che già il 23 luglio si era deciso di pagare. Allora questo pezzo di carta perché si portava alla Banca d'Italia se era una questione già risolta? E perché mai in una riunione destinata a stabilire di queste voci, di questi debiti quali si dovessero pagare e quali no, si è deciso soltanto per la Finabank e i depositi dei famosi 500 e del resto si è taciuto, mentre sarebbe stato logico e verosimile, almeno per qualunque persona normale, che in quel promemoria si dicesse: "ferma restando l'autorizzazione già data, la decisione già presa il 23 luglio di pagare ^{anche} i depositi su queste altre banche". Invece di quello non si parla, si dice soltanto: Finabank sì e Amincor no, e basta; il che fa intendere, siccome non mettiamo in dubbio l'attendibilità degli estensori, che del resto non si sia parlato. Però nel documento allegati in questo prospetto i nomi di queste banche ci sono.

FRADD.

AZZARO. Abbiamo un documento - che non è allegato agli atti - che è la conseguenza diretta delle decisioni adottate il 28 agosto, ed è il fonogramma del 28 agosto.

XVI/1

PRESIDENTE. Lo abbiamo richiesto, ma, purtroppo, finora non lo abbiamo ricevuto.

AZZARO. Il 28 agosto, dopo la riunione, si fa il fonogramma. Il telex, evidentemente, è sganciato da quella riunione. E' un altro; non è quello.

PRESIDENTE. E' quello del 5 settembre.

AZZARO. Allora, questo telex con questo elenco è stato autorizzato o non è stato autorizzato? O non c'era bisogno di autorizzarlo?

PRESIDENTE. Infatti, la tesi sostenuta dal testimone è che precedentemente al 23 luglio, siccome venivano queste richieste (perché i depositi erano scaduti), avendo accertato che questi enti non facevano parte del gruppo Sindona, si è ritenuto di poter pagare; e lui stesso si è presa la responsabilità di questa autorizzazione, però ha anche aggiunto - se non ho capito male - che Carli lo aveva autorizzato. Ha detto così?

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. Mentre Carli, qui, ha detto di no.

PUDDU. Ma il governatore ha sempre detto - e qui ci sono gli amministratori delegati, che erano presenti ad alcune riunioni - che dovevamo curare bene che non si intaccasse la credibilità del sistema bancario italiano. Pertanto, quelle operazioni regolari, che in un primo momento avevamo messo tutte nel calderone perchè non sapevamo se erano o non erano del gruppo Sindona... ci aveva detto: pagate e andate avanti.

FRADD.

XVI/2

PRESIDENTE. Avvocato Barone, lei, nella sua deposizione, a domanda dell'onorevole Minervini sul senso della decisione del 28 agosto - Minervini aveva chiesto: "Quando, il 28 agosto 1974, fu fatto cadere il cordone sanitario - ha risposto: "Non fu fatto cadere nei confronti degli azionisti, neppure nei confronti dello IOR". Quindi lei ha, in quella deposizione, escluso.

BARONE. Ho escluso .

PRESIDENTE. Viceversa, risulta da quello che dice Puddu - indirettamente confermato dal telex del 5 settembre - che prima della riunione questo cordone era stato tolto, insomma, anche nei confronti degli azionisti.

Allora, ci vuol dire il senso di questa risposta?

BARONE. Io ricordavo e ricordo in questa maniera, tanto che mi pare di avere anche detto all'onorevole Minervini che, se non vado errato, fu il liquidatore (il compianto avvocato Ambrosoli), poi, a fare i pagamenti.

PRESIDENTE. Ma questo, chi fu a farli, è un altro conto.

FRADD.

XVI/3

BARONE. Io così ho detto perchè così ricordo, signor Presidente. Io non sono a conoscenza di questo telex specifico al quale lei ha fatto cenno .

PRESIDENTE. Però lei, lì, nella risposta, ha detto che si escludeva ...

BARONE. Confermo quello che ho detto, signor Presidente. Così ho escluso perchè così ricordo.

D'ALEMA. Anche il professor Ventriglia ha detto che lo IOR era dentro il cordone sanitario.

BARONE. Però, per una operazione di 5 milioni...

PUDDU. Il professor Ventriglia è venuto con me alla Banca d'Italia.

BARONE. Andò, il professor Ventriglia, con il dottor Puddu alla Banca d'Italia e furono sviluppati nella Banca d'Italia .

D'ALEMA. Signor Presidente, vorrei porre una questione per mia chiarezza. Ho sempre saputo - e credo che nessun membro di questa Commissione non lo abbia saputo - che quella del 28 agosto è la riunione nella quale si discute del cordone sanitario.

PRESIDENTE. E stiamo insistendo su questo.

D'ALEMA. Questo ci è stato confermato da tutti i testi, compreso il dottor Carli.

Oggi veniamo a sapere che ciò non è vero, che il verbale

della Banca d'Italia è falso e che fu la riunione del 23 luglio a rompere il cordone sanitario nei confronti della banche non sindoniane.

FRADD.

XVI/4

Allora, signor Presidente, non capisco più il significato della riunione del 28 agosto.

PRESIDENTE. Onorevole D'Alema, è quello che stiamo cercando di capire un po' tutti. Allora, prima di tutto, cerchiamo di accertare come si è svolta questa operazione. Per esempio, potrebbe essere utile sentire da Fignon come sono stati fatti questi pagamenti, in particolare allo IOR perchè è questo che viene più concretamente in esame dato che si dice che c'è anche una somma che è stata pagata.

Lei ricorda questo particolare?

FIGNON. Le somme che sono state pagate allo IOR non le ricordo adesso, perchè poi, tra l'altro, ripeto, ricevute le istruzioni dal Banco di Roma (che mi diceva di rompere il cordone sanitario con tizio, con caio o con sempronio), passavo le istruzioni al Grazia, che era quello che sovrintendeva all'ufficio estero della Banca privata.

TEODORI. Ma il dottor Fignon 5 milioni di dollari se li deve ricordare. C'è un rimborso di 5 milioni di dollari. Questo non si affida al contabile.

FIGNON. L'operazione non la faccio io; non la fa l'amministratore delegato. Ci mancherebbe altro!

FRADD.

XVI/5

TEODORI. Qui si dice che si sono 5 milioni di dollari rimborsati allo IOR tramite contratto Amincor.

PUDDU. No, no, no.

FIGNON. No, no, no. Sono stati rimborsati...

PUDDU. Scusi. La ragione per la quale lo IOR era stato messo nel cordone sanitario era perchè appariva (nei libri della Banca unione o Banca privata finanziaria): Amincor, parentesi, IOR.

TEODORI. Quindi, tramite Amincor.

PUDDU. Scusi. Allora, quando siamo andati dal dottor Carli (il 23 luglio) per i 5 milioni di dollari, il dottor Carli ci disse (perchè Mennini lo disse a me, che lo visitai ed ho l'appuntamento della visita): "quelli importi, è la Banca unione che ci ha messo Amincor, ma sono miei ed ho i contratti diretti". Allora noi abbiamo chiesto a Fignon - e questo forse se lo dovrebbe ricordare - i contratti; e questi contratti...

FIGNON. E i contratti furono mandati.

PUDDU. ... ce li hanno mandati loro a Roma (era IOR direttamente con ...

TEODORI. Dottor Puddu...

FRADD.

PRESIDENTE. Non possiamo continuare così, onorevole Teodori! Rivolgete a me le richieste. Magari voi siete acuti e pronti, a diversità mia, ma poiché abbiamo stabilito un metodo, osserviamolo.

XVI/6

TEODORI. Dice che non ricorda che ha rimborsato 5 milioni di dollari, dopo che Ventriglia è stato da Carli...

FIGNON. Ma non il 28 agosto. Parliamo del 23 luglio, adesso. I 5 milioni sono stati un'eccezione al cordone sanitario, un'autorizzazione eccezionale a rimborsare i 5 milioni. Se poi siano stati autorizzati o non da Carli io non lo so, perché io da Carli non ci sono mai andato né ho avuto mai rapporti con la Banca d'Italia. Io le istruzioni le avevo dal Banco di Roma. (Parliamo dei 5 milioni).

PRESIDENTE. Insomma, mi pare che risulti abbastanza chiaro che il 23 luglio, a differenza di quello che è risultato fino adesso, c'era stata già una deroga sensibile al cordone sanitario e che, secondo le vostre asserzioni ed in particolare quella di Puddu - perché lei dice che direttamente non lo sa - questa era stata autorizzata dal governatore. Questo mi pare sia il senso sostanziale e concreto. Dopo di che chiunque si domanda, essendo già avvenuto questo, perché mai in una riunione presso la Banca d'Italia, in cui si doveva discutere in quali termini si doveva allargare il cordone sanitario, c'era, nel prospetto che era stato predisposto, la menzione di queste banche, compreso lo IOR, e non c'era il minimo cenno del fatto che questo era un problema inesistente perché era stato già risolto. E allora?

FRADD. XVI/7

PUDDU. Ma signore, perché il problema era quello del gruppo Sindona che - lei lo vedrà in quel prospetto - era ben evidenziato.

Il gruppo Sindona era uno; le altre erano banche normali. E Carli ha sempre detto che si doveva curare l'immagine esterna, all'estero, delle banche del sistema bancario italiano.

PRESIDENTE. Ma no, perché in un primo momento - lei là sa bene - il cordone sanitario era stato molto rigido e severo: tanto è vero che vi siete trovati in difficoltà; e per superare quelle difficoltà avete fatto delle sollecitazioni.

Mi domando perché fino ad oggi non era mai risultato che c'era stata questa deroga importante al cordone sanitario prima del 28 agosto; e forse ciò non sarebbe risultato mai se non ci fosse pervenuta quella copia di telex del Banco di Roma del 5 settembre, da cui abbiamo imparato che c'erano alcune banche esonerate. Adesso lei ci ha fatto sapere che non lo furono il 5 settembre ma lo erano già da prima (almeno lo IOR).

PUDDU. Ma io ho fatto quella memoria perché ho letto sui giornali che Carli ha negato questo. E' per quello che io ho fatto la memoria; altrimenti non potevo mica sognarmelo, non lo sapevo.

- PRESIDENTE Vediamo anche il resto se è possibile. Mi può dire Fignon chi ha ricevuto questo telex del 5 settembre a Milano? Bal. XVII/1
- FIGNON C'è il mio visto sul telex, quindi l'hanno portato a me ed io l'ho passato a chi di dovere.
- PRESIDENTE Questa disposizione poi è stata eseguita?
- FIGNON Sarà stata eseguita sì, negli uffici.
- PRESIDENTE E' stata eseguita allora, oppure successivamente?
- FIGNON Successivamente al 6.
- PRESIDENTE Cioè dal liquidatore?
- FIGNON Non lo so. Molto probabilmente c'era qualche scadenza vicina ed è stato rimborsato. Non lo so, andrei così a braccio, non ricordo con precisione. Il telex del 5 è pervenuto il giorno 6, l'ho visto io, l'ho visto e l'ho passato agli uffici.
- PRESIDENTE Comunque le risulta che c'è stato questo pagamento di 5 milioni di dollari il 23 luglio.
- FIGNON Nel mese di luglio, adesso non ricordo il giorno, ma intorno a quella data ho avuto disposizione di pagare i 5 milioni di dollari.
- PRESIDENTE Barone, lei sa di questo pagamento eseguito?
- BARONE Sì, signor Presidente, perchè il signor Puddu me ne ha dato notizia in un suo promemoria datato primo agosto; cioè il giorno in cui è andato in ferie mi ha fatto uno stato delle pratiche del servizio che lasciava temporaneamente vacante ed in questo appunto si dice di questo pagamento di 5 milioni di dollari fatto dopo l'incontro avuto con Memmini. Bal. XVII/2
- PRESIDENTE Dice o no che era stato autorizzato dalla Banca d'Italia?
- BARONE Io si desume, più che altro, siccome fa riferimento.... io posso dare copia di questo appunto.
- PRESIDENTE "Il dottor Carli aveva chiesto esplicitamente di non rimborsare alcun deposito dello Ior qualora la registrazione dei versamenti fosse nascosta sotto il nome Amincor. Dopo il mio incontro con Memmini abbiamo eseguito un rimborso di 5 milioni di dollari in quanto abbiamo constatato che lo Ior aveva ricevuto conferma scritta da Banca Unione. Per altre scadenze lo Ior ha promesso che rinnoverà i depositi e pertanto non dovremmo avere ulteriori richieste di rimborso per almeno qualche mese. Ho avvisato il dottor Grazia che potrete ricevere, da banche terze, delle richieste di conferme per operazioni fiduciarie eseguite tempo addietro; è stato istruito di non aderire a tali richieste per nessuna ragione". Poi veramente mi pare che questa istruzione sia stata molto elastica.
- Allora vediamo di riuscire a comprendere qualcosa di questa questione del 23 luglio che è abbastanza nuova per la Commissione. Lei, Barone, sapeva di questa riunione?
- BARONE Ne ebbi notizia il primo agosto quando il signor Puddu mi dette le consegne.
- PRESIDENTE Perchè lei era in vacanza in quel tempo?
- M S K* *Pr*

BARONE No, ero in America, *chiuso con un'isola*.

Bal. XVII/3

PRESIDENTE E Ventriglia ne sapeva niente?

VENTRIGLIA Io ho partecipato alla riunione del 23 luglio come risulta dall'appunto che ha fatto il dottor Puddu. Però vorrei dare qualche precisazione e qualche aiuto, se la Commissione lo ritiene opportuno. Appena realizzata la seconda operazione Sindona, quella del 63 miliardi e mezzo, il dottor Carli e, diciamo, anche noi, ci preoccupammo molto affinché la liquidità della Banca Privata Italiana non finisse in aziende che direttamente o indirettamente facevano capo al gruppo Sindona e il 19 luglio diciamo ^{che} non con il vocabolario alla mano o con l'elenco delle imprese internazionali alla mano o con il libro dei soci di quelle imprese si costruì quel cordone sanitario. Dal dottor Carli, unendo insieme le sue conoscenze con le nostre a proposito di quelle che potevano essere le aziende facenti capo a Sindona, si fece un elenco e si disse: "a questa qua cerchiamo di non rimborsare."

TEODORI Una cosa fatta in famiglia!

VENTRIGLIA Non in famiglia, fatta con le conoscenze tecniche di cui potevano disporre il governatore della Banca d'Italia, l'amministratore delegato del Banco di Roma e il direttore centrale del Banco di Roma dottor Puddu, perchè non è che delle società svizzere si sa chi è l'azionista. Con le conoscenze tecniche di cui disponeva,

AZZARO *RSI* Questo avvenne il 19 luglio?

VENTRIGLIA Sì, il cordone sanitario credo che parta il 19 luglio. Qualche giorno dopo nasce il problema di rimborsare questo deposito Ior tramite Amincor: il dottor Puddu viene con me dal dottor Carli, illustra il problema, il dottor Carli con grande insistenza dice "Puddu, vada a visitare lei Mennini, insista per tenere il deposito - nel senso di non perdere il deposito bancariamente parlando - e nello stesso tempo, però, si accerti che sia un deposito vero di Ior e non di Amincor. Solo quando avrà accertato che è un deposito vero di Ior - che è partecipante minore in Banca Privata Italiana - e solo alla condizione di tenere bene i rapporti con Ior - perchè Ior mi pare fosse depositante di 40 milioni di dollari su Finabank - solo a quelle condizioni lei paghi": questa fu la direttiva del dottor Carli. Mi sembra di ricordare che Puddu ebbe un lungo colloquio con Mennini. Mennini non volle recedere dal ritirare i 5 milioni di deposito (non era un finanziamento della Banca a Mennini, era un deposito dello Ior sulla Banca Privata Italiana, stiamo attenti alle cose di cui parliamo). Disse Mennini, se non ricordo male: "soltanto quando saremo certi che voi siete subentrati giuridicamente nella Banca Privata Italiana vi lasceremo tutti i depositi, per adesso se Banca Privata Italiana ci rimborsa puntualmente alla scadenza i 5 milioni di dollari, che sono depositi regolari e non fatti tramite Amincor, ^{ma} di cui Banca Privata Italiana deve avere la documentazione della regolarità, _____"

Bal. XVII/4

Bal. XVII/5

a queste condizioni vi lasciamo i 40 milioni di dollari che sono depositati su Finabank. La cosa fu rassegnata al dottor Carli, mi pare in presenza del dottor Occhiuto, e il dottor Carli non è che autorizzò la rottura del cordone sanitario....a mano a mano, quell'elenco, che era stato fatto con le nostre conoscenze tecniche il 19 luglio, si doveva gestire a mano a mano perchè non eravamo tutti certi di sapere quali fossero tutte le imprese di Sindona all'estero; perchè credo, che fino a qualche giorno prima del nostro prestito al signor Sindona, che Finabank fosse di Sindona non lo sapevamo, o almeno io, non lo sapevo. Io dichiaro che fino al giorno in cui abbiamo avuto il pegno dal signor Sindona non sapevo che Finabank di Ginevra fosse una banca di Sindona, non so se Barone, che era addetto all'estero, lo sapesse. Noi dobbiamo tener conto di questi fatti. Quindi non è che Carli dopo 5 giorni ruppe il cordone sanitario. Autorizzò il rimborso di un deposito del tutto regolare di una azienda non facente capo a Sindona, anche perchè teneva a che quella azienda mantenesse i 40 milioni di deposito su Finabank, perchè si sarebbe prodotto il caso Finabank molto prima del 28 agosto. Questo è quello che io ricordo, le carte le ha Puddu e le avrà consegnate.

Il 28 agosto la riunione non fu per pagare - le chiedo scusa signor Presidente se io ripeto forse per la terza volta la cosa - il tabulato dei 500; la riunione fu indetta dal dottor Carli per avere un aggiornamento sulla situazione esterna della Banca Privata Italiana: la situazione esterna è quel prospetto in cui stanno tutti i depositi presi e tutti gli impieghi dati. Nell'ambito di quel prospetto, quello che era rimasto del cordone sanitario, perchè a mano a mano si erano fatti gli accertamenti, si discusse del n. 3, perchè il n. 3 era quello che era veramente Sindona; a mano a mano tutti avevano imparato, tutti avevano avuto il tempo di accertare. Se voi chiamate il dottor Carli, il dottor Carli ricorderà, dopo questa documentazione che vi abbiamo presentato, la riunione del 23 luglio fatta in presenza del dottor Occhiuto, la disposizione che lui ha dato e io credo poi di ricordare, ma di questo non ho contezza personale, che il deposito Finabank - IOR, o Banca privata e IOR sia stato pagato dal commissario Ambrosoli. Credo di ricordare, io non ho la relazione di Ambrosoli, ma da quello che ho sentito dire, nonostante quel telex del 6 settembre che ho visto adesso - io non avevo contezza di quel telex, non era roba mia - IOR è stato pagato perchè ha mantenuto l'impegno, dietro il rimborso di quei 5 milioni di dollari...(a scadenza era un deposito di IOR, non un finanziamento di IOR) IOR ha mantenuto il deposito fino alla fine. Questo è quello che so, però chiamate il dottor Carli che avrà le stesse carte che il dottor Paganuzzi ha presentato. Può darsi quando è venuto qui che su una singola operazione Carli si sia pure sbagliato.

Bal. XVII/6

lux 18/1

PRESIDENTE. Mi pare che su questa seconda. o terza questione (perchè la seconda riguarda i rapporti tra le due banche) sia emersa chiaramente - non credo che occorra richiamare Carli - che prima del 28 agosto si sono eseguiti pagamenti a enti o banche che si ritenevano non del gruppo Sindona.

MACALUSO. Anche se avevano delle partecipazioni.

PRESIDENTE. Nonostante che IOR avesse una partecipazione azionaria...

lux 18/2

VENTRIGLIA. Era una partecipazione di minoranza.

MACALUSO. Sì, sto dicendo anche se avevano una partecipazione.

AZZARO. C'è la questione del 6 settembre. C'è questo telex, che il dottor Ventriglia non conosce perché era a Venezia, in cui si dice che Finabank, anche Finabank può essere pagata. Vorrei sapere se questo pagamento a Finabank comprendeva anche i 7 milioni che erano stati distinti dai 37, talché, contrariamente a quello che aveva detto e deciso e orientato, perché l'orientamento del dottor Ventriglia era quello di dire: "Pagate i 37 milioni il 28 agosto"...

VENTRIGLIA. Dopo la verifica.

AZZARO. Dopo la verifica. "E invece 7 milioni non li pagate", questa era la posizione. Invece, in un telex di cui nessuno ha la paternità, tranne il signor *Saramone*...

PRESIDENTE. No, ma Puddu se l'è assunto...

Se quindi

AZZARO. Se l'è assunto. Si dice di pagare Finabank. la scadenza dei 7 milioni che si era deciso di non pagare il 28 agosto fosse venuta il 7 settembre, con questo telex sarebbero stati pagati, nonostante la diversa disposizione che aveva dato il professor Ventriglia.

FIGNON. Non mi sembra che siano stati pagati,...

AZZARO. Non dico che ^{o non siano} stati pagati. Dal telex, lei con questo telex...

FIGNON. Avrei potuto pagare.

lux 18/3

AZZARO. Avrebbe potuto pagare?

FIGNON. Sì, non è fatto cenno a cifre. Comunque quei 7 milioni erano collegati ad altre operazioni ed erano a parte, con altre banche erano collegate ed erano legate anche a fidejussioni, eccetera. Ecco perché sono stati esclusi...

AZZARO. Allora la Commissione può esser certa che questi 7 milioni che il professor Ventriglia aveva escluso, non sono stati pagati,

FIGNON. No, non sono stati pagati.

AZZARO. In base a questo telex, è così?

FIGNON. Anche se sul telex non c'è l'indicazione, né su questo né su quello del 28 agosto.

VENTRIGLIA. Come? Su quello del 28 agosto c'è scritto.

FIGNON. Non me lo ricordo questo.

VENTRIGLIA. C'è scritto: con le limitazioni precedenti.

AZZARO. Con le limitazioni.

VENTRIGLIA. Con le limitazioni significa previa verifica di regolarità.

Io l'ho letto da Urbisci.

(Interruzione dell'onorevole D'Alema)

VENTRIGLIA. No, No.

FIGNON. Il fonogramma del 28 agosto...

VENTRIGLIA. Io l'ho letto a Milano e nonostante che l'abbia letto a Milano

S.F. è fatto bene, questo fonogramma. ✓

D'ALEMA. Il fonogramma è identico.

lux 18/4

PRESIDENTE. Ventriglia, su questa questione dell'accertamento della regolarità, non solo non siamo venuti in chiaro di niente, ma ci si sono confuse le idee; perché ci sono stati testimoni autorevoli come Carli che hanno detto che questo accertamento era impossibile; non era ammesso che una banca straniera legata al segreto potesse dare un elenco; quindi questa regolarità si affidava semplicemente alla lealtà di un funzionario mandato lì che avrebbe dovuto dare la indicazione negativa, cioè che si trattava di depositi a), b) e c) che non appartenevano al gruppo Sindona. Questo è quanto emerso dalle deposizioni rese alla Commissione, il che lascia pensare che questa clausola della verifica di regolarità era molto.....

FIGNON. La verifica valutaria e contabile, quella si faceva. Erano depositi che pervenivano dall'estero, e quindi erano valute che potevano essere riesportate. Ma sapere questa valuta era di pertinenza del signor A, del signor B, o del signor C, questo a Milano, in Italia, non era possibile accertarlo.

D'ALEMA. E la lista dei 500?

FIGNON. La lista dei 500 è una lista fantasma, io non l'ho mai vista, nessuno l'ha mai vista...

PRESIDENTE. A questo punto non posso non rilevare che mentre su una serie di questioni siamo anche venuti in chiaro su una serie di particolari che prima non erano emersi, anche su questa questione del 23 luglio, sui rapporti tra Banco di Roma e banca privata italiana, sono emerse alcune cose che invece prima erano rimaste molto in ombra. Viceversa, sulla questione della lista, quella politicamente più significativa, non abbiamo fatto il minimo progresso, perché non solo si è venuti in chiaro di niente, ma addirittura si sono accentuate le contraddizioni e le inverosimiglianze. Quindi vorrei ancora una volta, prima che la Commissione, o il presidente, sia costretta a trarre le conseguenze di questo, che i testimoni riflettessero. Ripeto quanto ho già detto all'inizio, che siccome noi non siamo un tribunale, non iniziamo azioni penali, non vogliamo condannare nessuno, ma solo sapere la verità, e diamo la garanzia alle persone che depongono che se depongono cose che potrebbero essere utilizzate per processi nei loro confronti, queste cose non saranno portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria, per indurli a dare il massimo possibile di collaborazione alla Commissione. E allora, per indurli a questo, vorrei sospendere la seduta per 10 minuti in modo che i testimoni possano ripensare sulle cose, e la Commissione possa sentire le loro risposte prima di pervenire a delle decisioni.

lux 18/5

ONORATO. Sarebbe opportuno che il presidente, prima di questa sospensione, facesse presente agli interrogati che la nostra Commissione non ha il potere di qualificare come reato l'eventuale falsità; questo spetta all'autorità giudiziaria. Ma siccome appunto questa eventuale falsità può configurarsi o come falsa testimonianza, o come...

PRESIDENTE. Onorato, l'ho già detto all'inizio...

[Handwritten signature]

ONORATO. ... o come altri reati, lei l'ha già detto, turbativa di organo costituzionale... Però, nel caso che il giudice penale ritenesse per alcuni o per tutti che il reato ipotizzabile sia falsa testimonianza, sarebbe bene avvisare i testi che la ritrattazione prima della chiusura dell'udienza costituisce una scriminante.

PRESIDENTE. Non cambia molto.

ONORATO. Non cambia molto. Noi non sappiamo la qualificazione che il giudice penale darà al reato, ma se è questa una ritrattazione potrebbe significare scriminante.

RICCARDELLI. Volevo sapere se, quando il professor Ventriglia si è richiamato all'articolo 348, cioè alla situazione di incompatibilità, si riferiva esclusivamente al procedimento definito dal giudice Urbisci del Fignon più 18, mi sembra.

PRESIDENTE. Dato che abbiamo deciso di non entrare nella questione del titolo giuridico di questa eventuale trasgressione a una norma, allora non discutiamo sul 348 perché presuppone...

RICCARDELLI. Ma io non discuto sul 348.

PRESIDENTE. ... che il fatto si configuri come falsa testimonianza. E' perfettamente inutile allora chiedere a Ventriglia la sua opinione sul senso della obiezione che ha posto.

RICCARDELLI. No opinione, se vi sono altri procedimenti a carico.

VENTRIGLIA. Ho detto 348 e 348-bis perchè sono stato interrogato, nel processo a carico dell'avvocato Barone, come imputato per reati connessi.

Tradd. XIX/1

RICCARDELLI. Cioè lei si riferisce al processo definito da Urbisci?

VENTRIGLIA. A Fignon e a quello dell'avvocato Barone.

PRESIDENTE. Si riferisce a processi per reati connessi a quello imputato all'avvocato Barone; ed invoca norme del codice che coprono gli imputati di reati connessi nell'ipotesi della testimonianza.

Siccome non vogliamo entrare in questa questione, abbiamo deciso che non definiamo il titolo giuridico del fatto ma lo lasciamo alla magistratura, se essa crederà che esista un reato,

Allora, è inutile stare a chiedere il senso di una eccezione che, a mio parere, è irrilevante perchè non lo definiamo testimone falso e, quindi,...

RICCARDELLI. Signor Presidente, guardi che Ventriglia è indicato come indiziato. Nel provvedimento del giudice istruttore - che, in realtà, tecnicamente non è una sentenza solo di proscioglimento ma è un provvedimento complesso (sentenza di proscioglimento più decreto di archiviazione) - è indicato come indiziato.

VENTRIGLIA. Come parte indiziata; ma assumo la qualifica di imputato durante il processo.

RICCARDELLI. Quando?

VENTRIGLIA Il giorno della mia deposizione, nel gennaio 1976.

Fradd. XIX/2

AZZARO Il giudice lo interroga con il 348-bis.

RICCARDELLI Come col 348-bis?!

PRESIDENTE Non riapriamo una discussione già chiusa.

La seduta è sospesa per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 20,15).

PRESIDENTE La seduta è ripresa.

Domando ai testimoni se hanno niente da dire, se questi 15 minuti di riflessione li consigliano a darci altri lumi sulle questioni che sono nate oppure no.

ARONE Per quanto mi concerne, non ho niente da dire di diverso da quanto ho detto prima.

PRESIDENTE Gli altri? Non siete obbligati.

VENTRIGLIA Anche per me, signor Presidente, credo di aver dato il massimo di collaborazione per tutto quello che sapevo, fino alla fine dell'ultima operazione (quella del 23 luglio).

FIGNON Per quanto mi riguarda, sulla questione del tabulato, confermo - come ho già detto anche ai magistrati a Milano, dove sono stato interrogato per tre ore o tre ore e mezzo su questo punto - che io questo tabulato non l'ho mai visto; non so l'esistenza; non so da dove possa essere venuto fuori. Poi, per il resto...

PRESIDENTE E Puddu? Puddu immagino che dirà lo stesso. Conferma?

Fradd. XIX/3

PUDDU Sissignore. Io, tre anni fa, ho detto le stesse cose; e, da tre anni ad oggi, non sono in grado di aggiungere altri particolari.

PRESIDENTE A questo punto non rimane che redigere un verbale in cui registriamo questi avvenimenti, che inviamo all'autorità giudiziaria e che non ha, naturalmente, il significato di una condanna ^{di} nessuno ma soltanto di comunicazione di quello che è avvenuto.

Prego gli stenografi di scrivere il seguente verbale:

"Oggi, 4 febbraio 1981, nella sede di riunione della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse, sono comparsi i signori: Barone Mario, nato a Napoli il 19 novembre 1920; Fignon Giovanbattista, nato a Palermo il 13 giugno 1912; Puddu Piero Luciano, nato a Genova il 6 luglio 1922; Ventriglia Ferdinando, nato a Capua il 29 marzo 1927. Le predette persone sono state poste a confronto per accertare, di fronte alle contraddizioni rilevate nelle loro precedenti deposizioni, in rapporto al tabulato con la cosiddetta 'lista dei 500', alle relazioni intercorse tra il Banco di Roma e la Banca Privata Italiana, le modalità, tempi e carattere delle autorizzazioni date in deroga al divieto di eseguire pagamenti a banche estere da parte della Banca Privata Italiana. Poichè nelle risposte date permangono gravi contraddizioni e reticenze, in particolare rispetto all'elenco dei 500, si dispone che le deposizioni rese dalle predette persone siano inviate all'autorità giudiziaria per accertare se

h
S
K

i fatti rilevati costituiscono o meno reati e quale sia la loro definizione giuridica".

Fradd. XIX/4

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di inviare questo verbale all'autorità giudiziaria.

(Così rimane stabilito).

RASTRELLI. Chiedo che siano allontanati i 4 testimoni oggi interrogati, in modo che si possano fare a lei, signor Presidente, talune considerazioni anche sul verbale e sul numero delle persone che sono indicate in contraddizione.

PRESIDENTE. I testi Barone, Fignon, Puddu e Ventriglia siano accompagnati fuori dell'aula.

(I testimoni Barone, Fignon, Puddu e Ventriglia sono accompagnati fuori dell'aula).

h. 20,20

Giampaolo Pansa
Fignon
Puddu
Ventriglia

RASTRELLI. Vorrei semplicemente sottoporre alla sua cortesia, presidente, per una valutazione approfondita, il fatto che la rimessione all'autorità giudiziaria di questo verbale, di questo estratto di verbale con gli allegati, cioè con i verbali delle deposizioni seguite al confronto; non precludono la possibilità che l'elenco nominativo introdotto a seguito del confronto, sia esteso ad altre posizioni contraddittorie. Mi è sembrato di poter rilevare (e lo affermo in piena coscienza) che una contraddizione di fondo esista fra la deposizione dell'ex governatore Carli e le testimonianze di tutti e quattro le persone ascoltate in contraddittorio.

Pic. IX/1

Ritengo, pertanto, che sia indispensabile procedere in questo verbale anche alla segnalazione all'autorità giudiziaria delle difformità, delle incongruenze, delle reticenze o delle false testimonianze che sono state rese dal governatore della Banca d'Italia. Ricordiamoci l'episodio IOR che è estremamente importante, ricordiamoci la problematica dell'assoluto esonero della Banca d'Italia dalla conduzione della Banca privata, il che in aperto contrasto con quanto hanno dichiarato tutti e quattro i testi. Per cui, mi sembra che esistono elementi probanti perché non si faccia una discriminazione fra i responsabili. Quindi, chiedo formalmente alla sua cortesia di valutare la possibilità di segnalare all'autorità giudiziaria anche le contraddizioni, le reticenze e false informazioni che ha reso l'ex governatore Carli.

TEODORI. Signor presidente, debbo francamente dirle che questa soluzione adottata in questa sessione pomeridiana non mi trova soddisfatto e non è in accordo, mi pare, con lo spirito di quanto abbiamo discusso per ben due giorni. Ciò perché noi abbiamo deciso (o eravamo concordi) di usare, possibilmente e nel rispetto della legalità, i poteri di coercizione sui quali abbiamo votato questa mattina. Alle obiezioni che sono state fatte, mi pare che tutti concordemente abbiamo detto che li avremmo usati salvo che intervenissero i problemi posti dall'articolo 348 del codice di procedura penale.

Pic. IX/2

Non vi è dubbio che dalle dichiarazioni rese ci sia una massa (che potremmo elencare) analitica di contraddizioni, di reticenze e di mezze verità. Quindi, francamente, mi sarei aspettato (e lo chiedo) che per coloro i quali non c'è ostacolo per l'articolo 348 venisse usato lo strumento che abbiamo approvato.

In secondo luogo; mi pare anche qui che dopo aver speso molto tempo noi avevamo concordato che si arrivasse nei confronti di coloro, per i quali non era possibile usare lo strumento dell'arresto provvisorio, adottare una dichiarazione di renitenza o di non verità, accompagnata da segnalazioni di specifiche contraddizioni avvenute durante gli interrogatori precedenti e i contraddittori.

Francamente, mi pare che un testo, quale quello che lei ci ha proposto, sia un testo, sotto questo aspetto, insufficiente dopo la massa di lavoro che abbiamo compiuto.

In terzo luogo, mi associo e faccio mia, perché mi pare naturale, la richiesta di estendere ai quattro segnalati anche quella del governatore Carli, per il quale mi pare che siano emerse contraddizioni certamente non minori di quelle che riguardano gli altri quattro.

Pic. IX/3

In quarto luogo; chiedo che il confronto sia ripreso domani mattina per arrivare a delle soluzioni, quali quelle che ho indicato precedentemente, cioè da una parte per chi è possibile usare lo strumento del fermo provvisorio, per chi non è possibile arrivare ad una dichiarazione di renitenza accompagnata da una segnalazione all'autorità giudiziaria di questioni più specifiche di quanto non siano indicate in quel verbale.

SARTI. Io mi limito, signor presidente, alla valutazione, che forse sarebbe stata opportuna svolgere una discussione presenti ancora questi interrogati. Non condivido il tipo di argomentazioni fatte dal collega Teodori. Comunque, credo che forse tra di noi, proprio per chiarirci e valutare in modo più approfondito ed esteso la questione, sarebbe stato opportuno fare questa discussione.

Ritengo che sia necessario che sia resa pubblica la dichiarazione (anche se ciò è ovvio). La seconda questione è che questa estensione, richiesta per il governatore della Banca d'Italia, debba essere eventualmente una estensione che deve avere preliminarmente una ulteriore discussione. Non possiamo automaticamente procedere perché noi concludiamo un confronto. Infatti, noi assumiamo una decisione dopo un confronto; non possiamo, quindi, assumere un'altra decisione senza aver prima fatto un altro confronto.

AZZARO. Signor presidente, desidero rivolgerle pubblicamente un ringraziamento per l'equilibrio con cui ha condotto questo difficile confronto ed anche per la lealtà, nelle sue funzioni, per quello che in linea preliminare, da lei stesso è stato detto e da tutti i colleghi presenti accettato, circa l'andamento di questa riunione.

Credo che nessuno possa lamentarsi quando il presidente, prima che fossero introdotti i quattro testimoni fra cui si doveva fare il confronto, ha esattamente detto quale sarebbe stato il suo comportamento e quale era l'esito che si poteva prevedere anche in vista di una discussione che nella mattinata era stata fatta a cui tutti avevamo partecipato (ricordo le due ipotesi), che poi era stata formulata in termini precisi dalla presidenza prima dell'inizio del confronto.

Quindi io lungi dall'associarmi alle critiche che sono state rivolte, desidero confermare la mia piena fiducia ^{con la} ~~non scalfita~~ per questo esisodio, dal momento che anche se molte volte il gruppo della Democrazia Cristiana ha dovuto esprimere qualche dissenso sulle posizioni della presidenza, si è sempre trattato di un dissenso espresso con il massimo rispetto e mantenendo ferme le nostre fiducia di fondo che ci preme, in questa occasione, riconfermare.

Secondo punto: è stato chiesto che anche la deposizione di Cerli venisse aggiunta alla documentazione da trasmettere all'autorità e a questo riguardo, mi ^{giudiziarla} /associa alle considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Sarti. Per quanto ho capito si fa riferimento ad una dichiarazione del 23 luglio ~~e~~ la posizione dell'ex governatore della Banca d'Italia, quando è arrivato il telex (e tutti ricordiamo che il telex è arrivato alla fine della seduta) ^{che} è stata quella di affermare che, nella seduta del 28 agosto, non vi era stata autorizzazione a pagare l'Ior, e che, del resto, non era neanche necessario, perchè il 23 luglio era stato definitivamente stabilito che l'Ior era un soggetto economico al di fuori d'ogni connessione con il gruppo Sindona, per cui, non si capisce perchè il 28 agosto si sarebbe dovuto parlare dell'Ior quando l'Ior era stato escluso sin dal 23 luglio dal cordone sanitario, stabilito, invece per tutti gli altri. Il 6 settembre, invece, è stato mandato un telex la cui responsabilità è stata assunta interamente dal

Pic. XX/4

Bal XXI/1

dottor Puddu, dal momento che del telex non ^{ne} ha neanche parlato al dottor Barone, il quale questa sera, ha affermato di non saperne niente, lui che era il responsabile dell'ufficio estero e l'amministratore delegato con funzioni estere del Banco di Roma. Questo significa che la responsabilità è di Puddu, che la responsabilità, lungi dall'essere di Carli, non è neanche di Barone. A questo punto allegare a questa documentazione anche le deposizioni dell'ex governatore dottor Guido Carli significa introdurre un elemento di confusione nel dossier che stiamo per mandare all'autorità giudiziaria.

D'ALEMA

Naturalmente concordo con il collega Azzaro sul fatto che il nostro Presidente dirige con molto equilibrio questo dibattito e naturalmente avendo dato al Presidente il potere di decidere sul nostro comportamento nei confronti dei testimoni ^{nel corso} della discussione svoltasi questa mattina sulla base dell'articolo ^{del codice di procedura penale} 348 ^{V.}, non posso che fare riferimento alla decisione dal Presidente stesso assunta. Detto questo è chiaro ^{come} poi ognuno di noi possa avere la propria opinione, comunque, io mi attengo alla decisione del Presidente e gli confermo la mia fiducia nel momento in cui decide quello che ha testè comunicato. Ho due osservazioni da fare. In primo luogo io chiederei formalmente un confronto tra Carli e Puddu in ordine al 23 luglio nonché un confronto sempre Puddu - Carli per ciò che riguarda le due riunioni. In secondo luogo suggerirei al Presidente di integrare il verbale testè letto, perchè probabilmente è importante rafforzarlo nel senso di sottolineare le palesi incongruenze in ordine in particolare, alla questione delle due riunioni ed alla questione del documento dei 500.

XXI/3

PRESIDENTE

Questo c'è già.

D'ALEMA

Ma io lo direi espressamente in modo da poter sottolineare le incongruenze.

TATARELLA Signor Presidente, oltre alla decisione da lei presa avremmo preferito adottare anche la proposta Macaluso relativa alla valutazione da parte della Commissione della non attendibilità dei quattro personaggi interrogati. Per quanto riguarda il caso Carli, bisogna considerare che il problema Carli è un problema globale, e non limitato soltanto al 23 luglio. Quella che deve essere presa in considerazione è la posizione globale di Carli, per cui noi riteniamo che sin da ora si possano inviare tutte le deposizioni di Carli relative ai vari punti senza più bisogno di alcun confronto. Se per vostra comodità garantista, di prova e di controprova, occorre fare un confronto, allora questo va fatto non solo sul 23 luglio ma su tutti i punti, perchè la posizione di Carli è una posizione globale.

BAL. XXI/4

Noi preferiremmo inviare alla magistratura, come abbiamo fatto per gli altri personaggi, le dichiarazioni di Carli su tutti i punti, perchè, quando Carli verrà, non farà altro che riconfermare quanto ha già detto, con una inutile perdita di tempo. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che in questa Commissione Carli ha già avuto la possibilità di dire tutto ciò che ha voluto, anche in maniera non rispettosa nei confronti dei componenti della Commissione stessa, quindi praticamente abbiamo già "incartato" la posizione Carli, che è contraddittoria rispetto a quella degli altri interrogati.

CASTRELLI Signor Presidente, in parte il mio intervento è stato assorbito da quello del collega Tatarrella. In linea di principio non saremmo affatto contrari a che si seguisse, nei confronti di Carli, la stessa prassi seguita per gli altri, nel senso di sottoporlo ad una seconda fase di intervento quale può essere quella del confronto; però mi premeva far rilevare - lei mi permetterà di esprimere un giudizio nel quale credo fino in fondo - che la posizione di Carli è assolutamente centrale rispetto a tutto il problema, rappresenta il nodo di tutte le operazioni - mi auguro di poter portare tra giorni elementi che consentano una più ampia visione della responsabilità di Carli rispetto a tutta la problematica del caso Sindona - ed è quindi tale da non poter assolutamente fare nei suoi confronti un provvedimento preferenziale. Lei comprende, signor Presidente, che questa prima denuncia che andiamo a fare, questo primo inoltro di documenti già costituisce, a livello di opinione pubblica, una sorta di concentrazione delle responsabilità su un episodio certamente importante quale è quello del rapporto tra il Banco di Roma, le banche di Sindona e il tabulato dei 500; però il mandato che ha la Commissione è ben più ampio; investe sfere ben più ampie di questa che abbiamo con tanta cura analizzato, pur senza venirci a capo, e quindi, non perderei in questo momento la possibilità di riservare la denuncia, se proprio un confronto va fatto, al momento in cui sia possibile fare una denuncia globale delle contraddizioni che si sono verificate su questo tema.

Bal. XXI/5

PRESIDENTE Quindi lei dice di non inviare adesso....

Bal. XXI/6

RASTRELLI Che la denuncia vada fatta anche nei confronti di Carli non c'è alcun dubbio perchè gli atti già provano le contraddizioni. ma se la Commissione ritiene di dover sottoporre Carli allo stesso tipo di confronto - ed io francamente non ne vedo l'utilità - allora è indispensabile che il documento sia un documento unitario perchè non possiamo distinguere per un solo fatto procedurale una prevalenza nella notizia criminis che andiamo in questo momento a sottoporre al magistrato.

Quindi insisto per la tesi della estensione a Carli di questa denuncia. Ma nell'ipotesi che la Commissione dovesse fare un confronto, sono del parere di sospendere questa denuncia in attesa di "accertare", in contemporanea, anche quella nei confronti del Governatore della Banca d'Italia.

lux 22/1

BORGOGNIO. Non credo sia possibile inviare all'autorità giudiziaria il verbale dei quattro testi che abbiamo sentito oggi senza allegare anche la parte riguardante l'ex Governatore della Banca d'Italia. Personalmente sarei del parere di soprassedere all'invio di questo documento, dopo aver proceduto al confronto tra Puddu e Carli, anche perché, a quel punto, nella misura in cui permanesse il contrasto tra il Governatore della Banca d'Italia e Puddu, in modo particolare per quanto riguarda le due sedute del 26 agosto, riterrei opportuno che la Commissione usasse i poteri per cui questa mattina è arrivata ad una votazione almeno nei confronti di quei testimoni per i quali è acclarato da tutti i membri della Commissione che in questo senso si possa procedere. Altrimenti c'è il rischio che inviamo la documentazione all'autorità giudiziaria ordinaria e ciò si perda nella notte dei tempi, come purtroppo avvengono le cose nel nostro paese.

lux 22/2

RICCARDELLI. Premetto una considerazione al solo scopo di rendere evidente con quale spirito faccio la mia richiesta. Sono convinto che, almeno per il professor Ventriglia, noi saremmo fuori dal 348, perché nel procedimento è indiziato; ma non voglio rimettere in discussione questo punto, soprattutto per una sostanziale adesione ad un accordo che precedentemente si è fatto. Però, a mio parere, il risultato di questa trasmissione di atti dipende formalmente dal magistrato che li riceve, e sarà molto diverso a seconda che registra il procedimento in A), ossia a carico di persone determinate, o come atti relativi. Se questo formalmente dipende dal magistrato, nella sostanza dipende dal modo in cui questo rapporto è fatto. Oggi, comunque sia fatto, investire il magistrato in quel modo neutro di cui abbiamo parlato, significa investirlo della vicenda, e Carli, comunque, avrà lo stesso destino che avranno gli altri quattro. O lo registra in A), e ci mette anche Carli, o lo registra in C), atti relativi, e quindi nominativamente non pende procedimento a carico di nessuno.

Ma sono preoccupato per altre due circostanze, cioè le decisioni prese per motivi puramente formali. Il rinvio immediato esclude, praticamente, come ricordava Onorato, ogni possibilità per i quattro che oggi sono stati messi a confronto di ritrattare e quindi di invocare una causa di non punibilità. In concreto questa preoccupazione è particolarmente sentita per l'anello più debole di tutta la catena, perché è chiaro che gli altri avranno buon gioco in un giudizio a sostenere il 348 e altre cose del genere.

A conclusione di queste mie considerazioni e preoccupazioni ritengo che sarebbe saggio procedere ad un confronto con Carli, non per coinvolgerlo a tutti i costi, perché sarebbe comunque coinvolto, ma per accertare meglio le cose e semmai fare un rapporto più meditato e più conforme a quell'accordo che noi oggi abbiamo preso.

lux 22/3

lux 22/4

lux 22/5

PRESIDENTE. Rispondendo alle osservazioni e alle proposte che sono state fatte, in primo luogo all'onorevole Teodori, che contesta l'insieme, ricordo che a quella decisione non sono pervenuto per mia scelta. Vi è stato un dibattito stamattina al termine del quale sono emerse due proposte. La prima, la più radicale, era quella di procedere all'arresto qualora ne ricorressero gli estremi; la seconda, invece, di rimettere all'autorità giudiziaria i fatti e la definizione giuridica. Su questa seconda proposta il gruppo della democrazia cristiana si era riservato di far conoscere la sua opinione; all'inizio della seduta pomeridiana ha sciolto questa sua riserva e ha accettato questa proposta. Nella riunione di stamattina (e poi non è stata modificata in quella pomeridiana) anche contro la mia volontà ed opinione si è stabilito che l'esecuzione di questa intesa, di questa decisione politica sarebbe spettata al presidente. Io mi sono attenuto rigorosamente alle cose concordate. Poiché anche nella politica e nelle assemblee parlamentari si rispettano gli accordi presi, quando sono fatti in buona fede e palesemente, essendo stata raggiunta una intesa e l'accettazione della seconda tesi, mi sono ispirato a questo. Quindi la questione dell'opportunità o meno dell'arresto non l'ho nemmeno presa in considerazione, perché allora, se di questo si trattava, non si doveva nemmeno profilare la doppia ipotesi, ma si doveva accettare la mia proposta iniziale che era quella di votare all'inizio della seduta pomeridiana e risolvere così la questione a maggioranza. Non è stato così, c'è stata una manifestazione di tutti di ricercare una intesa, giudicandola politicamente più utile di una divisione e questa intesa è stata conseguita sulla seconda ipotesi che io ho attuato e non potevo fare altrimenti senza venir meno non solo ad una intesa pubblicamente realizzata, ma anche al modo come, a mio parere, una Commissione di questo genere deve essere guidata se vuole pervenire a qualche risultato. Su questo quindi, mi dispiace, non posso accogliere nessuna censura o critica da parte dell'onorevole Teodori che era presente sia all'inizio della seduta di stamattina, sia di quella pomeridiana e avrebbe potuto in quel momento fare le sue eccezioni, dire che non era d'accordo e che riteneva si dovesse invece decidere nel primo senso, andando poi a ricercare nei casi singoli se ricorreva o meno l'articolo 348, riaprendo una discussione interminabile cui probabilmente non si giunge, allo stato della presente legislazione, a nessun risultato sicuro.

lux 22/6

Resta la seconda parte. Nella seconda parte mi sono attenuto, ugualmente, a criteri assolutamente obiettivi. Nel verbale (che voi avete stabilito di rimettermi, perché è vero che ci sono norme procedurali che lo danno al presidente, ma questa è una Commissione politica in cui si poteva benissimo stare a discutere il testo del verbale, tanto più che io non desideravo essere il solo a decidere in questo caso), in quel verbale mi pare di aver messo le cose rilevanti dal lato della comunicazione all'autorità giudiziaria, senza entrare in particolari e nella indicazione di fatti specifici, perché questo apre una diatriba che non finisce mai, perché l'apprezzamento dell'entità di una contraddizione, di una reticenza, di un silenzio, di una cosa sottaciuta è molto soggettivo. A mio parere basta affermare che le contraddizioni

vi sono, che questi fatti richiedono un accertamento di carattere giudiziario. Ho quindi applicato quello che avevate stabilito stamattina, su proposta di Macaluso, che cioè la definizione giuridica di questi reati la faccia l'autorità giudiziaria, non avendo la Commissione deciso di volerla fare lei. Ecco com'è la storia dei fatti.

Non credo di aver compiuto niente di poco corretto per quanto riguarda il mandato ricevuto dalla Commissione, né per il fatto in sé.

Rimane questa questione di Carli.

Fradd. XXIII/1

Io pure credo che, dal lato sostanziale, abbiamo ragione i colleghi i quali rilevano che, anche allo stato attuale, si riscontrano contraddizioni tra le cose dette da Carli e quelle dette da altri testimoni - non c'è dubbio, basta riferirsi a Puddu - ed anche dallo stesso Ventriglia; perchè anche Ventriglia, poi, ha detto che c'era stata una riunione, il 23 luglio, in cui si era deciso praticamente di togliere il cordone sanitario per alcune banche, mentre il Carli lo ha sempre negato quando glielo abbiamo chiesto. Quindi, allo stato, non c'è dubbio che esistano dei fatti, delle dichiarazioni rese dall'ex governatore, che sono in contrasto con altri dati che sono emersi e che a me sembrano abbastanza pacifici visto che i vari interpellati hanno concordato su tutti i dati.

Quindi, la questione non è di merito, ma, secondo me, anche qui, di rispetto di certe forme. Noi, concordemente, abbiamo deciso di fare il confronto tra questi quattro e di far dipendere dall'esito di questo confronto le eventuali decisioni (allora si parlava della questione dell'arresto provvisorio; poi sappiamo perchè si è giunti a conclusioni diverse). Nessuno ha chiesto - se non ricordo male - che Carli partecipasse a questo confronto. A me pare che, dal lato del rispetto delle forme e per una ragione di equità che non può non sorreggerci, non possiamo usare due pesi e due misure, cioè per alcuni decidere sulla loro sorte dopo

Fradd. XXIII/2

aver fatto il confronto; e noi abbiamo visto che nel confronto, anche se in modo non soddisfacente nell'insieme, alcune cose che prima non c'erano, sono, però, venute fuori. Non so se sarebbe giusto, invece, adoperare per Carli un metodo differante, cioè, invece di fare il confronto, denunciarlo sic et simpliciter come gli altri, senza dargli la possibilità - che invece abbiamo dato a Ventriglia, a Barone ed a tutti - di rettificare alcune cose dette precedentemente (e abbiamo visto che le hanno anche rettificate). Mi domando, allora, su che cosa si può fondare la decisione di adottare per una persona - indipendentemente dal suo livello, perchè di questo a me non importa assolutamente niente - una procedura ed un metodo differenti da quelli che si sono usati per altri?

Quindi, secondo me, la questione Carli, se la si vuol porre, la si ponga adoperando lo stesso metodo, cioè si domandi un confronto fra Carli e chi si creda utile che partecipi al confronto; dopo di che si decida anche della questione Carli, adoperando anche per lui, se occorrerà, la stessa risoluzione che abbiamo adoperato per gli altri. Ritengo però che non sarebbe giusto trattene questo verbale in attesa che poi, se mai, dal confronto con Carli venga fuori un altro problema, per poi rinviarlo ancora. Niente ci vieta di aggiungere a questo verbale che facciamo stasera un altro verbale che faremo immediatamente dopo il confronto fra Carli ed altre persone. A me pare che ciò sia assolutamente logico. Quindi, comincerei intanto ad inviare questo verbale, anche perchè questo, nonostante l'opinione diversa che qualcuno può avere, ha, secondo me, una certa importanza perchè dimostra che la Commissione non è incline ad arrendersi a qualunque cosa le si venga a dire; e che se essa non può fare di più è perchè osserva - vivaddio - certi principi del nostro ordinamento giuridico che non spetta a nessuno modificare o trasformare. Poi, se sarò ancora il Presidente di questa Commissione, quando si farà la relazione converrà di fare pure delle proposte al Parlamento perchè introduca norme certe sui poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta e dica qual è la condizione giuridica di chi depone: se è quella di un testimone, se sia stato imputato o meno; e, se è quella di testimone, lo si persegua come falso testimone. Ma potremo operare efficacemente dopo che queste cose saranno state affermate con chiarezza, perchè se il nostro Stato si deve reggere su un ordinamento giuridico certo, non è lecito che, poi, una Commissione parlamentare si arroghi il potere di stabilire quello che le pare indipendentemente dall'osservanza di certe norme e di certi principi.

Fradd. XXIII/3

Quindi la mia proposta è di trasmettere immediatamente, ^{per} dare notizia all'autorità giudiziaria di quello che è

stato fatto questa sera, quel verbale in cui, a mio parere, c'è l'essenziale perchè il riferimento alla questione della lista dei 500 è messo in particolare evidenza ed in esso rientrano, naturalmente, tutti i particolari e delle riunioni e della mancata consegna e così via, e di stabilire - se questa è l'opinione della Commissione - un nuovo confronto al quale chiameremo Carli. Mi pare che la persona che per prima dovrebbe essere indicata per questo confronto sia Puddu, ma forse non solo lui; ad ogni modo, Puddu sicuramente perchè è colui il quale con maggiore decisione asserisce che sono andati due volte da Carli) e, se mai, anche Barone perchè, sebbene egli non sia stato un testimone diretto, egli afferma che Puddu in quel tempo gli disse: "Siamo andati da Carli". Quindi, secondo me, queste persone - e, comunque, sicuramente Puddu - dovrebbero essere chiamate per sostenere questo nuovo confronto; dopo di che si deciderà. Se da questo confronto risulteranno confermate le contraddizioni, a me pare che non potremo fare altro che adoperare in quel caso la stessa soluzione che abbiamo adoperato nel caso dei quattro testimoni di oggi.

ONORATO. Per evitare quivoci nel futuro, desidero avanzare una richiesta di informazioni che forse dipende dal fatto che mi sono allontanato nel momento in cui si è deciso. L'assenso del gruppo democristiano alla cosiddetta denuncia di profili penali al giudice competente è una soluzione che la Commissione ha adottato per tutti i casi in cui possa riscontrarsi la possibilità dell'applicazione dell'art. 348, oppure per tutti i testi, compreso quindi un Puddu (per cui l'art. 348 non è applicabile)?

PRESIDENTE. Mi pare che su questo punto eravamo in chiaro già stamattina, nel senso che la Commissione, anche senza l'adesione del gruppo democristiano, che non ha partecipato al voto, ha deciso che rientra nei suoi poteri il potere di arresto; e, quindi, nella ipotesi nelle quali non viene in questione il problema dell'articolo 348, non c'è dubbio che si dovrà applicare ricorrendone gli estremi. Naturalmente questa è una posizione assunta dalla maggioranza della Commissione, perchè il gruppo democristiano non ha partecipato al voto ma nemmeno ha contestato, in definitiva, la possibilità da parte della Commissione di adoperare questo strumento.

ONORATO. Quindi, il Presidente ha ritenuto di avere il potere ma di non avere ragioni di opportunità per il fermo provvisorio del dottor Puddu?

PRESIDENTE. No, perchè - torno a ripeterlo - questa mattina, quando si è entrati nella lunga controversia sull'applicabilità o meno dell'articolo 348, vi è stata una proposta di mediazione (chiamiamola così) che ha trovato particolarmente in Macaluso il suo portavoce: di vedere se si poteva superare la difficoltà nascente dal contrasto con la decisione che abbiamo preso ora. Quindi, non

Fradd. XXIII/6

è che vi sia stata una rinuncia a niente; vi è stato un accordo politico per fare così.

ONORATO. Ma allora il problema rimane, per me. Questa mediazione vale per il confronto di oggi e basta, o vale per il futuro, sempre?

PRESIDENTE. Vale sempre nel senso che, se sorgeranno casi in cui le persone sentite siano imputate in processi per gli stessi reati...

ONORATO. No, non sono imputate in processi.

PRESIDENTE. ...o per reati connessi...

ONORATO. No, non sono imputate.

PRESIDENTE. Se, invece non lo sono, come ho detto prima, evidentemente non ricorre l'ipotesi che ci ha condotto a questa...

ONORATO. Ma, allora, non ricorreva neanche per Puddu!

PRESIDENTE. No, per Puddu ricorreva, perchè anche Puddu è stato imputato in dei processi.

ONORATO. No. Per questo le ho rivolto la domanda se lei abbia ritenuto di non fermarlo per ragioni di mera opportunità, perchè Puddu non è stato mai imputato in processi.

PRESIDENTE. Sarebbe stato abbastanza iniquo fermare Puddu, anche se, magari, egli è uno dei perni più importanti perchè questo documento è andato nelle sue mani.

ONORATO. Non dico che Puddu sia il peggiore; però, signor Presidente, - se mi permette una osservazione - è l'anello debole. Forse una semplice ora di riflessione lo avrebbe indotto a rivelare qualche cosa.

Fradd. XXIII/7

PRESIDENTE. Io l'ho trovato l'anello più forte, perchè è stato il solo che ha continuato a dire le stesse cose fino all'ultimo e non ha cambiato assolutamente niente. Barone ha cambiato; Ventriglia ha cambiato; anche Fignon, insomma, un po' ha cambiato; Puddu, invece, è stato rigido fin dall'inizio.

ONORATO. Comunque, signor Presidente, non voglio fare valutazioni sul passato.

La seconda domanda, anzi la seconda precisazione per evitare equivoci futuri, è questa:

Io chiedo che la Commissione, in qualche modo, si impegni a fare presto questi confronti.

Mi riferisco ai confronti Carli -Fuddu e Carli - qualche altro. Infatti, non vorrei che qualcuno, ad un certo punto, si opponesse al confronto fra uno dei quattro che abbiamo deferito al giudice, proprio perché afferma che uno di questi quattro non è più assumibile come teste in quanto è indiziato o imputato.

Ora, noi abbiamo la possibilità di superare questo ostacolo dicendo che fino a che costoro hanno semplicemente la qualifica di indiziato e non di imputato, possono essere assunti come testi. Quindi, bisogna fare in tempi brevi il confronto perché non si venga di nuovo a fare una discussione interminabile sulla possibilità di assumerli come testi.

Non so se sono stato chiaro.

MASARELLI. E' questo il motivo per il quale rinnovo la richiesta di sospendere per ventiquattro ore l'incitro di questo verbale.

Non possiamo innestare un altro processo giuridico per vedere se la persona denunciata ha già la veste di indiziato o di imputato.

Dobbiamo necessariamente "accertare" in un unico contesto tutte le posizioni deboli. Quindi, mi permetto di insistere sul punto che lei, presidente trattenga questo verbale e lo rimandi all'esito del confronto con Carli, confronto che possiamo fare anche venerdì. Chiedo semplicemente che l'operazione sia unitaria, altrimenti faremmo un trattamento di favore.

TEODORI. Corre l'obbligo di reintervenire perché lei, signor presidente, ha richiamato il rispetto delle intese. Probabilmente c'è stato un equivoco, che non è sorto soltanto in me ma anche, mi pare, ascoltando quello che diceva il collega Onorato, in altri colleghi.

PRESIDENTE. Onorato, ha sollevato un'altra questione.

TEODORI. Ho inteso questa mattina che la proposta che era stata fatta e che avevamo tutti accettato, non era che ci fosse la tesi A) o la tesi B) e che si sceglieva la tesi B), ma che esisteva la tesi A), la possibilità A) e la possibilità B) e nel caso in cui la possibilità A) non si fosse potuto adoperare, a causa dell'articolo 348, si sarebbe potuta adoperare la possibilità B).

Mi pare che questa fosse una cosa molto chiara e nella formulazione di chi l'ha proposta e nella coscienza di coloro i quali hanno discusso.

In questo senso esprimevo la mia meraviglia, e continuo ad esprimerla, per il fatto che noi ci troviamo di fronte ad uno (alcuni sostengono due) teste chiaramente reticenti per il quale poteva essere applicata l'ipotesi A), mentre per gli altri poteva essere applicata l'ipotesi B).

Lei, signor presidente, mi ha detto che questa mattina avevamo scelto l'ipotesi B). Se questo fosse vero, evidentemente io, allora, non ho capito assolutamente nulla, oppure c'è stato un grandissimo equivoco, in quanto noi abbiamo scelto di adoperare lo strumento A) o lo strumento B), non in alternativa, ma come strumento complementari. Mi pare che ciò fosse quanto altri avevano capito. Se andassimo a rileggere i verbali della discussione, ritengo che questo era chiaramente il senso della questione.

Pic. XXIV/1

Pic. XXIV/2

A questo punto, se davvero noi avessimo scelto l'ipotesi B), come unica ipotesi, non capisco perché abbiamo perso due, tre giorni di tempo a discutere del fermo...

Pic. XXIV/3

PRESIDENTE. L'ipotesi B), è venuta fuori alla fine della seduta di questa mattina, non tre giorni fa. Ed è venuta fuori di fronte alla difficoltà nate nella Commissione, alle contestazioni fatte sulla questione della ammissibilità o meno...

TEODORI. E' questo quello che vorrei capire...

MACALUSO. Ciò non annulla la tesi A). Quando ci troveremo nella condizione di applicare il fermo..

TEODORI. Se così è, perché io ritengo che sia così, in quanto così è stata discussa e formulata e accolta... allora, nel merito, in termini di valutazione, su quanto è accaduto oggi che trovandoci di fronte ad una situazione nella quale tutti riconosciamo che vi erano dei testi reticenti, mi domando perché è stata applicata solo la soluzione B), mentre non è stata applicata laddove poteva essere applicata (la soluzione A) e la soluzione B). Forse gli equivoci potrebbero derivare dalla mia scarsa capacità di comprensione. Ma siccome, mi pare che non sia solo per questo motivo, tale fatto mi fa sorgere il dubbio che si sia intrapresa una strada, in base alla quale sarà anche difficile, se è vero che abbiamo salvaguardato (e anche qui c'è un punto interrogativo) la strada del fermo, intraprenderla domani.. Perché non l'abbiamo intrapresa oggi che potevamo farlo? (interruzione dell'onorevole Publio Fiori).

PRESIDENTE. Ma, allora, diciamo sempre la stessa cosa. Questa è stata una questione decisa questa mattina, anzi nemmeno decisa. Infatti, al punto in cui si era questa mattina, c'era ancora una riserva democristiana. Cioè, c'era in discussione se nella seduta di oggi (e non nelle questioni generali già risolte) per le persone che venivano interrogate si sarebbe applicata l'ipotesi A), cioè la possibilità dell'arresto oppure l'ipotesi B).

Pic. XXIV/4

Il gruppo democristiano di fronte a questa proposta, diciamo, di mediazione, ha detto che intendeva riflettere. E' venuto alla seduta pomeridiana e ha detto: siamo d'accordo sulla soluzione B).

Io, poi, ho di nuovo precisato di che cosa si trattava. Quindi, perché dobbiamo ora riaprire una discussione?

MACALUSO. Forse il collega ^{Teodori} vuol dire questo: l'aver accettato la tesi B) e cioè che quando si pone il problema dell'articolo 348, si arriva alla formula che lei, presidente, ha adottato, ciò non esclude che nei casi in cui questo problema non si pone, si adotti la tesi A), che è quella che abbiamo votato.

PRESIDENTE. Ho già detto all'inizio che è così. (Interruzione del senatore Riccardelli).

PRESIDENTE. Su questo non c'è alcun problema. Torno a ripetere che la Commissione questa mattina ha deciso con un voto di maggioranza, che ha questo potere. Non lo esercita nei casi in cui viene in discussione questa storia dell'articolo 348, per entrare in una serie di controversie anche costituzionali. Al di fuori di questo limite, lo può applicare. Quindi, non c'è un problema!

Pic. XXIV/5

RICCARDELLI. Il problema affrontato da Teodori è diverso. Egli dice in concreto: perché non abbiamo applicato l'arresto provvisorio che non rientrava nel caso previsto dall'articolo 348? E perché non è stato applicato anche per Ventriglia? Io ho pensato a questo...

TEODORI. Io ho sentito dalla viva voce di cinque o sei commissari che pensavano che questa sera ci sarebbe stato, per lo meno, l'arresto di Puddu!

PRESIDENTE. Ma come? Allora qui vuol dire che siamo fuori dal mondo oppure che io, datà l'età, non capisco più niente. Noi abbiamo fatto una discussione al termine della quale Macaluso ha fatto una proposta...

RICCARDELLI. Puddu non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 348!

PRESIDENTE. Ma ciò non si riferisce solo a Puddu.

TEODORI. L'ho sentito durante l'interruzione - e certamente non farò i nomi - il che significa che questo tipo di interpretazione non era un mio equivoco personale e c'era la possibilità di usare complementamente o l'una o l'altra, e non alternativamente.

Bal. XXV/1

PRESIDENTE. Dato che Puddu non rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 348 non c'è dubbio che per lui poteva valere quel potere che noi ci siamo dati, però noi abbiamo fatto una discussione più globale che si è riferita a tutti i casi presi in esame questo pomeriggio; per lo meno io l'ho intesa così e così l'ho esposta alla ripresa della seduta per cui se c'era una opinione differente avreste potuto manifestarla. Questo in generale. In particolare desidero osservare che secondo me non sarebbe stato ben fatto lasciar andare tranquillamente tutti gli altri e fermare invece Puddu; tra l'altro l'opinione pubblica avrebbe detto che ci limitavamo a colpire il più debole.

RICCARDELLI. Teodori voleva proprio questa affermazione.

MACALUSO. La maggioranza ha chiesto al Presidente di fare un altro confronto.

RASTRELLI. Allora per lo meno lo si annoti nel documento e non si dichiari chiuso l'argomento. All'opinione pubblica diciamo che è ancora sospesa la posizione di Carli, almeno questo.

PRESIDENTE. Non posso metterlo in quel documento, si può far conoscere...

FIORI. A parte il documento c'è un comunicato stampa della presidenza in cui si annuncia che la prossima settimana ci sarà un nuovo confronto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

Bal. XXV/2

RICCARDELLI. Sono stato rimproverato di essere molto assente dalle riunioni di questa Commissione, a questo proposito desidero far rilevare che essendo anche membro della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa molto spesso mi trovo nella impossibilità di partecipare ai lavori di questa Commissione quando questi si svolgono nella giornata di mercoledì. Probabilmente il mio non è un caso isolato, comunque chiederei al Presidente di tenerne conto.

PRESIDENTE. La Commissione è convocata per giovedì prossimo alle 10.

La seduta termina alle 24/15

VOLUME II

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 10,...

ASSENZA I/1

PRESIDENTE. Prima di far entrare i testi convocati, essendo, per così dire, controversa la loro natura giuridica, desidero chiedere ai colleghi se intendano seguire la procedura adottata per il precedente confronto, ossia che le domande vengono poste dal Presidente ed i colleghi che intendessero suggerire un qualche argomento, ne fanno pervenire nota al Presidente stesso.

PATRIARCA. Desideravo affidare alla sensibilità del Presidente ed alla meditazione della Commissione una osservazione che mi è venuto, fatto di svolgere rileggendo la legge istitutiva. Desidero precisare, comunque, che in tale mia osservazione non è contenuta alcuna dietrologia. All'articolo 3 si legge: "Se dopo la dichiarazione di fallimento della Banca privata italiana ed al di fuori delle ordinarie procedure in materia siano avvenuti rimborsi a creditori e depositanti della medesima banca; con quali modalità tali rimborsi siano stati operati; quale soggetto li abbia operati; quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali ne siano stati i beneficiari". In altri termini, nella legge viene stabilito che noi dovremmo indagare sulle operazioni avvenute dopo la dichiarazione di fallimento; allora io mi chiedo se la legge sia stata imprecisa nel momento in cui ha stabilito ciò, perché forse intendeva far riferimento al momento in cui è stato inviato l'ispettore o il commissario, oppure se è proprio quanto lì definito quello che la Commissione deve fare.

Faccio questa osservazione perché non vorrei che tutto questo nostro lavoro, questa nostra fatica potesse essere dichiarata nulla da qualche eccezione formale che potesse venir sollevata.

ASSENZA I/2

PRESIDENTE. Ritengo che al problema non si ponga in quanto la dizione adottata nei commi precedenti è tanto ampia - e questo dal mio punto di vista: ovviamente diverse possono essere le interpretazioni di una legge - da permettere qualsiasi tipo di indagine da parte della Commissione. Il secondo comma, infatti, recita: "Se esponenti di partiti politici, o dipendenti membri del Governo, eccetera, eccetera, amministratori/di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica abbiano direttamente o indirettamente favorito o tentato di favorire, sospeso o tentato di sostenere anche con comportamenti omissivi attività svolte in violazione di legge"...

PATRIARCA. C'è, però, un'attività specifica che viene individuata al terzo comma.

PRESIDENTE. Questo perché, il caso specifico aveva creato in coloro che hanno redatto la legge un particolare interesse; infatti, i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento hanno indubbiamente un valore più grave rispetto a quelli eseguiti in momenti precedenti. Ciò, comunque, non significa che la Commissione non abbia il potere di indagare su pagamenti anche precedenti, se essi possano rientrare in una delle previsioni che ho ricordato poc'anzi.

PATRIARCA. Al fine di eliminare questa mia perplessità, ritengo che sarebbe opportuno compiere un accertamento ad adiuvandum circa eventuali paga-

menti effettuati dopo la dichiarazione di allimento. A me non pare che ciò sia avvenuto, ed in questo caso si tratterebbe di una imprecisione del legislatore.

ASSENZA I/3

PRESIDENTE. Questo è un accertamento specifico che va fatto in un secondo momento, cioè quando passeremo ad esaminare un periodo successivo a quello che ora stiamo prendendo in considerazione.

AZZARO. Desideravo far notare che il comma in questione obbliga la Commissione a compiere una indagine su questo punto particolare, ma non sembrerebbe preclusivo rispetto ad indagini rivolte verso qualsiasi altra direzione.

PRESIDENTE. Questo è anche il mio punto di vista.

Per quel che riguarda la procedura del confronto, resta inteso, quindi, di procedere secondo il metodo adottato per quello precedente.

Prima di far entrare i testimoni desidero comunicare che sono pervenuti alla Commissione, sin dal 4 febbraio scorso, i seguenti documenti: da parte del Banco di Roma, fotocopie relative allo statuto del Banco Roma di Nassau, bilanci al 30 giugno 1974 e 30 giugno 1975; una lettera della S.G.I. al Banco Roma Finam^{ce} in data 17 giugno 1974 ed un ordine di servizio interno n. 319 del 2 gennaio 1973, aggiornato al 2 aprile 1974; dal Ministero degli affari esteri un'accusa di ricevimento di una nostra lettera del 15 gennaio 1981 e l'annuncio che attende risposta dalle autorità USA per la richiesta di interrogare Sindona sul posto; dall'ICIPU una copia del contratto di prestito stipulato dall'ICIPU nel corso del 1973; dal CREDIOP una copia dei tre contratti di prestito estero stipulati dal CREDIOP nel 1973. Infine, si comunica che, in ordine alla liquidazione della Banca privata italiana, tra il 27 settembre e il 31 dicembre 1974, non sono stati effettuati pagamenti alla Finabank. Inoltre vi sono alcune richieste avanzate da persone che intendono essere ascoltate: di questo ci occuperemo nel corso di una riunione della Commissione dedicata alla definizione del programma dei lavori

ASSENZA I.4

(Vengono intesi i testi Carli e Pirella)

PRESIDENTE. Nelle disposizioni rese, in particolare nei confronti della precedente seduta tra i signori Baroni, Ventriglia, Puddu e Fignon, sono emerse alcune contraddizioni su quanto era stato affermato dal Dottor Carli e, in particolare, su due punti. Il primo riguarda la data in cui fu autorizzato il pagamento all'IOE. Secondo, la dichiarazione resa da Puddu, questa autorizzazione era stata data fin dal 23 luglio e ciò contrasta con le affermazioni del Dottor Carli. «La disposizione del cordone fu presa il 19 luglio ed era una disposizione di ordine generale. Non poteva a me individuare quali fossero i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche esclusi dal provvedimento di assicurare la continuità di funzionamento delle due banche. Essendo un istituzione di grande rinomanza non potevo ignorare ciò che quella disposizione investiva».

Il secondo punto riguarda la riunione del 28 agosto. Secondo l'affermazione di Carli ed altri vi sarebbe stata una sola riunione, mentre Puddu ha affermato che vi fu un primo incontro avvenuto il mattino, alla Banca d'Italia, fra Ventriglia accompagnato da Puddu - il quale, però, non partecipò a questo primo incontro con il Governatore della Banca d'Italia - e poi un secondo incontro perchè tornarono, successivamente, in più persone e, questa volta, anche con Barone e fu quello l'incontro che si potrebbe definire ufficiale. Questa è la deposizione di Puddu durante il confronto per la quale vi è stata una conferma da parte di Barone il quale ha asserito che, allora, Puddu gli riferì di questa circostanza e, cioè, che erano andati alla Banca d'Italia e Ventriglia aveva parlato col Governatore.

TESTINI 2/1

TESTINI 2/2

TESTINI 2/3

Allora, la Commissione vorrebbe che su questi due punti si dicesse, da parte vostra, qual'è stata la verità dei fatti, cioè, autorizzazione precedente al 28 agosto per le IOR ed esistenza o meno di due riunioni alla Banca d'Italia o, per dir meglio, di un incontro che precedette la seconda riunione ed al quale aveva partecipato Ventriglia accompagnato da Puddu.

Dottor Puddu vuol dire, in primo luogo, se le cose che io ho riferito rispondono, anche ora, alla sua.....

PUDDU. Sissignore, sono le stesse che ho riferito la volta precedente.

PRESIDENTE. Quindi, lei le conferma.

DDU. Sissignore.

PRESIDENTE. Conferma, cioè, che gli era stata data una disposizione di deroga al cordone, per quanto riguarda l'IOR, prima del 28 agosto.

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. E che vi fu questo incontro alla Banca d'Italia, nella prima mattinata. Lei accompagnò Ventriglia, Ventriglia parlò col Dottor Carli e lei non entrò, non partecipò.

PUDDU. Sono entrato dopo per parlare di altra cosa col Dottor Carli, sempre attinente a questo.

TESTINI 2/4

PRESIDENTE. E il Dottor Carli?

CARLI. Signor Presidente, dalle carte della Banca d'Italia, non risulta esservi stata una riunione il 23 luglio. Non ho difficoltà ad ammettere che vi sia stata. Avrei considerato atto di cortesia se il Dottor Puddu mi avesse sottoposto in visione l'appunto nel quale si riassumeva il mio pensiero, allo scopo di verificarne la corrispondenza.

PRESIDENTE. Possiamo darglielo noi se lei ne vuole prendere conoscenza, come mi pare giusto. (L'appunto viene consegnato al Dottor Carli).

PUDDU. Scusi, signor Presidente, ma questo è un documento interno della banca, un appunto mio; appena rientrato..

PRESIDENTE. Siccome lei lo ha esibito alla Commissione, e c'è una controversia tra lei e il Dottor Carli, mi sembra giusto che il Dottor Carli sia messo al corrente di quello che lei ha scritto.

PUDDU. Certamente, non ho niente in contrario.

CARLI. La direttiva ripetutamente da me enunciata concerneva il gruppo Sindona ed i soggetti con esso collegati. Alla linea 3 del prospetto allegato ^{all'ann. 2} 28 agosto 1974, si indicano società del gruppo, alle linee successive società non del gruppo. Da questa disposizione non si deduce se queste siano collegate a quelle. E' accertamento da condurre caso per caso.

L'IOR è istituzione creditizia estera e non fa parte del gruppo Sindona. Dalla contabilità della Banca Unione emergevano collegamenti con AMINCOR. Occorreva procedere a un loro chiarimento e, a questo fine, acquisire la documentazione comprovante i crediti dello IOR, rappresentata dalle conferme a suo tempo rilasciate dalla Banca Unione. Quando l'analisi delle singole posizioni avesse consentito di individuare depositi, certamente di pertinenza IOR, avrebbero potuto essere effettuati rimborsi. Questa direttiva è stata applicata con rigore dal commissario liquidatore.

Nella contabilità della Banca Privata Italiana, alla data della messa in liquidazione, figuravano depositi in valuta a nome dello IOR per complessive lire 28 miliardi 517 milioni, controvalore ai cambi del 30 novembre 1974. Dall'analisi delle singole posizioni, effettuata dal commissario liquidatore, emerse che, mentre ¹⁰²⁸ depositi, lire 10 miliardi 586 milioni erano certamente di pertinenza dello IOR, altri n. 20 depositi per lire 17 miliardi 931 milioni erano stati, senza giustificazioni, girati a nome dello IOR nel periodo immediatamente precedente alla messa in liquidazione. Tali depositi risultavano, in precedenza, intestati all'AMINCOR di Zurigo, che non aveva dato alcuna istruzione per la girata delle somme. Il commissario liquidatore ha quindi provveduto a ripristinare l'intestazione degli accennati conti all'AMINCOR ^{ad Amm. alle} e a rimettere ^{allo} IOR per la somma di lire 10 miliardi 586 milioni: l'importo ritenuto, invece, di pertinenza dell'AMINCOR non è stato ammesso allo stato passivo, in quanto compensato con i maggiori debiti dell'AMINCOR stessa nei confronti della Privata. In relazione a ciò lo IOR, mentre ha beneficiato del rimborso del consorzio fra le banche di interesse nazionale per l'importo di 10 miliardi 586 milioni, ha presentato tempestivo reclamo - ex articolo 78 legge bancaria - contro il mancato riconoscimento del saldo degli altri depositi, chiedendo in tale sede che l'ammissione del proprio credito al passivo e il conseguente pagamento avvenisse ⁱⁿ in valuta o, quanto meno, in lire al cambio del giorno

TESTINI 2/5

TESTINI 2/6

TESTINI 2/7

dell'effettivo pagamento. In totale, quindi, le pretese dello IOR ammontano a 24 miliardi circa, con una differenza di cambio, rispetto al settembre, di 6 miliardi.

Nel corso del giudizio lo IOR ha prodotto ampia documentazione comprovante il proprio credito, rappresentata da conferme e ricevute di deposito a suo tempo rilasciate dalla Banca Unione presso la quale erano stati accessi i depositi.

In sostanza, sembra poter desumere che la Banca Unione, di propria iniziativa, avrebbe intestato all'AMINCOR pur inviando al depositante effettivi/regolari documenti di accreditamento, documenti che, per altro, non venivano recensiti nella contabilità aziendale.

Si addivenne ad una soluzione transattiva, in virtù della quale lo IOR verrebbe ammesso al passivo per 15 miliardi e 421 milioni pari all'86 per cento del proprio credito ai cambi dal 30 novembre 1974. In sostanza, lo IOR rinunciarebbe non soltanto al residuo 14 per cento del credito ai cambi del 30 novembre 1974, ma anche alla differenza di cambio di 6 miliardi circa per le variazioni nel frattempo intervenute nelle quotazioni delle valute.

Le operazioni, come precisato dall'avvocato Ambrosoli per le vie brevi, avrebbero attuazione dopo uno scambio di corrispondenza tra le parti, contenente i termini dell'accordo, mediante la comparizione delle parti stesse innanzi al giudice istruttore. In tale occasione lo IOR ridurrebbe la propria domanda a 15 miliardi e 421 milioni e la liquidazione aderirebbe all'ammissione al passivo per tale cifra, ammissione che il giudice disporrebbe con proprio decreto, compensando le spese tra le parti.

Lo IOR rinunciarebbe anche ad ottenere ...

FRADD/II/1

PRESIDENTE. Scusi, dottor Carlà, se la interrompo. Tutto questo è molto interessante; ma la questione che forma oggetto dell'attuale confronto riguarda un punto particolare, precedente alla nomina dei liquidatori - e, quindi, ai pagamenti - che non investe tutto il problema dei rapporti dello IOR con le banche Sindona. Ci interessa soltanto sapere se una disposizione in deroga al cordone sanitario era stata data prima del 28 agosto, per lo IOR - ^{se non erro,} e il dottor Faddu parla anche di Finabank (ma limitiamo la questione allo IOR) - o no. Questo è il

punto che interessa attualmente; non tutto il complesso dei rapporti dello IOR, perché non vi è una tesi che emerga, in virtù della quale sarebbero stati fatti pagamenti non dovuti; ma è solo il problema della deroga o meno del cordone sanitario. Questo è il punto sul quale vorremmo che lei ...

FRADD/III/2

CARLI. La deroga al cordone sanitario concerneva l'intreccio dei rapporti IOR-Amincor. Qualora questo groviglio di rapporti fosse stato districato, qualora i crediti fossero apparsi crediti con certezza di pertinenza dello IOR, non si applica^{rebbe} il cordone sanitario.

PRESIDENTE. Già prima dell'accordo del 28 agosto?

CARLI. Secondo le carte della Banca d'Italia non esiste evidenza del giorno nel quale ciò è accaduto; esiste secondo le carte del Banco di Roma.

Ho accennato alla mancata cortesia del Banco nel darmene notizia.

Nel merito, considero che il rapporto IOR debba considerarsi intrecciato al rapporto Amincor. Se IOR è creditore, in quanto tale, ha diritto ai rimborsi. Se è creditore, attraverso complessi rapporti Amincor, non è creditore. Questa è stata la linea.

PRESIDENTE. Questo è chiarissimo. Ma quello che ci interessa è di sapere quando questa disposizione - che ha la sua logica, naturalmente - fu assunta: se fu assunta prima del 28 agosto, come risulta dalle asserzioni di Puddu...

CARLI. Dalle carte della Banca d'Italia non risulta; dalle carte del Banco di Roma risulta.

Ammetto che sia stata data ^{la direttiva} la direttiva. Deploro di non essere stato informato dell'interpretazione di essa.

FRADD/III/3

PRESIDENTE. Il che vuol dire che lei, in qualche modo, rettifica e chiarisce la risposta data nella precedente sua deposizione, quando aveva escluso - mi pare in modo più radicale - il pagamento allo IOR (almeno se le parole che ho letto hanno questo significato).

Lei ha detto: "Certo, essendovi una istituzione di grande rinomanza come l'Istituto opere ^{di} Religione, non potevo ignorare che quella disposizione investiva quell'Istituto". Questo lascia comprendere che nel divieto di eseguire pagamenti ad enti o banche eccetera collegati in qualche modo al gruppo Sindona rientrava anche questo.

Nella sua dichiarazione di oggi, sebbene riconfermi che nelle carte della Banca d'Italia non vi siano tracce di una riunione precedente, tuttavia ritiene che questa disposizione possa essere stata data.

CARLI. Confermo che la disposizione così come è stata interpretata è stata interpretata correttamente. Ignoro se il pagamento dei 5 milioni di dollari sia avvenuto dopo aver acquisito certezza che si trattasse di partita certamente di pertinenza dello IOR, perché ^{non} ne è stata data notizia, mentre avrebbe dovuto essermene data notizia.

La posizione dello IOR è una posizione di ente certamente estranea al gruppo, collegato al gruppo. Quindi, il significato di quello che è stato pittorescamente definito "cordone sanitario" deve intendersi nel senso di verificare se rapporti specifici siano quelli nei quali si inseriscono rapporti del gruppo Sindona e se da essi il grup-

po possa trarre profitto.

FRADD/III/4

Per ricchezza di informazione, desidero informare il signor presidente, che l'autorizzazione all'ammissione al passivo del credito così come risultante da transazione, è stata data il 1° agosto 1977 e l'ammissione alla surroga delle banche consorziate è stata data l'11 ottobre 1977.

PRESIDENTE. Sì; comunque, come risultato che emerge dalle deposizioni odierne, mi pare che vi sia una rettifica sostanziale delle risposte date precedentemente, anche perché non solo vi sono le parole che ho letto ma ve ne sono anche altre, le quali sono ancora più tassative, che i colleghi mi fanno rilevare.

Infatti, lei ha risposto all'onorevole Onorato, sempre su questi punti: "Mi consenta di attirare l'attenzione sull'impopolarità derivante dal fatto dell'esclusione dal novero dei soggetti aventi titolo al rimborso, dell'Istituto per le opere di religione".

CARLI. Conferma che questa disposizione: trasse su di me grande impopolarità.

PRESIDENTE. Allora, ritorniamo al punto di prima. C'è stato o no? Perché, dalla risposta che lei ha dato ora, pare che vi sia stato questo divieto; mentre invece lei ha chiarito che il divieto era relativo soltanto all'ipotesi che, attraverso l'Amincor, questa fosse, diciamo, una banca del gruppo Sindona; e, escluso questo, il pagamento era legittimo.

Questa mi pareva la risposta.

CARLI. Il pagamento ad un istituto finanziario estero non legato al gruppo è legittimo per definizione. Occorre distinguere se tra questo ed il gruppo sindona intercedano rapporti e quali. Questo è il significato del cordone sanitario. Il cordone sanitario investe due gruppi di enti: gli enti appartenenti al gruppo e gli enti aventi collegamenti con il gruppo. Occorre, quindi, stabilire la natura dei collegamenti.

FRADD/III/5

PRESIDENTE. Questo non cambia la mia osservazione che, nella deposizione precedente, pareva che l'esclusione fosse più tassativa perché vi è la risposta data all'onorevole Onorato e quella data all'onorevole Minervini, dalle quali parrebbe che...

AZZARO. Potrei avere un chiarimento?

PRESIDENTE. Se mi fa pervenire, come stabilito, la domanda relativa a tale chiarimento, io senz'altro la rivolgerò ai testi.

Alla domanda dell'onorevole Minervini (sempre relativa a questi pagamenti allo IOR), se lei fosse informato o meno, lei rispose: "Certamente, nel periodo nel quale ho esercitato le funzioni di governatore della Banca d'Italia non sono stati effettuati pagamenti. Se lo siano stati effettuati dopo è una domanda alla quale non sono in condizione di rispondere".

Quindi, mentre nella deposizione precedente il suo ricordo era che questa disposizione era di ordine generale, nelle risposte di oggi precisa, invece, che la disposizione riguardava l'ipotesi che, attraverso questi pagamenti, in realtà si finanziasse uno del gruppo Sindona.

FRADD/III/6

L'onorevole Azzaro ha chiesto un chiarimento.

FIORI PUBLIO. Lei ha capito come stanno le cose?

FIG. IV/1

PRESIDENTE. Vi è una modifica abbastanza sostanziale rispetto alla precedenti dichiarazioni di Carli, mentre allora all'Amia domanda e ad altre fatte da colleghi, la risposta era: non ci furono questi pagamenti, adesso viene precisato che bisognava distinguere se c'erano pagamenti reali per crediti spettanti allo IOR, oppure no, oppure erano ra porti che passavano attraverso l'AMINCOR. Nel qual caso erano vietati. Questa è la risposta che era stata data...

CARLI. Desidero avere l'autorità per poter dare io stesso la risposta.

La linea da me seguita è stata: si escludono società del gruppo; si escludono società non del gruppo, in quanto abbiano relazione con il gruppo e nei limiti ^{nei quali} ~~in quanto~~ abbiano relazione con il gruppo. Lo IOR non è del gruppo, ha relazioni con il gruppo. Si tratta di non effettuare pagamenti in quanto vi siano relazioni. In quanto non vi siano, la definizione stessa implica che si facciano pagamenti. Quanto alla notizia dell'avvenuta pagamento di cinque milioni di dollari, questa notizia ^{non} mi è stata comunicata.

10- PRESIDENTE. La prima questione che si desidera conoscere è questa: se dal cordone sanitario erano esclusi i soggetti non collegati sicuramente con il gruppo Sindona e, in questo caso se lo IOR rientrava in questa categoria. Siccome per l'AMINCOR, si pensava che tentasse di ottenere dei rimborsi attraverso lo IOR, si desidera sapere se questa fu la ragione che consigliò di includere lo IOR nel cordone. Da qui la conseguenza di autorizzarlo nell'ipotesi che questi collegamenti non fossero dimostrati. Questa è una delle domande che i colleghi intendono porre per avere un chiarimento.

FIG/IV/2

CARLI. Confermo quanto dichiarato precedentemente. Secondo il principio generale, avrebbero dovuto essere esclusi dai rimborsi soggetti appartenenti al gruppo; avrebbero dovuto essere esclusi dai rimborsi ~~di~~ ^{per} soggetti non appartenenti al gruppo che avessero collegamenti con il gruppo.

PRESIDENTE. A questo proposito, non risultava già che lo IOR aveva una partecipazione azionaria nella Banca Unione?

9- CARLI. La partecipazione azionaria di minoranza, nella accezione internazionale della definizione di gruppo non viene considerata un segno di appartenenza al gruppo. Occorreva verificare i comportamenti. Dalle contabilità emergevano rapporti intricati con lo IOR. Il districarli avrebbe consentito di verificare se i rapporti con IOR nascevano da autentiche operazioni di deposito o da altre operazioni. Questo, l'accertamento che avrebbe dovuto essere effettuato. Il cordone sanitario sarebbe restato in tutto ^o in parte, in relazione con questo accertamento. Quanto al pagamento di 5 milioni di dollari, del quale si sarebbe data notizia nella riunione tenuta presso di me, della quale non mi è stato inviato

verbale, non mi è stato comunicato se abbia avuto luogo o no. Sup-
pungo che abbia avuto luogo, dopò che il dottor Puddu abbia
proceduto all'accertamento delle ricevute conferme.

FIG.IV/3

FIORI PUBLIO. La proprietà del pacchetto di minoranza non è collegamento?

PRESIDENTE. No, ha già risposto a questa domanda.

CARLI. Proprio in questi giorni la Comunità Economica Europea discute quale
sia la *definizione* del collegamento. *L'orientamento verso il*
quale ci si dirige è
quello che distingue sia l'entità della partecipazione sia
l'effettiva partecipazione della stessa alla conduzione dell'impresa.
E' materia assai controversa.

PRESIDENTE. Senza entrare in una questione di questo genere, ritorno al punto di
prima che è quello poi che costituisce l'oggetto della deposizione
di oggi. Cioè, si desidera sapere se questa disposizione è stata as-
sunta precedentemente alla data del 28 agosto, il che implica una mo-
difica rilevante rispetto alle risposte date precedentemente, che
erano più tassative e lasciavano intendere che il cordone era assoluto.
Questo è il punto sul quale noi abbiamo tenuto...

CARLI. Considero il cordone assoluto quando esistono le condizioni perché esso
sussista. Il cordone non è assoluto in astratto; il cordone è asso-
luto quando esistono le condizioni perché si applichi.

PRESIDENTE. D'accordo, però lei nelle dichiarazioni rese precedentemente, aveva
parlato di una cosa concreta, non del cordone soltanto come fatto gene-
rico da accertare poi nei singoli casi. Infatti, aveva escluso concreta-
mente l'ipotesi, che era già allora emersa, di pagamenti eseguiti allo
IOR.

FIG.IV/4

CARLI. Avevo escluso che fossero stati pagamenti allo IOR perché non ne avevo
notizia. Non potevo aver escluso che *le* potessero *essere stati* qualora si
fossero compiuti gli accertamenti. Tali accertamenti, in parte sono
stati compiuti, in parte no. Il commissario che segue la stessa diret-
tiva, ha distinto il credito IOR in due settori: quello che è ammesso
e quello che non è ammesso. Successivamente, in base alle documentazioni
esibite dallo IOR che ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 78
della legge bancaria, anche il commissario si è convinto della sussisten-
za del credito dello IOR.

PRESIDENTE. Desidererei avere un'ulteriore spiegazione che si ricollega sempre
al tema dei pagamenti permessi in data anteriore al 28 agosto. Secondo
la copia di questo telegramma che ci è stato fatto pervenire, su nostra
richiesta, inviato dalla Banca privata italiana al Banco di Roma, si
parla di un telex del 19 luglio in cui sono elencate una serie di Banche
e di enti per i quali era stata ammessa e altri per i quali non era
stata ammessa il pagamento. Tra questi non c'era soltanto l'istituto
delle opere di religione, *ma* anche altre. Questo telegramma, faceva
parte delle disposizioni, o meglio traduceva in atto disposizioni già

CARLI. L'inserimento o il disinserimento dal cordone sanitario, è atto che
competeva al Banco di Roma, al quale competeva verificare se esistesse-
ro o non collegamenti.

FIG.IV/5

Il fatto che abbia escluso due delle banche precedentemente incluse,
^{di credere}
mi induce che diligentemente esso abbia acquisito le prove della non
appartenenza al gruppo e dei ^{non} collegamenti col gruppo.

SANT/V/1

PRESIDENTE. Mi pare di comprendere che su questo tema la distanza che esisteva, molte profonda, tra le affermazioni di Puddu e quelle di Carli si sia un po' attenuata in seguito alle risposte che sono state date, perchè si è sostanzialmente ammesso, da parte del governatore, che, anche se lui non è in grado di ricostruire esattamente le cose perchè nella Banca d'Italia mancano, non vi sono riscontri, però di fatto egli ammette che precedentemente al 28 agosto, per lo IOR e anche per enti che non erano collegati direttamente al gruppo Sindona, era possibile il pagamento e che il giudice dell'esistenza di questi collegamenti non era più la Banca d'Italia, ma erano invece gli amministratori della Banca. E' questa la posizione che emerge oggi? L'ho interpretata bene?

CARLI. No, male.

PRESIDENTE. Allora la interpreti lei nuovamente.

CARLI. La direttiva da me espressa è chiaramente indicata in innumerevoli documenti. Il verificare le condizioni non competeva alla Banca d'Italia, ma competeva al Banco di Roma. Quanto allo IOR, la direttiva è stata articolata in una conversazione della quale non è stato redatto verbale, della quale non ho difficoltà ad ammettere l'esistenza, nella quale si è sottolineato che occorreva districare qualunque legame che potesse indurre il sospetto di collegamenti fra IOR e il gruppo Sindona.

Sant/V/2

PRESIDENTE. Allora perchè dice che l'ho interpretata male? Ho detto esattamente la stessa cosa.

CARLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. E qual è la variante?

CARLI. La seconda parte mi sembra non abbia interpretato completamente quello che ho detto. Quanto a tutti gli altri soggetti competeva al Banco di Roma decidere se, in base ^{agli} elementi dei quali esso disponeva, fossero ^o non da giudicare, ^{collegati}.

PRESIDENTE. E' quello che avevo detto, e cioè che l'ascertamento dell'esistenza o meno spettava al Banco di Roma. Questo ho detto.

CARLI. Ho capito male.

PRESIDENTE. Questa è, secondo il significato delle parole, una posizione differente da quella espressa nella precedente deposizione, in cui le ag

sezioni erano molto rigorose, rigide, categoriche.

Sant/V/3

D'ALEMA. Nel telex c'è scritto anche Finabank.

PRESIDENTE. Sì, l'ho detto.

D'ALEMA. Vorrei capire bene questa questione.

PRESIDENTE. Infatti gliel'ho posta con l'esibizione del telex, e a questa è stata data la stessa risposta, che se erano soggetti non collegati, il pagamento era legittimo.

D'ALEMA. Ma /Finabank è Sindona.

PRESIDENTE. Lo so che è Sindona, ma devo registrare le cose alle quali risponde il teste.

AZZARO. Di questo telex la Banca d'Italia era a conoscenza? Sappiamo di no. E' il telex del 6 settembre.

PRESIDENTE. Sì, è il telex del 6 settembre che riguarda un precedente telex del 19 luglio, in cui vi era l'elenco delle banche vietate.

AZZARO. / Firmato Gaetano del Banco di Roma.

D'ALEMA. Parlo del telex del 5 settembre dove è scritto, fra le banche, anche Finabank. Finabank era Sindona, e allora?

SANT/V/4

PRESIDENTE. Gliel'ho fatto vedere.

D'ALEMA. Lo chiedo al Presidente.

PRESIDENTE. Il Presidente non può dare una risposta. Con più pazienza ricominciamo a leggere il testo del telegramma: "Da Banca privata italiana - Milano a Banco di Roma - Roma, Direzione generale, eccetera. In data 19 - 7, ore 15,52, ci avete inviato il seguente telex (il numero non si capisce): Preghiamovi provvedere affinché Banca Unione e Banca privata finanziaria si astengano, fino a nuovo avviso, dal rimborsare alcun deposito, anche se in scadenza, effettuato presso di esse da: Finabank, Interbank, IOR, Amincor, Franklin, Private Credit Bank, Bankhaus Wolff (?), Neubank Capiseck (?), Capiseck(?), Edilcentro". Qui purtroppo si legge molto male e quindi stentiamo: "Qualsiasi liquidità disponibile deve essere utilizzata esclusivamente per pagamenti per rimborsati a corrispondenti presso i quali non esistono collegamenti con il gruppo". Poi vi è un'annotazione: "L'ufficio partecipazioni del Banco passerà la richiesta, eccetera". Secondo la posizione ultima data al signor governatore, le banche indicate con la crocetta, e cioè Finabank, Interbank, IOR, Private Credit Bank, sono escluse dal cordone sanitario. Pertanto alla Banca privata italiana possono pagare. Sarebbe esclusa anche la Franklin, ma è opportuno che per prudenza si informi in anticipo dei

rimborsi e dei depositi". Questa è l'annotazione che è stata apposta a mano a questo telex. Ora, appare, da questo telegramma inviato dalla Banca privata italiana al Banco di Roma, che tutte queste banche, senza nessuna distinzione di tipo di collegamento o di altro, fossero escluse e che si sollecitava, evidentemente, un riesame dell'elenco.

SANT/V.5

MINERVINI. Vorrei porre una domanda.

PRESIDENTE. Per iscritto, per piacere, Minervini, perchè non possiamo usare due metodi. Ho detto: volete fare le domande? Allora togliamo di mezzo il sistema convenuto e fate voi direttamente. Mandate a me i pezzi di carta e io, con assoluta fedeltà, ripeto le cose che voi chiedete o volete sapere. Partiamo dall'idea che quello di oggi è un confronto fra il dottor Carli e il dottor Puddu su particolari specifici che sono emersi, da precedenti loro deposizioni, in contrasto. Questo dobbiamo definire, non riaprire tutto perchè, se si riapre tutto, allora buona notte, possiamo porre centomila domande. Siccome è un confronto sul quale cerchiamo di venire in chiaro, limitiamo le nostre domande a questi punti, che sono quelli emersi nelle precedenti deposizioni.

D'ALEMA. Considero centrale la domanda che lei ha fatto adesso.

PRESIDENTE. Il punto è sempre lo stesso: se era stata data a meno una disposizione, in che senso, precedentemente al 28 agosto.....

SANT/V/6

TATARELLA. E in che termini.

PRESIDENTE. ... Come emergeva, fino a poco tempo fa, da quello che si sapeva; poi l'esibizione di questo telex ha introdotto un elemento nuovo nei problemi che stiamo esaminando, e quindi ci ha indotto a fare questo supplemento di ricerca.

D'ALEMA. L'appunto che lei ha letto ...

PRESIDENTE. E' di Puddu, perchè questo era un telex inviato dal suo ufficio e da lui annotato. Lo sentiremo, ma siccome Puddu ha detto prima che riconfermava puntualmente quanto aveva asserito,

mentre le risposte di Carli introducono delle varianti ; sto insistendo per precisare il senso di queste varianti.

ZORZI 6/1

D'ALEMA. Le varianti non le ho intese.

PRESIDENTE. La variante è questa: che, mentre nelle deposizioni rese precedentemente aveva detto che le IOR era escluso in modo rigido, a tre domande dello stesso tipo, la mia, quella di Minervini e quella di Onorato, adesso invece dice che non risultano elementi della Banca d'Italia da cui si possa trarre che vi fu una riunione, che, però, la direttiva era di pagare quei gruppi non collegati con la banca Sindona, tra cui rientrava lo IOR.

D'ALEMA. Al suo discorso il governatore Carli risponde che non è così.

PRESIDENTE. Perché Carli vuole mantenere nello stesso tempo le cose dette prima e quelle dette ora, ma, siccome la lingua italiana ha il suo valore, le cose dette ora sono diverse da quelle dette allora, perché, cose dette ora vogliono dire, dicono che alle IOR si poteva pagare, mentre nella dichiarazione precedente si era asserito che le IOR non era mai stato pagato. E' una variante evidentissima.

CARLI. Però non ho affermato queste. Ho affermato: si escludono le società appartenenti al gruppo, si escludono quelle non appartenenti al gruppo in quanto abbiamo relazioni con esse e nei limiti in cui abbiano tali relazioni. Lo IOR rientra in questa seconda categoria; lo IOR non appartiene al gruppo, ha relazioni con il gruppo; in quanto queste relazioni appaiono coinvolgenti nella attività di esso, lo IOR non deve essere pagato. Se non appaiono coinvolgenti, lo IOR deve essere pagato. In linea di fatto si è appreso in seguito che sarebbe esistita una partita di 5 milioni di dollari. Suppongo che il dottor Pudda abbia fatto questo accertamento. Il commissario che si è attenuto rigorosamente a questa direttiva ha diviso le posizioni dello IOR in due parti: parti che ha ammesso e parti che non ha ammesso. Ne è seguita una lunga controversia ai sensi dell'articolo 78.

ZORZI 6/2

PRESIDENTE. Questo lo abbiamo capito benissimo, però torno a dire che c'è una diversità anche tra quello che di nuovo precisa ora e quello che aveva detto precedentemente, perché aveva escluso in modo radicale pagamenti allo IOR.

CARLI. Pagamenti allo IOR li ho esclusi perché li ignoravo. Pagamenti allo IOR li ho appresi in questa circostanza: 5 milioni sono stati pagati suppongo nel rispetto dell'indirizzo da me stabilito. La posizione Finabank, così come esposta in quel telex, non risponde alla direttiva, perché la direttiva è una direttiva qualificata, cioè indicava quali partite potevano essere pagate e quali no. Quanto alle altre due banche, esse figuravano nell'elenco esaminato il giorno 28; dal fatto che fossero incluse in quell'elenco non si deduceva se fossero collegate oppure no. La responsabilità dell'accertamento del collegamento, e non, era ed è del Banco di Roma.

PRESIDENTE. Sì, ma questo lo abbiamo capito bene. Lei ci tratta proprio come delle persone che non hanno un minimo di intelligenza per capire il senso delle cose. Queste spiegazioni che ha date, però, introducono elementi diversi rispetto alle cose dette precedentemente, perché altro è dire che non erano stati eseguiti pagamenti alle IOR in modo assoluto, altro è introdurre questa distinzione. C'era una differenza ed le deve registrarla anche ai fini di tutte le conseguenze.

Devo tornare per un momento sulla questione della riunione sulla quale il governatore ha già risposto che non ricorda che vi fu perché non vi sono annotazioni nelle carte della Banca d'Italia da cui risulti che vi fu la riunione. Ci fu o no una

ZORZI 6/3

riunione il 23 luglio in cui si presero le deliberazioni che lei adesso ha interpretato e spiegato? Cioè una riunione in cui si fissò il carattere del cordone sanitario e si stabilirono dei criteri per l'esclusione dai casi ...? Tenga conto che già nella sentenza del giudice istruttore Urbisci questo punto è dato come accertato, anche se noi dobbiamo limitare il confronto di questa mattina alle deposizioni rese qui precedentemente. Però, per illuminare meglio, si può ricordare quello che dice la sentenza a proposito della riunione del 23 luglio: "Ventriglia, accompagnato da Puddu, si reca dal governatore per informarlo delle prime risultanze emerse presso le due banche di Sindona, risultanze che già evidenziavano perdite complessive eccedenti di circa 35-40 miliardi di lire il valore delle garanzie in mano al Banco di Roma si precisa che si tratta di calcoli non definitivi e che la situazione esatta potrebbe aversi soltanto dopo 3 o 4 mesi. Nell'incontro viene fuori come la prima volta il problema del ripianamento delle perdite nell'ipotesi in cui, definiti i conti, il Banco di Roma decidesse di rilevare la Banca privata italiana. Il governatore riconosce che sarà l'istituto di emissione a ripianare l'onere netto derivante al Banco di Roma". Questo è però un particolare differente da quello che stiamo ora discutendo, comunque risulta da questo che la riunione sarebbe considerata una cosa avvenuta. Lei non ricorda di questa riunione del 23 luglio?

CARLI. Di una riunione del 23 luglio nella quale si siano discussi i problemi concernenti i primi accertamenti delle perdite, i primi provvedimenti, i miei ricordi sono confusi, ma sono senz'altro disponibile ad accettare una loro chiarificazione nel senso che la riunione vi sia stata. In quella riunione si sarebbe sollevato un problema IOR. Poiché si trattava di una direttiva, credo sarebbe stato opportuno verificare con me se la direttiva era stata o no correttamente interpretata. Confermo, però, che lo spirito della direttiva da me stabilita implicava che, quando non si trattava di soggetti appartenenti al gruppo, il cordone sanitario recingeva soltanto quella parte di rapporti collegati al gruppo. Quindi, nel corso del periodo compreso tra l'inserimento del Banco di Roma e la liquidazione, se vi è stato un pagamento, suppongo che questo pagamento sia stato fatto debitamente, dopo aver accertato la legittimità.

ZORZI 6/4

Il commissario - ho ricordato prima - ha accertato una situazione confusa. In parte ha accertato l'esistenza di crediti direttamente attribuibili allo IOR, in parte no. Ne è seguita una lunga controversia decisa così come si è decisa.

PRESIDENTE. L'inizio di questa disposizione, la data, a quando risale?

MEC/VII/1

CARLI. La disposizione di ordine generale risale al 29 luglio ed è stata confermata il 28 agosto. Si inserisce questa riunione, nella quale non avevo presente ^{che} fossero stati discussi aspetti IOR. Alla luce delle cose dette, riconosco che le soluzioni che mi vengono attribuite sono soluzioni che collimano con il mio pensiero, cioè che i collegamenti devono essere accertati caso per caso.

PRESIDENTE. Allora chiedo a Puddu: se le cose stanno così, cioè se c'era una disposizione in virtù della quale i pagamenti potevano essere eseguiti soltanto nelle ipotesi che lei ha ascoltato, perché lei ha mandato quel telegramma, in cui c'era un elenco di banche?

PUDDU. Mi scusi, presidente, sono due casi. Il primo è quello dello IOR e delle altre banche non collegate al gruppo Sindona. Leggo nel verbale di quella riunione alla Banca d'Italia: "Il governatore ci invita infine a controllare attentamente che lo IOR abbia tutte le conferme dei suoi depositi ^{dalla} Banca Unione e che non vi siano dubbi circa la funzione del tramite Amincor". Questo è stato messo in quell'appunto. Nello stesso appunto si legge: "Rientrato in banca ho telefonato al dottor ^{che} Fignon e a Grazia, i quali mi hanno confermato ^{che} esistono le conferme della Banca Unione allo IOR per i depositi ricevuti". Pertanto, se non erro, questo collima esattamente con quello che ha detto il governatore ^{poc'anzi}. Questo per quanto riguarda lo IOR.

Per quanto riguarda la Finabank, è nella riunione del 28 agosto che è stata tolta dal cordone sanitario.

PRESIDENTE. Ma nel telex successivo si fa riferimento ad un telegramma precedente, che è del 19 luglio.

MEC/VII/2

PUDDU. Il telex del 19 luglio era quello nel quale si era stabilito quali erano le banche che dovevano aver prudenza nel pagare, se non fosse stato fatto un accertamento assoluto. Allora abbiamo fatto noi quel telex a Milano. In data 5 settembre Milano ce l'ha rimandato indietro dicendo: in data 19 luglio ci avete scritto questo, diteci adesso di queste banche quali devono ^{essere} escluse. Ecco perché in data 28 agosto alla Banca d'Italia vi è una riunione in cui si dice che la Finabank è esclusa da questo provvedimento.

PRESIDENTE. Se lei ha sentito la necessità di mandare questo telegramma, vuol dire che la disposizione precedente aveva elencato tutti questi enti, ed erano esclusi, cioè per loro valeva il cordone. Perché altrimenti lo avrebbe inviato, se c'era già l'autorizzazione o la delega per alcuni casi o la distinzione che ha messo ^{in risalto} il governatore?

PUDDU. Il 19 luglio è la data in cui vengono fissati questi gruppi di banche ^{essere} che devono ^{essere} guardati con sospetto.

PRESIDENTE. Ma il governatore ha detto una cosa diversa, cioè che c'era un principio generale per il quale tutti gli enti e tutte le banche che potevano in qualche modo avere dei collegamenti venivano esclusi, o almeno bisognava procedere ad un accertamento caso per caso. Se questa era la disposizione, direi abbastanza chiara e razionale, perché lei ha mandato un telegramma?

PUDDU. ^{dovevamo fare degli accertamenti;} Perchè non eravamo ancora certi per prudenza abbiamo detto: intanto blocchiamo tutta questa gente, poi man mano la tiriamo fuori, quando siamo sicuri che fanno le cose giuste. Mi pare che questo sia un modo di procedere bancariamente (Interruzione del deputato Azzaro).

PRESIDENTE. Sì, onorevole Azzaro, questo avviene nel periodo successivo al mese di settembre, mentre noi stiamo trattando il periodo precedente, cioè del mese di luglio, per definire quale sia stata esattamente la disposizione e il modo in cui fu applicata. Poichè erano emerse diffe-
che
ferenze e contrasti di fatto fra le due persone adesso depongono, per questo motivo abbiamo posto questi problemi. Ma questo riguardava il mese di luglio. La mia domanda si riferisce sempre allo stesso punto, perchè è quello che è in discussione. Da quel telex risulta che
interpretazione
avevate per lo meno dei dubbi sull' di questa disposizione. Altrimenti perchè lo mandavate?

PUDDU. Sì.

PRESIDENTE. Allora la mia domanda è pertinente?

PUDDU. Sissignore.

PRESIDENTE. Vuol dire allora che non vi era una disposizione così chiara e semplice come quella che ha esposto era il governatore, perchè altrimenti lei non avrebbe sentito il bisogno...

PUDDU. Il governatore ha anche detto che noi dovevamo vedere "previo avvertimento". Ora, gli accertamenti si potevano fare a posteriori, non in quel momento. In quel momento, per non assumere responsabilità abbiamo detto: infiliamo tutta questa gente, per la quale possono esservi dubbi di collegamenti; man mano questi signori vengono tolti, come sono stati tolti.

CARLI. Mi consente, signor presidente, di proporre la domanda al dottor Puddu in un linguaggio che lo agevererà nelle risposte?

PRESIDENTE. Prego.

CARLI. Il primo atto compiuto è stato quello di ampliare al massimo la cerchia dei soggetti sospetti. Gli atti successivi sono stati quelli di individuare quale tra questi fossero o no sospetti. In questo intento si è proceduto ad una prima verifica concernente la posizione IOR. Si è mantenuto il principio nei confronti dello IOR, si è affermato che in quanto l'analisi condotta caso per caso districasse i collegamenti tra IOR e Amincor, lo IOR si sarebbe collocato alla stregua di qualsiasi credito. E' stato fatto un pagamento di 5 milioni di dollari, del quale non mi è stata data notizia.

PRESIDENTE. Lei conferma questo particolare, che non è stata data notizia...?

PUDDU. Dell'avvenuto pagamento, no, ma nella riunione della Banca d'Italia si è parlato di questi 5 milioni di dollari. Nella riunione del 23.

MEC/VII/5

CARLI. Io ho affermato: si devono effettuare accertamenti. Se è stata data notizia che si sarebbe effettuato un pagamento, non me ne è stata data notizia. Affermo però che non ho dubbi che abbiate proceduto agli accertamenti dovuti, limitatamente a quella partita. Resta quindi il dubbio intorno al complesso rapporto IOR e, conseguentemente, sono fondate le affermazioni da me stesso ripetute, d'altra parte riprese dallo stesso giudice Urbisci, che intorno allo IOR fosse stato instaurato il cordone sanitario.

Quanto al telex al quale viene fatto riferimento, ho motivo di credere che sia un telex integrato da conversazioni telefoniche, nel corso delle quali ne avete esplicito il contenuto. L'esclusione dello IOR, così come essa è - dissi nella precedente riunione, confermo in questa riunione - non è conforme alla direttiva, perchè avrebbe dovuto essere dichiarato: "Possono essere ^{le sole} ~~le~~ partite in ordine alla quali si siano ricevute le conferme?"

FUDDU. In effetti dalla stessa mia comunicazione a Fignon e a Grazia a Milano, ho detto questo, e loro mi hanno confermato. E le conferme ci sono.

CARLI. Il telex, credo, avrebbe dovuto contenere questa direttiva che ci fossero o no, non è certo, perchè il commissario successivamente le ha accertate per alcune partite e non per tutte.

FUDDU. In effetti hanno pagato solo per quelle dove c'erano. Questo vuol dire che evidentemente sono stati ^{anche} istruiti a questo riguardo.

CARLI. Quanto alla partita Finabank, la Finabank ha costituito oggetto di discussione, conclusasi nel senso che avrebbero potuto essere effettuati i rimborsi su depositi di intestazione fiduciaria, non quindi qualsiasi rimborso.

MEC/VII/6

Questa indicazione, a propria volta, avrebbe dovuto essere contenuta nel telex. Penso che ^{il} telex fosse di largo ^{ordine} ~~ordine~~ ^{di} ~~di~~ ^{argomento} ~~argomento~~ che s'incardinava nel dialogo continuo che voi avevate

IOCCA. VIII / 1

Quanto al fatto IOR, è un dato di fatto che nell'intero periodo, se si esclude la partita di 5 milioni di dollari, che insisto nel credere sia stata pagata dopo effettuati accertamenti, non sono stati effettuati altri pagamenti; cosicchè il liquidatore, in accordo con noi, ha ^{preso} ~~il~~ provvedimento della divisione in 2 blocchi, blocco ammesso e blocco non ammesso, ricorso ai sensi dell'articolo 78 della legge bancaria, impugnativa, e cogestimento dell'impugnativa con l'autorizzazione, su proposta del liquidatore della Banca d'Italia.

Questo conferma che, lo IOR, anche da amministrazioni diverse, come tale veniva giudicato, un ente non appartenente al gruppo; e quindi conferma quanto io ho ripetutamente affermato, che, introducendo limitazioni, certamente non ^{abbiamo} conquistato grande popolarità. Abbiamo mantenute ferme queste posizioni, anche durante il periodo della liquidazione ed abbiamo ceduto se lo che in sede giudiziaria è stato stabilito che dovevamo riconoscere, che dovevamo cedere.

D'ALEMA. Signor Presidente, vorrei leggere il telex, il quale si riferisce al 23 luglio e così dice: "Secondo la posizione ultima data al governatore, le banche indicate con la "X" - e fra

G-1

queste vi è la Finabank - sono escluse dal cordone sanitario. Pertanto la Banca Privata, cioè quelle banche, possono pagare e sarebbe esclusa ... eccetera". Poi si parla anche della Franklin. Quindi il 23 luglio si dice di pagare Finabank, non il 28 agosto.

IOCCA VIII/2

PUDDU. No, no, scusi, il telex è del 5 settembre, del 6 settembre, del 6 settembre.

D'ALEMA. Sì, ma si riferisce al 23 luglio.

PRESIDENTE? No, si riferisce al 19 luglio, perchè c'è il riferimento ad un telegramma precedente.

PUDDU. Il telegramma arrivato dalla Banca Unione è un telegramma che ci riporta al telex del 19 luglio e dice al Banco di Roma: guardate che il 19 luglio ci avete detto questo, dobbiamo continuare a stare così, oppure no? E noi, io in effetti, perchè ho la paternità di quello che ho fatto, perchè anche se non ho firmato io, io ho detto all'Ufficio Partecipazioni che ero d'accordo; ho detto: "Ma questo è in data 6 settembre", quando già le varie altre banche si era visto che non erano nel gruppo Sinfona, non avevano niente a che fare con questo gruppo, che lo IOR aveva le varie conferme necessarie perchè non fossero collegate all'Amincor, eccetera, e anche la Finabank - perchè io così ho capito - il 29 agosto era stata tolta dal cordone sanitario.

PRESIDENTE. Ma quelle crocette a fianco ai singoli titoli ...

IOCCA VIII/3

PUDDU. Le ho messe io.

PRESIDENTE... non sono certo del telex, sono annotazioni successive. Questo è il punto che va chiarito a D'Alema.

D'ALEMA. Io ho capito, non si parla di conti fiduciari, si parla di Finabank in generale.

PRESIDENTE. Sì, ma se ne parla non in data 19 luglio, perchè a tale data c'era l'elenco complesso, poi, successivamente, quando hanno ricevuto una risposta, evidentemente, o delle istruzioni, hanno provveduto a segnalare quali erano i nomi.

D'ALEMA. Questo l'ho capito, però si parla di Finabank, non di conti fiduciari.

PRESIDENTE? Quello che ci deve chiarire, signor Puddu, è se l'inserimento di questi altri titoli, di questi altri soggetti è avvenuta in data del luglio o successivamente.

PUDDU. Successivamente, perchè successivamente si sono fatti gli accertamenti, e ci sono anche due bollettini informativi per quelle due banche per le quali in Svizzera abbiamo dovuto chiedere cos'erano e cosa facevano (la Finterbank e la Private Credit Bank) e abbiamo fatto accertamenti, da cui è emerso che questa gente non ha niente a che fare.

PRESIDENTE. Questo lascia sempre l'interrogativo, che non siamo riusciti a sciogliere mai, perchè, stando così le cose, c'è stata una riunione il 28 agosto in cui la facoltà, il permesso, l'autorizzazione a pagare è stata data solo nel caso dei depositi fiduciari che

erano contenuti in quell'elenco dei 500, e riguardavano Finabank. Se le cose erano state già definite precedentemente, anche se in data imprecisata, ci domandiamo sempre perchè il 28 agosto avete sentito la necessità di andare alla Banca d'Italia e fare una riunione apposta nella quale chiedere ed ottenere l'autorizzazione a fare quei pagamenti.

IOCCA VIII/4

PUDDU. La riunione del 28 agosto non è stata fatta per questo; siamo stati alla Banca d'Italia il 28 agosto perchè sia io sia il Professor Ventriglia eravamo stati in ferie per tutto il mese di agosto e il dottor Carli aveva chiesto di essere aggiornato sulla posizione delle banche milanesi. Infatti, il giorno prima sono andate a Milano per vedere come era la posizione individuale.

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, perchè lei e gli altri ce lo avete detto molte volte, è inutile ripeterlo. Rimane il nostro interrogativo, e cioè, se le cose erano abbastanza semplici, perchè si trattava soltanto di accertamenti di fatto per stabilire se c'erano o meno questi collegamenti che escludevano l'autorizzazione a pagare, perchè mai in quella riunione la questione più importante che emerge, anzi ne emergono due: l'autorizzazione a pagare nel caso di depositi fiduciari di quell'elenco dei 500, e la non autorizzazione all'Amincor. Questi sono i due fatti salienti registrati in quella specie di memorandum fatto il 28 agosto. Questo non si capisce bene, perchè se c'era già una norma per cui ci si doveva comportare così, perchè mai ci voleva l'autorizzazione particolare per i 500 con l'esclusione dell'Amincor, che erano fatti già acquisiti?

IOCCA VIII/5

PUDDU. Nella riunione del 28 agosto di altre banche non se ne è parlato, o meglio, gli estensori di questo rapporto molto probabilmente non l'hanno messo, perchè non era rilevante il fatto delle altre banche, in quanto era già implicito, perchè si trattava di una norma già generalmente acquisita; mentre si è parlato di levare dal cosiddetto gruppo Sindona il fatto Finabank. E' questo il punto che emerge dalla riunione del 28 agosto.

PRESIDENTE. Se nell'annotazione fatta da lei al telex c'era quella crocetta, vuol dire che la questione Finabank era stata già risolta.

PUDDU. Dopo il 28 agosto, infatti il telex con la crocetta è stato inviato in settembre.

MAMA. Presidente, posso rivolgere una domanda?

PRESIDENTE. E' stato stabilito diversamente e cioè che dovete farmi pervenire per iscritto le domande.

Lei conferma il dato che più c'interessa, cioè l'esistenza di questa riunione del 23 luglio, nella quale riunione lei e gli altri parlarono del pagamento dei 5 milioni avvenuto? Ne informaste il dottor Carli?

FUDDU. Presidente, se lei permette, a proposito dei cinque milioni di dollari che si dovevano pagare, è stato scritto che: "Il professor Ventriglia, nell'appunto della riunione del 23 luglio, fa partecipe il signor governatore dell'urgenza di mettere a disposizione delle due banche milanesi la liquidità indivisa, anche perchè, oltre ai citati cinque milioni dello IOR, un'ulteriore scadenza di cinque milioni, a nome Tradinvest, deve essere rimborsata oggi stesso".

PRESIDENTE. Allora si parlò dei cinque milioni pagati!

FUDDU. Sì.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal dottor Carli se ricorda questa circostanza, perchè nell'altra seduta ha escluso che si fosse parlato del pagamento dei cinque milioni.

CARLI. Nell'altra seduta, se non ricordo male, non se ne parlò.

RASTELLI. Come è possibile che il governatore escludesse nella prima riunione qualunque intervento per lo IOR?

PRESIDENTE. Lasciamo stare le obiezioni, ascoltiamo il dottor Carli.

CARLI. Nella precedente riunione non ho parlato di pagamenti, in quanto di questo pagamento mi è stata data notizia preventiva e non consuntiva. Nel corso di questa riunione ho affermato che la posizione dello IOR andava esaminata al fine di districare il rapporto IOR-Amincor. Soltanto se caso per caso si fosse fatto ciò, si sarebbero potuti effettuare i pagamenti. Mi fu data notizia di un possibile pagamento di cinque milioni ^{ma} non mi fu data notizia dell'eseguito.

ONORATO. Comunque il pagamento era caldeggiato dal Banco di Roma.

PRESIDENTE. Vi prego di non rispondere alle domande che vi vengono poste direttamente. Non ho infatti alcun altro mezzo per ricondurre il dibattito ad un accordo preso in precedenza. Formulo io soltanto le domande, i colleghi sono quindi pregati di attenersi a questa disposizione. Cercate di aiutarci a compendere le cose con maggior chiarezza. Riassumiamo. L'indagine che stiamo conducendo è rivolta a stabilire se, prima della riunione del 28 agosto, ve ne fosse stata un'altra e comunque una disposizione di carattere generale che escludeva per il pagamento tutti i soggetti che avessero collegamenti con il gruppo Sindona. Questo è il punto che stiamo cercando di chiarire. Adesso si ricollega il fatto che sicuramente fu eseguito un pagamento di cinque milioni di dollari all'istituto di opere religiose. Quello che si vuol sapere è se tutto ciò è il risultato di una disposizione presa in quella riunione, oppure sono iniziative del Banco di Roma, come parrebbe da alcune risposte del governatore. Egli infatti, mentre

Carli

riconferma l'esistenza di un vincolo generale, precisato nei termini in cui ripetutamente l'ha precisato, afferma che l'accertamento fu fatto al Banco di Roma e in alcuni casi, come in questo del pagamento, non mi risulta che sia stato un accertamento che rispondeva ai criteri fissati.

COR/ IX/3

CARLI. Non è che non mi risulti, è che non ne ho notizia.

PRESIDENTE. Non credo vi sia una grande differenza tra il "non mi risulti" ed il "non ho notizia."

CARLI. Ho detto solo che non ho motivi di dubitare che abbiano proceduto a fare gli accertamenti. Non ho espresso dubbi sul comportamento del Banco di Roma; ho solo dichiarato di non essere stato informato.

PRESIDENTE. Ad altro proposito, che non riguarda il pagamento dei cinque milioni, ha detto che sono stati eseguiti e sono state date disposizioni in deroga alle altre disposizioni date.

CARLI. Non ho detto neppure questo, ho detto: se hanno escluso due banche, originariamente incluse, ciò significa che avevano acquisite elementi che li convincevano che non esistevano legami.

PRESIDENTE. Se le cose stavano in questi termini non si capisce la vicenda di cui siamo stati informati dalle testimonianze di Barone e Ventriglia, cioè il perchè fu rimproverato il pagamento, da parte di Ventriglia, di questi cinque milioni di dollari, cosa sulla quale si è ripetutamente insistito nelle precedenti deposizioni. Se tutto questo rientrava nel meccanismo previsto, perchè mai Ventriglia doveva rimproverare ai suoi collaboratori e colleghi, come Barone, quello che avevano fatto.

COR. IX/4

CARLI. Non rientravano in quella categoria. Io credo che se si procede con ordine le linee di demarcazione sono queste. In primo luogo banche non appartenenti al gruppo Sindona, fra queste IOR. In questo caso l'accertamento verte sopra la natura dei collegamenti. Qualora l'accertamento mostri l'inesistenza di collegamenti, i crediti di queste banche sono assimilati a quelli di altre banche. In secondo luogo banche originariamente sospettate di appartenere al gruppo, /accertamenti effettuati dal Banco di Roma pongono in evidenza l'inesistenza di collegamenti. In terzo luogo banche certamente appartenenti al gruppo Finabank in depositi fiduciari. Il problema che si pone è: deve il vincolo che si applica alla Finabank, estendersi ai depositi fiduciari? Nella precedente relazione è stato ampiamente esposto quali sono state le argomentazioni giuridiche in base alle quali i depositi ad intestazione fiduciaria non seguono la stessa sorte dell'ente in nome del quale /essi sono tenuti. Queste sono le tre categorie.

PRESIDENTE. Abbiamo capito, ma perchè mai se le cose ^{erano} così definite sono sorte le controversie? Perchè Ventriglia ha rimproverato il pagamento eseguito con il giudicandolo in contravvenzione ^{con il} vincolo?

CARLI. Su conti fiduciari che si giudicavano essere identificabili in quel momento nell'ente presso il quale erano intrattenuti. La distinzione dei conti fiduciari dalla banca, presso la quale venivano intrattenuti, è avvenuta nel corso della riunione del 28 agosto 1974.

AZZARO. E' il Banco di Roma però che...

CARLI. Scusi, ma sostenevo appunto che quel pagamento avveniva in deroga alla direttiva; si comprende quindi ^{come} quel pagamento abbia suscitato un rimprovero da parte di Ventriglia.

PRESIDENTE. Dottor Puddu, lei ha detto che gli accertamenti sulla IOR furono continuati per stabilire l'esistenza o meno del collegamento. Perchè mai allora vi era il problema ^{se} in parte era stato risolto con il pagamento dei cinque milioni di cui stiamo discutendo? Vi erano degli accertamenti in corso?

PUDDU. Signor Presidente, i pagamenti alla banca privata italiana si facevano mano che scadevano. Il 23 luglio erano in scadenza cinque milioni di dollari che dopo gli accertamenti, sono stati pagati.

PRESIDENTE. Questo vuol dire che quando si è pagato si era già ^{risolta} la questione, diciamo, pregiudiziale dell'esistenza o meno del ^{collegamento} ^{mento} /quindi, non c'era più ragione di proseguire in questi accertamenti.

COM/X/1

PUDDU. Le istruzioni le aveva date su Grazia Fignon, dicendo: "Accertate che tutta la documentazione sia in regola, per i pagamenti da fare subito e per quelli da fare in futuro".

PRESIDENTE. Non capisco la relazione: questo riguarda il tema della liquidità, non la relazione con il fatto dei cinque milioni di dollari.

C'è un punto che mi segnalano i colleghi, su cui vorrei dei chiarimenti. Nel suo memoriale, Puddu, lei, dopo aver esposto il problema del pagamento dei 5 milioni, dice: "Il Governatore Carli preferisce che questa divisa venga acquistata dalle due banche regolarmente, attraverso la gestione valutaria, ed istruisce il dottor Occhiuto di prendere in anticipazione i titoli di proprietà delle due banche, bloccati per il 9 per cento. Si tratta di circa ventimiliardi di lire, che ^{si} rappresentano circa venticinque milioni di dollari. Con questo ^{si} si può far fronte alle più urgenti necessità in divisa ^{dei} dei due istituti".

Quello che vorrei sapere è se la sua affermazione è anche in rapporto con il pagamento dei 5 milioni di dollari.

PUDDU. Certo, non aveva divisa la Banca privata italiana!

PRESIDENTE. Allora, il governatore Carli era stato informato anche di questa faccenda dei 5 milioni!

PUDDU. Io dico sì.

PRESIDENTE. E lei invece, dottor Carli, non ricorda?

CARLI. Io ricordo perfettamente: mi è stato detto che dovevano essere effettuati pagamenti e per lo IOR e per altre causali, che occorreva liquidare che
tà, il pagamento allo IOR doveva essere effettuato dopo aver eseguito accertamenti. Da quel momento ignoro se siano stati effettuati accertamenti, ignoro se sia stato pagato. Confidando nella diligenza del dottor Puddu, credo che siano stati fatti accertamenti.

PRESIDENTE. Allora lei conferma che sul fatto specifico e sulla sua esecuzione non era stato informato il governatore? Da quanto lei ha esposto sembrerebbe il contrario.

PUDDU. I cinque milioni di dollari non me li potevo mica inventare: ho detto che erano in scadenza e quindi che occorreva pagarli!

PRESIDENTE. Si vuol sapere se lei ha riferito questo particolare specifico al governatore, oppure se ha detto "Noi abbiamo bisogno, mettiamo, di venti milioni di dollari per i pagamenti da farsi. Come li dobbiamo fare?". C'è una certa differenza, lei lo capisce.

PUDDU. Siccome qui c'è un appunto del 23 luglio, è certo che quello che ho scritto, cioè che il professor Ventriglia fa partecipare il governatore dell'urgenza di mettere a disposizione delle due banche milanesi la liquidità per il pagamento alle IOR e alla Tradinvest, corrisponde a verità. Poi non l'ho informato del pagamento, perchè non è che doversi informarlo di tutti i pagamenti che faceva la Banca Unione a Milano. Ho detto: c'è questa necessità, bisogna pagare. Allora il governatore ha dato istruzione a Occhiuto di acquistare la divisa da dare alla Banca Unione perchè paghi.

PRESIDENTE. Il punto è questo: lei ha detto al governatore che la richiesta di liquidità serviva per questi pagamenti specificati (5 milioni allo IOR, eccetera) oppure no?

PUDDU. Senz'altro! E' indicato in questo appunto, che è stato scritto lo stesso giorno!

PRESIDENTE. Lei in questo appunto ha scritto: "Il professor Ventriglia fa partecipare il signor Governatore dell'urgenza di mettere a disposizione delle due banche milanesi della liquidità in divisa, anche perchè, oltre ai citati 5 milioni di dollari, un'ulteriore scadenza di 5 milioni, a nome Tradinvest-ENI, deve essere rimborsata oggi stesso". Quindi, lei in questo appunto ha detto che Ventriglia ha fatto partecipare il signor governatore. Adesso mi pare che stesse dicendo che lo ha fatto partecipare lei.

PUDDU. Ho scritto il professor Ventriglia, perchè probabilmente parlava il professor Ventriglia e io ero lì che confermavo. Ritengo che

questo sia un particolare di poca importanza: ho scritto "il professor Ventriglia", perchè chi colloquiava con il governatore era il professor Ventriglia, che è il mio superiore, e non io.

COM/X/4

PRESIDENTE. Lei conferma la circostanza che ^{non} si è fatta solo una richiesta generica di finanziamento, ma finalizzata a determinati pagamenti (IOR e quest'altro di 5 milioni a nome Tradinvest).

PUDDU. Leggo dallo stesso appunto che prima lei ha letto, due righe sopra: "Si informa dunque che lo IOR, avendo già disposto l'utilizzo di 5 milioni in scadenza 23 luglio, non può accordare proroga, mentre assicura che non riterrà...". Dunque è stato detto che questi 5 milioni ^{di dollari} erano dello IOR. Tutto a memoria a sette anni di distanza non me lo ricordo, ma quello che leggo devo ben confermarlo.

CARLI. Scusi, signor presidente, dalla lettura di questo appunto mostratomi in questa circostanza, apprezzo che è stata chiesta liquidità per 25 milioni di dollari, quindi e per sopperire a queste operazioni e per sopperire ad altre. La direttiva da me stabilita è stata ripetuta innumerevoli volte; mi astengo, quindi, dal ripeterla ancora.

Dallo stesso appunto si apprende che il dottor Puddu, recatosi in sede, ha dato esecuzione all'operazione; di tale ^{non} esecuzione mi ha dato notizia. Ripeto quanto ho affermato in passato: conoscendone la diligenza, non dubito che egli abbia proceduto ad effettuare i riscontri. Conseguentemente, confermo quanto dichiarato nelle precedenti deposizioni: non avevo notizia di pagamenti.

PRESIDENTE. Allora mi pare che questa risposta sia chiara. Lei, dottor Puddu, conferma le cose dette dopo questa risposta?

COM/X/5

PUDDU. Quello che ho detto lo confermo.

PRESIDENTE. Lei conferma che le richieste furono di liquidità coll'indicazione dei fidi?

LONGO XI/1

PUDDU. Di alcuni fidi; quei cinque milioni IOR e i cinque milioni Tradinvest.

PRESIDENTE. Però non avete informato il Governatore dell'esecuzione. Lei lo ha informato?

PUDDU. Io, no, signore. Non credo che dovevo informare il Governatore di questo perchè in effetti non dovevo dimenticare che a Milano c'erano gli ispettori della Banca d'Italia e i pagamenti avrebbero dovuto vederli loro più che noi che eravamo a Roma.

PRESIDENTE. Puddu, spieghi un altro punto che viene richiesto dai colleghi. Lei aveva mandato precedentemente una lettera alla Commissione, una specie di memorandum. Tra le altre cose in questa lettera a pagina 2 punto b) lei afferma "La posizione dello IOR era stata già in precedenza discriminata ed esclusa dal cordone sanitario e proprio per espressa autorizzazione del Governatore della Banca d'Italia".

Adesso dal confronto e dalle risposte del Governatore è risultato che la posizione dello IOR era sempre sotto quella condizione dell'accertamento o meno dei collegamenti esistenti tra il gruppo Sindona e IOR.

ca
2/1

PUDDU. Sì signore; è la stessa cosa.

LONGO XI/2

PRESIDENTE. No, non è la stessa cosa, è una cosa un po' diversa. Allora, lei rettifica questa versione o la mantiene? Cioè che c'era stata una espressa autorizzazione del Governatore della Banca d'Italia per escludere lo IOR dal cordone sanitario?

PUDDU. Certo, a patto che la regolarità dello IOR fosse approvata e che non fosse Amincor.

PRESIDENTE. Allora non c'è un contrasto sostanziale.

RICCARDELLI. Siamo di fronte ad un contrasto logico.

PRESIDENTE. Riccardelli, siccome questo è un confronto niente vieta ai testimoni di rettificare cose dette in precedenza. E quella che ha fatto adesso Puddu è una rettifica delle cose dette prima.

RICCARDELLI. E' una cosa che non si capisce.

PRESIDENTE. No, non ha detto che conferma ma ha detto che conferma nel senso che bisognava escludere IOR dopo aver proceduto all'accertamento di fatto del collegamento. Così ha detto.

AZZARO. Lo IOR era stato escluso per questa occasione.

LONGO XI/3

PRESIDENTE. Vogliamo far rispondere loro ai problemi!

RASTELLI. Quando si è escluso lo IOR dal cordone sanitario non c'è accertamento che tenga.

PRESIDENTE. Io voglio sapere adesso ciò che dice perché è quello che dobbiamo registrare; poi se quello che adesso dice è differente rispetto alle cose dette in precedenza, se è più logico, meno logico, questo è un apprezzamento.

D'ALEMA. L'accertamento si deve fare per tutti e non solo per lo IOR.

PRESIDENTE. Di fronte alla controversia vogliamo stabilire cosa dice Puddu? Torniamo a leggere i testi. Memoriale: "La posizione dello IOR era stata già in precedenza discriminata ed esclusa dal cordone sanitario e proprio per espressa autorizzazione del Governatore della Banca d'Italia". Questo è il memoriale del 30 gennaio 1981; poi c'è un documento che non è del gennaio '81, ma è di allora, cioè del 23 luglio 1974 in cui si dice che vi era stata una richiesta formulata da Ventriglia al Governatore per poter disporre della liquidità necessaria per i pagamenti che si dovevano fare in quel periodo. In questo sono indicati i cinque milioni di dollari dello IOR e ¹cinque milioni a nome Tradinvest.

Allora, Puddu, ci chiarisca per prima cosa il senso di questa asserzione del suo memorandum di oggi e poi lo metta in rapporto con quello che è scritto nel documento che lui stesso...

LONGO XI/4

PUDDU. E' incompleta la lettura del punto.

PRESIDENTE. Allora completiamola. "Il 23 luglio, infatti, l'amministratore delegato dello IOR, dottor Mennini, aveva perentoriamente reclamato il rimborso di un deposito di cinque milioni di dollari che scadeva il giorno dopo e preannunziato analoghe intimazioni per i depositi scadenti nei mesi successivi, 41 milioni di dollari. Le richieste del dottor Mennini erano apparse ineccepibili, non si vedeva, infatti, in base a quale principio potesse negarsi il rimborso dei depositi ad una banca straniera per il solo fatto che essa aveva una modesta partecipazione azionaria nella banca debitrice; lo IOR poi era azionista della Banca Unione da molto tempo, prima che vi entrasse il signor Sindona.

Questa però è sempre una cosa di ora, del 30 gennaio 1981 e naturalmente se ne tiene conto se il dottor Puddu conferma questa versione esistente nel memorandum.

"Mi confermano inoltre che esiste anche un telex dell'Amincor che elenca tutte le partite che devono essere reinterstate allo IOR. Ho istruito allora che dopo aver accertato l'esistenza della conferma Banca Unione allo IOR per cinque milioni di dollari si provveda a dar corso al pagamento, che mi venga inviata fotocopia di detta conferma e di tutte quelle che troveranno per i depositi IOR".

LONGO XI/5

Adesso vorremmo sapere se c'era stata questa esenzione generale, questo riconoscimento come fatto generale della esclusione dello IOR dal cordone sanitario per espressa autorizzazione del Governatore della Banca d'Italia oppure se questa era avvenuta nei limiti che sono stati indicati prima, cioè, dopo aver accertato i collegamenti, eccetera.

PUDDU. Dopo aver accertato collegamenti o meno.

PRESIDENTE. Questa è la risposta e così va registrata.

Adesso passiamo ad un altro problema relativo all'esistenza di un documento di Gregory che è stato esibito alla Commissione; un documento nuovo di cui non avevamo precedentemente notizia. "Su istruzione telefonica del signor Puddu - dice Gregory - ho avvisato il signor Boillat presso la Finabank e il signor Grazia alle ore 12,20, sui seguenti punti: la Finabank verrà aiutata per quanto concerne le difficoltà attuali di tesoreria e intanto la stessa è autorizzata a rimborsare a richiesta i conti fiduciari ^{in scadenza} o scaduti fatte salve le istruzioni a suo tempo impartite al signor Boillat di controllare la destinazione dei fondi. Le necessità di tesoreria verranno richieste alla Banca privata. Fare opera di distensione e di tranquillizzazione per la clientela confermando che la Banca privata italiana farà fronte ai suoi impegni. Nel caso fosse ritenuto necessario un intervento presso l'opinione pubblica

la Finabank è invitata a mettersi in contatto con il signor Fignon per concordare eventualmente un comunicato-stampa ufficiale. Quanto sopra si riferisce ai provvedimenti di emergenza da prendere. Si tratta ora di studiare come e quando dovrà essere reperita una tesoreria supplementare di dollari USA 43 milioni circa, conti fiduciari^{ri} lire 34 milioni, più 7 milioni di dollari per dissesto Wolf, necessaria alla Banca privata italiana per far fronte alle richieste della Finabank. Se la tesoreria^{che} in pratica corrisponderà ad un'ulteriore posta passiva nelle previsioni di perdite^e dovesse essere reperita a cura della Centrale cambi sarà bene assicurarsi la disponibilità presso la Banca d'Italia in considerazione delle difficoltà crescenti che il Banco di Roma incontra sull'euromercato. Vedi appunto a parte su Banco di Roma-finance. Roma 28 agosto 1974. Gregory".

Evidentemente questo è un documento che si riferisce alla riunione del 26 agosto e alla disposizione di ammettere ^{il} pagamento dei 36 milioni di ^{dollari} ~~lire~~ tant'è vero che vi è la separazione nei 43 milioni, conti fiduciari 36 milioni e i sette milioni che cercavamo di individuare, da questo teste sappiamo che si riferiscono ad un dissesto dell'Wolf. Da questo però, non mi pare che emergano degli elementi relativi alla questione che stiamo discutendo, cioè all'esistenza o meno di un vincolo al carattere di questo vincolo...

MOR.F./ XII/1

AZZARO. Emerge ciò che è stato stabilito il 28 agosto.

PRESIDENTE. Sì, ma la questione del 26 agosto è quella che più di una volta abbiamo fatto presente al testimone, perchè nella riunione del 26 agosto si decise di ammettere il pagamento per i depositi fiduciari e di escluderlo per la Finabank, ma questo pareva e mi pare sempre in contrasto con il fatto che presentemente al 26 agosto, da quello che risulta con varianti che ora si sono abbastanza attenuate, tra il dottor Carli e il dottor Puddu, si era già stabilito che per gli enti che non rientravano tra quelli collegati con il gruppo Sindona i pagamenti potevano essere eseguiti e tra questi enti rientrava in particolare lo IOR per il quale si era cominciato con un pagamento di 5 milioni di dollari e che nel corso ulteriore era stato asseverato che non rientrava nella categoria vietata - chiamiamola così - cioè di quegli enti collegati

con il gruppo Sindona. Il documento di ora a firma di Gregori conferma che c'è un problema aperto il 28 agosto per la liquidità, ma non dà alcun indizio per la questione precedente.

AZZARO. Dà indizio che il 28 agosto non si discusse di IOR.

PRESIDENTE. Sì, però se lei ricorda, nell'allegato al memorandum del 28 agosto, in cui vi è il prospetto redatto da Grazia sulla base degli accertamenti fatti nelle banche di Milano in cui sono classificati i vari tipi di debito ^{che} risultavano, in quell'elenco è compreso anche l'IOR, mentre secondo le cose che stiamo apprendendo ² ~~X~~ meglio precisando nella riunione di oggi l'IOR non avrebbe dovuto essere in discussione.

PUDDU. No, perchè questo era un elenco che dava una posizione globale; c'è un gruppo che fa capo all'IOR, un altro al gruppo Sindona e un altro ancora a banche incerte; come avviene in tutti i bilanci.

PRESIDENTE. Erano indicate ai fini dell'accertamento del passivo.

CARLI. L'elenco distingue quelle che normalmente, quando si costruiscono dei gruppi, si chiamano ^{le} controllate e le collegate. L'IOR è una collegata. Il problema è dell'intensità del collegamento, e così quelle successive.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere ora se vi erano istruzioni, se erano state date nel corso di quella riunione o senza quella riunione, in riferimento al telex inviato il 6 settembre che autorizzava il pagamento di tutte le banche elencate.

MOR. XII/3

PUDDU. Le istruzioni ^{generiche} erano quelle di partenza; man mano che si accertava che non faceva parte di questo gruppo, eravamo autorizzati a pagare. Nelle varie riunioni si è sempre parlato di queste cose. Il problema del Governatore era questo: dovevamo salvare la credibilità del sistema bancario italiano, non dovevamo prendere decisioni a casaccio. Man mano che le operazioni venivano approvate, dovevamo pagare. Queste erano le istruzioni di massima che avevamo ricevuto; non le avevamo ricevute per iscritto, ma verbalmente nelle varie riunioni con la Banca d'Italia.

CARLI. Signor Presidente, vorrei dare un chiarimento in proposito, quel telegramma mi pare assai conciso; suppongo sia stato arricchito da istruzioni verbali. Finbank: l'istruzione avrebbe dovuto essere quella di effettuare certi pagamenti, cioè limitatamente ai conti fiduciari e all'osservanza di certe procedure; IOR: l'istruzione avrebbe dovuto essere: possono essere effettuati pagamenti limitatamente ai depositi in ordine ai quali esista documentazione ineccepibile comprovante il credito IOR e l'estraneità di tale credito a rapporti intricati con Amincor; quanto alle due banche, doveva essere indicato: sono ~~X~~ banche originariamente incluse ed oggi escluse a seguito di accertamenti successivi.

Quando il commissariato si è insediato ha accertato in ordine all'IOR che talune posizioni erano state chiarite e altre no. Infatti alle prime ha applicato la soluzione della ammissione allo stato del passivo e alla surroga da parte del consorzio delle banche, alle altre no. Si è proceduto lentamente alla acquisizione della documentazione e soltanto dopo, una volta acquisita, nel 1977, si è riconosciuto il fondamento della documentazione.

Insomma, il telegramma mi sembra eccessivamente conciso perchè in ordine a ciascuno dei soggetti menzionati occorreva indicare le condizioni alle quali subordinare il pagamento; e cioè: Finbank; limitatamente ai casi oggetto della riunione/precedente; IOR; limitatamente ai casi oggetto di altra riunione nella quale, proprio in quell'appunto che lei ha redatto e del quale ho preso conoscenza in questa seduta, si afferma esplicitamente: "dovete fare questi accertamenti".

MOR. XII/4

PUDDU. Sono stati fatti.

CARLI. In parte e non in tutto, come è risultato quando il commissario si è insediato. Intendo dire che forse un ampliamento di quel tele avrebbe avuto il merito di renderlo più coerente con le direttive impartite. Riconosco che operavate in condizioni di grande difficoltà.

PUDDU. Riconosce anche come operavo io che dovevo andare da Roma a Milano per fare degli accertamenti e poi riferire; accertamenti fatti in mezza giornata e lei sa bene che in banca non si fanno accertamenti con questa celerità; però lei aveva bisogno di una posizione ed io ho cercato di dargliela, governatore.

MOR. XII/5

PRESIDENTE. Questo è un punto residuo che bisognerebbe mettere in chiaro, perchè nel suo memorandum ed alle sue ripetute affermazioni risulta che lei ha informato o fatto informare il governatore di tutto questo. Lo dice chiaramente nel memoriale e lo dice, diciamo, indirettamente in quella nota scritta a mano sul telex: "Secondo la posizione ultima data al signor governatore, le banche indicate con la I, cioè Finbank, Finterbank, IOR e Private Credit bank sono escluse dal cordone sanitario". Quindi la procedura che si seguiva era quella di dare queste informazioni. Lei ha smentito questo e lo riconferma, cioè dava al governatore le informazioni relative allo stato delle singole banche, allo statuto, nel senso di fatto, del collegamento con il gruppo Sindona, mentre mi è parso di comprendere, ma il governatore può spiegarlo bene, che invece questo non sia avvenuto, cioè che queste informazioni che lei afferma...

D'ALEMA. Chiedo che venga sentito Ventriglia su questo punto.

- esecuzione del GUERINI 13.1
- CARLI. Ho affermato che non mi è stata data notizia dell'avvenuta/pagamento dei 5 milioni di dollari; mi è stata data notizia del proposito di effettuarla. Ho stabilito una direttiva, questa direttiva è stata mantenuta intatta. Ho commentato il telegramma, affermando che sarebbe ^{sembrato} più conforme alla direttiva se il telegramma, accanto alla menzione dello IOR, avesse indicato le condizioni alle quali i pagamenti potevano essere effettuati. ^TSe avesse indicato, accanto alla esclusione delle due banche - Inter Bank (?) e Private Bank - il motivo dell'esclusione. Così, ancora, avrei ritenuto più coerente con le direttive espresse ~~in~~ quel telex - che credo però sia integrato da altro telex ^{se} avesse indicato ^{la} che i pagamenti sui conti fiduciari ^{fossero} pagamenti effettuati alle condizioni convenute nella riunione.
- FUDDU. Nel telex era succintamente detto quello che doveva essere, poi le comunicazioni telefoniche con i vari funzionari a Milano le avevamo, avevamo tutto, e poi vorrei anche dire una cosa: ho detto che è la mia paternità, perchè è la mia calligrafia, all'ufficio partecipazioni ho detto io di fare queste cose, però è anche fuori dubbio che questo ha fatto un telex generico e l'ha inviato su a Milano. Ma i signori di Milano che ci telefonavano tutti i giorni per chiarimenti, i chiarimenti cui attenersi ^{glieli} abbiamo dati in abbondanza, anzi, siamo stati molto rigidi, mi pare, nei confronti della banca di Milano, per quanto ci riguarda.
- PRESIDENTE. Che cosa vuol dire quest'annotazione che lei ha messo in calce al telex: "Secondo la posizione ultima data al signor Governatore, le banche indicate con 'x' sono escluse dal cordone sanitario"?
- FUDDU. Secondo la posizione del 28 agosto, lei vede che non fanno parte quelle banche, indicate con 'x', ad eccezione della Fina Bank del gruppo Sindona.
- CARLI. Confermo la mia interpretazione in questo caso dissenziente, in quel prospetto si indicavano, al numero tre, le aziende appartenenti al gruppo Sindona, al numero quattro lo IOR, al numero cinque la Inter-Bank e la Banca Privata. Da questa indicazione, soltanto, non si deduce quale fosse la posizione dello IOR e quale fosse la posizione delle due banche. Trattandosi di banche collegate, quindi, occorre distinguere il collegamento.
- FUDDU. Sussì, Governatore, ma le banche inerte non sono affatte collegate, perchè con il gruppo Sindona non c'è ~~una~~ una partecipazione, almeno stando alle informazioni....
- CARLI. Questo è un dato di fatto. Rispondo alla sua osservazione che intende attribuire significazione alla elencazione in quel prospetto, che indica un gruppo di aziende. Per gruppo indica lo IOR, indica altre aziende, non afferma, nè smentisce, che vi siano collegamenti. Quanto alle IOR, i collegamenti sono quelli che abbiamo ripetutamente descritti. Dovevano essere descritti; in ^{parte} lo sono stati, in parte no.
- GUERINI 13.2

FUDDU Per tutti quelli i pagamenti che sono stati fatti, sono stati distrig-
ti.

GUERINI 13.3

CARLI. Non contesto il fatto. Interpreto soltanto correttamente il si-
gnificato di quel documento.

PRESIDENTE. Cerchiamo di riassumere e di rimettere le nostre idee in ordine,
altrimenti non ne veniamo a capo. Noi ci muoviamo partendo dal
documento relativo alla riunione del 28 agosto. In questa riunione
avviene la deroga al cordone sanitario per i depositi fiduciari
della Fina bank, mentre c'è l'esclusione per la AMINCOR. Non
sì parla d'altro poi c'è, allegato a questo documento, un prospet-
to che registra da un lato i depositi, dall'altro i crediti, che
sono elencati in vari gruppi, i clienti. Emerge poi, perchè c'è
stato mandato dal banco di Roma - noi non ne sapevamo niente,
avendo richieste un'altra cosa, semmai un telegramma relativo a
fatti precedenti - un telegramma del 5 settembre, in cui si fa ri-
ferimento a un telex precedente e, per il significato che l'indica-
zione grafica assume, quelle indicazioni per iscritto di Fuddu,
si elencano una serie di banche che erano già state escluse dal
cordone sanitario. Siccome non risulta dal promemoria del 28
agosto che questa cosa era avvenuta allora, siccome ci sono ele-
menti che fanno ritenere che precedentemente a quella data alme-
no un pagamento era stato eseguito - quello dei 5 milioni di dol-
lari -, la nostra domanda è molto semplice: questa esenzione -
e classificazione, che dir si voglia - di alcune banche dal
cordone sanitario, non risultando avvenuta il 28 agosto, quando
è avvenuta?

FUDDU. Nel periodo... parte perchè abbia¹¹ accertato quello che il Go-
vernatore ci aveva detto di accertare e parte quelle discussioni
che facevamo con la Banca d'Italia perchè avevamo conferma che
facevamo bene dalla Banca d'Italia.

GUERINI 13.4

PRESIDENTE. Da questo bisognerebbe allora dedurre che questi accertamenti e
questi esoneri li avete fatti nella data che intercorre tra il 19
luglio data in cui si stabiliva il cordone sanitario - e la data
del telegramma in cui si stabiliva il cordone sanitario - e la data
dell'ultimo telegramma. Però non ci dite quando e come questo è
avvenuto.

FUDDU. Per il caso dei 5 milioni dello IOR io credo, anzi sono certo,
che in banca di deve essere perfino la conferma che io ho chiesto
ai signori di Milano di mandarla, dunque l'avranno mandata certa-
mente. Avevo chiesto di confermarci che effettivamente c'era un
contratto diretto tra banca Privata o banca Unione, e lo IOR, che
esclude l'AMINCOR. Questo ci deve essere, perchè in quell'appunto
che io ho allegato c'è scritto che l'ho chiesto/grazià, che me lo
hanno confermato, ho chiesto di mandarmene copia. Quindi ci deve
essere senz'altro la copia di quelle che loro hanno mandato.

PRESIDENTE. Sì, ma lì, nella questione che lei dice, si tratta del pagamento dei
5 milioni di dollari. Le esclusioni che invece sono indicate in
questo appunto, in questa copia del telegramma, riguardano le banche
nel loro insieme: Fina bank, Inter bank, IOR e Private Credit
Bank. In questo appunto lei dice che queste erano già state esone-
rate da questo cordone, complessivamente. Allora quelle che si

domanda insistentemente di sapere è quando sono state esonerate, per disposizione di chi, se per applicazione di una norma generale, alla quale si riferisce il Governatore, o se invece c'era un'informazione continua da parte vostra alla Banca d'Italia, al Governatore della Banca d'Italia in cui si diceva, per esempio, "Noi per ~~Perfina~~ Bank abbiamo accertato questo e quell'altro", e così via.

PUDDU.

L'accertamento per la Inter Bank e la Private Bank ho detto che è stato compiuto dal Banco di Roma stesso, che si informò su queste banche che non erano collegate con il gruppo Sindona; per quanto riguarda lo IOR ho chiesto che, oltre i cinque milioni di dollari, tutta la documentazione dei ~~pagamenti~~ ^{di cui} che loro vantavano attraverso la Banca Unione fosse confermata dai contratti veri e propri, diretti, ad esclusione dell'AMINCOR, e questo l'ho messo nell'appunto e man mano, questo per conto mio ho creduto di interpretare giustamente che, man mano che avevamo queste conferme, queste banche andassero automaticamente chiuse dal cordone sanitario.

ASSENZA 14 /1

D'ALEMA. Perché lei non ha comunicato al dottor Carli di aver pagato lo IOR?

PUDDU. Io? Ma non l'ho pagato io lo IOR!

D'ALEMA. Ma chi doveva comunicarlo al governatore?

PUDDU. Ma scusi, io devo comunicare al governatore di un pagamento di un'altra banca? Io ho detto a quest'altra banca... avevamo detto di non pagare e adesso pagate. Man mano che scadevano le scadenze, la banca pagava.

D'ALEMA. Il governatore dice di non aver avuto notizie...

PRESIDENTE. Onorevole D'Alema, le ricordo che avevamo stabilito che le domande venissero rivolte ai testi dal Presidente.

D'ALEMA. Signor Presidente, chiederei che su questo punto si faccia chiarezza: cioè vorrei sapere da chi doveva essere informato il governatore del pagamento.

PRESIDENTE. E' da due ore che stiamo insistendo su questo, poi la chiarezza non può certo farla il Presidente, né le nostre domande, la chiarezza devono farla quelli che rispondono.

CARLI. Posso rispondere? Il metodo seguito in questa circostanza, e d'altra parte quello costantemente seguito, consiste nel definire direttive. Io ho espresso doglianze sulla circostanza che la direttiva emessa

La questo incontro non sia stata oggetto di verifica bilaterale.

ASSENZA 14.2

Mi sarebbe sembrato opportuno che essa fosse stata verificata. Tuttavia riconosco ...

PRESIDENTE. Scusi, questo però è in contrasto con le ripetute asserzioni di Puddu che dice invece, se non per i pagamenti singoli, per la esclusione dal cordone di informare periodicamente, anzi continuamente, la Banca d'Italia. Ha detto questo oppure ho capito male io?

FUDDU. Di informare periodicamente?

PRESIDENTE. Il governatore afferma che c'era una direttiva generale e che sarebbe stato giusto che poi dell'esecuzione di questa direttiva ci fosse data notizia ...

CARLI. Potrei completare il mio pensiero?

PRESIDENTE. Certamente, però dobbiamo tener conto degli elementi che mano emergono, altrimenti a che servono i confronti?

CARLI. Si afferma che il giorno 23 luglio 1974 ha avuto luogo una riunione; questa riunione io non ho traccia; nel corso di questa riunione il dottor Puddu afferma ^{che} è stata definita una direttiva; ~~è~~ ^{che} mi sarebbe stato gradito che il testo mi fosse stato sottoposto al fine di esser certo di esser stato correttamente interpretato. Dichiaro, però, che la direttiva, così come emerge dal documento che mi è stato sottoposto, coincide con il mio pensiero, ossia, nel caso di un ente non appartenente al gruppo, le esclusioni sono subordinate all'accertamento di collegamenti con il gruppo; quando questi accertamenti siano stati eseguiti ed i collegamenti non siano emersi, i pagamenti possono essere effettuati. In quella circostanza, è stato affermato che sarebbe stato effettuato un pagamento di 5 milioni di dollari; sempre dal documento consegnatomi oggi, apprendo che è stato effettuato; dico che non mi fu comunicato; non lamento ciò, perchè, una volta fissata una direttiva, l'esecuzione di questa direttiva è rimessa alla lealtà dell'istituto al quale viene comunicata, quindi, il fatto che il Banco di Roma non abbia comunicato l'esecuzione non è da me considerato come un fatto riprovevole. Insisto, invece, nell'affermare che il telegramma del 5 settembre mi sembra un telegramma che, nella sua concisione, non rappresenta interamente le direttive emerse nel corso degli incontri perchè Finabank non può essere citata in quanto tale, ~~ma~~ ^{ma} deve essere citata limitatamente ai conti fiduciari ed ai criteri che avrebbero dovuto essere applicati per pagare i conti fiduciari. IOR avrebbe dovuto essere indicato, ma avrebbe dovuto essere comunicato che avrebbe potuto essere escluso dal cordone sanitario limitatamente alle partite in ordine alle quali fosse stata accertata l'esistenza di conferme. Quanto alle due banche, Inter e Private Bank, il dottor Puddu afferma che il Banco Roma aveva acquisito certezze; comprendo che, in questo caso, esso aveva titolo ad escluderle. Se posso insistere ancora un minuto sul problema IOR, il commissario, quando si è insediato, ha esaminato accuratamente la posizione IOR ed ha verificato che, limitatamente ad una parte, esistevano le conferme in base alle quali egli poteva considerare il credito scervo da sospetti; ne esisteva un'altra parte per la quale il credito non poteva essere scervo da

ASSENZA 14/3

ASSENZA 14/4

sospetti. Quest'ultima l'ha esclusa dallo stato del passivo. Successivamente, lo IOR, ha presentato reclamo ai sensi dell'articolo 78 della legge bancaria ed ha acquisito la documentazione - però, quanto tempo è occorso per acquisire la documentazione - comprovante che esso aveva ragione di pretendere quelle somme perchè quelle somme nascevano da effettivi depositi che esso aveva effettuato, e non invece, da operazioni male impostate con il gruppo Amincor. Questa è la storia.

RASTRELLI. Ma per i cinque milioni non c'è certezza?

PRESIDENTE. Riguardo ai cinque milioni ha detto più volte che non fu informato dell'esecuzione di questa decisione.

RASTRELLI. Ma ne autorizzò il pagamento senza certezza?

PRESIDENTE. Ma non è che autorizzò il pagamento singolo della somma, stabilì una direttiva. Questa è la tesi che ha sostenuto qui e sulla quale si è soffermato più volte. Disse: "Diedi una direttiva e che l'esecuzione di questa direttiva spettava all'ente che doveva attuarla" e sul punto specifico dei cinque milioni di dollari ha detto che non fu informato del pagamento avvenuto. E' così?

CARLI. Sì.

PRESIDENTE. E' così, questa è la risposta. E Puddu non dice una cosa diversa: la diversità, secondo me, consiste in questo: che mentre Puddu dice che c'era un'informazione, diciamo abbastanza continua di tutto quello che si faceva, se non dei pagamenti singoli per esempio per l'ammissione di una banca o di un'altra ai pagamenti, l'esecuzione veniva fatta in base, sostanzialmente, ad un'autorizzazione che si riveveva dalla Banca d'Italia. Questa cosa mi pare che il governatore non la confermi.

ASSENZA 14/5

CARLI. Di ogni incontro che avveniva, anzi di ogni incontro, colloquio, telefonata redigevate appunti, in base a questi ...

PUDDU. Non sempre.

CARLI. ... si deduce qualè sia stata l'intensità del dialogo.

PRESIDENTE. Mi pare che su questo argomento possiamo considerare chiusa la questione.

AZZARO. Ma non si capisce perchè ha fatto il telax del 6 settembre.

PRESIDENTE. Meglio, onorevole Azzaro, ripetutamente ho insistito su questo, cioè, in particolare, se le cose erano definite da prima in modo chiaro e rigoroso perchè si diceva: questi enti, queste banche, questi soggetti possono essere rimborsati dei loro crediti quando si sia accertato che non vi sono collegamenti con il gruppo Sindona. Questa era la direttiva, e, quindi, per i singoli casi, si poteva, da parte del Banco di Roma e delle banche milanesi, procedere senza bisogno di nient'altro. Però, emerge dal telegramma del 5 settembre, dalla riunione del 28 agosto e così via che, invece, c'era un rapporto diciamo abbastanza continuo, per cui per ogni singolo caso vi era una informazione che veniva fornita. Poi, come veniva fornita: per telefono, per telegramma, per iscritto...

CARLI. Nel telegramma ... ebbi notizia nella precedente riunione.

PRESIDENTE. Sì, ma quello che noi sappiamo fondatamente è che c'era stato un telegramma il 17 luglio in cui si fissava una direttiva generale che

era rigida²¹⁹, successivamente a questa data vi furono poi accertamenti che portarono ad escludere alcune banche da questo elenco rigido; questa cosa, però, non riusciamo a trarla da nessun elemento documentale e, inoltre, con qualche differenza tra quello che dice lei e quello che afferma il governatore, anche se riconosco non sostanziale, perchè non cambia molto.

ASSENZA 14/6

D'ALEMA. Quello che dice Puddu è in contraddizione con i documenti che qui sono stati letti. Chiedo che ^{su} questo punto sia sentito Ventriglia.

PRESIDENTE. Sentiamo il professor Ventriglia. Su che punto, onorevole D'Alema?

TESTINI 15/1

D'ALEMA. Sulla famosa questione della riunione del 23 luglio. Desidererei che fosse letto.....

PRESIDENTE. Non abbiamo un appunto del 23 luglio, abbiamo l'appunto di Puddu del 23 luglio.

D'ALEMA. Ecco, vorrei sentire che cosa dice il professor Ventriglia.

(Viene introdotto in aula il professor Ventriglia).

PRESIDENTE. Professor Ventriglia, vorremmo che lei ci spiegasse alcuni punti che riguardano il periodo che intercorre tra la data in cui fu stabilito il cordone sanitario, 19 luglio, e la data del 5 settembre, data di quel telegramma di cui abbiamo parlato nella seduta precedente.

Allora, ci sono due posizioni. Le leggerò, adesso, un appunto del Dottor Puddu del 23 luglio.

Il Dottor Carli riceve il nostro Vicepresidente amministratore delegato Professor Ventriglia ed il sottoscritto in presenza del Dottor ^{Oschini} ~~Cavaliere~~.

Il Professor Ventriglia riferisce al governatore sul-

TESTINI 15/2

L'esito del mio colloquio con il Dottor Mennini della IOR e più precisamente sottolinea la affermazione di Mennini che, per i depositi fatti alla Banca Unione hanno ricevuto regolare conferma dalla Banca Italiana indipendentemente dal fatto che quest'^{ultima} abbia scritto nei libri esser e deposito fiduciario della AMINCOR. Si informa, dunque che la IOR avendo già disposto l'utilizzo di 5 milioni di dollari in scadenza il 23 luglio, non può accordare proroga mentre assicura che non ritirerà, per il momento, i restati 41 milioni di dollari depositati.

Il Professor Ventriglia fa partecipe il signor governatore dell'urgenza di mettere a disposizione delle due banche milanesi della liquidità indivisa anche perchè oltre ai citati 5 milioni di dollari una ulteriore scadenza di 5 milioni di dollari a nome Tradinvest (ENI) deve essere rimborsata oggi stesso.

Il governatore Carli preferisce che questa divisa venga acquistata dalle due banche regolarmente attraverso la gestione valutaria ed instruisce il Dottor Occhiuto di prendere in anticipazione i titoli di proprietà delle due banche toccate per il 9 per cento. Si tratta di circa 20 miliardi di lire, che convertite in dollari, rappresentano circa 25 milioni di dollari. Con questo si può far fronte alle più urgenti necessità in divisa dei due istituti.

Si fa poi cenno alla necessità di ovviare ad "atti di pirateria internazionale" che possono essere messi in atto da banche o da istituzioni sui fondi delle due banche italiane ed il governatore ci invita a vigilare attentamente su questo importante aspetto del problema e di trovare modi per proteggere la "nuova" immissione di liquidità indivisa. Ci invita infine a controllare attentamente che lo IOR abbia tutte le conferme dei suoi depositi dalla Banca Unione e che non vi siano dubbi circa la funzione del tramite AMINCOR.

Il Professor Ventriglia riferisce poi al governatore che da calcoli fatti le perdite complessive delle due banche supererebbero il valore delle garanzie a nostre mani di circa 35-40 miliardi di lire....."

Ometto di leggere il resto perchè riguarda altro argomento.

Quello che si chiede adesso a lei, professor Ventriglia, è se conferma le circostanze che sono elencate e descritte in questo appunto del 23 luglio da parte di Puddu. In particolare, ci chiarisca il senso di questa partecipazione, di questa informazione che lei avrebbe fatto al governatore e, cioè, quella dell'urgenza di mettere a disposizione delle due banche milanesi la liquidità indivisa e se

TESTINI 15/3

in questa circostanza lei, al governatore, abbia riferito specificamente che vi era un debito di 5 milioni di dollari già scaduto per l'IOR di un altro che qui viene elencato, come ricordato.

Vorrei che lei chiarisse questa circostanza confermandola oppure no.

TESTINI 15/4

VENTRIGLIA. Confermo questo verbale redatto dal Dottor Puddu.

PRESIDENTE. Non è un verbale, è un appunto in-terno.

VENTRIGLIA. Confermo questo appunto redatto dal Dottor Puddu. Ricordo che si pose il problema se rimborsare o meno i 5 milioni di dollari in scadenza di proprietà di IOR e ricordo con quanta cautela, con quanto impegno il Dottor Carli ordinò al Dottor Puddu di accertare la regolarità del deposito medesimo. Non una sola volta, ma più volte, nel corso di quell'incor^o il Dottor Carli raccomandò a Puddu di accertare non soltanto con meticolosità, ma con ogni impegno il rapporto tra IOR e Banca Privata Italiana anche se il rapporto passava tramite AMNCOR.

Ricordo che in quella riunione ^{si disse} al Dottor Carli che vi erano altri depositi in scadenza e che, quindi, Banca Privata Italiana aveva bisogno dei dollari per rimborsare i depositi medesimi. Il ^{governatore} della Banca d'Italia, ^{la} seguendo via tradizionale, disse al Dottor Puddu che era bene che Banca Privata Italiana si provvedesse direttamente dei dollari necessari e, pertanto, si provvedesse delle lire onde acquisire i dollari sulla gestione valutaria ordinaria, dando in anticipazione titoli che erano depositati al vincolo dell'obbligo del 9 per cento, istituito dal Comitato del credito.

TESTINI 15/5

PRESIDENTE. Quindi lei conferma, sostanzialmente, le cose che sono indicate da Puddu in questo appunto.

Un'altra questione sulla quale la Commissione vorrebbe sentire le sue risposte: Come/ ^{mai}

nelle note apprese da Puddu con l'asterisco al ^{lato} di alcuni titoli, alcuni nomi di banche, si danno per già escluso anteriormente a questa data alcune banche dal cordone sanitario.

VENTRIGLIA. Signor Presidente, mi sembra di aver interpretato la risposta a queste domande perché, le ripeto, il 5 settembre non ero a Roma, ero a Venezia e, quindi, non ho visto quel telegramma prima che sia partito. Né capisco perché quel telegramma sia stato....

TESTINI 15/6

PRESIDENTE. No, questo è un telegramma che fa riferimento ad un precedente del 19 luglio nel quale, evidentemente, vi era il cordone sanitario, cioè la rigorosa esclusione di Puddu. Poi, tra questa data 19 luglio e quella del 5 settembre, data del telegramma, per le annotazioni che Puddu ha posto a fianco di Finabank, IOR, Private Credit Bank e Interbank, queste banche erano state già escluse dal cordone.

VENTRIGLIA. Ecco, la mia risposta è questa: non conosco il telegramma del 5 settembre, se non per averlo visto in occasione della Commissione parlamentare. Non ero a Roma.

FRADDI/XVI/1

Credo che il dottor Puddu si sia regolato nel modo nel quale si è regolato perché avrà accertato, fra il 19 luglio ed il 5 settembre, che le banche escluse, con l'asterisco vicino, erano banche che non avevano alcun collegamento, alcun rapporto con il gruppo Sindona. Credo che sia questo il motivo per il quale il dottor Puddu...

PRESIDENTE. Quindi, era una cosa autonoma di Puddu, un giudizio suo, o risultava...?

VENTRIGLIA. Era un giudizio che derivava dal quadro delle direttive del governatore. Il governatore aveva sempre detto: non pagate una lira quando c'è il sospetto che le lire e i dollari vadano direttamente o indirettamente al gruppo Sindona. Il dottor Puddu, forse, avendo accertato che quelle banche non avevano alcun collegamento con il gruppo Sindona, avrà fatto quel telegramma. Ma credo che la spiegazione la possa dare più il dottor Puddu che io.

PRESIDENTE. Ma Puddu ha continuato a dire che lui di questa cosa che faceva dava informazione, dava notizia alla Banca d'Italia e ne riceveva autorizzazione. Lei non lo sa?

VENTRIGLIA. Di questo specifico caso del 5 settembre non so il dottor Puddu a chi abbia dato notizia. Certo, non è passato per me; non poteva passare per me; io non ero, quel giorno, a Roma e, quindi, non so. Può darsi che il dottor Puddu...

PRESIDENTE. Non le si domanda la spiegazione del telegramma del 5 settembre.

FRADD/XVI/2

Si come il telegramma del 5 settembre implica che precedentemente era stata compiuta questa identificazione di banche escluse dal cor done, lei che cosa ci dice su questo?

VENTRIGLIA. Non so dirle niente di preciso, ^{perché} nella riunione del 28 agosto l'attenzione si fermò essenzialmente sul "gruppo 3" di banche, come risulta da quell'appunto, dal memorandum Arista-Tancredi Bianchi. Però non posso escludere...

PRESIDENTE. Infatti, questo è il problema persistente che qui si pone, perché il 28 agosto si è fatta una riunione specifica per autorizzare dei pagamenti di depositi fiduciari.

VENTRIGLIA. No, no, signor Presidente. Ho sempre detto che il 28 agosto si è fatta una riunione per accertare se vi erano dei problemi per evitare la sospensione dei versamenti...

PRESIDENTE. Mi sono spiegato male. Rettifico, allora, quello che ho detto, spiegandolo così: che i problemi più particolarmente emersi in quella circostanza riguardavano, da un lato il pagamento di questi depositi fiduciari alla Finabank e, dall'altro, l'esclusione di Amincor.

Questo è quello che risulta da quel verbale. Dico che sono problemi salienti perché può darsi che ve ne fossero altri.

VENTRIGLIA. Le chiedo scusa; non posso però affermare che il 28 agosto non si sia anche detto, da parte del dottor Puddu: ci sono queste altre banche che certamente io ho verificato non appartengono al gruppo Sindona.

FRADD/XVI/3

L'importante, sempre, in tutto questo lavoro che si è fatto, è di essere certi che non affluisse liquidità, in dollari o in liquido, addotta dal Banco di Roma, a Sindona ed al suo gruppo. Quindi, può darsi che nell'appunto di Arista e Tancredi Bianchi non sia avvenuta questa precisazione e che Puddu l'avrà potuta dare. Io non lo posso escludere né lo posso affermare; ma, se Puddu dice, come ha detto, che alcune di quelle banche - lui sa quali sono - appartengono a rispettabili banche svizzere, credo che può darsi che l'informazione sia stata data, anche se non risulti a verbale. Allora, i verbali non si compilavano per l'autorità giudiziaria; si compilavano per ricordarci, tra di noi, le determinazioni di politica più importanti adottate e da rispettare.

PRESIDENTE. Mi pare che abbia risposto.

D'ALEMA. Ma allora, signor Presidente, che bisogno c'era di riunirsi il 28 agosto, anche per discutere i conti fiduciari quando, secondo me, erano sufficienti le misure del governatore assunte nel luglio, perché i conti terzi non sono legati al gruppo Sindona bensì sono terzi i quali hanno conti fiduciari ed ai quali si paga?

VENTRIGLIA. La riunione del 28 agosto, ripeto, non fu fatta per stabilire se rompere il cordone sanitario.

FRADD/IVI/4

Il 26 agosto sono tornato dalle ferie ed il dottor Carli mi ha domandato se avessi novità quanto alla situazione delle banche milanesi; punto e basta. Io ho detto che non ne avevo ed il dottor Carli mi ha pregato di mandare il dottor Puddu a Milano ed ha convocato la riunione del giorno 11.

Questa è la verità sulla riunione del 28 agosto: Non è una riunione fatta per pagare Finabank. Nella riunione è emerso il problema.

D'ALEMA. Questo non ce lo può dire a noi. Noi siamo dei poveretti che hanno un documento Arista-Tancredi Bianchi e dicono che da quel documento risulta...

PRESIDENTE. L'onorevole D'Alema è intemperante, perché prima partecipa ad una intesa della Commissione con cui si stabilisce che non si devono fare domande e poi le fa, provocando anche, naturalmente, la spinta degli altri a fare domande.

PATRIARCA. Si è negata, prima, la parola all'onorevole Minervini. Perché la si deve dare a D'Alema? Perché ha un temperamento aggressivo?

PRESIDENTE. Non la dà a nessuna. Non è che io abbia più simpatia per D'Alema che per Minervini il quale, tra l'altro, è mio collega - sebbene più giovane - universitario.

FRADD/XVI/5

D'ALEMA. Non ho fatto alcuna domanda. Ho detto soltanto che c'è un documento..

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la riunione, rinviandone il seguito alle ore 16,30. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

cal
V F

(La seduta, sospesa alle 13,00, è ripresa alle 16,30)

La seduta, sospesa alle ore 13.00, è ripresa alle 16.30.

STIRO/lm

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ci dobbiamo ora occupare del secondo punto, che aveva esposto questa mattina, per riassumere gli elementi di fatto.

17/1

Leggo la deposizione di Puddu, fatta nella seduta in cui si è proceduto al confronto. PRESIDENTE (sarei io): sempre al fine di cercare di comprendere la storia di questo documento, PUDDU, vorrei sapere se, nella riunione della Banca d'Italia c'è stato un colloquio, o almeno un incontro, prima della riunione ufficiale tra il professor Ventriglia e il dottor Carli, oppure no. PUDDU: confermo quanto detto a Milano, che c'erano state due visite alla Banca d'Italia nella stessa giornata: di prima mattina io e il professor Ventriglia, poi, verso le 11; io, il professor Ventriglia e l'avvocato Barone, alla riunione plenaria. PRESIDENTE: Ventriglia, ha ascoltato questa affermazione? VENTRIGLIA: Ho ascoltato questa affermazione e torno a ripetere ciò che ho detto anche questa sera: l'incontro fu soltanto, alle 11, nella sala che mi sembra si chiami "della Madonnella". Arrivammo anche con cinque minuti di ritardo, eccetera.

Ai giudici - per quanto quello che ha detto ai giudici è rilevante ai nostri fini solo come un elemento, non come qualcosa che sia stato acquisito dalla Commissione - d'anzi ai giudici lei ha detto, sostanzialmente, che le riunioni erano state due, perché, nel confronto con Barone, a proposito della consegna dell'elenco, lei, contestando le cose affermate da Barone, ha detto: "Io ribadisco invece di aver mostrato materialmente il documento all'avvocato Barone nelle circostanze di tempo e di luogo descritte dall'avvocato Barone, e cioè tra la prima e la seconda riunione alla Banca d'Italia".

STIRO/lm

17/2

Quindi, nella deposizione resa al giudice istruttore di Milano, lei ha parlato di due riunioni, e Barone, nella sua deposizione ha confermato che lei, a suo tempo, gli disse di questo particolare; quindi c'è questo punto controverso, che lei afferma l'esistenza di due riunioni, a distanza di due ore nel tempo (una a prima mattina alle 9 e l'altra alle 11), circostanza che indirettamente Barone conferma (perché non era a conoscenza diretta, ma era stato informato da lei), mentre il dottor Carli e Ventriglia affermano che la riunione fu una sola. Lei conferma quello che ho qui ricordato?

PUDDU: Quello che ricordo è quello che lei ha detto, e io lo confermo. A sette anni di distanza è quello che ricordo, che ho detto tre anni fa, e che ho detto anche ai signori giudici di Milano.

STIRO/lm

17/3

PRESIDENTE. E lei, dottor Carli?

CARLI. Io confermo la deposizione resa al giudice di Milano in data 16 dicembre 1977 e la deposizione resa a questa Commissione in data 4 febbraio 1981.

PRESIDENTE. Quindi permane una diversità di fatto tra le due posizioni. Non può essere avvenuto che ci sia stata, diciamo, una riunione vera e propria, costituita dalle persone che sono state indicate, e che risultano da quel memorandum di Tancredi Bianchi e di Arista, ed invece un incontro, diciamo, a parte, un colloquio tra il governatore e Ventriglia, ma nello stesso tempo, e che lei abbia potuto attribuire a due riunioni diverse questo fatto specifico?.

PUDDU. Confermo che ci sono state due riunioni diverse; che possa poi aver detto ^{tre}anni fa, che una era alle 9 e l'altra alle 11, o alle 10, alle 11, anche...

STIRO/lm

17/4

PRESIDENTE. No, scusi, è molto importante....

PUDDU. Il problema era delle due riunioni: io confermo di ricordare delle due riunioni. Perché non capisco per quale ragione mi sarei dovuto inventare quella riunione del mattino, e dirlo poi a Barone, che ~~suo~~ mandato dal governatore con Ventriglia. Non c'è proprio nessuna ragione.

PRESIDENTE. Lei, nella prima deposizione resa a questa Commissione, non ha parlato delle due riunioni, poi questo fatto delle due riunioni è venuto un po' dopo, è venuto quando abbiamo proceduto al confronto.

PUDDU. Quando qualcuno me l'ha chiesto.

PRESIDENTE. Non so se qualcuno....

D'ALEMA. Quando glielo abbiamo chiesto, ha detto che le riunioni sono state due.

PATRIARCA. E' un punto di riferimento importante.

PRESIDENTE. Abbiamo tempo dopo per discutere, vediamo adesso di venire in chiaro con le deposizioni. Comunque, riconferma che lei ricorda che erano due riunioni differenti?

PUDDU. Io ricordo che erano due riunioni.

STIRO/lm

PRESIDENTE. Ma lei quella mattina ha fatto varie cose al Banco di Roma, perché era tornato da Milano...

17/5

PUDDU. La sera prima.

PRESIDENTE. Era tornato da Milano, poi si è trovato improvvisamente questa busta - dico improvvisamente perché lei non ha mai potuto spiegare da chi e come l'aveva ricevuta, persino se l'aveva ricevuta a Milano o trovata a Roma.

Poi questo elenco, questo documento di cui era venuto in possesso non si sa come, lei lo ha mostrato a qualcuno, lì, o è andato immediatamente, assieme a Ventriglia, da Carli?

18/1/TAC/el

PUDDU. Con il professor Ventriglia, assieme, siamo andati dal dottor Carli.

PRESIDENTE. Per quanto tempo prendevano queste cose? Perché lei prima lo ha dovuto individuare, vedere di che si trattava, poi è andato a parlarne con Ventriglia, poi avete deciso di andare da Carli. Tutto questo sarebbe avvenuto prima delle 9, perché lei dice che la prima riunione è avvenuta intorno alle 9.

PUDDU. SI.

PRESIDENTE. Avete cominciato molto presto il lavoro.

PUDDU. Io arrivavo molto presto in banca, sempre prima delle 8 e mezzo, 8 e cinquanta. In genere arrivavo così.

18/2/TAC/e1

ri'orda
PRESIDENTE. Comunque lei riconferma che/ci furono due differenti incontri:
uno di Ventriglia accompagnato da lei, però lei non assistette...

PUDDU. No signore.

PRESIDENTE. ...Il colloquio fu tra Ventriglia e il dottor Carli. Poi ci fu una riunione, diciamo ampia, che conosciamo.

PUDDU. Dopo, la seconda volta.

PRESIDENTE. Il collega Azzaro mi fa rilevare che nella deposizione di Ventriglia si è affermato che alle 9,30, aveva parlato con il dottor Corsi; alle 10,30 con Tancredi Bianchi presso la sede del Banco di Roma; dopo c'è stata la visita alla Banca d'Italia. Mi sembra la stessa domanda avanzata da me. Il tempo per fare tutte queste cose... Comunque mi pare che permanga una diversità fra i due testimoni (per chiamarli così).

Può darsi che in quel tempo vi fossero varie riunioni alla Banca d'Italia, E' possibile che lei abbia confuso una cosa con un'altra,

PUDDU. Tutto è possibile, però il giorno 26 sono rientrato dalle ferie e non sono andato alla Banca d'Italia, il 27 sono andato a Milano, il 28 sono andato alla Banca d'Italia. Come tempo...Precedentemente abbiamo avuto parecchie riunioni alla Banca d'Italia, ma quei giorni erano tre, quei tre che ho menzionato. La conferma, non dico la certezza..., ma lo stesso, quando Barone ha confermato che io gli ho detto, tra la prima e la seconda riunione, di questo documento e di essere stato dal Governatore, è quello che mi ha fatto avere maggior certezza che era giusto quello della prima visita e poi la seconda. Però alla seconda ci sono andato col dottor Barone.

18/3/TAC/e1

PRESIDENTE. Va bene, credo che non ci sia niente altro da parte nostra. Ora, però, la Commissione discuterà dei risultati acquisiti per stabilire....

CARLI. Potrei farla io una domanda?

18/4/TAC/e1

PRESIDENTE. Prego, s'immagini.

CARLI. Poichè il dottor Puddu ad ogni riunione ha sempre redatto un appunto, lo ha redatto anche in questa circostanza?

PUDDU. Dottor Carli, non ricordo di aver redatto in questa circostanza, la prima circostanza, un rapporto.

PRESIDENTE. Un appunto, non un rapporto.

PUDDU. Un appunto; leggendo l'interrogatorio dell'avvocato Baronf, ad un bel momento l'avvocato Baronf ha detto che si ricorda: "Forse ci dovrebbe essere anche un appunto di Puddu di questa riunione". Io francamente non posso dire di ricordarmi di aver fatto un appunto.

Carli
D'ALEMA. Puddu non partecipò all'incontro?

PRESIDENTE. No.

18/5/TAC/el

TATARELLA. Non ci fu un verbale d'accompagnamento?

PRESIDENTE. La deposizione di Barone, nel confronto che ebbe con Puddu davanti al giudice (per quanto di quello che è stato fatto davanti ai giudici noi siamo informati, ma non forma oggetto della deposizione di oggi), comunque, Barone dice: "Ricordo che la mattina del giorno 28, il signor Puddu si recò col professor Ventriglia dal governatore Carli. Al suo ritorno il signor Puddu venne nel mio ufficio e mi raccontò dell'incontro che era avvenuto fra Carli e Ventriglia, al quale egli non aveva partecipato perchè tenuto in anticamera. Mi disse che Ventriglia aveva mostrato a Carli il tabulato che mi descrisse, ma non me lo mostrò" (a Barone). "E mi disse che Carli aveva ritenuto di non tenerlo, forse perchè proveniente da Banca estera. Circostanza che poi è stata riconfermata, più di una volta, e anche dal dottor Carli. Tutto ciò avvenne, evidentemente, nella mattinata tra le ore 9 e le 10,45, ora in cui, insieme al professor Bianchi, Ventriglia, Puddu ed io tornammo in Banca d'Italia. Questo fatto è avvenuto prima della riunione delle ore 11 e la controgrova se ne ha proprio dal fatto che in questa riunione il tabulato non è stato prodotto. Aggiungo che, prima della riunione delle ore 11 il professor Ventriglia mi raccontò dell'incontro con Carli nei termini già da me precedentemente esposti."

Questo è quanto Baronf aveva detto al magistrato allorchè ebbe luogo il confronto fra lui e Puddu.

Mi pare che ci siano tutti i dati che noi volevamo acquisire. I testimoni si possono accomodare.

(Carli e Puddu escono dall'aula).

Carli
Lucarelli

18/6/TAC/el

PRESIDENTE.

In precedenza (D'Alema) un momento di attenzione, c'era stata una discussione preventiva fra i vari gruppi sia sulla mia proposta di poter affermare la potestà di procedere al fermo, che sul merito.

Nel corso di quella riunione, se voi ricordate, ci fu un'intesa fra i gruppi nel senso di non applicare la facoltà del primo provvisorio nel caso specifico perchè almeno tre persone, di quelle che avevamo ascoltato, erano state imputate in processi per gli stessi fatti, o per reati analoghi. Si convenne nella soluzione di fare un verbale e di inviarlo all'autorità giudiziaria, rimettendo a quest'ultima l'accertamento dei fatti e la definizione giuridica dei fatti stessi, cioè se erano o meno reati e quali reati.

Quando ho preso quella decisione (formalmente l'ho fatto io), l'ho fatto sulla base di un accordo intervenuto fra tutti i gruppi di questa commissione.

Adesso, questo problema concreto non è stato affrontato preventivamente, quindi mi sono dovute astenere per dovere ragioni di correttezza nei confronti della Commissione, dal giungere ad una conclusione.

Personalmente il giudizio che posso dare del confronto; ^{è punto} mi pare che sulla prima questione, cioè inclusione o meno dell'IOR o di altre banche nel cordone sanitario al tempo della loro esclusione, mi pare che su questo punto le posizioni che erano prima molto discordanti di Carli e Puddu, si siano avvicinate. Mentre nel confronto precedente e nelle deposizioni precedenti, Carli aveva asserito in modo rigoroso che l'IOR era da escludere, viceversa nella deposizione di oggi - sebbene non con molta chiarezza - nella sostanza ha detto che non era escluso, semmai si trattava di stabilire il collegamento con il gruppo Sindona, ma ha ammesso che anche l'IOR rientrava nel numero degli enti che potevano essere considerati come estranei al gruppo Sindona e quindi non sottoposto al cordone.

Viceversa, sul secondo punto, come voi avete ascoltato la divergenza permane, perchè mentre Puddu continua ad asserire quelle che ha dette ai giudici e che è avvalorato dalla deposizione di Barone resa sia al giudice istruttore che a noi, nel corso del confronto - e che cioè vi era stato un primo incontro di Ventriglia con Carli al quale Puddu non aveva partecipato perchè era restato fuori della porta (ma dove era andato),

18/7//TAF/el

18/8/TAC/el

LUX/19/1

viceversa Carli e Ventriglia hanno continuato ad affermare che la riunione fu una sola, cioè quella delle 11, e che non vi era stata quella del mattino. Dico anche Ventriglia perchè essendosi dovuto assentare perchè aveva un impegno urgente, prima di andarsene mi ha riconfermato che lui non cambiava la deposizione resa e manteneva la dichiarazione che la riunione era stata solo quella delle 11.

A questo punto si pone il problema. A me pare fuori discussione che, comunque sia, il verbale del confronto venga inviato alla magistratura perchè, siccome si riferisce agli stessi fatti o ad alcuni dei fatti che furono oggetto del precedente confronto, mi pare evidente che la magistratura essendo stata informata dal nostro verbale di quello che è accaduto precedentemente, non può non essere informata anche di quello che accade oggi. Il problema che pongo è questo: se dobbiamo considerare quello che è accaduto come della stessa rilevanza, per l'entità dei fatti, del confronto precedente (in cui le divergenze e le contraddizioni furono tutte notevoli e alcune gravi perchè riguardavano la storia del documento, la consegna, i nomi, l'elenco) ^{cioè} ~~anche~~ se, tenuto conto di questo, si può considerare allo stesso modo, e quindi procedere alla stessa formulazione giuridica, anche oggi, le diversità che permangono (è un fatto incontestabile da chiunque) sulla esistenza di un colloquio che avrebbe preceduto l'incontro delle 11. Naturalmente mi rendo conto che non è una circostanza di poca importanza perchè se c'è stato il colloquio delle 9, evidentemente questo colloquio, diciamo privato, al di fuori della riunione, aveva lo scopo di informare il governatore sulla esistenza di quest'elenco e sulla sua importanza, altrimenti non si vedrebbe perchè vi è stata questa visita. Quindi non considera questo particolare come del tutto irrilevante. Mi domando se ha la stessa importanza delle altre contraddizioni emerse: consegna del documento, asserzione che questo documento registrava nomi di politici oppure non li registrava, se, come è risultato nel confronto di prima, erano stati esclusi testualmente da Puddu alcuni nomi di illustri personalità, secondo l'asserzione di Ventriglia oppure, secondo quella di Puddu, nomi non ^{ne} erano stati fatti in senso generico, vale a dire non c'erano nomi di politici e così via, non ho bisogno di ricordare tutti i particolari delle contraddizioni emerse. Ecco perchè ho desiderato porre alla Commissione il problema, perchè c'è una diversità di fatto, almeno dell'entità dei fatti, nei risultati del confronto dell'altro giorno e

LUX/19/2

nei risultati del confronto di oggi, fermo restando che, comunque
 sia, anche questo verbale va trasmesso alla magistratura, deciden-
 do se si debba trasmettere come un supplemento, come una ulteriore
 documentazione, oppure se si debba trasmettere ^{facendo} come abbiamo fatto
 allora cioè, in parole povere, se intendiamo attribuire a Carli la
 stessa responsabilità (naturalmente sempre in
 termini di ipotesi) che abbiamo inteso attribuire quando abbiamo
 inviato il verbale con la deposizione dei quattro, oppure no. Questo
 non me la sono sentito di deciderlo da solo e vorrei che la Commis-
 sione si pronunciasse e mi aiutasse a prendere questa deci-
 sione.

LUX/19/3

D'ALEMA. Vorrei innanzi tutto, nell'esprimere l'opinione del mio gruppo,
 e cioè che
 sbarazzare il terreno da una questione rilevante. / Ci troviamo qui
 di fronte all'ex governatore della Banca d'Italia. Con
 questo non sottovaluto la funzione di amministratore delegato di una
 grande banca qual'è quella assolta dal professor Ventriglia o da-
 gli altri amministratori delegati. Non sottovaluto per niente l'auto=
 revolezza e l'importanza del compito svolto, però non mi sfugge ^{come non sfugge ai miei colleghi} / il
 fatto che qui abbiamo di fronte una personalità del mondo finanziario
 italiano, una singolare personalità, diversa da altre analoghe perso-
 nalità perchè non tutti i governatori della Banca d'Italia, come vi
 però,
 è noto, sono uguali. Vorrei sottolineare, / signor Presidente, che la
 questione che lei ora ha sollevato in ordine alle due riunioni è la
 questione più importante, perchè non c'è questione inerente l'elenco
 dei cinquecento o altra questione più importante di questa; e spiego
 il motivo. Perchè una cosa è dire: "Ho detto che nella lista non c'era
 no delle personalità", e mi si permetta un'osservazione, quanto sia
 stata incauta questa affermazione fatta qui dentro, ^{che} non suona a favore
 di quelli che l'hanno fatta, il dire cioè che certe persone non c'erano
 perchè questo fa anche supporre che avrebbero potuto esserci, il ché
 è molto grave. Ma anche questo per me è rilevante fino a un certo

LUX/19/4

punto. La ritrattazione di Barone; si saranno messi d'accordo, perchè Barone ci ha detto: Ventriglia mi ha detto questo, Fignon mi ha detto questo e poi ha ritrattato, pazienza. Non abbiamo la possibilità di controllare questo: uno dice sì e l'altro no, pace, sono due. Noi non abbiamo la possibilità di controllare alcunché perchè non abbiamo dati di riscontro oggettivo. Ora invece ci troviamo di fronte ad un fatto singolare di enorme importanza. Perchè io dico questa importanza? Perchè noi abbiamo due persone che sono interessate a dire che non c'è stata la riunione e abbiamo due altre persone che non sono interessate a dire che c'è stata o che non c'è stata. E perchè hanno interesse a dire che non c'è stata? Perchè se c'è stata è avvenuto quello che giustamente il Presidente ha detto in questo momento e cioè che se c'è stata come dice Barone al giudice, c'è stata perchè, appena Ventriglia vide la lista dei cinquecento, disse a Puddu, come risulta dalle prove testimoniali: " Andiamo da Carli". Quindi è andato da Carli prima delle 11 a fargli vedere la lista dei cinquecento. Quindi vi sono due testi che non hanno interesse a dire che c'è stata o che non c'è stata e altri due testi che hanno tutto l'interesse a dire che non c'è stata. Questo è il punto e se è così è molto grave che l'ex governatore della Banca d'Italia di cui noi tutti nutriamo stima per le sue capacità tecniche e per la sua cultura, non abbia voluto aiutare il Parlamento e abbia, anzi, reso più drammatica la questione della lista dei cinquecento; perchè sono loro che la rendono drammatica la lista dei cinquecento perchè, a mio parere, c'era no ~~due~~ ^{molte} strade da seguire per sveltire, per sdrammatizzare, per distogliere l'attenzione, non nostra, dell'opinione pubblica, sulla lista dei cinquecento. Sono loro che drammatizzano, sono loro che fanno nascere in noi parlamentari, nell'opinione pubblica, una preoccupazione: cosa c'è, cos'è questa lista dei cinquecento! E' evidente che il governatore non ci ha voluto dire nulla, però è altresì evidente - e chiudo su questo punto - che questa è l'unica prova che noi abbiamo, non esiste altra prova, signor Presidente.

LUX/19/5

LUX/19/6

PRESIDENTE. C'è un punto che mi rimane oscuro.

Se Carli ha letto l'elenco e conosciuti o meno i nomi che lo componevano, che rilevanza ha nel suo comportamento il negare per le ore 9 quelle che poi nega per le ore 11?

DINI/20/1.

D'ALBA. Perchè per le 11 si trovava di fronte ai testimoni che lo hanno visto e sentito dire: "Non lo voglio vedere"; questo perchè lo aveva già visto, non ha alcun dubbio. Quindi ha visto la lista e in quel momento ha deciso di sollevare nella riunione delle 11 il problema, che non era preventivato perchè l'oggetto della discussione doveva essere la situazione valutaria delle banche sindoniane; una volta interpretato da Milano dal Puddu, introdotta questa nuova elemento, ne era stato avvertito il governatore il quale, alle 11 lo ha affrontato con piena cognizione, come del resto il Puddu, il Ventriglia ed il Barone. Questo il fatto più rilevante relativamente alla lista dei 500.

Per quanto riguarda la prima questione - non siamo qui in veste di censori morali, non è il nostro mestiere, ma poichè si tratta di comportamenti di uomini pubblici, ciascuno di noi può essere censurato - trovo davvero sorprendente, rileggendo più volte le dichiarazioni rese da Carli in questa sede, la questione IOR. Rispondendo ad una domanda del collega Onorato, il governatore, con un accento che ho ben presente e che traspare dagli atti, dice di sentirsi onorato per aver impedito, creandosi addirittura una impopolarità. Stamattina ci dice che gli avevano detto che avrebbero pagato seppure controllando quella cosa che aveva stabilito il governatore.

DINI/20/2.

Signor Presidente, lei capisce cosa vuol dire fare una osservazione del genere; doveva perlomeno dire: non lo so, sebbene si parlasse dello IOR e della necessità di pagarlo, non so se sia stato pagato. Non lo ha fatto ed è stata quanto meno una imprudenza enorme, commessa da una persona che per altri versi si è dimostrata di una prudenza eccezionale; è un fatto grave.

Presidente. Anch'io ritengo che il governatore si sia rimangiato quello che aveva detto, cercando di salvare formalmente una coerenza che, nella sostanza, non c'è; afferma infatti di sapere che bisogna pagare lo IOR ma di aver detto soltanto che lo si doveva fare in base alle direttive da lui impartite.

. Però ha avvalorato più volte questa decisione, adducendo quello che era avvenuto con i pagamenti eseguiti dai liquidatori e dal commissario.

DINI/21/3.

LEMA. Il governatore ha affermato in questa sede: "Finchè io sono stato governatore, non è stata pagata una lira". E' questa la seconda imprudenza colossale.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma questa sua considerazione rientra nel giudizio di merito, mentre ora dobbiamo decidere se le testimonianze siano false o meno.

LEMA. Sulla prima questione ha ritrattato, pur esistendo i due documenti di Puddu, che sono molto precisi, nei quali si afferma che ha detto di pagaré. Non voglio insistere su questo, restano però, a mio avviso, delle zone d'ombra notevoli.

Sulla seconda questione non ho dubbi ed è l'unico punto sul quale chiederei alla magistratura in termini espliciti che si faccia chiarezza fino in fondo sulla vicenda della lista.

AZZARO. Desidero dire innanzi tutto che, per quanto riguarda la questione dell'IOR, mi pare si sia chiarita abbastanza questa mattina la posizione di Carli e del Banco di Roma. Abbiamo infatti saputo quale è stato il significato del cordone sanitario; mentre prima, almeno io, avevo compreso che questo cordone fosse stato di norma radicale e indiscriminato, tanto che era stata necessaria la elencazione del telex del 19.7.1974, questa mattina abbiamo saputo dal governatore della Banca d'Italia che il cordone sanitario doveva essere inteso in una determinata maniera. Infatti il Signor Puddu, proprio in ossequio a queste direttive, si recò il 23 luglio alla Banca d'Italia per chiedere cosa si dovesse fare per quella richiesta che, a loro avviso, era perfettamente legittima; la risposta della Banca d'Italia è molto semplice: rientra nelle direttive, potete pagare e potreste pagare in questa maniera. Il fatto che non sia stato comunicato al governatore della Banca d'Italia se l'operazione sia stata effettuata o meno, è un fatto estremamente importante ma influente ai fini di comprendere esattamente quale fosse il meccanismo che presiedeva a queste operazioni del cordone sanitario.

DINI/20/4.

In seguito, il 28 agosto, vi è una riunione in cui si discute anche di tale questione; vi è una comunicazione da parte

DINI 20/5

del Banco di Roma ai propri uomini nella Banca Unione e nella Banca Privata Italiana, in cui viene detto che dopo aver parlato con il governatore della Banca d'Italia, era stato deciso di agevolare i pagamenti Finabank di 37 più ^{di dollari} 3 milioni, perchè si era saputo del disastro Wolf (di cui non so spacciatarmi). Però esattamente il 28 agosto non c'è alcun fonogramma; infatti, in un primo tempo, lo avevamo richiesto al Banco di Roma, ma hanno risposto che c'era solo una comunicazione di Puddu.

Resta fuori ed incomprensibilmente il telex del 6 settembre 1974, quando un'altra volta il signor Puddu, senza dire niente a nessuno, dà una interpretazione che poi contraddice quando afferma in questa sede che ha pagato secondo le direttive del 19 luglio tutti quelli che gli sembravano soggetti al di fuori della commissione con Sindona. E' per questo che abbiamo chiesto a Puddu perchè il 6 settembre abbia fatto un elenco in cui ha inserito Finabank - senza discriminazioni -, Finatex, e Privatebank, nonché IOR.

Quello che mi ha persuaso circa la posizione di Carli ed il merito che si è attribuito per l'impopolarità, è proprio questo. L'IOR ha consentito di riscuotere 5 milioni ^{di dollari} il 24 luglio, di ritirarli e di mantenere 41 milioni di dollari, anche perchè non erano ancora scaduti, esattamente depositati; quando li richiede, il governatore della Banca d'Italia - perchè esattamente è stato il commissario Ambrosoli, nominato dalla Banca d'Italia che, questa volta sì, deve rispondere del suo operato - dice: non intendo pagare l'IOR, oppure, eventualmente, solo nella misura di 15 milioni ^{di dollari}. Quindi è vero che Carli ha il merito di aver bloccato almeno la differenza tra 15 e 41 milioni ^{di dollari} ed alla fine hanno pagato quando la magistratura ha detto che l'Ior aveva, almeno in parte, ragione.

DINI/20/6.

Perchè allora quanto è emerso sarebbe in contrasto? Alla fine lo stesso Puddu ha detto di aver pagato secondo le direttive cui si uniformava.

PRESIDENTE. Perchè precedentemente aveva escluso in modo reciso, quasi con sdegno il pagamento all'IOR.

AZZARO. Quando ha negato la vicenda dell'IOR? Quando eravamo riuniti e, finita la discussione, è arrivato il telegramma, lo abbiamo letto. A questo punto ha espresso la sua perplessità perchè il 28 agosto non si era parlato di IOR, e effettivamente non se ne era parlato. Questo telex del signor Puddu...

BORGOGNIO. E' stato di una estrema precisione: gli altri sì ma l'IOR no.

AZZARO

21/1 FABI/af

Questo è emerso. Non riesco a capire qual è ora la contraddizione che voi rilevate. Questa mattina questo signore ha detto qual è stato il suo comportamento nei confronti di chi richiedeva legittimamente, ma forse non correttamente, perchè sosteneva interessi non suoi ma di AMINCOR) ^{di} ~~per~~ prendere tutti i 41 milioni di dollari. Io credo che bisogna essere grati a chi impedisce a IOR di prendersi i 41 milioni di dollari, di cui 11 milioni suoi e la differenza di AMINCOR. Se non ci fosse stato questo intervento, IOR avrebbe potuto prendere tutti i 41 milioni di dollari. A questo punto io comprendo Carli quando parla di impopolarità, perchè ha impedito a IOR di riscuotere 26 milioni di dollari che avrebbe potuto riscuotere, sulla base del telex firmato Garomone, quindi Puddu. Io sto discutendo del fatto morale, perchè dal punto di vista giudiziario evidentemente le due posizioni si sono riavvicinate a tal punto, per cui un contrasto vero e proprio non vi è.

PRESIDENTE Questo mi pare accolto da tutti. La questione sorge sul secondo punto.

AZZARO

Per quanto riguarda il secondo punto, vorrei partire dalla seguente considerazione. Noi immaginiamo - è soltanto una supposizione, anche se la più logica - che i due, incontrandosi alle 9 del mattino, abbiano visto ^{ambidue} il tabulato. Ripeto, questa è la supposizione più logica. Ma se costoro avessero ammesso l'esistenza della riunione, ~~avrebbero potuto affermare~~ ^{non di questo si era parlato} che non di questo si era parlato. Quindi la circostanza di negare è una circostanza non influente.

21/2 FABI/af

In secondo luogo, mi domando perchè non avrebbero potuto fare alle 11 quello che avrebbero fatto alle 9, vale a dire vedere il tabulato, facendo attendere le persone, che erano venute, per un momento, in maniera da scambiarsi le idee. Qual è la ragione per la quale avrebbero messo su una situazione di questo genere, tanto pericolosa, di cui abbiamo visto le conseguenze. Posso ammettere d'altra parte - ed ecco perchè sono estremamente dubbioso - che Puddu non ha alcuna ragione di affermare che c'è stata una riunione, se non c'è stata. Anche dall'altra parte non vi è una ragione per la quale Puddu afferma ciò, come non vi è una ragione per la quale Carli e Ventriglia lo negano. Questo è il punto.

Allora, mi rende conto del fatto che il giudice si è fermato di fronte a ciò. Perchè il giudice non è intervenuto per contestare la falsa testimonianza o a Puddu o ad altri? Dobbiamo pur domandarcelo

21/3 FABI/af

Perchè mai il giudice non ha ritenuto di sottolineare questa circostanza? Perchè ~~non~~ ^{Perchè essa} ~~non~~ ^{condanna}, anche se accertata, non avrebbe contribuito in minima maniera a dire esattamente che cosa era avvenuto nella discussione tra i due.

Se noi denunciassimo i due, assumeremo come certa una supposizione, cioè che il giorno 28 agosto alle ore 9, costoro, incontrandosi, abbiano parlato del tabulato. E' possibile inviare gli atti ai giudici, dicendo loro: "Guardate che vi è una contraddizione", basandosi su una supposizione? Questa è la perplessità che ho. Non avrei nessuna difficoltà a mandare questi atti all'autorità giudiziaria, come completamente di atti che già sono stati mandati e che possono avere influenza sui fatti che abbiamo denunciato precedentemente.

Sono d'accordo con l'onorevole D'Alema quando ha sottolineato che ci troviamo di fronte ad una personalità finanziaria. Certo, ci troviamo di fronte ad una personalità finanziaria che, nonostante quelle che ⁱⁿ ~~in~~ ^{se}, costituisce anche una immagine dell'attività ~~finanziaria~~ ^{finanziaria} del nostro paese e a me secca, caro senatore Riccardelli, che vi sia da parte della nostra Commissione, anche se attraverso una via indiretta e senza che vi sia un fondamento, di mostrare al paese, ma anche al mondo finanziario internazionale, che noi sospettiamo l'ex governatore della Banca d'Italia, che ^{è stata da me} ~~ha~~ pubblicamente ledato per aver dato

21/4 FABI/af

~~una~~ maggiore forza e vigore alle nostre riserve e che ha una sua reputazione internazionale. Mi dispiace di indicare questa personalità, senza avere un fondamento serio, nonostante i meriti che ha, come una persona ~~che~~ sospettata di proteggere coloro i quali hanno esportato capitali all'estero. Mi dispiace porre questo ~~peso~~ ^{belle} sulle spalle del dottor Carli, perchè mi pare che sia sostanzialmente ingiusto. Questa è la ragione per la quale riteniamo che sia ~~inopportuno~~ ^{inopportuno}, da tutti i punti di vista e anche perchè non ^{vi} ~~non~~ sono fondamenti di carattere giuridico ^{per} denunciare alcuno per i contrasti qua emersi, ~~per~~ ^{mandare} sic et simpliciter tutto l'incartamento che si è raccolto questa mattina alla ~~magistratura~~ ^{magistratura}.

TATARELLA Avendo lei, Presidente, rimesso ^{ciò} alla valutazione e alla discussione della Commissione, io debbo esporre la mia prima impressione ~~per~~

dopo aver sentito l'onorevole Azzaro. In altri termini, se in vece di essere il dottor Carli, fosse stato il dottor Galli, un privato cittadino, non avremmo avuto alcuna esitazione.

21/5

FABI/lm

AZZARO. Io questo l'ho messo come terzo argomento, rispetto a D'Alema che l'aveva posto al primo punto.

TATARELLA. Io non ho il problema di considerare le persone secondo le qualifiche, bensì secondo i ruoli e le responsabilità che hanno svolto nella società civile, per cui, rispetto al problema dell'elenco dei "cinquecento", che ^{tra} gli sviluppi che avrà è il problema di più vasta portata che ~~ha~~ ^{la} Commissione, ~~debbo~~ ^{devo} rilevare la contraddizione che si è verificata nella seconda parte tra il dottor Carli e il dottor Puddu. Il dottor Carli questa mattina è stato costretto dai fatti, contro la sua volontà, ad avvicinarsi al dottor Puddu, che era attendibile, mentre egli non lo era. Da partirei da questa premessa: questa mattina il dottor Carli ha dovuto abbandonare il suo atteggiamento dell'altro giorno, di condanna generale anche nei confronti della Commissione e dei singoli componenti, e più modestamente, come un qualsiasi cittadino, ammettere di avere sbagliato. Egli aveva ommesso di dire a tutti, dal giudice fino a noi che la decisione del 23 luglio era in sostanza una autorizzazione e che il Banco di Roma aveva avuto l'avallo politico-monetario di Carli (che questo sia un bene o un male, lo giudicheremo in seguito). Il dottor Carli è stato costretto dai fatti ad avvicinarsi al teste attendibile, il dottor Puddu, il quale ha affermato che quella riunione c'era stata. Tale riunione è importantissima, Perché si sarebbero precipitati. Dopo essersi visti alle 8.30 con Ventriglia, immediatamente sono corsi alla Banca d'Italia: la ragione è che si trattava di un fatto grosso. Questo è il punto principale. Noi, se non inviassimo gli atti relativi a questo fatto alla magistratura, commetteremmo un'omissione grave dal punto di vista politico, per un complesso di inferiorità nei confronti di un personaggio del genere. Certamente non ci siamo riuniti per decidere sulla base di una discriminazione, ma seconda che si tratti di un grosso personaggio o meno.

21/6

FABI/lm

AZZARO. Onorevole Tatarella, in prego di scegliere un altro argomento:

non ho complessi di inferiorità di fronte ad alcuno, quindi nemmeno di fronte al dottor Carli.

21/7 FABI/lm

ARGIROFFI. Stabiliamo che non è un personaggio importante, che siamo tutti uguali di fronte alla legge.

TATARELLA. Tutta la questione Sindona è nata da un discorso di opportunità formulato proprio dal dottor Carli nel 1974 quando, insieme al dottor Ventriglia, preparò la relazione al ministro Colombo. In tale relazione era affermato che in nome dell'opportunità bancaria e internazionale avevano coperto il tutto. ^{Qui} Non è questione di opportunità.

PRESIDENTE. Stiamo alla questione che ^{le} è posto; il giudizio lo formuleremo in seguito.

TATARELLA. Il problema è il seguente, non ci nascondiamo dietro un dito:

noi dobbiamo riservare un trattamento privilegiato al dottor Carli, dicendo che gli atti di oggi costituiscono il seguito di quelli di ieri? Non sono il seguito di quelli di ieri. Non sono

il fatto più evidente della situazione: vi sono due personaggi, il dottor Ventriglia ed il dottor Carli, che, secondo alcune ipotesi, hanno visto l'elenco, i quali hanno tutto l'interesse a dire che non lo hanno visto. Questo è il punto. Mentre il dottor Carli fa marcia indietro rispetto al 23 luglio perchè, per quanto riguarda questo ^{aspetto}, può pure apparire un filo clericale ma, certamente, non può apparire un filo ^{impreveduto} ~~500~~. Questo è il punto politico della questione: ha fatto marcia indietro sulla posizione che gli viene attribuita da tutti, sulla sua posizione all'interno dello schieramento bancario contro la finanza cattolica perchè i fatti non potevano che portarlo a fare marcia indietro; per mille ragioni non ha potuto fare ^{impreveduto} marcia indietro sul problema dei ~~500~~ perchè ha interessi vitali, ha suoi problemi personali su questo punto. Quindi il problema è di una gravità eccezionale: riservare un trattamento di favore al dottor Carli significherebbe veramente scrivere una pagina non bella all'inizio dell'attività di questa Commissione.

22/1 MAR/mds

PASTORINO. Ammiro la capacità oratoria dei miei colleghi sia nel ruolo di pubblico ministero sia in quello di difensore, ma mi pare che il problema sia un po' più circoscritto perchè dovremmo trarre certe considerazioni in un secondo momento; adesso dovremmo solo dare una risposta al quesito che è stato posto.

22/2 MAR/mds

Non ho problemi di stima nei confronti del dottor Carli e neppure di considerazione del suo ruolo, però mi pare che prevalga un po' troppo questa personalità; e vorrei ricordare che c'è anche un funzionario che si chiama Puddu e che, guarda caso, sino a poche ore fa era considerato un teste reticente (al punto che qualcuno di noi ne voleva l'arresto in aula) e adesso, improvvisamente, è diventato attendibile. Ciò mi fa piacere, personalmente non ho difficoltà a considerarlo attendibile; però questo dimostra che vi sono delle aree di valutazione che possono anche mutare e che non debbono essere assolutamente prese come Vangelo e neppure consentire delle montature di panna attorno a dei fatti che forse non hanno grande importanza. Condivido l'opinione di chi ritiene che i documenti debbono essere mandati alla Magistratura e ciò per una ragione di rispetto della Commissione perchè, in definitiva, ^{nel} punto fondamentale conveniamo tutti, sia pure con gradualità di accentuazione: che il dottor Carli (taluno può pensare con abilità, altri può pensare con callidità) ha modificato un po' la sua precedente impostazione e ci ha dichiarato che, in effetti, quel "no" si riferiva alle parti di stanziamenti IOR che erano soggette a contestazione. Noi avevamo capito che prima si riferisse a tutto, comunque c'è stato un avvicinamento su un punto molto importante. Ora, a me sembra sproporzionato che la nostra Commissione non dico si abbassi ma comunque arrivi all'accenno un po' persecutorio di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria perchè riscontra questa gigantesca difformità di testimonianza, in quanto dopo ^{sette} anni un funzionario che oggi è attendibile - ieri lo era meno - ricorda due interventi (altri dicono che il colloquio è stato uno solo). Aggiunge alcuni dubbi: se il dottor Ventriglia ha avuto per le mani questo documento così esplosivo, avendo l'appuntamento alle 11, delle due Luna: e, come dice il collega Ascarelli, ne avrebbe parlato alle 11.

22/3 MAR/mds

22/4 MAR/mds

ritardando un momento la conversazione, oppure ^{non mi sarebbe esperto} ~~non mi sarebbe esperto~~
 (o un avviso sarebbe stato pericoloso) ~~partendo dal Banco di Roma alle nove meno~~
 dieci, andando alla Banca d'Italia rendendosi palese a tutti
 (dall'usciera alla guardia, all'autista, eccetera) per un incontro
 che avrebbe dovuto, in realtà, mettere i coperchietti su determi-
 nate esplosive situazioni. Se la questione fosse stata così
 esplosiva, si sarebbero visti in qualche posto riservato: credo
 che da un certo livello in su, a Roma tutti abbiano un ufficio ri-
 servato dove fare i fatti propri. Però mi sembra estremamente fatua
 questa questione delle due riunioni e mi pare che assolutamente
 non possa giustificare la trasmissione degli atti con una motiva-
 zione così pesante, mentre sulla parte fondamentale IOR abbiamo
 riscontrato un avvicinamento che toglie ogni valore.

CARANDINI. Debbo dire che la procedura seguita in questa Commissione di affida-
 re esclusivamente a lei, signor Presidente, l'interrogatorio dei
 testi nel confronto ^{fe' stata} certamente opportuna perchè ha abbreviato
 il tempo del nostro lavoro e, forse, ha introdotto anche un elemento
 di chiarezza nelle risposte: ^{nel confronto, cosa} però ha introdotto anche un elemento
 forse non vantaggioso per la Commissione perchè, data la compli-
 cazione di dover rivolgere a lei per iscritto le domande,
 questa mattina non ne ho potute porre alcune e allora le rendo
 note alla Commissione perchè mi sembra che siano di qualche ri-
 lievo.

22/5 MAR/mds

Nelle cosiddette carte Puddù (io le chiamo così) esiste
 un fascicolo in cui sono raggruppati tutti gli appunti, oltre i
 telex, inviati da Puddù e vi si trovano non uno, ma due appunti
 del 23 luglio. Uno è quello cui si è fatto cenno stamattina e che
 io ho chiesto al Presidente, attraverso un mio biglietto, che
 fosse letto e nel quale si riferisce da parte di Puddù come av-
 venne l'incontro. Ma ve ne è un altro, con la stessa data di
 cui stamattina non s'è potuto tenere conto (mi sembrava abbastan-
 za difficile, attraverso una domanda, introdurre anche questo do-

22/6 MAR/mds

cumento), sempre del dottor Puddu, evidentemente interno per il Banco di Roma, che si riferisce ai contatti presi dal dottor Puddu stesso con il dottor Mennini. E allora vorrei che la Commissione fosse informata di questo appunto

(redatto nello stesso giorno, ma evidentemente a seguito di un colloquio che immagino avvenne qualche giorno prima o il giorno ^{precedente} ~~prima~~, non ha importanza) ^{nel quale} il dottor Puddu dice: "Ho preso contatto con il dottor Mennini dello IOR, per invitarlo a non ritirare" - attenzione, a "non ritirare" - "i depositi presso la Banca Unione concessi dalla Banca privata finanziaria e dalla Banca Unione. In particolare, ho sollecitato il rinnovo del deposito di 5 milioni che scade il 24 luglio.". Il dottor Mennini precisa (non leggo tutto l'appunto) che non può accogliere questa richiesta perchè ha già disposto l'utilizzo di questi 5 milioni e quindi insiste nella richiesta che questa somma venga restituita. Dice il dottor Puddu in questo appunto: "Per questa operazione a nulla sono valse le mie insistenze e la precisazione che la Banca Unione non aveva attualmente divise disponibili per far fronte al rimborso". E ancora ^{ometto} (una parte): "Faccio notare al dottor Mennini" - dice Puddu nell'appunto - "che i depositi dati dallo IOR alla Banca Unione sono iscritti nei libri contabili sotto il nome Amincor, per cui legalmente non potrebbe pretendere il rimborso, ma dovrebbe ^{volgersi} all'Amincor che risulta fiduciaria. Il dottor Mennini afferma che questo non può interessarlo perchè è solo un fatto interno della Banca Unione la quale, afferma, ha inviato allo IOR regolare conferma dell'operazione". Quindi, il dottor Mennini dice che a lui non importa niente che i depositi siano intestati all'Amincor, ma il dottor Puddu gli fa rilevare che è proprio il fatto che siano iscritti nei libri contabili dell'Amincor che rende questa credito ~~inesigibile~~ in virtù di quel "cordone sanitario" di quelle direttive che la Banca d'Italia aveva chiaramente stabilito. "Di fronte a questa affermazione" - dice ancora Puddu - faccio presente che, indipendentemente dalla scrittura, le due banche, essendo prive di liquidità, possono trovarsi in stato di inadempienza. In questo caso lo IOR non solo vedrà bloccati i 5 milioni, ma avrà inesigibili anche tutti i restanti depositi.". Risulta insomma da questo appun-

22/7 MAR/mds

22/8 MAR/mds

to che è ferma convinzione del dottor Puddu, nello stesso giorno in cui si reca alla Banca d'Italia, che i crediti IOR siano in realtà iscritti nei libri Amincor e che siano inesigibili per due motivi: prima ^{di tutto} perchè c'è il "cordone sanitario" per il gruppo Sindona, di cui l'Amincor, fino a prova contraria, fa parte e, in secondo luogo, perchè manca la liquidità. ^{veramente} quindi ^{portel} questi due elementi.

Nell'appunto relativo alla visita alla Banca d'Italia è abbastanza singolare che vi sia una traccia di questo precedente appunto perchè vi si dice: "Il professor Ventriglia riferisce al governatore sull'esito del mio colloquio con il dottor Mennini dello IOR e, più precisamente, sottolinea l'affermazione di Mennini che per i depositi fatti alla Banca Unione hanno ricevuto regolare conferma dalla Banca Italiana,

indipendentemente dal fatto che quest'ultima abbia scritto nei libri essere deposito fiduciaria della Amincor".

Sernicola 23/1

Quindi, si sfiora l'argomento Amincor, però, in realtà, evidentemente Puddu in questa riunione del 23 luglio si dimentica l'obiezione che lui ha fatto direttamente al dottor Mennini, essere cioè questi crediti inesigibili per i due motivi e ne cita solo uno, quello della liquidità. In ordine alla liquidità, evidentemente, il dottor Carli, non essendosi preoccupato in quella occasione di ribadire la direttiva che egli ha affermato essere stata sua costante regola, che si dovessero cioè verificare prima i possibili collegamenti tra qualsiasi creditore della Banca ed il gruppo Sindona, "interviene nella discussione - così dice l'appunto - stabilendo i termini e le modalità attraverso le quali le due banche possono essere dotate di valuta per pagare il credito IOR, almeno per i cinque milioni di dollari"...

Su questo punto vorrei che la Commissione prendesse atto che questo testo è stato letto al dottor Carli, che il dottor Carli non ha negato in nessun momento - penso che vi sia riscontro di questo nel testo stenografico - che questo appunto sia vero, ha soltanto

ripetuto fino alla noia, anche della Commissione, che lui aveva dato una direttiva e ^{che}, nei limiti in cui questa direttiva fosse stata rispettata, era perfettamente legittimo pagare lo IOR. Io non nego questo, può darsi benissimo che egli abbia dato questa direttiva, ma l'appunto di Puddu chiaramente crea una situazione molto imbarazzante per il governatore della Banca d'Italia perchè dimostra che o lui non ne ha parlato, e mi stupisce che Puddu non ne avrebbe parlato visto che ne ha fatto argomento di un appunto per la sua banca, al governatore della Banca d'Italia, sul fatto cioè che questi crediti fossero inesigibili perchè erano iscritti come crediti Amincor, e si sia soltanto curato di chiedere al governatore come risolvere la questione della liquidità ed il governatore addirittura ^{no} dice, specifica, non lo ha negato questa mattina Carli, non lo ha negato in nessuna circostanza, che ~~il governatore~~ instruisce il dottor Occhiuto - questo è stato letto qui in Commissione - di prendere in anticipazione i titoli di proprietà delle due banche bloccati per il 9 per cento e così rendere disponibili presso queste due banche la liquidità in valuta estera. A me sembra che questo sia un punto che, al di là della ritrattazione del dottor Carli costituisca un elemento grave di responsabilità del governatore, molto grave, e sono tuttavia dello avviso che, dato che egli è ritornato sulle sue precedenti reticenze, perchè, secondo me, sono state vere e proprie reticenze ed ha rettificato, sia pure in modo abbastanza contorto, senza che fosse possibile fargli rilevare questa discrepanza che io adesso ho messo sotto i vostri occhi, sulla questione IOR il dottor Carli abbia, tutto sommato, dato prova di venire incontro alla Commissione, anche se io ritengo, a titolo personale, che la figura del dottor Carli risulta diminuita dal punto di vista del suo prestigio personale per il solo fatto di questa grave contraddizione tra due momenti a distanza di una settimana e per il modo in cui, fretolosamente, senza tener conto delle obiezioni del funzionario di banca, si provvede a dotare la Banca Privata Italiana della liquidità necessaria per pagare subito quei 5 milioni, e che su questo punto qualche censura la Commissione avrebbe potuto e potrebbe anche sollevare nei confronti dell'ex governatore della Banca d'Italia.

Sernicola 23/2

Sernicola 23/3

PRESIDENTE. Questo problema rientra nel giudizio definitivo.

Sernicola 23/4

CARANDINI Volevo soltanto mettere in evidenza che, se il nostro gruppo — come ha detto l'onorevole D'Alema — non insiste perchè, anche per la prima parte, si addivenga ad una comunicazione all'autorità giudiziaria motivata come nel caso precedente, tuttavia, i motivi vi sarebbero anche. Allora, a questo punto, a me sembra che, francamente, sulla seconda questione non si possa transigere in nessun modo per i motivi che ha già esposto l'onorevole D'Alema e sui quali io non intendo ritornare.

SARTI. Credo, signor Presidente, che per tutti noi c'è un obiettivo che non è mosso da pregiudiziali, perchè tutti noi sentiamo la importanza delle decisioni che stiamo assumendo o che abbiamo anche assunte l'altro giorno. Noi comprendiamo benissimo l'effetto complessivo ed anche specifico, cioè quello relativo al governatore, non ci sono due partiti uno pro e uno contro. Io credo che noi dobbiamo tentare di sforzarci, come del resto hanno fatto i colleghi, di formulare una valutazione obiettiva.

Sernicola 23/5

Innanzitutto, è chiara una cosa, senatore Pastorino, che noi riteniamo di quattro, i primi quattro inattendibili per molte questioni e reticenti, Fignon, Ventriglia, Puddu e Barone, e non facciamo una scala di valori della loro reticenza, ognuno ha una quota di questioni che non rileva e di contraddizioni molto palesi, mosse forse da situazioni anche contraddittorie. Non ci muove un ondeggiamento strumentale: prima ad uno assegniamo una funzione di attendibilità e poi di inattendibilità. Io ritengo che Puddu sia, come gli altri, chiaramente inattendibile, al di fuori di qualsiasi logica, di qualsiasi elemento di razionalità nel dire che non ha visto la lista dei 500 e nel dire che l'ha talmente scorsa superficialmente da escludere che contenesse dei grandi personaggi. Qui c'è una grande inattendibilità, ma l'inattendibilità di un

fatto non può essere elemento generalizzabile per tutti i fatti che vengono resi: cioè quando egli afferma con precisione di avere avuto un primo colloquio in un nesso logico con il governatore, questo è un dato talmente effettivo, talmente oggettivo, circostanziato per una persona che in modo straordinario va dal governatore, che non ci va con la stessa cadenza con cui potrebbe andarci il professor Ventriglia, che si ricorda, perchè ricollega quel fatto alla questione dell'accertamento, della sorpresa, del valore politico che gli ha dato, Milano-Roma, su questa questione. Riportiamoci a quella atmosfera: Puđu ci ha qui detto che ritorna dopo 25 giorni di ferie,

Sernicola 23/6

ha il tavolo pieno, dirige 3 settori, ha una situazione, pertanto, di ripresa del suo ^{lavoro.} Prenda questo documento, ne apprezza complessivamente, politicamente il valore - perchè lì è la chiave, perchè lui apprezza politicamente il momento di rottura di quel documento, - scavalca Barone, va da Ventriglia e Ventriglia gli dice andiamo subito da Carli. Debbo dire, signor Presidente che io avrei voluto, come tutti i colleghi, essere confortato in una contrapposizione molto più esplicita e chiara del dottor Carli, perchè se un governatore dice, ma come, voi dite nel primo colloquio di avermi fissato un appuntamento, ma quel giorno, dalle 9 come registro tutti i miei appuntamenti di governatore della Banca d'Italia, alle 11 in quelle due ore io ho avuto questi incontri..., cioè non c'è stata, così come non c'è stata invece su tutta la questione questa mattina, una validissima, secondo me, ed anche in gran parte convincente...

Sernicola 23/7

PRESIDENTE. E' anche vero che questa questione degli uno o due incontri è emersa qui, -perchè durante i processi è stata trascurata interamente, in quanto non considerata, si vede, nemmeno dai magistrati...

TATARELLA. Trascuriamola anche noi allora!

PRESIDENTE. Sto rilevando una circostanza di fatto. La questione non è stata approfondita nè dai magistrati nè dalle persone interessate e quindi Carli, probabilmente, è venuto qui senza avervi nemmeno pensato. Con questo non dico che egli abbia detto la verità, spieghi, cerca di spiegare a me stesso perchè mai quelle non è venute, ed avrebbe potuto farlo, dicendo io quel giorno lì ho fatte queste determinate cose.

SARTI. E' giustissima la sua osservazione. Come mai dei giudici non hanno dato rilevanza a questi elementi? Non sarà forse perchè si tendeva a raccogliere dei nomi!

24/1 BOMMI/lb

PRESIDENTE. I giudici volevano l'elenco, per cui battevano su questo punto.

SARTI. Ma il problema non era quello! Il tabulato rappresenta qualcosa che scotta e che deve essere portato per la sua rilevanza politica. Lo stesso resoconto delle 11 dà la sensazione che ci fosse già una conoscenza preventiva; non si può nello stesso tempo verbalizzare e confermare con una testimonianza che al primo accenno il governatore ha affermato di non voler veder quel tabulato essendo di una banca estera. Ma nello stesso tempo si dà rilevanza a questo fatto includendolo nel verbale. Nel verbale (questa è una sensazione che può essere valida) si vuole dare il mezzo per annullare questo tabulato. E lo strumento per annullarlo è quello di determinarne il pagamento; quest'ultimo, infatti, esclude i singoli depositi e tutti gli atti successivi. Forse si pensava che procedendo ai pagamenti si togliesse un valore di accertamento successivo.

Dico queste cose con grande imbarazzo personale perchè - come dice anche il collega Carandini - parliamo di una persona la quale ha una immagine (ampiamente motivata) di grande valore morale e di grande impegno generale; ebbene - ora che lo rivediamo alla luce di questi episodi - almeno io rimango sconcertato. Sarei lietissimo di dare un credito generale a questa vicenda: ma quale credito? Infatti, non dobbiamo dimenticare che esistono ben due riscontri - quelli di Ventriglia e di Puddu a Barone - in atti diversi, in circostanze diverse ed in momenti diversi. Sarebbe fantasioso: il governatore che rifiuta spaventato, secondo qualcuno; il governatore che compie questo altro atto, secondo altri. C'è poi questo resoconto che viene fatto in quella circostanza, in quell'epoca non sospetta in cui Puddu ha bisogno di dire a Barone che è stato costretto a scavalcarlo, andando con Ventriglia, perchè il documento era rilevante. Il fatto di aver saltato il proprio superiore gerarchico era motivato da ragioni politiche complessive. Queste sono le valutazioni che almeno io mi sento di portare ⁱⁿ questa discussione - lo ripeto - come grande fatica personale.

24/2 BOMMI/lb

24/3 BOMM/lb

Vorrei fare ora un'ultima considerazione sulla questione del "cordone sanitario". Crèdo che ci sia stato un certo avvicinamento, ma non dobbiamo dimenticare che siamo in presenza di una misura precauzionale oggettiva e positiva presa da parte della Banca d'Italia. Vi è una situazione tragica e drammatica nella quale la Banca d'Italia stabilisce di dar luogo ad un "cordone", cioè ad un atto cautelativo, ma poi perchè viene rotto tale "cordone"? Inoltre, non dimentichiamo la telefonata che Ventriglia fa a Baroni. Sulla questione della rottura del "cordone", ben 3 amministratori delegati - Ventriglia, Baroni e Guidi - intervengono per protestare contro il pagamento. Dunque, il "cordone" viene rotto nel momento in cui le pressioni soggettive dei creditori, tipo IOR o Finabank, sono tali che inducono a romperlo. E' in quel momento che si arriva alla rottura.

Qualcuno ha parlato di opportunità: ma l'opportunità - a nostro giudizio - è legata ad un momento di equità, poichè un atto diverso sarebbe iniquo nei confronti di altri. Se al posto del governatore della Banca d'Italia ci fosse un altro funzionario del Banco di Roma, forse non avremmo queste preoccupazioni. Ognuno di noi avverte la difficoltà e lo sforzo di dare equità al nostro giudizio.

24/4 BOMM/lb

Vi è una contraddizione palese ed evidente: uno afferma che vi sono stati due incontri, mentre l'altro afferma che ve ne è stato uno solo. I due incontri sono la chiave di interpretazione e di valutazione politica dell'esistenza della lista dei 500 come lista politica, cioè con nomi politici, indipendentemente dalle questioni generali economiche che furono oggetto dell'incontro delle ore 11.

24/5 BOMM/lb

BORGOGGLIO. Oggi, come nel precedente confronto, abbiamo rilegato un fatto positivo, vale a dire l'avvicinamento su alcuni problemi nelle deposizioni dei testi. Il caso di oggi riguarda essenzialmente l'applicazione del "cordone sanitario". Dall'interrogatorio emerge con chiarezza una modificazione nel comportamento del dottor Carli. Ciò rientra nell'ambito degli obiettivi che la Commissione voleva raggiungere.

Credo che dobbiamo riservare ai testi un trattamento uguale, perchè - in caso contrario - potremmo arrivare a conclusioni diverse rispetto a quelle cui siamo giunti nella precedente riunione.

Nella precedente riunione avevamo stabilito di inviare alla magistratura un documento, che era ^{il} risultato della proposta del Presidente, nel quale facevamo riferimento alle deposizioni che riguardavano la famosa lista dei 500; tra l'altro accennavamo ai rapporti intercorsi tra il Banco di Roma e la Banca privata italiana. A proposito di questi rapporti, ci accorgiamo che rispetto al precedente confronto le posizioni dei testi si sono avvicinate. Basti pensare, infatti, alle posizioni di partenza di Fignon, di Ventriglia e degli altri ed a quelle evidenziate alla fine.

Il motivo che nella precedente riunione ci ha indotto ad inviare il documento alla magistratura riguardava la questione della lista dei 500. Ora, ^{potremmo decidere} di attuare un comportamento di tipo diverso nei confronti del dottor Carli o del dottor Ventriglia: infatti uno dei motivi per cui, nella precedente riunione, abbiamo deciso di inviare tutta la documentazione alla magistratura riguardava

24/6 BOMM/lb

l'evidenza del fatto che i dottori Puddu e Baronfi ci avevano parlato di una doppia riunione, tenutasi il 28 di agosto.

Nella lettera che noi abbiamo inviato, se è stata inviata...

PRESIDENTE. Non ancora, poichè i verbali non erano pronti.

BORGOGGLIO. In questo caso, ritengo che la lettera dovrebbe essere modificata. Infatti, bisognerebbe fare riferimento ai confronti avvenuti il 4 ed il 12 febbraio presso la Commissione ed ai testi che sono stati ascoltati nei suddetti confronti.

La lettera, d'altronde, dice: "poichè nelle risposte date permangono gravi contraddizioni (e le contraddizioni ci sono oggi e c'erano anche la volta precedente) e reticenze, in particolare rispet-

24/7 BOMM/lb

to all'elenco dei 500 (infatti, questo è il nodo centrale), si dispone che le deposizioni rese dalle predette persone siano inviate all'autorità giudiziaria (e noi non entriamo nel merito della valutazione) per accertare se costituiscono o meno reato".

Noi non vogliamo dire se si ravvisi o meno il reato, ma lasciamo alla autorità giudiziaria la definizione di questo particolare. Anche perchè se noi andiamo alla determinazione di escludere da questo elenco il dottor Carli, dobbiamo arrivare alla determinazione conseguente che dobbiamo procedere nei confronti del dottor Puddu in termini diversi rispetto a quanto stabilito la volta precedente. Infatti, riconosciamo in termini espliciti che le sue affermazioni non sono veritiere. Cioè, già noi stabiliamo che non sono veritiere.

AZZARO. Si tratta di due fatti diversi: uno può essere veritiero e l'altro falso.

BORGOGGIO. Per quanto mi riguarda, credo che il dottor Puddu non abbia detto la verità in nessuno dei due casi. ^{infatti} ~~Escluso da questo consisteva da~~

La decisione adottata nella precedente occasione era questa: non entrare nel merito sul fatto che fosse stato o meno commesso un reato, ma inviare la documentazione a nostra disposizione all'autorità giudiziaria, che avrebbe deciso al riguardo. Non vedo la ragione di una diversità di atteggiamento per quanto riguarda la menzione del dott. Carli, tenuto conto, tra l'altro, che non avendo ancora inviato la lettera di fatto ci troviamo nelle condizioni di dover fare una comunicazione ex novo alla magistratura, ciò che ci consente il riferimento ai verbali del 4 e del 12 febbraio, senza quindi necessità di far riferimento a documenti aggiunti rispetto al confronto da noi attuato il 4 febbraio.

Per concludere, credo dobbiamo usare eguale trattamento ai testi che abbiamo ascoltato, senza assumere posizioni di colpevolezza o innocenza, ma limitandoci a inviare gli atti, nei termini stabiliti nella precedente riunione. Se adottassimo atteggiamenti diversi, evidentemente esprime^{mo} implicitamente in questa sede il giudizio secondo cui il comportamento del dott. Puddu è stato reticente o comunque tale da voler confondere le idee alla commissione: ma in tal caso dovremmo arrivare a quei provvedimenti estremi che la commissione si è riservata di assumere nella

XXV 1.

misura in cui ne ravvisi l'opportunità.

XXV/2

RASTRELLI. A me sembra opportuno richiamare alla mia memoria e a quella dei colleghi alcuni fatti che si sono evi^{ati}denziati oggi, ma che non possono farci perdere di vista il risultato ^{dell'}interrogatorio di Carli nella precedente riunione. Ricordo - e penso che lo ricordino anche i colleghi - il fatto che, nella precedente riunione, Carli escludeva tassativamente che potesse essere stato effettuato un pagamento nei confronti dell'istituto IOR. Se non fosse venuta all'esame della commissione una circostanza diversa, scaturita quasi per combinazione, la commissione avrebbe acquisito, in serena coscienza, sulla base della dichiarazione di Carli, la convinzione che il cordone sanitario avesse stretto l'IOR in una morsa di ferro, almeno fino a quando Ambrosoli non avesse fatto quelle operazioni che stamane sono state ricordate, con dovizia di particolari, da Carli. Questa circostanza induce a ritenere che, nella prima fase, Carli ha voluto essere, nei confronti della commissione, scientemente reticente, ha voluto cioè porre la commissione in condizione di non conoscere la verità. Solo dopo aver saputo che il problema IOR era venuto a conoscenza della commissione, ha cercato stamane di rettificare il tiro, rispetto alla sua categorica dichiarazione negativa, asserendo di aver autorizzato un pagamento di cinque milioni, in data 23 luglio, ma di non aver controllato se il pagamento autorizzato fosse stato di fatto effettuato; e che quindi la sua precedente affermazione si riferiva ad una mancata conoscenza dell'operazione avvenuta, pur riconoscendo che l'operazione stessa era stata da lui personalmente autorizzata.

XXV/3

Il primo atteggiamento criticabile di Carli è quello di aver posto la commissione, nel corso della sua precedente deposizione - per la quale avrebbe potuto anche non essere prevista la necessità di un confronto -, in condizione di non conoscere la verità. Il secondo atteggiamento criticabile riguarda il problema del cordone sanitario. La giustificazione che Carli ha addotto stamane, in relazione al controllo di regolarità, è stata così contorta, incomprensibile dal punto di vista dei fatti e della prassi, così reticente anche nella sostanza, che mi sembra evidente che non si possa assolutamente disconoscere che Carli, sulla base di una valutazione obiettiva

e senza malanimo, rappresenta il perno di questa situazione, di cui la commissione ha voluto venire a capo. Diversificare ^{il} ~~un~~ trattamento riservato a Carli rispetto a quello riservato ad altri non sarebbe un atto di giustizia. Debbo far riferimento alle dichiarazioni di Ventriglia: se la commissione ha deciso di rimettere la posizione di Ventriglia, come è giusto, insieme a quella degli altri, alla valutazione del magistrato, perchè Carli, che si trova nella medesima situazione e che oggi ha dovuto rettificare quanto dichiarato in una prima fase (mentre Ventriglia non ha dovuto effettuare rettifiche, essendo stato più veritiero) dovrebbe essere escluso da una tale valutazione? O si modificano le decisioni già assunte, cosa che non è possibile; oppure si riconosce che non c'è diversità tra la ~~la~~ posizione di Carli e quella degli altri: e semmai, se diversità ci dovesse essere, questa sarebbe nel senso che Carli è stato più reticente, mettendo la commissione in condizione di non conoscere la verità e nella necessità di procedere al confronto odierno. Pertanto, associandomi alla proposta conclusiva del collega Borgoglio, chiedo che tutti gli atti del confronto tenuto nelle riunioni del 4 e del 12 febbraio, con riferimento a tutti e cinque i testi, siano rimessi all'attenzione della autorità giudiziaria con la medesima motivazione.

XXV/4

RICCARDELLI.

Sono decisamente contrario a far discendere sanzioni indirette da scelte non sufficientemente motivate, quelle sanzioni cioè che potrebbero in linea generale discendere da un rapporto nominativamente intestato ad uno o ad un altro individuo. Mi sembra però che dobbiamo tenere presente, prima di adottare questa scelta, che trova la commissione divisa, due punti rilevanti. Primo è che non è tanto importante ciò che riguarda i contrasti e le eventuali reticenze emersi su circostanze che oggi sembrano definitivamente accertate; è invece importante, a mio parere, la considerazione del comportamento generale di questi cinque individui che abbiamo esaminato e che hanno a fatica ammesso dei fatti, nella misura in cui la commissione è riuscita a procurarsi dei riscontri obiettivi e documentali. Mi sembra allora fondato il sospetto che in generale essi siano stati reticenti su altri punti, che costituiscono oggetto dell'immagine della commissione e su cui non abbiamo ancora purtroppo e forse non avremo neppure un inizio di prova. Questi comportamenti, a mio parere, senza voler avanzare

XXV/5

delle valutazioni, che in questo momento non mi spettano e che comunque ritengo estremamente difficili e complesse, non si pongono soltanto in relazione ad eventuali imputazioni di reticenza o di falsa testimonianza, ma possono prospettare imputazioni di ben diverso rilievo: ripeto, la mia non è una affermazione, è semplicemente una ipotesi da controllare;

XXV/6

ma a me viene in mente, per esempio, quello che è il turbamento dell'attività degli organi costituzionali, in relazione alla funzione complessiva affidata alla Commissione.

28/1/FAL/ei

C'è un secondo punto che, a mio parere, è rilevante. La sentenza del giudice istruttore Urbisci termina così: "E' infine certo che non vi sono, sotto l'etichetta della ragione di Stato, altri fini collaterali a questa estranei, come quello di favorire le persone e gli enti, che in posizione di preminenza avevano governato la Banca Unione e ne avevano determinato il tracollo. Significative al riguardo le sue direttive per estromettere Sindona senza corrispettivo, per la presentazione della denuncia penale nei suoi confronti, per l'istituzione del cordone sanitario in danno allo IOR".

Nella decisione di procedimento del giudice istruttore è motivo essenziale, direi preminente, una circostanza, che oggi è risultata infondata .

PRESIDENTE. Non ho capito bene questo punto.

RICCARDELLI. Questo rigoroso cordone sanitario nei confronti dello IOR il go-

vernatore della Banca d'Italia non lo ha posto; quanto meno è stato elastico. Non sto giudicando il suo comportamento, sto giudicando una cosa diversa: che da una circostanza - cordone sanitario assoluto in danno dello IOR - il giudice istruttore di Milano ha tratto una conseguenza.

26/2/FAL/ei

Mi sembra tra la realtà, che si è presentata al giudice Urbisci, e la realtà che oggi si rappresenta in Commissione come appurata vi sia una diversità. Nel '77 Urbisci prende a elemento essenziale della sua decisione la rappresentazione di una realtà che è diversa in una certa misura da quella che oggi è risultata. Se mi trovassi nelle condizioni del pubblico ministero, investito del problema di richiedere o meno la riapertura dell'istruzione, andrei a guardare gli atti, studierei la questione giuridica; però noi non ci troviamo nella condizione del pubblico ministero, ma ci troviamo nella condizione di non dover eludere il dovere del pubblico ministero di esaminare anche questo aspetto.

Mi sembra che per questo fatto noi non possiamo esimerci dal fare un rapporto al procuratore della Repubblica con riferimento a questa circostanza e al soggetto che io ho nominato. Vi sono, quindi, due aspetti, oltre quelli toccati dalla Commissione, che mi sembrano di estremo rilievo. Poi, se si vogliono adottare tutte le cautele possibili, adottiamo, però mi trovo ad intervenire in questo momento, e se obiettivamente dovessi dire che questo è un caso di riapertura di istruzione, non lo direi; se dovessi dire che qui esiste il reato previsto dal n. 289 non lo direi. Però vi dico che vi è una situazione che impone un accertamento, e che comunque competente a questo accertamento finale non siamo noi, ma è il procuratore della Repubblica.

26/3/FAL/ei

Non possiamo, quindi, fare a meno di porre il procuratore della Repubblica in condizione di svolgere questa sua funzione, questo suo compito istituzionale.

PRESIDENTE. A questo punto, esaminiamo per prime le questioni di forma. E' stato richiesto di unificare in una sola lettera, e quindi praticamente in una sola denuncia, all'autorità giudiziaria, ma a mio parere non è possibile; perché in occasione della precedente riunione noi abbiamo redatto un verbale, che costituisce un presupposto della lettera che non è stata spedita materialmente, in quanto non erano pronti i documenti.

Ma la sostanza è che, in base a quel verbale, la Presidenza trasmette all'autorità giudiziaria, e non vedo come adesso si possa cambiare e fare un verbale unico. I verbali registrano i fatti che accadono, e quanto è accaduto nella precedente riunione non lo possiamo mettere in uno stesso verbale.

E quindi, dal lato della forma, rimangono due differenti relazioni all'autorità giudiziaria, se la Commissione riterrà che anche per il confronto di oggi bisogna ricorrere alla stessa procedura.

Per le questioni di sostanza, comincio dall'ultima, da quella sollevata dall'onorevole Riccardelli; che è una questione molto delicata, che meriterebbe un approfondimento più meditato di come non possa risultare da confronti e testimonianze, che erano rivolte a

mettere in chiaro i punti di contrasto, e non l'intero meccanismo che fu posto in movimento in quel tempo.

28/4/FAL/ei

A me non pare che nel corso dei processi non sia emerso che questo cordone sanitario non era rigoroso in senso assoluto, ma era applicato per impedire che si eseguissero pagamenti a enti collegati con il gruppo Sindona. Questo penso che sia abbastanza documentato; è emerso nei procedimenti che hanno avuto luogo, e quindi non vedo come il particolare, che è stato meglio definito nella riunione di oggi, possa poi costituire un eventuale motivo di riapertura della istruttoria, per fatti sui quali il giudice si è pronunciato.

Penso, quindi, che la questione debba essere limitata al problema che fu posto nella precedente riunione, in cui vi fu una lunga discussione, come i colleghi ricordano, sulla natura giuridica della deposizione reticente o falsa. In quella riunione si prese anche in considerazione l'ipotesi, che ha formulato il collega Riccardelli, del turbamento dell'attività di una assemblea rappresentativa. Io ricordai che tra i vari espedienti, chiamiamoli così, indicati dalla letteratura per superare l'insufficienza delle norme esistenti, vi era anche questo.

Quando abbiamo fatto un verbale per inviare alla magistratura una relazione corredata dalle deposizioni dei testimoni, nel quale abbiamo detto che la magistratura individui il reato se esiste e lo definisca, ci siamo riferiti a questa incertezza nella definizione giuridica; e quindi abbiamo implicitamente lasciato ai giudici, come del resto è nei loro poteri e doveri, di stabilire se quei fatti sono reato o se sono configurabili come falsa testimonianza o come turbamento dell'attività di una assemblea rappresentativa, o in un altro modo.

28/5/FAL/ei

Mi pare che da questo lato la questione non è modificata rispetto alle decisioni prese dalla Commissione la volta scorsa. Emerge però nella discussione un punto, che io vorrei mettere in chiaro. Mi pare che negli interventi dei colleghi si affermi il principio che comunque si riveli una contraddizione tra due posizioni rese in deposizioni di testimoni.

Questo implica da parte nostra l'obbligo di inviare all'autorità giudiziaria. Penso che questo sia un principio pericoloso perché vi sono contraddizioni che hanno rilevanza, e quindi vanno indicate; ^{sono} altre che invece questa rilevanza non hanno, e non sarebbe giusto che ogni volta che due persone non dicono la stessa cosa, magari in buona fede, magari perché non ricordano, o su dettagli del tutto secondari, noi mandiamo un rapporto al giudice. Questa sarebbe una esagerazione, e non credo che un simile principio possa presiedere ai lavori di una Commissione come la nostra.

Nel caso concreto, ho già fatto rilevare all'inizio che
27/1 FIL/af
permane una contraddizione (che ha la sua importanza) sulla esi-
stenza di una oppure di due riunioni. Ed ho posto il problema di
stabilire se questa contraddizione - innegabile - abbia lo
stesso valore delle altre e debba quindi essere "trattata" allo
stesso modo. Non è affatto vero, comunque, che le altre contraddi-
zioni siano come questa: le altre sono, secondo me, di grand^e im-
portanza, perchè riguardano l'esistenza di quel documento, il mo-
do in cui è pervenuto nelle mani di Puàdu, se da Puàdu sia stato
dato ad altri oppure no, se sia stato letto, se i nomi che sono
stati resi pubblici ci fossero o no, in che modo furono fatti e
così via. Dunque, un complesso di circostanze, non un semplice par-
ticolare.

Ho rilevato quindi una differenza obiettiva con questa con-
traddizione, una differenza che non può essere negata: se leggete
i verbali, vi accorgete quanto questo sia vero.

Questo volevo far rilevare quando ho detto che vi è una di-
versità tra la posizione dei quattro e quella che emerge oggi,
diversità che va tenuta in conto indipendentemente dalla qualità
delle persone, perchè questo, secondo il nostro ordinamento, non
può avere influenza, essendo prevista l'assoluta uguaglianza.
Solo nell'ordinamento romano del tardo impero vi era una diver-
sità di trattamento tra honestiores e umiliores, per i quali era-
no previste sanzioni diverse. Per fortuna, questo principio è
stato assolutamente cancellato negli ordinamenti moderni e anche
nel nostro: noi ci ispiriamo al principio di uguaglianza.

27/2 FIL/af

Quindi, che si tratti di Carli, di un altro personaggio
ancora più importante, per noi vale esattamente quanto l'ultimo
cittadino. E non può che essere così. Ogni riferimento alla qua-
lità della persona deve quindi essere del tutto estranea alle va-
lutazioni della Commissione.

C'è da apprezzare l'entità della incontestabile contraddizio-
ne che rimane: alcuni colleghi possono interpretarla come non ri-
levante, in quanto può essere la stessa cosa che l'incontro sia
avvenuto in sede di riunione delle ore 9 o prima della riunione
delle ore 11; e questi colleghi possono dire che non si capisce
perchè si debba creare una complicazione inutile, visto che

Carli, Ventriglia o gli altri potevano dire: abbiamo avuto questo colloquio in cui il governatore è stato informato di questo elenco, ha detto che non se ne doveva tenere conto perchè era il documento di una banca straniera e questo vale sia che il fatto sia accaduto alle 11 e sia che sia accaduto alle 9.

27/3 FIL/af

Altri colleghi, invece, ritengono che il fatto stesso di essere andati prima ad informare il governatore fa pensare che verosimilmente sia successo per fargli vedere l'elenco, in modo da predisporre le decisioni che furono poi prese nella riunione delle ore 11: e già in questo vi sarebbe un elemento importante.

Io non posso contestare che vi siano ragioni a sostegno dell'una e dell'altra tesi. E' rimessa alla soggettività dei giudici il decidere se preferire l'una o l'altra soluzione.

A questo punto, quindi, non posso che rimettermi al vostro voto, visto che non si è determinato, come nel caso precedente, una unanimità di consensi.

Siccome la volta scorsa fu detto - quando si votò sulla questione di principio - che il Presidente si era astenuto, voglio precisare che non ho affatto inteso e non intendo neanche oggi astenermi. Non ho partecipato e non intendo partecipare alla votazione seguendo la prassi che esiste in Parlamento, perchè considero questa Commissione una espressione del Parlamento. E siccome fin dall'epoca crispina i presidenti non hanno mai votato, mi sono attenuto a questo criterio. Il che non vuol dire che io mi astenga, visto che la volta scorsa ho manifestato apertamente la mia opinione ed ho proposto che la Commissione si attribuisse il potere di procedere al fermo provvisorio di una persona ritenuta reticente o mendace. Ed anche stasera non ho mancato quanto meno di rappresentare i vari aspetti della questione e le loro diverse possibili interpretazioni.

27/4 FIL/af

Questa sera, per evitare che si dica nuovamente che il Presidente si è astenuto, dichiaro fin d'ora che non parteciperò alla votazione (come ho fatto in precedenza e come farò in seguito) per assicurare una garanzia di estraneità del Presidente alle decisioni di merito e dare quindi alla Commissione ciò che in genere un'assemblea chiede al suo presidente.

Detto questo, non posso che sottoporre al voto della Commissione la decisione se si debba procedere nello stesso modo

in cui si procedette in occasione del precedente confronto, vale a dire redigendo un verbale in cui si dia atto del permanere di contraddizioni tra le due persone che abbiamo ascoltato (Paddu e Carli) e inviando tale verbale all'autorità giudiziaria, con la stessa formula usata in precedenza ma specificando il punto di contraddizione: se vi sia stato o meno un doppio incontro alla Banca d'Italia. Si lascerebbe così all'autorità giudiziaria il compito di definire questa contraddizione e il suo titolo giuridico.

27/5 FIL/af

Oppure, si può, valutando meno importante questa contraddizione rispetto a quelle emerse nel precedente confronto, semplicemente rimettere gli atti per integrare il verbale precedente.

PASTORINO. Chiedo che sia messa per prima in votazione la seconda possibilità prospettata dal Presidente.

PRESIDENTE. Inviare cioè alla magistratura gli atti di oggi ad integrazione del precedente verbale. E basta.

RICCIARDELLI. Il rapporto non è stato ancora inviato?

27/6 FIL/af

PRESIDENTE. E' pronto ma non è stato materialmente inviato, perchè non potevo allegare tutti i documenti, non avendo avuto gli stenografi - per le note vicende dell'ostruzionismo - il tempo di predisporre i resoconti.

Dico subito, comunque, che non è possibile fare un unico verbale, perchè due sono le sedute e due devono essere i verbali; devo fare due verbali e due lettere diverse, perchè non posso dire cose false in una relazione all'autorità giudiziaria.

Limitiamoci dunque alle questioni di sostanza: il senatore Pastorino ha chiesto che si ponga per prima in votazione la seconda alternativa.

D'ALEMA. Le sarei grato se fosse così cortese di ripetere cosa intendere mettere in votazione.

PRESIDENTE. Ho detto che la questione è di decidere tra ^{due} due tesi emerse:

28/1 + PAR/LG

la prima è di adottare una risoluzione che sia eguale a quella della volta scorsa, e cioè intendo un verbale in cui si dia atto che permane una contraddizione sul punto dell'esistenza di uno o due incontri alla Banca d'Italia, per rinviare quindi alla autorità giudiziaria, con le stesse, identiche parole che abbiamo adoperate nel verbale precedente. E' la prima soluzione.

L'altra è di inviare all'autorità giudiziaria il verbale della seduta di oggi, come integrazione, aggiunta e documentazione ulteriore di quello precedente. Il che - ho soggiunto per lealtà prima e lo ripeto ora - rispetto all'altra soluzione, presenta una semplice differenza. Mentre l'altro implicava il deferimento all'autorità giudiziaria di tutti e quattro, per lo accertamento delle eventuali responsabilità ed il titolo dei reati, una ^{soluzione} come quella che ho esposta, significa che non lo facciamo per Carli: questo è il significato puro e semplice!

TATARELLA. Ritengo che la prima sia logicamente preclusiva della seconda; in ogni caso, chi vota sì, vota per la prima; chi vota no, vota per la seconda. Il problema è così semplice!

28/2 - PAR/LG

PRESIDENTE. Evidentemente il collega Pastorino ha fatto questa proposta

perchè vuole avere la possibilità di esprimere un voto ^{positivo} per la seconda ipotesi, per dire che non è che loro siano contrari comunque, cerchiamo di capire le ragioni politiche degli atti! Ma io devo mettere ai voti una proposta determinata, non posso metterne due contemporaneamente.

D'ALEMA. Si dà il caso infelice che io dissenta profondamente dal Presidente, del quale ho la stima che tutti sanno: non desidero votare contro la tesi del Presidente e quindi preferisco votare sulla tesi che non è condivisa dal Presidente ...

PRESIDENTE. Non ho capito bene: non ho esposto una mia tesi ...

D'ALEMA. Sì, lei l'ha esposta!

PRESIDENTE. Ho esposto un mio giudizio, che è una cosa differente. Il contrasto che rimane fra Carli e Puddu, è diverso dai contrasti che vi sono negli altri, fra di loro. Questo ho detto, ma non ho nascosto che nel contrasto di oggi, vi sono due aspetti possibili la cui interpretazione è soggettiva; è questo che ho voluto dire, non è che io abbia una tesi predeterminata, in un senso e nell'altro. Era mio dovere esporre le cose come le vedo.

28/3 - PAR/LG

D'ALEMA. E' delicato il problema da fronte al quale lei ci mette: preferirei che si formulasse tutto su un pezzo di carta ... (Interruzione del deputato Tatarella). Comunque, preferirei la prima cosa (Commenti - Rumori).

PRESIDENTE. Questo non è un argomento, caro Rastrelli: lungi da me l'idea di usare un trattamento preferenziale a favore di qualunque potente di questa terra, mettiamo bene le cose in chiaro! Non voglio nemmeno l'opposto: e cioè che un potente debba essere colpito comunque! (Commenti - Prolungati rumori). Mettiamo in chiaro le idee delle persone!

TATARILLA. Quale delle due proposte si vota prima? Se vogliamo accedere alla richiesta di Pastomino, a titolo di cortesia, possiamo farlo ...

28/4 - PAR/LG

PRESIDENTE. Allora, pongo ai voti questa proposta formulata, in questo caso, evidentemente, dal collega Pastorino: cioè, di rinviare ...

D'ALEMA. Chiedo che si adotti il metodo che abbiamo seguito l'altra volta!

PRESIDENTE. L'altra volta ^{si è} il Presidente ha fatto una proposta: anzi, non l'ha nemmeno fatta, perchè ha preso una decisione alla quale era autorizzato da accordi che erano intercorsi tra i vari gruppi.

D'ALEMA. Al momento del voto, l'altra volta, quando votammo se avevamo il potere di fermare o meno, lei è stato così cortese da decidere che fossero presenti tutti i membri della commissione. Chiedo allora di rinviare il voto... (Vivaci proteste).

TATARELLA. Contesto formalmente questa interpretazione del collega D'Alema: egli non ricorda che è stato deciso, su proposta del Teodori, fu deciso che quel procedimento di avviso ad horas... (Prolungati rumori).

28/5 - PAR/LG

PRESIDENTE. Comprendo le intenzioni del collega D'Alema e gli sono grato, per aver formulato quella proposta, ma mi pare che oggi non vi siano le ragioni per fare un rinvio che renderebbe più tesa la situazione.

PASTRELLI. L'altra volta, non la abbiamo adottata: quando si è deciso di mandare i verbali riguardanti i quattro, non si è aspettato il plenum della Commissione: si è deciso e basta. Non vedo perchè ora si debba ...

PRESIDENTE. Non vi è analogia possibile. L'altra volta, la mia decisione sul verbale fu presa da me solo, sulla base però di una intesa fra i gruppi, un'intesa politica, della quale fummo informati all'inizio della seduta, se ricordate, quando Pastorino ed Azzaro, mi pare, dissero che dalla loro riunione era emersa l'adesione alla proposta formulata al mattino. Oggi la questione è diversa, per questo l'ho posta; altrimenti, decidevo da me solo. Resta l'unico problema di come formulare questa proposta ...

28/5 - PAR/LG

D'ALEMA. Come l'ha proposta lei!

PRESIDENTE. Si può mettere ai voti una cosa alternativa, alternativamente? Come si accerta il voto? (Commenti). Un momento: non votiamo per appello nominale, specificando le posizioni. Allora, mettiamo ai voti due proposte: la prima è formulata da Pastorino, che è quella, per così dire, corrispondente all'ipotesi B della mia esposizione. L'altra, l'ipotesi A, è formulata da D'Alema. La maggioranza si forma sulla proposta Pastorino: se questa non è accolta, si intende approvata quell'altra. La proposta Pastorino consiste nel rinvio all'autorità giudiziaria dei verbali della seduta di oggi, non con la formulazione della volta precedente e quindi come integrazione della documentazione di prima. La pongo in votazione. (E' respinta).

Si intende pertanto approvata l'altra proposta: redigeremo un verbale negli stessi termini in cui fu fatto il precedente, questa volta precisando il punto sul quale si è notata la contraddizione, perchè è l'unico punto rimasto (Commenti - Rumori). Questa è una tesi riconosciuta da tutti, non è la mia: (Interruzioni). Come, globale? Globale su che, se il contrasto se tutti hanno detto che le due tesi si erano avvicinate nel corso del confronto, ed era rimasto controverso solo il punto delle due riunioni?

28/7 - PAR/LG

Vorrei adesso che la commissione prendesse un poco di respiro, anche per dar modo ai colleghi di leggere la documentazione pervenuta e, nel frattempo, per valutare dentro di noi - data la massa enorme delle questioni da affrontare - quali punti trattare nelle prossime riunioni. Prendiamo un margine di tempo, per non procedere in modo vertiginoso.

Seguono impegni politici abbastanza rilevanti per il sottoscritto, e non so quale sarà la conclusione personale, perchè non nasce da problemi della commissione, intendiamoci bene (non ho niente da lamentare), ma da non dico incompatibilità, bensì da difficoltà della mia persona, che sono cose del tutto diverse.

RASTRELLI. Proprio in relazione a questi suoi impegni che avevamo previsti

rivolgerei questa richiesta: dovremmo possibilmente completare il lavoro già fatto, sentendo i due magistrati che indagano attualmente sulla questione Sindona (è molto importante) e hanno interrogato Sindona in America; potrebbero darci utilissimi riferimenti.

28/8 - PAR/LG

Inoltre, si dovrebbe ascoltare anche Bordonì, che è un elemento disponibile.

Quindi, senza rinvii a lungo termine, potremmo arrivare rapidamente a conoscere altre situazioni che possono essere emerse nella istruttoria relativa.

La pausa di riflessione, collegata anche ai lavori del suo partito ed agli impegni suoi personali, signor Presidente, può essere determinata dall'esito di questa ulteriore istruzione.

PRESIDENTE. Che ci sia la necessità di sentire queste persone, non credo che sia dubbio. Che si possa fare immediatamente questa audizione, mi pare di no. Ci vuole un po' di riflessione. Nella settimana prossima si predisporranno una serie di impegni, ^{dei} punti di lavoro, si predisporrà un programma di lavoro nel quale si metteranno anche le cose che avete chiesto e che sono ovvie. Nella prossima settimana, ^{ma} dunque, non farei nessuna riunione, mentre l'ufficio di Presidenza possiamo anche farlo.

MORIS/29/1/ae

AZZARO. Credo che un ufficio di Presidenza possa essere utile anche per fare il punto della situazione, perchè oramai credo che abbiamo esaminato due aspetti molto importanti della questione, che si sono conclusi. Ora ci sono altri aspetti che noi possiamo esaminare in base ad una documentazione che abbiamo, ~~ma~~ a documentazione ulteriore che è informazione, perchè, per dire, questo Bordoni è in questo momento interrogato da due giudici, lo stesso Sindona è stato interrogato da giudici su questioni su cui la commissione probabilmente dovrà prendere delle determinazioni. Allora, noi dovremo decidere in questo ufficio di Presidenza come dobbiamo procedere; intanto dobbiamo darci alcuni obiettivi in alcuni settori, e questo nell'ufficio di Presidenza credo che possa essere fatto - poi stabilire una priorità e procedere per settore. Quindi, se dobbiamo poi ^{ascoltare}, a seconda del settore che abbiamo prescelto, questa o quell'altra persona, potremmo farlo, anche cadenzando in certo qual modo i nostri lavori e dandoci delle pause che possono essere utilizzate ai fini istruttori, perchè non è detto che debbono esserci necessariamente delle commissioni per preparare il lavoro, perchè le commissioni generali dovrebbero essere fatte quando siamo di fronte a materiale che ha già maturato una situazione, su cui bisogna decidere. Credo che in questo caso possiamo anche procedere, come si procede generalmente su una questione, su un fatto: nominare un relatore, attorno a quella relazione sviluppare un dibattito e dopo quel dibattito prendere delle determinazioni, ma a condizione che siano indicati i punti che si vogliono raggiungere. Per esempio: problema dell'estradizione. Bisogna che qualcuno esamini come relatore tutti gli atti esistenti, che dopo di ciò faccia una relazione; gli altri colleghi, che hanno il diritto e il dovere di leggersi gli atti, se li leggono; si ^{apre} un dibattito su questo e poi vedremo; a questo punto, dopo che la Commissione ha concluso il suo dibattito, quale può essere l'ulteriore pas-

MORIS/29/2./ae

so della Commissione; e se bisogna fare delle attività istruttorie, possiamo, per esempio, utilizzare il mese di aprile e fare - ecco perchè ci vuole un ufficio di Presidenza - per esempio, tutte le attività istruttorie che abbiamo già predeterminato in quel mese, in maniera che non è necessario riunire una commissione se si devono, per esempio, prelevare degli atti, fare degli interrogatori e cose di questo genere.

MORIS/29/3/ae

So di improvvisare, perchè purtroppo non ho riflettuto a lungo su questa questione, ma mi pare di poter già affermare che in un ufficio di Presidenza nella prossima settimana queste cose, dopo ulteriore riflessione, possono essere precisate meglio.

PRESIDENTE. Sta bene, lo faremo nella prossima settimana. Ora non sono in grado di dirvi il giorno. Dunque nella prossima settimana faremo questa riunione e si farà questo programma. Naturalmente, dato il carattere, penso che debba essere il Comitato di presidenza e non l'ufficio in senso stretto, per avere la possibilità della presenza dei rappresentanti dei gruppi.

D'ALEMA. Io avrei un'altra linea, ma trovo talmente ragionevole la tua proposta che l'accetto.

MORIS/29/4/ae

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto la seduta possa essere tolta.

La seduta termina alle ore 19.
=====

VOLUME II

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 16,30.

ZORZI I/1

(Viene introdotto in aula il teste Tabanelli).

PRESIDENTE. Debbo informarla che la Commissione non chiede giuramento a coloro che depongono, in quanto così è stato stabilito come norma generale. Ciò non toglie, comunque, che quanto lei dirà sarà detto in veste di testimone. La prego ora di accomodarsi e di declinare le sue generalità.

TABANELLI. Mi chiamo Ugo Tabanelli, sono nato a Roma il 23 gennaio 1918; abito a Roma in Via di Tor Fiorenza n.30.

MINERVINI. Dottor Tabanelli, il problema è questo: noi abbiamo studiato la vicenda del "salvataggio", che poi si è fermato a metà, delle banche dell'avvocato Sindona. Sappiamo che, ad un certo momento, l'11 settembre 1974, il presidente dell'IRI espresse un parere negativo, però vogliamo sapere: l'IRI ha avuto informazioni, e per esso il comitato di presidenza, il presidente, il direttore generale, riguardo alle fasi - dato che l'operazione è cominciata, da parte del Banco di Roma, tra il giugno ed il luglio di quell'anno; poi l'11 settembre vi è questo no del presidente; noi non stiamo a giudicare se abbia fatto bene o male, vogliamo sapere se abbia man mano avuto informazioni, perché la presidenza della Commissione ha chiesto le comunicazioni che man mano sono state fatte; lei era consigliere d'amministrazione, non so se faceva anche parte del comitato direttivo.


TABANELLI. Nossignore.

MINERVINI. C'era anche l'avvocato Calabria; altri erano nel collegio sindacale. Però, quando abbiamo chiesto le documentazioni dei rapporti che supponevamo aveste fatto a vario livello, l'IRI ci ha detto che l'unica documentazione è costituita da questi rapporti sommari che ora le mostrerò. Volevamo sapere se, oltre a questi documenti, ne avete inoltrati degli altri o, comunque, avete comunicato man mano la vicenda all'IRI o soltanto l'11 settembre la cosa si è disvelata al presidente ed egli ha preso una certa decisione. Lei all'epoca era anche direttore centrale addetto alla direzione finanziaria, quindi certamente rientrava nelle sue competenze, oltre che come consigliere d'amministrazione del Banco di Roma, anche come IRI seguire questa vicenda.

ZORZI I/2

TABANELLI. Direi come consigliere soltanto, naturalmente nei limiti in cui si partecipava alle riunioni del consiglio. Credo che l'operazione che era ancora sotto forma di finanziamento deve essere stata esaminata dal consiglio verso la metà di luglio - non ricordo se il 15 o il 19 ci fu il consiglio d'amministrazione - ma lì ancora eravamo nella fase di un'operazione di normale finanziamento. L'altro consiglio ci fu, invece, a settembre.

Tutta la gestione dell'operazione nell'intervallo era stata fatta dagli amministratori del Banco, dalla direzione centrale, dagli amministratori delegati. Vorrei dire che, come IRI, abbiamo sempre seguito un atteggiamento di non interferenza nelle questioni della banca, salvo un solo caso in cui l'IRI interveniva per una disposizione del comitato, cioè il caso in cui si proponeva il rilievo di una partecipazione bancaria.



MINERVINI. Scusi se la interrompo, ma non m'interessa sapere se siete intervenuti, desidero soltanto sapere se eravate informati e se trasmettevate tali informazioni. Infatti, noi giudichiamo anche il funzionamento delle istituzioni che hanno avuto una parte in questa vicenda, allora dobbiamo ritenere che l'IRI non ha saputo nulla.

ZORZI I/3

TABANELLI. Dopo il consiglio di metà luglio - grosso modo - come consigliere del Banco di Roma non ho più partecipato perché non c'erano convocazioni di consiglio e quindi non avevo un'informativa che mi risultasse dalla partecipazione ad una riunione ufficiale.

MINERVINI. Né Ventriglia vi ha informati?

TABANELLI. No. Noi, insomma, la proposta di sistemazione, eccetera, l'abbiamo ricevuta in IRI verso i primi di settembre con una lettera nella quale il Banco Roma ci accompagnò lettere che aveva scambiato con la Banca d'Italia, eccetera. Siccome c'era una proposta di rilievo di partecipazione, era nostro dovere in quel caso preoccuparci perché c'era una specifica disposizione del comitato di presidenza dell'IRI secondo la quale, per l'assunzione di partecipazione, ci voleva il nulla osta del comitato.

MINERVINI. Ma poi, le uniche comunicazioni che, secondo le abitudini dell'IRI, avvengono circa lo svolgimento di consigli e di comitati è costituito da questi rapporti sommari?

TABANELLI. Sissignore.

ZORZI I/4

MINERVINI. Non ci sono altri tipi di comunicazioni?

TABANELLI. Nossignore.

MINERVINI. Allora, come IRI, voi in sostanza ignorate tutto tranne l'ordine del giorno, perché io ho questi rapporti sommari e sono veramente schematici.

BAL II/1

TABANELLI. L'Istituto sulla gestione della banca non interveniva mai perché c'è un organo istituzionale che dà gli indirizzi, che segue il setere, e questa era la vigilanza da parte della Banca d'Italia stessa. Noi non avevamo motivo di interferire e questo per una lunga tradizione; non si è mai voluta dare l'impressione che l'IRI potesse fare interferenze a proprio vantaggio, a vantaggio della Banca, per la sua posizione di azionista di maggioranza.

MINERVINI. Questo profilo che lei ha detto era l'unico rilevante, cioè questo rilievo del pacchetto azionario ne avete avuto la prima notizia ai primi di settembre?

TABANELLI. Sì, adesso non sono in grado di dire la data della lettera che ricevemmo, ma su quella base avemmo notizia della proposta che si era fatta di rilevare quel famoso 51 per cento, che naturalmente attirò subito l'attenzione degli uffici per un aspetto giuridico che ci sembrò delicato: cioè il fatto che quel 51 per cento era il pegno presso il banco, il che rendeva particolarmente problematico questo rilievo.

MINERVINI. Qual era l'organo che doveva decidere in seno all'IRI per quanto riguarda il rilievo dei pacchetti azionari?

TABANELLI. Il comitato di presidenza.

- MINERVINI. C'è stata una riunione del comitato di presidenza dell'IRI che abbia preceduto la decisione del presidente Petrilli?
- TABANELLI. Credo di no.
- MINERVINI. E com'è che il presidente Petrilli ha deciso negativamente senza una deliberazione del comitato di presidenza se questo era l'organo competente?
- TABANELLI. Il presidente era informato di queste perplessità di carattere tecnico-giuridico che gli uffici avevano osservato e che erano state suffragate da un parere del professor Ferri.
- MINERVINI. Parere scritto o orale?
- TABANELLI. Andammo l'avvocato De Giacomo, che era il capo dell'ufficio legale, ed io, come servizio partecipazioni bancarie, dal professor Ferri, gli illustrammo la cosa, raccogliemmo il parere che corrispondeva in sostanza a quanto il nostro ufficio legale aveva già osservato e facemmo una nota ...
- MINERVINI. E' dunque vostra quella nota che risulta versata negli atti della Commissione?
- TABANELLI. Non so quale sia, ma penso che si tratti di quella. Era stata buttata giù dall'avvocato De Giacomo e da me.
- D'ALEMA. ^{del comitato} dell'assorbimento, del rilievo della Banca privata...
- TABANELLI. Il rilievo del 5% per cento del pacchetto azionario della Banca privata.
- MINERVINI. Mi scusi onorevole D'Alema se la interrompo ma non vorrei perdere il filo logico del discorso.
- Lei ha detto che l'unica cosa per la quale voi IRI espicavate una certa influenza sulle banche era il rilievo dei pacchetti azionari e che questo era di competenza del comitato, questo avveniva sulla base di una deliberazione precedente?
- TABANELLI. Sì, sì, già pressistente.
- MINERVINI. C'era già una deliberazione in materia?
- TABANELLI. Certamente.
- MINERVINI. Ma allora è veramente strano che poi non ci sia stata una deliberazione del comitato. Lei dice giustamente che questa non è una domanda che si deve fare a lei ...
- TABANELLI. Esce un po' dalla mia ...
- MINERVINI. Le do' atto. Però, insomma, lei conferma che non c'è stata la deliberazione del comitato.
- TABANELLI. Credo di no. Noi quel parere l'abbiamo consegnato al presidente e al direttore generale.
- MINERVINI. Già, e qui poi c'è una cosa strana, cioè che la decisione risulta presa dal professor Petrilli l'11 settembre ed il parere è del 12.
- TABANELLI. Io le decisioni del professor Petrilli non le so.
- MINERVINI. Ma lei riconosce che questo che le mostro è il vostro parere?
- TABANELLI. Certamente, certamente.
- PRESIDENTE. E' un parere a conferma...
- MINERVINI. A conforto. Io ho finito.

D'ALEMA. C'è la questione delle nomine.

BAL II/4

PRESIDENTE. Quali?

B'ALEMA. Ad esempio, quella di Barone o dei tre amministratori delegati, del vicepresidente di Ventriglia. Queste nomine le avete discusse voi nel comitato o no?

TABANELLI. Io non faccio parte del comitato.

D'ALEMA. Le chiedo scusa.

TABANELLI. Io ero capo del servizio.

AZZARO. Vorrei chiedere se al dottor Tabanelli risulta che per la questione relativa all'assorbimento, alla acquisizione del pacchetto di maggioranza delle banche siondiane, fu fatta una formale proposta all'IRI attraverso una comunicazione o da parte della Banca d'Italia o da parte del Banco di Roma, una comunicazione ufficiale tale da rendere necessaria la convocazione degli organi per una decisione in proposito, ovvero furono soltanto dei contatti informali che persuasero il presidente a prendere una certa decisione. Mi spiego meglio; desidero sapere se...

MINERVINI. L'ha già spiegato.

AZZARO. Se l'ha già detto chiedo scusa, comunque io vorrei sapere esattamente se l'Istituto è stato formalmente interessato da una delle due autorità - Banco di Roma o Banca d'Italia - che erano interessate alla salvaguardia delle banche siondiane attraverso il consorzio o attraverso l'assorbimento del pacchetto di maggioranza, perché l'Istituto avrebbe dovuto convocare i suoi organi, prendere una determinazione e comunicarla ufficialmente. Vorrei sapere se questo è avvenuto oppure se si sono avute informali conversazioni, per cui il presidente poté avere la sensazione che potesse bastare un suo rilievo per far naufragare la proposta.

BAL II/5

TABANELLI. Io non sono al corrente di incontri informali. Il documento in base al quale noi ci muovemmo fu la lettera indirizzata dal Banco di Roma in cui veniva illustrata l'operazione, con allegate copie di lettera fra il Banco di Roma e la Banca d'Italia.

AZZARO. Quindi vi fu un atto formale.

TABANELLI. E' su quella base che noi esaminammo l'operazione e vedemmo i vari aspetti, che adesso non posso ricordare tutti, tra l'altro perché non sono un giurista.

AZZARO. Quando dice noi a chi si riferisce?

TABANELLI. All'avvocato De Giacomo come capo del servizio legale ed a me come capo del servizio finanziaria. Ed elaborammo quel parere dopo aver sentito anche il parere del professor Ferri; lo facemmo ritornando in ufficio la sera. Se loro mi chiedono i vari punti, posso dire che adesso ricordo un certo patto commissorio, una certa possibilità di azione revocatoria, una certa possibilità di invocazione di stato di necessità, sempre perché le azioni in quel momento erano ancora in pegno al Banco, pegno che andava a scadere verso la fine dell'anno mentre eravamo ancora ai primi di settembre.

BAL II/6

AZZARO. Non ho altro da chiedere, signor presidente.

PRESIDENTE. Dal momento che non ci sono altre domande può accomodarsi.

(Il dottor Tabanelli viene accompagnato fuori dall'aula)


(Viene introdotto in aula il dottor Fausto Calabria).

Rec.III/1

PRESIDENTE. La informo che la Commissione non chiede giuramento, ma la sua è una deposizione come testimone quindi valgono le norme che regolano tale istituto. Si accomodi al microfono e declini le sue generalità.


CALABRIA. Mi chiamo Fausto Calabria. Sono nato a Roma il 12 gennaio 1922.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Minervini, che è stato il promotore di questa audizione, di formulare le domande.

MINERVINI. Avvocato Calabria, noi cerchiamo di ricostruire quella che è stata la parte delle istituzioni dello Stato nella vicenda che riassuntivamente chiamiamo "caso Sindona". Per quanto riguarda la parte che ha avuto la Banca d'Italia, mi pare che le idee siano abbastanza chiarite. Per quanto riguarda l'IRI, abbiamo avuto notizia di un aspetto terminale della vicenda, cioè di una decisione di carattere negativo presa dal professor Petril-
li l'11 settembre 1974. In questo momento non vogliamo esprimere valutazioni sull'opportunità o meno di tale decisione, ma vogliamo sapere quando l'IRI ha avuto notizia di questo cosiddetto salvataggio che si andava progettando, come l'ha avuta. Lei era anche componente del consiglio di amministrazione del Banco di Roma ed inoltre come direttore centrale addetto alla direzione generale seguiva particolarmente il settore bancario. Noi abbiamo chiesto la documentazione all'IRI ed abbiamo avuto solo alcuni rapporti sommari, credo neppure per tutte le riunioni del consiglio e del comitato, nonostante che nel consiglio vi fossero alcuni di voi e che nel comitato vi fossero due rappresentanti del collegio sindacale. Vorrei sapere, a nome della Commissione, se voi avete avuto man mano altre notizie, oltre quelle scheletriche e lacunose che risultano dai rapporti sommari, se seguitate le notizie sui giornali, per spiegarci come quella decisione dell'11 settembre abbia avuto luogo e se sia stata presa sulla base di una serie di notizie gradualmente assunte.

Rec.III/2

CALABRIA. Sono pronto, per quello che ricordo, a riferire alla Commissione. Dobbiamo prima fare un distinguo. Il sistema bancario italiano per quello che riguarda l'IRI, nel momento in cui facevo parte dell'IRI e quindi facevo anche parte del consiglio di amministrazione² del comitato esecutivo del Banco di Roma, ha una funzione di azionista che aveva due peculiarità: approvava i bilanci e nominava gli amministratori. ~~Tutta~~ la funzione bancaria era regolata esclusivamente dalla Banca d'Italia.



Nel momento in cui gli amministratori delegati del Banco di Roma posero in essere le operazioni che sono state poi oggetto di tante discussioni, hanno operato nella sfera della delega a suo tempo ricevuta dal Consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo. Operata la scelta, fatta l'operazione, erano tenuti a norma di statuto a riferire, perché la decisione fosse ratificata, all'organo collegiale competente. Quest'ultimo era il comitato esecutivo del Banco di Roma, che ratificò l'operazione.

Queste operazioni di carattere finanziaria rientravano evidentemente nella sfera delle funzioni che il Banco di Roma doveva svolgere. La peculiarità dell'operazione è avvenuta dopo, successivamente all'accensione dell'operazione, per tutti i fatti che sono molto noti.

Circa quanto è avvenuto successivamente a questa operazione, credo che tutto quello che posso dire sarebbe piuttosto impreciso rispetto a quello che fa parte degli atti parlamentari - fu scritto dal ministro del tesoro del tempo, quando fece tutto l'iter della procedura dal momento in cui la Banca d'Italia ebbe conoscenza dell'operazione, autorizzò la stessa, e poi, quando vi fu il riest/dei depositi verso la Banca privata, la Banca d'Italia fu costretta ad intervenire. Furono fatti diversi tentativi di soluzione, la soluzione finale fu quella ~~alla Commissione~~ ^{della liquidazione} coatta amministrativa. Prima di questa soluzione finale vi sono tanti momenti intermedi, in ordine ai quali, per la posizione che avevo, non avevo capacità decisoria. Sono stato attento osservatore dei fatti di quel momento, e come tale ricordo che la prima soluzione, quella dell'acquisizione, fu avversata da ^{motivi}/tecnicici in quanto - mi pare sia stato consegnato agli atti il parere del professor Ferri - l'operazione posta in essere dal Banco di Roma con la Generale Immobiliare o con la Nassau (adesso non ricordo esattamente) faceva sì che si andasse a perdere qualche garanzia. Pertanto quella soluzione fu scartata.

Per quanto riguarda la mia conoscenza tecnica, la decisione finale di non partecipare a quella operazione fu assunta dal comitato dell'IRI, che era stato convocato ad hoc dal presidente dell'IRI pro-tempore. La decisione fu presa, non ricordo se un giorno prima o dopo la dichiarazione resa dal Sindona stesso che comunque non avrebbe ceduto le azioni. Questo è tutto.

MINERVINI. Ma la delibera del comitato esecutivo ha preceduto questa espressione da parte del presidente Petrilli... ?

Doc. III/5

CALABRIA. Le dico francamente che non ricordo. Non faccio più parte dell'IRI da tanto tempo, né ho carte a casa da consultare.

MINERVINI. Lei parlava come di cosa sicura di questa decisione da parte del comitato esecutivo....

CALABRIA. Certamente la volontà di portarla c'è stata. Non so poi se nella riunione che - lo ricordo perfettamente - fu tenuta presso il Ministero del tesoro o presso la Banca d'Italia, in una delle due sedi, nella quale si disse che l'operazione non si doveva fare, così come era stata prospettata, la cosa fu portata per notizia oppure fu una decisione che ^{si era} detto che sarebbe stata assunta ed esaminata. Comunque la decisione del presidente dell'IRI pro-tempore era quella di presentarsi al comitato esecutivo per dire "no". Questo lo ricordo con precisione.

MINERVINI. Noi certamente non abbiamo pensato che lei personalmente dovesse prendere delle decisioni. D'altronde la domanda non era posta in questi termini. Quello che ci interessa sapere per comprendere il funzionamento delle istituzioni è se voi (tra l'altro alcuni di voi facevano parte della struttura del Banco di Roma) man mano abbiate avuto notizie di questa vicenda e se le abbiate comunicate agli organi superiori, di vertice.

CALABRIA. Le posso dare una risposta precisissima in questo senso, perché ne ho memoria sicura. La decisione fu presa, avendone la delega, dagli amministratori delegati, fu portata per la ratifica al comitato esecutivo. Non ricordo se avevo l'influenza ^o ero al consiglio d'amministrazione della COMIT - lo dico per dire, perché veramente non ricordo la data - ma io non c'ero in quel comitato esecutivo che ratificò l'operazione, e ^{le} ne rese edotta la Banca d'Italia secondo le norme della legge bancaria.

GUER. IV. 1

Quindi l'iter che ha posto in essere l'operazione finanziaria da parte del Banco di Roma aveva i crismi dell'istituzione, cioè i crismi giuridici dell'organismo del Banco di Roma, ed i crismi giuridici della legge bancaria per quello che era stato l'intervento della Banca d'Italia.

Questo io ricordo. Per quanto riguarda invece gli effetti dell'operazione (perché i guai per il Banco di Roma sorsero rispetto all'insolvenza dell'istituzione che era stata beneficiaria dell'operazione finanziaria) da quel momento è tutto noto, risulta tutto dagli atti, non c'è niente da ricordare, perché è così: c'era stata una posizione d'insolvenza, e su tale posizione la Banca d'Italia è intervenuta così come è intervenuta.

Alla proposizione se conveniva o meno acquisire la Banca Unione da parte del Banco di Roma, c'erano dei motivi giuridici che ostavano l'operazione, ed io ne ero convinto di quei motivi - che, come sempre, potevano anche essere esaminati - però c'era la necessità assoluta di estromettere chi aveva posto in

essere quella posizione di disagio del sistema bancario italia-
no, che era l'azionista di questa banca. L'estromissione non si
è verificata non essendosi concretizzata la mani-
festazione di volontà, l'operazione non è stata fatta; è stata
scelta la via classica che vuole l'istituzione, dato che la ^{costitu-}
ta amministrativa è stata inventata per il sistema bancario, si
è seguita questa via.

GUER.IV.2

MINERVINI.

Seusi avvocato, lei conosce meglio di me questo tipo di operazio-
ne: innanzi tutto il passaggio delle attività e della passività
avviene da parte di imprese bancarie in difficoltà, e quando si
comincia l'operazione, in genere si prevede anche come finisce.
Non si tratta, quindi, di un incidente di percorso, queste sono
vicende, poi, che si ripetono tante volte, non è un unicum, questo.

Invece è certamente singolare che ad un certo momento
un'operazione di questo tipo venga interrotta, allora io dico:
non potevate, voi IRI, non aver conosciuto (ne parlavano anche i
giornali ^{o lei} alcuni di voi vi partecipavano), non aver
avuto cognizione dell'inizio di questa operazione. Com'è allora
che soltanto quando c'è stata - come ora ci riferiva il dottor
Tabanelli - una richiesta formale di autorizzazione, avete preso
posizione? Non avevate avuto un'informatica graduale? Eravate
tutti in vacanza?

CALABRIA.

Certamente ci sarà stato non un colloquio, ma ce ne saranno
stati molti; ^{personalmente} in questo momento non ricordo se sono sempre stato

GUER.IV.3

presente, comunque se lei mi pone la domanda in
questi termini io correttamente le devo rispondere che certamen-
te se n'è parlato, non perchè stava scritto sui giornali, ma se
n'è parlato perchè era quella la sede in cui se ne doveva parla-
re, e se n'è parlato con cognizione di causa, in quanto in sede
IRI c'era la cattiva abitudine di voler dare il nulla osta
all'acquisizione di nuovi sportelli da parte dell'istituzione
bancaria. Perchè si era stabilito questo concetto, che in prece-
denza non c'era, nè ai tempi di Menichella nè in quelli di Ferrar-
ri. Perchè si riteneva così di fare un qualcosa che equilibrava
la possibilità di espansione del sistema bancario attraverso il
pensiero dell'azionista. Attività, invece, completamente sbagliata
(sulla quale io non sono mai stato d'accordo), in quanto la fa-
coltà dell'autorizzazione all'acquisizione di nuovi sportelli
o ad acquisire partecipazioni in altre
istituzioni bancarie spetta esclusivamente alla
Banca d'Italia.

C'era, quindi, questa procedura anomala, tra l'altro
inutile, e non conseguente, per cui venivano portate al
comitato esecutivo ^{tutte le} operazioni di allar-
gamento della base operativa del sistema bancario. Per quanto
riguarda questa operazione,
l'istruttoria svolta attraverso colloqui - non documenti - aveva
esclusivamente il fine di portare davanti al comitato esecutivo

dell'IRI il nulla osta all'acquisizione degli sportelli o alla partecipazione nelle istituzioni bancarie. Questo era il motivo per cui l'IRI doveva intervenire. Tengo ad aggiungere -con ciò non voglio mancare di riguardo a chi era all'IRI in quel tempo- che questa procedura era inutile, sbagliata e contro la legge.

GÜER.IV.4

PRESIDENTE. La ringrazio, avvocato Calabria, per il momento non abbiamo altre domande da rivolgerle.

(Il teste esce dall'aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è necessario che l'Ufficio di presidenza ed il Comitato ristretto si riuniscano perchè dobbiamo discutere di difficoltà sopraggiunte a causa delle quali i giudici che avevamo convocato domani non verranno. Devo rilevare - ma lo farò anche domani, quando spero saranno presenti tutti i membri della Commissione - la gravità di quanto sta accadendo: la pubblicazione di documenti e atti inviati dai giudici alla Commissione nella presunzione che la Commissione stessa agisca con serietà, cosa che purtroppo non accade dal momento che immediatamente le notizie vengono divulgate.

GÜER.IV.5

MINERVINI. Potrebbero anche venire da là.

PRESIDENTE. No, perchè ci sono notizie pubblicate su La Repubblica, ci sono notizie che potevano uscire dagli ambienti giudiziari, ma altre documenti pervenuti alla Commissione e che non riguardano assolutamente le indagini in corso, per cui chiaramente le divulgazioni sono state fatte da parte di persone appartenenti a questi uffici ed alla Commissione stessa.

Si tratta, quindi, di una cosa di estrema gravità, perchè assume il significato di sabotaggio dei lavori della Commissione, da qualunque parte ^{essa} provenga e per qualsiasi scopo; inoltre si tratta di un qualcosa che intralcia - e ciò è ancora più grave - seriamente le inchieste che sono in corso, estremamente delicate, difficili, in cui sono impegnati magistrati, e persone

che- dato il costume dei tempi- si espongono anche a rischi non indifferenti.

GUER.IV.6

Ripeto, la cosa è grave, e lo ripeterò anche domani mattina non si può continuare così; ogni volta che si verifica un'acquisizione di elementi seri e delicati come quelli che i giudici hanno fatto pervenire alla Commissione, immediatamente ne vediamo il contenuto riprodotto sui giornali.

Io non so cosa si possa fare per evitare che ciò avvenga, ma certamente esprimiamo la mia più viva preoccupazione sul fatto che una Commissione nata per accertare la verità finisca con l'impedire che la verità venga fuori, limitandosi ad una sterile polemica politica, non so fino a che punto fondata.

PASTORINO. Onorevole presidente, mi associo a quanto lei ha detto e vorrei anche aggiungere, nella mia qualità di membro dell'ufficio di presidenza (eletto com'è stato recentemente ed opportunamente ricordato durante una seduta dell'ufficio di presidenza - attraverso una confluenza di voti che ha creato una contrapposizione politica), una profonda riserva, sottolineando ^{inoltre un punto} ~~anche~~ due aspetti. Il primo - anche se con le mie parole rischio di poter essere tacciato di piaggeria - è il ^{nostro} profondo rispetto nei suoi confronti, onorevole presidente, e da questo primo deriva il secondo aspetto che mi piace evidenziare: il nostro comportamento, sino ad oggi, è stato estremamente riservato all'esterno, ed anche estremamente cauto all'interno. Di questo credo i colleghi dovranno darcene atto.

Però, se volessimo perdere del tempo - ma credo che non ce ne sia necessità - ed esaminare attentamente, una per una, le fughe di notizie che sono state fornite alla stampa, non potremmo sottrarci dal constatare che esse colpiscono, in linea generale, uomini della democrazia cristiana, con qualche saltuario allargamento. Ho letto attentamente alcuni ^{anche} verbali e ho visto che vi sono indicazioni di alcuni testimoni che riguardano importanti parti politiche e credo si debba dare atto alla democrazia cristiana che per quanto riguarda le fughe queste altre parti politiche non sono state coinvolte.

GUER.IV.7

TESTINI V/1

Vi è stato un precedente, quello della Commissione Moro, con atti clamorosi, pubblici, di altre parti politiche, in relazione a fughe di notizie.

Noi, prima di tutto, desideriamo che vi sia un accertamento onesto e serio della verità (accertamento del quale lei è stato sino ad oggi - ed è ancora e lo sarà, certamente, anche domani - garante) perché - come ha detto il collega Azzaro in una recente riunione - desideriamo, al limite del possibile, pervenire ad una relazione comune ed è per tale motivo, quindi, che siamo stati molto prudenti nella valutazione di questo fenomeno. Però, non possiamo non denunciare e non verbalizzare che questo nostro atteggiamento di "sopportazione" non può non avere un certo limite. Se dovesse continuare questo stile licidioso di fughe che, da una parte è un sabotaggio dei lavori della Commissione - come ha detto lei, onorevole presidente - e dall'altra ^{che} ~~che~~ sminuisce il prestigio della Commissione e ^{costituisce} ~~è~~ un pericolo per determinate persone impegnate nell'inchiesta, non potremmo che riservarci gli atteggiamenti conseguenti,

cautelativi delle posizioni che rappresentiamo, gli atteggiamenti, cioè, prudenti, seri e certamente rispettosi della presidenza. Né va taciuto, d'altronde, che quelle notizie costituiscono una anticipazione scandalistica la cui fonte è abbastanza fantasiosa, megalomane o, quanto meno, non del tutto disinteressata.

TESTINI V/2

CASINI. All'inizio dei nostri lavori, ebbi già modo di intervenire su questo argomento e ricordo che anche allora esternai la preoccupazione di uno stravolgimento del lavoro della Commissione stessa. Considero in effetti, come ha detto il presidente, estremamente grave ciò che si sta verificando. Oltre agli aspetti già sottolineati vorrei indicarne altri due ed aggiungo subito che, per quanto mi riguarda personalmente, credo che qualche iniziativa debba essere presa.

Il primo aspetto è un problema di deontologia generale. Infatti, se abbiamo l'obbligo del segreto, ^{anche se} veniamo assediati dai giornalisti, dopo ogni seduta -ed io ho sempre rifiutato categoricamente di fornire qualsiasi notizia- credo che tutti dobbiamo rispettarlo. Io l'ho sempre fatto dicendo che sono un pubblico ufficiale al quale la legge fa divieto di rivelare notizie e se a quel divieto contravvenissi commetterei il reato di rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio. Dunque, non possiamo indagare su un reato commettendo noi stessi fatti criminosi e che, ad un certo momento, -sia pure nella forma generica, contro ignoti- potrebbero essere oggetto di un rapporto alla magistratura. Questo è l'aspetto giudiziario della questione.

Il secondo aspetto è di deontologia politica. Infatti, se è vero che una Commissione d'inchiesta come questa ha risvolti di carattere politico generale, al di là dell'accertamento di diffezioni di carattere amministrativo gestionale, è anche vero che la legge che istituisce questa Commissione, stabilendo l'obbligo del segreto, chiaramente indica qual è la sede dove il giudizio e le conseguenze politiche devono essere trattati: il momento in cui la relazione viene presentata al Parlamento. Tutto ciò che avviene prima, senza alcuna garanzia, senza alcun controllo, è bassa speculazione politica, non voluta dalla legge, e che fa parte, anch'essa, della questione morale.

TESTINI V/3

Crede che ciò debba essere detto con chiarezza, nel mentre si riafferma il nostro impegno a fare quanto è necessario per scoprire la verità. Una situazione del genere non è ulteriormente sopportabile.

PRESIDENTE. Non posso non concordare con i motivi che spingono i colleghi a formulare queste legittime doglianze e, tuttavia, non vedo adeguati rimedi al problema. Infatti, possiamo anche adottare la risoluzione di denunciare ignoti all'autorità giudiziaria per le violazioni della norma della legge che prescrivono il segreto, ma sappiamo bene che ciò lascerebbe il tempo che trova e che, quindi, non riusciremmo nell'intento di ottenere correttezza nell'espletamento dei nostri lavori. Se i colleghi non si convincono che le norme della legge in primo luogo le dobbiamo rispettare noi, sarà difficile che la Commissione giunga al termine dei suoi lavori senza incidenti gravi che la ostacolano.

Comunque, dal momento che la questione è di grave delicatezza e va senz'altro affrontata, mi ripropongo di riparlare domani quando ci saranno anche altri colleghi.

D'ALEMA. Anche se su questa questione mi sono già pronunciato, desidero farlo ancora perchè non vorrei che il silenzio fosse interpretato a consenso di quanto ha detto ora una collega della democrazia cristiana che, sottolineando l'interesse del suo partito a gingere alla verità ha escluso che possa venire dalla sua parte politica la fuga di notizie. Io, signor vicepresidente, la consiglieri di non usare questa argomentazione....

TESTINI V/4

STORINO. Non l'ho adoperata, è lei che confonde.

D'ALEMA. Così ha detto. Ora, lungi da me l'idea che sia questo o quello altro collega, alla sua argomentazione si può contrapporre che chi ha interesse a bloccare questa inchiesta ha anche interesse ad utilizzare gli strumenti che a quel blocco possono portare. Ho grande rispetto per i colleghi della democrazia cristiana, non ho sospetti per nessuno, ma dico -e sono d'accordo con il presidente- che è una cosa indegna. Non so dove arriveremo con questa storia, ma è certo che se fossi un magistrato non verrei qui.

PRESIDENTE. Infatti, così accade.

D'ALEMA. Io, per un'audizione non ci verrei. Siccome non possiamo chiamarli in qualità di testimoni, rischiamo di non avere, da parte dei magistrati, un contributo determinante alla nostra inchiesta. A questo punto, quindi, già un colpo l'inchiesta lo ha avuto. Non aggiungo altro, anche se nel passato ho fatto dichiarazioni molto più drastiche e rispetto alle quali, oggi, sono molto più prudente. Infatti, se si dovesse intendere che il gruppo comunista si allontana dall'inchiesta, farei, esattamente, il gioco di quelli che non vogliono che l'inchiesta prosegua.

TEODORI. Ritengo anch'io molto grave questa fuga di notizie e penso che una maniera per mettervi fine sia, sicuramente, quella di accelerare i lavori della Commissione. Tuttavia, essendo estremamente attento alle notizie che appaiono, vorrei sottoporre alla Commissione il fatto che esse hanno, sicuramente in parte, origine dall'interno della Commissione e dico questo dopo aver fatto un'analisi delle cose apparse. In particolare, mi riferisco ai due articoli apparsi nello ultimo periodo e, cioè, uno di Paese sera e l'altro di Repubblica, di ieri.

TESTINI V/5

AZZARO. C'è anche un articolo dell'Espresso, dell'altro ieri.

TEODORI. A cosa si riferisce quell'articolo?

AZZARO. "L'Espresso" dell'altro ieri.

ASSENZA VI/1

TEODORI. Esattamente a cosa si riferisce?

AZZARO. Esattamente al verbale dell'interrogatorio dell'avvocato Michele Sindona: è riprodotto parola per parola.

TEODORI. Non l'ho letto.

TATARELLA. Lei fa riferimento a "Paese sera"?

TEODORI. Sì, a "Paese sera" di qualche giorno fa; tale giornale è stato il primo ad uscire, per così dire, nella "nuova onda". Ho comunque i ritagli stampa dei quali, se i colleghi vogliono, possono prendere visione.

Avendo letto queste cose specifiche in passato e negli ultimi giorni ed occupandomi abbastanza intensamente della questione, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione alcune cose: la prima riguarda il fatto che sono in circolazione alcuni "sindonologi", tra giornalisti e non, i quali probabilmente ne sanno molto più di quanto noi stessi non si sappia.

TATARELLA. Li potremmo ascoltare.

TEODORI. Certo e sarebbe una cosa molto interessante.

D'ALEMA. Chi? I giornalisti?

TEODORI. No, i "sindonologi", cioè tutte quelle persone che si interessano, da anni ed anni, di queste cose e che sono, poi, anche quelli che ne scrivono.

In secondo luogo vorrei richiamare ancora l'attenzione della Commissione sul fatto che vi sono fughe di verbali integrali, o quasi, che notoriamente, mi pare, non possono provenire dall'interno della Commissione.

D'ALEMA. Interrogatori fatti qui?

TEODORI. No, interrogatori fatti da magistrati. Si tratta di una vecchia storia perchè da anni si verifica, quindi non solo in relazione alle ultime vicende, la "fuga" di verbali ^{di cui} vengono pubblicati stalci integrali; in particolare, per quel che ci riguarda, non mi pare che materialmente la pubblicazione di determinati documenti possa procedere dall'interno della Commissione. Quindi, proprio per precisare al massimo le cose, devo dire che ritengo necessario porre una particolare attenzione all'origine di queste "fughe". Inoltre, a mio avviso - e preciso che si tratta di un mio parere personale - queste ultime rappresentano una sorta di ricostruzione fatta partendo da diverse fonti, delle quali alcune possono anche essere, parzialmente o marginalmente, riconducibili alla Commissione, mentre altre possono essere benissimo esterne.

ASSENZA VI/2

Facendo riferimento alle notizie relative all'interrogatorio Bordonni, apparse nell'articolo di "Paese sera" ed in quello di "La Repubblica", se andiamo ad esaminare - e ritengo che sia necessario fare anche un minimo di collazione - possiamo constatare che esse sono solo una ricostruzione fatta su due testi di Bordonni, già pubblicati; intendo riferirmi alle due interviste/apparse su "Il Mondo" nel 1977, in due puntate e fatte dal giornalista Panerai - almeno così mi pare - e ad un memoriale Bordonni, che non so se la Commissione abbia acquisito agli atti e che è ampiamente noto e divulgato: io, pur non avendone una copia, ho avuto modo di vederlo al di fuori della Commissione. In tali testi sono contenute esattamente le notizie apparse in questi giorni sui giornali.

Pertanto, se vogliamo, noi possiamo trasmettere all'autorità giudiziaria quanto di sospetto possa esservi relativamente ad ipotesi di fughe addebitabili alla Commissione: anzi, dobbiamo farlo, però stiamo attenti perchè le notizie che appaiono sui giornali possono essere verificate in seguito con alcuni componenti della Commissione, ma possono an-

che avere altra origine e questo non lo si può riscontrare da questi elementi che ho segnalato. E per questo inviterai i colleghi a tenere d'occhio questo aspetto del problema, dato che - e lo ripeto - le notizie di questi giorni sono tutte contenute, una per una, in quel memoriale Bordini ed in quella intervista in due puntate pubblicata su "Il Mondo".

Questa soltanto era la precisazione che volevo fare, essendo d'accordo con i colleghi della democrazia cristiana che quello che a noi interessa - ed a me in modo particolare - non è "rifiutare" cose ormai ampiamente divulgate dalla stampa, quanto arrivare un po' oltre.

Per queste ragioni ho detto che riterrei opportuno mettere in moto un meccanismo di lavoro che coinvolga gli esperti, da attivare ovviamente in parallelo con le audizioni che la Commissione riterrà di dover fare, al fine di arrivare un po' al di là delle notizie, per altro molto generiche, divulgate dalla stampa oltre che al di là degli stessi interrogatori fatti dai magistrati che, a mio avviso, sono spesso - così come è avvenuto sempre in casi del genere e non so se volontariamente o meno - la fonte delle lamentate fughe di notizie.

Concludo questo mio intervento precisando che, secondo me, l'unico modo per interrompere questo stillicidio, che non avvantaggia nessuno perché non fa altro che alzare un "polverone", è quello di accelerare i tempi di lavoro, di ricerca, delle audizioni relativi ai fatti ai quali l'opinione pubblica e la stampa sono maggiormente interessata.

PASTORINO. Premetto che condivido quanto detto dal collega Teodori relativamente alle fughe di notizie e vorrei anche aggiungere che certe comunicazioni fatte da un certo avvocato, qualche volta hanno riscontri pubblicitari esterni.

TEODORI. Mi scuso con il collega Pastorino, ma desidero precisare ancora - ed ho sino a questo momento dimostrato di essere in possesso di documenti non provenienti dalla Commissione - che presso la Fondazione Feltrinelli è depositata una enorme massa di documenti.

PRESIDENTE. C'è scritto in quel libro...

TEODORI. Sono relativi a pubblici processi.

PASTORINO. Ho avuto modo di scorrere con attenzione il fascicolo del procedimento penale condotto dal giudice Apicella ed ho così riscontrato che ad esso sono allegati alcuni documenti relativamente ai quali non sono riuscito a trovare un collegamento - mentre per altri esiste - con le deposizioni per cui risultano inseriti teliquels. Non escludo che la Commissione possa acquisire qualsiasi documento, anche di origine anonima, ma dal momento che i giudici non verranno qui a rispondere alle nostre domande, chiedo che almeno sia messo in chiaro a quale titolo tali documenti sono inseriti nel fascicolo. In particolare, mi riferisco ad documento riguardante l'avvocato Scarpitti, per quel che concerne la società Polidar ed a Micheli per la società Usirisi.

In altri termini desidero sapere se debbo ragionare su un documento anonimo o se si tratta di acquisizioni fatte dai giudici attraverso altre fonti, quale ad esempio una ricerca di polizia. Esisterà in ogni caso una motivazione e desidero conoscerla.

Esisterà una motivazione, dal momento che sono acclusi al fascicolo ;
ma io non ho trovato - sarà mia incapacità - un collegamento, per cui
desidererei conoscere per quali ragioni il giudice li ha allegati ed
a quali fonti si è rifatto.

ZORZI VII/1

PRESIDENTE. In altre parole, la richiesta è quella di accertare le fonti di que-
sti documenti, chi li ha consegnati al giudice.

PASTORINO. Esatto.

PRESIDENTE. Mi pare, pertanto, che possiamo rimandare la nostra seduta a domani
mattina; nel frattempo, l'Ufficio di presidenza allargato al comitato
ristretto sarà investito dei problemi derivanti dalla notizia che ci è
giunta inerente al fatto che i giudici domani mattina non verranno a
deporre, quindi bisognerà stabilire cosa discutere domani mattina e
quale metodo nella prosecuzione delle indagini l'Ufficio di presidenza
ed il comitato ristretto penseranno di adottare per proporlo poi alla
Commissione. Infatti, si ha l'impressione che i giudici non solo non
verranno domani, ma non verranno per qualche tempo, per cui è impensa-
bile attendere una data indefinita per stabilire le attività della Com-
missione.

In merito alla richiesta formulata dall'onorevole Teodori,
l'abbiamo sottoposta agli esperti che ci hanno anche fornito una rispo-
sta; questa, però, va verificata, anche perché mi pare che ci siano ta-
lune omissioni. Quindi, le modalità di discussione decise dall'Ufficio di
presidenza della Commissione nella scorsa settimana, sono già in corso
di attuazione, ma il problema è di più ampia portata, per cui sarebbe
bene discuterne in seduta plenaria.

ZORZI VII/2

La seduta termina alle 18,50

VOLUME II

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 10.

TESTINI I/1

PRESIDENTE. Mi dispiace, ancora una volta, iniziare la seduta con una lamentala che finirà col restare, come sempre, uno sfogo senza conseguenze. Mi riferisco a quest'uso, divenuto ormai poco tollerabile, di divulgazione di notizie alla stampa che, come ho detto ieri al Comitato di presidenza, rischia di divenire, indipendentemente da chi attua quelle divulgazioni, un fatto che può, perfino, bloccare i lavori della Commissione, introducendo elementi talvolta non precisi o precisi, ma riferentisi a fatti ancora in via di accertamento, riferentisi a inchieste dell'autorità giudiziaria, eccetera. Quest'uso, ripeto, rischia di provocare conseguenze assai gravi non solo per i lavori della Commissione, ma per la stessa inchiesta dell'autorità giudiziaria e può provocare, altresì, le reazioni dei partiti politici che sono particolarmente esposti a quel tipo di rivelazioni. Tutto questo, non so a chi giovi. Ma se da parte di qualcuno vi fosse l'intendimento d'impedire che la Commissione giunga al termine dei suoi lavori o che il compito dell'autorità giudiziaria sia reso più difficile, non avrebbe potuto scegliere via migliore. Quindi, pur rendendomi conto dell'interesse, della curiosità, eccetera, non capisco come non si comprenda qual è poi il risultato finale.

Abbiamo già avuto modo di intrattenerci su fenomeni di questo tipo ed avevamo anche preso in considerazione l'opportunità di una eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, ma non credo che ciò sarebbe un mezzo idoneo perchè, per un principio ormai divenuto consolidato sappiamo che i giornalisti, nell'eventualità di un processo, finirebbero con l'essere assolti e, d'altra parte, individuare l'origine delle divulgazioni - se dal campo giudiziario, dall'interno della Commissione, dai funzionari, eccetera - è pressochè impossibile.

Non ho ritenuta opportuna, quindi, una denuncia all'autorità giudiziaria, e credo che neanche adesso lo sia, a meno che noi non riteniate che possa avere una qualche autorità.

TESTINI I/2

Desidero invitare i colleghi commissari ad evitare qualsiasi contatto con i giornalisti su questo argomento perchè anche da una parola potrebbe essere ricavato, inventando e deformando, chissà che cosa. Non mettiamo in gioco l'interesse di tutti e, soprattutto, la serietà del compito che ci è stato affidato.

Nel Comitato di presidenza, allargato al Comitato ristretto che fu nominato, si è esaminato un programma di lavori e si è preso atto che la convocazione dei giudici di Milano, che avevamo decisa per oggi, ha trovato difficoltà rese manifeste in una lettera dei capi degli uffici della Procura della Repubblica dell'ufficio di istruzione di Milano. In quella lettera si adduce, come motivo di fatto, la continuazione, proprio in questi giorni ed anche nella giornata di oggi, degli interrogatori e, conseguentemente, la grave difficoltà per i magistrati di essere presenti in questa Commissione. Si sollevano, però, anche questioni più generali, quelle, cioè, relative ai rischi che può correre un'inchiesta giudiziaria qualora i magistrati che la stanno eseguendo, deponendo davanti alla Commissione, possano incorrere in quelle ipotesi, previste dal Codice di procedura penale, ipotesi che danno luogo, poi, o alla astensione da parte del giudice o, addirittura, alla riconsiderazione.

Non vorrei che la questione fosse affrontata perchè è di principio e, secondo me, non può avere una definizione una volta per tutte. Possono verificarsi dei casi in cui effettivamente è così ed altri no. Quindi, prendiamo atto di questa lettera, ma asteniamoci dal prendere una decisione, tanto più che i giudici dichiarano la loro disponibilità, nel futuro, a venire in Commissione e riconfermano, anche, la massima volontà di collaborazione inviandoci come

TESTINI I/3

già stanno facendo- tutti gli elementi che, nel frattempo, sono finora emersi. Ci hanno fatto pervenire, fin qui, elementi molto importanti, quali gli interrogatori di Sindona, di Bordoni e di altri. Lo stesso faranno per gli atti già eseguiti e per quelli che eseguiranno.

Nel Comitato di presidenza si è anche vista qual è l'impostazione che si propone alla Commissione. Ora, si dovrebbe prendere in esame un altro capitolo, dopo aver, in qualche modo, chiuso quello relativo al finanziamento del Banco di Roma e all'elenco dei 500. Si intende, adesso, aprire il capitolo dei finanziamenti politici, il finanziamento a partiti o ad uomini politici. Come base si è preso quello che risulta agli atti dalle dichiarazioni e dalle rivelazioni degli imputati o dei testimoni e si è pensato di individuare alcuni punti determinati, quelli che sembrano i più rilevanti, e formarne oggetto di una prossima indagine.

Questa decisione, poi, è stata assunta, nei suoi termini concreti, con l'adesione di tutti, tranne dell'onorevole Tatarella il quale si è astenuto, riservandosi di spiegare alla Commissione le ragioni del suo mancato assenso, o del suo dissenso, perchè in questo modo devo intendere il suo comportamento.

ASSENZA II/1

Alla luce dei documenti, allo stato, in nostro possesso, i casi che sono apparsi più rilevanti ai fini della nostra inchiesta riguardano l'attività di alcune società - la Gemoes, la Usiris e la Polidar - riguardo alle quali da qualcuno viene affermato che attraverso esse sarebbero intervenute queste operazioni di finanziamento a partiti, e, in particolare, al partito democratico cristiano. In ordine a questo aspetto del problema, si sarebbe, quindi, deciso di eliminare fatti che sono o associati o, comunque, tali da non richiedere ulteriori indagini o, addirittura, da non costituire elemento di giudizio da parte nostra: come, ad esempio un finanziamento che risulta essere stato dato ad una società che faceva capo all'onorevole Piccoli - finanziamento molto limitato nell'entità - che, essendo stato restituito nel 1976, riveste il carattere di prestito, per cui non vi è alcuna ragione per sottoporlo ad un esame particolare.

L'altro caso connesso a quello riguardante le operazioni svolte da queste società è quello dell'esistenza di libretti, pare appartenenti a Sindona, dai quali sarebbero state prelevate le somme per i citati finanziamenti.

Questa, dunque, è l'altra parte di ricerca che la presidenza propone alla Commissione di mettere in atto immediatamente attraverso la citazione delle persone che sono state chiamate in causa, nel corso

ASSENZA II/2

delle dichiarazioni sin^{fora} rese ai giudici, quali autori di queste operazioni o di quelle altre che sono, o sarebbero, in grado di darci qualche spiegazione. I nomi di queste persone, emersi nel corso del dibattito di ieri sera, sono, oltre Pontello e Macchiarella, che sono stati già sentiti dai giudici di Milano, quelli di Clerici, Bissoni, Olivieri, Ciulli, Di Maggio e Laurenti. Infine, poichè uno dei nomi che più frequentemente ricorre è quello dell'avvocato Scarpitti, si è deciso di interrogarlo, in particolare per accertare se queste operazioni, che risultano fatte attraverso la sua persona, siano finanziamenti politici oppure operazioni di carattere personale. Si è, poi, anche deciso di sentire l'onorevole Micheli, nella sua qualità di segretario amministrativo della demoprozia cristiana, affinchè ci informi in ordine alla questione delle società ed i finanziamenti eventualmente erogati attraverso la loro attività.

Esaurita questa parte della nostra inchiesta, si passerebbe* subito dopo, con il consenso di tutti e sempre con la riserva integrale dell'onorevole Tatarella, ad esaminare un altro punto che riguarda non tanto il fatto, che viene riconosciuto ed anche dimostrato, di un finanziamento, di un versamento al partito democratico cristiano di due miliardi, quanto l'opportunità di stabilire se/ tale finanziamento sia stato restituito, come da alcune parti si afferma, oppure no. Da ultimo, sempre nel quadro dei finanziamenti politici, la Commissione dovrebbe rivolgere la sua attenzione ad un finanziamento di 180 milioni, risultante da un versamento di 15 milioni mensili, che veniva, per l'appunto, fatto all'avvocato Scarpitti.

ASSENZA II/3

L'ufficio di presidenza propone, quindi, alla Commissione di procedere alla convocazione di queste persone, gran parte delle quali, non essendo imputate, possono essere sentite come testimoni; mentre quelle che hanno un'imputazione - non so bene se ve ne siano: forse Macchiarella e Pontello, comunque di ciò ci si può facilmente accertare - possono essere convocate sempre tenendo conto di quella disposizione del codice di procedura penale sulla quale abbiamo già ampiamente discusso nel corso delle sedute precedenti, e, cioè la disposizione che consente di ascoltare come testimone persona che sia imputata di reati o di reati costituiti dagli stessi fatti per i quali si indaga o dà reati connessi; quindi, il titolo della convocazione varierà a seconda che si tratti di persone che non sono mai state imputate, o che non lo siano attualmente.

Questo, in sintesi, quanto deciso dall'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi: sottopongo queste decisioni alla Commissione affinchè l'opportunità di aprire questo secondo fronte di ricerca e la necessità di soffermare la nostra attenzione su altre questioni ritenute importanti ai nostri fini siano valutate e definite dalla Commissione stessa nel suo insieme.

ASSENZA II/4

TATARELLA. Desidero, innanzitutto, ringraziare il presidente per avere interpretato correttamente il mio non consenso come un dissenso. Voglio, quindi, motivare quest'ultimo nella speranza che sia operato qualche correttivo alle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, alla luce anche della discussione svoltasi ieri sera in questa ^{ultima} sede che, a mio avviso, dovrebbe essere riprodotta oggi per il plenun della Commissione.

In particolare, ieri si è svolta una conversazione tra i rappresentanti dei diversi gruppi politici nell'ambito della quale ha fatto spicco un tentativo di forse, grave, ed io aggiungo intelligente provocazione attuata dall'onorevole Azzaro quando ha sostenuto che è necessario rinviare la trattazione di alcuni problemi perché sussistono giustificati timori che questi ultimi vengano strumentalizzati sia dalla stampa, sia dai partiti in connessione con l'imminente campagna elettorale. L'onorevole Azzaro ha, per esempio, sostenuto che, se l'indagine deve essere immediatamente allargata e focalizzata, come tutti si aspettavano e si aspettano, sui famosi due miliardi, è bene che si parli anche della società SICO indicata nell'interrogatorio Bordini quale società che ha depositato fondi in una banca sindoniana e che farebbe capo, secondo il Bordini stesso, a gruppi del partito comunista o al partito comunista nel suo insieme. L'onorevole Azzaro, a questo proposito, ci ha invitato a leggere la pagina 68 di tale interrogatorio: personalmente non ho avuto modo di farlo e, quindi, mi riferisco in questo momento solo a quanto detto dal collega. Questi, inoltre, ha sostenuto che occorre, ad esempio, indagare ed ascoltare l'onorevole Colucci del partito socialista ed ha anche ricordato che bisogna contestualmente sentire l'onorevole Orlandi del partito socialdemocratico; ed è per questo che io ho definito forte ed intelligente la provocazione fatta dal collega Azzaro a seguito della quale si è trovata la soluzione per rinviare nel tempo la trattazione del problema relativo ai due miliardi.

ASSENZA II/5

Devo dare atto all'onorevole D'Alema del fatto che, al primo accenno fatto alla SICO, è stato il primo a dire di non avere nulla in contrario a fare immediatamente una ricerca su questa società.

Il mio parere, signor presidente, è che questa Commissione va verso l'annacquamento, verso i tempi lunghi. Il fatto del condizionare a scadenze elettorali significa che andiamo oltre il termine voluto di 9 mesi. Chiedo quindi che la nostra indagine sia diretta genericamente verso i finanziamenti e i collegamenti dei partiti con il mondo sindoniano, come vuole la legge istitutiva. Poi, nell'ambito dei nostri lavori, possiamo sentire prima l'uno, poi l'altro. Non credo che dobbiamo farci carico dell'opinione pubblica soltanto per dire che siamo strumentalizzati dalla signora Mazzocchi o da altra persona. Non dobbiamo essere strumentalizzati da noi stessi. Rinviare di continuo, sostenere che gli imputati non possono essere sentiti... Ricordo che dal primo giorno abbiamo detto che dovevamo sentire Bordoni, e ad ogni seduta si diceva che lo avremmo deciso alla riunione successiva. L'ultima volta abbiamo detto che, se i giudici non fossero venuti, avremmo sentito immediatamente Bordoni, Magnoni e Pontello. Oggi sta avvenendo un annacquamento, e credo che dopo l'interrogatorio di Carli vi sia una specie di pentimento quasi generale sulle procedure che hanno inciso sull'inchiesta, per cui si vuole tornare indietro. Questa è la mia valutazione, che spero sia sbagliata. Mi sorprende, per esempio, che dopo questa nostra particolare attenzione verso il mondo laico, siano venuti immediatamente documenti contro il mondo cattolico. Queste notizie di stampa vengono strumentalizzate da questi due mondi, estranei alla nostra Commissione, che si combattono nei loro campi tradizionali, dai quali noi dovremmo essere esclusi. Per lo meno personalmente mi ritengo escluso dalla contrapposizione tra mondo laico e mondo cattolico nella vicenda sindoniana. Per me l'intreccio tra i due mondi ha creato il disastro che tutti conosciamo.

Pertanto chiedo formalmente alla Commissione di indagare subito sulla questione SICO, che è già comparsa sulla stampa, e precisamente sui quotidiani la Repubblica, su il Giornale, su l'Unità ed anche su Paese Sera. E' evidente che le "talpe" sono di diverso tipo, perché Paese Sera si colloca in una stretta area politica. Vi sono tanti giochi al di fuori della Commissione. Una Commissione libera fa finta che questi giochi non esistano, indipendentemente dai giochi che gli altri vogliono fare. Il nostro gioco è quello di essere fedeli alla impostazione del voto parlamentare, cercare di scoprire la verità, collegarci ai motivi del contatto tra uomini politici e mondo sindoniano. Sono del parere di sentire tutti, come ho ribadito ieri. Si dice "che cosa sentiamo a fare Piccoli, dal momento

Mec.III/3

che ha restituito la cifra?", a parte l'osservazione acuta del professor Minervini di ieri sera, psicologicamente e politicamente vogliamo capire i contatti tra Piccoli e Magnoni. Secondo l'impostazione che si vuole dare oggi, non sentiremo mai più questa gente. E Andreotti e Fanfani quando li potremo sentire? Non è chiusa, signor presidente, la questione della lista dei 500 e del Banco di Roma. Dobbiamo sentire queste persone. Si era detta di sentirle alla fine, ma quando? Con questa procedura viene praticamente "svilita" tutta la nostra inchiesta, perché sentiremo qualche pezzetto di qualche dichiarazione di qualcuno, ci limiteremo ad alcuni atti giudiziari. L'ho detto ieri e lo ripeto oggi: l'autorità giudiziaria è un fatto diverso dalla nostra autorità politica. L'autorità giudiziaria deve trovare i reati, i colpevoli, noi dobbiamo trovare i legami. L'autorità giudiziaria non è un corpo separato al di sopra di noi che può far l'indagine a circuito chiuso, che dura molto, ma finisce sempre meglio o peggio delle Commissioni parlamentari d'inchiesta. Noi dobbiamo avere nostre regole di vita, che dobbiamo trovare in noi stessi e nel desiderio che ha ognuno di noi di partecipare alla ricerca della verità. Quindi dissento profondamente da questa impostazione, che ci porta verso l'annullamento, il rinvio e chiedo che, oltre al finanziamento di 2 miliardi, si parli anche e soprattutto, immediatamente, del problema della SICO. In questo senso ieri tutti si sono dichiarati disponibili, oggi però, da questa disponibilità generale, è emerso che sui fatti non si indaga. Immagino che la provocazione intelligente dell'onorevole Azzaro non abbia avuto questo effetto immediato. Pertanto formalizzo la mia richiesta con un ordine del giorno.

Mec.III/4

PRESIDENTE. Devo dare alcuni chiarimenti sui motivi che hanno indotto ieri sera il Comitato a formulare le proposte che ho portato alla Commissione. E' vero che vi sono state le dichiarazioni dell'onorevole Azzaro e di altri colleghi nel senso che ha detto l'onorevole Tatarella, anche ^{se} secondo me l'ufficio di presidenza ed il Comitato ristretto sono stati costituiti anche per risolvere alcuni problemi, senza che vi fosse la necessità di affrontarli sempre nella Commissione plenaria. Quindi mi ero astenuto dal riferire la discussione ed ho parlato solo delle proposte. Devo precisare che l'onorevole Azzaro, per la verità, non ha chiesto in modo formale un rinvio di alcune indagini a tempi lontani; ha rilevato che, poiché vi è una campagna di stampa quasi quotidiana, il suo partito non si sente sufficientemente garantito da tentativi di speculazione, in particolare in un periodo delicato qual è il periodo elettorale. Ma non ha chiesto un rinvio sine die, tant'è vero che alla fine il gruppo democristiano ha accettato che si parli anche della questione che poteva apparire la più delicata, quella dei due miliardi, immediatamente dopo questa inchiesta.

Precisata la cosa in questi termini, mi pare che alcuni timori possano essere attenuati. Qual è la ragione per la quale abbiamo scelto questo metodo? E' precisamente quella che spinge l'onorevole Tatarella a chiedere un altro metodo, cioè di utilizzare il nostro tempo in modo da ^{arrivare ad un chiarimento} ~~arrivare ad un chiarimento~~ in tempi brevi, in particolare nei tempi prescritti dalla legge, fine che non si potrebbe raggiungere se ci mettessimo ad indagare su tutto. Se chiamassimo tutte le persone che hanno già deposto dinanzi all'autorità giudiziaria, ^{potremmo} ~~potremmo~~ prevedere che questo tipo di impostazione ci porterebbe molto lontano, tanto più che dopo le cose che abbiamo proposto ne vengono tante altre di uguale o maggiore delicatezza, come il tema della mafia, quello dell'estradizione, e così via.

Mec. III/5

Vi sono alcune questioni che, tutto sommato, sono marginali, come quella della società di Piccoli. Che bisogna c'è di chiamare Piccoli per sapere una cosa che risulta dagli atti? Vi è stato un finanziamento che poi è stato restituito. Quindi se si vuol sapere se Piccoli o il suo gruppo avevano qualche rapporto con Sindona, non c'è alcun bisogno di chiamarlo, perché il rapporto lo avevano.

Abbiamo anche detto ieri che il giudizio su questi fatti è un giudizio opinabile, ed è chiaro che alla fine ciascuno si riserva di fare una propria valutazione. Quanto agli altri

episodi citati, è vero che se ne è parlato ieri perché l'onorevole Azzaro ha fatto quei riferimenti. E' anche vero che l'onorevole D'Alema ha dichiarato subito che non aveva alcuna ragione di opporsi ad una eventuale ricerca sulle caratteristiche della SICO.

Mec. III/6

Come anche penso che, pur non essendoci i colleghi socialisti, non ci sarebbe, da parte di alcuno, la minima obiezione ad ascoltare Colucci o altre persone del partito socialista, se occorresse. E perchè, poi, da parte democristiana non si è insistito su questo? Perchè nella vicenda SICO non risultava nessun elemento per fare intuire l'esistenza di un rapporto particolare fra partito comunista e gruppi sindoniani, perchè nel caso di Colucci l'unica cosa che è risultata dall'interrogatorio di uno degli imputati, è

TESTINI IV/1

che Colucci avrebbe visto Sindona e ad esso avrebbe chiesto come poter avere dei finanziamenti per il partito, una cosa, quindi, che è parsa di rilevanza marginale. Comunque, se la Commissione lo chiedesse nessuno si opporrebbe a farlo. Cioè, il principio è stato di scegliere quei temi, ancora abbastanza oscuri, in cui è possibile che ci siano state operazioni per i partiti, non escludendo però che ci siano state anche operazioni di altro genere. Il principio è anche stato quello di gettare luce su uno degli aspetti più sconcertanti di questa vicenda, cioè, su un tessuto di attività finanziaria da parte di organismi reali e fittizi. Ecco la ragione che ha spinto a questa scelta.

Quanto al fatto di non citare di nuovo Bordoni e tutti gli altri questo dipende dalla semplice ragione che la Commissione ha a disposizione tutto il materiale raccolto dall'Autorità Giudiziaria; si può studiare quel materiale e trarne tutte le indicazioni opportune. Se dalla lettura dagli interrogatori di queste persone o dalle loro testimonianze dovesse risultare qualche punto oscuro che necessita di un chiarimento, la Commissione potrebbe farvi luce.

TESTINI IV/2

Ma l'idea che la Commissione debba percorrere lo stesso cammino dell'autorità giudiziaria porterebbe alla sola conseguenza di perdere buona parte del nostro tempo senza venire in possesso di elementi nuovi. Ecco perchè - saggiamente, a mio avviso - il Comitato di Presidenza è arrivato a formulare quelle proposte che vi ho letto. Ciò non toglie, però, che se nel corso dell'inchiesta c'è un punto che crea un dubbio nella coscienza dei commissari sulla attendibilità o meno di un particolare esposto da Bordoni o da altri, se ne possa parlare in Commissione e, conseguentemente, chiamare chi occorre per far luce su quel punto. Questo, però, non pregiudizialmente, con la conseguenza, cioè, di stare a ripetere gli atti che l'autorità giudiziaria, diligentemente, ha già posto in essere e che in buona misura non sarebbero, quindi, modificati da una audizione della Commissione. Si tratta, dunque, non di escluderlo in modo assoluto, ma di non fare ripetizioni e di svolgere indagini sulle cose che, attualmente, non sono chiare e sulle quali, conseguentemente, nei limiti delle nostre possibilità, dobbiamo far luce.

La preoccupazione dell'onorevole Tatarella, allora, è anche la nostra, è quella, cioè, di utilizzare bene il tempo, di giungere a conclusione nei termini stabiliti e di non annacquare niente dal momento che qui sono in gioco questioni molto importanti. Sulle cose che non costituiranno oggetto dell'indagine, perchè sufficientemente chiare, i commissari, alla fine, potranno esprimere liberamente il loro giudizio. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la vicenda Piccoli. Quindi, non riesco bene a comprendere i motivi esposti dal collega Tatarella, anche se, naturalmente, non posso non rispettarli.

TESTINI IV/3

Al fine di utilizzare le nostre possibilità di tempo alla ricerca di questioni che sono apparse a tutta la Commissione di grandissima importanza ho voluto informarvi di quello che era accaduto ieri, del modo come la discussione si era svolta e delle conclusioni alle quali eravamo pervenuti. Desidererei conoscere, adesso, se vi sono obiezioni o proposte.

AZZARO. Signor Presidente, nell'esprimere l'adesione nostra alle proposte che ha fatto stamattina circa il programma dei lavori che la Commissione dovrebbe affrontare, desidero fare qualche considerazione pertinente a quella fatta in sede di Comitato ristretto. Desidero fare qualche considerazione perchè essa è stata richiamata, altrimenti, non ne avrei sentito alcun bisogno e, forse, non sarebbe stato il caso di farla dal momento che, come giustamente lei ha osservato, se dovessimo ripetere in questa sede i dibattiti che si svolgono in sede di Comitato ristretto o di Ufficio di Presidenza sarebbe inutile l'attività di quest'ultima. Ma poichè è stata data una valenza politica a quello che ieri ho detto, desidero ripeterlo in modo che risulti a verbale per chi ieri non c'era e non resti, quindi, affidato alla memoria di quanti ieri parteciparono a quella riunione. Farò, dunque, qualche sottolineatura e, in particolare, sul primo punto, quello, cioè, che ci preoccupa di più e che, come tutti sappiamo, è relativo alla pubblicazione delle notizie che pervengono a questa Commissione o che sono il frutto del dibattito

TESTINI IV/4

in essa svolto. Se è vero quello che lei afferma e, cioè, che non abbiamo, purtroppo, mezzi idonei per impedirlo, tuttavia non credo che ^{dovremmo} rassegnarci. Non so quale sia il comportamento della Magistratura nel caso in cui il giudice istruttore avesse ^{compiuto} di fughe di notizia coperte dal segreto istruttorio, ritengo, comunque, che vi sarebbe un'azione giudiziaria da parte del giudice contro ignoti, proprio per dimostrare che un reato è stato commesso. Questo, anche se poi il giornalista che si è reso responsabile della divulgazione delle notizie si rifugia dietro il suo diritto di non rivelarne la fonte. Tuttavia, ci sarebbe un fatto giudiziario che verrebbe a sottolineare l'esistenza di un segreto istruttorio e l'esigenza che esso sia rispettato da tutti i cittadini italiani.

Chiedo a lei, signor Presidente, e a tutto l'Ufficio di Presidenza, se non sia il caso di usare lo stesso comportamento dei giudici nel momento in cui si accorgono che una notizia che non doveva essere rivelata perchè coperta dal segreto istruttorio, in realtà, lo è stata. Questo, perchè aderiamo all'impostazione che è stata data qua, quella, cioè, per la quale concorreremo ad indagare e ad approfondire le posizioni della GEMOES e di tutto il risvolto di carattere politico nonchè di tutte le connessioni con le attività delle banche sindoniane. Concurreremo come possiamo, ma con impegno a vedere cosa c'è dietro le società POLIDAR ed USIRIS, perchè sono state costituite, a che cosa servivano, se tutto questo era lecito o illecito.

Perchè invece abbiamo fatto qualche osservazione sulla questione del prestito alla democrazia cristiana? Non certamente perchè vogliamo collegare l'avvenimento al periodo elettorale. Infatti, tra le due cose non vi è alcun collegamento, nè vogliamo stabilirlo noi. Diciamo, però, che, da quello che risulta agli atti, noi abbiamo due posizioni molto chiare, quella di colui che ha ricevuto il prestito, onorevole Filippo Micheli, e quella di colui il quale lo ha concesso, avvocato Michele Sindona. Due soggetti che sono in posizioni contrastanti e che affermano, antagonisticamente, l'uno di aver restituito il prestito e l'altro di non averlo ricevuto.

TESTINI IV/5

Evidentemente a questo la Commissione dovrebbe arrivare dopo avere esaminato, attraverso una successione di sedute, i fatti precedenti.

ASSENZA V/1

La preoccupazione è che, dato l'andazzo delle cose e la sostanziale immunità giornalistica, si possa utilizzare il periodo per amplificare fatti ed avvenimenti che poi conducono ad uno stallo, perché non è pensabile che questa Commissione possa concludere ^{questa vicenda} con un confronto così come ha fatto con Ventriglia, Barone e Carli. Si sa, perciò, sin d'ora che la Commissione si verrebbe a trovare di fronte ad un ostacolo per cui dovrebbe riconoscere che, allo stato degli atti, non è in condizioni di sapere se dare attendibilità a Micheli o a Sindona; e, questo, pur essendo prassi giudiziaria quella di non dare attendibilità agli imputati i quali hanno il diritto di difendersi come vogliono, dandola, invece, ad un testimone che è stato chiamato esclusivamente per testimoniare su un fatto che poteva anche costituire reato.

Queste sono state le ragioni per le quali abbiamo detto che ci sembrava azzardato iniziare immediatamente un'indagine di questo tipo che, comunque, ripeto, non abbiamo nessuna difficoltà ad avviare anche se ciò si dovesse verificare in un periodo particolare, quale è quello elettorale.

Naturalmente, noi non vogliamo azzardare altre cose perché, anche se - e lo ripeto - sono stati fatti alcuni riferimenti a contatti di altri partiti con l'avvocato Sindona, qualche accenno polemico è stato fatto nell'ambito degli interventi svolti ieri, pur essendo ^{tali riferimenti} basati effettivamente su dati concreti. Quando, però, il gruppo della democrazia cristiana coglie come dato di fondo che la Commissione dovrebbe discutere in base a dichiarazioni di imputati e di avventurieri che naturalmente la spingono su determinate posizioni, è naturale che chieda che si discuta su fatti che ora sono definitivamente accertati e sui quali si possa argomentare con ragionevole certezza e che a tali fatti non se ne aggiungano altri.

ASSENZA V/2

Il presidente ha affermato ieri che il giudice Viola e il giudice Apicella si accingono ad inviare ulteriori atti che riguardano finanziamenti ai partiti, rapporti di uomini politici con il mondo sindoniano e che altri ne verranno.

PRESIDENTE. Così mi hanno detto.

A. ARO. Naturalmente io do, questa volta, il massimo di credibilità ai giudici, talché noi dovremmo discutere di questi fatti senza avere tutti gli elementi in mano, per cui potremmo correre il grave rischio di pervenire a conclusioni che poi potrebbero essere smentite da ulteriori notizie che questi giudici possono farci pervenire. ^{Purtuttavia} credo sia un atteggiamento di minimale prudenza e noi abbiamo sentito il dovere di farlo rilevare ai colleghi. Avevamo noi stessi chiesto che i giudici venissero qui a discutere con noi per vedere quale potesse essere l'intesa raggiungibile tra due autorità - una che conduce l'inchiesta e l'altra l'istruttoria - affinché non si intersecasse e non divenisse alla fine l'attività degli uni e degli altri una sorta di beneficio per gli

imputati che cominciano ad avere voce in capitolo eccessiva ed inopportuna a tutto loro interesse. I giudici hanno eccepito che non possono venire per motivi di fatto e di diritto, per cui la questione non può essere risolta e noi dobbiamo aver rispetto dell'attività dei giudici e della nostra.

ASSENZA V/3

Per questi motivi, signor presidente, siamo stati e siamo d'accordo sul programma che lei ci ha sottoposto, sottolineando che non vi sono limiti di tempo o scadenze per discutere di questi argomenti: vediamo dove si riesce ad arrivare, ed alla fine potremo anche constatare che è necessario procedere nell'analisi di questi argomenti. Noi confidiamo che, nel momento in cui dovessimo arrivare a questa decisione, si stabilisca che vi sia una discussione preliminare che metta tutti noi nella condizione di valutarne l'opportunità, fermo restando che è già stabilito che si può procedere in questa direzione.

MACALUSO. Per motivi politico-parlamentari ieri non ho potuto partecipare alla riunione dell'ufficio di presidenza; mi associo, comunque, alle conclusioni cui esso è pervenuto. Desidero, però, dopo avere ascoltato le cose dette dall'onorevole Tatarella, dire subito che non ho nulla in contrario a che, pur rispettando il calendario fissato, si trovi modo di dedicare una seduta o la fine di una di esse, a far chiarezza, al più presto, sulla questione della SICO.

ASSENZA V/4

Chiedo, pertanto, formalmente che al più presto si fissi la data di una riunione della Commissione per affrontare tale questione.

RASTRELLI. Signor presidente, a me sembra che la chiarissima esposizione dei motivi che hanno indotto il nostro gruppo ad assumere una determinata posizione, svolta poc'anzi dal collega Tatarella, abbia trovato una conferma implicita - della quale siamo lieti di poter prendere atto - nella richiesta testé formulata dall'onorevole Macaluso.

MACALUSO. La stessa richiesta è stata fatta ieri anche dal collega D'Alema.

RASTRELLI. Mi pare che l'ordine dei lavori, in relazione proprio a tale richiesta, (certo richiesta non di stile, ma sostanziale) meriti un ulteriore approfondimento; approfondimento che comporta, secondo il nostro punto di vista, la necessità di stabilire in partenza quale sia la diversa sfera di ^{della nostra indagine} ~~incidenza/rispetto a~~ quella dell'autorità giudiziaria. Quest'ultima persegue dei reati e nostro interesse non è quello di intersecare l'opera dei magistrati, bensì quello di ampliare l'ambito della nostra indagine per arrivare ad accertare in quale modo il

sistema politico riesca ad essere influenzato o ad influenzare il potere economico.

ASSENZA V/5

Coma è facile constatare, si tratta di sfere di incidenza completamente diverse, per cui ritengo sia opportuno meditare un attimo sulle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza e soprattutto per due motivi: certamente l'ufficio di presidenza è stato creato per indirizzare, in seduta ristretta, le scelte più operative e più influenti rispetto ai lavori generali della Commissione, però non ritengo che esso possa sottrarre alla Commissione il potere-dovere...

PRESIDENTE. Questo è fuori discussione.

RASTRELLI. Si verifica, però, che io, deputato appartenente a questa Commissione non conosco la comunicazione ufficiale con la quale i magistrati, che pure erano stati da noi convocati, hanno dichiarato di non poter intervenire in una nostra seduta: ciò rappresenta un accentramento di compiti eccessivamente importanti nelle mani dell'ufficio di presidenza, pur allargato ai rappresentanti dei gruppi; indubbiamente questo fatto non consente ai singoli deputati di conoscere pienamente tutte le informazioni necessarie. Concludendo, desidero dire che episodi quali quello della seduta di ieri sera, nell'ambito della quale abbiamo ascoltato due personaggi affatto ininfluenti rispetto ai nostri scopi mi fanno affermare che la Commissione si trova di fronte alla necessità di darsi una struttura di lavoro direttamente incidente sui fini propri dell'indagine, ^{altrimenti} il tempo si dilaterà oltre le previsioni per cui la nostra volontà verrebbe frustrata da ~~incombenti~~ procedurali che non sempre trovano riscontro nella obiettiva necessità di intervento.

ASSENZA V/5

PRESIDENTE. Mi trovo nella necessità di intervenire nuovamente per rispondere ad alcune questioni poste dal collega Rastrelli. Desidero, quindi, spiegare che non ho letto prima ai colleghi la comunicazione inviata dai giudici perché ho informato la Commissione stessa sulla sua sostanza; e questo perché, nel caso in cui l'avessi letta interamente, la Commissione avrebbe dovuto avviare un dibattito su questioni di principio che non mi pare opportuno trattare perché non influenti sulle nostre ricerche. La lettura, in altri termini, avrebbe implicato oltre ad una discussione una decisione.

Mi pareva che non fosse il caso di fare questo, tanto più che - come ho osservato - sono problemi che possono avere una definizione differente a seconda del tipo di inchiesta o di ricerche che si devono compiere. Quindi stabilire in linea di massima che i magistrati che hanno un'inchiesta non possono essere presenti oppure possono esserlo a titolo di testimoni o ad altro titolo, mi pare sia una cosa inopportuna. Se la Commissione vuole, possiamo affrontare quella discussione e arrivare ad una risoluzione che accetti o meno le motivazioni dei capi degli uffici di Milano.

Per quanto riguarda il resto, vorrei dire che tutto il resto è sempre stato fatto con decisione della Commissione; in sede di ufficio di presidenza non sono mai state prese iniziative che non fossero già autorizzate dalla Commissione o approvate dalla Commissione stessa. Non vi è affatto l'intento da parte di alcuno di limitare i poteri della Commissione.

Quanto al merito delle procedure che noi svolgiamo, questo è l'oggetto della discussione di questa mattina. Posso comprendere le ragioni per cui i gruppi politici o i singoli commissari sono di opinioni diverse, ma è la Commissione alla fine che decide. Adesso vi è la richiesta di aggiungere all'elenco che ho letto anche altri temi, in particolare la questione SICO. Prendo atto della disponibilità - che del resto non era in discussione da parte dei colleghi del gruppo comunista, dal momento che in un interrogatorio si è fatto un collegamento tra questa sigla e il partito comunista. Però ribadisco che questo è un campo su cui per ragioni motivate l'ufficio di presidenza non ha ritenuto ieri sera che fosse urgente mettere all'ordine del giorno l'individuazione dei caratteri della SICO. In un secondo momento, quando saremo venuti in chiaro di questioni ben più importanti, se per ragioni di scrupolo sarà utile sapere che cosa era SICO o se Colucci ha parlato con Sindona e che cosa gli ha detto, non vi sarà alcun problema. L'importante è che non si modifichi un metodo che ieri sera è stato messo a punto non senza difficoltà e che consiste nel dedicare la nostra attenzione a casi che sono abbastanza oscuri e che possono rivelarsi di grande importanza ai fini della nostra inchiesta.

Per questi motivi ribadisco le proposte predisposte ieri sera, rinviando ad altro momento eventuali decisioni su questioni particolari che sono apparsi meno rilevanti e tali da non essere portati immediatamente all'esame della Commissione.

TEODORI. Intervengo brevemente, per fare risultare a verbale alcune delle cose di qui abbiamo a lungo discusso ieri sera. Anche io ritengo che debba essere respinta in maniera molto ferma l'impostazione che in maniera continuativa e insistente l'onorevole Azzato ripropone alla Commissione, cioè quella secondo la quale non possiamo portare avanti l'inchiesta fino a quando non siano acquisiti elementi definitivi della magistratura. Questa infatti sarebbe la strada che porterebbe la Commissione a chiudere i propri lavori.

Vorrei tornare poi con precisione sul programma dei lavori. Prendo atto con piacere che i colleghi comunisti chiedono che sia rapidamente posta all'ordine del giorno la questione SICO. Credo si possa fare immediatamente dopo....

MACALUSO.

Si può fare a latere, cioè dedicando uno spazio dell'ordine del giorno alla questione SICO. Poiché so al cento per cento che non esiste una possibilità di questo tipo, è bene chiarire per liquidare la questione.

TEODORI.

Vorrei che questo contributo dei colleghi comunisti venisse anche da tutti gli altri colleghi, cioè che i problemi che si pongono venissero affrontati direttamente, senza pargorrere percorsi obliqui per rinviarli o per risolverli parzialmente.

In particolare, dovendo affrontare con decisione unanime il complesso di operazioni compiute tramite l'avvocato Scarpitti o tramite società italiane o estere che passano attraverso diversi canali, vorrei che fossero richieste - perché altrimenti ci mancherebbe un grosso dato documentale - alla Società generale immobiliare determinate carte. Infatti nella deposizione di Bordoni si dice che le operazioni non venivano fatte attraverso la Gemoes, ma attraverso le finanziarie straniere corrispondenti, che erano la Edil Nassau, la Edil Caiman e la Edil Service di Ginevra, che facevano capo alla Gemoes. Dobbiamo quindi chiedere in maniera specifica la documentazione che si riferisce a questa costellazione di finanziarie estere, in modo da comprendere il passaggio italiano con le finanziarie estere.

Nei verbali che ho consultato vi sono poi tre nomi, che non so se siano già stati inseriti: Girardelli, Modiano e Passoni, che sono esplicitamente citati come le persone che avrebbero fatto queste operazioni, nell'ambito della Società generale immobiliare, Gemoes e Edil Service, con specifico riferimento ai conti Scarpitti e altri riferentasi alla D.S., di cui Bordoni dice di non poter precisare la sigla e il numero.

Da ultimo, ho aderito ieri a questo programma e, a mio avviso, la prima persona da sentire, è Scarpitti, insieme a tutti gli altri. Precedentemente avevo detto - e seguito a ritenere che sia cosa importante, anche se nell'eventualità che ci sia un giudizio avverso, naturalmente, mi rimetto alla Commissione - che sarebbe opportuno sentire Bordini e Magnoni. Ritengo sia utile risentirli anche se questo è parallelo all'attività istruttoria in corso e alle deposizioni che stiamo.

Infine, devo tornare a sottolineare l'opportunità che la Commissione richieda - sono, tra l'altro, atti pubblici - le dichiarazioni fiscali di Scarpitti. Non capisco perchè ci sia tanta resistenza a richiederle...

D'ALEMA. Da quando?

TEODORI. Degli ultimi dieci anni.

D'ALEMA. Ma la riforma c'è stata nel 1974.

TEODORI. Allora, da quando si possono avere. Non lo so esattamente, non sono un esperto. Ritengo, comunque, che ci troveremo di fronte ad una serie di problemi in cui non si capirà se certe operazioni sono fatte a fine personale o per conto terzi e, quindi, avere una tavola di riferimento di quel tipo, credo possa essere utile a tutta la Commissione e non certo per una insana curiosità, ma per l'accertamento della verità. Dal momento che, come ^{ha} ricordato il Presidente, questo non è stato formalmente deciso, riterrai opportuno farlo con una certa sollecitudine affinché ci arrivino prima dell'interrogatorio di Scarpitti che mi auguro possa, nella prossima settimana, essere messo al primo posto nel nostro ordine di lavori.

RICCARDELLI. Non posso negare di essere sensibile alla preoccupazione espressa dall'onorevole Tatarella, anche se, a me sembra, che essa comporti una serie di circostanze, indipendentemente dalla volontà di chiunque. C'è, innanzitutto, questa presa di posizione dei magistrati che, a mio parere, non è giusto ricollegare ad un impedimento occasionale perchè esso avrebbe potuto, semplicemente, trasferire ^{o data audizione} di sette o dieci giorni. Qui c'è una presa di posizione, in generale, che nel caso concreto, a prescindere da quella che può essere la questione generale, è manifestamente infondata, quanto meno per il Pubblico Ministero e ciò dicendo non voglio certo entrare nel merito, né in discussioni giuridiche. Il Pubblico Ministero, infatti, non può essere rifiutato da ^{alcuno}. Il pericolo paventato, quindi, non esiste. Ma la cosa grave di questa inchiesta, è che noi, in considerazione di questo incontro e di questa collaborazione con i magistrati che conducevano questa istruttoria, abbiamo dato alla nostra inchiesta, per il momento, una impostazione subordinata a quella giudiziaria. Basti constatare il fatto che noi abbiamo gli atti ^{che} magistrati ^{ci} hanno inviato. E mi preoccupa - terza coincidenza - lo atteggiamento dell'onorevole Azzaro, che, addirittura, poi, porta alle estreme conseguenze questa realtà di fatto e la teorizza in un principio dei diritti dicendo che fino a quando non l'ac-

certeranno
loro, noi possiamo starcene fermi.

TESTINI VII/3

AZZARO. Chi l'ha detto questo?

RICCARDELLI. Ad esempio, nell'episodio dei due miliardi, il principio era quello di star fermi fino a quando non l'avessero accertato i magistrati. Non ha sostenuto, onorevole Azzaro, che l'episodio dei due miliardi doveva essere lasciato all'accertamento dei magistrati?

PRESIDENTE. Perché riprendere sempre discussioni che abbiamo chiuso?, ieri sera, aveva sostenuto alcune tesi, adesso siamo arrivati ad una conclusione...

RICCARDELLI. Signor Presidente, ma sono tesi che hanno le loro conseguenze...

PRESIDENTE. Ma quando non hanno formato, né formano oggetto di proposte perché nessuno ha detto di non fare questa indagine fino a quando i magistrati non si saranno pronunciati definitivamente, perché dobbiamo discuterne?

RICCARDELLI. Va bene, la proposta non c'è. Però, c'è un altro aspetto che va considerato a meno di violare anche un altro principio che questa Commissione aveva stabilito e che deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale, che lei stessa ha più volte citato, e, cioè, la possibilità di apporre il segreto funzionale nel caso in cui la persona che noi sentiamo possa essere preoccupata dall'ammettere circostanze contrarie al proprio interesse nel riferire alla Commissione. Tutto questo, di fronte a questo atteggiamento che si è verificato con l'autorità giudiziaria, significa che per noi gli interrogatori di Bordoni o di altri che hanno esaminato, perdono gran parte del valore che noi gli attribuiamo. Questo, perché una cosa è quello che può dire Bordoni o il genero di Sindona, nella preoccupazione della sua posizione, e un'altra è quella che può dire quando noi lo svincoliamo da questa preoccupazione. A questo punto, gli interrogatori fatti dall'autorità giudiziaria vengono ridotti nella loro funzione. E non perché io ho dei verbali di interrogatori agli atti ciò rende inutile o marginale il sentirli in modo autonomo. Torno, quindi, sulla richiesta di Teodori in merito alla opportunità di sentire Bordoni.

TESTINI VII/4

Terza coincidenza. A me sembra che stiamo tornando indietro su una questione per la quale non solo c'è una presa di posizione nel regolamento di questa Commissione, ma per la quale c'era anche stata una discussione, un accordo preso all'unanimità - anche se in via transattiva - sulla posizione delle persone esaminate, posizione abbastanza articolata e che può ridursi, semplicemente, nel dilemma se possano o meno essere sentiti, con l'applicazione analogica dello articolo 348. Perché mi preoccupa?, perché se l'episodio banche e l'episodio Carli hanno avuto qualche sviluppo, facendo saltare, in concreto, quella che è stata una istruttoria condotta a Milano,

TESTINI VII/5

questo lo si è avuto proprio in considerazione dei principi che abbiamo affermato in relazione alle persone da esaminare ed alle possibili conseguenze. Quindi, ad un certo punto, qui tutto converge nello svuotare completamente l'inchiesta e a questo si aggiungono le perplessità che vi sono state di fronte alle legittime richieste che ha proposto ieri sera Teodori. Di fronte a questo, non posso, per quanto riguarda il mio parere, non ribadire che per quanto riguarda la posizione delle persone sentite vi è stata una presa di posizione di tutta la Commissione e fin quando essa non ritorna indietro restano validi quei principi. Conseguentemente, ribadisco che non mi interessa più che vi siano agli atti verbali di interrogatorio di Bordoni o di Magnoni perchè bisogna risentirli in modo diretto ed autonomo da parte della Commissione, non solo per i profili diversi, ma anche per la diversa posizione in cui essi verrebbero a trovarsi, garantendogli che ciò che dirà sarà inutilizzabile, giuridicamente, contro di loro. Non dimentichiamo che questi soggetti sono, in qualche modo, coinvolti e che, a parte tutto, non possono non avere, nell'inchiesta giudiziaria, anche preoccupazioni di carattere personale.

Questo è l'unico strumento a disposizione della Commissione: non utilizzarlo significa negare alla Commissione stessa la possibilità di raggiungere dei risultati.

ASSENZA VIII/1

D'ALEMA. Vorrei che si cogliesse l'occasione di questa riunione della Commissione per sdrammatizzare le questioni sul tappeto. Credo che il collega Macaluso abbia dato già un contributo in questo senso, confermando che questo è il nostro obiettivo.

Desidero dire che ritengo legittima la preoccupazione espressa dal collega Azzaro, preoccupazione comune a tutti noi. Certo, non è che io mi metta a piangere o lamentarmi perchè i giornali siano usciti citando il partito comunista: però, non posso fare a meno di dire che comprendo le ragioni di quella preoccupazione perchè, lo si voglia o non lo si voglia - e lo dico senza malizia - non c'è dubbio che il partito di maggioranza relativa è, per lo meno, collega Azzaro, quello più coinvolto in questa faccenda.

Ripeto, quindi, che mi rendo conto che il collega sia preoccupato: c'è una campagna elettorale imminente. E ricordo che ieri sera l'onorevole Azzaro si è fortemente irrigidito, adducendo alcuni argomenti che mi hanno procurato parecchio dispiacere; cosa, questa, che non ho mancato di sottolineare nelle forme e nei modi che ho ritenuto opportuni.

Riprendendo l'argomento relativo alla necessità di una sdrammatizzazione, dico subito che io sono assolutamente d'accordo a che, al più presto possibile, si dimostri ai colleghi della democrazia cristiana che si indaga su tutti. Valutiamo, quindi, subito la

questione SICO e togliamola di mezzo. Se i colleghi della democrazia cristiana ritengono di dover avanzare altre proposte che si riferiscono ai nostri lavori ed inerenti ad altri partiti, lo facciano subito, così si potrà dimostrare con assoluta chiarezza ed in modo tangibile che qui non si fa il processo nessuno e che, se è il caso, si fa a tutti; e, poi, non dimentichiamo che non si tratta neppure di un processo, ma solo di andare a definire comportamenti ed aspetti di un costume che noi dobbiamo criticare ed eliminare dalla vita nazionale.

Per queste ragioni, insisto con il presidente perchè la questione SICO sia messa al più presto all'ordine del giorno.

Detto questo, credo che il collega Azzaro voglia convenire che, il riferirsi sistematicamente, come sta facendo da qualche tempo a questa parte, al fatto che, in qualche modo, noi siamo collegati attraverso un cordone ombelicale ai giudici, possa fare incorrere l'idea che, a furia di insistere su tale cordone ombelicale, finiremo con il diventare un feto; cioè, finiremo con l'essere "dentro la pancia dei giudici" e, quindi, con il rischiare di morire soffocati in quanto Commissione di inchiesta.

Personalmente, concordo con quei colleghi che dicono che noi non si può accettare una simile impostazione: intanto, io sostengo che i materiali a nostra disposizione sono sufficienti ad arrivare ad un giudizio. Nell'eventualità, noi possiamo anche chiedere ai giudici se vi siano materiali tali da introdurre nell'inchiesta elementi nuovi che possono spingere la Commissione verso orientamenti diversi da quelli che si possono assumere dai documenti ad oggi in nostro possesso.

Pertanto, signor presidente, proporrei di sentire i giudici, quando essi potranno e spiego secondo quale procedura: senza resoconto stenografico, in un incontro informale, avendo presente che non possiamo chiedere ai giudici niente altro che esporci i giudizi che hanno elaborato sulle diverse questioni. Potremmo anche, ad esempio, esprimere loro certe nostre preoccupazioni, esporre i problemi che sono stati sollevati nel corso delle diverse riunioni; in sintesi, dovremmo fare in modo di avere con i giudici una conversazione, se volete e al limite, metodologica; potremmo, ancora, chiedere ulteriori informazioni, perchè certamente essi sanno qualcosa di più di noi, comunque, sempre nei limiti in cui riterranno di potercele fornire.

Penso, quindi, che un incontro di questo tipo sia possibile: se i colleghi sono d'accordo, si potrebbe limitare tale incontro al ruolo ufficio di presidenza, tenendo conto delle osservazioni fatte dai giudici stessi e non perchè io personalmente preferisca una soluzione di questo tipo. In ogni caso ritengo, quale che sia la soluzione che si intenda adottare, che un incontro con i magistrati possa fornire alla Commissione elementi di chiarificazione di alcune questioni particolari. Cerchiamo, perciò, di fissarlo al più presto: vedremo poi se sarà possibile averne degli altri anche di diverso tipo.

Affrontando un altro argomento, dico subito che io sono dell'opinione che noi si debba sentire tutti coloro che è necessario sentire. Il presidente è stato chiaro: non vi sono imputati o non imputati che la Commissione non possa ascoltare. Infatti, chi è imputato

ASSEMBLEA VIII/2

ASSEMBLEA VIII/3

può essere ascoltato in base alle disposizioni di legge e chi non lo è può essere da noi interpellato come teste. Sgombriamo, quindi, il terreno dal sospetto che non si vogliono chiamare determinate persone. Io ritengo che, nel giorno in cui, ad esempio, il collega Tatarella proporrà di ascoltare questa o quell'altra persona, per il sol fatto che egli l'abbia proposto noi dobbiamo sentirla. Voglio, però, svolgere un'osservazione di carattere più generale che sicuramente sta "frullando", in questo momento, nella mente del collega Tatarella: sono convinto che, se ascoltiamo queste persone, qualcosa in più riusciremo a sapere; noi abbiamo già, infatti, una certa esperienza, per quanto criticabile, così come ha sottolineato il presidente, per cui se ascoltiamo tali persone, dopo aver letto ed approfondito i documenti in nostro possesso, possiamo senz'altro apprendere qualcosa in più. Ad esempio, possiamo chiedere loro certe cose che il giudice non ha chiesto: per queste ragioni, non dobbiamo assolutamente scartare a priori l'idea di ascoltare qualche imputato che si sia particolarmente addestrato in determinati aspetti dell'intera questione, non limitandoci, quindi, a leggere ciò che ha detto al giudice, ma rivolgendogli alcune domande nuove.

ASSENZA VIII/4

Infine, signor presidente, ritengo che, dopo questa riunione, debba essere fissato il calendario dei nostri lavori. Si tratta di una questione urgentissima, soprattutto sotto il profilo della definizione dei nomi delle persona che intendiamo ascoltare a partire dalla prossima settimana.

PRESIDENTE. Definiremo il calendario dei lavori immediatamente dopo aver risolto tutte le questioni oggi sul tappeto.

ASSENZA VIII/4

D'ALEMA. Non dimentichiamo, inoltre, che andiamo verso le vacanze di Pasqua e verso il congresso socialista, per cui rischiamo di vedere slittare tutto a maggio, con molto lavoro arretrato; e quando dico maggio, voi tutti capite cosa io voglia dire: ci avviciniamo, cioè, al termine fissato per la conclusione dei nostri lavori, a meno di non chiedere una proroga.

AZZARO. Signor presidente, sono davvero dolente di essere costretto a riprendere la parola per la terza volta senza averne alcuna voglia. Però, le accuse che in prima persona mi si rivolgono mi costringono a farlo. Desidero, perciò, precisare che sono perfettamente consapevole dei poteri della Commissione, delle ragioni per le quali è stata dal Parlamento costituita: non mi è mai, quindi, venuto in mente, e mai ciò succederà, di chiedere che la Commissione sospenda i propri lavori in attesa del risultato di un accertamento che qualsiasi magistratura del nostro paese possa fare.

Desidero, quindi, che quanto ho detto e quanto sto per dire resti, parola per parola, a verbale, come del reato mi pare sia stato già fatto. E, questo, soprattutto per dare una risposta molto precisa all'onorevole Teodori ed al senatore Riccardelli.

Desidero, poi, precisare le ragioni per le quali ho sollevato la questione. Vi sono dei fatti che io ho sottoposto alla valutazione della Commissione noi stiamo indagando sulle connessioni tra il

mondo di Sindon e i politici; i giudici ci hanno detto che questa questione non è ancora chiusa e che possono sopraggiungere elementi nuovi, di cui alcuni sono stati già raccolti, ed altri sono in via di acquisizione. Per queste ragioni, noi diciamo che è necessario stare attenti; e si tratta di una cautela che io ho il dovere di suggerire alla Commissione. **M**oi possiamo, precipitosamente, raggiungere dei risultati, che poi esponiamo a smentite (quando, infatti, si giunge ad una conclusione, è inevitabile che questa diventi pubblica) derivanti da elementi che altra autorità, che ha diritto di indagare, ad un certo momento può comunicare alla Commissione.

Questo è il solo motivo di cautela che mi ha indotto a fare quel discorso: non ve ne erano e non ve ne sono altri.

E l'ho fatto solamente per lo specifico punto che riguarda il finanziamento dei partiti e il collegamento con gli uomini politici.

sec. IX/1

Quanto all'interrogatorio degli imputati, certo che possiamo interrogarli, chi dice di no? Vi è un altro motivo di cautela da me sollevato: guardate che gli imputati, che sono giustamente, scarsamente attendibili, tendono a costruire una propria posizione di difesa per tentare di scaricare su altri responsabilità che invece sono loro. Comprendo perfettamente i giudici che non vogliono venire qui a discutere con noi, perché ciò, proprio per questa intersecazione esistente, potrebbe favorire gli imputati. A questo punto, signor presidente, rinuncio alla richiesta che avevo fatto di sentire i giudici anche in conversazioni private. Se la Commissione lo ritiene opportuno, lo faccia pure, ma per lo meno ci sia quell'autorità che indaga su questi imputati, che sono responsabili di reati, e cerchi di stringere in modo da pervenire ad una condanna, qualora lo meritino. Non vi deve essere la possibilità di influenzarli attraverso quello che, insieme con i giudici, possiamo discutere in questa Commissione.

Non ho altro da aggiungere, se non dire che mi lamento di alcuni colleghi, come altri colleghi si sono lamentati di me, perché riscontro una certa prevenzione nella loro posizione. Abbiamo detto che siamo qui per ricercare la verità, non prove

di colpevolezza. Bene, onorevole Teodori, io sono stato estremamente colpito da una lettera che lei ha scritto all'indomani della pubblicazione di un articolo del direttore de la Repubblica Scalfari, in cui lei ritiene già provato il collegamento tra mafia, denaro sporco e democrazia cristiana e afferma che, se su questo non si facesse luce, lei si dimetterebbe. Questo non significa ricercare la verità, significa ricercare prove di colpevolezza, e di questo mi lamento. Se mi consente, anche perché resti a verbale, onorevole Teodori, desidero leggere la conclusione della lettera che lei ha mandato a Scalfari: "Mi pare che per il momento la Commissione abbia fatto il possibile. Posso assicurarti e assicurare la pubblica opinione che, se si intravedessero manovre ritardatrici, di insabbiamento, tattiche diversive per non far luce sul più grave grumo di marcio che lega (non che legerebbe o potrebbe legare, ma che lega) mafia e denaro sporco al sistema di Sindona (è questa la D.C.?), non esiterei un momento a dimettermi, perché oggi per un uomo di opposizione il silenzio rassegnato è connivenza". Penso, onorevole Teodori, che questa sia una posizione di prevenzione. Se lei è venuto qui a cercare prove della colpevolezza, faccia pure. Però consenta a chi invece si accinge a concorrere alla ricerca della verità di criticare e di stigmatizzare questo suo comportamento e di non ritenermi un giudicabile da lei, giudice, in questa Commissione per le proposte che si fanno.

McC. II/2

Grazie, signor presidente. Mi scusi ancora se sono stato costretto ad intervenire.

McC. IV/3

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di intervenire, vorrei fare anche io qualche considerazione. Dopo aver ascoltato gli argomenti vari che sono stati adottati, le mie idee sono confuse, mentre prima erano abbastanza chiare.

Si lamenta il pericolo che la Commissione non riesca nei tempi dovuti a completare i suoi lavori. Nello stesso tempo si richiedono indagini tali che raggiungeranno precisamente questo risultato, cioè quello di evitare che i lavori si concludano nel termine stabilito. Infatti, più si allungherà l'elenco delle persone da ascoltare, più si correrà quel rischio.

In secondo luogo, si fanno sempre questioni di principio. Adesso dobbiamo metterci a discutere sui rapporti tra Commissione parlamentare d'inchiesta e autorità giudiziaria, una questione che è già risolta in sé, poiché sono due autorità differenti, con poteri diversi, che possono fare le stesse cose, ma non raggiungere le stesse conseguenze. Noi infatti potremo formulare un giudizio politico, i giudici potranno for-

mulare condanne o assoluzioni. Non vedo la ragione di intraprendere simili discussioni, di fronte ad un caso molto concreto, che è quello costituito dal gentile rifiuto dei giudici di venire dinanzi alla Commissione. Se si vuole affrontare questo problema, vediamolo da tutti i lati. Prima di tutto, qual era il motivo che spingeva la Commissione a chiamare i giudici, che non possono essere testimoni dei fatti, ai quali naturalmente sono estranei, ma semmai testimoni dei processi che fanno loro? Era quello di informare la Commissione su quei processi, di farci dare eventualmente dei suggerimenti, cioè di collaborare. Questo era il senso della proposta, perché non vedo che ragione abbiamo di chiamare i giudici, a meno che la Commissione non intendesse fare una cosa che io non accetterei mai, cioè fare un processo ai giudici che stanno istruendo quei processi, perché la legge non ce ne ha dato i poteri. Quindi noi chiamavamo i giudici per avere una collaborazione, assicurando loro naturalmente quel minimo di riservatezza necessaria per consentire ai giudici stessi l'espletamento delle loro funzioni.

Allora, perché sollevare la questione dei rapporti? I giudici non negano la loro volontà di collaborazione; hanno manifestato delle perplessità, delle preoccupazioni, teniamone conto perché certo, se non fondate, trovano alimento nelle divulgazioni che appaiono sulla stampa.

Ma anche in questo trovo un'ulteriore contraddizione, perché mentre si afferma l'indipendenza dei due poteri, la possibilità da parte nostra di fare tutto il cammino identico a quello che stanno facendo i giudici, si afferma che noi abbiamo poteri differenti, che possiamo sentire la gente consentendone l'impunità, mentre i giudici non possono farlo, poi nello stesso tempo ci lamentiamo che i giudici non vengono. Volete fare un'inchiesta indipendente, cioè prescindendo del tutto dall'autorità giudiziaria, oppure no? Ecco perché le mie idee diventano confuse, perché si domandano cose che sono in contrasto tra loro.

In terzo luogo, per quanto riguarda l'utilizzazione dei documenti giudiziari, questa non è stata un'improvvisazione di nessuno. Vi è stato un lungo dibattito in Commissione, ed abbiamo deciso di acquisire tutti i documenti, perché credo sia fondato l'interesse della Commissione parlamentare di sapere che cosa è successo nel campo giudiziario, quali elementi sono stati raccolti, che cosa da quegli elementi si può trarre per illuminare il nostro cammino verso la ricerca delle connessioni politiche. Adesso si dice che questi documenti non valgono niente. Come non valgono niente? Sono documenti giudiziari che hanno un grandissimo valore. Per quanto riguarda la ripetizione degli

Mec IX/4

Mec. IX/5

interrogatori, ho detto chiaramente che se vi è un punto di essi che crea dubbi o problemi, si dica qual è e si chiami quella persona, ma che non è accettabile il principio della ripetizione di atti che sono già stati compiuti, perché ciò contrasta con la finalità che tutti ci proponiamo, di arrivare ad una conclusione entro i termini che la legge ci ha assegnato.

Nessuno sostiene che gli imputati non debbano essere sentiti. Ho solo rilevato che gli imputati non possono essere sentiti come testimoni, perché la legge ce lo vieta, ma nessuno mette in dubbio che possano essere sentiti. Non vi è quindi un problema di principio, ma solo di opportunità: se la deposizione di un imputato presenta punti oscuri, lacune o altro, lo si faccia venire, ma non si dica che deve venire comunque, indipendentemente da queste valutazioni. Altrimenti vuol dire che abbiamo scelto la strada di ripetere tutti gli atti dell'autorità giudiziaria, di ripeterli molte volte inutilmente e quindi di impiegare male il tempo che ci resta a disposizione. E questo è in contrasto con tutto quanto viene detto, cioè con la volontà di tutti di arrivare a risultati nei tempi dovuti. Mettiamoci d'accordo su quello che si vuole fare e ciascuno si assuma le proprie responsabilità.

Se la Commissione ritiene che gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria non forniscono elementi che ci permettano di farci un'opinione, si chiamino tutti gli imputati o testimoni che hanno deposto in questi processi per essere ascoltati dalla Commissione. Se invece si ritiene - come io ritengo - che da quelle deposizioni molta parte può ritenersi acquisita e che debbano essere esplorati i punti dubbi, si precisino, come stiamo facendo - le proposte di ieri sera a questo miravano - e si concentri l'attività della Commissione (anche tenendo conto delle difficoltà obiettive di tempo) su quei punti. Ciò facendo, ne trarremo tutti maggior vantaggio senza preoccupazioni di scontro politico. E' chiaro che ci sono gruppi politici che hanno interessi diversi in Commissione, ma far dipendere l'uno o l'altro metodo dal comportamento eventuale del gruppo politico antitetico o contrastante è cosa, secondo me, poco utile ai fini della Commissione. Ieri, ci sono state le obiezioni di Azzaro, ma essendo poi arrivati alla formulazione di un programma comune, non vedo la ragione di rimettere tutto in discussione. Comunque, dal momento che la Commissione è arbitra dica se accetta le proposte concordate ieri sera - con la sola riserva dell'onorevole Tatarella - o se le intende modificare e presenti, in quest'ultimo caso, proposte specifiche che io metterò ai voti.

D' lettura, adesso, dell'ordine del giorno a firma Tatarella e Rastrelli.

"La Commissione decide:

TESTINI X

1) di debbare le due prossime sedute a tutti i collegamenti tra partiti politici, uomini politici e banche sioniane, con particolare riferimento ai versamenti a qualsiasi titolo effettuati. Esempio: capitolo 2 miliardi, contributi mensili a Scarytti e depositi bancari nelle varie società, ad esempio, SICO.

2) Interrogare in primis Bordoni e Magnoni sul punto numero 1 per i profili specifici derivanti dalla legge istitutiva della Commissione e che non trovano collocamento nell'indagine penale".

Quest'ordine del giorno sarà posto in votazione al termine della discussione. Se ci sono proposte specifiche che verranno formulate, di esse ne sarà informata la Commissione che deciderà in merito.

Allora, ci sono altre proposte? Si mantiene la richiesta di sentire prima Bordoni e Magnoni? Se è così si faccia una proposta specifica.

RASTRELLI. Se si approva l'ordine del giorno, si intende modificato l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se l'ordine del giorno è approvato, significa che tutto il programma concordato ieri sera viene modificato. Bisognerà, quindi, farne uno nuovo e mettere i titoli e i nomi perchè così come è formulato risulta generico. Stando così le cose non sono in grado di proporre, per mercoledì o giovedì prossimo, qual'è la determinata questione che esamineremo e quali nomi.

TESTINI X

TATARELLA. Signor Presidente, desidererei illustrare il mio ordine del giorno. Esso è integrativo del programma testè annunciato e, a tal fine, chiedo la votazione per divisione. La prima parte, infatti, è alternativa al programma concordato ieri, con la mia riserva nell'Ufficio di Presidenza. La seconda parte è integrativa, nel senso, cioè, che si può anche accettare la vostra prima proposta ed accettare anche la seconda proposta dell'ordine del giorno. Con ciò volendo intendere che per Bordoni non vale il riferimento su un argomento e su una circostanza processuale. Bordoni è una delle due voci della vicenda.

PRESIDENTE. L'integrazione può essere limitata a Bordoni e a Magnoni, ma volendo essere razionali, dal momento che in quel fascicolo ci sono le deposizioni non solo di Bordoni e Magnoni, ma anche di Pontello e di Macchiarellà e dal momento che i fatti sui quali hanno deposto sono pressappoco uguali, credo che se si accetta il sistema di chiamarne due, sia necessario chiamare anche gli altri e metterli a confronto perchè dicono cose diverse. Non capisco, quindi, come si possa motivare razionalmente la citazione di Bordoni e Magnoni e non estenderla a Pontello e agli altri che hanno già deposto sugli stessi fatti.

TATARELLA. Per questo, signor Presidente, l'ordine del giorno è integrativo. Pontello e gli altri erano già nel programma deciso dall'Ufficio di Presidenza. Bordonè e Magnoni erano esclusi ed io li ho aggiunti.

TESTINI X/4

AZZARO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine, signor Presidente. Ricordo, signor Presidente, che ieri sera si raggiunge un unanime risultato con una astensione che, in realtà, non era tale e che, comunque, sarebbe stata successivamente motivata. Non era una presa di posizione definitiva.

D'ALEMA. Onorevole Azzaro, ricordi il clima in cui ciò avvenne!

AZZARO. Io sto dicendo che ci troviamo di fronte a due proposte tra loro antagoniste: una è quella avanzata dal Presidente per conto dell'Ufficio di Presidenza, con l'astensione di Tatarella. Per tale proposta, essendo le indagini che dobbiamo svolgere relative alla GEMOES e al finanziamento dei partiti e ai prestiti alla Democrazia Cristiana, dovremmo citare determinati testimoni dei quali ieri abbiamo anche redatto un elenco. Quell'elenco è stato approvato. C'era una riserva, da parte nostra, ma ieri sera è stata tolta. Dopo di ciò, questa proposta viene ora in questione, signor Presidente perché essa non può essere scavalcata dall'ordine del giorno, comunque, deve essere giustapposta in maniera che la Commissione che deve decidere, decida in presenza di due proposte. Come andiamo alla votazione, seppur separata, di un ordine del giorno quando ci troviamo di fronte ad una proposta del tutto diversa e che è intervenuta prima, non dopo? Se la proposta dell'Ufficio di Presidenza venisse approvata sarebbe precluso l'ordine del giorno proposto

TESTINI X/5

dall'onorevole Tatarella.

Credo, quindi, signor Presidente - ecco la mozione d'ordine - che la Commissione dovrebbe decidere sulla proposta fatta dal Presidente per conto dell'Ufficio di Presidenza e su questo la Commissione dovrà pronunciarsi affermativamente o negativamente. Se la risposta sarà positiva dovremo proseguire la nostra discussione e dire che cosa dobbiamo fare la prossima settimana. E' questo il nostro ordine dei lavori. Se si inserisce un ordine del giorno e su di esso discutiamo, la confusione regnerebbe sovrana.

MACALUSO. Credo che dovremmo procedere così come prevede il Regolamento. Il Presidente dica qual'è l'ordine del giorno, dopo di che, una volta approvata,

TESTINI X/6

ad integrazione i colleghi possono chiedere di ascoltare anche altre persone, e questo lo vedremo via via. Perché la prima parte dell'ordine del giorno del collega Tatarella è un po' pleonastica: decidere le prossime sedute tutti i collegamenti, eccetera eccetera.

TATARELLA. Questa è la legge.

M. JALUSO. È la legge ma è anche l'ordine del giorno, perché a questo obiettivo è dedicato l'ordine del giorno stesso. Quindi bisogna votare lo ordine del giorno e chiedere, a sua integrazione, la convocazione di altri, sui quali poi si deciderà.

PRESIDENTE. Siccome non ho una grande esperienza di presidenza di commissioni parlamentari, non so se sia corretta questa procedura di far approvare un ordine del giorno per poi procedere ad una sua integrazione. Prima si decide sulla integrazione, che in pratica costituisce un emendamento, una proposta di modifica, dopo di che, se viene approvata, si vota l'ordine del giorno così modificato.

TBODORI. Mi pare che siamo tutti d'accordo sul contenuto dell'ordine del giorno presentato dal presidente. Per quanto riguarda la audizioni, io proporrei questa sequenza: primo stock Scarpitti e Micheli, secondo stock tutti coloro collegati con le operazioni di Banca Unione, Banca Finanziaria Privata e Gemmes (quei sei o sette nomi indicati), terzo stock Bordini e Magnoni. Si tratta di un programma che copre le prossime quattro o cinque settimane e che mi pare incorpori anche le esigenze espresse da Tatarella e da Rastrelli.

AZZARO. Io sono della sua idea.

TATARELLA. Io sono dell'idea del presidente, anche come fatto metodologico per successive riunioni, e devo ricordare agli amici e colleghi che non fanno parte dell'ufficio di presidenza il clima con il quale si pervenne all'ultimo momento, dopo le parole del presidente ("ci vediamo domani, ognuno presenti il suo ordine del giorno"), quando la seduta era praticamente finita, al tentativo in extremis, autorevolissimo, da parte di alcuni colleghi di addivenire ad una soluzione concordata.

AZZARO. Tentativo che ebbe successo.

TATARELLA. Scusa Azzaro, in materia di correttezza devo dire che tentativi privatistici ...

PRESIDENTE. No, non era privatistico, era fatto davanti alla Commissione.

TATARELLA. Mi scusi presidente ma la seduta era finita, era formalmente finita, mi dispiace che non ci sia una registrazione per le riunioni dell'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Io dissi: se le cose stanno così rimandiamo a domani e si deciderà a maggioranza; a quel punto il vicepresidente Pastorino intervenne e io non pronunciai la frase "la seduta è terminata". Pastorino fece la sua proposta, che poi venne accolta dagli altri colleghi, ed arrivammo alla conclusione. Questa è la cronaca dei fatti.

TATARELLA. Poiché io stavo da questa parte e fotograficamente e cinematograficamente ho visto svolgersi la scena che ritengo privatistica di trovare tra due colleghi una soluzione (cosa che non è un reato ma

è a volte opportuna), avanzo una riserva anche dal punto di vista metodologico: dopo quattro ore di discussione su una proposta iniziale, bastano due o tre persone che si mettono d'accordo per precisare un sistema in nome del quale la Commissione, nel suo plenum, può trovare strumenti preclusivi attraverso l'interpretazione che ha dato l'onorevole Azzaro. Io sono d'accordo con la tesi del presidente e dico che l'ordine del giorno deve essere votata per divisione, al momento che la seconda parte è integrativa dato che da per scontato ¹⁹ ha bisogno sentire altre persone di cui alla proposta del presidente. Io davo per scontato, anche da un punto di vista formale e regolamentare, che la proposta iniziale era già incorporata in quella dell'ufficio di presidenza, quindi insisto formalmente nella richiesta di votazione per divisione dell'ordine del giorno.

BAL 11/3

PRESIDENTE. Se l'onorevole Tatarella insiste, non si può che mettere ai voti il suo ordine del giorno, sia integralmente sia per divisione, poi sulla base del risultato della votazione si deciderà il seguito.

Sull'altra questione, ammessa l'ipotesi che non venga accolta la proposta Teodori (e comunque anche se venisse accolta poi bisognerebbe specificare i nomi), io ho qualche dubbio sull'ordine proposto dall'onorevole Teodori. Vorrei capire la razionalità, ai fini sostanziali della raccolta delle prove, di questo ordine; perché potremmo accedere all'idea di cominciare da quelli che possiamo chiamare gli accusatori maggiori, cioè Bordoni e Magnoni, cui si aggiungono Pontello, Maccharella e non ricordo quali altri ancora, per stabilire, sulla base di quello che diranno, come condurre gli altri interrogatori. Successivamente, a mio avviso, bisognerebbe sentire coloro che vengono indicati come gli autori materiali dei trasferimenti dei conti e naturalmente accertare se essi dicono che questi denari sono stati versati sui conti di Scarpitti, eccetera, ed infine sentire Scarpitti e Micheli: Questo mi sembra l'ordine ragionevole se si accetta di sentire anche Bordoni e Magnoni, non è che si possono mettere per ultimi, non vedo per quale motivo.

BAL 11/4

TEODORI. Se partissimo da zero l'ordine razionale sarebbe quello ora indicato, ma siccome noi partiamo da una grande documentazione, in cui, praticamente, tutte le accuse (diciamo così per comodità) già ci sono,

Cioè abbiamo già acquisito tutto quello che hanno detto Bordoni e Magnoni.

DINI 12°/1

PRESIDENTE. Ecco la prova evidente che ho ragione. Se è tutto acquisito, perchè volete risentirli?

TEODORI. Ovviamente le cose possono essere sempre organizzate in maniera diversa, ma sui documenti che abbiamo, soprattutto relativamente a Bordoni e Magnoni, chiamiamo Micheli e Scarpitti a dire quello che, a loro parere, è vero e quello che è falso; li sentiamo cioè su cose specifiche, che già risultano dagli atti. A quel punto, in base alle risposte di Scarpitti e di Micheli ^{verifichiamo} : in primo luogo con gli operatori materiali che ci danno ulteriori elementi, ed in secondo luogo facciamo un riscontro con le cose dette da Bordoni e Magnoni. Questa la razionalità della richiesta.

D'ALEMA. La logica che deve presiedere all'ordine dei lavori è quella illustrata dal Presidente: se si devono chiamare, chiamiamo Bordoni e Magnoni e poi andiamo avanti.

RASTRELLI. Insisto perchè sia messa all'ordine del giorno la seconda parte.

D'ALEMA. Allora siamo d'accordo con il Presidente.

PRESIDENTE. Io ho detto che nell'ordine indicato da Teodori non vedo la razionalità; se si devono sentire Bordoni e Magnoni ritengo che debbano essere sentiti prima e ad essi aggiungerei tra i primi anche Pontello e Macchiarella, che sono tra i principali personaggi del gruppo che ha partecipato a queste operazioni.

DINI 12°/2

Questo se si devono sentire. Ho detto "se", perchè rimango convinto dell'inutilità, allo stato, di questa ipotesi visto che abbiamo tutti i fascicoli dell'autorità giudiziaria che la Commissione potrebbe leggere; se su un punto determinato sorgesse un dubbio, niente vieterebbe di chiamare quelle persone perchè ci spieghino quello che non ci sembra chiaro.

Se i colleghi pensano che è importante sentire queste persone per vedere se c'è qualche differenza tra quello che hanno detto ai giudici e quello che diranno a noi, va bene, non ho motivo di oppormi; la mia proposta era dettata solo da un criterio di speditezza dei lavori.

Pertanto, se la Commissione deciderà di ascoltare Bordoni, Magnoni, Pontello e Macchiarella, ni, propongo che siano i primi; successivamente ascolteremo tutti i funzionari di banca ed i dirigenti che hanno proceduto alle operazioni; infine Scarpitti e Micheli. Non viceversa.

D'AMELIO. Credo che la Commissione si sia già data una impostazione che sarebbe oltremodo negativo rimettere ogni volta in discussione.

E' vero che noi disponiamo di alcuni atti, ma si tratta di dichiarazioni rese in altra sede; tali dichiarazioni, a mio avviso, dovrebbero essere acquisite dalla Commissione.

Inoltre abbiamo detto che dovremmo procedere dando spiegazione ad alcune affermazioni che riguardano sia la Gemoes: sia altre società. Ne deriva che l'ordine che viene razionalmente espresso dal Presidente mi sembra risponda alla ratio di questa logica: è cioè necessario sentire subito nell'ordine coloro che hanno fatto riferimento ad altre persone, dopo di che i funzionari ed infine Scarpitti e Micheli. Esprimo quindi pieno appoggio alla proposta del Presidente.

DINI 128/3

PRESIDENTE. Se si insiste nell'ascoltare anche coloro che hanno già deposto dinanzi ai giudici, propongo il seguente ordine: Mordoni, Magnoni, Pontello, Macchiarella; successivamente Clerici, Bissoni, Olivieri, Ciulli, Di Maggio, Laurenti, Giardelli, Modiano e Passoni, tutti funzionari di banca; infine Scarpitti e Micheli.

Se la Commissione non ha obiezioni a quest'ordine, le questioni poste dall'ordine del giorno presentato dai colleghi del gruppo del MSI-destra nazionale si riducono a quella dei due miliardi, perchè, per il resto, mi sembrano accolte da questo ordine dei lavori. In proposito vorrei pregarvi di considerare che questa problema dei due miliardi non è stato messo in disparte perchè nella mia proposta iniziale, alla quale non mi sembra si sia registrato alcun contrasto, ho detto che immediatamente dopo aver esaurito un punto si sarebbe passati all'altra; non vedo quindi il perchè di una richiesta specifica in proposito, a meno che non proponiate di sottoporre come primo punto quello dei due miliardi, modificando così la gerarchia delle ricerche.

DINI 129/4

Mi sembra tuttavia che nessuno abbia contrastato la decisione di passare alla questione dei due miliardi dopo aver esaurito il primo punto.

TATARELLA. Ritiriamo il punto uno dell'ordine del giorno relativo "a dedicare le prossime sedute a tutti i collegamenti tra partiti politici, uomini politici e banche sindoniane con particolare riferimento ai versamenti a qualsiasi titolo ^{versati} (per esempio contributo di due miliardi, contributo mensile di Scarpitti) e depositi bancari delle varie società (per esempio SICO)". Insistiamo per il secondo punto.

PRESIDENTE. Nessuno ha fatto obiezioni, nè sulla SICO nè su altri punti. Si tratta solo di dosare i nostri impegni.

D'ALEMA. Se i colleghi sono d'accordo, sperando che il senso della mia proposta sia bene interpretato, ritengo che ci possa essere una soluzione.

Siccome le persone che interroghiamo, Magnoni, Bordini e Pontel-
ld, sono quelle che conosco o anche la storia dei due miliardi,
vorrei sapere dai colleghi della democrazia cristiana se non
sia possibile, dopo averli ascoltati sul primo punto, fare loro
alcune domande anche in ordine alla questione dei due miliardi,
in modo da non richiamarli un'altra volta. Possiamo fissare
una seduta al mattino ed una al pomeriggio, in modo da sentire
nel pomeriggio le persone che ci interessano per la questione
SICO, risolvendo in questo modo anche i problemi posti nell'or-
dine del giorno dei colleghi missini.

Mac.XIII/

PRESIDENTE. Per la questione dei due miliardi lascerei le cose nel modo
che avevamo stabilito. Bisogna prima sentire Micheli, perché
può darsi che ci porti un documento da cui risulti la restituzi-
one, ed in questo caso non vedo che altro si potrebbe fare.
Quindi semmai la questione si apre dopo aver sentito Micheli.

Quanto alla SICO, la Commissione secondo me dovrebbe dedica-
re la sua attenzione prevalentemente alle questioni più importan-
ti; comunque, poiché nessuno si oppone, penso che si dovrebbero
chiamare altre persone: De Luca, Nardoni, Nigro e Pacchetti.
Non vorrei però che adesso la questione più importante diventas-
se la questione SICO, soltanto perché c'è il sospetto che si
possa tirar dentro il partito comunista. Bisognerebbe adessa
mettere le date a fianco di questi nomi. In mancanza di obiezio-
ni considero approvata la proposta, integrata da quella di Teo-
dori e di D'Alema, di sentire anche Bordini e Magnoni, Pontel-
ld e Macchiarella. Cominciamo a stabilire una seduta per Bor-
doni...

Mac.XIII/

BERLANDA. Sembra che non basti una giornata per ascoltare quattro
persone, ma quali sono le domande che porremo loro? Lei ha
fatto, signor presidente, una proposta a nome dell'ufficio di
presidenza, secondo cui la prima fase immediata dei nostri la-
vori riguarderà questi argomenti.

PRESIDENTE. Nello spirito di quanto deciso ieri sera, le domande dovrebbero
essere relative ai rapporti di quelle società che abbiamo indi-
cato, cioè Gemoes, Usiris e Polidar ...

BERLANDA. Ci sono gli atti, le domande devono essere fatte su quegli ar-
gomenti, e allora non basta una giornata per porre domande spe-
cifiche.

PRESIDENTE. Se si è stabilito di fare una ricerca su questi punti, mi
pare implicito che le persone che verranno non le interroghere-
mo su tutto, ma su questi punti determinati. Naturalmente que-

sto crea il problema che quando dovremo trattare altri argomenti dovremo far venire di nuovo queste persone, con tutte le complicazioni che ne derivano, considerando, per esempio, che Bordini è detenuto. Non si può far venire qui, ma si dovrà far venire in qualche altro posto, per ragioni di sicurezza. Secondo me Bordini è uno di ^{quegli} uomini che varie persone in Italia sarebbero interessate a togliere di mezzo. Non vorrei che portandolo alla Commissione Sindona qualcuno gli facesse la pelle... Non sono cose di poco conto.

Comunque l'audizione di Bordini e di Magnoni potrebbe avvenire in una giornata, se ci impegniamo a limitare le nostre domande agli argomenti che sono posti all'ordine del giorno. Se non ce la facciamo, rinviando al giorno dopo. Dobbiamo stabilire il giorno, anche per le necessarie intese da prendere con i carabinieri o con la guardia di finanza.

TEODORI. Per ascoltare Bordini, Magnoni, Macchiarella e Pontello, dobbiamo avere a disposizione martedì pomeriggio, mercoledì e giovedì.

PRESIDENTE. Proporrei di fissare le giornate di mercoledì e di giovedì. Se non si dovesse esaurire l'interrogatorio, lo rinvierei a venerdì mattina. Vorrei però che fosse ben chiaro che le domande che saranno poste da me e dai colleghi dovranno essere relative ai punti che abbiamo deciso di affrontare, perché altrimenti non basterebbero due giorni e ce ne vorrebbero chissà quanti. Se siamo d'accordo su questo, se saranno formulate domande che andranno oltre quel campo non le lascerò porre. Si può discutere su tutto, basta però che le cose, una volta definite, si osservino.

TEODORI. Questa è una materia in cui tutto succede...

PRESIDENTE. Allora cambiamo il programma, diciamo che la nostra ricerca riguarda tutto contemporaneamente.

D'ALEMA. Perché dovremo richiamare Bordini e Magnoni? Abbiamo fatto la stessa cosa con i precedenti testi, li abbiamo interrogati su due o tre cose. Non che mi interessi la questione dei due miliardi....

PRESIDENTE. Onorevole D'Alema, ha letto la deposizione di Bordini?

D'ALEMA. Sì, ho letto tutto.

PRESIDENTE. Nella deposizione di Bordini ci sono cento mila cose.

D'ALBA. Io escludo tutto; volevo dire che, siccome verranno qui questi personaggi, e alla fine verrà anche Micheli, non c'è niente di straordinario se chiediamo notizie sui due miliardi e sui 180 milioni. Un pomeriggio poi lo dedicheremo alla SICG, ma un minimo di scioltezza è necessario, altrimenti per uno schematico assurdo dobbiamo richiamare queste persone.

E.C. XIII/5

Mi scusi, signor presidente, ma per me è assurdo quello che andiamo a fare; comunque se il presidente insiste, mi inchino e accetto la sua proposta.

PRESIDENTE. Non insisto su niente, ma solo sul mantenimento delle cose che si concordano. Quindi, se su questo punto c'è una disponibilità della Commissione, non sarò certamente io ad oppormi, anche se la razionalità dell'inchiesta vorrebbe che le cose fossero sempre indirizzate a quel punto determinato sul quale si vuole indagare.

FERRINI XIV,

D'ALBA. Ho fatto una proposta sensata!

AVGARO. Sì, ma altrettanto sensata è la proposta di procedere ordinatamente.

D'ALBA. Probabilmente, finirà che andremo a trattare la questione dei due miliardi, non prima di maggio. Per me, andiamo a complicare le cose ...

PRESIDENTE. Non come Presidente, ma come un qualunque osservatore della politica, se appartenessi al gruppo democristiano vorrei discutere subito la questione dei due miliardi perché non sarebbe opportuno rinviarla al momento in cui si accentuerà la polemica elettorale. Ma questa, ripeto, è una mia opinione personale. Come Presidente, naturalmente, non posso non rispettare le opinioni che sono manifestate e gli interessi che esse rappresentano. Comunque, siccome ieri sera c'è stata una lunga

discussione e alla fine abbiamo chiarito i punti che volevamo trattare e l'ordine in cui seguire queste ricerche, a quelle decisioni intendo attenermi, introducendo quelle modificazioni che non modifichino il quadro stabilito. Se si rimette in discussione l'ordine dei lavori e si ritorna sulla questione, che tanto ieri ha diviso i commissari, allora, la Commissione voti e si crei un altro tipo di gerarchia.

TESPINI XIV/

PASTORINO. Parlo raramente, signor Presidente, ma credo che in questo caso sia necessario che mi pronunzi.

Opportunamente, alcuni colleghi hanno ripetuto cose dette ieri perché, in quella circostanza, non c'era il verbale. Allora, sarebbe necessario vedere se sia o meno opportuno avere il verbale anche per l'Ufficio di presidenza allargato. Grande importanza e serietà attribuisco ai lavori della Commissione e non vorrei, quindi, che potessero crearsi delle zone d'ombra, quale quella che enunciava l'onorevole Tatarella. E' stato detto ieri dall'onorevole Teodori che vi sono elementi acquisiti, sufficientemente chiari, come quello dei 2 miliardi. L'interrogativo è se siano stati o meno restituiti. Nessuno nega quello che è stato ^{nei} verbali del giudice. Vi sono altre piccole questioni di dettaglio e, soprattutto, vi sono zone di grande importanza e che noi stessi consideriamo tali. Non vorrei, dunque che rimanesse questa zona d'ombra, pur dando atto all'onorevole D'Alema e all'onorevole Macaluso della loro apprezzabilissima volontà di chiarimento sul problema SICO, e per tale motivo ricordo che noi ieri - e non in via privatistica - con due miei interventi abbiamo subito accettato l'impostazione Teodori, quella, cioè, di fare luce, immediatamente, sul problema GEFOES, società e libretti, essendo argomenti che rappresentano una grossa mina. Il nostro gruppo, quindi, non ha difficoltà alcuna alla ricerca della verità, neppure su argomenti estremamente scottanti ed importanti come quello che ho ricordato poc'anzi.

TESPINI XIV/

Cio' detto, mi sembra di ricordare - se la memoria non mi tradisce - che si fosse raggiunto un certo accordo su una certa progressione dei lavori. Se a questo punto si vuole inserire anche la questione dei 2 miliardi - con l'argomentazione non del tutto sana che ad essi si risalga dai due libretti - non ho, personalmente, obiezioni di principio. Però, per memoria, ricordo che ieri sera avevamo raggiunto un accordo, riconfermando, da parte nostra, che non vi era alcuna difficoltà - dopo l'intervento dell'onorevole Azzaro - di arrivare in tempi brevi alla SICO e alla questione dei 2 miliardi, specificando, però, che si riteneva più impor-

tante sgombrare il campo da questo enorme macigno rappresentato dai tre argomenti.

TESTINI XIV/5

Mi permetto, quindi, di chiedere che sia approvata l'ultima proposta del Presidente ritenendola comprensiva delle richieste relative a Bordonè e Magnoni, richieste che ieri sera non erano state gran ché adombrate, e che noi, oggi, accogliamo perché probabilmente, sono pregiudiziali necessarie al chiarimento di questo argomento.

D'ALEMA. Quindi, signor Presidente, restiamo d'accordo di non chiedere niente sulla questione dei due miliardi ... !

PRESIDENTE. Onorevole D'Alema, abbiamo ^{chiarito} ieri che la questione dei 2 miliardi riguarda le modalità della restituzione perché sul punto relativo al versamento non ci sono problemi. Quindi, è inutile chiedere a Bordonè se i 2 miliardi sono stati dati, perché nessuno lo ha negato.

TATARELLA. Perché li ha dati in contanti e non in assegni?

PRESIDENTE. Che cosa importa chiedere se li ha dati in contanti o in assegni. Se questo prestito è stato fatto in denaro significa, forse, che non è avvenuto? Non ho mai saputo che vi sia una norma per la quale, se si fa un prestito ... semmai, si dovrebbe chiedere se c'è una qualsiasi ricevuta, un documento o una lettera in cui si dica di aver ricevuto in prestito quei denari.

TESTINI XIV/6

TATARELLA. Ma, signor Presidente, lei ha mai visto un prestito di 2 miliardi fatto in contanti?

PRESIDENTE. Ad ogni modo, non voglio entrare nella questione. Volevo solo dire che non è contestato il fatto relativo ai 2 miliardi, ma che l'indagine riguarda le modalità, il rapporto, la natura per stabilire se era un finanziamento dato a fondo perduto o fosse un prestito. E questo, naturalmente, risulterebbe da una restituzione.

D'ALEMA. Vorrei capire perché non possiamo fare domande sulla questione dei 2 miliardi. Mi chiedo se nella discussione che faremo ci sarà concesso di fare domande su quella questione. Io ritengo che la proposta sia sensata, razionale e perfino utile. Propongo, a compensazione, che ci sia un pomeriggio di intervallo in cui risolvere la questione SICO. Per il resto, ha ragione il senatore Pastorino. Il problema, così affrontato, dimostrerebbe una certa razionalità. Lo chiedo, ancora una volta, ai colleghi della democrazia cristiana: è razionale affrontare in questo modo il problema? Si dica sì o no.

PRESIDENTE. Visto che D'Alema ha posto una domanda, aspetto che si dia una risposta, positiva o negativa.

BAL 15/1

AZZARO. Confermiamo quello che lei ha detto, signor presidente; accettiamo di andare per ordine, argomento per argomento. Non siamo stati noi a chiedere che Bordini, e Magnoni/venissero ascoltati, la Commissione lo ha deciso su proposta del presidente e noi abbiamo accettato questa decisione. Il senatore Berlanda ha chiesto su quali argomenti queste persone sarebbero state interrogate ed è stato risposto: sugli argomenti che ci intratterranno. Quando successivamente discuteremo del prestito, se sarà necessario andremo da queste persone o le chiameremo di nuovo, come sempre abbiamo fatto in questa Commissione: non abbiamo una sola volta né Puddu, né Barone, né Ventriglia, ma ogni volta che si andavano svolgendo i vari argomenti li abbiamo richiamati. Rigeneriamo che questo metodo debba essere seguito anche in questa circostanza, anche se l'onorevole D'Alema ha spiegato bene che il suo intervento non intendeva essere polemico nei confronti della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. A meno che non ci sia una proposta formale di modificare questo accordo, io lo considero accettato e quindi possiamo passare a definire i giorni. Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, salvo eventuale prosecuzione venerdì mattina, audizione di Bordini e Magnoni.

Colombo. Nella eventualità che in una giornata o una giornata e mezza potessimo completare quelle audizioni, potremmo anche Pontello e Maccharella.

BAL 15/2

PRESIDENTE. E' sempre una cosa poco piacevole far venire la gente e poi non ascoltarla. Comunque era Teodori che aveva fatto obiezioni per il tempo e quindi sentiamo cosa ha da dire.

TEODORI. Mi pare che la audizione più corposa sia quella di Bordini, per la quale occorre sicuramente una giornata; mentre per Magnoni, Pontello e Maccharella credo potrebbe bastare un giorno e mezzo.

PRESIDENTE. Quindi dobbiamo prevedere sicuramente anche la mattinata di venerdì.

TEODORI. Teniamo presente che ci può anche essere l'eventualità che Magnoni non si presenti.

PRESIDENTE. Se non si presenta lo faremo accompagnare con la forza, a meno che non abbia una giustificazione.

TEODORI. Siccome risulta che varchi frequentemente la frontiera con la Svizzera, può darsi che in questo momento si trovi in Svizzera e l'Arma non varca certo il confine.

PRESIDENTE. Quindi: il 18 prossimo, alle 10, Bordini; il 19 ed eventualmente il 20, sempre alla stessa ora, Magnoni e gli altri due, Pontello e Maccharella. La settimana successiva ci sono tutti gli altri nove, per i quali non so se la Commissione voglia adottare il metodo, che qualcuno ha criticato, del confronto.

TEODORI. Non credo sia possibile.

PRESIDENTE. Allora ho i miei dubbi che possano essere sentiti tutti in un giorno o anche due.

- TEODORI. Potremmo sentirli il 25, 26 e 27 marzo. Nella prima settimana di aprile, invece, cioè 1, 2 e 3 aprile, potremmo sentire Scarpitti e Micheli. BAL 15/3
- PRESIDENTE. Potrebbe darsi che non riusciamo a sentirli in una settimana tutti e nove, quindi credo che sarebbe più opportuno tenere libera la prima settimana di aprile e fissare per l'8 e il 9 le audizioni di Scarpitti e Micheli.
- TEODORI. Purtroppo, signor presidente, a partire dal 6 aprile io sarò negli Stati Uniti e lei può ben capire come io abbia interesse ad essere presente a quegli interrogatori che potrebbero avvenire, lo ripeto, l'1, 2 e 3 aprile.
- PRESIDENTE. Mi rendo conto che questa è la fase più importante e che i colleghi desiderano essere presenti, ma è difficile conciliare le esigenze di tutti. Nella prima settimana di aprile ci sono molti colleghi che hanno impegni, politici o personali, nella seconda sarà invece assente l'onorevole Teodori, qualche volta, magari, ci potrà essere anche la mia assenza, visto che finora mi sono destreggiato come ho potuto fra una serie di altri impegni che non hanno nulla a che fare con il caso Sindona, non so proprio come potremmo fare.
- AZZARO. Cominciamo col fissare il calendario di marzo, nella prima settimana di aprile il gruppo della democrazia cristiana non potrà essere presente a causa di un importante impegno di partito, mentre non avremo alcuna difficoltà ad essere presenti a partire dall'8 aprile.
- MINERVINI. Il 25, 26 e 27 invece di sentire i nove potremmo sentire Micheli e Scarpitti e rinviare i nove alla prima settimana di aprile. BAL 15/4
- AZZARO. Nella prassi giudiziaria prima si sentono gli accusatori e poi i testimoni. DINI 16°/1
- MINERVINI. Non c'è nessun accusato.
- BERLANDA. Quelli sono di completamento, ha ragione Azzaro.
- AZZARO. E' preferibile che Scarpitti abbia il diritto di sentire cosa Ciulli e gli altri abbiano detto sul suo conto.
E' straordinario che le persone debbano essere richiamate successivamente per rispondere su questioni di cui non hanno sentito parlare.
- PRESIDENTE. Quando torna Teodori?
- D'ALEMA. Assolutamente non possiamo far dipendere i lavori della Commissione dalla presenza di un collega.
- PRESIDENTE. Ma Teodori rappresenta un gruppo.
- TEODORI. E' giusto, non può dipendere dalla mia presenza. Tuttavia non capisco perchè la prima settimana di aprile la Commissione non debba riunirsi.
- AZZARO. Il gruppo radicale non ha possibilità di mandare un altro deputato a New York?
- TEODORI. Va do a New York per impegni universitari, come professore, non ^{come} deputato. BAL 15/5

PATORINO. Una soluzione potrebbe essere di cominciare la settimana con una* seduta di martedì, o anche di lunedì pomeriggio; in tal modo di potrebbe concludere tutto entro due settimane.

DINI 16°/2

TEODORI. Non possiamo stare fermi per una settimana!

CARANDINI. Concordo con la proposta del collega Patorino; si potrebbe cominciare il 24 e finire tutto entro il 27.

AZZARO. La disciplina del nostro gruppo impone che si seguano determinate attività. Possiamo lasciare gli altri impegni politici di Commissione e di Assemblea, ma per questa manifestazione non è possibile.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere a Teodori se acconsente ad una modifica dell'ordine dei lavori precedentemente deciso nel senso di rinviare la testimonianza di Gilardeffi, Modiano e Passoni.

TEODORI. D'accordo.

PRESIDENTE. Al loro posto potremmo ascoltare Scarpitti e Micheli.

TEODORI. Per esigenze di tempo della Commissione, forse possiamo ancora ridurre il numero di persone di ascoltare subito. Ad esempio, Di Maggio, Laurenti e Passoni sono secondari; anche Modiano, a mio avviso, è secondario.

PRESIDENTE. Allora Clerici, Oliviero (se italiano), Ciulli e Gilardeffi sarebbero le persone da sentire subito. In tal modo avremmo il tempo di sentire anche Scarpitti e Micheli.

DINI 16°/3

AZZARO. In questo momento la Commissione si è spopolata e non possiamo riprendere una discussione già fatta circa l'elenco delle persone da sentire. Il gruppo della democrazia cristiana chiede, pertanto, che siano ascoltati tutti coloro sui quali già era stata presa una decisione.

TEODORI. Ma allora ce ne sarebbero tante altre di persona da sentire. Le abbiamo ridotte per un problema di economia dei lavori.

AZZARO. Siamo rimasti in pochi e quindi è necessario che sia mantenuto l'ordine deciso in precedenza.

PRESIDENTE. In questo caso è necessario che la Commissione si riunisca la prima settimana di aprile, il più in là possibile in modo che forse Teodori sia tornato.

TEODORI. Se la mettiamo sul piano della profonda scortesia, allora non vedo perchè debba rimanere una settimana senza sedute.

AZZARO. Allora andiamo al 15 di aprile.

D'ALEMA. Sono dell'opinione che la Commissione debba riunirsi. Chi è presente bene, chi non è presente non importa'.

PRESIDENTE. E' consuetudine parlamentare che un impegno di partito ha maggiore considerazione rispetto all'impegno del singolo. Non è scorretto, ^{anche} se non ^è piacevole, il confronto tra impegno di gruppo e impegno individuale.

DIRI 16°/4

TEODORI. Se si dovesse interrompere per ogni impegno di partito,

CARANDINI. Comprendo che, per consuetudine, i lavori della Commissione iniziano il mercoledì ma, poiché il gruppo della democrazia cristiana insiste perché vengano ascoltate tutte le persone prima menzionate, propongo che, per venire incontro alle legittime esigenze del gruppo della democrazia cristiana e del rappresentante del gruppo radicale, la Commissione sia convocata il lunedì ed il martedì che precedono sia gli impegni di un gruppo che dell'altro.

AZZARO. Non siamo disponibili. Se volete riunirvi, fate pure.

CARANDINI. Avevi detto che non eravate disponibili a partire dal primo di aprile. Vorrei che se ^{ne} prendesse atto.

CARANDINI. Poiché dobbiamo allontanare in ogni modo il sospetto che dietro la fissazione di un termine per l'audizione di testimoni che hanno un rilievo politico di grande importanza si nascondano intenti diversi da quelli qui espressi, il gruppo comunista propone e il calendario sia tale da consentirci entro la fine di marzo di compiere tutte le audizioni di cui abbiamo parlato questa mattina. Tenuto conto che riteniamo legittima la richiesta dei gruppi di fissare date in cui essi non siano diversamente impegnati, pensiamo che si possa convocare la Commissione nelle settimane seconda, terza e quarta che rientrano nel mese di marzo; il 16, 18 e 20 per Magnoni, Bordoni, eccetera; il 25, 26 e 27 per tutte le persone che sono state indicate; il 30, lunedì, e il 31, martedì, nei quali nessun gruppo politico ha chiesto di essere esentato dai lavori di Commissione per impegni precedentemente assunti, si proceda all'audizione di Scarpitti e Micheli. Riteniamo che qualsiasi ulteriore rinvio giustificerebbe ingiustificate strumentalizzazioni della fissazione del calendario della Commissione.

McC.XVII/1

BORI. Concordo con la proposta del collega Carandini.

AZZARO. Desidero che vengano rispettate determinate prassi che sono consuete e che sono diventate quasi un ruolino di marcia obli-gatorio. Non vediamo le ragioni di eccezionalità che dovrebbero fare venire qui i deputati il lunedì, anche perché abbiamo visto che, anche in situazioni di eccezionalità, i deputati e i sena-tori il lunedì non sono mai venuti a Roma a svolgere il proprio lavoro. Non capisco perché, dal momento che abbiamo tutto il tempo possibile, dobbiamo anticipare e strozzare questa riunione, che è particolarmente importante, soprattutto per noi che siamo i più esposti, come ha detto l'onorevole D'Alema. Non vogliamo fare le cose al galoppo, perché queste servono solamen-te a peggiorare la situazione e non a migliorarla ai fini dell'accertamento della verità. Siamo deputati, abbiamo tanti altri impegni e vogliamo rispettarli tutti.

Rec.XVII/2

PRESIDENTE. Non si può esaminare la possibilità di ridurre nella seconda settimana il numero delle persone che si era previsto di ascol-tare, tanto più che non sono tutti molto importanti? Se i col-leghi non abbondassero in richieste....

AZZARO. Non l'abbiamo fatta noi la proposta, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo so, mi rivolgo a coloro che fanno queste richieste, perché poi vi sono le difficoltà pratiche. Si potrebbe sostituire ai nomi che si cancellano o si rinviando i nomi delle due persone che hanno quel rilievo, tanto più che devono pur venire a deporre una settimana o un'altra. Secondo me quanto prima depon-gono, meglio è, perché così si sgombra questo terreno. Possiamo prevedere l'audizione di Scarpitti e Micheli nella settimana che comincia il giorno 23, limitando il numero delle altre per-sone da ascoltare?

Rec.XVII/3

TEODORI. D'accordo.

AZZARO. Signor presidente, ieri siamo stati accusati di negligenza per non avere letto gli atti. Ci siamo fidati dei colleghi che li avevano letti attentamente per approvare la scelta di tutti i nomi delle persone che potevano venire qui per concorrere all'accertamento della verità su questi due punti. A questo punto non possiamo più dire se un nome è secondario o è impor-tante, perché l'onorevole Teodori e l'onorevole D'Alema, che hanno letto gli atti, hanno dimostrato che questi sono testi-moni importanti. Perché adesso dovremmo dire che non sono più importanti, ma sono secondari?

PRESIDENTE. In realtà però i nomi di cui ieri sera avevamo preso nota erano, oltre a Pontello e a Macchiarella, Clerici, Bissoni, Olivieri, Ciullo, Di Maggio, Laurenti; Girardelli, Modiano e Passoni sono un'aggiunta del collega Teodori di questa mattina, sempre nell'ambito di quel sistema che, invece di semplificare le cose, le complica. Comunque questi ultimi tre nomi, che non sono stati presi in considerazione ieri sera, li potremo tranquillamente rinviare.

AZZARO. Ma, signor presidente, commetteremo un arbitrio, perché i colleghi che hanno approvato l'ordine del giorno hanno approvato anche questi nominativi. D'altra parte, siccome sappiamo che l'onorevole Teodori non è superficiale quando indica determinati nomi, dobbiamo dire che è molto importante sentire anche queste persone.

D'ALEMA. A questo punto, signor presidente, voglio denunciare una chiara manovra dell'onorevole Azzaro, il quale secondo me ha cambiato carattere improvvisamente, gli è successo un gravissimo incidente di carattere psichico, perché è assurda la sua posizione....

PRESIDENTE. Queste non sono cose....

D'ALEMA. Vede, signor presidente, se noi volessimo essere dei colleghi civili e puntissimo davvero a fare questa benedetta inchiesta dovremmo anche accettare il fatto che Teodori e D'Alema hanno letto - mentre il collega Azzaro non ha letto, lo ha detto adespoglyatti e so - /decidano di sfolpire, ritenendo che alcuni nomi sono più importanti, altri meno importanti. Non capisco sulla base di quale razionalità un collega debba opporsi, dicendo che abbiamo approvato 15 nomi, e 15 devono restare. Questa è una logica infausta. Il collega Azzaro sta sabotando apertamente i lavori della nostra Commissione. Io dico con estrema serietà e chiedo che sia messo a verbale. Questo è sabotaggio dei lavori della Commissione. Il primo sabotaggio è stato quello relativo ai rapporti con la magistratura, il secondo è quello di chiedere che le persone da ascoltare debbano essere assolutamente 15, quando i proponenti dicono che possono essere 12. Sono tre sedute che il gruppo della democrazia cristiana sta sabotando i lavori di questa Commissione, e io denuncio questo atteggiamento. Chiedo che questa affermazione sia messa a verbale, in modo che le conseguenze di questa mia denuncia siano altrettanto chiare nelle prossime sedute.

BERLANDA. Chiedo scusa ai colleghi, ma partecipo per la prima volta ai lavori di questa Commissione d'inchiesta parlamentare...

D'ALEMA. E questo è male!

BERLANDA. Mi hanno nominato l'altro giorno!

Mac.XVII/6

D'ALEMA. Il tuo predecessore doveva essere presente!

BERLANDA. Dico che arrivo per la prima volta, perché appena nominato, in questa Commissione....

D'ALEMA. Allora stai zitto, aspetta prima di parlare!

PRESIDENTE. Onorevole D'Alema, lascia parlare anche gli altri!

BERLANDA. Come dicevo, arrivo per la prima volta in questa Commissione, perché appena nominato. Ritengo che sia una Commissione d'inchiesta parlamentare in cui ciascuno abbia il diritto di essere a conoscenza delle materie sulle quali deve giudicare e non mi pare corretto introdurre polemiche quali quelle formulate nella fase finale dall'onorevole D'Alema. Perché, se vogliamo prendere quel tono, tengo a dire che siamo qui a rendere un servizio di ricerca della verità sulla materia affidata dalla legge a questa Commissione e non per celebrazioni esterne, sulle quali qualcuno sta speculando. Se la democrazia cristiana ritiene di fare in 35 anni per la seconda volta la Conferenza organizzativa e ricordare De Gasperi, vogliamo poterlo fare con dignità, senza che qualcuno si diverta a buttarci sui giornali di Roma come avviene ogni volta che si riunisce questa Commissione, con argomenti estranei. Se qualcuno vuole speculare in quel senso, ha sbagliato, perché noi riteniamo di dover fare il nostro dovere nei temi giusti, sui quali la presidenza concorda, senza prestarci a giochi di altro genere. Per questo trascuriamo altri impegni, che ciascuno di noi ha, per partecipare ai lavori di questa Commissione, ma non vogliamo sentirci accusare di sabotaggio su proposte che altri hanno formulato.

Mac.XVII/7

Respingo, a norme del gruppo della Democrazia cristiana, le espressioni che qualcuno ha rivolto al collega Azzaro il quale segue con diligenza e con attenzione questo discorso e che anche stamani ha dimostrato di accogliere le proposte formulate dalla vostra parte, da altre parti, non dalla Democrazia Cristiana.

TESTINI XVIII/1

PASTORINO. Credo che anche in questa occasione si renda opportuna una sdrammatizzazione. Avevo detto ieri che certi articoli avrebbero contribuito a tendere i nervi e questa ne è la chiara dimostrazione.

Premetto, onorevole D'Alema, con estrema lealtà - e questo volevo dirlo prima anche a Carandini, ma non ho avuto la possibilità di farlo - che ho un problema personale corroborato da un certificato medico, depositato alla segreteria del Senato, in base al quale, forte di questa prevista interruzione dei lavori in concomitanza con l'Assemblea nazionale della Democrazia Cristiana, avevo chiesto da un mese - all'oscuro, quindi, di quello che sarebbe stato l'ordine dei lavori - congedo nella settimana che va dall'ultimo venerdì di marzo al primo venerdì di aprile. Ho, quindi, un problema personale del quale ho conoscenza ai colleghi.

Ciò premesso, e rispettoso anche dei problemi personali del collega Teodori, ritengo che parlare di sabotaggio (quando, in definitiva, si tratta di una settimana che, fra l'altro, costituirebbe una pausa di riflessione su tutte le testimonianze e che, oltre tutto, ha già un precedente, perché già in altra circostanza ci siamo fermati una settimana dopo una lunga serie di testimonianze), a me sembra estremamente grave.

TESTINI XVIII/2

Come vicepresidente, credo che dovrei trarne conseguenze di carattere professionale e lasciare il posto ad un altro se non si potesse proseguire in serenità e se non si potesse saltare questa settimana che contempera non le mie esigenze personali, ma l'esigenza del gruppo della Democrazia Cristiana. Parlare di sabotaggio è usare termini un po' forti perché, senza alcun dramma, potremmo riprendere i lavori la settimana seguente.

D'ALEMA. Signor Presidente, devo qualche chiarimento. Qui è stato proposto di sfoltire il numero delle persone che dobbiamo chiamare in Commissione. Una proposta che fanno gli stessi proponenti e che è assurdamente respinta. E' in essa che vedo il sabotaggio del gruppo della Democrazia Cristiana. Sono rispettosissimo delle celebrazioni per De Gasperi e non ho nessuna difficoltà a sospendere per esse, sono sensibile alle esigenze dell'onorevole

Pastorino, ma non è di questo che sto parlando. Propongo e chiedo che sia messo ai voti, in questo momento, lo sfoltimento del numero delle persone da interrogare. Sfoltito il numero si faccia il programma e si voti. Tutto questo possiamo farlo in mezz'ora. Formalizzo questa proposta.

TESTINI XVIII/3

PASTORINO. Lei, onorevole D'ALEMA, riprende la proposta che ho fatto io, quella cioè, di togliere alcuni nomi. Devo fare osservare, però, che ciò non sarebbe accaduto se voi non li aveste aggiunti, grazie alla mania che avete di aumentare le cose. Volete due cose allo stesso tempo e l'una in contrasto con l'altra. Comunque, a me pare che quella sia una proposta ragionevole, perché alcuni di quei nomi non sono molto importanti ai fini del raggiungimento della verità. Sono, invece, importanti gli altri due nomi sui quali si è sviluppata tutta questa controversia.

AZZARO. Se la Presidenza fa una proposta, noi non possiamo essere ad essa insensibili. Ma io mi domando - e sulla proposta della Presidenza mi asterrò - se l'onorevole Teodori era superficiale prima o lo è dopo. Se sono stati proposti dei nomi, cosa significa, poi, sfoltirli? Le indicazioni dei nomi non sono capricciose e non possono, quindi, essere ritirati senza danno o senza conseguenze. Questi nomi hanno una ragione. Essa ci è stata spiegata ed è stata accettata. Perché si parla di uno sfoltimento? Qual'è stato il momento della superficialità? La proposta o il ritiro della proposta? Cosa c'è dietro questo ritiro della proposta?

TESTINI XVIII/4

Signor Presidente, le pare veramente produttivo, ai fini dello stabilimento della verità, che si corra in questa maniera senza avere la possibilità, non dico di digerire, ma neanche di seguire la sequenza di tutte queste persone che vengono in commissione a riferire su questioni che hanno studiato solamente l'onorevole Teodori che ha ricevuto prima di tutti

CARANDINI. Questa non è una giustificazione.

AZZARO. Signor Presidente, le sembra che sia questo il modo di procedere ...

PRESIDENTE. Certo, la procedura non è del tutto normale. Se si indicano dei nomi perché si ritiene che siano utili, non è normale che poi si revochino. Sarebbe meglio pensare prima all'economia dei nostri lavori e puntare lo sguardo alle cose importanti. Non nascerebbero discussioni inutili e dannose.

AZZARO. Quindi, signor Presidente, quando lei fa una proposta, se ne assume anche la responsabilità, soprattutto in assenza di colleghi che a me pare avessero accettato altre proposte. Assuma, dunque, questa responsabilità nei confronti di colleghi i quali si sono fatti un elenco di nomi che, ormai, hanno segnato e fissato. Qui, mancano diversi gruppi - manca un gruppo di opposizione, mancano quasi tutti i colleghi della Democrazia Cristiana -, ma voi ci costringete ad assumere responsabilità che non vogliamo assumere perché non possiamo controdecidere. Ieri sera abbiamo preso una decisione, stamattina ne prendiamo un'altra che, poi, viene integrata da altre ancora. Ho l'impressione, signor Presidente, che qua non si proceda in maniera regolare. Respingiamo, con tutte le energie - così come ha fatto il senatore Berlanda - questa strana accusa di boicottaggio.

TESTINI XVIII/5

PRESIDENTE. Questa accusa non ha alcuna importanza. Io stesso ho rilevato che i nomi indicati non erano stati fatti da voi e ho sottolineato che la richiesta di non tenere seduta la settimana prossima coincideva con un impegno di partito che, sebbene non sia un congresso, è ugualmente importante. In qualche modo, quindi, ho fatto giustizia di quest'accusa. Quanto alla cosa in sé, è interesse di tutti che venga definita la questione perché altrimenti si aprirebbe un altro capitolo polemico senza che si riesca a vederne l'opportunità: perché cinque giorni prima o cinque giorni dopo Micheli e Scarpitti verranno a deporre. Quindi non farei una amplificazione di questo problema, che comunque esiste e non si risolve con lo spostamento di una settimana.

BAL 19/1

Se voi fate una questione per il fatto che non sono presenti tutti i colleghi del gruppo, devo dirvi che questo non è determinante perché la seduta non era ancora sciolta ed anche se è vero che era stata data lettura dei nomi il programma non era stato ancora definito. Se alcuni se ne sono andati vuol dire che decidono quelli che sono rimasti!

AZZARO. Le ricordo, signor presidente, che il gruppo del movimento sociale italiano ha ritirato una parte del proprio ordine del giorno quando ha sentito i nomi che sono stati fatti.

PRESIDENTE. E' vero, ma credo che il gruppo del movimento sociale non contesterebbe la nostra eventuale decisione perché quei nomi non erano stati fatti da loro, le loro richieste erano di altro genere. Mi pare che se si accettasse la mia idea non ci sarebbero proteste da quel lato, e dal lato dell'interesse politico della democrazia cristiana non comprendo l'importanza di rinviare di pochi giorni un atto comunque scontato. Se si trattasse di una questione più di fondo, dell'ammettere o non ammettere quella testimonianza, capirei

una polemica, ma siccome siamo tutti d'accordo sul sentire quelle due persone non vedo l'interesse di una simile discussione. Potreste perciò accettare questa proposta che non cambia la natura delle cose.

AZZARO. Abbiamo detto che ci asteniamo. Se la presidenza ritiene che per agevolare i lavori debba essere accolta questa ulteriore proposta il gruppo della democrazia cristiana si astiene.

D'ALEMA. Va bene.

AZZARO. Non va bene. E' un omaggio al presidente non allo sordinamento con cui le proposte vengono fatte in questa Commissione, alle ore 13,15, quando siamo ridotti in cinque.

D'ALEMA. Signor presidente, io insisto nella mia proposta e le chiedo di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Io posso sempre metterla ai voti, ma vorrei che...

D'ALEMA. E' un diritto.

PRESIDENTE. E' un diritto e nessuno lo contesta, ma dovremmo avere anche un certo fair play fra i vari gruppi se volessimo far andare avanti i lavori della Commissione. Se poi tutto si deve risolvere nello aprire una polemica pubblica per dire che la colpa è dei democristiani oppure dei comunisti se non vi è la possibilità di procedere oltre nei lavori, allora facciamo fin da adesso.

D'ALEMA. Non voglio aprire nessuna polemica.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto una lunghissima discussione ieri sera per arrivare a formulare certe proposte, poi si è venuti in Commissione e si sono introdotti dei mutamenti, anche discutibili; non vedo perché si debbano sempre esasperare le cose.

BERLANDA. Signor presidente, rimettendomi a quello che ha detto l'onorevole Azzaro circa l'atteggiamento del gruppo della democrazia cristiana in caso di votazione, desidero solo ricordarle, se non vado errato, che ella ad un certo punto ha letto un elenco di nomi dicendo: "ritengo che se la Commissione accetta questa proposta evidentemente anche una parte dell'ordine del giorno viene assorbita e non si pone in votazione". Non c'è stata obiezione per cui io ritengo che se anche non vi è stata una votazione formale in quel momento la Commissione ha espresso consenso alla sua proposta.

PRESIDENTE. E' vero che io ho detto che se non c'erano obiezioni sarebbe rimasto così stabilito e che questo equivale ad un voto, però siccome non era stata completata la determinazione delle date perché ci eravamo fermati alla indicazione dei nomi ed è proprio sulle date che sono sopraggiunte le difficoltà, la questione è stata riaperta ed io non so come la si potrebbe risolvere. Potremmo riconvocare per domani mattina la Commissione in modo che tutti siano avvertiti e poi ricominciare a discutere sulle date; dico questo perché io sono sensibile a tutte le obiezioni che implicano la correttezza e l'imparzialità della presidenza. Quindi riconosco che noi abbiamo sostanzialmente votato un elenco di nomi e che se quell'elenco

viene cambiato qualcuno può fare obiezione - come del resto già vengono fatte -; ma non avevamo fissato delle date e siccome la fissazione delle date ha implicato un controversia dovuta ai vari impegni dei commissari, non vedo altra via che quella di convocare per domani mattina la Commissione.

BAM 19/4

ALEMA. Per quale motivo?

PRESIDENTE. Perché non posso accettare che si ridiscuta sempre di tutto e che si attribuisca^A a comportamenti non ortodossi della presidenza mutamenti di nomi e di elenchi già approvati. Di questo si tratta e non della data che non era stata stabilita.

TEODORI. La seduta è ancora in corso.

PRESIDENTE. La seduta è in corso, è vero, però è anche vero che quando io ho letto questo elenco introducendo modifiche nell'ordine - premettendo Bordini e Magnoni e ponendo in ultimo Scarpitti e Micheli - ha detto che, se non c'erano obiezioni, si intendeva approvato e questo equivale ad un voto. Non so se adesso sia corretto che i presenti modificano quel voto, dal momento che i colleghi che sono andati via sono convinti di aver approvato quell'elenco: se poi questo sia un cavillo o meno a me non interessa.

D'ALEMA. E' un cavillo.

PRESIDENTE. Sarà un cavillo ma a me non interessa affatto, perché le procedure parlamentari sono quelle che sono e non si possono non rispettare facendo il processo alle idee altrui.

D'ALEMA. Io chiedo soltanto l'applicazione rigorosa del regolamento: lei ha il dovere di mettere ai voti la questione.

BAL 19/5

PRESIDENTE. Non ho questo dovere, perché siccome praticamente è intervenuto un voto sull'elenco di quei nomi quando io ho detto "se non vi sono obiezioni si intende approvato" non posso ammettere nella stessa seduta un voto che, nella assenza di altri colleghi, modific^B quell'elenco.

D'ALEMA. La seduta è in corso?

PRESIDENTE. Ma cosa significa che la seduta è in corso se c'è stata sostanzialmente una deliberazione? Vuol dire che la prossima volta darò luogo a votazioni formali, perché se ci fosse stata una votazione formale ora risulterebbe a verbale che la Commissione ha approvato determinati nomi in un determinato ordine. Non ho indetto una votazione in buona fede, perché non penso che in ogni momento possa sorgere una difficoltà nuova, comunque per me sostanzialmente si tratta di un voto, anche se non vi ho fatto alzare la mano, e non potete costringermi a cambiare quell'elenco nella stessa seduta. Perché altrimenti si stabilirebbe un metodo che io, come presidente, non accetto; se volete potete trovarvi un altro presidente disposto a fare le cose così capricciosamente e a non osservare scrupolosamente i suoi doveri, nel rispetto dei diritti di tutti i gruppi di questa Commissione, quelli amici e quelli meno.

CARANDINI. Credo che dobbiamo cercare di sdrammatizzare questa questione.

DAL 19/6

PRESIDENTE. Si sdrammatizza se si sollevano le questioni in modo giusto.

CARANDINI. Credo che dobbiamo accettare i rilievi del presidente, al quale va, come è ben noto, la nostra piena stima. Quindi ritorno alla proposta che mi ero permesso di fare e che tiene conto di tutte le esigenze, anche di quelle del presidente.

PRESIDENTE. Se le proposte riguardano le date, siccome queste non sono state definite da voti precedenti, posso metterle ai voti se riguardano altro no.

CARANDINI. Sto parlando delle date. Dato che il gruppo della democrazia cristiana insiste, ammettendo così una propria superficialità perché non aveva pensato che fosse necessario introdurre nuovi nomi, da aggiungere ai Clerici, Bissoni, Di Marzo eccetera da udire nella settimana che va dal 24 al 27 febbraio, mi ci permettiamo di insistere sulla fissazione delle udienze nelle quali dovranno testimoniare Scarpitti e Micheli per i giorni 30 e 31 marzo, giorni nei quali solo il senatore Pastorino, per ragioni rispettabilissime, sarà assente mentre tutto il gruppo della democrazia cristiana potrà essere presente. Ritengo che questa proposta possa essere messa ai voti senza venir meno né a questioni regolamentari né a principi di rispetto delle persone, delle loro intenzioni, soprattutto delle buone intenzioni del presidente, che ha sempre regolato i lavori di questa Commissione con assoluta imparzialità.

PRESIDENTE. Se verrà presentata una proposta formale la metterò in votazione.

BAL 19/7

COLOMBO AMBROGIO. Insisto nel proporre mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, ritenendo di poter affermare che nei giorni di lunedì e martedì, per prassi, ci dedichiamo tutti ad una serie di altri impegni, e non è certo una novità.

CARANDINI. Ci sono dei sabati in cui il Governo pone la fiducia e noi lo accettiamo!

COLOMBO AMBROGIO. Siccome non stiamo votando la fiducia al Governo ma ben altro, riteniamo di poter affermare che l'assenza dell'onorevole Teodori vale quella motivata del senatore Pastorino. Siamo perfettamente coerenti nell'affermare la nostra disponibilità a continuare i nostri lavori saltando solo una settimana, per motivi di partito e non di persona come già ampiamente detto.

CARANDINI. Essendo la nostra proposta la più lontana, credo che vada messa in votazione per prima.

BINI 20°/1

PRESIDENTE. Non credo che le cose cambino, qualunque sia l'ordine di votazione. Trovo sgradevole, in una questione delicata, risolvere anche la fissazione delle date con una votazione. Naturalmente non posso non accogliere la richiesta.

PASTORINO. Anch'io ritengo che una votazione sarebbe traumatizzante.

In ogni caso una votazione porterebbe alla seduta di lunedì o di martedì che, a prescindere dalle consuetudini, sarebbe alla vigilia della manifestazione cui deve partecipare il gruppo della democrazia cristiana, ed è noto che le manifestazioni di partito non cominciano alle 9 del giorno fissato ma sono sempre precedute da vari impegni nelle sedi di partito. Inoltre, solo per fare un esempio, sul giornale Repubblica di oggi è scritto che la Commissione avrebbe discusso anche del memoriale Melzi solo perchè io lo avevo richiesto durante la seduta, anche se poi non ne abbiamo discusso; quindi tutti i commissari sono al coperto da ogni sospetto, ma c'è qualcuno che ha fornito questa notizia sbagliata alla stampa. Di questi precedenti non possiamo non tenere conto: mi sembrerebbe di cattivo gusto che mercoledì, giorno in cui si celebrerà la commemorazione di De Gasperi, dovesse essere pubblicata qualche notizia deformata.

Allora le soluzioni sono due: o si accoglie la proposta Colombo, con sacrificio di Teodori, oppure ci riuniamo il martedì 17 ed il martedì 24, per chiudere in quella settimana.

CARANDINI. Mettiamo in votazione anche questa proposta.

DINI 20°/2

PASTORINO. Vorrei chiarire che si tratta di una mia proposta personale, non del gruppo al quale appartengo.

BERLINDA. Non si possono fare tante proposte diverse. Votiamone una.

PRESIDENTE. Lasciando da parte la controversia politica, tra le due soluzioni - una che si cominci il martedì e l'altra di utilizzare anche un lunedì - ritengo preferibile la prima; sappiamo infatti che il lunedì è la giornata più ingrata.

CARANDINI. Accogliendo il suggerimento del Presidente, proponiamo che si inizi il 17, martedì, con Bordoni; che si seguiti il 18 ed il 19 con Magnoni, la settimana successiva Pontello e Macchiarella; che si inizi il 24, martedì, con Clerici, Bissoni e Di Maggio e che si termini entro il 27 avendo ascoltato anche Scarpitti e Micheli.

COLOMBO. Ci asteniamo dalla votazione su questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testè formulata dall'onorevole Carandini.

(È approvata).

La Commissione esaminerà successivamente i problemi di traduzione dei detenuti.

La seduta termina alle 13,50.

VOLUME II

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 10,40.

Sant. 1/1

PRESIDENTE.

Informo la Commissione che, in seguito alla convocazione del signor Bordini, abbiamo ricevuto un fonogramma firmato dal dottor Roberto Petrosino, procuratore della repubblica e direttore della casa circondariale di Lodi, in cui si dice: "Seguito vostra richiesta scritta in data di ieri et pervenutami stamani habet dato disposizioni traduzione presso codesta Commissione in Roma per giorno 17 c.m. detenuto Bordini Carlo. Stop.

Sant. 1/2

"Predetto detenuto però habet comunicato Comandante locale Casa Circondariale e at me personalmente che per ragioni di sicurezza sua incolumità si rifiuta in modo assoluto essere tradotto a Roma. Stop.

"Attendo vostre disposizioni. Stop".

Non avendo la possibilità di convocare la Commissione, ho sospeso la traduzione del signor Bordini per la giornata di ieri. Per questo motivo la seduta è stata poi fissata questa mattina. Inoltre, mi ha telefonato l'avvocato Taddei, difensore di Bordini, il quale mi ha detto che Bordini è prontissimo a deporre davanti alla Commissione e che il suo rifiuto non nasconde affatto l'intenzione di sottrarsi ad una collaborazione con la Commissione, ma era motivato soltanto da un timore per la sua sicurezza personale, per cui sarebbe pronto a rispondere alla Commissione se questa globalmente, o una sua delegazione, si

ad interrogarlo nel carcere di Lodi. A questa proposta non ho potuto dare alcuna risposta, perché volevo sottoporre la questione alla Commissione. Pertanto, si tratta non di un rifiuto di deporre e collaborare, ma di un timore di pericolo che posso anche trovare giustificato date le molte traversie che i colleghi conoscono. Allora si tratta di decidere se vogliamo costringerlo a venire a Roma oppure se, come mi parrebbe più giusto, la Commissione nel suo insieme, ovvero un comitato della stessa, si debba recare ad interrogarlo quando la Commissione crederà opportuno farlo.

Sant. 1/3

Questa è una prima questione. Ne nasce una seconda - è meglio che vi informi preliminarmente di tutto - che riguarda la deposizione di Lagroni che è venuto ed è pronto a presentarsi, ma il suo avvocato adduce alcune obiezioni al tipo di deposizione che sarà richiesta. Siccome Lagroni è imputato di tutti i reati che possono essere collegati ai fatti che si riferiscono all'insieme dell'affare Sindona e a varie imputazioni, senza dubbio il suo caso ricade in quelle previsioni della legge che riguardano gli imputati per gli stessi reati o reati connessi. Pertanto, non ho avuto difficoltà ad assicurare il difensore che Lagroni non

sentito a norma delle disposizioni vigenti come testimone, ma nella forma dell'audizione libera che, tra l'altro, il codice di procedura penale prevede in una norma aggiuntiva, nel 343-bis, che, nel caso di imputati che debbano essere sentiti, contempla questa figura dell'audizione libera. Ho anche detto che esistono problemi che la Commissione non ha risolto e che ha rimesso all'autorità giudiziaria, problemi che nascono dall'inesistente normativa sulle Commissioni parlamentari di inchiesta e che riguardano la natura giuridica delle deposizioni perché, come ricorderete - ne abbiamo parlato altre volte -, vi sono giuristi

i quali pensano che la deposizione davanti alla Commissione debba farsi risalire ad un obbligo di collaborazione con le Assemblée parlamentari, per cui la testimonianza falsa o la reticenza o il rifiuto di deporre dovrebbero essere configurati come turbamento dell'attività delle Assemblée parlamentari o di un pubblico servizio. Siccome però, credo giustamente, non abbiamo mai affrontato né risolto questa questione, ho informato l'avvocato di Magnoni che, in casi precedenti, abbiamo rinviato i verbali all'autorità giudiziaria chiedendo prima di tutto che accerti se esista o meno un reato e poi definisca la natura giuridica di questo reato.

Allora l'avvocato solleva un problema, che devo sottoporre alla Commissione, che riguarda la presenza del difensore perché l'articolo 346-bis del codice di procedura penale, nel dettare le norme sull'audizione libera di un imputato per gli stessi reati o reati connessi, dice effettivamente che l'imputato, o testimone che sia, ha diritto di farsi assistere da un difensore e, in mancanza dell'esercizio di questo diritto, il giudice glielo nomina d'ufficio.

L'avvocato domanda che questa norma l'applichiamo al caso attuale. E' un fatto nuovo, anzi è un fatto che contrasta un po' con la prassi che è stata seguita fino ad oggi dalle Commissioni e con una nostra stessa decisione allorché all'inizio stabilimmo un regolamento interno della Commissione, nel quale, sempre applicando principi un po' consueti, tradizionali, riconosciuti nella pratica, dicemmo: non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone ascoltate nemmeno se difensori di imputati in procedimento penale. Quindi, vi è una disposizione del nostro regolamento che in linea di massima sarebbe contraria alla presenza del difensore. Però, devo dire che personalmente ho qualche dubbio sul problema perché in casi del genere, in cui viene in questione una garanzia della persona di carattere costituzionale, forse è meglio abbondare che essere restrittivi, anche per evitare che nasca un problema abbastanza delicato. Infatti, se rispondiamo di no alla richiesta del difensore, può anche darsi, anzi credo che questo sia il senso, che Magnoni si rifiuti di rispondere, non perché non voglia rispondere, ma adducendo la violazione di un suo diritto costituzionale, sancito poi dal codice, che è quello di essere assistito da un difensore e anche di non rispondere a domande particolari se queste possono implicare un pregiudizio per la sua posizione di imputato. Ciò naturalmente aprirebbe una lunga controversia sulla legalità o meno di una nostra decisione e mi pare che, data la natura del caso, senza forse generalizzarlo, sarebbe più prudente ed opportuno ammettere questo difensore perché, in fin dei conti, ciò non creerebbe alcuna difficoltà di carattere particolare.

Siccome sono problemi delicati, che investono anche un rapporto tra organi costituzionali dello Stato e che in qualche modo influiscono sulla stessa nozione di commissione di inchiesta parlamentare, non mi sono sentito di risolvere il caso ed ho comunicato all'avvocato De Luca che avrei dovuto sottoporre il problema alla Commissione affinché questa decidesse, esaminando il caso determinato e senza farne una questione di principio, se ammettere o meno la presenza del difensore. Questo è quanto dovevo dire. Ora vorrei conoscere il vostro parere.

BAL/II/1

D'ALEMA. , Lo ascoltiamo come imputato?

PRESIDENTE. No.

D'ALEMA. Allora si tratta di un'audizione .

PRESIDENTE. Sì, ma l'articolo 248-bis del codice di procedura penale, relativo ai testimoni, prevede esattamente che "persone imputate per lo stesso reato o per reato connesso nei confronti delle quali si proceda separatamente possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne può essere ordinato l'accompagnamento. Esse vengono citate osservando le norme per la citazione dei testimoni ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio". Siccome la Costituzione nel prevedere l'istituzione di commissioni di inchiesta attribuisce loro gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria, sebbene la nostra legge istitutiva non abbia introdotto la parola "limitazioni" è evidente che una legge non può modificare la costituzione e quindi le limitazioni previste dalla Costituzione devono essere da noi osservate: tra queste vi è quella di non poter sentire una persona imputata o destinata ad essere imputata senza l'assistenza di un difensore. L'obiezione che si può muovere è che noi non siamo un giudice, non facciamo un processo penale e non condanniamo, per cui non si capisce per quale motivo ci dovrebbe essere un difensore; ^{ma} dall'altra parte si adducono altri argomenti, che hanno pure la loro importanza, e cioè che la presenza del difensore rappresenta una garanzia assoluta del cittadino e che viene ammessa anche nelle deposizioni davanti ad altri organi che non sono giudiziari, come la polizia. Siccome ^{la assicurazione che} le deposizioni fatte davanti a noi, non sarà ^{mai} adoperata

BAL/II/2

come prova a carico degli imputati non è convincente, è sorto il problema e io ho dovuto sottoporvelo.

BAL/II/3

TEODORI. A proposito della questione relativa alla deposizione di Bordoni de vo dire che noi non abbiamo alcuna difficoltà ad andare ad interrogar lo in carcere, però mi sembra che non abbia alcuna base il fatto che Bordoni non possa venire qui per ragioni di incolumità. O ci troviamo in uno stato selvaggio o i problemi che tratta questa Commissione sono di gran lunga superiori a quelli prodotti dal terrorismo oppure non capisco perché Bordoni, affidato all'Arma, non possa venire a Roma.

MACALUSO. Secondo me Bordoni ha ragione nel dire che questa attività è più pe ricolosa del terrorismo perché mentre i terroristi vengono arrestati, di quelli che uccidono per ordine della mafia non viene mai arrestato nessuno.

PRESIDENTE. Sul fatto che noi possiamo raccomandare di prendere tutte le misure possibili non ci sono dubbi, però se poi succedesse qualcosa non mi sentirei molto tranquillo.

TEODORI. Allora prendiamo atto che ci troviamo di fronte ad una situazione in cui l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine non sono in grado di garantire l'incolumità di un cittadino affidato alle loro cure.

Per quanto riguarda la questione dell'interrogatorio di Magnoni non voglio entrare in sottili disquisizioni giuridiche, che potrebbero essere interpretate in maniere tanto diverse, e mi limito a dire che se accettiamo di introdurre in quest'aula un avvocato ed accettiamo le riserve che sono state avanzate da Magnoni ci mettiamo su una strada molto pericolosa. Innanzitutto ci comportiamo in modo diverso da come abbiamo proceduto fino ad ora, dal momento che abbiamo sempre interrogato come testi persone che erano già imputate o coinvolte in altri processi, e non c'è dubbio che non solo nella Commissione sul caso Sindona ma in tutte le altre di questo tipo ci troviamo sempre di fronte a questo tipo di problemi, perché Commissioni di indagine non se ne farebbero se non ci fossero già due o tre processi su quella questione. Del resto non mi risulta che in altre Commissioni di indagine, nelle quali pure sono state interrogate le persone già coinvolte in altri processi, siano stati sollevati questi problemi o si sia posto il problema della presenza di un avvocato difensore. Quindi ritengo che accogliendo questa richiesta imboccheremo una strada che sarebbe molto pericolosa per la nostra come per tutte le altre Commissioni di inchiesta ed introdurremmo un elemento di assoluta novità e di rottura di una prassi che credo finora sia stata costata, accetteremo, in definitiva, di prendere in considerazione qualcosa di estremamente grave e lesivo per la attività di una Commissione parlamentare. Perciò sono personalmente contrario sia ad accettare le riserve sia ad accettare la presenza di un difensore in aula, e questo al di là di tutte le interpretazioni costituzionali che possono essere date al problema.

BAL./II/4

ONORATO. Io ho sempre pensato che una volta che la Commissione avesse accettato la equiparazione dei suoi poteri a quelli dell'autorità giudiziaria la china ci avrebbe portato a queste conclusioni e proprio per questo mi sono battuto contro la equiparazione dei poteri inquirenti della Commissione a quelli della autorità giudiziaria penale. Questa equiparazione, secondo me, è pericolosa per la funzione ^{stessa} della Commissione e soprattutto in una inchiesta come questa in cui tutti sono imputati o imputabili perché c'è un intreccio tale di fatti penalmente rilevanti che non possiamo andare ad interrogare testimoni che non siano in qualche modo coinvolti o coinvolgibili. Purtroppo mi rendo conto che questa equiparazione ha alle sue spalle non una norma di legge ordinaria o costituzionale ma semplicemente una prassi interpretativa, però, senza riaprire vecchie polemiche, devo dire che c'è un problema di delicatezza. Noi abbiamo seguito questa prassi ed abbiamo fatto certe scelte, però io ora avrei delle difficoltà, per seguire questa prassi di equiparazione, a modificare il regolamento che ci siamo dati all'inizio; forse mi ripeto ma vorrei sottolineare la delicatezza di questa scelta: se noi oggi, in una Commissione pressoché deserta, facciamo una scelta che nega, per così dire, quella norma di autoregolamentazione che il presidente ha letto allora finisce che questo documento di autoregolamentazione procedurale non abbia più senso: ogni volta, davanti ad un caso concreto, possiamo disattenderlo, veramente ciò significa dare un altro colpo di piccone per l'affossamento della Commissione. Questo è il problema. Quindi, vi è già un problema di metodo che vorrei sottolineare. Poi, sul problema di merito, una volta che abbiamo accettata - cosa che non avrei fatto - l'equiparazione della Commissione di inchiesta ai poteri dell'autorità giudiziaria penale, mi pare indubbio che un imputato di reato connesso: non so se Kagnoni sia imputato, ma mi pare di sì...

Sant. III/1

PRESIDENTE. E' imputato di tutti i reati possibili e immaginabili.

ONORATO. ... debba avere la garanzia della presenza del suo difensore, però bisogna rendersi conto - ecco la portata di quella scelta che abbiamo compiuto - che in questo modo i poteri della Commissione di inchiesta, i poteri inquirenti, sono soltanto affidati alla collaborazione degli interrogati. Pertanto, qualsiasi persona che verrà qui potrà dirci: su questo non intendo rispondere, perché qualsiasi persona rientra nella fattispecie dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale. Questa è la scelta che dobbiamo compiere. Per il momento non mi sento di dire altro.

PRESIDENTE.

Sant. III/2

La questione è così come l'avete posta, però bisogna risalire alla causa: le Commissioni parlamentari non hanno alcuna base legislativa salvo che la norma della Costituzione (articolo 82) che stabilisce però principi generalissimi che nessuna legge ha mai tradotto in norme. Pertanto, non avendo da invocare nessuna fonte salvo che la Costituzione, non potevamo non ispirarci, nella disciplina della nostra attività, a criteri interpretativi i più vicini allo spirito della Costituzione e abbiamo scelto la via, che il collega Onorato ha sempre discusso ritenendola non giusta, del codice di procedura penale perché, per la natura stessa della nostra inchiesta, è più vicino alle azioni e attività che la Commissione doveva intraprendere.

Nella formulazione di quel regolamento, per la verità, noi abbiamo preso come modello quello della Commissione Moro e lo abbiamo sottoposto poi a varie modifiche, cioè per forza di cose ci siamo ispirati alla prassi. Evidentemente i casi nati nella nostra Commissione non sono nati in altre Commissioni perché, se lo fossero, forse avrebbero spinto ad adottare regolamenti un po' più attenti.

Ora, ci troviamo in difficoltà - lo riconosco anch'io -, perché vi è un regolamento che ha previsto certi modi di agire da parte nostra ed escluso certe eventualità, come l'^{ipotesi} del difensore ispirandosi, credo, all'idea che la Commissione parlamentare non è un giudice, per cui non vi è bisogno del difensore. Ma ora che nascono i casi, che possono divenire motivo di contestazione dell'attività della Commissione e perfino di obiezioni di carattere costituzionale, prima di arrivare ad una decisione dobbiamo riflettere perché, in fin dei conti, il regolamento che abbiamo fissato all'inizio è un fatto interno della Commissione che si è modellato su precedenti, anche se abbiamo introdotto alcune innovazioni, ma sono norme di comportamento che ci siamo dati in modo autonomo; non sono né leggi, né decisioni, né altro. Abbiamo preso come normativa quella che esisteva, l'abbiamo un po' cambiata e ad essa ci ispiriamo. Però, il regolamento non ha il valore di una legge né le norme in esso contenute possono poi superare un problema di carattere costituzionale nel caso in cui venga posto, perché non è certamente una normativa regolamentare - uso questo termine impropriamente -, non è nemmeno un regolamento, ma è un regolamento nostro, un accordo nostro di attenerci a quei principi e non può poi essere la fonte di una decisione che tocchi problemi di natura costituzionale.

Sant. III/3

Anch'io sarei orientato per attenerci a quegli accordi, ma mi viene qualche dubbio se questo implica il sorgere di obiezioni di natura costituzionale che credo sarebbero più delicate di quanto non sarebbe il fatto che, sorta la questione, la risolviamo in modo diverso da come si era previsto all'inizio. Infatti, credo che sia più opportuno, in materie di questo genere, evitare che nascano questioni di costituzionalità o di qualche costituzionalità di decisioni della Commissione, anziché il rischio assoluto nella coerenza a cose stabilite all'inizio. Se vi fosse il pericolo che i colleghi intervenuti vedono, cioè colpi per af-

consuare la Commissione o impedire il conseguimento della verità, allora sarei anch'io più preoccupato, ma non vedo in quale misura la presenza del difensore, (esaminando se si può motivare con una ragione che non implichi, anche se è difficile - io ammetto -, una questione di principio,) possa indebolire l'attività della Commissione. Secondo me questa si indebolirebbe di più se, in seguito al nostro rifiuto di far assistere l'avvocato, Lagnoni si rifiutasse di deporre asserendo che non gli sono state concesse le garanzie che la Costituzione dà a qualsiasi cittadino che sia esposto ad una accusa. Credo che questo danneggerebbe molto di più la Commissione che non la presenza del difensore che, tra l'altro, credo si riduca ad una pura presenza passiva perché non è che l'avvocato possa fare eccezioni, addurre ragioni o altro...

ORLANDO. Se l'avvocato entra con questa veste ha il diritto di esercitare le sue funzioni difensive.

RASTRELLI. Non può fuorviare il teste.

PRESIDENTE. Gli avvocati sono bravi a farlo indirettamente perché altrimenti non sarebbero tali. Dobbiamo riflettere perché qualsiasi cosa si faccia ha i suoi lati negativi.

D'ALEMA. Desidero puntualizzare, almeno per quanto ci riguarda, la nostra posizione, perché la questione è stata sollevata anche in altre Commissioni e mi sono informato presso i nostri giuristi che l'hanno seguita. Secondo noi la questione si pone in questi termini: se si riferisce all'Inquirente, non vi è problema, nel senso che l'Inquirente ha un carattere giurisdizionale, per cui è evidente che in questo caso...

Sant. III/5

PRESIDENTE. Non vi è problema.

D'ALEMA. L'articolo 348-bis vale perché in quel caso l'imputato si presenta di fronte ad un giudice che, essendo tale, può imputare determinate cose al teste. Noi non possiamo imputare nulla. Vi è un'altra differenza per cui l'articolo 348-bis non si può applicare: noi abbiamo il potere di non trasmettere documenti o eventuali dichiarazioni imputabili al magistrato, per cui la questione si chiude qui. Per questi motivi non vi è alcuna ragione per fare entrare l'avvocato di Lagnoni. Lagnoni è tenuto a venire e noi lo ascoltiamo nella veste che lei stesso ha detto.

RASTRELLI. Signor presidente, in linea di principio sarei d'accordo con il collega D'Alema, però credo che la Commissione debba decidere se privilegiare il merito e la sostanza della nostra inchiesta o le forme, perché mi sembra evidente - è questo il problema che dobbiamo analizzare - che Magnoni probabilmente, consigliato dal suo avvocato, verrà qui, se lo ammettiamo da solo, e dirà: non dico una parola. A questo punto mi domando che cosa facciamo perché, quando sosteniamo una questione di principio, ne dobbiamo vedere pure gli effetti. Pertanto, paralizziamo quella possibilità, che oggi la Commissione riscontra, di avere, attraverso un suffragio psicologico costituito dalla presenza dell'avvocato di Magnoni, una sorta di deposizione che possa consentirci qualche apertura in questo senso. Quindi, sotto il profilo del merito e della sostanza del nostro lavoro, consentire la presenza dell'avvocato, nel caso di Magnoni, può essere produttivo agli effetti finalistici che ci siamo proposti.

Sant. 111/6

Stesso discorso psicologico lo farei per la questione di Bordoni. Se Bordoni ha paura - ed ha paura perché a qualunque imputato costretto in carcere farebbe piacere di fare un viaggio - dobbiamo tenere conto di questo risvolto psicologico, perché nel momento in cui interrogheremo Bordoni dovremo avvalerci anche di questa possibilità e dovremo agevolarlo nei suoi problemi di ordine personale. Per questo motivo non farei una questione di principio.

BAL./IX/1

AZZARO. Certo la questione è molto delicata. In primo luogo dobbiamo risolvere la questione della veste in cui Magnoni si presenta davanti a noi, perché ha diritto alla presenza dell'avvocato nel momento in cui viene in veste di imputato.

PRESIDENTE. Non viene qui come imputato. Anche se noi fossimo giudice viene come testimone, ma essendo ~~imputato~~ in altro processo per lo stesso reato o per reati connessi...

AZZARO. Ma noi non stiamo procedendo contro l'imputato Magnoni e solo quando un giudice procede contro un imputato questi ha diritto ad avere a latere l'avvocato. Noi abbiamo gli stessi poteri della Magistratura e vogliamo sentirlo come testimone, non per trasformarlo in imputato; non vogliamo costringerlo a dire qualcosa contro se medesimo, cosa che non ~~abbiamo~~ è il potere è l'interesse di fare. Quindi, nel merito, io non avrei alcuna difficoltà a sentire Magnoni accompagnato dal suo avvocato, ma ho l'impressione che trasformeremo questa audizione in qualche cosa di anomalo, non proceduralmente governabile, senza alcuna legge che possa sostenerci in quello che faremo dopo.

BALLESI IV/2

E del dopo noi dobbiamo preoccuparci perchè se creiamo il precedente che chiunque, a prescindere dal motivo per cui lo chiamiamo, solo perchè è imputato può venire accompagnato dal suo avvocato potremmo effettivamente condizionare la attività della Commissione, introducendo in questa attività la azione di elementi esterni quali sono, appunto, gli avvocati, ai quali non è possibile impedire lo svolgimento della propria attività nello interesse della persona che rappresentano. Di conseguenza saremmo investiti da una quantità, fino ad ora non calcolabile, di questioni giuridiche che non potremmo non risolvere per poter continuare a dialogare con la persona convocata; cioè il risolvere tutta una serie di questioni giuridiche diverrebbe condizione di procedibilità per la nostra inchiesta. A questo punto - mi scusi Presidente se non concordo appieno con la sua tesi - io penso che l'avvocato non dovrebbe partecipare alla audizione o quanto meno, prima che egli partecipi, dovremmo sapere quale dovrebbe essere esattamente il suo ruolo, perchè se si dovesse trasformare in un ruolo determinante noi finiremmo col fare le audizioni con gli avvocati dal momento che troverebbero tutti il modo di farsi sostenere da un avvocato. Non credevo che avremmo dovuto affrontare questo problema e quindi non ho avuto il tempo di riflettere a lungo ma credo che queste siano le uniche considerazioni che è possibile fare.

PRESIDENTE. Per scrupolo ho voluto esporre alla Commissione ^{tutti i lati del} problema e fare cenno anche alla mia inclinazione, sorta anche dal fatto che uno dei più autorevoli studiosi dell'argomento, il Pace, nel commentarlo all'articolo 42 della Costituzione dice che se emergono elementi di reato, eccetera, la Commissione deve invitare la persona che compare a nominarsi un difensore. Questa tesi, della quale io non sono convinto in termini giuridici, esiste e quindi la richiesta dello avvocato di essere presente ha qualche addentellato nella letteratura giuridica, addentellato che sarebbe certamente invocato se la Commissione decidesse diversamente. Io stesso però ho già detto che dal lato strettamente costituzionale il problema non dovrebbe esistere perchè c'è una tale diversità di poteri e funzioni tra organo parlamentare e organo giudiziario che è difficile configurare la presenza di un difensore per una persona che compare davanti a noi non come imputato ma come testimone. Però siccome le questioni nascono e siccome nella assoluta carenza legislativa c'è diversità di opinioni, ho dovuto tenere conto di tutto ciò indicando alla Commissione gli aspetti positivi e negativi della soluzione. Nella relazione della Commissione antimafia, per la quale si presentò un caso analogo - si tratta di un precedente che naturalmente non insegna ma del quale bisogna tener conto - , si dice: "nel caso specifico dell'interrogatorio nel carcere giudiziario di Parma di Luciano Liggio questi, premesso che era suo intendimento non rendere alcuna deposizione prima che fossero concluse le vicende giudiziarie in cui era coinvolto, dichiarò di essere disposto ad essere interrogato eventualmente dopo la conclusione

BALLESI IV/3

delle medesime, ma solo con l'assistenza di un suo avvocato. La Commissione non ritenne di poter recedere dalla sua impostazione ribadendo che, non avendo essa scopi giudiziari e non essendo le sue iniziative rivolte ad individuare responsabilità personali in ordine ad episodi delittuosi determinati, davanti a sè non potevano trovare applicazione le norme relative al diritto degli imputati di essere assistiti dal proprio avvocato durante gli interrogatori. Insistendo il Liggio nella sua decisione di non deporre, la Commissione si limitò a prenderne atto: il che, con tutto il rispetto per quella Commissione, non mi sembra un gran risultato. Anche noi ci potremmo trovare in un caso analogo, comunque prendo atto del fatto che l'opinione di quanti hanno parlato, tranne per la verità il senatore Rastrelli, è a favore della non ammissibilità.

BALLESI IV/4

ONORATO. Forse quel precedente della Commissione antimafia precede, mi si scusi il bisticcio, l'introduzione dell'articolo 348-bis del codice di procedura penale che è del 1977.

PRESIDENTE. Però il motivo costituzionale era analogo.

TEODORI. In seno alla Commissione di inchiesta ^{sul caso Moro} e sul terrorismo è mai sorto questo problema?

PRESIDENTE. Credo di no perchè il nostro regolamento è preso in larga misura da quello della Commissione Moro, anche se con delle modifiche.

BALLESI IV/5

RASTRELLI. Capisco che nella sua qualità di Presidente lei abbia dovuto prendere atto della espressione chiarissima della volontà della maggioranza degli intervenuti, ma a questo punto debbo porre una questione: se ci trovassimo di fronte allo stesso atteggiamento seguito dal Liggio nei confronti della Commissione antimafia, la nostra Commissione dovrebbe decidere immediatamente di fermare il signor Magnoni e di tenerlo 24 ore a pensare. Cioè se il presupposto è quello di sentire Magnoni senza avvocato io vorrei che la Commissione si esprimesse fin da ora sull'atteggiamento che si dovrà seguire qualora Magnoni si rifiuti di parlare, questo per poterne trarre le conseguenze.

PRESIDENTE. Io non posso invitare la Commissione ad adottare una deliberazione contro la legge.

Sant. V/1

perché la legge e tutto l'ordinamento stabiliscono che una persona imputata non può essere costretta a deporre (noi riconosciamo che ognuno è imputato di tutti i reati), a meno che la Commissione non voglia fare una cosa che secondo me sconvolgerebbe tutto l'ordinamento qualunque cosa si possa ritenere in proposito, e cioè affermare che anche un imputato può essere costretto a deporre, anche contro se stesso, perché dobbiamo venire in chiaro della verità. Se la Commissione vuole fare questo, lo faccia, ma io non lo farò mai, perché non mi potete chiedere di adottare una deliberazione che è contraria a tutti i principi del nostro ordinamento. Vi è un limite nei nostri poteri che è dato dalle norme costituzionali.

RASTRELLI. La per noi non è imputato.

PRESIDENTE. Cosa vuoi dire questo?

RASTRELLI. Gli diamo la garanzia che non riferiremo all'autorità giudiziaria quello che dirà in questa Commissione. Se, nonostante queste garanzie, si rifiuta, almeno il fermo cautelativo perché ripensi sull'atteggiamento dobbiamo assumerlo, perché altrimenti è finita.

PRESIDENTE. Si può adottare contro un testimone ma non contro un imputato.

RASTRELLI. La non è testimone perché vi è l'articolo 348, non è imputato perché non lo imputiamo. Vi è soltanto la forma della libera audizione assistito dall'avvocato perché questo è il limite procedurale. La riflessione coatta dobbiamo pur adottarla, perché altrimenti possiamo chiudere i lavori della Commissione.

Sant. V/2

PRESIDENTE. La abbiamo deciso precedentemente di non applicarla tant'è vero che, quando vi fu un caso analogo che riguardava quattro testimoni, decidemmo di non farne niente: per Puddu si sarebbe potuto adottare quel fermo provvisorio perché non era imputato, ma siccome si ritenne iniquo adottarlo solo per uno, lasciando fuori gli altri tre, non lo facemmo per nessuno, riconoscendo che quelli erano coperti dalle norme che danno diritto ad un imputato di tacere o di non dire la verità o di essere reticenti, e quindi li abbiamo denunciati...

RASTRELLI. Ma gli altri parlarono - vorrei che si rifletteva su questa differenza -, forse non furono chiari, forse furono reticenti, ma parlarono. Qui invece potrebbe verificarsi il caso che questo signore venga in Commissione e affermi: non dico una parola.

PRESIDENTE. Possiamo adottare lo stesso metodo che abbiamo seguito in quei casi, perché non possiamo cambiare, e cioè trasmettere all'autorità giudiziaria il caso perché definisca se è un reato e qualq.

- RASTRELLI. Questo signore ha una montagna di imputazioni. Figuratevi se questa è una minaccia. Una in più o una in meno... Sant. V/3
- PRESIDENTE. Se ne aggiunge un'altra. La questa è l'unica cosa che si possa fare, perché il fermo provvisorio non avrebbe la minima giustificazione legislativa. Noi dobbiamo osservare le leggi. Allora possiamo comunicare la decisione contraria alla presenza del difensore...
- BONAZZI. Facciamolo entrare e sarà lui a chiedere alla Commissione di essere assistito dall'avvocato.
- PRESIDENTE. La richiesta l'ha avanzata prima a me e io l'ho riferita. Vorrà dire che la ripeterà.
- CARANDINI. E' il caso di verbalizzarla.
- PRESIDENTE. D'accordo. Lo avvertiamo che lo facciamo entrare perché formuli la richiesta, ma mi pare che farlo entrare già costituisca una violazione... Magnoni deve entrare e dire: chiedo di essere assistito dal difensore. Non è che Magnoni si rifiuti di entrare.
- D'ALEA. Desidero sottolineare alcuni elementi molto importanti: non abbiamo carattere giurisdizionale e non possiamo fare alcuna imputazione; è una audizione non di un imputato ma di un cittadino. Più di questo non possiamo dire. Non vi è da arrampicarsi sugli specchi. Non siamo in sede giurisdizionale. Sant. V/4
- PRESIDENTE. Purtroppo il diritto è lastricato di specchi.
- D'ALEA. Lo ascoltiamo in audizione e non trasmettiamo i documenti al magistrato. Credo che in questi termini la questione debba essere chiarita anche al difensore il quale non può nulla eccepire. Voglio sapere cosa eccepisce.
- PRESIDENTE. Al Magnoni non al difensore, perché se seguiamo la linea che il difensore non può essere ammesso, non può venire qui a parlare. Allora lo ammettiamo a parlare, a sollevare il problema, e poi lo mandiamo via. Magnoni potrà dire quello che vorrà.
- RASTRELLI. Ritene che vi sia una modifica sostanziale della nostra impostazione se illustriamo questa posizione della Commissione anche all'avvocato?
- PRESIDENTE. Sì, perché se la vostra tesi è quella giusta, e cioè che il difensore non deve partecipare...

RASTRELLI. Credo che non vi sia neanche la capacità di voler approfondire quali sono i termini sostanziali dell'impedimento, perché se si fa entrare un attimo Magnoni con l'avvocato e si spiega a quest'ultimo qual è la nostra posizione in Commissione, che Magnoni non è imputato, e poi lo si invita ad uscire, mi sembra che questo sia un fatto molto più positivo rispetto a quello di chiudere in partenza il discorso.

Sant. V/5

ONORATO. Non si può fare entrare l'avvocato per impostare con lui una discussione che sarebbe ab imis sui poteri dell'autorità giudiziaria della Commissione. Questo non lo riterrei affatto opportuno. Figuriamoci, un avvocato si metterebbe a chiacchierare, eccetera. Sono del parere, per i precedenti, per l'autoregolamentazione che ci siamo data ed altro, che non si possa fare introdurre, presenziare l'avvocato, però sono anche d'accordo su quello che ha detto il collega Rastrelli prima, e cioè che bisogna rendersi conto che questo è in contraddizione con il nostro precedente atteggiamento...

PRESIDENTE. Quale atteggiamento?

ONORATO. Quello che riteneva non applicabili a coloro che sono interrogati, essendo imputati di un reato presso l'autorità giudiziaria ordinaria, le norme relative all'obbligo di dire la verità. Questo perché, quando abbiamo accettato tale impostazione, e quindi abbiamo escluso per gli imputati di reato presso l'autorità giudiziaria ordinaria la possibilità di costringerli a dire la verità e anche di esercitare nei loro confronti il potere della riflessione coatta, per così dire, noi li abbiamo equiparati ad imputati, per cui in questo senso dobbiamo applicare nei loro confronti la norma dell'articolo 348-bis che dà loro diritto alla presenza del difensore. Su questo punto credo non vi siano dubbi. E' questa equiparazione agli imputati che dobbiamo invece ricidere proprio perché non siamo un'autorità giudiziaria penale che eleva imputazioni, emette condanne, e così via.

Sant. V/6

Questa è una dichiarazione di voto - ci tengo a sottolinearlo e desidero che venga messa a verbale -, perché il fatto stesso che la maggioranza, lo stesso rappresentante della democrazia cristiana Azzaro opti adesso per questa tesi, dimostra in fondo, a mio avviso per lo meno, la debolezza della tesi che lui aveva sostenuto in passato.

PRESIDENTE. Secondo me non è così, perché non abbiamo ammesso alcuna equiparazione né che la persona che depone sia un imputato. Abbiamo dovuto applicare una norma in virtù della quale operiamo con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria. Questa è la norma alla quale ci siamo ispirati, non all'equiparazione. Siccome nei poteri dell'autorità giudiziaria vi è quello di sentire persone come testimoni, ma di non sentirle come testimoni se sono imputate, noi ci siamo attenuti a questi principi. Ciò perché, siccome i nostri poteri sono uguali a quelli dell'autorità giudiziaria, non potevamo comportarci diversamente. Questo non significa affatto che abbiamo riconosciuto che chi viene qui è un imputato. Abbiamo affermato invece, com'era giusto in una logica interpretazione della legge, che i nostri poteri sono identici a quelli dei giudici per cui, se vi è uno che è imputato, questi è coperto da quelle stesse garanzie davanti a noi. Questa è la nostra interpretazione.

Sant. V/7

D'ALEA. Con due differenze, però: non possiamo fare imputazioni e abbiamo il potere di non trasmettere i documenti al magistrato.

PRESIDENTE. Ma vi sono certamente queste limitazioni e differenze.

D'ALEA. Questo è decisivo.

PRESIDENTE. Non è decisivo al fine poi di saltare - questo è lo scopo ultimo dei colleghi che fanno quelle proposte - quelle limitazioni che la legge prevede a garanzia del cittadino. Noi non le possiamo saltare perché siamo tenuti a comportarci come si comporterebbe un giudice. Pertanto, se abbiamo davanti una persona che ha dei processi e la chiamiamo a deporre sui fatti che sono oggetto di quei processi, siamo sottoposti alle stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, per cui non possiamo costringerla a dire davanti a noi cose che direttamente o indirettamente possono danneggiarla. Questo è il senso della nostra interpretazione che ritengo altamente obiettiva e corrispondente ai principi del nostro ordinamento che valgono sempre, anche se non vi è la facoltà di punire o applicare sanzioni penali.

Sant. V/8

ONORATO. Per queste stesse ragioni dobbiamo ammettere il difensore.

PRESIDENTE. Ammettiamo il difensore. Non ne faccio uno scandalo.

RASTRELLI. Abbiamo interesse a sentire Magnoni e questo cavillo gli dà la possibilità di non parlare.

CARANDINI. Non voglio addentrarmi in una discussione di carattere giuridico che è stata già ampiamente svolta; la posizione del nostro gruppo è già stata esplicitata dal collega D'Alema, ma io vorrei fare rilevare che è all'ordine del giorno una audizione del ^{signor} Magnoni. Fino adesso noi sappiamo che il nostro presidente ha avuto contatti con l'avvocato del Magnoni, il quale ha manifestato delle perplessità; la Commissione si è espressa a maggioranza contro l'ipotesi che il Magnoni venga in quest'aula assistito dal suo avvocato, ciò non osta, secondo me, alla audizione in ogni caso del signor Magnoni il quale deve venire in quest'aula poichè noi lo abbiamo chiamato e sarebbe ir-rituale che egli non venisse davanti a noi che come Commissari abbiamo il diritto di chiedergli di rendere testimonianza su fatti che interessano questa Commissione. E' suo diritto opporre a questa nostra richiesta le sue ragioni ma questo suo diritto deve essere verbalizzato; dopo di che la Commissione prenderà tutte le determinazioni che intenderà prendere di fronte la dichiarazione del signor Magnoni - e non del suo avvocato - di volersi avvalere di quella norma del codice di procedura penale che è stata recentemente ricordata. Quindi io chiedo formalmente che il signor Magnoni venga in quest'aula solo, non accompagnato dal suo avvocato, e che il Presidente lo informi della decisione della Commissione e gli chieda se intende mantenere la sua decisione di non rendere testimonianza di fronte a questa Commissione.

BALLESI VI/1

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo. Ho già anticipato all'avvocato De Luca che la questione sarebbe stata rimessa alla Commissione, che tutti i precedenti erano contrari e che comunque Magnoni avrebbe dovuto presentarsi e l'avvocato, correttamente, mi ha anticipato che Magnoni presentandosi avrebbe detto che essendo imputato chiedeva a sua garanzia la presenza dell'avvocato. Mi pare che la cosa si sia svolta in termini assolutamente corretti ed io mi sarei ben guardato dall'ipotizzare la volontà della Commissione che non si era ancora pronunciata.

BALLESI VI/2

VITALE. Prendo la parola, ovviamente a titolo personale, a seguito dell'intervento del collega Onorato. Per quel che ho capito, io non trarrei la conclusione che coloro che nelle precedenti sedute hanno insistito sul concetto dei limiti, allo stato giuridico delle cose, dei poteri di questa Commissione abbiano, adesso, rinunciato ad una questione che è di principio. In realtà, come lei ha detto, signor presidente, i problemi di questa Commissione nascono dalla carenza di una espressa disciplina legislativa della sua struttura e dei suoi poteri dal momento che entrano in discussione i diritti dei cittadini. I colleghi della Commissione finora, se pure animati dai migliori propositi, hanno sottolineato il carattere non giudiziario di questo organo e questo autorizzerebbe comunque la Commissione a decidere nel senso di escludere la presenza del magistrato. Vorrei rilevare che se noi abbiamo il dovere di approfondire il discorso dei diversi questi doveri, tuttavia, non devono andare oltre il principio costituzionale dei limiti della stessa autorità giudiziaria, e se non vogliamo invocare questo principio dobbiamo sempre tenere presenti i diritti del cittadino, chiunque esso sia; qui il problema non è quello della qualifica che vogliamo dare agli altri ma è il problema di riconoscere lo status di altri, status che naturalmente è collegato ad una norma giuridica, che in questo caso è data dall'articolo 348-bis del codice di procedura penale. Non vado al di là di queste considerazioni perché era soltanto mia intenzione ribadire che fin quando non ci saranno norme che regoleranno in modo chiaro, pacifico, definito i poteri e la natura delle commissioni di inchiesta, ci troveremo sempre di fronte a questi problemi; pertanto io ritengo che a parte l'opinione che si può avere a proposito della presenza dell'avvocato non è detto che la presenza di un difensore di fiducia debba essere di ostacolo alla giustizia, mi dispiace per coloro che condividono ancora questo antico retaggio e ricordo che nell'ordinamento giuridico, e quindi politico e civile, italiano, ^{l'avvocato} ha un suo ruolo ed una sua funzione pacificamente rispettabili. Sulla base di questa considerazione io ritengo, a titolo strettamente personale, che se ne fa richiesta, il Magnoni ha diritto ad essere assistito dal difensore di fiducia, come dice lo articolo 348-bis.

EAL VI/3

EAL VI/4

RASTRELLI. Noi abbiamo interesse a sapere cosa dice Magnoni perché sulla falsariga di Magnoni si comporterà anche Bordoni. Secondo me, al di là dell'aspetto formale, noi abbiamo interesse ad interrogare Magnoni, e successivamente Bordoni, anche se assistiti dai loro avvocati perché ci dicano quanto hanno già detto ai magistrati: questo è l'importante e quindi vorrei pregare la Commissione di meditare un momento su questo punto ed eventualmente di rivedere la posizione assunta. Nel momento in cui abbiamo bisogno di sentire un imputato è preferibile seguire la linea di sentirlo in presenza del suo avvocato piuttosto che non sentirlo affatto, perché in questo modo si va verso l'abbigliamento.

BAL VI/5

FONTANARI. Credo che sia opportuno evitare l'eventualità del silenzio assoluto, come è successo nel citato precedente della Commissione antimafia, e quindi ritengo che la presenza dell'avvocato, purché non parli e lasci parlare il testimone, sia possibile in questa Commissione.

ONORATO. E' vero, come diceva Rastrelli, che può darsi che questi non parlino ma se non parlano allora scoppia il caso dei poteri dell'inquirente e della disponibilità degli inquisiti a collaborare; se invece ammettiamo l'avvocato, e quindi creiamo questo precedente, non avremo comunque risolto i problemi sostanziali perché ci troveremo di fronte questi "imputati" (lo dico tra virgolette per capirci meglio) i quali, ad un certo momento, ci diranno che non intendono rispondere. Avremo quindi sempre davanti lo stesso problema perché costoro, sulla base dei suggerimenti degli avvocati, sulle cose più importanti ci diranno di non voler rispondere. Questo è il nodo che dobbiamo sciogliere. (Interruzioni del senatore Rastrelli). E infatti non ci diranno niente di più di quanto non abbiano già detto al magistrato.

BAL VI/6

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta per la presenza dell'avvocato.

Sant. VII/1

(E' respinta).

Mi pare che la questione sia chiusa. Si faccia entrare il signor Magnoni e sentiremo quale sviluppo si intende dare al problema.

(Il signor Magnoni entra nell'aula).

Sant. VII/2

PRESIDENTE. Signor Magnoni, si fermi un momento davanti a me. Le devo comunicare che la sua deposizione non è a titolo di testimone perché la Commissione, nelle sue norme di comportamento, tiene conto della sua qualità e dei processi che la riguardano come imputato. Pertanto, la sua deposizione è a titolo di audizione libera prevista sia dalle norme o dalla prassi parlamentare sull'inchiesta parlamentare sia dal codice di procedura penale che, in un articolo apposito, ha previsto il caso nel quale lei si trova.

La invito a dire tutto quello che sa alla Commissione che le garantisce che quello che dirà non sarà adoperato nei suoi confronti, nel senso di informare di questo l'autorità giudiziaria, e che apprezzerà quanto lei farà per collaborare al fine dell'accertamento della verità.

Si accomodi ora al posto a lei riservato.

(Il signor Magnoni prende posto).

PRESIDENTE. Dica le sue generalità.

MAGNONI. Pier Sandro Magnoni nato a Roma il 5 febbraio 1943.

PRESIDENTE. Ha da dire qualcosa?

Sant. VII/3

MAGNONI. Ho discusso con il mio avvocato su questa eventualità e la prego di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto si trova nella posizione di imputato di fronte all'autorità giudiziaria in alcuni procedimenti penali pendenti avanti i giudici istruttori di Milano (dottor Apicella e dottor Turone) e avanti il giudice istruttore di Palermo (dottor Falcone).

"Avanti questi giudici ordinari il sottoscritto ha fornito ampie dichiarazioni sui medesimi fatti che sono oggetto e obiettivo di indagine di questa Commissione.

"In quella sede il sottoscritto ha fruito, e per il futuro intende fruito di tutte le garanzie che la legge stabilisce a favore di chi riveste la qualità di imputato e che la Carta Costituzionale riconosce quale superiore diritto all'articolo 24.

"In questa sede di Commissione di inchiesta il sottoscritto si trova a rispondere sui medesimi fatti per cui, come si è detto, è imputato avanti l'autorità giudiziaria, vedendosi però negati tutti quei diritti, in particolare il diritto di difesa e di libera gestione del proprio comportamento processuale.

"Ritenendo pertanto di non potere né dovere pregiudicare la propria posizione di imputato con dichiarazioni rese senza garanzie difensive, appellandosi all'articolo 24 della Costituzione, il sottoscritto dichiara che non intende rispondere avanti questa Commissione".

PRESIDENTE. Le faccio osservare che la Commissione ha ritenuto di non ammettere la presenza del difensore perché non è un'autorità giudiziaria e perché davanti alla Commissione lei non è un imputato, per cui mancano i presupposti costituzionali per l'obbligatoria presenza del difensore.

Sant. VII/4

Devo anche informarla che la Commissione prende atto della sua dichiarazione e, se lei insiste, alla fine dei suoi lavori discuterà il caso, che è nuovo, per stabilire se nel suo comportamento vi siano gli estremi di fatti che vanno denunciati all'autorità giudiziaria oppure no. Lei insiste?

LIGNONI. A questo punto debbo insistere.

PRESIDENTE. Si accomodi.

(Il signor Lagnoni esce dall'aula).

TATARELLA. E' un "si accomodi" definitivo?

Sant. VII/5

PRESIDENTE. Se diciamo che non siamo giudici, il nostro "si accomodi" è definitivo, purtroppo. Adesso la questione è questa (mi pare che sia nata chiaramente, le motivazioni sono quelle che vi ho anticipato, perché evidentemente Lagnoni ha seguito il consiglio del suo avvocato appellandosi all'articolo 24 della Costituzione, eccetera), e cioè ci rimane da stabilire se non sia questo uno dei casi, diciamo il più clamoroso, che si debba denunciare all'autorità giudiziaria invitandola a mettere poi su questo fatto, se si trova l'ipotesi giuridica, un titolo di reato per procedere. Mi pare che non ci rimanga altro che questo.

LACALUSO E ALBUELE. Sono d'accordo nel procedere come lei suggerisce; tuttavia ormai ci troviamo di fronte ad un nodo che dobbiamo sciogliere, perché altrimenti la Commissione potrà veramente restare paralizzata.

LACALUSO. Questo diventa un caso che sarà imitato da tutti gli altri.

LACALUSO E ALBUELE. Allora non considererei la votazione che abbiamo fatto e la decisione che abbiamo preso come definitive, nel senso che non possiamo tornare a riconsiderare questa situazione. Vorrei cioè pregare il presidente di valutare, insieme ai presidenti delle due Camere, la situazione che si è determinata e come dobbiamo affrontarla per impedire che la Commissione si paralizzi. Si tratta di vedere se dobbiamo fare a meno dei precedenti...

PRESIDENTE. Siccome vale sempre la massima caveas consequentiariis, però vi sono moltissimi consequenziari tra di noi, poi le conseguenze pratiche sono quelle che si lamentano. Adesso è più difficile, senatore Macaluso, perché, dopo che la Commissione ha preso una decisione formale con un voto, ritornarci sopra per dire che aveva ragione l'avvocato di Magnoni a chiedere di essere presente...

Sant. VII/6

MACALUSO EMANUELE. Non sto dicendo che aveva ragione, ma che ci troviamo di fronte ad un problema che comunque dobbiamo vedere come affrontare.

PRESIDENTE. Poi anticipo che anche Bordoni lo solleverà, perché l'avvocato Taddei che mi ha telefonato dicendomi che Bordoni è prontissimo a deporre, mi ha anche detto: poi naturalmente vi è il problema della presenza del difensore. Ho dovuto rispondere come avevo risposto a questo. Non sappiamo se altri imputati successivamente porranno la stessa questione. Non vorrei che questo diventasse un bel pretesto per non deporre davanti alla Commissione allegando ragioni di carattere costituzionale.

RASTRELLI. Ho ascoltato molto attentamente la motivazione e vorrei pregare il presidente di rileggerla alla Commissione, perché il signor Magnoni si è rifiutato di deporre unicamente in quanto sprovvisto delle garanzie difensive. Non ha detto: mi avvalgo del potere di non parlare perché sono imputato, ma

Sant. VII/7

Ma detto implicitamente: io voglio parlare purché assistito. A questo punto, presidente, io le chiedo formalmente, per evitare che i lavori della Commissione siano paralizzati, che si inviti nuovamente il signor Magnoni e gli si dica che deve collaborare con la giustizia, anche ad evitare che si assumano provvedimenti, e gli si chieda se è disposto, con l'assistenza del suo avvocato, a questa collaborazione. In caso di risposta affermativa è bene che si ritorni subito sulla decisione presa che sarebbe ostativa di tutti i lavori futuri. Io penso che sia valido il ponte lanciato dall'onorevole Macaluso, il quale evidentemente si è reso conto della difficoltà di assumere in via definitiva questa decisione che ci paralizzerebbe per sempre, per cui potremmo autoscioglierci, e che quindi deve essere immediatamente rivista. Quindi, dal momento che il rifiuto dell'imputato è dovuto semplicemente al fatto che lo si priva delle garanzie previste dalla Costituzione, gli si diano queste garanzie difensive e lo si inviti a parlare, riaprendo una possibilità di lavoro che altrimenti risulterebbe definitivamente preclusa. Desidero che questa proposta sia subito messa in votazione.

BAL VIII/1

PRESIDENTE. Non mi pare che sia una cosa corretta farlo adesso, subito dopo aver preso una decisione.

RASTRELLI. Non abbiamo un momento da perdere perché lei stesso ha detto che, altrimenti, il precedente di oggi diventa definitivo.

MACALUSO. La mia preoccupazione è appunto que^{sta} di non creare un precedente, non solo per noi ma per tutte le altre commissioni di inchiesta.

BAL VIII/2

PRESIDENTE. Noi adesso possiamo sottoporre la questione ai Presidenti delle Camere dicendo che dopo questo caso la Commissione teme che ne nasceranno altri analoghi e quindi chiedendo come, a loro avviso, la questione vada risolta. Se avremo un confronto dai Presidenti nel senso della ammissibilità, potremo ritornare sulla decisione, ma non mi pare che sia possibile farlo ora, dopo che abbiamo approvato con una votazione la scelta contraria.

RASTRELLI. Ma loro non conoscono le nostre decisioni.

PRESIDENTE. Sì che le conoscono. Glielo ho detto io.

RASTRELLI. Lei lo ha detto con grande forma ed in modo tale da non determinare nell'imputato il convincimento certo che la Commissione avesse, a mio parere incautamente, assunto attraverso il voto una decisione ostativa di questo genere. Quindi si potrebbe subito tornare sull'argomento e verificare se questo signore vuole parlare con l'assistenza dell'avvocato. Mi pare che questa sia la via più facile per uscire dall'impasse.

BONAZZI. Concordo con il presidente perché non dobbiamo dimenticare che vi è un precedente— ed in questa materia i precedenti non sono numerosi —, che è quello di Liggio: anche Liggio non si rifiutò di deporre, dichiarò che avrebbe deposto se il difensore fosse stato presente e quando fossero conclusi i procedimenti a suo carico; an che Liggio, se non ricordo male, venne poi denunciato alla autorità giudiziaria per aver rifiutato, non so poi come andò a finire.

BAL VIII/3

PRESIDENTE. Non credo che fu denunciato.

BONAZZI. A me pare di sì, comunque chiedo ai nostri funzionari di verificarlo. Si tratta, comunque, di un precedente che non ha impedito in altre commissioni di inchiesta di acquisire la collaborazione anche di persone imputate; perciò mi pare che abbiamo deciso opportunamente di escludere il difensore in questa circostanza, anche tenendo presente la portata di una decisione diversa. Intanto il precedente che c'è stato ci può far dire che non necessariamente l'attività della Commissione sarà paralizzata per il fatto che il Magnoni si è comportato in questo modo, infatti l'esempio di Liggio finora è stato seguito solo da Magnoni; in secondo luogo, vorrei pregare il collega Rastrelli di valutare le conseguenze della ammissione del difensore, che sono già state illustrate da altri prima di me. Mi sembra quindi molto opportuno avere un momento di riflessione per

sentire i pareri dei Presidenti delle due Camere e valutare bene quali siano gli effetti dell'una e dell'altra decisione - l'una già collaudata da un precedente e l'altra che costituirebbe veramente una innovazione nella attività delle commissioni di inchiesta -.

- ONORATO. Siamo in un impasse veramente complicato
- TEODORI. Scusatemi l'interruzione, ma vorrei chiedere al presidente di pregare il dottor Magnoni di attendere.
- PRESIDENTE. Gli abbiamo detto che la Commissione avrebbe esaminato il suo caso e quindi sta aspettando la nostra decisione. Non è stato congedato.
- ONORATO. Stavo dicendo che manifestavo alla Commissione le mie perplessità e formulo delle ipotesi per risolvere il caso pur sapendo che la soluzione in realtà sta a monte, in scelte che sono già state fatte. Forse, per dare un segnale di diversità, noi potremmo a questo punto decidere la denuncia alla autorità giudiziaria e non in modo vago e indifferenziato bensì richiamando, ad esempio, l'articolo 340 del codice penale, che punisce l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità: "Chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino ad un anno". Noi possiamo ovviamente dare una segnalazione in questo senso, cioè dire che indipendentemente dalla qualifica di teste o di imputato di colui che è interrogato dalla Commissione, colui che si rifiuta interrompe la regolarità della nostra funzione inquirente, che è indubbiamente una funzione di pubblico ufficio.
- AZZARO. E' un suo diritto.
- D'AMELIO. Si rifiuta appellandosi ad un diritto, appellandosi alla Costituzione.
- ONORATO. Il punto è questo: noi abbiamo sostenuto che l'interrogato qui non ha la qualità di imputato; a mio avviso (ma so che questa posizione non è accettata) non si può neanche sostenere che colui che è interrogato qui possa addurre la facoltà di non rispondere essendo imputato in altri procedimenti penali, e questo perché io credo che colui che è interrogato davanti ad una commissione inquirente abbia l'obbligo di dire la verità in quanto quello che dice non sarà utilizzato contro di lui in un processo penale, dato che qui non si tratta di un processo penale. Comunque, in via pratica, per uscire dall'impasse - non voglio, onorevole Azzaro, rifare una discussione teorica - possiamo semplice

mente dire all'autorità giudiziaria che ove si raffinisino gli estremi di cui all'articolo 340 del codice penale denunciemo il caso; evidentemente, se l'autorità giudiziaria sarà della sua tesi, onorevole Azzaro, archiverà perché riscontrerà l'esercizio di un diritto sulla base dell'articolo 24 della Costituzione. Ma dobbiamo almeno cercare di chiedere aiuti esterni per la soluzione di un groviglio giuridico, che a mio avviso è risolvibile in un senso diverso dal suo, almeno facciamo qualche cosa.

BAL VIII/6

PRESIDENTE. Più propriamente, o meno impropriamente, perché allora non richiamarsi all'articolo 289, che è quello più invocato dagli scrittori in materia - cioè: "E' punito con la reclusione inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, alle Assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni" -?

ONORATO. Noi non siamo una assemblea legislativa.

PRESIDENTE. Però ne siamo l'espressione. Si è sempre ritenuto che le Commissioni, specialmente una Commissione come questa, siano espressione delle assemblee legislative. Ripeto che questo è l'articolo più invocato dagli scrittori.

ONORATO. C'è anche un altro aspetto da prendere in considerazione: siccome nel caso dell'articolo 289 la pena è non inferiore a dieci anni, mentre per il 340 è fino ad un anno, io non vorrei che di fronte ad una pena troppo grande il giudice escludesse il reato - e queste sono cose che avvengono -. Quindi si potrebbe dire alla autorità giudiziaria: in base all'articolo 289 o all'articolo 340 del codice penale.

BAL VIII/7

PRESIDENTE. E subordinatamente l'articolo 340. Fra l'altro, sono i due articoli che vengono sempre citati in materia.

Sant. IX/1

ONORATO. Questo non ci vincola perché, quando facciamo una denuncia, facciamo una libera deliberazione, come non ci siamo ritenuti vincolati dalle denunce precedenti, però dà una indicazione di ipotesi di lavoro al giudice e vediamo un po' se in qualche modo...

PRESIDENTE. Questo è l'unica via d'uscita. A questo pensavo naturalmente quando ho detto all'inizio: poi si vedrà. Ma le difficoltà vediamo ugualmente, perché intanto questo processo si deve avviare e poi non vi è dubbio che i difensori, se il processo dovesse arrivare al dibattimento e anche prima, sicuramente faranno una eccezione di costituzionalità invocando le norme a garanzia delle persone, il che vuol dire che si aprirà una lunga controversia durante la quale, non essendovi una pronuncia giudiziaria sul problema, altre persone nelle stesse condizioni di questo, di lordoni e altri ancora, se vi saranno, faranno le stesse eccezioni, e noi effettivamente avremo delle difficoltà.

ONORATO. Questo, signor presidente, può in qualche modo incanalare anche il dibattito che vi sarà per i testi imputati futuri, perché almeno per quelli la discussione dei loro avvocati si allargherà anche a queste impostazioni.

PRESIDENTE. Per la verità, onorevole Onorato, diciamoci con freddezza che nessuna di queste ipotesi è pertinente, si attaglia bene al nostro caso, perché purtroppo non vi è una legge specifica; né l'impedimento alle Assemblee di funzionare, né il turbamento del pubblico servizio, né la testimonianza che la vedo lontana...

Sant. II/2

ONORATO. Come fattispecie astratte si attagliano, signor presidente; è che uno può accampare la discriminante dell'esercizio di un diritto, però come fattispecie astratte si attagliano. Ora, si tratta di vedere qual è la figura di colui che viene qui. Questo è il nodo perché, secondo come si qualifica questa figura, lui ha o non ha quell'esercizio del diritto che può agire come discriminante.

AZZARO. Signor presidente, in linea di massima, se la proposta del collega Onorato è di adire per questo caso l'autorità giudiziaria invocando gli articoli 289 e 340 del codice penale, non vedo ragioni obiettive di opposizione. Non le vedo solo per ragioni di carattere pratico, perché vi sono invece ragioni di carattere giuridico: non è accampare un pretesto, ma è esporre, perché siamo in uno Stato di diritto, il diritto di ogni cittadino ad esercitare a propria tutela tutto quanto la legge pone a sua disposizione. Questo è quello che è avvenuto questa mattina e quello che abbiamo deciso evidentemente ci ha portato a determinate conseguenze che già, per altro, avevamo previsto. Sono favorevole alla proposta del senatore Macaluso (mi pare che sia stata avanzata da lui) che poi non è contraddittoria o antagonista rispetto a quella dell'onorevole Onorato, e cioè di vedere quale via d'uscita, dal punto di vista giuridico, ci possono suggerire i Presidenti delle Camere di cui siamo espressione. Anche noi consideriamo non necessariamente definitivo il voto che è stato espresso questa mattina, però naturalmente ci opporremo ad un tentativo di revoca immediata di questa decisione perché credo che il prestigio della Commissione ne andrebbe irrevocabilmente danneggiato.

Sant. II/3

MASTRELLI. Il prestigio lo conquisterà dopo!

AZZARO. Intanto lo perde. La conquista è un fatto futuro.

RASTRELLI. La conquista è che i Presidenti delle Camere dovrebbero risolvere problemi che saremmo abilitati a risolvere noi.

Sant. IX/4

MAZARO. Sono favorevole all'esortazione del presidente di riflettere bene prima di prendere una determinazione. E' vero che noi tendiamo ad acquisire risultati, però è anche vero che questi risultati li dobbiamo acquisire attraverso procedimenti che siano punto di riferimento dei nostri comportamenti e della nostra condotta. Non possiamo calcolare, in base a quello che vogliamo ottenere, come comportarci, perché altrimenti non saremmo una Commissione che ha un suo codice di comportamento che utilizza in ogni momento; invece questo dobbiamo avere a garanzia anche dei lavori che dobbiamo svolgere e dell'attività di ognuno e di tutti.

Quindi, signor presidente, prendendo atto di quello che è avvenuto, la proposta è quella di accogliere intanto il suggerimento del senatore Macaluso e poi, se si vuole, poiché del resto vi è un precedente occorso, credo, in sede di Commissione d'inchiesta SIFAR, in cui si è incriminato un testimone proprio perché aveva interrotto le attività di una Commissione...

PRESIDENTE. Sì, ma perché si è ritenuto che era pubblico ufficiale e quindi come tale tenuto a particolari doveri: caso un po' diverso dal nostro perché Magnoni non è un pubblico ufficiale.

MAZARO. Invoco il precedente non perché sia identico ma come utilizzazione di altro articolo del codice penale per mettere in condizione un testimone di essere comunque incriminato, cioè di esercitare attraverso un'altra via quel potere di dissuasione che non possiamo esercitare per le vie normali.

Sant. IX/5

MACALUSO EMANUELE. Signor presidente, insisto perché vi sia una riflessione comune (ho parlato appunto dei due Presidenti), e cioè che questo voto non venga considerato definitivo ma interlocutorio, non perché ci appelliamo ad una decisione dei Presidenti in quanto abbiamo sempre detto, per rispondere al collega Rastrelli, che poi la decisione finale spetta alla Commissione (Interruzione del senatore Rastrelli)... Scusi un momento. Consideriamo un po' interlocutoria, sospensiva la cosa, nel senso che abbiamo detto a Magnoni: riteniamo che in questo momento sia così la nostra interpretazione. Facciamo una indagine più approfondita, consultiamo i Presidenti delle due Camere e anche altri giuristi per vedere come risolvere il problema. Voglio dire che la Commissione può tornare su questo argomento. Signor presidente, dico che se questi che sono imputati hanno diritto, e noi ci convinciamo che è un diritto reale, ad avere l'avvocato e prevale questo convincimento, allora bisogna adeguarsi e dare loro l'avvocato; se questo diritto non hanno - ecco il punto -, e cioè se prevale definitivamente nel nostro convincimento che non hanno questo diritto, allora dobbiamo considerare la loro richiesta un pretesto per non parlare. Perciò non vi è l'accampamento di un diritto che noi contestiamo, perché è o non è un diritto. Se è un diritto, loro debbono poter avere l'avvocato; se non lo è, vuol dire che accampano un pretesto per non collaborare con la Commissione, e allora dobbiamo denunciarli...

Sant. IX/6

RASTRELLI. Arrestarli.

MACALUSO E AZZARO. ... a norma di quegli articoli cui hanno fatto riferimento sia il collegato Onorato sia il presidente, perché delle due l'una: se non hanno diritto, allora vuol dire che è solo un pretesto per non collaborare, e quindi, a mio avviso, consentono un reato.

Sant. IX/7

Noi dobbiamo scegliere una strada che sia netta: se hanno questo diritto, dobbiamo riconoscerglielo, se non ce l'hanno, vuol dire che lo accampano.

ASSENZA 10/1

Pertanto, io ritengo che noi si possa richiamare il Magnoni per dirgli che la Commissione ha consultato altri organi e che è ~~arrivato al~~ convincimento che quel diritto egli lo abbia, per cui può presentarsi qui con l'avvocato. Ove, invece, la risposta degli organi consultati fosse di diverso tenore, gli comunicheremo che tale diritto egli non ha, per cui l'averlo accampato rappresenta un pretesto per non collaborare e per interrompere i lavori della Commissione; conseguentemente, lo denunceremo.

TEODORI. Indubbiamente la situazione nella quale la Commissione è venuta a trovarsi rappresenta un impasse; ma, al fine di ricondurre la questione alla sua reale sostanza, non posso fare a meno di sottolineare che questa è una impasse che può essere utilizzata da chi non gradisce affatto che i lavori della Commissione vadano avanti. Pertanto, credo che è su questo aspetto della questione che noi si debba riflettere. (Obiezioni del deputato Azzaro). Ho semplicemente detto: "coloro i quali hanno interesse...."

PRESIDENTE. Non sono stati fatti nomi.

TEODORI. Se qualcuno, in particolare, si sente toccato, ciò rappresenta un suo fatto di coscienza.

AZZARO. Questo è un processo alle intenzioni.

ASSENZA 10/2

TEODORI. Ho detto che si potrebbe inserire un comportamento di questo tipo in questa obiettiva impasse. Comunque non capisco perché Azzaro si senta così toccato.

PRESIDENTE. Perché c'è una polemica permanente tra voi.

TEODORI? Forse Macaluso si sente toccato?

MACALUSO. Non mi sento neppure lambito.

TEODORI. Credo che la discussione che noi dobbiamo fare in questo momento debba avere come suo momento centrale l'interesse della Commissione a procedere nei suoi lavori. E non si tratta semplicemente di un interesse, bensì di un dovere sia nei confronti dell'opinione pubblica, sia nei confronti del Parlamento: in parole povere, si tratta di un dovere istituzionale.

Questo dato di fondo deve sempre essere presente e proprio facendo riferimento ad esso cercherò di svolgere alcune brevissime considerazioni e proposte. Si propone di mettere in moto meccanismi di natura giuridica e di rinvio della questione ai Presidenti delle Camere: credo che questa sia una strada che ci porta inevitabilmente ad interrompere, ritardare, sospendere i lavori della Commissione. Sappiamo tutti che c'è un voto legislativo e sappiamo anche che le interpretazioni della questione in oggetto possono essere molteplici, per cui la scienza giuridica non può darci, in questo caso, una risposta obiettiva e scientifica. Per queste ragioni mi pare che non sia appropriata la scelta di rinviare al Presidente della Camera perché questi hanno solo insediato la Commissione e nominato il suo presidente e questi atti dovuti non instaurano, tra di essi e la Commissione medesima, una sorta di cordone ombelicale che legni permanentemente i due soggetti. Procedere in questo senso, indubbiamente, rappresenta un qualcosa privo di fondamento, un sistema per scaricare sugli altri le nostre responsabilità ed i nostri doveri.

Qual è, allora, la strada per andare avanti? Io parlo empiricamente ma di fronte a me sta sempre l'interesse a procedere.

ASSENZA 10/3

D'AMELIO. E' di fronte a tutti.

TEODORI. Certo, interessa tutti, e mi riferisco alla mia persona perchè sono io che parlo in questo momento. Quando altri parleranno, spiegheranno quale sia, secondo loro, il modo migliore per andare avanti: infatti, la questione non può essere limitata alla semplice manifestazione astratta di volontà, ma deve articolarsi nella indicazione delle modalità di procedimento; modalità che non possono essere in contraddizione con le intenzioni manifestate.

Quindi, mi permetto di avanzare alcune ipotesi e di proporre alla Commissione alcuni possibili soluzioni. In primo luogo, noi ci troviamo di fronte ad un rifiuto a testimoniare o, addirittura, a deporre in sede di audizione, nonostante sia stato chiarito a chi viene a deporre che quanto egli dirà non può essere utilizzato contro di lui. Il fatto, comunque resta, è verbalizzato: il testimone è stato chiamato e gli è stato detto che la sua deposizione non sarebbe stata usata contro di lui per cui l'ipotesi di reato, di cui agli articoli 240 e 398, si è verificata. A questo punto noi non abbiamo altro da fare che denunciare questo comportamento, enfatizzando la denuncia, in termini politici, cioè utilizzandola come deterrente; si tratta di una ipotesi: la magistratura deciderà se procedere o meno.

In secondo luogo desidero fare un'altra considerazione che non è in contraddizione con quella che ho fin qui svolto. Abbiamo detto più volte, e lo ripeto ancora, che il nostro interesse è quello di andare avanti per cui, nel supremo interesse e dovere della Commissione, niente ci impedisce di dichiarare che noi vogliamo comunque ascoltare il signor Magnoni perchè è in teste importate. Vuole venire con l'avvocato? venga pure. Però, dobbiamo fare le due cose insieme.

ASSENZA 10/4

PRESIDENTE. Questo è giuridicamente impossibile.

TEODORI. No, non è impossibile perchè noi non emettiamo un verdetto, ma segnaliamo semplicemente un reato.

PRESIDENTE. Ma nel momento in cui viene a deporre, secondo le modalità da lei indicate, decade il reato precedentemente individuato.

TEODORI. Questo si verificherà in una fase successiva, ma in questo momento, noi, pur avendo ventilato questa ipotesi di reato, dobbiamo passare avanti. Dopo di che, la Commissione prende una decisione politica e dice: "noi abbiamo ritenuto che questo caso non sussista, - oppure anche il contrario - ed a noi interessa solo andare avanti ed ascoltare il Magnoni, per cui decidiamo di sentirlo con l'avvocato".

Credo che queste due cose non siano assolutamente in contraddizione tra di loro e che siano rispondenti alla situazione qual è oggi ed all'interesse specifico della Commissione.

Però, mi sento di formalizzare questa proposta relativamente ai due fatti verificatisi oggi: il primo già compiuto e l'altro in fieri, cioè quello relativo alla necessità di acquisire comunque elementi utili alla Commissione.

PRESIDENTE. Nel momento in cui noi ammettiamo la presenza del difensore, riconosciamo implicitamente che era fondata l'eccezione.

TEODORI. No.

PRESIDENTE. Come no? Allora, perchè lo ammettiamo? Su cosa, poi, fonderemo la denuncia? Credo che nel valutare queste cose sia necessario un minimo di buon senso.

AZZARO. Posso comprendere l'insistenza dell'onorevole Teodori il quale è un po' responsabile dell'impasse nella quale ci troviamo. Perché, se fosse stata accolta la proposta del Presidente.....

PRESIDENTE. Un po' tutti siete responsabili di questo, non solo Teodori.

TEODORI. Responsabili di che?

PRESIDENTE. Di aver respinto l'idea di ammettere l'avvocato senza farne una questione di principio. Non ci voleva molto per capire dove si sarebbe andati a finire. Siccome, però, in Italia siamo tutti strettamente logici, in virtù della purezza dei principi, si fanno cose, che dal lato pratico conducono a certi risultati.

AZZARO. Come dicevo, se fosse stata accolta la proposta...

TEODORI. Siccome sarei responsabile di questa situazione, invito il collega Azzaro ad articolare la sua posizione. E desidero che resti a verbale.

PRESIDENTE. Va a verbale anche quello che dico io: responsabile è la Commissione che, a grande maggioranza, ha votato per l'esclusione del difensore. E' inutile fare questioni inutili. Capisco che è giusto riflettere sulle cose, ma non in questi termini. Lasciamo parlare il collega Azzaro.

AZZARO. Dicevo che ^{avremmo dovuto accogliere} ~~la~~ proposta fatta dal presidente nella precedente seduta, cioè quella di valutare bene se dovessero essere convocati gli imputati, intanto perché avevamo acquisito i loro interrogatori e poi perché per i precedenti occorsi in questa Commissione saremmo andati incontro ad una serie di difficoltà giuridiche che probabilmente non avremmo potuto risolvere. Invece sia l'onorevole Teodori sia ^{poi} altri hanno insistito perché venissero gli imputati ed anzitutto gli imputati, quindi direttamente o indirettamente la responsabilità di questo impasse è dell'onorevole Teodori, non perché causa causarum est causa causarum ma perché è da lui che è venuta la proposta. Ora, evidentemente, non può dire che una volta che c'è l'impasse qualcuno se ne vuole servire per non andare avanti, perché l'andare avanti è un fatto di carattere giuridico: non possiamo continuare a calpestare i diritti di ognuno e mettere la Commissione in condizione di contraddire se stessa nell'arco di mezz'ora.

Dopo che la difficoltà giuridica è sorta, sono venute altre proposte da parte del senatore Macaluso e dell'onorevole Onorato, che hanno entrambi invitato la Commissione a riflettere sulla decisione presa e a non considerarla definitiva. Da parte dei rappresentanti della democrazia cristiana questa posizione è stata ritenuta ragionevole nonostante fosse già stata presa una decisione con la quasi unanimità della Commissione; e desidero dire

che io non penserei mai di proporre di tornare indietro su una decisione già presa per vedere se non sia il caso di riesaminare la questione dell'arresto provvisorio, ma se fossi diversamente orientato potrei chiedere alla Commissione, visto che è possibile avere oggi una maggioranza che ieri non c'era, di ritornare indietro sulla decisione perché niente c'è di decisivo ed ogni assemblea è sovrana nella sua decisione. Però noi democristiani, non volendo utilizzare le difficoltà per fare le schermaglie e per bloccare ogni cosa, ci vogliamo muovere nei limiti della ragionevolezza, e non della ragione di Stato per la quale qualunque cosa è lecita pur di raggiungere l'obiettivo che si vuole raggiungere. Non è vero che ogni cosa è lecita perché la procedura è sostanza in certe situazioni: ed in questo caso non possiamo denegare una decisione della Commissione presa da persone responsabili. Io ho apprezzato molto quello che ha detto il senatore Bonazzi e vi invito a riflettere ... (Interruzioni del senatore Rastrelli).

Perché dice così? Io non sto facendo l'avvocato in questo momento ma sto compiendo il mio dovere di deputato. Io condivido l'opinione del senatore Bonazzi che ci mette in guardia sulla possibilità di creare il precedente di ammettere alla nostra presenza l'avvocato, perché la Commissione potrebbe restare impigliata in un dialogo di carattere giuridico e in una serie di procedure che neanche la perizia dell'onorevole Onorato potrebbe risolvere..... Ecco che l'onorevole Teodori cerca presso il senatore Rastrelli maggioranze nuove,

TEODORI. Vuoi una sigaretta? Io ho chiesto una sigaretta.

AZZARO. No, grazie. Credevo che cercassi maggioranze e non sigarette.

Dunque, signor presidente, io credo che l'osservazione del senatore Bonazzi sia del tutto fondata e che ^{se} tornassimo indietro ed ammettessimo senza riflessione l'avvocato, ci troveremo prima o poi in un viluppo in cui resteremo bloccati. Quindi, se vi è ragionevolezza nella richiesta di rinvio del senatore Macaluso e nella richiesta di lumi da parte di coloro che ce li possono dare (ed io sono dell'avviso che oltre ai Presidenti delle due Camere questa richiesta possa essere rivolta ad altre autorità che sono in grado di fornirci chiarimenti; e se lo si vuole fare informalmente lo si faccia pure informalmente). Si vuole, per sollecitare e provocare una risposta da parte della magistratura ordinaria, denunciare Magnoni sulla base degli articoli 289 o 340 del codice penale, come propone l'onorevole Onorato? Facciamola pure, a condizione che vi sia una certezza di diritto che consenta a tutti di dire che siamo su un terreno solido e non lubrico e quindi possiamo procedere. Non possiamo, in

fatti, dire che visto che abbiamo fra le mani Magnoni dobbiamo "spremerlo" subito perché poi non potremo più farlo: Magnoni è vivo e vegeto, se non sbaglia è della classe del 1943, cioè non ha neanche quarant'anni, e quindi avremo tutto il tempo di sentirlo senza alcuna difficoltà, che sia imputato o non imputato, che sia in stato di detenzione o libero. Perché, dunque, onorevole Rastrelli lo deve sentire proprio questa mattina? Questo è quello che stugge alla mia comprensione ed alla mia intelligenza. Secondo me volerlo sentire questa mattina travolgendo una serie di difficoltà di carattere giuridico vuol dire creare una impasse alla Commissione, ecco perché io infondo ritengo che sia l'onorevole Teodori a voler creare impasse creando una serie di difficoltà giuridiche davanti alle quali noi ci troveremo immobilizzati e neanche Onorato, Riccardelli e Casini insieme potranno risolvere questo problema.

TEODORI. Puoi riferire a Piccoli di aver fatto il compito questa mattina, il compito in cui dici che Teodori ha creato l'impasse.

D'AMELIO. Se Teodori è quello che sta apparendo questa mattina ...

AZZARO. Io generalmente non ho complessi di inferiorità ma devo riconoscere la mia insufficienza a poter fare un compito su Teodori, di questo sono cosciente; quindi nessuno, conoscendo me e conoscendo Teodori, avrebbe potuto assegnarmi un compito sull'illustre collega.

Stavo dicendo che travolgendo tutte le questioni di carattere giuridico finiremmo con il trovarci impigliati più di quanto non lo siamo questa mattina. Quindi io credo che la Commissione oggi abbia assunto una decisione saggia; se questa decisione ha provocato dei problemi dobbiamo risolverli nel giro di pochissimo tempo, come vogliamo: io condivido le tesi del senatore Macaluso e dell'onorevole Onorato e se ci sono altre strade seguiamole pure; io non ho difficoltà, a condizione che alla fine il presidente di dica: sentite queste autorità e questi poteri la via che potremo seguire per il futuro sarà questa. A questo punto, signor presidente, non ci saranno da parte del gruppo della democrazia cristiana richieste di ritornare su decisioni già assunte dalla Commissione. Ci sarà ancora una volta in buon senso di vedere se sia possibile ricercare insieme la verità, perché questo è sempre l'auspicio maggiore della democrazia cristiana.

TEODORI. Non ha risposto neanche Cristo sulla verità!

PRESIDENTE. Per la stessa economia del dibattito vorrei pregare i colleghi di considerare gli aspetti delle due soluzioni possibili. Una è quella di non considerare definito il voto e quindi di sottoporlo ad un ulteriore accertamento da farsi con tutti coloro che possono darci dei consigli, cominciando dai Presidenti e finendo con i giuristi

soluzione
più competenti in materia. L'altra è

BAL XI/65

quella di considerare il voto definitivo e quindi non necessitante ulteriori accertamenti, nel qual caso si pone la questione avanzata dall'onorevole Onorato, cioè la denuncia alla autorità giudiziaria con la indicazione del titolo del reato per cui procediamo a questa denuncia. Si tratta di due strade che non sono compatibili, come Teodori sembra credere quando chiede che si proceda contemporaneamente alla denuncia di Magnoni perché si è rifiutato di rispondere e sua ammissione davanti alla Commissione accompagnato dall'avvocato; infatti l'ammissione dell'avvocato significa da parte nostra il riconoscimento della legittimità della richiesta e quindi togliere base alla denuncia.

TEODORI. Della opportunità e non della legittimità.

PRESIDENTE. Ma la opportunità deve sempre fondarsi su un elemento di carattere testuale legislativo o comunque giuridico,

Sant. XII/1

perché non vi è una opportunità astratta. Il nostro ordinamento non è un ordinamento libero che dà ai vari poteri la facoltà di stabilire volta per volta come comportarsi, ma ha norme alle quali bisogna far ricorso. Allora le strade da seguire sono due. Vediamone gli effetti pratici perché, ai fini della Commissione, è molto importante sapere dove si giunge seguendo l'una o l'altra. Se seguiamo la strada della denuncia, che è l'unica che resterebbe se si respinge l'altra ipotesi, questa mette in moto una procedura, ammesso che il giudice ritenga, come penso che all'inizio non potrà non ritenere, che esista almeno una possibilità di azione penale, perché non credo che archivierebbe la nostra denuncia. Si apre una procedura di lunghezza non definita, nel corso della quale è inevitabile che i difensori sollevino la questione di costituzionalità: siccome la loro motivazione è di quel genere, allora solleverebbero questa questione, il che significa che quella procedura probabilmente, per non dire sicuramente, andrà a finire alla Corte costituzionale che allungherà ancora di più il tempo. Mentre questo accade, tutte le altre persone che si trovano in quelle condizioni, cioè imputati a cominciare da Bordon, ma non so se vi siano altre persone, è molto verosimile, per non dire certo, che si appelleranno alle stesse norme, e quindi renderanno ancora più difficile il proseguimento dei lavori della Commissione.

L'altra ipotesi, che è quella di ritornare sulla decisione in seguito alle consultazioni che faremo (si può prevedere quali saranno le

risposte perché si tratta di giuristi che si sono già pronunciati, per cui conosciamo abbastanza il loro pensiero), ha l'inconveniente di creare un precedente, di modificare una prassi seguita dalle Commissioni e, a sua volta, di creare problemi di natura costituzionale, nel senso di avvicinare ancora di più la Commissione parlamentare d'inchiesta ad una autorità giudiziaria, mentre dal lato pratico ha il vantaggio di superare tutte queste difficoltà, se realmente lo spirito di coloro che fanno le eccezioni che abbiamo sentito è quello di attenersi rigorosamente alle garanzie costituzionali e non di trovare un pretesto; ma, nell'ipotesi più benevola, supereremo queste difficoltà e dal lato pratico potremo procedere con una certa speditezza, almeno per questa parte, nel nostro lavoro.

Sant. XII/2

Li pare che questi siano i termini giuridici e pratici della questione di cui la Commissione dovrebbe tener conto nel prendere una decisione. Se si dovesse adottare la seconda ipotesi, siccome non è possibile per le ragioni dette da vari colleghi, da Bonazzi e da altri, che subito dopo aver agito in un modo, di fronte al rifiuto della persona chiamata, diciamo di aver cambiato opinione, occorrerebbe trovare un modo decente per precisare le cose. Secondo me questo potrebbe consistere (nell'ipotesi che la Commissione ritenesse preferibile questa seconda opinione) nel comunicare che, data l'entità del caso che è sorto, la Commissione ritiene di avere bisogno di un po' di tempo per approfondirlo, e quindi lasciare impregiudicato il problema. Un po' di tempo vorrebbe dire un giorno o due, non indefinitamente nel tempo, per ritornare sulla decisione che abbiamo assunto.

Sant. XII/3

Vorrei pregare i colleghi che si sono iscritti e che intervengono, di tener conto di questi dati obiettivi e di pronunciarsi in modo chiaro poi sulla conclusione, perché alla fine dovremo pur arrivare ad una conclusione.

D'AMELIO.

Signor presidente, la Commissione nella sua responsabilità, qualche minuto fa, ha deciso di non ammettere l'avvocato; lo ha fatto evidentemente sulla base di considerazioni di natura giuridica e comunque nella convinzione di dover difendere i sacrosanti diritti del cittadino e, tra l'altro, teneva presenti i rischi cui andava incontro (lo devo ritenere avendo partecipato alla discussione): qualche collega l'ha persino manifestato, anche a titolo personale, all'interno del mio gruppo. Ci siamo trovati in presenza di ciò che tutti (chi si è espresso e chi no) temevamo, che cioè venisse opposto alla Commissione un rifiuto di parlare con una motivazione specifica, non pretestuosa, che ha fondamento nel diritto, nei diritti di ogni cittadino e nella Costituzione. Poi improvvisamente, come se fossimo degli improvvisatori (mi si passi la parola), come se non avessimo immaginato assolutamente nulla, come se fossimo degli scolaretti a scuola, ci sbandiamo e andiamo ad ipotizzare l'annullamento addirittura - fatto inaudito! - di una decisione meditata, pensata e direi anche sofferta, dato che la ricerca della verità deve essere di tutti noi, ma non a qualsiasi costo perché diversamente quella maggioranza che si è espressa, si sarebbe espressa - cosa che non condivido - sulla base di che cosa? Voleva forse concorrere all'affossamento? No. Voleva concorrere alla difesa di un principio. Ora, a voto avvenuto, scopriamo chissà che cosa e quindi ci arruffiamo nelle idee e ci arrampichiamo sugli specchi. Signor presidente, noi dobbiamo procedere nei lavori, però, credo, nel rispetto anche delle procedure e dei limiti che ci vengono imposti dalla legge. Non

Sant. XII/4

Sant. XII/6

si può in ogni momento sconvolgere le decisioni che sono state già assunte né, per procedere subito, dobbiamo comunque andare avanti e sentire subito Magnoni, perché questo mi pare intanto un voltafaccia della Commissione. Siccome ritengo che la Commissione, sia pure prevedendo i rischi cui andava incontro, abbia deciso sulla base di leggi, dobbiamo mantenere in piedi questa posizione; sicché, allo stato dei fatti, ritengo sia necessario un rinvio e una richiesta di pareri ai Presidenti nonché ai giuristi che dovranno pronunciarsi. Questo sia per acquisire elementi certi sia per salvare un po' la faccia della Commissione, pur nella consapevolezza che, essendosi alcuni giuristi già pronunciati sulla materia il loro parere non potrà non essere conforme a quello già dato prima. Ma allora ritorna il problema di fondo che attiene alla sostanza, alla natura delle Commissioni, al loro potere e alla loro capacità di inquire, e cioè se non sia il caso non di scioglierci ma, nel rispetto della legge (voglio rimanere nel rispetto della legge anche quando mi dovesse comportare rischi di questo genere, ^{però} ~~però~~ sono rischi cui si va incontro nel riferimento alla Costituzione e nella tutela dei diritti del cittadino), di andare davanti al Parlamento - dobbiamo avere questo coraggio - e chiedere di attribuire a questa Commissione poteri diversi da quelli che le sono attualmente attribuiti.

PRESENTENTE.

Questo vorrebbe dire una legge.

Sant. XII/6

D'ALELIO.

E' chiaro. Il Pierino della situazione la può fare; diversamente non possiamo, sia pure nell'interesse della verità, sconvolgere, anzi calpestare la verità, come mi pare il collega Teodori, in modo particolare, voglia fare perché, se qui vi è qualcuno che in alcuni atteggiamenti sta palesemente dimostrando di prendere a pretesto alcune posizioni per cercare comunque di sconvolgere la verità o di finalizzarla a quella che lui presuppone o presume che sia la verità, noi non ci possiamo prestare a questo.

TEODORI. Il tuo contributo in Commissione è notevole ed essenziale!

D'AMELIO. E' notevole quando c'è da parlare. Il mio contributo è certamente più rilevante nel silenzio che non quello dato dall'onorevole Teodori che chiacchiera sui giornali facendo credere che questa Commissione non as solva pienamente il proprio dovere mentre invece...

TEODORI. Il tuo contributo è fondamentale!

PRESIDENTE. A proposito di chiacchiere sui giornali, non so se abbiate letto - io lo so perché me l'ha ^{comunicato} l'avvocato Taddei - che Taddei, difensore di Bordoni, ha denunciato alla magistratura la violazione del segreto per le notizie che sono state pubblicate dai giornali sulla nostra inchiesta. Perciò quello che noi avevamo ventilato, si è verificato.

D'AMELIO. Faccio ammenda per non aver letto la dichiarazione di Teodori, altrimenti avrei chiesto al presidente di avviare una indagine sul comportamento di questo parlamentare.

TEODORI. Bravo!

D'AMELIO. Signor presidente, considerando sempre, via via, in modo più approfondito la vicenda Sindona, abbiamo pensato che questa nostra inchiesta non sarebbe stata "idilliaca". Quindi, mi sono sorpreso perché i fatti "non idilliaci" si sono verificati con ritardo rispetto a quanto io pensassi; pertanto, non credo ci si debba meravigliare che i colleghi democristiani argomentino così come stanno argomentando, né posso dire che tali argomentazioni siano prive di fondamento.

Vi è, però, un problema che io desidero sottoporre all'attenzione della Commissione: vedremo in seguito i dati giuridici. Noi abbiamo bisogno di sentire determinate persone, se vogliamo andare avanti nella nostra inchiesta ed ogni sforzo che dobbiamo fare deve andare in questa direzione. Io vorrei che questo fosse ben chiaro,

colleghi della democrazia cristiana, vorrei anche dirvi una cosa con estrema chiarezza - e vi prego di non offendervi, perché sapete che siamo sempre stati abituati a parlarci con ^{franchezza} - e cioè /che noi questa mattina non siamo caduti in un tranello. Questo lo pensava Rastrelli quando mi suggeriva di accettare il difensore dicendo, appunto, che stavamo per cadere in un tranello. La cosa era abbastanza chiara, caro collega Rastrelli: poteva diventare un tranello e lo è diventato, ma questo dato non ci sfuggiva; il fatto è che noi dovevamo affermare, con estremo rigore, un principio che io qui, onorevole presidente, intendo ribadire. Il principio è questo (e su questo fatto, almeno che io non abbia capito bene, nessuno ha dato delle risposte chiare): cioè, noi siamo autorità giudiziaria con dei limiti che non sono esclusivamente quelli stabiliti dalla legge, perché noi non abbiamo una natura giurisdizionale - e lo ripeto - visto che non possiamo elevare capi di imputazione - ed ecco la questione della presenza del difensore - ed in più abbiamo un potere che il giudice non ha; perché questi, di fronte ad una confessione, ad una dichiarazione che riveli che è stato messo in atto un reato, deve procedere, mentre invece noi non possiamo procedere e possiamo, persino, non comunicare al magistrato che abbiamo preso cognizione di un reato.

Non possiamo, quindi, rinunciare ad un principio e, per questo, abbiamo voluto riaffermarlo, anche per non smentire i nostri colleghi che, di fronte ad analoghe situazioni, lo hanno egualmente affermato. Noi potevamo, tranquillamente - e insisto affinché resti con chiarezza a verbale - sentire il Magnoni perché era nei nostri diritti

e nei nostri poteri.

ASSENZA XIII/3

Abbiamo votato: benissimo! Abbiamo votato, però, su una questione di estrema rilevanza che non riguarda soltanto la nostra Commissione, ma anche altre, per cui è bene che noi si senta i Presidenti delle Camere fissando un tempo ragionevole entro il quale decidere. Dopo di che non si verificherà il fatto che la Commissione riveda un proprio voto, ma semplicemente la Commissione si inchinerà di fronte a decisioni dei Presidenti delle Camere.

MACALUSO. Io non ho parlato di decisioni, ma solo di consultazione e di pareri, perché le decisioni appartengono alla Commissione.

D'ALEMA. Certamente le decisioni appartengono alla Commissione, ma questa non potrà non tener conto di autorevolissime considerazioni e consigli.

E' mia opinione, quindi, che si proceda, entro tempi ragionevolissimi a questa indagine; intanto noi sentiamo tutti coloro che non sono imputati.

PRESIDENTE. Questo è ovvio.

D'ALEMA. Quindi, noi, a partire da domani mattina, visto che oggi non era stato convocato nessuno, procederemo nei nostri lavori. Chiedo, pertanto, al presidente di stabilire ...

MACALUSO. Domani dobbiamo ascoltare qualcuno che è imputato?

PRESIDENTE. Bisogna accertare se Pontello sia imputato o meno.

D'ALEMA. Pontello non è imputato.

TEODORI. Non suggeriamo ai testi come debbano comportarsi. Certamente, comunque, qualche collega lo farà!

D'ALEMA. Non è imputato e, quindi, in questo caso, lo possiamo sentire benissimo come testimone.

PRESIDENTE. Noi, sicuramente, dobbiamo mantenere l'ordine fissato; nel caso in cui venisse qualcuno che ci facesse la stessa obiezione sollevata dal Magnoni, gli risponderemo che questa è una questione che la Commissione sta ancora esaminando, e passeremo oltre. Non credo che a questo proposito noi si debba decidere nulla di preciso in questo momento, perché può darsi che ci sia qualcuno che non intenda sollevare quell'eccezione.

ASSENZA XIII/4

D'ALEMA. Concludendo, signor presidente, tengo ancora a ribadire che noi, nonostante le difficoltà che ci siamo creati, avevamo il dovere di non abbandonare una strada seguita da altri colleghi in modo corretto.

Colgo l'occasione per dire che sono meravigliato per il fatto che dopo la questione Liglio, verificatasi in Commissione antimafia, non sia stato elaborato un provvedimento di legge ad hoc. Personalmente, ritengo che non occorra un provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Occorre.

D'ALEMA. Non credo che occorra; siccome sono pienamente convinto che le cose, sul piano giuridico, stiano esattamente nei termini da me indicati, ritengo che i Presidenti delle Camere e i consulenti che interpelleranno non potranno che darci ragione, sostenendo, cioè, che noi possiamo benissimo ascoltare un imputato in sede di audizione, senza quindi considerarlo in quel momento un imputato, per cui non servirà un avvocato, alla luce soprattutto del fatto, già ricordato, che noi non possiamo elevare imputazioni, in nome del nostro potere di non necessaria trasmissibilità degli atti al magistrato. Non credo che, di fronte ad una tale situazione vi sia bisogno di una legge.

PRESIDENTE. C'è bisogno di una legge che definisca chiaramente la natura giuridica della deposizione e le relative conseguenze penali. Se si defi-

nisce come testimonianza, ne nasce la conseguenza che un rifiuto può configurare una falsa.

D'ALEMA. Noi parliamo di audizioni.

PRESIDENTE. Non esiste una norma che disciplini in modo specifico il caso in cui qualcuno si rifiuti di deporre, così come è avvenuto oggi, a titolo di audizione libera; e, questo, sia nell'ambito del codice di procedura penale, sia nell'ambito dei codici in generale. Fin quando non esisterà questa norma, vi saranno delle difficoltà; ed io proporrò alla Commissione, alla fine dei nostri lavori, di formulare una proposta, o una serie di proposte, affinché si definisca una disciplina chiara per i problemi che sono sorti. Infatti, ove così non facessimo, altri si scontreranno con questo tipo di difficoltà.

In sintesi le considerazioni dell'onorevole D'Alema sono: non considerare, per quanto giusta, irrevocabile la decisione...

D'ALEMA. Si è trattato di un voto ad hoc per il caso Magaoni.

PRESIDENTE. ...Chiedere un parere sulle diverse possibilità e, se questo dovesse avere un segno diverso da quello qui tracciato, esaminarlo.

TATARELLA. Mi ha molto colpito la sua frase che occorre trovare una via decente per uscire da questo impasse. Secondo me una via decente sarebbe quella sostenuta dal collega Rastrelli, e cioè che che un'assemblea, in nome del principio dell'autotutela, può rivedere la sua decisione.

BAL XIV/1

AZZARO. Cosa diresti, allora, di tornare sulla questione dell'arresto provvisorio?

TATARELLA. Io sono disponibile a tornare su qualsiasi argomento, e quindi* per me il problema non si pone, anche perché la richiesta di Rastrelli era legittima.

A parte questa richiesta logica del collega Rastrelli, anche a tutela dei poteri di questa Commissione, per uscire dalla situazione in cui ci troviamo e in attesa di ottenere quei pareri che non sono certo vincolanti, siamo noi che dobbiamo fare qualcosa, sia da un punto di vista regolamentare sia da un punto di vista politico. Dal punto di vista regolamentare nessuno può impedirci di modificare il nostro documento inserendovi una frase polivalente, che può servire per tutto; cioè dopo le parole "non sarà ammessa la presenza di avvocati delle persone ascoltate neanche se difensori di imputati in procedimenti penali" si potrebbe aggiungere: "a meno che non sia richiesta a condizione per l'audizione stessa da parte della persona ascoltata". (Interruzioni dell'onorevole Azzaro).

Io mi trovo in perfetta linea con le tue argomentazioni, Azzaro, perché ho riconosciuto alla Commissione il potere di tornare indietro sulle decisioni, qualunque siano, per raggiungere lo scopo per il quale è istituita. Quello che a me interessa è lo scopo che dobbiamo perseguire, non delle norme da Corano che ci siamo autoimposti; quindi questo potrebbe già essere un modo decente per aprire uno spiraglio. Allo stesso modo decente potrebbe essere quello di dare anche una risposta politica ascoltando quei politici che sono continuamente citati da Magnoni e da Bordonò e cioè il senatore Fanfani e l'onorevole Piccoli.

PRESIDENTE. Veramente c'è una lunga lista. Io dico non per odio a qualcuno ma per obiettività.

TATARELLA. Fanfani, Piccoli e tutti gli uomini politici citati nelle deposizioni di Bordonò e Magnoni che noi non ascolteremo: questa è una risposta politica: non possiamo ascoltare ^{da} Bordonò e Magnoni cosa ci dicono di queste persone ed allora ascoltiamo direttamente da queste persone ciò che non possiamo ascoltare da Bordonò e Magnoni. Formalizzo questa mia richiesta ai fini di una votazione della Commissione in proposito.

RASTRELLI. La mia posizione attuale non vuol significare che l'unico effetto di imputazione che potrà essere dato ai nostri lavori è quello di vedere la Commissione imputata di incapacità di conseguire le finalità che la legge le ha dato, perché altrimenti la poltrona utile sarebbe proprio questa di membro della Commissione.

AZZARO. Prendiamo atto che l'imputabile sia tu!

RASTRELLI. Come membro della Commissione! Fatta questa precisazione polemica, pregherei vivamente l'onorevole Onorato di voler revocare la sua proposta di immediato inoltro di una denuncia, diciamo così titolata, che sarebbe di intralcio ai lavori della Commissione, in quanto comporterebbe l'accettazione del principio che la Commissione si vincola ad evitare la possibilità futura, che io ritengo attuale e dovuta, della presenza di un imputato assistito dal suo avvocato. A proposito dell'avvocato desidero fare una sottolineatura che ritengo indispensabile: la cosa importante è che non si veda l'avvocato come un demone, l'avvocato, al limite, può anche essere un collaboratore della giustizia perché può spiegare bene a chi depone che nel momento in cui dice la verità può ^{anche} essere aiutato nella sua stessa posizione processuale, per cui non vedo come possa essere definitiva la regola che ci demmo a suo tempo, mutuandola da altre Commissioni, di escludere la possibilità della presenza di avvocati in quest'aula. Sciolta questa riserva aderisco a quanto detto dal collega Tatarella; nel caso in cui il tempo utile perché si risponda a questi quesiti sia

Questo è il punto.

Sant. XV/1

Concludendo, proprio per quelle ragioni di coerenza che ho cercato di esprimere, sono anche disponibile, se volete, a non chiedere la votazione sulla denuncia immediata, perché mi rendo conto che tale denuncia sarebbe incoerente con certe premesse che non condivido, per cui rimarrebbe minoritaria. Allora propongo che si vada avanti, in attesa che si riveda la decisione che ha creato l'impasse, con questo criterio: testi non imputati. E' l'unico modo per salvare la Commissione, perché altrimenti l'affossiamo.

FRANCINI. Presidente, innanzi tutto devo ringraziare i colleghi della democrazia cristiana che questa mattina in massa mi hanno assunto come antagonista principale praticandomi di questo ruolo di primo piano che ovviamente mi lucina tanto, e in maniera particolare il senatore... come si chiama?

Sant. XV/2

D'AMELIO. D'Amelio.

FRANCINI. Ah, D'Amelio, perché non l'ho visto molto nei resoconti della Commissione, per cui mi sfuggiva il suo nome. (Interruzione del senatore D'Amelio). Mi sfuggiva il nome del collega che non ho incontrato molto durante i lavori di questa Commissione nella ricerca e nei compiti che il Parlamento, e indirettamente l'opinione pubblica, ci ha affidato.

D'ALEMA. Li vedrà.

FRANCINI. Credo che abbia ragione D'Alema quando dice che la nostra precedente votazione era doverosa, in quanto in quel momento era in ballo non soltanto qualcosa che ritenevamo giusto, ma qualcosa che investiva anche una intera prassi parlamentare, altre Commissioni d'indagine, e così via. Pertanto, mi pare che la giustizia giuridica di quella decisione sia stata necessariamente presa.

A questo punto, come ho già detto in precedenza, credo che il problema principale che abbiamo sia quello di andare avanti. - mi pare che questo sigl'obiettivo -, superando nella maniera più sciolta possibile queste impasse che potrebbero essere da qualcuno cavalcate - mi auguro che non lo siano - e strumentalizzate. Anche se non sono d'accordo, non ho alcuna difficoltà ad aderire alla proposta fatta da più voci di consultazioni di carattere istituzionale e giuridico, purché siano consultazioni e non decisioni trasmesse alla Commissione, anche se non ritengo che ci possano venire ulteriori lumi da quelli che già conosciamo e, se ulteriori lumi ci verranno, sicuramente saranno in maniera divergente gli uni dagli altri, e quindi ci riporterebbero al punto di partenza. Però, se molti sentono questa esigenza, facciamolo pure. Aderisco però in via subordinata a questa tesi o proposta di lavoro, e cioè ad una condizione: che sia dato un termine di tempo molto preciso che, secondo me, non può essere che quello dell'inizio della prossima settimana (fare la consultazione entro questa settimana e portarla a termine), anche se, ripeto, non ho molta fiducia che ci possa dare uno sbocco, perché il vuoto e le contraddizioni sono nelle cose.

Sant. XV/3

A questo punto mi pare che siamo d'accordo nell'andare avanti secondo il programma, nel sentire tutti, compresi quelli che sono imputati. Credo che non debba essere la Commissione a suggerire agli imputati che vi è stato un caso Magnoni anche perché - questo bisogna sottolinearlo e stigmatizzarlo - il caso Magnoni ha un solo precedente: il ca-

so Liggio. Queste cose assumono anche un loro valore. Magnoni in Commissione si è comportato come nella storia parlamentare italiana si è comportato Liggio. Mi pare che questo vada detto molto chiaramente; dopodiché, se vi saranno altri imputati che vorranno seguire la strada indicata da Liggio, dico che ognuno si sceglie gli antenati e il capostipite che vuole: è un problema di compagnia; ognuno preferisce le compagnie o i comportamenti che gli sono più adeguati.

Pertanto, andiamo avanti secondo le procedure già indicate e votate. Mi pare che in questo quadro, verificandosi probabilmente dei buchi, oltre a quello di Magnoni - mi auguro che non si verifichino -, sia molto propria la richiesta fatta dal collega Tatarella, e cioè che in questo capitolo e nell'ambito di questa programmazione vengano citati Fanfani e Piccoli che sono, a tutti i titoli, all'interno di questo dossier. Basta guardare la rubrica qui fatta nominativa con il procedimento 558/75: sono tra le voci che più ripetutamente ricorrono. Pertanto, mi pare che su questo abbiamo di che andare speditamente avanti, risolvendo, nel frattempo, con le consultazioni entro martedì prossimo, la strada da prendere sul problema oggi sollevato.

Sant. XV/4

FONTANARI.

Ho' atto che l'onorevole Onorato ha un po' ridimensionato la posizione nei riguardi delle denunce. Vorrei eventualmente richiamare l'attenzione dei colleghi sulle considerazioni fatte prima dal presidente in ordine a quella strada, e cioè che la possibilità di una denuncia comporta effettivamente delle conseguenze notevoli su tutte le procedure future. Pertanto, vorrei mettere in chiaro cosa pensa la Commissione del possibile utilizzo dell'arma della denuncia in questo caso. Condivido quanto ha detto prima il presidente sui pericoli effettivi che vi sono.

Sant. XV/5

AZZARO.

Se dovessimo utilizzare il concetto di coerenza come l'ha utilizzato il collega Onorato, dovremmo per coerenza continuare a ritenere che Magnoni è denunciabile in base agli articoli 340 e 289. Però, ci rendiamo conto che vi è una ragionevolezza che può superare una pseudocoerenza. Anche noi siamo dell'avviso di soprassedere anche perché non siamo ancora sicuri di quello che la Commissione potrà fare nei confronti di eventuali ulteriori imputati che qui si presenteranno.

Sant. XV/6

Vorrei richiamare lei, signor presidente, ma anche la Commissione alle decisioni che abbiamo preso all'unanimità, su suggerimento del presidente, per cui abbiamo stilato una lista di testimoni che è in corso. Ora, non capisco perché i colleghi ritengono che sia possibile, ogni volta che ci riuniamo per dar corso e applicazione alle nostre decisioni, inserirne altre. Questo è un punto che non si capisce.

CARANDINI.

Che lei non capisca, non ci stupisce.

AZZARO.

Onorevole Carandini, le ho già detto che sono consapevole della mia limitatezza ed insufficienza, per cui, quando non riesco a spiegarvi o a comprendere, capisco come questo possa avvenire a me.

Signor presidente, dico però che valore hanno. Ho apprezzato moltissimo quello che ha detto l'onorevole Onorato che si è dimostrato un campione della coerenza: pur essendo consapevole di spingere la Commissione in una impasse, ha votato per coerenza in una decisione di questo

tipo. Bravo, perché è stato coerente, cioè ha preferito l'impasse pur di salvare la sua coerenza.

ONORATO. Lei ha voluto l'impasse pur nella incoerenza.

AZZARO. Non ho detto niente di tutto questo. E' un processo alla mia intenzione. Sto dicendo quello che lei ha detto. Lei standicando quello/non ho detto, ma che forse avrei pensato. Non mi permetterei mai di esprimere un giudizio su quello che pensa.

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, continui il suo intervento.

AZZARO. Sì, signor presidente, però

AZZARO. Francamente, signor presidente, non capisco perché, quando parlo debba essere continuamente interrotto dai colleghi.

ASSENZA XVI/1

PRESIDENTE. Da me no.

D'ALEMA. Ti interrompiamo solo quando fai l'ingenuo.

AZZARO. Io non faccio mai l'ingenuo, perché non sono ingenuo.

PRESIDENTE. Si vede che i tuoi argomenti sono temibili.

AZZARO. Noi ragionevolmente questa mattina abbiamo preso una decisione all'unanimità, senza la partecipazione del senatore Rastrelli, per cui possiamo dire, coerentemente, che ci attestiamo su questa decisione e così non ne parliamo più. Noi riteniamo, infatti, che, quando si prendono delle decisioni, debbono essere rispettate.

Cosa ci ha detto il presidente? Ci ha detto: «Badate che interrogherò questi testi su questi argomenti e cioè GETIOES, le società costituite ed i quattro libretti di cui dovrà parlarci Pontello». Questi sono gli argomenti di cui si parlerà; ed allora perché l'onorevole Tatarella viene qui a dirci: "voglio qui Fanfani", solo perché ne ha parlato Bordon? Perché dobbiamo ascoltare argomenti quale quello illustrato dal collega Teodori e cioè: "siccome Magnoni si è difeso come Liggio, Magnoni uguale Liggio"? E se domani dovessi difendermi io come si è difeso Magnoni, nell'esercizio del mio diritto, avrei...

TEODORI. Quello è un precedente.

AZZARO. ...scelto Liggio come Dante! No! Avrei solo scelto di esercitare un mio diritto.

Signor presidente, è necessario che lei queste decisioni le faccia rispettare perché non possiamo continuamente confrontarci con decisioni che interferiscono nell'attività della Commissione e poi eg

ASSENZA XVI/2

sere accusati di boicottare i lavori stessi della Commissione. Io dico che boicottatore della Commissione è chi pone intralci allo svolgimento normale che è stato oggetto di una nostra decisione assunta non due mesi fa, ma nel corso della precedente seduta.

Vorrei, quindi, signor presidente, pregarla di richiamare questi precedenti e di cercare di sapere se dobbiamo seguire i programmi prestabiliti - e in questo sono d'accordo con il collega Teodori - o meno. Non vedo, comunque, perché si debbano inserire altri elementi che poi suscitano il sospetto che si voglia ad ogni costo individuare il bersaglio importante su cui esercitarsi nel tiro all'arco. Se vi è una ragione per la quale queste personalità debbano venire, che vengano pure; a patto però che queste ragioni ci vengano spiegate e non in nome del semplice fatto che Bordini le abbia citate. Questi, infatti, ha citato tutti: perché Fanfani o Piccoli debbono essere considerati più importanti di altre persone solo perché si chiamano Fanfani?

AZZARO. Vuol la rubricchetta?

AZZARO. Le persone sono citate in base

a quello che hanno o non hanno fatto, a prescindere dalla carica che rivestono in questo momento. Ed allora perché chi marli? Per il solo fatto che sono politici? O perché sono stati citati da Bordini? Ma non solo Piccoli e Fanfani sono stati citati da Bordini. Sono state citate molte persone: e tutte queste, che potrebbero essere utili all'accertamento delle verità, dobbiamo farle venire qui? Ma è questo un argomento? Se viene considerato un argomento, noi ci rifiutiamo di considerarlo come tale. Per cui, signor presidente, io la pregherei di

un sistema per sdrammatizzare la situazione, magari sospendendo la seduta, al fine di interrompere ^{questo} braccio di ferro, oltre che al fine di trovare un'intesa per non dividerci ulteriormente. Altrimenti ci si sente anche un po' ridicolizzati dagli argomenti che si è costretti a portare a difesa delle proprie tesi.

ASSENZA XVI/3

D'ALEMA. Lungi da me l'idea di denunciare l'onorevole Azzaro in virtù dell'articolo 289, perché non è questa la nostra intenzione. Visto, però, che qui siamo tutti persone più o meno maggiorenti, più o meno intelligenti, non può sfuggirci il quadro della situazione. Noi, onorevole Azzaro, abbiamo assunto un atteggiamento lineare e corretto, però, secondo me, non è bene abusare della correttezza altrui e tanto più sarebbe illusorio pensare alla dabbenaggine altrui.

Quindi, noi riconfermiamo il nostro accordo sulla decisione di ascoltare le persone che abbiamo deciso di interpellare al fine di riconsiderare il voto di questa mattina; però, non possiamo fare a meno di tener conto che vi sono persone imputate che probabilmente non sentiremo; né vogliamo sovvertire l'ordine che abbiamo stabilito l'altro giorno, ma nessuno - dico nessuno - può vincere a noi oggi, in questo momento di votare per aggiungere l'onorevole Piccoli ed il senatore Fanfani a quell'elenco che tutti abbiamo sotto gli occhi. Per cui, in accordo con i colleghi che mi hanno preceduto, chiedo formalmente che si giunga a un voto sulla proposta formulata dall'onorevole Patarello.

PRESIDENTE. Noi abbiamo fissato un ordine che aveva ed ha una sua razionalità; e l'ordine era quello che prevedeva una serie di testimonianze rivolte

ed accettare queste connessioni e non vi è stata nessuna ragione specifica che ci ha indotto a non passare all'esame della questione relativa ai cosiddetti politici; nel qual caso l'elenco, però, dovrebbe essere un po' più lungo.

D'ALEA. "I connessi" sono questi.

PRESIDENTE. No, i nomi fatti da Bordini sono parecchi e non solo i due qui citati.

D'ALEA. Le faccio presente, signor presidente, che la proposta è del tutto pertinente all'ordine del giorno. Perché, quando parliamo dell'esistenza di determinate finanziarie, parliamo del momento in cui esse furono costituite, e in quel momento segretario del partito della democrazia cristiana era Fanfani e Micheli l'amministratore. Quindi siamo esattamente dentro il tema (Proteste del deputato Azzaro).

PRESIDENTE. Un momento di silenzio per cortesia, perché ^{non} dobbiamo trasformare le riunioni della Commissione sempre in risse. Certamente non sarà agnoni ad impedire che si arrivi a delle conclusioni.

L'altra volta noi abbiamo tenuto tanto presenti queste esigenze che tra i testimoni da ascoltare abbiamo inserito anche l'onorevole Micheli. Perché quest'ultimo era, e credo lo sia tuttora, l'amministratore della democrazia cristiana ed essendo in causa un problema di eventuali finanziamenti, era ovvio che lo si dovesse ascoltare.

A Micheli si è aggiunto Scarpitti per il fatto che quest'ultimo era indicato nelle deposizioni già note, pervenutesi da parte dei magistrati, come la persona che era, in qualche modo, il tramite, il collegamento con l'amministratore della democrazia cristiana.

Quindi, questa previsione era già stata fatta. Ma volete ascoltarvi un momento, D'Alema e Teodori, altrimenti sciolgo la Commissione! No è possibile che mentre il presidente svolge delle considerazioni, voi vi mettiate a parlare di tutte altre cose!

D'ARIELLO. Teodori è il "Pierino" della Commissione!

PRESIDENTE. Noi avevamo previsto uno svolgimento razionale della nostra inchiesta che consisteva nell'accertamento dei fatti; dopo di che, se dopo tale accertamento, fosse risultato confermato quanto emerso in alcune deposizioni rese davanti ai magistrati, cioè una connessione con le personalità che voi avete indicato e con altre ancora, non credo vi sarebbe stato un rifiuto da parte di nessuno a passare a questa seconda fase.

Questo era l'ordine razionale dei lavori e, secondo me, risponde anche ad una logica anche di giustizia: io non ho niente in contrario, infatti, che si facciano dei processi anche politici, qualora risultino degli elementi per cui essi si rendono necessari. Questi elementi, però, debbono risultare alla Commissione e voi, invece, volete assumere queste decisioni preventivamente. Per queste ragioni, insisto sull'ordine dei lavori stabilito la volta precedente e cioè: sentire le persone che sono quelle che avrebbero, secondo le deposizioni rese, compiuto questi atti; quindi, esaminare l'altra questione che si decise di trattare immediatamente dopo, cioè a dire la questione dei due miliardi - che fu oggetto di molte controversie - versati alla democrazia cristiana in occasione del referendum. In seguito si stabiliva quali politici ascoltare e su quali argomenti. Non posso condividere, pertanto, che, così all'improvviso per il solo fatto che viene men-

Magnoni o Bordoni, si passi immediatamente ai politici.

BAL. XVII/1

Allora non c'era nessun bisogno di sentire tutte queste persone se per avere dei chiarimenti bastava ^{v/passare ai politici;} potevamo chiamare il senatore Panfani e chiedergli se gli risultasse o meno che mentre era segretario la DC avesse ricevuto quei finanziamenti. Se questo era sufficiente potevamo iniziare direttamente così senza perdere tante settimane, ma credo che la Commissione, per ragioni di equità, abbia prima voluto accertarsi dei fatti senza accontentarsi di quanto risultante dalle procedure giudiziarie per poi passare ad una seconda fase. Credo che questo atteggiamento debba essere mantenuto e quindi mi rifiuto di mettere oggi ai voti il mutamento proposto; si ponga allora la questione all'ordine del giorno di una prossima seduta, in modo che tutti i commissari ne siano informati, e la Commissione assuma le proprie responsabilità visto che l'ordine del giorno e le citazioni non vengono decisi dal presidente ma dalla Commissione nel suo insieme. Non si può, per serietà, procedere ad un mutamento di programma così all'improvviso, senza che nessuno lo sappia, prendendo lo spunto da un fatto deplorabile ma che non ha niente a che vedere con tutto il resto; non si può, solo per il rifiuto di Magnoni a deporre senza la presenza del suo avvocato, decidere di convocare immediatamente i politici. Non sono d'accordo e quindi se questa proposta viene mantenuta è mia intenzione sospendere la seduta e riconvocare la Commissione mettendo questo punto all'ordine del giorno, in modo che tutti possano assumersi le loro responsabilità e partecipare alla decisione. Comunque secondo me sarebbe una cosa sbagliata ^{o è fischio,} perché noi possiamo anche esprimere dei giudizi negativi su personalità politiche per fatti compiuti non nell'esercizio delle loro attuali funzioni ma in altre circostanze, ma questo dopo che avremo proceduto obiettivamente alla raccolta di tutti i documenti e ci saremo persuasi del fondamento di queste eventuali accuse.

BAL. XVII/2

RASTRELLI. Saltano i presupposti della razionalità quando ci ha impedito di sentire Bordon/e Magnoni!

PRESIDENTE. Avevo già detto che non era necessario interrogarli perché sarebbe stato sufficiente leggere i verbali delle deposizioni rese al magistrato per farci un'opinione. Siete stati voi a dire che dovevano essere interrogati e adesso, siccome non vengono, vorreste immediatamente chiamare Fanfani e Piccoli - tra l'altro non so perché parlare di Piccoli visto che abbiamo già detto che non può essere considerato responsabile per quel prestito, visto che era stato restituito e nessuno, tranne Tatarella, fece obiezione a questa impostazione -. Io vorrei sapere se questa nuova richiesta che è stata formulata viene mantenuta...

TATARELLA. La mantengo.

PRESIDENTE. ... perché se questa richiesta nuova e non prevista viene mantenuta, ne prendo atto, aggiorno la Commissione, metto all'ordine del giorno l'esame di questa questione e vedremo poi quale sarà la decisione della Commissione. Mi rifiuto di porla in votazione ora ed anche di continuare nella discussione, che è inutile se

la proposta viene mantenuta, perché non è detto che dobbiamo perdere il nostro tempo in discussioni interminabili.

BAL. XVII/3

TATARELLA. Sono stato io a fare la proposta ed intendo mantenerla.

D'ALEMA. Ritengo legittima la richiesta dell'onorevole Tatarella e non credo che questo sia in contraddizione con il fatto che tengo in gran conto quanto ha detto ora il presidente. Mi permetto però di fare una osservazione che è a mio parere decisiva ai fini dell'inchiesta: il presidente dice che possiamo chiamare determinate persone se ed in quanto ne risulta l'esigenza, ma io vorrei chiedere da cosa questa esigenza deve risultare. Se infatti diciamo che gli interrogatori fatti dai magistrati non hanno alcun valore, è chiaro che da lì non può risultare nulla e noi quindi non chiameremo praticamente più nessuno; se invece questa esigenza risulta dagli interrogatori, c'è il fatto che le persone decisive in questo senso si rifiutano di rispondere, a meno che noi non risolviamo il problema che è sorto questa mattina, ma lei, signor presidente, ha detto che soltanto una disposizione di legge ci potrà permettere di sentirli senza avvocato. A questo punto noi diciamo che possiamo sentirli anche con l'avvocato purché alle questioni di principio qui sollevate rispondano le autorità alle quali ci siamo riferiti e che potranno consigliarci di agire in un modo o nell'altro. Comunque la questione che io sollevo e che desidero sottolineare è che quando lei, signor presidente, pone la questione "se e in quanto risulta" io le rispondo che già risulta e la prego di ripetere chiaramente alla Commissione quanto mi pare abbia già detto...

PRESIDENTE. A meno che non vogliate fare anche una inchiesta sul presidente!

BAL. XVII/4

Alla Commissione io dico quello che ritengo giusto e non quello che mi si chiede. Fatemi delle domande ed io rispondo.

D'ALEMA. Le sto facendo una domanda. "Se e in quanto risulta" da che cosa? Perché la magistratura ritiene gli interrogatori degli imputati importanti e sulla base di quegli interrogatori ha proceduto anche a nuovi arresti, dobbiamo essere noi a dire che le deposizioni rese dagli imputati non hanno alcun valore? Se arriviamo a questa stretta..

PRESIDENTE. A questa stretta è voluto arrivare chi ha preteso di sentire quelle persone, perché io nella precedente seduta avevo detto che disponendo dei verbali degli interrogatori di quegli imputati sarebbe stato sufficiente leggerli per venire in possesso delle loro dichiarazioni e che avremmo dovuto chiamarli solo nel caso ci fossero sorti dei dubbi. Non potete prendervela con la presidenza quando voi stessi avete creato le premesse di quello che sta succedendo. Questo significa che nel dare quella risposta io dichiaravo che le cose emerse durante i procedimenti giudiziari valgono, e come valgono!

D'ALEMA. Sono dunque d'accordo con lei, signor presidente, nel dire che dopo aver sentito quelli che già abbiamo deciso di convocare discuteremo su chi altro chiamare; una volta che lei mi ha risolto il problema del "se e quando risulta" io sono d'accordo con lei. Una volta che

avremo interrogato quelli che sono in calendario dovremo discutere e decidere chi altri dovrà comparire davanti a questa Commissione.

BAL. XVII/1

PRESIDENTE. Questo è evidente, ci mancherebbe che l'avessimo deciso preventivamente!

D'ALEMA. Intendo dire che allora metteremo in votazione la proposta dell'onorevole Tatarella.

PRESIDENTE. E' giusto e credo che le stesse persone indicate chiederebbero di essere ascoltate, perché non credo che ci sia un uomo politico che sapendo che il suo nome è in discussione non ritenga necessario presentarsi alla Commissione. Quindi non ho mai avuto il minimo dubbio sulla opportunità della loro presenza, solo che altro è farlo intempestivamente, quasi all'improvviso, altro è farlo dopo che si è condotta avanti una inchiesta in certi modi.

MACALUSO. La proposta del collega Tatarella parte da un presupposto che è ancora da verificare. Egli, infatti, ha detto che siccome non ascolteremo Bordini e Magnoni dobbiamo interrogare quei politici che Bordini e Magnoni hanno indicato come beneficiari delle illecite attività del gruppo Sindona. Ma noi non abbiamo ancora risolto questo punto, tanto è vero che abbiamo deciso che possibilmente entro questa settimana il presidente farà le consultazioni indicate, dopo di che sapremo se Bordini e Magnoni possono essere da noi ascoltati; questo mi pare essenziale per mantenere l'ordine dei lavori che abbiamo deciso nella precedente seduta. Soltanto allora avremo tutti i dati, avremo ascoltato i signori che abbiamo convocato per oggi domani e venerdì sapremo anche quali decisioni conclusive e definitive dovremo prendere per Bordini e Magnoni,

BAL. XVII/5

depoiché decideremo sulla prosecuzione...

Sant. XVIII/1

TATARELLA. Verrei capire quel "depoiché". Abbiamo il parere, decidiamo in seguito al parere e seduta stante, in funzione della nostra decisione, decidiamo su questa proposta.

MACALUSO EMANUELE. E' evidente. In quel momento avremo concluso questa fase e discuteremo la proposta, fatta da lei e anche da altri colleghi, di continuare interrogando eventualmente i politici.

TATARELLA. Nel momento in cui decidiamo sul parere che abbiamo chiesto, non alla fine di tutti gli interrogatori.

MACALUSO EMANUELE. No, alla fine di questa tornata degli interrogatori.

PRESIDENTE. Non ci si comprende bene. La tesi dell'onorevole Tatarella è che martedì, se abbiamo ricevuto il parere, in tutti i casi, perché non lo specifica, decidiamo in quella stessa giornata...

TATARELLA. Se abbiamo il parere, ascoltiamo Bordini e Magnoni.

PRESIDENTE. Allora precisiamo: se riceviamo una risposta positiva alla revisione del voto e ascoltiamo quelle persone, allora...

Allora

MACALUSO EMANUELE. /abbiamo ascoltare prima Magnoni e Bordini.

RASTRELLI. Signor presidente, la richiesta del collega Tatarella è razionale. Sant. XVIII/2

PRESIDENTE. Sarà razionale. Non sto discutendo questo.

RASTRELLI. Nella misura in cui ci siamo accorti che Bordoni e Magnoni erano coperti da un velo...

MACALUSO EMANUELE. Senatore Rastrelli, ancora non abbiamo sciolto questo dubbio che è rimasto sospeso nella Commissione, e noi lo dobbiamo sciogliere. Nel momento in cui ci convinciamo che possiamo ascoltare, con l'avvocato, Magnoni e Bordoni, li ascoltiamo; se ci convinciamo che dobbiamo insistere sulla nostra posizione, la questione è chiusa, dopodiché si discute la proposta fatta da lei e da altri colleghi di come andare avanti.

PASTORINO. Signor presidente, desidero prima di tutto, nella mia qualità di membro dell'ufficio di presidenza, manifestarle la totale solidarietà... Sant. XVIII/3

PRESIDENTE. Lasciamo andare...

PASTORINO. ... per il suo atteggiamento ancora una volta così obiettivo. Agli effetti del verbale desidero precisare che tutti i personaggi politici che sono stati citati debbono essere sentiti e da parte di nessuno vi sono obiezioni in materia né vi potrebbero essere. Qui si tratta soltanto di un problema di coerenza, di linearità e di rispetto anche di noi stessi e, di conseguenza, delle decisioni che abbiamo assunto. Ricordo che con un mio intervento, che spero sia stato apprezzato nei suoi intendimenti di collaborazione, forse non del tutto con entusiasmo dal gruppo della democrazia cristiana, siamo arrivati ad una decisione unanime che superava anche determinate difficoltà di calendario e abbiamo fissato un calendario, sul quale si è inserita oggi questa vicenda Magnoni. Credo che non vi sia alcuna difficoltà ad esperire in tempi brevi quali sono le indicazioni, di cui faremo poi libero uso, dei Presidenti delle Camere per superare questa impasse dentro la quale, senza alcuna manovra o marchingegno, ma per coerenza rispetto alle decisioni assunte, ci siamo venuti a trovare.

Pertanto, mi associo pienamente alla proposta di continuare i lavori, sentire tutti coloro che erano in calendario, imputati e non imputati, le indicazioni della Presidenza delle Camere, completare e rispettare il nostro calendario e successivamente sentire tutti i politici che possono essere in condizione di portare luce su un argomento sul quale siamo interessati a ricercare la verità.

Sant. XVIII/4

ONORATO.

Anche se mi pare che la situazione si sblocchi, vorrei fare ugualmente alcune osservazioni perché, almeno in coscienza, le ritengo doverose per il futuro dei nostri lavori.

Riassumendo, il presidente aveva sostenuto la tesi che non fosse necessario chiamare coloro che avevano già deposto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria essendo sufficiente leggere i documenti, ma questa tesi non è stata accolta dalla Commissione che ha preferito risentire coloro che avevano già deposto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Ora vi è un fatto nuovo: è successo che i testi chiamati dopo aver deposto davanti a questa autorità si sono rifiutati di deporre senza la presenza del difensore. Questo è il fatto nuovo che ha posto un problema di calendario - per correttezza dovrei rilevare questo -, e quindi anche la proposta di modificare il calendario.

Ora, bisogna che la Commissione decida per il suo futuro se le proposte di calendario e relative all'ordine dei lavori possano essere discusse e votate immediatamente senza l'aggiornamento della discussione, perché per il passato ricordo che le proposte sull'ordine dei lavori e quelle di natura procedurale, anche di grossa portata, sono state discusse e votate senza comparire in alcun ordine del giorno. Ora, per evitare che in un futuro, su problemi più drammatici di quelli attuali, che si sono sdrammatizzati, succedano di nuovo problemi di questo genere, credo che la Commissione debba decidere il suo comportamento che, secondo me, deve rispondere a queste regole: la Commissione decide e ha il potere di decidere via via tutte le questioni di ordine procedurale o sostanziale che le si pongono indipendentemente dal fatto che queste questioni siano all'ordine del giorno. Credo che l'unica possibilità di rinviare le decisioni in merito sia la richiesta della verifica del numero legale, perché ritengo che anche le Commissioni interparlamentari da questo punto di vista debbano applicare analogicamente le norme regolamentari che riguardano le Commissioni. Questo è un punto su cui sarebbe bene fare chiarezza per evitare che in un futuro lo dovessimo decidere sotto l'urgenza di un problema specifico. Questo in linea generale. In linea particolare aggiungo soltanto questo: il fatto nuovo che ha indotto la modifica, anzi, se ho capito bene, l'integrazione e l'aggiunta del calendario era l'esercizio del diritto dei testi imputati alla presenza del difensore. Se in un futuro prossimo questo fatto nuovo scompare, nel senso che ci rimangiamo la decisione di non ammettere la presenza del difensore e quindi, in sintesi, se si recupera la disponibilità dei testi a rispondere nonostante siano imputati in processi penali, ritengo che, malgrado questo, bisogna addivenire alla soluzione che proponeva il presidente De Martino in anticipo l'altra volta e che non fu accolta, in che senso? Nel senso che, constatata la lentezza e gli intralci procedurali in cui si imbatte ogni volta la Commissione d'inchiesta, sarebbe veramente opportuno che a questo punto procedessimo così, soprattutto se abbiamo acquisito il diritto del teste imputato ad avere il difensore e quindi a non rispondere: in questi casi non sentiamo i testi imputati, ma soltanto i testi testati, per così dire, quelli che non possono addurre qui alcun diritto di non rispondere o diritto di mentire;

Sant. XVIII/5

Sant. XVIII/6

Sant. XVIII/7

Se poi questi testi entrano in conflitto con quello ^{gli imputati} che hanno de-
 dinanzi all'autorità giudiziaria, faremo un confronto. Pertanto, per
 il futuro io sono dell'opinione che debba essere seguita questa linea
 processuale.

ASSENZA XIX/1

Concludendo, esauriamo quel calendario che avevamo fissato,
 decidiamo, salvo che qualcuno chieda la verifica del numero legale,
 se interrogheremo anche i testi e quali - Farfani e Piccoli secondo le
 proposte qui formulate - e in ogni caso, anche se la Commissione doves-
 se ammettere il diritto del difensore a presenziare, o se non lo am-
 metterà, sentiamo prima i testi che non hanno la possibilità di ad-
 durre il diritto a mentire o a non rispondere e, successivamente,
 procediamo al confronto. Questa credo sia la strada più rapida che ci
 consente di evitare ulteriori perdite di tempo: altrimenti questa in-
 chiesta muore per decorso dei tempi.

PRESIDENTE. Non posso non fare alcune considerazioni finali: prima di tutto non
 è esatto che si è sempre adottato dei provvedimenti all'improvviso;
 vi è un caso nel quale io ho agito esattamente come intendo fare oggi:
 ho aggiornato la seduta e posto all'ordine del giorno il caso più im-
 portante e di principio. Intendo riferirmi al caso più importante che
 la Commissione abbia mai dovuto affrontare e, cioè, quello dell'arres-
 te sul quale mi pareva giusto che la Commissione tutta si pronunciasse.

ONORATO. Intendevo riferirmi ad altri casi.

PRESIDENTE. Voglio solo dire che ci siamo comportati in modo differenziato a se-
^{condo dei casi} ~~condo dei casi~~, per cui non posso accettare la tesi che, comunque, si
 decida non appena la questione nasce. Si decide non appena la questio-
 ne nasce, se essa non richieda una particolare solennità. Ho citato
 quel caso perché, trattandosi di una questione di principio, era giu-
 sto che i colleghi fossero informati, per cui abbiamo aggiornato; nes-
 suno ha fatto obiezioni ed abbiamo, dopo che la Commissione aveva di-
 scusso, preso una decisione. In altre circostanze, invece, ci siamo
 comportati diversamente: se in tali circostanze qualcuno
 avesse sottolineato che, a suo giudizio, si trattava di questioni di
 particolare rilevanza, io mi sarei comportato esattamente allo stesso
 modo. Infatti, credo che sia dovere del presidente garantire, a tutte
 le parti politiche che partecipano ai lavori della Commissione, la più
 assoluta obiettività nella guida dei lavori e, quindi, in primo luogo,
 la possibilità che i suoi componenti abbiano conoscenza delle questioni
 importanti che richiedono eventualmente voti. ^{questi pareri} ~~mi pare~~ che
 un mutamento del calendario fosse un fatto ^{importantissimo} ~~importante~~, innanzitutto
 perché avveniva senza che i colleghi lo sapessero e, poi, perché avven-
 niva introducendo un elemento la cui importanza politica nessuno può
 ignorare. Non è, infatti, cosa di poco conto che la Commissione, facen-
 do uso dei suoi poteri, citi il Presidente del Senato, ad esempio;
 cosa, questa, che io ritengo possibile, ma che non può essere decisa
 all'improvviso nell'ignoranza di buona parte dei colleghi che, eviden-
 temente, non sapevano che sarebbe sorta oggi una simile questione.

ASSENZA XIX/2

Non posso, quindi, accettare la proposta che, comunque sia,
 per l'avvenire, non appena sorga una questione, si decida: anche per-
 ché questo - mi si permetta - comporterebbe un altro pericolo che noi
 dobbiamo scongiurare. E intendo riferirmi al pericolo dei colpi di
 mano, perché è facile fare il conto per sapere quale parte è in mag-

gioranza e quella che constata di essere in questa condizione, approfitta dell'assenza degli altri per far passare una cosa di cui gli altri non sono informati.

ASSENZA XIX/3

Credo, quindi, che sia obbligatorio per una presidenza che sia degna di questo nome tener conto dell'entità politica della questione che si pone e farla risolvere subito oppure aggiornare i lavori.

ONORATO. Per evitare questo esiste lo strumento regolamentare della verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Certamente le cose possono anche essere risolte formalmente; non cambierebbe, infatti, granché nei risultati ultimi, ma penso che oltre ai sistemi legali esistano altri, almeno per quel che riguarda i comportamenti della presidenza, che nascono da una concezione

di una certa natura della propria correttezza nei confronti delle parti politiche rappresentate in Commissione.

Inoltre, quando abbiamo definito quel calendario dei lavori, questo avvenne dopo che l'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, aveva tenuto una lunghissima riunione nel corso della quale ci si era messi d'accordo su un determinato programma. Siamo, poi, venuti qui: una parte di quegli accordi è stata mandata per aria non so con quanta - e non voglio usare parole grosse - coerenza rispetto a quanto deciso precedentemente. Tra l'altro, in conseguenza della modificazione del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, che sono sopraggiunte le difficoltà attuali. Infatti, in quell'accordo non era stata prevista

affatto

la citazione di Bordoni, Magnoni e compagni per primi; poi è bastato che qualcuno si alzasse qui per far sì che tutti, anche quelli che avevano partecipato ai lavori dell'ufficio di presidenza, si associassero alle nuove proposte, con la conseguente modifica dell'ordine dei lavori. Quest'ultimo, adesso, secondo me, deve restare così com'è, perché indipendentemente da Bordoni e Magnoni, dal fatto che verranno o meno, con o senza difensori, la questione non cambia. Se costoro non dovessero venire, leggerò, accollandomi il peso che già mi accollai in sede di ufficio di presidenza, tutte le loro deposizioni - in particolare quelle di Bordoni perché Magnoni ne ha dette poche di queste cose - e tutte le accuse che formula nei confronti di uomini politici

ASSENZA XIX/4

e l'elenco è più lungo di quello che è stato ora indicato. Così i colleghi potranno formarsi una opinione sulla attendibilità o meno di quello che questi personaggi hanno detto davanti ai giudici. Gli altri possiamo sentirli tranquillamente, giungendo sino a Micheli perché mi pare un punto fermo dal quale non si può derogare proprio quello di ascoltare quest'ultimo; infatti, prima di arrivare ai responsabili politici, bisogna arrivare ai responsabili del fatto, cioè a coloro i quali sarebbero stati direttamente impegnati in queste operazioni.

Riassumendo, ripeto che io sono per il mantenimento di quell'ordine dei lavori, interrogando Micheli e Scarpitti, fermo restando il fatto che per quest'ultimo dovremo decidere come comportarci, dal momento che in questo frattempo è stato imprigionato per falsa testimonianza. Inoltre, se i giudici hanno ritenuto opportuno emettere questo tipo di mandato di cattura, non credo che noi si possa sperare di ottenere molto di più di quanto essi abbiano ottenuto, o andando a

Milano o facendolo venire qui per interrogarlo direttamente.

ASSENZA XIX/5

Si era poi detto - ed anche questa era stata una richiesta particolarmente sollecitata dal collega Tatarella e fatta propria dai rappresentanti del gruppo comunista, oltre che da Teodori - di affrontare la questione dei due miliardi; infatti, non si può arrivare a Fanfani, che era il segretario politico della democrazia cristiana in quel tempo, senza che sia venuto in chiaro, anzi senza che si sia passati, visto che il fatto è abbastanza chiaro, attraverso questo punto, cioè il versamento dei due miliardi.

Dopo di che, avendo a disposizione tutti gli elementi acquisibili, credo che nessuno possa opporsi alla citazione di Fanfani e di altri ancora, ove occorresse. Ripeto, poi, che, dal mio punto di vista, le stesse persone interessate dovrebbero richiedere, per prime, alla Commissione di essere ascoltate, perché penso che questo sia nella natura stessa degli obblighi dei politici.

Quindi, per quel che riguarda la presidenza, non vi è nessuna intenzione - e credo che questo nessuno lo pensi - di insabbiare e neppure di creare intralci, ma solo quella di assicurare un andamento dei lavori che dia garanzia a tutti dell'osservanza di determinate regole. Ad una tale condotta io mi atterrò; se voi pensate che ciò non sia ben fatto, la soluzione è semplice: si trova un altro presidente che garantisca meglio e più di me.

In conclusione, io comunicerei alle parti interessate, cioè a Magnoni ed al suo avvocato, che la Commissione sta esaminando il caso da loro posto; infatti, se comunichiamo loro che lo abbiamo risolto negativamente, ^{avremmo} chiuso il caso e ci troveremo nell'impossibilità di andare oltre. Nello stesso tempo, si chieda con urgenza ai Presidenti delle Camere e ad alcuni giuristi, particolarmente versati in questo campo (anche se conosciamo già le loro opinioni perché le hanno scritte) oltre che ai nostri esperti magistrati, di esprimere un parere sulla ammissibilità o meno del difensore dinanzi alla Commissione parlamentare.

ASSENZA XIX/6

Cercheremo - dico cercheremo perché non abbiamo strumenti tali per avanzare una richiesta tassativa - di avere nel più breve tempo possibile una risposta da parte del Presidenti delle Camere. Se la risposta sarà positiva, nel senso che ci si dirà che li possiamo ascoltare, mi pare che la questione sia superata; se invece sarà negativa ne prenderemo atto, perché, se è vero che la Commissione ha dei poteri ampi e non dipende dai pareri di nessuno, una volta scelta quella strada credo che bisognerà tenerne conto. Nel frattempo, a partire da domani mattina, continueremo seguendo l'ordine che era stato fissato e se ci sarà qualcun altro che si troverà nelle stesse condizioni di Magnoni gli daremo la risposta che ora facciamo avere a Magnoni e al suo avvocato. Dopo di che, una volta che avremo terminato queste audizioni, affronteremo le questioni che oggi sono state poste.

BAL. XX/1

TATARELLA. Vorrei che già da oggi fosse comunicato ai componenti della Commissione che oltre all'esame di questo parere - perché ho recepito lo spirito dell'intervento del senatore Macaluso - in subordine c'è già all'ordine del giorno il problema della integrazione del calendario, perché non vorrei che il presidente o qualche commissario in allora se ne accorgesse. Il problema del non preavviso del mutamento dell'ordine del giorno. Fra sette giorni, signor presidente, non deve essere fatta eccezione che l'argomento non è all'ordine del giorno e quindi, per cautela, io proporrei di mettere all'ordine del giorno della prossima settimana:

"Eventuali proposte di integrazione dei lavori". perché io rifarò questa proposta nel caso in cui ci dovesse pervenire un parere negativo o la Commissione dovesse prendere una decisione negativa.

BAL. XX/2

PRESIDENTE. Credo che non ci siano obiezioni in proposito.

La seduta termina alle 13,50

VOLUME II

21.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MARZO 1981 (antimeridiana)

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO
INDI DEL VICEPRESIDENTE PASTORINO**

La seduta comincia alle 10

Fradd. 1/1

PRESIDENTE. La seduta è aperta. Prima di passare alla deposizione di Pontello - che, tra l'altro, non è imputato, cosicché non abbiamo da temere un'eccezione come quella di ieri - vorrei informare la Commissione che penso di essere tenuto a fornire ai giornali una precisazione sulle questioni sorte ieri, perché le versioni date dai giornali sono un po' diverse da quello che è accaduto.

Non entro, naturalmente, nel merito della polemica politica tra i partiti perché questo non è il mio compito; ma, per una precisazione dei fatti, siccome sui giornali è apparso che l'eccezione per non fare deporre il Magnoni è stata sostenuta dalla democrazia cristiana, (e questo non corrisponde a verità), farei un comunicato in questi termini: "In relazione alle indiscrezioni dei giornali circa i lavori della Commissione nella seduta del 18 marzo, la Presidenza precisa che sul punto della presenza del difensore durante la deposizione del signor Magnoni vi fu una convergenza di tutti i gruppi politici, compresi i parlamentari della dc, e solo uno, a titolo personale, si pronunciò in senso diverso". Farei questo comunicato in modo da precisare come si sono svolte le questioni su quel punto specifico; il resto è polemica politica e riguarda i partiti e non la Presidenza della Commissione.

TEODORI. Avevamo convenuto, all'inizio, che da parte della Presidenza e degli uffici si facessero dei comunicati-stampa immediatamente dopo i fatti.

Fradd. 1/1

PRESIDENTE. Infatti, sarà meglio fare così.

TEODORI. Siccome siamo assaliti anche su questioni non di merito (del tipo: chi avete sentito? Chi sentirete? Che succede? E via di seguito) se, alle agenzie ed immediatamente dopo la fine della riunione si possano alla stampa dei comunicati stringati sulle cose...

PRESIDENTE. Purché siano nell'ambito, però, di quei limiti sul segreto.

TEODORI. Credo che questo giovi alla Commissione ed anche alla diffusione di notizie corrette.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno provveduto a dare questi comunicati, però la stampa si è ben guardata dal pubblicarli perché evidente che le interessano più le cose scandalistiche.

TEODORI. Ma questo non ci esime dal seguirne a farli.

PRESIDENTE. Che siano, almeno da parte nostra, le cose che si possono dire, le cose come si sono svolte. Poi, la stampa può fare quello che le pare.

AZZARO. Vorrei associarmi alla proposta ribadita dall'onorevole Teodori e chiederei che, fin da questa riunione, sia reso noto che la Commissione ha convocato fino a questo momento.

PRESIDENTE. Va bene. Possiamo ora interrogare Pontello, il quale è qui come testimone, non essendo imputato.



(Il teste Silvano Pontello viene introdotto in aula).

Fradd. I/

PRESIDENTE. Devo informarla che la Commissione non richiede alle persone che convoca come testimoni di giurare; però la loro deposizione è quella del testimone nei casi che sono previsti dalla legge. Quindi, il non attenersi agli obblighi/^{che} la testimonianza determina significa esporsi alle sanzioni che la legge stabilisce.

Si accomodi e declini le sue generalità.

PONTELLO. Mi chiamo Silvano Pontello e sono nato a Concordia Sagittaria il 24 novembre 1937. Abito a Padova.

PRESIDENTE. La Commissione in questa seduta vorrebbe da lei tutta la collaborazione possibile per venire in chiaro dei rapporti che sono intercorsi tra Sindona e varie società, che sono risultate anche nell'inchiesta giudiziaria e che credo lei stesso abbia indicato, e, a loro volta, fra quelle società o intermediari e partiti politici. Quindi, lei dovrebbe informare la Commissione di tutto quella che le risulta su questi rapporti, dei quali ha già parlato all'autorità giudiziaria (e ne abbiamo i verbali), perché la Commissione desidera un'informazione diretta da parte sua.

Adesso mi limito a questa domanda di carattere generale; poi le saranno poste domande più particolari e da me e dai singoli commissari che lo richiedessero.

PONTELLO. Come risulta dai verbali dei giudici milanesi, ho fatto ^{un} ~~due~~ operazioni MAR II.
direttamente a favore di un partito politico, cioè ho consegnato due miliardi all'avvocato Scarpitti ed all'onorevole Micheli.

PRESIDENTE. Li ha consegnati all'avvocato Scarpitti, all'onorevole Micheli o ad entrambi?

PONTELLO. I due miliardi sono stati consegnati in tre tranches, una di un miliardo e due di 500 milioni. Consegnai la prima all'onorevole Scarpitti nei locali della Banca privata finanziaria, a Roma. All'avvocato Scarpitti, chiedo scusa.

AZZARO. Può essere eletto come indipendente in qualche altra lista.

MINIERVINI. Non facciamo queste battute! Mi meraviglio...!

AZZARO. Non era per ^{Co. ovest} ~~te~~, caro Miniervini!

PRESIDENTE. Non capisco la ragione della polemica! Lasciamo parlare il testimone.

D'ALEMA. Se l'onorevole Azzaro si comporta così, le cose qui dentro finiranno

mar II.2

male! Lo richiami all'ordine, signor Presidente, perché le offese...

PRESIDENTE. Non ho nemmeno sentito cosa è stato detto. Pregherei quindi i colle-

ghi di attenersi all'ordine del giorno e di ascoltare la deposizione

del testimone.

MINERVINI. Signor Presidente, desidero prendere la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Minervini.

MINERVINI. L'onorevole Azzaro, al quale mi legano sentimenti di stima e, po-
anche
trei/aggiungere, di amicizia, in questo caso ha mancato di correttezza.

PRESIDENTE. Che cosa ha detto? Non ho sentito.

MINERVINI. Ha detto che l'avvocato Scarpitti potrebbe entrare come indipendente

in qualche altro partito, ed ha fatto il gesto nella nostra direzione.

Ora, io sono indipendente di sinistra e non tollero queste insinuazioni.

PRESIDENTE. Adesso l'onorevole Azzaro risponderà; non credo che questa allusio-

ne agli indipendenti di sinistra possa riguardare una persona come il

MAR II.3

collega Minervini, da tutti stimato, illustre studioso e professore.

AZZARO. Desidero chiedere scusa alla Commissione e particolarmente all'onorevole

Minervini che ringrazio per aver sollevato questa questione. Il dottor

Pontello, sbagliando, ha fatto riferimento all'avvocato Scarpitti come

"all'onorevole Scarpitti": a questo punto, purtroppo fuori luogo, mi

è ^{stata} la battuta: "Non ancora"; ho detto così, scherzando, naturalmen-
te, e l'onorevole Onorato ha replicato: "Se lo dici tu...", come se...

(Interruzione dell'onorevole

Onorato). Io ho capito così e quindi, evidentemente...

PRESIDENTE. Poiché il collega Azzaro ha chiesto scusa ai colleghi che si fossero

sentiti toccati dalla sua battuta ed ha affermato di non aver avuto alcun


na intenzione offensiva, possiamo considerare chiuso l'incidente. Proce-

diamo quindi all'ascolto del testimone, che speriamo ci permetta di ave-

re un'idea più chiara circa i problemi che sono aperti.

PONTELO. Come dicevo, consegnai la prima tranche di un miliardo all'avvocato

Scarpitti, nei locali della Banca privata finanziaria, a Roma. Desidero



fare anche una premessa: questo miliardo fu consegnato alla presenza di parecchie persone, quindi fu una cosa quasi ufficiale, perché c'era il cassiere della Banca privata, un paio di dirigenti della Banca privata di Roma, e l'avvocato Scarpitti, che ho conosciuto quella mattina e che era ben conosciuto nella Banca privata, a Roma. Pertanto, non si è trattato di un'operazione riservatissima. Dopo di ciò, accompagnai l'avvocato Scarpitti all'EUR, in un salottino (non so se del secondo o del terzo piano); l'avvocato si assentò per un quarto d'ora, mezz'ora, dopo di che ritornai con l'avvocato stesso in un ufficio in Roma (non ricordo ^{ben} in quale via) dove lo Scarpitti mi rilasciò una ricevuta. Questo per quanto riguarda la prima tranche.

mar II.4

Per la seconda e la terza, invece, andai direttamente, con un autista della Banca privata, all'EUR dove consegnai, sempre allo Scarpitti, 500 e 500 milioni. In una delle due occasioni - non ricordo se la seconda o la terza - dopo la consegna, mezz'ora dopo, mi fu presentato l'onorevole Micheli, che non conoscevo. In tutti e tre i casi accompagnai sempre lo Scarpitti in questo ufficio in Roma, dove egli mi diede delle ricevute che portai a Milano.

PRESIDENTE. Qual era la provenienza di questi due miliardi?


Mar II/5

PONTELLO. Provenivano da alcuni libretti di risparmio al portatore, intestati "Semeria", a disposizione dell'avvocato Sindona. I libretti "Semerie" erano tre: uno presso la Banca privata, uno presso la Banca Unione, e uno presso la Banca generale di credito. Da questi tre libretti furono prelevati i due miliardi, non mi ricordo più in quali spezzettature, e trasferiti su altri tre libretti al portatore, intestati rispettivamente: "Lavaredo", "Primavera" e "Rumenia".

PRESIDENTE. Sulle altre attività, sulle quali lei ha dato parecchie informazioni...? Le ricevute che le furono date, da chi erano state firmate?

PONTELLO. Si trattò di ricevute un po' strane, perchè erano ordini di bonifico sottoscritti dallo Scarpitti.

PRESIDENTE. Sulle altre operazioni, cioè sull'attività di queste società di cui si è parlato nel corso delle deposizioni rese alla magistratura milanese, lei che cosa sa?



PONTELLLO. Ho visto operare queste due società solo in questa occasione.

Mar. II/6

PRESIDENTE. Quali società?

PONTELLLO. La Osiris e la Polidar.

PRESIDENTE. Di altre società analoghe, oltre queste due del gruppo Sindona che possono essere collegate a queste operazioni, non sa niente? Dai verbali che ci sono pervenuti risultano vari titoli: Edilcentro Nassau, Uberi, Capise...

PONTELLLO. Queste sono società di Sindona.

PRESIDENTE. Sì, sono società di Sindona, però la Commissione vorrebbe sapere se, attraverso operazioni di queste società, si procurarono finanziamenti per gruppi, partiti politici o personalità politiche.

PONTELLLO. Su questo punto sono stato molto chiaro anche con i giudici milanesi. Per quanto mi riguarda direttamente e personalmente posso soltanto fare questa affermazione per quanto riguarda i due miliardi; ^{relante} di una altra lira ~~fu~~ fui tramite nè sono a conoscenza diretta, a parte poi quei sette milioni e mezzo al mese dati dalle due banche per quindici o diciotto mesi.


Mar. II/7

PRESIDENTE. Quel finanziamento di quindici milioni al mese?

PONTELLLO. ^{Se} i sette milioni e mezzo al mese dati dalle banche, non mi ricordo se per dodici, quindici o diciotto mesi; non ricordo bene.

PRESIDENTE. Vi erano altre persone del gruppo Sindona che avevano rapporti con personalità politiche, e quali?

PONTELLLO. Io sono andato nella segreteria della Presidenza dal luglio 1973 al 6 agosto 1974, ^{quando diedi le dimissioni:} pertanto, la mia permanenza non è stata molto lunga.



PRESIDENTE. Torniamo un attimo indietro: qual è la data di quel finanziamento?

Mar. II/8

PONTELLLO. Del finanziamento a ~~4~~ due miliardi?

PRESIDENTE. Sì.

PONTELLLO. Risale ai primi di aprile del 1974: mi sembra al
2-10-17 aprile 1974.

PRESIDENTE. Torniamo alla mia domanda: vi erano persone facenti parte del gruppo
Sindona che avevano rapporti con uomini politi-
ci, e quali?

PONTELLLO. Per quanto mi riguarda, ho conosciuto soltanto l'avvocato Scarpitti
e l'onorevole Micheli. So che l'avvocato Sindona, almeno secondo quan-
to egli diceva, ha incontrato degli uomini politici, penso più di qual-
cuno, però in mia presenza mai.

PRESIDENTE. Come sa questo?

Mar. II/9

PONTELLLO. Perché ne sentivo parlare in Presidenza.

PRESIDENTE. Quali erano questi uomini politici?

PONTELLLO. Anche qui, se mi è possibile, vorrei fare una premessa: in quel
periodo il gruppo non andava bene e, pertanto, è molto probabile
che lo stesso Sindona facesse lievemente del millantato credito, se
mi lascia passare il termine,

per tranquillizzare i suoi diretti collaboratori. Potrebbe essere accaduto anche questo; comunque lui - così si sentiva - ha incontrato il senatore Fanfani, l'onorevole Micheli, ovviamente, e l'onorevole Andreotti. Di questi non ho sentito parlare, anche se non ne ho avuto informazione diretta.

TAC III/1.

PRESIDENTE. Lei deponendo davanti ai magistrati, per le due società, se non erro ha affermato che i procuratori, e comunque coloro che avevano la diretta firma, erano Scarpitti e Micheli.

PONTELLO. Sì, perché mi era stato detto alla partenza da Milano che avrei dovuto farmi sottoscrivere l'ordine di bonifico o dall'onorevole Micheli o dall'avvocato Scarpitti. Di conseguenza, tutti e due avrebbero dovuto avere la procura.

PRESIDENTE. Avrebbero dovuto averla oppure l'avevano?

PONTELLO. Se l'avvocato Sindona mi ha detto che l'ordine di bonifico doveva essere firmato o dall'uno o dall'altro, e visto che le banche mi hanno accettato l'ordine di bonifico, direi che almeno Scarpitti lo aveva.

PRESIDENTE. Lei ha detto che uno dei conti della DC, quello presso Finabank era nominato Osiris, conferma questa circostanza?


TAC/III/2

PONTELLO. Sì, adesso non ricordo bene se fosse Polidar ... perché erano due le società e nelle due banche; non mi ricordo bene se Osiris fosse presso Finabank, o Polidar viceversa; comunque erano uno presso Amintor e uno presso Finabank.

PRESIDENTE. Quello che interessa la Commissione è il rapporto politico; se questi Osiris e Polidar o uno o l'altro erano, diciamo, un nome che in realtà nascondeva un'altra sostanza, cioè la presenza della DC.

PONTELLO. Direi la presenza dell'avvocato Scarpitti e dell'onorevole Micheli; però, sa, non so se ...

PRESIDENTE. Lei ha detto ai magistrati, esattamente: "uno dei conti della DC, mi pare quello presso Finabank, era nominato Osiris, gli aventi diritto alla firma e comunque procuratori erano Scarpitti e Micheli per entrambi i conti. Non ritengo che tali conti fossero alimentati da Sindona; ritengo che lo fossero ad opera di industriali del petrolio. Comunque Olivero per la Finabank e Bordoni



Amincor dovrebbero saperne molto di più al riguardo". Quindi lei ai giudici ha confermato questa circostanza. Le chiedo se mantiene questa versione?

TAC/III/3

PONTELLO. Sì.

PRESIDENTE. La mantiene. Poi parla di altri rapporti con uomini politici e di persone come Spada e Macchiarella per la Banca privata finanziaria, di Olivieri (però dice che non è certo, non è sicuro), di Bordoni per la Banca unione.

"Per quanto concerne Spada posso dire che trattava con la corrente di Emilio Colombo; in particolare fu lui a trattare i 180 milioni dati a Scarpitti a mezzo Bordoni, nella misura di 7 milioni e mezzo per ogni banca, mensili. Tale dazione venne corrisposta nell' prospettiva dell' autorizzazione dell' aumento di capitale di Banca Unione e della conseguente fusione in essa con la Banca privata finanziaria". Vuole spiegare meglio il senso di questa affermazione? Prima di tutto "la corrente", che è una cosa molto vaga, vorremmo conoscere i nomi delle persone.

PONTELLO. Ho riferito ai giudici quanto si diceva in presidenza ⁱⁿ quei giorni per l' aumento di capitali della banca privata e per la relativa fusione della Banca Unione, sembra che fosse stata fatta questa elargizione però io riferisco sempre discorsi fatti dall' avvocato Sindona; io direttamente non ne ho ... e al giudice l' ho premesso.

TAC/III/4

PRESIDENTE. Le risulta che c'era una connessione specifica fra il finanziamento di questi 7 milioni e mezzo al mese e l' aumento di capitale oppure era una cosa che si immaginava. Coloro che lo facevano pensavano di rendere più agevole questa operazione?

PONTELLO. Direi la seconda versione.

PRESIDENTE. Vorrei una risposta di fatto.

PONTELLO. Ho riferito al giudice quello che l' avvocato Sindona ha detto; ~~di fatto~~ la premessa al giudice fatta, non so se dal verbale appare.

PRESIDENTE. No, veramente dal verbale non è molto chiaro, anzi è dato come un fatto a sua conoscenza. Come ho detto: "oltre al Sindona e al Magnoni ad avere contatti con uomini politici erano Spada e Macchiarella per la Banca privata finanziaria, Olivieri - ma non ne sono certo - e Bordoni per la Banca Unione. Per quanto

concerne Spada posso dire che trattava con la corrente di Emilio Colombo; in particolare fu lui a trattare i 180 milioni dati a Scarpitti, a mezzo Bordini nella misura di 7 milioni e mezzo, per ogni banca, mensili. Tale dazione venne corrisposta nella prospettiva dell'autorizzazione di un aumento di capitale di Banca Unione e della conseguente fusione di essa con Banca privata finanziaria".

TAC/III/5

La prospettiva è una cosa che ci si propone di fare per una operazione, e questo ha un senso, oppure si può trattare un accordo vero e proprio, dove il finanziamento è in cambio di...

PONTELLO. Direi che è la prima versione.

PRF DENTE. La prima versione. Poi sulle altre società lei ha detto qualcosa: "come ho accennato prima Bordini, sostanzialmente, dipendeva da Sindona anche se veniva subito dopo di lui nella gerarchia del gruppo. Mi risulta che egli percepiva una percentuale del 10 % sulle operazioni più importanti. Ebbi modo di constatarlo in occasione della operazione "Argento", fatta a nome Uberi, tramite la Edilcentro - Nassau nell'primavera del 1974. Al suo ingresso in Banca Unione il Bordini riuscì a raddrizzare situazioni..." Quello che si vuol sapere è se questa od altre operazioni analoghe avevano come destinazione finale un finanziamento a ^{partic.} bonifici.

TAC/III/6

PONTELLO. Assolutamente, a mia conoscenza, no. Quella operazione "Argento e rame" fu fatta nella primavera del '74 in pool con ^{un} altri gruppi finanziario italiano.

PRESIDENTE. Quindi in sintesi, quello che le risulta per conoscenza diretta è il pagamento dei 2 miliardi?

PONTELLO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Il resto mi risulta per averlo appreso, i 7 milioni e mezzo...

PONTELLO. No, quello lo si vedeva dalla documentazione delle due banche.

PRESIDENTE. Anche quello lo sa per scienza diretta.

PONTELLO. Sì.

PRESIDENTE. Non le risulta che ci siano state altre operazioni di carattere

finanziario o altro compiute attraverso queste società per finanziare partiti politici.

TAC/III/7

FORTELLO. A mia conoscenza, assolutamente no.

D'ALEMA. Vorrei chiedere al dottor Pontello se conferma queste affermazioni che ha fatto di fronte al giudice di Milano. Anche perché, queste affermazioni in qualche modo saranno suffragate da elementi di fatto che non possono essere soltanto quelli che il dottor Pontello ha indicato qui questa mattina.

Il dottor Pontello dice: "Fin dal momento in cui fui addetto al IV piano, all'ufficio di presidenza di Sindona, mi resi conto successivamente ebbi continue e personali conferme, da Sindona e da Magnoni, nonché assistendo anche ad alcune telefonate, che l'uomo politico a cui il gruppo era legato, e su cui il gruppo contava era l'onorevole Andreotti, il quale faceva conto, a sua volta, su Sindona e sul suo gruppo, ovviamente sugli strumenti a disposizione di quest'ultimo, le banche" (fra le quali qui dice la Franklin) "... nel quadro dei suoi disegni politici".

In secondo luogo dice, vorrei i colleghi stessero attenti perché qui si parla di un rapporto che ha il retipoco vantaggio a disposizione è cioè Andreotti farebbe conto sugli strumenti/di Sindona, nel quadro dei suoi disegni politici.

TAC/III/8

"Successivamente verso la fine del 1973 e l'inizio del 1974, allorché fu segretario politico della DC, anche Fanfani divenne l'esponente politico al quale il gruppo fece capo per la realizzazione dei suoi obiettivi".

Cioè il gruppo Sindona fa capo a Fanfani per realizzare i suoi obiettivi. "E così si spiega perché quando andai a Roma a portare a Micheli i due miliardi, l'uomo politico cui si fece riferimento fu Fanfani, che all'epoca era segretario della DC".

DISEGNI/1

Chiedo al dottor Pontello se conferma queste dichiarazioni.

FORTELLO. Sì però il mio pensiero - che forse da quanto lei ha letto non traspare compiutamente - era che quando si dice che l'onorevole Andreotti faceva conto sul gruppo Sindona, in particolare sulle banche di Sindona, intendevo parlare in particolare per l'operazione in cui entrò la Franklin, fatta a cavallo del 1973-1974 con l'ICIPU ed il CREDIOPPO, per un miliardo di dollari.

D'ALEMA. Chiarisca questo punto, che è molto importante.

FORTELLO. Il gruppo partecipò allora, con una delle sue banche, la Banca Americana, a questo prestito all'Italia inizialmente con 100 milioni di dollari; poi gli avvocati della Franklin sostennero che non si poteva partecipare con una cifra così elevata, perché il "rischio Italia" era notevole, ed allora la partecipazione fu ridotta a 25 milioni di dollari.

D'ALEMA. Questo vuol dire che intervenne perché la Franklin facesse parte del pool delle banche estere? E chi precisamente intervenne?

- PONTELLO. Allora si diceva che intervenne Andreotti con Sindona; o forse fu Sindona che si offrì ad Andreotti, non lo so. Se ne parlava in ufficio di presidenza. DINI IV/2
- D'ALEMA. In cui lei era presente?
- PONTELLO. Ci sono stato un anno.
- D'ALEMA. Chi là diceva?
- PONTELLO. Parlo sempre di Sindona. Non so se fu lui ad offrirsi o se fu invitato.
- Vorrei che si tornasse indietro nel tempo. Nel 1973 Sindona godeva di largo credito presso le banche, pertanto una sua partecipazione poteva comportare l'entrata di parecchie altre banche.
- D'ALEMA. A lei risulta che il dottor Carli chiamò l'avvocato Barone dicendo: devi fare entrare nel pool anche la Franklin?
- PONTELLO. Non me lo ricordo, onestamente.
- D'ALEMA. Lei ha parlato delle ricevute e di una specie di operazione incrociata e di un bonifico. Evidentemente vi è un intreccio tra le finanziarie, che da varie deposizioni sembra fossero della DC, i cui procuratori generali sono Scarpitti e Micheli, e le finanziarie di Sindona; in caso contrario come spiegherebbe lei questo bonifico e questo intreccio di operazioni? DINI IV.3
- PONTELLO. Questa operazione è abbastanza difficile, anche se semplice.
- D'ALEMA. E fittizia.
- PONTELLO. Sì, fittizia. Dobbiamo considerare i tre conti: il conto Uberi, il conto Osiris presso Fianbank, il conto Polidar presso Amincor.
- D'ALEMA. Vorrei rilevare che possono fare operazioni fittizie solo se c'è la "complicità" delle finanziarie.
- PONTELLO. Diciamo il consenso.
- Questo il meccanismo. Quando si consegnavano a Roma le lire (ppniamo un miliardo), anziché farsi firmare una ricevuta per quel miliardo, stranamente fu concordato un meccanismo più complicato, nel senso che Uberi dava istruzione alla banca svizzera di riconoscere sul conto di Osiris il contro valore in dollari; dopo di che Osiris dava istruzioni a Finabank di riconoscere lo stesso controvalore in dollari a Polidar presso Amincor. Amincor dava istruzione a Polidar di riconoscere la stessa cifra a Osiris. Il conto Osiris presso Finabank si azzerava, il conto Amincor si azzerava, l'ordine di Uberi non partiva mai.
- Quindi c'era un meccanismo micidiale per avere questa sigla.
- D'ALEMA. Allora queste banche democristiane, attraverso questo meccanismo giustamente definito micidiale, servivano a coprire il finanziamento alla DC?

Infatti non firma Scarpitti ma Polidar.

DINI IV/4

PONTELLO. No, firma Scarpitti.

D'ALEMA. A nome di chi?

PONTELLO. Di Osiris.

D'ALEMA. Quindi Osiris e Polidar sono uno schermo? Non abbia paura delle parole.

PONTELLO. Direi che nella sostanza tutto il meccanismo... E' stata consegnata una certa cifra...

D'ALEMA. Il meccanismo è chiaro. Il problema è quale funzione hanno le finanziarie. Una funzione di copertura?

PONTELLO. Forse non è giusto chiamare queste società "finanziarie". Possono piuttosto essere considerate scatole vuote.

D'ALEMA. Ho capito.

PRESIDENTE. Per me non è tutto così chiaro. Il punto essenziale è se queste società hanno compiuto l'operazione dei due miliardi, o altre, e nel caso che ce ne siano state altre, quale era la destinazione.

PONTELLO. Forse non sono stato chiaro. L'Osiris e la Polidar, in questa operazione non hanno fatto niente... E' l'Uberi che ha la sigla della ricevuta. Il resto è un di più.

PRESIDENTE. E' un tramite.

PONTELLO. No, ed è incomprensibile il perchè sia stata fatta.

Quando il Sindona ha in mano una ricevuta Uberi, siglata da Scarpitti, questa doveva bastare. Tutto il meccanismo è un di più, fatto evidentemente...

D'ALEMA. Fatto evidentemente?

DINI IV/5

PONTELLO. Per motivi che l'avvocato Sindona avrà avuto chiari.

D'ALEMA. Sono soddisfatto della sua risposta.

Vorrei ora farle un'altra domanda. Mi sembra che lei non ignori, e neppure ignorasse durante la deposizione davanti al giudice che le fece vedere alcune carte, che la stessa operazione per i due miliardi la vediamo anche per altri casi, per alcune commodities.

PONTELLO. Non mi risulta; il giudice a me non

D'ALEMA. A noi risulta che la Uberi, attraverso la Edilcentro Nassau, fece operazioni in commodity. Queste operazioni, attraverso lo stesso giro di cui lei ci ha parlato (Finabank, Osiris, Polidar), avvengono nel medesimo modo.

PONTELLO. Non ho mai visto questi documenti.

D'ALEMA. Noi li abbiamo.

Signor presidente, comunque desidero sottolineare con questa domanda che ho rivolto al teste, che lo stesso procedimento è stato seguito per altri finanziamenti e non soltanto per i due miliardi.

PONTELLO. Se risultano, potrebbero essere, se mi permette, non più finanzia-
menti ma utili su operazioni effettive.

Fradd. V/1

D'ALEMA. Adesso parleremo degli utili, per carità! Adesso parleremo degli uti-
li/ A proposito degli utili, le faccio questa domanda. Lei ha parlato
dei libretti; allora io le chiedo: questi libretti come sono alimenta-
ti? E, in secondo luogo, le chiedo (perché possono essere alimentati da
utili in borsa): se questi libretti contengono degli utili, questi uti-
li sono stati conseguiti attraverso quale rischio? Chi ha messo il capi-
tale di rischio?

Le rivolgo un'altra domanda. Lei ha fatto un'affermazione che è
di grandissima rilevanza e su cui richiamo l'attenzione di tutta la
Commissione ed in particolare quella sua, dottor Pontello. Lei ha af-
fermato che conti della democrazia cristiana, a nome "Osiris", sono a-
limentati dai petrolieri. Su questo lei dovrebbe essere così cortese da
specificare. Da chi sono alimentati questi conti? Attraverso quali modà
lo sono? E, se sono alimentati attraverso utili, chi ha rischiato? In
secondo luogo, quali sono i petrolieri che alimentano i conti della de-
mocrazia cristiana.

PONTELLO. Alla prima domanda rispondo che, come dicevo prima, i libretti a ri-
sparmio dai quali sono stati prelevati i due miliardi sono i libretti
Semeria. Nei libretti Semeria, non li controllavo io, non li gestivo
io, ma, come dissi al giudice, mi risulta che andavano utili fatti da
Sindona, sia in proprio che dalle sue società: utili i più disparati
(si ya...)

D'ALEMA. Di borsa?

Fradd. V/2

PONTELLO. Direi in grand parte, forse, in borsa, in quegli anni.

D'ALEMA. O, se no, cosa potrebbero essere?

PONTELLO. Potrebbero essere stati anche commodities e un po' tutto il resto.

Erano gli anni, però, in cui mi sembra che la borsa fosse...

D'ALEMA. Era "allegra".

PONTELLO. No, che avesse la predominanza per quanto riguardava questi tipi di
operazione.

D'ALEMA. Questa è la sua risposta. E i petrolieri.

PONTELLO. Li è, forse, inesatto il verbale. Mi dispiace, ma siccome...

D'ALEMA. Lo dirà al giudice.

PONTELLO. Ecco, si parlò allora di un petroliere, non di petrolieri.

ALEMA. Chi sarebbe? Boatti?

PONTELLO. Boatti.

D'ALEMA. Quindi, lei dice che questi conti che vanno a favore di "Osiris", cioè
della democrazia cristiana, sono alimentati dal petroliere Boatti?

PONTELLO. No. Al giudice è stato detto che potevano essere alimentati anche dal
petroliere Boatti.

D'ALEMA. Beh, qui c'è il verbale in cui proprio, in modo specifico,
usa il plurale. Ma non ha importanza. Comunque è Boatti.

PRESIDENTE. "Ritengo che lo fossero ad opera di industriali del petrolio". Questa è la risposta precisa.

Fradd. V/3

D'ALEMA. Adesso mi permetto di farle un'altra domanda, perché siamo sempre sul piano del meccanismo dei finanziamenti a qualche partito politico (può darsi che siano anche altri partiti: lo dica senza difficoltà).

Abbiamo notizia di un conto che viene attribuito alla democrazia cristiana (come lei sa, vi è un altro conto attribuito al partito comunista: il famoso conto SICO, di cui hanno parlato in questi giorni i giornali).

Probabilmente lei questo non lo sa, ma approfitto per fare presente alla Commissione (se lei lo sa, ce lo dica) che i soldi/^{per} l'accreditamento di questo conto, che si chiama SIDC (sembra Sindona-democrazia cristiana, così come SICO sembra Sindona-partito comunista), presso Amincor (ecco che viene fuori un'altra finanziaria), sono i 750 milioni mensili Amincor (non so se sono quelli dei quali parlavamo prima), contemporaneamente addebitati a Romitex.

Allora, lei come bancario (o banchiere?)...

PONTELLLO. No, no; bancario, bancario!

D'ALEMA. ... come spiega un conto presso Amincor addebitato a Romitex?

PONTELLLO. Ecco. Il conto SICO (se ne è parlato) assolutamente non so a chi possa fare capo. Neanche in quell'anno ho mai sentito che facesse capo al partito comunista.

Per quanto riguarda i 750 milioni mensili, posso dire che è una follia solo pensare che il gruppo Sindona in quei mesi potesse esborsare 750 milioni al mese a chicchessia, perché negli ultimi dodici mesi tale era la carenza di liquidità che, comunque, ce ne saremmo accorti anche noi.

Fradd. V/4

D'ALEMA. Non le ho parlato di data, però. Stia attento.

PONTELLLO. Ah, io parlo dell'ultimo anno.

D'ALEMA. Ed io non le parlo di data. Le dico soltanto che questo conto SIDC, presso Amincor, è contemporaneamente addebitato a Romitex.

PONTELLLO. Come è intestato, scusi?

D'ALEMA. SIDC. Ma questo non lo sappiamo. Si dice che è della democrazia cristiana. A me interessa il meccanismo. Il conto è su Amincor ed è addebitato a Romitex.

PONTELLLO. La Romitex era una finanziaria che gravitava attorno alla Amincor; pertanto, poteva accadere una cosa simile. Però mi soffermerei proprio sulla cifra che lei ha fatto, che è una cosa assolutamente...

D'ALEMA. Questo a me non interessa molto. A me interessa il meccanismo. In altri termini, ci troviamo di fronte ad un meccanismo di finanziarie attraverso cui passano (in certi momenti anche vorticosamente) dei conti, alcuni dei quali è certo che vanno alla democrazia cristiana, altri è presumibile che vadano alla democrazia cristiana ma non ne siamo certi, perché SIDC si dice che è la democrazia cristiana (è stato qui affermato da qualche...

PONTELLLO. E' la prima volta, però, che sento di questo conto. Ho sentito di un conto SIDE. Non vorrei che la E fosse scambiata per...

Fradd. V/5

D'ALEMA. SIDE chi era?

PONTELLLO. SIDE era un conto... Adesso non lo so, non lo so. Ma so che esiste un conto SIDE, che ha operato.

D'ALEMA. Ma di chi era il conto SIDE?

PONTELLLO. Si dice di Sindona con... con un privato, con un altro...

D'ALEMA. Non sa lei il nome del privato?

PONTELLLO. Mah, si diceva De Luca; però...

D'ALEMA. Va bene.

PONTELLLO. Ecco, siccome il SIDC è la prima volta che lo sento, non vorrei che di qui...

D'ALEMA. No, no; non si preoccupi.

Le faccio un'altra domanda. Cosa mi sa dire della Rosalynn Shipping? Di chi è? E' vero che c'è un partito politico dietro la Rosalynn Shipping?

PONTELLLO. Assolutamente l'ho escluso. Sarei tentato di escluderlo? Non ho, comunque, prove per dire che lo sia o che non lo sia.

D'ALEMA. Comunque, lei sa che la Rosalynn Shipping a un certo punto aveva, se non sbaglio, un terzo delle azioni della Finambro?

PONTELLLO. No, aveva...

Fradd. V/6

D'ALEMA. Acquisito.

PONTELLLO. No, no. La Rosalynn Shipping aveva fatto un finanziamento, mi sembra in conto aumento capitale, di circa 4 o 5 milioni di dollari, se ricordo bene.

D'ALEMA. In conto capitale?

PONTELLLO. In conto futuro aumento di capitale. Un finanziamento di 3 o 4 milioni di dollari: una cosa, pertanto, abbastanza modesta nei confronti... Era la Capisec che aveva il grosso della partecipazione.

D'ALEMA. Chi suggerì la costituzione delle finanziarie "Osiris" e "Polidar"?

PONTELLLO. Non lo saprei, perché ritengo che sia cosa vecchia.

D'ALEMA. Che rapporto finanziario vi è fra la "Osiris", la "Polidar" e le banche di Sindona?

PONTELLLO. Ho spiegato prima soltanto l'operazione che ho fatto io.

D'ALEMA. In questa operazione non ci sono Banca Unione e Banca Privata. Io parlo di Banca Unione e Banca Privata.

PONTELLLO. Personalmente non ho mai visto rapporti diretti tra le banche e le due società: intendo dire tra le due banche italiane.

D'ALEMA. Vorrei insistere sulla domanda che le ha fatto il Presidente, quando lei parla delle correnti e del finanziamento a Colombo. Vuole chiarire ulteriormente quali sono le correnti, come arrivano i soldi alle

correnti?

Fradd. V/7

PONTELLO. Beh, lì si parlava...

PRESIDENTE. Lei dice: la corrente di Emilio Colombo, non le correnti. La corrente, essendo un termine molto generico...

D'ALEMA. Come arrivano i soldi a Colombo? Attraverso chi? In che modo?

PONTELLO. Con quel versamento mensile fatto dalle due banche.

D'ALEMA. Ah, questi milioni...

PONTELLO. Sì.

PRESIDENTE. Ma quel versamento non era relativo alla corrente di Colombo, a quanto risulta dagli atti; era della dc.

PONTELLO. Sì, sì.

PRESIDENTE. Lei ha detto: "Per quanto concerne Spada posso dire che trattava (Spada) con la corrente di Emilio Colombo ed in particolare con lui a trattare i 160 milioni dati a Scarpitti...".

PONTELLO. Specificai al giudice che così avevo sentito in presidenza. Solo questo, testuale, è quello che è stato scritto.

D'ALEMA. Le risulta che la "Osiris" e la "Polidar" (come in parte già risulta a noi) siano entrate nel giro dei depositi fiduciari.

PONTELLO. Assolutamente no.

D'ALEMA. Non rientravano nei depositi fiduciari?

PONTELLO. Assolutamente no.

Fradd. V/6

D'ALEMA. Cosa sono queste somme delle SAS consegnate da Oliveri? Le SAS cosa sono?

PONTELLO. Sono delle società in accomandata semplice.

Mar. VI.1

D'ALEMA. A cosa si riferisce?

PONTELLO. Sono società che hanno partecipato all'operazione Finambro.

D'ALEMA. Quindi vi sono queste società che partecipano all'operazione Finambro e che hanno una funzione pertanto puramente strumentale.

PONTELLO. No, no, erano delle società operative.

D'ALEMA. Che cosa fanno? Che cosa concedono alla Finambro?

PONTELLO. Fanno dei versamenti in conto futuro aumento capitale.

D'ALEMA. Erano italiane, con capitale in lire e non in valuta?

PONTELLO. Erano società italiane possedute, se ricordo bene, in parte dall'estero. I soci erano sempre del gruppo Sindona, assolutamente.

- D'ALEMA. Lei è al corrente - colgo l'occasione perchè è qui presente - di questi interessi extra presso l'Istituto mobiliare italiano? Questa è una delle pagine a me sconosciute; mi risulta che l'IMI abbia dato dei finanziamenti alle banche Sindona, il che è un fatto gravissimo che a suo tempo dovrà avere rilievo, per le operazioni, mi pare, fiduciarie, eccetera. Adesso emerge un fatto incredibile: che un istituto di credito speciale ha dei conti con interessi extra. Lei ne sa qualche cosa ?
- PONTELLIO. Assolutamente no. Se c'erano, erano gestiti dai dirigenti delle due banche, penso dai direttori generali.
- TEODORI. Ci fa dei nomi?
- PONTELLIO. Il dottor Bissoni ed un altro; cioè, gestiti dai dirigenti o...?
- D'ALEMA. Che ci siano, abbiamo la documentazione della guardia di finanza non ci sono problemi.
- PONTELLIO. Se c'erano, sono i direttori generali con i vari dirigenti; qualcuno avrà avuto l'incarico, eventualmente... Mar. VI.3
- D'ALEMA. Chi erano? Bissoni, in fondo?
- PONTELLIO. Io dico i nomi dei due direttori generali, però non so...
- D'ALEMA. Erano Bissoni e...?
- PONTELLIO. Si trattava di Bissoni e Bordoni, dall'altra parte, che era amministratore delegato con funzioni, un po', anche di direttore generale.
- TEODORI. Qual è la sua posizione attuale? E' ancora nel mondo bancario?
- PONTELLIO. Sì, sono un funzionario modesto di banca.
- TEODORI. Di quale banca?
- PONTELLIO. Della Banca Antoniana di Padova e Trieste.
- Teodori. Lo è attualmente?
- PONTELLIO. Sì. Tengo a precisare che sono rimasto un anno senza lavoro.
- D'ALEMA. Per quale motivo ha dato le dimissioni?

- PONTELLO. Ho dato le dimissioni il 6 agosto perchè avrei dovuto portare avanti, assieme all'avvocato Schelsinger ed altri legali, la trattativa con il Banco di Roma. Mar. VI.4
- D'ALEMA. Ed era contrario a questo?
- PONTELLO. No, uscivo dalla banca per poter fare, assieme all'avvocato Schelsinger ed altre persone, l'operazione; dopo di che sarei rientrato nella nuova banca.
- ONORATO. Perchè non vi è rientrato?
- PONTELLO. Perchè restai senza lavoro.
- PRESIDENTE. Perchè la nuova banca non fu costituita.
- PONTELLO. Tengo a precisare che restai per un anno senza lavoro e non fu facile, per chi lavorava allora con Sindona (anche se io ho lavorato presso l'Ufficio di Presidenza per dodici o tredici mesi al massimo) trovare un altro posto di lavoro.
- PRESIDENTE. Anche lei è tra coloro che hanno subito danni...
- PONTELLO. Signor Presidente, io ho sempre detto che si sale e si scende; comunque, non ho mai fatto del vittimismo.
- TEODORI. Vorrei farle delle domande puntuali. Prima lei ha chiarito in parte che, da un lato, questi due miliardi sono stati consegnati in contanti: così mi pare di aver capito. Mar. VI.5
- PONTELLO. Sì,
- TEODORI. E alla consegna di questi due miliardi ha corrisposto questa complessa operazione, di cui parlava prima, di accrediti ed addebiti, che vede cinque protagonisti: Osiris, Polidar, Uberi, Amincor, Fina. Ciò per quanto riguarda i due miliardi.
- PONTELLO. Sì, tutte e tre le operazioni: un miliardo, cinquecento milioni, cinquecento milioni.
- TEODORI. Non ho capito bene, dalle varie deposizioni, la faccenda dei libretti: cioè, questi denari, materialmente da quale libretto sono stati prelevati? C'è un passaggio o no, attraverso dei libretti - figli, dal libretto-padre "Semeria"?
- PONTELLO. Vi era la necessità di non trasportare il denaro da Milano a Roma; pertanto, si è acceso un libretto a Milano e lo si è estinto a Roma.

- TEODORI. A Milano da quale libretto venivano prelevati? Mar. VI/6
- Su quale libretto erano addebitati?
- PONTELLLO. Sui "Semeria".
- TEODORI. Quanti "Semeria" esistevano?
- PONTELLLO. Tre.
- TEODORI. Tutti a Milano?
- PONTELLLO. Sì.
- D'ALEMA. Uno per banca.
- TEODORI. Le banche milanesi erano due.
- PONTELLLO. Tre.
- Teodori. Quindi vengono prelevati dai tre libretti "Semeria".
- PONTELLLO. Vengono fatti questi tre nuovi... Uno alla volta, per ogni viaggio viene fatto un libretto che viene portato da Milano a Roma e viene estinto presso la Banca privata, a Roma.
- TEODORI. I nuovi libretti "Rumenia", "Levaredo" e "Primavera" vengono...
Perchè furono scelti questi nomi?
- PONTELLLO. Sono nomi assolutamente inventati.
- D'ALEMA. Li ha inventati lei? Mar VI/7
- PONTELLLO. Sì.
- PRESIDENTE. Sono nomi di pura fantasia? Li ha inventati senza alcun riferimento?
- PONTELLLO. Me li ha inventati l'impiegato che ha fatto l'operazione.
- TAFARELLA. ...la corrente "Primavera"?
- PONTELLLO. Quando mi è stato chiesto... Era una novità che esistesse una corrente "Primavera".
- TEODORI. Quindi, questi libretti vengono accesi a Milano, portati materialmente a Roma e qui estinti; vengono riscossi questi danari che vengono portati... E si fa l'operazione corrispondente sull'estero, estero su estero. Le risulta che esistesse un conto Polidar su Banca unione?
- PONTELLLO. No, a me non risulta,
Mi è stato chiesto anche dal giudice; non mi risulta, può anche essere. Un conto Italia, dice?

- TEODORI. Sì, un conto Italia, perchè agli atti risulta, da una operazione, che c'è un accredito sul conto Polidar. Mar. VI.6
- PONTELLLO. Può anche essere.
- Teodori. Quindi, questo non le risulta. Lei però faceva parte dell'Ufficio di Presidenza, quindi questi libretti "Semeria" erano tenuti nelle casseforti delle Presidenze delle Banche?
- PONTELLLO. Della Presidenza; la Presidenza funzionava un po' come gruppo, era al di fuori della banca.
- TEODORI. Lei ha detto che i libretti erano sulle tre banche.
- PONTELLLO. Erano accesi sulle tre banche, ma il possesso era...
- TEODORI. Al quarto piano di Via Boito.
- PONTELLLO. Al famoso quarto piano, sì.
- TEODORI. Dove lei stava. Non sa come fossero alimentati questi libretti "Semeria"?
- PONTELLLO. Mi sembra di aver già disposto all'onorevole D'Alena: erano alimentati, in gran parte, da utili proprio effettivi, personali.
- TEODORI. Lei ricorda qualche nome? TAC/VII/1
- PONTELLLO. No, onestamente, non ne avevo io l'amministrazione, c'era un contabile per questo tipo di lavoro.
- TEODORI. Chi era questo contabile?
- PONTELLLO. Mi sembra che risulti agli atti che era il ragioniere Scianca.
- TEODORI. Quindi il ragioniere Scianca dovrebbe conoscere
- PONTELLLO. ^{Vi è} ~~Non~~ non aveva il possesso materiale dei libretti.
- TEODORI. Ma l'amministrazione, ho capito. Non le risulta che ci fosse un libretto Zeus?
- PONTELLLO. Sì, può anche essere, ma erano tanti.
- TEODORI. Può o non può?
- PONTELLLO. Non lo so.

TEODORI. Ne ha mai sentito parlare di questo libretto Zeus?

TAC/VII/2

PONTELLO. Vagamente ricordo qualcosa, ma onestamente non saprei dove collocarlo.

TEODORI. Siccome risulta dagli atti che il libretto, anzi il deposito ordinario Semeria è stato costituito con un prelievo da Zeus, questo non le risulta?

PONTELLO. No, anche perché le movimentazioni erano tante ... io mi occupavo di altro, non è che fosse il mio specifico lavoro seguire l'andamento contabile dei libretti.

TEODORI. Vorrei farle un'altra domanda. Nella sua posizione lei sicuramente conosce queste cose, non può non conoscerle; ha detto che i rapporti fra ... i contatti di cui si parlava fra Andreotti e Sindona fossero in quel periodo - parliamo della seconda parte del 1973 - in relazione all'operazione ICIPU e Franklin, anzi alla partecipazione di una banca sindoniana, la Franklin, all'operazione ICIPU. Le risulta che siano venuti dei funzionari della Security Exchange Commission in Italia in relazione a questa operazione?

PONTELLO. Se ricordo bene, potrei sbagliarmi, erano ^{gli avvocati} della Franklin, potrei sbagliarmi.

TAC/VII/3

TEODORI. Non ha mai sentito parlare di funzionari della SEC americana nel suo periodo di permanenza alla direzione?

PONTELLO. No, questo avvenne nel luglio 1974, ma non in Italia, negli Stati Uniti.

TEODORI. Venuti in Italia.

PONTELLO. No, onestamente ... può essere che siano venuti quando io era all'estero, però, onestamente, non ne ho diretta cognizione.

TEODORI. Non ne ha mai sentito parlare?

PONTELLO. No, mentre quelli della Franklin sì.

TEODORI. Lei conosce la questione dei depositi fiduciari ?

PONTELLO. Sì abbastanza.

TEODORI. Conosce la destinazione di questi depositi fiduciari per quanto riguarda alcune società ed esattamente la Caitos, la Kilda, la Gadena, la Mabuzi e la Uberi che furono destinatarie di molti depositi fiduciari?

PONTELLO. Non direi; onestamente non avendo i documenti sotto mano ... La maggior parte dei fiduciari aveva come destinazione la Capisec che in pratica è la destinataria di gran parte dei depositi fiduciari.

TEODORI. Lei era in Banca Unione?

PONTELLO. No alla Privata Finanziaria. Però tenga sempre presente che ero nell'ufficio di presidenza.

TEODORI. Sì, ma i depositi fiduciari passavano tutti all'ufficio di presidenza.

PONTELLO. Non è vero.

TEODORI. E dove passavano?

PONTELLO. Erano gestiti direttamente dai dirigenti delle banche; solo le banche italiane potevano mettere in atto i depositi fiduciari, tant'è che sono firmati dai dirigenti delle banche.

TEODORI. Vi è una serie di depositi fiduciari che vanno a finire alla Caiema per 2 milioni di dollari, qui abbiamo un lungo elenco, siccome questi depositi fiduciari servivano per azioni Finambro

PONTELLO. Sì, anche; ma onestamente non posso dire quelle cifre lì ...
Le posso dire il meccanismo. Se una società estera faceva un'operazione sia all'estero che in Italia prendeva dollari dall'euromercato ... Se interessa il meccanismo, una banca prendeva dollari dall'euromercato, depositava questi dollari su una banca estera che fiduciariamente li dava ad una di queste società.

TEODORI. In realtà il meccanismo è un altro, come è stato ricostruito ampiamente, cioè il denaro partiva tutto alla Banca Unione o Banca Privata Finanziaria, c'era una banca tramite, o una società interposta e un utilizzo.

PONTELLO. No, la Banca Privata e la Banca Unione non è che stampassero dollari. Ossia, la Banca Privata e la Banca Unione prendevano la valuta dal mercato, dall'euromercato, dopo di che questa valuta la depositavano

TEODORI. Con il denaro della banca.

TAC/VII/6

PONTELLLO. No, tanto per fare un esempio la Banca Privata prendeva 5 milioni di dollari dalla Chase di New York e li depositava alla Finabank; questo era nei libri contabili della Banca Privata, c'era un debito nei confronti della Chase di New York e un credito nei confronti di Finabank. Dopo subentra il meccanismo del contratto fiduciario, quando la Banca Privata dà disposizioni a Finabank di riconoscere 5 milioni di dollari alla Capisec, in questo momento è il contratto fiduciario.

TEODORI. Il deposito fiduciario è stato ricostruito dal commissario liquidatore Ambrosoli; si tratta di depositi fiduciari che partono dalla Banca Privata Finanziaria e dalla Banca Unione, hanno una banca tramite, una società interposta e un utilizzo. Il danaro sempre utilizzato è quello delle due banche.

PONTELLLO. Però è un meccanismo ...

TEODORI. In realtà non è un deposito ma un utilizzo.

PONTELLLO. E' un meccanismo utilizzato in tutto il mondo finanziario. Il concetto è: "darli alla Capisec, e darli alla Coca Cola".

TEODORI. Volevo capire un'altra cosa. Le risulta che queste società che ho nominato avessero come destinazione la sottoscrizione di un aumento della Finambro?

TAC/VII/7

PONTELLLO. Alcune di queste sì, non so se tutte.

TEODORI. La Kilfa aveva una Kilfa italiana che possedeva 9,6 milioni di dollari Finambro, la Gadena aveva una Gadena italiana che possedeva 9,9 milioni di dollari Finambro; La Mabusi aveva una Mabusi italiana che possedeva 6,9 milioni di dollari Finambro e via di seguito.

PONTELLLO. Non mi ricordo se tutte e gli importi.

TEODORI. Erano soldi che venivano depositati su una banca, avevano una società interposta ed erano utilizzati per questi finanziamenti. E' tutto il meccanismo sindoniano descritto da Ambrosoli.

PONTELLLO. Non con i depositanti.

PONTELLLO. Però lei stravolge un po' dicendo: i depositanti.

AZZARO. Di chi era questo denaro?

PONTELLLO. Erano dollari . . . di banche americane. Per essere completa l'operazio-
ne, manca...

TEODORI. I depositi erano sempre in dollari. Il punto di partenza erano le
banche; c'è un deposito su una banca che arriva, c'è una interposta
e c'è un utilizzo. Lei ha detto . . . che questo è un meccanismo nor-
male, ma quello che non è normale è l'utilizzo.

PONTELLLO. Ho detto: se fossero stati dati alla Coca Cola, sarebbe andato bene!

TEODORI. Queste società che ho detto hanno una "scatola" italiana, che a
sua
volta fa . . . altre operazioni. Questo il meccanismo: c'è una operazione
Finambro ma poi ci sono decine e decine di altre
operazioni.

PONTELLLO. Sì. Non so la destinazione di tutte le operazioni. La Finambro è la
più...

DINI VIII/1

TEODORI. Vorrei sapere da lei: attraverso questo meccanismo di cui abbiamo vi-
sto i passaggi complessi, cosa sa sulla reale proprietà o
ipotesi di destinazione di proprietà della Finambro? Quale è l'archi-
tettura che sta dietro la previsione della grande finanziaria, attra-
verso queste "scatole"? Essendo stato durante il
periodo cruciale dell'operazione Finambro nella direzione della Banca
Privata Finanziaria, estate-autunno 1973, essendo questo il periodo
in cui molti dei depositi fiduciari vanno a finire come utilizzo per
somme molto ingenti alla Finambro, a lei consta qualche cosa sul-
l'assetto proprietario della Finambro?

PONTELLLO. Nell'agosto del 1973, in pratica, la Finambro era delle banche;
il 37 per cento della Generale Immobiliare, attraverso questo me-
canismo, tramite la Capisec per quanto riguarda la società
estera, tramite la Finambro per quanto riguarda la società italia-
na, in pratica era delle banche a garanzia dei dollari che queste
avevano dato con tale meccanismo.

DINI VIII/2

Se l'aumento del capitale della Finambro fosse passato,
portandolo a 160 miliardi, sarebbe accaduto che sarebbero entrate
le lire nella Finambro, la quale avrebbe rimborsato il conto aumen-
ti capitale Capisec. Infatti la Capisec ed altre società del grup-
po avevano versato 200 miliardi con questo meccanismo, anzi 140
perchè c'era un riporto; il gruppo Sindona, attraverso questo me-
canismo aveva dato 140 miliardi alla Finambro per comprare la
Generale Immobiliare, che costava 200 miliardi; 60 erano a riporto.
Se fossero entrati 140 miliardi (parlo di denaro "fresco", prove-
niente dal mercato) la Finambro avrebbe rimborsato
alla società del gruppo
Sindona, che in pratica aveva il 100 per cento della Finambro,
questi conti summati di capitali futuri. Rimborsando questi si
chiudevano i fiduciari.

TEODORI. Lei non ha risposto alla sostanza della mia domanda. Vorrei
farle ora qualche esempio di operazioni.

Partono il 27 luglio 1973 dalla Banca Privata Finanziaria
10 milioni di dollari attraverso la Novibank, società interposta
(?) Arana Idera utilizzo Capisec Finambro; partono il 27 luglio
1973 dalla Banca Privata Finanziaria altri dieci milioni di dolla

ri, banca tramite Verres Van Lashop, interposta Arana. Idera
 destinazione Capisec Finambro; partono dalla Banca Privata
 Italiana 5 milioni di dollari il 16 agosto, banca tramite Dreyfus
 società interposta Idera Mochi Arana, destinazione Roselyn
 Shipping Finambro.

DINI VIII/3

Questo è chiaro; la mia domanda è: in questo assetto societario previsto per la Finambro (si sta cercando di farlo se c'è l'aumento di capitale) i reali proprietari della Finambro quali dovrebbero essere?

PONTELLO. A mio avviso - anche se non sono un esperto, nè un legale - nella sostanza i proprietari sono le banche che si sono impegnate con il mercato estero in dollari.

AZZARO. Quei dieci milioni a chi appartenevano? Giustamente Teodori si sta riferendo ad una cosa che abbiamo cercato a lungo di sapere.

Vi è il sospetto che Finambro sostanzialmente sarebbe stata finanziata con soldi dei depositanti italiani. L'operazione, infatti, era questa: si prendevano 10 milioni e attraverso una banca estera si davano alla Finambro; questi 10 milioni a chi appartenevano? Questo è quello che sta chiedendo Teodori e che desidererei sapere anche io: partivano da Banca Unione 10 milioni di dollari, che erano un deposito, attraverso la banca, con depositi fiduciario di utilizzo per Finambro.

TEODORI. L'utilizzo è surrettizio, non è consentito. Il deposito fiduciario è deposito fiduciario su altra banca che può avere un viceversa dall'altra parte, ma l'utilizzo è surrettizio.

DINI VIII/4

Vorrei comunque fare un'altra domanda al dottor Pontello. Attraverso queste "scatole societarie" - le ho già citato la Kilda, la Kaitas, la Mabusi - le risulta che ci fosse una attribuzione di una quota della Finambro ad ambienti politici?

PONTELLO. Assolutamente no; lo escluderei quasi matematicamente.

TEODORI. Queste cose o le conosce o non le conosce.

PONTELLO. Ho detto quasi matematicamente in primo luogo perchè non se ne è mai parlato, in secondo luogo perchè, per quanto riguarda le S.a.S., se fosse stato fatto un fiduciario ad una di queste... quando poi c'è stata la trattativa con il Banco di Roma, ognuno dei fiduciari aveva una sua destinazione ed era nato per un certo motivo. Se ci fosse stato sotto un debitore diverso da quella che era il gruppo Sindona, a mio avviso lo si sarebbe detto; si sarebbe andati dal debitore effettivo.

TEODORI. Si sa che per molti di questi utili non c'è stato nessuno che si è presentato a riscuotere.

PONTELLO. Scusi onorevole, stiamo confondendo due cose diverse. I fiducia

ri fatti dal gruppo, diciamo per investimento, e... fido-
ciario fatto dal cliente ~~xxxx~~ italiano che ha valuta all'estero.

MINI VIII/5

TEODORI. Non parlo dei clienti. Parlo del ~~meccanismo~~ ^{meccanismo} dei depositi fiduciari delle società di investimento.

PONTELLO. Quelli erano debiti. Era il gruppo che doveva dire chi erano i debitori, eventualmente. Erano debiti, non erano crediti.

Fradd. IX/1

TEODORI. Abbia pazienza. Siccome è stato detto ripetutamente, ma senza mai provare nulla, che una parte dell'ipotizzata proprietà societaria dell'aumento Finambro doveva andare alla democrazia cristiana - in particolare, è stato detto in varie deposizioni (in particolare in quella di Bordon) che dietro una di queste società, la Rosalynn Shipping, si celava la democrazia cristiana e che era previsto un assetto per cui un terzo della Finambro, dell'ipotizzata Finambro, doveva appartenere direttamente alla dc - lei ha detto che lo esclude.

PONTELLO. Mi permette una battuta? Sembra proprio che fosse un investimento, subentrare per un terzo in un'operazione di quel tipo, che... Abbia pazienza! Nel luglio 1974 io personalmente, insieme ad altri, abbiamo visto fiduciario per fiduciario per capirne l'utilizzo - perché c'era anche un po' di confusione - e per trovare, con gli uomini del Banco di Roma, dove c'erano dei dubbi, eventuali debitori che non fossero del gruppo Sindona. Questo è stato verificato da Sindona stesso.

Ora, se ci fossero stati debitori diversi - vado per...

TEODORI. Sto cercando di capire un'altra cosa: se questa ipotesi, che non sono state avanzate da noi qui ma addirittura da Bordon...

PONTELLO. Ma mica è tutto oro colato quello che dice Bordon!

TEODORI. Anch'io sono convinto che non è tutto oro colato.

PONTELLO. Beh, prendendo un po' da tutti.

TEODORI. Che vuol dire?

Fradd. IX/2

PONTELLLO. Ho letto anch'io qualcosa di questo tipo, ma - è un giudizio mio personale e pertanto potrei anche sbagliare - parecchie cose sono pura fantasia.

TEODORI. Siamo qui appunto per questo; altrimenti, leggeremmo il verbale.

D'ALEMA. Non potrebbe essere la stessa cosa per quello che dice lei?

PONTELLLO. Può anche essere. Però io le posso garantire, sulla mia parola d'onore...

D'ALEMA. Lei ha il vantaggio di non essere imputato.

PONTELLLO. Ho lo svantaggio.

TEODORI. Perché? Lei può essere imputato.

PONTELLLO. Lei mi fa un cattivo augurio.

TEODORI. Siccome queste cose le conosce, se lei può darci un contributo alla comprensione reale...

PONTELLLO. Ecco, perché c'è parecchia fantasia attorno al caso.

TEODORI. Stavo cercando di chiederle non già chi ha messo i soldi per la Finambro, perché nessuno li ha messi all'infuori dei piccoli quotisti che sono la parte nota, ma, per quanto riguarda la parte societaria, nessuno ha messo soldi perché erano sempre senza soldi.

PONTELLLO. Erano gli stessi che, poi, avevano finanziato la Società generale immobiliare.

Fradd. IX/3

TEODORI. Le chiedevo se, al di là di questo meccanismo, questa ipotesi di attribuire una parte della futura proprietà di questo "polmone" finanziario fosse attribuibile, come qualcuno ha detto - lo hanno detto Bordoni ed anche altri -, fosse promessa alla democrazia cristiana; non che la democrazia cristiana avesse piegato quei soldi, ma che fosse attribuita...

PONTELLLO. Non ne so niente, onestamente. Però, siccome ero abbastanza addentro, non ho mai sentito una cosa simile. Sarei tentato di escluderlo. Questo mi sembra un po' un romanzo.

TEODORI. Molti di questi depositi fiduciari - dei quali - /le posso dare anche/la documentazione - dei primi sei mesi del 1974 - vanno a finire alla Edilnassau. Perché?

PONTELLLO. Vanno a finanziare le operazioni in commodities della Edilcentro Sviluppo.

TEODORI. Quindi, in quel momento, nei primi sei mesi del 1974, c'è un rapporto stretto tra Banca unione, Banca privata finanziaria, Gemoes, Edilservice Ginevra Edilnassau ed Edilcayman?

PONTELLLO. Beh, diciamo tutta la costellazione che...

TEODORI. Che parte dalla divisione finanziaria della Società generale immobiliare.

PONTELLLO. Tenga presente che sono gli stessi uomini, in pratica.

Fradd. IX/4

TEODORI. Questo è molto importante per un altro capitolo - che non so se lei conosce o non conosce - che è il capitolo Gemoes.

PONTELLLO. No; non conosco bene.

TEODORI. Però lei conferma quanto risulta dagli atti: che c'è questo rapporto, che si intensifica nei primi sei mesi del '74 e non a caso, perché è Bordini...

PONTELLLO. Più che intensificarsi, nasce.

TEODORI. Nasce perché Bordini passa dalla Banca unione alla Gemoes. No?

PONTELLLO. Sì.

TEODORI. E, praticamente, gran parte del denaro dei depositi fiduciari - di questo le posso dare anche l'elenco - di questo periodo vanno a finire a Edilnassau.

PONTELLLO. Sì.

TEODORI. E vanno a finanziare le operazioni in commodities.

PONTELLLO. La gran parte, sì; ed i cambi.

TEODORI. E le operazioni in cambi...

PONTELLLO. Edilcentro.

TEODORI. In pratica, erano gli stessi uomini delle banche...

PONTELLLO. Della banca. Solo della Banca unione.

TEODORI. Cioè? Può fare dei nomi? Può dire quali fossero gli uomini che contemporaneamente erano della Banca unione e dell'Edilcentro?

Fradd. IX/5

PONTELLLO. Contemporaneamente è solo Bordini.

TEODORI. Allora, che significa che erano gli stessi uomini?

PONTELLLO. Danno le dimissioni dalla...

TEODORI. ... Banca unione e passano...

PONTELLLO. Mentre Bordini resta, per un periodo, a cavallo sulle due cose.

TEODORI. Siccome apriremo, con i successivi interrogatori del dottor Ciulli, di Passoni e degli altri che sentiremo la volta prossima, il capitolo Gemoes Edilcentro e operazioni relativi e connessioni delle società finanziarie con queste operazioni, mi pare che abbiamo acquisito non solo attraverso i documenti dei depositi fiduciari ma anche attraverso la testimonianza del dottor Pontello questo rapporto strettissimo dell'uso del denaro della Banca unione e della Banca privata finanziaria al fine di collegarsi, attraverso i depositi finanziari, con le operazioni Edilcentro Gemoes...

PONTELLLO. Più che di collegarsi, di finanziarle.

TEODORI. Sì, di finanziarle: questa è esattamente la parola; cioè di finanziare le operazioni, tramite Edilcentro, fatte con Edilnassau eccetera. E siccome abbiamo un promemoria informale inviatici dal Banco di Roma, in cui si dice che in realtà il Banco di Roma non aveva nulla a che fare con la Gemoes...

PONTELLI. Beh, non aveva nulla a che fare nel mese di aprile.

Pradd. IX/6

TEODORI. No, no; non aveva nulla a che fare per tutto il periodo.

AZZARO. Chiariamo tutto.

TEODORI. Ci dica, secondo lei, il rapporto tra Banco di Roma ed Edilcentro Gemoes.

PONTELLI. Nei mesi di aprile, maggio e giugno... Ma quando il Banco di Roma entra nelle banche, manda uno dei suoi uomini anche all'Edilcentro Sviluppo, che è il dottor Ciulli.

TEODORI. Quindi, gestisce direttamente l'Edilcentro Sviluppo.

PONTELLI. Manda questo uomo. Sarà il dottor Ciulli a dire, poi, chi lo aveva mandato e con quali poteri era venuto all'Edilcentro Sviluppo.

AZZARO. Praticamente, c'erano tre società: Edilcentro sviluppo, Edilnasau ed un'altra, le quali erano coordinate dalla Gemoes. Questa, in pratica, il cui direttore, fino a quando non se ne andò, era Bordoni, era controllore controllato, per quello che si capisce, perchè aveva la responsabilità della gestione delle tre banche e in più aveva la responsabilità di amministrare, praticamente attraverso il coordinamento della Gemoes.

Mar. X.1

PONTELLI. No, no...

AZZARO. Quando Bordoni se ne va (siamo al 24 maggio) e poi si dimette, a giugno, queste attività vengono rilevate da un'altra persona, di nome Clerici, se non sbaglio fino al 6 luglio. Il 6 luglio viene incaricato Clerici e nella stessa data, con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo del Banco Roma, Ciulli viene incaricato di stabilire il rapporto tra quest'ultimo e la Gemoes, con tutte e tre le società stabilite. Praticamente la Gemoes gestisce le azioni immobiliari quindi il Banco Roma aveva grande interesse a che l'impegno costituito dalle azioni non si svalutasse e allora manda un suo uomo: a fare che cosa? Stabilire questo è molto importante. Lei sa, effettivamente, quale fosse la funzione del Ciulli dopo il 6 luglio e fino al 4 dicembre, quando

la Gemoes entrò in liquidazione? Perché, tra l'altro, signor Presidente, una delle omissioni da parte dei suggeritori delle persone convocate, è quella di non aver invitato il liquidatore della società che ^{esista} pare /ancora ^è pare che ci sia ancora un liquidatore, un certo signor Colombo.

PRESIDENTE. Si può sempre citare.

AZZARO. Sarebbe il caso, perchè tutte le contabilità della Gemoes le avrebbe questo signor Colombo, il quale sarebbe in condizione di dire esattamente (pare che abbia già mandato alla Commissione qualche documento), operazione per operazione, in chiaro, senza codice, ciò che è avvenuto. Quindi, potremmo avere una radiografia della Gemoes senza andare a tentoni o avanzare nelle tenebre, come abbiamo fatto sino a questo momento, senza difficoltà.

TEODORI. Abbiamo chiesto da due mesi le carte Gemoes e ancora non si riesce a capire

AZZARO. A chi? Non abbiamo chiesto però al liquidatore; perchè non abbiamo chiesto del liquidatore?

C'è un certo signor Colombo che è il liquidatore della Gemoes, così come Ambrosoli era il liquidatore della Banca privata: perchè non lo facciamo venire qui e non ci facciamo dire esattamente, con tutti ^{documenti} ~~le carte~~, ciò che è avvenuto? Così facciamo chiarezza fino in fondo su questa questione e vediamo esattamente chi ha operato e come ha operato. Faccio richiesta ufficiale in tal senso.

MAR. X.3


PRESIDENTE. Credo che non ci siano problemi.

TEODORI. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale da molto tempo.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto una richiesta di documenti; il liquidatore ha risposto assicurando che ~~stesso~~ ^{documenti} compiendo una ricerca dei documenti per inviarceli.

TEODORI. Vi è anche una indicazione da parte del Banco di Roma, secondo la quale non è il Banco stesso che possiede questa documentazione, ma è la Società generale immobiliare.

PRESIDENTE. Abbiamo scritto lì e abbiamo avuto questa risposta; se c'è un liquidatore che è in grado di dare informazioni, lo convocheremo e semplificheremo le cose, il che non toglie che ci debbano mandare i documenti.



- AZZARO. Riprendendo la mia domanda, se esattamente quale fosse la funzione del Ciulli? Mar. X.4
- PONTELLIO. No, dopo il 6 luglio assolutamente no; mi fermo alla conoscenza della Edilcentro fino al 6 luglio.
- AZZARO. Quindi, lei non sa quale fu la funzione di Ciulli nella Edilcentro?
- PONTELLIO. No, i dirigenti che erano lì possono rispondere meglio di quanto non possa fare io.
- AZZARO. Quindi, i rapporti tra Edilcentro, Banco Roma, eccetera, le sono sconosciuti?
- PONTELLIO. Mi sono sconosciuti.
- PRESIDENTE. Il signor Ciulli è il testimone che dovrebbe venire immediatamente dopo Macchiarella, domani mattina. Allora, penserei di ascoltare questa mattina il dottor Pontello, e, nel pomeriggio, Macchiarella e Ciulli; in tal modo potremmo tentare di eliminare la seduta di domani mattina, con soddisfazione di tutti i colleghi. ^{Tuttavia,} Poichè il signor Ciulli è stato convocato per domani mattina, non sappiamo ancora se sarà disponibile per il tardo pomeriggio: comunque, la segreteria prenderà gli opportuni contatti.
- PASTORINO. Vorrei tornare un momento sulla tecnica del versamento dei due miliardi per chiederle di spiegarci un punto che non mi è rimasto del tutto chiaro. La somma è stata prelevata in contanti da libretti al portatore, dopo di che lei ha incontrato l'avvocato Scarpitti: in occasione del primo versamento incontrò soltanto l'avvocato Scarpitti, per il secondo e per il terzo andò all'EUR. Mar X.
- PONTELLIO. Anche per il primo andai all'EUR.
- PASTORINO. Ma non vide Micheli?
- PONTELLIO. No.
- D'ALEMA. Dove, all'EUR? Sulle scalinate...
- PASTORINO. Nella sede della democrazia cristiana. Non ho problemi...
- PRESIDENTE. Al secondo e al terzo piano della sede della democrazia cristiana
- PASTORINO. Il primo versamento lo fece a Scarpitti, senza incontrare Micheli.
- PONTELLIO. Sì.
- PASTORINO. Per il secondo e il terzo versamento incontrò anche Micheli.
- PONTELLIO. Non so se per il secondo o il terzo, non ricordo bene.

- PASTORINO. Allora, quando questo versamento materialmente fu effettuato, Micheli era presente o lei lo vide soltanto e poi il versamento fu effettuato in un'altra saletta, separatamente, a Scarpitti?
- PONTELLLO. Non ricordo molto bene questo punto.
- PASTORINO. Ammettiamo l'incertezza su questo punto, però siamo certi sugli altri due punti: lei versò a Scarpitti.
- PONTELLLO. Sicuramente sì.
- PASTORINO. Acquisito questo punto, lo Scarpitti rilasciò questa complicata e macchinosa ricevuta.
- PONTELLLO. Sì, perchè poi andammo nel suo ufficio.
- PASTORINO. Andaste nel suo ufficio dopo aver consegnato i denari allo Scarpitti soltanto e nel suo ufficio lo Scarpitti firmò questa sorta di bonifico...
- PONTELLLO. Sì.
- PASTORINO. ...che si riferiva alla Polidar.
- PONTELLLO. All'Uberi. Cioè, firmò il trasferimento Uberi all'Osiris.
- PASTORINO. Non ho capito bene.
- PONTELLLO. I documenti erano quattro. Cioè, egli firmò per accordo il trasferimento Uberi, che era il procuratore, uno dei dirigenti del gruppo Sindona: firmò per accordo, cioè per ricevuta; dopo firmò il trasferimento tra Osiris e Polidar e poi quello inverso tra Polidar e Osiris.
- PASTORINO. Firmò come Polidar, non aveva la firma come Osiris.
- PONTELLLO. Sì, aveva anche la firma come Osiris.

PASTORINO. Scarpitti aveva la firma anche come Osiris?

XI/1/TAC

PONTELLO. Se ricordo bene sì, perchè erano tutti firmati ... adesso non ho visto i documenti da anni...

PASTORINO. E' tutto, grazie.

D'ALEMA. Ho letto che lei dice che non solo l'onorevole Micheli era al corrente che il finanziamento era alla DC, ma dice che in quella circostanza si parlava del senatore Fanfani.

PONTELLO. Non con l'onorevole Micheli.

D'ALEMA. Lei dice che al momento della consegna lei era consapevole ...

PONTELLO. Mi era stato detto da Sindona, però ho fatto una premessa...

D'ALEMA. Comunque non è un problema, è noto a tutti che è andato alla democrazia cristiana.

AZZARO. La cosa importante è che il trasferimento Osiris-Polidar è firmato Scarpitti, non Micheli; questo è quello che ha precisato.

D'ALEMA. Noi sappiamo che il procuratore generale di una delle due è Micheli.

PRESIDENTE. Questo è un punto di fatto, il resto riguarda le conclusioni da trarre. Il punto di fatto è vero che il testimone ha detto che la ricevuta fu firmata da Scarpitti, anche se in una delle consegne c'era anche Micheli.

PONTELLO. Non ricordo bene se venne successivamente o se era presente al ...

PRESIDENTE. Insomma, era partecipe, questo ha inteso di dire lei quando si è riferito a Micheli.

PONTELLO. Visto che venne a salutarmi direi di sì.

ONORATO. Prima una domanda sulla sua situazione professionale attuale. Lei ha detto che dopo essersi dimesso il 6 agosto dalla banca sindoniana è rimasto senza lavoro ed ha preso servizio presso il Banco ambrosiano, mi pare?

XI/2/TAC

PONTELLO. No, antoniano.

ONORATO. In che data?

PONTELLO. Gennaio 1976.

ONORATO. Come ha trovato questo posto?

PONTELLO. Nel frattempo ho lavorato per qualche mese alla Caboto finanziaria di Milano, di Maurizio Mattioli, figlio.

ONORATO. Mentre invece il Banco antoniano a chi fa capo?

PONTELLO. E' una banca popolare; è Banca antoniana, non ha nessuna attinenza a quel santo.

D'ALEMA. I santi lasciamoli da parte !

ONORATO. Il presidente chi è?

PONTELLO. E' sul bilancio, è il dottor Gustavo Proti. Adesso non vorrei che ne uscisse una ... farei già che siamo ... voi sapete, se finissi troppo sulla stampa perderei di nuovo il posto.

PRESIDENTE. La cosa preciso che non riguarda nessun giudizio ^{questo} su presidente, è solo un dato di fatto.

PONTELLO. Se avessi una pubblicità troppo rilevante ...

D'ALEMA. L'ha già avuta una bella pubblicità!

PONTELLO. Però mi è costata abbastanza cara.

ONORATO. Quindi nei primi interrogatori del febbraio-aprile 1975 era già al lavoro presso la Caboto?

PONTELLO. No, andai a maggio.

XI/3/TAM

ONORATO. Quindi era senza lavoro?

PONTELLO. Certo.

ONORATO. Lei non era e non è iscritto a partiti politici?

PONTELLO. Assolutamente no.

ONORATO. Vorrei ritornare sul problema dei versamenti perchè mi pare che nella prima deposizione al giudice Urbisci dell'11 febbraio 1975 disse che l'avvocato Sindona utilizzava la sua persona per estinguere libretti al portatore intestati a nome di fantasia: Lavaredo, Primavera, eccetera, e prelevarne somme notevoli. "Aprime con questi nuovi libretti al portatore con nomi di fantasia e versare dai libretti presso la Banca finanziaria di Roma". Lei consegnava al Sindona l'importo delle operazioni in una borsa della Banca finanziaria, Sindona l'aspettava al "Café de Paris" perchè la banca era in Via Veneto, poi dopo qualche giorno riportava la borsa vuota alla Banca finanziaria.

Si ricorda questa deposizione?

PONTELLO. Certo.


ONORATO. Vorrei chiederle, lei non sa - ora per lo meno se non allora - che utilizzo faceva l'avvocato Sindona di questi soldi in contanti?

PONTELLO. Non ho mai dato soldi in contanti all'avvocato Sindona. E' stata ritrattata questa parte.

ONORATO. Lei ha ritrattato tutta la parte?

PONTELLO. Sì.

ONORATO. In che modo l'ha ritrattata? Dopo che è stato interrogato lo Spagna? Dopo che le hanno contestato il fatto che lo Spagna ... ?

PONTELLO. Questo non lo so; non mi hanno mai contestato il fatto Spagna. 

ONORATO. Allora mi dica come l'ha ritrattata.

XI/2/TAM

PONTELLO. Mi hanno detto che era poco verosimile quella versione e pertanto vedessi se potevo aggiornarla.

ONORATO. E come la ha aggiornata?

PONTELLO. Con il fatto che ho raccontato stamattina. E' nel susseguirsi dei verbali.

ONORATO. Quindi ha praticamente ammesso di essere andato all'EUR ...

PONTELLO. Che avevo fatto direttamente io le operazioni e non l'avvocato.

ONORATO. In queste operazioni che lei ha ammesso di aver compiuto a favore dell'avvocato Scarpitti, non versava contanti?

PONTELLO. Certo, versavo contanti.

ONORATO. Quindi la tecnica che aveva in un primo tempo attribuita a Sindona in pratica la svolgeva lei, versando contanti all'EUR, in queste tre occasioni in cui ha versato due miliardi. Ecco, allora non capisco questo se le versava in contanti, perchè era necessaria questa complessa operazione di bonifici bancari.

PONTELLO. Questo non lo so neanche io; la prima parte sì perchè costituiva in pratica ricevuta, ma la successiva, onestamente ...

ONORATO. Costituiva ricevuta. Cioè, praticamente attestava il passaggio di denaro tramite bonifica da un conto Uberi, all'Osiris, al Polidar eccetera, e basta.

PONTELLO. Sì, è un meccanismo che non ho pensato io, me lo sono trovato già pensato.

ONORATO. Sausi, il passaggio da Uberi a Osiris era fra due società di cui era procuratore Scarpitti.

PONTELLO. No, Uberi, il procuratore è un uomo di Sindona.

ONORATO. Quindi il passaggio da Uberfi a Osiris è un bonifico bancario ordinato dal procuratore Uberfi e . . . Scarpitti cosa fa? Controfirma?

PONTELLO. Sottoscrive per ricevuta.

XI/5/TAC

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PASTORINO.

ONORATO. La particolarità è che lei glielo dava in contanti?

PONTELLO. Sì.

ONORATO. Questo era un bonifico che passava ma poi ritornava all'ordinante di partenza?

PONTELLO. Si annullava.

ONORATO. Voi non avevate garanzia in fondo che l'ultimo, o il penultimo bonificato ordinasse la restituzione al primo bonificante?

PONTELLO. Tutti i documenti erano contestuali, pari data e fatti tutti assieme.

ONORATO. Lei riceveva, ovviamente, la direttiva da parte dell'avvocato Sindona per fare questa operazione?

PONTELLO. Certo.

ONORATO. L'avvocato S-indona le diceva di andare a fare il versamento in mani di Scarpitti...

PONTELLO. Sì, la prima volta, visto che non lo conoscevo mi è stato presentato in Banca privata a Roma, dal direttore di questa.

ONORATO. Le diceva: "Vai da Scarpitti, il quale agisce nella veste tam dei tali" oppure diceva: "Vai da Scarpitti"?

PONTELLO. Vai da Scarpitti. Anzi, mi dava del "lei".

XI/5/TAC

ONORATO. E quando gli fu presentato l'avvocato Micheli, o l'onorevole Micheli, gli precisò lo Scarpitti i rapporti fra lui ed il Micheli? E la natura di quelle operazioni?

- PONTELLO. Non ricordo, onestamente. Oltretutto, era una operazione che mi sono trovato da fare all'ultimo minuto perchè il destinato era un'altra persona.
- ONORATO. Chi?
- PONTELLO. Il dottor Magnoni. La feci io perchè lui, per qualche motivo, era assente.
- ONORATO. Quindi è probabile che altre operazioni di questo genere anzichè essere affidate a lei furono eseguite dal Magnoni?
- PONTELLO. Non ne sono assolutamente a conoscenza.
- ONORATO. L'avvocato Sindona le disse di andare dallo Scarpitti e di consegnare i miliardi. Le disse anche se questi miliardi dovevano essere restituiti?
- PONTELLO. No.
- ONORATO. Non le ha neppure specificato il titolo del versamento? Non le ha detto se erano a titolo di prestito, di pagamento?
- PONTELLO. No.
- ONORATO. Lei ci ha riferito che, in qualche misura, era a conoscenza che poi c'erano stati altri versamenti a favore della Democrazia Cristiana ed in particolare della corrente dell'onorevole Colombo attraverso tranche mensili.
- PONTELLO. Così mi era stato detto da Sindona.
- ONORATO. Questi versamenti mensili con che meccanismo avvenivano?
- PONTELLO. Accreditamente in conto allo Scarpitti. Erano fatti alla luce del sole.
- RASTRELLI. Conto personale?
- PONTELLO. Sì. Del resto anche l'operazione dei due miliardi è stata fatta alla luce del sole.
- ONORATO. Proprio perchè fatta alla luce del sole, le risulta se poi, in concreto, questi due miliardi siano stati restituiti?
- PONTELLO. Personalmente non mi risulta.
- ONORATO. Le risulta che altre volte l'avvocato Scarpitti abbia restituito denaro all'avvocato Sindona?
- PONTELLO. Non mi risulta che ne abbia ricevuti altre volte, pertanto...
- ONORATO. Ma le risultano i versamenti mensili.
- PONTELLO. Sì; non mi risulta proprio.
- ONORATO. Quindi non le risulta che in alcun caso abbia restituito i soldi.
- PONTELLO. Non risulta a me.
- ONORATO. Borioni ha detto (a pagine 72 e 74 della deposizione davanti al giudice) di avere versato a lei, Pontello, due miliardi una volta e 4 miliardi un'altra volta.
- PONTELLO. Per i due miliardi è assolutamente falso; i quattro/ e mezzo sono veri.
- ONORATO. A che scopo sarebbero stati fatti questi versamenti?
- PONTELLO. Non erano denari di Borioni, erano di Sindona.
- ONORATO. Certo, ma a che titolo li ha versati?
- PONTELLO. Li ha versati al gruppo. Erano utili fatti su determinate operazioni, che non conosco, e li ha dati al titolare degli utili, cioè all'avvocato Sindona. Non li ho utilizzati io, non ho fatto altro che consegnarli all'avvocato Sindona che penso li abbia versati nei vari libretti a risparmio che aveva.
- ONORATO. Per ora non ho altre domande.

DIII LII/1

DIII LII/2

BERLANDA. Vorrei chiarire un punto che è stato richiamato dalle affermazioni fatte stamattina ripetutamente dal collega Teodori, il quale più volte ha detto che il finanziamento dell'operazione Finambro, che si stava costruendo, è avvenuto con i mezzi dei depositanti delle banche italiane. Lei, invece, poco fa ha detto che per montare questa operazione in attesa dell'autorizzazione all'aumento del capitale, per poi collocare le azioni Finambro sul mercato italiano o altrove per poter raccogliere i capitali, la Banca Privata Finanziaria aveva acceso un conto in dollari con la Chase Manhattan Bank per 5 milioni di dollari, dando a questa la disposizione di trasferire i soldi alla Finabnk per cui la Banca Privata Finanziaria restava debitrice della Chase e creditrice della Finabank.

DINI XII/3

Pertanto a questo punto nessun quattrino dei depositanti della Banca Privata Finanziaria si era mossa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

PONTELLO. Certo.

BERLANDA. Con questa serie di operazioni si era preordinato, in sostanza, un anticipo di sottoscrizione del capitale Finambro e se ci fosse stata l'autorizzazione, con la collocazione dei titoli sul mercato, come è avvenuto in piccola parte a Milano tramite banche non indoniane, tutto andava a posto. Si sarebbero infatti rimborsati i debiti e si sarebbe chiusa l'operazione senza aver toccato una lira dei depositati.

D'ALEMA. Tecnicamente non è così.

BERLANDA. Ho chiesto conferma di quanto il dottor Pontello ha già detto. Venivano cioè accese delle operazioni a rischio di firma in dollari, perciò era un debito; se fosse stato estinto alla fine nel modo che ho spiegato, non ci sarebbe stato nessun danno.

DINI XII/4

Comunque con quelle operazioni non si sono mossi depositi dalle banche italiane, come continua a sostenere Teodori.

PONTELLO. Assolutamente no.

BERLANDA. Non sono stati prelevati, né in lire né in valuta, denari per compiere queste operazioni. Ci sono solo gli impegni in dollari che corrispondevano ai crediti verso la Finabank.

PONTELLO. Sì, era così; nella mente di chi gestiva l'operazione, era questa la strategia.

BERLANDA. Se l'aumento di capitale veniva autorizzato, la Finambro emetteva le azioni e con i soldi dei sottoscrittori si sarebbero rimborsati i soldi all'estero. Se l'aumento di capitale non veniva autorizzato, non c'era motivo di tenere in piedi il castello e si estingueva l'operazione.

PONTELLO. Però bisognava vendere le azioni della Generale Immobiliare; bisognava cioè vendere il bene che era dentro la partecipazione finale.

BERLANDA. Ci sono particolari che non conosco, ma credo di poter affermare che il meccanismo dell'operazione per l'aumento di capitale della Finambro...

bro non è partito mediante utilizzo di alcuna somma delle banche italiane.

DINI XII/5

PONTELLO. Assolutamente no.

BERLANDA. C'è stata assunzione di debiti con l'estero, in valuta, per preordinare questa operazione che avrebbe dovuto trovare, successivamente, una sistemazione.

PONTELLO. E' la tecnica che non è ammessa dalla legge bancaria.

PRESIDENTE. Diciamo che è poco ortodossa.

PONTELLO. Tuttavia, nella mente di chi aveva predisposto questa strategia, l'aumento di capitale serviva proprio per rientrare.

BERLANDA. In termini di fatti, quando qualcuno afferma che si sono utilizzati i soldi dei depositanti delle banche syndoniane in Italia, non dice una cosa giusta.

D'ALEMA. Io lo affermo, e lo dimostrerò.

BERLANDA. Se qualcuno affermasse che l'aumento del capitale Finambro si stava preparando utilizzando in lire o in dollari depositi delle banche di sindona, affermerebbe una cosa non esatta.

PONTELLO. Assolutamente no.

BERLANDA. Il secondo punto da chiarire è questo. C'è...

G'è tutto un complesso di operazioni Gemoes; e abbiamo un rapporto del Banco di Roma del 24 febbraio 1981 che contiene alcune affermazioni importanti. Vorrei solo sapere, per quanto le risulta, se queste affermazioni corrispondano a verità.

Pradd. XIII/1

La prima affermazione è che la Gemoes non ha mai effettuato operazioni in divisa in quanto le operazioni erano effettuate, dalle società appartenenti alla Gemoes, a Nassau o altrove; per cui la Gemoes italiana non ha mai effettuato...

PONTELLO. No; non poteva neanche farle.

BERLANDA. Non poteva farle. Inoltre si afferma che tutte le operazioni in cambi od in commodities furono promosse ed attuate dal signor Bordoni in epoca anteriore al giugno 1974, in quanto a fine giugno egli si allontanò dall'Italia e venne sostituito dal dottor Clerici. Anche questo le risulta esatto, per quanto lei sappia?

PONTELLO. C'è da sperare che non abbia continuato.

BERLANDA. Per quanto lei sappia?

PONTELLO. Per quanto io sappia, sì.

PRESIDENTE. Sì che cosa vuol dire?

PONTELLO. Vuol dire che, per quanto ne so, visto che il Banco di Roma è subentrato e avrebbe dovuto soltanto chiudere operazioni...

BERLANDA. Non può escludere che ne abbia fatte delle altre.

PONTELLO. ... non c'era e non ho visto i libri contabili, ecco.

Fradd. XIII/2

BERLANDA. Un'altra conclusione è che è da escludersi che siano stati esportati centinaia o anche decine di miliardi, in quanto la Gemoes non poteva fare operazioni in divisa. Il Banco di Roma dice che è da escludere che siano state esportate centinaia o decine di miliardi.

Se lei non conosce l'argomento...

PONTELLO. Non lo conosco proprio; però, con la necessità assoluta di liquidità che c'era in quei giorni, mi sembra strano che si andasse... ossia, si cercava di tutto, eventualmente, per consigliare il cliente italiano a lasciargli le lire perché ne aveva bisogno il gruppo.

BERLANDA. L'ultima conclusione - se lei la conosce - è che le perdite sulle operazioni in cambi o commodities - che, come si è detto, vennero fatte non dalla Gemoes bensì dalle consociate estere, per intenderci - rimasero accollate alla Società generale immobiliare e da questa liquidate, non dal Banco di Roma in quanto la Gemoes era una divisione finanziaria della Società generale immobiliare.

PONTELLO. Questo non lo so, perché è un problema del mese di settembre o di ottobre.

BERLANDA. E' successo dopo?

PONTELLO. Sì, è successo dopo.

PRESIDENTE. Lei ha detto, all'inizio, che non conosceva niente dei problemi della Gemoes.

PONTELLO. No; qualcosa conosco perché fino al luglio, bene o male, qualcosa ho visto. Successivamente non ho più visto niente.

Fradd. XIII/3

MINERVINI. Dottor Pontello, di che nazionalità sono la "Uberi", la "Polidor" e la "Osiris"?

PONTELLO. Se ricordo bene, la "Uberi" mi sembra che sia lussemburghese; le altre due non me lo ricordo perché non ho mai visto l'atto costitutivo.

MINERVINI. Ma erano società per azioni o società a responsabilità limitata?

PONTELLO. No; ritengo fossero delle ^{spa (?)} però, non avendo mai visto l'atto costitutivo, ho visto soltanto una firma sotto...

MINERVINI. Ma anche nel timbro ci sarà stato scritto.

PONTELLO. Se ricordo bene, non credo che la documentazione porti carta intestata.

MINERVINI. Neanche che vi era un timbro?

PONTELLO. No, era scritto a macchina e firmato. Non credo che vi fosse neanche carta intestata.

MINERVINI. Ma, tra queste tre società, il capitale di chi era? Abbiamo detto chi le rappresentava. Ma il capitale di chi era?

PONTELLO. Come le dicevo, onorevole Minervini, non ho visto né l'atto costitutivo né la carta intestata. A me hanno detto soltanto che avrebbe firmato il signor Scarpitti; pertanto devo prendere per buono che lui avesse la procura. Però, per quanto risulta a me, potrebbe anche essere che la procura non la

avesse; ma se me le ha firmate e le banche me le hanno accettate vuol dire che la procura c'era.

Fradd. XIII/4

MINERVINI. L'ordine di bonifico era emesso dalla "Uberi" in favore della "Osiris".

PONTELLLO. Mi sembra di ricordare di sì.

MINERVINI. Tanto è vero che lei dice che poi lo Scarpitti, presumibilmente nella qualità di rappresentante della "Osiris", ha firmato. E' così?

PONTELLLO. Sì.

MINERVINI. Ma sul conto "Uberi" c'era la giacenza corrispondente? Perché, se si fa un ordine di bonifico, si presuppone che vi sia una giacenza.

PONTELLLO. Non lo so, ma non aveva nessuna importanza perché era fittizia l'operazione.

MINERVINI. Ma anche sul piano della finzione, per avere una coerenza nella finzione ci deve essere...

PONTELLLO. Sì; molto probabilmente quei fondi non li aveva. Però non lo so.

MINERVINI. Ma, in fondo, lei si domandava perché alla fine di questo giro si azzerava tutto? Si azzerava tutto perché nessuno resta debitore e, in realtà, nulla è dovuto in restituzione. Si azzerava tutto, alla fine quindi, nessuno è debitore di nulla.

PONTELLLO. Mah, ci potrebbe essere anche un impegno a latere.

MINERVINI. Va bene; però alla chiusura del conto contabile risulta soltanto che la società ha avuto un miliardo e che poi lo ha rimborsato, per via di questo giro.

Fradd. XIII/5

PONTELLLO. Sì, lo stesso giorno.

MINERVINI. Appunto; quindi, in realtà era implicito che non vi dovesse essere la restituzione. Questa però è una conclusione mia.

PONTELLLO. Ci poteva essere un impegno...

MINERVINI. Io dico che, all'esito del giro contabile, nessuno risulta debitore di nulla.

PONTELLLO. Ma, all'esito del giro contabile non c'è assolutamente trasferimento di fondi. Cioè è un dare-avere...

MINERVINI. No. Tizio dà a caio, caio dà a sempronio e sempronio dà a tizio; quindi si chiude. D'altronde, quando lei dice che è azzerata l'operazione, questo vuol dire: che in realtà nessuno resta più debitore di nulla.

RASTRELLI. Però il miliardo esce.

MINERVINI. Passo ad un altro argomento: quello dei libretti di risparmio. Lei ha dato una spiegazione ed ha detto che si sono dovuti emettere man mano quei tre libretti perché lei non voleva portare il denaro in contanti a Roma e allora si faceva dare il libretto a Milano e poi lo esigeva a Roma e versava i contanti, se ho ben capito. Ma perché lei non portava direttamente i libretti di Milano e, invece, si faceva dare quelli di Semeria?

PONTELLO. Beh, no, perché i Semeria non avevano un saldo...

Fradd. XIII/6

MINERVINI. Perché erano più capienti. Ma che vuol dire? Erano dei libretti al portatore; lei li poteva portare addosso.

PONTELLO. No, ma, capisce... un conto è portarmi dietro un libretto Semeria - che non so che saldo avesse allora (magari aveva un saldo di alcuni miliardi) - quando a me serviva soltanto mezzo miliardo. Era molto più semplice fare un'operazione di mezzo miliardo con estinzione del libretto.

MINERVINI. Mi pare di ricordare che i libretti di risparmio sono esigibili nello stesso luogo, presso la stessa agenzia dalla quale sono emessi; invece, qui erano ambulanti.

PONTELLO. Beh, no; è sempre la stessa banca.

MINERVINI. Mi pareva di ricordare che, in genere, per ragioni anche di controllo contabile evidenti, ...

PONTELLO. Avremmo fatto un'eccezione/.

MINERVINI. Ah, ecco. Lei d'altronde, che è un funzionario di banca, sa che per i libretti di risparmio le operazioni devono essere fatte sempre presso la stessa agenzia.

PONTELLO. Certo. Però l'estinzione si può fare anche attraverso altre banche: ecco perché è stato fatto così.

PRESIDENTE. Ma questo vale per i comuni mortali, non per Sindona.

PONTELLO. No. Lei l'estinzione la può fare presso qualsiasi sportello.

MINERVINI. L'estinzione, cioè l'esazione del capitale?

Fradd. XIII/7

PONTELLO. Sì.

MINERVINI. Lei se ne andò il 6 agosto perché, come ci ha spiegato - io l'ho ascoltato attentamente - , doveva partecipare all'operazione Banco Roma, al salvataggio (diciamo così, per usare solo un'espressione sintetica). Ma perché lei se ne doveva andare per partecipare al salvataggio? Perché doveva apparire estraneo?

PONTELLO. Perché nelle banche c'erano già gli uomini del Banco di Roma.

MINERVINI. Va bene; ma, anzi, gli uomini del Banco di Roma ci hanno spiegato che loro erano lì, sovrapposti, ma che le banche restavano autonome. Perché lei se n'è dovuto andare? Che doveva fare, insieme all'avvocato Schlesinger?

PONTELLO. Non era proprio così. Non è che gli uomini del Banco di Roma fossero proprio, diciamo, messi lì. Gli uomini del Banco di Roma, in quei giorni, dirigevano le banche, assolutamente. Spero che lo diranno, poi, i direttori delle varie banche. Tant'è che a me è stato chiesto dal ragioniere Fignon - e mi è stato confermato dall'avvocato Sindona - che per poter fare l'analisi della situazione e spuntarla con gli uomini del banco era necessario che io non fossi dirigente di una banca interessata all'operazione.

MINERVINI. Ah, lei doveva controllare l'operazione per conto di Sindona?

PONTELLLO. No, avrei dovuto lavorare assieme ad altri (e non ero solo io) per cercare di fare un'analisi della situazione delle aziende di Sindona e controllarla con il Banco di Roma.

mar 14.1

MINERVINI. Se lei non poteva restare più e doveva operare come estraneo è perché si doveva contrapporre al Banco di Roma.

PONTELLLO. Certo, nella sostanza è così.

ARGIROFFI. Perché ha accettato di fare questa pantomima? Avrà avuto un interesse abbastanza preciso.

PONTELLLO. Perché la chiama manfrina?

ARGIROFFI. Perché ha accettato di fare questa pantomima e di uscire dalla Banca? Avrà avuto un interesse abbastanza preciso.

PONTELLLO. Non ho capito il termine pantomima.

ARGIROFFI. Un professionista esce da un'istituzione all'interno della quale occupa un posto di prestigio, di responsabilità. E' un fatto che desta una certa perplessità, considerate la franchezza, la naturalezza con la quale lei sta rispondendo questa mattina alle nostre domande.

mar XIV.2

MINERVINI. Anch'io volevo capire qual è stata la sua funzione in quest'operazione: è l'unico modo per spiegare per quale motivo è uscito dalla banca.

PONTELLLO. Bisogna tener presente che ero uno dei funzionari che avevano portato avanti l'iniziativa con il Banco di Roma sin dal principio, pertanto se si doveva continuare la trattativa era ovvio che io seguissi un po' l'iter della stessa; e per arrivare alla sua definizione, così mi disero allora, era necessario che non facessi più parte degli organici della Banca privata.

DALEMA. In quale organico entrava?

PONTELLLO. Restavo...

D'ALEMA. Pagato sempre da Sindona.

mar 14.3

PONTELLLO. Sì, avrebbe dovuto darmelo Sindona.

MINERVINI. Quando finì quest'attività a latere ?

PONTELLLO. Finì l'11 settembre.

MINERVINI. Lei ha seguito le vicende degli ultimi giorni (10,11 settembre, eccetera), le visite al Governatore...?

PONTELLLO. Non vorrei che mi si attribuisse troppa importanza; vi erano personaggi molto più importanti che avrebbero dovuto fare questo tipo di lavoro; la mia parte era la parte finanziaria.

MINERVINI. Lei era presente a quella riunione nella quale, ad un certo momento, Sindona si rifiutò di cedere per una lira il suo pacchetto azionario?

PONTELLLO. Sì, ero presente.

MINERVINI. Dove si svolse questa riunione?

PONTELLLO. Presso il Banco di Roma.

mar 14.4

MINERVINI. E chi era presente?

PONTELLLO. Da parte di Sindona, Sindona stesso, Magnoni, l'avvocato Schexsinger ed io.

MINERVINI. Questa conclusione fu definitiva? Secondo lei, che ha seguito la trattativa (a parte il fatto che lei è una persona esperta), si trattò di una rottura della trattativa stessa o di un passaggio?

PONTELLLO. Personalmente, mi sembrò una rottura.

MINERVINI. Mi rendo conto che può essere un giudizio, anzi le chiedo scusa.

Vorrei rivolgerle un'ultima domanda, concernente dei fatti.

Le sottoscrizioni dei piccoli risparmiatori, quelli veri, in conto aumento capitale Finambro, avvenivano in contanti o invece anche allo scoperto?

PONTELLLO. Non lo so, ma ritengo che si trattasse di gente coperta, anche perché gran parte delle sottoscrizioni avvenivano anche attraverso altre banche che non erano quelle di Sindona.

PONTELLO. Non ho visto l'elenco, non ho visto i loro conti, ma ritengo che abitualmente... Siccome sono operazioni per contanti, si pagano...

mar 14.5

MINERVINI. Dagli atti risulterebbe il contrario.

PONTELLO. Può anche essere, allora evidentemente la banca faceva fido al cliente.

MINERVINI. Questo voglio dire. Volevo appunto domandarle se Scarpitti e monsignor Pisoni avevano sottoscritto in contanti o invece allo scoperto.

PONTELLO. Non lo so proprio; oltretutto, non ho mai conosciuto monsignor Pisoni.

MINERVINI. Questo risulta dai documenti, non è un'insinuazione.

PONTELLO. Volevo dire che non conosco neanche i conti del monsignore.

TATARELLA. Dottor Pontello, mi riferirò ad alcune sue deposizioni per avere un allargamento di visione rispetto alle risposte che lei ha dato in sede giuridica. Per esempio, lei ha sostenuto recentemente davanti al giudice istruttore Apicella che "Sindona versò le somme in questione alla BC al fine di predisporre delle 'benevolenze' per future necessità del gruppo per il quale si profilavano notevoli difficoltà". Vuole illustrarci questa dichiarazione?

mar 146

PONTELLO. È il mio pensiero. Mi sembra di aver detto "benevolenze" più che "benevolenze".

PRESIDENTE. Il concetto è chiaro: o "benevolenze" o "benevolenze", è abbastanza evidente /ciò che si vuol dire.

TATARELLA. Lei, ancora più specificatamente, ha sostenuto davanti al giudice Apicella: "Per quanto concerne Speda, posso dire che trattava con la corrente di Emilio Colombo e, in particolare, fu lui a trattare i 180 milioni dati allo Scarpitti. Tale operazione fu sempre corrisposta nella prospettiva dell'autorizzazione dell'aumento della Banca unione e della conseguente fusione con la Banca privata finanziaria". Ci vuole descrivere anche questo concetto?

PONTELLO. Mi sembra che questo punto lo abbiamo...

mar 14/7

PRESIDENTE. Glielo abbiamo già chiesto all'inizio. Comunque, può ripetere la sua risposta o le sue precisazioni.

PONTELLI. Le domande sono due...

TATARELLA. Per quanto riguarda la prima domanda, lei ha detto che si tratta di un suo convincimento. Per quanto concerne la seconda: "Tale dazione venne corrisposta nella prospettiva dell'autorizzazione dell'aumento della Banca unione e delle conseguente fusione della Banca privata finanziaria"....

PONTELLI. Ho già risposto che così mi era stato detto dall'avvocato Sindona.

TATARELLA. Lei precisa, sempre nello stesso interrogatorio, che la DC, (quindi non può essere un suo convincimento, è una notizia che le hanno dato) "aveva già deciso, prima dei versamenti, di tassare i gruppi milanesi, tra cui Sindona, Montedison e Rovelli, per un importo di circa dieci miliardi".

PONTELLI. E' quanto mi disse Sindona in occasione del versamento dei due miliardi.

TATARELLA. Del conto SICO/ha mai avuto notizia?

mar 14.8

PONTELLI. Lei sentito nominare.

RASTRELLI. Mi pare di aver capito che la sua funzione nella Presidenza del gruppo Sindona avesse avuto una particolare inclinazione nei rapporti verso il Banco di Roma. E' esatto? Cioè la sua funzione particolare è stata quella di avere anche rapporti con il Banco di Roma...

PONTELLI. Sì.

RASTRELLI. ...nelle varie prospettive di apporti che si sono verificati.

PONTELLI. Sì, è vero.

RASTRELLI. Questa sua qualità particolare deve consentirle di rispondere ad alcune domande. La prima sembra che non abbia attinenza con l'argomento all'ordine del giorno, ma per me ha attinenza e quindi gliela formulo ugualmente. E' a conoscenza del fatto che nel 1973, in relazione ad un prestito internazionale gestito da Sindona, per il quale prestito la Franklin Bank sarebbe dovuta intervenire massicciamente, rifiutò all'ultimo momento l'intervento, ed il Banco

e il Banco di Roma surrettiziamente sostituì la Franklin Bank Americana.

TACCETTI 15/1

PONTELLO. So che la Franklin non potè fare tutto il finanziamento e subentrò qualcuno, ma ritengo in modo regolare. Non so bene se fosse il Banco di Roma o qualche collegata del Banco di Roma, in quei giorni si trattava con il Banco di Roma, però non seguii io direttamente la questione.

RASTRELLI. Chi la seguì?

PONTELLO. Biase e Sindona.

RASTRELLI. Lei capisce la delicatezza di questo argomento; ci troviamo dinanzi ad una richiesta di prestito estero, mi pare che il 40 per cento di questo prestito avrebbe dovuto essere sottoscritto dalla Franklin Bank Americana.

PONTELLO. No, avrebbe dovuto sottoscrivere soltanto 100 milioni di dollari.

RASTRELLI. Ad un certo momento la Franklin viene meno ed il Banco di Roma, silenziosamente, col capitale italiano sottoscrive il prestito estero. Conferma questa circostanza?

PONTELLO. Non me sono a conoscenza, non so come il Banco di Roma si sostituì alla Franklin. So che qualcuno sostituì, in parte, la Franklin ma non so quale collegata del Banco di Roma.

TACCETTI 15/2

RASTRELLI. Una tra queste questioni è la seguente: per potere arrivare al finanziamento dei due miliardi ci fu un trasporto materiale di libretti - lei lo ha confermato - da Milano a Roma e si arrivò alla "tramutazione" del titolo di credito in denaro contante. Questo evento fu affidato^{le} sembra in sostituzione di ~~Mignoni~~. Sa se questa operazione fu gestita per un certo periodo precedente? Cioè da più mesi era programmata, questa operazione, e non si realizzava.

PONTELLO. No, so che quando mi è stata detta l'avevo sentita per la prima volta.

RASTRELLI. Quando le fu detta?

PONTELLO. Il giorno prima.

RASTRELLI. Soltanto il giorno prima?

PONTELLO. Sì.

RASTRELLI. E non le fu neanche detto il perchè le fosse dato questo incarico?

TACCEPPI 15/3

Come doveva svolgersi? Non le sembra che un incarico di questa delicatezza (consegnare due miliardi nelle mani di certe persone, ricevere una ricevuta, ancorchè a titolo di bonifico), meritasse una più ampia illustrazione, a lei che poi era un fiduciario del gruppo Sindona?

PONTELLO. Difatti, mi è stato detto a chi dovevo dare e le procedure che dovevo seguire.

RASTRELLI. E non le fu detto che questa operazione poteva essere sbloccata perchè si erano ottenute garanzie per una operazione successiva, qual'era quella della autorizzazione della Banca d'Italia all'aumento di capitale? E quindi alla fusione delle banche sindoniane?

PONTELLO. No.

RASTRELLI. La prospettiva di cui lei parla nei verbali di interrogatorio del giudice, non era esattamente questa?

PONTELLO. Era prospettiva, ma non che si fosse sbloccata.

RASTRELLI. Quindi lei non ha visto un biglietto autografo di Garli a Sindona: "vai avanti perchè saranno autorizzati l'aumento di capitale e la fusione"?

TACCEPPI 15/4

PONTELLO. No.

RASTRELLI. Non le è stato mostrato?

PONTELLO. No.

RASTRELLI. Grazie.

TEODORI. Ho trovato una "coda" in uno dei rapporti che abbiamo, che sul deposito Semeria ci sono stati movimenti per 7 miliardi. Le risulta qualcosa a proposito?

PONTELLO. In quale periodo?

TEODORI. Dall'accensione alla chiusura, credo.

PONTELLO. Basta poco, soltanto quattro e mezzo sono venuti da Bordoni, basta aggiungerne altri due.

TEODORI. Che significa quattro e mezzo sono venuti da Bordoni?

PONTELLLO. Quattro e mezzo sono quelli che ha dato Bordini. Bordini mi aveva dato dei libretti di risparmio per quattro miliardi e mezzo che sono stati estinti e riversati su Semeria. Pertanto dei sette miliardi quattro e mezzo...

TACCETTI 15/5

TEODORI. E questi libretti a chi erano...?

PONTELLLO. Erano un pacco di libretti al portatore.

TEODORI. Versati su Semeria?

PONTELLLO. Sì.

TEODORI. Questo movimento significa entrata o uscita?

PONTELLLO. Una delle due colonne.

TEODORI. Complessivamente c'è stata un'uscita di sette miliardi?

PONTELLLO. Ecco, allora i due sono questi, ricordo la parte che ho gestito io, 700 mi sembra che sono stati dati a garanzia Banca Unione per un fido a Venchi Unica, ossia è stato fatto un libretto che garantiva un fido alla Venchi Unica, se ricordo bene, altro non so.

TEODORI. Quindi lei non sa dire altro sui restanti quattro e mezzo?

TAC. 15/5

PONTELLLO. Non ero l'unico a prelevare.

TEODORI. Attraverso di lei sono passati, di questi sette miliardi che risultano, ...?

PONTELLLO. Sì, che ricordo bene sono i 2 miliardi e 700 milioni, ossia due miliardi per questa operazione e 700 milioni per garantire un fido alla Venchi Unica.

TEODORI. Chi altri manovrava?

PONTELLLO. In particolare soltanto Sindona.

TEODORI. E Magnoni?

PONTELLLO. Direi più Magnoni, Sindona che gestiva in pratica tutta questa parte.

TEODORI. Dei conti Pasco Italiana s.a.s., il conto 1/40591 intestato a Piersandro Magnoni, e un altro Pasco Italiana conto B, Piersandro Magnoni, e un altro Pasco Italiana Sindona conto vincolato indisponibile, che sono poi all'origine, in parte, di somme passate attraverso questi libretti, era a conoscenza?

PONTELLLO. So che esistevano queste società ma non so a che titolo entrassero questi fondi, poi come venissero utilizzati. Come dicevo il gruppo aveva un contabile per queste cose.

TEODORI. Chi ci può dare qualche lume a proposito di questi conti? Cioè gli operatori...

PONTELLO. Gli operatori possono fare poco.

TEODORI. Però, in genere, attraverso gli operatori...

PONTELLO. Sa, se si mette nei panni di un operatore che lavora tutto il giorno a questa roba... Io mi ricordo perchè ne ho fatte due.

TEODORI. Probabilmente queste operazioni non erano di normale sportello, se ~~facevano~~ facevano un po' ai piani superiori.

PONTELLO. Dipende dalle cifre.

TEODORI. Trattandosi di cose riguardanti direttamente il Dottor Magnoni e Sindona...

PONTELLO. Direi che il Dottor Magnoni dovrebbe essere ^{per} ~~in~~ ^{ogni} ~~ogni~~ ^{caso} ~~caso~~ per ricordarsi queste cose.

TEODORI. Grazie.

D'ALEMA. A proposito delle considerazioni che faceva il collega Berlanda, cioè a proposito della sottoscrizione in quel modo strano prima dell'autorizzazione delle azioni, lei ha affermato che erano prestati sull'estero che si facevano (la Capisec), lei invece ha affermato di fronte al giudice che non vi furono sottoscrittori stranieri: "per quanto mi risulta tenuto conto che quelli che avrebbero dovuto stare dietro a Capisec era in effetti il gruppo".

PONTELLO. Ma io non ho mai detto il contrario.

D'ALEMA. Allora il denaro che arriva da Capisec dentro e si fa passare per denaro straniero sono lire, è moneta italiana, che fanno il giro per Capisec, rientrano...

TAC. 15/8

PONTELLO. No, qui forse l'onorevole Pastorino lo può spiegare meglio, è una cosa completamente diversa.

D'ALEMA. Perchè Pastorino?

PONTELLO. Mi sembra che sia un grosso esperto.

PRESIDENTE. E' la sua professione, non perchè sia in qualche modo... lei ^{senatore}

D'ALEMA. Mi fa piacere che conosca il Pastorino.

PONTELLO. E' il gruppo che si indebita in dollari e fa entrare questi dollari e li va a tramutare in lire, è il contrario di quello...

D'ALEMA. Lo so, ma voglio dire uno che ^{si} indebita in dollari... Insomma, io che sono un povero disgraziato se mi indebito poi pago con i soldi miei; questi indebitamenti come sono coperti, come vengono pagati a questo punto? Io mi indebito, poi in lire, ma quel debito quando lo pago?

PASTORINO. Con un aumento di capitale.

PONTELLO. No, questo... Fosse venuto l'aumento, se fosse bastato, cosa accadeva, ossia cosa aveva fatto Sindona? Aveva tramutato dollari in lire: bisogna fare l'operazione contraria.

D'ALEMA. Perchè insisto su questo? Siccome c'è tutta una letteratura, anche in questo campo si sono espressi alcuni specialisti, avevo sempre saputo, e ancora oggi credo che sia così, che tutta la storia della Capisec (per cui Sindona si vantava che in effetti lui faceva entrare valuta dall'estero) in effetti non entrava nessuna valuta dall'estero.

PONTELLO. No, entrava la valuta.

TAC. 15/9

PRESIDENTE. Entrava la valuta ma, vuol dire l'onorevole D'Alema, in cambio di lire che uscivano.

PONTELLO. No, assolutamente no. Sono entrati 200 miliardi, ossia il concetto è questo: la valuta forse non era sua, ma sono entrati 200 milioni di dollari tramutati in lire.

D'ALEMA. Tramutati in lire dall'estero.

PONTELLO. Dall'estero.

D'ALEMA. Che poi avrebbero restituito con l'aumento di capitale.

PONTELLO. Per semplificare il meccanismo al massimo sono entrati 200 milioni di dollari che sono diventati lire e che hanno in pratica finanziato tutte le operazioni Generale Immobiliare.

D'ALEMA. Chi ha restituito questo denaro?

PONTELLO. Su questo non sta a me rispondere.

DINI XVI/1

D'ALEMA. Il Banco di Roma?

PONTELLO. Penso che l'ex governatore possa rispondere meglio di me. Il meccanismo iniziale era questo: è entrata valuta dall'estero e se ammettiamo che i duecento milioni di dollari fossero stati tutti di Sindona, Sindona avrebbe perso nell'operazione 200 milioni di dollari, se fossero stati suoi.

RAFFAELLI. A meno che non avesse avuto il rimborso.

PONTELLO. Sarebbe accaduto, quanto ho detto, se fosse andata come è andata.

D'ALEMA. Le risulta poi che il rimborso ci sia stato?

PONTELLO. Siccome erano dollari di banche estere, ritengo che siano stati tutti rimborsati.

TEODORI. Presidente, poiché ho avuto solo ora i documenti che stavo cercando, vorrei fare un'ultima domanda al dottor Pontello.

All'uscita di questi libretti in oggetto ci sono in realtà degli assegni bancari la cui riscossione è a nome di Antonio Colombo, Giuseppe Negri, Mario Bianchi e così via. E' il documento che riguarda Rumania, Lavarado...

(Il deputato Teodori mostra al dottor Pontello il documento)

PONTELLO. E' l'assemblaggio che è errato; mi era già accaduto cinque anni fa.

DINI XVI/2

TEODORI. Ci sono diverse cose che sono messe insieme. Da una parte ci sono i libretti e da un'altra tutta la serie di assegni bancari con nomi di fantasia.

PONTELLO. Le posso spiegare solo che il malinteso avvenne proprio con il giudice Urbisci. Questo assegno di un miliardo è prelevato proprio sul conto della ITABANCA; infatti il numero 576 corrisponde all'assegno 576, non avendo nulla a che vedere con i due miliardi.

TEODORI. E gli altri assegni, intestati a nomi che mi sembrano inesistenti?

PONTELLO. Adesso guardo; quello lo ricordo perchè nacque già un malinteso.C'è solo questo, onorevole.

TEODORI. C'è un altro dato che contrasta con quanto detto, e cioè un appunto scritto a mano: " Si ritiene che i 500 milioni affluiti nel libretto Lavaredo siano stati prelevati dal conto corrente intestato a Nicolò Gianni (rubrica COFINI)...."

PONTELLO. Questa era la prima documentazione. Non era stata assemblata bene; stava arrivando in quei giorni. COFINI comunque è un'altra delle società del gruppo Sindona

DINI XVI/3

TEODORI. Questo appunto di chi è?

PONTELLO. Non lo so; penso sia del giudice.

TEODORI. C'è poi un assegno di un miliardo.

PONTELLO. Esce dall'ITABANCA; sarà stato un funzionario dell'ITABANCA.

TEODORI. Sul libretto Primavera non c'è una accensione, è una chiusura mezzo miliardo.

PONTELLO. E' un caso, si tratta di un'altra Primavera; non ho niente a che vedere.

TEODORI. Poichè abbiamo un fascicolo di Urbisci intestato ai "due miliardi alla DC" e ci sono delle cose che il dottor Fontello adesso dice non c'entrano, credo che sia il caso di capire.

PONTELLO. Andiamo a prendere il Primavera...

La banca, di libretti al portatore ne ha parecchi. Vede, onorevole? Si apre con 500 e si chiude con 500/.

Pratl. XVII/1

D'ALEMA. E l'altra "primavera"?

PONTELLO. Non so di chi sia. Mica posso sapere tutti i rapporti della Banca privata! E poi è semplicissimo: sono assegni bancari; basta andare a vedere di chi sono.

TEODORI. Scusi, siamo un momentino chiari. Abbiamo qui un rapporto

- che senza dubbio si riferisce all'argomento di cui stiamo trattando - della guardia di finanza, allegato al rapporto Urbisci, in cui si dice, tra l'altro: "... sono stati rinvenuti i seguenti libretti di risparmio al portatore: Rumenia, acceso presso la Banca privata finanziaria, n. 4484, il 2. 4. 74; "primavera", n. 4502...

PONTELLO. Che non è quello...

TEODORI. ... acceso presso la Banca privata finanziaria di Milano; e Lavaredo, n. 4514, acceso il 9.4 e il 17.4. Sotto la voce "primavera" è stato acceso presso la Banca privata finanziaria, sede di Milano, in data 9.4.74, con l'accredito di mezzo miliardo"; e ci siamo.

PONTELLO. Ma lei vede che il totale dà 500. E' il versamento sul "primavera". E' la nascita del "primavera".

TEODORI. No, quella è l'uscita.

PONTELLO. Scusi, onorevole. Il 9 aprile, per formare i 500 milioni, non si fa un versamento di 500 milioni, ma nelle distinte ci sono tanti assegni che danno 500 milioni.

Pratl. XVII/2

TEODORI. Ma, scusi, è scritto: "Tale importo si compone della negoziazione del versamento presso la Banca privata finanziaria dei seguenti assegni circolari, emessi dalla Banca unione... tagli di 5 milioni a favore di Mario Bianchi; tagli da 5 milioni a favore di Giuseppe Negri; tagli da 5 milioni a favore di Antonio Colombo". Giusto?

PONTELLO. Sì, per l'importo complessivo di 500 milioni.


TEODORI. Ma prima abbiamo detto che, invece, lei ha fatto l'operazione di prelevare dal libretto Semeria 500 milioni, versandoli...

PONTELLO. No, guardi che quando si preleva da un libretto per versare su un altro abitualmente c'è una rottura, siccome sono libretti al portatore, in modo che non si afferrino velocemente da dove arrivano.

TEODORI. Infatti, siccome non vogliamo afferrarlo velocemente ma lentamente, vogliamo capire bene questo meccanismo.

PONTELLO. Siccome non ho fatto io l'operazione di versamento - io ho fatto l'operazione di estinzione - è evidente che hanno preso 500 milioni dal libretto, hanno fatto fare degli assegni circolari, poi hanno preso gli assegni circolari e li hanno estinti versandoli sul libretto "primavera".

TEODORI. Lei prima ha detto che ha fatto l'operazione da Semeria a "primavera".

 Allora, se lei ha fatto l'operazione da Semeria a "primavera", ci deve spiegare chi sono i signori Mario Bianchi, Giuseppe Negri ed Antonio

Colombo.

Fradd. XVII/3

PONTELLO. Sono nomi di fantasia.

TEODORI. E lo ha fatto lei?

PONTELLO. No, assolutamente no. Oltretutto non è la mia firma quella dietro, non è la mia calligrafia. Onorevole, io ho preso il libretto...

DORI. Mi scusi, ma qui c'è qualcosa che non quadra, dottor Pontello. Ci aiuti, anche per sua e per nostra tranquillità.

Qui si dice anche che alcuni assegni sono stati emessi dalla Banca generale di credito.

PONTELLO. Evidentemente perché si è prelevato sul Semeria generale di credito. Se lei mi segue un secondo, ci sono i tre Semeria; si presenta allo sportello un signore con Semeria e chiede 100 milioni di assegni circolari intestati a Mario Bianchi; dopo di che va in Banca privata, ossia somma tutti gli assegni circolari chiesti dai tre Semeria - adesso dico che sono tre, ma non so se siano tutti e tre -, fa 500 milioni e li versa^{su} un nuovo libretto chiamato "primavera"; questo nuovo libretto viene a Roma e si prendono i contanti.

MINERVINI. Quindi, non era per pura comodità che lei fece questo.

PONTELLO. Questo accade a Milano. Non ha niente a che vedere col trasferimento a Roma.

TEODORI. Però qui c'è un rapporto della guardia di finanza che dice esattamente: "Più approfondite indagini hanno permesso di stabilire che i 300 milioni utilizzati per l'emissione degli assegni circolari presso la Banca unione di Milano sono stati prelevati in data 9/4/74 dal libretto al portatore Semeria 2, con ordinativo interno a firma di Silvano Pontello, il quale richiese alla Banca unione gli assegni fornendo i nominativi di Mario Bianchi, Giuseppe Negri e Antonio Colombo".

Fradd. XVII/4

PONTELLO. Vediamo se è la mia firma. Questa mi sembra che è roba...

TEODORI. C'è un rapporto della guardia di finanza.

PONTELLO. Ma non è la mia firma. Questi sono discorsi del 1975, che sono già stati superati dai verbali...

TEODORI. Guardi che noi qui non superiamo niente. Cerchiamo di capire, non velocemente perché per capire velocemente poi uno rischia di non capire nulla.

La mia domanda precisa è: lei smentisce di aver fatto un ordinativo interno per richiedere sul conto Semeria 2 i 300 milioni? Mettiamo la questione in maniera chiara.

PONTELLO. Sì, io dovrei...

TEODORI. Conferma o smentisce quanto è contenuto nel rapporto della guardia di finanza?

PONTELLO. Vorrei vedere anche il documento, abbia pazienza! Il documento che avrei sottoscritto.

TEODORI. Lei non deve dire quello che è scritto sul documento. Lei deve dire la verità.

TATARELLA. Ha mai fatto un ordinativo?

Fradd. XVII/5

TEODORI. Ha fatto mai un ordinativo, a nome di questi nomi, per questa operazione, visto che ne ha fatto una sola?

PONTELLO. Chissà quanti ne ho fatti; ossia...

TEODORI. No; questa è un'operazione specifica, che lei ricorda nei dettagli. Dottor Pontello, non ci prendiamo in giro!

PONTELLO. Può anche essere che io abbia fatto parte dei nominativi; ma non lo so, onestamente. Se vedo il documento...

TEODORI. No, io sto cercando...

AZZARO. Andiamo con calma. Dottor Pontello, ascolti bene. Quella che vogliamo sapere è la cosa seguente: lei è andato a Roma, da Milano, con un libretto al portatore per 500 milioni e lo ha estinto a Roma. Questo libretto da dove proviene? Proviene da Semeria. La provenienza ha una modalità: quella cioè di una serie di assegni circolari, intestati a vari nomi, che poi confluiscono tutti nel libretto al portatore: "primavera", che lei prende e porta a Roma. Vogliamo sapere qual è la ragione vera per cui l'operazione da Semeria a "primavera" (libretto al portatore che lei prende a Milano ed estingue a Roma) viene fatta attraverso quelle modalità. Questo è quello che non riusciamo a comprendere. Ora lei ce lo deve dire. Lei lo ha accennato; ma, francamente, questa questione della rottura, per esempio, non ci è chiara.

PONTELLO. Il concetto è questo: è normalissimo che si prelevi da un libretto a risparmio al portatore - ed io avevo facoltà, potevo prelevare da un libretto a risparmio, dai Semeria - in assegni circolari; è normalissimo che, poi, questi assegni circolari li si versi su un altro libretto, ossia si rompa il passaggio.

Fradd. XVII/6

TEODORI. Visto che si tratta di un'operazione specifica di cui lei ricorda i dettagli - ha detto che ne ha fatta una soltanto, su cui è stato probabilmente più volte interrogato - vorremmo sapere quello che lei ricorda sulla verità dell'operazione e sui meccanismi dell'operazione.

PONTELLO. I meccanismi che ho riferito sono assolutamente veritieri.

TEODORI. Ma sono in contrasto con quanto è scritto in questo rapporto.

PONTELLO. No, non sono in contrasto. Può essere... Siccome potevo prelevare i Semeria, può anche essere che io abbia firmato un ordinativo di prelievo. Per carità! Se c'è la mia sigla... Ma è una sigla debitamente regolata ed autorizzata.

MAR. XVIII/1

PRESIDENTE. Ciò che i colleghi sono interessati a conoscere bene è il significato di quegli assegni con quei nomi, quelle modalità, il perché di questa esigenza di ricorrere ad un meccanismo che ~~pare~~ un po' complicato: farsi dare, cioè, degli assegni e con quei nomi. Allora, si vuole sapere se quei nomi sono inventati per quell'operazione oppure nascondono altri nomi reali. Questo è il senso delle domande.

PASTORINO. Credo che fra tutte le cose complicate ed oscure, questa obiettivamente sia la meno oscura. Sul piano della piccola barchetta bancaria, l'andare anche da un collega, da parte di un funzionario di un certo livello, ed estinguere un libretto al portatore per accenderne un altro, non ha grande senso mentre, in particolare per altre operazioni, non per questa, per lucrare gli interessi (perché da una parte li additano in anticipo e dall'altra li accreditano in ritardo) si fanno assegni circolari che poi vanno in giro. Evidentemente - il clima in quella banca probabilmente non sarà stato del tutto chiaro a livello di funzionari esecutivi - sarà stata seguita questa linea. Non voglio suggerire risposte, il mio è un contributo pro-veritate.

PONTELLI. IO ho cercato di spiegare bene. Il fatto che si venga da Milano a Roma con un libretto al portatore è motivato dalla volontà di non portare contanti: allora, serve un libretto costituito appositamente con quella cifra. Tale libretto viene costituito prelevando da altri libretti; questa è la tecnica, si fa sempre così.

MAR 18/2

RASTRELLI; Lei ha detto, rispondendo ad una mia domanda, di aver saputo di questo fatto ventiquattro ore prima. Come si spiega che lei avesse già preordinato giorni prima tutto questo ...

PONTELLI; Non è vero, il 9 aprile siamo già alla seconda operazione. L'operazione viene eseguita immediatamente il 9; queste sono operazioni che si fanno in dieci minuti.

RASTRELLI. Lei aveva preordinato anche per la prima erogazione... Questa stessa operazione ...

PONTELLI. Si fa sempre nella stessa giornata, tutto accade nella stessa mattinata. Il concetto è questo (oltretutto è un'operazione che

MAR. 18/3

che viene svolta da un commesso): un commesso oppure un impiegato preleva 500 milioni da "Semeria", si fa fare degli assegni circolari e li versa su "Primavera".

MINERVINI. Fa una girata falsa!

PONTELLINO. La prima girata può essere... anche scritta a macchina.

PONTELLINO. I nomi sono... prestampati.

MINERVINI. Però la firma ~~di~~ girata non può essere prestampata, la girata ci deve essere.

PRESIDENTE. Mi pare di comprendere che si usi quel metodo perché si vuole interrompere il trasferimento. Cioè - questo è il significato - il trasferimento non deve essere da "Semeria" a "Primavera", ma da questi assegni circolari a "Primavera". Poi se dietro il senso di questa* la volontà operazione c'è... di nascondere qualche cosa oppure no è un altro discorso, ma il significato è questo.

RASTRELLI. Sembra impossibile che un funzionario non conosca ...

PONTELLINO. Non ho capito, cosa è che non conosco? Più di aver detto che ho preso i 500 milioni, che li ho portati, che li ho dati a tizio... Cos'è che non conosco, il fatto che gli assegni fossero al portatore? Ma le banche, almeno fino a poco tempo fa,...

MAR. 18/4

MINERVINI. L'assegno circolare non può essere al portatore.

PONTELLINO. L'assegno circolare fatto così diventa al portatore; è una cosa naturale...

RASTRELLI. Quello che non ci ha detto è perché è stato effettuato questo trasferimento trasposto, cioè perché non si è passati dal "Semeria" al "Primavera".

PONTELLINO. Per non far vedere che i fondi uscivano direttamente...

RASTRELLI. Benissimo. E allora chi aveva interesse a non far vedere che i fondi uscissero?

PONTELLINO. Ovviamente chi ha predisposto l'operazione.

RASTRELLI. Chi è che ha predisposto l'operazione?

PONTELLINO. Sindona.

- RASTRELLI. E non le ha detto che era opportuno... Ho l'impressione che lei sia stato utilizzato in questa operazione anche, forse, per essere testimone di questo passaggio; io trovo un motivo nella sua proiezione operativa. Allora è indispensabile che qualcuno le abbia detto: Bisogna fare così e così per questi motivi. Ora lei ci dice: Sindona mi ha detto di fare così, io ho fatto così, e poi afferma che non le è stato detto il motivo...
- PONTELLLO. IO ho sempre ammesso che conoscevo il motivo quando sono partito...
- RASTRELLI. Cioè finanziare la Democrazia Cristiana? Lo ^{rineta} chiaro e tondo
- PONTELLLO. Ma è tutta la mattina che stiamo...!
- TEODORI. C'è tutta una serie di altri libretti: "Timora", "Giacomo", "Aragosta", "Crema", "Bernina", "Betulla", "Patti", "Maga", Lei li ha manovrati?
- PONTELLLO. Non potrà mica pensare che io fossi il manovratore dei libretti! In quel caso entro perché entravo nell'operazione.
- TEODORI. Non era ^{nella} centrale della stazione...
- PONTELLLO. Non era la mia funzione.
- TEODORI. ... Ma qualche treno, come ha condotto quello...
- PONTELLLO. Per esempio, "Maga" e "Patti" sicuramente sono libretti collaterali alle aziende Maga e Patti, che poi sono andate male. Molto probabilmente, il fatto che si parli di "Maga" e "Patti" ...
- TEODORI. Fanno tutti riferimento a "Semeria".
- PONTELLLO. Da lì si prendono i fondi, si costituisce il libretto "Maga" che va a garantire il fido della Maga presso le banche. Magari tutte le operazioni fossero state così! Nel senso che Sindona prende i soldi del suo patrimonio e garantisce un fido: sono libretti al portatore, avrebbe potuto fare qualcos'altro.
- TEODORI. Di questi libretti ricorda qualche altra cosa?
- TELLO. No.
- TEODORI. Ricorda di averli manovrati, sentiti...?
- PONTELLLO. Ma lei a tutti i costi vuol farmi...
- TEODORI. No!
- PRESIDENTE. Lei dica quello che sa.

MAR. 16/5

MAR. 18/6

PONTELLLO. Può darsi che se mancava qualcuno al quarto piano il visto fosse apposto da me anziché da Magnoni: ma è un'operazione assolutamente normale. MAR 16/7

D'ALEMA. Non può essere che su qualcuno di questi libretti ci fossero dei fondi della mafia?

PONTELLLO. Vogliamo scherzare? A mia conoscenza? Sono libretti al portatore, potrebbero essere stati di chiunque.

D'ALEMA. Non le risulta?

PONTELLLO. Assolutamente no. Fino a quell'epoca, vorrei dire che ...

TEODORI. Anche questa banca da cui proviene un "Semeria", la Banca di Trezzano sul naviglio...

PONTELLLO. E' stato scritto che lì si riciclavano denari provenienti da sequestri; mi sembra abbastanza romanzato, ma forte.

D'ALEMA. Salvo che non venga fuori.

PONTELLLO. Allora qualcuno ne risponderà, però mi sembra un voler scaricare su... mi sembra esagerato.

Per tornare alla domanda ^{lei} mi è stata rivolta prima, non ritengo di aver mai incontrato in quegli anni, negli uffici della banca privata finanziaria, dei mafiosi. MAR 16/8

D'ALEMA. Non si presentano a lei come mafiosi! Magnoni era amico di Macaluso e dice che non sapeva che fosse mafioso.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, possiamo congedare il teste.

(Il dottor Pontello esce dall'aula).

Il dottor Pontello

PRESIDENTE. Vorrei sapere se pensate che sia possibile - vorrei che mi rispondessero in particolare i colleghi che sono più specializzati nel porre le domande - nella stessa seduta sentire anche Ciulli, naturalmente non insieme.

Si tratta di raggiungere ^{Ciulli} ~~Stilli~~ in un primo momento avevamo convocato per la seduta di domani mattina, anche perchè tutto questo era stato fatto nell'ambito di un programma che, per le ragioni che sapete, è andato per aria. Se si potesse far venire ^{Ciulli} ~~Stilli~~ invece che domani mattina, dov'è il solo perchè gli altri per le ragioni che conoscete sono saltati, oggi pomeriggio riunendolo a Macchiarella ne avremmo un vantaggio. Pensate che sia possibile?

D'ALEMA. Sì credo che sia possibile.

TEODORI. D'accordo. Credo che sia una cosa saggia, ci aiuterebbe molto - al fine di non fare ~~excursus generale~~ - se noi facessimo un'azione energica per avere le carte sulle quali debbono essere sentiti.

PRESIDENTE. Dai giudici?

TEODORI. No, dalla ~~generale~~ immobiliare.

PRESIDENTE. Ho alcune risposte inviate dal liquidatore, ma se inizio a leggerle allunghiamo troppo questa seduta.

D'ALEMA. Le lasci a nostra disposizione, noi verremo qui a leggerle prima della seduta pomeridiana.

TACCEITI 19.2

PRESIDENTE. Ho delle lettere in cui si precisano alcuni punti; le metto a disposizione della Commissione. Non ho tutti i documenti.

AZZARO. Se noi intendiamo sentire Ciulli dopo aver letto tutte le carte della ~~generale~~ immobiliare evidentemente non possiamo farlo entro oggi poichè queste carte non possono arrivare entro questo lasso di tempo. Se invece pensiamo di ascoltare anche il liquidatore, noi potremmo avere le carte sulle quali interrogare il liquidatore e, se ne sentiamo il bisogno ancora il Ciulli. Altrimenti dovremmo rinviare Ciulli... allora andiamo avanti.

PRESIDENTE. Andiamo avanti, poi ci regoleremo a seconda delle risultanze, possiamo anche far tornare il Ciulli.

Per la seduta di oggi pomeriggio farò avvertire il Ciulli che lo ascolteremo, dopo aver sentito Macchiarella, a meno che non ci sorga un problema come quello di ieri, ma non credo perchè non ne ho alcun sentore (la questione del difensore).

Per la prossima settimana sono state convocate le seguenti persone: Clerici e Bissoni martedì 24 ore 16,30; Olivieri, Di Maggio e Laurenti mercoledì 25 ore 9,30; Girardelli, Mediano, Passoni, mercoledì 25 ore 16,30; Scarpitti giovedì 26 ore 9,30; Micheli giovedì 26 ore 16,30.

Questo era il programma che avevamo stabilito e che è stato seguito; rimane sospesa la questione del difensore e l'audizione di Magnoni. Poi bisogna risolvere la questione del se e quando si va a Milano per ascoltare Bordini, dopo di che c'è la questione posta da Tatarella e da altri della fissazione della data per la citazione dei politici; bisognerà poi individuare quali politici, /^{penso} che questo possa essere fatto alla fine, dopo aver esaurito il programma in questione.

TAC. 19/3

13,15
La seduta termina alle

VOLUME II

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MARZO 1981 (pomeridiana)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle ore 16,30

Fradd. I/1

PRESIDENTE. La seduta è aperta. Sia introdotto in aula il teste Macchiarella.

(Il teste Pietro Macchiarella viene introdotto in aula).

PRESIDENTE. La prego di declinare le sue generalità.

MACCHIARELLA. Sono Pietro Macchiarella, nato a Ficarazzi il 13 febbraio 1910.

PRESIDENTE. Che cosa sa sui rapporti che vi sono stati tra Sindona, oppure persona del suo gruppo, e uomini politici e partiti? E, in particolare, che cosa sa su alcune società attraverso le quali potrebbero essere stati effettuati finanziamenti a partiti?

MACCHIARELLA. Escludo senz'altro di essere a conoscenza dei finanziamenti fatti ai partiti. Se lei, signor Presidente, me lo consentisse, vorrei precisare che sono stato per circa un mese e mezzo presidente della Banca Privata Italiana, presidente senza poteri in quanto il Banco di Roma, che aveva assunto la gestione della Banca, aveva costituito un consiglio di amministrazione formato per otto decimi da suoi dirigenti...

PRESIDENTE. Da persone di sua fiducia?

MACCHIARELLA. Da persone di sua fiducia. Tra queste vi era anche l'amministratore delegato e vicepresidente, che aveva tutti i poteri. Quindi, in quel periodo, sono stato *soltanto nominato presidente*

PRESIDENTE. Chi era?

Fradd. I/2

MACCHIARELLA. Era il ragioniere Fignon. Era un dirigente del Banco di Roma, come del resto tutti gli altri. Anche il collegio sindacale era costituito da persone che erano state designate dal Banco di Roma.

Prima ancora, ero stato per circa nove mesi vicepresidente della Banca privata finanziaria. Quando accettai questa carica - dopo parecchie pressioni che mi erano state fatte dal gruppo - e dopo aver ascoltato anche il consiglio del governatore della Banca d'Italia - posi come condizione che non mi allontanassi da Roma; e, al riguardo, chiesi ed ottenni dalla Banca d'Italia l'autorizzazione ad istituire un ufficio di presidenza qui a Roma perchè mi potessi occupare della clientela romana, dati i miei precedenti (provenivo infatti dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove rivestivo la carica di amministratore delegato e di direttore generale e quindi avevo delle conoscenze nel mondo economico e finanziario romano) ed anche perchè non desideravo abbandonare la città di Roma. Quindi, le mie visite a Milano sono state pochissime. Andavo a Milano soltanto in occasione del consiglio di amministrazione ed in occasione del comitato esecutivo.

Chia Devo dire le cose delle quali ho cognizione diretta. Naturalmente non posso dire se qualche volta qualcuno diceva che

avevano dei rapporti con tizio, con caio o con sempronio, cose che ho appreso anche attraverso la stampa. Posso dire che, a mio tramite, non è mai stata data una lira ai parlamentari. Su questo posso senz'altro *fare riferimento a tutte le categorie*

PRESIDENTE. Parlamentari ed uomini politici, vuole dire?

MACCHIARELLA. Volevo dire parlamentari. Forse non...

PRESIDENTE. La differenza è che i parlamentari sono persone che hanno le cariche di deputati e di senatori; gli uomini politici possono anche non averle. Lei si riferisce a tutte e due le categorie o ad una soltanto?

MACCHIARELLA. Io, mi riferisco a qualsiasi categoria. Mi precisino loro, ad esempio, che cosa significa un politico il quale non riveste... Può essere un consigliere regionale. Per me è un politico.

PRESIDENTE. Può essere anche un dirigente di partito.

MACCHIARELLA. Ah, un dirigente di partito no, assolutamente. Quindi considero anche questo caso qui.

In questi pochi mesi durante i quali ho fatto parte di questo gruppo ho avuto un solo caso in cui mi sono stati consegnati... E' un episodio che desidero qui riferire. Può darsi che non abbia alcun riferimento con parlamentari o uomini politici. E' avvocato Sindona o il dottor Magnoni - adesso non ricordo perchè sono trascorsi sette anni, signor Presidente, e tra l'altro non sono più un ragazzino; e poi sono stati sette anni di stress - mi dissero che avevano appreso che si era dato vita, in quel periodo, ad una fondazione per onorare la memoria del cardinale Spellman. E mi dissero anche che loro desideravano - Sindona ed il gruppo, perchè Sindona e Magnoni erano, se mi consentono la batuta, come Allah ed il suo profeta (Sindona era Allah e Magnoni era il suo profeta) - sapere da me, dato che erano a conoscenza che avevo un certo rapporto, come dire? - di cordialità con l'onorevole Andreotti, se potevo dire qualcosa al riguardo. Dissi che non ero a conoscenza. Telefonai all'ufficio del centro studi del Lazio e mi fu riferito da un funzionario - credo che fosse un funzionario -, un certo dottor Umberto Del Ciglio, che effettivamente si era dato vita a questa fondazione e che, quindi, loro non potevano proibire che vi fosse un contributo da parte del gruppo. Mi sono state date delle somme da consegnare al dottor Del Ciglio, cosa che io feci. Questo è l'unico episodio...

RASTRELLI. Qual era l'importo?

MACCHIARELLA. Non posso dirlo con precisione, ma deve essere intorno ai 150-200 milioni. Mi fu precisato - e questo me lo ri-

cordo - che questi erano dei mezzi propri. D'altro canto, se
loro signori me lo consentono, in quel periodo la stampa
faceva ascendere il patrimonio di Sindona a 300 o 400 miliardi. -
bastava leggere i giornali - rispetto ai quali 150-200
milioni rappresentavano meno dello 0,50 per mille. Quindi, ho
considerato la cosa come rientrando nel caso di un tizio che
abbia un milione e che regala cinque mila lire. Questo è l'unico
episodio, che non so se possa avere riferimento; però desidero,
per lealtà, riferire questo episodio.

PRADD. I/5

RASTRELLI. Come si chiamava quel funzionario?

MACCHIARELLA. Era il dottor Umberto Del Ciglio, che sta al centro studi Lazio.

PRESIDENTE. Questa circostanza lei l'ha riferita ai giudici di Milano?

MACCHIARELLA. Non l'ho riferita perchè non mi hanno fatto una domanda specifica.
Io sono stato nove mesi - il periodo della gestazione, da cui mi
è venuto fuori il guaio - dall'ottobre 1973 al giugno 1974, in cui
fui eletto presidente della Banca fusa.

PRESIDENTE. Questo versamento come avvenne? Lei dette denari, assegni o...

MACCHIARELLA. Siccome mi trovavo a Milano, mi pare, ma non riesco a ricordare
se siano stati dati tramite assegni oppure tramite un libretto
a risparmio, perchè quello è il mezzo più sicuro ^{per quanto mi}
da una filiale ed è ^{più sicuro e emesso}
da una filiale ed è ^{il mezzo più sicuro}
stato un libretto.

per evitare il trasporto di contante

PRADD. I/6

Però, non potrei proprio giurarlo.

ASSENZA II/1

PRESIDENTE. Siccome lei ha riferito circostanze diverse ai giudici, vorrei che
precisasse meglio. Lei ha detto, tra l'altro, "mai in mia presenza, negli
incontri con l'onorevole Andreotti, si è parlato di finanziamenti alla DC
o a suoi esponenti".

MACCHIARELLA. E difatti.

PRESIDENTE. Ed anche precedentemente, quando parla di questi rapporti con Andreotti,
ti, parla di questo Centro di studi Lazio, ma non riferisce la circostanza
di cui ha parlato qui.

MACCHIARELLA. Guardi, è chiaro che io non ho mai parlato di questo col...

PRESIDENTE. Col giudice.

MACCHIARELLA. ... con l'onorevole Andreotti, con il giudice... io sono stato in
carcere, dopo sei anni ^{sono stato arrestato, da quest'episodio}
ho un'età, ~~ma~~ signori, onorevoli deputati, onorevoli senatori, vi prego
di considerare una cosa: un uomo a 71 anni, che improvvisamente, inaspettata-
tamente, dopo una vita spezzata - e io vedo, per caso qui un senatore
che avendo fatto parte di una banca nella quale io ho raggiunto il vertice
attraverso il lavoro e attraverso ^{le mie sole forze}... c'è un senatore che mi conosce,
che ^{è un senatore che mi conosce} il trauma che io ho potuto provare in quella mattina in cui,
alle 6, sono venuti ad arrestarmi come un malfattore qualsiasi. Io non
vorrei entrare in questo argomento per... Al giudice: il giudice non mi
ha mai... naturale che io in presenza, io ho detto al giudice che Sindona
si è incontrato un paio di volte in mia presenza con l'onorevole Andreotti
e ho detto, mi hanno chiesto se avevano parlato di qualcosa di... hanno par-
lato - anzi ~~na~~ parlato, perchè l'onorevole Andreotti, che loro conoscono
meglio di me, ascolta, ma difficilmente parla, scusate queste mie consi-

ASSENZA II/2

derazioni, eccetera - sia il Sindona, che credo che in mia presenza si sia incontrato un paio di volte, sia il dottor Magnoni, che è stato anche lui ricevuto in mia presenza, e l'onorevole Andreotti hanno parlato dell'immobiliare, cioè delle case popolari. E' quello che ho riferito al giudice istruttore. Ma è chiaro che io non potevo andare a riferire questo episodio, ché mi si fanno delle precise contestazioni, delle richieste e mi dice: "tramite lei, lei era il tramite dei rapporti tra Sindona e lo onorevole Andreotti o altri parlamentari" il che è, effettivamente, talmente assurdo! Perché il Sindona, allora, viveva a un livello tale per cui non aveva bisogno, per accedere presso gli uomini politici o nel mondo economico-finanziario, anzi devo dire che forse era un uomo che era magari ricercato. Non dobbiamo dimenticare che, in quel periodo, si parlava di Sindona come "dell'uomo dell'anno", cioè il Governo degli Stati Uniti di America, in un momento, gli conferì il titolo di "uomo dell'anno"; la stampa, che oggi demonizza, lo esaltava, lo esaltava dicendo che era il più grande finanziere del mondo. Quindi, non aveva bisogno di me, assolutamente. Quindi, io posso... ripeto che io non ... mio tramite, va bene? Forse perché mi conoscevano per il mio passato di dirigente di una grande banca e sapevano benissimo che Macchiarella, nella sua... in tutti gli anni percorsi alla Banca nazionale dell'agricoltura credo che fosse noto anche alla Banca d'Italia per una gestione ortodossa. Io potrei citare qui gli ispettori della Banca d'Italia che hanno fatto degli encomi quando sono venuti a fare un'ispezione alla Banca nazionale dell'agricoltura. Quindi, mi conoscevano; forse, anche se avevano l'intenzione, non si sarebbero rivolti a me per operazioni del genere.

me
PATRIARCA. Mi pare che dall'interrogatorio di Bordoni - stando a quanto questi afferma - risulti che il dottor Macchiarella sarebbe stato il tramite tra Sindona e alcuni personaggi politici di rilievo. Tra l'altro si dice - e vorrei una conferma dal dottor Macchiarella - che sia stato proprio lui ad introdurre un rapporto tra l'allora Presidente della Repubblica Leone e Sindona; addirittura il rapporto si estenderebbe anche al figlio, Mauro Leone, del quale hanno parlato anche i giornali in questi giorni. Vorrei una precisazione a riguardo.

ASSENZA II/3

me
MACCHIARELLA. Intanto, se loro mi consentono, non è mia abitudine fare degli apprezzamenti, così, su certe persone che sono irresponsabili; persone che per anni sono state all'estero, vivendo, va bene, nella maniera che tutti sanno. Non è per mia cognizione diretta, perché lo dice la stampa, il signor Bordoni non ha mai avuto rapporti con me, perché lui faceva parte del consiglio... era amministratore delegato della Banca unione, mentre io ero alla Banca privata. E' accaduto un episodio che, forse, potrebbe giustificare questo accanimento del signor Bordoni nei miei confronti. Me lo disse anche il giudice che Bordoni mi accusa; il mio arresto credo che sia scaturito proprio da certe accuse, proprio da cose dei veri responsabili, dei veri responsabili. Quando si doveva costituire la Banca privata italiana, insistevano perché io assumessi la presidenza; la Banca privata italiana doveva sorgere dalla fusione delle banche; il dottor Magnoni mi chiese di fare entrare *nel Consiglio d'Amministrazione il dott. Magnoni* mi chiese: insisteva perché io assumessi la presidenza; io non volevo assumere la presidenza e l'amministratore delegato del Banco di Roma, cioè il dottor Ventriglia ha dovuto insistere, spendendo *anche* che il nome del governatore perché io accettassi questa carica di presidente. Comunque, mi avevano detto che nel consiglio d'amministrazione dovevano,

volevano far entrare il signor Bordoni. Io con^ocevo, essendo stato per oltre 40 anni nel sistema bancario, il Bordoni, sapevo chi era il Bordoni. Adesso, se loro vogliono, potrei dire qualche cosetta del signor Bordoni: era al Credito italiano e si è dimesso - diciamo si è dimesso, è un eufemismo.

ASSENZA II/4

D'ALEMA. Si è dimesso?

MACCHIARELLA. Sì, si è dimesso!

D'ALEMA. Comunque, si è dimesso.

MACCHIARELLA. Beh, lasciamo stare. Loro sanno che in banca tante volte, senatore, lei lo sa, tante volte... lei mi perdoni se io oso dire che quando io ero amministratore... era un bancario, quindi, lei sa...

PASTORINO. Prego, prego.

MACCHIARELLA. Tante volte, per evitare che ci sia...

PASTORINO. Non solo nella banca, ma anche nella Chiesa, nei carabinieri, nella vita politica, nelle dimissioni dal partito comunista o dal partito democristiano, magari un po' meno tra i radicali.

MACCHIARELLA. Io l'ho conosciuto ^{come bancario, intendiamoci}, faceva parte della mia banca. Non so se posso dirlo.

PASTORINO. Come no!

PRESIDENTE. Dica tutto quello che sa, tranquillamente, perchè la Commissione non ha intenzione di torturarla.

MACCHIARELLA. No, mi riferivo alla precisazione. Onorevole presidente, siccome il senatore ha voluto questa precisazione e io dico: ^{Bordoni} si è dimesso; poi è andato al Monte dei Paschi e si è dimesso; è andato alla First National city bank e si è dimesso; è andato in un'altra banca e si è dimesso. Adesso non sta a me... sarà il giudice che speriamo che in questo nostro paese non si prenda per buono tutto quello che dicono i cosiddetti "pentiti"; e mi riferisco al mio settore. I pentiti! Talvolta, i pentiti hanno qualche motivo di accollare agli altri, io che ero... Quindi, ^{avevo} nei miei confronti qualche ^{motivo} perchè non ha mai avuto rapporti con me, quindi, può darsi che le abbia sentite dire queste cose, ma non può dire per cognizione diretta, perchè io l'avrà incontrato una o due volte, sapendo lui che io non lo volevo nel consiglio; anzi lo volevano mettere nel comitato esecutivo ed io dissi: "no"; Il signor Magnoni, che mi accompagnò sino alla stazione di Milano mi ha detto: "allora, solo nel consiglio", ed io ho detto: "no, se volete che io, per un certo periodo assuma - per un certo periodo, perchè c'era tutta una questione con il Banco di Napoli, ma io non devo divagare - senz'altro vi dico che non accetterò la carica se ci sarà lui". Può darsi che il dottor ^{perchè sono stati mica nemici sempre, non} so adesso sino a che punto siano nemici - può darsi che gli abbiano riferito che io il signor Bordoni non lo volevo nel consiglio. Fra l'altro, ~~cosa dice? che io avevo~~ ma l'ho detto prima l'onorevole Patriarca - Sindona non aveva bisogno... Sindona che andava a pranzo - e questo ve lo posso assicurare - con David Rockefeller che era il massimo esponente della Chase National Bank

ASSENZA II/5

IOCCA III/3

LACCHIARELLA. Signor Presidente, se mi consente, vorrei raccontare un episodio, a proposito di Napoli. Lei è stato chiesto, e mi aspettavo che qualcuno me lo chiedesse anche qui; "Ma, scusi, lei ha lasciato la Banca Nazionale dell'Agricoltura per andare da Sindona? Ci deve essere un motivo". Intanto è un errore della stampa quello di affermare che io ho lasciato la Banca Nazionale dell'Agricoltura per andare da Sindona, per ch~~e~~ non c'è stata una contestualità. Sono passati dei mesi. Non solo, perchè sono andato via? Perchè un giorno sono stato chiamato dal segretario della democrazia cristiana, allora onorevole Forlani, e dal Presidente del Consiglio onorevole Andreotti, i quali, bontà loro, mi hanno detto che io ero un validissimo (lo dicevano loro, io non ~~sono~~ ^{sta a me affermare!} di esserlo stato) di rigente bancario e mi hanno chiesto se volevo accettare la candidatura. Io voglio dissipare questo concetto, e il giudice... Se io volevo accettare la candidatura alla presidenza del Banco di Napoli.

Io ero amministratore delegato e direttore generale. ^{S. N. A.} Poiché io sono di origine meridionale, cioè di famiglia campana nato in Sicilia, volevo, dopo aver lavorato per tanti anni nell'Italia centro-settentrionale, pensavo di poter dare un apporto anche all'economia del nostro Mezzogiorno, dato che ~~loro~~ ^{Forlani e Andreotti} avevano detto ~~che~~ ^{si} erano ispirati, chiamandomi, ad un criterio di professionalità.


Orbene, il 27 o il 28 maggio fui chiamato dal segretario della democrazia cristiana e fui chiamato dalle altre segreterie, e dal ministro del Tesoro, onorevole Malagodi. E mi dissero: "Lei dopodomani sarà sottoposto al Comitato interministeriale del credito la sua nomina alla presidenza del Banco di Napoli". Io ho ringraziato perchè, naturalmente, era un grande onore per me.

IOCCA III/4

La mattina del 29 maggio - credo - si riunisce il Comitato interministeriale del credito e quella stessa mattina i giornali pubblicano a caratteri cubitali la notizia della avvenuta mia nomina. E' stata la rovina per me, ed ora vi spiego il perchè. "Lacchiarella è stato nominato presidente del Banco di Napoli" scriveva a caratteri cubitali la stampa. Io ho ricevuto telegrammi anche da parte di uomini politici e di parlamentari che si congratulavano.

Quella stessa mattina era riunito il comitato della mia banca. I componenti del comitato, che costituivano l'azionariato della banca (c'era il rappresentante della Federconsorzi, oltre che gli altri), mi chiesero: "Ma come, lei va al Banco di Napoli". A noi dispiace molto". Io ho risposto: "Può darsi che faccia piacere a qualcuno degli azionisti" perchè in quel momento gli azionisti avevano tra loro dei contrasti e, naturalmente, voi sapete che quando in un'azienda litigano gli azionisti l'amministratore delegato, che non è azionista, ne risente, perchè deve prendere posizioni. Mentre dicevo queste cose, ricevo una telefonata dall'onorevole Malagodi, il quale mi dice: "Dottor Lacchiarella, si è verificato un fatto mai accaduto nella nostra storia, perchè si litiga sempre, ma stamani eravamo tutti d'accordo. Invece, nel Comitato interministeriale... eccetera, eccetera, c'è stato qualcuno che ha fatto delle riserve, quindi è stata accantonata la sua nomina."

Io torno alla riunione e i miei colleghi mi dicono: "Beviamo!".



Io rispondo: "Beviamo pure. Non è accaduto nulla, però io lascio questa poltrona perchè non mi sento - e c'è in proposito un articolo de Il Corriere della Sera * dell'indomani - di continuare". Non voglio fare qui una forma di esibizionismo o di presunzione, ma dissi: "Io non mi sento di continuare a sedere su questa sedia che dieci minuti fa vi ho detto che avrei lasciato". Tutti mi pregavano di rimanere ma io dissi che sarei andato da Carli. Dopo un quarto d'ora mi riceve Carli, che, naturalmente, era un po' inquieto perchè aveva sostenuto la mia candidatura che mi dice: "Come governatore della Banca d'Italia, mi dispiace moltissimo, perchè lei mi dava la sicurezza". Come uomo, mi ha teso la mano e mi ha stretto la mano.

ICCCA III/5

Ecco il mio ingresso, va chiarito una volta per tutte. Io sono andato per mettermi al servizio e Sindona dice alla stampa che mi ha assunto per fare un piacere ad Andreotti. La, lasciatelo dire, la mia posizione era tale che, eventualmente, poteva essere il contrario, ma non che Sindona facesse un piacere ad Andreotti. Questi erano i miei rapporti.

PRESIDENTE. Vogliamo tornare ai nostri argomenti? Vorrei sapere

cosa sono questi documenti, che le mostriamo, e che sono stati sequestrati nella sua abitazione. Non si capisce bene cosa siano questi documenti inviatici dal giudice. Sono titoli venduti?

MACCHIARELLA. Erano dei nominativi, ... Birindelli. Basta vedere a quando riscono questi rapporti, certamente antecedenti al mio ingresso.

PRESIDENTE. Vorrei sapere di che documento si tratta.

PICCOLI EXC 4/1

MACCHIARELLA. Credo che sia una situazione dei titoli... Carini Tommaso che conoscevo e conosco molto bene... Questi sono rapporti che aveva... l'Immobiliare con 4.500 azioni. Queste sono posizioni che aveva.

Cos'è accaduto? La messa in liquidazione coatta è avvenuta in una maniera così inaspettata e così incredibile ... La mia segretaria il giorno in cui, da un giorno all'altro, è stata messa in liquidazione coatta, ha riempito una cassa di documenti che naturalmente vengono dati in copia al Vicepresidente, a un dirigente. Queste sono posizioni di gente che dà i titoli, che avevano dei titoli. Non dobbiamo dimenticare che queste due banche di ~~Sindona~~ Sindona che si ~~aveva~~ avessero degli analisti bravissimi, naturalmente era gente che aveva molta fiducia. I consigli che venivano dati dagli operatori del gruppo erano così talvolta validi.

PRESIDENTE. Quindi questi erano titoli depositati presso la banca?

MACCHIARELLA. Può darsi che fossero titoli a custodia. Comunque erano titoli regolarmente pagati, oppure a custodia, o in anticipazione o a riporto. Ciò si tratta di operazioni normali.

Loro debbono considerare che la messa in liquidazione coatta è stata una cosa proprio improvvisa.

PICCIOLI 4/2

D'ALEMA. Volevo sottolineare la circostanza qui riferitaci dal Dott. Macchiarella, il quale, benchè imputato, è venuto, a differenza di Liggio e di Magnoni, qui e noi la ringraziamo per il rispetto che lei, a differenza di altri, ha avuto verso il Parlamento. Vorrei sottolineare la circostanza e cioè che per nominare i presidenti di una grande banca si veniva chiamati dai segretari dei partiti. Il che è un pessimo costume perchè i segretari di partiti non hanno il compito di designare o nominare i presidenti delle banche.

MACCHIARELLA. Forse non sono stato preciso.

D'ALEMA. Ho capito, non è colpa sua, è il malcostume politico. Ho voluto soltanto fare questa osservazione e desideravo sottolineare l'affermazione del Dottor Macchiarella.

MACCHIARELLA. Mi hanno chiesto se io ero disposto.... Un'altra volta mi era stato detto se volevo accettare la candidatura alla presidenza del Banco di Sicilia, adducendo a motivo che si voleva instaurare... Quindi, mi hanno detto: lei accetta la candidatura?

D'ALEMA. Ho capito, Dottor Macchiarella. Sono uno che ha le orecchie pulite e non malate. Quindi, io insisto col dire che noi abbiamo avuto, attraverso questa libera testimonianza del Dottor Macchiarella, questa nuova conferma del malcostume politico che si ostenta nel nostro paese. Detto questo abbiamo avuto una seconda considerazione che desidero venga messa a verbale e che riguarda il fatto che il Banco di Roma abbia gestito la Banca Privata Finanziaria.

PICCIOLI 4/3

MACCHIARELLA. In pieno, dal 5 luglio, non dopo la fusione ma prima, ha assunto la gestione.

D'ALEMA. Sottolineo che il Dottor Macchiarella conferma che il Banco di Roma ha pienamente gestito la Banca Privata Finanziaria e la Banca Unione. Questa è la seconda osservazione che è bene rimanga a verbale.

La terza questione che emerge è che questi rapporti politici che ci vengono confermati da tutti, in vario modo, con indicazioni di vari fatti e anche con varie insinuazioni, vengono confermati con il loro intreccio dal Dottor Macchiarella. Non mi meraviglia il fatto che Magnoni si incontri con Sindona, che ci siano tre incontri tra Sindona e Andreotti, che Sindona, come lei sa, si incontrasse frequentemente con Fanfani.

MACCHIARELLA. Tre incontri, ha detto?

Chie

D'ALEMA. Questo l'ho ricavato dalla sua testimonianza di fronte ai giudici. Comunque non è molto rilevante che sono stati due o tre gli incontrati. A me interessa mettere in rilievo che questi rapporti ci sono. Lei ci parla della Banca Privata in un certo modo, ebbene, non c'è dubbio che fino a un certo periodo... Ma lei sa che nel 1971-72 queste banche sono sottoposte all'ispezione della Banca d'Italia?

MACCHIARELLA. Lo ignoravo. Prima di accettare la nomina a Vicepresidente della Banca Privata Finanziaria, andai dal Governatore della Banca d'Italia, perchè è prassi...

D'ALEMA. Non le dissero nulla?

MACCHIARELLA. Niente. Sono andata alla Vigilanza e lì non mi hanno detto niente.

PATRIARCA. Da chi è andato specificatamente alla Vigilanza?

MACCHIARELLA. Andai dal Governatore della Banca d'Italia. A capo della Vigilanza allora c'era Paolo Biserni, ma mi potrei sbagliare. Quest'ultimo mi ha detto: complimenti, vedrà che lei lì... Ma nessuno che mi abbia accennato, nemmeno lontanamente, perchè mi sarei guardato bene dall'accettare la carica.

D'ALEMA. Quindi, abbiamo un'altra osservazione importante del Dottor Macchiarella circa il modo con cui provvedeva la Banca d'Italia, la quale avrebbe avuto il dovere di far leggere questi documenti alla persona che andava a dirigere e che avrebbe dovuto dirigere la Banca Unificata...

MACCHIARELLA. Non a dirigere, ma a far parte dell'amministrazione.

D'ALEMA. Benissimo, parlo del comportamento della Banca d'Italia perchè in questa maniera lei avrebbe avuto un'idea esatta degli illeciti che si erano compiuti in queste banche e del fatto che queste banche tutto erano fuorchè istituti di credito. Anche questo a mio parere è importante. Adesso vi è un'altra questione e riguarda il finanziamento per la memoria del Cardinale Spellman, di fronte al quale noi ci togliamo tutti il cappello, e per la cui memoria furono dati questi 200 milioni. Vorrei far presente alla Commissione e al Dottor Macchiarella, che il denaro in generale, che viene dato agli uomini politici non viene mai dato ad personam, viene sempre dato a qualche istituto. Ciò risulta per l'onorevole Preti, per l'onorevole Piccoli^e per l'onorevole Andreotti. Comunque è importante questa notizia che lei ci dà perchè dimostra la lealtà con cui lei è venuto qui di fronte alla Commissione. Si dà il caso, però, che questa segretaria che riempie la cassa, ci mette della roba interessante. Infatti nella cassa ci sta il documento che riguarda il finanziamento dell'IRADES... Ma non drammatizziamo visto che fu restituito il prestito che ebbe l'onorevole Piccoli, mentre non ci risultano le restituzioni di altri prestiti. Dentro

(1)re

Poi, dentro questa cassa c'è la lettera di Magnoni a Andreotti; c'è l'elenco di cui lei ha preso visione poc'anzi. Mi viene l'idea in questa cassa ci fossero documenti molto importanti e riservati e che questa segretaria non abbia preso alla rinfusa questi documenti ma con una certa scienza.

TAC. 5/1

MACCHIARELLA. No, guardi le posso dire che c'erano altri documenti. Intanto IRADES, quando la stampa cominciò ad occupare dei movimenti di rapporti con uomini dove indirettamente ci poteva essere qualcosa, riferimento ad uomini... Lei mi dice IRADES, però a mio modesto avviso, lei mi perdoni, bisognerebbe vedere a quando risalgono questi inizi di rapporti.

D'ALEMA. Non dico che c'entra lei.

MACCHIARELLA. Lei dice "li hanno trovati", ma li hanno trovati insieme, lì c'era una cassa di documenti. Adesso io le dico anche perchè è venuta fuori questa cosa, perchè ad un momento il direttore della sede di Roma... Bisogna considerare che l'ufficio di Presidenza, dove ero io Vicepresidente, a Via Mercadante, la Vicepresidenza era localizzata in posto diverso dalla sede operativa. Allora chiedo al direttore: "senta, mi faccia il piacere, mi mandi...", quando la stampa iniziò... Non dobbiamo dimenticare che la stampa cominciò ad occuparsi di Sindona quando ci sono state le prime avvisaglie in America, con la Banca Americana, eccetera eccetera. Allora io chiedo: "senta, dove c'è qualche riferimento...", perchè anche gli uomini politici possono avere dei rapporti... Io non ho mai, nella mia lunga carriera bancaria c'erano degli uomini politici che intrattenevano rapporti nel senso di portare i propri risparmi, di chiedere un fido e se il fido lo meritano lo ottengono.

TAC. 5/2

Allora il direttore della sede di Roma mi mandò questa documentazione, mi mandò pure, le devo dire questo, non so se c'è fra le carte, questo per dire la mia lealtà, ad un bel momento mi dicono che la liquidità si abbassava perchè c'erano prelevamenti di massa eccetera ad un dato momento mi dicono: "come si spiega che qui si abbassa questo tasso, che ci sono stati prelevamenti di notevole entità?".

Allora telefono al direttore e chiedo che cosa è avvenuto. "Guardi, stamattina hanno esteso un libretto, non ricordo di chi, "di notevole entità". E io chiedo di chi era quel libretto; "non mi ricordo", mi risponde ed io gli chiedo di mandarmi la copia, e mi dette la copia di questo libretto.

D'ALEMA. E' una questione che viene dopo.

MACCHIARELLA. Non è che aveva un significato particolare.

D'ALEMA. Non si preoccupi, constato che tre cose erano in questa cassa: la lettera di Magnoni ad Andreotti...

PRESIDENTE. E' agli atti.

D'ALEMA. E' una lettera mandata in fotocopia a lei da Magnoni; poi c'è la questione dell'IRADES, c'è questo elenco di persone comunque lei

dice che non è in grado di approfondire; in un'altra affermazione lei dice che ^{era}, ad un certo punto, dal materiale, che la Banca le mandò e precisamente il Dottor Luciano, (e che lei aveva richiesto perchè disse: "ma insomma ci sono finanziamenti ad uomini politici, vediamo meglio qualche notizia", e il Dottor Luciano le mandò quel materiale; questo lei ha detto di fronte a ai giudici), dal quale materiale lei arguì che il Pontello era un uomo che aveva rapporti con uomini politici. E lei seppe dei libretti inviati; ecco, questi libretti, cosa sono?

TAC. 5/3

MACCHIARELLA. Li ho avuti successivamente.

D'ALEMA. Certo, successivamente, non si preoccupi.

PRESIDENTE. Le copie di quali libretti si vuol sapere.

MACCHIARELLA. Questo non me lo ricordo.

D'ALEMA. Neanche uno se ne ricorda?

MACCHIARELLA. Di notevole importo, che erano stati estinti.

D'ALEMA. Quindi, presumibilmente, avendoli mandati il Dottor Luciano in base ad una particolare richiesta che lei aveva fatto, sono libretti estinti a favore di forze politiche, di uomini politici.

MACCHIARELLA. Sì, ma guardi che anche di questo avevano fatto un accenno i giornali.

D'ALEMA. Lasci stare i giornali, abbia pazienza; lei dice: "qui ci sono dei finanziamenti, io voglio vederli chiaro" e il Dottor Luciano le manda del materiale, dei libretti. Lei capì e fece tutto il ragionamento sul Pontello che portava i soldi; si fece questa opinione da questi libretti che il Dottor Luciano perchè le mandò lei chiese notizia sui finanziamenti ai politici. E' chiaro? Quindi è evidente...

TAC. 5/4

MACCHIARELLA. Non finanziamento ai politici...

D'ALEMA. O ai partiti politici.

MACCHIARELLA. Mi piace di essere preciso.

D'ALEMA. Sono assolutamente preciso e quindi chiedo di leggere il verbale.

MACCHIARELLA. Mi perdoni lei, senta...

PRESIDENTE. Leggo quanto lei ha detto al giudice: "nulla posso dire con certezza sui rapporti intercorsi tra il Sindona e l'onorevole Fanfani; posso dire soltanto che qualche volta il Sindona ebbe a dire di avere appuntamento con l'onorevole Fanfani. In merito alle fotocopie dei libretti Rumena e Lavaredo..."

D'ALEMA. Ah, eccoli i nomi!

PRESIDENTE. "...e alla documentazione relativa al conto dell'INADES, documenti sequestrati nella mia abitazione, dichiaro quanto segue: 'Sono certo che nel mese di aprile o maggio 1974 un organo di stampa, del quale al momento non ricordo il titolo, pubblicò la notizia di finanziamenti di Sindona a partiti politici. Chiesi allora al direttore della sede di Roma della Banca Privata Finanziaria di farmi avere le copie di tutte le operazioni della banca che in qualche modo si riferivano a uomini politici nonchè le copie di tutte le operazioni di importo rilevante effettuate nel mese di aprile'. Il direttore

Cher

della sede mi inviò i documenti di cui trattasi; non rivelai nulla di strano". A domanda risponde: "Ignoro il motivo per il quale, della Banca Privata di Roma, mi inviò le fotocopie dei due libretti estinti dal Pontello. Ritengo però che abbia fatto ciò perchè aveva motivo di supporre che il Pontello tenesse i contatti per conto del Sindona con gli uomini politici".

Si desumerebbe che questi libretti, l'invio di Rumenia e Lavaredo, come dell'IRADES, foss e avvenuto in seguito a una sua richiesta fatta dopo che un organo di stampa aveva pubblicato la notizia dei finanziamenti a politici, dal direttore della banca perchè si dovrebbe pensare che questi libretti erano relativi a quell'argomento. Questo pare di dover comprendere.

TAC. 5/5

MACCHIARELLA. Ma lì si parla di "riferimento" non parla di finanziamento ai partiti.

PRESIDENTE. Allora rileggo, mi ascolti un momento: "In merito alle fotocopie dei libretti Rumenia e Lavaredo e alla documentazione relativa al conto dell'IRADES, documenti sequestrati nella mia abitazione dichiaro quanto segue: 'Sono certo che nel mese di aprile o maggio 1974 un organo di stampa, del quale nel momento non ricordo il titolo, pubblicò la notizia di finanziamenti di Sindona a partiti politici. Chiesi allora al direttore della sede di Roma della Banca Privata Finanziaria di farmi avere le copie di tutte le operazioni della banca che in qualche modo si riferivano ad uomini politici, nonchè le copie di tutte le operazioni di importo rilevante effettuate nel mese di aprile'."

Se in seguito a questa richiesta le sono stati inviati quei libretti che ho ricordato, si dovrebbe pensare che il direttore della sede di Roma che li inviava riteneva che quei libretti fossero relativi a finanziamenti a politici. Questa è un'illusione, ~~ma~~ abbastanza logica.

TAC. 5/6

MACCHIARELLA. Si dice, in sostanza lui manda la copia dei conti che avevano un riferimento ai politici. Però mi perdoni, non escludo che fossero... Ma in coscienza, non posso dire che da lì ho arguito che... Tra l'altro per quanto riguarda questa mia...

PRESIDENTE. Lei poi ha aggiunto: "il direttore della sede mi inviò i documenti di cui trattasi. Non rilevai nulla di strano".

MACCHIARELLA. Esatto.

PRESIDENTE. Quindi i libretti erano normali; poi aggiunge: "ignoro il motivo per il quale il dottor Luciano della Banca Privata di Roma, mi inviò le fotocopie dei due libretti estinti dal Pontello. Ritengo però che abbia fatto ciò perchè aveva motivo di supporre che il Pontello tenesse i contatti per conto del Sindona con uomini politici".

MACCHIARELLA. Adesso, naturalmente, non mi posso ~~vincere~~ ^{vincere}

D'ALEMA. E' chiarissima la deposizione che lei fa.

MACCHIARELLA. Ma non è che io posso affermare...

D'ALEMA. Lei ha affermato che probabilmente...

PRESIDENTE. Noi vogliamo sapere se lei conferma la versione data al giudice.

MACCHIARELLA. La versione è quella che sto dando qui che io non posso... Se mi si dice che le somme prelevate da quei libretti sono state destinate a politici...

TAC. 5/7

PRESIDENTE. Lei non lo può dire.

ZORZI 6/1

MACCHIARELLA. Perché insisto nel dire...

D'ALEMA. Abbia pazienza, dottor Macchiarella, questo lo capisco, ma lei deve capire anche me. **EA**, allora, io cosa capisco? Io capisco che lei legge sui giornali che sono finanziamenti ed allora dice al direttore...

MACCHIARELLA. "Ma chi ha rapporti con noi dei politici?"

D'ALEMA. E questo le manda delle carte; le manda delle carte perchè lei gli ha posto questo quesito.

PRESIDENTE. Fra l'altro, poi, di queste carte una sicuramente era di quel tipo, anche se noi l'abbiamo esclusa dalla nostra ricerca perchè era un conto che poi era stato restituito. Allora, si dovrebbe presumere che anche gli altri due libretti erano dello stesso tipo.

MACCHIARELLA. C'era la Varedo, mi pare...

PRESIDENTE. C'era la Varedo e la Rumena.

D'ALEMA. Mi pare che la deposizione sua chiara e neanche insisto. Bene, le posso dire che il più grande errore della sua vita è stato quello di abbandonare la Banca nazionale dell'agricoltura.

MACCHIARELLA. Allora lei è del parere che bisogna continuare ad attaccarsi alla poltrona e starci a qualunque costo? Cioè, uno che per la prima volta, come mi è stato detto...

PRESIDENTE. Senta, Macchiarella, non facciamo questo discorso che è estraneo ai fini della Commissione.

D'ALEMA. Era una cosa cordiale che le ho detto.

MACCHIARELLA. Ma io l'ho capito e la ringrazio. Purtroppo io mi rammarico; io avrei voluto, alla fine di settembre, quando mi hanno nominato, lì mi hanno eletto ed io accettai, sa che ci sono i momenti, uno ha dei momenti... Oggi - non riesco a capire -, ma non mi poteva venire un fulmine, perchè io sono sette anni... Non se ne ha l'idea di cosa significhi: sette anni un cittadino di serie B e dopo sei anni messo in carcere. La mattina alle sei viene la polizia e mi porta come un malfattore dentro un carcere insieme ai rapitori, ai sequestratori! Io dovrei, ad un bel momento, chiedere che l'inchiesta si faccia su quelle cose lì... Uguale, nè più, nè meno, come se io, dopo sei anni, avessi potuto inquinare le prove: quali prove?

ZORZI 6/2

PRESIDENTE. Ma nessuno di noi le ha detto queste cose.

MACCHIARELLA. No, signor presidente, io sono in uno stato *di profonda disperazione*,

PRESIDENTE. Ci rendiamo conto.

MACCHIARELLA. Io sono in libertà provvisoria. Se loro sapessero...io stavo impazzendo, con le ^{im}ante digitali... Anzi, prego loro di voler perdonare un disgraziato che dal nulla...

PRESIDENTE. La Commissione non ha alcuna prevenzione nei suoi confronti.

MACCHIARELLA. No, che c'entra? No, può darsi che io abbia dato la sensazione di andare al di là qualche volta.

MINERVINI. Si tratta di due domande particolari. La prima: io volevo sapere questo: può essere che io ricordi male, ma prima di lei non era stato chiamato come presidente il dottor Arturo Lando, che proveniva dal Banco di Napoli?

MACCHIARELLA. Sì, lui era presidente ed amministratore delegato, io ero vicepresidente. Lui era ^{capo} dell'esecutivo, io no.

MINERVINI. Se permette, vorrei continuare; io assolutamente non vorrei esprimere un apprezzamento su una persona defunta, che poi avevo anche conosciuta, però il dottor Lando andò via da Napoli in una di quelle circostanze, non se se per dimissioni o non confermato come direttore generale del Banco

C. M.

di Napoli per un incidente di percorso politico-finanziario. E quindi, quando poi venne a Milano alla banca di cui parliamo, vuol dire che la banca tanto "illibata" non era, perchè queste cose anch'io le so. Insomma, quando certe persone un po' discusse passano da una banca all'altra, questo ha un certo significato anche per la banca. Vorrei sapere: lei ha parlato della banca dicendo che a quell'epoca era illibata, poi ora se ne parla come di una banca di poco conto, ma non è vero. Invece, io dico che questo fu un segnale che nell'ambiente bancario, che vagamente io conosco, anche allora fu notato.

ZORZI 6/3

MACCHIARELLA. Allora io le posso dire... Non so se lei sa che nel consiglio d'amministrazione hanno fatto parte l'ingegner Longo, prima direttore generale e poi presidente della Banca nazionale del lavoro. A me dispiace, se avessi pensato che ^{si sarebbe stata} una considerazione del genere ^{avrei} portata ^{al} l'elenco del consiglio d'amministrazione. Lei deve sapere, onorevole, me lo consenta, che l'onorevole Del Bo, presidente dell'Istituto Centrale di banche e banchieri - e lo è tuttora - al quale io mi rivolsi ^{in quel} ^{momento} ^{per dire:} "Guardi... siccome eravamo nello stesso consiglio d'amministrazione... mi ha detto "Dottor Macchiarella, guardi, vada lì tranquillo perchè è una banca sulla quale non c'è nulla da dire". Quindi, io non arguirei dal fatto che Arturo Lando, il quale non andò... se lei me lo consente vorrei dire: lui non c'è più ed io mi onore di essere stato un amico di Arturo Lando; egli era vicedirettore generale ^{al Banco di Napoli} un bel momento si doveva procedere alla nomina del direttore generale in sostituzione di Fusco e fu designato un altro nominativo e ^è stato preso da fuori un dirigente dell'ufficio studi della Banca d'Italia che certamente non aveva...

RASTRELLI. Sappiamo tutto perchè siamo napoletani.

MACCHIARELLA. No, perchè se lei sa che c'è stato un incidente di percorso, a me non ^{lo} ^{stimavo} molto Arturo. Questo per dire che io dovevo capire? Ma io non dovevo capire niente, perchè...

ZORZI 6/4

MINERVINI. Va bene, allora una seconda domanda: lei prima ha mostrato tanta meraviglia perchè sopraggiunse, a fine settembre 1974, la liquidazione coatta amministrativa, ma meraviglia me che lei si sia meravigliato, allora lei dormiva un altissimo sonno, perchè ^{fin} dal 10, 11 settembre si sa che la sorte della banca era segnata. Com'è la meraviglia che il 27 settembre fosse messa in liquidazione coatta?

PRESIDENTE. Per la verità, ha detto "improvvisa decisione".

MACCHIARELLA. Non solo improvvisa, ma le devo dire questo: la ^{fusione} ha avuto luogo il 5 agosto; il 20 settembre c'è stata per la prima volta la riunione del consiglio d'amministrazione convocata dal vicepresidente e per la prima volta fornì dei dati. Questi erano tali che dimostravano la perdita del capitale, per cui ricorrevano le condizioni previste dall'articolo 2447 del codice civile, per cui all'unanimità il consiglio d'amministrazione deliberò, il data 20 settembre, di convocare l'assemblea, perchè così è previsto dalla legge. Se non che, a distanza di pochi giorni, viene la liquidazione coatta amministrativa, proprio nel momento in cui... Ma in quella sede, mi perdoni onorevole, non mi pare... In quella sede, però, cosa disse ^{figliano} l'amministratore delegato ^{me} a Vicepresidente? Che la Banca commerciale, il Credito italiano, il Banco di Roma, con l'accordo della Banca d'Italia assicuravano - sottolineo l'espressione - la liquidità e la solvibilità delle banche. ^{Ecco} perchè io dico che è venuta fuori improvvisa. Scusate, ma c'era bisogno di fare questa fusione, perchè non dobbiamo

dimenticare che, quando la fuga avvenne, il Banco di Roma e la Banca d'Italia da oltre un mese erano dentro lì e quindi avevano avuto modo di constatare come stavano le cose. Visto che lei fa questa considerazione, io le posso dire, da cittadino che, secondo me, da quel momento ha avuto inizio la distruzione del patrimonio, allora ha avuto inizio, perchè bastava, anzichè mettere in liquidazione coatta - lei mi ha fatto una domanda provocatoria -, colpire i colpevoli, perchè si sapeva chi era no, e c'erano un sacco di leggi: l'articolo 38 della legge bancaria ^{ha la alta} e coloro che avevano firmato i cosiddetti mandati di credito... Insomma, si poteva farla continuare, perchè c'erano 5-600 milioni *di capitale*.

MINERVINI. Ma se lei stesso dice che aveva convocato l'assemblea per la liquidazione volontaria!

FRADD. VII/1

MACCHIARELLA. Ma chi l'ha detto?! Non l'ho mai detto, onorevole! Ho detto che il 20 settembre l'amministratore delegato fornì i dati in base ai quali si rilevava che era perduto il capitale, per cui ricorrevano le condizioni non della messa in liquidazione - chi ha detto della messa in liquidazione?! - bensì dell'articolo 2447, che dice che quando si perde oltre un terzo del capitale bisogna convocare l'assemblea immediatamente, la quale provvede a reintegrare, se vuole, il capitale. Chi ha detto che ... anzitutto non c'è un consiglio di amministrazione che possa mettere in liquidazione una società.

MINERVINI. Scusi - forse è inutile continuare questo discorso - ma l'articolo 2447 pone un'alternativa: dice che si convoca l'assemblea con l'alternativa o della reintegrazione del capitale o della messa in liquidazione.

MACCHIARELLA. Questo per quanto riguarda l'assemblea; ma non è di competenza del consiglio di amministrazione

MINERVINI. Allora, se eravate proiettati alla messa in liquidazione, che cosa c'è di strano che sia avvenuta la liquidazione coatta?

MACCHIARELLA. In quel momento si parlava - e l'avevano detto tutti i giornali - del salvataggio, perché era l'alternativa ...

PRESIDENTE. Risponda al collega Restrelli.

RASTRELLI. La mia domanda è molto breve e mi auguro che la risposta sia altrettanto breve ma chiara. Lei ci ha indicato il ruolo che il governatore Carli ha avuto nella fase di accettazione della carica amministrativa presso la Banca privata. Vorrei, invece, sapere qual è stato il suo ruolo nei confronti del governatore della Banca d'Italia nel periodo che va dal settembre 1977, per ottenere l'aumento di capitale della banca, preventivo alla fusione, e quale il suo ruolo per ottenere l'autorizzazione ...

FRADD. VII/2

MACCHIARELLA. La fusione è stata deliberata, decisa ed autorizzata prima che io entrassi.

RASTRELLI. Mi pare di no, perché i tempi non coincidono.

MACCHIARELLA. Ho incontrato il governatore, in quei nove mesi durante i quali sono stato nella Banca privata finanziaria, credo una o due volte. La seconda volta sono stato ricevuto, perché lui riceveva, tutte le volte che Sindona lo desiderava o che Magnoni lo desiderava. Mi ha ricevuto un paio di volte; e la prima volta che mi ricevette feci presente che era necessario - e feci una proposta in tal senso - aprire 16 sportelli, dicendo: queste sono due banche mastodontiche, sono due banche di affari; se voi ne volete fare delle banche di credito ordinario bisogna dare loro gli sportelli e la vigilanza. Esistono presso la Banca d'Italia - basta fare gli accertamenti delle richieste per l'apertura addirittura mi pare, di 12 o 15 sportelli tra Roma e Milano, tra zona del Lazio e zona di Milano, perché avevo in mente di farne una banca, diciamo così, di credito ordinario, con degli sportelli.

Quindi con il governatore della Banca d'Italia non ho avuto nessuna influenza.

FRADD. VII/3

TEODORI. Anche durante il suo periodo, anzi soprattutto nel periodo in cui ha diretto la banca o le banche ...

MACCHIARELLA. Mi perdoni se sono pignolo, ma non ho diretto la banca, perché con i giudici ho questo problema. Non ho diretto la banca, non ero il direttore. Una cosa è l'esecutivo ed una cosa è l'amministrativo. Ero membro di un organo collegiale, come vicepresidente.

TEODORI. Era a conoscenza della massa ingente di depositi fiduciari?

MACCHIARELLA. No, assolutamente. Noi, in banca, per depositi fiduciari intendiamo i libretti. Sono operazioni fiduciarie che corrispondono al nostro mandato di credito. Non era assolutamente a conoscenza.

TEODORI. Come era possibile, se questi depositi fiduciari erano per molte decine o centinaia di milioni di dollari?

MACCHIARELLA. Non risultavano, perché, secondo le norme vigenti - non so se tuttora, perché adesso sono un po' al di fuori - le banche potevano raccogliere all'estero, prendere dei depositi all'estero delle banche estere e dare a banche estere. Com'erano strutturate queste partite? Erano strutturate, come in tutte le banche, a debito in valuta ed a credito in valuta. Difatti, formalmente così apparivano. ~~Se no~~ ^{Ma rice}, che cosa accadeva? Che, di contrabbando, degli uomini, cioè quelli che avevano commesso l'illecito, avendo la firma - e bisognerebbe che chi deve giudicare sapesse certe cose - sociale,

cm

FRADD. VII/4

alle banche o tene depositi, talché i
 conferivano un mandato di credito, ~~o~~ ~~in~~ depositi che erano stati
 effettuati rappresentavano garanzia senza obbligo della preescus-
 sione del debitore principale, ~~per impossessarsi di queste somme.~~
 Quindi, quando si veniva a perfezionare l'illecito? Fino al momen-
 to in cui i depositi si prendevano dalla banca di primissimo ordine
 e si davano a tante altre banche, sul piano formale era regolare.
 Era il momento in cui le persone che oggi hanno accusato me, dicendo
 che ho le spalle resistenti, davano ^{il} mandato di credito ~~con ritorno~~
~~che~~ ~~era~~ tenevano nei cassetti *de si committivano l'illato*

D'ALEMA. Erano chiusi nel solaio.

MACCHIARELLA. Sì, la ringrazio. Quindi, come si potevano rilevare? Le devo dire
 una cosa: gli ispettori della Banca d'Italia nel 1971 e nel 1972
 hanno fatto le ispezioni.

D'ALEMA. Non esistevano.

MACCHIARELLA. Sì, esistevano e, se volete, ve li documento. Perché le ho avuti
~~in mano gli atti che~~ ~~gli ispettori~~ ~~in~~ ~~epoca~~ ~~successiva~~

D'ALEMA. Gli ispettori hanno scoperto il deposito fiduciario quando Clerici è
 andato dall'ispettore e ha detto: guardate che qui la questione è
 questa.

MACCHIARELLA. Perché lo ha fatto? Quando si è visto che c'era qualche cosa che
 cominciava a non andare.

Non so se commetto un reato dicendo che mi sarebbe pia-
 ciuto, quando sono andato davanti ai giudici mi si fosse parlato
 così. Io vi ringrazio.

PRESIDENTE. Allora lei preferisce la Commissione di inchiesta al giudice?

FRADD. VII/5

MACCHIARELLA. Sì, però bisogna vedere come si fanno le domande!

Quindi, la Banca d'Italia non se ne è accorta e non se
 ne poteva accorgere. E come è venuta fuori la cosa? Questo
 risulta dagli atti. Un giorno questi qui hanno cercato di coinvol-
 germi in tutti i modi. Hanno portato in comitato un elenco ed allora
 io ho visto un deposito di una certa entità con una banca che non
 avevo mai sentito nei miei 50 anni di vita in banca. Dissi: scusi,
 ma lei qui ...

TEODORI. Qual era la banca?

MACCHIARELLA. Beh, non ricordo. C'era il direttore generale consigliere della banca
 Bissoni; e gli dissi: come mai tenete tanti depositi così?

Disse: non lo so, chiami
 Clerici. Chiamai Clerici e Clerici disse: perché? estero contro
 estero (ritenendo che io non sapessi) ma io venivo dalle banche
 e dissi, sì, lo so, ma mi pare che concentrare questi depositi ...
 Allora vista la mia insistenza, mi disse: beh, lo sa il presi-
 dente. E chi era il presidente? Era Sindona. Allora, arrivati a
 questo punto dissi: qui, se lo sa il presidente, non firmo
 nulla. Da quel momento si è messo in moto. Io speravo non di avere
 la medaglia dell'uomo dell'anno (questo no); ma per lo meno che, ad
 un bel momento mi dicessero: è partito un pò ... Allora, scesi da
 Magnoni e dissi: mi ha risposto in questa maniera; non ho voluto
 firmare. Ma che cos'è questa faccenda? Disse: non lo so

Ch

ASSENZA VIII/1

"Non lo so " e pensi che sapeva sempre tutto;"Allora io mi dimetto e rassegnò le dimissioni"; lui mi dice: "Fa uno sgarbo a Sindona". "Allora, Sindona che mi venga a chiarire...

TEODORI. Perché, era uno sgarbo?

MACCHIARELLA. Sì, perché allora... ma signori, mettetevi, calatevi...

D'ALEMA. Stia tranquillo: ci mettiamo nei suoi panni.

PRESIDENTE. Noi facciamo anche ricerche filologiche! Teodori è stato impressionato dal termine "sgarbo".

MACCHIARELLA. Dicevo: "che Sindona mi chiarisca". Allora Sindona mi telefona e mi dice: "Ma guardi, è tutto in regola"; poi appresi, venti giorni dopo, che quindici giorni prima aveva avuto un finanziamento; l'ho letto sui giornali, non perché me l'abbiano detto.

TEODORI. Da chi?

MACCHIARELLA. Dal Banco di Roma, ma l'avevano avuto prima.

D'ALEMA. Lei non sapeva niente?

MACCHIARELLA. Non sapevo niente; ma questo è accertato che io non sapevo niente. Io sono andato da Carli il 2 o il 3 di luglio, andare a protestare, andare a dire, eccetera; Carli non mi ha detto: "guardi, c'è questo deposito, questa cosa". Non me l'ha mica detto: ma questo risulta dagli atti.

D'ALEMA. Cosa le ha detto?

MACCHIARELLA. Niente, Carli mi disse: "va bene, secondo lei sul piano tecnico..."

TEODORI. Il sistema...

MACCHIARELLA. No, no. Mi dice: "sul piano tecnico, secondo lei"; e io dico:


"senta, siccome Sindona parla solo di un immobilizzo - perché lui questo diceva: cioè le scadenze dei depositi presi e dei depositi dati non coincidevano; ecco quello che le dicevo prima dei depositi presi da un lato, eccetera, eccetera - tecnicamente si fa, se vi fosse, per esempio, un'operazione a cavallo o in maniera da colmare queste...". Tutto qui. Tre giorni dopo mi chiama il dottor Ventriglia e mi dice: "Sì - e c'era Sindona e c'erano gli altri - qui abbiamo raggiunto un accordo"; erano tutti lì felici. "Abbiamo già...", "Ah bene, però io me ne vado" e questi dice: "E no, se tu te ne vai, io non ... l'accordo non si fa". "E no, questo, tu sei napoletano - io ho detto, quindi scherzoso, una battuta... forse sto parlando troppo.

ASSENZA VIII/2

D'ALEMA. Però è interessante.

PRESIDENTE. La ringraziamo, dottor Macchiarella, può accomodarsi.

(Il dottor Macchiarella viene accompagnato fuori dall'aula).



PRESIDENTE. Dobbiamo ascoltare ora Ciulli che non è imputato.

ASSENZA VIII/3

D'ALEMA. Era interessante l'atmosfera che ci ha descritto.

AZZARO. Mi ha fatto pensare a Roosevelt che aveva un lampadario che faceva molto rumore; ci si chiedeva come risolvere questo problema e la sua proposta, che fu accettata, fu questa: "Mettetelo nella stanza del vicepresidente, tanto non c'è mai nessuno".

D'ALEMA. Secondo me, Macchiarella è una persona onesta capitata in mezzo ad una banda di delinquenti.

PRESIDENTE. Pare abbastanza.

D'ALEMA. E gli è rimasta attaccata addosso qualche cosetta, non di soldi, poveraccio, avrà fatto qualche errore, qualche trascuratezza.

RASTRELLI. Dimostra come Sindona allora fosse una "cartina di tornasole", Macchiarella era proposto come presidente del Banco di Napoli, come presidente del Banco di Sicilia, tutte collocazioni di altissimo vertice nel mondo finanziario e ad un certo punto va a incappare in questo giro.

PRESIDENTE. Lo ha detto: a quel tempo erano banche importanti.

D'ALEMA. La vicenda umana è interessante.

PRESIDENTE. Ed anche un po' penosa, devo dire. Ha la psicologia di chi si sente perseguitato dai giudici.

(Viene introdotto in aula il dottor Ciulli).

PRESIDENTE. Devo informarla, dottor Ciulli, che lei deporrà come testimone, ed anche se non le chiediamo il giuramento perchè la Commissione ha deciso non farlo mai, tuttavia, di testimonianza si tratta, con tutte le conseguenze previste dalla legge.

ASSENZA VIII/4

La prego di declinare le sue generalità.

CIULLI. E' consentito stringere la mano?

PRESIDENTE. Non è nelle consuetudini, comunque non ci vedo nulla di male.

CIULLI. Il mio nome è Danilo Ciulli, nato a Penne, in provincia di Pescara il 30 settembre 1911. Ho fatto il bancario per tutta la vita; adesso sono relegato nella posizione di vicepresidente del Banco di Roma.

RASTRELLI. Perchè "relegato"?

CIULLI. Mi piaceva di più fare l'amministratore delegato. No? Ha capito?

PRESIDENTE. Questo non è il tema della nostra audizione.

D'ALEMA. Ha ragione; l'hanno fatta fuori i suoi amici?

PRESIDENTE. Non cerchiamo di influenzare il testimone con apprezzamenti estranei.

Dottor Ciulli, in primo luogo vorrei chiederle se è a sua conoscenza che vi siano stati dei rapporti tra Sindona, il suo gruppo, persone del suo ambiente e uomini politici e partiti politici. Se le risulta che vi siano stati dei finanziamenti o versamenti di danaro e così via.

CIULLI. Signor presidente, vorrei pregarla perchè tutta la mia deposizione che vuole essere - e non ha ragione per non esserlo - assolutamente esauriente, totale, nella piena e massima collaborazione, sia, tuttavia - se lei me lo consente - preceduta da una piccola dichiarazione che mi inquadri. Se lei permette, vorrei leggere appena una paginetta e mezza.

PRESIDENTE. Avendolo consentito al dottor Carli, non posso che fare la stessa cosa con lei.

CIULLI. Per carità, io non volevo sollevarmi a quelle altezze.

PRESIDENTE. Davanti alla Commissione quelli che depongono sono tutti uguali; non esistono differenze di trattamento. Faccia la sua dichiarazione preliminare

D'ALEMA. Non si solleva mica tanto!

C. CIULLI. Risento ancora della mia condizione di bancario che vede... Comunque, scusate.

Ritengo opportuno premettere che il 29 marzo 1974, a conclusione di un lungo "braccio di ferro" diedi le dimissioni da amministratore delegato del Banco di Roma e fui nominato vicepresidente dello stesso, modificando così radicalmente le mie funzioni in seno alla Banca, da vertice operativo a componente del consiglio d'amministrazione, senza mansioni, nè poteri. L'operazione fu traumatica per l'interessato, e nonostante l'apparente normalità di rapporti con il nuovo vertice operativo, le relazioni ed i sentimenti non potevano che essere caratterizzati dall'esito - sfavorevole per me - di un lungo ed aspro contrasto. E questo risponde in parte alla sua domanda, signor presidente.

PRESIDENTE. Indirettamente o implicitamente; poi spiegherà.

CIULLI. Poi potrò rispondere più precisamente.

Quando nel luglio successivo, allorchè la "operazione Sindona"



era stata decisa ed attuata - e solo allora ne ebbi contezza - fui richiesto dall'esecutivo del Banco di entrare nel consiglio d'amministrazione dell'Immobiliare Roma per seguire più da vicino le vicende di quel gruppo ed all'occorrenza far sì che il valore del pegno in azioni assunto dal Banco non subisse, nei limiti del possibile, deterioramenti e perdite di valore, non potei non accettare per la carica che ricoprivo e nel quadro di 39 anni di onesta e proficua attività in seno al Banco.

In particolare, il consiglio d'amministrazione dell'Immobiliare mi delegò, fra gli altri, il compito "di sovrintendere con i poteri del consiglio d'amministrazione all'attività della Divisione finanziaria ed a quella del consigliere delegato preposto a tale divisione finanziaria" che a me direttamente doveva riferire".



ASSENZA VIII/5

ASSENZA VIII/6

Questa è l'espressione esatta della delega che avevo quindi, ero un consigliere dell'Immobiliare con una delega a sorvegliare il consigliere preposto.

IOCCA IX/1

11 E' necessario a tal punto chiarire che il Consigliere Delegato menzionato nella citata delibera era all'epoca il ^{Agnoletti} Clerici di Cavenago, succeduto l'8 Luglio al Bordoni che a tale carica era stato preposto con delibera dell'11 Marzo 1974.

Va aggiunto poi che il Bordoni prima, ed il Clerici dopo, erano al tempo stesso Presidenti Operativi, con tutti i poteri, delle Società che facevano capo alla citata Divisione Finanziaria.

TEDORI. Società estere o italiane?

CIULLI. Italiane ed estere: President per le estere e Presidente per le italiane, una piccola differenza.

11 Quindi, mentre Bordoni prima e Clerici poi, erano contemporaneamente preposti alla Divisione Finanziaria ed erano Presidenti Operativi delle Società che alla Divisione Finanziaria dovevano, organizzativamente, far capo (e ciò in particolare per quanto riguarda la GE-MOES, la EDILCENTRO INTERNATIONAL L.T.D.-Nassau e la EDILCENTRO INTERNATIONAL L.T.D.-Cayman), la mia funzione ed i miei compiti, secondo la delibera del Consiglio - 15 Luglio - dell'Immobiliare, erano quelli di sovrintendere attraverso Clerici all'indirizzo ed al controllo delle attività delle citate Società nelle quali non avevo né ho mai esercitato nessuna funzione operativa, che restava compito esclusivo degli organi delle Società ed in particolare del Presidente Operativo. Quindi - pur con i limiti che ispiravano la delega dei poteri conferitimi dall'Immobiliare Roma, per la quale io dovevo esercitare un'azione di indirizzo e controllo attraverso il Clerici - mia responsabilità e dovere era di impartire direttive ed orientamenti affinché la gestione venisse attua-

IOCCA IX/2

-ta secondo le direttive della Capogruppo. Ciò impenneva al Clerici ed ai suoi collaboratori di riferirmi periodicamente o all'occorrenza sui temi e sulle situazioni di carattere generale ed in termini globali per decidere conseguentemente su di essi, prescindendo, da parte mia, sempre e totalmente dal dettaglio operativo.

Compiti che esercitavo in piena autonomia, forte delle direttive deliberate in seno agli organi costituzionali dell'Immobiliare (Consiglio e Comitato) nel quadro più generale di salvaguardare il futuro del Gruppo, e difendere conseguentemente il valore del pegno costituito in favore del Banco di Roma, di cui sentivo un dovere imprescindibile

Azione limpida, coerente, senza condizionamento alcuno, gestione oculata e corretta, in un contesto che, per quanto ^{riguarda} le tre società citate, si appalesava sempre più difficile e precario.

IOCCA IX/3

Ho esercitato le su ricordate mansioni dal 15 luglio al 6 dicembre 1974 (quattro mesi e mezzo: che Iddio me li perdoni, per quante noie mi stanno dando in seguito!) allorchè, il 6 dicembre 1974 subentrati i "palazzinari" (avrei potuto definirli con una perifrasi più lunga, ma questa espressione è priva di alcuna offesa), subentrati i "palazzinari" nell'amministrazione dell'Immobiliare, ritenni esaurito il compito che mi era stato affidato in luglio.

PRESIDENTE. Lo scopo della nostra Commissione è anche quello di accertare il modo in cui hanno funzionato enti pubblici, banche e così via, ma è soprattutto quello di accertare connessioni fra il gruppo Sindona, inteso nel suo complesso, e uomini politici o partiti. Quindi, le ripeto la domanda iniziale, se cioè lei è a conoscenza di operazioni, finanziamenti, eccetera a vantaggio di politici o di partiti. Se, attraverso operazioni compiute dalla banca di cui lei era nella funzioni che ha esposto, vi sia stato qualcosa del genere.

IOCCA IX/ 4

CIULLI. Nella maniera più assoluta, non mi costava allora e non ho avuto nessun ulteriore riscontro in seguito, se prescindo ^{dal} ~~dal~~ fuoco dei giornali e degli articoli; sono cose che ho saputo dall'esterno. Non mi rimproverate se dico una cosa sola: omnia munda mundis; poichè per quaranta anni ho fatto il funzionario di banca prescindendo sempre, nella maniera più assoluta e totale, da questo tipo di rapporti, evidentemente forse non avevo neppure capacità di percepire. Comunque, non ho mai avuto cognizione di finanziamenti, rapporti, situazioni meno che normali sia da parte di banche - se vogliamo intendere per banche il Banco di Roma - ^{o delle società da questa controllate/} sia da parte della Immobiliare Roma, per quel breve periodo in cui me ne sono dovuto occupare per verificare una situazione di estrema complessità e di disordine per cercare di portarla verso una gestione di liquidazione, così come è stata una gestione di liquidazione quella della GEMOES e delle altre due.

PRESIDENTE. Che cosa ci può dire sui rapporti con la GEMOES?

CIULLI. Da quello che ho potuto constatare nella veste che vi ho descritta con questo mio appunto, la GEMOES, la quale - sia ben chiaro - era una commissionaria di borsa, e, per quanto pasticcioni, sfacciati, non poteva che fare operazioni in lire, prevalentemente in titoli. Quindi, tutta quella confusione che forse da qualche parte ho letto si vuol fare ⁱⁿ tra operazioni in titoli e altro tipo di operazioni, assolutamente fa parte di un tentativo di mettere le cose sotto un aspetto che non è quello reale.

IOCCA IX/5

Comunque; la GEMOES, da quello che ho potuto vedere attraverso i rapporti che mi facevano gli operativi responsabili della gestione, e quindi Clerici, presidente con i consiglieri, fino a quando Clerici è restato (ed è restato fino al 21 settembre, allorchè ritenne opportuno dimettersi); Iorio, funzionario della Immobiliare e Laurenti, funzionario della Immobiliare, successivamente.

L'attività della GEMOES dal 15 luglio, da quando io ho cominciato ad occuparmene, è stata un'attività di liquidazione di un enorme castello creato precedentemente da chi gestiva tale società. Quindi, il Bordoni, il quale evidentemente lavorava su una certa rosa di titoli. Ma abbiamo trovato il maggior numero di posizioni in essere centrate sulla Immobiliare Roma, la quale costituiva il titolo che a lui interessava maggiormente.

La situazione, alla metà di luglio, quando si cominciò a cercare di fare luce, si appalesava immediatamente molto delicata. Si cercò di far chiudere... A parte la dote che aveva avuto dall'Immobiliare, prendeva dai clienti a riporto, molti dei quali non versavano neanche una lira, e li dava a riporto a banche, ad agenti di cambio che non avevano difficoltà ... in quanto aveva una notevole rinomanza. *

PICCIOLI 10/1

Dopo che erano cominciate ad emergere situazioni difficili, banche, istituti di credito ed agenti di cambio cominciarono ad essere meno generosi. Qua, l'ombrello famoso... Là, non si trattava di ombrello perchè pioveva, si trattava di giustificata prudenza di fronte ad una situazione che diventava difficile. Ora questa massa di titoli che non trovavano più il finanziamento nel riporto delle banche e degli agenti di cambio, rese quasi impossibile il rinnovo dei riporti di luglio.

ALEMA? Non erano finanziamenti Banca Unione e Banca Privata?

CIULLI. Poco. Adesso non posso, a distanza di sette anni, sono passati sette anni, ma posso dire che i riporti erano abbastanza distribuiti; non c'erano localizzazioni... D'altra parte, forse, Banca Privata e Banca Unione.... Era meglio utilizzarli per altre cose. Ciò era più facile ottenerlo con la garanzia dei titoli...

D'ALEMA. L'Italcasse, soldi non ha dati?

CIULLI. Non mi pare. Comunque, c'è una cosa che vi vorrei dire. In questa frenetica attività, perchè nei mesi da gennaio a maggio, quando pare che Bordoni a maggio abbia lasciato Milano... L'attività fu frenetica. Quello che mi meraviglia, io non sono un contabile, non ho

mai fatto contabilità anche se sono stato in banca 39 anni, quello che mi meravigliò e mi impressionò favorevolmente fu la regolarità, la precisione della contabilità che poi si serviva molto efficacemente di supporti contabili per cui si potevano avere in ogni momento situazioni, conti e tutti i nomi e i cognomi belli chiari, senza bisogno di quelle cifre che si sentono in giro e che non esistevano. Per cui la GEMOES che è una società in liquidazione, che esiste, che ha una continuità di vita, può fornire tutte queste precisazioni con assoluta verificata. E' stato il calcolatore che a giugno, a luglio, a maggio, a novembre e poi dopo, fin quando credo che hanno smesso perchè la liquidazione si sta sciogliendo... Ma quei periodi caldi si possono ricostruire molto meglio che in base alla memoria di una povera persona o di un singolo individuo, in base ai riscontri contabili che, ripeto, mi sembrarono molto precisi, molto accurati.

TEODORI. Dottor Gulli, lei ha tenuto a leggere questa sua dichiarazione di quadro tendente a dire che lei non aveva responsabilità operative e che, in realtà, non c'era possibilità, attraverso la società Edicentro Sviluppo, operava sul mercato italiano e questa era la sua attività.

CIULLI. Questo non l'ho ancora detto, glielo dirò dopo.

TEODORI. In più c'è un promemoria inviato dal Banco di Roma, un promemoria non petito dalla Commissione. Tanto per fare un quadro, come premessa, l'11 marzo 1974 il Consiglio d'amministrazione dell'Immobiliare deliberò sulla società Divisione Finanziaria Edicentro Sviluppo. E' in quel momento che nasce la sigla GEMOES. I poteri conferiti riguardavano: "Espletare direttamente nonchè a mezzo di società controllate, italiane ed estere, attività finanziarie in materia di impiego di capitali in fondi pubblici e valori industriali, anche partecipando alla loro immissione e collocamento, nonchè in termini di intermediazione monetaria di compravendita di azioni e obbligazioni, di raccolta di investimenti e depositi off shore e quant'altro relativo a questo genere di operazioni ad esclusivo carattere immobiliare e finanziario". C'è una delibera istituzionale cioè, della Generale Immobiliare che conferisce questo mandato di operare sull'Italia e sull'estero. Lei certamente è a conoscenza di questo e lo ricorda. Ma vorrei andare per gradi. Lei dice: per carità, avevo funzioni di indirizzo, messo dal Banco di Roma alla Generale Immobiliare, al fine di svolgere una funzione di indirizzo e di controllo ma che operativamente non ero a conoscenza se non per quanto i responsabili operativi Clerici ed altri potevano riferire.

del Banco di Roma
C'è una lettera molto precisa del 29 agosto 1974/al Governatore, che fa testo nella quale si dice...

CIULLI. Si tratta di una inesattezza.

TEODORI. Lei certamente conoscerà il documento?

CIULLI. L'ho conosciuto di recente.

PICCIOLI 10/4

TEODORI. In questa lettera si documenta che lei è preposto a sovrintendere e a operare nella Edilcentro Sviluppo, nella GEMOES. Lei conosce il documento, quindi è inutile che io sto qui a citare. Non solo, ma si tratta di un documento nel quale vi sono allegate una serie di operazioni di cui lei dice che non era a conoscenza, di rilevante importo riguardante appunto le collegate estere...

CIULLI. Non ho detto che non ero a conoscenza dei grossi problemi. Quello è uno dei grossi problemi. Se lei permette, poi risponderò queste sue osservazioni.

TEODORI. Io voglio essere preciso, dato che c'è una operazione tendente, nella sua premessa, e non solo nella sua deposizione, ma anche in altre, a delimitare i propri campi di responsabilità...

CIULLI. Ho sottolineato che avevo compiti e responsabilità. Ho voluto precisare proprio quali erano questi compiti e non ho voluto sottrarmi.

TEODORI. Comunque in questo documento, come lei sa, c'è una tabellina in cui il personale Banco di Roma, in missione, presso l'Edilcentro Sviluppo, fra cui risulta come primo il Dottor Danilo Ciulli e questo dal 17 luglio 1974 senza termine di missione, con dei compiti operativi dei compiti che sono : Edilcentro Milano, supervisione, controllo e verifica in analogia a quanto detto per la Banca Privata italiana di cui c'è un elenco molto preciso di funzioni e di responsabilità operative di ogni tipo.

XI/1/TAC

CIULLI. Inesatto.

TEODORI. C'è una inesattezza allora del dottor Ventriglia, questa è una premessa

...

CIULLI. Vorrei precisare, poi continuiamo, per carità! Per quello che riguarda la delibera istitutiva della Divisione finanziaria Edilcentro-sviluppo sarà bene precisare che le società GEMOES, commissionaria di Borsa, Edil-Nassau, Edilcainan ...

TEODORI. E Edilservice.

CIULLI. E' un back office, adempiva a dei compiti contabili, semplicemente, non credo che abbia rilevanza nel nostro caso. Queste tre società preesistevano dall'inizio del 1974, attraverso fusioni, in quella che è l'ingegneria finanziaria, nella quale non ho mai avuto grande pratica, ma che veniva effettuata (e che è effettuata). Ora, a queste società era preposto il Bordon, il quale fin dal -gennaio 1974 manovrava, operava, agiva attraverso queste società. Ad un certo momento si trattò, credo ... io ricostruisco e ricostruisco anche, forse, sulla base di una certa denuncia di un avvocato che nel gennaio 1975 fece una ricostruzione, fatta molto bene, sulla base delle notizie della stampa, della fase che precedette questo arrivo a Milano di chi voleva fare chiarezza e controllare. Si trattò di dover inquadrare que-

ste società nell'ambito della Immobiliare e allora si creò... intanto, notate, si chiamano tutte Edilcentro, Edipentro-sviluppo, Edilcentro-caiman, GEMOES (che vuol dire Generale Immobiliare Edilcentro), non è casuale l'uso di determinate parole che provocano una certa confusione; si creò questa divisione finanziaria, Edipentro-sviluppo, che doveva fare tutte quelle cose che sono state qui dette, in proprio, cioè come Immobiliare Roma. Non ne ha mai fatta una, né prima né dopo, perché quella divisione doveva servire ad una cosa sola: inserire quelle tre già operanti, sotto il controllo di quella stessa persona che operava, poi, là; quindi residenti a Milano, completamente avulse, incontrollabili ed incontrollate da quella che era l'immobiliare romana. Questo è il disegno.

TEODORI. Sta cercando di dire che tutta questa costellazione di operazioni di cui siamo a conoscenza e di cui lei certamente è a conoscenza e non da oggi, in realtà non dipendeva dalla sua funzione di indirizzo e di controllo.

CIULLI. Sto parlando della storia prima della mia "nascita".

TEODORI. Veniamo al punto: c'è un promemoria, anche questo lei potrà dire che è un falso del dottor Ventriglia ...

CIULLI. Non ho accusato di falso nessuno, per carità! Ho detto, inesattezze.

TEODORI. C'è un promemoria sulle società estere, carta intestata Banco di Roma, mandato al Governatore in cui si dice: "Edilcentro International Nassau, Edilcentro-sviluppo caiman island; cambi nel periodo; commodities; situazione commodities", e via di seguito; allora, vogliamo parlare di queste cose?

CIULLI. Onorevole Teodori, mi consenta. Ho detto che venivo, e lo dovevo essere istituzionalmente, per delega, informato delle situazioni. Questa informazione dei totali, veniva effettuata attraverso pro-memoria che mi davano e mi dovevano dare la situazione - e quindi i guai - mano, ma no che si verificavano.

TEODORI. Qui non le stiamo dicendo che ha creato guai, stiamo cercando di capire attraverso la sua conoscenza di allora e di ora ...

CIULLI. Quella nota è uno dei vari documenti che le società ...

TEODORI. Dottor Ciulli questa è una nota ufficiale del Banco di Roma alla Banca d'Italia, non è una cosa inventata.

CIULLI. Mi consenta di spiegarle: questo è uno dei promemoria (vari, ripetuti) che venivano fatti dagli uffici in base agli accertamenti, mano a mano ... perchè arrivare a quegli accertamenti non è stato facile e su richiesta del professor Ventriglia il quale il 23-25 di agosto mi chiese: "A che punto siete arrivati?" Perchè si cominciò a sentire, a percepire, quale enorme peso fosse là. Allora io, senza menomamente sapere, per cosa dovesse servire (prego di notare, senza sapere menomamente a cosa dovesse servire) perchè i rapporti erano molto formali, ma assolutamente inesistenti sul piano sostanziale, correttamente, doverosamente (perchè dovevo dare informazione) presi un documento che per me era ufficiale, veniva dagli uffici e lo mandai. E da quello cominciarono risultare i 49 milioni di dollari di perdite, eccetera, che poi diventarono ... Quindi quello che non capisco ...

TEODORI. Questo è documento ufficiale del Banco di Roma al Governatore.

CIULLI. Non del Banco di Roma, delle società estere, su mia richiesta.

PRESIDENTE. Ma cosa è? Facciamoglielo vedere.

(Viene mostrato il documento al dottor Ciulli).

TEODORI. Noi vorremmo sapere, ed in maniera molto precisa, lei queste cose le doveva conoscere, se esistevano dei conti presso la GEMOES collegate con operazioni effettuate da Edil-cayman e Edilnassau estero su estero.

CIULLI. Mi era sembrato di aver affermato che la GEMOES, non aveva... era un compartimento stagno che non aveva e non poteva avere travasi, connubi; c'è da chiarire un punto: l'anomalia della impostazione come poi è risultato chiaro al mondo (perchè poi ne ha preso cognizione tutto il mondo) di questi uomini era che le società agivano ed erano assolutamente separate a comparti stagni, ma le persone... il presidente era lo stesso, il direttore generale (che non ho mai conosciuto perchè scapparono) era lo stesso. Ci fu ad un certo momento la GEMOES che nel tardo ottobre fece delle richieste alla Generale Immobiliare per far quadrare una richiesta ...

TEODORI. Dottor Ciulli, lei di questo documento del 29 agosto era a conoscenza o è stato mandato dal professor Ventriglia al Governatore. Era a conoscenza o no?

CIULLI. No, quando è stato mandato, sono venuto a conoscenza di questa lettera di recente...

ZORZI 12/1

TEODORI. No, è un documento datato 29 agosto; in pratica, è una lettera con documenti allegati mandata dal professor Ventriglia al governatore della Banca d'Italia sulla situazione di Generale immobiliare e società collegate.

D'ALEMA. Lei ha fatto il postino!

TEODORI. Lei questo lo conosceva o no?

CIULLI. Ne sono venuto a conoscenza pochi mesi fa ed ho constatato che c'erano delle inesattezze nella lettera. L'allegato, quello che riguardava la posizione delle società, fu da me fornito a Ventriglia allora, ma senza sapere a che cosa gli serviva.

TEODORI. Ecco, ma lei questo allegato l'ha letto?

CIULLI. No, non l'ho letto ma ne rispondo.

TEODORI. Quindi, lei aveva conoscenza, controllo, orientamento su quanto contenuto in questo documento.

CIULLI. Non il documento, l'allegato: è la situazione degli uffici, non c'era niente da nascondere.

PRESIDENTE. Insomma, c'era una lettera con un allegato: l'allegato lei lo conosce, la lettera no.

TEODORI. Allora, su questo allegato sono contenute una serie di cifre riassuntive sulle operazioni riguardanti l'Edilcentro Cayman e l'Edilcentro Nassau.

CIULLI. L'allegato faceva parte di quei documenti che ho detto prima e che venivano periodicamente forniti...

TEODORI. Non capisco: mi seguita a dire che c'era un compartimento stagno tra Italia ed estero...

CIULLI. Infatti, quello riguarda tutto l'estero, perchè la Gemoes aveva

CC 114

un'altra contabilità. Che poi prima, in passato, fossero le stesse persone che si cambiavano giacca e poi facevano l'una cosa e l'altra, beh, questo io non ho potuto che constatarlo.

ZORZI 12/2

TEODORI. Allora, lei era a conoscenza di questi conti presso la Gemoes che operavano sull'estero sì o no?

CIULLI. No, la Gemoes non ha mai operato sull'estero.

TEODORI. Operava attraverso le consociate estere di cui a questi documenti.

CIULLI. La Gemoes non ha mai operato sull'estero.

TEODORI. Io non sto dicendo che la Gemoes operava all'estero; io voglio sapere se lei era a conoscenza...

CIULLI. Di che cosa?

TEODORI. ... delle operazioni fatte attraverso le società estere collegate alla Gemoes.

CIULLI. Non erano collegate alla Gemoes.

TEODORI. Va bene, questa è una sua opinione e poi discuteremo anche di questa. Io le chiedo se lei era a conoscenza delle operazioni fatte dalle società estere Edil Cayman, Edil Nassau attraverso l'Edilservice di Ginevra.

CIULLI. Per totali, singolarmente no.

TEODORI. Ecco, e lei aveva funzione di controllo ed orientamento anche...

CIULLI. Non contabile.

TEODORI. Infatti, sappiamo che lei non è un contabile, ma un banchiere; c'erano dei contabili che probabilmente dipendevano da lei. C'è una lettera del signor Hilton; lei conosce questo signore?

CIULLI. L'ho visto una volta, non so se a Milano o a Roma; non ho mai parlato con lui di conti o di cose.

TEODORI. Che funzione aveva?

CIULLI. Era il capo dell'Edilservice di Ginevra che teneva la contabilità ed eseguiva le operazioni che venivano fatte dai vari Bordoni, quei nomi che facevano a seconda della giacca che portavano.

ZORZI 12/3

TEODORI. Allora, c'è una lettera del 25 settembre 1974 del signor Hilton indirizzata al dottor Laurenti che immagino sia stato un suo stretto collaboratore.

CIULLI. Il dottor Laurenti è stato un mio collaboratore e, insieme a Iorio, controllava...

TEODORI. E' stato distaccato dal Banco di Roma all'Edilcentro.

CIULLI. No, era nell'immobiliare.

TEODORI. Sì, distaccato dal Banco di Roma.

CIULLI. No, non è esatto.

TEODORI. Ma qui c'è un prospetto... Allora è un falso del professor Ventriglia!

CIULLI. Non un falso, sono delle inesattezze del dottor Ventriglia in quella lettera che sono giustificate dal fatto che io ero indipendente, che io agivo ed avevo i precedenti per farlo e che loro non mi davano né confidenza né io davo confidenza a loro.

TEODORI. Comunque, questa lettera al dottor Laurenti, firmata Hilton: "Egregio dottor Laurenti, con riferimento alle nostre precedenti discussioni - immagino di questioni comuni riguardanti la Gemoes e l'Edilcentro sviluppo...

CIULLI. Hilton con la Gemoes...

TEODORI. Ma, scusi: il dottor Laurenti dove sta? Aveva la funzione con lei della divisione finanziaria della Gemoes.

CIULLI. Era diventato consigliere.

TEODORI. "Egregio dottor Laurenti, con riferimento alle nostre precedenti discus-

sioni, le accludo i bilanci delle varie società al 31 agosto 1974 e così pure le mie annotazioni concernenti le operazioni dei clienti nelle materie prime. La prego di farmi sapere se le occorrono ulteriori informazioni. Sarei ben lieto di offrire sia a lei che al dottor Ciulli ed al dottor Iorio la mia massima assistenza e mi tenga a sua completa disposizione". Cosa significa questa lettera? Significa che c'è un rapporto stretto di informazione, di dipendenza, di collegamento tra le attività facenti capo al signor Hilton e quelle facenti capo al signor Ciulli ed al signor Laurenti.

ZORZI 12/4

CIULLI. Mi consenta di precisare: nel periodo 15 luglio e giorni successivi il tentativo faticosissimo di ricostruire una contabilità delle situazioni aziendali concernenti Gemoes per quello che riguarda la partita italiana e che veniva effettuata in un modo, Edilcentro Nassau ed Edilcentro sviluppo, piuttosto confuse. L'impossibilità sino all'ultimo - e non so se poi è stata superata - di identificare chi erano quei nominativi che venivano celati dietro le sigle, impossibilità che non è stata superata...

TEODORI. Dietro quali sigle?

CIULLI. Le sigle dei conti.

TEODORI. Di quali conti?

CIULLI. Dei conti che venivano accesi in relazione ai rapporti con l'Edilcentro e l'Edilcentro Cayman.

TEODORI. E venivano accesi dove?

CIULLI. Venivano accesi, devo ritenere, perchè non è stato acceso...

TEODORI. Io non le sto dicendo che nella sua gestione o nel suo controllo sono stati accesi... Lei qui ha detto che le risultava che c'erano dei conti in cifra accesi presso la Gemoes.

ZORZI 12/5

CIULLI. Non la Gemoes, per carità! Lei deve essere così gentile...

TEODORI. Io sono gentile, ma anche lei deve essere così gentile di aiutarci a capire non nascondendosi dietro formalismi. Allora, lei stava parlando di conti: di quali conti?

CIULLI. L'Edilcentro Nassau e l'Edilcentro Cayman, società estere per le quali era consentito di operare in cambi, con modi... purchè avessero i loro capitali all'estero... E quindi in questa presunzione... Se poi questa non era rispettata, non lo so.

TEODORI. Cerchiamo di capire.

PRESIDENTE. Allora, sta dicendo che su queste banche estere...

CIULLI. No, queste società estere erano abilitate ad operare con i propri capitali all'estero o con i capitali di quei clienti esteri o se ce ne erano poi di italiani che avevano fatto la scostumatezza...

D'ALEMA. Non ce ne sono 89?

CIULLI. Questi venivano tenuti come contabilità, come contratti, perchè lei sa certamente che

Questi contratti con le sigle hanno bisogno di un contratto che dica: io sono la sigla ma, in effetti, sono io che rispondo; oppure: tutto questo accreditatelo là; oppure: io vi faccio entrare... Insomma tutti quei detta gli operativi che, a Milano, nel tentativo di identificare qualcuno cui prednere di petto perché erano debitori, perché le commodities avevano...

TEODORI. Identificare da parte di chi?

CIULLI. Identificare da parte dei funzionari che...

TEODORI. Da parte della Gemoes?

CIULLI. No.

TEODORI. Chi sono gli identificatori? Lei?

CIULLI. No, io no.

TEODORI. Chi è che deve identificare chi?

PRESIDENTE. L'ente, la banca, la società?

TEODORI. L'ente che deve identificare.

CIULLI. Edilcentro Nassau, nella persona dei nuovi amministratori che erano succeduti a quelli che facevano le porcherie... le scostumatezze prima.

TEODORI. Chi è che tenta di identificare?

CIULLI. Iorio presidente, Laurenti e... non so, adesso non mi ricordo. Sono questioni che risultano...

TEODORI. Sui quali lei non aveva funzioni di indirizzo e di controllo?

CIULLI. Sì, ma mi facevano i totali e mi dicevano: non siamo riusciti ad identificarli; sono state scritte delle lettere... Rivolgendosi all'onorevole Teodori Non mi sorrida così, perché posso essere...

Pradd. XIII/2

TEODORI. Prego; sorridevo al collega D'Alema.

CIULLI. ... poco chiaro ed impreciso, ma sono assolutamente sincero e totalmente onesto nelle mie dichiarazioni.

TEODORI. Questo lo ha già detto nella premessa e lo vedremo alla fine. Lasci questo giudizio alla Commissione.

CIULLI. Beh, ma...

TEODORI. Lo ha già detto all'inizio.

CIULLI. Ora, nella persona dei nuovi responsabili che erano: il presidente era Iorio, uno dei consiglieri era Laurenti, l'altro consigliere mi pare che era Di Maggio ma non so se era o non era... comunque, di quelli che si erano assunto il compito di fare chiarezza e di scavare in questa situazione che non si riusciva a...

TEODORI. Lei, in questa situazione in cui non si riusciva a...

CIULLI. E fino a quando non sono andato via non si è riusciti...

TEODORI. Lei ha messo mano o no?

CIULLI. No, no; non...

TEODORI. Lei non ha messo mano in questa situazione? Cerco di andare sul punto specifico.

CIULLI. Non avevo né il compito né le facoltà per entrare in questi dettagli. Comunque, mi veniva riferito - e so anche - che sono state scritte, da Iorio e Laurenti, due lettere a due funzionari...

Pradd. XIII/3

D'ALEMA. Morabito e Manfeo?

CIULLI. ... (lei è ancora più preciso di me), per dirgli: vi diffidiamo perché voi sapete qualche cosa e non ce lo dite. Poi, non l'hanno detto a chi dovevano dirlo (ai loro, in quel momento, diventati superiori) e forse l'hanno detto a qualche altro che ha fatto delle ricostruzioni, che è stato più informato di quello che, invece, avevano il dovere di dire ai responsabili.

Questa è la situazione. Onorevole...

TEODORI. Dottor Ciulli, lei ha incontrato mai il signor Neusbaumer?

CIULLI. C'è un Neusbaumer che è un condirettore in pensione del Banco di Roma per la Svizzera. Non so se lei si...

TEODORI. Sì. Lei lo ha mai incontrato?

CIULLI. Io sono stato amministratore, sono amministratore del Banco di Roma per la Svizzera. Vuole che non conosca Neusbaumer? Dal '69 ero consigliere di amministrazione. Vuole che non conosca un condirettore...

TEODORI. lei ha mai incontrato il signor Neusbaumer in relazione ai contratti aperti attraverso il signor Hilton, Edilcayman ed Edilnassau?

CIULLI. Dunque, Neusbaumer non ha mai avuto a che fare con Hilton.

PRESIDENTE. Non si sente.

CIULLI. E' una cosa che mi scopre orizzonti assolutamente...

PRESIDENTE. Cerchi di parlare al microfono, se no le ^{sue} dichiarazioni sfuggiranno agli stenografi.

Pradd. XIII/4

CIULLI. ... imprevedibili ed imprevisi, perché Neusbaumer - condirettore del Banco di Roma per la Svizzera fino ad un paio di anni fa e adesso in pensione - credo che non abbia avuto mai, assolutamente, niente a che fare con tutta questa faccenda di Hilton, proprio nel modo più assoluto. Che ci sia qualche confusione... perché Neusbaumer è un nome svizzero piuttosto comune.

TEODORI. Che cosa pensa, allora, di questa lettera - se non è apocrifa - in cui si dice "... e le accludo i bilanci delle varie società (Hilton a Laurenti con riferimento a Ciulli), le mie annotazioni concernenti le operazioni. Mi faccia sapere se occorrono ulteriori informazioni"?

CIULLI. Onorevole Teodori, il tentativo...

PRESIDENTE. Di chi è questa lettera?

CIULLI. Di Hilton.

TEODORI. Di Hilton.

PRESIDENTE. Da chi è stata inviata? Da Hilton?

TEODORI. Hilton, sì, Hilton a Laurenti, il 25 settembre 1974.

CIULLI. Onorevole Teodori, risponde a quale data?

TEODORI. 25 settembre.

CIULLI. Risponde ad una richiesta? Non è indicata la richiesta?

TEODORI. "Con riferimento alle nostre precedenti discussioni..."

Pratt. XIII/5

CIULLI. Ah, ecco!

TEODORI. "... le accludo i vari bilanci delle varie società al 31 agosto 1974".

CIULLI. Le spiegavo, le accennavo - poi abbiamo deviato - che, nel tentativo di ricostruire le posizioni della Edilnassau ed Edilcayman, stante la mancanza totale di collaborazione degli elementi locali, che erano in subbuglio, che erano molto vicini alla - vecchia gestione la quale sembrava fosse tradita dalla nuova gestione, che aveva dei criteri e delle finalità completamente diversi, questi hanno chiesto (credo, perché non ne so niente in particolare poiché fa parte del particolare) ad Hilton: dacci tutti gli elementi che ci puoi dare; ed Hilton glieli ha forniti e gli ha fornito tutto quello che gli poteva dare e gli poteva fornire. Quindi, la mia citazione...

TEODORI. E lei era a conoscenza di questi documenti che sono stati forniti?

CIULLI. No.

TEODORI. Cioè lei non ha visto e non ha saputo nulla?

CIULLI. No, io questa parte del dettaglio... E mi consenta di dire - ma non con una punta di piccola superbia - che la citazione del mio nome e la messa a disposizione (beh, un pochettino di plagio di questo superiore che è capitato e che poi doveva andare immediatamente via) non ha nessun riferimento a rapporti tra me ed Hilton, il quale faceva il contabile mentre io non mi sono mai interessato di contabilità spicciola.

TEODORI. Ma lei sicuramente era al corrente, visto che...

CIULLI. Del tentativo di ricostruire...

Pratt. XIII/6

TEODORI. Mi consenta. Visto che lei ci dice che sapeva soltanto le cifre globali..

CIULLI. Mi facevano quei promemoria.

TEODORI. ... era a conoscenza che c'erano contratti per 800 milioni di dollari in corso nel momento in cui lei ha assunto...

CIULLI. Non solo ero a conoscenza, ma ero terrorizzato.

TEODORI. Ecco; quindi, si sarà un pochino preoccupato.

CIULLI. Accipicchia!

TEODORI. Questi contratti per 800 milioni di dollari erano Edilcayman ed Edilnassau; quindi lei se ne sarà preoccupato.

CIULLI. Ero terrorizzato, perché una defaillance dell'uno o dell'altro poteva portare il crollo di un'unità periferica del gruppo e, con esso, per la fiduciosa che c'era nella Immobiliare, di tutto il gruppo. Quelle famose azioni che io dovevo difendere...

TEODORI. Allora, dottor Ciulli, non capisco una cosa. Lei sta dicendo che erano due cose separate l'estero e la ^{Gemot}~~Gemot~~ - lei ha detto questo - ed a compartimenti stagni; contemporaneamente, il suo compito principale era quello di preoccuparsi, quindi di operare o di dare le funzioni di controllo e d'indirizzo su questi contratti a termine e operazioni in corso per 800 milioni di dollari sull'estero. Quindi, o lei aveva controllo, conoscenza ed orientamento o no.

CIULLI. Conoscenza per cifre globali, per situazioni. *CC. 111*

TEODORI. No, mi scusi ma c'è una contraddizione in quello che lei dice.

Pradd. XIII/7

CIULLI. Non mi pare.

TEODORI. Lei dice: io mi occupavo di Gemoes e non mi occupavo di cose estere, che andavano per conto loro.

CIULLI. No, non ho detto questo. Sono stato frainteso. Io mi occupavo di tutte e tre, ma...

PRESIDENTE. Ha detto che erano separate, a compartimenti stagni. Questo mi è parso di comprendere.

CIULLI. ... erano tre entità che avevano una loro gestione distinta. Ché poi, ripeto, l'anomalia era...

PRESIDENTE. ... che erano le stesse persone. I titolari erano la stessa persona.

CIULLI. Ecco. Questo determinava una certa confusione, come, nella vicenda Sindona, tutto è confusione.

TEODORI. Sì, ma lei non ci aiuta a capire, a mettere un po' di ordine in questa confusione, perché noi siamo qui per questo.

PRESIDENTE. Piuttosto, vorrei chiederle cosa ha fatto di fronte a questa cosa che la terrorizzava.

CIULLI. Che cosa ho fatto?

PRESIDENTE. Sì, perché questo è importante stabilire.

CIULLI. Prima di tutto abbiamo esaminato che cosa si poteva fare; e qualcuno del "senno di poi" (mi appello forse a qualcuno che di queste cose se ne intende) mi aveva suggerito: perché (non si) annullano questi contratti in cambi? E faceva sorridere, perché...

Pradd. XIII/8

PRESIDENTE. Questo è il "senno di poi"; ma il "senno di allora" è quella che ci interessa.

Ma non era possibile perché, per annullare un contratto...

ASSENZA XIV/1

TEODORI. Che cosa concretamente si fece di fronte a questa situazione che, mi pare di capire, era quella che maggiormente pesava sulla Generale immobiliare, sul Banco di Roma...

CIULLI. Di cui non si erano accorti.

TEODORI. ... Sulla "costellazione sindoniana". Nell'agosto, o settembre 1974...

CIULLI. Agosto.

TEODORI. ... Nell'agosto 1974 ci troviamo di fronte alla massa maggiore di operazioni finanziarie della costellazione Sindona; che poi questo sia un incrocio Banco di Roma, Generale Immobiliare, divisione estera...

CIULLI. Il Banco di Roma non c'entrava niente.

TEODORI. No, il Banco di Roma non c'entra mai niente. D'accordo.

CIULLI. Guardi che queste operazioni le ha messe in piedi Sindona per conto suo.

TEODORI. Sì, ma in questo momento, ad agosto, c'è un incrocio di gestione, di controllo, eccetera. Di fronte a questa cosa, che costituisce la cosa maggiore del problema sindoniana, o no?

CIULLI. Prendiamo la posizione in cambi.

TEODORI. O uno dei problemi maggiori. Allora, lei che cosa fa, perché aveva la responsabilità...

CIULLI. Prendiamo la posizione in cambi.

TEODORI. di questo miliardo, o quasi, di dollari di operazioni aperte?

CIULLI. Prendiamo la posizione cambi, poi prendiamo quella delle Comodities.

TEODORI. No, lei ci dica brevemente: che cosa fa?

CIULLI. Sì, brevemente. La posizione in cambi era quella che era, le scadenze, alcune scadenze, erano ai primi di settembre. Scartato il suggerimento...

CIULLI

mentre le altre cominciavano a scadere da gennaio fino a marzo, perchè Bordini aveva cominciato l'attività a gennaio dell'anno prima, del 1974. Ora, le scadenze, scartata la possibilità di annullare, perchè, per annullare un'operazione di cambi, in cambi a termine, significa metterla in piedi un'altra di segno contrario che neutralizzi quella in piedi. Per fare questo, mentre Bordini era stato così bravo da mettere in piedi 800-900 milioni di dollari, si doveva essere altrettanto bravo megalomane e pazzo da mettere in piedi altri 800 milioni; senza dire che bisognava dare gli scarti, per lo meno; quindi, su 900 milioni, un minimo di 10 per cento di scarto, ^{proprio} a buttarlo via, erano 90 milioni di dollari. Chi glieli dava che questo non aveva una lira per far fischiare. ²¹Secondo: non c'era una sola contropartita in tutto il mondo bancario internazionale che, nella situazione attuale, avrebbe effettuato un contratto con la Edilcentro Nassau, mi pare, che faceva i cambi. Quindi, quello era da scartare. A settembre scadevano un paio di contratti per importi abbastanza modesti; allora mi vennero, ne parlammo, ci sudavamo, eccetera. "Che cosa c'è da fare"? Che cosa c'è da fare: sono... la richiesta che feci al management: "sono formalmente in regola, c'è da attaccarsi, c'è da appigliarsi a qualche cosa?" Mi assicuraron... (Commenti).

PRESIDENTE. Lasciatelo parlare, poi dopo contesterete.

CIULLI. ... mi assicuraron che formalmente non c'era niente da poter obiettare. E allora, per non iniziare quella catena che avrebbe potuto smagliare tutta la maglia, arrivando sino all'Immobiliare, io dissi: "questi bisogna pagarli"; "come facciamo"? "Bisogna trovare i soldi"; e riuscimmo a mettere in piedi quello che era necessario per pagare le scadenze in cambi; cambi che erano, poi, tutti fatti in proprio, perchè erano sciocchezze quelli fatti per conto terzi; e fu...

TEODORI. Lei era a conoscenza del fatto che ve ne fossero per conto terzi?

CIULLI. No, sapevo...

TEODORI. Allora come fa a dire che erano sciocchezze quelle per conto terzi?

CIULLI. L'ho saputo adesso da Lazzaroni che è l'impiegato del Banco di Roma che, squagliatisi tutti gli operatori, andò e tenne la contabilità dei cambi...

TEODORI. Lei lo ha saputo quando?

CIULLI. L'ho saputo quando... due giorni dopo che era uscito su L'Espresso quell'affare là, per cui lo chiamai...

TEODORI. E che cosa ha saputo dal signor Lazzaroni e magari dal signor Buda?

CIULLI. Dal signor Buda? Non lo... non me lo... un altro?

TEODORI. Lo chiedo a lei; era uno di quelli, credo, a cui lei...

CIULLI. Non lo conosco, non... non lo ho presente perchè non ci ho avuto mai contatti.

TEODORI. Non si ricorda.

CIULLI. No, non è che non mi ricordo, non ce l'ho presente perchè non ci ho avuto mai contatti. Pure Lazzaroni per me era... non avevo i contatti. Comunque...

TEODORI. Che cosa ha saputo? Lei stava dicendo che ha saputo che per conto terzi erano sciocchezze.

CIULLI. C'era pochissima roba di cambi per conto terzi, comunque, rientravano, erano, non so se per due milioni; mi pare che ha detto un paio di milioni di dollari, rispetto agli 800-900 milioni di dollari che c'erano in proprio.

200 us

Quindi, pagate queste scadenze dei primi di settembre che erano abbastanza sopportabili per le quali - ed in questo ^{entrava} la mia opera - io mi dovetti interessare a procurarli; ora non so esattamente come si procurarono, con quali giri, e li procurammo e si pagò. Poi c'era da aspettare gennaio e febbraio; il mese di settembre del ...

ASSENZA XIV/4

TEODORI. Vi furono dei depositi fiduciari da parte della Banca unione, da parte della Banca privata finanziaria in favore della Edil Nassau e della Edil Casman?

CIULLI. No, c'era un deposito, se... ma guardi che lei mi fa parlare, mi fa cercare di ricordare a memoria roba di sette anni fa!

D'ALEMA. Si sente giovane così: vada avanti.

CIULLI. Magari! Comunque, mi pare di ricordare che c'era un deposito fiduciario, non so se della Privata o della Unione, per 32-33 milioni di dollari a nome di una società che dopo - perchè è il senno di poi - ho saputo che era una della cucina.

D'ALEMA. Qual era?

CIULLI. Non ricordo, della cucina Sindona, di tutto il firmamento...

D'ALEMA. Faccia uno sforzo di memoria, lei è giovane ancora.

TEODORI. Guardi, ho qui l'elenco dei depositi fiduciari a favore della Edil Nassau e Edil Casman, può prenderne visione.

CIULLI. Le dico che la cifra mi interessava di più perchè i nomi non mi dicevano niente.

PRESIDENTE. A noi, invece, interessano più i nomi che le cifre.

CIULLI. Lo so, ma aspetti...

PRESIDENTE. Ci interessano anche le cifre, ma con dei nomi.

CIULLI. No, non è questo... "Finanziamenti con certa società del gruppo Sindona.

era un deposito... questo guardi, onorevole Teodori, non è, non si riferisce... era un deposito fiduciario, di una delle due, forse deve essere la Privata, a nome di una società estera per 32 o 34 milioni di dollari, che per mio ordine - ecco: in questo entrava la mia azione - per mio ordine non fu mai rimborsato; non so cosa sia successo dopo che io me ne sono andato. Ma quello, siccome rientrava nella .. e si era accertato, non fu mai rimborsato. Comunque, le stavo dicendo che, a settembre, dopo che furono fatti quei due pagamenti, il dollaro cominciò a riprendersi e ci fu qualcuno all'Immobiliare che dice: "speriamo; va a finire che, se le cose continuano ad andare così, a gennaio e a marzo ci guadagnamo". Insomma, addirittura, si accarezzava persino questa speranza; ma comunque non c'era niente da fare e, infatti, i conti tremendi vennero quando a gennaio, a marzo, si determinò la necessità di pagare. Per fortuna si poté transigere con la Société de banques Suisse - in questo la mia opera perchè avevo delle amicizie precedenti - con un giro che comportava la cessione di immobili a Parigi e a Montecarlo ed è stata una fortuna per la Société de banques Suisse per ... va bene... e una grossa fortuna per l'Immobiliare perchè, non avendo assolutamente liquidità, possibilità, nessun fido, riuscì con queste a fermare quella che sarebbe stata una china rovinosissima. In questo ^{consisteva} la mia azione.

ASSENZA XIV/5

TEODORI. Dottor Ciulli, questo l'ho capito.

PRESIDENTE. Vorrei che l'onorevole Teodori ponga alla Commissione - perchè mi pare che molti colleghi, cominciare da me, abbiano perso il filo - del problema che sta ponendo al testimone. Le domande tendono a dimostrare che questo passivo di 800 miliardi era provocato anche da depositi fiduciari fatti da persone da identificare in Italia?

CIULLI. No, non ha niente a che fare.

ASSENZA XV/6

TEODORI.

TEODORI. Quello che cerco di sapere dal dottor Ciulli, il quale ostinatamente dice che non era a conoscenza di queste cose, è il nome delle società e dei conti che operavano all'interno di questa massa ...

PRESIDENTE. Ottocento milioni!

TEODORI. Nell'ambito di quest'enorme impalcatura di contratti a termine di commodities e di altre operazioni messe in piedi precedentemente all'arrivo del dottor Ciulli e poi rimaste in piedi man mano che si svolgevano le operazioni di liquidazione. Vorrei sapere se il dottor Ciulli era a conoscenza dei soggetti dei nominativi dei conti che operavano all'interno di queste operazioni e come fa a non esserne a conoscenza, se di questo si è occupato.

CIULLI. Due precisazioni. La situazione presenta due aspetti completamente distinti e separati: operazioni in cambi a termine che erano fatte, non saprei dire ora, se da Nassau o da Cayman. Una era specialista, specializzata in cambi a termine, una in commodities; quella specializzata in cambi a termine aveva 8-900 milioni in proprio, con l'eccezione (l'ho saputo adesso, 20 giorni fa da Lazzaroni) di un paio di milioni non propri, ma di terzi. Sconosco, come sconosco nella maniera più totale, perchè non andavo a vedere i singoli elenchi. Non ho mai visto un elenco, un nominativo, a parte che a me non dovevano niente. Tenga presente che ...

TEODORI. La domanda è precisa: lei era a conoscenza di società, di uomini o di nominativi o di conti, i quali operavano all'interno di questa cosa?

CIULLI. No. Lei non mi fa completare la risposta.

TEODORI. Ci basta questo,

PRESIDENTE. Allora, riassumo io, per vedere se è tutto chiaro.

Nell'ambito degli 800 milioni, di cui lei ha parlato, la risposta sua è stata che si trattava di operazioni in proprio di quella società, salvo che per due, di limitata entità rispetto agli 800 milioni.

CIULLI. Esatto.

PRESIDENTE. Poi lei ha parlato, e vorrei che lei completasse il discorso, di commodities.

CIULLI. Sì, e questa è una parola che usiamo per darci delle arie, perchè si intendono le merci.

PRESIDENTE. Va bene, commercio di metalli preziosi.

CIULLI. Non sono solo metalli preziosi. Era divertente vedere la lista delle merci.

PRESIDENTE. Non interessa molto la lista, ci sarà il rame, l'argento...

IOCCA XV/2

CIULLI. La soia, le cose più impensate, pure le scarpe vecchie.

Queste, per una entità che ora non aveva la possibilità di ricordare nel suo totale, erano anch'esse per la gran parte fatte in proprio dalla società, per una certa parte fatta per conto terzi; rubricate in schede di memoria con l'indicazione di numeri che poi dovevano corrispondere a dei nominativi esteri o italiani.

Questo non lo spappiamo perchè i collaboratori diretti di Bordoni, il quale evidentemente aveva altro da fare, questo collegamento lo tenevano, come si usa da parte di queste persone, in un libricino nel taschino.

Ora, non siamo mai riusciti a sapere a chi poteva corrispondere il numero, tant'è che nell'agosto 1974 (ripeto, Laurenti e) dovettero, fecero anche un tentativo formale di diffida.

TEODORI. Abbiamo le lettere agli atti.

CIULLI. Lei è più documentato di me. Mi consenta di completare.

TEODORI. Lei è caduto in una contraddizione.

PRESIDENTE. Aspetta, gliela dici dopo che ha finito di parlare, perchè ce ne potrà essere anche un'altra.

CIULLI. Siccome le commodities in proprio furono estinte anticipatamente, perchè non si era più in condizioni di reintegrare gli scarti e gli agenti di Londra che chiedevano: "Chiudilo", la perdita, ed era la perdita della società, e per essa dell'immobiliare. Quei pochi conti che erano intestati a terzi non si poterono chiudere perchè non si aveva l'ordine di chiusura anticipata dei terzi che non esistevano. Quindi, dovettero rimanere fino alla fine e, siccome gli scarti non li versavano, erano scomparsi, non si sapeva ...

IOCCA XV/4

RASTRELLI. Non chiesero i rimborsi?

CIULLI. No, era gente che non esisteva più, che non si faceva più vedere, quindi sono rimaste delle pendenze che non so come abbiano liquidato.

TEODORI. Lei ci dice insistentemente che non ha avuto notizia di società, di conti cifrati o di soggetti di qualsiasi tipo titolari di operazioni all'interno di questa cosa, di cui sappiamo soltanto, anzi io gliel'ho suggerita, l'entità globale: 800 milioni di dollari.

CIULLI. Forse anche di più.

TEODORI. Sì, 800-900 milioni di dollari; sono sciocchezze. Lei ha detto che non aveva cognizione né di società, né di conti cifrati.

CIULLI. Ho detto che c'erano conti cifrati che non significavano niente.

IOCCA XV/5

PRESIDENTE. E lei non era in grado allora e non è in grado oggi di dirci a chi corrispondevano?

CIULLI. Esatto.

*TEODORI. Ma lei ha visto questi numeri? (Interruzione del deputato Azzaro).
Sempre in questo pro memoria ufficiale inviato dal professore Ventriglia al governatore Carli e che lei poco fa ci ha detto che...

CIULLI. Contiene delle inesattezze.

TEODORI. Mi scusi, ci ha detto che è stato lei a passarlo al professor Ventriglia.

PRESIDENTE. L'allegato!

TEODORI. Sì, l'allegato, parliamo di questo, non del pro memoria. C'è scritto: situazione commodities. C'è una parte che riguarda Edilcentro Cayman e Edilcentro Nassau, che è una parte; e poi c'è Bussines Control, Eurobusiness Vaduz, poi c'è Uberi Holding Lussemburgo, Amicor Bank, eccetera. E' tutta una serie di società e di finanziarie titolari di questi conti.

CIULLI. No, non sono titolari di quei conti; andrebbe meglio accertato, ma non sono titolari di quei conti cifrati fantasmici, questi erano rapporti di conto regolarmente intestati e che costituivano la contabilità normale. Il fatto che poi il 90 per cento - credo - di questi si è un po' per volta venuto a sapere, da parte di noi poveri tapini e ignoranti, che erano stelle nel firmamento, della costellazione; è una cosa che si è saputo dopo.

IOCCA XV/6

TEODORI. Dottor Ciulli, lei non sta collaborando con la Commissione, perchè la domanda era se lei era a conoscenza di società finanziarie o di conti che operavano all'interno di questo complesso che abbiamo individuato. Lei ha detto che non era a conoscenza di nulla di tutto questo. Questo documento di agosto consegnato al governatore riporta intestazioni di società molto precise.

CIULLI. Che non hanno niente di segreto o di misterioso.

TEODORI. Qui non stiamo discutendo se hanno qualcosa di segreto o di misterioso, stiamo discutendo se lei era a conoscenza o meno. Lei ha detto che non ne era a conoscenza e qui c'è un documento che lei ha passato.

CIULLI. Onorevole Teodori...

TEODORI. Signor Presidente, mi sembra di essere stato molto preciso nel porre la domanda. Il teste ha detto che non era a conoscenza di queste cose; qui c'è un documento che il teste ha passato in cui ci sono al-

cune di queste società e di queste operazioni nell'ambito della
cifra globale, mi pare che le contraddizioni del teste
siano palesi.

IOCCA XV/7

PRESIDENTE. Vogliamo cercare di chiarire? (Commenti dell'onorevole Azzaro).

TEODORI. Qui nessuno sta dicendo che erano collegate o non collegate, le-
gali o illegali.

PRESIDENTE. Non posso impedire ad un collega di muovere una contestazione ad
un testimone sulla base di un documento esistente.

Poi se voi non siete d'accordo, lo direte, ma non posso impedire...
C'è un documento che Teodori sta esaminando...

PICCIOLI 16/1

TEODORI. Il teste è chiaramente in contraddizione.

PRESIDENTE. Vediamo se è così. Dunque, lei ha detto che erano operazioni per
800 milioni di dollari in cambi?

CIULLI. Signor sì.

PRESIDENTE. Poi ha detto che c'era un'altra parte di operazioni in commodities,
mi è parso di capire di entità minore?

CIULLI. Sì.

PRESIDENTE. Ha detto che queste operazioni degli 800 milioni di dollari erano
in proprio della società, salvo un paio che erano invece di
altri...

CIULLI. Non so chi sono.

PRESIDENTE. Adesso il collega Teodori, sulla base di un documento che è allegato
alla lettera inviata alla Banca d'Italia, ma che lei ha detto di
aver fornito, rileva che in quel documento sono indicate
nominativamente alcune società che sarebbero interessate diretta-
mente a quell'operazione?

CIULLI. No.

AZZARO. Posso chiedere che quel documento venga mostrato al Dottor Ciulli,
così che possa seguirne esattamente? Anche perchè quel documento
allegato l'ha preparato lui o no? Se sì, come è possibile che
non sappia o neghi qualche cosa che è in un documento che ha
preparato lui stesso! Il collega Teodori sta riscontrando delle

contraddizioni su cui lei deve rispondere. Lei guardi questo documento e spieghi alla Commissione.

PICCIOLI 16/2

CIULLI. E' il Presidente che ha impostato esattamente come va risposto. Noi fino ad ora abbiamo parlato delle operazioni in cambi e delle operazioni in commodities e abbiamo detto ciò che non è il caso di ripetere perchè già ripetuto troppe volte. La domanda rivoltami e cioè se io conoscessi i titolari, in cambi o in commodities, delle operazioni non fatte in proprio, ha questa risposta: no non li conosco. Poi l'onorevole Teodori legge una certa lista che, se ben ricordo deve stare verso la fine del fascicolo...

PRESIDENTE. No, è proprio lì a quella pagina dove è aperto il fascicolo.

CIULLI. Ebbene, vi sono indicate posizioni particolari... Se mi si domanda: ha cognizione di questi nomi? Sì, li ho sentiti, li ho letti quando mi hanno presentato questo documento che poi ho mandato a Ventriglia. Erano nominativi che giravano nelle orecchie, ma non hanno niente a che fare e confermano quello che ho risposto prima: i contratti privati in cambi e commodities non so a chi rispondono. Questi, nell'insieme dell'attività sociale, sono nominativi che avevano rapporti di credito e debito con quelle società. Avevano depositi dall'una parte e dall'altra... Siccome pare che dovrebbero essere tutti debitori e poi un po' alla volta è venuto fuori che erano del firmamento sindoniano, erano debitori su cui non si poteva fare... Quindi non c'è alcuna contraddizione in quello che ho risposto. Quei pochi operatori non li conosco perchè non si sono scoperti. Questi erano rapporti e c'erano dei conti, credo, a Ginevra intestati belli in chiaro: mi ha rimesso 10 mila dollari; ha prelevato 5 mila dollari; il saldo è tanto, eccetera. Siccome quelli probabilmente dovevano essere tutti debitori, c'è l'intestazione: posizioni particolari, su cui si sta indagando, perchè c'è il pericolo che non paghino.

PICCIOLI 16/3

AZZARO. Praticamente non avevano niente a che fare con le operazioni!

CIULLI. Esatto. Questi erano rapporti di depositi dati e ricevuti come normalmente avviene nelle società finanziarie. Spero di essere stato chiaro, onorevole Teodori.

RASTRELLI. Quei nomi non riguardavano le operazioni famose?

CIULLI. No, erano depositi dati e ricevuti. Però in quel caso erano più dati che ricevuti, per cui si giustifica il fatto che siano sotto esame. Comunque, a luglio non ne avevo cognizione, ad agosto avevo cominciato ad orecchiare, forse a settembre mi ero reso conto che essi facevano parte nei vari paesi dell'orbe terraqueo della costellazione che era piuttosto difficile da capire per chi non ne sapeva niente.

TEODORI. Il teste ha detto di non essere a conoscenza di alcuna società o conto operante in commodities.

CIULLI. I singoli nominativi non li ho mai curati perchè non mi dicevano niente.



TEODORI. In questo promemoria allegato ci sono due società:

Business Control ed Eurobusiness Vaduz, con operazioni in commodities aperte per cifre abbastanza ingenti.

CIULLI. Che significa questo? Sono due nomi in chiaro...

TEODORI. A noi non ci interessa cosa esse significhino. Lei ha detto che non era a conoscenza di questo e qui c'è un documento...

CIULLI. Mi pare un po' speciosa questa sua impostazione.

TEODORI. La domanda era precisa. Desidero sapere se all'interno di questa cosa il teste era a conoscenza di società, di conti o di altro intestatari di operazioni. Il teste ha risposto: no, non ero a conoscenza di alcunchè di tutto questo. Mi pare che questa fosse stata la risposta. Ci sono per lo meno due nomi di società operanti all'interno delle commodities.

CIULLI. Ciò non ha alcuna rilevanza perchè io le posso dire che quelle sono o potrebbero essere due sigle in quanto ci sono dei conti intestati... Se lei era a conoscenza di società o di conti particolari. Lei ha detto che non era a conoscenza, da questo risulta che c'erano - per lo meno - su questo promemoria.

XVII/1/TAC

CIULLI. Non era assolutamente necessario che io negassi il contenuto di un documento che io ho letto; non l'ho compilato, l'ho letto; quindi, sette anni fa ci sarà stato pure quello. Ma l'essenza della sua domanda era diversa.

TEODORI. L'essenza della mia domanda la lasci fare a me: è a conoscenza sì o no di nomi di società, conti, privati o finanziarie operanti all'interno di questo globale?

CIULLI. Cosa intando per conoscenza? A chi rispondono? Non so come si chiamano quelle due società, non so se sono una società, a chi fanno capo? Questo voglio intendere.

PRESIDENTE. Il problema è un altro. Cerchiamo di mettere le cose con chiarezza. Siccome lei ha cominciato col dire che c'era questa grande somma complessiva di operazioni sul cambio e poi c'era un'altra, minore, in operazioni in commodities; ha detto che quelle portavano delle sigle, dei numeri e non era possibile metterci un nome vicino; siccome risulta da quell'allegato, predisposto da lei sulla base delle informazioni ricevute, che c'erano due nomi (poi saranno di privati, di società, di quello che sia) determinati, allora si domanda come si concilia questo fatto che risulta da un allegato preparato da lei con la risposta generale ...

CIULLI. Preparato da me no, da me ricevuto e trasmesso.

PRESIDENTE. Non faccia polemiche, risponda alle domande; allora diciamo, più

segue Presidente.

TAC. XVII/2

precisamente, di cui lei era a conoscenza (perchè per trasmetterlo me l'hanno dovuto dare). Allora come concilia questo fatto che risulta da quel documento a sua conoscenza e da lei trasmesso, con l'affermazione più generale che lei ha fatto prima? Questo è tutto il problema, se è in grado di chiarirlo tanto meglio.

CIULLI. Signor presidente quei due nomi che sono contenuti in quell'elenco a me non dicono nulla, potrebbero essere due nomi di fantasia e quindi non rivelare nulla. Comunque, se fossero stati, sette anni fa, due nomi che poi si erano appalesati, rivelati, allora dico che mi sono sbagliato, non conoscevo nessun altro salvo che quei due nomi. Se volessi non essere completamente chiaro e sincero direi che per me sono due nomi di fantasia, posso aggiungere che può darsi che siano nomi reali, ma che a me non hanno significato nulla; quindi non c'è la contraddizione nel dire che non li conosco.

D'ALEMA. L'impressione che lei dà è che non si vuole "inguaiare" con questi nomi. Lei non può dire che non sa nulla; almeno dica: "So che ci sono questi due nomi, e non so che cosa siano". Ma lei dice che non conosceva nulla mentre invece ce ne erano due lì dentro.

CIULLI. Non mi posso ricordare; a me non significano niente.

D'ALEMA. Dottor, Ciulli, mi scusi, qui dentro sono venute persone che hanno fatto finta di non ricordare e che sapevano benissimo molte cose. Noi abbiamo il dovere di pensare che lei sappia, ecco perchè insiste l'onorevole Teodori.

CIULLI. Allora riaffermo formalmente che quei due nomi a me non dicono niente, non so a che cosa... Sono contropartite alla stessa stregua del n. 3982, non lo so, non so a chi corrispondano. D'altra parte il tentativo di recuperare, credo sia stato fatto allora. Lo hanno proseguito e non so fino a dove sono arrivati, a me pare che non siano riusciti a identificare questi... Non so niente più degli altri salvo quei due nomi, che però non mi dicono niente.

TAC. XVII/3

TEODORI. Ancora una domanda. C'è una lista che ci ha mandato il liquidatore della Gemoes, avvocato Colombo, dicendo che anche a lui non si sa come, è arrivata sul tavolo, relativa a conti presso la Gemoes. Io adesso gliene do visione e lei gentilmente mi dice se lei aveva mai visto questi numeri di conto, se ha fatto indagini per sapere a che corrispondevano e se ha tutto quello che è a conoscenza relativo a questa lista di 89 conti che ci è stata trasmessa dal liquidatore corrispondente - a detta del liquidatore - ad altrettante posizioni aperte presso le collegate estere, la Gemoes.

(Viene mostrato il documento al dottor Ciulli).

La domanda è non se lei conoscesse i nomi, se lei era in una qualsiasi maniera venuto a conoscenza... quei numeri che lei prima citava a cosa si riferivano, a questa lista? Ci dica tutto quello che sa.

CIULLI. Ho citato dei numeri assolutamente a caso, e senza nessun riferimento; non so, Finter Bank mi ricorda una banca svizzera ma non la so collocare; la Israeliana era una volta a Milano, insomma...

TEODORI. La domanda è se quella lista in termini di numeri, di nomi...

CIULLI. Lei magari dice più tardi che c'è stato Badoglio e che non l'ho mai sentito nominare.

TEODORI. Qui siamo in sede di Commissione parlamentare d'indagine, le ~~marzelle~~ lette non sono molto gradite. La mia domanda è precisa, se lei nella sua funzione di reperire tutto quanto era relativo a queste posizioni aperte, se è venuto a conoscenza, se ha visto anche senza conoscerne il significato, questa lista di nomi, in parte, completamente, o di numeri o di cifre. La domanda è precisa, la prego di collaborare con la Commissione.

CIULLI. Onorevole Teodori, questa lista non l'ho mai vista, qualcuno mi ha detto che il Borghese di qualche anno fa ha pubblicato pure questa lista ma non l'ho mai vista. Comunque questa lista io non l'ho mai vista.

Per quanto riguarda i nomi per esempio, vedo qua che c'è un Giacomini che mi ha citato presso il tribunale di Milano, per una faccenda di quei riporti che poi hanno dovuto transigere pagando loro alla Gemoes, io non c'~~entravo~~ niente...

TEODORI. Dottor Ciulli, non le sto chiedendo se lei conosce i nomi, le chiede se nella sua funzione presso la Gemoes è venuto a conoscenza di conti o in termini di sigla, o in termini di numero, o di nomi, "nella sua funzione", non le chiede se lei conosce il signor X e il signor Y, che non in interessa a noi, ma se nel mentre operava questa prospezione della situazione caotica che lei ci ha descritto, se lei, o le persone da lei dipendenti, le hanno detto dell'esistenza di questa lista.

CIULLI. No, i miei collaboratori e le persone qualificate per la posizione giuridica che avevano ad esaminare e ad indagare i libri contabili.... Anzi, di questi c'erano solo delle schede di memoria, mi dicono, non mi hanno mai....

TEODORI. C'erano delle schede di memoria?

CIULLI. Sì, dice che c'erano...

TEODORI. Chi lo dice?

CIULLI. Lazzaroni.

TEODORI. Sia più preciso su questo punto, almeno ci dia un contributo su dove possiamo andare per avere ulteriori elementi.

CIULLI. C'erano delle schede con il numero....

PRESIDENTE. Lazzaroni glielo ha riferito ora o allora?

CIULLI. Ora, quindici giorni fa; allora, con Lazzaroni, non avevo contatti.

TEODORI. Altri non le hanno dato notizia...

CIULLI. Mi dicevano che c'erano dei conti cifrati di cui non riuscivano a stabilire a chi corrispondevano.

TEODORI. Chi le diceva, chi erano i soggetti, così ci dà almeno un contributo su dove possiamo andare a cercare?

CIULLI. Erano Clerici di CaVenago...

TEODORI. Lei può affermare che Clerici le ha detto dell'esistenza di questi conti.

CIULLI. C'erano dei conti di cui non riuscivano a stabilire l'identità fisica.

PRESIDENTE. Vogliamo sapere ora le persone che, in quel tempo, per suo incarico o per loro compiti istituzionali avevano certe informazioni; uno è Clerici e poi ?

CIULLI. Iorio che è succeduto come presidente a Clerici, ma già collaborava con lui, Laurenti che aveva questa stessa funzione e Di Maggio che prima era direttore amministrativo, poi diventò direttore generale perchè non c'era più nessuno. Questi erano i collaboratori con i quali, erano le persone che con compiti istituzionali facevano queste ricerche.

TEODORI. Adesso lei ci dica quello che a lei, per scienza diretta, le hanno riferito su....

CIULLI. C'erano dei conti siglati di cui non riuscivano a stabilire la corrispondenza fisica, ma che io abbia visto un solo conto, non l'ho mai visto.

PRESIDENTE. Allora, ci faremo un'idea più chiara ascoltando queste persone che abbiamo convocate tutte meno una, che comunque convocheremo.

PRESIDENTE. Come lei noterà, uno di quei conti è intestato ad Eurobusiness che è lo stesso conto cui si riferisce il prospetto da lei passato al professor Ventriglia e allegato al governatore della Banca d'Italia.

CIULLI. Oltre questo, può darsi che l'Eurobusiness avesse un rapporto di deposito, un conto corrente - chiamiamolo così - e quindi era scritto in chiaro e si muoveva con dei risultati forse debitori per cui è giustificata la frase un po' preoccupata che c'è in quel rapporto.

TEODORI. Quindi, lei ritiene che Clerici, Iorio, Laurenti e Di Maggio possano darci ulteriori informazioni?

PRESIDENTE. Dovrebbero dirci se, quando hanno fornito quel documento, hanno asserito che non erano in grado di accertare chi erano i titolari di quei conti oppure no.

CIULLI. Salvo quelli in chiaro.

TEODORI. Dottor Ciulli, io non voglio... Per quanto riguarda la parte italiana, lei era a conoscenza delle posizioni in titoli presenti presso la Gemoes?

CIULLI. ^{non} In dettaglio nominativo, no perchè ho visto fisicamente, ^{ma} adesso i nomi non me li ricordo sicuramente....

TEODORI. Un tabulato?

CIULLI. Non un tabulato. Ho visto fisicamente il nome di quattro o cinque nominativi che venivano descritti come assolutamente non rispondenti patrimonialmente, come gente che erano dei prestanome. Quello è un elenco che vidi.

TEODORI. Le risulta che l'avvocato Scarpitti avesse delle posizioni aperte sia in titoli sia in conti correnti presso la Gemoes?

CIULLI. Onorevole Teodori, nella maniera più formale dichiaro che all'epoca e senza voler offendere nessuno il nome Scarpitti per me non significava assolutamente nulla, per cui anche se mi fosse capitato in un elenco, in una lista, non mi ci sarei potuto fermare.

TEODORI. Ma, veda, io le sto chiedendo se qualcuno le avesse segnalato o le fosse risultato per via gerarchica...

CIULLI. No, non è un nominativo su cui si è parlato, su cui si è discusso e, se fosse capitato anche in un elenco, non avrebbe attratto la mia attenzione

perchè, senza offesa, non rappresentava assolutamente niente.

ZORZI 13/3

BORDONI. Lei ha parlato di alcune posizioni, riferendosi a posizioni di titoli, e diceva che non davano afficamento; ci può dire qualcosa in merito?

GIULLI. E' un discorso lungo; ho un piccolo appunto: se il presidente me lo fa leggere, posso essere più preciso.

BORDONI. Se ritiene che sia rilevante ai nostri fini....

PRESIDENTE. Mi pare che lo sia.

GIULLI. Sulla base di quanto mi veniva riferito dal vertice esecutivo della società cui avevo chiesto per prima cosa un'approfondita ricognizione della situazione aziendale, apparve evidente che le gravi difficoltà nelle quali la società si trovava erano esaltate dalla delicata posizione della capogruppo e determinavano una pesante ed immediata restrizione del credito da parte di tutti gli istituti bancari ed agenti di cambio la cui assistenza prima, invece, aveva consentito di operare. Per quel che riguarda in particolare la Gemoes, l'assistenza ricevuta si esplicava attraverso i riporti mensili sui titoli che, a sua volta, la Gemoes prendeva a riporto dalla clientela. Fu necessario, di fronte a questa carenza di disponibilità creditizia, invitare il maggior numero possibile di clienti a chiudere le operazioni di riporto, la maggior parte delle quali su titoli Immobiliare Roma in costante caduta. La clientela, per la quasi totalità, invece di accedere a tale invito, impostava il discorso su asserite assicurazioni ricevute a suo tempo da Bordoni o, per lui, dai suoi collaboratori, nel senso che i riporti in essere si sarebbero sempre e comunque chiusi senza nessuna perdita da parte dei clienti in caso di calo di quotazioni di borsa, quali nel frattempo si andavano verificando. E' superfluo affermare che, in questo periodo, nessun intervento si ebbe da parte della Gemoes sul mercato per l'acquisto di azioni immobilierarie se ne poterono vendere per l'ostilità dei clienti a chiudere, salvo qualche rara eccezione, come sopra detto, i riporti in essere. A titolo di cronaca si fa presente... qui salto. Comunque, il rinnovo dei riporti del mese di luglio si presentò subito particolarmente difficile, se non impossibile per la mancanza di contropartite di borsa disposte a rinnovare i riporti alla Gemoes, in considerazione anche della necessità di ricostituzione degli acarti per la diminuzione di valore dei titoli. Nel frattempo, dall'esame contabile ed analitico delle posizioni in essere...

ZORZI 18/4

RASTRELLI. Può lasciarci questo appunto?

GIULLI. Senz'altro. (vedi allegato)

PRESIDENTE. Quando si ascolterà Bordoni o si apprenderà notizia di quello che ha detto ai giudici, la questione si porrà, quindi, tanto vale che l'affrontiamo direttamente. Vorrei farle conoscere, se lei non lo sa già, quello che ha detto Bordoni al magistrato, su queste operazioni in cui era coinvolta la Gemoes, perchè ci dica se le cose che ha detto Bordoni lei in qualche modo le può confermare o smentire. A domanda risponde: "Le operazioni in commodities^{che} procurarono utili alla DC e ad altri uomini politici non ché ad industriali e persone di varie categorie sociali vennero poste in essere dalle consociate estere della società generale immobiliare il cui pacchetto di controllo apparteneva a Sindona e non dalla Gemoes, gestione immobiliare dell'Edilcentro sviluppo che qualche giorno fa ho visto sui giornali e particolarmente su "L'Espresso" erroneamente indicata.

206.111

Le operazioni de quibus venivano per la precisione poste in essere dalla Edilcentro Nassau, dalla Edilcentro Cayman e dalla Credesa in quanto la Gemoes, nuova denominazione della Edilcentro sviluppo Italia, non poteva, in base alle norme valutarie, operare in materia di commodities e cambi che si estrinsecavano per maneggio di divisa estera. Posso dire sulle che/ suddette società estere, che funzionavano come banche estere, esistevano dei conti numerati che, ricordo, partivano dal n. 5000 e giungevano al n. 5069. Intestatari di tali conti erano prevalentemente cittadini, società ed enti italiani. Tra essi posso indicare ancora una volta lo Scarpitti, il quale aveva un conto personale contraddistinto con la parola "scarpa" ed altri due conti appartenenti alla dc; il Micheli - non ricordo però né il numero né la sigla che contraddistinguevano il suo conto -; l'onorevole Giacomo Mancini, del psi; il petroliere Boatti; gli editori Rizzoli e Fabbri; Mauro Leone. Se vedessi dei documenti, ritengo che potrei aggiungere altri nomi ..." eccetera.

Fradd. XIX/1

Quindi, Bordoni afferma che non mediante la Gemoes ma mediante quelle altre società operanti all'estero si sarebbe proceduto a queste operazioni che poi, indirettamente, erano rivolte a finanziamenti politici.

Lei che cosa può dire su questa asserzione?

CIULLI. Signor Presidente, se questo è avvenuto è avvenuto durante la gestione di Bordoni. Certamente, chi/ successivamente entrato per far luce su questa situazione, chiedo che non abbia potuto assolutamente immaginare se e che cosa c'era dietro questa roba qua; perché, come ho detto prima, chi sapeva la corrispondenza fra quei conti/ - Bordoni certo la sapeva, perché l'ha fatto lui - erano i vari suoi collaboratori, i quali non hanno mai voluto dire niente, non hanno mai voluto rivelare niente. Quindi, è un'affermazione che...

Fradd. XIX/2

PRESIDENTE. Allora queste asserzioni di Bordoni si riferiscono ad un periodo precedente alla sua gestione?

CIULLI. Certo, perché dall'8 luglio o 15 luglio non è stata fatta una sola operazione nuova. E' stato liquidato...Era una fase di totale liquidazione.

PRESIDENTE. Va bene, va bene.

D'ALEMA. No, no, signor Presidente! Non va bene!

PRESIDENTE. A me basta; poi, per voi, può non andare bene.

D'ALEMA. Il mio dire "non va bene" nei suoi confronti era un artificio retorico. Volevo dire un'altra cosa. Volevo dire che lei, dottor Ciulli, sta nascondendo...

PRESIDENTE. Però, onorevole D'Alema, bisognerebbe seguire l'ordine delle iscrizioni.

D'ALEMA. La mia era un'interruzione. Ritirò l'interruzione e mi iscrivo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Rastrelli.



RASTRELLI. Cambio argomento per un momento e mi riferisco al principio che lei ha indicato con la frase latina omnia munda mundis...

Fredd. XIX/3

PRESIDENTE. Latina e manzoniana, se non ricordo male.

RASTRELLI. ... per notare la sua estraneità...

CIULLI. Sì, di Manzoni.

RASTRELLI. ... al mondo politico e, quindi, la sua incapacità a conoscere, diciamo, le interferenze, le interconnessioni, gli intralazzi eccetera. Ora, mi interessa sapere la fase della sua relegazione, come lei l'ha definita, in un ruolo secondario, al Banco di Roma, per dare la precedenza ad altri suoi colleghi o, comunque, ad altre persone che hanno assunto la carica esecutiva di amministratori delegati e di vicepresidenti. Lei non conosceva e non sapeva le fonti politiche in base alle quali queste persone raggiungevano, a suo dispetto, i gradi più funzionali del Banco ?

CIULLI. Non a mio dispetto. Guardi, onorevole Rastrelli...

RASTRELLI. Lei ha parlato di relegazione.

CIULLI. Per questo ho malvolentieri fatto questa premessa e fatto questo riferimento: perché volevo che risultasse chiaro come i rapporti tra me, nella esecuzione di quel compito, ed il vertice operativo del Banco fossero piuttosto freddi e distaccati. Però, se lei entra nel dettaglio, devo dirle, come ho accennato in quel breve promemoria, che è stato un lungo braccio di ferro, che risale all'estate del '73, che è la conclusione di un periodo permanente di incomprensione e di diversa concezione dell'attività bancaria con un mio collega e che, quindi, è una cosa che è maturata ed è sbottata a danno del più debole.

Fredd. XIX/4

RASTRELLI. Quindi è vero, allora, che nel Banco di Roma si erano create due linee di condotta: una linea funzionale, che faceva capo a Ciulli (ci è stato così riferito), ed una linea, viceversa, politica che faceva capo a Ventriglia?

CIULLI. No, non...

RASTRELLI. Ma le sue parole lo hanno confermato.

CIULLI. No. Che ci fosse una diversa...

RASTRELLI. ...visione.

CIULLI. Ma la gestione veniva composta ed era sempre salva, tanto è vero che, fino a questi eventi, non è mai successo niente, non è mai...

RASTRELLI. Coloro che facevano capo alla gestione opposta...

PRESIDENTE. Però lei non ci dice le cose che ci hanno detto tutti.

D'ALEMA. Schematicamente, qual è la differenza?

CIULLI. La differenza è che io ero un bancario cresciuto, mentre l'altro era un banchiere.

D'ALEMA. Che vuol dire?

CIULLI. Beh, aveva delle idee più...

D'ALEMA. Ma anche quell'altro...

Fradd. XIX/5

GIULLI. Ma non ho detto mica che ero meglio io! Questo è un giudizio che mi lusinga molto e che esprime lei; ma non l'ho mica detto io.

PRESIDENTE. Vogliamo riaprire un capitolo in cui ne sappiamo più di lui?

RASTRELLI. Non è vero, perché non vuol dire...

PRESIDENTE. Sì, non lo vuole dire e si capisce anche perché. Ma noi...

RASTRELLI. Questa è la realtà!

D'ALEMA. Lui non ci dice mai nulla. Non so se ce ne siamo accorti.

GIULLI. Onorevole D'Alema, non è vero.

RASTRELLI. Lei ha fatto una premessa dicendo: voglio collaborare. A noi interessa sapere, per esempio, perché il dottor Barone è arrivato a quella carica. Ce lo dica precisamente. Perché le carte che ha venduto sono carte più importanti! Non il banchiere o il bancario! Soltanto perché il suo protettore...

GIULLI. Onorevole Rastrelli, se avessi saputo qualche cosa del genere forse avrei avuto qualche cosa per difendermi. Quindi, se è, l'ho saputo, l'ho letto...

RASTRELLI. Ma c'è stato un braccio di ferro. Lei ci ha detto che c'è stato un braccio di ferro ed il braccio di ferro significa una lotta nella quale il vincente...

GIULLI. Il braccio di ferro è stato col collega Ventriglia - e questo lo posso dire - perché avevamo delle concezioni diverse.

Fradd. XIX/6

PRESIDENTE. Ma anche questa cosa la sappiamo benissimo, perché gli altri, diciamo, antagonisti o concorrenti ci hanno detto tutto. Sappiamo come si è concluso tutto.

RASTRELLI. Avremmo voluto da lei, che è stato sacrificato e che, quindi, ha tutto il diritto ed il titolo di parlare, una precisazione.

PRESIDENTE. Io gli do un'attenuante: che siccome è parte in causa non vuole...

GIULLI. Non sono parte in causa.

PRESIDENTE. Insomma, lo è stato, via!

GIULLI. Non sono parte in causa. E...

PRESIDENTE. Era uno di quelli che, legittimamente, avevano un'aspirazione. Lei ha detto "un lungo braccio di ferro".

RASTRELLI. Una volta è stato sacrificato a quella maniera; una seconda volta l'hanno posto in una posizione difficilissima, qual è quella che lei ci ha enunciato, quando è stato nominato controllore per conto del Banco di Roma delle società rispetto alle quali i pegni effettuati costituivano una garanzia per lo stesso Banco di Roma. Può essere che lei non abbia, da tutta questa situazione, un risentimento che la porti a dichiararci delle situazioni precise, almeno sul piano politico?

GIULLI. Non il risentimento ma l'amarezza e la contrarietà l'ho dichiarata espressamente in quell'appunto. Però questo non mi può consentire di fare

delle affermazioni che...

Fradd. XIX/7

RASTRELLI. Lei è veramente bravo, però!

CIULLI. Come posso dire io che Sindona c'entrava?! Intanto ho l'impressione che da quando ^a parte il contrasto concettuale di sempre - è cominciato l'at-
trito, Sindona era completamente lontano perché, ripeto, è stato nella estate del '73.

RASTRELLI. Prima, prima: nel 1973 lei era...

ASSENZA XX/1

D'ALEMA. Lei ha paura: cosa c'entra Sindona, noi parliamo di un'altra cosa.

CIULLI. E parliamo di un'altra cosa!

D'ALEMA. Lei ci parla di concezioni diverse e non è in grado, o non lo vuol dire in che cosa consistano ^{ue} queste diverse concezioni. Lo capisce? Ce lo dica.

CIULLI. Onorevole D'Alema queste concezioni diverse significano che io, abituato a una routine e ad una elaborazione di decisioni burocratica, schematica, che ha dietro tutto il lavoro degli uffici competenti e della elaborazione della materia, invece, c'è chi con genialità, con molto spirito...

RASTRELLI. Questo è il fatto più importante. Le faccio una domanda specifica...

AZZARO. L'avrebbe fatto lei il finanziamento a Sindona?

CIULLI. No, ^e posso dire anche perché.

RASTRELLI. A questo volevo arrivare.

ULLI. Tra quelle concezioni molto modeste e antiquate c'era in me la convinzione che il migliore alleato del banchiere è l'imprenditore perché è quello che ha più interesse più di tutti a salvare la azienda. Sindona non era un imprenditore, era un brasseur.

RASTRELLI. L'ho capito, era un concorrente.

CIULLI. Era uno che faceva la compravendita delle aziende, quindi non gli ho dato mai una lira e non si è potuto mai avvicinare, fin quando ci sono stato io.

RASTRELLI. Questa sua visione finanziaria che le avrebbe impedito di finanziare un brasseur, che si sarebbe mantenuta valida anche nell'ipotesi che il governatore Carli, cioè il piedistallo famoso

- che era la condizione, stando alle sue parole, le avesse chiesto di fare così?
- CTULLI. Può darsi. Io ho avuto sempre la pessima abitudine di fare e pensare da me, per questo mi sono trovato orfano e solo.
- PRESIDENTE. Io sto sentendo cose che vanno molto al di là di quello che "uno avrebbe fatto se".
- D'ALEMA. Su questo argomento ha detto l'essenziale.
- PRESIDENTE. Quello che doveva dire l'ha detto.
- CTULLI. Onorevole D'Alema, ho detto tutto quello che sapevo e che potevo dire, le assicuro.
- RASTRELLI. Un' ultima domanda: lei era amministratore delegato del Banco di Roma quando quest'istituto si sostituì alla Franklin Bank in un prestito estero a favore dell'ICIPU? Mi riferisco al settembre 1973.
- CTULLI. Signor sì.
- RASTRELLI. Ed allora?
- CTULLI. L'operazione ICIPU... Non è che il Banco di Roma... Era la prassi del momento per i prestiti compensativi, quelli che fossero curati da banche di rinomanza internazionale ed a noi fu attribuito quello del miliardo di dollari...
- TEODORI. Banca agente?
- CIULLI. No, banca agente, banca capofila. A questo riguardo, mi meravigliai della partecipazione della Franklin e lo feci presente. Mi fu...
- TEODORI. Come prima...
- CIULLI. No? come primo, ma come uno dei partecipanti; era un complesso, non so, di venti - trenta banche che facevano parte del consorzio. Come dicevo, mi fu risposto ^{che} si riteneva opportuno, invece, che questa grossa, buona banca americana fosse partecipe. Cioè, mi fu opposto...
- RASTRELLI. Da chi?
- CIULLI. Mi fu opposto da Carini alla presenza di Ventriglia.
- RASTRELLI. Fu mandato di Carli.
- CIULLI. Per risposta del governatore. Questi aveva detto che non era il caso... e duecento milioni di dollari e poi si dimostrò che era oltre i propri limiti e non poté mantenere.
- AZZARO. Molto rapidamente, signor Presidente...
- CIULLI. Mi scusi, vi furono poi da Londra, nella notte prima della firma del contratto, contatti di fuoco con la Franklin che addirittura ricattava il Banco di Roma sulle commissioni e credo che Macchiarella c'era pure...
- D'ALEMA. Glielo dico io: ha avuto 200.000 dollari a mezzanotte. Il signor Shetton, che rappresentava la Franklin, la notte telefona a Barone e dice: "guardi che io ho urgenza di parlare" e lo buttano giù dal letto. Va Barone e dice a questi: "che cosa volete"? "Noi chiediamo, se no non ^{firmiamo}, 200.000 dollari di commissione" e questi che stavano alla vigilia della firma versarono sull'unghia 200.000 dollari a Shetton.
- CIULLI. Beh, no: accettarono una maggiorazione della commissione. Adesso, insomma, dire: versarono sull'unghia...
- RASTRELLI. Non solo costituisce inadempienza: il Banco paga la commissione... bancaria
- PRESIDENTE. Non sapevo che, nell'esperienza, che lei ha vantato giustamente ^{vi fu} anche una parte che riguarda l'arte diplomatica nel rispondere alle domande imbarazzanti. Cosa apprezzabile.

- CIULLI. Signor Presidente, lo prendo come un complimento.
- D'ALEMA. Il dottor Ciulli è vicepresidente di una grande banca, quindi...
- AZZARO. Di tutto quello che è stato detto ho capito, purtroppo, molto poco; però, ho capito chiaramente questo: che vi sono alcune fasi di attività di queste, diciamo così, società finanziarie estere che si muovono in un primo periodo, che potremmo chiamare Bordoni - Clerici, in cui vengono acce e costituite tutte queste attività e tutte queste speculazioni in cambi e in merci. Poi, vi è la fine di queste attività: Bordoni che diventa fuggiasco e vi è la sostituzione di questi con Clerici. Tale periodo dura sino al dicembre 1974.
- La funzione, ^{se} non ho capito male, del dottor Ciulli, è quella che ha descritto parecchie volte. Io ho l'impressione che potremmo sapere esattamente tutto quello che è avvenuto in questo periodo di vita della Edil Nassau e della Edil Centro Cayman, ricorrendo al liquidatore. Perché, se noi potessimo ricostruire operazione per operazione, non ci sarebbe bisogno di affidarci alla memoria di Ciulli ora, di Laurenti domani e di quello altro dopodomani. Secondo lei, quindi, tutto quello che è venuto già in chiaro, potremmo vederlo dalla contabilità, o no?
- CIULLI. Da quale contabilità? Dalla contabilità di Ginevra che dovrebbe essere completa o dalle schede cosiddette di memoria? Anche dalle schede di memoria si possono stabilire la data di accensione, le perdite, eccetera. Vorrei precisare che lei ha, molto opportunamente, fissato in periodi differenti la vita di queste società, ma questi periodi corrispondono: gennaio 1974, maggio-giugno 1974 Bordoni, creazione e messa in attività di tutte le operazioni. L'8 luglio, Bordoni impegnato altrove, viene nominato, al posto di Bordoni, Clerici, che si era dimesso da direttore generale della Banca privata italiana; quindi uomo di Sindona. Dopo quindici giorni vengo nominato io come supervisore, attraverso Clerici perché Sindona era ancora pienamente vivo, operante ed aveva la possibilità di imporre la sua volontà. Però, Clerici era sorvegliato da me dall'alto e fiancheggiato da Iorio e Laurenti. Quindi, non ^{muove} operazioni, nessuna nuova operazione, ma liquidazione di tutto quello che era stato posto in essere. Il 21 settembre Clerici esce dalla scena, anche perché era uscito Sindona ed allora potevamo farlo uscire dalla scena perché prima non era stato possibile e subentrano, come presidente e responsabile diretto, Iorio e Laurenti. Queste sono le tre fasi. Ora, che dalla contabilità, dalla contabilità dell' Edilcentro service di Ginevra, certamente si può ricostruire...
- AZZARO. Quella disponibile per la Commissione, perché quella dell'Edilcentro
- ...

ASSENZA XX/4

ASSENZA XX/5



CIULLI. Anche quelle delle schede di memoria possono dare un notevole contributo alla ricostruzione delle operazioni, come si sono accese, quando si sono accese, quelle che hanno dato utili, quelle che hanno dato perdite.

IOCCA XXI/1

TEODORI. Dove sono queste schede di memoria?

CIULLI. Non lo so, le dovrebbe avere l'Immobiliare.

AZZARO. Signor Presidente, forse sarebbe il caso di acquisire tali schede.

PRESIDENTE. Abbiamo già fatto questa richiesta, ma ancora non si sono pervenute. Possiamo citare il liquidatore.

CIULLI. Non credo che siano in liquidazione quelle estere.

AZZARO. Desidero sapere a questo punto due notizie che sono emerse in maniera molto importante. Qui ci sono speculazioni in merci e cambi che riguardano le stesse società e sono le operazioni poste in essere da Bordoni per salvare il gruppo attraverso queste grandi speculazioni poi non riuscite. Vi sono a latere delle operazioni in merci e cambi che riguardano terzi, cioè gente che di è messa "a cavalcioni" dell'avventurista Bordoni per guadagnarci su. Perché probabilmente Bordoni avrà detto: "Venite con me, perché io vi faccio guadagnare".

A me interessano queste persone o questi enti. Ora, ad esempio i 2 milioni di dollari (a proposito degli 800 milioni di dollari).. E' vero che 2 milioni di dollari su 800 milioni di dollari sono una sciocchezza, ma 2 milioni di dollari non sono sciocchezze: un miliardo e 100 mila lire. Dove sono andati a finire questi soldi? Attraverso le schede bisogna ricostruire questo punto.

IOCCA XXI/2

CIULLI. Attraverso le schede, onorevole...

AZZARO. Io non faccio una domanda a lei. Vediamo se è possibile ricostruire tutto.

Lei ci ha detto: "Non li domandate a me perché a mia volta io li ho domandati a Clerici, a Di Maggio, a Laurenti e a Iorio e questi mi hanno detto che era inutile che io insistessi, perché già lo avevano fatto loro senza ottenere alcun risultato".

Allora, vediamo come sono andate a finire queste cose. Non lo sto domandando a lei, lo sto chiedendo al Presidente e ai colleghi della Commissione, perché dobbiamo porre in essere delle attività per vedere queste operazioni in cambio che riguardano i 2 milioni di dollari come sono andate a finire. Gli altri 780 milioni, chi sa! Poi vedremo, ma non interessa ai fini di stabilire la connessione tra questa attività di Sindona e terzi che possono essersi avvalsi di Sindona o del Bordoni, chi erano costoro che facevano operazioni a cardine.

Poi ci sono le merci. Anche qui vi è una parte che è stata fatta per conto delle società, una parte che è stata fatta per conto terzi. Questa che è stata fatta per conto terzi, è una parte che

interessa molto questa Commissione perché è proprio questa che accende e costituisce quei conti che poi vengono attraverso gli utili consegnati a destra e a manca. E mentre Bordonà lo dice chiaramente, perché ha in mano le carte, Ciulli non lo dice perché in mano le carte non le ha, perché era quello che le faceva.

A questo punto, però, ci deve essere qualcuno che lo deve sapere.

ICCCA XXI/3

D'ALEMA. Alludi alla lista dei 500?

AZZARO. Aspetta, qui una ricerca la possiamo fare. Quando avremo le carte che sono state chieste...

D'ALEMA. La verità è in Svizzera, sempre.

AZZARO. E, invece, qualche cosa c'è, perché sono stati; ad esempio, estinti dei conti costituiti, dei contratti di rame o di altre merci, ad un certo punto è stato ritenuto da parte di, credo ...

TEODORI. Di subentrare.

AZZARO. Non di subentrare, ma di estinguere. Avranno detto: "Guarda che che noi non siamo più in condizione per cui noi spegnamo questi contratti, assumendocene la responsabilità". E ciò perché non potevano pagare gli scarti. Dopo ciò hanno detto che avrebbero potuto chiudere ed hanno chiuso quelli che riguardavano le società, non hanno chiuso quelli che riguardavano i terzi perché avrebbero assunto responsabilità nei confronti di terzi. Questi terzi, alla fine, naturalmente, o non si sono presentati, o, se si sono presentati, dobbiamo sapere chi sono. Se non si sono mai presentati, ha ragione D'Alena, non li troveremo mai; ma dobbiamo esaminare, se vogliamo verificare se si tratta del commercio, se è GEOMES, eccetera. Il tutto collegato a quella lista del '89. Perché quello che io immagino a questo punto, dopo quello che abbiamo sentito, che tale lista comincia a diventare qualche cosa di chiaro rispetto a queste operazioni in cambi ed emerge marginale rispetto alle operazioni che faceva Bordonà, per avere la liquidità prima del finanziamento Banco Roma, per salvare il gruppo.

IOCCA XXI/4

A questo punto noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione, perché è qui che troveremo coloro i quali hanno fatto le speculazioni e gli speculatori che li hanno aiutati. Ora, in questo senso, dottor Ciulli, dove possiamo rivolgere le nostre ricerche per avere documenti di questo tipo che già non abbiamo acquisito.

CIULLI. Ginevra, a mio avviso, ma sono queste affermazioni per giudizi ed induzioni del tutto personali. Ginevra potrebbe essere una fonte, ma penso che non sia facile raggiungerla. Le schede di memoria potrebbero dare la fotografia di come si è svolta l'operazione ma non certo l'identificazione. Bordonà ed i collaboratori di Bordonà che avevano i libretti nel taschino.

AZZARO. Chi sono questi collaboratori di Bordonà? Ad esempio, questo Lazzaroni.

CIULLI. No, no, Lazzaroni era un impiegato che ci siamo portati là, che ci eravamo portati su e che poi è rientrato a Roma.

IOCCA XXI/5

AZZARO. Non era dell'Immobiliare?

CIULLI. Per l'équipe basta prendere un organigramma ...

PRESIDENTE. Stiamo già lavorando in quel senso e per trovare la risposta presso il Banco di Roma.

CIULLI. della GEMOES
Il liquidatore/deve essere in grado (e non credo che abbia difficoltà a fornirlo) di fornire l'organigramma della GEMOES fino al mese di maggio-giugno perché erano gli stessi "capocetti" sul libro paga della GEMOES, ma che collaboravano attorno a Bordoni per fare le operazioni della Edilcentro Cayman e della Edilcentro Sviluppo, tanto è vero che la GEMOES - stavo dicendo prima - nel tentativo ad ottobre di sanare, di leccarsi un po' le ferite, fece persino una richiesta di rimborso alla Immobiliare Roma della quota parte degli stipendi che dovevano essere addebitati. Per cui, lo stesso organico della GEMOES, allora, può dare indicazione di chi era all'apice e fornì, sempre se sono disposti a rivelarlo.

D'ALEMA. Bordoni dovrebbe sapere qualcosa.

CIULLI. Dovrebbe sapere qualcosa, ma non so quanta attendibilità abbia.

AZZARO. Dottor Ciulli, c'è in atti una lettera, credo di Laurenti e di Iorio, che chiede a due funzionari: "Diteci esattamente, per favore, a chi corrispondono queste cose".

IOCCA XXI/6

CIULLI. Esatto!

AZZARO. Il fatto che glielo chiedevano significa che essi sapevano o i due che chiedevano presumevano che questi due sapessero quali erano i dodici. Ai due funzionari superiori non hanno risposto; ora può darsi che rispondano a noi. Se noi diciamo: "Voi avevate al tempo in cui vi è stata richiesta, la chiave di lettura di questi conti. Bene, ora, il libretto che avevate dentro la tasca, volete tirarlo fuori?" Se rispondono che non l'hanno più noi gli rispondiamo: "Benissimo, cercate di rintracciarlo e di portarcelo". Perché non abbiamo interesse di vedere attraverso la lettura in chiaro dei codici che cosa è avvenuto di questo. Perché a me non mi interessa più cosa ha fatto Bordoni. Ora io capisco perché Bordoni fa l'elenco così "tra il Lusco ed il brusco" di tutti e della democrazia cristiana. Bordoni evidentemente vuole camuffare operazioni per 800 milioni di dollari che ha fatto lui e che io non so come sono andati a finire. E a me non interessa più l'avventura di Bordoni, quanto mi interessa che cosa c'era dietro e chi sosteneva queste avventure di Bordoni. Presidente, credo che questa sia una ricerca che possiamo fare.

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, qual è la domanda al testimone?

AZZARO. L'ho già fatta ed ha risposto.

Ciulli

PRESIDENTE. Cioè dove si possono trovare questi documenti? Può ripetere?

IOCCA XXI/7

CIULLI. Una fonte molto più ^{completa} potrebbe essere Ginevra presso l'Edilcentro Service, ma penso che sia di difficile acquisizione. Le schede di memoria, che devono tuttora esistere, darebbero una fotografia delle singole operazioni, ma non consentirebbero l'identificazione.

PRESIDENTE. Dove si possono trovare queste schede?

PICCIOLI 22/1

CIULLI. Quello che dicevo è, siccome gli alti funzionari che collaboravano vicino a Bordoni per la GEMOES, erano quelli che si interessavano anche delle operazioni in cambi e commodities, probabilmente identificando attraverso gli organigrammi di maggio, giugno, i primi di luglio, della GEMOES, si possono stabilire... L'onorevole Azzaro ha suggerito dicendo che due di questi già ce l'abbiamo perchè sono stati oggetto di diffida a rivelare questi nomi.

AZZARO. C'è una lettera di due dirigenti della GEMOES operativi, i quali dicono: guardate, voi dovete dirci, attraverso la lettura del codice che voi possedete a chi corrispondono e a quali persone o a quale società corrispondono questi conti. La risposta è stata: nessuna risposta da parte dei due. Io non so chi siano questi due. Ma questi due che non hanno risposto al signor Laurenti o al signor Di Maggio o al signor Iorio, potrebbero rispondere a noi. Ciulli dice che può darci che possono rispondere. Signor Presidente, perchè noi non li chiamiamo per sapere se hanno o non hanno questo codice di lettera?

PRESIDENTE. Alcuni li abbiamo già chiamati, mi pare. Quelli che abbiamo chiamato sono: Clerici, Iorio, Laurenti e Di Maggio.

AZZARO. Questi sono quelli che hanno scritto la lettera e che quindi non sapevano, parlo di Mantero e Morabito.

PRESIDENTE. Non ho niente in contrario a chiamarli. Però quello che ci interessava veramente ~~veramente~~ era di mettere le mani sui documenti perchè sono più sicuri delle persone.

TEODORI. Lei ha scritto questo promemoria che ci è stato inviato, non richiesto, dal Banco di Roma? Ne era a conoscenza, ha collaborato?

PICCIOLI 22/2

CIULLI. No, non ho collaborato. Alcune notizie che mi hanno chiesto, le ho fornite; altre le ha fornite Lazzaroni con cui l'ufficio legale ha parlato; altre risultavano... ^{Comunque} non è farina del mio sacco.

TEODORI. Vorrei fare una domanda sull'unica questione dove il Dottor Ciulli ha collaborato con noi questa sera ed è relativa alla questione della CREDIOP-ICPU. Le risulta che ci siano state delle missioni in Italia a proposito della SEC?

CIULLI. Non ne ho mai saputo niente, anche perchè tutto è successo quando non ero più in un osservatorio tale da poter recepire...

TEODORI. Infine, volevo rilevare che questa sera il Dottor Ciulli ha assunto una posizione estremamente difensiva quasi che pensasse che noi volessimo... Conoscendo noi abbastanza bene tutti i problemi riguardanti la GEMOES e le collegate estere problemi messi in atto prima del suo arrivo e del suo controllo, messi in atto da Bordoni a cui sono accodati, dentro, una serie di operatori privati a cavallo di questa grande avventura con la speculazione, ebbene desideravamo sapere da lei, cosa su cui lei ha mostrato a mio avviso una certa reticenza, re nel momento della smobilitazione, ci sono state delle pressioni particolari su questa o quella posizione. Lei ha mai visto qualcuna di queste schede? Faccio questa domanda anche perchè in alcune di queste schede, forse apocrife ma non credo, ci sono in atto, alla data di settembre, dei subentri da parte della GEMOES di contretti a termine in commodities, probabilmente fittizi, attraverso i quali ci sono operazioni di passaggio di danaro agli operatori stessi. Se lei guarda il conto n. 5068 e la relativa scheda, si accorgerà che le operazioni in commodities, in particolare in rame, per un totale di 1 milione 200 mila dollari, vi è un* subentro, a metà contratto a termine, che, a detta degli esperti, rappresenta un passaggio di cassa da parte di chi subentra rispetto ad un contratto che viene interrotto ad un certo momento.

PICCIOLI 22/3

Noi sapevamo benissimo che certamente nè il Dottor Ciulli, nè l'amministrazione del Banco di Roma sono responsabili di queste cose, ma avremmo gradito una minore reticenza sulle strade per individuare tutto questo e non una ostinata dimostrazione di separazione che di fatto, si è visto, non c'era fra le operazioni estere su estero...

CIULLI. Su quelle ho le idee molto chiare.

TEODORI. Quando lei ci ha detto che esistono delle schede italiane che si riferiscono ad operatori e che fanno riferimento ad operazioni sull'estero, lei ci dà già il collegamento sostanziale, anche se non formale, tra la partenza italiana e quella estera; anche se poi formalmente tutto avveniva estero su estero. Noi avremmo gradito una

sua collaborazione in questo senso, anche perchè probabilmente c'è una lista che non si sa se sia veritiera o meno. Ci sono delle indicazioni da parte di Bordoni che possono essere o meno attendibili, relative alla finanziaria Eurobusiness e Business Control, dietro cui si celerebbe la Democrazia Cristiana. Queste sono le dichiarazioni rese da Bordoni, sulle quali noi abbiamo tutto l'interesse di accertare la verità o per smentirla o per confermarla. Ci sono in quel promemoria, da lei passato a Ventriglia e da quest'ultimo alla lettera a Carli, proprio specificate queste due posizioni Eurobusiness e Business Control, noi avremmo gradito che lei, anche sul piano indiretto, ci avesse fornito una collaborazione che, a mio avviso, non ci ha dato.

CIULLI. Onorevole Teodori, mi consenta di dirle che non oso neppure più dire che questo tipo di contabilità non l'ho mai visto e mi è assolutamente nuovo perchè non facevo quel mestiere. Per quanto riguarda Eurobusiness e Business Control, quando voi, se lo riterrete, domanderete qualcosa agli altri che ne dovevano sapere più di me perchè entravano nel dettaglio, io, se è esatto sempre quello che mi hanno riferito, sono sicuro che vi diranno: erano nomi che ad un certo momento abbiamo intuite che facevano parte di un firmamento che mano a mano si accendeva ed era era tutta la galassia di Bordoni. Ma a chi, come, eccetera, nella maniera più assoluta, e la sua impressione di mancanza di collaborazione mi dispiace profondamente perchè, siccome non ho niente da nascondere, non dentro niente, la vicenda Bordoni pur nella sua fase di estinzione mi ha impolverato....

TAC.XXIII/1

TEODORI. Proprio perchè noi siamo convinti di questo; lei ci avrebbe potuto far fare qualche passo avanti.

PRESIDENTE. Io vorrei concludere così: siccome lei ci ha indicato i nomi di persone, che noi avevamo in buona parte già convocato e che dovremo ascoltare, è ovvio che la Commissione si riserva, dopo che avrà ascoltato queste persone, di stabilire se chiamarla di nuovo oppure no. Perchè se c'è una coincidenza in quello che è stato detto allora è evidente che non c'è nessuna necessità, se invece sorgesse un contrasto tra le posizioni di queste persone e quanto lei ha dichiarato, evidentemente si dovrebbe esaminare l'opportunità di farla venire di nuovo. Questo non sono in grado di anticiparlo da ora, perchè non so che cosa diranno.

CIULLI. Sono a sua disposizione perchè, ripeto, non ho nessun interesse, nessun motivo

PRESIDENTE. Sì, ha detto Teodori, di questo siamo convinti tutti anche perchè conosciamo abbastanza profondamente ormai la storia di tutte le vicende del Banco di Roma, delle nomine, delle lotte, eccetera, forse molto di più di quello che lei dimostra di conoscere dalle risposte che ci ha dato. La ringrazio.

La seduta termina alle ore 20,36

VOLUME II

23.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 17.

Fradd. 1/1

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Desidero dare alla Commissione alcune informazioni. Sul problema dell'assistenza del difensore, il Presidente del Senato mi ha scritto la seguente lettera: "Ho ricevuto la sua lettera del 16, con la quale Ella chiede, a nome della Commissione da Lei presieduta, di conoscere le opinioni dei Presidenti delle Camere in merito alla questione concernente l'ammissibilità o meno dell'assistenza del difensore...(...). In proposito Le faccio presente che, essendo stata prospettata di redente la eventualità di una mia audizione da parte della Commissione da Lei presieduta, ritengo doveroso astenermi, nella mia veste di Presidente del Senato, dal manifestare il parere da Lei richiesto. Questo comportamento di astensione, al quale già ritenni di attenermi in occasione della ricerca delle necessarie intese tra i Presidenti delle Camere per la scelta del Presidente della Commissione, all'uopo delegando il compianto Vicepresidente del Senato professor Luigi Carraro, è dettato da sentimenti di doveroso rispetto nei confronti della Commissione nonché della imprescindibile esigenza di fugare ogni dubbio che, sia pure involontariamente, si possa da parte mia interferire, anche indirettamente, sul modo di procedere dell'organo da Lei presieduto.

Per le susposte ragioni, ritengo di farmi supplire nella fattispecie, a norma dell'articolo 9, comma secondo, del regolamento del Senato, dal Vicepresidente del Senato stesso avvocato Tommaso Morlino".

Il Presidente Fanfani ha inviato copia di questa lettera anche alla Presidenza della Camera, che evidentemente starà ora concordando con il senatore Morlino la risposta da darci.

Fradd. 1/2

D'ALEMA. Non la trovo congrua, questa risposta, perché il senatore Fanfani non è imputato.

IL PRESIDENTE. Sì, ma essendo stato fatto il suo nome anche sulla stampa si può comprendere il sentimento di delicatezza che lo ha indotto a questa risposta.

Dei giuristi che abbiamo consultato ha risposto soltanto, finora, il professor Pace, il quale si è pronunciato in modo affermativo, come già era prevedibile sapendo quello che aveva scritto, per la presenza del difensore e, sulla questione del titolo giuridico del reato, ha riaffermato che a suo parere, anche se la questione la giudica problematica, va applicato l'articolo 289 del codice penale - cioè il turbamento di assemblee - però sempre nell'ipotesi che la persona non invochi l'esistenza di un diritto; e siccome nel caso specifico il diritto è quello di avere il difensore, evidentemente anche l'intitolazione del reato cadrebbe secondo l'opinione del Pace.

Non abbiamo ancora ricevuto la risposta degli altri giuristi, ai quali abbiamo richiesto il parere, cioè del professor Conso e del professor Cuocolo.

D'ALEMA. Soltanto di questi tre?

PRESIDENTE. Perché anche precedentemente gli uffici della Camera...

Fradd. I/3

D'ALEMA. Perché questo Cuocolo non è che sia l'arca di scienza. C'è tanta gente capace...

PRESIDENTE. Comunque Pace e Conso sono dei giuristi molto competenti; tra l'altro, il Pace è uno specialista perché ha scritto un libro sull'inchiesta parlamentare; il commentario, diretto da Branca, alla Costituzione nella parte che ci interessa lo ha scritto lui; quindi è uno specialista del tema. Conso è un giurista senza dubbio di valore. Non conosco personalmente questo altro...

D'ALEMA. Ma sappiamo già come la pensa.

PRESIDENTE... studioso. Può darsi che...

D'ALEMA. Di Pace sapevamo già come la pensava.

PRESIDENTE. Si è pensato di interpellare coloro i quali sono esperti in questo campo. Cosa possiamo fare? Ho chiesto pure a qualche altro collega ed amico; ma sono cose personali, che non vanno adottate come pareri di giuristi, pareri ufficiali.

Quindi, sulla questione della presenza del difensore credo che dobbiamo attendere ancora qualche giorno. D'altra parte la Commissione ha tutti i poteri di approfondire il caso e risolverlo da sola, perché ho detto già dall'inizio che le opinioni dei giuristi hanno il loro valore, però quello che conta è come la pensiamo noi. E siamo in grado di avere un'opinione, anche dal lato della corretta interpretazione delle norme costituzionali e delle leggi.

Quanto agli altri dati importanti ai fini dei nostri lavori, rimangono da definire, questi problemi, dopo che avremo avuto la risposta di tutte le autorità e dei giuristi riguardo all'interrogatorio di Bordoni, l'eventuale interrogatorio di Magnoni, se ammetteremo il difensore. Inoltre, l'avvocato Scarpitti ha inviato una lettera nella quale si scusa dell'assenza perché è ricoverato in clinica e si dichiara disposto a comparire davanti alla Commissione appena uscirà dalla clinica, del che ci informerà tempestivamente. Quindi, dal nostro programma di giovedì dobbiamo cancellare l'audizione di Scarpitti.

Fradd. I/4

Poi sono pervenuti questi altri documenti. Il Ministero degli affari esteri ha inviato tutti gli atti che concernono l'affare Sindona. Il tribunale di Milano ha inviato gli estratti del procedimento penale a carico di Sindona ed altri (credo che vi siano anche gli ultimi interrogatori resi da Scarpitti). Il nucleo regionale della guardia di finanza di Milano ha fatto conoscere che il Modiano è da ritenersi irreperibile e che probabilmente è in Spagna e, comunque, che non è in grado di eseguire la convocazione. Infine, la Società generale immobiliare (Sogene) ha inviato la documentazione relativa alla Gemoes. Poi, su richiesta del collega Minervini, che voi ricorderete, l'IRI ha inviato i verbali del comitato di presidenza.

FEDORI. La Società generale immobiliare ha inviato i documenti...

PRESIDENTE. Quello che è pervenuto è un elenco di tutti i documenti che sono

in loro possesso: un lungo elenco da cui, evidentemente, si dovrebbe estrarre quello che vogliamo. Io non l'ho nemmeno guardato, per la verità, perché tra l'altro è talmente ermetico... Leggo a caso: "cartella n. 2, contenente contabilità banche e prima nota; cartella con corrispondenza Edilcentro; cartella sindacato garanzia e riunioni; cartello bilanci di verifica...". Secondo me ci vogliono dieci anni; se il collega Teodori si applica alla ricerca del significato di questi titoli, dobbiamo prolungare di dieci anni.

Fradd. 1/5

Avendo esaurito questa fase preliminare obbligatoria di informazione alla Commissione, si potrebbe passare all'audizione del primo dei testimoni che abbiamo citato.

ASSENZA II/1

CARANDINI. Per quanto riguarda Scarpitti, noi ci accontentiamo solo della sua dichiarazione che è in clinica? Lui magari è in clinica per riposarsi dalle fatiche del carcere! Non sarebbe il caso di insistere o di richiedere un certificato medico per appurare la gravità della sua condizione? Certamente Scarpitti non è interessato a venire in questa Commissione, è già stato interrogato dal giudice ed è stato rimesso in libertà per aver detto la verità. Però, in ogni caso, non credo che noi ci si possa accontentare della sua dichiarazione: in clinica, molto spesso, vanno i mafiosi per nascondersi e non tanto per ragioni di salute, come tutti sanno.

Chiedo, quindi, che si faccia qualche cosa per appurare le reali condizioni fisiche dello Scarpitti, per verificare se siano effettivamente a deporre tali da non consentirgli di venire/in Commissione giovedì.

PRESIDENTE. La sua lettera dice così: "Il telegramma di convocazione dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona da lei presieduta mi è pervenuta nella clinica Città di Milano, in Milano, via L. L. Moro numero 10, dove mi trovo ricoverato per gravissimi disturbi cardiocircolatori che la mia recente vicenda giudiziaria ha reso ancora più gravi. Pertanto, sono spiacente di non potere comparire il giorno 26 marzo dinanzi a codesta Commissione. Desidero, però, darle assicurazione che sarà mia premura informarla del giorno in cui sarò dimesso dalla clinica e della mia conseguente immediata disponibilità a comparire per la nuova data che ella vorrà disporre".

Io ho preso, in realtà, in buona fede questa sua dichiarazione,

dal momento che non vedo perchè, dopo essere stato incarcerato ed avere alla fine ottenuta la scarcerazione in seguito alla deposizione resa dinanzi ai giudici, dovesse avere qualche particolare ragione per non comparire davanti alla Commissione, dove, al più, avrebbe ripetuto le cose dette al magistrato che, prendendole per buone, lo ha scarcerato.

Io ho ragionato così, però, se i colleghi lo chiedono, possiamo incaricare qualche autorità di Milano, la guardia di finanza o i carabinieri di accertare se effettivamente si trova in clinica e qual è la diagnosi dei sanitari sul suo stato di salute.

ZAPPULLI. Piuttosto dovremmo chiedere ad un esperto medico di spiegarci il nesso tra carcere e disturbi cardiocircolatori.

PRESIDENTE. Non credo che ci sia bisogno di un esperto medico perchè sia ^{creduto} verosimile.

ZAPPULLI. Perchè non disturbi intestinali o cerebrali?

PRESIDENTE. Perchè il sistema circolatorio è quello che più soffre per le emozioni o per le paure. Comunque, se Carandini ~~man~~^{mette} la sua richiesta, possiamo telefonare o ai carabinieri o alla guardia di finanza per chiedere che compiano questi accertamenti.

CARANDINI. Credo che sia una cosa doverosa in via di principio, incaricando magari un medico di fiducia dell'autorità giudiziaria.

ONORATO. Si può disporre una visita medica fiscale, così come fanno i giudici quando un imputato non si presenta per queste stesse ragioni.

PRESIDENTE. Penso che a questo si dovrebbe giungere nell'ipotesi in cui questa degenza in clinica si prolungasse oltre il ragionevole. Farlo immediatamente, per un ritardo di qualche giorno, mi pare, francamente, una cosa un po' eccessiva. Comunque, se i colleghi credono, si può anche farlo.

D'ALEMA. Cerchiamo di sapere quando potremo chiamarlo.

PRESIDENTE. Facciamo chiedere al direttore della clinica, ai sanitari, dai carabinieri cosa abbia e quando si prevede che possa essere dimesso. Se i colleghi sono d'accordo, così rimane stabilito.

Possiamo adesso far introdurre Clerici che è anche lui imputato per cui dovremo ascoltarlo secondo le formule adottate in casi analoghi.

D'ALEMA. Se Magnoni continua a non presentarsi, dovremo denunciarlo a norma dell'articolo 289.

PRESIDENTE. Sì, però tenendo conto di questo nuovo elemento introdotto dal parere di Pace.

MACALUSO. Insisto, signor presidente, sulla tesi che ho sostenuto l'altra volta, cioè che: o noi questi testimoni decidiamo di ascoltarli con la presenza dell'avvocato, oppure devono essere denunciati. Perchè, se riteniamo che lo avvocato non debba esservi, ciò vuol dire che commettono un reato, se, invece riteniamo che l'avvocato debba esservi non possiamo fare a meno di ascoltare quella persona alla presenza di quest'ultimo. Il dilemma deve essere risolto in un senso o nell'altro.

PRESIDENTE. Questa è una cosa assolutamente logica, ma prego i colleghi, a cominciare da Macaluso, di non dimenticare che abbiamo subordinato la nostra decisione ad un accertamento tecnico-politico.

MACALUSO. Certamente, concluso l'accertamento tecnico-politico.

PRESIDENTE. Volevo anche aggiungere che, quanto al dilemma molto rigoroso che il collega Macaluso pone, non ho niente da obiettare in ordine alla sua logica, mentre invece ho qualche perplessità sulla sostanza. Siccome viene in causa la questione se riconoscere o meno l'esercizio di un diritto costituzionale, il diritto di difesa...

MACALUSO. Allora ascoltiamo con il difensore.

PRESIDENTE. ... non so se a noi convenga far sorgere una simile questione attraverso un'azione giudiziaria penale, perchè, evidentemente, facendo una denuncia, arriveremmo ad una eccezione dei difensori sulla costituzionalità del presupposto che muove la Commissione, cioè il non diritto alla presenza del difensore, con la conseguenza che la questione arriverebbe alla Corte costituzionale. In questo, ovviamente, non c'è nulla di drammatico, ma se lo si potesse evitare, non sarebbe un male dal punto di vista politico. Infatti, dato il clima esistente, non credo che rappresenterebbe una cosa opportuna che il Parlamento venisse a trovarsi esposto all'accusa di tenere in poco conto le garanzie di carattere costituzionale accordate ai cittadini.

ASSENZA II/4

Rimandiamo, comunque, questa discussione al momento in cui dovesse sorgere; personalmente mi auguro che questo non succeda e che le risposte ai nostri quesiti in proposito siano tali da permetterci di arrivare ad una conclusione unanime e sollecita.

CARANDINI. Vorrei chiedere se non sia possibile fare, da punto di vista costituzionale, delle indagini di diritto comparato.

PRESIDENTE. Le ha fatte Pace.

CARANDINI. Ad esempio, la commissione senatoriale degli Stati Uniti ha interrogato imputati anche in assenza del difensore.

PRESIDENTE. Pace cita esempi e precedenti favorevoli; nel senso della libertà di scelta. Per quel che riguarda la Germania federale, invece, la tesi è più restrittiva, nel senso di non ammetterlo; anche lì, però, con tendenze che vanno verso la soluzione positiva.

D'ALEMA. Di fronte all'inquirente, perchè di fronte ad una Commissione di inchiesta non ha senso.

ASSENZA II/5

PRESIDENTE. Non sono così certo perchè poi le connessioni si stabiliscono di fatto ed anche giuridicamente; siccome la nostra norma stabilisce che, quando una persona può trovarsi ad essere incolpata di un reato, ha diritto alla presenza del difensore...

D'ALEMA. Come può essere?

PRESIDENTE. Può essere benissimo, perchè, se dalle sue risposte emerge la notizia di un reato, ciò rappresenta un qualcosa che lo pregiudica.

Quindi, si può riconoscere in questo, l'opportunità della presenza del difensore. Non credo però sia il caso di aprire ora tale questione.

III/1/TAG

TEODORI. In merito ad una questione ^{diversa}, vorrei chiedere che si faccia pervenire una copia della relazione Ambrosoli, tra l'altro credo che sia un documento già depositato. Questo perchè occorre studiarlo con una certa attenzione e si tratta di centinaia di pagine; inoltre mi risulta che sia in vendita sul libero mercato, non coperto da segreto.

PRESIDENTE. D'accordo. Si chiami il signor Clerici.

(Entra in aula il signor Clerici).

III/2/TAC

PRESIDENTE. La informo che la Commissione la ascolta con la forma dell'audizione libera in quanto è stata informata che lei ha una imputazione in un processo che potrebbe avere qualche analogia con le domande che intendiamo porle.

Naturalmente la Commissione conta ugualmente sulla sua collaborazione e tutto quello che lei dirà, se sarà utile per l'accertamento dei fini che la legge ci ha assegnato, posso garantirle che non sarà adoperato contro di lei. Prima di parlare declini le sue generalità.

CLERICI. Mi chiamo Gianluigi Clerici di Cavenago, sono residente a Milano in via Washington n. 1.

In quanto imputato nel processo di Milano e per reati connessi desidero essere interrogato con l'assistenza del mio avvocato di fiducia.

PRESIDENTE. Come lei sa questa è una questione che è stata già sollevata e che la Commissione si è riservata di approfondire. Devo dire che la nostra inchiesta non mira all'accertamento della responsabilità di carattere penale, né chiama le persone per contestare ad esse degli addebiti specifici che possono integrare una ipotesi di reato e per questa ragione in casi analoghi, persone che più di lei erano implicati in queste vicende, hanno deposto davanti alla Commissione senza sollevare alcune eccezioni.

Se posso dare un consiglio, le vorrei dire di affidarsi alla Commissione, non subordini la sua eventuale deposizione alla presenza del difensore. Se lei insiste, naturalmente, ne prenderemo atto nel verbale.

III/3/TAC

CLERICI. Insisto.

PRESIDENTE. Vuol dire che senza il difensore lei non intende deporre?

CLERICI. No.

PRESIDENTE. Bene, si accomodi; le faremo sapere poi quali saranno le decisioni finali della Commissione che in linea alternativa possono essere due: o ammettere la fondatezza della sua richiesta, oppure (se la ritiene infondata) invitarla nuovamente a deporre nel caso che lei rifiuti e trarne le conseguenze anche per quanto riguarda una azione penale.

(Il signor Clerici esce dall'aula).

PRESIDENTE. Si chiami il signor Bissoni.

III/4/TAC

(Il signor Bissoni entra in aula).

La informo che la Commissione avendo appreso che lei è imputato in uno dei processi che possono avere qualche connessione con i fatti sui quali indagiamo ritiene di doverla ascoltare con la forma dell'audizione libera, il che non vuol dire che non le chiediamo la massima collaborazione per la rivelazione delle cose che lei eventualmente conosca.

Nello stesso tempo vorrei assicurarla che la Commissione non adopererebbe, in ogni caso, quello che lei dice per recarle pregiudizio. Tenuto conto di questo mi auguro che voglia collaborare con la Commissione. Declini le sue generalità.

BISSONI. Mi chiamo Bissoni Italo; sono nato a Sondrio.

Mi volevo appellare al 348 bis, mi pare che lei abbia già superato questa richiesta.

PRESIDENTE. Sì, nel senso di ammettere che lei depona con quel tipo di audizione.

BISSONI. Col tipo di audizione libera; mi rendo conto che sono imputato in un processo.

PRESIDENTE. Sì, anche se le questioni che a noi interessano non so se si possano considerare questioni connesse con i reati per i quali lei è ancora imputato. Probabilmente no, ma siccome non vogliamo entrare in una simile questione strettamente giuridica, per saltare le difficoltà scegliamo la strada dell'audizione libera. Il che significa che lei non depona come testimone, con le sanzioni che da questo nascono.

III/5/TAC

Ci sono altri problemi giuridici, ma credo che sia superfluo parlarne in questo momento, cioè delle eventuali responsabilità diverse da quelle della falsa testimonianza per le persone che depongono davanti ad una Commissione parlamentare. Non è questa la sede per affrontare un simile problema.

Le pongo ora una domanda riassuntiva delle questioni che vogliamo porle, pregandola di dare il massimo di collaborazione, salvo eventuali specificazioni in altro momento.

Cosa le risulta su attività del gruppo Sindona o degli organismi che lei conosce di quel gruppo che possano, in qualche modo, implicare relazioni con gruppi politici e personalità politiche, nel senso di attività finanziaria, bancaria o di altro genere, che venivano svolte per finanziare partiti politici.

Il suo nome è stato fatto da altri durante il corso delle audizioni, ma io preferirei che lei esponesse alla Commissione quello che crede di dover dire, quello che le risulta.

BISSONI. Farei un preliminare: sono entrato nella Banca privata finanziaria nel 1942, quindi 18-20 anni prima che vi entrasse Sindona come commercialista. Ho fatto la mia carriera, a quell'epoca ero già vicedirettore, poi sono andato avanti e sono diventato direttore. Questo tanto per chiarire la mia posizione che era tecnica, nella banca; ho sempre seguito i rapporti relativi ai fidi, all'organizzazione, al personale, alla tesoreria della Banca privata finanziaria. Non mi sono mai occupato, perché così era previsto, né della borsa né del settore estero, due settori estranei alla mia giurisdizione. In più, per quel che riguarda le cosiddette pubbliche relazioni, i rapporti esterni che non fossero di clientela, questi erano tenuti dal presidente, dai vicepresidenti, dall'amministratore delegato (fin che c'è stato, è morto qualche mese prima della faccenda).

GUER.IV.1

PRESIDENTE. Il Bordonì ha detto che lei poteva essere a conoscenza di operazioni cosiddette di interessi extra, su depositi fatti da enti pubblici. Le risulta qualcosa in questo campo?

BISSONI. Quelle robe lì la Banca Unione le aveva di più, da noi non mi risulta che ci fossero depositi particolari di enti pubblici, comunque anche quelli erano eventualmente dei rapporti fatti con la sede di Roma, che aveva una notevole autonomia ed era governata in prima persona dall'avvocato Sindona, che veniva spesso a Roma.

PRESIDENTE. Lei non è a conoscenza di fiduciari nella Banca privata finanziaria?

GUER.IV.2

BISSONI. So che c'erano dei fiduciari, ^{ma} a titolo informativo, perché io non ho mai partecipato alla stesura né alla discussione né all'elargizione né a niente di tutte queste cose dato che erano operazioni che riguardavano l'estero.

PRESIDENTE. Non è a conoscenza di attività finanziarie di alcun genere a favore di partiti o di uomini politici?

BISSONI. Se qualche affidato potesse avere nei suoi titolari un uomo politico, può anche essere, ma non si è mai fatta una questione di politica, perché si guardavano i fidi così com'erano. Qualcosa può essere stato fatto proprio su ordine, su indicazione dell'avvocato Sindona, però non saprei farle un nome, anche perché sono passati 7 anni e non me le ricordo queste cose qui, non ho tenuto una documentazione. Non ho niente, sono uscito nel luglio del 1978, cioè prima della fusione, e sono uscito per dimissioni avendo raggiunto il limite della pensionabilità, e basta. Non ho quindi elementi per aiutare la memoria su quanto è avvenuto in questi 7 anni; se mi venissero fatti dei nomi potrei magari ricostruire una storia, un antefatto, però, in genere, non si trattava di una cosa talmente evidente che potesse essere notata. Questo per quello che mi riguarda perché, ripeto, io ero considerato un tecnico, per cui non

ero messo a conoscenza di tutte le frenetiche attività dell'avvocato Sindona che andava avanti e indietro, di qua e di là.

GUER.IV.3

D'ALEMA. Lei ignorava completamente l'esistenza di interessi extra ?

BISSONI. Di interessi extra ce n'erano un po' su tutti i conti dei clienti in quell'epoca lì, perchè era un periodo di transizione tra la completa liberalizzazione degli interessi ed il cartellamento con in tante questioni fiscali tassi fissi. Poi prima del condono la parte interesse veniva pagata parte in una maniera e parte in un'altra. Quindi differenze si pagavano per tanti clienti, non era una cosa specifica per l'uno o per l'altro. Sui depositi grossi spesso capitava.

PRESIDENTE. Per interessi extra noi intendiamo una cosa un po' diversa, cioè interessi che si accreditavano all'ente depositante per una somma . Poi c'erano interessi che venivano conteggiati, ma non versati all'Ente, quindi interessi leciti, dati ad altre persone. Non nel senso che lei intendeva, quindi.

BISSONI. Per quanto riguarda la Banca privata finanziaria c'erano ordini severissimi: le differenze di interesse sui conti o venivano accreditate sul conto, o venivano date in assegni circolari all'ordine della Società titolare del conto.

PRESIDENTE. Questo per quanto riguarda la Banca privata finanziaria, per altri enti lei non lo sa?

GUER.IV.4

BISSONI. No, non lo so.

D'ALEMA. Le risulta che ci vi fossero dei numeri sotto i quali si nascondavano conti riservati? Per esempio, per quanto concerneva le operazioni della commissione Signorio? Sembra che vi fossero dei conti in banca, coperti da un numero, che nascondevano invece persone o addirittura partiti politici. Lei ignora questo?

BISSONI. Presso la Banca privata finanziaria conti del genere non ne sono assolutamente mai esistiti. Il rapporto con Signorio era soprattutto con la Banca Unione, era un rapporto con il nostro ufficio borsa, ma io non ne so niente perchè della borsa non mi sono mai occupato. Escludo, però, che ci fossero dei conti numerati di quel genere, perchè se uno voleva si faceva un libretto di risparmio, e basta.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Viscuso?

BISSONI. Di nome, ma non l'ho mai visto.

D'ALEMA. Non essendosi mai occupato di borsa, lei ignorava completamente se vi fossero state operazioni in borsa a favore di uomini politici per interposte persone?

BISSONI. No, no, ero completamente estraneo. Questo per disposizione scritta, non...

D'ALEMA. ..e anche sulla restituzione ai clienti della famosa lista dei 500 lei non sa nulla ...

- BISSONI.** Escludo che in banca esistesse una lista simile, perchè quei conti li avrebbero dovuto essere—almeno immagino che fossero— depositati presso la banca ~~Finabank~~ di cui eravamo azionisti, per cui non c'era nessun motivo che in Italia venisse tenuta una roba del genere, anche perchè..
- D'ALEMA.** Lei ricorda come avvenne la restituzione a questi clienti?
- BISSONI.** No, perchè questo era fuori, assolutamente, dalla mia parrocchia.
- IMERA.** Quindi lei è vissuto nella bufera e non si è accorto che c'era.
- BISSONI.** Purtroppo, e ne subisco le conseguenze per una eccessiva fiducia.
- D'ALEMA.** Perchè ne subisce le conseguenze, quali sono gli addebiti che le fanno?
- BISSONI.** Ero direttore generale, quindi si capisce che rispondo di tutto quello che c'era nel bilancio. Ma il 99 per cento riguarda cose che non sapevo neanche.

PRESIDENTE. Non ci sono altre domande. La ringrazio, si può accomodare.

(Il teste esce dall'aula).

Onorevoli colleghi, data la questione insorta con l'assenza di Scarpitti, pensavo di anticipare —naturalmente se si può modificare la convocazione— l'audizione di Micheli al mattino di giovedì (era prevista per giovedì pomeriggio), così abbiamo più tempo.

Domani ^{mattina} abbiamo Olivieri, Laurenti e Di Maggio.

Tutti e tre sono imputati, quindi non sappiamo come si comporteranno, se come il primo ^{intervento} ^{come} oggi, o il secondo.

Poi domani pomeriggio Gilardelli, Modiano (ma questi, come vi ho già detto, è irreperibile) e Passoni. Anche questi sono indiziati di reato, non imputati, il che vuol dire che hanno una comunicazione giudiziaria. Spero che non faranno alcuna eccezione.

Sant. V/1

MACALUSO EMANUELE. Non sono imputati, per cui non possono appellarsi...

TEODORI. Signor presidente, noi stiamo aspettando altri pareri. Ora, dalle voci sentite dai colleghi e dai pareri che io e, mi pare di aver capito, anche altri colleghi abbiamo avuto in questi giorni, eredo che l'orientamento di alcuni di noi sia quello di non ammettere l'avvocato.

PRESIDENTE. L'ho capito fin dal primo giorno.

TEODORI. Se questo è l'orientamento definitivo della maggioranza della Commissione, domando se non sia il caso di accelerare la decisione della Commissione sui provvedimenti che vogliamo prendere, perchè evidentemente quello che è accaduto oggi con Clerici si può ripetere con molte altre persone. Allora occorre mettere in atto qualche tipo di operazione di carattere deterrente rispetto a questa eventualità.

PRESIDENTE. Se pensate che la denuncia all'autorità giudiziaria sia un deterrente importante, evidentemente vi fate molte illusioni. Figuratevi se quella gente, quando ha scelto questa strada con consigli molto meditati di avvocati, non si sia posto anche questo problema, che ha superato prendendo quell'atteggiamento. Evidentemente sono molto convinti, o almeno sperano, che la loro eccezione ha basi tali da metterli al coperto da possibili persecuzioni giudiziarie. Comunque, la questione che pone l'onorevole Teodori esiste; io stesso l'ho detto. Conviene attendere ancora per ragioni di correttezza...

Sant. V/2

TEODORI. Questa settimana.

PRESIDENTE. Certo. Avendo richiesto dei pareri, dobbiamo aspettare che ci vengano dati. Se però non ci perverranno in tempi ragionevoli e brevi, e cioè in questa settimana, allora la Commissione esaminerà il da farsi.

TEODORI. D'accordo.

La seduta termina alle 17,45

VOLUME II

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1981 (antimeridiana)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 10,20.

Fredd. 1/1

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Per quanto riguarda la questione, ancora in sospeso, della presenza del difensore credo che nella giornata di oggi le Presidenze delle due Camere ci faranno conoscere i loro pareri in proposito.

Per quanto riguarda Bordonì, il problema non nasce perché, da comunicazione avuta con l'avvocato difensore, da quella parte non si predispone a sollevare il problema della difesa; invece, si sollecita una rapida definizione da parte nostra della data in cui la Commissione dovrebbe recarsi ad interrogarlo a Lodi perché dopo l'audizione i magistrati si propongono di adottare dei provvedimenti. Quindi, anche entro la giornata di domani, ci converrà stabilire la data ed anche le modalità poiché, come ricorderete, quando abbiamo discusso tale questione era dubbio se sarebbe dovuta andare tutta la Commissione oppure una sua rappresentanza che potrebbe essere costituita da quel comitato ristretto o da un altro comitato che si volesse formare per l'occasione.

Per la sosta milanese può darsi che invece di un giorno ne occorreranno due se Bordonì intenderà fare una deposizione molto ampia, analogamente a quella che è stata fatta da lui davanti ai giudici.

Ecco le questioni delle quali dovevo informarvi. Penso che da domani, completata l'audizione dell'onorevole Micheli, potremo affrontare questi problemi, definendo ^{sia} il punto dell'ammissibilità o meno del difensore sia quello della data, fissandola al più presto possibile, per l'interrogatorio di Bordonì.

D'ALEMA. Chiederei di fare alcune copie di quanto ci è arrivato da Milano sulle testimonianze di Scarpitti, di Olivieri e degli altri, perché queste cose sono da studiare.

Fredd. 1/2

Sono in un grande imbarazzo perché i colleghi me le chiedono. Io sto studiandole, ma gliele posso anche dare. Però sarebbe il caso di farne due o tre copie.

PRESIDENTE. Questo dipende dalle disponibilità degli uffici. Personalmente non ho niente in contrario. Se si può fare rapidamente, non ho niente in contrario.

TEODORI. Se no' non riusciamo neppure a fare gli interrogatori.

PRESIDENTE. Sia introdotto in aula il dottor Laurenti.

(Il dottor Adolfo Laurenti viene introdotto in aula).

Fradd. 1/3

PRESIDENTE. Lei è fra gli imputati nei processi relativi al caso Sindona?

LAURENTI. No.

PRESIDENTE. Allora lei depone come testimone e, quindi, con tutti gli obblighi inerenti a questa condizione giuridica. Naturalmente la Commissione confida molto nella sua collaborazione. La prego di prendere posto e di declinare le sue generalità.

LAURENTI. Sono Adolfo Laurenti, nato a Civita Castellana l'11 agosto 1922, residente a Roma in via Decio Filippini 14.

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe sapere da lei, che ha avuto l'ufficio di procuratore della Società generale immobiliare, se non erro,...

di
LAURENTI. Sì, procuratore speciale, primo gradino.

PRESIDENTE. ... se è a sua conoscenza che operazioni di questa società, in modo diretto o indiretto, hanno avuto per scopo finanziamenti a partiti politici o ad uomini politici e a quali, eventualmente.

LAURENTI. A mia memoria e a mia conoscenza, no. Non sono a conoscenza di nessun tipo di queste operazioni.

PRESIDENTE. Il suo nome mi pare che sia stato fatto - adesso sono nelle mani dei colleghi i verbali degli interrogatori resi ai giudici - da altre persone che sono coinvolte in questi processi, come uno di quelli che, invece, potevano essere a conoscenza di questi fatti (se non erro, Ciulli).

Ma, ripeto, non ho sotto gli occhi i verbali e quindi non vorrei sbagliare. Forse i colleghi che li hanno potranno porre domande più pertinenti.

Fradd. I/4

LAURENTI. Scusi, signor Presidente. Lei ha chiesto se ero a conoscenza di operazioni...?

PRESIDENTE. Di operazioni finanziarie, eseguite attraverso questa società di cui lei era procuratore, che avrebbero avuto come destinazione finanziamenti a partiti politici o a uomini politici eccetera. Questa è la domanda specifica.

LAURENTI. Ero allora procuratore della Società generale immobiliare e come tale sono stato destinato, in aggiunta ai miei superiori, nel luglio del '74, a fare un'indagine conoscitiva dell'operazione posta in essere dalla Gemoes e da società facenti parte della divisione finanziaria della Società generale immobiliare. Queste società erano la Gemoes, la Edilnassau, la Gayman e la Edilsviluppo service, che aveva funzioni di contabilizzazione delle operazioni che venivano poste in essere.

TEODORI. Bank office . ?

LAURENTI. Che significa? Non conosco l'inglese.

TEODORI. Questo è quello che dicono le registrazioni delle operazioni.

LAURENTI. So che c'era...

So che a Ginegra c'era questa società, che teneva l'evidenza contabile di tutte le operazioni che erano state poste in essere dalle altre società.

FABI II/1

PRESIDENTE. Di quale genere erano le operazioni di cui lei era a conoscenza?

LAURENTI. Erano operazioni effettuate da Gemoes come tale, come commissionaria di borsa e vertevano sui titoli di borsa: operavano per conto di clientela, acquistavano e vendevano azioni per conto. Quando ci siamo recati a Milano per effettuare questa indagine fummo aiutati - questo è valido soprattutto per me, poiché non sono della materia - da esperti, appunto per valutare queste situazioni di riporti, di acquisti, di posizioni debi-creditorie. Tali esperti hanno espresso le loro valutazioni, in linea di massima, sulle operazioni effettuate da questa società, nella quale io subentrai a settembre, dopo le dimissioni di Clerici, che era consigliere delegato dell'Immobiliare, che sovrintendeva alla direzione finanziaria di quest'ultima e che quindi era anche presidente e consigliere delegato della Gemoes; ripeto, io subentrai nell'incarico per carenza di persone, in quanto c'erano state delle dimissioni; subentrai come amministratore della Gemoes insieme all'altro collega. Per questo a Milano andammo, come struttura operativa, in due. Lì verificammo tutte le posizioni sulla base dei supporti informativi che ci venivano forniti dagli esperti e dei supporti contabili che venivano "sforinati" dalla contabilità. Ebbene, pervenimmo ad una conclusione su tutte le operazioni che avevamo rilevato, attraverso un verbale consiliare, se non vado errato del 20 ottobre. In tale verbale abbiamo registrato analiticamente tutta la storia delle operazioni evidenziate attraverso l'indagine conoscitiva che avevamo svolto. Tutto ciò è verbalizzato. Credo che la Commissione possa trovare tale verbale negli atti della società, essendo un documento di natura pubblica. Tra l'altro ricordo che in tale atto dicemmo alla capogruppo, dalla quale ovviamente dipendevo, che avremmo avuto la necessità di intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti di Bordoni, per ciò che aveva fatto nella società e per ciò che noi avevamo constatato. Successivamente l'Immobiliare ci disse di agire per quanto riguarda tale azione di responsabilità e per questo incardinammo un'azione di responsabilità nei confronti di Bordoni, sotto la tutela del professor... Mi consenta di consultare degli appunti, poiché sono passati tanti anni. Fummo tutelati appunto dal professor Grassetti, al quale poi demandammo anche l'incarico della difesa contro le pretese dei terzi che si dichiaravano danneggiati o dei creditori, per effetto di una liquidazione coattiva che era stata posta in essere precedentemente alla mia entrata come amministratore, addirittura per liquidare delle posizioni

II/2 FABI

ni di riporto che non potevano essere più mantenute in piedi.
Non so se l'azione di responsabilità nei confronti di Bordoni sia stata definita, ma certamente è stata bene evidenziata a chi di dovere attraverso le relazioni della liquidazione come tale.

TEODORI. Dottor Laurenti, è già venuto qui il dottor Ciulli, con cui lei ha condiviso la responsabilità di essere inviato a Milano...

LAURENTI. Io ero il collaboratore del dottor Ciulli, perché egli era consigliere e amministratore delegato, mentre io ero coprocuratore della società.

TEODORI. In sostanza il dottor Ciulli ci ha detto che aveva delle funzioni di indirizzo e di controllo sul grande marasma rappresentato dalla Gemoes, per tutte le operazioni messe in atto sull'estero, ma che non sapeva nulla relativamente alle stesse operazioni, perché conosceva soltanto la visione d'insieme, mentre sicuramente il dottor Laurenti, il dottor Iorio e il dottor Di Maggio avrebbero potuto fornire spiegazioni analitiche sugli argomenti che interessano alla Commissione. Questa è una premessa per dirle la ragioni per le quali lei è stato chiamato da questa Commissione e ciò che alla Commissione medesima interessa conoscere. Le chiedo a questo punto era a conoscenza che se/c'erano delle operazioni e dei conti in codice, di cui c'è anche una lista. Alla Commissione interessa capire chi ci fosse dietro a questi conti in codice e a queste operazioni. Presso la Gemoes c'è una corrispondenza che risale al settembre del 1974, nel momento in cui, in altri termini, arriva l'équipe dell'Immobiliare - Banco di Roma a cerca di capire chi sono i clienti. Ci sono anche delle lettere in cui si chiede a dei funzionari come Morabito ed altri di dar ragione di queste operazioni riferentisi ai conti in codice.

Vorrei avere da lei una collaborazione, nel senso di sapere innanzi tutto se lei conosce la lista con i conti in codice; se ci sono e dove sono gli analitici che stanno dietro ai conti in codice, in relazione alle operazioni passate attraverso la Gemoes e realizzate attraverso Edilnassau e Edilcayman. Alla Commissione interessa conoscere anche le connessioni di ciò con tutto il resto. Credo che lei possa dare un contributo notevole: ci sono documentazioni, con la sua corrispondenza con il signor Hilton.

LAURENTI. Sì, con il signor Hilton che era amministratore dell'Edilservice.

TEODORI. Egli aveva a Ginevra tutta la documentazione analitica riferentesi a tali operazioni. Vorremmo sapere da lei se questa documentazione analitica era anche a Milano, nella sede della Gemoes; se lei conosceva questi dati e che cosa ha fatto, in

termini operativi rispetto a questi conti.

II/5 FAB

LAURENTI. Prima di vedere la lista, vorrei dare un breve sunto di quelle che erano le realtà. Quando noi siamo arrivati a Milano per vedere che cosa era successo in quella situazione estremamente sconvolgente, venimmo a conoscenza del fatto che c'erano delle entità estere di cui la contabilità e le evidenze contabili venivano accentrate presso l'Edilservice di Ginevra. Noi abbiamo chiesto a quest'ultima le situazioni contabili, che evidentemente davano un bilancio attuale di quella che era la situazione di Edilcayman e di Edilnassau, appunto per vedere come stavano le cose. A queste situazioni, come del resto in tutte le situazioni estere, erano allegati dei supporti (degli allegati, come si chiamano in termini di bilancio) in cui venivano fornite le spiegazioni delle voci sintetiche riportate nel Bilancio. Ad esempio, per la voce clienti c'era l'elenco dei clienti, e così pure per i fornitori. In queste situazioni contabili nelle voci debi-creditori c'erano degli allegati, i quali portavano dei numeri in codice.

E se non ricordo male, si trattava di numeri cinquemila: ne ho avuto conferma perchè ho letto anche gli ultimi articoli sulla stampa. E di questo facemmo una questione non solo di principio, in quanto ciò poteva comportare un minor pagamento o una acquisizione di mezzi per la nostra società, ma anche una questione d'onore nello scoprire... tanto è vero che gli esperti che furono messi lì, anche per vedere che cosa erano i cambi (e personalmente ne venni allora a conoscenza), che cosa erano le commodities, le operazioni di depositi soprattutto fiduciari, che conobbi successivamente nella sintesi, non nell'analisi... Evidentemente, noi facemmo del tutto per avere queste evidenze di questi conti per dire a chi corrispondessero. Fu un'azione enormemente travagliata, portata all'esasperazione perchè noi chiedemmo alle persone che erano lì e che, in sostanza (così ci era sembrato), li avevano generati, i supporti per dire: a chi corrisponde questo numero, chi lo ha fatto, chi è. E non solo facemmo questo, ma ^{invitammo} delle persone, che ci dissero (perchè noi non c'eravamo) che erano coloro che forse avrebbero visto, tenuto o saputo questi elementi di riscontro, a darci questo elenco, tant'è vero che io e l'altro amministratore, il dottor Iorio, scrivemmo una lettera a due signori, Morabito e Maffero, nella quale dicevamo che ci mettessero a disposizione queste evidenze perchè volevamo/assolutamente ^{e dovevamo} scoprire chi c'era dietro.

Mer. III/

Costoro non solo si rifiutarono, perchè dissero che era una loro professionalità, ma dissero anche che se noi avessimo persistito in questa azione ci avrebbero intentato un'azione legale. Ciò, a maggior prova, se non ricordo male è stato verbalizzato anche in una riunione consiliare che avemmo lì in via successiva. Fatta questa premessa, se mi è consentito, prenderò ora visione di questa lista.

(Il dottor Laurenti prende visione del documento).

LAURENTI. Dunque, a mio ricordo i numeri dei cinquemila corrispondono; a mio ricordo questi nomi non c'erano: ve n'erano solo alcuni, Eurobus iness, Amincor, forse, ^{ma} se non ricordo male, questo famigerato Scarpa (dico famigerato perchè è venuto fuori adesso, non c'era accanto Bordini, ovviamente), poi ^{era} 5.068, Business control,

TEODORI. Ne ha citati un paio interessanti.

LAURENTI. Benissimo, mi interroghi su questo. Questo è ciò che ricordo.

TEODORI. Cioè, lei ricorda che questi erano i conti Gemoes.

LAURENTI. Non Gemoes, Edilnassau.

TEODORI. Operanti attraverso Gemoes su Edilnassau.

LAURENTI. Erano di Edilnassau, in una situazione contabile di Edilnassau, sono stati mandati e li ho visti; io facevo, come ho spiegato, un po' il ~~responsabile~~ ^{regolatore} di questa roba: non dico che la coordinavo, ma la prendevo perchè poi fosse esaminata dai miei superiori.

TEODORI. Mi risulta anche che fu fatta, mi pare proprio il 25 settembre, una specie di situazione conto per conto.

LAURENTI. Le situazioni conto per conto non furono fatte; noi chiedemmo..

TEODORI. Vi sono delle situazioni intestate: Morabito, Mantero, Providi ed altri: una specie di situazione conto per conto.

LAURENTI. Non l'ho mai vista. Ricordo che chiedemmo ^{domandare} situazioni di maggiore dettaglio, per specificare, quale fosse la genesi delle posizioni di questi conti numerati a Hilton, il quale, se non ricordo male, fece una lunga relazione perchè lo incaricammo proprio ad hoc: diciamo relazione nel senso che relazione su queste posizioni di questo allegato.

D'ALEMA. C'è un verbale?

LAURENTI. Posso dire questo: esistono anche degli affidavit che questo Hilton fece nel momento in cui incardinammo delle azioni giudiziarie, perchè queste posizioni che non riuscimmo a scoprire comportarono, da parte nostra, di noi due amministratori, un'azione giudiziaria a Zurigo,

(che facemmo come amministratori della Edilnassau) verso Amincor e i suoi amministratori.

TEODORI. Quindi lei era/amministratore di Edilnassau?

LAURENTI. Sì, perchè quando il personale della Gemoes andò via, si crearono dei buchi: essendo noi della Immobiliare (la capogruppo che questo controllava), allora i nostri capi dissero: coprite voi queste posizioni, e noi lo abbiamo fatto.

TEODORI. In queste relazioni del signor Hilton, o in altri documenti reperiti in loco...

LAURENTI. Andammo anche a Ginevra.

TEODORI. Ma vi erano documenti anche a Milano.

I. RENTI. Io so che c'erano dei riscontri di memoria.

TEODORI. Ciulli ha detto espressamente: io non li conoscevo, però c'erano e gli altri (il dottor Laurenti, l'avvocato Iorio, il dottor Di Maggio) lo sanno, c'erano delle schedine di memoria sui vari conti.

LAURENTI. Si tratta delle schedine di memoria che circolavano lì, ma erano schedine di memoria intese in questo senso: per esempio, i cambi come erano, come erano aperti? Allora c'erano queste contropartite: SPS-Edilnassau, quanti dollari acquistati, a quale prezzo, quando scadono? Questa era una partita; poi, un'altra partita, sempre SPS...

Mar. III/5

TEODORI. Questo per quanto riguarda le partite, ma per quanto riguarda l'intestazione dei conti, il codice di riferimento dei conti?

Laurenti. Che io sappia no.

TEODORI. Comunque lei ha visto quella lista, più o meno?

LAURENTI. Io ho visto, come allegato di questa situazione, i numeri; non essendo a conoscenza di nulla, nonostante gli inviti formali e nonostante quanto noi avevamo messo in evidenza, questo ci portò ad intentare un'azione penale nei confronti di Bordoni ed ignoti e questa volta non più a Zurigo ma a Lugano

TEODORI. Comunque ricorda che, al tempo, alcuni di questi erano numeri e simboli?

LAURENTI. Solo numeri; e ricordo che c'erano perchè questi nomi erano evidenziati in altre posizioni. Non prenda come assolutamente esatto quello che dico: io ricordo i nomi, perchè abbiamo lavorato mesi e non abbiamo tirato fuori un ragno dal buco. Eurobusiness e Business control c'erano certamente.

11

TEODORI. Eurobusiness e Business control erano delle larghe posizioni aperte?

Mar III/6

LAURENTI. Sì, erano delle larghissime posizioni perchè si constatò (ma non posso provarlo perchè non sono esperto) che tutte quelle grosse operazioni in cambi del dollaro contro le altre divise che erano state poste in essere, per non evidenziarne la grossa entità venivano contabilmente ricoperte con operazioni inverse. Cioè si chiudevano con una contropartita fittizia che, nella massima parte dei casi, era la Business control; questo noi rilevammo, tanto è vero che l'azione che incardinammo a Zurigo (l'avvocato Pestalozzi nei confronti di Amincor) fu dovuta proprio a questo motivo perchè Amincor, che era una banca con depositi (e non mi chiedo che tipo di depositi perchè non glielo so spiegare) aveva posto in essere queste operazioni senza che Edilnassau ne fosse assolutamente a conoscenza.

PRESIDENTE. Mi vuole spiegare il significato di...

Fradd. IV/1

LAURENTI. Scusi, signor Presidente, se la interrompo e se mi sono rivolto allo interpellante. Dovrei, forse, rivolgermi a lei.

PRESIDENTE. No, la forma va bene; ci interessa la sostanza più della forma.

Una dizione che trovo, per esempio, in questo documento n. 5034 (richiamato poi anche da altri) è la seguente: "Abbiamo addebitato al cliente soltanto la commissione dell'agente. Non c'era margine". Che cosa vuol dire "Non c'era margine"?

LAURENTI. Non lo so.

PRESIDENTE. Questa è una comunicazione di Hilton per Edilsviluppo Edilcentro, inviata ad Amincor Zurigo e poi "at" (non so cosa voglia dire) signor Marva". Si legge: "Abbiamo addebitato al cliente soltanto la commissione dell'agente. Non c'era margine". Questa annotazione viene richiamata in qualche altra nota del genere? Vorrei che me lo spiegasse perchè, siccome non sono uno specialista, non mi risulta chiaro cosa vuol dire che non c'era margine, perchè qui poi ci sono delle somme che vengono accreditate o addebitate.

LAURENTI. Signor Presidente, non sono un esperto. Penso che la Commissione interpellerà anche degli esperti; ma, per quello che allora ho capito - perchè poi ho abbandonato questo strano mondo - "non c'era margine" significa che non aveva margine di copertura, forse, a quello che era l'andamento dei costi di questa operazione; perchè lì come commodities hanno fatto rame...

PRESIDENTE. Questa era un'operazione in rame.

Fradd. IV/2

LAURENTI. Ah, rame, appunto. Allora forse non c'erano margini di copertura, perché in questa operazione ho saputo che si mettevano presso i brokers dei depositi di un tot per cento a copertura di una certa operazione; e se, per caso, il rame scendeva come prezzo allora tutto andava bene, mentre se saliva si doveva rifondere questo margine perché doveva essere sempre nei limiti di una certa percentuale per coprire il rischio. Questo è quanto ho saputo. Ma quel tipo di operazione che lei mi cita che cosa esattamente significasse non lo so.

PRESIDENTE. Bisognerà interpellare qualche esperto, a meno che non ci sia qualcuno dei colleghi in grado di spiegare il senso di un'operazione così, che suona: "Abbiamo addebitato al cliente soltanto la commissione dello agente. Non c'era margine. Transazione 27/2..."

LAURENTI. Che data porta?

PRESIDENTE. Porta la data del 25 settembre 1974.

LAURENTI. E l'operazione?

PRESIDENTE. L'operazione è il 27/2 e il 22/4. Sono due: una a 114,50, che fa un milione 431 mila 250, una a 129,50, che fa un milione 610 mila 750, commissione 1925, dollari 105.575, versamenti via Banca unione dollari 126.571,40 a Salari e Blum, lire 57 milioni 033 e 60 a Polidor presso Banca unione.

Questa è una delle tante note che si rilevano; ma ce ne sono altre analoghe, insomma.

LAURENTI. Signor Presidente, dovrebbe essere, questa, uno di quei documenti esplicativi fatti a settembre e che noi chiediamo, ma che spiegano operazioni e genesi di questi conti, che non si riusciva a capire che fossero, fatti a febbraio, fatti ad aprile, fatti al periodo...

Fradd. IV/3

TEODORI. Di Bordoni?

LAURENTI. ... di Bordani.

PRESIDENTE. Sì, ma secondo il mio buon senso - ma, ripeto, può essere sbagliato perché non sono un competente - quando si dice "Abbiamo addebitato al cliente soltanto la commissione dell'agente. Non c'era margine" si tenderebbe ad interpretare questa aggiunta "Non c'era margine" nel senso che non abbiamo addebitato al cliente perdite eventuali perché non c'era margine per addebitargliele.

LAURENTI. Potrebbe essere un'interpretazione, Presidente. Potrebbe essere un'interpretazione.

TEODORI. Dottor Laurenti, lei ha detto che c'erano queste due posizioni, che erano due posizioni composte: Eurobusiness e Business-control.

LAURENTI. Più che altro, Business-control.

TEODORI. Lo sa che cosa fa fede? Che in un promemoria, consegnato, mi pare, dal professor Ventriglia al dottor Carli in data 25 agosto, le uniche posizioni che sono evidenziate rispetto alle posizioni in cambi ed in commodities sono proprio queste. Quindi, evidentemente erano di rilievo.

LAURENTI. Erano...

TEODORI. Trasmessi informalmente a Ventriglia, ma che sono passati da Ciulli e Ventriglia.

Fradd. IV/4

LAURENTI. Erano delle posizioni di un ammontare cospicuisimo, perché chiudevano l'effettivo delle azioni in cambi che erano poste in essere nei confronti di SPS, Finabank... Creavano queste operazioni fittizie, come se io faccio un'operazione con lei, onorevole, e mi rendo suo debitore; allora, per coprire al Presidente questa operazione, faccio un'operazione inversa: a lei vendo e dall'onorevole acquisto; così ho chiuso tutto e la società, quando fa il bilancio, dice: pareggia, tutto a posto. Naturalmente, quella che ho fatto con l'onorevole D'Alema è chiaro che è un'operazione fittizia. E non era D'Alema; era Business-control, che per noi è stata sempre un'entità che non...

TEODORI. Ecco; però lei è stato, dal giugno o luglio...

LAURENTI. Dal 22 luglio.

TEODORI. ... fino ad ottobre, novembre, dicembre, insomma fino a quando...

LAURENTI. No, no. Io sono stato, diciamo, fino a quell'epoca. Poi ho proseguito, però, in termini formali e non sostanziali perché poi incardinammo delle azioni giudiziarie, perché alcune posizioni che noi evidenziamo e che qui non sono, per esempio, delle posizioni creditorie che non sono qua, come Adampco. Chi è Adampco? Noi scoprimmo questo Adampco. Chi è questo Adampco? Non si riusciva mai, pur sbuttando la testa al muro, a sapere chi era. Finalmente si scoprì nel '75 che questo Adampco era un certo Daniel Porco, che stava a New York.

Fradd. IV/5

TEODORI. E' un galantuomo.

LAURENTI. Un galantuomo, esattamente. Noi siamo andati, come amministratori, a New York per sapere che cos'era. Era un'operazione che avevano posto in essere...

D'ALEMA. Che tipo di operazione era?

LAURENTI. Era un'operazione che risultava a credito della Edilnassau, però non si capiva da che cosa nascesse. Era un deposito fatto là. E noi abbiamo detto: dobbiamo...

D'ALEMA. Ma era a credito di Edilnassau?

LAURENTI. Esattamente.

D'ALEMA. Cioè Porco doveva dare questi soldi?

LAURENTI. Esattamente. Poi, invece, l'interessato... Questo...

D'ALEMA. L'interessato...?

LAURENTI. ... fu fatto attraverso le azioni che condussero poi i legali incaricati dell'operazione, perché quando fu, mi pare a fine ottobre o ai primi di settembre, la Immobiliare / e noi in testa / andammo a mettere la cosa in mano ad un grossissimo studio legale, che ha tutelato l'Immobiliare, ha incardinato i processi alla corte bahamense...

D'ALEMA. Cosa scopriste con Porco?

LAURENTI. Beh, quello lo sa l'ufficio legale.

Fradd. IV/6

D'ALEMA. Lo si può sapere?

LAURENTI. Sì; si potrà sapere dagli atti giudiziari che sono in corso.

D'ALEMA. In Svizzera?

LAURENTI. No, a New York.

D'ALEMA. Esiste un processo?

LAURENTI. Non lo so; non l'ho più sentito perché ero talmente nauseato da queste cose, onorevole, che ho "chiuso la serranda" e non ho voluto più saperne niente. E adesso rientro.

TEODORI. Lei si ricorda che queste operazioni facevano capo a questi conti più o meno da 5000 a 5096 e ad altre società. Erano non contenute in quei conti o tutte contenute in quei conti?

LAURENTI. No, questi erano dei conti che facevano parte di un allegato di bilancio di posizioni debi-creditorie.

TEODORI. La domanda era un'altra: se oltre a quella lista - che corrisponda o no a quelle persone che sono segnate lì è un altro problema (occorre il codice) - c'erano altre posizioni aperte.

LAURENTI. C'erano posizioni che noi dicevamo che erano del "firmamento sindoniano": c'era la solita Amincor, c'erano delle posizioni di banche conosciute (la SBS), c'era la Finabank, c'era la Franklin, c'era la Italian international bank, c'erano poi FASCO, ...

TEODORI. Gadena?

Fradd. IV/7

LAURENTI. Gadena no, nella parte estera no.

TEODORI. Mabusi?

LAURENTI. Gadena e Mabusi erano nella Gemoes, non nella parte estera.

TEODORI. Non nella parte estera?

LAURENTI. Almeno, per quanto ricordo. Signori, io parlo a sette anni di distanza!

D'ALEMA. A quale tipo di operazioni appartenevano quelle a nome Amincor, Finabank e Fasco?

V/1 FABI

LAURENTI. Erano operazioni di deposito che si muovevano vorticosamente fra una banca e l'altra.

D'ALEMA. Passavano attraverso Gemoes?

LAURENTI. Gemoes non c'entra: stiamo parlando della parte estera.

D'ALEMA. Perché passavano per Edilnassau?

LAURENTI. Perché erano poste in essere attraverso Edilnassau, attraverso le banche della Banca privata finanziaria, attraverso Amincor. Costituiscono dei depositi fiduciari: cor./Non mi dica che cosa sono, perché non l'ho scoperte.

D'ALEMA. Erano depositi fiduciari?

LAURENTI. Sì, si parlava di depositi fiduciari che venivano creati; il giorno dopo, il deposito presso Amincor diventava, ad esempio, il deposito presso l'onorevole D'Alma.

D'ALEMA. Quale senso aveva per lei questo giro vorticoso?

LAURENTI. Ne ho tratto un'impressione sconvolgente. Forse intendevano coprire delle operazioni. Che cosa ho pensato? Non ho prove, è una mia illazione: tutte queste operazioni venivano poste in essere non so per quale motivo; o, meglio, lo so bene: puntavano sul dollaro, che avanzava o diminuiva, per fare delle speculazioni.

V/2 fabi

D'ALEMA. Erano speculazioni in cambi: non ho mai pensato che, attraverso questi passaggi, ci fosse anche riciclaggio di denaro della mafia! Naturalmente, la mia domanda è provocatoria.

LAURENTI. Mai passata per la mente una cosa del genere.

TEODORI. Nel periodo in cui lei è stato a Milano, alcune di queste operazioni sono arrivate a scadenza, altre a chiusura anticipata, quindi i rimborsi debbono essere stati effettuati a favore di qualcuno.

LAURENTI. No, perché - almeno a quanto ricordo - non furono attivate nuove operazioni.

TEODORI. Che cosa avvenne alle scadenze o alle chiusure?

LAURENTI. Ci furono alcune operazioni in cambi che furono chiuse perché erano di immediata scadenza.

TEODORI. Quindi voi durante la vostra gestione certamente non avete aperto nuove posizioni, ma ne avete chiuse alcune, anticipatamente o perché erano a scadenza. Voi avete pagato: a chi?

V/3 FABI

LAURENTI. Distinguiamo: in quel periodo venivano a scadere delle operazioni...

TEODORI. E' inutile giocare. C'è un'altra questione: una parte del denaro prestato dal Banco di Roma e dalla Banca d'Italia è andato a Edilnassau. Non so se la cosa è chiara: una parte dei 50 milioni di dollari e dei 62 miliardi di lire dati dal Banco di Roma e dalla Banca d'Italia sono andati a Edilnassau e ad Edilcayman. Evidentemente in questo periodo si chiudono delle posizioni o perché vengono a scadenza, o anticipatamente o perché non si capisce che cosa sono e si mettono a termine. A questo punto i pagamenti, i debiti vengono chiusi in una qualche maniera. Per chiudere dei debiti, bisogna pagare a qualcuno, ad un conto, delle società o a delle persone fisiche. Questo è l'argomento che ci interessa.

LAURENTI. C'erano delle operazioni in comodities che scadevano ed erano coperte con i famosi margini che sono stati oggetto di una domanda del Presidente. Nei limiti dei margini, quelle posizioni furono immediatamente chiuse, per cui la perdita - in termini globali - non ci fu. I margini, infatti, erano tali da coprire.

TEODORI. Ammette che ci furono altre operazioni in perdita?

V/4 FABI

LAURENTI. Che io sappia, non le conosco. Non le ho rilevate, non me le ricordo. Non credo che siano di entità forte, anche perché non si sapeva a chi si dovevano dare quei soldi, con i conti che c'erano. In secondo luogo, per quanto riguarda la parte cambi, vennero a scadere due operazioni con la Finabank. Noi, come amministratori dell'Edilnassau, abbiamo sempre la validità di tali operazioni; quando fu incardinato il processo alle Bahamas, fummo imputati insieme a SBS e fummo chiamati in causa come amministratori, abbiamo sempre disconosciuto la validità di queste operazioni. Noi evidentemente agivamo come persone del gruppo, quindi comandate dalla nostra capogruppo, vale a dire dall'Immobiliare.

TEODORI. Questo è un punto cruciale: lei dice che queste operazioni erano in attivo e quindi sono state chiuse in attivo.

LAURENTI. Non è che i margini/erano stati versati per quelle operazioni sulle comodities coprissero le perdite accumulate, per cui furono chiuse. Queste cose furono poste in essere da Clerici, che era amministratore delegato, addetto alla divisione finanziaria, presidente e chairman di queste società. Onorevole Teodori, tenga presente che noi eravamo lì come funzionari dell'immobiliare e prendevamo nota di quello che succedeva.

TEODORI. Lei ci può aiutare. C'è qualcosa che non quadra. Le operazioni o vengono a scadenza o si chiudono anticipatamente. Non ha importanza se esse siano passive o attive se ci siano margini o meno: anche se ci fosse stata una lira, l'operazione sarebbe stata portata a termine rispetto ad alcuni conti o ad alcuni proprietari.

V/5 FABI

LAURENTI. No, erano in essere delle comodities in proprio della società.

TEODORI. Lei sa bene che erano in atto 800 milioni di dollari di operazioni completamente in cambi e comodities, operazioni alcune delle quali fatte in proprio da Edilnassau.

AZZARO. Sono operazioni relative ai cambi .

LAURENTI. Ha ragione l'onorevole Azzaro: si trattava solo di cambi .

TEODORI. Lei ha detto che c'erano operazioni proprie di Edilnassau; che c'era una serie di altre operazioni che facevano capo a clienti: quando la Generale immobiliare, la capogruppo, decide di chiudere tali operazioni, non si preoccupa mai a favore o a debito di chi ciò avviene?

LAURENTI. Vorrei chiarirlo bene, dividendo fra i due comparti, cioè le comodities e i cambi. Per quanto riguarda le comodities, c'erano una novantina di posizioni in proprio e un centinaio per terzi. Secondo quanto io ricordo, vennero chiuse le operazioni in proprio, con quasi niente di perdita, perché i margini che erano stati versati per aprirle erano sufficienti a coprire le realtà del momento, cioè le differenze dei prezzi.

V/6 FABI

TEODORI. Le posizioni dei terzi non furono chiuse?

LAURENTI. Per quanto io ricordo, no : i terzi non erano conosciuti.

TEODORI. Non è stata chiusa alcuna operazione? Ci sono delle carte dalle quali si evince il contrario.

LAURENTI. Onestamente non lo so. Se ci sono delle carte, è bene che da esse si faccia una...


TEODORI. Siccome sono tutti spiragli di luce...

- TEODORI. Siccome sono tutti spiragli di luce...
- LAURENTI. Non lo so; so solo che quelle in proprio furono chiuse, perchè ogni giorno che passava scendevano e non si riusciva poi ad avere i denari per coprire, mentre lì c'erano come margine e venivano chiuse. Per quanto riguarda i cambi, fu posto in essere quel finanziamento di cui lei parla e fu posto in essere, a garanzia, dalla capogruppo; e per questo fu la capogruppo che disse: intanto, in quanto non si capiva ancora nulla, perchè adesso sappiamo tutto, ma prima non si sapeva ancora niente, almeno in quel momento io non sapevo nulla...
- D'ALEMA. Magari sapessimo tutto!
- LAURENTI. ^{Figuriamoci,} Magari! Adesso/sono passati tanti anni, ma allora in quel momento che era una cosa pazzesca!
- D'ALEMA. La questione che poneva il collega Teodori è la seguente: sappiamo che il denaro dato al Banco di Roma andò in gran parte a coprire depositi fiduciari...
- TEODORI. Vorrei sapere una cosa precisa dal dottor Laurenti: il dottor Ciulli ha detto di non aver dato nessun ordine di sistemare queste posizioni perchè dava solo gli indirizzi e controllava. Vi era invece coloro che avevano responsabilità operativa: e il dottor Ciulli ha fatto quattro nomi, tra i quali il suo. Ammesso che - questo risulterà poi dai documenti - siano state chiuse delle posizioni per conto terzi relative a numeri o a società, non per conto proprio, chi è che ha dato le disposizioni per chiudere queste operazioni in conto terzi, senza verificare la paternità del conto terzi? Questo è il punto.
- LAURENTI. Non lo so e non ne sono a conoscenza.
- TEODORI. Qui nessuno ci dice...
- LAURENTI. Non lo so e non ne sono a conoscenza.
- TEODORI. Chi poteva darle?
- LAURENTI. Posso dire questo /Paralino ovviamente di società estere; nella società estera vi era Clerici di Cavemago che era presidente ed amministratore delegato.
- TEODORI. Ha capito qual è la domanda?
- LAURENTI. Ho capito perfettamente, ma non lo so. Non conosco, quindi a maggior ragione non ho apposto nessuna firma. La firma, poi, era congiunta, quindi...

Mar. VI/1

mar VI.2

AS

- TEODORI. Mi riferisco alla responsabilità di chiusura di operazioni aperte preced entemente, ma portate a termine nel periodo di subentro dell'amministrazione controllata da parte del Banco di Roma, Società generale immobiliare: vorrei sapere se queste operazioni siano state compiute, in debito o a credito, con margine o senza, per conto terzi non per conto dell'Edilnassau, e, in caso affermativo, chi le ha autorizzate, chi poteva autorizzarle e se poteva autorizzarle, senza sapere a beneficio o a svantaggio di chi fossero compiute. Questo è il punto.
- LAURENTI. Io certamente no, di questo posso dare certezza; in secondo luogo non ne ero a conoscenza, in terzo luogo, vi era un amministratore delegato della capogruppo che aveva i poteri e si tratta di Cle-rici di Cavenago.
- D'ALEMA. E Modiano?
- TEODORI. Modiano era un operatore.
- LAURENTI. Era un operatore, ma si trattava di operatori che avevano posto in essere tutte queste operazioni, perché da gennaio a giugno chi le ha poste in essere? Lei non c'era, io non c'ero chi le ha poste in essere? Qualcuno, no? Io non so chi ci fosse; ho constatato, da situazioni contabili, ciò che c'era; a questo mi sono attenuto e di questo sto parlando, rendendo testimonianza a questa onorevole Commissione. ALBERTO non so.
- D'ALEMA. Vorrei leggerle alcune deposizioni che riguardano la Gemoes. "Allorquando ero amministratore, anzi presidente della Gemoes, cioè dai primi di luglio 1974 a metà settembre dello stesso anno, ebbi modo di occuparmi di alcune particolari posizioni in titoli, in specie dei vari saldi debitori che mi erano stati sottoposti da qualche funzionario, mi pare Di Maggio. Tra questi ricordo quelli riguardanti Tiburzi Michele - chi è, questo Tiburzi Michele? - Visser, Volpati ed una donna di cui non ricordo più le generalità, che mi furono indicati come prestanome della stessa Gemoes": lei non sa?
- LAURENTI. So questo: dell'operazione è data specifica contezza in un verbale consiliare della Gemoes, in data 20 ottobre 1974: vi troverà tutta l'operazione esattamente descritta ed al verbale io rimando perché, essendo stato fatto a caldo, offre una migliore memoria di quanto non possa fare io.
- PRESIDENTE. Una maggiore attendibilità.
- LAURENTI. Una maggiore attendibilità.
- D'ALEMA. E si capisce chi sono questi Tiburzi Michele, Visser, Volpati e la donna di cui non si ricordano le generalità?
- 

n. VI.3

n. VI.4

- LAURENTI. Visser era un nome ricorrente, ma non so chi fosse; poi c'era una signora Volpati che forse doveva essere la moglie di qualche funzionario dirigente ^{alla Gemoes}. Vado a memoria, onorevole D'Alena. mar VI.5
- D'ALEMA. Adesso le dico il perché; andiamo avanti, perché questi nomi cominciano a diventare molto importanti. Leggo un'altra...
- P. SIDENTE. Di quali documenti si tratta?
- D'ALEMA. Sono gli ultimi documenti che abbiamo avuto su Scarpitti, Bordoni...
- PRESIDENTE. Ma da chi sono state rese queste dichiarazioni? Da Bordoni?
- D'ALEMA. La prima che ho letto è di Clerici; quella che sto per leggere di Bordoni. Vi si dice: "Banca unione operava in Borsa formalmente come intermediaria, ma in effetti anche per proprio conto, facendo poi confluire gli utili su un conto denominato: Valore conto terzi (VCT), che poi aveva anche un sottoconto denominato: Valore conto terzi B, nonché altri conto speciali intestati: Tiburzi Michele, Rodolfo Visser": questi nomi ritornano sempre. E andiamo avanti: "Gli utili delle operazioni sopraindicate a favore della DC defluivano materialmente o, come si vuol dire in gergo bancario, venivano stornati dai conti prima menzionati in Banca unione: Visser, Tiburzi, conto VCT".
- Quindi, sarebbe di particolare importanza chiarire questo punto. Lei dice, per esempio, che la signora Volpati potrebbe essere la moglie di un funzionario della Gemoes: c'è un funzionario che si chiami Volpati? mar VI. 6
- LAURENTI. Io vado a memoria: comunque, io mi rietto, perché è stato bene specificato, a ciò che con maggiore specificazione e attualità fu verbalizzato in sede di Consiglio d'amministrazione quando noi, a settembre, subentrammo come amministratori.
- D'ALEMA. Abbiamo questo verbale della Gemoes del 20 ottobre?
- PRESIDENTE. ABBIAMO UN LUNGO ELENCO DI DOCUMENTI tra i quali scegliere i documenti da richiedere. Quindi bisogna individuare quali sono gli atti che a noi interessano e richiederli.
- D'ALEMA. Questo documento è molto importante.
- AS*

LAURENTI. Credo che sia il 20, il 19, o il 18.

Fradd. VII/1

D'ALEMA. Sì, il 19 o il 18. E in questo verbale che cosa ci sarebbe?

LAURENTI. C'è tutta una relazione, fatta dal nuovo consiglio di amministrazione, che fa il punto dello stato della società, di quello che ha rilevato e di quelle che sono le azioni intraprese per sistemare, dove dà un'indicazione alla capogruppo dicendo: noi vogliamo fare un'azione di responsabilità nei confronti di Bordoni per quello che...

D'ALEMA. Sì, ma circa questi nomi c'è qualche cosa?

LAURENTI. Non me lo ricordo.

D'ALEMA. Stia a sentire. Quando noi parliamo di Eurobusiness o di Business-control, data la rilevanza delle operazioni, non vi siete mai chiesto di chi sono queste società?

LAURENTI. Certo; ma non lo abbiamo mai scoperto.

D'ALEMA. Non si è mai saputo? Neanche indiscrezioni?

LAURENTI. A distanza di mesi e mesi abbiamo scoperto qualche cosa. E' chiaro che la FASCO si sapeva chi era, l'Amincor si sapeva; ma c'erano delle società che noi chiamavamo "ectoplasm", cioè...

PRESIDENTE. Inafferrabili.

LAURENTI. inafferrabili.

TEODORI. Guardi un po' se questo materiale, relativo a singoli conti, e questi promemoria sui singoli conti stessi sono cose che furono preparate da Hilton per voi. (Mostra al teste Laurenti il documento). Sono analitiche di operazioni, mi pare; no?

Fradd. VII/2

LAURENTI. Lei mi chiede troppo, perché queste cose probabilmente saranno pervenute e saranno state date a questi esperti per vedere un po' che cavolo c'era sotto. Io poi...

TEODORI. C'è questa lettera a lei.

LAURENTI. Infatti io ero il parafulmine di questa roba, che poi davo agli altri.

AZZARO. Che cosa sta esaminando il teste?

PRESIDENTE. Quei conti presentati dall'onorevole Teodori alla Commissione. Sono, diciamo, notizie fornite dalla Emilcentro su operazioni di acquisto ...

AZZARO. Bisogna stabilire da dove provengono queste carte. Sono carte la cui autenticità può essere in qualche modo, per la provenienza, verificata.

PRESIDENTE. Questi sono quei documenti esibiti dall'onorevole Teodori, il quale, come ricorderà, disse alla Commissione che li aveva ricevuti da persona che non poteva individuare.

AZZARO. Se chiunque manda dei documenti la cui fonte non è autentica, o verificabile come autentica da questa Commissione, ci potremmo malauguratamente trovare di fronte all'escusa di documenti che sono stati alterati o sono falsi. Se invece si tratta degli allegati che sono nella relazione che fu mandata a Ciulli e Ciulli mandò a Ventriglia e Ventriglia al governatore della Banca d'Italia, non ho nulla da eccepire. Vorrei sapere

di quale documento si tratta.

Fradd. VII/3

PRESIDENTE. Dal lato giuridico, la questione è risolta dal codice di procedura, che vieta di allegare anonimi agli atti processuali; però c'è stata poi una decisione della Corte Costituzionale che ha modificato questo principio. Ad ogni modo, si stanno mostrando quei documenti al testimone proprio perché dica se li riconosce o meno. Se li dovesse riconoscere, evidentemente sarebbero attendibili; se non li dovesse riconoscere, rimarrebbe il dubbio.

AZZARO. E' stato chiesto di dare un giudizio e non di verificarne l'autenticità. Dal /giudizio che lui darà - e che può dare, perché nessuno si oppone a questo - bisognerà vedere che utilità potrà trarre la Commissione se esso deriva da un documento anonimo e, quindi, non acquisibile agli atti. Questo è il mio punto di vista.

PRESIDENTE. Ho capito. Intanto cominciamo a chiedere al testimone se conosce quei documenti; se li ha mai visti.

LAURENTI. Io conosco quello che mi è stato mandato e ricordo...

PRESIDENTE. Quali di quei documenti lei riconosce?

LAURENTI. Una lettera che si indirizza a me, dove si mettono in allegato quelle situazioni contabili di cui ho parlato; e c'erano tutti gli allegati. Ma le altre cose...

PRESIDENTE. Quali sono le altre cose che lei non conosce?

LAURENTI. Questi documenti qua, . . . che mi vengono dati con delle cancellature. Poi ci sta scritto: "clienti..."

Fradd. VII/4

PRESIDENTE. Erano quelli relativi a clienti che hanno chiesto il rimborso.

LAURENTI. "...Era amico di Bordoni... Furono attribuiti a nostra iniziativa...". Poi c'è una firma che non so di chi è. "... Clienti Viganò..." Questi sono dei nomi che forse possono dire qualcosa se si va ad esaminare... "Morabito"... Ecco, Morabito è uno al quale noi ci siamo rivolti perché ci desse informazioni. Ma io queste robe non le ho mai viste.

PRESIDENTE. Ma quelle annotazioni là, se non ho capito male, riguarderebbero operazioni di clienti i cui nomi vengono poi riportati in testa del foglio.

TEODORI. Sono due cose: sono delle analitiche di operazioni, da una parte, riferentisi a quei conti cifrati riconosciuti dal teste...

LAURENTI. Sono delle informazioni.

TEODORI. No, sono due cose diverse.

PRESIDENTE. Ci sono pure, dopo, delle decisioni.

TEODORI. Sono delle informazioni relative a quei conti, delle note informative relative ai conti...

PRESIDENTE. Insomma, lei li ha avuti per le mani questi documenti, o no?

LAURENTI. Presidente, l'è maggio io non c'ero. Come faccio...

TEODORI. Quelli sono datati, per la maggior parte, 23 sette lire.

AA

LAURENTI. No, questo è "Géneve, 8 maggio"; e questo è uno. Questo "maggio 8" è un altro. Questa del 23 settembre è una corrispondenza Amicor che sicuramente sarà data su delle relazioni che furono chieste ad Hilton e/le mandò per specificare queste relazioni che portavano. Tutto qui. Io questo ricostruisco; altro non so.

AZZARO. Lei ricorda di avere letto prima questa lettera che ha di fronte agli occhi.

LAURENTI. Questa qui? Quella lettera che mi indirizza Hilton?

AZZARO. Quella letterà che lei ha in mano, del 25 settembre.

TEODORI. Quella a lei indirizzata, la riconosce come autentica?

LAURENTI. Io non me la ricordo adesso, ma sicuramente... Io da Hilton ho avuto delle situazioni contabili. Che poi abbia ricevuto questa lettera, così, io non...

AZZARO. Nessuno le sta chiedendo una spiegazione del contenuto. Il Presidente le ha chiesto soltanto se lei riconosce per propria questa lettera o no.

LAURENTI. Non la ricordo.

AZZARO. Se l'ha ricevuta o no.

LAURENTI. Non la ricordo.

PRESIDENTE. Io ho usato il termine, più ampio, se l'ha avuta per le mani.

RICCARDELLI. E' in condizioni di escludere di averla avuta?

LAURENTI. Come faccio a dirlo? Ma, onorevole, lei capisce che c'era un guazzo = buglio di cose! Come si può... Non lo ricordo, Presidente.

RICCARDELLI. Il problema è di rappresentare esattamente il suo pensiero; e mi sembra che il suo pensiero sia di dire: ho avuto una corrispondenza, ma non sono in condizioni di dire se questo faccia parte o meno di tale corrispondenza.

PRESIDENTE. L'ha già detto.

D'ALEMA. Senta, dottor Laurenti. Lei ha parlato prima di Daniel Porco. Mi vuole ricordare ancora una volta questo tipo di operazione che si ricorda, così, sia pure vagamente?

LAURENTI. So che c'era una posizione di credito di questa Edilnassau...

D'ALEMA. Questo cosa vuol dire? Perché aveva un credito la Edilnassau? Cosa sarà successo, pressappoco? Per capire, proprio...

LAURENTI. Non me lo ricordo, onorevole.

D'ALEMA. Cioè la Edilnassau aveva un credito verso...

LAURENTI. Adampco.

D'ALEMA. Che poi è risultato Porco.

TEODORI. Adampco è American Daniel Porco.

LAURENTI. E poi si venne alla spiegazione di queste iniziali e venne fuori che era costui...

D'ALEMA. ...che aveva un debito verso Edilnassau.

LAURENTI. Venne fuori che la contabilità dava un debito di questa Adampco nei confronti di Edilnassau.

Fratt. VII/7

D'ALEMA. In merito a che tipo di operazione?

LAURENTI. Non me lo ricordo.

D'ALEMA. Faccio un ragionamento con lei: . . . (quale tipo di operazione potrebbe essere? Quale? Non dico che lei lo sappia, ma mi aiuti a capire che operazione potrebbe essere.

LAURENTI. Non lo so, ma può darsi dei movimenti di fondi, dei... Non saprei dire. Comunque sono tutte cose che possono essere acquisite dalla Commissione, pensando che possa dirle chi le sa.

D'ALEMA. Abbiamo chiesto alla Gemoes che ci dia tutto il materiale. Ci ha mandato un elenco e poi ci manderà il materiale.

LAURENTI. So solo che questo noi lo portammo all'attenzione dei legali. I legali, attraverso indagini, scopersero che era questa entità e a questa entità si sono rivolti. Poi io non so nulla.

TEODORI. Un'ultima domanda, dottor Laurenti, se lei ricorda, sull'Eu-
robusiness e sull'Eurocontrol ...

VIII/1 FABI

AZZARO. Avevo chiesto di parlare. L'onorevole D'Alema ha finito di rivolgere le sue domande.

PRESIDENTE. E' vero. Aveva chiesto di parlare anche il Vicepresidente Pastorino.

D'ALEMA. E' un tuo diritto parlare!

AZZARO. Almeno questo mi viene riconosciuto!

TEODORI. Dottor Laurenti, non ricorda se rispetto ad alcune posizioni c'era maggiore attenzione che non rispetto ad altre?

LAURENTI. Per quanto ho potuto allora constatare e acquisire, non ho riscontrato nessuno di questi atteggiamenti.

AZZARO. Signor Presidente, nella mia mente sta maturando l'idea che le tre società finanziaria, Edilnassau, Edilservice e infine Bank office, di cui lei dirigeva l'ufficio di coordinamento...

LAURENTI. No, assolutamente, non avevo la dirigenza di alcun ufficio.

VIII/2

AZZARO. Era lei, perché firmava, in qualità di consigliere...

LAURENTI. Non di Bank office: sono stato nominato consigliere di Edilnassau e di Edilcayman.

TEODORI. In effetti le due società estere sono Edilnassau ed Edilcayman quella di Ginevra è una società di servizi per le tre estere.

LAURENTI. Essi la chiamavano Bank office. Io non ho sc . So che era una società che teneva la contabilità.

AZZARO. Quello che sta maturando nella mia mente è che questi praticamente furono gli ultimi colpi di coda del gruppo Sindona per cercare di rimettere in equilibrio una situazione che era assolutamente rovinata e oramai completamente sfibrata. Avendo bisogno di miliardi di dollari per rimettere tutto in equilibrio, hanno tentato dei colpi da mano disperati in operazioni su cambi, che avrebbero potuto, se il dollaro avesse avuto un andamento favorevole, attraverso queste spericolatissime manovre, porre il gruppo, attraverso un guadagno enorme, nella condizione di poter pagare i debiti che aveva. Vi erano delle operazioni in comodities che avevano lo stesso obiettivo. Naturalmente per far risultare equilibrata la situazione, vi erano delle società di controfaccia. L'equilibrio veniva raggiunto attraverso operazioni incrociate, ma uguali. Io praticamente operavo speculando sui cambi e sul dollaro in aumento, ad esempio rispetto al marco, ma operavo attraverso Edilcontrol ed Eurobusiness esattamente nel senso contrario, nel senso che sarebbe stato il marco a dover aumentare rispetto al dollaro. E poiché questa seconda operazione era fittizia, mentre la prima era reale, alla fine l'equilibrio era perfetto dal punto di vista contabile. Invece il buco c'era, ma era conosciuto solamente da chi aveva posto in essere questa diabolica operazione.

VIII/3 FABI

A questo punto, un'altra concezione che è maturata nella mia mente è che chi effettuava queste operazioni, proprio per utilizzare come mosca cocchiera strumenti che potevano allargare la strada pericolosa, difficile e avventuristica nella quale ci si avviava, faceva partecipare a tali operazioni alcune sigle, fino a questo momento, che potevano corrispondere non si sa a chi. Questi guadagni in pratica venivano versati in maniera marginale a coloro i quali si associavano a queste azioni avventuristiche. Perché si associassero, ancora non è chiaro. Perché Bordonni li avesse associati, posso facilmente immaginarlo: egli aveva bisogno di alcune facilitazioni, che forse coloro i quali erano a suo lato potevano dargli in contropartita di

questi marginali guadagni. Ecco perché mi ha impressionato ciò che il dottor Ciulli ha affermato, cioè che si trattava di operazioni su cambi per 800 milioni di dollari, di cui 20 milioni di dollari per conto terzi e 780 di Bordoni, che effettuava tali operazioni avventuristiche. Io ritengo che alla Commissione interessi più che l'azione avventuristica del signor Bordoni, la quale si è conclusa in maniera disastrosa (così non poteva non essere) chi erano coloro i quali nel settore delle comodities o in quello delle operazioni di speculazione sui cambi, erano insieme a Bordoni, anche se segretamente.

Voi siete intervenuti (ecco il punto importante in ordine al quale lei ci può dare un aiuto) in maniera molto polemica, con un carteggio che, purtroppo, per quello che ci risulta in questo momento, è rimasto senza esito. Tale carteggio è stato rivolto separatamente a Mantero e a Morabito. Lei e il dottor Lorio avete scritto reiteratamente dicendo che, siccome erano nella condizione di darvi chiarimenti precisi in ordine a quella situazione, dovevano farlo. Mantero e Morabito hanno risposto che non potevano fornire il chiaro della situazione per motivi professionali. In pratica, si sono trincerati dietro la professionalità.

La Commissione vuole sapere chi c'era dietro queste sigle. Lei pensa che il signor Morabito e il signor Mantero

conoscessero queste situazioni? Voi avete fatto questa polemica. Io posso leggere alcune delle sue frasi, rivolte in una lettera di risposta al signor Mantero, il quale si era trincerato dietro la professionalità. E', anzi, una lettera del 4 ottobre, indirizzata al signor Paolo Morabito, in cui si affermava: "inopinatamente ella, contravvenendo ai più elementari doveri disciplinari di fedeltà, si è rifiutata di fornire le informazioni richieste, adducendo all'unisono con il suo collega, contraddittorie motivazioni. In ordine alla sua non comprensibile salvaguardia della sua non meglio specificata professionalità che, per quanto ci si identifica, è subordinata e come tale tenuta ad osservare, sia sul piano giuridico, sia sul piano deontologico di comportamento, il fedele e disciplinato rispetto all'azienda da cui dipende e la dovuta cura degli interessi diretti e immediati di quest'ultima... in ordine a pretese operazioni, delle quali ella dimostra essere stato o comunque di essere a conoscenza, da cui, oltre che da varie circostanze, sembra emergere incontestabile il fatto che tali clienti sono a lei noti e che ella ha mantenuto circa l'esecuzione di tali asserite irregolarità, un comportamento di connivenza e/o di silenzio, entrambi sì pregiudizievoli alla sua professionalità".

Queste sono lettere che lei il 4 ottobre 1974 ha lodevolmente inviato a questi signori. Personalmente ho richiesto che questi ultimi vengano ascoltati in Commissione, perché intendo chiedere loro come mai, essendo stati richiesti dai rispettivi superiori dottor Iorio e dottor Laurenti di fornire notizie, di pprre in chiaro tutto, non l'abbiano fatto. Ora lei

VIII/6 FABI

mi deve dire perché si è rivolto in maniera tanto rigorosa e sicura nei confronti di questi due nella certezza di poter avere il codice di lettura. Perché se loro lo avevano ed a lei non l'hanno voluto dare per ragioni di professionalità, non credo che alla Commissione possano negarlo. A questo punto dobbiamo sapere con certezza e preventivamente qual è il modo attraverso cui possiamo far saltare fuori questo codice, perché avuto il codice, evidentemente, senza bisogno di fare l'interrogatorio di terzo grado, possiamo chiarire tutto. Allora noi ci stiamo avvicinando, dottor Laurenti, a chi ha il codice in mano, si tratta di Mantero e Morabito, perché ce lo ha detto lei...

BAL IX/1

- Una Voce . Lo ha detto Ciulli.
- AZZARO. Ce lo ha detto Ciulli. Lei ce lo conferma?
- LAURENTI. L'ho scritto!
- AZZARO. L'ha scritto. Quindi questi signori devono avere il codice.
- LAURENTI. Lei mi ha domandato: ma perché è stato attivato l'intervento di quelle due persone? Per il semplice fatto che la società aveva un organigramma e nell'organigramma c'erano determinate funzioni, e abbiamo ritenuto che quelle funzioni potevano avere contezza di quello che noi andavamo cercando. Siccome quelle funzioni erano ricoperte da quelle persone, a quelle persone ci siamo rivolti.
- AZZARO. Nella certezza che queste due persone - altrimenti vi sareste rivolti a tutti - avevano il codice di lettura. Questo era quello che volevo domandare.

D'ALEMA. Signor presidente, vorrei dire all'onorevole Azzaro che non solo il liquidatore Ambrosoli ma anche il dottor Pontello ha detto che 46 milioni dei cento milioni di dollari sono andati alle estinzione di vari fiduciari che non saprei precisare e che gli altri 50 milioni di dollari vennero anch'essi utilizzati per la estinzione di fiduciarie. Quello che dice Pontello non è altro che la conferma di ciò che disse Ambrosoli, e cioè che i 100 milioni andarono ad estinguere dei fiduciari.

BAL IX/2

AZZARO. Si tratta di sapere quali erano questi fiduciari. Per i primi 46 milioni di dollari nessuno lo potrà chiedere a nessuno, però per gli altri 50 milioni di dollari più gli altri 63 devono venirlo a dire gli amministratori del Banco di Roma, il governatore della Banca di Italia e gli amministratori della Banca Unione e della Banca Finanziaria. Carli ha detto che con questo finanziamento doveva salvare; salvare che cosa? Evidentemente salvare l'equilibrio della situazione bancaria che c'era.

D'ALEMA. Sì, e visto che stiamo facendo delle precisazioni, mentre Carli ci veniva a raccontare queste barzellette il dottor Armani, del consiglio di amministrazione dell'IFI, e il dottor Storoni giudicano in quel momento l'operato del Banco di Roma come un operato avventuristico e criticano duramente i dirigenti del Banco di Roma.

ASTORINO. Vorrei fare una domanda al dottor Laurenti. Il presidente De Martino, come del resto la Commissione, desiderava tornare un attimo su questi documenti pervenuti dalla Edilsviluppo Service con questa singolare modalità di termini che, a mio modesto avviso, è contraddittoria. Il 23 settembre 1974 la Edilsviluppo Service, a firma Hilton scrive un appunto evidentemente a voi, riferendosi a corrispondenza inviata non si sa in quale data ad Amincor-Zurigo. Comincia: "non c'era margine. Abbiamo addebitato al cliente soltanto la commissione dell'agente e questo soltanto dal 23 aprile. Transazione: 30.1, acquisto argento aprile 50 per 398, evidentemente dollari, pari a 995 mila dollari. A distanza di un mese, anzi di pochi giorni, il 1°2 venduto a 416, per un milione e 30.000 dollari: margine utile 45.000 dollari, che sono stati trasferiti alla Amincor per mezzo della Finabank. Evidentemente, per ciò, il margine c'era, se per margine si intende utile. D'altra parte in termini di gergo, quello che lei accennava prima, si chiama garanzia. Mi rendo conto che lei ha avuto un'eredità difficile e che sono passati anni per cui non c'è alcun intendimento inquisitorio, ma cerchiamo soltanto di essere aiutati nella ricerca della verità: non ha mai avuto la sensazione, sommando questo documento all'altro estremamente più singolare, sempre del 23 settembre, che comincia: saldi in favore del cliente dollari 18 milioni 61.286 in prima linea, seconda linea: lire sterline 130.000.

BAL IX/3

Abbiamo addebitato al cliente solo la commissione dell'agente, nessun margine. Le grandi speculazioni in argento hanno provocato queste grandi perdite. Contraddizione fra il saldo in favore del

cliente e la perdita che non si sa a cosa riferire se non guardando la pagina seguente con transazioni annullate, che danno la chiara sensazione di essere operazioni annullate di comodo, non ha mai avuto la sensazione, dicevo, avendo in mano questi documenti...

BAL IX/4

TEODORI. Mi scusi se la interrompo ma va specificato: annullate ad un prezzo del dollaro che non ha i centesimi e quindi chiaramente non fatte sul mercato perchè il senatore Pastorino sa benissimo che sul mercato ci sono addirittura i centesimi.

PASTORINO. Non pensavate che questo margine si potesse riferire ad una sorta di accordo in cui alcune contropartite, come diceva l'onorevole Azzaro, servivano un po' da immagine? Quando si raggiungeva un determinato utile questo utile - leggi i 45.000 dollari accreditati - faceva parte dell'accordo, seppoi l'operazione era felice e se andava oltre e si creava di conseguenza il margine, questo margine rientrava nel giro Sindona. Specialmente con riferimento a questo saldo in favore del cliente di ben 18 milioni di dollari in una lettera che ha un allegato che porta per operazioni transate delle perdite, non vi sono saltate agli occhi queste cose nel compito di riordino e non avete avuto quindi la sensazione che si trattasse in definitiva di operazioni che aggregavano, diciamo così, al grosso carrozzone avventuristico, bordoniano o non bordoniano non mi interessa, del gruppo determinati settori che per adesso sono indicati da numeri ma che dovevano avere degli utili accertati in partenza?

XX LAURENTI. Erano gli esperti che esaminavano queste cose, noi come ricevevamo queste cose le sottoponevamo al vaglio di persone che potevano dare delle valutazioni in proposito. Le abbiamo sempre considerate fittizie e fraudolente tanto è vero che anche in vista di questa informativa abbiamo informato una azione penale a Zurigo contro Bordoni e contro l'Amincor. Questa è la nostra azione a quella informativa.

BALLESI IX/5

PRESIDENTE. Che risultato dette questa azione?

TEODORI. Perchè contro Amincor?

LAURENTI. Perchè, come legge lì l'Amincor era sempre quella che stava in mezzo. Amincor, Banca Privata...

TEODORI. Questa azione diretta ad Amincor era civile o penale?

LAURENTI. Contro gli amministratori di Amincor per aver posto in essere delle operazioni che noi non spiegavamo perchè portavano a delle cose così fittizie... e volevamo spiegazioni e chiedevamo contezza. Questa fu l'azione...

PRESIDENTE. Questa azione, questo processo, come si conclude?

LAURENTI. Io poi, presidente, ho abbandonato e non so. Ma è stato incardinato a Zurigo contro gli amministratori di Amincor presso lo studio Pesta lotti e Gemur.

PRESIDENTE. E chi erano i difensori della sua società?

LAURENTI. Pestalozzi e Gemur.

PRESIDENTE. Furono gli avvocati incaricati di difendere la società?

mar X/1

LAURENTI. Di fare quest'azione nei confronti di Amincor e dei suoi amministratori.

PRESIDENTE.. Lei non sa quali risultati dette?

LAURENTI. No, perché fu portato tutto all'avvocato che coordinava tutte le azioni giudiziarie nel campo immobiliare.

PRESIDENTE. Cioè Grassetti', come lei ha detto prima?

LAURENTI. Grassetti operava su Milano per la parte italiana; per l'estero si trattava dello studio Chimmenti.

D'ALEMA. Mi è venuto in mente che in una deposizione che mi riservo di reperire si afferma che,

avendo bisogno di mettere dei nomi di fantasia e di nascondervi dietro la Gemoes, si è fatto ricorso ai nomi delle mogli dei funzionari. Allora, credo che dovremmo andare a vedere chi sono questi funzionari per sapere i cognomi delle mogli che, probabilmente, hanno dato i loro nomi: naturalmente, sono vittime anche loro - un po' come noi -, senza saperlo, della faccenda.

PRESIDENTE. A quale fine tende questo supplemento di ricerca? Avremmo i nomi delle mogli, ma non quelli di chi vi sta dietro, a meno che non si pensi che queste signore sappiano chi nascondevano.

mar X/2

D'ALEMA. Forse non mi sono spiegato bene. E' confermato che dietro questi nomi si nasconde la Gemoes, che si tratta di nomi di fantasia ma che, guarda caso (non ci interessa interrogare le mogli dei funzionari) corrispondono ai nomi delle mogli dei funzionari. Allora, ripeto: sono nomi di fantasia, dietro i quali si nasconde la Gemoes e, a detta di Bordoni, dietro questi nomi si nasconde, a sua volta, la democrazia cristiana.

AZZARO. Questo è accertato da qualche prova?

PRESIDENTE. Ha affermato che ciò è stato detto da Bordoni.

D'ALEMA. Del resto, anche Piccoli ha detto delle cose. Tutto il nostro processo, onorevole Azzaro, si basa su prove testimoniali: non può continuare a dire che le prove testimoniali sono delle balle!

PRESIDENTE. Questo riguarda ancora il merito della discussione che va fatta sull'insieme, non le domande da porre al testimone.

AZZARO. Bordoni è solamente un imputato.

D'ALEMA. Ma Pontello non è imputato! E probabilmente è meno attendibile...

E neanche Piccoli è imputato!

mar X/3

PRESIDENTE. Non è una questione che debba risolvere il testimone! Il testimone deve deporre sui fatti che conosce e deve rispondere alle domande che i colleghi ritengono di dovergli porre per essere illuminati. L'attendibilità o meno di altre persone discuteremo a parte.

TEODORI. Vorrei rimarcare quanto detto dal testimone, affinché sia chiaro a verbale, per quanto riguarda la lista che ^{gli} è stata mostrata, che egli riconosce che quei numeri di conto rispondevano effettivamente a **CONTI** attraverso i quali venivano fatte operazioni su Edilmassau e Edilcayman (mi pare che in Commissione abbiamo acquisito questo punto); che vi erano due grandi posizioni all'interno di quei conti, che hanno lasciato traccia nel promemoria dato al dottor Carli e che erano intestate a Edilbusiness e Edil Control; che solo tanto Clerici - mi pare che il teste abbia affermato questo - poteva dare delle disposizioni per chiudere le situazioni relative ad operazioni per conto terzi.

LAURENTI. Ho detto che se ci sono state operazioni fatte per conto terzi...

TEODORI. No, chiuse per conto terzi.

LAURENTI. Se ci sono state operazioni /chiusure per conto terzi, dal momento in cui sono entrato come amministratore in poi, non le conosco; conosco solo delle operazioni che furono fatte sui cambi, su certe operazioni di cambio.

mar X.4

TEODORI. Per conto terzi?

LAURENTI. Sui cambi diretti, con la Finabank, non per conto terzi. Dei terzi, non so.

TEODORI. Vorrei stabilire la tavola del conto terzi.

LAURENTI. Dei terzi, forse mi sono espresso male, non so nulla.

PRESIDENTE. All'inizio della sua deposizione, il teste ha detto che vi era un elenco con numero cinquemila...

LAURENTI. Esattamente.

PRESIDENTE. ...E CHE IN QUESTA SERIE del cinquemila vi erano dei numeri.

LAURENTI. Sì.

PRESIDENTE. Per alcuni di questi numeri, molto pochi (mi pare che abbia indicato tre o quattro titoli)...

LAURENTI. Due.

mar ~~XXX~~ X/5

PRESIDENTE. ...vi erano anche le indicazioni specifiche.

LAURENTI. Eurobusiness e Business Control.

PRESIDENTE. Lei conferma questo punto, vero?

FINERVINI. Anche Scarpa?

LAURENTI. Scarpa no.

TEODORI. Mi interessava acquisire un altro punto, oltre a questo: e cioè al teste non consta che siano state chiuse operazioni per conto terzi e che, se sono state chiuse, ciò dipendeva dal responsabile Clerici.

LAURENTI. Non da Clerici, da chi le ha fatte.

TEODORI. E cioè?

LAURENTI. Non lo so.

PRESIDENTE. C'è stata poi una domanda ulteriore. E' stato domandato: "Lei conosce chi fosse?" Lei ha risposto di no; poi le è stato chiesto chi potesse essere e lei ha dato qualche indicazione, mi pare di ricordare.

LAURENTI. Sì. Ho detto che il Presidente ed amministratore delegato della società Edilcentro Nassau, se è questa, era il signor Clerici che rivestiva anche la carica di amministratore delegato della società generale immobiliare, società dalla quale dipendevo.

mar X/6

TEODORI. Vorrei acquisire un dato, perché questo è il punto centrale dell'indagine: cioè, se siano state chiuse comunque delle operazioni per conto terzi, chi ha la responsabilità, eventualmente, di non averne accertato la reale identità. Questo è il punto, che non riguarda il dottor Laurenti.

LAURENTI. Non lo so.

D'ALEMA. Chi poteva farlo? Allora era lei!

LAURENTI. Io?

D'ALEMA. Chi aveva i poteri per farlo?

LAURENTI. Chi aveva la firma sociale della società.

D'ALEMA. Chi era?

LAURENTI. Sto dicendo che il presidente era Clerici.

- D'ALEMA. Allora dica Clerici! mar X/7
- LAURENTI. L'ha detto, era presidente e amministratore delegato!
- PRESIDENTE. Questo punto era già risultato chiaramente. Cioè il testimone non aveva conoscenza difetta di chi lo avesse fatto, ma di chi aveva il potere per farlo e ha indicato la persona di cui si tratta.
- D'ALEMA. Diceva di no.
- PRESIDENTE. Diceva di no per quanto riguarda la sua conoscenza, ma non i poteri.
- TEODORI. Lei aveva anche responsabilità operative per quanto riguardava il settore titoli interni della Gemoes?
- LAURENTI. No, ero un dipendente della Società generale immobiliare, mandato su a collaborare per vedere cosa fosse successo e cosa succedesse.
- TEODORI. Si è occupato di rimettere ordine, diciamo.
- LAURENTI. Di verificare quello che c'era.
- TEODORI. Le posizioni estere... *Si occupava anche della posizione interna?*
- LAURENTI. Mi sono occupato della posizione interna, direttamente, nel momento in cui sono entrato, nel mese di settembre, dopo le dimissioni di Clerici, nel Consiglio d'amministrazione. Da quella data è nata un'azione, da cui il verbale del 20 ottobre che dà tutte le spiegazioni. mar X/8
- TEODORI. Vorrei che al teste fossero mostrate quelle operazioni Gemoes in titoli interni, intestate a Scarpitti e Boatti, per vedere se ne sa qualcosa e venire a conoscenza della natura delle operazioni.
- (Il teste prende visione del documento).
- PRESIDENTE. Vorremmo sapere se riconosce questo documento e, nel caso in cui lo riconosca, che significato esso ^{ha} ~~ha~~ e a quali operazioni si riferisce.
- LAURENTI. Mai visto.

TEODORI. Sono intestati Gemoes, no?

Fradd. XI/1

LAURENTI. Sissignore.

PRESIDENTE. Il fatto che non li abbia mai visti non autorizza nessuna conclusione, né che siano veri né che siano falsi.

AZZARO.

Io ho domandato: allora sono falsi? Lui dice di no.

PRESIDENTE. Non lo sappiamo. Possono anche essere falsi.

AZZARO. E, infatti, non lo domandavo a lei; lo domandavo a lui.

PRESIDENTE. E' giusto.

LAURENTI. Scusate, perché lo dite a me? Perché non lo dite a chi li ha firmati?

TEODORI. Chi li ha firmati?

LAURENTI. Eh! Chi era l'operativo, allora?

TEODORI. Noi lo chiediamo a lei.

LAURENTI. Non lo so; non lo so chi è! Non lo so.

TEODORI. Abbiamo fatto prima la domanda a lei se aveva anche la sovrintendenza.

LAURENTI. C'è un organigramma. Vedete chi è.

TEODORI. ... delle operazioni...

LAURENTI. No, no; non avevo nessuna sovrintendenza, Avevo solo accertamento...

TEODORI. No; la sovrintendenza...

LAURENTI. ... non di verificare le operazioni, bensì l'accertamento di quello che succedeva in questa divisione finanziaria della Immobiliare (delle società che c'erano), per tirare fuori delle situazioni da confrontare e da verificare per dare cognizione di quello che era successo: tutto qui. Io operativamente - come giustamente mi chiede lei, onorevole - non ho avuto nessunissima responsabilità; o meglio, non solo responsabilità ma non ho svolto nessuna azione. Queste persone, questi signori io non li ho mai visti!

Fradd. XI/2

TEODORI. Ma di questo siamo convinti.

PRESIDENTE. Non è il problema di una sua responsabilità. Il problema è di accertare se quei dati rispondono al vero e, nell'ipotesi che sia così, qual è il significato...

LAURENTI. Signor Presidente, io questi non li ho mai...

PRESIDENTE. E non può dire se quella firma apposta lì è una firma che lei conosce, oppure no, di qualche funzionario o dirigente della banca eccetera, della società?

LAURENTI. Questo, per esempio, si interpreta. Qui ci sta un "Giuseppe Bruni". Sarà, credo, un dipendente della società.

TEODORI. No; sono quelle contabili...

LAURENTI. Sono delle contabili... Questa è fatta il 29 agosto. Ecco qua: qui c'è scritto "Giuseppe Bruni".

PRESIDENTE. La firma potrebbe dircela, perché se è stato lì si dovrebbe presumere che conosce la firma. Potrebbe dire se è una firma attendibile oppure se è apocrifa...

Fradd. XI/3

TEODORI. Credo che la domanda sia pertinente.

PRESIDENTE. ... senza dare a questo il valore di una ^{sorta di} perizia calligrafica.

AZZARO. Facciamoci mandare i documenti dal liquidatore Gemoes; e quando avremo i documenti autentici potremo...

LAURENTI. Mi pare che questa sia la cosa più...

TEODORI. Sì.

LAURENTI. Non è che do un suggerimento - mi consenta, Presidente - ma è perché queste cose sono elementi di riscontro che possono essere fatti in una società che ancora vive, con tutta la documentazione d'archivio. Per quello che io posso ricordare, come vede, sono aperto a collaborare; ma poi debbo fare delle interpretazioni che benissimo possono fare tutti i componenti della Commissione e massimamente lei, signor Presidente. Che debbo dire? Non lo so.

PRESIDENTE. No; io non posso, per esempio, fare l'interpretazione della firma perché...

LAURENTI. Perché è scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, non conoscendo questa società, non conoscendo quel mondo assolutamente non sarei in grado di decifrare una firma. A meno che non sia chiaro...

LAURENTI. Presidente, qui c'è scritto "Giuseppe Bruni", come si legge in italiano.

Fradd. XI/4

PRESIDENTE. Non lo sa, insomma. Quindi, è inutile insistere su domande ^{alle quali} il teste dice non essere in grado di rispondere.

AZZARO. Quando si parla di operazioni in cambi o in commodities, ho sempre immaginato - e mi corregga qualcuno più esperto di me - operazioni che avessero una scadenza ad un certo termine, tanto per i cambi quanto per le commodities, nel quale termine ognuno dei due contraenti avrebbe dovuto rispondere di quello per cui si era impegnato. Quando si chiede chi ha chiuso e quando è stata chiusa un'operazione, immagino che, sapendo questo, si voglia intendere se anticipatamente è stata chiusa qualche operazione nel senso che l'anticipazione della chiusura dell'operazione avrebbe potuto, se era possibile (perché anche di questo bisogna ragionare), salvaguardare da una perdita certa la persona per conto della quale si sarebbe chiusa l'operazione; altrimenti, quando si dice "Avete chiuso l'operazione?" che significa? Che certamente si chiude l'operazione. Quando arriva alla maturazione, si chiude l'operazione dicendo (come mi pare sia detto in qualche documento): il rame, al tempo in cui abbiamo fatto il contratto valeva 100, ora vale 112 ed ecco qua i 12 che vi dobbiamo perché avete guadagnato su questa operazione che avete fatto su commodities. A questo punto, signor Presidente, desidero che venga chiesto al teste che cosa intende per operazione chiusa, perché vorrei comprenderlo anche per dare importanza alle domande degli

altri colleghi.

Fradd. XI/5

PRESIDENTE. Allora, le è chiara la domanda?

LAURENTI. Sissignore, nel senso - che l'onorevole Azzaro ha focalizzato - che le operazioni venivano chiuse a scadenza e non poteva essere fatto diversamente perché, altrimenti, si supponeva che noi avessimo operato, in qualche modo, di volontà; invece era un atto dovuto, praticamente.

AZZARO. Perfetto. Scusi, signor Presidente; posso chiedere se era possibile a loro, per operazioni in conto terzi - lasciamo stare le operazioni che potevano fare nell'interesse loro - chiudere prematuramente la partita?

PRESIDENTE. Prima del termine, insomma.

LAURENTI. Se erano d'accordo i terzi.

AZZARO. Non ho chiesto a lei se erano d'accordo i terzi.

LAURENTI. Evidentemente la risposta c'è. Non conoscendo le controparti, non potevamo sapere che cosa avessero...

AZZARO. Quindi non potevate chiudere una partita se le controparti non erano d'accordo.

LAURENTI. E' chiaro. Più che d'accordo, conosciute.

AZZARO. Non essendo conosciute, non potevate sapere se erano d'accordo o no.

Quindi, non potevate chiudere prematuramente una partita. Questo, signor Presidente, volevo chiedere.

ONORATO. Ha detto della sua condizione ^{professionale} al tempo dei fatti. Vorrei sapere - così come abbiamo fatto per altri testi - la sua condizione professionale adesso.

Fradd. XI/6

LAURENTI. Dirigo una società immobiliare del sistema bancario.

ONORATO. Cioè? Che società?

LAURENTI. La Gestim.

ONORATO. Gestim?

LAURENTI. Sissignore.

ONORATO. Cos'è? E' sempre del gruppo del...?

LAURENTI. E' una società immobiliare i cui azionisti sono 21 banche e che amministra un patrimonio immobiliare che ha avuto ^{una} dalla Società generale immobiliare in pagamento dei propri crediti.


ONORATO. Va bene. Grazie.

LAURENTI. Prego.

PRESIDENTE. Bene, grazie. Si può accomodare fuori.

LAURENTI. Prego. Grazie a loro e buongiorno.

(Il teste Adolfo Laurenti viene accompagnato fuori dall'aula).



MINERVINI. Vorrei approfittare dell'intervallo per formalizzare la richiesta che le ho passato per iscritto.

Fradd. XI/7

Ho guardato questo fascicolo che ha il numero di protocollo 00231 e che contiene una serie di verbali del comitato esecutivo dell'IRI. Questo fascicolo presenta interesse per tre questioni. Questi verbali sono interessanti in primo luogo perché da essi risulta che non vi è alcuna deliberazione del comitato anteriore al 20 novembre '74; il che cirime quel dubbio, che era insorto dopo la deposizione dell'avvocato Calabria, se la decisione del presidente Petrilli dell'11 settembre fosse stata preceduta oppure da una delibera del comitato. Non è così. Il primo accenno, fugacissimo, è del 20 novembre successivo. In secondo luogo, sono interessanti perché vi è in essi una serie di valutazioni, in più sedute del comitato esecutivo, di alcuni componenti di esso e particolarmente del consigliere della Corte dei conti De Stefano, del professor Armani (tuttora componente del comitato esecutivo) e del dottor Costa, veramente di grande asprezza nei confronti dell'operazione, definita "avventuristica ed irresponsabile". Si dice che ben scarse capacità professionali hanno dimostrato gli amministratori delegati, che la loro gestione è stata condotta, negli ultimi anni, con estrema leggerezza e spirito di avventura. Questo è importante che si sappia.

D'ALEMA. Ma chi è che dice questo?

MINERVINI. Questo lo dice Armani, al quale si associano Storoni e Costa.

AZZARO. Ma poi non hanno preso nessuna decisione per dire: pertanto, se ne vadano a casa loro.

Fradd. XI/8

MINERVINI. C'è anche questo.

C'è una delibera in cui viene imposto di porsi in congedo ai due amministratori delegati Barone e Guidi, mentre Ventriglia era già uscito per suo conto dalla scena.

Mac.XII/1

PRESIDENTE. Barone, come ha detto qui lamentando il suo destino, è uscito, ma Guidi è rientrato....

MINERVINI. Perché evidentemente poi la storia ha fatto giustizia...

PRESIDENTE. La storia generalmente dà ragione a chi vince, perché gli storici quelli che sono stati sconfitti li cancellano...

MINERVINI. In linea di principio mi rimetto alla sua valutazione, ma nel caso concreto non credo sia così.

Al di là di questo invito a prendere in considerazione anche questi documenti che potrebbero apparire meno incendiari e meno interessanti, vorrei fare una richiesta. Risulta da questi atti che il consiglio di amministrazione del Banco di Roma in data 17 novembre 1976 ha nominato una commissione di inchiesta interna, composta da tre personaggi importanti: i professori Merlani, Paolo Emilio Cassandro e Salvatore Sassi. Questi dovevano riferire sulla vicenda del tentativo di salvataggio di Sindona e sui costi che ne sono derivati al Banco di Roma. Chiedo che siano chiesti al Banco di Roma gli atti e le relazioni di questa commissione. Del resto il Banco di Roma si è sempre dimostrato solerte nell'inviarci i documenti.

PRESIDENTE. Sarà fatto, poiché la richiesta è pertinente rispetto ai fini della Commissione.

M.C. XII/2

Possiamo ora sentire l'altro testimone, che è il signor Di Maggio.

AZZARO. E' possibile fare dire al teste quali funzioni ricopriva al tempo dei fatti che ci interessano, in modo da inquadrare esattamente chi era e che cosa faceva?

PRESIDENTE. D'accordo.

(Il signor Di Maggio viene introdotto in aula).

PRESIDENTE. Lei ha qualche imputazione in processi che sono connessi con questi fatti del gruppo Sindona o no?

DI MAGGIO. Vi è una denuncia di due società che facevano parte della Cessione immobiliare. Ho avuto una comunicazione giudiziaria, per cui mi sono presentato al giudice, che mi ha chiesto notizie relative a queste società.

PRESIDENTE. Onorevole Onorato, una persona che ha avuto una comunicazione giudiziaria possiamo sentirla come teste?

RICCARDELLI. Nel caso dell'articolo 348 la giurisprudenza è costante nell'escludere ogni impedimento.

ONORATO. Egli ha l'obbligo di dire la verità. Il problema si pone nel caso dell'eventuale falsa testimonianza.

M.C. XII/3

PRESIDENTE. D'accordo. Allora lei, signor Di Maggio, depone come testimone, anche se non presta giuramento perché la Commissione ha deciso all'inizio di non richiederlo, ma questo non incide sulla natura giuridica della sua posizione.

Si accomodi e declini le sue generalità al microfono per il verbale. Dica inoltre qual era la sua posizione al momento dei fatti.

DI MAGGIO. Mi chiamo Di Maggio Gaetano, fu Giuseppe, nato a Gravina in provincia di Bari l'8 maggio 1934. Sono stato assunto dalla Cessione Immobiliare EdilCentro Sviluppo il 1 gennaio 1974 e provenivo dalla Morassutti di Padova. Avevo l'incarico di seguire la parte amministrativa, la parte contabile, la parte relativa al personale e la parte relativa agli affari generali.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione abbia interesse di sapere se in questa qualità sia venuto a conoscenza...

TEODORI. Mi scusi, signor presidente. Lei non rivestiva anche qualche funzione presso l'Edilcentro International Nassau?

DI MAGGIO. Inizialmente, anche nella Edil Cayman, mi fu detto di coprire temporaneamente la funzione di segretario, di amministratore, perché bisognava che cercassero le persone. Io eccipii che non conoscevo assolutamente - così come non conosco - l'inglese, che avevo studiato solo nel lontano '50 nella scuola di ragioneria. Mi

dissero che non era un problema; l'interessante era che ci fosse un nome, che non bisognava fare niente.

Doc. XII/4

PRESIDENTE. Alla Commissione interessa sapere se lei, come alto funzionario della Gemoes, sia in grado di spiegare alla Commissione il senso di quelle operazioni di carattere finanziario su cambi o in acquisto di commodities, se queste operazioni avevano degli elementi fittizi e, in questa ipotesi, nell'interesse di chi venivano fatte. Interessa alla Commissione, soprattutto, sapere se vi erano gruppi politici o personalità politiche per conto dei quali di fatto **Ai** operava in quel campo.

DI MAGGIO. Nell'ambito della Gemoes c'era un' **direzione** operativa che operava per questi commodities e cambi. Personalmente, mi creda - se vuole faccio giuramento -, non sapevo neppure che cosa significasse "commodities". Poi mi spiegarono che voleva dire acquisto e vendita a termine di beni. Sapevo che c'erano delle persone che facevano capo a un certo signor Modiano che operava in questo settore, però personalmente non ero al corrente di che cosa facessero.

TEODORI. Oltre a Modiano, chi altri operava in questo settore?

DI MAGGIO. Operavano il signor Morabito, il signor Mantero, poi mi pare che vi fosse qualche segretaria, i cui nomi non ricordo.

TEODORI. Provini, forse?

Doc. XII/5

DI MAGGIO. Signora Provini, sì.

PRESIDENTE. Lei, come direttore amministrativo di questa società, non sapeva che cosa avveniva?

DI MAGGIO. No, sapevo che facevano operazioni in commodities, ma non specificatamente. Anche se l'avessi visto, essi parlavano in inglese, avevano nella stanza un terminale per le comunicazioni, per tenersi continuamente aggiornati. Anche se avessi visto, era tutto scritto in inglese, quindi per me era incomprensibile.

XIII/1 FABI

PRESIDENTE. Quali erano allora le sue funzioni?

DI MAGGIO. Le mie funzioni consistevano, per la parte riguardante le operazioni di compravendita di titoli in Italia, di seguire la parte amministrativa, con l'ufficio che era denominato controllo borsa, che emetteva i passati bollati, gli estratti conto e si preoccupava di inviarli ai clienti.

PRESIDENTE. Quindi lei non sa assolutamente niente sugli argomenti che interessano la Commissione?

DI MAGGIO. Da quello che ho potuto leggere, l'unico fatto che ho conosciuto successivamente riguarda il discorso di Scarpitti, che aveva 4 o 5 conti. E' stato inviato successivamente un telegramma con il quale si chiedeva la copertura dell'esposizione e si preannunciava, in caso contrario, la vendita in coattivo.

PRESIDENTE. Che cosa significa che ha saputo successivamente? In quale epoca?

XIII/2 FABI

DI MAGGIO. L'ho saputo in agosto-settembre 1974.

ONORATI. Questi conti di Scarpitti erano aperti presso l'Edilcentro Sviluppo?

DI MAGGIO. Erano presso Gestione mobiliare Edilcentro Sviluppo. Poiché la società aveva constatato che tali conti appartenevano a Scarpitti, mandò il telegramma a quest'ultimo, come aveva fatto indistintamente per tutti i clienti. Finché ci sono stato io, non aveva pagato. So che il liquidatore aveva intrapreso un'azione giudiziaria per chiedere il rimborso. In occasione degli auguri di Natale, ho saputo dal liquidatore che era stata operata una transazione e si era provveduto a chiudere la posizione, non so in che modo.

PRESIDENTE. Fino a quale epoca lei è stato lì?

DI MAGGIO. Ho mantenuto quell'incarico fin verso la metà del 1975, però sono stato tenuto dal liquidatore per seguire la parte amministrativa. C'era tutto il grosso problema che interessava la gestione immobiliare, il discorso del recupero dei crediti, il problema del personale, a causa del quale erano minacciate situazioni di sciopero e occupazione. Per queste ragioni il liquidatore mi ha chiesto di rimanere, nonostante la liquidazione in corso.

PRESIDENTE. Il solo fatto che le è risultato pertinente alla nostra inchiesta è rappresentato dall'esistenza di questi conti dell'avvocato Scarpitti, per i quali sorse...

XIII/3 FABI

DI MAGGIO. Sorse una contestazione per chiedere la copertura dall'esposizione.

D'ALEMA.

Lei ha parlato di conti Scarpitti A, B, eccetera. Cosa significa?

DI MAGGIO. Non ricordo se erano conti contraddistinti da numeri o da lettere.

D'ALEMA. Quindi, erano valori contro terzi A, valori contro terzi B, eccetera?

DI MAGGIO. Non so cosa voglia dire "valore conto terzi". In sostanza, c'era ad esempio un conto Di Maggio Gaetano numero 1, un altro Di Maggio Gaetano numero 2, eccetera, per un totale complessivo di debiti.

D'ALEMA. A noi risulta che lei portava delle posizioni di titoli a Clerici. Lei dovrebbe sapere o ricordare i seguenti nomi: Tiburzi Michele, Visser, Volpato. Chi sono?

DI MAGGIO. Vennero definiti delle "teste di legno", ovvero persone che avevano consentito l'intestazione di un certo numero di Immobiliare Roma (15-20 mila) che, se non sbaglio, il Banco di Roma acquistò dagli operatori e dalle persone interessate. Erano delle persone fisiche, che avevano intestato Immobiliare Roma per 2 o 3 miliardi. La società aveva intestato i titoli a questi signori, ma essi non erano i titolari effettivi.

XIII/4 FABI

PRESIDENTE. Chi erano i titolari effettivi?

DI MAGGIO. Da quello che essi dicevano e da quella che era l'evidenza... una persona fisica da sola non può acquistare azioni per 2 o 3 miliardi, a meno che non si chiami Giovanni Agnelli... era probabile...

PRESIDENTE. Se fosse stato qualche membro di questa Commissione, sarebbe stato assolutamente improbabile!

D'ALEMA. Si parla anche di una donna, di cui non si ricorda le generalità. Lei sa ricordare le generalità di una donna, fra questi nomi?

DI MAGGIO. Una era Piovani Iole, che era intestataria di 50.000 azioni. Era la moglie di Passoni. Il signor Passoni disse che queste azioni...

D'ALEMA. Era un funzionario: aveva queste azioni?

DI MAGGIO. Aveva queste azioni, ma dichiarò che non erano di sua proprietà, bensì di un direttore, non ricordo di quale Banca. Tale direttore, per necessità di discrezione e di segretezza, le aveva fatte intestare al signor Passonà.

XIII/5 FABI

D'ALEMA. A quanto ammontavano?

DI MAGGIO. Erano 50.000 azioni.

D'ALEMA. Quale valore avevano?

DI MAGGIO. Il valore era di 500 lire ad azione, quindi 2 milioni, 2 milioni e mezzo, ma potrei sbagliarmi per qualche zero.

D'ALEMA. Probabilmente questi nomi (Tiburzi, Visser, Volpato) erano nomi di mogli di qualche funzionario. Le risulta che erano nomi di fantasia, o erano persone?

DI MAGGIO. Erano persone realmente esistenti: sono venute a firmare i fissati bollati.

PRESIDENTE. Erano esistenti, ma non erano i reali titolari delle azioni.

TEODORI. Il teste li ha definiti come "teste di legno".

D'ALEMA. Attualmente sono reperibili?

XIII/6 FABI

DI MAGGIO. Ritengo di sì. Ci sono le generalità complete nella società, basta...

D'ALEMA. Credo che dovremo sentirli, per sapere per conto di chi effettuavano quelle operazioni.

PRESIDENTE. Bisognerebbe identificare esattamente quei nomi, poi andare alla ricerca...

D'ALEMA. Volpato è uomo o donna?

DI MAGGIO. Volpato. Nicoletta, forse? Non ricordo.

D'ALEMA. Questi nomi ricorrono continuamente. Anche presso la Banca Unione sono sempre gli stessi a figurare.

DI MAGGIO. Credo che il problema sia estremamente semplice: basta chiedere al liquidatore della società i verbali del Consiglio di amministrazione, gli estremi. Si tratta di circostanze ufficializzate.

PRESIDENTE. Invito la segreteria a prendere nota, in modo da individuare un elenco dei documenti e delle persone necessarie.

D'ALEMA. Se non ricordo male, ^{esistevano} operazioni in conto terzi che si riferivano, oltre che a Scarpitti, ad altre persone o gruppi politici. Nel vostro ambiente non si parlava di ciò, non si diceva nulla?

XIII/7

FABI

DI MAGGIO. Ho già detto che ho appreso di Scarpitti successivamente, dalla stampa. In questi ultimi tempi, dopo quello che è successo, ho saputo che era "l'elemosiniere". Allora era un nome qualsiasi, come tanti altri. Era un debitore qualsiasi, come tanti altri.

D'ALEMA. Dietro sigle come "valore conto terzi B, valore conto terzi A", che cosa c'era? Che cosa c'era dietro questi utili che andavano a finire su tali conti?

DI MAGGIO. E' la prima volta che lo sento.

D'ALEMA. Lo dice Infelisi. Ha letto WCT?

DI MAGGIO. Non ricordo assolutamente. Sono operazioni Italia?

D'ALEMA. Si sono operazioni Italia queste. Che cosa si ricorda?

BALLESI XIV/1

DI MAGGIO. Nel breve periodo in cui io sono stato presente, diciamo nell'arco di quattro mesi, si sono così presto e repentinamente ufficializzate ...

D'ALEMA. Non ha importanza. Senta, chi c'è dietro Eurobusiness, dietro Businesscontrol.

DI MAGGIO. C'erano due società straniere, Eurobusiness e l'altra non ricordo...

D'ALEMA. Businesscontrol.

DI MAGGIO. Businesscontrol, e dietro una si diceva, lo affermavano tutti, che c'era la Montedison, mi pare,

D'ALEMA. Dunque c'era la Montedison.

DI MAGGIO. O Corsi, non lo so.

D'ALEMA. Addirittura Corsi. Va bene. Quindi lei non ci può dire altro, non ci può aiutare in nessuna altra maniera.

DI MAGGIO. Se mi fa delle domande può darsi che io riesca a ricordare. Sono in una situazione... Non ero al corrente perchè non potevo esserlo per la mia posizione non operativa. Anche se avessi visto qualche cosa scritta in inglese non ne capivo assolutamente niente.

D'ALEMA. Spesso c'erano dei numeri dietro ai quali c'erano dei conti e delle persone. Lei questi numeri li ha mai visti?

DI MAGGIO. I numeri sono i conti... In Italia ovviamente non c'erano numeri perchè i conti erano identificati da nomi, cognomi e indirizzi perchè facevamo i fissati bollati. I numeri riguardavano le posizioni della società di Ginevra per le operazioni in cambi e compravendita di merci.

D'ALEMA. Ma c'erano delle persone dietro ai numeri. Comunque adesso lascio la parola al collega Teodori che è specialista in questa cosa.

DI MAGGIO. Penso che delle persone ci fossero, certo i numeri non erano ectoplasmi.

D'ALEMA. Ectoplasmi. Non è la prima volta che sentiamo questa parola.

PRESIDENTE. Non ho capito bene un punto delle sue risposte a proposito della signora Piovani Iole: lei ha detto che era la moglie di Passoni.

DI MAGGIO. Sì signore, Passoni Achille.

PRESIDENTE. Questo Passoni non era anche un funzionario importante della GEM OES?

DI MAGGIO. Sì, era il responsabile delle... non ricordo bene, mi pare collegato estere.

PRESIDENTE. Direttore della GEM OES-Cambi e amministratore della Edilcentro Cayman. E anche per questa signora, moglie di un funzionario importante di queste società, lei pensa che si trattava, come ha detto prima, di una testa di legno?

DI MAGGIO. No, no. Diciamo limitatamente alle 50.000 azioni per un valore che forse, non so se qualcuno ha fatto il conto, dovrebbe essere intorno ai 2 milioni-2 milioni e mezzo...

UNA VOCE. 25 milioni.

DI MAGGIO. Ecco, 25 milioni. Lui aveva detto sin dall'inizio: guardate che io faccio questa intestazione, acquisto queste azioni però non riguardano me ma riguardano un direttore.

PRESIDENTE. Lei vuol dire, non lui.

DI MAGGIO. No, lui che aveva intestato alla moglie, che aveva fatto l'operazione intestandola a sua moglie.

PRESIDENTE. Ma era una operazione genuina o anche quella nascondeva qualche...

DI MAGGIO. Nascondeva la moglie, che io sappia.

D'ALEMA. Un direttore di banca c'è dietro. Ci ha detto che nascondeva un direttore di banca che non sa chi sia.

DI MAGGIO. Quello che io sapevo ...

PRESIDENTE. No, il direttore.

DI MAGGIO. No, no, nascondeva quello che lui disse; disse: è una operazione che non riguarda me ma riguarda un direttore di banca...

PRESIDENTE. Un altro!

DI MAGGIO. Un altro direttore di una banca non della gestione mobiliare ...

D'ALEMA. E non si è mai saputo chi era? Neanche sospettato?

DI MAGGIO. Abbiamo cercato, ma anche questo credo che si sia interessato il Consiglio d'amministrazione e l'hanno verbalizzato perché hanno cercato di scoprire chi fosse.

PRESIDENTE. Quindi l'operazione era stata questa: il Passoni aveva fatto intestare alla moglie Piovani Iole queste azioni ma era però per una terza persona.

DI MAGGIO. Per una terza persona che credo fosse, così dichiarò, un direttore di banca.

Vorrei sapere.

TEODORI. / Se si possono mostrare al teste ragioniere Di Maggio quelle contabili riferentisi ad una serie di triplete intestate Scarpitti e Boatti, perché sono piccoli storni ripetuti di operazioni in titoli di chi non si riesce a dare spiegazione. Siccome era lei che le contabilizzava

BALLESTI XIV/2

BALXIV/3

Lu

- forse può darci una spiegazione.
- DI MAGGIO. Posso guardarle sperando di ricordare, posso dirle però, prima di essere magari inficia to..., che gli ordini di queste operazioni ci venivano dalla Direzione borsa che faceva capo al signor Moggi.
- TEODORI. Le chiedo se ci può dare una interpretazione perché nessuno riesce ad interpretare perché ci sono degli acquisti Scarpitti poi stornati/Boatti o anche viceversa... io non so come succede ... (interruzioni degli onorevoli Azzaro e D'Alema).
- DI MAGGIO. La mia preoccupazione è quella di non sapere quello che è necessario sapere per voi per cui mà potreste giudicare non veritiero. Perché, credetemi, in tre mesi in una società ...
- D'ALEMA. Non cerchiamo di inguaiarla, cerchiamo di sapere.
- PRESIDENTE. La prima cosa che vorremmo sapere è se lei ha mà visto quei documenti al tempo in cui era nelle sue funzioni.
- DI MAGGIO. Sì, certo, sono anche firmati da me, almeno questa...
- PRESIDENTE. Qual è questa che è firmata da lei?
- DI MAGGIO. E' un versamento di 31 milioni 140 mila lire che ha fatto, per cui sono stati accreditati gli importi.
- PRESIDENTE. Un versamento di 31 milioni.
- TEODORI. Vediamo l'operazione al completo, perché poi segue uno storno.
- DI MAGGIO. Sì, "storno dell'accredito del 29 agosto per errata attribuzione secondo quanto da voi disposto con vostra lettera", e ^{Boatti} esserci la lettera ... La lettera non c'è perché probabilmente Scarpitti si è visto accreditare questi fondi e avrà scritto una lettera alla gestione mobiliare, basta chiederla, dovrebbe esserci...
- TEODORI. Siccome questo si ripete quattro o cinque volte...
- DI MAGGIO. Il perché di questo non lo so.
- TEODORI. Ci aiuti a dare una interpretazione lei che era alla contabilità perché questo è un fatto di contabilità. Siccome sono cinque o sei operazioni sempre fatte alla stessa maniera... tra questo Boatti e questo Scarpitti forse c'era qualche confusione.
- DI MAGGIO. Direi assolutamente no, perché c'erano dei numeri...
- D'ALEMA. Le chiediamo un aiuto come tecnico.
- AZZARO. Vorrei che si precisasse esattamente cosa si vuole sapere dal teste.
- TEODORI. Il collega Azzaro dovrebbe seguire un pochino di più i lavori della Commissione. C'è una serie di documenti, e più precisamente documenti di fissati bollati e cose simili, che riguardano operazioni di titoli in borsa che fanno parte di triplette che riguardano Scarpitti e Boatti di storni reciproci che si ripetono per tre o quattro volte. Siccome nessun esperto ci ha dato... (interruzioni dell'onorevole Azzaro). I documenti sono lì, adesso il ragioniere Di Maggio ci ha detto che sono autentici e allora vogliamo una interpretazione, quindi prego di non disturbare il teste.
- D'ALEMA. E' un parere tecnico quello che stiamo chiedendo.
- AZZARO. Io desidero comprendere le domande dei colleghi. Le domande devono essere comprensibili e non soltanto di alta tecnicità che poi, fra le altre cose, diventa indecifrabile. Desidero sapere esattamente cosa si chiede al teste ed attraverso quali documenti.

BAL XIV/4

BAL XIV/5

PRESIDENTE. La domanda posta da Teodori...

Fradd. XV/1

AZZARU. Devono essere domande comprensibili e non soltanto di alta tecnica, che poi, tra le altre cose, diventa indecifrabile! Bisogna sapere esattamente che cosa si chiede al teste!

PRESIDENTE. ... è di spiegare il senso di operazioni che risulterebbero - dico risulterebbero perché non...

TEODORI. No, che risultano.

PRESIDENTE. Per sapere il senso di operazioni Scarpitti-Boatti; il senso di questo incrocio di nomi. Questa è la domanda di Teodori, che mi pare abbastanza chiara, per la verità; non è tecnicamente sofisticata. Si domanda che vuol dire questo scambio tra Scarpitti e Boatti. E' questa la domanda?

TEODORI. Sì, avendo acquisito da parte del teste che si tratta di documenti originali.

PRESIDENTE. Sentiamo la risposta.

DI MAGGIO. La risposta, salvo a verificare (ma si può benissimo verificare) nella gestione mobiliare del liquidatore, dovrebbe essere questa: il signor Scarpitti ad un certo momento ha fatto dei versamenti, o può averli fatti il signor Boatti per conto di Scarpitti. Posso ipotizzare che si sia detto: vi do 100 milioni, accreditateli sul conto di Scarpitti. La società ha preso i 100 milioni (o i 30, o quanti sono) e li ha accreditati sul conto di Scarpitti. Scarpitti, vedendo arrivare una lettera di accredito, ha detto: ma io non ho mai dato niente né ho autorizzato nessuno a versare sul mio conto; se li ha versati il signor Boatti (probabilmente, può essere un'ipotesi) non sono roba mia e allora sono stati stornati a chi li ha versati. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che sia stato Scarpitti a portare i soldi dicendo che... Almeno letteralmente, il "da voi versatici"... Quindi, probabilmente, può essere anche questa...

Fradd. XVI/2

PRESIDENTE. Lei ha detto che un'altra ipotesi può essere...?

DI MAGGIO. L'altra ipotesi può essere che il signor Scarpitti sia venuto in società o abbia versato 50 o 100 milioni, direttamente o tramite banca, e successivamente abbia fatto stornare la posizione dicendo: i soldi non erano miei ma erano... E qui è citata una lettera che dovrebbe essere certamente agli atti.

ALVARO. Chiedo l'acquisizione di questa lettera.

PRESIDENTE. Bene. Si aggiunga anche questa lettera.

DI MAGGIO. Qui è scritto: "...con vostra lettera del 16/9/74".

TEODORI. Lei ci può aiutare molto proprio perché era nel settore contabilità. Questo può essere un errore di attribuzione. Come mai questo errore si ripete, mi pare, quattro volte?

DI MAGGIO. E sempre nello stesso periodo. Probabilmente - siamo in un'ipotesi - il signor Boatti potrà aver mandato tre o quattro volte; nel periodo in cui la società emetteva la contabile di accredito e la inviava

Alv

il signor Scarpitti la riceveva, in questo frattempo si è verificato un accavellamento di... perché, se non vado errato, le date sono piuttosto vicine.

Fradd. XV/3

TEODORI. Quelle operazioni - questo è un parere tecnico - sono operazioni reali? Cioè sono fissati bollati reali?

DI MAGGIO. No, fissati bollati non sono. Sono delle contabili di accredito e di addebito.

TEODORI. Quindi, possono essere operazioni alle quali corrispondono operazioni reali o possono essere...

DI MAGGIO. Non possono; sono.

TEODORI. Sono operazioni reali?

DI MAGGIO. Sono certamente operazioni cui corrispondono... C'è nella contabilità, non c'è dubbio. Escluderei che gli uffici non abbiano contabilizzato questo. Non escluderei, lo escludo. Sono operazioni vere e reali; anche nel libro-cassa ci dovrebbero essere.

TEODORI. Va benissimo, ragioniere Di Maggio. Ho un'ulteriore domanda: se si può mostrare al teste quella lista relativa a ... Lei contabilizzava anche le operazioni estere?

DI MAGGIO. No, assolutamente.

TEODORI. Ma come?! Era il segretario della Edilnassau!

DI MAGGIO. C'era una società di Ginevra, la Edilsviluppo... non mi ricordo...

D'ALEMA. Service.

Fradd. XV/4

DI MAGGIO. ... service, a Ginevra, che aveva il compito, che aveva il contratto di seguire la parte amministrativa contabile della società. Quindi...

TEODORI. Ecco; ma per quanto riguarda le registrazioni fatte in Italia...?

DI MAGGIO. /registrazioni fatte in Italia nella Gemoes, dove io ero, assolutamente non ce n'erano, né vi potevano essere, direi.

TEODORI. Che vi potevano essere o non vi potevano essere è un altro discorso, anche perché sono state sequestrate delle carte da parte della guardia di finanza, come lei sa. Quindi, c'erano, anche se non ci potevano essere.

DI MAGGIO. No; c'erano, ubicate materialmente, perché...

TEODORI. Ma di questo parliamo: del fatto che erano ubicate materialmente. Non stiamo parlando sulla legalità che ci potessero essere o meno. Poi, diciamo che lei aveva una carica ufficiale: quella di segretario, mi pare, del consiglio di amministrazione della Edilnassau e della Edilcoyman. Quindi, comunque c'erano.

DI MAGGIO. Sì, comunque c'erano. Posso dire il perché c'erano. Perché non c'erano altre persone, che avevano chiesto di...

TEODORI. Credo che tutti noi conosciamo sufficientemente le materie per sapere che...

DI MAGGIO. Certamente molto più di me.

TEODORI. *Di* lei dice la verità. Comunque, materialmente, le carte riferentisi

alle operazioni estere, cioè intestate alla Edilnassau ed alla Milcayman, erano presso la Gemoes.

Fradd. XV/5

DI MAGGIO. In copia, per buona parte.

TEODORI. In parte erano presso la Gemoes, in parte erano a Ginevra.

DI MAGGIO. Presso la Gemoes, erano negli uffici che facevano capo al signor Passoni e al signor Modiano. Erano loro...

TEODORI. Erano loro a gestire queste carte?

DI MAGGIO. ... a gestire, a custodire, ad operare...

TEODORI. Perché poi queste carte furono trasferite da via Andegari in altra sede, mi pare.

DI MAGGIO. Sì.

TEODORI. Ed anche lei andò nell'altra sede?

DI MAGGIO. No. Diciamo che furono prese e portate all'Immobiliare Roma, se non sbaglio.

TEODORI. Sì, ma ebbero un passaggio intermedio in un'altra sede di Milano, mi pare.

DI MAGGIO. Sì, dall'Hotel Cavalieri, o dal residence del...

TEODORI. Sì, questo ci è stato comunicato ufficialmente; cioè le carte riferentisi alla Gemoes ed alla Edilnassau...

DI MAGGIO. No. Le carte riferentisi ad operazioni estere furono trasferite da via Andegari, dov'erano, in una stanza del Residence Cavalieri (se non sbaglio, in via Larga)...

Fradd. XV/6

TEODORI. Sì, perfetto.

DI MAGGIO. ... e, dopo un mese o due mesi o non so quanto - poi non ne ho saputo più niente - l'Immobiliare Roma le ha acquisite nella sua sede.

TEODORI. E lei andò, anche?

DI MAGGIO. Io ci sono andato, se non sbaglio, una volta per vedere dov'era il luogo.

TEODORI. Chi c'era? C'erano i regionieri Lazzaroni, Buda e Pacifico, mi pare.

DI MAGGIO. Pacifico sì; Lazzaroni era del Banco di Roma ed eseguiva le operazioni estere; e poi, se non sbaglio, c'era una donna anche qui.

TEODORI. La signorina Provini, forse?

DI MAGGIO. Forse no. La signorina Provini non so se andò via prima o dopo. Mi pare che vi fosse la ex segretaria di Passoni, ma non ricordo esattamente.

TEODORI. La domanda è questa: se noi possiamo far vedere al teste quella lista di conti cifrati e se lui ne ha avuto diretta o indiretta conoscenza o se, comunque, ne ha avuto conoscenza nell'ambito della Gemoes (in via Andegari o nel Residence Cavalieri) e se ne sa qualcosa. (Mostra la lista al teste Di Maggio).

Am

PRESIDENTE. Li riconosce? Li ha visti mai?

Fradd. XV/7

DI MAGGIO. Direi che questa non l'ho mai vista.

TEODORI. Le ha vista un'altra, scritta a mano?

DI MAGGIO. Ecco, un'altra. Diciamo che era un'agenda, una rubrica/di quelle di un'agenda tascabili che, grosso modo, portava il riferimento di numeri e nomi.

TEODORI. Un'agenda con...

DI MAGGIO. Una rubrica un'agenda tascabile.

D'ALEMA. Chi l'aveva?

DI MAGGIO. Se non sbaglio, l'aveva la signorina Provini. Dopo il crack furono consegnati, se non sbaglio, all'avvocato Iorio che era il presidente della società.

TEODORI. Ah, furono consegnati...

DI MAGGIO. Non questa. Quella che io ricordo era... Onorevole, dietro c'è la agenda con l'agenda tipo diario e, in coda, c'è una rubrica. Io ricordo vagamente questa rubrica. Un'altra cosa che, in merito ricordo...

TEODORI. Di attinente?

DI MAGGIO. ... di attinente, è che l'Immobiliare Roma ed il Banco di Roma cercarono disperatamente - non so se sia un termine appropriato - di individuare effettivamente queste persone (diciamo che l'individuazione si rileva). Però non c'era assolutamente e non si è mai trovata la pro-

SERVIVÀ

va del collegamento, per cui si verificò - ma anche questo in Italia, in qualche modo - l'assurdo raccapriccianto che chi aveva avuto degli utili se li era portati a casa e... "saluto al duce"; viceversa, chi aveva dei debiti non solo diceva: "Siete matti" ma diceva anche: "Però, se insistete, vi quereliamo perché nessuno mai vi ha autorizzato: è vostra fantasia; siete diventati matti; io? quando mai?!".

Fradd. XV/8

- TEODORI. Socializzazione delle perdite e privatizzazione degli utili. E' una vecchia formula italiana. McC.XVI/1
- D'ALEMA. Ma Iorio è stato interrogato dal consiglio di amministrazione, quando cercava questi nomi? L'agendina l'aveva Iorio?
- DI MAGGIO. Io prendevo disposizioni dall'avvocato Iorio. Credo che l'agendina l'avesse lui. Se mi è consentito un nome, prendiamo il primo: Finter Bank, Girofiss, Bassetti Alberto... Si andava da questo signore e si diceva: "Guardi, qui risulta che il conto...".
- D'ALEMA. Chi andava da questi signori?
- DI MAGGIO. Credo l'avvocato Iorio, o le persone... Si diceva: "... risulta una posizione debitoria di...". "Io, quando mai?".
- PRESIDENTE. Ricorda qualcuno di questi nomi di persone che hanno respinto...
- DI MAGGIO. Non le ho contattate. Ripeto, io sono stato solo il tramite dalla signora Provini a Iorio o Clerici per la consegna di questo... Anche perché di queste posizioni non mi ero interessato e non potevo interessarmene, perché non avevo la competenza.
- TEODORI. Diciamo che c'era questa rubrica, che era il codice a cui corrispondevano i numeri di conto, a cui corrispondevano i nomi reali.
- DI MAGGIO. Sissignore.
- TEODORI. Questo mi pare acquisito, cioè che lei ha avuto dalla signora Provini, segretaria, questa rubrica, e l'ha passata all'avvocato Iorio o al dottor Clerici, e che le risulta che l'avvocato Iorio o il dottor Clerici, o tramite loro incaricati, si siano rivolti a queste persone. McC.XVI/2
- DI MAGGIO. Sissignore.
- PRESIDENTE. Alcune delle quali però hanno rifiutato di essere tenute a qualche cosa.
- DI MAGGIO. Questo anche per similitudine con l'Italia, perché in molti casi la stessa cosa era successa in Italia.
- PRESIDENTE. Ha molta importanza, come tutti capiscono, il fatto se quei nomi corrispondessero realmente a persone interessate per conto delle quali si erano eseguite quelle operazioni, oppure se si era utilizzato quel nome, ma in realtà la persona interessata era un'altra. Ciò è molto importante ai fini dell'individuazione dei fatti.
- TEODORI. Lei non ha mai contabilizzato operazioni relative a questo tipo di conti?
- DI MAGGIO. Assolutamente no.
- TEODORI. Chi è che contabilizzava?
- DI MAGGIO. Passoni, Modiano, Morabito, Manfero, Bruni. La gente che era negli uffici, ma non contabilizzavano, dicevano che al numero 5089 era stata fatta questa operazione... avevano all'Edil Service di Ginevra, al signor Hilton precisamente, la documentazione dell'q-

perazione eseguita e lui effettuava la registrazione.

McC.XVI/3

TEODORI. Quindi l'operazione la eseguivano dall'Italia?

DI MAGGIO. Sì, con telefonate o con telex. Erano loro che seguivano l'operazione.

TEODORI. Quindi dall'Italia, dalla centrale Gemoes, partivano queste operazioni, naturalmente in contatto con Ginevra ed anche con Nassau e con Cayman.

D'ALEMA. Lei ha detto che queste azioni che erano nelle mani di Tiburzi, Visser, Levolpati, eccetera, poi furono cedute. A chi?

DI MAGGIO. Furono cedute al Banco di Roma.

D'ALEMA. A che prezzo?

DI MAGGIO. So che vi è stata una perdita. A 650 o 690, però potrei sbagliarmi.

D'ALEMA. Diciamo meglio che vi sarebbe dovuta essere una perdita, perché le azioni nel frattempo erano diminuite.

DI MAGGIO. Mi pare che il prezzo fu uguale al prezzo...

D'ALEMA. ...originario?

DI MAGGIO. No, a un certo momento al Banco di Roma non se se per raggiungere la maggioranza (anche questo dovrebbe essere detto nel verbale della Gemoes), c'erano delle azioni in portafoglio della Immobiliare Roma. Il Banco di Roma doveva acquistarle o le acquistò per raggiungere la maggioranza. Insieme a queste azioni fu messa anche questa parte di azioni delle "teste di legno" e il prezzo fu uguale al prezzo di acquisto di tutte le azioni.

McC.XVI/4

D'ALEMA. Vorrei fare presente alla Commissione che sarebbe opportuno risentire al più presto il dottor Ciulli, il quale fu responsabile dell'acquisizione di questo pacchetto di azioni nelle mani delle "teste di legno" e le pagò non al prezzo del momento, ma al prezzo originario, cioè salvando queste persone da una sicura perdita.

PRESIDENTE. Queste cose le vedremo dopo.

D'ALEMA. Ho voluto soltanto sottolineare questo aspetto.

ONORATO. Vorrei capire da lei, ragionier Di Maggio, questo particolare sui conti dello Scarpitti. Erano conti che Scarpitti aveva con le lettere a, b e c, o con i numeri 1, 2 e 3, presso la Gemoes. Ora, lei ha detto che a un certo punto allo Scarpitti fu telegrafato di reintegrare la provvista bancaria di questi conti. Siccome vi è stato un accenno alla liquidazione della Gemoes, vorrei sapere in primo luogo se vi sia stata una procedura concorsuale di liquidazione della Gemoes.

DI MAGGIO. Prima di arrivare alla delibera di liquidazione della Gemoes, credo che nei mesi di settembre e ottobre sia stato inviato a tutti i clienti, compreso lo Scarpitti, un telegramma con cui si invitavano a coprire l'esposizione. In caso contrario si sarebbe proceduto a termini di legge con la vendita coattiva e quindi

con il recupero da parte della società del credito che aveva nei loro confronti.

ONORATO. Quindi prima della procedura di liquidazione; fu un'iniziativa del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato, eccetera. Perché si aspettò questa fase di decozione per fare le richieste telegrafiche di reintegrazione dell'esposizione?

DI MAGGIO. Diciamo che già in agosto-settembre si è cercato, l'Immobiliare Roma, il Banco di Roma, hanno cercato di individuare la situazione come effettivamente era. Prima dell'invio dei telegrammi, mi pare che furono mandate delle lettere.

ONORATO. Erano molti o erano pochi i clienti che erano in questa situazione?

DI MAGGIO. Erano 80, 100, 150, non migliaia, almeno che io ricordi.

ONORATO. Prima di questo accertamento, i conti Scarpitti erano sempre conti in rosso, cioè in debito? Lei non lo sa questo?

DI MAGGIO. Forse sì, ma anche questo, è estremamente semplice chiedere un estratto conto...

Stiro XVII/1

ONORATO. La mia domanda è perché hanno aspettato tanto per chiedere questo...

DI MAGGIO. Hanno aspettato, ma non nei confronti di Scarpitti, nei confronti di tutti, ma in che modo hanno aspettato? Inviando prima una lettera, poi una raccomandata, poi dalla raccomandata il telegramma, poi dal telegramma si è passati alla coattiva.

Posso precisare che a tutti i clienti venivano inviati gli estratti conto, quindi anche dello Scarpitti ci dovrebbero essere gli estratti conto.

ONORATO. Volevo chiederle un'altra cosa, che non ho ben chiara. Questi conti Visser, Tiburzi, eccetera, anche queste azioni della Piovani, della moglie del Passoni - sempre teste di legno di altri - erano azioni di che società, che azioni erano?

DI MAGGIO. Erano azioni della Immobiliare Roma.

ONORATO. Che poi furono vendute al Banco di Roma?...

DI MAGGIO. Al Banco di Roma, che io ricordi....

ONORATO. Sempre per conto di questi clienti...

DI MAGGIO. Sempre per conto di questi clienti; ora non ricordo, tecnicamente, se le ha comprate prima la Gemoes e nello stesso istante le abbia vendute, e se le ha vendute, poniamo alla Immobiliare Roma....

ONORATO. E l'operazione di vendita di queste azioni in che periodo avvenne, grosso modo, non se lo ricorda?

DI MAGGIO. Grosso modo prima dell'estate...

ONORATO. Del 1974?

DI MAGGIO. Sì, del '74, luglio-agosto, ma dovrebbe essere prima dell'estate 1974,

214

perché ~~fu~~ una delle prime operazioni che furono fatte, perché era evidentemente una situazione anomala, anomala... anche perché i clienti protestavano.

ONORATO. In che senso?

Cioè

DI MAGGIO. dicevano: io non devo dare i 2 miliardi, i 3 miliardi, che voi chiedete; non sono io, me l'avete intestato. Poi, anche gli operatori che avevano materialmente fatto fare le intestazioni, anche loro dicevano che sono operazioni che non riguardano materialmente le persone fisiche, quindi sono da togliere.

ONORATO. Quindi sono state vendute al Banco di Roma.

DI MAGGIO. Credo che siano state vendute al Banco di Roma: ma, ripeto, anche qua ci sono i fissati bollati, tutta roba dimostrabile, verificabile.

MINERVINI. Forse non sono stato attento: ma questi telegrammi con cui voi chiedevate il rientro a questi clienti, di che periodo sono?

DI MAGGIO. Di che periodo ^{sono i} clienti o i telegrammi?

MINERVINI. Vorrei sapere il periodo del telegramma.

DI MAGGIO. Il periodo del telegramma dovrebbe essere intorno al settembre-ottobre del 1974.

MINERVINI. Quindi, giusto quel periodo in cui Scarpitti chiedeva che fossero stornate dal suo conto le somme, cosicché egli poi si trovava scoperto.

DI MAGGIO. Giusto quel periodo... Ecco, io...

MINERVINI. Perché probabilmente si sarebbe trovato non scoperto o meno scoperto se le somme fossero rimaste sul suo conto.

DI MAGGIO. Certamente, qui c'è poco da contestare.

ONORATO. Ma la lettera è forse successiva, perché è dell'agosto...

MINERVINI. No, lo storno è successivo, mi pare.

DI MAGGIO. Lo storno non lo so, ma è tutto di settembre, di quell'epoca lì.

MINERVINI. Volevo poi sapere, a proposito di quell'avvocato Iorio, di cui più volte si è parlato, se lei può dirne le generalità in maniera più completa. Ma chi è questo Iorio, e innanzitutto quale ne è il nome?

DI MAGGIO. Il nome è Domenico Iorio.

MINERVINI. Cosa faceva?

DI MAGGIO. Non so se fosse il responsabile, o che cosa, dell'ufficio legale dell'Immobiliare Roma. Divenne presidente della Gemoes dopo il signor Clerici.

AZZARO. Desideravo sapere dal teste, il quale ha avuto quella rubricetta che mette in chiaro l'elenco degli 89...

DI MAGGIO. Non so se mi è consentito rispondere: mette in chiaro direi di no perché se fosse stato chiaro... Da quello che io so non si è riusciti a recuperare niente; quindi se fosse stato chiaro, a livello anche di prova... Potevano essere anche delle invenzioni, al limite; quindi chiaro perché c'erano dei nomi, delle persone fisiche.

AZZARO. Ora, lei ha detto che attraverso questa rubrica, che metteva in chiaro i numeri da 5.000 a 5.089, erano contattate delle persone fisiche, che avevano nome e cognome e indirizzo.

DI MAGGIO. Nome, cognome, indirizzo: che erano conosciute dalla persona, dagli operatori, da chi aveva...

AZZARO. Per rivolgersi a queste persone, di conseguenza, oltre che il nome, doveva esserci retrostante, un contratto tra la persona e la banca.

DI MAGGIO. Certo, doveva.

DM

- AZZARO. Altrimenti, non avrebbero avuto nessun titolo per rivolgersi a queste persone. Stiro XVII/4
diciamo,
- DI MAGGIO. Infatti, il contratto non c'era quando, "senza titoli" si sono rivolte a queste persone, ed hanno detto queste persone: il contratto non l'avete chi vi ha mai conosciuto, chi vi ha mai interessato...
- AZZARO. Scusi, ragionier di Maggio, allora possiamo dire che tutti o quasi tutti o per lo meno alcuni dei conti che stanno nell'elenco degli 89, erano dei conti irregolari, mancando del retrostante contratto.
- DI MAGGIO. Erano dei conti irregolari?
- PRESIDENTE. Vuol sapere se erano regolari.
- DI MAGGIO. Non glielo saprei dire, perchè non mi sono mai interessato; dovrei dire che, a livello formale, erano irregolari. Il discorso... se io dico ad una persona: compra per mio conto un paio di occhiali, questa persona me lo compra, io glielo pago, sono una persona onesta che ho adempiuto ad un mio dovere; se io, viceversa, dico: comprami degli occhiali, poi magari non mi piace il nero, mi piace l'azzurro, dico: ma chi ti ha detto niente, non pago niente. Ecco, diciamo, l'irregolarità è nella persona che assume un atteggiamento, così.
- AZZARO. Ma lei pensa che la persona che, per conto suo, acquista gli occhiali, non si garantisca prima? E cioè chi acquista gli occhiali, in questo caso, è la GEMOES, la quale fa operazioni per conto terzi, e quindi deve garantire che le sue operazioni siano supportate o protette o garantite da...
- DI MAGGIO. Da documentazioni idonee, vero...
- AZZARO. ...da documentazioni idonee, per poter poi recuperare, non è così?
- DI MAGGIO. Certo. Stiro XVII/5
- AZZARO. E lei sta affermando che non vi erano queste documentazioni...
- DI MAGGIO. E non vi erano... questa era la irregolarità nelle operazioni.
- AZZARO. Quindi, per conseguenza, i conti di cui lei parla erano dei conti irregolari, o se lei consente, anomali. E' giusto affermare questo?
- DI MAGGIO. Certo.
- AZZARO. Allora questa scheda, questa rubricetta di cui lei parla, era una rubricetta che teneva chi?
- DI MAGGIO. Gli operatori, ho detto poc'anzi: Provini, Morabito, Mantero, gli operatori a cui la società poi, trattandosi di dover recuperare, si rivolse per avere l'identificazione: cosa che non riuscì, la società, ad ottenere.
- AZZARO. Lei non ebbe mai l'occasione di chiedere conto della regolarità di queste operazioni che erano elencate?
- DI MAGGIO. Personalmente no; mi risulta che... cioè non ero io a chiedere, anche perchè le persone non dipendevano da me; so che il presidente, se non sbaglio, Clerici, Iorio, e non so se ci fosse o meno Laurenti, hanno chiesto a Morabito e Mantero di indicare le persone per consentire alla società di recuperare, perchè erano importi di una certa rilevanza, e non sono riusciti ad ottenerne quella dimostrazione di collegamento.
- AZZARO. Lei ha detto che tra i clienti della Gemoes, cioè quelli che operavano depositi sulla Gemoes, c'era Scarpitti, e questo è notorio,

perchè vi sono delle operazioni al medesimo intestate. Le diedo:
tra i clienti contattati per la restituzione delle somme a loro date,*
vi è anche Scarpitti?

DI MAGGIO. Vorrei precisare che depositi ...la Gemoes faceva delle operazioni
di intermediazione...

AZZARO. Tra i debitori della Gemoes vi era anche Scarpitti?

DI MAGGIO. Sissignore; ho detto poco fa che mi risulta che gli è stato mandato
un telegramma.

AZZARO. Fu mandato un telegramma.

DI MAGGIO. O diversi telegrammi.

AZZARO. Qual era il tenore di questi telegrammi?

DI MAGGIO. "Vogliate provvedere entro quindici giorni, alla copertura della
vostra esposizione. In caso contrario la società sarà costretta a
provvedere alla vendita coattiva...".

AZZARO. Lei afferma che GEMOES ha chiesto a Scarpitti di rientrare in possesso
del credito che gli aveva fatto.

DI MAGGIO. Sì, di pagare il debito che aveva nei confronti della società.

AZZARO. Ricorda se vi è stato un seguito?

DI MAGGIO. L'ho detto poco fa.

PRESIDENTE. L'ho chiesto io, ha detto di no.

DI MAGGIO. Dopo che io sono andato il liquidatore mi accennava che Scarpitti...

AZZARO. Vorrei sapere se vi sono state transazioni.

DI MAGGIO. Sì, me l'ha detto il liquidatore: i conti sono stati chiusi con una
transazione.

AZZARO. In che cosa consisteva questa transazione secondo quanto le ha detto
il liquidatore?

DI MAGGIO. Ho detto: "Sì, come vanno le cose". Mi ha detto: "Beh, abbiamo fatto
la transazione con cinquanta clienti, venti clienti, quelli che sono..."
posso immaginare; non so se lo Scarpitti doveva dare cento e ha
dato cinquanta evitando la causa ed i ritardi.

AZZARO. Fra coloro i quali hanno fatto transazione con GEMOES c'era anche
Scarpitti, che lei ricordi?

DI MAGGIO. Ricordo di aver sentito, perché quando è stata fatta, non c'ero.

AZZARO. Quindi Scarpitti non ebbe, per quello che lei sa alla fine della transazione, un trattamento privilegiato?

DI MAGGIO. Direi di no; posso intuirlo perché il liquidatore non aveva nessun interesse, nessuna intenzione di privilegiare alcuni. Posso immaginare che abbia fatto la transazione a livello di come la abbia fatta con altri clienti.

AZZARO. Non le risulta che ci sia stata una transazione particolare ?

DI MAGGIO. Non la conosco; non so quanto ha dato, se su cento ha dato cinquanta, ottanta o dieci non lo so. Può darsi anche che non abbia dato niente.

PRESIDENTE. Non sarebbe stata transazione, sarebbe una rinuncia del credito.

DI MAGGIO. Non lo so; il discorso è semplice, chiedetelo al liquidatore.

AZZARO. A chi possiamo chiedere?

DI MAGGIO. Al dottor Columbo che era il liquidatore.

AZZARO. Quindi queste operazioni di transazione sono in mano al dottor Columbo?

DI MAGGIO. Sì.

AZZARO. Richiedo che tutte le transazioni operate a conclusione delle operazioni di cui si parla vengano acquisite dalla Commissione. Sapremo allora quali sono stati i clienti privilegiati e quali invece quelli trattati nella stessa maniera.

RICCARDELLI. Queste contestazioni riguardavano singole operazioni o l'esistenza stessa dei rapporti?

DI MAGGIO. A volte riguardavano l'esistenza del rapporto; si diceva: "Io non vi ho mai detto niente", come si diceva per l'estero, però a differenza dell'estero, in Italia, per la parte amministrativa che seguivo, avevamo tutti i fissati bollati, avevamo tutti gli estratti conto (non ricordo se quindicinali o mensili), c'era un susseguirsi di documentazione inviata agli indirizzi degli interessati per cui si diceva: "Non mi venga a dire, dopo tre mesi, dopo sei mesi, che non è una posizione che non vi riguarda. Perché il fissato bollato lo abbiamo mandato, l'estratto conto pure, magari la lettera con cui chiedevamo la copertura l'abbiamo mandata, non è possibile, dopo questa documentazione, dire che è una cosa che non vi riguarda".


RICCARDELLI. Tutta questa situazione si verificò nei confronti di più clienti...

DI MAGGIO. Di più clienti della GEMOES che avevano operato per l'acquisto di titoli. Direi che anche a livello giudiziario, che io sappia, ripeto, dal liquidatore, ci sono state alcune cause anche se non so a che livello sono (saranno due anni che non vedo il liquidatore) però in prima istanza, grazie a questa documentazione che il debitore aveva in possesso, i giudici hanno riconosciuto che il debitore doveva dare effettivamente la somma in questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, ^{concediamo} il Signor Di Maggio e lo ringraziamo per la sua collaborazione.

(Il signor Di Maggio esce dall'aula).

La seduta termina alle 13,15.



VOLUME II

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1981 (pomeridiana)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARTINO

La seduta comincia alle 17,10.

LUX I/1

PRESIDENTE. Procediamo all'audizione del signor Olivieri.

(Viene introdotto in aula il teste signor Olivieri).

Signor Olivieri, lei è imputato in qualcuno dei processi connessi ai fatti di cui si occupa l'inchiesta?

OLIVIERI. No.

PRESIDENTE. Bene, allora lei depone con la forma dell'audizione libera, ià che naturalmente non significa che non debba fare tutto il possibile per collaborare con la Commissione. Declini le sue generalità e la professione svolta al tempo dei fatti di cui ci occupiamo, nonché l'attuale.

OLIVIERI. Mi chiamo Pietro Olivieri; al tempo dei fatti ho lavorato sia presso la Banca unione sia presso l'Edilcentro sviluppo. Alla Banca unione inizialmente ero codirettore e poi vicedirettore generale; all'Edilcentro sviluppo ero direttore generale della parte Italia. Alla Banca unione sono stato dall'aprile 1971 all'aprile 1974; all'Edilcentro sviluppo, Gemoes, dall'aprile maggio 1974 fino all'agosto-settembre.

PRESIDENTE. La Commissione si attende da lei spiegazioni sulla natura di quelle operazioni che venivano eseguite presso la Gemoes, che risultano molte volte da conti intestati a nomi che sembrano fantastici o a prestanomi e si vorrebbe conoscere che cosa ci fosse in realtà dietro quei nomi, e quindi a vantaggio di chi venivano fatte quelle operazioni. Il nostro compito è di indagare sulle connessioni del gruppo Sindona in generale con partiti ed uomini politici.

OLIVIERI. Quando arrivai in Gemoes le operazioni erano state tutte fatte perché era il maggio 1974. Gemoes operava in borsa e anche sul mercato delle materie prime; acquistava e comprava in borsa e anche sulle materie prime. Per quanto riguarda le materie prime, non ho mai avuto accesso ai dati analitici dalle operazioni singole. Per quanto riguarda la borsa, qualcosa sì, non molto, perché subito dopo essere arrivato ed essermi reso conto della situazione andai... (Bordoni, che era l'amministratore delegato della società, non era in Italia, ma negli Stati Uniti e sarebbe rientrato a distanza di molto tempo, mentre la società viveva in una situazione di assoluta illiquidità) ... andai, dicevo, a parlare con quello che ritenevo fosse l'proprietà dell'azienda, il dottor Magnoni e gli feci presente la situazione in cui si trovava l'Edilcentro. Lui mi minacciò un pochino e poi fece rientrare immediatamente il Bordoni dagli Stati Uniti, mentre avrebbe dovuto rientrare dopo una ventina di giorni. Il Bordoni arrivò dopo due o tre giorni e si occupò interamente della faccenda pregandomi di non occuparmene.

LUX I/2

TEODORI. Rientrò nel maggio?

OLIVIERI. Sì. Poi rianai negli Stati Uniti, ma rientrò qualche giorno dopo che stavo al Gemoes. Andai da Magnoni e gli feci presente la situazione e lui mi minacciò di licenziamento ed io gli dissi che non c'era bisogno di farlo perché me ne sarei andato per conto mio. Il risultato, comunque, è che Bordoni rientrò e da quel momento in avanti, da quando lui rientrò, non ebbi più possibilità di accedere a dei dati analitici perché, in un certo senso, me lo impedirono.

PRESIDENTE. Prima di allora?

OLIVIERI. Prima di allora vidi delle operazioni di borsa, non molte. Avevano acquistato parecchi titoli del gruppo Sindona; nulla di particolare; compra-

vano i titoli per difendere le quotazioni dei titoli.

PRESIDENTE. Ma questi titoli venivano attribuiti a conti.

OLIVIERI. Venivano attribuiti a conti che potevano essere di clienti, se erano clienti dell'Edilcentro sviluppo; quelli in eccedenza che non era possibile assegnare a clienti venivano messi su conti di clienti fittizi o qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Può fare degli esempi?

OLIVIERI. I nomi vuole?

PRESIDENTE. Sì.

OLIVIERI. Tiburzi Michele, Volpati, Visser.

PRESIDENTE. Ma questi erano nomi fantastici o di persone reali?

OLIVIERI. No, erano di persone reali.

PRESIDENTE. Può metterci in grado di individuarli? Dove sono?

OLIVIERI. Sono a Milano. Io li ho persi di vista...

PRESIDENTE. Il nome di Tiburzi?

OLIVIERI. Michele.

PRESIDENTE. Visser?

OLIVIERI. Rodolfo, mi pare.

D'ALEMA. Volpati?

OLIVIERI. Renato.

PRESIDENTE. Ai magistrati lei ha anche parlato di una sigla: valori conto terzi.

OLIVIERI. In banca, però, non in Gemoes, cioè in banca esisteva un conto che era chiamato "valore conto terzi", dove venivano messi i titoli in eccedenza.

GUER.II.1

PRESIDENTE. Su operazioni di borsa di Scarpitti, sa nulla?

OLIVIERI. So che esistevano dei conti intestati a Scarpitti presso la Edilcentro ed anche presso la banca, però non so in analisi che genere di operazioni facesse. Indubbiamente erano titoli del gruppo.

PRESIDENTE. Ma le risulta che questi conti fossero conti di affari personali di Scarpitti, o di affari di Scarpitti per qualche partito?

OLIVIERI. No, non le so dire se erano suoi personali o se..

PRESIDENTE. Nella deposizione che lei ha reso al magistrato è scritto: "A domanda rispondo: mi risulta che Scarpitti Raffaello aveva posizioni di borsa con supporti di conti correnti in Banca Unione per conto della D&C, ^{forse} ed anche, come sentii dire dal Bordon, suo personale."

OLIVIERI. Fu il Bordon che mi disse che in Banca Unione questo Scarpitti operava in nome e per conto della D&C, io Scarpitti non l'ho mai conosciuto.

PRESIDENTE. Però, rispondendo al giudice, ha detto "mi risulta".

OLIVIERI. Ho detto "mi risulta" nel senso che lo so, non che mi risulta da documenti.

GUER.II.2

PRESIDENTE. Sì, infatti dopo precisa al giudice: "Mi risulta per averlo appreso sia dal Bordonè che dal Mozzi, ed inoltre per averlo dedotto ^{sulla} personalmente da alcune operazioni esaminandole la prima nota, che lo Scarpitti beneficiava per la DC, ed eventualmente per sé, di operazioni di compravendita dei titoli in uno dei seguenti modi..". Ci vuole rivelare quali erano questi modi, che lei però ha già rivelato al giudice?

OLIVIERI. Il modo era sempre e soltanto uno, gli altri erano dei pagliativi per rimediare all'eventuale non funzionamento del modo principale. Compravano dei titoli per questo signore, se i titoli salivano, l'utile era di quel signore; se i titoli non fossero saliti entro un breve termine, era possibile che alcune volte stornassero l'operazione, nel senso che veniva cancellata

Questo però l'ho sentito dire dal Mozi, non l'ho visto fisicamente. Quasi sicuramente alcune volte hanno fatto delle operazioni chiuse, nel senso che era possibile che un determinato titolo nella stessa giornata o, al limite, nell'arco di un brevissimo tempo (due giornate, non più) avesse un andamento in ascesa rapido. Se la banca aveva a disposizione di quei titoli le venivano immessi nel dossier al prezzo di acquisto e rivenduti sedute stante, praticamente con un'operazione già chiusa, al prezzo che ^{aveva} riceveva invece il giorno successivo. Non so se sono stato chiaro.

PRESIDENTE. Il punto importante è se vi era stato mai in queste operazioni il versamento di una somma di denaro da parte della persona al cui nome si faceva l'operazione.

OLIVIERI. Che io sappia, no. Non lo posso escludere, ma..

GUER.II.3

PRESIDENTE. Allora quei conti di cui abbiamo qui qualche documento, in cui risultano versamenti eseguiti dallo Scarpitti, sono falsi?

OLIVIERI. Io ho detto che a me non risulta. Se sul conto dello Scarpitti, come lei dice, risultano effettuati dei versamenti, vuol dire che li ha fatti.

PRESIDENTE. Lei controlli questo documento, così ci dice se queste cose erano a sua conoscenza, o meno.

OLIVIERI. Dunque, questi documenti riguardano tutti l'Edilcentro, mentre io, quando ho dato quella risposta al giudice, mi riferivo prevalentemente alla Banca Unione. Della Edilcentro so molto poco, perchè non ho avuto l'occasione di avere sotto mano ^{una} documentazione come quella che sto vedendo adesso. Da qui vedo che ci sono dei versamenti, e se ci sono debbo arguire che qualcuno li ^{ha fatti}. Ma non necessariamente lo Scarpitti. Qui vedo un versamento e poi uno storno.

D'ALEMA. Qual'era il rapporto Scarpitti-Boatti?

OLIVIERI. Qui vedo che hanno versato sul conto ^{di} Scarpitti 27 milioni, poi sono stati stornati gli stessi 27 milioni. (si fa riferimento ad una lettera di istruzioni) ^{ed} accreditati a Boatti. Qui sembrerebbe un errore di accreditamento effettuato in Edilcentro. Probabilmente questo signore, lo Scarpitti (perchè si fa riferimento

a una lettera, quindi dovrebbe essere lui) ha mandato un assegno, o qualcosa del genere, di 27 milioni; all'Edilcentro li hanno caricati sul suo conto (uno di quelli, probabilmente, di cui si parlava prima), mentre lui voleva che fossero accreditati sul conto di questo Boatti Carlo, che io non conosco. Allora hanno stornato l'operazione precedente, e ripristinato una nuova operazione. Però non so che rapporto ci sia tra Boatti Carlo e Scarpitti, non ne ho la più pallida idea.

Secondo me lui non li voleva versare sul suo conto; ne parliamo con la fantasia, ma probabilmente questa lettera di istruzioni cui si fa riferimento, è successiva. Cioè sono arrivati questi fondi, sono stati messi sul conto di Scarpitti, poi qualcuno non so chi - si è accorto di questa faccenda, e ha o reclamato, o chiesto di rettificare. Allora è stata fatta una lettera di istruzioni successiva, e la cifra è stata girata a Boatti.

PRESIDENTE. Anche da quest'altro documento risulterebbe che non era un'operazione fittizia. Sembra cioè che lo Scarpitti ^{abbia} effettivamente versato del denaro, e che ^{fosse} poi debitore. Si guardi anche quest'altro documento.

MINERVINI. ^{Da documento} una risulta come se le somme fossero state ricevute dallo Scarpitti, mentre nell'altro appare come se la banca le avesse ricevute da Boatti. Vorrei solo sottolineare che la cosa appare contraddittoria. Non è chiaro che il versamento lo ha fatto Scarpitti e che c'è stato un errore, che ^{il conto} andava intestato a Boatti, perchè nella lettera che ha scritto Boatti appare come se il versamento l'avesse fatto lui. Sono quindi contraddittori i due documenti.

GUER.II.5

OLIVIERI. Questa è una situazione del conto Scarpitti Raffaello, fatta da quel signore che è scritto in alto e che si chiama Vidini. Due conti: uno normale e uno B, da cui risulterebbe che sul conto corrente ci sono in dare (quindi in rosso) 167 milioni, un rapporto di 548 milioni in essere, quindi un prestito dall'Edilcentro di 548. Il totale sono 715 milioni.

Fig. III/1

Il valore dei titoli che detiene e che sono elencati lì è di 473 milioni quindi c'è uno scoperto di 200...

P. LIBERTE. A lei non risulta che di questo scoperto in qualche momento lo Scarpitti sia stato chiamato a rispondere?

OLIVIERI. No, non mi risulta.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto una dichiarazione in questo senso del signor Di Maggio, il quale dice che quando si verificarono degli scoperti dei clienti, fra questi anche dello Scarpitti, allora prima si fecero delle sollecitazioni, poi si giunse ad intimidazioni più energiche; alla fine ad una vera e propria contestazione giudiziaria, di cui però non sapeva il risultato...

OLIVIERI. A me non risulta. Di Maggio era colui che si occupava di questo genere di conteggi, per cui se lo dice lui!

TRODORI. Lui ha detto che ha mandato dei telegrammi.

PRESIDENTE. Dei telegrammi, però sa che successivamente il liquidatore intentò un'azione giudiziaria...

OLIVIERI. Non posso essere né preciso né altro perché ero relegato nel mio ufficio e non potevo guardare. Questi documenti li vedo adesso per la prima volta.

PRESIDENTE. Comunque, il punto importante ai fini della nostra inchiesta è questo: la sua affermazione che io vorrei sapere se lei conferma e se noi l'abbiamo

bene interpretata, cioè che non vi era stato in precedenza esborso di denaro da parte del conto sul quale poi veniva versato l'utile.

Quindi praticamente, si trattava di una operazione tutta in attivo.

OLIVIERI. Vorrei precisare questo. Io non gestivo questi conti, per cui non sono in grado di escludere in maniera categorica e tassativa che questo signore in tempi che io non conosco abbia, ad un certo punto, versato dei quattrini. Al giudice e alla Commissione, . . . dico che a me non risulta, cioè io non ne sono mai stato a conoscenza.

PRESIDENTE. Però nel verbale del suo interrogatorio al giudice, lei ha detto le cose un po' diversamente. In una delle operazioni di compravendita di titoli... in uno dei seguenti modi: "1) mediante attribuzione di titoli, il cui prezzo era salito con notevole rapidità, in tal caso ricavava una utilità immediata rappresentata dalla differenza fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto, senza che in precedenza ci fosse stato esborso di denaro da parte del conto nel quale veniva poi versato l'utile.

OLIVIERI. Nel caso di una operazione chiusa è evidente che il titolare dell'operazione non sborsa niente. L'operazione è chiusa in partenza; praticamente nello stesso giorno viene fatto l'acquisto e la vendita a due prezzi diversi, sfruttando il fatto che il titolo nella borsa, che magari era di ieri,, aveva un valore di 100 e oggi di 110.

PRESIDENTE. Allora questa operazione e poi la registrazione venivano fatte dopo che c'era stato questo aumento del valore del titolo. Altrimenti come si faceva ad essere certi che l'indomani ci sarebbe stato un aumento?

OLIVIERI. E' evidente che veniva fatto dopo. In borsa i prezzi vengono fatti durante tutta la giornata. Può essere che l'operatore in borsa abbia comperato i titoli in apertura e già in chiusura della stessa giornata i titoli abbiano guadagnato ulteriormente valore. Per cui si trova ad avere in mano dei titoli che ha pagato 10 e che valgono già 105; non c'è nulla di strano.

PRESIDENTE. C'è di strano che se quell'aumento di valore, quel guadagno realizzato con la vendita di un titolo salito di prezzo nella borsa, si attribuisce ad una persona che non ha mai dato una commissione in quel senso, questo costituisce un fatto abbastanza anormale?

OLIVIERI. Dicevo che non c'è niente di strano nella differenza di valore.

PRESIDENTE. A noi interessa capire il meccanismo dell'operazione. Se avveniva, per esempio, l'opposto, che quel titolo comprato a 10, l'indomani valeva 5, quella perdita di 5 non veniva addebitata a questo cliente, ma qualcuno l'avrebbe subita.

OLIVIERI. Indubbiamente sì.

PRESIDENTE. C'è un rapporto in virtù del quale c'era una persona che comunque guadagnava e non aveva mai perdite, oppure no, oppure era un gioco qualsiasi in cui c'era sia la possibilità di un guadagno...

OLIVIERI. Io non sono in grado di dire con assoluta certezza che quel genere di rapporti sia sempre andato in quel senso, perché non amministravo io quei conti. Questo lo voglio ribadire. Che normalmente fosse così lo affermo, che fosse tassativamente così sempre non sono in grado di dirlo.

PRESIDENTE. Sa nulla in merito a queste società: Polidar, Osiris, che erano gestite dallo Scarpetti?

Pic. III/4

OLIVIERI. No, me lo ha già chiesto il giudice.

PRESIDENTE. C'era anche questo rapporto con la commissionaria Signorio, anche lì sembra che ci fossero dei conti...

OLIVIERI. Io lo seppi da Bordoni, che esistevano dei conti, che lui mi disse della Democrazia Cristiana. Ma io devo limitarmi a riferire quello che lui mi ha detto.

PRESIDENTE. Poi era al corrente che presso le consociate estere dell'Edilcentro esistessero dei conti della Democrazia Cristiana... Ma non sono in grado di indicare la loro denominazione che, invece, può essere fornita dall'operatore Modiano, responsabile dell'ufficio materie prime. In che senso era al corrente?

OLIVIERI. Lo sapevo perché lo dissero gli operatori.

PRESIDENTE. Cioè, questo Modiano o anche altri?

OLIVIERI. No, no, direi lui. Lui era il responsabile di quell'ufficio.

PRESIDENTE. Mozzi non era informato?

OLIVIERI. No, Mozzi faceva la borsa. Quindi, solo per quanto riguarda eventuali operazioni di borsa può esservi utile. Mantero era agli esteri. C'era una parte che faceva i cambi e una parte che faceva le materie prime. Mantero era nell'ufficio delle materie prime, insieme a quel Modiano di cui si è detto.

PRESIDENTE. E' esatto che lei stabilì un contatto con l'onorevole Orlando del PSDI attraverso dei tramiti ...

OLIVIERI. Io conobbi l'onorevole Orlandi, lo vidi una volta a Roma, gli parlai per dieci minuti e la cosa finì lì.

Pic. III/5

PRESIDENTE. Quindi, non ci furono rapporti...

OLIVIERI. Non ci furono rapporti né di denaro, né successivi incontri. Parlammo dell'economia italiana; allora c'era il problema della televisione a colori. Lui mi chiese il mio parere su quali vantaggi ci sarebbero stati. Io gli dissi che non ce ne sarebbero stati. Fu un incontro di dieci minuti.

PRESIDENTE. Allora, l'indicazione che ha fatto Bordoni del suo nome come della persona che ebbe questi contatti, non è precisa?

OLIVIERI. Della persona che ebbe questi contatti, è preciso, perché ebbi questi contatti.

PRESIDENTE. Per parlare dell'economia italiana...

OLIVIERI. Se lui disse che a quel signore sono stati dati dei quattrini, io lo nego assolutamente e sfido chiunque a trovare il benché minimo...

PRESIDENTE. Nel suo interrogatorio, dice così il Bordoni: "Riprendendo il discorso su eventuali finanziamenti al partito comunista italiano, dichiara di non poter fornire alcun elemento per scienza diretta in ordine ad eventuali erogazioni di denaro e di altro utile da parte di Sindona a detto partito. Ugualmente a dirsi per altri partiti, a dire il vero mi risulta che l'onorevole Orlandi Flavio del PSDI fu contattato da Olivieri Pietro tramite il solito canale romano Iannuzzi, Orsini, Ruggero, ma non mi risulta, quanto meno non ricordo, che detti contatti condussero alla conclusione di specifici accordi".

Questo è quello che ha detto Bordini. "Non sono in grado neppure si specificare l'argomento trattato da Orlandi e Olivieri, il quale ultimo, ovviamente, ne potrà dire di più."

OLIVIERI. Comunque preciso che non furono Jannuzzi, Orsini o persone del genere a presentarmi questo signor Orlandi, ma fu un medico di Milano.

MINERVINI. In un interrogatorio del Bordini del 30 ottobre 1980 si parla dell'operazione Finambro, delle varie sottoscrizioni che sarebbero state fatte dall'onorevole Mancini, da Mauro Leone e da Flavio Orlandi per il PSDI e si dice: "Della partecipazione di quest'ultimo dovrebbe essere al corrente Olivieri Pietro, che trattò direttamente al riguardo con il predetto".

OLIVIERI. Lui confonde, cioè, siccome ho incontrato quel signore per il motivo che ho detto e probabilmente quel signore ha sottoscritto delle azioni Finambro, lui fa un collegamento che non esiste.

MINERVINI. E non si è occupato del collocamento delle azioni Finambro?

OLIVIERI. Sì, ma non con l'onorevole Orlandi.

MINERVINI. Forse sarebbe interessante sapere con chi, con Mancini, per esempio, o con Mauro Leone?

OLIVIERI. No. Ebbi un incontro con questo signore, che durò dieci minuti, durante il quale parlammo delle cose che ho detto.

TEODORI. Lei ha detto che parlò di Secam?

OLIVIERI. No, non parlammo di Pal o di Secam, lui mi chiese un parere, in un momento in cui l'economia, del resto come adesso, era abbastanza...

TEODORI. Non c'era un problema di scelta tra Pal e Secam?

OLIVIERI. No, lui mi chiese semplicemente un parere sui vantaggi che avrebbe potuto portare all'economia italiana l'introduzione del colore naturalmente sotto forma di posti di lavoro, di investimenti e cose del genere. Io venivo da una banca ed evidentemente lui mi riteneva all'altezza di potergli rispondere.

TEODORI. Faccio questa domanda per una ragione molto precisa, perché della costellazione Pasco fa parte anche la Secam.

OLIVIERI. No, lui non mi parlò di questo, e del resto io non ero un tecnico per cui avrei potuto dargli una risposta.

PRESIDENTE. Vi è un altro punto che può avere qualche rilevanza. Lei ha detto al giudice, a proposito della consegna dei libretti....

Dec.IV/3

OLIVIERI. Sì, quelli che ho consegnato a Pontello per un importo di parecchi miliardi. Erano tutti libretti. Dissi che consegnai una prima volta dei libretti per un paio di miliardi all'incirca e successivamente altri libretti, sempre per importi rilevanti, di cui però non ricordo esattamente l'ammontare.

PRESIDENTE. Poi lei ha detto: "Non so precisare quanti". Ciò corrisponde alla risposta di ora. "Se non erro fu solo Bordini a dirmi che tali soldi andavano alla D.C.. Mi parlò di Fanfani e di Andreotti".

OLIVIERI. Ho fatto un collegamento, ma del tutto personale. Ho ritenuto che si trattasse dei due miliardi di cui si parlava sui giornali. Ma io non li diedi all'epoca in cui furono dati, molto prima....

PRESIDENTE. I libretti?

OLIVIERI. Sì, erano i fondi neri delle banche.

PRESIDENTE. Questa circostanza che risulta dal suo interrogatorio della confidenza di Bordini sulla destinazione di quei fondi a che epoca risale? Bordini quando glielo ha detto?

Dec.IV/4

OLIVIERI. E' successiva, sicuramente risale a quando ero già andato alla Edilcentro. Diedi tutti questi libretti a Pontello, perché ero dimissionario dalla banca. Prima li tenevo io, nel senso di custodirli; dovendo andare via, li dovevo dare a qualcuno. Bordini mi disse di consegnarli a Pontello, che era un dirigente che sarebbe rimasto. La circostanza in cui mi disse che erano serviti... è posteriore.

PRESIDENTE. Posteriore di quanto?

OLIVIERI. Sarà stato forse a maggio, perché in aprile lui non c'era, a maggio del 1974. Parte di quei denari erano serviti per quell'operazione di due miliardi, di cui avevo letto sui giornali, dati dal Pontello alla democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Era già allora sui giornali? Già nel 1974 vi era sui giornali la rivelazione che erano stati dati due miliardi? Non mi pare, anche se nessuno può ricordare che cosa sia stato scritto sui giornali tanti anni fa.

OLIVIERI. Non lo so, ma penso di sì.

PRESIDENTE. La prima rivelazione sui giornali quando c'è stata?

Mec.IV/5

OLIVIERI. Era una confidenza, allora non l'appresi dai giornali, ma l'appresi da Bordonì. Adesso è anche difficile ricostruire ciò che ho saputo e ciò che sapevo.

D'ALEMA. Volevo chiederle, dato che mi pare che sia una persona ~~abbastanza~~ /franca e che si renda conto che non vogliamo fare il processo a lei, se la vedrà con i magistrati...

OLIVIERI. Anche con i magistrati ho mantenuto lo stesso atteggiamento.

D'ALEMA. Comunque questi sono affari suoi. A noi interessano altre cose. Nei leggiamo da una testimonianza quanto segue: "Inoltre il Mozzi, come pure l'Olivieri continuarono ad interessarsi, a seguire le operazioni democrazia cristiana-Signorio presso la Milcentro...".

OLIVIERI. E' una bugia che sicuramente ha detto il Bordonì, perché con Signorio non ho mai avuto rapporti operativi.

D'ALEMA. Siccome Bordonì lo ha detto altre cose che non sono bugie.... Bordonì in quel periodo non era imputato, le ha fatte delle confidenze. Poteva anche non farglielo, no? Non era imputato, le ha detto che Fanfani ha preso i soldi e quelle cose che lei adesso dice qui. Perché ora dice che è bugiardo?

OLIVIERI. Dico che una bugia può essere una cosa non vera, detta perché lui ricorda male. E' molto semplice: con Signorio non ho mai avuto rapporti operativi di alcuna specie, quindi non posso avere avuto rapporti, in particolare, che riguardavano il partito o la persona. Non ho mai avuto alcun genere di rapporti con Signorio.

Mec.IV/6

VZARO. Perché lo avrebbe detto?

OLIVIERI. Forse perché non ricorda, era Mozzi magari che aveva questo genere di rapporti. Forse, non lo so. Non essendomene occupato, devo desumere che lui, avendo detto una cosa, abbia confuso, abbia pensato che me ne occupassi io, mentre invece se ne occupava Mozzi. Se me ne fossi occupato io, l'avrei detto.

D'ALEMA. Le ho fatto questa domanda, perché poi lei insiste ancora in un certo modo di fronte al giudice. "Mi risulta che Scarpitti Raffaele aveva posizioni in borsa con supporto di conti correnti in Banca Unione per conto della D.C.". Questo da chi l'aveva saputo?

OLIVIERI. Sempre da Bordonì. Lui mi fece una mezza confidenza anche in questo caso, dicendomi che da Signorio c'erano dei conti correnti che interessavano

D'ALEMA. Poi lei insiste dicendo: "Chiarisco che la contabilizzazione di cui ho prima parlato avveniva subito, cioè ab initio, a nome dello Scar-

pitti". Questo da chi l'ha saputo?

OLIVIERI. Scusi, qui stiamo parlando...

D'ALEMA. Stiamo parlando di questo; lei ha detto: "Chiarisco che in tutti e tre i mesi sopra citati vi era una contabilizzazione delle relative operazioni che dovevano apparire formalmente regolari e in tutti e tre i casi non vi era mai esborso di fondi da parte del titolare del conto...".

OLIVIERI. Sì, ma lì stiamo sempre parlando di operazioni Banca Unione, non Signorio.

D'ALEMA. Sì, e lei dice: "Chiarisco che la contabilizzazione di cui prima ho parlato avveniva subito, cioè ab initio, a nome dello Scarpitti". Questo come lo sa?

OLIVIERI. Questo lo so direttamente; voleva significare che non c'erano interposte persone o giri strani. L'operazione nasceva subito con quel nome e basta.

D'ALEMA. Poi dice: "Nel terzo caso sopra indicato, cioè di acquisto di titoli poi stornati, sono dei conti della banca in principio indicati Visser" Qui ci sono queste persone, che ovviamente sono "teste di legno". Chi c'era dietro queste persone, secondo lei?

OLIVIERI. Niente, la banca, erano di proprietà della banca.

Stiro III V/1

D'ALEMA. Quindi Visser, Volpati...

OLIVIERI. Era tutta roba di proprietà della banca...

D'ALEMA. O di Gemoes...

OLIVIERI. O di Gemoes, nell'altro caso.

D'ALEMA. Quindi sono delle teste di legno che girano sempre...

OLIVIERI. Sì.

D'ALEMA. Fenomenali...! Ma questi qui sono pagati..?

OLIVIERI. No.

D'ALEMA. Perché fanno questo? Perché la banca ha bisogno di servirsi di teste di legno?

OLIVIERI. Perché non può comprare titoli in proprio...e anche la finanziaria.

D'ALEMA. Quindi non è che dietro questi nomi...

OLIVIERI. No, non c'è nulla di nascosto, nulla di recondito...

D'ALEMA. Non è che dietro questi nomi ci siano dei finanziati...

OLIVIERI. No, sono titoli di proprietà, o della Banca o della Gemoes, nell'altro caso, per il semplice motivo che, non potendoli comprare loro direttamente, dovevano per forza metterli in un conto che fosse, che sembrasse di un cliente.

PRESIDENTE. Beh, e lei dice che non c'è niente di anormale..!

D'ALEMA. E' un'irregolarità della banca...

OLIVIERI. No, non ho detto che non c'è niente di anormale, non c'è niente di nascosto.

PRESIDENTE. Cioè era un mezzo per sfuggire ^{al} divieto della legge di commerciare direttamente in titoli, no?

- OLIVIERI. Certo. Ma mi sembrava di aver capito se potevano nascondere altre ^{c cose} persone o altre società/di questo genere. Stiro V/2.
- D'ALEMA. Quindi, anche, lei non sa cosa sono questi valori conto terzi?
- OLIVIERI. No, il valore conto terzi lo so cos'è: è un conto della banca; quando la banca acquista, fa transitare su un conto della banca tutti gli acquisti che ha effettuato: viene chiamato appunto valore conto terzi perchè rimangono per conto dei terzi, temporaneamente, in attesa di essere assegnati...
- D'ALEMA. E' questo, quindi non ha un particolare significato...
- OLIVIERI. No, è un conto di contabilità generale...
- D'ALEMA. ...se non tecnico. Un'ultima domanda, e mi appello...
- OLIVIERI. Si appella a che cosa?
- D'ALEMA. Alla sua buona disposizione verso la Commissione...
- PRESIDENTE. Alla sua volontà di collaborazione...
- D'ALEMA. Lei è vissuto in quest'ambiente, in cui c'erano libretti...
- OLIVIERI. Sì...
- D'ALEMA. Che lei ha anche custodito...
- OLIVIERI. Sì...
- D'ALEMA. In cui si davano questi libretti a Pontello, e lei poi ha saputo a chi li portava, no? Viveva in una situazione in cui si facevano queste operazioni, cioè viveva in un mondo un po' strano..
- OLIVIERI. Certo.
- D'ALEMA. Non è che non ci siano stranezze nel mondo ^{bancario}, ma questo è un mondo sommamente strano. Che impressione ha lei? Questo ingranaggio a quale logica rispondeva?
- OLIVIERI. Alla logica del potere...
- D'ALEMA. Del potere in che senso? Stiro V/3
- OLIVIERI. Cioè il denaro fa potere.
- D'ALEMA. Cioè il potere bancario o un potere più complessivo?
- OLIVIERI. No, più complessivo.
- D'ALEMA. / ^{Ha} un potere più complessivo: questa è l'impressione che ha lei.
- OLIVIERI. E' un potere che non mi piace.
- D'ALEMA. Cioè c'è un rapporto banca-potere politico, dal complesso era questo che emergeva.
- OLIVIERI. Certo.
- TEODORI. Vorrei qualche ulteriore precisazione da Olivieri. Questi libretti che ha custodito, che erano evidentemente libretti per fare operazioni...
- OLIVIERI. Erano libretti nei quali figuravano utili di operazioni già effettuate.
- TEODORI. -Ecco, l'entrata di questi libretti...: perchè noi incontriamo molto spesso questi libretti, abbiamo una serie di nomi: Zeus, Semeria, nomi di fantasia, eccetera; e mi pare da tutte le indagini fatte, approfondite, dai vari liquidatori, eccetera, che la cosa oscura è l'entrata, a parte le uscite, che sono alcune individuate ed altre no, ma l'entrata è sempre un'entrata oscura...
- OLIVIERI. L'entrata erano tutte operazioni, che la banca aveva effettuato o in titoli o in altri settori dove aveva guadagnato, e l'utilità veniva prelevato e messo su un libretto: non vedo l'oscurezza.
- AZZARO. Non era contabilizzato...
- OLIVIERI. In che senso intende dire? Perché l'operazione di messa sul libretto...

AZZARO. Come contabilità ufficiale...

OLIVIERI. Come contabilità ufficiale della banca non veniva contabilizzato.

AZZARO. Erano fondi neri...

OLIVIERI. Certo.

PRESIDENTE. Infatti questi libretti vengono presentati come libretti personali di Sindona, e non come libretti della banca: almeno così è stato detto...

TEODORI. Ma mi pare che Olivieri dica un'altra cosa.

PRESIDENTE. Lasciamolo dire a lui quello che deve dire... dica lei cosa erano questi libretti.

OLIVIERI. Sono libretti della banca, quelli Sindona...

D'ALEMA. Non personal-1 del Pontello...

OLIVIERI. No, scusi, cosa c'entra... Sindona, se aveva dei libretti, se li teneva lui, non li dava da custodire a me.

PRESIDENTE. Allora erano libretti con fondi sottratti dalla normale gestione della banca, se è così.

OLIVIERI. Sì. Cioè se Sindona avesse avuto dei libretti con i suoi fondi, non li dava certamente a me da custodire; se li custodivo io era perchè erano di proprietà della banca.

TEODORI. Si ricorda, grosso modo, al di là di quelli consegnati a Pontello e da cui poi sono usciti anche i 2 miliardi...

OLIVIERI. Sì...

TEODORI. ...altre operazioni in entrata o in uscita di questi libretti o comunque l'entità di quei libretti, e nel periodo, diciamo...

OLIVIERI. Tra le altre cose, questi libretti sono sempre esistiti, anche prima che io arrivassi, tant'è che ce n'erano anche alcuni, con importanze rilevanti, di cui io stesso non sono riuscito a ricostruire l'origine. Li aveva aperti il precedente direttore della Banca, che era de Luca; e li ho tenuti, li ho conservati: cosa dovevo farne?

TEODORI. Questi libretti, in quel periodo lei li ha custoditi?

OLIVIERI. Da quando... ^{dunque}, sarà stato... inizialmente no, perchè non godevo di quella fiducia. Li avrò custoditi dal 1972, in avanti, fino al 1973 fine, primi mesi del 1974.

TEODORI. E quindi le sono anche passate tra le mani le operazioni di uscita dai libretti.

OLIVIERI. Non uscivano soldi da questi libretti, se non contabilizzati nella contabilità riservata a conoscenza della Banca d'Italia.

TEODORI. Quindi uscivano da questi libretti, perchè altrimenti si sarebbero gonfiati enormemente...

OLIVIERI. Esatto.

TEODORI. Quindi uscivano....

OLIVIERI. Però le uscite sono state tutte registrate, fin che ce li avevo io; dopo, quando io li ho consegnati al Pontello, non so più cosa sia successo di questi libretti.

TEODORI. No, nel periodo in cui per diretta scienza...

OLIVIERI. Quando li avevo io, c'era traccia di tutte le uscite, tutte spese riservate della Banca.

D'ALEMA. Ma lei ha parlato di Banca d'Italia...

OLIVIERI. Alcuni di questi libretti erano a conoscenza della Banca d'Italia.

Stiro V/4

Stiro V/5

PRESIDENTE. Che ^{cosa} vuol dire, che cosa significa?

Stiro V/6

OLIVIERI. Come, che cosa vuol dire? Vuol dire che la Banca d'Italia ne era a conoscenza...

TEODORI. Che nelle ispezioni...

OLIVIERI. Era: fondi sempre neri, ma che venivano presentati alla Banca d'Italia, veniva fatta una situazione vera e propria.

D'ALEMA. E la Banca d'Italia era quindi a conoscenza...

OLIVIERI. Certo, tutte le banche avevano questi libretti: scusi, come faceva no le banche, a quei tempi, a pagare gli interessi extra?

TEODORI. Ecco, mi volevo arrivare...

~~OLIVIERI~~ OLIVIERI. Adesso mi viene in mente, per esempio: gli interessi extra sui denari dei conti correnti dei clienti, come venivano pagati? Anche una persona che aveva un conto corrente allora, sapeva che alla fine dell'anno gli versavano, per contanti, dei quattrini sul conto corrente che era la differenza tra il tasso ufficiale e quello che veniva concordato; questi fondi venivano da questi libretti.

TEODORI. Ricorda, Olivieri, in merito, qualcuna di queste uscite, contabilizzate in questa maniera, da questi libretti riservati, per quanto riguarda i fondi extra ed a chi sono stati con segnati? [?] Cose rilevanti, diciamo.

OLIVIERI. Per cose rilevanti lei intende miliardi o milioni?

TEODORI. Anche milioni, decine di milioni, diciamo: per il mio metro sono rilevanti!

OLIVIERI. Si tratta di mettersi d'accordo, scusi; destinazione uomini politici, lei dice?

TEODORI. O destinazione che possa...

Stiro V/7

OLIVIERI. Le faccio un esempio: ogni mese venivano versati 15 milioni all'avvocato Scarpitti.

TEODORI. Sì, questi sono noti.

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, e poi l'ha detto anche il segretario della D.C.

OLIVIERI. Altrimenti, di quello che so io, venivano usati per pagare gli interessi extra, gli stipendi extra.

PRESIDENTE. Ma questi interessi extra lei dice, praticamente, erano interessi illegali, no?

OLIVIERI. No, perchè illegali?

PRESIDENTE. Perchè superiori al tasso normale, fuori cartello...

OLIVIERI. No, non è fisso, è il cartello: il cartello è, diciamo, un accordo tra banche: non è che siano illegali....

PRESIDENTE. E' un modo di non osservare quel cartello...

OLIVIERI. D'accordo, ma non è che siano illegali, almeno.

TEODORI. Fuori cartello.

D'ALEMA. Ai fini fiscali, però?

OLIVIERI. Ai fini fiscali, sì, fino...un momento...fino al 1973, perchè dopo il 1973 non si è più fatto, questo fenomeno.

TEODORI. Per chiarire gli extra, diventano illegali quando ^{ad esempio} la società ABC, che ha come interesse extra 50 milioni oltre i 100 normali, questi 50 milioni non vanno alla società ABC, ma vanno all'onorevole ^{Rossi}, perchè la società ABC ha detto di darli all'onorevole ^{Rossi}, non so: questo è il momento in cui diventano illegali?

OLIVIERI. Sì, può darsi.

- FRADD. VI/1
- PRESIDENTE. Vuol dire che è una distorsione: che questi interessi vanno ad una persona diversa da quella cui spettavano. Allora, secondo l'interpretazione di Teodori - che mi pare abbastanza logica - diventa...
- TEODORI. Non è l'interpretazione di Teodori, bensì quella della guardia di finanza.
- PRESIDENTE. ... una cosa illegale, perché è una sottrazione dal patrimonio della persona cui spetterebbe, per darla ad altra persona.
- ROSI. Ma no!
- PRESIDENTE. Come no?!
- ROSI. Se io sono titolare di quel credito, che mi è stato accreditato su un conto extra, e do incarico di accreditarlo ad un'altra persona...
- PRESIDENTE. Ah, sì; se c'è il consenso...
- D'ALEMA. E se è un ente pubblico che fa questo?
- PRESIDENTE. L'ente pubblico è un'altra questione, perché se è un ente pubblico non ha quella disponibilità - se è un privato, sì - di devolvere il maggior guadagno di quegli interessi ad un'altra persona. Ma, se lo ha fatto o se non lo ha fatto, evidentemente è stato defraudato di qualcosa che gli spettava.
- TEODORI. Senta, Olivieri: nel capitolo Edilcentro, di cui si occupava, mi pare che lei abbia detto di Borsa Italia, lei era a conoscenza diretta od indiretta anche del settore estero e, in particolare, di questi conti cifrati dei quali abbiamo una lista e dei quali non si sa bene che cosa sia o che cosa non sia?
- OLIVIERI. So solo che esisteva.
- TEODORI. Ecco, se lei ci racconta qualcosa... Magari possiamo far vedere questa lista ad Olivieri affinché ci dica quello che, per scienza diretta, o indiretta, o mediata conoscesse all'Edilcentro.
- OLIVIERI. Purtroppo è una scienza...
- TEODORI. Indiretta?
- OLIVIERI. ... medioevale, neanche indiretta. Non l'ho mai vista quella lista. So che esisteva, però non ho mai potuto vederla, probabilmente perché celava qualche segreto. L'avevano quelli dell'ufficio...
- TEODORI. Di Modiano?
- OLIVIERI. ... di Modiano.
- D'ALEMA. E chi l'aveva?
- OLIVIERI. Credo che fosse la segretaria a tenerla. Così penso.
- D'ALEMA. E Iorio?
- OLIVIERI. Iorio è venuto dopo.
- TEODORI. Il Di Maggio ci ha detto che lui lo consegnò materialmente, prendendolo attraverso la signorina Provini, dal Modiano allo Iorio. Questo ci ha detto stamattina Di Maggio.
- OLIVIERI. Può darsi; però in quell'epoca io ero assolutamente esaurato. Erano già arrivati sia l'Immobiliare Roma sia il Banco Roma (tremila persone); io ero là che riscaldavo la sedia e basta.
- TEODORI. Quindi, di fatto, chi gestiva queste cose era il Banco di Roma?
- OLIVIERI. Era il Banco di Roma. Io ricordo che una volta Ciulli mi domandò se sapevo qualche cosa di questa lista; ed anche a lui dissi che
- FRADD. VI/2

non ne sapevo nulla.

FRADD. VI/3

TEODORI. Ah, Ciulli le chiese di questa lista?

OLIVIERI. Sì.

TEODORI. E bravo il Ciulli!

OLIVIERI. Sì, mi chiese qualche cosa perché volevano recuperare dei denari.

TEODORI. Quindi, il Ciulli conosceva l'esistenza di questa lista?

OLIVIERI. Sì; mi chiese se io ero al corrente di chi erano... Lui voleva sapere chi erano i clienti, in pratica. Io non ero in grado di aiutarlo; ed è finito lì l'incontro.

TEODORI. Siccome Ciulli ha detto che lui non si interessava di queste cose...

OLIVIERI. No, lui si interessava di tutto. Non si muoveva foglia che Ciulli non volesse. Che discorsi sono che non si interessava?!

TEODORI. Davanti a questa Commissione egli ha affermato che conosceva soltanto le cose globali, ma non entrava "nella cucina", diciamo.

PRESIDENTE. Ha detto che delle singole operazioni non era assolutamente informato.

OLIVIERI. Io so che tutto quello che veniva fatto lo facevano i funzionari, ma prima ci voleva l'assenso di quel signore. Di particolare, io so soltanto che a me chiese delucidazioni, se ero in grado di fornirgli i nomi di questa lista o la corrispondenza. Io non ero in grado, glielo dissi e l'incontro finì.

PRESIDENTE. E questo particolare, che è stato riferito, dell'esistenza di una agenda in cui erano annotati i nomi...?

FRADD. VI/4

OLIVIERI. Io pensavo che fosse un'agenda. Adesso vedo un po'...

PRESIDENTE. Lei sa niente di questa agenda?

OLIVIERI. No. Pensavo che fosse un'agenda.

TEODORI. Stamattina il ragioniere Di Meggio ci ha detto che era un'agenda. Può essere una trascrizione di agenda.

OLIVIERI. Io sapevo di un'agenda e lo dissi anche al giudice. Però non l'ho mai vista.

TEODORI. Può essere una trascrizione di agenda.

OLIVIERI. Di questo elenco cosa voleva sapere?

TEODORI. Appunto, che cosa ne sapeva e che cosa ne aveva sentito dire.

OLIVIERI. Vedo dei nomi che conosco: Giacomini...

TEODORI. Comunque, volevo sottolineare che Ciulli chiese ad Olivieri se conoscesse qualcosa relativamente a questa lista.

OLIVIERI. Se ero in grado di fornire i nominativi.

TEODORI. Siccome lui ha detto ^{di} non avere mai visto e mai sentito niente, ha mentito.

PASTORINO. Teodori, agli effetti del verbale, cosa vuol dire questa lista?

TEODORI. Quella sottoposta all'attenzione del teste.

PASTORINO. Quella?

- TEODORI. Sì, quella lì.
- D'ALEMA. Chi era Giacomini?
- OLIVIERI. Giacomini era un personaggio che ruotava intorno al gruppo Sindona e che aveva una società, non da solo ma insieme ad altri: (credo con La Latta ed altri), una certa Alifimo (?),^{ed ammoravano} in borsa.
- D'ALEMA. Altri ne conosce?
- OLIVIERI. Zicari non lo conosco; l'ho letto sul giornale.
- PRESIDENTE. Insomma, i giornali di regola sono più informati di tutte le persone che hanno praticato in quegli affari.
- OLIVIERI. Un nome - non conosco lui ma conosco il nome - è Napoleoni. Era un cliente della banca, che poi era andato anche in Edilcentro: un cliente italiano, un privato; però non lo conosco personalmente.
- D'ALEMA. Quindi, questa lista non è poi così fantastica.
- OLIVIERI. No.
- D'ALEMA. E' reale.
- OLIVIERI. Pagliarulo sì; quello che conosco io era quello che lavorava insieme a De Luca. Aveva fatto una finanziaria, la Finarco mi pare. Era l'operatore di borsa del Banco di Milano.
- "Scarpa" presumo che sia Scarpitti, ma non sono in grado di affermarlo.
- PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PASTORINO
- OLIVIERI. La Latta e Giacomini - ecco, le due persone che ho detto - sono due persone distinte.
- D'ALEMA. Sono della stessa entità operativa?
- OLIVIERI. Sì, è la stessa entità operativa.
- Romitex è una società del gruppo Sindona che operava in cambi.
- Fabbi, ritengo per certo che sia l'editore perché Modiano me ne parlò; non so quale dei Fabbi, però.
- Amincor è la banca nota.
- D'ALEMA. Che cosa ci può dire sulla Eurobusiness e sulla Business-Control?
- OLIVIERI. Nulla. Non le ho mai sentite.
- D'ALEMA. E sulla Edilservice?
- OLIVIERI. Sì, sulla Edilservice sì. Erano società ..
- D'ALEMA. Di questa Eurobusiness e di questa Business-Control non ha mai sentito parlare?
- OLIVIERI. Non mi risulta. E' passato parecchio tempo. Direi che altri nominativi...
- D'ALEMA. Comunque la lista è abbastanza attendibile?
- OLIVIERI. Direi di sì.
- TEODORI. Vorrei fare un'ultima domanda ad Olivieri; ma non so se questo è il suo campo. Il suo campo è anche quello dell'estero?
- OLIVIERI. No; non me ne sono mai occupato, né in banca né in Gemoes.

FRADD. VI/5

FRADD. VI/6

TATARELLA. Lei ha accennato a questo colloquio con l'onorevole Orlandi. Come nacque questo colloquio (giacché avete parlato di cose generiche)?

FRADD. VI/7

OLIVIERI. Sì, glielo spiego subito. Un giorno si presentò in banca, da me, un medico che si chiamava Nappi - però non so dirvi di più - con una lettera di presentazione dell'onorevole, mi pare, Matteotti che era ministro del commercio con l'estero, che mi presentava un signore da assumere. Questo signore era un commesso.

Fra le altre cose, era una persona che andava bene: lo assunsi e venne inserito nella banca. Dopo di che, questo signore, ogni tanto, mi veniva a trovare - questo Nappi - ed un giorno, io dovevo andare a Roma, venne anche lui e mi presentò l'onorevole Orlandi e mi presentò anche un altro del partito socialdemocratico....

ASSENZA 7/1

TATARELLA. Era presente anche il Nappi a questo colloquio?

OLIVIERI. Sì. E mi presentò anche... ostial non mi ricordo il nome. E' ministro anche adesso, socialista democratico.

TATARELLA. Di Giesi, Preti?

OLIVIERI. No, era uno che era ministro della ricerca scientifica, mi ricordo.

TATARELLA. Romita?

PRESIDENTE. Romita è stato ora ministro della ricerca scientifica.

OLIVIERI. Romita, ecco. Li incontrai e finì tutto lì.

TATARELLA. Quindi, avete parlato solo di questo argomento generico?

OLIVIERI. Generico.

TATARELLA. Senta lei ha detto che non fu intermediario Iannuzzi in quest'operazione.

OLIVIERI. No, le ho detto chi fu.

TATARELLA. Quando ha parlato Iannuzzi di che cosa...

OLIVIERI. No, non l'ho mai visto.

TATARELLA. Non l'ha mai visto?

OLIVIERI. Mai visto.

TATARELLA. Il dottor De Luca le ha mai parlato di un conto SICO?

OLIVIERI. SICO?

ASSENZA 7/2

TATARELLA. Sì.

OLIVIERI. No.

AZZARO. Desideravo sapere qualche notizia in più circa i libretti che il signor Oliveri teneva.

OLIVIERI. Sì.

AZZARO. Questi libretti quale rapporto avevano con la contabilità ufficiale?

OLIVIERI. Beh, con la contabilità ufficiale venivano presentati come depositi, perchè erano dei libretti e quindi tali. Quando venivano o che nascevano, veniva fatta una contabile di prelievo da un conto di una banca per creare il libretto. Adesso io non sono un esperto in contabilità: non so se posso essere estremamente chiaro su questo argomento.

AZZARO. Quindi, questo danaro che risultava depositato in quei libretti, alla fine risultava nell'attività complessiva della banca quando gli ispettori della Banca d'Italia venivano a visitare e a vedere la contabilità. Cioè tutte le attività della banca...

OLIVIERI. Essendo un libretto, non finiva nell'attività, ma nelle passività.

AZZARO. Era nelle passività della banca? praticamente e ufficialmente risultava?

OLIVIERI. Beh, ufficialmente. Bisogna vedere cosa si intenda per ufficialmente.

AZZARO. Cioè, chi ne aveva la disponibilità? Il Consiglio di amministrazione...

OLIVIERI. No, il consiglio l'aveva demandata all'amministratore delegato.

AZZARO. L'amministratore delegato chi era in quel tempo?

OLIVIERI. Bordini.

AZZARO. Quindi, ne disponeva Bordini, senza poi risponderne a nessun altro?

OLIVIERI. E no: lui doveva tenere tutta la registrazione di ciò che aveva fatto e penso che ne dovesse rispondere al Consiglio.

ASSENZA 7/3

AZZARO. Quindi lei ritiene...

OLIVIERI. Quanto meno al comitato esecutivo.

AZZARO. Dopo di questo, lei ritiene che vi sia una registrazione di tutte le uscite che vi sono state?

OLIVIERI. Da qualche parte ci deve essere per forza una registrazione, magari non con la causale per fare un libretto; spezzata: prelievo per contanti e poi, nella stessa giornata, un versamento per contanti; non collegate, non un prelievo per fare un libretto. Mi spiego?

AZZARO. Sì, si spiega bene; ma i destinatari, in questo caso, devono essere anche indicati nell'operazione; perchè uno dei destinatari, per esempio, nel momento in cui dal libretto Semeria al libretto Rumenia...

OLIVIERI. No, lei mi sta parlando di libretti che sono al di là della mia competenza. Quelli sono libretti che ha gestito Pontello: Semeria e Rumenia.

AZZARO. Allora lei di quali...

OLIVIERI. I nomi dei libretti non me li ricordo. Quando io ho consegnato quelli che avevo al Pontello, lui poi li ha girati, ha fatto su dei numeri, non so che cosa abbia fatto.

AZZARO. Aspetti; Pontello è venuto qui a dirci esattamente che lui non doveva fare quest'operazione perchè avrebbe dovuto farla Magnoni. A lei risulta questo?

OLIVIERI. No.

AZZARO. Questi ci ha detto che, proprio per evitare di portare tutti i libretti al portatore a Roma, nel loro complesso e nel loro complessivo ammontare, per evitare di portare dei contanti a Roma, la stessa banca provvi-

ASSENZA 7/3

de a trarre dal libretto principale Semeria due miliardi: prima un miliardo, poi 500 milioni e poi 500 milioni, attraverso le seguenti modalità: emissione di vaglia cambiari intestati a nomi di fantasia che poi diventavano libretti al portatore con nomi di altrettanta fantasia. Quest'operazione l'ha fatta lei?

OLIVIERI. No, no.

AZZARO. Era a conoscenza di quest'operazione?

OLIVIERI. No, neanche. Il Pontello si è presentato evidentemente in banca con i libretti ed ha fatto quest'operazione; o lui o qualcun altro dello studio.

AZZARO. Scusi, allora chi aveva la disponibilità di questi libretti? Lei che c'entra con questi libretti se non sa...

OLIVIERI. Con quei nomi lì? No io ho consegnato al Pontello i libretti, poi quello che ne ha fatto lui dopo non lo so.

AZZARO. Quali libretti è consegnato? Questo Semeria?

OLIVIERI. No, no, erano altri. Io, in pratica, al Pontello consegnai tutti i fondi riservati della banca.

AZZARO. Ricorda a quanto ammontavano?

OLIVIERI. No ho già detto: sicuramente più di due miliardi, tre o quattro miliardi, ma non ricordo esattamente il.../.

AZZARO. Quindi questi libretti lei li diede a Pontello.

OLIVIERI. Esatto.

AZZARO. Pontello li acquisì e ne diventò il gestore.

OLIVIERI. Non so se ne diventò il gestore; li acquisì e ne diventò il custode, per quello che so io.

AZZARO. La funzione che aveva lei nei confronti di quel libretto la assunse Pontello.

ASSENZA 7/5

OLIVIERI. Esatto.

AZZARO. Lei che funzione aveva nei confronti di quei libretti?

OLIVIERI. Di custodirli. Il gestore era Bordoni.

AZZARO. Quindi, quando Bordoni voleva fare un'operazione su quei libretti, si rivolgeva a lei.

OLIVIERI. Esatto.

AZZARO. Dal momento in cui lei li diede a Pontello, quando ...

OLIVIERI. Basta.

AZZARO. ... voleva fare un'operazione si rivolgeva a Pontello.

OLIVIERI. Penso che Bordoni non gli abbia più dato disposizioni, ma le abbia ricevute da qualcun altro.

AZZARO. Perché?

OLIVIERI. Penso ho detto.

AZZARO. Ma perchè pensa questo?

OLIVIERI. Perchè erano usciti dalla gestione Bordoni, altrimenti li avrei custoditi ancora io.

AZZARO. Lei quando ha lasciato la gestione di questi libretti?

OLIVIERI. Sarà stato marzo 1974, fine marzo direi, perchè io ero dimissionario dalla banca.

AZZARO. Quindi, dobbiamo capire...

OLIVIERI. Non ricordo esattamente il giorno.

AZZARO. Va bene, marzo è già sufficiente. Noi dobbiamo capire che questo Pontello, signor presidente, non ci ha detto le cose che ci doveva dire, ovvero

ASSENZA 7/6

la verità, perchè ci ha detto che questi libretti, che ammontavano a più di due miliardi, servirono a detrarre due miliardi da quello e poi restarono là il resto di Semeria, cioè vi sono^{dei} libretti che rimasero in sua custodia, a disposizione del Bordoni...

OLIVIERI. Del Bordoni?

AZZARO. O di chi, allora?

OLIVIERI. Direi del Magnoni, semmai.

A ARO. Del Magnoni?

OLIVIERI. E' probabile.

AZZARO. Perchè?

OLIVIERI. Perchè Pontello lavorava nell'ufficio con Magnoni, non era con Bordoni.

AZZARO. Perchè, Magnoni che funzione aveva?

OLIVIERI. Era l'alter ego di Sindona.

AZZARO. Ma che funzione ufficiale...

OLIVIERI. Ufficiale, che io sappia zero.

A ARO. Allora come poteva rispondere di fondi che erano della banca?

OLIVIERI. Non glielo so dire io questo (Interruzioni del deputato Tatarella)

AZZARO. Aspetta un momento per piacere; stiamo accertando una cosa di una delicatezza estrema, caro Tatarella.

OLIVIERI. Io non le so dire quali erano le funzioni del dottor Magnoni.

AZZARO. Stiamo vedendo qual è la natura del danaro, giustamente. Perchè, signor Olivieri, lei ha detto che questi libretti erano alimentati da operazioni in cambi, o comunque da operazioni che la banca faceva.

OLIVIERI. Cambi, borse e altro.

AZZARO. Lei è certo di questo perchè questa alimentazione, queste operazioni in cambi, borse ed altro, poteva esser fatta dalla singola persona e, invece, lei dice dalla banca. Cioè, per esempio, se Magnoni avesse fatto un'operazione in cambi, incaricando la Banca unione di farla, ed avesse avuto successo, poteva alimentare questi libretti?

OLIVIERI. Quelli che avevo io?

AZZARO. Sì.

OLIVIERI. Avrebbe anche potuto se vole^{vo}, ma non vedo perchè dovesse farlo.

AZZARO. Neanch'io, ma aspetti: io vorrei sentire soltanto da lei quello che mi ha detto, cioè che l'alimentazione non veniva dalla banca sicuramente, poteva anche venire da privati, perchè Magnoni, nonostante avesse un potere di comando, non aveva alcuna funzione nella banca.

OLIVIERI. Certo.

AZZARO. Quindi, dicendo lei che Magnoni poteva alimentare questi libretti, vuol dire che un privato poteva alimentare questi libretti. E' Così?

D'ALEMA. No.

AZZARO. Un momento, scusa, non dire sì o no, non sei tu l'interrogato.

OLIVIERI. Scusi, sa, io lavoro in una banca...

PRESIDENTE. Sentiamo la risposta del testimone; quella di D'Alema non ha valore.

AZZARO. Io desidero che sia garantito che il testimone dica esattamente le cose che deve dire e che non debba sentire, prima della risposta un sì o un no. Lei mi risponda secondo quello che lei ha detto e naturalmente secondo la logica della risposta.

OLIVIERI. Le spiego, se una persona che non aveva nessun rapporto ufficiale con la banca, quindi, nessun incarico ufficiale, mi avesse dato dei quattrini da versare su questi libretti, quanto meno io sarei andato da lui

ASSENZA 7/7

che era il mio capo, cioè l'amministratore delegato, il Bordoni, e gli avrei chiesto l'autorizzazione per farlo.

ASSENZA 7/8

AZZARO. Perfettamente.

OLIVIERI. Non le nego che ciò si... lui ^{Poi} avesse detto: "la faccia egualmente", non si è mai verificato,

però non posso escluderlo in termini categorici, perché se Magnoni avesse voluto versare dei quattrini, probabilmente, penso che avrebbe chiamato Bordoni e l'avrebbe fatto per conto suo.

Sant. VIII/1

AZZARO. Allora lei è a conoscenza delle operazioni che servirono ad alimentare questi libretti.

OLIVIERI. Alcune erano operazioni di borsa, altre... lei parla di operazioni specifiche a questo punto?

AZZARO. No. Siccome lei dice: se fosse stata una persona estranea, lo avrei saputo, anche se ipoteticamente possibile... questo è quello che lei sta affermando...

OLIVIERI. Sì.

AZZARO. ... ora le sto domandando: se questo lei afferma, vuol dire che è a conoscenza di tutte le operazioni che alimentavano quei libretti.

OLIVIERI. Non di tutte singolarmente. Le ho detto che le operazioni che alimentavano quel libretto erano operazioni in borsa...

AZZARO. Fatte da chi? Dalla banca o da persone che erano della banca?

Sant. VIII/2

OLIVIERI. No, fatte dalla banca.

AZZARO. Cioè vi era una banca...

OLIVIERI. Ma dalla banca o da persone che stavano in banca è la stessa cosa.

AZZARO. No.

OLIVIERI. La banca di per sé non agisce se non tramite le sue persone.

AZZARO. No.

OLIVIERI. Come no?

AZZARO. Cioè, questa operazione la faceva Bordoni?

OLIVIERI. La faceva Bordoni oppure Mozzi se era operazione di borsa.

AZZARO. Mozzi?

OLIVIERI. Ma Mozzi la faceva su disposizione evidentemente di Bordoni, non è che se l'inventava.

AZZARO. Perché dice: evidentemente?

- OLIVIERI. Perché lui riceveva disposizioni sempre da Bordoni. Sant. VIII/3
- AZZARO. Quindi queste operazioni praticamente erano della banca o delle persone?
- OLIVIERI. Di quali persone?
- AZZARO. Delle persone Mozzi, Bordoni...
- OLIVIERI. Ma no!
- AZZARO. ... avevano il titolo per ordinare queste operazioni?
- OLIVIERI. Certo che avevano il titolo: uno era l'amministratore delegato e l'altro era...
- AZZARO. E poi ne dovevano rispondere perché, essendo una operazione legale...
- OLIVIERI. Sì.
- AZZARO. ... dovevano naturalmente registrarla da qualche parte, perché altrimenti, al limite, se questo non avessero fatto e avessero impegnato i depositi dei cittadini che erano depositanti là per fare questo tipo di operazione, avrebbero dovuto naturalmente avvisare o il comitato esecutivo o registrare in qualche maniera, per lasciar traccia di questa operazione che poteva essere positiva, ma poteva anche essere negativa: se fosse stata negativa, chi avrebbe pagato? Sant. VIII/4
- OLIVIERI. Come lo faccio a sapere io. Non lo so.
- AZZARO. Ci faccia capire.
- OLIVIERI. Ma non voglio non farvi capire. Non so che cosa avrebbe fatto lui, Bordoni, se l'operazione fosse stata negativa. So per certo che i libretti venivano alimentati con operazioni che erano state positive, evidentemente, se no non si potevano alimentare. Che cosa avrebbe fatto lui se l'operazione fosse stata negativa, non lo so. Bisogna che lo chieda a Bordoni.
- PRESIDENTE. Tutto il resto lo si sa bene perché da tutte le parti si dice che i guai delle banche sono nati dalle speculazioni sbagliate.
- AZZARO. Signor presidente, voglio dire un'altra cosa. Desidero sapere dal signor Olivieri esattamente se di tutte queste operazioni che avevano, secondo il signor Olivieri, il crisma della legalità, vi è traccia in quella documentazione che potremmo anche ricevere, perché se tutto era legale, se venivano gli ispettori della Banca d'Italia ed erano mostrati questi libretti...

- OLIVIERI. Ho detto che alcuni libretti venivano mostrati... Sant. VIII/5
- AZZARO. Quali?
- OLIVIERI. Quelli che alimentavano la contabilità che era a conoscenza della Banca d'Italia.
- AZZARO. Allora la Banca d'Italia era a conoscenza delle operazioni di borsa o di cambi che faceva la banca?
- OLIVIERI. Direi di sì. Alcune sì.
- AZZARO. Ed era legale farlo con il denaro dei...
- OLIVIERI. Se era legale, non lo so. Non sono un avvocato e neanche un esperto di diritto bancario.
- AZZARO. Allora ci dica solamente che era...
- OLIVIERI. Non posso dirle se era legale. Le dico con certezza che esisteva una parte di fondi neri di cui la Banca d'Italia era a conoscenza e veniva trimestralmente relazionata. Più di tanto non le posso dire. Se lei vuol sapere quali erano le operazioni...
- TEODORI. Allora non in occasione delle ispezioni. Sant. VIII/6
- OLIVIERI. No, trimestralmente veniva fatta una situazione e inviata alla Banca d'Italia a Milano. Poi, in occasione delle ispezioni, loro controllavano contabile per contabile. Se lei vuole sapere quali erano le operazioni che alimentavano..., lì vi è una contabilità riservata, che è agli atti dai giudici, dove vi sono tutte le contabili che hanno originato le entrate e le uscite di questa contabilità. Poi esistevano dei fondi neri, che invece non conosceva neanche la Banca d'Italia, che amministrava e gestiva Bordini e che confluivano su questi libretti. Lei mi ha chiesto da dove venivano questi soldi: sempre da operazioni di borsa, di cambi e di altro. Non le conosco nel dettaglio perché non le seguivo, però non le posso dire di più perché non lo so. Se le avessi seguite, le avrei detto: ha fatto le operazioni A, B e C ma, non avendole seguite, non glielo posso dire purtroppo.
- AZZARO. Ma si deve trovare traccia anche di questa.
- OLIVIERI. Sì, però questa bisogna saperla interpretare. Mentre dell'altra vi è una traccia ben precisa, con entrate e uscite e tutte le documentazioni siglate da Bordini, di quest'altra esistono delle tracce che bisogna saper leggere. Non dico che non siate in grado di leggerle, però va interpretata.
- PRESIDENTE. Si accomodi. Sant. VIII/7

(Il signor Olivieri esce dall'aula).

- MODORI. Signor presidente, quali notizie abbiamo di Modiano? Sant. VIII/8
- PRESIDENTE. Che non si trova in Italia, è irreperibile in Italia e che si sarebbe trasferito da cinque anni all'estero, in Francia e poi in Portogallo.
- MODORI. Sembrerebbe - pregherei la Commissione di accertarlo - che Modiano sia responsabile della società Merrill Lynch, una grande società di brokeraggio, credo (Pastorino mi corregga), in Spagna. E' cittadino italiano e quindi si può convocare come cittadino italiano a deporre sulle questioni che interessano la Commissione. E' rintracciabile molto facilmente come responsabile della Merrill Lynch a Madrid.
- PRESIDENTE. Ne prendiamo nota.
- Si faccia entrare ora il signor Gilardelli.
- (Il signor Gilardelli entra nell'aula).
- Sant. VIII/9
- PRESIDENTE. Signor Gilardelli, si fermi un momento davanti a me. Lei non ha alcuna imputazione in processi relativi...
- GILARDELLI. No.
- PRESIDENTE. Allora lei depone come testimone e quindi con tutti gli obblighi che la legge prescrive. Non le si chiede il giuramento per una deliberazione generale della Commissione.
- Si accomodi ora al posto a lei riservato.
- (Il signor Gilardelli prende posto).
- PRESIDENTE. Dica le sue generalità, la sua attività al tempo dei fatti e quella attuale.
- GILARDELLI. Guido Gilardelli. Al tempo dei fatti mi occupavo delle aziende industriali e commerciali, non tutte, del gruppo.
- PRESIDENTE. Attualmente?
- GILARDELLI. Sono dirigente di un'azienda industriale, Dufour.
- PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe sapere da lei se è a conoscenza di operazioni finanziarie compiute da società o banche del gruppo Sindona o da singole persone, che ebbero come destinazione i finanziamenti di partiti politici oppure di uomini politici.
- GILARDELLI. Non ero assolutamente informato di tutto quanto riguardava la banca. Sant. VIII/10
- PRESIDENTE. Allora sull'argomento che interessa la Commissione non sa nulla?
- GILARDELLI. Se l'interesse della Commissione è relativo a queste operazioni, non sono in grado di dire nulla.
- PRESIDENTE. Ma su queste varie attività svolte mediante società varie anche residenti all'estero, attraverso le quali può darsi che siano passate le operazioni del genere che ho indicato,

Lei non è a conoscenza di niente?

ZORZI 9/1

GILARDELLI. Avevo delle procure, soprattutto una che ricordo era la Romites:

più che una procura, ero amministratore.

PRESIDENTE. Della Uberi no?

GILARDELLI. Non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Perché il Pontello mi pare che abbia detto qualcosa del genere.

GILARDELLI. Non lo escludo, non lo ricordo. Io dopo - diciamo - la chiusura delle

banche l'avvocato Ambrosoli mi ha fatto avere procure di varie società, forse una ventina, quindi non posso escluderlo.

PRESIDENTE. Di queste società Polidar e Usiris non sa niente?

GILARDELLI. No.

PRESIDENTE. Alcune altre persone implicate in questi fatti hanno spesso riferito il suo nome; per la Uberi, ad esempio, il Magnone, deponendo non alla Commissione, ma al giudice, ha detto: "Non so quale ruolo ebbe la Uberi nell'anzidetta operazione a mia conoscenza dei due miliardi alla DC ed eventuali altre dello stesso genere non a mia conoscenza. Circa la Uberi, posso dire^{che} procuratore sia per il 1973 che per il 1974 era il Gilardelli il quale, per altro, per quanto mi risulta, usava firmare quello che gli mettevano sotto".

GILARDELLI. E' quasi vero.

PRESIDENTE. Firmava così, meccanicamente, senza sapere di che si trattava?

GILARDELLI. Non lo escludo, ma la situazione è questa: io ho con questa... Soprattutto io parlo di Romites, adesso mi si dice Uberi, può essere anche quello, ma l'avvocato Sindona mi aveva pregato, quando ricevevo documenti da parte del dottor Bordoni, potevo firmarli con tutta tranquillità, perchè erano cose tutte serene e tranquille. Come dico, io passavo metà del mio tempo fuori dallo studio, forse molto di più di metà del mio tempo, seguivo una decina di aziende, avevo fiducia completa e totale nelle persone che mi affidavano questi documenti, tra l'altro erano molto spesso scritti in tedesco, in inglese, quindi di difficile interpretazione.

ZORZI 9/2

D'ALEMA. Vorrei dire al teste con molta franchezza che, da come siamo partiti, ci troviamo di fronte ad un testimone reticente, signor presidente, e questo è inammissibile di fronte alla Commissione, perchè risulta a noi in modo preciso che lei era - non so come definire - il dirigente della Uberi. Quindi, questo è un fatto pacifico e lei non può ignorare di essere stato un dirigente responsabile della Uberi, non lo può ignorare, è impossibile. Tanto più lei non lo può ignorare, in quanto a noi risulta che lei ha firmato dei documenti molto importanti. Io prego il presidente di dare lettura al teste, perchè eventualmente riveda la sua posizione, di quello che dice - mi pare - il Pontello il quale aggiunge non soltanto ai nomi di Usiris e di Polidar, a proposito del pagamento dei due milioni alla DC, aggiunge il nome della Uberi.

PRESIDENTE. L'ho già fatto, D'Alema: non mi ha ascoltato.

D'ALEMA. Io allora mi sono permesso di sottolineare questo, signor presidente, chiedo scusa se non l'ho sentita, forse in quel momento ero distratto. A questo punto, per quanto lei firmasse tutto quello che le davano, il che è sempre un errore per chi firma...

GILARDELLI. Per l'amor di Dio!

D'ALEMA. In questo caso, non ci può venire a raccontare che si è dimenticato se

aveva delle responsabilità nell'Uberi.

ZORZI 9/3

PRESIDENTE. Io ho già letto al teste l'affermazione del Magnoni.

D'ALEMA. Io parlavo del Pontello; è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Più o meno è la stessa cosa.

D'ALEMA. No, perchè è l'ultima deposizione del Pontello, quella che ci è arrivata ieri.

PRESIDENTE. Dov'è questa deposizione? Trovatemela. Vediamo cosa dice Pontello ai giudici.

D'ALEMA. Dice che adesso finalmente si è ricordato, in sostanza, che le dichiarazioni Polidar e Osiris da una parte, Uberi e Holding dall'altra, ci fu uno scambio di ricevute per effetto delle quali si dava atto di una consegna di dollari, in effetti mai avvenuta, pari a complessivo importo, eccetera, eccetera. Cioè, la famosa ricevuta, ci dice finalmente il Pontello, non è soltanto una ricevuta che avviene attraverso il marchingegno Osiris Polidar, ma anche attraverso un marchingegno Uberi. Ora, noi sappiamo ancora che una serie di operazioni, una serie di utili che sono passati a Polidar ed a Osiris partono da Uberi, vanno su Finabank, sul conto Polidar ed Osiris, ed arrivano a Polidar ed Osiris.

PRESIDENTE. Questo lo so bene, ma vorrei sapere dov'è il riferimento di Pontello al Gilardelli.

D'ALEMA. A pagina 7.

PRESIDENTE. "Aggiungo che esse erano state preparate appunto dalla segreteria su disposizione di Sindona e, nonostante che sulle fotocopie che mi vennero mostrate, non vi siano le firme, salvo che in una, quella al foglio 251 degli allegati all'interrogatorio di Sindona, erano tutte debitamente sottoscritte dal Gilardelli che era procuratore della Uberi Holding". Questo corrisponde abbastanza a quello che ha affermato il Magnoni che io ho già letto e che rileggo: "Non so quale ruolo ebbe la Uberi nell'anzidetta operazione a mia conoscenza dei due miliardi alla DC o in eventuali altre dello stesso genere non a mia conoscenza. Circa la Uberi, posso dire che procuratore sia per il 1973 che per il 1974 era il Gilardelli, il quale, per altro, per quanto mi risulta, usava firmare tutto quello che gli mettevano sotto".

ZORZI 9/4

D'ALEMA. Allora, io sottolineo con maggiore forza il fatto che quello che dice il Pontello è rafforzato dalla dichiarazione del Magnoni. Quindi, io chiedo al signor Gilardelli (qui lei è di fronte ad una Commissione parlamentare e ci deve dare una mano) di non essere reticente, quindi è inutile che ci dica all'inizio: "Io mi sono dimenticato se ero anche dentro la Uberi"; no, lei era responsabile lì dentro, ha firmato dei documenti e quindi lei ci dovrebbe dire non solo dell'operazione dei due miliardi, perchè lei è un firmatario, ma ci deve dire anche di altre operazioni che noi abbiamo conosciuto (Una voce al centro: ci "deve" dire)... Ci "deve" dire: è suo dovere. Voi "frigate" sempre, quasi che fosta degli imputati.

PRESIDENTE. Poniamo domande semplici. Primo: se era procuratore della Uberi.

D'ALEMA. O novervoli colleghi, qui c'è una questione molto precisa e su questa io insisterò e arriveremo anche a delle decisioni. Io dico che la Uberi è una di queste società che ha...

PRESIDENTE. Questo è già accertato, già risulta.

D'ALEMA. Ma io posso dirlo?

PRESIDENTE. Certamente; adesso si tratta di vedere la parte del Gilardelli e quale conoscenza ha dei fatti.

D'ALEMA. Io chiedo al signor Gilardelli se ci può descrivere le operazioni di fronte alle quali a noi risulta essere l'Uberi al centro.

GILARDELLI. La mia risposta è no, scusate. No, un attimo. Io avevo una procura Uberi, non era un'azienda che dirigevo io. E' questa la sostanziale differenza: non ero un dirigente dell'Uberi.

TEODORI. Da chi aveva la procura?

GILARDELLI. E chi lo sa, non lo so. Ci sarà il solito notaio svizzero che dà le procure.

TEODORI. No, chi è il delegante?

GILARDELLI. Per me era il gruppo; presumibilmente, se l'Uberi arrivava, era un'azienda del gruppo; presumibilmente, non ne ho la certezza, ma devo presumere. Si trattava di procure a stampa, erano tutte uguali; le ho viste poi queste procure, me le ha date Ambrosoli, anche perchè sono servite per fare tante altre operazioni.

D'ALEMA. Io desidero avere da parte del signor Gilardelli una dichiarazione chiara perchè da queste dichiarazioni noi dobbiamo trarre delle conclusioni. Il fatto che intervenga anche la Uberi nell'operazione dei due miliardi non è un fatto secondario, perchè Sindona scelse al riguardo proprio la UBERI, cioè la società estera e non italiana. Questo lo si spiega con il fatto che "in tal modo si veniva a conservare una traccia consistente di operazioni effettuate all'estero tra due società facenti capo alla democrazia cristiana ed una società di appartenenza del Sindona". Ecco perchè io insisto! Quindi, lei, su questo problema, dia una risposta che vada a verbale con estrema chiarezza.

Le ho fatto, poi, una seconda domanda - e la prego di dare una risposta molto chiara - sul fatto....

TESTINI X/1

GILARDELLI. Scusi, una domanda per volta.

PRESIDENTE. Risponda alla prima domanda.

GILARDELLI. Alla prima domanda mi pare di aver già risposto. Se io ho firmato... Non ho niente in contrario...Avrete dei documenti...Ho firmato quello che mi è stato detto di firmare. Sarà una difesa poco convincente, tutto quello che volete. Io mi occupavo di tutt'altro, non ho mai seguito le banche, non ho mai segui-

TESTINI X/2

to le aziende finanziarie. Ero nello studio di Sindona e lui mi ha detto: "Vuoi firmare? Firma!". Punto e a capo. E questa è la prima domanda.

D'ALEMA. Seconda domanda: a noi risulta che vi sono operazioni -che non so se sono in commodities o in cambio, ma sono certamente in commodities, a quello che ci risulta^{ci} -vi cui utili -quelli che si verificavano in relazione a queste operazioni commodities- venivano versati dalla UBERI alla Finabank perchè in Finabank c'era un conto -o due conti, uno USIRIS e uno POLIDAR-. Questi soldi, poi, venivano alla USIRIS ed alla POLIDAR. Io le chiedo: lei, procuratore della UBERI, cosa mi sa dire su questo aspetto?

GILARDELLI. Assolutamente niente. Non sono operazioni che io ho gestito. Io ho soltanto firmato dei pezzi di carta sulla fiducia di chi me li faceva firmare.

D'ALEMA. Non ho altro da chiedere.

PRESIDENTE. Il senatore Tatarella voleva mostrare un documento?

TATARELLA. Volevo chiedere se la procura che ha firmato è uguale a quella fatta firmare al signor Filippo Micheli ed al signor Raffaello Scarpitti. Chiedo questo perchè ^{ho} parlato di documenti a stampa.

PRESIDENTE. Gli mostri la procura.

GILARDELLI. A prima vista, più o meno...

TATARELLA.un timbro così, della....

GILARDELLI. No, io parlo del tipo....

TATARELLA.ha fatto riferimento al notaio svizzero...

GILARDELLI. Non lo so se questo è il notaio svizzero che ha fatto la procura per l'UBERI. Comunque, il tipo di formulario....

TESTINI X/3

TATARELLA.una procura a stampa dal solito notaio svizzero. Poichè sono tutti e due a stampa....

GILARDELLI. A prima vista ^{mi} ^{naiono} le solite procure. Le solite, cioè, nel senso che sono sullo stesso facsimile che ho visto, poi, delle procure rilasciate a me per altre società.

TEODORI. A me pare che l'avvocato Gilardelli ci dica che non sa niente della UBERI. Questa è una reticenza molto chiara -io credo-, ma penso che ci sia qualcosa di più su cui noi chiediamo ed insistiamo per avere la collaborazione dell'avvocato Gilardelli. Egli faceva parte dello studio Sindona: su questo può confermarci o smentirci.

GILARDELLI. Sì, tenendo presente che a partire dal 1958-1959 ho cominciato ad occuparmi di aziende di natura industriale o commerciale e, praticamente, pur mantenendo una stanza nello studio di Sindona, mi occupavo soltanto, e direi quasi esclusivamente, di quelle.

TEODORI. Comunque, l'avvocato Gilardelli era socio nello studio legale...

GILARDELLI. No, non eravamo soci...

TEODORI. Va bene, è solo una questione formale. L'avvocato Gilardelli, quindi era a conoscenza, per aver partecipato direttamente, di quanto nello studio Sindona si metteva in atto relativamente alla costituzione di società, incroci finanziari, societari, e via di seguito.

GILARDELLI. Scusi, ma lei mi fa delle domande o fa delle affermazioni? Lei mi sta dicendo che ero a conoscenza, partecipavo alle riunioni, fondavo le società, facevo le operazioni incrociate....

- PRESIDENTE. Le faccio io la domanda: qual era la sua attività nell'ambito dello studio Sindona? Cosa faceva? TESTINI X/4
- GILARDELLI. Posso ripetere che mi occupavo di aziende...
- TEODORI. Quali?
- GILARDELLI. Aziende di natura commerciale.
- TEODORI. Quali?
- GILARDELLI. Euromitalia e Uimpak che erano aziende una commerciale e una industriale. Fra l'altro, lì, avevamo un partner al 50 per cento americano, e mi portava via metà della giornata. Tant'è vero che trascorrevamo metà della giornata presso gli uffici di questa società. Dal giugno del 1974 -adesso cerco di ricordare-...
- TEODORI. Sì, ma questi dettagli... Ci enumeri le società di cui lei si occupava.
- GILARDELLI. Ero vicepresidente della Venchi-Unica. Mi partava via una mezza giornata alla settimana. Nella Venchi-Unica c'era un amministratore delegato e, quindi, la mia partecipazione era ad un livello più di consulenza che effettivo di lavoro e di gestione. In Sicilia c'era la Tindaris -un'industria dolciaria-, la Spida -un'industria di estrazione di liquerizia-. Tre, quattro, cinque giorni al mese li passavo in Sicilia. La Mars -un'azienda di distribuzione di prodotti dolciari ed attraverso la quale ho avuto conoscenza della famiglia ^{Dufour} - che distribuiva prodotti ^{Dufour} e della General ^{Bank} e della Libby -due aziende americane per le quali ho cominciato anche ad avere contatti in America-. Poi, siccome nello studio quando c'erano cose di questo genere toccavano a me, eccetto perchè insisto che tutto quello che era banche, finanzia ed altro.... Anche il tempo materiale, se l'avessi voluto, non c'era, per occuparmene. TESTINI X/5
- TEODORI. Avvocato, Gilardelli, lei era anche procuratore generale della Mabusi?
- GILARDELLI. Sì, molto probabile.
- TEODORI. No, "molto probabile": sì o no. Risulta agli atti.
- GILARDELLI. Allora è sì. Le procure, onorevole, son un atto bilaterale. Oggi, esco di qui, vado dal primo notaio...
- TEODORI. Avvocato Gilardelli, c'è solo un fatto e, cioè, che la Mabusi ha usufruito di milioni e milioni di dollari, attraverso i conti fiduciari, probabilmente pagati dalla collettività italiana e, quindi, lei, di questo...
- GILARDELLI. Non sono operazioni fatte da me.
- TEODORI. Da chi sono fatte?
- GILARDELLI. Questo non lo so.
- TEODORI. Quindi, lei è un irresponsabile! Così ci fa capire?
- GILARDELLI. No, io non sono irresponsabile. Avevo, nell'ambito del gruppo, un determinato compito che svolgevo. Avevo, mi erano state date le procure e, quindi, firmavo dei documenti sulla fiducia di chi me li dava da firmare. Non dimentichiamoci che negli anni '70 Sindona era il mago del mondo, Bordonani era il genio della finanza.... Se avessi potuto, oggi mi sarei presentato con il moncherino. Oggi. Allora, era un altro periodo.
- TEODORI. Ecco, lei, oggi, invece, avrebbe un'altra maniera per presentarsi con il moncherino, quella, cioè, di collaborare con questa Commissione

ne.

GILARDELLI. Tutto quello che posso fare...Io ho già collaborato..

TEODORI. Va bene, lei non vuol dirci nulla, né della Mabusi di cui aveva responsabilità....

GILARDELLI. No, non sono in grado di darle notizie. Quando l'avvocato Ambrosoli ha avuto bisogno della mia collaborazione, l'ha avuta, anche con quelle procure. La Banca privata italiana ha riacquisitato gli immobili di Roma e Ambrosoli mi ha portato la procura di una società, della quale adesso non ricordo neanche il nome, di cui non avevo mai saputo di essere procuratore. Io posso collaborare dove posso.

TEODORI. Invece, lei ha detto delle cose molto importanti, poco fa, e sulle quali gradirei andare avanti. Lei ha detto che si occupava della Venchi Unica e che trascorreva molto del suo tempo in Sicilia. Su questo, qualche informazione, rispondendo alle domande che le porrò, spero che ce la dia. Spero che non sia reticente anche su questo.

GILARDELLI. Io non sono reticente. Dico tutto quello che so.

TEODORI. La Venchi Unica da chi fu acquistata in Sicilia?

GILARDELLI. In Sicilia? La Venchi Unica? La Venchi Unica non è stata acquistata in Sicilia.

BAL 11/1

TEODORI. Non è stata acquistata dalla INIM?

GILARDELLI. Ah no, allora facciamo un lungo passo indietro perché quello è successo negli anni '76-77-78.

TEODORI. No, no.

GILARDELLI. Posso fare la storia velocissima della Venchi Unica?

TEODORI. Ci dica. Siccome lei ha qui giustamente menzionato Merx, Pindaris ed altre, ci dica dei rapporti tra Venchi Unica e INIM e chi c'era dietro l'INIM.

GILARDELLI. Mi consenta di fare un passo indietro nel tempo. Posso sbagliare di sei mesi-un anno. La Venchi Unica era entrata nel gruppo Sindona; quando si sono avuti gli avvenimenti del luglio agosto l'amministratore delegato, signor Ferrero, aveva dato le dimissioni; io ho, con l'aiuto di Ambrosoli, fatto quanto era possibile per trovare un acquirente della posizione Venchi Unica. E' stato trovato nel gruppo Goti-Porcinarini a cui sono state cedute le quote che aveva il gruppo attraverso una società, di cui ricordo benissimo il nome, si chiamava Fifama Holding, perché è una cosa che ho gestito e quindi la ricordo.

Dopo di che cosa è successo? La Goti Porcinari, che dopo un anno aveva promesso, nell'impegno di sovvenzionare la società per eccetera, eccetera / perché le azioni le aveva comprate a una lira ... si era impegnata

con la Banca Privata, l'avvocato Ambrosoli, di restituire lo scoperto che la Venchi Unica aveva nei confronti della Banca. Succesivamente - questo non per mio intervento ma l'ho letto sui giornali - il signor Goti Porcinari è andato come è andato e ha ceduto la sua quota ad un piccolo industriale piemontese, Natalini o un nome del genere. Goti l'ha tenuta per un anno o un anno e mezza, ci sono state questioni per cattiva gestione e altro - e poi questo, l'ho sempre letto sui giornali, ha ceduto all'INIM. questo è avvenuto due o tre anni dopo che le cose non erano più nelle mie mani; io nel novembre 1974, la data esatta non la ricordo, sono riuscito a perfezionare l'accordo con il gruppo Goti-Porcinari.

TEODORI. La Venchi Unica da chi era posseduta?

GILARDELLI. Dalla Filama Holding. Non al cento per cento, quella era una azienda quotata in borsa, ma mi pare per il 51-52 per cento, il controllo

TEODORI. Qui risulterebbe che era posseduta dalla Turis Holding.

GILARDELLI. No, lo escluderei.

TEODORI. La Filama aveva una partecipazione.


GILARDELLI. Senta, quando io mi sono occupato... Della parte finanziaria non mi occupavo io: che le azioni del gruppo fossero intestate ad una società piuttosto che a un'altra non era cosa che mi interessava per la gestione dell'azienda. Però le posso assicurare che quando io, d'accordo con Ambrosoli, mi sono messo a cercare questo compratore della Venchi Unica era attraverso il 51 per cento intestato alla Filama Holding.

TEODORI. E sulla Mabusi non ci sa dire nulla?

GILARDELLI. La Mabusi... a mio avviso era una finanziaria del gruppo, si interessava di quote, di società... non so cosa altro abbia fatto.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altre domande può accomodarsi.

(Il signor Gilardelli viene accompagnato fuori dall'aula).



(Viene introdotto in aula il signor Passoni).

PRESIDENTE. Lei non ha nessuna imputazione?

PASSONI. No, signor presidente .

PRESIDENTE. Bene. Allora lei depone come testimone.

La Commissione come norma generale non chiede giuramento ma la natura giuridica della sua audizione è quella di testimone, con le conseguenze che conosce. Si accomodi e declini le sue generalità, per piacere.

PASSONI. Passoni Achille, nato a Grezzago, provincia di Milano, il 30 marzo 1925.

PRESIDENTE. Qual era la sua attività al tempo dei fatti?

PASSONI. Ero direttore alla GEMOES di Milano ed ero anche funzionario, dirigente della Edilcentro Nassau e mi pare anche delle Cayman .

PRESIDENTE. Attualmente?

PASSONI. Attualmente sono pensionato.

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe sapere da lei cosa le risulta su relazioni tra enti del gruppo Sindona o persone singole e partiti o personaggi politici, se sa nulla sulle attività delle società facenti capo al gruppo, di operazioni finanziarie sui cambi e con merci e materie prime e i cui vantaggi erano poi devoluti a partiti politici o singole persone e così via. Gli altri, o imputati in questi processi oppure testimoni, hanno fatto il suo nome tra quelli che possono conoscere alcune di queste particolarità e quindi la Commissione si attende da lei di avere qualche collaborazione importante.

PASSONI. Si signore, io collaboro sotto tutti i punti di vista ma purtroppo per quanto riguarda connessioni politiche eccetera non sono al corrente di nulla, sinceramente.

BAL 11/5

PRESIDENTE. Di nulla?

PASSONI. Sì signore.

PRESIDENTE. Per esempio tra gli altri ha fatto il suo nome Bordoni. Ha detto, riferendo alcune indicazioni relative a personalità politiche tra cui oltre la DC, lo Scarpitti per la DC, lo onorevole Giacomo Mancini del PSI, il petroliere Boatti, gli editori Aizzoli e Fabbri, Mauro Leone, che potrebbe aggiungere altri nomi se vedesse i documenti ma che questi nomi sicuramente sono noti ai funzionari della GEMOES Rolando Modiano e Achille Passoni.

PASSONI. Mi spiace contraddire il signor Bordoni ma io mi interessavo solo di operazioni in cambi e seguivo le banche dell'estero. Per quanto concerne le operazioni in commodities queste erano seguite dal signor Modiano e da lì nulla trapelava. Cioè io potevo firmare perché ero funzionario della Edilcentro Nassau; evidentemente quando i conti erano creditori passavano da me per la firma, per il trasferimento dei fondi, per il pagamento dei fondi, è evidente. Ma null'altro signor presidente.

PRESIDENTE. C'è un elenco di queste operazioni intestate a dei numeri, qualche volta anche con indicazioni più precise di persone, e queste operazioni evidentemente si riferiscono a delle attività che svolgeva questo ente di cui lei era uno dei dirigenti. Sa niente di questo elenco?

PASSONI. Sapevo che c'erano dei conti numerati, però siccome non erano

contrassegnati, diciamo, con delle firme, come usano le banche quando si va a fare un conto corrente, che c'è il cartellino con la firma depositata, lì questo non succedeva, per cui quei nomi li sapeva solo chi seguiva la clientela, e nella fattispecie, appunto, il signor Modiano e quelli dell'ufficio delle Commodities, che non era il mio campo assolutamente, ed evidentemente il signor Bordoni che era il capo.

PRESIDENTE. Quindi lei non sa assolutamente niente!

PASSONI. Mi spiace dirlo, signor presidente, ma purtroppo non so niente. Lo direi in piena libertà perché non ho nulla da nascondere, ma sinceramente non lo so.

PRESIDENTE. C'è un altro particolare, che diremo marginale perché non riguarda personalità politiche ma è risultato nella dichiarazione resa da un altro testimone, cioè quello di una intestazione di titoli fatta per conto di un direttore di banca a nome di sua moglie.

PASSONI. Sì, sì, questo lo posso spiegare, è semplicissimo. Posso anche mandarvi la documentazione. In Edilcentro era venuto questo funzionario di una banca svizzera e il signor Bordoni, nell'intento di accontentarlo, aveva assegnato a questo signore 50 mila azioni Immobiliare Roma.

Quando si è trattato di fare materialmente l'operazione, il signor Di Maggio mi ha fatto presente, dato che lui era il direttore generale che seguiva la parte Italia, che non potevano essere intestate a un nominativo straniero e allora io, forse stupidamente, non so, mi sono prestato a fare il nome di mia moglie e ho redatto una memoria in questo senso che è in possesso della Gemoes, e la Gemoes poi mi ha dato tranquillamente scarico di questi titoli quando io ero già dimissionario da questa società. Tutto regolare, quindi.

lux XII/1

TATARUZZA. C'è stata una dichiarazione di tracollo.

PASSONI. Dissignore. Devo anche dire che in base alla legge valutaria non avrebbe potuto quel signore là se non attraverso investimenti esteri in Italia intestare dei titoli; non a nome suo, tra l'altro, ma a nome di una banca. Quindi, per ovviare a tutti questi, chiamiamoli inconvenienti, a queste norme burocratiche...

PRESIDENTE. Uguali, non burocratiche.

PASSONI. D'accordo (Interruzione dell'onorevole Riccardelli). No, i titoli erano intestati a residente italiana. I titoli sono stati fatti a nome di mia moglie, sottinteso che erano di proprietà di quel signore, tant'è vero che la Gemoes me ne ha dato scarico quando io ero già dimissionario dalla società.

D'ALEMA. E perché quel signore si fidava così di lei?

PASSONI. Era un amico, un conoscente; perché io vengo dal Credito italiano, e ho fatto 30 anni al Credito italiano e seguivo le operazioni in cambi e questo signore lo conoscevo da 30 anni.

lux XII/2

TEODORI. Dottor Passoni, lei era in questa parte estera della Geomes con le operazioni di Edil Nassau e Edil Caiman, attraverso Edil Service di Ginevra.

PASSONI. No, l'Edil Service di Ginevra non c'entrava niente, era solo una società che teneva la contabilità delle operazioni.

TEODORI. Vorrei rivolgerle delle domande, anche considerando il fatto che mi pare abbia una notevole esperienza di operazioni in cambi esteri, perché ci ha anche detto di avere 30 anni di Credito italiano; forse anche lì ha conosciuto Bordoni.

PASSONI. Quando lavoravo a Roma, ero in direzione centrale sotto, diciamo, la cappella nostra.

TEODORI. Credo che lei potrebbe darci un grosso aiuto. Noi sappiamo che erano messe in atto da Bordoni su Edil Nassau e Edil Caiman valanghe di operazioni a termine in cambi e in commodities per entità molto grandi, come lei sa bene, e che si cercò di fare oruine in questa situazione quando subentrò l'amministrazione controllata o diretta dei funzionari del Banco di Roma. Credo che a questa Commissione interessi sapere, anche tecnicamente, se i denari attraverso cui venivano fatte queste operazioni partivano dall'Italia come partivano e come poi figuravano estero su estero. Credo che lei sia la persona in grado di svelarci questo enigma. Dico subito molto chiaramente che ci sono stati alcuni testimoni che hanno detto che erano tutte cose che si facevano Edil Nassau, e che l'Italia era tutta un'altra cosa, non c'entrava niente. L'impressione di alcuni commissari è che, al contrario, si trattava di tutto un giro formale estero su estero, ma che in realtà la centrale vera era quella italiana. Questa è una cosa molto importante ai fini della nostra ricostruzione, perché nel momento della chiusura dell'agosto-settembre e dei mesi successivi, molti milioni di dollari partiti dalla Banca d'Italia o dal Banco di Roma o attraverso i depositi fiduciari andarono su Edil Nassau e Edil Caiman, attraverso i depositi fiduciari.

lux XII/3

PASSONI. Questo dopo il settembre.

TEODORI. Prima, attraverso i depositi fiduciari, poi a colmare i buchi nel periodo del crack. Vorremmo che lei ci spiegasse il rapporto estero-Italia - Geomes - Edil Nassau e Edil Caiman, per sapere queste connessioni e queste responsabilità relativi a chi dava gli ordini di chiudere o non chiudere, o chiudere in una certa maniera o non chiudere in una certa maniera. La sua collaborazione potrebbe esserci molto utile in questo campo.

PASSONI. La Geomes era una affiliata dell'Immobiliare Roma. La Immobiliare Roma possedeva al 100 per cento, mi pare, l'Edil centro Nassau; idem l'Edil centro Caiman e poi c'erano altre due o tre società straniere di cui mi sfugge il nome. Come sapete, gli italiani non possono operare con l'estero se non sono banche agenti. Quindi era impensabile che la Geomes potesse operare in cambi e in commodities con l'estero. Allora, utilizzando

le affiliate, cioè l'Edilcentro Nassau e le altre, effettivamente era una società estera che operava con l'estero, non interferiva con le norme valutarie italiane, si è operato in quel senso e si sono fatte delle operazioni anche mastodontiche, speculative, col pensiero di guadagnare; poi dopo si è anche perso... Effettivamente noi potevamo come Edilcentro Nassau stabilirci, logisticamente, a Losanna, a Zurigo e operare da là, però era più comodo operare da Milano perché il centro, il padrone era qui.

PRESIDENTE. Ma come avveniva tecnicamente?

PASSONI. Per quanto concerne i cambi, si trattava di trovare le banche che potessero, sia sul piano di rischio che sul piano di lavoro, accedere ai nostri desideri, cioè fare da contropartita alle compere e alle vendite in divisa; cioè, ammesso che pensassimo che il dollaro dovesse scendere contro il franco svizzero o contro marchi, si vendevano a termine i dollari contro franchi svizzeri o marchi tramite una contropartita straniera. Per fare un nome, società di banca svizzera a Zurigo, First national bank Boston Parigi, tante banche straniere. Se nel frattempo il dollaro fosse effettivamente sceso, a scadenza, o anche prima, sempre però con la stessa scadenza iniziale, si sarebbe dovuto e potuto chiudere l'operazione con il guadagno che restava a nome della Edilcentro Nassau. Non ho mai visto, mi rivolgo a lei che ha fatto la domanda, trasferimenti di utili fatti su cambi in favore delle altre società. Cioè rimaneva nella società di Nassau, sulla Edilcentro Nassau.

TEODORI. Ma lei era a conoscenza che c'erano delle operazioni fatte per conto terzi?

PASSONI. Sulle commodities.

TEODORI. Anche sui cambi.

PASSONI. Sui cambi no. Mi lasci pensare, forse c'era una società di Lugano, ~~pro-~~
~~po~~ ^{so} ~~po~~ una miseria... l'unica operazione in cambi fatta per conto terzi, tutto il resto era contropartita bancaria.

TEODORI. In commodities?

PASSONI. In commodities, questo lo dico non per esperienza diretta in quanto non seguivo io, però so come avveniva la faccenda, l'Edilcentro Nassau, per conto di clientela propria o in proprio direttamente, acquistava e rivendeva, o vendeva e riacquistava a seconda dell'andamento del mercato, cercando ovviamente di azzeccare la tendenza, materie prime di ogni genere, si può dire: oro, argento, rame, patate, pancetta di maiale e tutte le merci che il mercato newyorkese o di Londra offrivano la possibilità di acquistare o di vendere.

La cosa operativa è leggermente più complicata di quella dei cambi perchè quella dei cambi, fatta la transazione con la banca rimaneva lì in attesa della scadenza, oppure, quando si doveva vendere o comprare si regolava la differenza in favore o a sfavore. Per quanto concerne le commodities, invece, ci si rivolge a brokers specializzati che hanno l'accesso al mercato delle merci di New York, di Londra, eccetera, perchè non tutti possono acquistare direttamente, bisogna acquistare tramite quei brokers che hanno accesso al mercato.

Ammesso, per fare un esempio terra terra, che ~~oggi~~ si dovessero comprare mille contratti d'argento -il cui prezzo mi pare sia oggi di 5 mila once per ogni contratto- bisogna prima di tutto depositare presso il broker un quid per garanzia (variano questi livelli a seconda dell'ampiezza del mercato, della speculazione, della salita e della discesa dei prezzi, ecc.), poi giornalmente il broker manda il conteggio a fine serata (cioè, il mattino dopo la serata precedente) di quella che è la situazione. Vale a dire che se io ho comprato un contratto -faccio un esempio per rendere la cosa più intellegibile- di argento a 10 dollari, domani l'argento scende a 9 dollari, • Io domani vengo chiamato a reintegrare quello scarto di un dollaro che ha perso l'argento nel frattempo. Quindi occorre avere liquidità bastevole per sopperire a queste necessità che si possono presentare anche massicce, più massicce sono gli importi contrattati.

TEODORI. Mi scusi, la cosa sulla quale vorrei tornare è questa: il comando di tutte queste operazioni sia in cambi che in commodities..

GUER. XIII.2

PASSONI. Venivano dal signor Bordon.

TEODORI. Erano strettamente collegate con la Geomes Italiana.

PASSONI. Beh; diciamo di sì.

TEODORI. Sostanzialmente?

PASSONI. Sostanzialmente, sì. Teniamo conto che Bordon era anche presidente della...

TEODORI. E nel momento in cui Bordon va via a chi passa la responsabilità di queste operazioni?

PASSONI. Quando è andato via Bordon è subentrato il signor Clerici, però non penso che dopo l'andata di Bordon si sia mai più fatto niente.

TEODORI. Sì, però c'era evidentemente la responsabilità di chiusure o non chiusure anticipate o posticipate, di riconoscimento di contratti o meno.

PASSONI. Sissignore, tanto è vero che quando vennero i signori del Banco di Roma, io -che ero preposto al servizio cambi, come ho spiegato- venni completamente esautorato. Stetti lì venti giorni a braccia conserte a leggere il giornale, non potevo più muovere una foglia.

TEODORI. E la responsabilità in quel momento...

- BASSONI. In quel momento, arrivano in giugno, prendono assolutamente possesso di tutto.
- TEODORI. Chi sono le persone che decidono su tutta questa massa enorme..
- PASSONI. C'era il signor Ciulli, che proveniva dal Banco di Roma (mi pare fosse vicepresidente del Banco di Roma), e c'erano dei funzionari del Banco di Roma.
- TEODORI. L'avvocato Iorio?
- PASSONI. No, l'avvocato Iorio non era del Banco di Roma, era dell'Immobiliare Roma. C'era il signor Buda, del Banco di Roma, il signor Lazzaroni. C'erano anche altri signori, però siccome toccavano il servizio Italia nel quale io non avevo competenza, non ne conosco il nome.
- TEODORI. Che a lei risulti, il dottor Ciulli fu quello che ebbe la responsabilità anche sul destino delle operazioni in atto?
- PASSONI. Ritengo di sì, signore. Per forza, perchè avendo esautorato completamente lo staff precedente, le disposizioni per tutti i pagamenti passavano attraverso il Banco di Roma.
- PRESIDENTE. Non ricordo, ma mi sembra che Ciulli sovrintendesse ma non sapesse niente..
- PASSONI. Quando vennero quei signori noi non avevamo più accesso a niente, tanto è vero che quando venivano in scadenza dei contratti -per i quali evidentemente si doveva pagare la differenza- nulla partiva se non con la sigla del signor Ciulli o del signor Clerici. Io non so se il signor Clerici andasse, quando non c'era il signor Ciulli, dal signor Ciulli a chiedere a sua volta il visto, però in quel periodo in cui subentrarono quei signori del Banco di Roma, noi non facevamo niente di niente, cioè io continuavo a firmare perchè ero l'unico abilitato a firmare, però pretendevo che gli altri siglassero la pratica.
- TEODORI. Ricorda qualche operazione particolarmente significativa autorizzata da Ciulli? C'erano anche delle operazioni corpose, no, in questo periodo?
- PASSONI. Scadevano dei contratti in cambi, però avendomi estromesso io non avevo nemmeno più la posizione sotto mano, quindi non sapevo quali contratti scadevano, chi era la contropartita, niente. Si sapeva solo che c'era da pagare un quid, e che lo si doveva pagare solo se vistato dai funzionari del Banco di Roma o dall'amministratore delegato.
- TEODORI. Le risulta che in quel periodo ci fosse liquidità sufficiente per coprire tutto questo, o no?
- PASSONI. Nossignore.
- TEODORI. E come si fece fronte in termini di liquidità?
- PASSONI. Ultimamente, quando ero lì io, perchè io.. se mi consentite una digressione..
- TEODORI. Lei fino a che periodo è stato?
- PASSONI. Diedi le dimissioni il 19 luglio, e rimasi fino al 31 luglio a disposizione, perchè loro hanno controllato tutte le posizioni, eccetera, quando mi hanno detto che era tutto in regola mi hanno lasciato il permesso di starmene a casa. In quel periodo lì io non feci niente di niente, non solo nel periodo in cui diedi le

GUER.XIII.3

GUER.XIII.4

dimissioni, ma anche prima, cioè da quando loro subentrarono verso la fine di giugno, e presero in mano tutta la faccenda della Gemoes, dell'Edilcentro, e così via.

TEODORI. E la liquidità?

PASSONI. La liquidità era carentissima. Tutte le sere, se così posso esprimermi, piangevamo perchè non avevamo di che far fronte ai pagamenti, anche in relazione a quelle operazioni su merci che la ^{Mary Lind} ~~Mari~~ ^{Beache} ~~lanen~~, tutti i brokers reclamavano per livellare il prezzo, perchè il prezzo stava scendendo. Io non provai a rivolgermi al signor Magnoni, quasi in ginocchio per dire: "Qui ci sono i pagamenti da fare, non vogliamo fare le figure..", mi scusi, ma io provenivo dal Credito italiano, dove tutto era sacro, nel senso che se c'era da fare un pagamento, doveva essere fatto. Lì non c'era niente..

TEODORI. Lei intende che non c'era niente nelle casse della Edilnassau, della Kaiman e della Geomes?

PASSONI. La Gemoes non aveva conti esteri, quindi non lo so, io sto parlando solo del settore estero.

D'ALEMA. Intervenne il Banco di Roma?

PASSONI. Intervenne il Banco di Roma a pagare gli scarti delle operazioni negative che venivano in scadenza, e mi ricordo anche che il Banco di Roma confermò un'operazione in cambi in essere con la Franklin National Bank di New-York alla Federal Reserve di New-York. Evidentemente la Federal Reserve avendo saputo che la Franklin aveva in essere un'operazione con la Edilcentro Nassau, ha voluto cautelarsi chiedendo che il Banco di Roma desse il suo avallo - chiamiamolo così - per l'operazione, e così è stato fatto. E' partito il telex come Edilcentro Nassau, perchè l'operazione era Edilcentro Nassau, però con l'autorizzazione del signor Ciulli.

TEODORI. Si può far vedere al signor Passoni, sia la lista di quei conti cifrati, sia quegli altri documenti, per vedere se ci sa dire qualcosa, di che cosa si tratta? Sicuramente lei ne ha sentito parlare..

PASSONI. Sì, ne ho sentito parlare.

PRESIDENTE. Di quale lista ha sentito parlare?

PASSONI. Di quella degli 88-89 conti cifrati.

PRESIDENTE. Ne ha sentito parlare allora, in Gemoes?

PASSONI. Certo.

PRESIDENTE. Non si riferisce a quello che ha appreso dai giornali?

PASSONI. No, dai giornali ho appreso che erano 88, là non sapevo quanti erano, evidentemente.

Pic. XIV/1

TEODORI. Mi pare che c'è qualche analitico, se è vero, che dimostra anche che operavano in cambi.

PASSONI. Questi nomi mi vengono mostrati per la prima volta. In tutta sincerità, per quanto concerne le operazioni in commodities non so niente; cioè, so che le facevano, sapevo che c'erano conti numerati, ma non sapevo a chi si riferivano. Principalmente anche perché non c'era un riscontro. Come ho detto inizialmente, non è che il cliente depositasse la firma e ci fosse un codice speciale. Evidentemente, questi signori vengono codificati in quanto quelli dell'ufficio commodities avranno avuto dei contatti...

PRESIDENTE. Quali sono i nomi?

PASSONI. Cioè il signor Modiano, il signor Mantero, il signor Morabito e la signora Provini.

TEODORI. Lei, di questa agenda ne ha sentito parlare?

PASSONI. Ne ho sentito parlare dopo, quando ero là sinceramente non lo sapevo, perché là si viveva a compartimenti stagni. Il mio compito era quello del settore cambi e svolgevo quel compito. Avevo in più la sovrintendenza sulla liquidità in divisa delle società. Quindi, è evidente che quando un cliente telefonava all'ufficio per farsi trasferire le eccedenze (se ne aveva) dovevo provvedere a fabbricare i fondi. Nel senso che se prelevo da un conto, devo pagare, tramite un banca estera, ad un altro conto. Io avevo il compito della liquidità dei conti. Cioè il conto nostro presso la Manufactures... Company? a New York, la ^{Chase} Bank a New York ... anche presso la Banca Unione espressi in dollari, l'Edil contro Nassau aveva dei conti... In relazione a quello che il cliente diceva agli impiegati, gli impiegati eseguivano ed io provvedevo a fare i fondi.

TEODORI. Ma lei, quei numeri in codice, le persone, o l'uno e l'altro, ne ha sentito parlare allora?

Pic. XIV/2

PASSONI. Allora sapevo che c'erano i numeri in codice, ma non sapevo a chi si riferissero.

TEODORI. Lì ci sono alcune analitiche di conti, che si riferiscono a quei conti cifrati e riguardano anche alcuni cambi.

PASSONI. Ma queste sono operazioni in merci non in cambi! Sono operazioni in rame; non sono operazioni in cambi. Forse ce n'era uno in privato, ma si tratta di una piccola operazione. Erano tutte ^{contro-} partite bancarie, tutte banche estere. Comunque, quelle che mi avete mostrato sono tutte operazioni in merci non in cambi.

BERLANDA. Circa i lavori di questa Commissione, vorrei dire che se non ricordo male quando fu decisa questa fase di audizione, ella, presidente, fissò il programma dicendoci che l'argomento che sarà affrontato nei prossimi giorni è quello del complesso delle società Gemoes, eccetera; questo sarà l'oggetto della nostra indagine. Le domande le farà il presidente, poi parleremo di altri argomenti.

PRESIDENTE. Io avevo proposto questa procedura ma non fu accolta dalla Commissione

BERLANDA. Il problema è che fin tanto che si resta attinenti all'oggetto che la legge ha affidato alla nostra Commissione è un conto, ma quando si esula da questi argomenti siamo fuori tema.

In sostanza, voglio dire che alcune domanda fatte da Teodori servono per informazione, ma per queste domanda e risposte gliene sarà grato l'avvocato Melzi di Milano, che conosco, perché riguardano altra partita

le vertenze giudiziarie instaurate da quell'avvocato per conto degli azionisti di minoranza... ma non hanno attinenza specifica con l'oggetto dei lavori della nostra Commissione.

Vorrei domandare al signor Passoni quale sia la tecnica delle operazioni Gemoes -Nassau, per avere conferma del fatto se per le operazioni in cambi, intitolate, o in commodities per la parte che lei conosce, venivano disposte con movimento di fondi dall'Italia, movimento iniziale, oppure erano movimenti e operazioni negoziate estero su estero tra società estere e banche estere.

PASSONI. Sia la domanda che la risposta sono un po' complesse, perché si innestano diversi fattori.

Se vogliamo vedere Edil centro-Nassau, operazioni in cambi, allora dico che si tratta di operazioni estero su estero. Se vogliamo vedere le operazioni in commodities, Nassau, Cayman, eccetera, con l'estero, anche lì l'Italia non c'entra per niente. Posso aggiungere che si operava estero su estero, però che il cervello era in Italia, questo sì.

BERLANDA. Ho fatto una domanda riguardo ai mezzi...

PASSONI. Mezzi italiani non potevano esserci e non mi risulta che ci siano stati, perché Cayman e Nassau lavoravano in dollari, specialmente e reperivano depositi dall'estero. Non sono depositi fiduciari Nassau reperiva fondi dall'estero, da banche estere, da enti finanziari esteri che venivano depositati presso l'Edil centro -Nassau o Cayman e quelli servivano per la liquidità del gruppo di società estere. Cioè, se dovevo per esempio fare una grossa operazione con la banca svizzera, che pretendeva un deposito cauzionale, e mandavo alla società dieci milioni di dollari, quei dollari non li prendevo dall'Italia, ma da quei depositi che avevo reperito all'estero. Se poi quei dollari che la Amincor o un'altra banca mi prestava provenissero da fondi italiani, questo effettivamente non sono in grado di dirlo. Se volete vedervi un legame, non sono in grado di dirlo.

McC.XV/1

BERLANDA. Passo alla seconda domanda. Per le operazioni nel settore cambi, che era il suo settore, e per quanto lei conosceva delle operazioni in commodities, in quanto vistava il prelievo di fondi eventualmente disponibili, delle società Gemoes o di quelle straniere a lei risulta che queste operazioni fossero fatte per conto di qualche partito politico italiano?

PASSONI. Prendo in considerazione solo le due società estere, perché per quanto riguarda la Gemoes lavorava solo nel comparto Italia, nel quale proprio non mettevo becco. Le due società estere, per quanto mi risulta per i cambi, non hanno mai lavorato per conto dei politici, perché le contropartite erano banche estere, quindi se prendo la società di banca svizzera, evidentemente non c'è lo zampino politico, se prendo la First Boston nemmeno, se prendo l'Unione di banche svizzere nemmeno. Se prendo l'Amincor o la Fi-

na Bank, non so dire chi c'era dietro. Però, torno a ripetere, le contropartite erano bancarie; partivano da Nassau e la contropartita era bancaria. Quindi non so dire se qualche cosa emanasse dall'Italia.

BERLANDA. A lei non risulta che vi fossero delle posizioni di partiti politici collegate a queste operazioni?

PASSONI. No. Per quanto riguarda i cambi lo posso affermare categoricamente, almeno guardando le operazioni come le ho prospettate io, s'intende. Per quanto riguarda le merci non glielo so dire, perché non era il mio settore. Io ero preposto solo ai cambi e alla tesoreria in divisa.

AZZARO. Risulta che Ciulli fu insediato alla Gemoes esattamente dopo la riunione del consiglio di amministrazione del Banco di Roma, che lo nominò colà, esattamente il 6 luglio. Dopo la riunione del 6 luglio, si insediò l'8 luglio, non alla fine di giugno.

PASSONI. Mi perdoni, può darsi. Non lo escludo.

AZZARO. Lei poi ci dice che si dimise il 19, cioè esattamente 13 giorni dopo. Poi lei non si occupò più di alcuna operazione.

PASSONI. No, non me ne occupai già più quando vennero i signori del Banco di Roma. Dal 6 luglio non mi occupai più dell'operazione, perché subentrarono loro, tolsero completamente di mano....

Mec. XV/3

AZZARO. Quindi tutte le operazioni che in quel tempo maturarono dall'8 luglio fino al 31 luglio non furono sottoposte alla sua attenzione?

PASSONI. Nossignore.

AZZARO. La documentazione relativa lei non la vide?

PASSONI. Nossignore. Io firmavo, perché avevo la firma, però c'era il visto dell'amministratore delegato o di qualcun altro che era nello staff dirigenziale del Banco di Roma o dell'Immobiliare Roma.

AZZARO. Quindi queste firme che lei vedeva erano firme da lei conosciute? Come sapeva che queste firme erano per esempio di Iorio, di Ciulli o di altri?

PASSONI. No, mi portavano la velina siglata della lettera in partenza.

AZZARO. Chi le portava la velina?

PASSONI. Le signorine che erano preposte alla firma.

AZZARO. Lei sapeva che quelle firme erano dei dirigenti sopravvenuti,

o lo immaginava?

Mec. IV/4

PASSONI. Dovevo immaginarlo, non ho mai avuto il piacere di conoscere il signor Ciulli...

AZZARO. Quando aveva la sua velina, su cui doveva apporre la firma, sapeva distinguere se quella sigla, che per lei era il "disco verde" per l'operazione, appartenesse....

PASSONI. No, io non ho più seguito l'andamento dei conti, però quando mi portavano da firmare un pagamento volevo la giustificazione, cioè mi portavano la documentazione per fare il pagamento.

AZZARO. Lei aveva la documentazione, ma aveva l'autorizzazione. Questa autorizzazione era espressa attraverso una sigla.

PASSONI. Sissignore.

AZZARO. Lei sapeva se questa sigla era di Iorio, di Ciulli o di altro dirigente?

PASSONI. Nossignore.

AZZARO. Quindi se lei non sapeva di chi era la sigla non può dire chi firmava l'autorizzazione? Ciulli, Iorio o altri? Non è così?

PASSONI. D'accordo, però...

AZZARO. Questo a me basta. Grazie.

Per quanto riguarda le operazioni in cambi, se fossero intervenute delle scadenze, per cui Edil-Nassau o Edil Cayman avrebbe dovuto pagare, lei avrebbe pagato?

Mec. IV/5

PASSONI. No, perché non aveva liquidità, ecco perché quando ho asserito...

AZZARO. Se avesse avuto liquidità, sarebbe stato corretto pagare?

PASSONI. Sarebbe stato corretto pagare, ma io personalmente non avrei potuto pagare se non con l'autorizzazione...

AZZARO. Se avesse avuto l'autorizzazione, cioè se lei avesse dovuto autorizzare qualcuno, avrebbe autorizzato il pagamento alla scadenza di quel contratto?

PASSONI. Sissignore, perché quello era un contratto da mantenere.

AZZARO. Quale sarebbe stato l'effetto se non avesse pagato?

PASSONI. Saremmo stati inadempienti rispetto al contratto.

AZZARO. Ne sarebbe venuto un discredito?

PASSONI. Perbacco! In campo internazionale una cosa del genere non può mai succedere, altrimenti quell'azienda di credito o quella società finanziaria sarebbe squalificata a vita.

AZZARO. Quindi se non fosse stato pagato Gemoes, che praticamente era un Banca Unione, avrebbero avuto un danno irrimediabile dal punto di vista internazionale?

PASSONI. Sissignore. La Banca Unione la lascerei fuori, perché noi non

eravamo Banca Unione...

Mec.XV/6

AZZARO. Cioè chi? Gemoes?

PASSONI. Gemoes, praticamente Immobiliare Roma.

AZZARO. L'Immobiliare Roma era però collegata con il Banco di Roma, in quanto quello era il pegno di un finanziamento di 130 miliardi di lire. Gemoes avrebbe avuto questo danno, e Gemoes era la società che aveva il pacchetto delle azioni che erano a garanzia di un prestito di 130 miliardi di lire.

PASSONI. Gemoes? Nossignore.

AZZARO. La Gemoes non era la Generale^{im}mobiliare che...

PASSONI. La Gemoes è una collegata...

AZZARO. La S.G.I. come era collegata con la Gemoes?

PASSONI. La Società generale immobiliare Roma aveva il 99 per cento, più qualche cosa, della Gemoes.

AZZARO. Quindi sostanzialmente era Generale immobiliare. Il danno maggiore lo avrebbe avuto la Generale immobiliare essendo completamente controllata da questa?

PASSONI. E' evidente. Sissignore.

AZZARO. Questo è quanto volevo sapere.

La seconda serie di operazioni fu su commodities. Lei ci ha detto ed io ho finalmente compreso come andavano le cose. Se lei avesse gestito anche quest'altro ramo, naturalmente avrebbe chiesto gli scarti, perché insieme con la comunicazione chiedevano a lei anche di rimborsare gli scarti. Se le non avesse potuto rimborsare gli scarti per mancanza di liquidità, avrebbe chiuso il conto o no?

Mec.IV/7

PASSONI. Non avrei neppure potuto chiudere il conto, perché chiudendo il conto avrei sempre dovuto pagare la perdita innescata in quel momento. Se non avessi pagato lo scarto, il broker me lo avrebbe chiuso d'iniziativa quel contratto ed allora avrei dovuto pagare la differenza tra prezzo iniziale e prezzo di vendita fatto dal broker.

AZZARO. Quindi, quando si parla di contratto di chiusura di commodities, si dice che^{per} coloro che non erano in grado, per esempio Banco di Roma o Edil-Nassau, di pagare gli scarti, automaticamente interveniva una chiusura, perché in quel momento il broker vendeva, quale che fosse il prezzo della merce che era contrattata in quel momento.

- PASSONI. Sissignore, ma praticamente le due cose sono quasi identiche, perché se io non sono in grado di pagare lo scarto, non sono nemmeno in grado di pagare la chiusura fatta dal broker coercitivamente, le pare?
- AZZARO. Lo comprendo, però si dà al broker la possibilità di chiudere.
- PASSONI. Sì, il broker limita la perdita, diciamo, chiude così, quindi tutt'al più è il rischio...
- AZZARO. Quindi io chiudendo a quel punto, limiterei la perdita.
- PASSONI. Sissignore.
- AZZARO. Allora, praticamente, chi ha chiuso questi conti, più che avvantaggiare Tizio o Caio, o Filano o Martino, avrebbe naturalmente operato per ridurre una perdita nel caso in cui avesse previsto di non avere la possibilità di pagare gli scarti successivamente. E' così?
- PASSONI. Sissignore, ma la si può intendere anche in un altro modo, cioè a dire che se uno avesse avuto la possibilità di pagare gli scarti avrebbe potuto tenere in piedi l'operazione fino alla scadenza e magari rinnovandola, o guadagnandoci; insomma, è di fronte, la cosa: quindi, no...
- AZZARO. Scusi, mi vuole spiegare: avrebbe avuto che cosa? Se io ho la possibilità di pagare gli scarti e li pago, tempo in vita il contratto, ed allora io accetto la scommessa che ho fatto...
- PASSONI. Esatto...
- AZZARO. ...di vedere come andrà a finire successivamente. Se io ho da pagare, e non pago, accetto che automaticamente mi si chiude il contratto: queste sono le alternative che mi si danno.
- PASSONI. Sissignore.
- AZZARO. Quando io non ho nessuna lira per pagare gli scarti, o nessun dollaro, sono costretto a chiudere un'operazione, perché altrimenti il broker mica aspetta, mica mi fa credito...
- PASSONI. No, no, è il broker che chiude d'iniziativa l'operazione.
- AZZARO. Perfetto. Quindi si deve dimostrare se ^{per} tutte queste operazioni di commodities, da parte del Banco di Roma o da parte di Edilnasau, vi era la liquidità necessaria per pagare gli scarti, per quanto riguarda le commodities. Se non c'erano, evidentemente, benissimo.
- Volevo dire: era possibile chiudere...cioè a questo punto la cosa diventa delicatissima, perché lei ha detto: per quanto riguarda cambi, nessuna difficoltà, era tutta banca, banca contro banca, non vi erano privati; se vi era un privato era un'altra banca, nessuna importanza. Invece per le commodities, per le merci, era un'altra cosa.
- A questo punto, coloro i quali gestivano questi contratti ^{che} devano via via, dovevano sapere esattamente a chi rivolgersi, per gli scarti, quando non si trattava della stessa banca. Allora cosa accadeva? Che c'era necessariamente qualcuno - il suo collega, esattamente, che si occupava delle operazioni commodities - che avrebbe dovuto dire a persone che avevano un nome, un cognome, un indirizzo, una ragione sociale, o dovevano essere una persona, a cui avrebbero detto: paga gli scarti, perché il tuo contratto ^è in pericolo.

Stiro XVI/1

Stiro XVI/2

Che a lei risulti, questo avveniva?

Stiro XVI/3

- PASSONI. Diciamo, abbiamo anche ricevuto da parte di clientela scarti per sopperire appunto al divario prezzo, però quando si è trattato di scarsità generale di liquidità in seno all'Edilcentro Nassau, e cetera, io sono andato personalmente a sollecitare l'entrata di questi scarti da parte della clientela, che non sapevo chi era, e nessuno ha voluto o ha saputo dirmi chi erano quei tizi che erano debitori in quel momento.
- AZZARO. Perfetto. Allora lei non sapeva come operare, perchè non conosceva coloro i quali erano titolari di queste commodities.
- PASSONI. Sì, io torno a ripetere: non è il mio campo, io guardavo solo il fatto di liquidità...
- AZZARO. Io spero che venga qui qualcuno che di questo campo s'intenda...
- D'ALEMA. E' scappato, non lo troviamo...
- AZZARO. E' scappato... allora visto che non c'è questo Modiano, domando a lei: era ^{il Corizzio} il signor Modiano a sopperire, per conto terzi, gli scarti eventuali? Cioè se, ad un certo punto, io, Modiano, avessi un conto, potrei naturalmente prelevare, senza commettere irregolarità, o chiedendo a qualcuno? Cioè paga la banca o paga un terzo? E' possibile?
- PASSONI. Nossignore, perchè tutto quello che non veniva pagato dalla cliente la o dalla proprietà - perchè ricordiamoci che la maggior parte dei contratti erano emessi a nome dell'Edilcentro Nassau o dell'Edilcentro Cayman; quindi io oserei dire che quello che rappresenta quella lista lì era una minima parte di contratti, del totale in essere presso l'Edilcentro Nassau.
- AZZARO. Sì, ho capito questo, ma io dovevo...
- PASSONI. Mi scusi, vorrei proseguire. Se anche Modiano non fosse riuscito, o non avesse voluto contattare i clienti, per farsi richiamare lo scarto, noi, Edilcentro Nassau, avevamo di fronte il broker, al quale dovevamo sempre e comunque pagare lo scarto.
- AZZARO. E lo pagavate?
- PASSONI. Certamente, finché abbiamo potuto sì: fin quando c'ero io; abbiamo sempre pagato.
- AZZARO. Con quali somme? Con disponibilità...
- PASSONI. Con le liquidità, con le disponibilità dell'Edilcentro Nassau.
- AZZARO. Dell'Edilcentro Nassau per conto di terzi...
- PASSONI. Per conto di terzi in minima parte, le sto dicendo...
- AZZARO. Ma avveniva questo?
- PASSONI. Sissignore, in ultimo, verso la fine...
- AZZARO. E lei non ricorda a favore di chi avveniva questo, perchè evidentemente erano delle operazioni privilegiate; perchè voi eravate sicuri di potere recuperare gli scarti che anticipavate, o sbaglio?
- PASSONI. Beh, io non posso dire questo con tutta sincerità...
- AZZARO. Allora perchè lo afferma, scusi?
- PASSONI. No: affermo che, quando sono andato a chiedere gli scarti, a sollecitare perchè la liquidità cominciava a scarseggiare fortemente, o non hanno voluto o non hanno saputo dirmi chi erano quei titolari di conti per andare ...

Stiro XVI/4

- AZZARO. Questa è un'altra questione. Lei ha detto poco fa che era possibile che Edil Massau anticipasse gli scarti per conto di clienti; questo avveniva o no?
- PASSONI. Devo ritenere di sì, perché se quelli là non pagavano, dovevamo anticiparla noi.
- AZZARO. Perfetto. Allora, evidentemente, lei sto dicendo : perché per alcuni era anticipatà e per alcuni altri no, che a lei risulti, quelli per i quali era anticipata, chi erano? Perché erano delle persone privilegiate o perché erano persone che avevano la fiducia dell'Edil Massau commoditiss (purtroppo non è lei)...
- PASSONI. Potrei dire di sì, stando al ragionamento che lei mi sta esponendo, ma non lo so...
- AZZARO. Ma questo è un ragionamento: non è che si può dire non è possibile, eccetera.
- PASSONI. No, è possibile, ma non so dire per conto di chi, chi erano i clienti privilegiati, se vogliamo chiamarli così.
- AZZARO. Erano privilegiati, ma non sa chi siano.
- PASSONI. Nossignore.
- AZZARO. Ecco, questo è il punto preciso.
- PRESIDENTE. Ma bisogna sempre distinguere i fatti dalle illazioni e dalle ipotesi...
- AZZARO. Quali erano i fatti, signor Presidente?
- PRESIDENTE. Perché alcune cose sono ipotetiche; le possibilità, quelle sono ipotesi, cose possibili, ma non si sa se sono avvenute o meno.
- PASSONI. Sissignore.
- PRESIDENTE. I fatti sono la conoscenza, da parte del teste, che una determinata persona è stata favorita, oppure non è stata favorita; e lui dice che non lo sa, perché non ha potuto conoscere i nomi delle persone per le quali valavano questi scarti; questa è la risposta.
- AZZARO. Perfetto, signor Presidente: a me interessava solamente...
- PRESIDENTE. La eventualità, quella può essere o può non essere.
- AZZARO. A me interessava stabilire se ci sono state delle operazioni ^(scarti) che sono state fatte a favore di terzi, che lui non conosce.
- PRESIDENTE. No, questo lui non l'ha detto, per la verità, almeno io non l'ho capita così.
- AZZARO. Non l'ha detto? Se non l'ha detto, se non è possibile, io quello che voglio sapere...
- PRESIDENTE. Precisiamo, poiché sono cose importanti...
- AZZARO. Precisiamo, esattamente, signor Presidente.
- PRESIDENTE. La domanda del collega Azzaro è questa: se a lei risulta, direttamente o anche indirettamente, che vi sono state queste operazioni di pagamento dei cosiddetti scarti; se le risulta, non se poteva essere. Questa è la domanda che le poniamo.
- PASSONI. È preciso questo: sollecitai più volte il titolare del servizio commodities di far rientrare dagli scarti tutti i clienti che erano debitori. Questo l'ho fatto più volte. L'esito di questi interventi sinceramente non lo so. Io non so se il signor Modiano abbia o meno contattato - o chi per esso - i clienti, particolari o meno, eccetera.
- PRESIDENTE. Io così avevo capito, per la verità.

Stiro XVI/5

Stiro XVI/6

PASSONI. Questo, in tutta sincerità, non lo posso dire.

Stiro XVI/7

AZZARO. Benissimo, signor Presidente, questo mi basta.

PASSONI? Io provvedevo a fare i fondi nei confronti dei brokers, che purtroppo quelli lì bisognava pagarli, si doveva pagarli.

AZZARO. Un'ultima cosa volevo chiedere, signor Presidente, circa la chiusura, così chiamata, di questi contratti - praticamente - perché la chiusura poteva avvenire solamente quando mancava lo scarto, o solamente se il terzo non avesse chiesto di chiudere o non avesse determinato la chiusura attraverso il non pagamento del primo scarto intervenuto, l'operazione non poteva essere chiusa di vostra iniziativa?

PASSONI. Assolutamente no, perché è il cliente che dà disposizioni di acquistare e di vendere una determinata cosa.

XVII/1/TAC

AZZARO. Quindi, praticamente, tranne che gli scarti, ed il Presidente ha fatto stabilire - questo interessa moltissimo - che lei non sa chi pagava eventualmente, per conto terzi, gli scarti; non c'era pagamento degli scarti, lei non lo sa e quindi non possiamo affermarlo.

PASSONI. Sì.

AZZARO. La operazione non poteva essere chiusa prematuramente, tranne questo caso, non poteva essere chiusa; quindi non vi poteva essere ... per dire, "sto vedendo che questo contratto va male, per conto terzi lo chiudo di mia iniziativa e favorisco il terzo". Questo non è possibile.

PASSONI. Non è possibile; non è mio specifico campo, ma io dico non è possibile, perché sarebbe contro logica, contro ogni buon senso.

AZZARO. La ringrazio.

MINERVINI. Una domanda che si collega a quelle fatte dal collega Azzaro, perciò vorrei farla. Scusi, non ho capito una cosa. Lei ha detto che quando il 6-8 luglio, sono venuti i signori del Banco di Roma, lei - in sostanza - è stato estromesso da ogni potere. Però conservava la firma e quindi firmava; per sua cautela lei si assicurava che ci fosse la sigla o dell'avvocato Iorio o del dottor Ciulli.

PASSONI. No, dell'avvocato Iorio non l'ho detto; dell'amministratore delegato.

XVII/2/TAC

MINERVINI. Comunque lei si assicurava di questo?

PASSONI. Sì, signore.

MINERVINI. Benissimo, però poi - alla stregua delle domande che le ha fatto il collega Azzaro - lei ha detto, ho per lo meno così ho creduto di capire, che non conosceva le sigle. Allora se così fosse, la sua accortezza sarebbe priva di senso, perchè su una base di una sigla qualunque avrebbe compiuto qualsiasi operazione. Allora io confesso che non capisco più.

PRESIDENTE. Cerchiamo di capire questo punto.

PASSONI. Chiariamolo. Quando c'era un pagamento da fare il servizio cambi faceva una specie di memoria da sottoporre all'amministratore delegato o a chi per esso e ritornava debitamente vistata; quello era l'inizio per dar corso al pagamento; che poi dopo siglassero la velina della lettera in partenza o meno, ha poca importanza. Cioè ogni operazione di pagamento fatta era giustificata da una memoria, da una dichiarazione dell'amministratore, eccetera.

PRESIDENTE. Sùsi, ma la domanda di Minervini si riferiva a questo che lei ad un certo momento ha detto che pagava dopo che vi era stata apposta una sigla, successivamente ^{di} non conosceva a chi appartenevano le sigle, allora Minervini osserva: se non le conosceva, come faceva a giudicare quella sigla? Era delle persone che potevano autorizzare il pagamento? Vorrebbe che lei chiarisse questa contraddizione in cui - si vede - involontariamente è caduto.

XVII/3/TAC

PASSONI. Io ero esautorato, però c'era il vicedirettore dello stesso reparto, che faceva da "trait-d'union" con i signori sia dell'Immobiliare Roma che del Banco di Roma. Era il mio precedente subordinato che avevo, io ero stato estromesso, ma quel signore lì lavorava ancora.

Chi
TEODORI. era?

PASSONI. Il signor Bruni che redigeva le memorie, andava a /farsele vistare, dopo di che ritornava e quello era il via ufficiale al mezzo di pagamento.

Se non c'era la memoria specifica c'era la sigla... la sigla del dottor Clerici me la ricordo, perchè era l'amministratore delegato (l'avevo sotto occhio tutti i giorni); quella del signor Ciulli, in tutta sincerità, non la conoscevo e nemmeno quella dei signori dell'Immobiliare Roma.

PRESIDENTE. Però riteneva attendibile l'autorizzazione in quanto il funzionario che curava la pratica le portava il documento implicitamente garantiva l'autenticità delle sigle.

AZZARO. Per cui non abbiamo saputo chi siglava.

PRESIDENTE. Questo non l'abbiamo saputo: abbiamo saputo che siglava Clerici.

PASSONI. Clerici senz'altro, questo lo posso dire.

XVII/4/TA

PRESIDENTE. Oppure anche Ciulli...

PASSONI. Ciulli non lo so.

MINERVINI. Questa cautela usata era solo parziale.

PASSONI. Non era parziale, a me interessava che arrivasse sul tavolo qualcoso che mi sollevasse da ogni responsabilità.

TEODORI. Innanzitutto debbo chiedere formalmente che il senatore Berlanda ritiri quanto ha detto perchè non è tollerabile, in questa Commissione, che si venga a dire che un collega non fa domande pertinenti, senza specificare quali non sono pertinenti, che un membro di questa Commissione che, notoriamente, ha fatto il lavoro che ha fatto, e fa il lavoro che farebbe qui per fare non so che cosa a favore e per conto di non so chi.

Quindi chiedo formalmente che presenti le scuse e che ritiri quanto ha detto; soprattutto non è tollerabile da parte di una persona, il cui contributo ai lavori di questa Commissione è documentato dagli atti. Chiedo che prima della fine della riunione sia risolto questo caso.

Al teste vorrei chiedere se conosce le sigle Eurobusiness, Business Control (soprattutto figurano in un promemoria mi pare di agosto trasmesso dal Banco di Roma alla Banca d'Italia) come operanti in cambi) ...

PASSONI. Solo in Commodities.

TEODORI. Vorrei sapere se conosce qualcosa dietro queste sigle, operatori sull'estero di notevole portata. La prima domanda è tutto quello che sa relativo a queste società; secondo se conosce direttamente o indirettamente, allora non dopo, l'avvocato Scarpitti e l'onorevole Micheli.

XVII/5/TA


PASSONI. In relazione alla seconda domanda debbo dire che non conosco nè l'avvocato Scarpitti, neanche attraverso la sua attività, ... Non l'ho mai conosciuto nè direttamente nè indirettamente, nè tramite i conti. Questo lo posso affermare. Lo stesso discorso vale per il signor Micheli.

Per quanto concerne le due società Eurobusiness ed Eurocontrol, non mi sono nuovi questi nomi, però non saprei dire, al momento, che cosa rappresentano, sinceramente. Se lei mi lascia il tempo di documentarmi, può venire a galla qualcosa, però conosco i nomi, senz'altro, anche se adesso non mi viene in mente niente.

D'ALEMA. Se lo viene a sapere ci scriva una lettera.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande possiamo congedare il teste.

(Il dottor Passoni esce dall'aula).



PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Berlanda volevo premettere questo: c'è una parte delle considerazioni di Berlanda che ho ascoltato che, implicitamente, suona censura nei confronti della presidenza che non ho raccolto perchè mi pareva che tutte le domande che sono poste siano pertinenti. Non mi è parso che fosse il caso di fare una discussione.

XVII/6/TAC

Se teniamo conto della complessità della materia dobbiamo riconoscere che è difficile seguire un confine rigido perchè in modo letterale noi dobbiamo ricercare le connessioni tra politici e gruppo Sindona; però, siccome le operazioni sono innumerevoli, e molte di queste operazioni non hanno nome, pur forza di cose si va a finire in una ricerca che probabilmente riguarda argomenti che sono estranei all'inchiesta, perchè non tutte quelle operazioni fittizie o fiduciarie o con nomi fantastici, eccetera, evidentemente si riferiscono a politici o a gruppi politici.

Quindi, è nella natura della nostra inchiesta; e quella prima parte l'ho lasciata cadere perchè non mi pareva fondata. La seconda parte, di cui si duole Teodori, veramente non l'ho ascoltata bene per dire che ci fosse qualcosa di offensivo nelle parole di Berlanda. Se l'avessi ascoltata, non avrei mancato di intervenire; ma adesso Berlanda potrà spiegare cosa ha inteso dire. Non ho sottomanato il verbale e pertanto non sono in grado di riferire quelle parole; ma forse lo stesso collega Berlanda può chiarire il loro significato.

FRADD. XVIII/1

BERLANDA. A titolo personale, mi duole che il Presidente ed il collega Teodori possano aver trovato nelle mie affermazioni qualcosa che fosse offensivo nei loro confronti.

PRESIDENTE. Di offensivo nei miei confronti, no, per la verità. Una critica implicita, sì.

BERLANDA. Mi duole, comunque, non intendo ritirare la sostanza delle mie affermazioni, che sono un'opinione che ho espresso come tanti altri colleghi hanno espresso in questa Commissione, per due motivi precisi. Il primo motivo - e anticipo questo che è il meno importante - è che la legittimità ad esprimere apprezzamenti in questa Commissione ed a fare delle domande ed il contributo che ciascuno dà, vanno, prima di essere qualificati, documentati. Io faccio parte di questa Commissione dal marzo 1981 e non sono mancato a nessuna riunione, da quando sono in carica, se non stamani perchè ero relatore al Senato. Da tre settimane fa ad oggi ho mancato una volta sola, cioè stamattina, perchè ero relatore in aula al Senato. Il mio contributo è quello che ho potuto dare in questo periodo. Mi sono attenuto,

in queste riunioni, solo a quell'io che io ritengo sia l'oggetto della Commissione.

FRADD. XVIII/2

La seconda osservazione riguardava le domande non pertinenti. A me è sembrato - mi scusi il collega Teodori - che, essendo questo un capitolo che era destinato a vedere - così avevo inteso - i rapporti fra le operazioni in commodities ed in cambi delle società Gemoes, Edilcentro eccetera, o finanziamenti ai partiti, come argomento da approfondire, gli altri riferimenti dei quali lui ha chiesto documentazione, non fossero pertinenti alla materia che è nostro oggetto ma, invece, andassero in un'altra direzione che altri perseguono legittimamente ma non in sede di questa Commissione.

Io questa opinione l'ho manifestata e la mantengo. Mi dispiace che da questa affermazione possa derivare qualche risentimento da parte di qualche collega ma non ho nessun motivo per ritirarla. Grazie.

PRESIDENTE. La parte del verbale che ha suscitato la protesta del collega Teodori suona così: "In sostanza, voglio dire che alcune domande fatte da Teodori servono per informazione; ma per queste domande e risposte gliene sarà gravato l'avvocato Melzi di Milano, che conosco, perché riguardano altra partita, le vertenze giudiziarie instaurate da quell'avvocato per conto degli azionisti di minoranza; ma non hanno attinenza specifica con l'oggetto dei lavori della ^{nostra} Commissione".

Ora, a parte l'opportunità di questo riferimento, non vedo che ci sia niente di offensivo per Teodori, perché non è che Berlanda dica che Teodori è il difensore di interessi di altri che sono affidati all'avvocato Melzi. Dice che quei problemi posti sono pertinenti, relativi a problemi dei quali si occupa Melzi. Questo mi pare sia il senso delle sue affermazioni, non quello di un riferimento offensivo ad un qualche interesse del collega Teodori nelle vicende giudiziarie curate da Melzi. Così, almeno, mi pare che si intenda la lettera del verbale. Se si intende così non vedo la ragione...

FRADD. XVIII/3

TEODORI. Siccome questo si attiene alle libere valutazioni del collega Berlanda - che non intende ritirarle - e non sono documentate quali cose non sarebbero attinenti alla discussione, chiedo che sia messo a verbale che Berlanda abbia dato luogo ad un'autentica mascalzonata con quella sua dichiarazione.

BERLANDA. Signor presidente, i documenti che vengono esibiti ai testi che noi sentiamo e sui quali vengono poste le domande, chi li ha mandati a questa Commissione? Non parlo di cose esterne; parlo di documenti che qualcuno (l'avvocato Melzi) ha trasmesso in forma anonima a questa Commissione.

PRESIDENTE. No; ci sono due trasmissioni: una fatta dall'avvocato Melzi con tanto di firma...

BERLANDA. E cosa erano gli allegati?

PRESIDENTE. Non faccio questioni di merito sulla condotta dell'avvocato Melzi. Parlo dei fatti. Melzi ha mandato un esposto, a sua firma, ed a

questo esposto ha aggiunto degli allegati. Alcuni di questi allegati sono analoghi a quelli pervenuti al collega Teodori da persona che egli non ha indicato perché non la conosce - così ha detto alla Commissione - mentre altri sono diversi. Quindi, non è la stessa cosa, che cioè il fascicolo di Melzi è lo stesso inviato da Teodori. Teodori ha detto alla Commissione che lo ha ricevuto non sa da chi e lo ha presentato alla Commissione. Così stanno i fatti. Io, in tutto questo, non trovo niente di particolarmente riprovevole;

mentre non trovo giusto - ed invito il collega Teodori a ritirare questa parola - che si definisca un'opinione di un collega, per discutibile che sia, con il termine di "autentica mascalzonata", perché questo provoca, naturalmente, reazioni che sarebbe meglio evitare.

Adesso, chiuso questo incidente, ...

PASTORINO. Lei ha invitato il collega Teodori a ritirare quel termine; ma Teodori non lo ha ritirato.

D'ALEMA. E' Berlanda che non ha ritirato la sua affermazione.

ROSI. Berlanda non ha offeso nessuno. Ha espresso un'opinione.

TEODORI. Ed ha detto una mascalzonata. Questa è la mia opinione.

PRESIDENTE. Mi pare che sia il caso di chiudere un incidente che sarebbe stato meglio non fare nascere.

Dobbiamo, a questo punto, metterci d'accordo sul tempo in cui vogliamo affrontare i problemi ai quali mi sono riferito stamattina.

Ho ricevuto la risposta dei Presidenti dell'Assemblee parlamentari, che vi avevo preannunciato. Essa è nel senso di "rimettere alla Commissione" la decisione. Quindi, i Presidenti delle due Camere non danno alcun parere - e fanno bene, secondo me - perché ritengono che sbagliamo noi a chiedere cose che spettano soltanto alla nostra responsabilità ed ai nostri poteri. Comunque, i Presidenti dicono che non intendono esprimere un parere e ribadiscono anche in questa circostanza - perché anche un'altra volta è avvenuta qualcosa del genere - il principio dell'autonomia organica e funzionale delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, soprattutto se istituite con apposita legge e, pertanto, non ritengono "di interloquire in una questione la cui soluzione spetta alle determinazioni proprie della Commissione".

Per quanto riguarda i pareri, abbiamo ricevuti due; il terzo, quello del professor Conso, non è ancora pervenuto (anzi ci era stato richiesto un termine che però non abbiamo dato). Ci sono pervenuti i pareri del professor Pace e del professor ^{Luocolo}; domani mattina giungerà anche quello di Conso.

La risposta di Pace è quella che si poteva immaginare poiché l'aveva già scritta. Egli è per la presenza del difensore, e per la definizione del titolo del reato e per il turbamento delle attività di assemblea, anche se sostiene che si tratti di una soluzione problematica (ed ha ben ragione di dire così). La risposta del professor ^{Luocolo} è nello stesso senso, ma meno rigorosa, cioè più possibilista e, comunque, alla fine sempre con la prevalenza

del principio del diritto della persona che può essere sottoposta ad un procedimento penale, o che lo è già, all'assistenza del difensore.

FRADD. XVIII/6

Quindi, i due pareri sin'ora giunti sono in quel senso. Bisogna, pertanto, stabilire quando la Commissione intenda affrontare questo problema, cioè quello dell'audizione di Magnoni, a meno che la Commissione non ritenga di superare la difficoltà non ascoltando il Magnoni e siccome pare che il Bordoni non sollevi analoga questione, di limitarsi ad ascoltare quest'ultimo.

ASSENZA 19/2

Non posso che riconfermare quanto dissi all'inizio e cioè che a mio parere è più opportuno, senza con questo risolvere la questione in termini di principio creando un precedente valido per qualsiasi altra Commissione del nostro tipo, nel caso concreto che è sorto, per le finalità della Commissione, togliere di mezzo la questione ed ammettere il difensore per un'esigenza pratica; ripeto: non risolvendo una questione di principio. Però, come ho fatto in altre circostanze, lascio alla Commissione di esprimersi sulla questione, anche perchè riconosco che vi sono i pro e i contro in entrambe le soluzioni possibili. Vorrei soltanto che di questo non si parlasse ora perchè naturalmente non è giusto farlo al termine di una seduta e senza che la questione sia stata posta all'ordine del giorno. Vorrei, però, sapere da voi quando pensiate che se ne debba parlare.

D'ALEMA. Domani.

PRESIDENTE. Domani vi è soltanto l'audizione dell'onorevole Micheli, perchè, come sapete, Scarpitti non viene. A questo proposito comunico che abbiamo fatto fare gli accertamenti attraverso i carabinieri di Milano e si è appreso che è effettivamente in clinica, dove è sottoposto ad accertamenti diagnostici e che si pensa che tra una settimana lascerà la clinica e, quindi, noi potremmo, tra una settimana, riconvocarlo.

ASSENZA 19/2

TODORÒ. E' stato chiesto di verificare le posizioni fiscali dell'avvocato Scarpitti.]

PRESIDENTE. Questa è altra questione: a suo tempo, abbiamo chiesto.

Quindi, domani abbiamo Micheli; potremmo metterci d'accordo che al termine della seduta, discuteremo il problema dell'ammissibilità.

D'ALEMA. Decidiamo.

PRESIDENTE. Sì, decidiamo, però bisogna specificare nelle convocazioni che è stata posta all'ordine del giorno la questione: "Audizione di testimoni e questione della presenza del difensore".

ROSI. Vorrei fare una richiesta di tipo formale: l'ordine del giorno di domani era già stato formulato?

PRESIDENTE. L'ordine del giorno di domani comprendeva l'audizione di Scarpitti e Micheli.

ROSI. Quindi, inserire un altro argomento all'ordine del giorno, all'insaputa dei colleghi che questa sera non sono presenti...

PRESIDENTE. Per questo suggerivo di integrare l'ordine del giorno per portare la questione a loro conoscenza. Non possiamo tutte le volte chiedere a tutti i colleghi di partecipare alla fissazione dell'ordine del giorno.

ROSI. No signor presidente, i colleghi hanno avuto la convocazione e sanno che oggi e domani vi sono delle audizioni.

PRESIDENTE. E noi facciamo un'aggiunta all'ordine del giorno. Non vedo alcuna scorrettezza nell'informare così i colleghi che discuteremo anche di questo punto.

ASSEZZA 19/3

TATARELLA. Signor presidente, non c'è bisogno perchè, come lei ricorderà, su mia richiesta abbiamo dato per scontato che si sarebbe discusso di questo caso; e se il quesito fosse stato risolto negativamente in ordine alla presenza dell'avvocato, avremmo esaminato la possibilità di interrogare ...

TEODORI. Avevamo dato anche un termine: all'inizio della settimana.

ROSI. Nelle convocazioni questo non c'è.

TATARELLA. Vorrei richiamare il ricordo del presidente.

PRESIDENTE. In effetti, fu così.

TATARELLA. Su mia domanda si decise che ne avremmo discusso non appena ci sarebbe pervenuta la risposta. Quindi, la convocazione sull'argomento è in re.

PRESIDENTE. Le cose andarono così: siccome non sapevamo quando sarebbe giunta la risposta, allora decidemmo che avremmo affrontato il caso non appena questo fosse successo. Non c'era, quindi, la determinazione di una data. Siccome le risposte, ora, le abbiamo ricevute e siamo in grado di fissare una data, io ho proposto di aggiungere all'ordine del giorno di domani anche questo punto. E non vedo che cosa ci sia di poco corretto verso i colleghi. Li informiamo: tra l'altro per domani era fissata l'audizione di due personaggi di grande importanza, penso che i colleghi dovrebbero sentire il dovere di essere presenti ad una seduta di quella entità. Però, noi - e lo ripeto - li informiamo mettendo nella convocazione che, al termine della seduta, discuteremo dell'ammissibilità o meno del difensore.

ROSI. Partivo dal principio che, una volta fatta, così com'è stata fatta, una convocazione per tutta la settimana, ciascuno di noi potesse disporre del proprio tempo a seconda dell'argomento. Soltanto domani mattina, invece, si sapeva che nel pomeriggio vi sarà questa riunione.

PRESIDENTE. La giornata di domani era già completa perchè erano all'ordine del giorno due audizioni: Scarpitti e Micheli. Avevamo, quindi, previsto due sedute: una di mattina ed una di pomeriggio. Siccome ne avremo una soltanto per l'assenza di Scarpitti, a me pare che non si turbi affatto nessun programma che i colleghi, sulla base della precedente convocazione, abbiano potuto predisporre, perchè nel loro programma era, evidentemente anche ipotizzato il pomeriggio di domani.

ROSI. Dal punto di vista dell'opportunità e di impiego del tempo, sono d'accordo. Facevo quest'osservazione solo per non suscitare le lamenti di persone che possono non essere presenti involontariamente.

PRESIDENTE. D'altra parte vorrei farvi rilevare che siamo entrati in una fase molto delicata dell'inchiesta perchè siamo arrivati alle cose politicamente più importanti.

D'ALEMA. Hanno fatto male i colleghi a non essere presenti.

ROSI. Questo discorso non mi sta bene; perchè se io non sono qui, sono da un'altra parte a fare il mio dovere di parlamentare.

D'ALEMA. Sei pagato per questo.

ROSI. Certo.

PRESIDENTE. Non facciamo discussioni inutili.

ROSI. Se non sono qui, sono da un'altra parte.

D'ALEMA. Fatti sostituire.

PRESIDENTE. Perchè complicare inutilmente le cose con battibecchi inutili! Credo che dovrebbe essere interesse di tutti, nel momento in cui si affrontano questioni di particolare delicatezza politica, non creare situazioni che hanno il solo effetto di turbare i lavori della Commissione e, viceversa, far di tutto per far^{li} procedere rapidamente, perchè più presto si chiude

ASSENZA 19/4

questo capitolo e meglio è per tutti; più si lascia e peggio è. Infatti, continueremo ad avere i giornali inondati di notizie molte volte amplificate o, addirittura, false; ho sentito ieri sera con le mie orecchie un giornalista dire, nel corso della conferenza stampa di Piccoli, che la Commissione per il caso Sindona aveva convocato otto personalità democristiane di molto rilievo, mentre noi non le avevamo affatto convocate e, per la verità, il collega Tatarella aveva chiesto che se ne ascoltassero solo due: così, invece di due, erano diventate otto!

Per queste ragioni, mi chiedo a chi giovi trascinare tanto a lungo una cosa del genere e non chiuderla il più sollecitamente possibile, naturalmente nel rispetto delle nostre competenze e della legge.

Pertanto, vorrei pregare i colleghi di non sollevare questioni che sono marginali rispetto ai nostri compiti e di cercare di sintetizzare i nostri lavori.

AZZARO. Signor presidente, io mi trovo sostanzialmente d'accordo con lei...

TARELLA. Però...!

AZZARO. Le mie considerazioni sono queste: noi ci troviamo di fronte a due pareri che io personalmente non ho letto. Cosa ci dicono? Perché, se avessimo avuto il conforto che non ci è stato - e forse non poteva esserci dato, ed un'altra volta faremo a meno di rivolgerci a loro - ci saremmo comportati in maniera diversa; avremmo avuto questo conforto, non dico questo "ombrello" che avremmo potuto accettare senza difficoltà, così come ci eravamo impegnati a fare. Invece, ci troviamo di fronte a due pareri di cui uno più problematico ed uno meno. In sostanza, entrambi ci dicono: "potete ascoltare gli imputati, però con il loro avvocato. Manca ancora il terzo parere. Noi ci siamo chiesti quale avrebbe potuto essere il rapporto tra la Commissione e gli incidenti di carattere procedurale che gli avvocati, nel caso in cui volessero farlo, solleveranno.

A questo punto chiedo al presidente come si comporterà. Si tratta di un aspetto estremamente delicato perché, quando l'avvocato dovrà intervenire a favore dell'imputato, lo dovrà fare e il presidente in quel caso dovrà avere dei poteri, che dovranno essere regolati dal codice (può essere utilizzato il codice di procedura penale), per vedere come risolvere questo incidente. Se questo non accade, noi ci troveremo, lei si troverà in serio imbarazzo, perché avremo risolto solo un problema, e cioè quello dell'accesso dell'imputato con il suo avvocato, ma non il problema di come trattare questa situazione dal punto di vista procedurale oltre che sostanziale. Per me è un aspetto estremamente delicato perché questo, sì, costituisce precedente - vogliamo dirlo o no? -, dato che alla fine tutte le Commissioni d'inchiesta si comporteranno in questa maniera.

Ora, conviene che domani si faccia questo aprendo un tratto di cammino certamente non illuminato, accidentato specialmente per chi dovrà poi decidere sul campo quello che dovrà essere fatto nei confronti di un imputato? Signor presidente, qui accade che, quando un testimone ha una faccia un po' intimidita, immediatamente, non da parte sua, ma di colleghi, si dice al testimone che è reticente e che non sta collaborando con la Commissione. Se fossi l'avvocato e temessi che il mio difeso dicesse cose... fermerei chiunque per dire: comportatevi così. A questo punto cosa facciamo? Questa è la mia preoccupazione più seria per cui sarebbe il caso di riflettere su questo punto.

Signor presidente, lei ha perfettamente ragione: dobbiamo sgombrare tutti questi problemi procedurali, procedere e concludere. Però, se vi

ASSEMBLEA 19/5

ASSEMBLEA 19/6

Sant. XX/1

è un ostacolo, questo esiste e non possiamo evitarlo solamente perché abbiamo tutti il desiderio di evitarlo. Questa è la difficoltà maggiore.

Vorrei inoltre far presente che domani al Senato vi saranno lavori molto importanti, perché si voterà la legge finanziaria, per cui i colleghi senatori hanno interesse a dare un voto favorevole a tale legge. Ora, non è che si possa dire di rarsi sostituire, di essere negligenti o togliere la parola. Questo non è possibile...

PRESIDENTE. Se al Senato si deve votare una legge importante, ci chiederanno di non tenere Commissione

AZZARO. Vi sono una serie di voti. Ora, se poniamo all'ordine del giorno una questione di questo genere, cosa facciamo? Continuiamo lo stesso?

PRESIDENTE. Se vi è un voto su una legge così importante, dopo quello che è successo, sicuramente ci verrà chiesto di non tenere seduta o comunque di lasciare liberi i senatori per il voto.

RICCARDELLI. Questo nel pomeriggio.

AZZARO. Sì, perché la mattina dobbiamo ascoltare Micheli. Pertanto, dobbiamo vedere dove porre questa questione. Vorrei pregare il presidente (non so se nei pareri vi sia questo aspetto, risolto o meno) di informarsi prima da qualche giurista di sua fiducia se non ci trincereremo dietro il fatto che la Commissione ha già deciso. Intanto la Commissione potrebbe decidere di nuovo come crede, se posta o riposta la questione all'ordine del giorno: vi sarebbe certo una violazione di una prassi che non si è mai violata. Comunque, se è nell'interesse generale, lasciamo stare le formalità. Riflettiamo quindi anche su questo aspetto.

PRESIDENTE. Se non affrontiamo domani questa questione, o perché è convocato il Senato o per altre considerazioni, quando intendete affrontarla?

AZZARO. La prossima settimana.

PRESIDENTE. Ma proprio dal vostro gruppo non è stato chiesto di non tenere seduta la prossima settimana perché vi è una riunione nazionale del partito democristiano?

AZZARO. Sì, il 3 e 4 aprile.

PRESIDENTE. Ricordo che si è discusso a lungo e si è tenuto conto di questa esigenza posta dal gruppo democristiano.

AZZARO. Allora ci dica lei, presidente, quando...

PRESIDENTE. Domando alla Commissione come intenda programmare il seguito dei lavori.

AZZARO. Potremmo riunirci martedì della settimana successiva.

- PRESIDENTE. Allora la prossima settimana non dovremmo tenere seduta. Sant. XI/4
- AZZARO. Signor presidente, con questa soluzione chi dovremmo interrogare come imputato?
- D'ALEMA. Magnoni e Clerici
- PRESIDENTE. Due hanno effettivamente una notevole importanza nell'inchiesta.
- AZZARO. Li dovremmo interrogare prima di Bordoni o no?
- D'ALEMA. Preferibilmente.
- PRESIDENTE. Preferirei di sì, ma non è indispensabile, perché, fra l'altro, sappiamo che cosa ha detto Bordoni, è agli atti. Ritorno sempre su un punto che la Commissione ha scaricato, ma mi pare che stiamo agendo per perdere il maggior tempo possibile. Ad esempio, sappiamo che cosa ha detto Bordoni, per cui sarebbe logico, se vi è un punto della sua deposizione che non ci sta bene, che lo interrogassimo su quello, ma non su tutto, perché altrimenti ripeteremo meccanicamente quello che hanno già fatto i giudici, il che significherebbe solo una duplicazione inutile. Però la Commissione è sovrana, ha deciso così, per cui continuiamo la nostra inchiesta in questo modo.
- Ho sentito una serie di altre proposte. Rilevo che non possiamo approfondire ogni particolare che lascia dei dubbi, se non è chiaramente pertinente all'oggetto dell'inchiesta, perché di imbrogli del gruppo Sindona ne troveremo centomila e, se li volessimo mettere in chiaro tutti, staremmo qui anni. Pertanto, lasciamo perdere le cose che non ci sembrano verosimili e fermiamoci su quelle che hanno incidenza sull'oggetto dell'inchiesta. Secondo me, delle varie richieste che sono state fatte oggi vanno accolte soltanto quelle relative alla documentazione di quei conti, che è molto più importante delle testimonianze. Poi, se vi sarà da chiamare qualcuno per definire quei punti, lo faremo, ma non tutte le persone che si possono andare a tirare fuori in un simile groviglio.
- Ura, per quanto riguarda le sedute...
- AZZARO. Potremmo tenere seduta mercoledì 1° aprile.
- PRESIDENTE. Siete disponibili solo mercoledì?
- AZZARO. Mercoledì e giovedì mattina. Non siamo disponibili giovedì pomeriggio, venerdì e sabato.
- PRESIDENTE. Allora dovremmo scegliere fra queste due ipotesi: destinare questi due giorni all'audizione di Bordoni recandoci sul posto oppure affrontare in questa sede le questioni rimaste aperte, e la prima è quella del difensore. Ai fini pratici, secondo me, è molto più importante sentire Bordoni, tanto più che il difensore ci ha detto che non solleverà la questione della sua presenza.
- Sant. XI/5

- AZZARO. Non potremmo sentire Bordoni lunedì 30 marzo? Sant. XX/6
- PRESIDENTE. Ma dobbiamo andare sul posto, per cui mi sembra che lunedì sia il giorno meno indicato. Possiamo fare martedì e mercoledì o martedì soltanto perché, se non gli vogliamo far ripetere tutta la valanga di cose scritte lì, in un giorno ce la possiamo sbrigare.
- RICCARDELLI. In quei giorni ho preso un impegno sulla base delle discussioni svolte in Commissione in relazione alla riunione della democrazia cristiana...
- AZZARO. Siccome si era detto di tenere seduta tutta la settimana, e cioè mercoledì, giovedì e venerdì, allora abbiamo fatto presenti le nostre esigenze per venerdì. Comunque, se il senatore Riccardelli ha un impegno...
- PRESIDENTE. O mercoledì e giovedì, o martedì e mercoledì. Desidero anche farvi notare che, malgrado quello che avevo detto sul fatto delle mie dimissioni, sono sempre presente alle sedute della Commissione. ZORZI 21/1
- AZZARO. Mercoledì o giovedì non potremmo discutere anche la questione del giudice e quella del programma.
- D'ALEMA. Mercoledì possiamo andare ad interrogare Bordoni e giovedì potremmo discutere delle questioni poste dall'onorevole Azzaro.
- PRESIDENTE. In merito all'audizione di Bordoni, dobbiamo decidere se ad essa debba partecipare la Commissione nel suo plenum o se si debba delegare una rappresentanza allargata dei gruppi.
- D'ALEMA. Per me va bene.
- TEODORI. Anche per me.
- AZZARO. Noi verremo in tre.
- PRESIDENTE. Prego gli uffici di organizzare nei dettagli il nostro impegno di mercoledì prossimo, informando la procura della Repubblica di Milano ed il carcere di Lodi.
- La seduta è rinviata a domani secondo l'ordine del giorno precedentemente fissato.

La seduta termina alle 20,40.